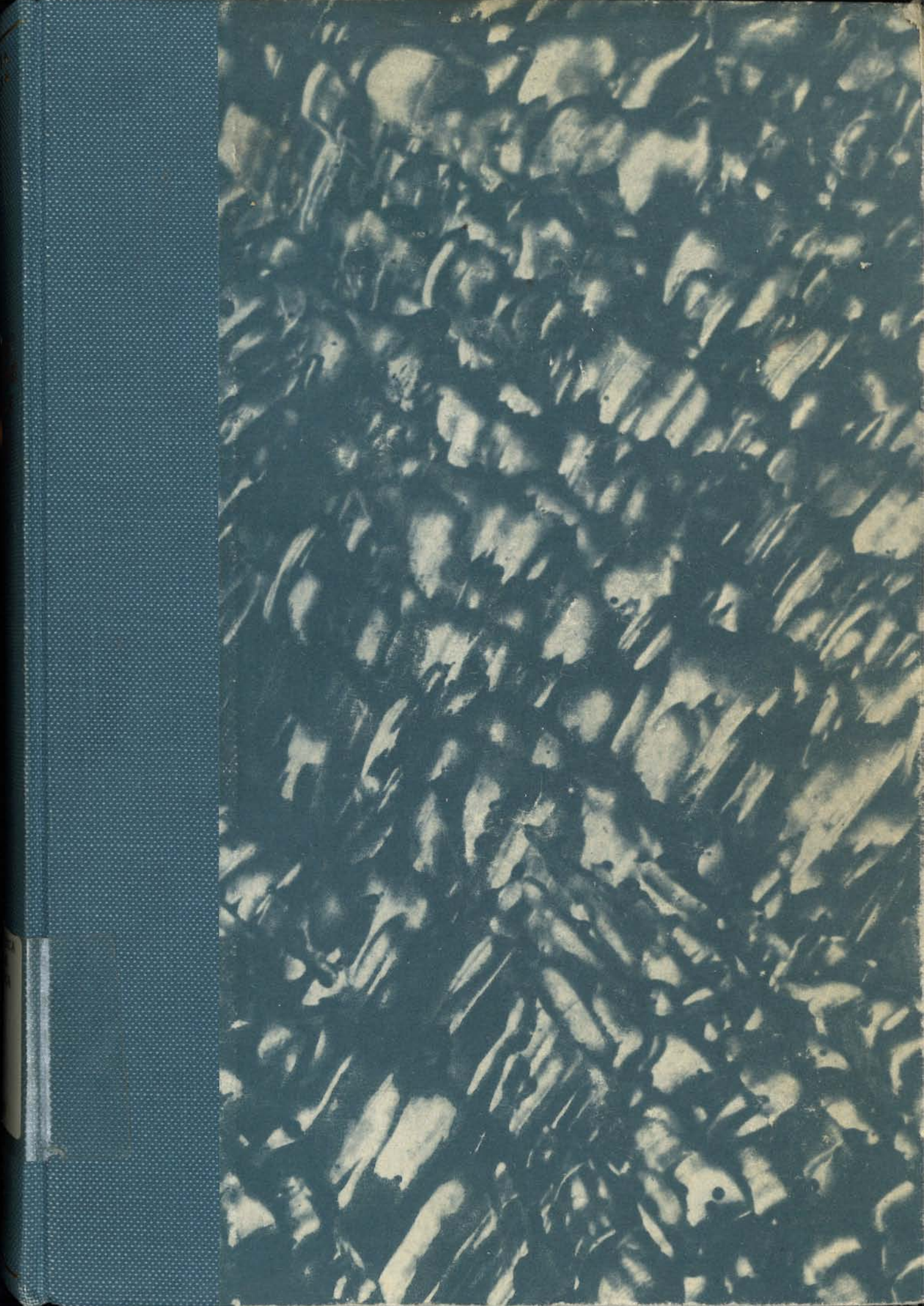




MIN. GRAZIA
E GIUSTIZIA

LAVORI
PREPARATORI
CODICE
CIVILE

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

C
6023

MSR57479

C
6023

8/3/99

41

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

C
6023

MSR57479

241/3
C 6323

ATTI

240
57429

DELLA

COMMISSIONE PARLAMENTARE

CHIAMATA A DARE IL PROPRIO PARERE

SUL PROGETTO DEL

LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE

“DELLE PERSONE”

(art. 2 della legge 30 dicembre 1923-II, n. 2814
e art. 2 e 3 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2260)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA



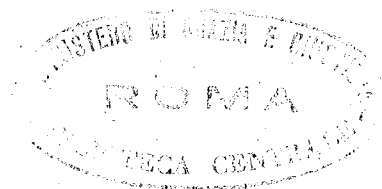
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Biblioteca Centrale Giuridica



INVENTARIO

32092

VALORE



ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

DEL DOTT. G. BARDI

1937-XV

Roma, 22 luglio 1937-XV

A S. E. IL PRESIDENTE DEL SENATO

A S. E. IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ROMA

La Commissione parlamentare, costituita a norma dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1923-II, n. 2814, e degli articoli 2 e 3 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2260, e invitata a dare il proprio parere sul Progetto ministeriale del Libro primo del Codice civile, ha esaurito i suoi lavori il 26 giugno u. s., tenendo complessivamente sessantuno sedute.

La Commissione ha posto ogni cura e sollecitudine nell'assolvere il mandato assegnatole dal Parlamento e, mentre ha apprezzato il nobile sforzo compiuto dal Governo per avviare la invocata riforma del Codice civile alla sua fase risolutiva, nell'intento di contribuire al perfezionamento del Progetto, ha fatto osservazioni e proposte che raccomanda vivamente alla considerazione del Governo.

Di codeste osservazioni e proposte è reso particolare conto nei verbali delle riunioni tenute e nella relazione della Commissione e tali atti ho l'onore di presentare alle Eccellenze Vostre con la preghiera di volerli trasmettere a S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia.

Con profondo ossequio.

Il Presidente

D'AMELIO.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Roma, 2 luglio 1936 - Anno XIV.

Eccellenza,

Ho l'onore di rimettere alla E. V. il progetto definitivo del primo libro del codice civile che dovrà essere sottoposto all'esame della Commissione Parlamentare a norma dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, e dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260.

Prego quindi V. E. di volere, di intesa con S. E. il Presidente della Camera dei Deputati, provvedere alla convocazione della detta Commissione.

Il Ministro

Firmato: SOLMI.

A S. E.

IL PRESIDENTE DEL SENATO

ROMA

**COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER I CODICI CIVILE, DI PROCEDURA CIVILE, DI COMMERCIO
E PER LA MARINA MERCANTILE**

[Articoli 2 della legge 30 dicembre 1923-II, n. 2814 (1), e 2 e 3
della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2260 (2)].

Presidente: Senatore D'AMELIO S. E. avv. Mariano

Vice Presidenti: Senatore SARROCCHI avv. Gino

Deputato MARAVIGLIA avv. prof. Maurizio (3)

Commissari - Senatori: ANSELMi avv. Giorgio

BARCELLONA S. E. dott. Pietro

BERIO S. E. dott. Adolfo

COGLIOLO avv. prof. Pietro

DI MARZO dott. prof. Salvatore

FABRI avv. Carlo

FACCHINETTI PULAZZINI S. E. conte dott. Giuseppe

MAZZOCCOLO S. E. nobile avv. Enrico

MORESCO prof. Mattia

(1) Articolo 2 della legge 30 dicembre 1923-II, n. 2814: « I progetti dei decreti contenenti il codice civile emendato, il nuovo codice di procedura civile ed i nuovi codici di commercio e per la marina mercantile, saranno sottoposti all'esame ed al parere delle stesse Commissioni parlamentari che hanno esaminato il presente disegno di legge, distinte in tre Sottocommissioni ».

(2) Articoli 2 e 3 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2260:

Art. 2. « I progetti dei decreti che approvano i nuovi testi del codice penale, del codice di procedura penale e delle leggi sull'ordinamento giudiziario emendati saranno sottoposti all'esame e al parere delle stesse Commissioni parlamentari che hanno esaminato il presente disegno di legge, insieme riunite, che si suddivideranno in tre Sottocommissioni.

« I Presidenti del Senato e della Camera dei deputati provvederanno alla sostituzione dei senatori e dei deputati membri delle Commissioni, che, per qualsiasi ragione, abbiano cessato di farne parte. Tuttavia i deputati, che abbiano cessato di appartenere al Parlamento, rimarranno in carica fino all'espletamento del mandato ».

Art. 3. « Il Governo del Re è autorizzato ad apportare al codice civile altre modificazioni ed aggiunte, oltre quelle indicate nell'articolo 1, n. 1, della legge 30 dicembre 1923, numero 2814, conservando immutati i fondamentali principi degli istituti.

« È autorizzato altresì a coordinare le disposizioni con quelle relative alla medesima materia contenute in altre leggi, incorporandole, ove occorra, nel codice ed occorrendo modificandole, sempre a scopo di coordinamento.

« Potranno pubblicarsi separatamente singoli libri o titoli del codice civile emendato.

« Ai fini dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, per la Camera dei deputati sarà nominata una Commissione composta di 18 deputati scelti dal Presidente.

« A questa Commissione, come a quella già eletta dal Senato agli stessi fini, si applicano le norme dell'articolo 2 della presente legge ».

(3) La Commissione parlamentare si era costituita la prima volta nella seduta del 29 maggio 1933-XI, in occasione dell'esame del progetto di riforma delle disposizioni del codice di commercio sulla cambiale, nominando presidente il senatore VITTORIO SCIALOJA e vice presidenti il senatore D'AMELIO e il deputato ARCANGELI. In seguito alla morte del senatore SCIALOJA la Commissione, nella seduta dell'11 dicembre 1933-XII, nominò suo presidente il vice presidente senatore D'AMELIO e vice presidente, in sostituzione del senatore d'AMELIO, il senatore

NUCCI S. E. dott. Achille
PIOLA CASELLI S. E. dott. Eduardo
RAIMONDI S. E. avv. Antonio
ROMANO dott. avv. prof. Michele
ROMANO S. E. avv. prof. Santi
SCADUTO avv. prof. Francesco
TACCONI avv. Antonio (1).

Deputati: ALBERTINI S. E. avv. Antonio
ANDRIANI avv. Francesco
ASQUINI avv. prof. Alberto
BACCI avv. Iti
BIGGINI dott. prof. Carlo Alberto
BONO avv. Ugo
COSTAMAGNA dott. prof. Carlo
CRISTINI avv. Guido
GENOVESI avv. Cesare
MACARINI CARMIGNANI avv. Renato
MARTIRE Egilberto
MORELLI avv. Giuseppe
PIERANTONI avv. Gino
PUTZOLU avv. Antonio
REDENTI avv. Alberto
ROSSI avv. Amilcare
ROTIGLIANO avv. Edoardo (2).

PERLA. In sostituzione, poi, del deputato ARCANGELI, decaduto all'inizio della Legislatura XXIX, la Commissione, nella seduta del 16 novembre 1936-XV, nominò vice presidente il deputato MARAVIGLIA e, in seguito alla morte del vice presidente senatore PERLA, nella seduta del 9 gennaio 1937-XV, completò come sopra la sua costituzione.

(1) La Commissione Senatoria speciale, che, nominata da S. E. il Presidente del Senato, per mandato dell'Assemblea (13 giugno 1923), esaminò il disegno di legge di delega, era composta dei senatori: BOSELLI, *presidente e relatore*, TACCONI e VENZI, *segretari*; CALISSE, DEL GIUDICE, DI STEFANO, FABRI, GAROFALO, INDRI, LUZZATTI, MORTARA, PERSICO, POLACCO, ROLANDI RICCI, SANTUCCI, SCIALOJA VITTORIO, SPIRITO e SUPINO. Successivamente, in seguito alla morte dei senatori DEL GIUDICE e PERSICO, S. E. il Presidente del Senato, valendosi delle facoltà di cui al predetto articolo 2 della legge 30 dicembre 1923-II, n. 2814, e 3 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2260, chiamò a far parte della Commissione rispettivamente i senatori BENZA e D'AMELIO (18 gennaio 1926); in seguito alla morte dei senatori BENZA, LUZZATTI e POLACCO rispettivamente i senatori MAZZOCOLO, PERLA e RAIMONDI (6 giugno 1931); in seguito alla morte del senatore BOSELLI il senatore FACCHINETTI PULAZZINI (6 aprile 1932); in seguito alla morte del senatore SANTUCCI il senatore SALVATORE GATTI (14 dicembre 1932); in seguito alla morte del senatore DI STEFANO il senatore BRUGI (20 maggio 1933); in seguito alla morte del senatore VITTORIO SCIALOJA il senatore BERIO (4 dicembre 1933); in seguito alla morte dei senatori GAROFALO e SPIRITO i senatori PIETRO COGLIOLO e ALFREDO ROCCO (5 maggio 1934); in seguito alla morte del senatore BRUGI il senatore ACHILLE NUCCI (25 maggio 1934); in seguito alla morte dei senatori VENZI e ROCCO i senatori EDUARDO PIOLA CASELLI e SANTI ROMANO (5 novembre 1935); in seguito alla morte del senatore PERLA e alle dimissioni del senatore INDRI i senatori GINO SARROCCHI e PIETRO BARCELLONA (16 dicembre 1936); in seguito alla morte del senatore MORTARA il senatore FRANCESCO SCADUTO (13 gennaio 1937); in seguito alle dimissioni dei senatori CALISSE, GATTI, ROLANDI RICCI e SUPINO i senatori GIORGIO ANSELMi, SALVATORE DI MARZO, MATTIA MORESCO e MICHELE ROMANO (20 febbraio 1937).

(2) La Commissione speciale della Camera dei Deputati, che, nominata da S. E. il Presidente, per mandato dell'Assemblea (10 febbraio 1923), esaminò il disegno di legge di delega, era composta dei deputati: MEDA, *presidente e relatore*, RICCIO, *vice presidente*; SUVICH, *segre-*

SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

Prof. avv. Renato CERCIELLO, Direttore dell'Ufficio Alta Corte di Giustizia e Studi legislativi del Senato — *Capo della Segreteria.*

Avv. Ubaldo COSENTINO, Direttore Generale alla Camera dei Deputati.

Dott. Aurelio BASTIANINI, Vice Direttore dell'Ufficio Resoconti del Senato.

Avv. Giovanni ROMANELLI, Primo Revisore alla Camera dei Deputati.

Dott. Mario CARONI, Primo Stenografo del Senato.

Dott. Mario ISGRÒ, Segretario Stenografo del Senato.

tario; BARTOLOMEI, BELOTTI BORTOLO, COCCO ORTU, DEGNI, FERRI ENRICO, JANFOLLA, LA LOGGIA, LUCCI, MAJOLO, MARRACINO, ROSADI, ROSSI LUIGI, SACCHI, STANGER e VICINI. Successivamente, in base all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2260, S. E. il Presidente della Camera dei Deputati, il 5 febbraio 1926, chiamò a far parte della Commissione i deputati: CARADONNA, CARNAZZA GABRIELLO, COLUCCI, CRISTINI, FERA, FRIGNANI, GASPARROTTO, GEREMICCA, MARAVIGLIA, MAJORANA, MARTIRE, RE DAVID, RICCIO, ROTIGLIANO, SCIALOJA ANTONIO, SOLERI, SUVICH e TUMEDEI. In seguito alla legge 2 luglio 1929-VII, n. 1147, in sostituzione dei predetti Commissari decaduti, S. E. il Presidente della Camera dei Deputati, il 18 luglio 1929, chiamò poi a far parte della Commissione i deputati: ARCANGELI, ASQUINI, BRUCHI, CARADONNA, CRISTINI, DE FRANCISCI, FRIGNANI, GEREMICCA, MAGRINI, MARAVIGLIA, MARTIRE, MESSINA, MILANI, RE DAVID, RIGHETTI, ROTIGLIANO, SUVICH, TUMEDEI. Successivamente, in sostituzione dei deputati DE FRANCISCI, ASQUINI, SUVICH e MAGRINI, il primo nominato Ministro, il secondo e il terzo nominati Sottosegretari di Stato e il quarto dimissionario, S. E. il Presidente stesso, valendosi del predetto articolo 3 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2260, chiamò a far parte della Commissione, rispettivamente, i deputati AMILCARE ROSSI, GIUSEPPE MORELLI, BIANCHINI e PIERANTONI (18 maggio 1933). Decaduti i predetti Commissari all'inizio della Legislatura XXIX, S. E. il Presidente della Camera dei Deputati, il 6 giugno 1934, chiamò a sostituirli i deputati: ANDRIANI, BACCI, BIANCHINI, BRUCHI, CRISTINI, FRIGNANI, JANNELLI, MACARINI CARMIGNANI, MARAVIGLIA, MARTIRE, MILANI, MORELLI GIUSEPPE, PIERANTONI, PUTZOLU, REDENTI, ROSSI AMILCARE, ROTIGLIANO, TUMEDEI. Successivamente, in sostituzione dei deputati BIANCHINI, IANNELLI e TUMEDEI nominati Sottosegretari di Stato, S. E. il Presidente stesso, valendosi del predetto articolo 3 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2260, chiamò a far parte della Commissione, rispettivamente, i deputati ARCANGELI, BONO e GENOVESI (4 marzo 1935); in seguito alla morte del deputato ARCANGELI il deputato ANTONIO ALBERTINI (10 dicembre 1935); in seguito alle dimissioni dei deputati BRUCHI e MILANI i deputati ALBERTO ASQUINI e CARLO COSTAMAGNA (5 aprile 1937); in seguito alle dimissioni del deputato FRIGNANI il deputato CARLO ALBERTO BIGGINI (13 aprile 1937).

AVVERTENZE

Gli atti contenuti in questo volume comprendono, anzitutto, i verbali delle sedute della Commissione, nei quali sono riferite, con la maggiore concisione possibile, le opinioni dei singoli oratori, le loro argomentazioni e le deliberazioni adottate.

Ai verbali si è ritenuto utile di aggiungere un prospetto degli articoli del progetto con l'indicazione, a fianco, dei voti formulati dalla Commissione stessa.

Segue la relazione sui lavori svolti dalla Commissione, relazione nella quale una prima parte è stata dedicata ai principii generali della codificazione. Nella successiva esposizione, relativa alle singole materie del progetto, il resoconto del pensiero e dei voti della Commissione è stato fatto per Titoli, perchè più precisamente fosse messa in luce la organicità dell'opera svolta dalla Commissione.

Si è creduto necessario porre, infine, un indice dei Titoli e articoli che hanno dato luogo ad osservazioni, col riferimento ai verbali delle sedute in cui sono stati esaminati.

VERBALI DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

VERBALE N. 1.

Seduta del 16 novembre 1936 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, MAZZOCOLO, NUCCI, PERLA, PIOLA CASELLI, RAIMONDI e ROMANO SANTI; deputati ALBERTINI, ANDRIANI, BACCI, BONO, BRUCHI, CRISTINI, GENOVESI, MACARINI CARMIGNANI, MARAVIGLIA, MARTIRE, MILANI, PIERANTONI, PUTZOLU, REDENTI, ROSSI e ROTIGLIANO. Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO e BASTIANINI.

La seduta comincia alle ore 10,15.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. - Completamento della costituzione della Presidenza della Commissione. - Ordine dei lavori. - Discussione generale sul progetto.

PRESIDENTE. Porge un saluto e un ringraziamento ai Senatori e Deputati che sono intervenuti per prendere parte ad un'opera che si può dire storica, che ha un alto valore tecnico e politico e che sarà molto laboriosa. Spiega infatti come la Commissione sia stata chiamata a dare il Suo parere sui progetti ministeriali del I e del IV Libro del Codice civile. Avverte che gli sono state rivolte vivissime raccomandazioni perchè i lavori siano condotti con la maggiore rapidità possibile.

Comunica che i Commissari senatori Berio, Cogliolo, Gatti, Supino e Tacconi hanno giustificato la loro assenza. Il sen. Supino ha anche inviato alcune osservazioni al progetto del I Libro.

Rivolge un mesto pensiero di rimpianto alla memoria degli insigni Colleghi morti durante l'intervallo delle riunioni: i senatori Garofalo, Spirito, Brugi, Venzi e Rocco e il deputato Arcangeli.

(Segni unanimi di assenso).

Comunica quindi che in sostituzione dei predetti e poi in seguito alla rinnovazione dei Commissari deputati all'inizio della presente legislatura e, infine, in sostituzione degli on. Bianchini, Jannelli e Tumedei, nominati Sottosegretari di Stato, la Commissione annovera oggi fra i suoi preziosi collaboratori i senatori Cogliolo, Nucci, Piola Caselli e Santi Romano e i deputati Albertini, Andriani, Bacci, Bono,

Genovesi, Macarini Carmignani, Putzolu e Redenti. Ad essi tutti, a nome dei Colleghi, rivolge un particolare saluto.

Ricorda che occorre completare la costituzione dell'Ufficio di presidenza procedendo alla nomina di un Vice Presidente in sostituzione del compianto deputato Arcangeli.

PUTZOLU. Propone che sia nominato il deputato Maraviglia.

La proposta è approvata per acclamazione.

MARAVIGLIA. Ringrazia.

ORDINE DEI LAVORI.

PRESIDENTE. Sull'ordine dei lavori esprime l'avviso che l'esame dei progetti debba essere fatto, come quelli precedenti della cambiale e dell'assegno bancario, in seduta plenaria e articolo per articolo, al fine di potere proporre per ognuno, quando ne sia il caso, le relative modificazioni. Agli articoli cui si riferiscono, saranno poi esaminate le osservazioni che sono state inviate dal senatore Supino.

La Commissione approva.

DISCUSSIONE GENERALE SUL PROGETTO.

ROMANO SANTI. Prima che si inizi l'esame dei singoli articoli, intende fare alcune osservazioni di carattere generale che non troverebbero la loro sede nella discussione degli articoli.

Intanto esprime le sue riserve sulla struttura del nuovo Codice che verrebbe a constare di quattro Libri: il Libro I « Delle persone e dei diritti familiari », il secondo « Delle cose e dei diritti reali », il III « Delle successioni e donazioni » e il IV « Delle obbligazioni e contratti ».

Una tale distribuzione può dare luogo ad obiezioni, anzitutto per quanto riguarda la trasposizione all'ultimo Libro della materia delle obbligazioni e dei contratti, poi per l'unione delle successioni con le donazioni. Ma soprattutto manca nel progetto una parte generale, la quale ormai esiste in tutti i Codici civili moderni e la cui mancanza può dare luogo a gravi inconvenienti. Non occorre che essa sia molto ampia; ma, contenuta in limiti ristretti, è indispensabile.

PRESIDENTE. Osserva che la distribuzione della materia potrà essere riveduta in sede di coordinamento, coordinamento tanto più necessario in quanto i quattro Libri del progetto sono stati redatti in tempi diversi e da Commissioni la cui composizione ha avuto numerose variazioni.

ROMANO SANTI. Riferendosi più particolarmente alle donazioni, nota che questa parte risente della confusione avvenuta nella disposizione della materia; infatti si sono compresi nel concetto di donazione tutti gli atti di liberalità. Ora gli atti a titolo gratuito non sempre sono donazioni. Se nel primo Libro ci fosse una parte generale che tracciasse i principi generali sugli atti a titolo gratuito, questa confusione si eviterebbe.

PRESIDENTE. Su ciò sarà richiamata l'attenzione del Ministro, ma questa delle donazioni è una difficoltà storica e ancora oggi è incerto il concetto di donazione. Col sistema del progetto ci si è di molto avvicinati al diritto romano, specialmente per merito del prof. Ascoli.

ROMANO SANTI. Cita la materia dei vizi del consenso nei negozi giuridici, che è trattata nei contratti in genere, nelle donazioni, nelle istituzioni di erede, nei legati; quattro volte e con criteri non sempre uniformi, anzi talora discordanti. Ora, se è vero che tale materia deve subire variazioni a seconda dei vari casi, i principi gene-

rali possono essere però, almeno in parte, gli stessi; quindi è bene che siano enunciati in una parte generale.

PRESIDENTE. Ricorda che sulla opportunità o meno di una parte generale si è a lungo discusso nella Commissione Reale e in quella di revisione. Il concetto esposto dal senatore Romano è stato validamente sostenuto, senonchè la sua adozione renderebbe più difficile la comprensione del Codice, dato che le norme della parte speciale rimarrebbero sempre soggette a quelle della parte generale e dovrebbero essere di volta in volta integrate. L'inclusione nel Codice di una parte generale non è conforme alle nostre tradizioni. Gli studiosi di trent'anni fa, subendo l'influenza del Codice tedesco, ne sostennero l'utilità. Ora la rinnovata coscienza dei giuristi italiani si è liberata da tale influenza.

Del resto, gli stessi tedeschi non si mostrano più contenti del sistema. Il sistema seguito da noi è quindi intermedio, in quanto vi ha una parte generale, molto sobria, e nei singoli istituti si sono dettati quegli accenni a principî di carattere generale che sono stati ritenuti sufficienti. Un sistema diverso sarebbe ingombrante e pericoloso. Ad esempio, per il vizio di consenso che assume atteggiamenti diversi nei singoli istituti, si dovrebbe, se si facesse una parte generale, inserirvi una serie complicata e complessa di norme e integrare i principî particolari risalendo a quelli generali, mentre si è ritenuto più opportuno trattarne volta per volta.

Comunque, anche su questo si potrà richiamare l'attenzione del Ministro. Ma non è inopportuno ricordare che il senatore Vittorio Scialoja, uno dei maggiori artefici di questo progetto, era uno dei più recisi avversari della parte generale, poichè, diceva, avrebbe resa più complicata e difficile la comprensione della legge. In fondo, il sistema invocato è contrario allo spirito legislativo fascista, giacchè il governo Fascista è governo di masse e le sue leggi dovrebbero essere intelligibili per il maggior numero di cittadini.

PIERANTONI. Si associa alle autorevoli osservazioni del senatore Romano e chiede che la Commissione concluda su questo punto con una segnalazione al Ministro.

PRESIDENTE. Ritene che la Commissione possa chiedere che il Ministro riesamini la questione.

BACCI. Pensa che le preoccupazioni del senatore Romano debbano trovare espressione, attraverso la voce autorevole del Presidente, presso il Ministro. Ma un'altra preoccupazione, che a lui sembra molto più grave, va anche prospettata al Ministro. In questo momento, nel quale è in corso il processo formativo e conclusivo della legislazione rivoluzionaria, in cui è in atto la riforma costituzionale che toccherà profondamente istituti fondamentali della nostra legislazione i quali necessariamente si riflettono sul Codice civile, può la Commissione procedere nel suo lavoro con tanta fretta, se pure fu così autorevolmente raccomandata, o non conviene soprassedere ed esaminare invece l'opportunità e la convenienza di soffermarsi più profondamente sui principî fondamentali informatori del nuovo Codice?

La delega per la riforma dei Codici fu data in un'epoca molto lontana ormai, tanto più se si tiene conto degli avvenimenti che si sono vissuti e della intensità della vita storica, politica e sociale degli ultimi dieci anni. Le direttive del 1923 avevano presenti gli istituti che erano allora in atto, ma essi poi hanno subito profonde trasformazioni. Istituti fondamentali sono oggi completamente mutati, altri sono in continua evoluzione e sviluppo. Sembra pertanto una anomalia esaminare la riforma del Codice civile senza attendere che gli istituti fondamentali del Regime abbiano avuto la loro definitiva sistemazione. Su questo punto chiede che la Commissione si pronunci.

ROMANO SANTI. Le sue osservazioni di natura tecnica non escludevano al momento opportuno più sostanziali rilievi di natura politica. Si associa pertanto alle dichiarazioni del deputato Bacci e aggiunge che, mentre il Codice penale fascista è un Codice

originale che reca in pieno la impronta del Regime ed è già preso a modello in molti Paesi, il progetto del Codice civile non fa che riprodurre il vecchio Codice più o meno elaborato, e non sa se in molte parti migliorato.

PRESIDENTE. Ricorda che la legge di delega del 1923 stabiliva che si dovessero portare solo parziali modificazioni al Codice civile. Fu in seguito a richiesta della Commissione Reale che furono allargati questi poteri e venne una seconda legge che dette al Governo facoltà più estese.

Ciò posto, è questa la sede per esaminare come il Parlamento avrebbe o impostare la riforma del Codice civile? Per il Codice penale la situazione è diversa in quanto il Governo ebbe la delega per promulgare un Codice nuovo.

Al deputato Bacci, che vorrebbe attendere la riforma della Costituzione, osserva che la Commissione ignora se in essa ci sia qualche cosa che possa influire sul Codice civile. La Commissione ha il dovere di esaurire il mandato affidatole. Se la sua opera dovrà essere riveduta in seguito alla riforma costituzionale, spetta al Governo di decidere.

BACCI. Non ha voluto dire che la riforma del Codice civile debba essere subordinata alla riforma costituzionale, ma ha inteso solo prospettare la inutilità dei lavori della Commissione in relazione alle direttive che informarono la delega ma che non rispondono più alle esigenze dei tempi nuovi. Crede quindi doveroso prospettare al Ministro queste preoccupazioni perché egli esamini se sia il caso di tenerle in considerazione.

MARAVIGLIA. Osserva che la discussione è stata trasportata dal terreno tecnico sul terreno politico. L'osservazione del camerata Bacci condurrebbe ad una sospensiva, in quanto ritiene non maturi i tempi per una riforma del Codice civile. Egli si è riferito alla prossima riforma costituzionale; ma questa osservazione ha un valore relativo, in quanto la riforma riguarderà gli organi costituzionali, ma non è da ritenersi che modificherà il corpo del diritto privato. I modi di formazione delle leggi e i rapporti delle leggi con le altre forme di manifestazione della volontà dello Stato sono elementi che il Codice civile presuppone, ma che non formano oggetto di disposizioni in esso contenute.

È vero peraltro che ci troviamo di fronte ad una profonda trasformazione, non tanto costituzionale ma sociale, e questo incide sulla materia dei rapporti di diritto privato, per cui si rischierebbe di fare opera intempestiva creando un Codice che, appena nato, sarebbe superato da istituti che hanno riferimento anche nel diritto privato. Di questo la Commissione non può non preoccuparsi, e in questo senso va fatta segnalazione al Ministro.

PIERANTONI. Osserva che se per la legge di delega il compito affidato alla Commissione era modesto, oggi, che le è dato in esame un nuovo Codice civile, la sua opera acquista una grandissima importanza. Riconosce il valore delle osservazioni fatte dal camerata Bacci, e aggiunge che si deve tenere ben presente nella redazione del nuovo Codice tutta la nuova legislazione che si è venuta formando. Gli illustri magistrati che fanno parte della Commissione non possono negare che a volte la legge codificata non si trova in perfetta armonia con tutte le nuove norme legislative create dal Fascismo. Se nell'esame del Codice non si tenessero in evidenza tutte queste nuove norme, si farebbe opera inutile. Però non è del parere che si debba deliberare una sospensiva. Il Presidente ha udito le varie osservazioni; egli ne farà il migliore uso che crederà esponendo a chi di ragione le preoccupazioni che sono state qui espresse.

PUTZOLU. La questione sollevata in via preliminare dal senatore Romano non può essere risolta col rivolgere una semplice raccomandazione al Ministro. Essa va subito affrontata anche nella ipotesi che avesse solo un contenuto tecnico e non politico. Come si può passare ad esaminare le disposizioni particolari dei vari Libri del Codice senza che siano fissati i principî generali ai quali essi si informano? In ma-

teria di codificazione si deve discendere dal generale al particolare: risalire dal particolare al generale è contrario alla tecnica della legislazione, e può risolversi anche in una fatica inutile nella ipotesi che, come si è autorevolmente affermato, le disposizioni, disseminate nei vari istituti, assumano aspetti che non sono sempre uniformi e non possono quindi ricondursi ad un comune principio informatore.

ROMANO SANTI. Rilevando che il progetto del IV Libro riproduce il testo del progetto di Codice comune delle obbligazioni italo-francese, nota che la Commissione, pur non potendo interloquire sulla opportunità o meno di questo Codice comune, tuttavia non può non constatare la difficoltà di procedere all'esame della materia senza sapere se sia o meno possibile di introdurvi modificazioni.

PRESIDENTE. Nei riguardi del lato tecnico della questione crede che si potrà meglio risolvere il problema della parte generale e dell'ordine dei quattro Libri dopo che la Commissione avrà esaminato l'intero progetto. È bene per altro avvertire fin d'ora che non è già che manchi la parte generale, ma essa contiene poche norme di carattere fondamentale, mentre le altre disposizioni di indole generale sono state collocate accanto ai singoli istituti, con quegli atteggiamenti particolari che questi ultimi richiedono, e ciò per facilitare la comprensione del Codice. Quanto al lato politico della questione, non sa se la Commissione sia competente a decidere di sospendere il suo studio. Ad ogni modo egli è a disposizione della Commissione per riferire al Governo quanto essa vorrà segnalargli a titolo di raccomandazione.

Al senatore Romano osserva poi che il Governo ha trasmesso il progetto del IV Libro all'infuori di ogni preoccupazione nei riguardi dell'accordo italo-francese: perciò la Commissione può suggerire tutte le modificazioni che crede. Spetterà al Governo deliberare se convenga per le eventuali modificazioni abbandonare l'accordo, o rinunciare alle modificazioni che non potessero essere concordate, per adottare un progetto di Codice comune che, da Roma, detterebbe la legge a tutti i popoli mediterranei.

ROTIGLIANO. Riconosce la gravità delle questioni tecniche sollevate dal senatore Romano, ma non si dissimula la difficoltà di redigere una parte generale. Quanto alla questione politica, non crede che la Commissione possa prescindere interamente, come vorrebbe l'onorevole Maraviglia, dalla riforma costituzionale. Se gli organi e la funzione legislativa verranno modificati in relazione ai nuovi principi che si sono affermati nella vita dello Stato, queste modificazioni si rifletteranno inevitabilmente anche nella formazione e nell'interpretazione delle leggi di diritto privato e dovranno quindi essere tenute presenti nella redazione del nuovo Codice. Ma, a prescindere dalla riforma costituzionale, non si comprende come si possa pensare a licenziare un nuovo Codice civile quando è tuttora in corso il processo di trasformazione di alcuni istituti che hanno, come l'istituto della proprietà, importanza fondamentale nel campo del diritto privato. Ritiene che la Commissione debba pronunziarsi in questo senso.

MACARINI CARMIGNANI. Crede che la Commissione possa esimersi dall'entrare nella questione politica: i Commissari sono infatti uomini politici, ma qui sono sicuramente chiamati ad esprimere sopra tutto un parere tecnico. Ora vi è un punto in cui il lato tecnico e il politico si confondono, ed è quello relativo all'aggiornamento delle norme del Codice con le riforme già attuate dalla legislazione.

PRESIDENTE. Sono state tenute tutte presenti.

MACARINI CARMIGNANI. Esistono materie sulle quali ogni giorno nuove disposizioni si sovrappongono alla legge scritta: il Codice dovrebbe porre un punto fermo affinché il cittadino sappia con certezza che nella legge troverà la sua tutela. È quindi necessario il maggior coordinamento non solo con le disposizioni speciali già emanate ma anche con quelle che si suppone possano essere emanate.

ANDRIANI. Pur convenendo nelle osservazioni di carattere politico che sono state fatte, osserva che non è certo questa la sede per discutere sul mandato della Commissione, la quale si deve limitare ad eseguirlo.

CRISTINI. Osserva che l'aspetto tecnico è inseparabile da quello politico. I Codici rappresentano la vita di un popolo, e la vita del popolo italiano è oggi quella fascista. Senza, perciò, sospendere i suoi lavori, la Commissione dovrebbe chiedere al Ministro quali sono i criteri d'ordine generale capaci di imprimere alle formulazioni tecniche quel carattere politico che la vita attuale del Paese impone.

MARAVIGLIA. Al camerata Rotigliano osserva che egli ha inteso dire che la riforma costituzionale di per sé non creerà un diritto privato, riferendosi essa soltanto al modo con cui le leggi dovranno essere fatte, ai rapporti fra i poteri dello Stato ecc. Sono dunque le nuove esigenze sociali, messe in primo piano dalla Rivoluzione, che influiscono sul Codice civile, e non già la riforma costituzionale strettamente considerata.

PRESIDENTE. Assicura che nella redazione del progetto sono state tenute presenti tutte le riforme, soprattutto quelle di carattere corporativo. Senza indugiarsi in una discussione astratta, sarebbe opportuno esaminare come la legge è stata rinnovata, libera la Commissione di modificarla ancora.

MARTIRE. Poichè la Commissione non conosce i termini della riforma costituzionale, e non è perciò in grado di risolvere la questione preliminare che è stata sollevata, crede che il Presidente dovrebbe chiedere al Ministro se egli ritenga che la riforma possa, e fino a qual punto, interferire sui lavori della Commissione; anche perchè dalla relazione ministeriale al progetto si desume che questo ha tenuto conto di tutta l'elaborazione giuridica fin qui avvenuta, mentre l'ulteriore aggiornamento potrà esser fatto dalla Commissione.

ROSSI. Divide le preoccupazioni dei camerati Bacci e Rotigliano, nè ritiene che si possa dubitare della competenza della Commissione a occuparsi del problema politico. I rilievi di natura tecnica fatti dal senatore Romano, rilievi in ordine ai quali successivamente non è stato escluso dallo stesso potessero unirsi altri più sostanziali di natura politica, quelli politico-sociali fatti dagli altri camerati, sembra debbano imporsi alla più seria attenzione della Commissione, anche se il farlo possa portare per avventura alla più radicale delle risoluzioni. Questo ha affermato perchè in una questione di tale importanza non può ognuno non assumere la propria responsabilità.

PRESIDENTE. Crede di essere autorizzato a dire che, avendo avuto l'onore di essere ricevuto dal Capo del Governo, ha avuto da Lui le più vive sollecitazioni perchè i lavori venissero affrettati. Del resto, se il Guardasigilli non ha creduto che la riforma costituzionale possa influire sul progetto, vuol dire che le preoccupazioni di ordine politico sono da ritenersi superate.

ROTIGLIANO. Le dichiarazioni del Presidente sarebbero decisive se la Commissione sapesse che sono state prospettate al Capo del Governo le preoccupazioni affiorate in questa discussione. Se questo non è, ritiene che la Commissione dovrebbe pronunziarsi circa l'opportunità di attendere che sia compiuto il processo di trasformazione degli istituti fondamentali della nostra vita sociale.

PRESIDENTE. Ricorda che i nuovi Codici dovranno andare in vigore entro il 1940, secondo l'annuncio dato nel discorso della Corona, e che il Capo del Governo intende che tale termine sia rispettato.

BRUCHI. Constata che la Commissione dimostra di essere preoccupata delle osservazioni del camerata Bacci. Essa dubita che il progetto abbia tenuto conto sufficientemente delle profonde trasformazioni operate in quindici anni di vita fascista del popolo italiano. Insiste quindi anche egli perchè siano segnalati al Governo i dubbi oggi qui manifestati.

ROMANO SANTI. Ritiene che la Commissione abbia il potere di introdurre nel progetto tutti gli eventuali ulteriori aggiornamenti che essa ritenesse necessari. La discussione che è stata fatta è utilissima, ma può rimanere nell'ambito della Commissione, come criterio da seguire nella elaborazione delle singole parti del Codice.

PIERANTONI. Propone che, senza approvare mozioni, la Commissione inviti il Presidente a rendersi interprete, presso il Ministro, delle preoccupazioni sorte, proseguendo intanto nei lavori.

BACCI e CRISTINI. Esprimono l'avviso che si potrebbe invitare il Ministro a intervenire in seno alla Commissione.

PRESIDENTE. Pensa che questa sia la soluzione più opportuna. Pregherà quindi il Guardasigilli di volere intervenire alla seduta di domani.

Così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 11,45.

Il Presidente

D'AMELIO.

Gli estensori: COSENTINO e BASTIANINI.

Vº il Capo della Segreteria:

CERCIELLO.

VERBALE N. 2.

Seduta del 17 novembre 1936 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, MAZZOCOLO, NUCCI, PERLA, PIOLA CASELLI, RAIMONDI e ROMANO SANTI; deputati ALBERTINI, ANDRIANI, BACCI, BONO, BRUCHI, CRISTINI, MACARINI CARMIGNANI, MARAVIGLIA, MILANI, PIERANTONI, PUTZOLU, ROSSI e ROTIGLIANO.

Interviene alla seduta il Ministro di Grazia e Giustizia SOLMI.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO e BASTIANINI.

La seduta comincia alle ore 10.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. — Seguito e fine della discussione generale sul progetto. — Esame degli articoli 1 a 3 delle Disposizioni sulla pubblicazione e l'applicazione delle leggi in generale.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Berio, Gatti, Mortara e Supino hanno giustificato la loro assenza.

SEGUITO E FINE DELLA DISCUSSIONE GENERALE SUL PROGETTO.

PRESIDENTE. Comunica che, in seguito all'incarico ricevuto, ha pregato il Ministro Guardasigilli di volere onorare della sua presenza la Commissione, a nome della quale lo ringrazia di aver accolto l'invito. A lui ha già particolarmente accennato i dubbi e le preoccupazioni manifestate nella seduta precedente; lo prega, se crede, di fare le dichiarazioni che più ritiene opportune.

SOLMI. Ministro di Grazia e Giustizia. Ringrazia anzitutto gli onorevoli Commissari che sono intervenuti nella discussione, per l'interessamento dimostrato alla riforma in esame; e si dichiara pronto a fare qualche dichiarazione relativa all'urgenza e all'ordine dei lavori.

Le preoccupazioni manifestate sono di due specie: le une di carattere generale, che sono anche pregiudiziali, perchè investono la stessa riforma alla sua radice, le altre di carattere tecnico giuridico.

Per le prime si è detto che sembra difficile affrontare la riforma del Codice civile senza conoscere con precisione i risultati e le direttive della riforma costituzionale che è in corso.

Si può intanto osservare che la riforma costituzionale può non toccare gran parte del contenuto del Codice civile; ma poi le direttive della riforma costituzionale sono state date in parte e saranno date più precisamente dal Capo del Governo in un tempo abbastanza prossimo, e, comunque, prima che il Codice civile abbia avuto la sua definitiva approvazione.

Le disposizioni del Codice, che probabilmente possono risentire qualche influenza dalla riforma costituzionale, sono quelle riguardanti la pubblicazione delle leggi, che sono premesse al Codice e la cui discussione può essere rimandata. Anche per altre parti che possano essere toccate non mancherà il tempo di procedere alle modificazioni che la riforma consigliasse di apportare.

Peraltro un rinvio della riforma del Codice civile a dopo la promulgazione della riforma costituzionale non sembrerebbe opportuno anche perchè bisogna ricordare la volontà manifestata dal Capo dello Stato e dal Capo del Governo circa l'urgenza di questa riforma. Il Capo dello Stato preannunciò la formazione dei nuovi Codici entro il 1940; il Capo del Governo ha più volte sollecitato la formazione del Codice civile e da numerose parti invero si invoca una pronta attuazione della riforma.

Passando alle obiezioni di carattere tecnico giuridico, nota che può considerarsi tra queste anche quella relativa alla opportunità che nel Codice sia contenuta una parte generale.

Osserva in proposito che la parte generale esiste nel Codice tedesco, ma essa ha suscitato molte critiche, e non è peraltro conforme al nostro spirito latino. Alcune disposizioni di carattere generale sono del resto contenute nel Codice e se poi la Commissione volesse premettere addirittura una parte generale, il Governo sarà lieto di esaminarne le proposte. Quanto alle altre osservazioni di carattere particolare, esse possono ben essere discusse dalla Commissione e formare oggetto di proposte concrete.

La formazione del Codice è opera indubbiamente di grande importanza e delicatezza; per suo conto dichiara di essersi posto al lavoro seguendo direttive precise, che ha cercato di indicare nella prefazione al I Libro del Codice. Si tratta di far penetrare nel Codice lo spirito delle nostre istituzioni, ben distinte da quelle di altri Paesi; si tratta di purificare il Codice civile da tutto quello che vi era penetrato dal Codice francese e da altri sistemi giuridici. Il nuovo Codice deve essere permeato dello spirito della Rivoluzione fascista e nel I Libro sono già evidenti i segni dell'apporto di nuovi elementi che da essa derivano.

Il Codice francese, dal quale il nostro ha tratto origine, fu in gran parte il risultato degli studi della scuola italiana, già fiorente nel secolo XIV con gli insegnamenti dei grandi giuristi Bartolo e Baldo; insegnamenti che ebbero grande diffusione all'estero, specialmente in Francia nelle cui Università per quasi tre secoli esistette una *cathedra Bartoli*, dalla quale si illustravano le direttive della grande opera dei sommi maestri italiani. La Commissione che compilò il Codice napoleonico si giovò di questa lunga preparazione e poté così portare a compimento in tempo non lungo il suo lavoro. Tuttavia per effetto della rivoluzione francese furono introdotti nel Codice elementi non derivati dal nostro diritto, sicchè lo studio della odierna riforma è diretto a riconoscere questi elementi e ad eliminarli per mantenere al Codice il suo carattere di italianità. D'altra parte si è cercato di tener conto delle nuove tendenze del diritto, manifestatesi in seguito alla Rivoluzione fascista, perchè, se non in tutti gli istituti, in molti si sono prodotte profonde trasformazioni. Il Governo sarà lieto di avere dalla Commissione parlamentare altri elementi per adeguare sempre più il nostro diritto positivo alle esigenze dei tempi nuovi; ma tutto questo è, in parte almeno, lavoro di carattere tecnico.

Quanto alla distribuzione della materia, sarà lieto di prendere in considerazione le osservazioni della Commissione.

I Libri I, II e III sono stati o saranno sottoposti al parere dei Corpi tecnici; per il I Libro le osservazioni e proposte sono raccolte in quattro grossi volumi; dall'esame di esse ha tratto origine il testo definitivo. La stessa cosa si sta facendo per il Libro III relativo alle successioni e donazioni e le osservazioni pervenute sono raccolte in due volumi che tra poco saranno distribuiti. Altrettanto sta per avvenire per il Libro II che, appena verrà consegnato dalla Commissione Reale, sarà inviato ai Corpi tecnici e sulla base dei pareri che questi manifesteranno si procederà al lavoro di revisione.

Quanto al IV Libro, d'accordo col Capo del Governo, è stato stabilito di non sottoporre il progetto al parere dei Corpi tecnici, essendo il testo opera di una doppia Commissione di studiosi italiani e francesi, ed accompagnato da ampia messe di discussioni e osservazioni riguardanti il campo dei contratti e delle obbligazioni. La Commissione è invitata ad esaminare anche questa parte e a fare le sue osservazioni, che saranno poi sottoposte alla Commissione di revisione per la formazione del testo definitivo. È lasciata piena libertà di esame anche per questa parte, nonostante che su di essa vi sia un impegno di carattere bilaterale non ancora sciolto.

Non dubita che la Commissione si ispirerà alle direttive del nuovo diritto italiano e confida che i suoi lavori porteranno a fecondi risultati.

PRESIDENTE. Ringrazia il Ministro delle delucidazioni date e lo spera che la Commissione si atterrà a tali direttive.

BACCI. Tiene a ripetere al Ministro le preoccupazioni che aveva manifestato nella precedente seduta, le quali non si fondavano soltanto sulla riforma costituzionale, anzi in un certo senso ne prescindevano, riportandosi addirittura ai criteri informativi della riforma del Codice civile. La delega conferita al Governo risale al 1923 e ad essa erano assegnate direttive che, riferite al tempo in cui furono indicate, potevano corrispondere agli intendimenti allora enunciati, di affrontare una semplice revisione del Codice civile. Senonchè, durante i tredici anni trascorsi, la Rivoluzione fascista ha avuto profonde ripercussioni nel campo della giurisdizione civile, sociale ed economica, delle quali va tenuto conto. Si chiedeva, quindi, ieri se quella delega corrispondesse ancora alle esigenze del momento; o se le intense vicende vissute, la riforma radicale operata in alcuni istituti fondamentali non richiedessero la estensione della delega con maggiori poteri.

Di fronte a questa situazione si pone il problema se non sia opportuno trasformare in questo Codice, che sarà l'espressione della nuova legislazione italiana nel campo del diritto privato, tutti gli elementi che si sono venuti maturando, e procedere con maggiore circospezione.

Si insiste sul carattere d'urgenza di questo lavoro, ma se la Commissione deve essere investita seriamente dell'opera di formazione di questo monumento della nuova coscienza giuridica dell'Italia fascista, deve esserle concesso di procedere con la maggiore ponderazione.

PRESIDENTE. Egli ha riferito al Ministro i concetti esposti dal camerata Bacci, ma non vi si è molto indugiato, convinto com'è che la Commissione parlamentare ha pienissimi poteri per andare fino al fondo di tutti i problemi, per introdurre nel progetto quello che ritiene meglio rispondente allo spirito fascista. La Commissione Reale ha per suo conto interpretato largamente la legge del 1923 che, in questa sede, potrà essere interpretata anche più largamente, come ha detto il Ministro nelle sue dichiarazioni.

ROTIGLIANO. Ricorda che nella seduta precedente, in un primo momento, si accennò alla necessità di attendere che la riforma costituzionale fosse un fatto compiuto prima di licenziare il Codice, ma nel seguito della discussione, egli fece sopra tutto riferimento, insieme col collega Maraviglia, al processo di trasformazione di alcuni istituti fondamentali della vita sociale. Si osservò a questo proposito che sembrava intempestivo licenziare un nuovo Codice civile quando è tuttora in atto quella crisi del sistema che dovrà innovare profondamente i principi informativi di alcuni di questi istituti, particolarmente l'istituto della proprietà che domina tutto il diritto privato.

Questo rilievo fu fatto da un punto di vista generale, ma soprattutto in relazione a quella urgenza che era richiesta nel lavoro della Commissione e che il Ministro ha oggi confermata. Ora, se è necessario attendere il compimento del processo di trasformazione di questi istituti giuridici e sociali basilari della vita della Nazione, l'urgenza non ha ragione d'essere.

SOLMI. Ministro di Grazia e Giustizia. Dichiaro che le osservazioni esposte dagli onorevoli Bacci e Rotigliano gli erano state già comunicate, in sostanza, dal Presidente, e solo per proprio errore aveva trascurato di rispondervi. Ora è lieto di averne nuova occasione. Anzitutto al camerata Bacci deve ricordare che la riforma del Codice civile non dipende soltanto dalla legge del 1923, ma soprattutto da quella del 24 dicembre 1925, posteriore al discorso del 3 gennaio; legge profondamente investita dallo spirito della Rivoluzione e nata da questo spirito. Inoltre l'esigenza di questa riforma fu confermata nelle dichiarazioni del Capo dello Stato per l'apertura della XXVIII legislatura, e poi più ampiamente per l'apertura della XXIX legislatura, in cui fu fissato anche il termine per questa riforma codificativa. Evidentemente se in clima fascista, tutte le leggi sono in movimento, in pieno movimento è proprio quella del 1923, integrata dall'altra del 1925; da ciò la necessità che sia ora portato rapidamente a compimento il lavoro della Commissione.

Al camerata Rotigliano osserva, d'altra parte, che vi è in atto tutto un movimento determinato dalla Rivoluzione fascista che sarebbe difficile giudicare se sia giunto al suo termine, ma che si può asserire essere già andato molto innanzi. Ad ogni modo, si tratta di un'opera complessa e imponente che richiederà ancora tempo. Ora la riforma del Codice civile è urgente, ma ciò non impedisce di tener conto dei movimenti politici e sociali che ancora potranno manifestarsi e che certo non saranno trascurati. L'esame del progetto deve, in definitiva, esser fatto con quella rapidità congiunta a ponderazione, che è necessaria per fare opera avveduta e completa.

Il Ministro rinnova quindi il suo sentimento di gratitudine per la collaborazione attiva ed assidua che i Camerati vorranno dare a questa riforma.

S. E. il Guardasigilli si allontana.

ESAME DEGLI ARTICOLI DEL PROGETTO.

PRESIDENTE. Invita la Commissione a iniziare l'esame degli articoli del progetto, suggerendo le modificazioni che riterrà opportune perchè sieno introdotti tutti i possibili perfezionamenti.

DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI IN GENERALE.

Art. 1.

PRESIDENTE. Osserva che nel testo della Commissione Reale la formulazione dell'articolo era più complessa. Vedrà la Commissione se sia il caso di adottare il testo ministeriale o di tornare a quello del progetto preliminare.

MAZZOCCOLO. Teme che usando la sola parola « legge », l'articolo possa interpretarsi nel senso che sieno esclusi i decreti legge, i regolamenti delegati e anche i decreti che interessano la generalità dei cittadini.

È vero che la relazione chiarisce che la parola « legge » non va intesa nel senso specifico di legge formale; ma è bene precisarlo, anche perchè accanto ai provvedimenti legislativi emanati dal Governo vi sono altre norme che hanno valore legislativo e forza obbligatoria, per effetto di leggi speciali. Così, ad esempio, i regolamenti comunali e provinciali che possono imporre tasse e comminare pene per contravvenzioni. Anche per essi vi deve essere una più completa garanzia di pubblicità, ordinata in modo analogo ed equivalente a quella che è stabilita per le leggi. E deve essere introdotta per essi la *vacatio legis*, che costituisce il sostrato morale della obbligatorietà. Lo stesso dicasi per le ordinanze corporative e, forse anche, per i contributi sindacali.

A tal fine, ripristinando nell'articolo il primo capoverso del testo predisposto dalla Commissione Reale e così formulato: « Nello stesso termine dalla pubblicazione divengono obbligatori i decreti e i regolamenti emanati dal Governo del Re, che interessino la generalità dei cittadini, salvo che in essi sia altrimenti disposto », basterebbe omettere nel medesimo le parole: « emanati dal Governo del Re ».

ROMANO SANTI. Ritiene opportuno mantenere la disposizione del progetto ministeriale, anche perchè non è dato prevedere quale sarà la forma futura di emanazione delle norme giuridiche.

La parola « legge » ha qui un significato generico, è usata in senso sostanziale e comprende perciò tutte le altre forme cui si è accennato.

Propone piuttosto di sopprimere le parole « in essa », perchè può darsi il caso di una legge la quale disponga l'entrata in vigore di un altro provvedimento, come avviene per la legge del bilancio.

CRISTINI. Vorrebbe che la legge divenisse obbligatoria fin dal momento della pubblicazione, salvo casi eccezionali. Questa norma corrisponderebbe meglio a quello che oggi costituisce in pratica la regola.

PRESIDENTE. Osserva che è necessario dare un termine ai cittadini per uniformarsi alla legge; la *Gazzetta Ufficiale* non giunge subito in tutto il Regno e perciò è tradizionale il termine di 15 giorni, che potrebbe, peraltro, essere abbreviato in ragione della maggiore rapidità dei moderni mezzi di comunicazione.

Osserva piuttosto che nel testo ministeriale sono state soppresse le parole « nel Regno » che la Commissione Reale aveva usato per escludere le Colonie. Sarebbe il caso di ristabilirle.

ALBERTINI. Nota che trattasi di una norma di carattere generale. Non può certamente in essa determinarsi il termine per le leggi da pubblicarsi nelle colonie, o nei territori dell'Impero e negli altri possedimenti soggetti alla sovranità italiana, ma è da farsi espressa menzione che appunto per questi casi si provvede con norme particolari.

MACARINI CARMIGNANI. Chiede quale sia la norma da applicarsi per i possedimenti dell'Egeo.

PRESIDENTE. Su questo punto sarà richiamata l'attenzione del Ministro.

Così rimane stabilito.

ROTIGLIANO. Rileva che il secondo capoverso dell'articolo nel progetto preliminare dichiarava che « la pubblicazione consiste nella stampa delle leggi, dei decreti e dei regolamenti nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ». La norma è stata soppressa nel testo ministeriale, data l'esistenza della legge speciale in cui quella norma è contenuta; ma poichè la legge speciale fa richiamo, nell'articolo 8, all'articolo 1 delle preleggi, bisognerebbe eliminare questa discordanza. Per conto suo ritiene che sia da mantenere la norma dell'attuale articolo 1 delle disposizioni preliminari, riprodotta nel testo della Commissione Reale.

BACCI. Ravvisa anch'egli l'opportunità di mantenere la disposizione del progetto preliminare.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: « La pubblicazione consiste nella stampa delle leggi, dei decreti e dei regolamenti, che interessino la generalità dei cittadini, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ».

PERLA. Osserva che ci sono leggi importantissime che non interessano la generalità dei cittadini. Manterrebbe l'articolo del progetto ministeriale, aggiungendo però che la legge deve essere pubblicata all'albo pretorio di ogni comune.

ROMANO SANTI. La legge speciale ha soppresso quest'ultima disposizione, per gli inconvenienti cui essa dava luogo.

NUCCI. Crede che si debba adottare o la dizione del testo ministeriale o quella del testo preliminare, non essendo possibile una formula intermedia. Adottando la

prima però, ad eliminare ogni incertezza circa la parola: « pubblicazione », sarebbe bene aggiungere ad essa le parole: « nei modi prescritti ».

MARAVIGLIA. Preferisce la formula della Commissione Reale.

PRESIDENTE. Gli sembra che la Commissione propenda per il mantenimento del testo ministeriale. Bisognerà quindi, a suo tempo, provvedere a modificare il titolo, eliminando le parole: « sulla pubblicazione » una volta che è stato soppresso il relativo capoverso. Data poi l'esistenza di una legge speciale che disciplina la pubblicazione di provvedimenti, non ritiene che possa sorgere il dubbio espresso dal senatore Nucci. Il termine « pubblicazione » non potrà intendersi se non nel senso di « pubblicazione legale ».

Si delibera di proporre che l'articolo sia formulato nel modo seguente: « La legge è obbligatoria nel Regno il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione, se che sia altrimenti disposto » e che nel titolo delle disposizioni preliminari siano soppr.

CELLI, RAIMONDI, PULAZZINI, CARINI

Art. 2.

PRESIDENTE. Ricorda che la Commissione Reale aveva aggiunto le parole: « di regola » in vista di alcune leggi, come quelle di ordine pubblico, che costituiscono un'eccezione alla norma. Questa, espressa in forma assoluta, non corrisponde alla realtà.

ROTIGLIANO. Osserva che non si sono mai verificati inconvenienti, anche senza il « di regola ».

ROMANO SANTI. Propone che rimanga immutato il testo ministeriale.

Così rimane stabilito.

Art. 3.

ROTIGLIANO. Vorrebbe mantenuta la prima parte dell'articolo 3 delle attuali disposizioni preliminari, che la Commissione Reale aveva riprodotta.

PIOLA CASELLI. È d'accordo con l'onorevole Rotigliano. L'articolo 3 delle attuali preleggi contiene due parti: una con cui guida e frena l'interpretazione stabilendo che questa deve farsi in base alla lettera della legge e all'intenzione del legislatore; l'altra che dà invece una certa libertà all'interprete.

Ora non si comprende perchè si debba mantenere la seconda parte e non la prima, che è norma nostra, italiana, e mira a frenare le teorie aberranti, cui potrebbe dar luogo la sua mancanza.

« Regno » *è anch'egli d'accordo con l'onorevole Rotigliano.*

MACARINI CARMIGNANI. Rileva che talora i due termini « lettera » e « intenzione » possono divenire antitetici. Ad esempio, è avvenuto che nel Codice penale è rimasto, per errore, un inciso per cui si punisce un fatto che il legislatore aveva escluso che costituisse reato. Deve prevalere allora la lettera o lo spirito? Ritiene che sarebbe opportuno precisarlo e, per la certezza del diritto, dare la prevalenza alla lettera della legge.

ROMANO SANTI. Pensa che la soluzione della questione debba essere lasciata alla dottrina.

PRESIDENTE. Osserva che se il magistrato riconosce che nella formulazione della legge vi è un errore, egli non può non dare prevalenza allo spirito della disposizione.

Si delibera di proporre che nell'articolo 3 del testo ministeriale sia ripristinato il primo comma dell'articolo 3 del progetto della Commissione Reale così formulato: « nell'applicare la legge non si può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal proprio

significato delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore»; e che nella disposizione del testo ministeriale alle parole: « si avrà » e « si deciderà » siano sostituite le altre: « si ha » e « si decide ».

PERLA. Vorrebbe sopprimere la parola: « vigente ».

FACCHINETTI PULAZZINI. Propone di aggiungere alla fine del 2° comma le parole: « e delle sue fonti » per comprendere anche il diritto romano, il diritto comune e il Codice napoleonico, quelle norme, cioè, cui il sistema si ricollega nelle sue origini e nei suoi sviluppi storici, in conformità, del resto, ai concetti accennati nella stessa relazione ministeriale.

PRESIDENTE. Crede che debba rimanere la parola « vigente » secondo l'insignamento della dottrina moderna circa i principi generali, e che non si possa aderire alla proposta Facchinetti, perchè è necessario evitare che si debba risalire

PRESIDENTE. In più in conformità col nostro diritto, pure avendo con questo che la Commissione si atterrà a

BACCI. Tiene a ripetere al Ministro le a fonti che non sono quali non si fondano principi generali del nostro diritto», un rapporto storico.

PUTZOLU. Si potrebbe dire: « secondo i principi generali del nostro diritto », intendendo con ciò limitare il richiamo delle fonti soltanto a quelle nazionali, dalle quali trae origine il diritto vigente.

Si stabilisce di proporre che resti immutata la dizione del testo ministeriale del 2° comma.

La seduta termina alle 12,30.

Il Presidente
D'AMELIO.

Gli estensori: COSENTINO e BASTIANINI.

V° il Capo della Segreteria:
CERCIELLO.

Il Ministro

VERBALE N. 3.

Seduta del 20 novembre 1936 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BERIO, FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, GATTI, MAZZOCCOLO, PERLA, PIOLA CASELLI, RAIMONDI, ROMANO SANTI e TACCONI; deputati ALBERTINI, ANDRIANI, MACARINI CARMIGNANI, MARTIRE, PUTZOLU, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO e BASTIANINI.

La seduta comincia alle ore 15.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. — Ripresa in esame dell'art. 1 delle Disposizioni sulla pubblicazione e l'applicazione delle leggi in generale e considerazioni generali sulle disposizioni medesime. — Esame dei successivi art. 4 a 10.

PRESIDENTE. Comunica che hanno giustificato la loro assenza i Commissari senatori Cogliolo e Supino e deputati Bacci, Bono, Bruchi, Cristini, Genovesi, Maraviglia, Pierantoni, Redenti.

Si riprende l'esame del progetto:

Comunica che il Commissario Bacci ha fatto pervenire una proposta di modificazione all'articolo 1 che è stato già discusso. Egli prospetta la opportunità che al testo dell'articolo 1 delle preleggi, in luogo della formula « La legge diviene obbligatoria nel Regno », sia usata l'altra « La legge diviene obbligatoria nel territorio del Regno », sembrandogli che la parola « territorio » preposta alla parola « Regno » esprima più chiaramente e decisamente il carattere di territorialità cui è riferito il concetto obbligatorio della legge, senza comunque pregiudicare il concetto imperiale di sovranità.

ROMANO SANTI. Quando si dice « nel Regno » si intende « nel territorio del Regno ».

PRESIDENTE. Aggiunge che, mantenendo la dizione già accolta, si esclude l'antitesi fra territorio del Regno e territorio imperiale.

BERIO. Ricorda che i Codici si applicano senz'altro anche in colonia.

PRESIDENTE. Appunto perciò si sono volute aggiungere le parole « nel Regno ». L'articolo in effetti stabilisce l'obbligatorietà della legge nel quindicesimo giorno dalla pubblicazione. Si sono volute quindi escludere le Colonie, per le quali, data la distanza, la *vacatio legis* deve essere maggiore.

(Si delibera di lasciare immutato l'articolo).

Comunica che il collega Bacci ha inviato le seguenti considerazioni generali sulle disposizioni preliminari:

« S'impone lo stralcio dalla sede del Codice civile, per farne argomento di due leggi separate: l'una sulla interpretazione e pubblicazione delle leggi, l'altra, concernente il trattamento dello straniero, da includersi di preferenza in una apposita legge sulla cittadinanza.

« Anche dalla dottrina tradizionale è contestata la opportunità di incorporare nel Codice civile disposizioni che hanno carattere generale per tutte le materie giuridiche in quanto disciplinano l'efficacia delle fonti del diritto nei vari settori dell'ordinamento giuridico.

« Trattandosi di un Codice fascista, il provvedimento dello stralcio si impone per ragioni di principio e per ragioni di tecnica.

« Nel sistema del diritto liberale il diritto privato, raccolto nel Codice civile, veniva considerato il diritto tipo, il diritto preminente, poichè tutto l'ordine giuridico si rappresentava in funzione dei diritti personali e patrimoniali dell'individuo. Perciò si riteneva che le norme sulla pubblicazione e interpretazione delle leggi dovessero degnamente assegnarsi a quel testo giuridico che veniva considerato il più importante. Nella concezione fascista, invece, il rapporto è capovolto. Alla stregua dei paragrafi 1°, 2° e 7° della Carta del Lavoro il rapporto tra l'individuo e lo Stato è quello di una subordinazione e il diritto privato è un mezzo per l'attuazione di un ordine nazionale che ha la sua ragione di essere nell'interesse superiore dello Stato. Perciò la proprietà è funzione sociale, perciò il lavoro è dovere presso la Nazione. Il criterio di allegare le norme preliminari alla materia del diritto privato non trova più giustificazione nel sistema generale del diritto fascista.

« Gravissime poi sono le considerazioni di indole tecnica. Le disposizioni preliminari presentate dalla Commissione Reale sono ricalcate esattamente su quelle del Codice del 1865, il quale conosceva una sola fonte di legge, la legge formale del Parlamento, e ciò sulla base della struttura parlamentare di quel sistema costituzionale. Ora la regola che la legge posteriore abroga la legge anteriore non è più osservabile in un sistema per cui si faccia luogo a distinguere più fonti del diritto. Tale per l'appunto è di già il sistema fascista, il quale conosce una legge costituzionale elaborata attraverso il parere del Gran Consiglio ed una ordinanza corporativa attribuita alla potestà del Capo del Governo. Che in tutti questi casi si tratti di legge in senso sostanziale non vi è dubbio, ma nemmeno vi è dubbio che le diverse norme adottate secondo le diverse procedure abbiano un valore equivalente e che la legge ordinaria possa abrogare la legge costituzionale e che questa possa venire modificata dalla ordinanza legislativa. Siccome la futura riforma costituzionale invertirà la sostanza del sistema delle fonti del diritto, in quanto dovrà disciplinare le competenze degli organi legislativi, è chiaro che non si può far luogo alla emanazione delle norme preliminari prima che tale riforma sia compiuta e che il valore delle singole fonti sia definito meglio di quello che presentemente non lo sia.

« Siffatta ragione ha valore perentorio e dispensa dall'entrare in particolari, quali potranno essere apprezzati in separata sede. Tra l'altro a proposito del richiamo agli usi, di cui occorre rivalutare molto seriamente la funzione in un sistema in cui esistono i contratti collettivi di lavoro e gli accordi per il regolamento di rapporti economici collettivi ».

Da tali considerazioni si rileva che l'on. Bacci vorrebbe lo stralcio dal Codice civile sia delle disposizioni sull'interpretazione e la pubblicazione delle leggi per farne una legge speciale, sia delle norme che concernono il trattamento degli stranieri che potrebbero trovar luogo nella legge sulla cittadinanza.

ROMANO SANTI. Ricorda che sulle questioni di carattere generale la Commissione si è riservata di deliberare alla fine dei lavori.

PRESIDENTE. Per tale ragione si deve rinviare ogni deliberazione in merito. Avverte ad ogni buon fine, che la Commissione esamina il progetto ministeriale e non quello della Commissione Reale.

Così rimane stabilito.

Art. 4.

ROTIGLIANO. Ritiene che sia preferibile la dizione dell'articolo 4 delle attuali preleggi, che era stata d'altra parte conservata nel progetto della Commissione Reale.

BERIO. È dello stesso avviso.

PIOLA CASELLI. Chiede la soppressione dell'articolo e subordinatamente la soppressione dell'inciso relativo alle leggi che restringono l'esercizio dei diritti. Osserva che il Consiglio di Stato ha rilevato che questo articolo « è formulato in modo da giustificare i più seri dubbi, specie per quanto riguarda la portata da attribuirsi alla locuzione di cui sopra ». A suo parere, è una disposizione che ha una scarsa utilità, soverchiata dalle questioni che fa sorgere, e non è quindi una acconcia guida per l'applicazione della legge. Si può escludere l'applicazione analogica, e senza bisogno di ricorrere all'articolo 4, sulla base dell'articolo 3, quando dal testo della legge e dai suoi motivi si può riconoscere che si tratta di una legge speciale che secondo la volontà del legislatore non può estendersi a regolare altri rapporti giuridici all'infuori di quelli espressi. Ad ogni modo non si può oggi parlare di « leggi che restringono l'esercizio dei diritti » per il mutato concetto del diritto subiettivo. Non esistono più oggi diritti individuali che hanno per soggetto l'individuo indipendentemente dalla sua qualità di membro della consociazione statale e indipendentemente, quindi, dal riconoscimento di tali diritti da parte dello Stato. Caduta l'antica nozione di diritti che hanno un fondamento naturale, è un non senso parlare di leggi che restringono l'esercizio dei diritti: non si può restringere un diritto che non esiste; si può soltanto determinare il contenuto obbligatorio della legge in guisa che l'applicazione non si estenda oltre il caso preveduto. Ma il decidere se tale è il carattere della legge deve dipendere dalla interpretazione del testo e non già dal presupposto che la legge in questione restringa l'esercizio di un diritto non sanzionato da altre leggi. Adduce come esempio il regolamento legislativo per l'ordinamento delle funzioni dell'Opera Nazionale Combattenti (Regi decreti-legge 16 settembre 1926, n. 1606, 23 gennaio 1933, n. 165 e 30 marzo 1933, n. 296) che quantunque restringa l'esercizio del diritto di proprietà, considerato come un diritto naturale di illimitata estensione, anche al di là delle norme comuni della espropriazione per pubblica utilità, fu interpretato ed applicato estensivamente ed anche ad ipotesi non previste, come quella della espropriazione totalitaria dell'Agro pontino, in base al concetto che questo regolamento dovesse essere considerato non già come un regolamento di eccezione, ma come una normale applicazione di principii risultanti dalla compenetrazione dell'antica nozione del diritto di proprietà nella nuova nozione dello Stato fascista.

Quanto, infine, al riferimento dell'articolo in esame alle leggi penali, non si comprende perchè esse siano qui citate quando per le medesime provvede il Codice penale. In ogni modo, se non la soppressione dell'intero articolo, sembra opportuna almeno la soppressione dell'inciso relativo alle leggi che restringono l'esercizio dei diritti.

ROSSI. Si associa. La parte che riguarda le leggi penali è disciplinata nel primo articolo del Codice penale. L'inciso relativo alle leggi che restringono l'esercizio dei diritti esprime poi quasi un senso di diffidenza verso l'autorità dello Stato, mentre è superfluo in relazione ai poteri del magistrato. Si dichiara quindi favorevole alla soppressione di tutto l'articolo 4.

PRESIDENTE. Osserva che la soppressione dell'articolo 4 potrebbe avere un significato che va al di là del pensiero dei proponenti. Oggi la teoria che le leggi penali non si possono applicare estensivamente è abbandonata da molti Stati, specialmente nordici. I Sovieti hanno ammesso l'analogia in materia penale; anche la legge tedesca ha soppresso il principio *nullum crimen sine lege* e il Codice danese segue il principio

che la legge penale si estende anche a casi non contemplati dalla legge stessa, se sussistono ragioni di analogia.

L'articolo 1° del nostro Codice penale, disponendo che «nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge» non è sufficiente salvaguardia, perchè una simile disposizione è contenuta anche nei Codici dei paesi citati, senonchè di fronte ad un fatto analogo non previsto, la disposizione stessa non ha vigore e la legge penale si applica oltre i casi in essa previsti. Se noi dunque sopprimessimo l'articolo 4 delle preleggi, ne potrebbero derivare penose conseguenze nei riguardi dei cittadini, in quanto anche le leggi penali sarebbero suscettive di interpretazione analogica. Per tale motivo non è del parere che si possa sopprimere l'articolo 4.

Esprime poi i suoi dubbi anche sulla soppressione dell'inciso proposta dal Commissario Piola Caselli, che potrebbe essere non opportuna. Vi sono casi frequenti di disposizioni che limitano l'esercizio di un diritto e che non possono essere applicate che restrittivamente. Per esempio il divieto delle donazioni fra coniugi è una norma restrittiva, ma la disposizione non va interpretata al di là di quello che è tassativamente espresso. Così, se si tratta di una donazione remunerativa, la giurisprudenza ha ammesso che il negozio è valido perchè il divieto, come disposizione restrittiva del libero esercizio di un diritto, non si può estendere oltre i casi tassativamente contemplati. Pensa piuttosto che si possa tornare alla formulazione del Codice vigente, come aveva proposto la Commissione Reale.

GATTI. È del parere di mantenere l'articolo, ma di sopprimere le parole relative alle leggi che restringono l'esercizio dei diritti, essendo sufficiente mantenere la disposizione per le leggi penali e per le leggi che fanno eccezione alle regole generali.

ROMANO SANTI. È per il mantenimento dell'articolo nella formula del Codice vigente, per evitare che possano nascere equivoci. Del resto l'applicazione di questa norma non ha mai dato luogo ad inconvenienti.

ROTIGLIANO. Teme anch'egli le conseguenze che potrebbero derivare dalla soppressione e propone che la disposizione sia mantenuta nella formula del Codice vigente.

PIOLA CASELLI. Egli ha sollevato una questione di principio che riguarda l'adattamento del Codice al nuovo senso giuridico del diritto subiettivo. Insiste quindi nella sua proposta e chiede che sia posta ai voti.

MACARINI CARMIGNANI. Si associa a quanto ha detto il Presidente. È per il mantenimento dell'articolo ministeriale in ogni sua parte e pensa anzi che se si ripristinasse la parola «libero», il concetto sarebbe meglio espresso.

Non si nasconde la gravità delle eccezioni fatte dal senatore Piola Caselli, ma gli sembra che il principio dal quale egli parte non possa essere completamente condiviso, perchè non corrisponde al nostro spirito latino, che fin dal diritto romano ha avuto un concetto differente del diritto naturale e della costrizione della legge; concetto che va mantenuto di fronte al dilagare delle teorie straniere.

Si dice che il diritto nasce dalla legge. Egli crede invece che la legge limiti il diritto. Lasciando da parte la legge penale, vuol considerare uno dei diritti più naturali: quello di sposarsi. Evidentemente un uomo deve essere libero di sposarsi quando e come gli piaccia, salvo le necessarie limitazioni imposte dallo Stato per superiori ragioni politiche e morali. Così la nostra legge pone tra l'altro il limite dell'età. In altri paesi si sono adottate delle vere aberrazioni: ad esempio si è negato al malato il diritto di sposarsi. Ora è necessario che la restrizione sia limitata al caso espresso: altrimenti potrebbe accadere che se con una speciale disposizione si restringesse il diritto di sposarsi negandolo a qualche categoria di malati, il divieto venisse poi esteso per analogia ad altri casi. Ed in pratica si finirebbe col rimettere le limitazioni all'arbitrio di chi giudica se la malattia rientri o meno in quella data categoria, ciò che sarebbe un arbitrio intollerabile. Quindi insiste perchè l'articolo sia mantenuto, aggiungendovi la parola «libero».

PIOLA CASELLI. Dichiaro di non insistere sulla soppressione dell'articolo, pur rimanendo nella sua convinzione. Chiede però la soppressione delle parole relative alle leggi che restringono l'esercizio dei diritti.

ROTIGLIANO. Poichè il Commissario Piola Caselli ha motivato la sua proposta richiamandosi a considerazioni di carattere generale, egli dichiara di non disconoscere il valore di tali considerazioni pur continuando ad essere contrario alla soppressione sia dell'intero articolo, sia dell'inciso.

ROMANO SANTI. Si associa a tale dichiarazione di voto.

PUTZOLU. Si associa anch'egli. Coloro che sono per il mantenimento dell'articolo si preoccupano in sostanza di salvaguardare il principio che la legge eccezionale deve avere applicazione eccezionale, vale a dire limitata sia nel tempo che in estensione, escluso ogni criterio di analogia.

Parlando di legge eccezionale ci si intende riferire naturalmente alla eccezionalità intesa in senso storico, e quindi non astratta ed assoluta, ma concreta, attuale ed in rapporto al sistema legislativo vigente.

PRESIDENTE. Pone ai voti la soppressione delle parole: « restringono l'esercizio dei diritti o ».

Votano per la soppressione: i Commissari senatori Gatti, Perla, Piola Caselli e deputato Albertini. Votano contro: i Commissari senatori D'Amelio, Fabri, Facchinetti Pulazzini, Mazzocco, Raimondi, Romano Santi, Tacconi e deputati Andriani, Macarini Carmignani, Martire, Putzolu, Rossi, Rotigliano.

La soppressione non è approvata.

Successivamente sono poste in votazione e approvate la sostituzione delle parole: « il libero esercizio » alle altre « l'esercizio »; la soppressione della parola « comunque »; la sostituzione delle parole « alle regole » alle altre « a regole » e della parola « espressi » alla parola « considerati ».

Art. 5.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 6.

PRESIDENTE. Avverte che si tratta di un articolo nuovo, inserito dalla Commissione di revisione, e ricorda che la disposizione dell'articolo 48 delle norme transitorie del Codice civile vigente dice presso a poco lo stesso. La Commissione si è preoccupata che, scomparendo tale articolo con il Codice, il valore delle consuetudini non sarebbe più stato contenuto nei limiti di quella disposizione. La Commissione Reale, invece, non se ne era preoccupata, perchè aveva ritenuto che l'articolo 48 aveva avuto ragione di essere quando si pubblicò il Codice, per reagire contro le leggi esistenti che ammettevano la consuetudine come fonte di diritto, ma che ora, superato quel periodo storico, affermato dalla giurisprudenza il principio che la consuetudine non ha valore se non nei casi richiamati dalla legge stessa, non vi è più necessità di questa disposizione. Ricorda che il Ministro Rocco, nell'inaugurare i lavori della Commissione che doveva raccogliere i dati sulle consuetudini in vigore in Italia, fece un discorso molto importante per la dottrina fascista osservando che, poichè il diritto emana dallo Stato, le consuetudini popolari, come processo di formazione incosciente del diritto, non potevano meritare una eccessiva considerazione. Perciò, anche di fronte all'autorità di queste dichiarazioni di colui che fu detto il legislatore del Fascismo, la Commissione Reale credette che non si dovesse inserire nel progetto alcuna disposizione in proposito.

ROMANO SANTI. Osserva che quando la relazione ministeriale fa presente che fonte del diritto deve essere lo Stato, dice una cosa esatta; ma questo articolo, così com'è

formulato, considera specialmente le consuetudini che si formano nell'ambito dei privati. Le disposizioni preliminari si riferiscono invece a tutto l'ordinamento positivo, quindi anche alle consuetudini di diritto pubblico e molte di queste non solo riguardano il diritto dello Stato, ma si formano precisamente nell'ambito degli organi dello Stato: quindi sono di formazione statale. Ci sono interi istituti nel nostro diritto pubblico che sono esclusivamente consuetudinari e non sono fondati su alcuna disposizione legislativa: ad esempio la luogotenenza. Se si applicasse questo articolo, si dovrebbe dire che l'istituto della luogotenenza non è riconosciuto dal nostro ordinamento costituzionale, mentre già, molto prima della formazione dello Stato italiano, di tale istituto si fecero continue applicazioni. Ora, nel diritto pubblico, il principio che la consuetudine non si può ammettere se non quando la legge la richiama, non è sostenibile, perchè ci sono istituti che non sono regolati dalla legge. Per conseguenza questo articolo, almeno per quanto riguarda le consuetudini di diritto pubblico, non può accettarsi. Ricorda poi quanto ha giovato la consuetudine anche nel campo del diritto amministrativo: ha permesso, per esempio, una precisa e minuta regolamentazione dei ricorsi straordinari al Re, così scarsamente disciplinati dalla legge.

Ad ogni modo anche per le consuetudini di diritto privato non si può ricorrere ad una disposizione così semplicistica come quella dell'articolo in discussione. O ci si propone di affrontare lo studio di questa materia per regolarla ampiamente, e allora non ci si può accontentare dell'articolo, altrimenti è meglio sopprimerlo.

GATTI. Si associa alla proposta di soppressione, per quanto riguarda il diritto pubblico per le ragioni dette dal Commissario Romano e per quanto riguarda il diritto privato perchè l'articolo è inutile ed inesatto dal punto di vista tecnico, in quanto se la legge richiama espressamente la consuetudine, essa è fonte di diritto. D'altra parte è inesatta anche la frase « la richiami »; si dovrebbe dire « quando la legge la riconosca ».

PRESIDENTE. Dà lettura delle seguenti osservazioni inviate dal Commissario Bacci:

« L'articolo 6 ripete il richiamo alla consuetudine come fonte di diritto. Nel sistema fascista stabilito dai contratti collettivi e dagli accordi economici la consuetudine non deve avere più valore di fonte del diritto. Tutti i contratti collettivi e gli accordi economici che si vengono stipulando contengono la clausola che da essi sono assorbiti tutti gli usi o le consuetudini di qualunque genere.

« Il richiamo alla consuetudine era necessario in un sistema di leggi formali per temperare la eccessiva astrattezza delle leggi. Ma costituiva una fonte pericolosa ed imperfetta abbandonata alla prova testimoniale e alla raccolta delle Camere di commercio ed oggi degli Uffici Provinciali dell'Economia. Allo scopo di adattare la legge alle esigenze locali oggi provvedono precisamente i contratti collettivi e gli accordi economici ».

Si approva la proposta di soppressione dell'articolo.

Art. 7.

PRESIDENTE. Ricorda che è stata la giurisprudenza a precisare il concetto dell'abuso di diritto, e che esso ha un'antichissima tradizione italiana. Si trova codificato in tema di patria potestà, di tutela, è stato applicato per la repressione degli atti di emulazione, ed anche in tema di obbligazioni, per mitigare, ad esempio, il rigore della clausola risolutiva espressa quando l'inadempimento è incolpevole. La Commissione Reale ne propose l'introduzione esplicita nel Codice, ma soltanto in tema di obbligazioni; la Commissione di revisione ha ritenuto invece di inserirla nei principii generali, in guisa da estenderne l'applicazione a tutti gli istituti.

Comunica quindi la seguente osservazione inviatagli dal collega Bacci:

« L'articolo 7 ha introdotto di punto in bianco il concetto dell'abuso del diritto caldeggiato da alcune tendenze social-democratiche ed accolto dalla legislazione sovietica. In tal modo il giudice diventa l'arbitro dispotico di riconoscere o meno la validità di un diritto. Viene quindi meno ogni certezza del diritto. Invece nel sistema fascista, l'abuso del diritto che costituiva una tara del sistema liberale viene precisamente impedito non in sede repressiva, ma in sede preventiva alla costituzione del diritto attraverso gli istituti del Contratto collettivo e dell'Accordo economico. Sono precisamente questi istituti che tracciano le linee entro le quali si deve mantenere l'attività contrattuale dei singoli per risultare conforme agli interessi generali e quindi evitare ogni abuso del diritto ».

MAZZOCCOLO. Propone che l'articolo 7 sia così modificato: « Nessuno può abusare del proprio diritto con pregiudizio del diritto dei terzi, o degli interessi della collettività ».

GATTI. Pure riconoscendo che sia da evitare ogni abuso del diritto, trova l'articolo troppo generico: la norma giuridica deve costituire un comando preciso, mentre qui si deve fare un'indagine sullo scopo per cui il diritto è riconosciuto, indagine difficile se non impossibile. Teme che ciò possa dar luogo ad arbitrii e propone pertanto la soppressione dell'articolo.

ANDRIANI. Nota che se il principio etico su cui l'articolo si basa è esatto, tuttavia sembra dubbia l'opportunità di tradurlo in una disposizione di legge, sia perchè si verrebbe a presupporre una insufficienza della legge, sia perchè si aprirebbe l'adito a una serie di questioni, ammettendosi per ogni norma di legge la ricerca dello scopo per cui un determinato diritto viene accordato.

BERIO. Si associa. La disposizione dell'articolo darebbe luogo all'arbitrio giudiziario.

ROMANO SANTI. Osserva che questo articolo fornisce un chiaro esempio dell'inconveniente della mancanza di una parte generale, perchè la sede più acconcia di una norma come la presente, che nelle disposizioni preliminari è del tutto fuori luogo, sarebbe, se mai, la parte generale che dovrebbe essere inserita nel primo Libro del Codice.

PRESIDENTE. Gli sembra proprio il contrario. Per aver voluto la Commissione di revisione fare di una norma particolare a qualche istituto una norma di parte generale, ha dato luogo alle critiche, che le sono state fatte. Avverte in ogni modo che l'articolo ha notevole importanza soprattutto in materia di proprietà, perchè serve a facilitare l'espressione del concetto sociale fascista, che il diritto di proprietà è riconosciuto dallo Stato, ma che di esso non si deve usare o non si deve usare contro le finalità per cui il riconoscimento è dato.

Quindi non converrebbe sopprimere la norma, ma, se mai, dichiarare che essa non trova qui la sede adatta.

PUTZOLU. Ritene che debba rimanere impregiudicato il principio affermato dalla norma in esame, rilevando che sostanzialmente la disposizione può anche considerarsi superflua nel senso che non gli sembra neppure pensabile che la legge possa concedere al cittadino dei diritti in vista di scopi diversi da quelli che la stessa legge ha avuto di mira.

PRESIDENTE. La Commissione potrebbe esprimere l'avviso che questa disposizione non sia da adottarsi come norma generale, riservandosi di riesaminarne la formulazione in sede opportuna, per i singoli istituti.

Così rimane stabilito.

Art. 8.

PRESIDENTE. Ricorda che la Commissione Reale aveva soppresso la norma dell'articolo 3 del Codice vigente. La Commissione di revisione ne ha proposto invece il ripristino, però sotto condizione di reciprocità.

PUTZOLU. Si preoccupa che la condizione di reciprocità possa in concreto risolversi a nostro danno nei casi in cui viene applicata in favore di stranieri appartenenti a Stati aventi, rispetto al nostro, un grado di civiltà molto inferiore.

PIOLA CASELLI. Osserva che la norma vale ad incitare i popoli di civiltà inferiore a migliorare la loro legislazione: solo è opportuno formulare l'articolo con maggior precisione. Infatti, data la dizione proposta, basta che in un determinato Stato sia riconosciuto allo straniero lo stesso diritto riconosciuto dal nostro diritto interno, indipendentemente dal grado, dalla misura del contenuto del diritto stesso, perchè noi siamo obbligati a dare ai nazionali di quello Stato parità di trattamento, anche se nella nostra legislazione quel determinato diritto abbia una portata più larga. Per esempio, in materia di diritto di autore, per aversi parità effettiva, occorrerebbe che la misura del diritto fosse la stessa, nel senso che la reciprocità si estenda anche alla durata del diritto medesimo. Preferirebbe parlare di reciprocità ma nel senso estensivo che comprende non solo l'assimilazione dello straniero al nazionale nei due Stati, ma la parità nel contenuto dei diritti di cui godono i cittadini nei due Stati.

MAZZOCCOLO. Vorrebbe aggiungere l'inciso: «salve le diverse disposizioni delle convenzioni internazionali».

PRESIDENTE. Osserva che le convenzioni internazionali si applicano sempre indipendentemente dal diritto interno.

FABRI. Vorrebbe che la norma parlasse espressamente di reciprocità.

PIOLA CASELLI. Quel che occorre è l'equivalenza nel godimento dei diritti.

ROMANO SANTI. Ciò presuppone una identità di leggi che non c'è, ma il concetto è giustissimo.

TACCONI. Più che di misura di diritti, ritiene trattarsi di posizione giuridica in genere: noi riconosciamo la parità, a condizione che lo Stato estero riconosca ai nostri cittadini la parità con i suoi.

MACARINI CARMIGNANI. Si associa al senatore Piola Caselli.

ROTIGLIANO. Dubita che sia possibile fissare con esattezza il criterio di reciprocità.

PRESIDENTE. Reciprocità non è identità: si vedrà caso per caso, affidandone la determinazione al magistrato.

Si delibera che il capoverso sia modificato nel seguente modo: «Tale norma non si applica se non a condizione di reciprocità».

Art. 9.

ROMANO SANTI. Non vede come sia possibile dichiarare che tutte le persone giuridiche straniere sono senz'altro riconosciute. Nè basta l'inciso: «salvo le disposizioni contenute in leggi speciali», perchè queste leggi possono pure mancare. Ritiene quindi che l'articolo sia da sopprimersi, anche perchè la norma è compresa sostanzialmente nell'articolo 8.

ROTIGLIANO e ROSSI. Si associano.

PRESIDENTE. Si propone la soppressione, però con dichiarazione che nella parola «straniero» dell'articolo 8 si intendano comprese anche le persone giuridiche.

Così rimane stabilito.

Art. 10.

PRESIDENTE. Dà lettura delle seguenti osservazioni del senatore Supino:

«Come è noto, l'articolo 58 del Codice di commercio contiene alcune disposizioni relative ai contratti commerciali nel diritto internazionale, e dà luogo a molte questioni tanto nella dottrina quanto nella giurisprudenza.

« Si disputa in primo luogo se fra i requisiti essenziali che l'articolo dichiara regolati dalla legge del luogo del contratto sia compresa la capacità dei contraenti.

« In secondo luogo, se, ammesso tale principio, esso si debba considerare come un sostitutivo del principio generale che la capacità delle persone si regola secondo la legge della loro Nazione, ovvero soltanto come un correttivo applicabile nel caso dello straniero incapace secondo la sua legge nazionale, ma capace secondo la legge italiana.

« Durante i lavori delle Sottocommissioni per la riforma dei due Codici, commerciale e civile, esse studiarono insieme la materia, e deliberarono di darle sede più opportuna nel Codice di commercio. Furono poi concordi nell'ammettere come regola generale, per tutte le obbligazioni civili e commerciali, il principio generale che la capacità di contrattare si regola secondo la legge nazionale dei contraenti, salvo l'applicazione delle leggi italiane nel caso che lo straniero, incapace secondo la legge del suo paese, sia capace in Italia.

« Anche le altre norme contenute nell'articolo 58 furono trasfuse nel Titolo preliminare del Codice civile, e sono quindi applicabili tanto in materia civile quanto in materia commerciale.

« Questa è la genesi dell'attuale articolo 10, il quale sostituisce l'articolo 58 del Codice di commercio, che fu radiato dal Codice stesso.

« Ora nel caso che la pubblicazione del nuovo Codice civile preceda quella del Codice di commercio, potrebbe nascere il dubbio sulla sussistenza o meno dell'attuale articolo 58. Per impedire il dubbio, sembrerebbe opportuno che nel nuovo Codice civile all'appendice I, dopo l'articolo 11, se ne aggiungesse un altro così concepito: « È abrogato l'articolo 58 del Codice di commercio ».

Sulla questione si potrà deliberare quando verrà in esame l'accennata Appendice, non essendoci dubbio d'altronde che per le stesse ragioni accennate dal senatore Supino l'articolo 10 sopprime il travagliato e ingombrante articolo 58 predetto.

Così rimane stabilito.

ROTIGLIANO. Al primo comma propone la soppressione della parola « loro », aggiunta al corrispondente testo attuale delle preleggi e che appare superflua.

La proposta è approvata.

PRESIDENTE. Notando, in ordine al capoverso, che nel progetto ministeriale sono state aggiunte le donazioni agli atti compiuti nel Regno, pei quali in via eccezionale lo straniero è considerato incapace quando la sua legge nazionale tale lo dichiara anche se egli sarebbe capace secondo la legge italiana, osserva che il concetto della Commissione di revisione è stato di concedere una maggiore tutela allo straniero, dato che si tratta di atto senza corrispettivo.

PUTZOLU. Non trova nè logico, nè giusto che allo straniero sia concessa e riconosciuta una duplice estensione di capacità rispetto a quella attribuita dalla nostra legge al cittadino italiano nel territorio del Regno: e cioè quella che gli può venire dalla sua legge nazionale rispetto alla nostra, e quella che gli può venire dalla legge nostra rispetto alla sua legge nazionale.

MAZZOCCOLO. Ritiene che la norma intenda tutelare non lo straniero, bensì il cittadino italiano che contratta con lo straniero, nel senso che il primo non sia costretto ad indagare se l'altro sia capace secondo la sua legge nazionale (nella quale indagine potrebbe ingannarsi o essere ingannato), ma sia al sicuro quando lo straniero con cui tratta (maggiorenne, donna maritata ecc.) sia capace di contrattare secondo la legge italiana. Ma se questo è lo scopo dell'articolo, mal si comprende perchè siano escluse le donazioni, specie se fatte ad enti morali. Non basta dire che si tratta di atti a titolo gratuito, bisogna vedere le conseguenze della revoca (specie se fatta a molta distanza di tempo), e se la revoca colpisca chi sia in piena buona fede. Si pensi a una donazione fatta ad un ospedale per creare una nuova sala, o un gabinetto

d'analisi, o un dispensario. Riscossa la somma, fatto l'impianto, se si potesse revocare la donazione per l'incapacità del donante, si verrebbe ad esporre l'Ente a guai finanziari.

PRESIDENTE. In sostanza si considera capace lo straniero secondo la legge italiana per agevolare lo sviluppo degli affari; mentre, per i rapporti di famiglia, di donazione, ecc. prevale la capacità secondo la legge nazionale dello straniero.

PIOLA CASELLI. Propone la soppressione delle parole « di donazioni » non sembrandogli che per le donazioni sussistano le stesse ragioni che per le successioni e per gli atti concernenti immobili situati all'estero. Basti pensare, come già è stato osservato, che talvolta si tratta di stranieri che donano ingenti somme per fondare da noi scuole, ospedali ecc. In tal caso si deve evitare che gli eredi possano impugnare queste donazioni allegando l'incapacità secondo la legge nazionale.

RAIMONDI. Non vede perchè si debba trattare il legato diversamente dalla donazione.

ANDRIANI. Trova anch'egli che è interesse dello Stato favorire le donazioni degli stranieri in Italia.

PRESIDENTE. Osserva a tal riguardo che l'Italia è fra le Nazioni che hanno il limite di età più elevato per la piena capacità; quindi l'aggiunta non contiene nulla di contrario al nostro interesse.

GATTI. Chiede quale sia il nesso fra l'articolo 10 e l'articolo 17.

PRESIDENTE. L'articolo 17 regola tutto il regime delle donazioni, tranne la capacità, che è regolata qui.

Pone ai voti la soppressione delle parole « di donazioni » nel capoverso del testo ministeriale.

Votano contro: i Commissari senatori D'Amelio e Raimondi e deputati Martire e Rotigliano. Votano per la soppressione: i senatori Berio, Fabri, Facchinetti Pulazzini Gatti, Mazzoccolo, Perla, Piola Caselli, Tacconi e deputati Albertini, Andriani, Putzolu, Rossi.

Si approva la soppressione delle parole « di donazioni » nel capoverso.

FABRI. Propone che alle parole « successione ereditaria » si sostituiscano nel capoverso le parole « successione legittima e testamentaria ».

La proposta è approvata.

La seduta termina alle 18.

Il Presidente

D'AMELIO.

Gli estensori: COSENTINO e BASTIANINI.

V° il Capo della Segreteria:

CERCIELLO.

VERBALE N. 4.

Seduta del 21 novembre 1936 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BERIO, FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, GATTI, MAZZOCCOLO, PERLA, RAIMONDI, ROMANO SANTI e TACCONI; deputati ALBERTINI, MACARINI CARMIGNANI, MARTIRE, PUTZOLU, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO e BASTIANINI.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 11 a 24, ultimo, delle Disposizioni sulla pubblicazione e l'applicazione delle leggi in generale.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Calisse, Cogliolo, Piola Caselli e Supino e deputati Andriani, Bono, Bruchi, Cristini, Genovesi, Maraviglia, Pierantoni e Redenti hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

Art. 11 e 12.

PRESIDENTE. Fa presente l'opportunità di esaminare unitamente i due articoli, data la loro connessione. Avverte che le disposizioni sono in gran parte nuove e riprodotte dalla Convenzione dell'Aja, che per altro è stata già denunciata da diversi Stati. Conviene quindi che la Commissione si pronunzi se sia oggi opportuno o meno di introdurre la disposizione stessa come norma fissa nel nostro diritto interno.

ROMANO SANTI. Interpreterebbe l'articolo 11 nel senso che esso consideri l'ipotesi che ambedue i coniugi sieno stranieri.

BERIO. Ritiene che debba prevalere sempre la legge del marito. Il concetto fascista è di rafforzare il nucleo familiare e a questo scopo occorre affermare la supremazia della legge nazionale del marito non solo nei rapporti patrimoniali, ma anche in quelli personali.

FABRI. Chiede il ripristino della disposizione dell'articolo 7 del progetto della Commissione Reale con l'aggiunta delle parole: «al momento del matrimonio».

PERLA. Osserva che se la nostra legge non ammette la doppia cittadinanza, vi sono tuttavia dei casi di stranieri divenuti cittadini italiani, ma con l'espressa clausola che mantengano la cittadinanza originaria.

ALBERTINI. Vorrebbe anch'egli che l'articolo 11 fosse modificato nel senso di far prevalere la legge del marito, come per l'articolo 12.

PRESIDENTE. La Convenzione dell'Aja distingue i rapporti patrimoniali dai personali, tenuto conto dell'interesse dei terzi.

ROTIGLIANO. Ritiene che si debba approvare la disposizione del progetto ministeriale per evitare che una donna italiana veda mutata la legge regolatrice dei rapporti col marito unicamente perchè a costui piace di assumere un'altra nazionalità, magari proprio a scopo di divorzio.

GATTI. Si potrebbe eliminare tale inconveniente aggiungendo all'articolo 7 della Commissione Reale le parole: « al momento della celebrazione del matrimonio ». D'altra parte è necessario riaffermare il concetto fascista della prevalenza del capo della famiglia.

MACARINI CARMIGNANI. Chiede che cosa avverrà se i coniugi cambiano entrambi cittadinanza.

ROMANO SANTI. Se il marito acquista la cittadinanza italiana, l'acquisto si comunica alla moglie e l'articolo non si applica perchè i due coniugi non sono più di diversa cittadinanza.

PRESIDENTE. Questo per l'Italia; ma, in altri Paesi, non sempre la moglie acquista la nazionalità del marito e, in ogni caso, dopo il matrimonio uno dei coniugi può cambiare nazionalità senza che la nuova nazionalità si comunichi all'altro. Allora si presenta il caso previsto dall'articolo 11.

PUTZOLU. Non trova abbastanza chiaro il capoverso dell'articolo 12. Non si comprende infatti se ai coniugi, i quali per effetto dell'intervenuto cambiamento di cittadinanza vengano a cadere sotto l'imperio di una legge comune, sia lecito di modificare liberamente anche i rapporti patrimoniali costituiti all'atto della celebrazione del matrimonio.

PRESIDENTE. Certamente sì, se la nuova legge comune lo consente. Il principio è che il cambiamento di cittadinanza di uno dei coniugi non influisce di per sè sui rapporti patrimoniali.

Pone ai voti il mantenimento degli articoli 11 e 12 nel testo del progetto ministeriale.

Rispondono sì:

i Commissari senatori D'Amelio, Mazzocco, Perla, Raimondi, Tacconi e i deputati Macarini Carmignani, Martire, Putzolu, Rossi, Rotigliano.

Rispondono no:

i Commissari senatori Berio, Fabri, Facchinetti Pulazzini, Gatti, Romano Santi e deputato Albertini.

Si approva il mantenimento del testo ministeriale.

Art. 13.

BERIO. Dubita che l'espressione « legittimato » escluda i figli naturali.

PRESIDENTE. La legittimazione prevale sul riconoscimento. Se padre e madre hanno riconosciuto entrambi, prevale la legge del padre; se la madre ha legittimato e il padre no, prevale la legittimazione.

BERIO. Osserva che la maternità può essere accertata indipendentemente dal riconoscimento. Insiste quindi nel dubitare che rimangano senza protezione i figli naturali.

MAZZOCCO. Trova superflua l'ipotesi della legittimazione materna, essendo compresa nell'accertamento della maternità.

PRESIDENTE. Serve a far prevalere la legittimazione materna sull'eventuale semplice riconoscimento da parte del padre.

Art. 14.

PUTZOLU. Rileva che, essendo la materia relativa alla tutela nel nostro ordinamento di ordine pubblico, non dovrebbe essere possibile di disinteressarsi totalmente dei sistemi di educazione che vengono praticati nel nostro Paese nei confronti

dei minori stranieri che vi risiedono. Ritiene che ci si debba legittimamente preoccupare che questi sistemi non siano in troppo stridente contrasto, fino ad offendere le nostre giuste suscettibilità morali e sociali, coi concetti e coi sentimenti ai quali si ispira la educazione della nostra gioventù.

ROTIGLIANO. Provvede l'articolo 24.

PRESIDENTE. Ovvero l'espulsione dal territorio del Regno.

Art. 15.

FABRI. Propone il ripristino del capoverso dell'articolo 10 del testo del progetto della Commissione Reale, così formulato: « Il fatto che le cose mobili siano trasportate in altro luogo non infirma l'acquisto fattone, nè i diritti acquistati su di esse dai terzi, conformemente alla legge del luogo ove le cose si trovavano al momento dell'acquisto ». Tale aggiunta è opportuna per rendere più pratica la disposizione.

ROMANO SANTI. Si associa.

Si approva l'aggiunta del capoverso dell'articolo 10 del progetto della Commissione Reale.

Art. 16.

PRESIDENTE. Avverte che la Commissione Reale aveva proposto un capoverso di carattere equitativo, dando facoltà al giudice di regolare la divisione in modo da attuare più che sia possibile la legge nazionale del defunto quando, per disposizione della legge del luogo, l'applicazione di quella legge non fosse consentita. Certo con tale disposizione si verrebbe ad affidare al magistrato un ampio potere, ma questo appare giustificato dall'opportunità di temperare le situazioni di squilibrio che si creerebbero fra gli eredi.

MAZZOCCOLO. Pensa che sia opportuno ripristinare il capoverso della Commissione Reale. Se, per esempio, nel Paese ove sono situati i beni non è permesso l'acquisto di immobili da parte dello straniero, il giudice deve, con gli opportuni congruagli e permuta, poter stabilire i necessari equivalenti del valore di quei beni che non possono essere acquistati da qualcuno degli eredi.

MARTIRE. Crede anch'egli opportuno il ripristino del capoverso. Nella pratica accade spesso che l'ordine familiare sia turbato dalla conseguenza di cambiamenti di cittadinanza: è quindi utilissimo dare al giudice il potere di ristabilire l'equilibrio con le sue facoltà equitative.

ALBERTINI. È per il ripristino, sostituendo però l'espressione « più che sia possibile » con una dizione meno imprecisa, per esempio: « secondo le circostanze ».

ROTIGLIANO. Manterrebbe l'articolo nell'attuale formulazione.

ROMANO SANTI. Accede alla proposta Albertini. Si potrebbe dire: « nei limiti consentiti dalle circostanze ».

PRESIDENTE. Pone ai voti l'aggiunta, all'articolo 16, del capoverso dell'articolo 11 del progetto preliminare, sostituendo all'inciso « più che sia possibile » l'inciso: « nei limiti consentiti dalle circostanze ». Il capoverso risulterebbe così formulato: « Se per disposizione della legge del luogo ove sono situati i beni, non sia possibile, in tutto o in parte, l'applicazione della legge nazionale del defunto, il giudice regola la divisione in modo da attuare questa legge nei limiti consentiti dalle circostanze, anche mediante prelevamenti o attribuzioni ».

La Commissione approva la proposta.

Art. 17.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 18.

GATTI. In ordine al 1° comma ritiene più esatta e preferibile la dizione del Codice vigente: « La sostanza e gli effetti delle obbligazioni si reputano regolati dalla legge ecc. ».

Circa la legge che deve prevalere ritiene che dovrebbe applicarsi in primo luogo la legge alla quale le parti hanno voluto riferirsi, in mancanza la legge nazionale, e da ultimo la legge del luogo.

ROMANO SANTI. Osserva che tale criterio sarebbe accettabile se si trattasse di parti non soggette alla medesima legge; ma, se fossero soggette alla medesima legge, dovrebbe darsi sempre la prevalenza alla legge comune.

PRESIDENTE. Nota che nella grande maggioranza dei casi le parti non indicano la legge alla quale intendono far riferimento.

GATTI. Rileva che il testo della Commissione Reale distingue la volontà espressa dalla tacita e perciò, secondo tale formula, la diversa volontà delle parti andrebbe ricercata, oltre che nelle dichiarazioni, anche nella espressione tacita o presunta della volontà. Ma la indagine sulla volontà non dichiarata costituisce sempre una ricerca difficile, mentre occorre che sia certa la legge che regola la sostanza e gli effetti delle obbligazioni.

Propone pertanto che si dica: « La sostanza e gli effetti delle obbligazioni sono regolati dalla legge alla quale i contraenti si sono espressamente richiamati; quando manchi la dichiarazione, dalla loro legge nazionale se entrambi sono soggetti alla stessa legge, altrimenti dalla legge del luogo ».

Si dovrebbero quindi adottare due modificazioni di forma: iniziare il comma con le parole: « La sostanza e gli effetti delle obbligazioni ecc. »; disporre logicamente l'applicazione in primo luogo della legge cui i contraenti hanno dichiarato di riferirsi, poi della legge comune e infine di quella del luogo; ed una modificazione di sostanza, cioè, invece di dire « diversa volontà » usare la dizione: « diversa dichiarazione di volontà ».

BERIO. Prega il senatore Gatti di non insistere sulla prima modificazione di forma, perchè l'articolo non parla di obbligazioni in genere, ma di obbligazioni che nascono da contratto. Quanto ha riferimento alla forma e alla capacità è cosa che riguarda il contratto, mentre qui ci si riferisce solo all'effetto di esso.

PRESIDENTE. Ricorda che si è criticato l'attuale Codice perchè all'articolo 9 parla « della sostanza e degli effetti » nel capoverso, mentre la forma degli atti è considerata nel primo comma. Nel progetto invece la forma è regolata dall'articolo 19 e quando si dice « obbligazioni » ci si riferisce alla sostanza.

La seconda proposta del commissario Gatti si avvicina a quella della Commissione Reale che aveva proposto di dire: « Le obbligazioni che nascono da convenzione sono regolate dalla legge alla quale le parti hanno dichiarato di riferirsi. In mancanza di espressa dichiarazione, si applica la legge che si desume dalla volontà tacita delle parti, emergente dalle clausole del contratto e dall'insieme delle circostanze ».

GATTI. Osserva che la Commissione Reale non ammette la legge comune o quella del luogo, parlando prima di volontà espressa, poi di volontà tacita o presunta. Egli escluderebbe le due ultime espressioni e direbbe soltanto che la legge applicabile come base è quella cui le parti hanno dichiarato di riferirsi: quando non l'hanno dichiarato, va omissa ogni indagine; si applica, se possibile, la legge nazionale dei contraenti o, da ultimo, la legge del luogo.

ROTIGLIANO. La questione della volontà espressa dalle parti, in pratica, ha importanza relativa, perchè esse, in genere, non fanno questa dichiarazione. Non era opportuno, quindi, considerarla per prima, come faceva la Commissione Reale.

Osserva poi che nel progetto della Commissione Reale non si parla di volontà presunta, ma soltanto di volontà tacita, che è cosa molto diversa. Per quanto, in genere, la volontà espressa sia più chiara, si possono presentare casi di volontà tacita in cui le parti hanno, con altrettanta evidenza, manifestato la loro volontà, come ad esempio, quando si sono riferite a disposizioni proprie di una determinata legge. D'accordo quindi col senatore Gatti che vada esclusa la volontà presunta, ma è necessario accennare sempre anche alla volontà tacita.

PRESIDENTE. Per evitare che l'articolo cominci con la parola: «salvo», si potrebbe adottare questa formula: «Le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla legge nazionale dei contraenti, se essi sono soggetti alla medesima legge, o dalla legge alla quale le parti hanno dichiarato di riferirsi sia in modo esplicito che tacito. In mancanza di ogni dichiarazione espressa o tacita si applica la legge del luogo».

In tal modo si assegnerebbe il primo posto alla legge nazionale delle parti, il secondo alla esplicita o tacita dichiarazione delle parti che, ove esista, prevale sulla prima; se non esiste la nazionalità comune o la dichiarazione esplicita o tacita, si applica la legge del luogo dove è stato concluso il contratto.

ROTIGLIANO. Propone che si mantenga la formula adottata dal progetto ministeriale che in fine del primo comma dice «salvo, in ogni caso, la diversa volontà delle parti».

MACARINI CARMIGNANI. Aggiungendo però dopo «volontà» le parole: «espressa o tacita».

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, si può considerare approvato con questa ultima modificazione il primo comma dell'articolo 18.

Così rimane stabilito.

PUTZOLU. In ordine al secondo comma fa rilevare che le obbligazioni extracontrattuali possono avere origine e causa non solo da atti, ma anche da fatti, come avviene per quelle che derivano da quasi delitti. Ricorda, ad esempio, le obbligazioni per danni da animali, quelle da incendio, da cosa in custodia, da rovina di edificio ecc.

L'espressione usata appare quindi incompleta e potrebbe comunque prestarsi ad equivoci. Propone pertanto che si adotti la seguente formula: «Le obbligazioni extracontrattuali sono regolate dalla legge del luogo dove è stato compiuto l'atto o si è verificato il fatto dal quale esse derivano».

PRESIDENTE. Spiega che in questo caso la parola «atto» comprende anche il concetto di fatto. Nei casi citati dal collega Putzolu la responsabilità deriva da una omissione, la mancanza di diligenza, ciò che con linguaggio rigoroso non può dirsi un fatto. Il progetto della Commissione Reale aveva cercato di superare la difficoltà dicendo: «Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo nel quale esse sono sorte». La formula era anzi ancora più anipia, comprendendo anche obbligazioni che non si possono considerare derivanti né da un atto né da un fatto, ma dalla legge, come ad esempio la corresponsione degli alimenti e che non deriva né da un atto né da un fatto, ma da una disposizione legislativa.

ROMANO SANTI e FABRI. Propongono l'adozione del testo della Commissione Reale.

Si delibera di sostituire al capoverso dell'articolo 18 il predetto ultimo capoverso dell'articolo 13 della Commissione Reale.

Art. 19.

FACCHINETTI PULAZZINI. Nel primo comma, invece della parola «sostanza» userebbe la frase «le condizioni sostanziali e gli effetti dell'atto».

PRESIDENTE. Rileva che la modificazione più notevole è l'aggiunta «dalla legge nazionale del disponente».

RAIMONDI. Propone la soppressione del primo *o*, collocato prima delle parole « dalla legge del luogo ».

PRESIDENTE. Dà lettura della relazione ministeriale per la parte riguardante le modificazioni introdotte nel testo della Commissione Reale.

MARTIRE. Togliendo l'*o* si dà al primo caso un valore di principio generale.

ALBERTINI. Ritiene che il progetto questo non ha inteso affermare: in esso si sono voluti porre anzichè un solo principio, quattro principî alternativi.

ROMANO SANTI e FABRI. Si associano.

PUTZOLU. Osserva che non si può togliere la disgiuntiva *o* se si vuole che il concetto sia quello che tutte e quattro le leggi debbano considerarsi applicabili. Volendo, come si deve, favorire la condizione dei nostri connazionali all'estero, non conviene dare la prevalenza alla *lex loci*, bensì necessita adottare il criterio della parità tra le varie leggi.

Ritiene però che occorrerebbe specificare che le forme alle quali intende riferirsi la norma sono quelle *estrinseche*, per distinguerle da quelle che la legge richiede *ad substantiam*.

PRESIDENTE. Nota che in fondo la parola « estrinseche » sarebbe un pleonismo.

BERIO. Afferma che sarebbe possibile, con le disposizioni degli articoli 18 e 19, fare una donazione mediante scrittura privata, e si potrebbe avere persino una alienazione di immobili fatta verbalmente.

ROMANO SANTI. Rileva che nel capoverso è considerata la pubblicità, ciò che esclude l'ipotesi prevista dal commissario Berio.

BERIO. Vuole evitare che due cittadini italiani possano applicare d'accordo la legge di un'altra nazione.

ROMANO SANTI. Per gli italiani vi è il limite della inderogabilità di disposizioni di ordine pubblico.

PUTZOLU. Si preoccupa di precisare il contenuto e di individuare il limite di applicabilità dell'espressione « e da quella che regola la sostanza dell'atto ». Ritene che con questa espressione ci si sia voluti riferire a quegli atti rispetto ai quali la legge regolatrice è designata con riferimento alla loro sostanza. Così ad esempio per le donazioni, le quali secondo l'articolo 17 sono regolate dalla legge nazionale del donante, si deve ritenere che la relativa forma, a termini dell'articolo 19, possa essere determinata, tra l'altro, dalla legge nazionale del donante, siccome appunto quella che regola la sostanza dell'atto.

La norma che si discute sembra dominata dal concetto della utilità e convenienza di far collimare, rispetto ad uno stesso atto, la legge che ne regola la sostanza con quella che ne regola la forma. E sembra un concetto degno di approvazione.

ROMANO SANTI. Esclude che l'articolo 19 possa applicarsi alle donazioni.

Si approva il primo comma dell'articolo 19, inteso nel senso prospettato dal Commissario Putzolu.

PRESIDENTE. Al capoverso osserva che sarebbe meglio togliere la parola: « tuttavia », con la quale essa ha inizio.

La proposta è approvata.

Art. 20.

PERLA. Chiede perchè sia stato soppresso il secondo comma dell'articolo proposto dalla Commissione Reale e così formulato: « Il fatto che una stessa causa sia pendente avanti un tribunale straniero non importa alcun mutamento nella competenza del giudice adito ».

PRESIDENTE. Risponde che nella relazione ministeriale è detto che si approva il criterio informatore della disposizione, ma che essa deve trovare la sua sede nel Codice di procedura civile.

PUTZOLU. Rileva che l'articolo 10 delle attuali preleggi dispone che « i modi di esecuzione degli atti e delle sentenze sono regolati dalla legge del luogo in cui si procede all'esecuzione », mentre l'articolo 20 del progetto ministeriale dice che la legge del luogo regola la competenza e la forma del processo, ma non dice quale sia la legge che regola l'esecuzione.

PRESIDENTE. Pensa che si sia ritenuto inutile ripetere qui la norma accennata, perchè l'esecuzione delle sentenze è materia di diritto pubblico, e il suo carattere statale si afferma sempre di più.

PERLA. Chiede perchè non sia stata riprodotta la disposizione dell'articolo 10 delle attuali disposizioni preliminari che dice: « salve le disposizioni delle convenzioni internazionali ».

PRESIDENTE. La convenzione internazionale prevale sulla legge interna.

ROTIGLIANO. Domanda perchè sia stato soppresso il capoverso dell'articolo 10 delle attuali preleggi che riguarda i mezzi di prova.

PRESIDENTE. Forse perchè si è ritenuto che essi fanno parte del diritto processuale e il loro regolamento può trovare posto nel Codice di procedura.

PUTZOLU. Osserva che i mezzi di prova delle obbligazioni e le forme processuali delle prove in giudizio non possono nè confondersi, nè considerarsi alla stessa stregua, attenendosi i primi al diritto sostanziale e le seconde al diritto processuale.

Non gli sembra perciò accettabile il criterio di trasportare nel Codice di procedura civile la materia relativa ai mezzi di prova delle obbligazioni, attualmente regolati dal Codice civile.

PRESIDENTE. Legge quanto è detto nella relazione della Commissione Reale su questo argomento (pag. 27).

È del parere che si possa tuttavia richiamare l'attenzione del Ministro sulla questione sollevata.

Così rimane stabilito.

Art. 21.

MAZZOCCOLO. Gli sembrerebbe opportuno aggiungere in questo articolo un capoverso nel quale si dica che le leggi fiscali obbligano tutti coloro che sono nel territorio del Regno, salvo quando nelle leggi stesse sia diversamente disposto. Ciò per due ragioni. La prima è data dalla recente moltiplicazione delle imposte personali.

ROMANO SANTI. Non ritiene possibile applicarle tutte agli stranieri, per esempio quella dei celibi.

MAZZOCCOLO. Ma per questa è detto espressamente che non è applicabile agli stranieri, mentre ad essi è applicabile l'imposta complementare. Vi sono però altre imposte per le quali non è detto nulla, come ad esempio quella comunale di famiglia e quella di soggiorno; e possono nascere questioni, come possono nascere per altre imposizioni personali, presenti o future.

L'altra ragione è questa che, essendo nell'attuale progetto di Codice ammessa in assai più larga misura la possibilità di declinare l'applicazione della legge italiana nelle forme degli atti tra vivi e di ultima volontà posti in essere nel Regno, diventa forse necessario chiarire che tale possibilità di deroga si limita alla forma legale degli atti, non alla forma fiscale, cioè alla tassa di bollo, che da noi è più grave che in altri Paesi.

PRESIDENTE. Osserva che mentre ci sono molte leggi fiscali che non si applicano agli stranieri, altre si applicano anche ad essi. Una disposizione come quella suggerita dal senatore Mazzoccolo dovrebbe essere attentamente esaminata dagli organi competenti.

ROMANO SANTI. Fa rilevare che in questo articolo si richiamano solo le leggi penali e di polizia, mentre, aggiungendo quelle fiscali, si dovrebbero aggiungerne tante altre.

PUTZOLU. Si riferisce alla grande diversità di condizioni tra il periodo odierno e l'epoca di emanazione del Codice civile; oggi la materia finanziaria ha assunto importanza enorme. Egli pertanto aggiungerebbe alle leggi penali e di polizia anche le finanziarie.

PRESIDENTE. Ritene che sarebbe un salto nel buio. Non tutte le leggi finanziarie possono applicarsi agli stranieri. La cosa andrebbe, se mai, studiata e sottoposta all'esame del Ministero delle finanze.

ROTIGLIANO. Poichè finora la mancanza di questa disposizione non ha impedito di applicare agli stranieri alcune leggi fiscali, pensa che convenga non modificare tale sistema.

PRESIDENTE. Ripete che la Commissione può richiamare l'attenzione del Ministro sulla questione.

Così rimane stabilito.

Art. 22.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 23.

GATTI. Trova giustificata la frase che si legge nel progetto della Commissione Reale «salvo che questa sia la legge italiana». Allo straniero che è domiciliato in Italia per determinati rapporti si deve applicare la legge italiana, se la legge straniera vi fa rinvio.

Tale disposizione gli sembra logica ed opportuna.

PRESIDENTE. Aggiunge che anche altre leggi straniere ed un'autorevole dottrina dispongono in tal senso.

Si delibera di aggiungere al testo ministeriale le parole: «salvo che questa sia la legge italiana».

Art. 24.

MARTIRE. Chiede se resti confermato il principio che le convenzioni internazionali prevalgono sulla legge interna. Intende alludere alla Convenzione dell'Aja in materia di divorzio.

PRESIDENTE. Certamente, come ha già avuto occasione di dire. Fa poi rilevare l'importanza dell'aggiunta, che nel progetto ministeriale vi è rispetto al testo vigente, della frase «e gli atti di qualunque istituzione od ente».

ROTIGLIANO. Ritene più felice la formulazione dell'attuale articolo 12 delle disposizioni preliminari. La frase aggiunta è superflua, perchè già compresa nella dizione «le leggi, gli atti e le sentenze».

PRESIDENTE. Spiega che la frase è stata aggiunta per seguire un criterio molto più largo, di ordine superiore. Mediante essa è possibile impedire che in avvenire si verifichino eccessi perfino da parte delle Corporazioni. Vi sono poi istituzioni non italiane che possono far sentire la loro influenza sulla nostra vita giuridica: la

deroga ai contratti e agli atti che esse hanno facoltà di compiere non è ammessa se non in quanto lo consentano l'ordine pubblico o il buon costume.

In sostanza è stata allargata la sfera del divieto in senso subiettivo e ristretta in senso oggettivo.

La seduta termina alle ore 12.

Il Presidente

D'AMELIO.

Gli estensori: COSENTINO e BASTIANINI.

V° il Capo della Segreteria:

CERCIELLO.

VERBALE N. 5.

Seduta del 30 novembre 1936 — Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BERIO, COGLIOLO, FACCHINETTI PULAZZINI, GATTI, NUCCI, PERLA e PIOLA CASELLI; deputati ANDRIANI, BACCI, BONO, CRISTINI, MACARINI CARMIGNANI, MARAVIGLIA, MARTIRE, PIERANTONI, PUTZOLU, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO e BASTIANINI.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. — Esame del Libro I: « Delle persone », Titolo I: « Delle persone fisiche » (articolo 1 a 9), e aggiunta dell'articolo 9 *bis*.

PRESIDENTE. Comunica che hanno giustificato la loro assenza i Commissari senatori Raimondi e Supino e deputato Albertini.

Esaurito nella seduta precedente l'esame delle « Disposizioni sulla applicazione delle leggi in generale », si inizierà ora l'esame del progetto del Libro I « Delle persone ».

TITOLO I. — Delle persone fisiche.

Art. 1.

PERLA. Chiede se sia necessario dire « vivo » o se non basterebbe dire « vitale ».

PRESIDENTE. Ricorda che oggetto di discussione è stata piuttosto la parola « vitale », perchè si è detto che è molto difficile accertare se un neonato sia o no vitale.

ROTIGLIANO. Dopo aver rilevato che l'articolo ha valore puramente didattico, osserva che è difficile fissare il concetto di « vitale » e definirne i caratteri. Per conto suo, data questa difficoltà, ritiene che qualunque essere umano venga al mondo debba considerarsi soggetto di diritti; che si debba cioè richiedere per l'acquisto della personalità il solo requisito, certo, della nascita ed escludere l'altro, malsicuro, della vitalità.

PRESIDENTE. Fa rilevare che la Commissione Reale non aveva tenuto conto nè del concetto di « vivo », nè di quello di « vitale ». La Commissione di revisione ha ritenuto invece, come avverte, che per l'importanza del concetto di persona come soggetto di diritti e per la rilevanza delle conseguenze che dalla attribuzione della capacità di diritto derivano, non sia conveniente prescindere da un minimo di requisiti, i quali dimostrino nell'essere venuto al mondo l'attitudine alla vita. Il che, col progredire delle scienze biologiche, non può riguardarsi quale ricerca di un elemento

pericolosamente prognostico, ma è piuttosto constatazione del raggiungimento da parte del feto di un adeguato grado di differenziazione strutturale di tutti gli organi essenziali alla vita.

In pratica, la dizione del Codice vigente non ha dato luogo a difficoltà per quanto concerne il concetto di « vivo »; ne ha date per l'altro di « vitale », specialmente nel caso del *monstrum*, il quale, quasi sempre, muore poco tempo dopo la nascita. Si dichiara pertanto dell'avviso del commissario Rotigliano, di richiedere solo il requisito della vita senza aggiungere quello della vitalità.

GATTI. Pensa che il caso del *monstrum* sia fuori questione, perchè non si tratta di un uomo.

CRISTINI. Rileva che la vitalità è un attributo indispensabile dal punto di vista giuridico perchè il nato vivo possa divenire soggetto di diritti. L'articolo 724 del Codice vigente esclude che un essere nato vivo e non vitale possa avere anche la facoltà di succedere. Non trova giustificabile una diversa dizione.

Del resto l'accertamento della vitalità, anche se in alcuni casi difficile, fa parte delle indagini di competenza della scienza medica, delle cui risultanze il magistrato deve prendere atto.

BERIO. Non vede perchè si debba modificare la disposizione del Codice vigente, che non ha dato luogo ad inconvenienti.

ROTIGLIANO. Non gli sembra esatto che l'attuale disposizione non abbia dato luogo ad inconvenienti. La gravità della questione appare non solo nell'ipotesi alla quale ha fatto riferimento anche il Presidente, cioè dell'essere che viene al mondo senza tutti i requisiti umani, ma soprattutto nel caso più frequente di esseri che vengono al mondo apparentemente con tutti questi requisiti, ma che muoiono subito dopo o dopo un periodo più o meno lungo, per la mancanza di qualche organo essenziale o per gravi difetti organici che li rendono non idonei alla vita.

MACARINI CARMIGNANI. Allora nessun uomo sarebbe da considerarsi vitale, perchè ciascuno reca con sè, fin dalla nascita, il destino della morte.

ROTIGLIANO. Ma se ci sono esseri che nascono con difetti organici che li rendono inadatti alla vita, perchè ritenere non vitale quello che muore due ore dopo che è nato e non anche quello che muore, per la stessa ragione, dopo una settimana? Meglio, dunque, eliminare il requisito della vitalità.

COGLIOLO. Ricorda anzitutto che il concetto del vivo e vitale trae origine dal mondo romano ed è ormai tradizionale nella nostra giurisprudenza. In pratica poi si sono avuti tanti casi di persone nate vive che furono dichiarate dal medico non vitali: si tratta di un concetto assolutamente medico, nè i medici trovano difficoltà ad accertare che un essere è nato vivo, cioè per qualche attimo ha respirato, ma non era vitale. Nè va confuso il caso del *monstrum* col nato vivo e non vitale. Del mostro si può disputare se sia da considerarsi uomo; ma se nasce, senza essere mostro, un bambino che per qualche istante respira e presenta una exteriorità di vita, pur essendo privo di qualche organo giudicato indispensabile per la continuazione della vita stessa, è possibile che egli, immediatamente, trasmetta tutti i suoi beni? La questione è stata infatti fin qui considerata in rapporto alla successione. Ora, se si sopprimesse il requisito della vitalità, la giurisprudenza sarebbe obbligata a dire che un solo secondo di respirazione può produrre un perturbamento nelle successioni.

BACCI. Allora secondo il senatore Cogliolo il concetto di vitalità sarebbe riferito soltanto all'elemento tempo.

PRESIDENTE. Ricorda che dalla Commissione Reale furono anche richiesti pareri a medici, i quali hanno dichiarato che il progresso tecnico, incessante nella medicina, rende ancor più difficile definire il concetto. Date le nuove risorse mediche, è possibile infatti mantenere in vita per qualche giorno esseri privi di vitalità, perchè nati con gravi difetti organici; ed allora potrebbe nascere il dubbio che a cagione di quella vita effimera essi possano essere considerati quali soggetti di diritto. Per questi

motivi la Commissione Reale aveva soppresso il concetto di vitalità; ma, se la Commissione vuole mantenere la tradizione, non crede che ne risultino gravi inconvenienti.

CRISTINI. Ritiene al contrario che il requisito della vitalità possa e debba soltanto dipendere dagli accertamenti scientifici che sono al giorno d'oggi particolarmente progrediti. È questo uno di quei casi nei quali il magistrato deve rimettersi al giudizio del tecnico. Mediante le incubatrici, ad esempio, si riesce oggi a mantenere in vita bambini nati al quinto mese del concepimento. Chi potrebbe, in un caso simile, sostenere non necessario il requisito della vitalità e chi, se non il medico, potrebbe presumerla nel tempo e dichiararla soltanto al momento scientificamente possibile? Comunque, la esclusione del requisito della vitalità non solo non risolverebbe il problema, ma lo aggraverebbe.

ROTIGLIANO. Dichiaro di non essere d'accordo col senatore Cogliolo, perchè se vi è materia che ha dato luogo a dissensi è proprio questa, e non solo nella pratica quotidiana, ma anche nella dottrina. Il senatore Cogliolo ha affermato che il concetto della vitalità deriva dal diritto romano, mentre, stando alla relazione, proprio l'abolizione di tale requisito costituirebbe un ritorno al concetto giustiniano. Del resto la stessa discussione odierna sta a dimostrare quanto sia difficile stabilire il requisito della vitalità. L'articolo 724 del Codice vigente, che dichiara necessario questo elemento per succedere, non ha dato luogo a controversie soprattutto perchè il capoverso aggiunge che « nel dubbio si presumono vitali quelli di cui consta che sono nati vivi ». In ogni caso gli sembra che per trasmettere i diritti di successione debba valere tanto l'aver vissuto un giorno che un anno.

MACARINI CARMIGNANI. Per quanto difficile a stabilirsi, ritiene necessario che si mantenga il criterio della vitalità non solo dal punto di vista delle successioni, ma anche, e a più forte ragione, per il diritto penale, perchè ha valore universale lo stabilire in qual momento si sia persona e da qual momento si abbia diritto alla protezione della legge, e ciò con particolare riferimento al caso dell'uccisione colposa del neonato.

PRESIDENTE. Nel diritto penale la questione si presenta diversamente. Chi accorcia anche di un'ora la vita ad una persona, anche moribonda, compie un reato.

MARAVIGLIA. Ritiene che convenga giungere ad una disposizione che risolva la questione in modo certo. D'altra parte, perchè dovrebbe ripugnare il fatto che un patrimonio si trasmetta attraverso un essere che ha vissuto solo poche ore e non attraverso un altro che può vivere un anno? Preferisce perciò che si sopprima il requisito della vitalità.

BERIO. Avuto riguardo alla tradizione avrebbe preferito il mantenimento della formula attuale, ma si rende pienamente conto di quanto è stato osservato, specialmente nel campo del diritto penale. Nota per altro che il Codice civile vigente non ha questa disposizione che in materia di successioni. Basta perciò mantenere la prima parte dell'articolo: « L'uomo è soggetto di diritti dal momento della nascita », rinviando alle successioni la disposizione del Codice attuale secondo la quale occorrono tanto la vita che la vitalità.

PRESIDENTE. In sostanza la proposta del commissario Berio concorda con quella della Commissione Reale.

PUTZOLU. È d'accordo col senatore Berio, perchè a rigore non è esatto dire che l'uomo è soggetto di diritti soltanto quando nasce vivo e vitale. In realtà può essere soggetto di diritti anche quando non nasca vivo, nel senso che il nato morto non può essere considerato una cosa. Ci sono infatti dei reati che si consumano sul cadavere.

PRESIDENTE. Poichè la proposta del commissario Berio raccoglie i maggiori consensi, ritiene che la Commissione possa esprimere il suo voto in tal senso, salvo a ritornare sull'argomento in materia di successioni.

Così rimane stabilito.

MARAVIGLIA. In tal modo si taglia corto anche sulla questione dei parti gemellari.

PRESIDENTE. Osserva che la questione dei parti gemellari è diversa; essa è stata regolata dalla legge sullo stato civile, che ha anche eliminato molti dubbi in materia, disponendo che il dichiarante deve dire all'ufficiale di stato civile quale dei gemelli è venuto prima alla luce.

Art. 2.

BACCI. Propone di fondere l'articolo con l'articolo 1 come è stato ora modificato.

FACCHINETTI PULAZZINI. Propone che l'articolo sia così modificato: « l'attribuzione di diritti al concepito è subordinata all'evento della nascita »; con ciò si eliminerebbe la dizione *i diritti* che sembrerebbe alludere a determinati diritti, mentre si tratta di diritti in genere.

COGLIOLO. Il concepito può anche avere dei doveri oltre che dei diritti, per esempio i doveri di mantenimento.

PRESIDENTE. I doveri sono consequenziali ai diritti. Ricorda che la formula proposta dalla Commissione Reale: « riserve di diritti » era stata lungamente meditata e suggerita dal compianto senatore Scialoja. Secondo il concetto dell'eminente giurista, il concepito non è ancora uomo, non si sa se vedrà la luce, quindi non si può dire che è soggetto di diritti; peraltro si può stabilire una riserva di diritti a favore di lui. Quando sarà nato, avrà i diritti riservati; ma, finchè è soltanto concepito, non ha ancora capacità per essere titolare di diritti. Il Ministro ha detto nella sua relazione di non aver mutato tale concetto, ma di aver adottato una formula diversa per non usare una dizione assolutamente nuova. Dopo l'osservazione del commissario Facchinetti Pulazzini si chiede se non sia meglio tornare alla formula Scialoja.

ROTIGLIANO. Ritiene che l'articolo 2 starebbe bene come capoverso del precedente, anche per togliere a questo il carattere didascalico che gli verrebbe dal fermarsi alle parole « della nascita ». Inoltre alla parola *attribuiti* preferirebbe la parola *riconosciuti*.

Non è poi d'accordo sulla formula: « riserve di diritti » e, in questo, gli sembra che il progetto ministeriale segni un miglioramento. Si potrebbe tuttavia meglio esprimere il concetto nel modo seguente: « I diritti dalla legge riconosciuti al concepito sono subordinati all'evento della nascita ».

ROSSI. Propone la formula: « A favore del concepito la legge riconosce diritti che sono subordinati all'evento della nascita ».

BERIO. Propone di dire: « Il concepito è soggetto di diritti subordinatamente all'evento della nascita ».

PRESIDENTE. Ritiene che si possa approvare la formula proposta dal senatore Berio come la più chiara e semplice e che la disposizione costituisca il secondo comma dell'articolo 1.

Così rimane stabilito.

Art. 3.

ROTIGLIANO. Nella seconda parte dell'articolo, data l'opportunità di procedere a modificazioni puramente formali di disposizioni vigenti soltanto quando appaia veramente necessario, propone di riprodurre la formula dell'articolo 323 del Codice vigente che dice: « Il maggiore d'età è capace di tutti gli atti della vita civile, salve le eccezioni stabilite da disposizioni speciali ». Gli sembra difficile, infatti, che si possa esprimere meglio il concetto.

BERIO e BACCI. Si associano.

PRESIDENTE. Richiama l'attenzione della Commissione sull'articolo 4 proposto dalla Commissione Reale, col quale si suggeriva un sistema socialmente apprezzabile. Oggi i genitori provano una grande avversione a promuovere l'interdizione di un figlio che per varie cause, quasi sempre di natura patologica, presenti un ritardo nel suo sviluppo intellettuale e sia ancora inidoneo alla vita sociale, malgrado la maggiore età; mentre uguale repugnanza non proverebbero nel chiedere per il figlio un prolungamento della minore età fino ai 23 o ai 24 anni. Cotesta è una misura familiare, protettrice del giovane, senza i caratteri della degradazione. Fa poi considerare che, secondo alcune legislazioni, la maggiore età si raggiunge ad una età più avanzata, e il prolungare la incapacità nei casi indicati è far aderire la legge alla realtà, quale risulta allo scienziato. Il Ministro però ha ritenuto che si tratterebbe di una innovazione in contrasto con la tradizione e perciò l'ha eliminata dal progetto. Ma non sembra che ogni cosa nuova debba rifiutarsi perchè nuova.

CRISTINI. Propone la riduzione del limite della maggiore età dai 21 ai 20 anni. Tale riduzione sarebbe un adeguamento al ritmo della vita odierna, e sarebbe giustificata anche dalla emancipazione effettiva dei giovani che oggi viene anticipata in virtù dell'educazione che è più curata sia dal punto di vista familiare che politico.

BACCI. Rileva che la proposta del commissario Cristini non coincide con altri fatti che danno un particolare indirizzo alla vita attuale: così per l'ingresso nel Partito sono richiesti 21 anni e alla stessa età si inizia il servizio militare.

CRISTINI. Non concorda con quanto afferma il Commissario Bacci. Si è fascisti e si imbraccia il fucile anche prima dei 21 anni. Nel clima fascista oggi la gioventù ha una più rapida maturità. La pratica della vita quotidiana gli ha suggerito la sua proposta. Del resto nel Codice la diminuzione del limite di età può essere circondata da tali garanzie che evitino ogni preoccupazione di inconvenienti.

PIERANTONI. Non è convinto dell'opportunità di ridurre il limite iniziale della maggiore età. A 21 anni la maggior parte dei giovani non ha ancora conseguito nemmeno una laurea. Se il ritmo della vita è oggi, e giustamente, più accelerato, la natura umana è sempre la stessa.

ROSSI. È contrario alla proposta, anche per non accentuare la presunzione che talora si riscontra nei giovani.

CRISTINI. Con la sua proposta ha inteso di chiedere un migliore adeguamento delle disposizioni del Codice alla vita che comporta oggi la possibilità di una indipendenza maggiore ad una età inferiore agli anni ventuno.

PRESIDENTE. Ricorda che di recente la diminuzione dei limiti di età per contrarre matrimonio è stata adottata per uniformare la legge italiana alla legge religiosa, ma i fisiologi non l'hanno approvata. Quanto poi al limite della maggiore età, ricorda le legislazioni che la fissano ancora più tardi. Del resto ai giovani precocemente idonei si può applicare l'emancipazione.

CRISTINI. Vorrebbe che la presunzione di una capacità precoce, come nei casi specifici di emancipazione, venisse eliminata e che invece si consolidasse, con la riduzione dai 21 ai 20 anni, un più sollecito ed autonomo ingresso dei giovani nella vita e nella sfera del diritto privato.

PUTZOLU. Nota che l'abbassamento del limite di età non verrebbe a favorire il minore, come forse pensa il commissario Cristini. Il minore invece rimane favorito da un prolungamento del limite di età.

PRESIDENTE. Assicura l'onorevole Cristini che la Commissione gli darà atto della sua proposta in verbale; ma la maggioranza dei Commissari è per il mantenimento dei 21 anni.

ROSSI. Si dichiara perplesso circa la proposta della Commissione Reale per l'eventuale prolungamento della minorità.

BACCI. Poichè la proposta della Commissione Reale considera dei casi di eccezione e qui, per quanto riflette l'età maggiore, si danno norme di carattere generale, gli sembra che le eccezioni non possano trovare la propria sede in questo Titolo, ma piuttosto là dove si tratterà delle eccezioni alle regole generali, cioè in quello dell'interdizione o dell'inabilitazione.

BERIO. Si rende conto delle ragioni che hanno suggerito la proposta della Commissione Reale, ma se non si è ritenuto di approvare la proposta Cristini per l'abbassamento del limite della minore età, neppure crede che sia opportuno accettare la proposta della Commissione Reale con la quale, in senso contrario, si ammette un elevamento del predetto limite per quei casi speciali nei quali l'età di 21 anni non sia sufficiente per il raggiungimento della maturità.

ROSSI. Riportandosi alle considerazioni fatte dal Presidente per prospettare l'opportunità di mantenere in questo articolo la formula della Commissione Reale, e cioè che è grande oggi la riluttanza dei genitori a ricorrere all'istituto della interdizione, osserva che, col nuovo istituto che si vorrebbe introdurre, i giovani verrebbero pur sempre classificati nella categoria dei deficienti o tardivi e perciò neanche in questo caso i genitori sarebbero maggiormente disposti a ricorrervi.

COGLIOLO. Si dichiara nel modo più assoluto contrario alla innovazione per due motivi fondamentali: 1° perchè si lascia l'adito alla possibilità di trovare delle ragioni, non sempre plausibili, per impedire al figlio che abbia raggiunto i 21 anni di amministrare da sé il proprio patrimonio; 2° perchè non è convincente la ragione addotta che così si tutela meglio l'onore del figlio, perchè quando si prolungherà a 25 anni la minore età di un individuo bisognerà pur dare pubblicità alla deliberazione; e col pubblicare che un individuo è incapace fino a 25 anni o che è interdetto si giunge a risultati che si equivalgono. Senza dire poi che potrebbe influire più maleficamente per l'avvenire del giovane dichiarare che per mancato sviluppo egli va considerato come deficiente, anzichè inabilitarlo per impedirgli di far debiti.

MARTIRE. Non ritiene questo il momento di approfondire la questione. Essa troverà il suo posto quando si tratterà dell'interdizione e dell'inabilitazione. È bene però fin da ora osservare che non possono essere trascurati i grandi progressi raggiunti nell'interpretazione dei fatti inerenti allo spirito e al corpo. Il Presidente poneva un problema che è di attualità per la medicina e, cioè, che molti giovani presentano nel loro sviluppo quella che, in termine scientifico, si può chiamare una anomalia psichica. Ora risulta, dalle osservazioni fatte in un Istituto di Roma che raccoglie questi giovani, che il settanta per cento dei ragazzi che fino ai diciotto anni hanno presentato questa anomalia, acquistano in seguito la piena coscienza dei loro atti. E deve considerarsi lodevole lo sforzo di adattare il diritto a queste nuove figure che la scienza cerca di precisare, come solo ad essa è dato.

PRESIDENTE. È d'accordo che convenga rinviare la trattazione dell'argomento a quando si discuterà della interdizione e della inabilitazione.

ANDRIANI. È contrario all'innovazione. Comunque osserva che trattandone nel Titolo II, dove è regolata la interdizione e la inabilitazione, si correrebbe il rischio di attribuire a questo nuovo istituto le stesse caratteristiche degli altri due con la conseguenza di allontanarne gli interessati per le medesime preoccupazioni che ispirano l'interdizione e l'inabilitazione.

PRESIDENTE. Si potrà fare in modo da stabilire chiaramente che si tratta di un istituto distinto.

Così rimane stabilito.

Art. 4.

BERIO. Si preoccupa dell'ammissibilità della prova contraria alla presunzione di commorienza in materia di successione.

PRESIDENTE. La prova contraria è ammessa: l'articolo dice infatti « quando non risulti ».

Art. 5.

PRESIDENTE. Nota che questa è una disposizione nuova che viene a risolvere importanti problemi agitati in questi ultimi tempi.

FACCHINETTI PULAZZINI. Consente nel principio di ordine etico, ma dubita dell'opportunità di tradurre in una norma di diritto positivo un divieto che non avrebbe sanzione.

PRESIDENTE. La sanzione vi è ed è la nullità del contratto.

ROTIGLIANO. Ritiene opportuno sopprimere il requisito della diminuzione permanente della integrità fisica, e ciò in relazione ai continui progressi della scienza che rendono possibili trapianti di organi che possono essere fatti con intenti altamente umanitari. Così, ad esempio, se un padre donasse uno dei suoi occhi per salvare da cecità il figliuolo, perchè si dovrebbe considerare riprovevole e vietare un simile atto?

BACCI. Si associa, ritenendo che basti il divieto in relazione all'ordine pubblico e al buon costume.

PRESIDENTE. Osserva al camerata Rotigliano che nei casi di trasfusione di sangue o di trapianto di epidermide, non si verifica diminuzione permanente della integrità fisica, perchè il sangue e la pelle di solito si riproducono.

MARTIRE. È per il mantenimento dell'inciso relativo alla diminuzione permanente dell'integrità fisica. Anche questo è uno dei casi in cui i giuristi devono rimettersi alla evoluzione della tecnica, che sposta continuamente il concetto della diminuzione permanente. Del resto, all'esempio dell'uomo ottimo fatto dall'onorevole Rotigliano, si può purtroppo contrapporre quello dell'uomo pessimo, per cui la cessione di un organo assume l'aspetto di un commercio, com'è avvenuto nel Nord America per i testicoli. Ciò può dar luogo a gravissimi abusi e conviene pertanto porvi un limite, consistente nel giudizio della scienza circa il verificarsi o meno della diminuzione permanente dell'integrità fisica.

BACCI. Chiede se nell'articolo rientri anche l'ipotesi della disposizione del cadavere.

PRESIDENTE. Vi rientra, in virtù dell'inciso: « o siano contrari alla legge ».

BERIO. Aggiungerebbe nell'articolo l'inciso « a scopo di lucro » per far salva l'ipotesi dell'atto di generosità del quale si è preoccupato l'onorevole Rotigliano.

COGLIOLO. Osserva che la parola « disposizione » era finora sconosciuta dal nostro diritto civile: non è facile invero sapere che cosa essa voglia dire.

D'altra parte questo articolo non ha la sua sede propria sotto il Titolo « Delle persone fisiche ». Lo si potrà conservare, ma collocandolo diversamente, ad esempio fra le disposizioni relative alle cose che non si possono commerciare.

ANDRIANI. Si potrebbe collocarlo nel Libro IV sotto: « Causa nei contratti ».

GATTI. Collocherebbe invece la disposizione nelle preleggi, accanto all'articolo 24, col quale si collega, una volta che contenuto della norma è la dichiarazione di illiceità dell'atto di disposizione del corpo, quando sia contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

Osserva poi che è superfluo l'inciso: « o siano contrari alla legge », e che è opportuno sopprimere anche quello relativo alla diminuzione permanente dell'integrità fisica.

PUTZOLU. Chiede se l'azione non debba spettare in questo caso anche al Pubblico Ministero.

PRESIDENTE. Il Pubblico Ministero interverrà nei limiti della sua potestà, ma l'azione spetta ai privati, quando non vi sia reato, per l'annullamento dell'accordo.

MACARINI CARMIGNANI. Crede che nel caso accennato dal camerata Martire (cessione di un testicolo) si verifichi sempre diminuzione permanente dell'integrità fisica. Piuttosto sarebbe il caso di aggiungere: « o di un senso o di un organo ». Propone inoltre che il requisito del contrasto con l'ordine pubblico e il buon costume sia richiesto congiuntamente e non già soltanto alternativamente.

PRESIDENTE. Vi sono diverse proposte. La prima è la preliminare del senatore Gatti, per collocare questa norma accanto all'articolo 24; ma in proposito può osservarsi che sarebbe allora sufficiente lo stesso articolo 24 e non occorrerebbe aggiungere altro.

La seconda proposta è del senatore Berio per aggiungere l'inciso: « se compiuti a scopo di lucro ». Senonchè questa è certo un'ipotesi riprovevole, ma non la sola, perchè anche la donazione di un organo quando è fatta in condizioni tali da diminuire la personalità fisica deve essere vietata. Non si sa infatti se possa considerarsi lecito a un genitore di privarsi non già di un solo occhio, come nota l'onorevole Rotigliano, ma di entrambi, sia pure a favore del figlio.

Vi è poi la proposta Rotigliano di sopprimere l'inciso relativo alla diminuzione permanente dell'integrità fisica; ma il richiedere che l'integrità sia diminuita in modo permanente è indispensabile appunto per evitare che sembri vietato l'atto di disposizione anche quando la diminuzione è transitoria. Con ciò del resto si viene a codificare la giurisprudenza della Cassazione penale, che ha ritenuto lecita la disposizione di un testicolo, dato che essa non ha prodotto diminuzione permanente dell'integrità fisica.

Una quarta proposta è dell'onorevole Macarini Carmignani, per cumulare i due requisiti della diminuzione permanente dell'integrità fisica e del contrasto con l'ordine pubblico. Ma non pare che questa proposta sia accettabile, perchè con essa si escluderebbe dalla norma l'ipotesi della disposizione del cadavere.

ANDRIANI. Insiste perchè la norma sia collocata in altra sede e precisamente fra le disposizioni relative ai trasferimenti di beni.

PRESIDENTE. La sede appropriata è questa, perchè qui si parla delle persone fisiche. E l'avere introdotto nel progetto un Titolo sulle persone è innovazione fra le più concordemente lodate.

CRISTINI. Osserva che la formula adottata dall'articolo 6 del progetto preliminare è sostanzialmente diversa da quella dell'articolo 5 del progetto ministeriale. La Commissione Reale diceva che gli atti di disposizione « sono permessi se non contrari alla legge o alla morale »; la Commissione di revisione ha invece enunciato il concetto in forma negativa. Ma il dire che si può disporre del proprio corpo ad eccezione di determinati casi è più semplice e chiaro che non dire il contrario. Preferirebbe quindi la formula del progetto preliminare.

ROTIGLIANO. Le osservazioni fatte contro la sua proposta partono dal presupposto che vi possano essere atti di disposizione che pur producendo diminuzione permanente, non siano contrari alla legge, al buon costume o all'ordine pubblico; ma quali sono questi atti?

MARTIRE. Ha prospettato l'ipotesi di atti non contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, ma che vanno vietati per un principio di ordine etico. Vero è che il nostro corpo non appartiene a noi, ma in senso religioso a Dio, e in senso politico allo Stato. Basti pensare al fondamento giuridico del servizio militare. Ma chi accerta l'integrità fisica ai fini del servizio militare è il medico. Ecco perchè bisogna lasciare alla scienza la determinazione del concetto di diminuzione permanente dell'integrità.

MARAVIGLIA. Lascerebbe immutato l'articolo. Vi possono essere atti importanti diminuzione permanente dell'integrità fisica non contrari all'ordine pubblico.

ROTIGLIANO. Se ci sono, non devono essere vietati.

PRESIDENTE. Concludendo la discussione, constata che la maggioranza è per il mantenimento dell'articolo 5 nel testo ministeriale.

ANDRIANI. Propone la soppressione delle parole « alla legge » che sono superflue.
GATTI. Si associa.

Si approva la soppressione di tali parole.

Art. 6.

ROTIGLIANO. Propone il ritorno all'articolo 7 della Commissione Reale, la cui formula è più semplice e chiara.

Al 1° e 2° comma dell'articolo ministeriale si delibera di sostituire l'articolo 7 del progetto della Commissione Reale così formulato: « A ciascuna persona spettano il nome e il cognome che le sono per legge attribuiti e che risultano dai registri dello stato civile ». Si delibera altresì di sopprimere l'ultimo comma che appare superfluo di fronte alle disposizioni speciali esistenti in materia.

Art. 7.

ROTIGLIANO. Ritiene inutile la disposizione; altrimenti tutte le volte che nel Codice si riconosce un diritto, si dovrebbero far seguire disposizioni sull'azione da cui è tutelato.

PRESIDENTE. La disposizione ha la sua ragion d'essere. Basti ricordare le vertenze sorte per l'uso del nome nei romanzi. La proprietà patronimica era prima sconosciuta. Fu per merito principalmente dei professori Bensa e Fadda che essa venne affermandosi. Del resto chi non ricorda la continua diffamazione che nei romanzi stranieri si consumava a danno di nomi italiani? Perciò il progetto ha voluto espressamente menzionare la facoltà di proteggere il proprio nome, che è il completamento della personalità umana.

MARAVIGLIA. Invece di « assunto » direbbe « usato ».

Si approva la proposta.

Art. 8.

ANDRIANI. Dubita che la materia sia d'indole processuale.

PRESIDENTE. È sostanziale. Il richiamo del giudice è solo nel senso che esso deve riconoscere degne di protezione le ragioni familiari.

Art. 9.

CRISTINI. Rileva che non è concepibile che derivino responsabilità a terzi semplicemente da una valutazione subbiettiva.

PRESIDENTE. Per ovviare a ciò basterà sopprimere le parole « per essa ».

Così rimane stabilito.

Art. 9 bis.

ROTIGLIANO. Osserva che il progetto preliminare dava protezione al diritto sull'immagine. La disposizione non è invece contenuta nel progetto ministeriale, essendosi ritenuto, come spiega la relazione, di rinviare la materia alla legge sul diritto d'autore. Ora gli sembra che tale rinvio non sia opportuno.

PIOLA CASELLI. Dubita che sia il caso di trattarne qui. La materia è assai complessa e l'esistenza stessa di un diritto all'immagine è contrastata. Si riconosce soltanto un diritto a proibire il commercio o l'uso dell'immagine.

ROTIGLIANO. Non crede che il diritto all'immagine possa essere considerato alla stregua del diritto di autore. È qui che esso va trattato, nella sede delle persone fisiche.

Si decide di proporre il ripristino, in apposito articolo aggiuntivo (9 bis), del 2° comma dell'articolo 11 del progetto della Commissione Reale, così modificato nella sua dizione: « Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli in età minore sia stata esposta o pubblicata con pregiudizio suo e dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salva sempre l'azione per il risarcimento dei danni ».

La seduta termina alle ore 12,30.

Il Presidente

D'AMELIO

Gli estensori: COSENTINO e BASTIANINI.

V° il Capo della Segreteria

CERCIELLO.

VERBALE N. 6.

Seduta del 1° dicembre 1936 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BERIO, COGLIOLO, FACCHINETTI PULAZZINI, GATTI, PERLA, PIOLA CASELLI e ROMANO SANTI; deputati ALBERTINI, CRISTINI, MARAVIGLIA, MARTIRE, PIERANTONI, PUTZOLU, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, BASTIANINI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 16.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. - Ripresa in esame del Titolo I « Delle persone fisiche » in generale e dell'art. 9^{bis} in particolare. - Discussione generale sul Titolo II: « Delle persone giuridiche ». - Esame dei relativi articoli 10 a 12.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Fabri, Nucci e Supino e deputato Bacci hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

PIOLA CASELLI. Chiede che sia riesaminata la proposta Rotigliano di introdurre nel progetto del Codice la disposizione del secondo comma dell'articolo 11 del progetto della Commissione Reale, relativa al diritto sull'immagine propria, che il Ministro aveva scartata, come dice nella sua relazione, per il motivo che la materia era disciplinata dall'articolo 11 della legge sul diritto di autore. Si tratta, infatti, come ha osservato nella seduta di ieri, di questione alquanto complessa e delicata. Si può dire risalga alla seconda metà del secolo passato quando in Germania la scuola del diritto naturale propugnò, specie per opera del Gierke, il riconoscimento, nel campo del diritto civile, dei cosiddetti « diritti della personalità ». A questi diritti apparterrebbe anche il preteso diritto assoluto sull'immagine propria, del quale molto si discusse dopo la invenzione della fotografia istantanea. La teoria dei diritti della personalità non fu accettata dal Codice civile germanico; nè ha preso piede nella giurisprudenza germanica. La legge germanica sul diritto di autore ha, poi, regolato l'interesse personale del ritrattato di fronte alla riproduzione pubblica dell'immagine con una regola analoga a quella dell'articolo 11 della nostra legge.

Tuttavia, così la teoria generale dei diritti della personalità che quella particolare del diritto sulla immagine propria, hanno trovato largo favore nella dottrina italiana e di qui la proposta della Commissione Reale.

L'oratore dice di avere combattuto entrambe le teorie sin da trent'anni addietro, nella prima edizione del suo trattato sul diritto di autore ed in scritti posteriori, sostenendo che l'immagine non può essere concepita come un bene

esteriore formante oggetto di un diritto subbiiettivo e che le esigenze della vita sociale moderna non consentono che il cittadino, il quale espone la sua persona ai contatti della vita sociale, abbia il diritto assoluto di impedire che la sua immagine rimanga fissata da fotografia o ritratto. Invece vi può essere un interesse giuridico proteggibile nei rapporti della esposizione pubblica, del commercio, o di qualunque altro uso della fotografia o ritratto, che ledano l'onore o la reputazione; ma allora si entra nel campo generale della interdizione, per via civile o penale, degli atti che ledono l'onore o la reputazione. La nuova legge fascista del 1925 sul diritto di autore si è accostata a questi concetti, in quanto all'articolo 11 si limita a vietare che il ritratto di una persona sia pubblicato o messo in commercio senza il consenso, espresso o tacito, del ritrattato, o, dopo la sua morte, dei suoi parenti più stretti, ed ammettendo che è libera la pubblicazione del ritratto quando abbia scopi scientifici, didattici e in genere culturali, o si riferisca a fatti o avvenimenti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, proteggendo così, in questa ultima parte della disposizione, i diritti della società e gli interessi particolari della stampa periodica. Di fronte a questa disposizione della legge speciale egli non comprende la giustificazione della nuova e diversa norma che si vorrebbe introdurre nel Codice civile. In via subordinatissima chiede che questa protezione dell'immagine sia ricondotta sotto le condizioni nelle quali si riconosce la protezione del nome, dallo stesso articolo 11 della Commissione Reale e dall'articolo 7 del Progetto ministeriale, cioè quando ricorra un pregiudizio del decoro e della reputazione; e che sia poi mantenuta la libertà della esposizione o pubblicazione nei casi contemplati nell'ultima parte dell'articolo 11 della legge sul diritto di autore.

Coglie l'occasione per esprimere la sua veduta personale su tutto il contenuto di questo Titolo: « Delle persone fisiche ». Gli sembra che qui si riproduca, sia pure in scala ridotta, la teoria giusnaturalistica dei diritti della personalità, che egli ha combattuto anche prima del Fascismo, sostenendo che il regolamento della protezione dei diritti generali della persona appartenga al diritto pubblico, cioè al diritto penale e al diritto amministrativo e politico. Oggi questa difesa privata della persona fisica non può avere cittadinanza in un diritto, come il diritto fascista, che respinge in *toto* la concezione giusnaturalistica del diritto privato.

Ricorda che per analoga ragione ha combattuto il mantenimento, nell'articolo 4 del Codice civile, della disposizione che mira a vietare la interpretazione analogica delle norme che restringono il libero esercizio dei diritti. Di fronte al voto della Commissione in favore del mantenimento di codesta espressione egli non ha creduto opportuno di riproporre nuovamente il suo punto di vista in merito a questo Titolo del Codice, sulle persone fisiche. Ma non può trattenersi dall'osservare che il suo punto di vista è rimasto giustificato dai risultati della discussione di ieri nelle due importanti questioni sul prolungamento della incapacità giuridica dei deficienti al di là dei 21 anni e sul divieto della disposizione del proprio corpo per operazioni che ne ledono la integrità fisica. Nella prima questione, di fronte alle obiezioni gravi del senatore Cogliolo che non si poteva concedere al genitore il diritto di ottenere codesto prolungamento per i gravi abusi che ne possono nascere, la Commissione ha rinviato la proposta al regolamento della interdizione. Portando invece la questione nel diritto pubblico assistenziale, al quale dovrebbe, a suo parere, essere rinviato tutto il regolamento della interdizione, la questione potrebbe trovare la sua razionale soluzione con l'intervento delle autorità pubbliche, cui oggi è principalmente affidata l'assistenza dei deficienti.

Analogamente, la questione della disposizione del proprio corpo, sia in vita che in morte, appartiene evidentemente al diritto pubblico, cioè, vuoi al diritto penale, come ha osservato il collega Facchinetti Pulazzini, la sanzione civile della nullità del contratto di disposizione essendo evidentemente inadeguata, vuoi al diritto amministrativo, perchè è nel campo della legislazione sanitaria che si possono seria-

mente disciplinare con criteri etici e scientifici le varie ipotesi e modalità di questi atti di disposizione.

Insiste nel sostenere che la protezione della personalità non può appartenere al diritto privato, nel regolamento giuridico fascista. Il Codice civile fascista dovrebbe, a suo modo di vedere, restringersi, invece, a quelle norme nelle quali il Fascismo, differenziandosi dal Comunismo, riconosce e protegge le iniziative economiche dell'autonomia individuale, sia pure integrate dall'interesse statale, cioè nel campo del diritto di proprietà, del diritto del lavoro e del diritto commerciale e industriale.

COGLIOLO. Si associa. Il Codice civile deve rimanere in un campo estraneo al diritto pubblico e, secondo la concezione fascista, regolare i diritti patrimoniali e familiari.

PRESIDENTE. Fa notare che in questo ordine di idee l'accordo è completo; si tratta di studiarne l'applicazione pratica.

ALBERTINI. Aderisce alle idee svolte dal Commissario Piola Caselli e alla proposta di togliere dal Codice civile tutto quanto riguarda il regolamento dei diritti sulla persona e sull'immagine. Subordinamente sarebbe per la soppressione del secondo comma dell'articolo 11 del progetto della Commissione Reale che nella seduta di ieri si deliberò di aggiungere al testo ministeriale.

ROTIGLIANO. Rivolge preghiera ai Colleghi di evitare, per quanto è possibile, di fare professioni di principi politici, sui quali tutti possono concordare, per giustificare, con deduzioni del tutto arbitrarie, le loro proposte. E ciò per evitare che il silenzio delle persone che non si associano possa apparire come dissenso su principi che costituiscono una fede comune.

È d'accordo che il Fascismo abbia innovato e che debba ancora innovare nella determinazione del campo del diritto pubblico e del privato, ma da ciò non ritiene si possa dedurre che nel nuovo Codice civile non si debba parlare di diritti inerenti alla personalità fisica dell'uomo. Ricorda che la proposta di introdurre nell'articolo 9^{bis} del Progetto ministeriale la protezione del diritto all'immagine, che era nell'articolo 11 della Commissione Reale, partì da lui e che fu lui ad osservare che questa protezione trovava la sua sede naturale nel Titolo del Codice dove si parla delle persone fisiche. Ora egli comprende che sotto l'impero del Codice vigente, che non contiene tale protezione, si sia introdotta in una legge speciale, come quella del diritto di autore, una disposizione intesa a colmare la lacuna, ma oggi questa disposizione deve trovar posto nel nuovo Codice, specialmente se vi è un Titolo che parla delle persone fisiche. Quanto alla dizione dell'articolo, conviene col senatore Piola Caselli che la formula contenuta nella legge sui diritti di autore sia migliore. Osserva però che la Commissione Reale non riconosceva un diritto assoluto alla immagine, ma il diritto di vietare l'uso dell'immagine fatto con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona ritrattata.

Nell'articolo della legge sui diritti di autore trova, infine, giusta sede la norma diretta a impedire la riproduzione di un'immagine non propria ma di altri, salvo il caso che la riproduzione sia fatta a scopi morali, sociali, patriottici ecc. Ora la protezione del diritto del fotografo o del pittore sulle proprie opere è giusto che resti nella legge sui diritti di autore, ma tutto quello che si riferisce alla riproduzione della immagine propria trova la sua sede opportuna in questo Titolo del Codice.

PIOLA CASELLI. Fa osservare che, stando alla lettera della disposizione in discussione, non si parla di decoro e di reputazione, ma di un pregiudizio in genere, senza specificarlo e, nella relazione che commenta la proposta, dopo aver parlato di decoro e di reputazione, si afferma un concetto pericolosissimo che riproduce l'antica teoria del diritto assoluto sull'immagine propria. Vi si legge: « Il fondamento della tutela è la inosservanza di quel riguardo (da valutarsi in varia misura secondo le condizioni sociali e personali di ogni individuo) dovuto alla personalità di cui l'immagine è *misteriosa e quasi divina impronta* ». Ora, considerando quanto diversa può essere la

sensibilità personale rispetto a questi diritti, si comprenderà a quale immenso pericolo si va incontro col dire semplicemente: arreca un *pregiudizio*. Lo stesso giudice sarà soggetto a criteri di valutazione completamente personali. Qui è in gioco un interesse molto ragguardevole, quello della pubblicità, che ormai pervade tutto l'ambiente sociale: ormai è inammissibile che possa alcuno offendersi per la riproduzione della propria immagine, salvo, si capisce, i casi speciali da cui risulti una lesione dell'onore o della reputazione. Se si vuole riprodurre pertanto la disposizione della tutela dell'immagine, si deve riprodurla integralmente come nella legge sui diritti di autore.

PRESIDENTE. Riassume le proposte fatte dal Commissario Piola Caselli: una concreta di sopprimere il capoverso dell'articolo 11 della Commissione Reale ieri ripristinato con l'art. 9^{bis}, ed una subordinata per la modifica della disposizione sostituendosi alle parole « con pregiudizio suo o dei detti congiunti » le altre: « con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti ».

ROTIGLIANO. Ripete che la tutela dell'immagine può riferirsi a due casi diversi: a quello dell'immagine propria o a quello della proprietà artistica di un ritratto di altra persona. Il primo non può essere considerato alla stregua dei diritti di autore, ma l'ultimo trova la sua sede nella legge speciale predetta.

PIERANTONI. Anch'egli ha sempre pensato che la tutela del diritto di autore debba estendersi all'autore dell'immagine. Vi sono fotografie anche del Capo del Governo sulle quali è riservato il diritto di autore, e ciò è giusto. Dubita però che la disposizione di ordine generale dell'articolo 11 della legge del 1925 possa incidere su quello che è il capoverso dell'articolo 11 del progetto della Commissione Reale.

PRESIDENTE. Ritene che la Commissione sia d'avviso di mantenere l'articolo 9^{bis} ieri aggiunto, sostituendovi però le parole: « pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti » alle altre: « pregiudizio suo o dei detti congiunti » e con l'avvertenza che con questa disposizione non si intende toccare quanto è regolato dalla legge sui diritti di autore.

Così rimane stabilito.

TITOLO II. — Delle persone giuridiche.

PRESIDENTE. Comunica che il Commissario Bacci ha fatto pervenire le seguenti considerazioni proponendo di stralciare il Titolo delle persone giuridiche dall'esame particolareggiato del progetto, con riserva di decidere in un secondo momento della opportunità di includerlo o meno nel Codice civile:

« Sotto questo Titolo il progetto ministeriale raccoglie 46 articoli che non hanno alcuna corrispondenza nel Codice del 1865. In merito ad essi la relazione del Guardasigilli è, ciò nonostante, estremamente laconica e stranamente apodittica, come se il problema delle persone giuridiche non fosse un problema oltremodo controverso nelle teorie del diritto e in modo particolare la nozione delle persone giuridiche non fosse contestata e impugnata dalle nuove tendenze scientifiche che contraddistinguono le rivoluzioni nazionali in corso. Difatti, per uno "Stato sociale" o più propriamente "popolare" (e in ogni modo integrale e totalitario) come vuole essere lo Stato fascista e come accennano a diventarlo altri Stati dell'Europa, il problema delle persone giuridiche è quello per cui, secondo la concisa e esatta formula mussoliniana, si tratta di "immettere il popolo nello Stato". Quanto dire cioè l'inquadramento delle masse nella vita dello Stato.

« Pertanto assume una importanza decisiva, per l'assetto del nuovo ordine politico sociale, ponendosi come un problema squisitamente politico e costituzionale (Partito Nazionale Fascista — Ordine corporativo). Di ciò il progetto ministeriale

sembra non rilevare alcuna consapevolezza. Senza avvertire che, mentre il Codice del 1865 rigidamente individualista, aveva evitato, con sana logica, di disciplinare la figura della persona giuridica, il progetto ministeriale ha introdotto invece una serie di disposizioni le quali sostanzialmente mirerebbero a disciplinare:

1° le Associazioni;

2° le Fondazioni;

3° i Comitati, agli effetti del diritto privato.

« Testualmente la relazione ministeriale a pagina 15 dice: “ Il richiamo fatto nell'articolo 10 alle leggi di diritto pubblico tende a chiarire, di fronte ai dubbi da più parti sollevati, che la disciplina del Codice civile si riferisce alle persone giuridiche di *carattere privato* ”.

« E allora è il caso di chiedersi se la Commissione non sia incorsa in uno dei più grossi equivoci scientifici e politici quando ha voluto disciplinare, *agli effetti del diritto privato*, fenomeni e istituti quali sono le Associazioni, le Fondazioni e i Comitati che hanno tipicamente carattere pubblicistico e investono sempre le condizioni fondamentali dell'ordine pubblico.

« Di *Associazioni* di mero diritto privato non si riesce a immaginare altro che il *Circolo di lettura* o di divertimento, nei ristretti limiti che a tali iniziative lasciano le istituzioni del Dopolavoro, del Coni o altre simili organizzate dal Regime.

« Di *Fondazioni* di mero diritto privato non si riesce a raffigurare se non la “ *Fondazione a beneficio dei membri di una determinata famiglia* ”, la quale è ormai caduta in disuso e non risponde al costume dei tempi attuali. In ogni altro caso si versa nella disciplina delle *Istituzioni di pubblica beneficenza*, cioè nel campo del Diritto Pubblico; ma comunque, rispetto a simili tenuissime irrilevanti ipotesi, come può giustificarsi il pesante sistema di concessioni e di controlli che dovrebbe accompagnare, secondo il progetto, il conferimento della *personalità giuridica* ?

« Perchè il Procuratore del Re dovrebbe ordinare ai membri del Circolo degli Scacchi che dissentissero dalle direttive della Presidenza sociale di convocarsi, come prevede l'articolo 21 del progetto ?

« E perchè l'Autorità governativa dovrebbe disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni private o la unificazione della loro amministrazione allorché si tratti di interessi propri degli eredi dei fondatori a essi circoscritti e limitati ?

« In verità su questo punto il progetto denuncia la scarsa valutazione della profonda trasformazione che è in corso nella civiltà europea; prevalgono la fredda scolastica, il virtualismo accademico sulla realistica comprensione del movimento rivoluzionario in atto.

« Il quale movimento, in quanto rivoluzione, è anche e soprattutto una nuova dottrina del Diritto ed una nuova organizzazione dello Stato.

« Anche la relazione del Consiglio di Stato sul progetto della Commissione Reale ha garbatamente rilevato “ la sproporzione tra l'intestazione e il contenuto effettivo del Titolo ” poichè il progetto “ non si occupa delle persone giuridiche pubbliche se non ai fini dell'attribuzione della capacità di Diritto Civile (articolo 10) e non si occupa di tutte le persone giuridiche di Diritto Privato, ma soltanto di quelle che prendono tipo di associazione e di fondazione ”.

« Bisogna aggiungere, infatti, che il Titolo II in esame è viziato da incertezza e da incompiutezza. Esso vorrebbe disciplinare, pur sotto l'etichetta privatistica o civilistica, fenomeni che interessano in modo caratteristico l'autorità di P. S., come i Comitati per le pubbliche sottoscrizioni; mentre poi lascia in disparte quel fenomeno basilare dell'attività economica moderna che è la società (civile o di commercio) pure ammettendo altrove (articolo 555, Libro IV) che “ le società civili sono considerate persone giuridiche ”.

« Rispetto ai *Comitati* va osservato che le iniziative del genere, se sono di piccola entità, non abbisognano di altro controllo che quello della P. S. Se si tratta invece

di iniziative di mole maggiore, esse acquistano carattere nazionale ed incidono nella funzione assistenziale delle nuove pubbliche istituzioni fasciste, in particolare del P. N. F., per cui una disciplina può benissimo augurarsi, ma in sede ben diversa che non sia il Codice civile.

« Quanto alle *Società*, queste, nel quadro di una economia fascista o corporativa che dir si voglia, costituiscono veramente un formidabile problema di organizzazione che dovrebbe occupare l'attenzione del Legislatore in sede di Diritto Privato, secondo quel tale principio della *subordinazione* del Diritto Privato al Diritto Pubblico che dovrebbe caratterizzare il nuovo sistema. La Società è infatti una manifestazione giuridica ed economica della iniziativa privata, della produzione considerata dal § VII della Carta del Lavoro. Se un Codice moderno e fascista di Diritto Privato vuol farsi, esso deve contenere la disciplina, a tutti gli effetti e sotto tutti gli aspetti; disciplina necessaria, non facoltativa, come la prevede il progetto per il Libro IV.

« Tra l'altro occorre pensare che il problema dei *concorsi* o *cartelli*, che può rappresentare un ostacolo insuperabile all'attuazione di una economia corporativa o nazionale, è intimamente connesso con il problema della disciplina delle Società di commercio. Ma ciò ripone il problema pregiudiziale del disegno stesso dell'opera della Codificazione e del nome di Codice civile che si vorrebbe confermare con la derisoria specificazione di Codice civile mussoliniano.

« L'ossequio al genio del DUCE deve rilevarsi nella sostanza delle cose, non nei cartellini che si appongono ad esse. Si tratta di avere un Codice di Diritto Privato, unitario, schematico e sistematico, basato sul carattere attivistico della professionalità e pertanto comprensivo di tutti gli istituti per cui l'azione economica degli individui si esplica. Si tratta di avere un Codice che contenga una positiva, efficace, utile organizzazione nazionale del Diritto Privato e non già un Codice che persegua il miraggio di internazionalismi giuridici a vecchio tipo plutocratico, come tra l'altro confessa la stessa relazione per il Libro II del Codice civile. Ora siffatto risultato esige una revisione completa del sistema adottato. Quale valore può conservare nel quadro della nuova realtà la distinzione fra un diritto civile e un diritto commerciale ?

« Per le considerazioni che precedono e con riserva di tornare sulla questione pregiudiziale circa la opportunità di dar corso frettolosamente alla nuova codificazione del Diritto Privato mentre sono in via di trasformazione, di evoluzione e di sviluppo taluni fondamentali istituti interessanti il Diritto Privato:

« Propongo all'onorevole Commissione parlamentare, per quel che più particolarmente riguarda il Titolo II del progetto ministeriale, di stralciarlo dall'esame particolareggiato, con riserva di decidere in un secondo momento della opportunità di includerlo o meno nel Codice civile ».

GATTI. Si sofferma nel mettere in rilievo come il progetto muti radicalmente il sistema del Codice vigente — il quale si limitava a disposizioni di carattere generalissimo — introducendo un intero Titolo di trentasette articoli che disciplinano tutta l'organizzazione delle persone giuridiche. Si domanda se sia opportuno procedere alla statuizione di tutte queste norme in un momento in cui il campo di applicazione del diritto pubblico in materia di enti si estende a tal punto da mutare, secondo il suo avviso, il concetto di persona di diritto pubblico e da rendere difficile stabilire quali siano le persone di diritto privato. Cita a questo proposito alcune disposizioni in materia di tutela del risparmio con le quali sono qualificate enti di diritto pubblico alcune banche. Si tratta di enti che esplicano un'attività commerciale che fu sempre ritenuta di diritto privato. Tali enti sono qualificati di diritto pubblico non in quanto abbiano dei poteri di diritto pubblico, siano subietti di diritto pubblico, ma in quanto sono assoggettati a disposizioni di diritto pubblico, perchè è necessario che per la tutela dell'interesse pubblico questi enti siano sottoposti ad un controllo. Quindi da una parte si è esteso il campo del diritto pubblico e dall'altra si muta il concetto di persona giuridica. Si è creato un intero Titolo che disciplina soprattutto le asso-

ciazioni e le fondazioni, cioè persone di diritto privato, con disposizioni minutissime che sono in gran parte di carattere regolamentare, ma che formano una disciplina pubblicistica in quanto prevedono una assidua vigilanza di autorità pubbliche, come il prefetto, l'autorità amministrativa ecc.

Egli dubita prima di tutto della opportunità di inserire nel Codice tali disposizioni, specialmente in questo momento in cui la legislazione dello Stato fascista avanza nel senso di assoggettare sempre nuovi enti giuridici alla disciplina di diritto pubblico. Gli parrebbe più opportuno limitare il contenuto di questo Titolo e fermarsi alle disposizioni essenziali, a quelle che si riferiscono al riconoscimento, alla funzione e alla gestione della persona giuridica, rinviando la rimanente disciplina, in attesa che la legislazione fascista compia il suo ciclo.

BERIO. Si associa alle considerazioni svolte dal senatore Gatti. Osserva che vari istituti che sono regolati nel Codice vigente, come ad esempio la cittadinanza, nell'attuale progetto più non figurano perchè hanno formato oggetto di leggi speciali, ed allora può sembrare incongruente che il nuovo Codice civile contenga una disciplina delle persone giuridiche completa anche nei dettagli. Egli intende sollevare una questione di metodo che interessa tutto il sistema del Codice. Il Codice civile è integrato da un'enorme legislazione; si tratta di decidere se la materia delle leggi speciali debba essere in esso compresa o pur no. La stessa vastità di tali materie esclude la possibilità della loro inclusione nel Codice civile, che ne risulterebbe mastodontico. Unica soluzione possibile è quella di limitare la codificazione esclusivamente ai principi fondamentali di diritto privato che, per loro natura, hanno carattere di relativa stabilità e si adattano a qualunque ordinamento, sfrondando tutto quello che può essere disciplinato da leggi speciali e non si attiene al diritto privato.

ROMANO SANTI. Si associa alla proposta del senatore Berio, pur ritenendo che nel Codice non debba mancare una parte che disciplini sobriamente le persone giuridiche private.

PERLA. Si dichiara dello stesso avviso; anzi ridurrebbe la disciplina del progetto alla disposizione del Codice vigente.

CRISTINI. Non è del parere che si debba procedere ad una radicale amputazione di questo Titolo e rinviare le nuove disposizioni alle leggi speciali. Il concetto che ha spinto la Commissione Reale ad inserire questo secondo Titolo nell'attuale Codice ha il suo valore. Non si vuole con esso dare disciplina alle persone giuridiche pubbliche. Come dice lo stesso Ministro nella sua relazione, il richiamo fatto nell'articolo 10 alle leggi di diritto pubblico tende invece proprio a chiarire, di fronte ai dubbi da più parti sollevati, che la disciplina del Codice civile si riferisce alle persone giuridiche di carattere privato. In effetti lo Stato non può disinteressarsi della importanza sociale che queste hanno assunto. È giusto e necessario che lo Stato intervenga nel dare alle medesime il suo riconoscimento e nel regolarne l'organizzazione e il funzionamento. E tale disciplina, per quanto possa ripercuotersi su quella delle persone giuridiche pubbliche, non può non spettare al Codice di diritto privato. Conviene peraltro essa sia limitata alla statuizione delle norme fondamentali esaminando attentamente i singoli articoli dedicati dal progetto all'argomento ed eliminando eventualmente le norme che abbiano carattere puramente regolamentare.

PUTZOLU. È d'accordo col camerata Cristini. Ritiene che non si possa affermare che ogni qualvolta sorge un'associazione o una fondazione si crei una persona giuridica che debba interessare il diritto pubblico. Indubbiamente vi sono persone giuridiche private; e allora si domanda perchè la loro vita non debba essere compiutamente regolata nel Codice del diritto privato, così come avviene per quella della persona fisica, che è disciplinata dalla legge dalla nascita alla morte.

GATTI. Osserva che vi sono disposizioni particolari che regolano l'attività delle persone giuridiche.

PUTZOLU. Intendeva parlare delle norme fondamentali e generali, cioè di quelle

che si attengono al modo come la persona giuridica sorge, come esplica la sua attività e come si estingue. Questa parte generale deve essere compiutamente regolata dalla legge. Osserva piuttosto che il progetto del Ministro ha dato a quelle che devono essere persone di diritto privato, una disciplina che meglio si addice alle persone di diritto pubblico, rendendo praticamente difficile distinguere le due figure.

Ritiene che si sarebbe dovuta tener presente per le evidenti analogie la disciplina delle società commerciali, pur esse soggette a controlli che si esplicano attraverso l'autorità giudiziaria. Anche le norme sulla pubblicità degli atti della persona giuridica privata dovrebbero ispirarsi al solo criterio della tutela dei diritti dei terzi. In sostanza crede che bisognerebbe adottare il criterio di regolare compiutamente tutta questa materia, mantenendola però sul terreno privatistico per quanto è possibile.

PRESIDENTE. Ritiene che la Commissione, esprimendo il voto che nel Codice civile si pongano dei principi fondamentali pel regolamento delle persone giuridiche, deve passare all'esame degli articoli, in occasione dei quali si potrà decidere poi, caso per caso, quali disposizioni possano rimanere e quali debbano essere rimandate alle leggi speciali. Il Codice non sarebbe completo e moderno se, dopo aver compreso il titolo delle « Persone fisiche », non contenesse quello delle « Persone giuridiche ». Il regolamento proposto dalla Commissione Reale, rivisto da quella ministeriale, è opera di alto valore tecnico, elaborato dalle maggiori competenze giuridiche, con cosciente spirito fascista.

Fa rilevare che numerose difficoltà sorgono in pratica quando ci si trova di fronte ad associazioni, a comitati o a enti di fatto. Basterebbe questo per rendere opportuna una regolamentazione. Ritiene che, passando all'esame delle singole disposizioni, si chiariranno anche molti dei dubbi che si affacciano considerando la materia nel suo insieme. Avverte che alcuni articoli che sembrano regolamentari non sono tali; alcuna volta assumono importanza di norme essenziali, come la disposizione relativa ai registri da tenere presso le prefetture, che costituiscono, come è stato detto, lo stato civile delle persone giuridiche. Si tratta invero di stabilire come la persona giuridica viva e, mediante un adeguato sistema di pubblicità, mettere i terzi al sicuro da possibili sorprese. È quanto di più moderno si è escogitato per la tutela della buona fede.

Pensa che, tenuto conto dell'ampia discussione svoltasi, la Commissione possa intraprendere senz'altro l'esame dei singoli articoli.

Così rimane stabilito.

CAPO I. — Disposizioni generali.

Art. 10.

ROMANO SANTI. Osserva che non tutti gli istituti e gli enti pubblici legalmente riconosciuti sono persone giuridiche. Alcuni di questi enti, infatti, fanno parte, più o meno integrante, di altri enti che a loro volta sono persone giuridiche, come per esempio biblioteche, musei, ecc. Lo scopo di questo articolo non è quello di determinare quali di questi enti o istituti abbiano personalità, ma di stabilire che essi, quando sono persone giuridiche, godono dei diritti che sono riservati agli enti di diritto pubblico. Proporrebbe quindi che l'articolo 10 fosse formulato così: « Lo Stato, le Provincie ed i Comuni nonchè gli istituti e gli enti pubblici legalmente riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico ».

PERLA. Vorrebbe cancellare le parole « lo Stato » dalla dizione dell'articolo 10, o per lo meno farne menzione a parte, in un altro apposito articolo per non mettere sullo stesso piano con gli altri enti lo Stato, che è il creatore di tutti essi.

PIOLA CASELLI. Chiede se, data la nuova nozione principale ed assorbente dello Stato, si possa ancora riconoscere di fronte ad esso la personalità autonoma e contrapposta dei comuni e delle provincie e se ad esempio vi sarà tuttora la possi-

bilità di un diritto di azione dello Stato contro le provincie e i comuni e a loro volta di questi contro gli organi centrali dello Stato.

ROMANO SANTI. Non esiste dubbio in proposito, ma la disposizione dell'articolo 10 non risolve quella particolare questione, che è rinviata alle norme di diritto pubblico.

PRESIDENTE. Fa presente che la disposizione sta solo a differenziare gli enti di diritto pubblico da quelli di diritto privato. Il chiarimento voluto dal senatore Piola Caselli non può trovare la sua sede in un Codice di diritto privato, essendo quella una questione di diritto pubblico.

CRISTINI. Chiede come si giustifichi il riferimento agli «usi osservati come diritto pubblico», sembrandogli strano che il godimento dei diritti di persone giuridiche, magari di grande importanza, debba far capo a degli usi che sostituiscono o integrano la legge.

ROMANO SANTI. Nell'articolo 10 non si è fatto che ripetere l'antica dizione del Codice del 1865. Quali siano poi questi usi, non è facile dirlo *a priori*.

PRESIDENTE. Ricorda che sovente la Pubblica Amministrazione ha invocato gli usi di diritto pubblico: un tempo financo lo stato d'assedio fu giustificato mediante gli usi di diritto pubblico. Per essi non valgono le considerazioni accennate per le consuetudini nel campo del diritto privato. Crede quindi che sia meglio non toccare il riferimento contenuto nell'articolo.

GATTI. Esprime il dubbio che, così come è redatto il testo dell'articolo 10, con la soppressione della parola «civili» che è invece nel Codice attuale e nell'articolo 14 del progetto della Commissione Reale, la disposizione possa assumere una portata diversa. Se ciò non è, ritiene inopportuno sopprimere la parola «civili», la quale chiarisce che gli enti pubblici, le provincie e i comuni, oltre ad essere persone giuridiche pubbliche, hanno anche una personalità giuridica privata. Chiede pertanto che la parola stessa sia ripristinata.

PUTZOLU. Aggiunge che anche le persone giuridiche di diritto pubblico, allorché esplicano attività di carattere privato, sono soggette, oltre che alle leggi e agli usi osservati come diritto pubblico, anche alle norme di diritto privato. Ora nel progetto ministeriale, con la soppressione della parola «civili», si potrebbe credere che sia stato invertito il concetto stesso.

COGLIOLO. Tiene a fare osservare che la formula «godono dei diritti civili» andava bene nel passato Codice, ma nel progetto, con le parole che seguono: «secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico», l'espressione «civili» potrebbe far pensare ad una limitazione dei diritti, il che non è nello spirito del nuovo Codice.

PUTZOLU. Propone allora la dizione «godono dei diritti civili secondo il presente Codice».

ROMANO SANTI. Osserva che oltre il Codice vi sono tutte le leggi speciali che regolano la materia e quindi non sarebbe esatto dire solamente «secondo il presente Codice».

PRESIDENTE. Ricorda che anche il Codice è una legge e perciò l'espressione dell'articolo 10 di per sé stessa abbraccia tutte le disposizioni in materia.

MARAVIGLIA. Osserva che la parola «legalmente» è ambigua, non essendo chiaro se voglia dire «per legge» o «secondo la legge». Se si deve intendere in quest'ultimo senso, come pare, essa è superflua. Ne propone pertanto la soppressione.

Si approva l'articolo 10 così modificato: «Lo Stato, le Provincie, i Comuni, nonché gli istituti e gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico».

Art. 11.

PIOLA CASELLI. Chiede se la personalità giuridica si acquisti alla data del decreto Reale o alla data dell'atto dell'iscrizione nel registro.

PRESIDENTE. Si acquista alla data del decreto Reale, secondo il progetto ministeriale, che ha modificato in ciò quello della Commissione Reale.

PIOLA CASELLI. Ritieni che ciò sia un inconveniente abbastanza grave nell'applicazione pratica della norma, perchè esisterebbe un intervallo tra la data del decreto e quella dell'iscrizione. Questo fatto, benchè il decreto sia pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale », potrebbe mettere in imbarazzo i terzi che conoscono dell'esistenza delle persone giuridiche solo dall'iscrizione nel registro; e l'osservazione ha maggior valore se si tiene presente che, tra la data del decreto Reale e la data dell'iscrizione, può correre un tempo abbastanza lungo, tre, quattro mesi e forse anche un anno. L'iscrizione nel registro dovrebbe avere per i terzi gli effetti di una specie di trascrizione.

PRESIDENTE. Le osservazioni del senatore Piola Caselli potranno essere considerate nell'esame dell'articolo 38 cui più propriamente si riferiscono.

GATTI. Propone che alle parole « riconoscimento concesso mediante decreto Reale », vengano sostituite le altre « riconoscimento legale ». Ritieni opportuno che sia lasciato alle disposizioni regolamentari di fissare quale autorità debba provvedere al riconoscimento.

PRESIDENTE. Pensa che sia meglio accennare nell'articolo particolarmente alla forma di riconoscimento mediante decreto Reale. Nelle norme di attuazione poi si potrà chiarire ed aggiungere che può anche essere delegata ai Prefetti la facoltà di riconoscere questi enti.

PUTZOLU. Sostiene che a rigore di logica il riconoscimento delle persone giuridiche private dovrebbe essere demandato all'autorità giudiziaria, a differenza di quelle pubbliche che hanno una diversa natura e ben più importanti funzioni.

PRESIDENTE. Nota che nel riconoscimento di una persona giuridica vi sono molti elementi politici che intervengono e di cui l'autorità giudiziaria non può essere sempre al corrente. Non ritiene pertanto che si possa opportunamente deferire il riconoscimento delle persone giuridiche all'autorità giudiziaria, pur riconoscendo la intrinseca bontà della proposta.

CRISTINI. Insiste anch'egli affinché il riconoscimento avvenga per decreto Reale, senza possibilità di deleghe ad autorità politiche locali, aggiungendo che questa è una più seria garanzia ed anche una lusinga per coloro che devolvono il loro patrimonio ad opere di beneficenza come la creazione di fondazioni.

GATTI. In conformità ai concetti già esposti, ritiene che occorrerebbe sopprimere nell'articolo le disposizioni dei due ultimi comma che sono troppo particolari.

CRISTINI. Si associa. Ricorda poi che l'articolo 10 ha motivo di essere in quanto è strettamente collegato con l'articolo successivo. Gli sembrerebbe perciò più logico il sistema seguito dal progetto della Commissione Reale che aveva riunito le disposizioni in un unico articolo.

PRESIDENTE. Ritieni che la Commissione possa approvare sia la proposta di soppressione dei due capoversi dell'articolo 11, sia la fusione del primo comma del medesimo con l'articolo 10, premettendo il titolo: « Persone giuridiche pubbliche e private ».

Così rimane stabilito.

Art. 12.

PRESIDENTE. Comunica le seguenti osservazioni inviate dal senatore Supino:

« Questo articolo, sotto la rubrica *Enti commerciali*, dichiara che essi sono sottoposti alle leggi commerciali. Ma l'articolo 229 del Codice di commercio permette alle

società civili di assumere la forma delle società per azioni; in tal caso esse non sono considerate enti commerciali, tanto è vero che, come è detto nell'articolo stesso, non si applicano loro le regole della competenza e del fallimento. Ora secondo il suddetto articolo 12, queste società sarebbero sottoposte alle norme del Codice civile, mentre, secondo il citato articolo 229, sono sottoposte alle leggi commerciali, tranne a quelle come sopra indicate. Per ricondurre quindi l'articolo 12 al suo concetto mi sembrerebbe opportuno porlo sotto la rubrica *Enti commerciali e Società civili per azioni* e formularlo come segue: " Le Società commerciali e le Società civili per azioni sono regolate dalle leggi commerciali " ».

Ritiene che la espressione *Enti commerciali* sia così ampia da comprendere anche le società considerate dal senatore Supino e che quindi l'articolo possa essere approvato nel testo ministeriale.

Così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 18.

Il Presidente
D'AMELIO.

L'estensore: BASTIANINI.

Vº il Capo della Segreteria:
CERCIELLO.

VERBALE N. 7.

Seduta del 4 dicembre 1936 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori FACCHINETTI PULAZZINI, MAZZOCCOLO, NUCCI, PIOLA CASELLI e ROMANO SANTI; deputati ANDRIANI, BACCI, GENOVESI, MACARINI CARMIGNANI, MARAVIGLIA, MILANI, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, BASTIANINI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 16.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. — Ripresa della discussione generale sul Titolo II: «Delle persone giuridiche». — Esame dei relativi articoli 13 a 20.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Fabri, Perla, Raimondi e Supino e deputati Cristini, Pierantoni e Putzolu hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

BACCI. Prima che si prosegua nell'esame dei singoli articoli del Titolo sulle persone giuridiche chiede che si proceda ad una formale votazione della proposta, da lui ieri inviata, di stralciare momentaneamente dall'esame della Commissione tutta la materia oggetto del Titolo stesso. Osserva che si tratta di una parte assolutamente nuova ed innovatrice rispetto al vecchio Codice, che sarebbe meglio rimandare al termine dell'esame delle disposizioni generali che hanno riferimenti più specifici col vecchio Codice, in guisa da potere allora procedere più speditamente, e con maggiore cognizione di causa, nella considerazione delle nuove norme.

ROMANO SANTI. Dopo quanto è stato detto nella passata seduta, non gli sembra sia il caso di dover tornare indietro, quando si è già cominciata la discussione dei singoli articoli e si sono anzi esaminate disposizioni fondamentali.

PRESIDENTE. Osserva che trattandosi di materia nuova, non solo difficile, ma anche molto delicata, si potrebbe anche rimandarla; però egli è del parere di continuare nella discussione tenendo presente la proposta del senatore Gatti di stralciare la parte regolamentare e mantenere nel Titolo solo le disposizioni generali.

GENOVESI. È dello stesso parere. Chiede se la proposta dell'onorevole Bacci sia di sospensiva o involga anche la sostanza del Titolo II nel senso di affermare che anche il contenuto del Titolo debba essere modificato.

PRESIDENTE. Il concetto è di sospendere l'esame delle disposizioni sulle persone giuridiche e andare avanti nella discussione delle altre materie del progetto, salvo a decidere poi sul da farsi quando si sarà meglio penetrati nello spirito del Codice.

GENOVESI. Se la questione è di sospensiva, gli pare inopportuno il rinvio; dovendo il Titolo II essere discusso, tanto vale che lo si faccia subito.

BACCI. Fa presente che occorre un certo tempo per approfondire meglio l'esame della materia, che anche in seno alla Commissione Reale ha dato luogo a grandi contrasti. In secondo luogo pensa che sia più opportuno accelerare i lavori della Commissione, senza ritardarli a detrimento di quella parte che può essere subito esaminata e approvata.

ROTIGLIANO. Fa presente che essendo il Titolo II «Delle persone giuridiche» il naturale seguito del Titolo I che tratta delle persone fisiche, è necessario che almeno una parte generale delle persone giuridiche sia codificata. Nella passata seduta già si era cominciato il delicato esame stralciando nelle singole disposizioni la parte regolamentare da quella generale. Ora che si è già approvato il Capo I del Titolo II, è d'opinione che si debba continuare nell'esame particolareggiato dei successivi articoli.

D'altra parte, anche se si decidesse lo stralcio di questa parte del Codice, il Ministro potrebbe non accettare la proposta. Meglio, dunque, per ogni eventualità, che la Commissione si pronunzi sulle singole disposizioni.

BACCI. Su questo punto è d'accordo col collega Rotigliano e non insiste nella richiesta di votazione della sua proposta, ma desidera che rimanga impregiudicata la questione sostanziale e fondamentale di stralciare tutto il Titolo II e farne oggetto di una legge speciale.

Così rimane stabilito.

CAPO II. — Delle associazioni e delle fondazioni.

Art. 13.

PIOLA CASELLI. Osserva che nel progetto della Commissione Reale, dopo una parte generale, il Capo II del Titolo II era diviso in due Sezioni contenenti separatamente le disposizioni particolari alle associazioni e alle fondazioni. Nel progetto ministeriale, invece, sono state fuse in un Capo solo tutte le disposizioni, in modo che si passa continuamente da una norma particolare alle associazioni ad una norma particolare alle fondazioni o ad una norma che riguarda ambedue le specie di persone giuridiche. Gli sembra che ciò ingeneri una certa confusione e si domanda se non sarebbe meglio tornare alla divisione adottata nel progetto della Commissione Reale, che presentava maggior chiarezza e semplicità.

MARAVIGLIA. Si associa.

PRESIDENTE. È anch'egli d'accordo e si potrà senz'altro far voti al Ministro nel senso espresso dal senatore Piola Caselli. Crede, poi, che nel redigere le proposte di modificazioni, la separazione potrà effettuarsi.

Così rimane stabilito.

MACARINI CARMIGNANI. Domanda se per testamento s'intenda solo quello pubblico, o anche quello olografo.

PRESIDENTE. Non vi può essere dubbio che si debba intendere anche l'olografo. Al testamento, anche all'olografo, è attribuito dalla legge per determinati negozi giuridici un valore analogo a quello dell'atto pubblico.

ROTIGLIANO. Chiede la ragione dell'innovazione portata dal progetto ministeriale al progetto della Commissione Reale nel prescrivere, per la costituzione delle fondazioni e associazioni, l'atto pubblico invece dell'atto scritto. Ha l'impressione che questa materia non sia stata sufficientemente meditata e che la relativa disciplina non possa ritenersi adeguata. Questo afferma anche perchè non vede trattata la questione dei rapporti tra le associazioni di diritto privato e le società commerciali. Così, trova ingiustificato che mentre alle società commerciali, che per i terzi

sono di maggiore importanza, non può essere negato il riconoscimento, dovendo il tribunale limitarsi a vedere se nel progetto di statuto sono state osservate tutte le norme di legge, alle società civili, che di solito si propongono scopi ricreativi, di beneficenza o culturali, sia fatto un trattamento più rigoroso sottoponendo il loro riconoscimento al controllo, sia pure illuminato, dell'autorità governativa. Egli non crede necessario attribuire importanza creativa all'intervento del potere politico per l'acquisto della personalità. L'intervento dello Stato dovrebbe essere necessario per la valutazione dei fini che l'ente si propone e per il suo riconoscimento, ma la creazione dell'ente dovrebbe essere l'effetto della volontà concorde degli associati, così come avviene per le società commerciali. Tutte le volte che due o più persone si mettono d'accordo per costituire una associazione civile, purchè lo scopo non contrasti con i fini superiori dello Stato, essa dovrebbe essere riconosciuta.

PRESIDENTE. Osserva che non essendo il nuovo Codice di commercio ancora deliberato nel suo testo definitivo, non si può sapere quale trattamento in esso verrà fatto alle società commerciali: non si può quindi ritenere che vi sarà in definitiva una differenza di trattamento tra società civili e commerciali.

BACCI. Il pensiero del collega Rotigliano appoggia la sua tesi dello stralcio del Titolo II, per non rischiare di costruire sulla sabbia. La discussione dovrebbe essere sospesa fino a quando non si conosca l'analoga regolamentazione delle società commerciali nel nuovo Codice di commercio.

PRESIDENTE. Se si vuole discutere sul valore che il progetto assegna al riconoscimento dello Stato nella costituzione della persona giuridica, nulla a ciò si oppone; ma crede inutile aspettare la regolamentazione del Codice di commercio, per l'esame di questa disposizione, tanto più che la tendenza odierna è proprio quella di non permettere più alle società commerciali di costituirsi e vivere a seconda della volontà dei soci, bensì di sottoporle ad un controllo governativo sempre più efficace; e non sarebbe da meravigliare se si tornasse alla situazione precedente l'attuale Codice di commercio in cui era necessario l'intervento governativo per il riconoscimento delle società commerciali. È lo stesso spirito che anima il provvedimento testè approvato circa la nomina dei sindaci e quello meno recente, ma anche più significativo, per la liquidazione di alcuni organismi commerciali.

ROTIGLIANO. Le sue osservazioni tendevano a mettere in rilievo la differenza di trattamento, a suo parere non giustificata, esistente fra le società commerciali e le associazioni civili secondo il progetto. Ritiene anche egli necessario il requisito del decreto Reale per il riconoscimento di queste ultime, ma vorrebbe che si desse una maggiore libertà nella loro costituzione. Non insiste per altro nella proposta.

GENOVESI. Gli sembra che l'osservazione dell'onorevole Rotigliano sia superata. Le società commerciali saranno regolate dal nuovo Codice di commercio e per le società civili, che hanno finalità diverse, si riafferma il concetto fascista che in uno Stato fondamentalmente etico quale è il nostro non sorgano senza riconoscimento governativo associazioni contrastanti con i fini che lo Stato si propone. A coloro che elaboreranno il Codice di commercio spetta il dovere di considerare in tal senso la questione del trattamento delle società commerciali.

PRESIDENTE. Ritiene che, prendendosi atto nel verbale della interessante discussione, l'articolo 13 possa essere approvato.

Così rimane stabilito.

Art. 14.

ROMANO SANTI. Ritiene che questo articolo sia superfluo. Si giunge alle stesse conclusioni in base ai principi generali, specialmente per quanto riguarda l'ultima parte concernente l'azione di riduzione in caso di lesione di legittima e di revocazione, se l'atto è in frode dei creditori.

ROTIGLIANO. Osserva che il progetto ministeriale innova nel senso che l'atto di fondazione può essere revocato se l'opera disposta non ha ancora cominciato a funzionare. Non crede d'altra parte che l'innovazione sia felice.

PRESIDENTE. Gli sembra più notevole nell'articolo la disposizione che impedisce agli eredi di revocare l'atto di fondazione e non ritiene che si possa sopprimere. Senza tale divieto, gli eredi, non animati dagli stessi sentimenti umanitari del testatore, sentendosi danneggiati dalle disposizioni in favore della fondazione, fino a che non intervenga il Decreto Reale di riconoscimento, sarebbero tentati di revocare l'atto di fondazione. Con la disposizione del secondo comma si elimina questo pericolo, che già in pratica si è presentato. Pensa quindi che sia bene mantenere l'articolo.

ROMANO SANTI. Ricorda che l'articolo 16 del progetto della Commissione Reale aveva ammesso negli eredi la facoltà di revoca quando fosse stata ad essi concessa dal costituente; e la disposizione aveva dato luogo a molti dissensi, sembrando strano che il testatore disponesse in un modo lasciando poi agli eredi la facoltà di disporre altrimenti.

PRESIDENTE. Osserva che l'ipotesi prevista dall'articolo 16 del progetto della Commissione Reale si riferiva sempre al periodo precedente l'approvazione governativa e quindi al caso di ritardo nel funzionamento della fondazione che ne impedisse la vita o la rendesse inutile, come poteva essere per una fondazione costituita per aiutare i soldati o gli operai in Africa Orientale divenuta in seguito inutile per i provvedimenti di assistenza già adottati dal Governo.

ROTIGLIANO. Pensa che si potrebbe sopprimere l'articolo mantenendo soltanto la disposizione che la facoltà di revoca non passa agli eredi, magari con l'aggiunta prevista dall'articolo 16 del progetto della Commissione Reale che consente al testatore di lasciare liberi gli eredi di revocare l'atto di fondazione per tener conto di particolari evenienze, come il caso accennato dal Presidente.

ROMANO SANTI. Ritiene che la disposizione aggiuntiva sarebbe inutile: per l'ipotesi che vengano a mancare i fini per cui la fondazione è stata creata ci sono disposizioni che provvedono in proposito. Insiste quindi per la soppressione di tutto l'articolo.

ANDRIANI. Si associa.

PRESIDENTE. Pone ai voti la soppressione dell'articolo 14.

L'articolo 14 è soppresso.

Art. 15.

ROMANO SANTI. Gli sembra che anche questo articolo, data la sua portata regolamentare, potrebbe essere rimandato alle norme di esecuzione del Codice.

MAZZOCCOLO. Consente col senatore Romano ma vorrebbe che fosse mantenuto il secondo comma per cui il riconoscimento delle fondazioni può essere disposto anche d'ufficio dalla autorità governativa.

ANDRIANI. Si potrebbe aggiungere il secondo comma all'articolo 10.

PRESIDENTE. È d'accordo.

Si approva la soppressione del 1° e del 3° comma dell'articolo 15 e l'aggiunta del 2° comma in fine all'articolo 10.

Art. 16.

PRESIDENTE. Rileva che l'articolo, se è necessario per le associazioni, lo è molto meno per le fondazioni e, in relazione al voto generale formulato per la sistemazione delle materie in questo Titolo delle persone giuridiche, occorrerà modificare la formula della disposizione, separando ciò che si attiene più particolarmente alle fondazioni da quanto si riferisce alle associazioni.

PIOLA CASELLI. Fa osservare che l'articolo 38, con l'indicazione dei requisiti che devono risultare dal registro delle persone giuridiche, ripete in sostanza le disposizioni dell'articolo 16. Si può quindi dubitare della necessità di questo ultimo. Se si vuole rimanere nel concetto di codificare le sole disposizioni strettamente necessarie, sarebbe meglio sopprimere l'articolo.

BACCI e ROMANO SANTI. Si associano.

MARAVIGLIA. Pensa che le disposizioni dell'articolo in questione siano di carattere fondamentale, almeno per le associazioni. Bisogna pur dire quali sono i requisiti essenziali dell'atto costitutivo e dello statuto.

PRESIDENTE. È d'opinione di conservare l'articolo. È giusto semplificare, ma non si può esagerare in questa tendenza senza rischiare di oscurare il contenuto delle norme.

ROTIGLIANO. Ritene che piuttosto che sopprimere l'articolo 16 per il solo fatto che i requisiti dell'atto costitutivo e dallo statuto risultano già elencati nell'articolo 38, sarebbe opportuno eliminare quest'ultimo, che ha carattere anche più regolamentare.

ANDRIANI. Esprime l'avviso di lasciare l'articolo, ma di sopprimere la seconda parte del primo comma: « Possono inoltre contenere le norme concernenti la trasformazione o la cessazione dell'Ente e la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione », materia che è trattata nell'articolo 28.

PRESIDENTE. È del parere di lasciare l'articolo 16 nella sua integrità, salvo a dividere la materia secondo il voto generale formulato e come era nel progetto della Commissione Reale.

ROMANO SANTI. In ordine alla necessità per gli enti morali del requisito del patrimonio richiesto dall'articolo in esame, ricorda la viva questione dibattutasi a questo proposito al Consiglio di Stato per il Cottolengo, non avendo questo Ente patrimonio. Per riconoscere ad esso la facoltà di acquistare, senza andare contro i principi che pongono il patrimonio come requisito essenziale, si era dovuto ricorrere ad una disposizione particolare del Re Carlo Alberto.

BACCI. La caratteristica del Cottolengo è appunto di non avere patrimonio, ma di vivere con le sole offerte.

PRESIDENTE. Vive infatti sulla carità, su quella illimitata fiducia nella Provvidenza che permette di pensare solo all'oggi e non al domani. Ma, se non si può ritenere che abbia un patrimonio, è dubbio che possa essere un ente morale.

MARAVIGLIA. Non ammette la possibilità di avere una fondazione senza patrimonio.

NUCCI. Esprime l'avviso che parlando di patrimonio la Commissione debba pure definire in che cosa consista. Secondo lui il patrimonio può ravvisarsi sia nel capitale mobiliare o immobiliare che nelle quote degli associati od anche nelle oblazioni.

BACCI. Esclude che le oblazioni, dato il loro carattere aleatorio, possano formar parte del patrimonio.

NUCCI. Non è d'accordo. Anche le oblazioni potrebbero essere una fonte apprezzabile di reddito. S'intende che spetterà all'autorità politica dare o negare il riconoscimento se riterrà insufficiente quel modo di formazione del patrimonio. Ma se l'autorità vede che le oblazioni sono così floride da costituire una apprezzabile entrata, non si comprende perchè non debba dare il riconoscimento.

ROTIGLIANO. Crede che, una volta approvato l'articolo 16, sia chiaro il pensiero della Commissione della necessità del requisito del patrimonio. In che cosa poi esso consista, non è questa la sede più adatta per stabilirlo.

Che per patrimonio si debbano intendere anche le oblazioni gli sembra però esagerato, perchè esse non sono fisse, ma sono lasciate alla spontanea volontà dei donanti.

PRESIDENTE. Ritene giusto che non sia questa la sede per fissare il concetto di patrimonio. Esso è presupposto dalla disposizione in esame.

Chiede se la Commissione intende approvare l'articolo 16.

Si approva con la riserva di discriminare nell'articolo i requisiti fondamentali delle associazioni da quelli delle fondazioni.

Art. 17.

ROTIGLIANO. Propone di modificare la formula dell'articolo così: « La persona giuridica non può, a pena di nullità, acquistare beni immobili o accettare donazioni senza l'autorizzazione governativa ».

ANDRIANI. Osserva che dicendosi « non può » è inutile aggiungere « a pena di nullità ».

PRESIDENTE. Non ritiene opportuno modificare la dizione dell'articolo. Gli sembra abbastanza esplicita l'espressione « In mancanza di autorizzazione . . . ».

ROMANO SANTI. Propone che alla parola « donazioni » si aggiungano le altre « o lasciti », per comprendere anche i beni che provengono da disposizioni testamentarie, come del resto era detto nell'articolo 14 del progetto della Commissione Reale.

PRESIDENTE. Ritiene che nella formula « acquisto di immobili » sia già compreso il caso dell'acquisto a titolo di successione: comunque non è contrario alla proposta del senatore Romano.

Si approva l'aggiunta, nel primo comma, delle parole « o lasciti » dopo l'altra « donazioni ».

Art. 18.

NUCCI. Fa rilevare che la disposizione di questo articolo è troppo restrittiva e rigorosa. Le persone giuridiche di cui si parla sono, in genere, quelle che si propongono fini altruistici e gli sembra iniquo di ritenerle obbligate per qualunque atto illecito dei dipendenti. Potrebbe accadere, ad esempio, che l'amministrazione di un ospedale, dopo avere assunto un chirurgo in servizio, con tutte le garanzie di un concorso e senza quindi che le si possa addebitare la più piccola negligenza, dovesse rispondere dei danni che il chirurgo per sua imperizia o poca cura avesse procurato ad un malato. Gli pare eccessivo che venga così messo in pericolo il patrimonio dell'ente.

Dovrebbe affermarsi la limitazione della responsabilità per le persone giuridiche che si prefiggono fini altruistici.

ROMANO SANTI. Non crede che questa sia la sede più opportuna per parlare di responsabilità. Se ne dovrebbe trattare nella parte che riguarda le obbligazioni e precisamente quelle che sorgono da delitto o quasi delitto. Proporrebbe invece di sopprimere l'articolo.

NUCCI. Osserva che, trattandosi in questo Titolo di persone giuridiche, se si deve portare una limitazione alla loro responsabilità, gli sembra sia questa la sede più adatta.

MARAVIGLIA. Si associa alla proposta di limitazione della responsabilità delle persone giuridiche.

PRESIDENTE. Osserva che non tutte le persone giuridiche hanno fini altruistici e il regolamento di particolari casi di responsabilità non può trovare sede in una disposizione di carattere generale come questa. La dottrina degli atti illeciti dei dipendenti delle persone giuridiche, punibili penalmente, ha avuto una speciale disciplina nel Codice penale e non ritiene che sia il caso di creare qui un'altra disciplina particolare.

NUCCI. Insiste nei concetti sostenuti. Se alle pubbliche amministrazioni la nostra giurisprudenza in materia di responsabilità ha fatto un trattamento favorevolissimo, anche queste fondazioni, soggette a tanti vincoli, dovrebbero beneficiare di una responsabilità limitata.

BACCI. Conviene nella necessità della limitazione, ma non in questa sede.

GENOVESI. Si dichiara invece contrario a quanto è stato detto, perchè ritiene pericoloso giungere alla irresponsabilità degli enti per fatti illeciti dei propri rappresentanti e dipendenti. Si creerebbe per questi enti un diritto singolare in contrasto col sistema. Nè ritiene che si possa rinviare la disposizione ad una parte speciale del Codice, trattandosi di una norma generale, di notevole rilievo e di materia delicata che ha dato luogo a molte controversie.

PRESIDENTE. Propone che l'articolo non trovi posto nella parte generale della disciplina delle persone giuridiche, senza che con tale rinvio resti pregiudicato nulla nel merito.

La proposta è approvata.

Art. 19.

PRESIDENTE. Per quanto la disposizione non sembri necessaria, ritiene però opportuno che sia affermato il principio che solo per dolo o colpa sussiste la responsabilità degli amministratori e sia sancita altresì l'esenzione da responsabilità di chi non abbia partecipato all'atto incriminato.

ROTIGLIANO. Manterrebbe solo l'ultima parte, dove si considera l'amministratore che non ha partecipato all'atto produttivo del danno.

PIOLA CASELLI. Ricorda che, secondo le regole generali sul mandato, non vi è responsabilità diretta e solidale da parte dei mandatari, mentre vi è da parte dei mandanti verso il mandatario (articoli 1749 e 1756 del Codice civile). La nuova disposizione gli sembra che possa offrire il fianco a molte delle critiche fatte alla disposizione precedentemente esaminata. Specie per gli enti di beneficenza, stabilire la responsabilità solidale degli amministratori può indurre chi sarebbe disposto a collaborare nell'amministrazione di esse ad astenersene, per non incorrere in questa responsabilità solidale. La dizione del corrispondente articolo (19) del progetto della Commissione Reale era diversa e preferibile.

NUCCI. Ritiene che l'osservazione relativa ai mandanti non abbia ragione di essere, perchè qui uno solo è il mandante: la persona giuridica. È invece necessario stabilire una buona volta la responsabilità solidale degli amministratori, dei mandatari cioè, perchè essi debbono informarsi del modo di procedere dell'amministrazione ed è bene che chiunque assume incarichi sappia che assume anche delle responsabilità. Aggiungerebbe anzi che, prima di escludere la responsabilità per l'amministratore che non ha partecipato all'atto, bisognerebbe conoscere le ragioni di tale astensione.

PRESIDENTE. A proposito dell'ultimo comma dà lettura di una proposta fatta pervenire dal senatore Supino:

« Aggiungerei in fine dell'articolo, dopo le parole “ all'atto produttivo del danno ” le seguenti “ salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, non ha fatto constatare il proprio dissenso ”.

« L'aggiunta ha per scopo di rendere più attiva la sorveglianza da parte degli amministratori ».

È di parere che l'osservazione sia giusta e che si possa accogliere la proposta.

NUCCI. Si associa.

MACARINI CARMIGNANI. Riconosce la giustezza delle considerazioni fatte in ordine all'articolo e, se si dovesse solo considerare la questione dal punto di vista sostanziale dell'interesse dell'ente, nulla sarebbe da obiettare; ma in pratica avviene — specialmente nei piccoli centri, che talune volte hanno un gran numero di fondazioni — che le persone chiamate ad amministrarle sono sempre le stesse, mancando una larga possibilità di scelta. Con questo articolo si otterrebbe l'effetto opposto a quello desiderabile, perchè tutte le persone che hanno dei beni rifiuterebbero di entrare

nei Consigli di amministrazione; e non vi rimarranno che dei nullatenenti senza alcuna garanzia di solvibilità.

Avviene necessariamente per questi enti, almeno in genere, che solo due o tre persone si occupino effettivamente dell'amministrazione e le altre esercitano una vigilanza molto sommaria.

A suo avviso, la disposizione è troppo tassativa ed allarmante, pur essendo d'accordo che quando c'è colpa o dolo l'amministratore debba rispondere.

PRESIDENTE. La responsabilità per dolo o per colpa è un principio già ammesso. L'innovazione concerne la solidarietà degli amministratori. Ora è giusto che chi amministra un ente assuma una responsabilità effettiva per sé e per gli altri.

Chiede alla Commissione se è d'accordo di mantenere l'articolo con l'aggiunta proposta dal senatore Supino.

BACCI. Ritiene più chiara la dizione dell'articolo 19 del progetto della Commissione Reale con l'aggiunta del senatore Supino. L'articolo 19 del progetto della Commissione Reale dice così: « Gli amministratori sono solidalmente responsabili, secondo le norme della rappresentanza e del mandato, verso l'ente e verso i terzi dei danni derivanti da loro colpa; è però esente da responsabilità quello degli amministratori che non abbia partecipato all'atto produttivo del danno ».

NUCCI. Propone la soppressione, nell'articolo della Commissione Reale, delle parole « verso i terzi », per non mettere in diretto rapporto i terzi e gli amministratori. La persona giuridica è responsabile verso i terzi e poi si rivale sugli amministratori.

MARAVIGLIA. Così si eviterà che venga sempre citato in giudizio l'amministratore più ricco.

MAZZOCOLO. Aggiungerebbe alla parola « colpa » la qualifica di « grave », per escludere la colpa lieve.

PRESIDENTE. Fa rilevare che quando si dice: « secondo le norme della rappresentanza e del mandato » rimane precisato di quale colpa si tratta. È contrario poi alla soppressione delle parole « e verso i terzi ». Non comprende perché il terzo dovrebbe agire contro l'ente, il quale a sua volta dovrebbe esercitare l'azione di regresso sull'amministratore che può pagare. È preferibile ammettere che il danneggiato agisca direttamente contro l'amministratore, il quale così è sottoposto ad una disciplina più precisa.

ANDRIANI. Chiede se in tema di responsabilità *diretta* degli amministratori verso i terzi, vuol considerarsi solo il caso di colpa extracontrattuale o anche quello di colpa contrattuale. Per questa ipotesi gli sembra eccessivo che chi ha contrattato con l'ente, di fronte ad un fatto d'inadempienza colposa, vale a dire di colpa contrattuale, possa agire direttamente contro gli amministratori.

PRESIDENTE. Afferma che la norma si riferisce anche alla colpa contrattuale. Si vuole tutelare e coprire meglio l'ente in considerazione delle finalità che esso persegue.

NUCCI. Se si vuole adottare il testo dell'articolo 19 del progetto della Commissione Reale, bisognerebbe però sopprimervi le parole « della rappresentanza e ». Osserva in proposito che il concetto di questa è compreso nella parola « mandato ».

PIOLA CASELLI. È d'avviso che si debba mantenere l'articolo della Commissione Reale, conservando la azione diretta dei terzi sia contro l'ente che contro gli amministratori, a differenza di quello che avviene oggi.

ANDRIANI. È invece per la soppressione, nel testo della Commissione Reale, delle parole « e verso i terzi ».

Si approva di sostituire il testo dell'articolo 19 del progetto della Commissione Reale con la soppressione delle parole « della rappresentanza, e », « e verso i terzi » e con la aggiunta « salvo il caso in cui essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, non ha fatto constatare il proprio dissenso ».

Art. 20.

ROTIGLIANO. Chiede se la disposizione sia necessaria.

PRESIDENTE. Stabilito il principio della pubblicazione di alcuni atti nel registro delle persone giuridiche, occorre anche dire quali ne siano gli effetti.

ANDRIANI. Domanda se tutti gli atti devono essere registrati.

PRESIDENTE. Solo quelli enunciati negli articoli 38 e 39.

ANDRIANI. Se in base agli articoli 38 e 39 non debbono essere registrati tutti gli atti ma solo le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto, come farà un contraente a sapere se è stata presa la deliberazione che autorizza il contratto?

PRESIDENTE. Per quegli atti per i quali non occorre la pubblicazione, chi vuole stipulare deve prendere visione della deliberazione in base alla quale è autorizzato il contratto. Il terzo dovrà poi interessarsi di controllare nel registro se questa deliberazione è stata presa secondo lo statuto o no.

Se la modifica dello statuto non autorizzante più la deliberazione non è stata trascritta, il terzo che lo ignora agisce in buona fede.

ROTIGLIANO. Fa presente che nel Codice di commercio non vi è una analoga disposizione, ma l'articolo 100 stabilisce invece che « i cambiamenti dell'atto costitutivo o dello statuto, qualunque sia la specie della società, non hanno effetto sino a che non siano trascritti e pubblicati ecc. ». Ritene che questa sia una disposizione migliore di quella dell'articolo 20 del progetto ministeriale in cui si ricerca la buona fede.

PRESIDENTE. In materia commerciale è necessaria una maggiore correttezza: non è il caso di indagare se vi sia o meno la buona fede.

PIOLA CASELLI. Non ritiene utile specificare che la deliberazione deve essere del consiglio di amministrazione, perchè ci possono essere enti che non hanno un vero Consiglio di amministrazione.

PRESIDENTE. È d'accordo. Si possono sopprimere le parole « del Consiglio di amministrazione ».

ANDRIANI. Chiede il significato preciso della parola « difetto ».

PRESIDENTE. Mancanza e insufficienza.

ANDRIANI. Gli sembra pericoloso stabilire che, anche se manca la delibera, l'ente possa ritenersi impegnato. Occorre non soltanto che ci sia la deliberazione e che chi contratta si accerti della esistenza di essa, ma anche che la deliberazione sia stata presa nelle forme prescritte.

PRESIDENTE. Riconosce che la deliberazione ci deve essere, ma può anche essere verbale; in questo caso occorre che prima sia stato conferito l'incarico di contrattare.

BACCI. Considera come si presenta il problema nella realtà. Per i casi previsti vi può essere una deliberazione di massima, con la quale l'organo amministrativo conferisce al suo direttore i poteri per i piccoli acquisti; il contratto poi può anche essere verbale.

ANDRIANI. Lo preoccupa che con l'attuale dizione possa giungersi a ritenere che un ente resti vincolato anche se non sono state rispettate le forme dello statuto.

PRESIDENTE. L'esclude.

La Commissione approva la soppressione delle parole « del Consiglio di amministrazione ».

La seduta termina alle ore 18,15.

Il Presidente

D'AMELIO.

Gli estensori: BASTIANINI e ISGRÒ.

Vº il Capo della Segreteria:

CERCIELLO.

VERBALE N. 8.

Seduta del 5 dicembre 1936 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori FACCHINETTI PULAZZINI e PIOLA CASELLI; deputati ANDRIANI, BACCI, MACARINI CARMIGNANI, MARAVIGLIA, PIERANTONI, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO e BASTIANINI.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 21 e 29 del Titolo II: « Delle persone giuridiche ».

PRESIDENTE. Comunica che hanno giustificato la loro assenza i Commissari senatori Fabri, Mazzoccolo, Nucci, Perla, Raimondi e Supino e deputato Cristini.

Si riprende l'esame del progetto.

Art. 21.

ROSSI. Osserva che l'articolo contiene materia regolamentare.

PRESIDENTE. Rileva che effettivamente qui si tratta di disposizioni di natura regolamentare, ma sotto un certo aspetto sembra opportuno mantenerle, perchè costituiscono un necessario attacco con le disposizioni dell'articolo 23.

ROTIGLIANO. A suo avviso, il progetto ministeriale non ha felicemente innovato su quello della Commissione Reale, che precisava le funzioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea, mentre qui poco chiare risultano le funzioni dell'Assemblea.

BACCI. Invece di definire queste funzioni l'articolo scende a particolari che sono materia regolamentare.

ROTIGLIANO. Non ritiene giustificata la disposizione che richiede la convocazione dell'Assemblea generale almeno una volta all'anno, poichè non sempre si presenta tale necessità. Nota inoltre che questo articolo conferisce al Procuratore del Re la facoltà di convocare l'Assemblea, se non vi hanno provveduto gli organi amministrativi, mentre per l'articolo 23 e per altri articoli è sempre il Presidente del tribunale che interviene.

PRESIDENTE. Chiarisce che al Presidente del tribunale sono demandate altre funzioni, non quella ispettiva qui considerata.

ROTIGLIANO. Preferirebbe che tutte le funzioni di vigilanza fossero concentrate nel Presidente del tribunale.

BACCI. Propone di sopprimere l'articolo o, quanto meno, di soprassedere alla sua approvazione, rinviandola in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Si può intanto decidere che l'articolo sia ripreso in esame in sede di coordinamento.

Così rimane stabilito.

ROTIGLIANO. Insiste perchè, se in un modo qualsiasi la disposizione dovesse essere mantenuta, sia sostituito il Presidente del tribunale al Procuratore del Re.

PRESIDENTE. In sede di coordinamento si vedrà di unificare l'autorità che deve intervenire.

Così rimane stabilito.

Art. 22.

Si decide la riserva come per l'articolo precedente.

Art. 23.

ROTIGLIANO. Nota che nel progetto della Commissione Reale era opportunamente fissato un termine di sei mesi per l'annullamento.

PIOLA CASELLI. Osserva che dal volume I « Osservazioni e proposte » (pagina 462 a 483 e 505 a 513), risulta che la disposizione corrispondente del progetto della Commissione Reale, nonchè quella dell'articolo 18 del progetto medesimo, contenente norme analoghe rispetto agli atti degli amministratori, hanno formato oggetto di talune critiche, alla maggior parte delle quali la relazione ministeriale non ha risposto, mentre, a suo parere, meritano di essere prese in considerazione. La critica più grave che investe tutto l'articolo 23 è questa, che la disposizione, interpretata letteralmente, sembra voglia regolare ogni sorta di deliberazioni contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, ossia non solo quelle la cui nullità può considerarsi come sanabile — ad esempio le deliberazioni prese in assemblee convocate senza rispetto del termine fissato dallo statuto o che hanno per oggetto materie non portate all'ordine del giorno — ma altresì le deliberazioni che dovrebbero considerarsi come assolutamente inesistenti per inosservanza di leggi proibitive o per mancanza di elementi sostanziali o di forme sostanziali. Ora sembra che per queste seconde deliberazioni non si possa ammettere quella sanatoria che risulta implicitamente dalla frase dell'articolo 23 la quale dice che queste deliberazioni « possono essere annullate » (vedi le osservazioni della Corte di cassazione e della Corte di appello di Genova, delle Università di Bologna, Macerata e Napoli, dei Sindacati forensi di Bologna, Brescia, Trieste e Capodistria). Posto, poi, che sotto la denominazione impropria di terzi si debbono comprendere, come chiaro risulta dal complesso dell'articolo, anche coloro che hanno contrattato con l'associazione in base alle deliberazioni contrarie alla legge, all'atto costitutivo ed allo statuto, si è osservato che contrasta con i principii giuridici comunemente ammessi e non si concilia con la necessità di proteggere l'associazione contro simili deliberazioni e di mantenere l'impero della legge, l'altra norma contenuta in questo articolo secondo la quale gli atti compiuti in base a queste deliberazioni conservano i loro effetti in confronto di codesti terzi se sono in buona fede, cioè, secondo la comune concezione della buona fede, hanno ignorato i vizi dell'atto. E si è aggiunto che in tal maniera si viene a svalutare tutto il sistema della registrazione delle persone giuridiche, di cui all'articolo 38 del Progetto, in quanto tale sistema è diretto a dar modo ai terzi di conoscere gli atti costitutivi e gli statuti che governano il funzionamento dell'associazione e dovrebbe quindi far presumere che non sia in buona fede colui che pretende di avere ignorato gli atti medesimi.

Infine gli sembra che il progetto ministeriale renda ancora più gravi queste critiche, inquantochè ha negato l'azione di annullamento all'autorità governativa ed agli organi della società. Il motivo addotto dalla relazione che l'intervento dell'autorità governativa è regolato da altre leggi non sembra confacente, perchè è più opportuno che l'articolo contempli tutte le possibilità dell'annullamento. È poi erroneo, a suo modo di vedere, l'altro motivo addotto per escludere l'intervento degli organi sociali, cioè che non occorra menzionare gli amministratori perchè non hanno diritti diversi da quelli comuni a tutti gli associati, dimenticandosi che gli amministratori possono non far parte della categoria degli associati e, quindi, rimanere esclusi da ogni diritto d'impugnativa. Questa dimenticanza è particolarmente grave per quanto concerne i liquidatori giudiziali (vedi articolo 32), perchè è appunto in occasione della liquidazione che spesso occorre di provocare l'annullamento di deliberazioni irregolari, prese quando l'associazione non si trova più in condizioni normali.

PIERANTONI. Condivide le preoccupazioni del senatore Piola Caselli qualora, nonostante il sistema del registro, si ammettesse la buona fede dei terzi per atti compiuti in base a deliberazioni contrarie all'atto costitutivo o allo statuto. Il terzo comma andrebbe quindi modificato, anche perchè il contraente in buona fede, pur senza la disposizione specifica dell'articolo, invocherà quei benefici che la legge possa riservargli.

PRESIDENTE. Fa notare che non tutte le deliberazioni dell'associazione sono trascritte nel registro. Può verificarsi il caso di una deliberazione affetta da nullità assoluta perchè contraria al buon costume o all'ordine pubblico, e in tal caso la nullità è sempre opponibile. Le nullità cui si riferisce questo articolo non sono di tal natura, bensì quelle che possono essere sanate col decorso del termine. Del resto il ripristino del termine, che è stato testè richiesto, renderà manifesto che non si tratta di nullità assoluta, ma di annullabilità dell'atto.

PIOLA CASELLI. Bisognerebbe allora precisare nell'ultimo comma: « L'annullamento degli atti compiuti in esecuzione di deliberazioni contrarie all'atto costitutivo o allo statuto *che non siano affette da una nullità assoluta* non può pregiudicare i terzi che in buona fede hanno acquistato diritti in base ad essi ».

Può anche trattarsi di disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

PRESIDENTE. Queste sono fuori discussione, perchè non hanno efficacia giuridica.

Pensa che il ripristino dell'articolo 23 nel testo della Commissione Reale eliminerebbe molte difficoltà. Il primo capoverso così formulato: « Tali deliberazioni però non possono essere impugnate di fronte ai terzi che abbiano in buona fede acquistato diritti in base ad esse », lascia infatti comprendere subito che non si tratta di deliberazioni colpite da nullità assoluta.

PIOLA CASELLI. Ricorda che tale formula è stata criticata dal Consiglio di Stato, perchè non è la deliberazione che si impugna di fronte ai terzi — la deliberazione rimane sempre — ma l'atto che ne è seguito, e perciò il Consiglio di Stato ha suggerito la formula adottata dal Ministro, cioè che gli effetti della deliberazione non possono pregiudicare i diritti dei terzi.

PRESIDENTE. Se il diritto cui dà vita il contratto non esiste perchè è nulla la deliberazione, è proprio la deliberazione che va impugnata. Dal suo annullamento non avranno tuttavia pregiudizio i terzi in buona fede.

ROTIGLIANO. Condivide le osservazioni del senatore Piola Caselli. Riconosce che l'articolo si riferisce solo ai casi di annullabilità nel senso accennato dal Presidente e che ciò risulterebbe più chiaro se si aggiungesse il termine, come egli ha proposto. Tuttavia troverebbe preferibile una disposizione che facesse preciso riferimento agli atti annullabili. Quanto ai terzi in buona fede, concorda col senatore Piola Caselli che la locuzione suggerita dal Consiglio di Stato è più precisa della formula del

progetto della Commissione Reale, in quanto sono gli atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni e non le deliberazioni che il terzo può chiedere siano annullati. Quanto al diritto di chiedere l'annullamento delle deliberazioni, rileva che l'associato l'avrebbe sempre, anche se non fosse detto, mentre occorre riconoscerlo esplicitamente anche agli organi dell'ente e all'autorità governativa.

PRESIDENTE. Fa rilevare che le osservazioni del senatore Piola Caselli sono in gran parte accolte nella prima parte dell'articolo 23 della Commissione Reale così formulato: « Le deliberazioni dell'assemblea generale contrarie alla legge o all'atto costitutivo possono essere annullate entro sei mesi dalla loro data su istanza degli organi dell'ente o di qualunque associato o per iniziativa dell'autorità governativa ».

Quanto al capoverso, potrebbe essere così formulato: « La nullità di tali deliberazioni non può essere opposta ai terzi che abbiano in base ad esse contrattato ».

MARAVIGLIA. Osserva che, ripristinando il termine come aveva proposto la Commissione Reale, si comprende subito che si tratta soltanto degli atti annullabili; ma detto termine può valere in confronto di atti contrari allo statuto e non già in confronto di quelli contrari alla legge, che sono sempre nulli. Propone perciò la dizione: « Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge sono nulle. Le deliberazioni contrarie all'atto costitutivo possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente o di qualunque associato o per iniziativa dell'autorità governativa in un termine di sei mesi ».

Così si preciserebbe il limite della protezione che si accorda ai terzi, cioè per gli atti annullabili e non per quelli radicalmente nulli.

PRESIDENTE. Fa considerare che si possono sanare anche alcuni atti contrari alla legge. Ricorda i casi contemplati dall'articolo 1300, Codice civile, che comprendono anche nullità per violazione di legge. Quando invece si tratta di deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume, allora è detto esplicitamente nell'ultimo comma del progetto della Commissione che esse non possono avere esecuzione.

Perciò propone che sia mantenuto l'articolo della Commissione Reale, con la sostituzione al capoverso delle parole: « La nullità di dette deliberazioni non può essere opposta ai terzi ».

BACCI. Preferirebbe l'ultimo capoverso del testo ministeriale con l'aggiunta delle parole « o alla legge » dopo le altre « o allo statuto ». Non è convinto infatti che il termine per l'annullamento si possa ammettere anche per le deliberazioni che sono contrarie alla legge. Ma se si ammette che esse siano sanabili, si debbono includere, agli effetti di una possibile impugnazione, fra le altre contrarie allo statuto o all'atto costitutivo.

ANDRIANI. Nota che con l'ultimo capoverso dell'articolo 23 del progetto ministeriale si proteggono i terzi, coloro cioè che hanno contrattato con la società, nei confronti dell'annullamento di deliberazioni delle assemblee; ma il terzo potrebbe essere leso anche da una deliberazione dell'assemblea.

PRESIDENTE. In questo caso il terzo, in qualunque momento, può impugnare la deliberazione che violi il suo diritto.

MACARINI CARMIGNANI. Preferisce il testo del progetto della Commissione Reale, salvo a demandare al prefetto la facoltà data al presidente del tribunale di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni manifestamente illegittime. Osserva, però, che il termine di sei mesi può essere o troppo breve o troppo lungo a seconda dei casi. Nel caso che si tratti del liquidatore, il termine è breve e dovrebbe essere prorogato ad un anno almeno; viceversa sei mesi sono troppi per gli associati. L'associato ha infatti subito notizia di quello che succede e per impugnare una deliberazione gli bastano trenta giorni. Propone quindi due termini diversi: quello per gli organi dell'ente dovrebbe essere di un anno.

PRESIDENTE. Conviene nella opportunità di prorogare il termine ad un anno; quanto alla proposta di sostituire il prefetto al presidente del tribunale, osserva che

non è il caso di adottarla, trattandosi di materie che richiedono maggiore competenza giuridica.

MACARINI CARMIGNANI. Fa considerare che la sorveglianza sulle opere pie è affidata alla prefettura, e che è l'autorità prefettizia che approva gli statuti.

BACCI. Ma ciò non ha giovato alle opere pie.

PRESIDENTE. Ripete che per la tutela dei terzi è meglio che intervenga l'autorità giudiziaria.

BACCI. Esprime qualche preoccupazione circa il coordinamento di questo articolo alle disposizioni che lo precedono. Quando vi erano gli articoli 21 e 22, si capiva che si trattava di assemblee generali delle associazioni; ma, soppressi tali articoli, occorrerebbe specificare e dire: « assemblee generali delle associazioni ».

PRESIDENTE. La giusta osservazione sarà tenuta presente quando si provvederà alla redazione del testo coordinato di questo Titolo.

Così rimane stabilito.

PIOLA CASELLI. Chiede che la Commissione dichiari esplicitamente se ritenga che il termine di cui al primo comma non si applica alle deliberazioni affette da nullità in senso assoluto.

La Commissione esprime il suo consenso.

Anche per quanto concerne la questione dei terzi in buona fede chiede che la Commissione dichiari che è d'accordo che deve trattarsi di deliberazioni che non sieno impugnabili per nullità assoluta.

La Commissione esprime il suo consenso.

Gli resta il dubbio che, ammettendo la buona fede anche quando la disposizione risulti dal registro, si svaluti l'importanza della registrazione che è alla base del sistema pubblicistico che si vuole introdurre, e che è fondamentale nella legislazione straniera.

PRESIDENTE. Fa considerare che nel registro non possono essere riportate tutte le deliberazioni.

BACCI. Poichè nel registro vanno depositati l'atto costitutivo e lo statuto, chi vuole contrattare in base ad una deliberazione può accertarsi se sia o non contraria a tali atti.

PIOLA CASELLI. Quindi se lo statuto richiede, ad esempio, per una certa deliberazione un determinato numero di voti, e si è contrattato in base ad una deliberazione che tale numero di voti non ha ottenuto, chiede se possa ammettersi la buona fede.

PRESIDENTE. In questo caso, non essendovi la buona fede, il terzo non potrà invocare la protezione della disposizione in discussione.

PIOLA CASELLI. Chiede che risulti dal verbale che in questi casi di deliberazione contraria all'atto costitutivo e allo statuto la buona fede è esclusa.

MARAVIGLIA. Poichè nel registro si trovano l'atto costitutivo e lo statuto, pensa che il terzo potrà da sé riscontrare se la deliberazione è ad essi contraria; se così fosse, ed egli contrattasse, la buona fede andrebbe esclusa.

La Commissione esprime il suo consenso.

PRESIDENTE. Riassumendo la discussione osserva che la Commissione ha mostrato di preferire l'articolo 23 nella forma proposta dalla Commissione Reale, con la sostituzione, al primo capoverso, dell'ultimo comma dell'articolo nel progetto ministeriale.

Così rimane stabilito, salvo le integrazioni richieste dal coordinamento e la proroga del termine per l'annullamento ad un anno, nel primo comma.

ANDRIANI. Ad evitare equivoci propone che si aggiunga al primo comma, dopo le parole « possono essere annullate », le altre « dall'autorità giudiziaria ».

PRESIDENTE. Consente.

Così rimane stabilito.

Art. 24.

ROTIGLIANO. Non vede perchè la qualità di associato debba considerarsi intrasmissibile.

PIOLA CASELLI. Dissente dalla disposizione dell'articolo 24 del Progetto la quale sanziona come principio dogmatico assoluto che la qualità di associato è personale ed intrasmissibile sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte. Questa disposizione, in quanto vieta la continuazione dell'associazione fra gli eredi degli associati, è contraria al principio tradizionale sancito dall'articolo 1732 del Codice civile. Quanto al preteso carattere personale osserva che la dottrina tende a riconoscere il carattere associativo alle organizzazioni che hanno per scopo l'amministrazione collettiva di interessi, beni o diritti comuni e dove la qualità di socio dipende spesso dal rapporto reale fra l'associato e codesti beni o diritti. Ricorda a questo proposito i consorzi di diritto privato che il Codice civile sottopone alle regole delle società (articolo 661). Anche « il patrimonio familiare », di cui all'articolo 226 e seguenti del Progetto, può rientrare nel concetto dell'associazione, benchè il rapporto abbia una base di realtà. La natura personale o reale e la trasmissibilità o intrasmissibilità del rapporto associativo devono, a suo parere, dipendere dalla natura dell'associazione e dalle stipulazioni degli associati.

FACCHINETTI PULAZZINI. Propone il ripristino del secondo comma dell'articolo 25 del progetto della Commissione Reale:

« La qualità di associato è personale e intrasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o sia conforme alla natura dell'associazione ».

PRESIDENTE. Il caso più comune è che l'associazione abbia carattere personale: è un impegno che si prende per sè e non per gli eredi. Se poi vi ha un apporto patrimoniale da parte dei soci, che costituisce il patrimonio dell'ente, allora si deve parlare di quote individuali, che si trasmettono. Ad ogni modo si potrebbe adottare la proposta del collega Facchinetti Pulazzini.

Resta così stabilito.

ROTIGLIANO. Trova superflui il secondo e terzo comma, che contengono disposizioni d'indole regolamentare.

Si decide di sopprimerli.

MARAVIGLIA. Sul penultimo comma rileva che la formula « gravi motivi » è troppo vaga e generica.

PRESIDENTE. È un'indicazione per il magistrato, che deve prendere in considerazione fatti seri, che mettano in essere una colpa di entità apprezzabile.

ROTIGLIANO. Il caso più comune è quello delle società culturali, ricreative, a carattere mondano, in cui preme che i soci serbino intatti i requisiti di onorabilità.

PRESIDENTE. Il magistrato apprezzerà i fatti in relazione alle particolari finalità delle singole associazioni.

BACCI. Allora si potrebbe aggiungere: « in relazione alla natura e allo scopo della associazione ».

PRESIDENTE. Senza fare proposte di modificazioni, basterà fare risultare dal verbale che il concetto di gravità deve intendersi riferito alla natura e agli scopi delle singole società.

Così rimane stabilito.

Art. 25.

ROTIGLIANO e BACCI. Chiedono la soppressione dell'articolo.

PIOLA CASELLI. Trova pericolosa la disposizione: essa riconosce i diritti di coloro che costituiscono l'associazione e possono profittare della loro situazione per crearsi delle posizioni privilegiate.

MARAVIGLIA. Si associa, ritenendo eccessivo questo riconoscimento di diritti.

PRESIDENTE. Rileva che le osservazioni del senatore Piola Caselli sono esatissime. La norma può dar luogo a situazioni inammissibili, per esempio: un socio fondatore di un Circolo che, avendo dato i locali, pretendesse di essere il presidente a vita.

Si decide di proporre la soppressione dell'articolo.

Art. 26.

BACCI. Nel secondo comma vorrebbe aggiunte le parole « o della legge » dopo l'altra « fondazione ».

PRESIDENTE. Sarà anche bene sostituire « quando » con « qualora », al principio sia del primo che del secondo comma.

Si approvano le proposte modificazioni.

Art. 27.

ROTIGLIANO. Si preoccupa che questa norma possa distogliere i benefattori dal proposito di istituire delle fondazioni, nel dubbio che la loro volontà non sia in seguito più rispettata.

BACCI. Osserva che in sostanza la norma non è nuova. Anche oggi, per la legge del 1890, si può procedere all'unificazione di più fondazioni. Del resto è evidente che quando la volontà del testatore viene a trovarsi in contrasto con le nuove situazioni che si sono venute creando nello Stato, è diritto di quest'ultimo di sorpassare sulle tavole di fondazione.

Art. 28.

BACCI E ROTIGLIANO. Trovano superfluo il secondo comma.

PRESIDENTE. La disposizione è necessaria per evitare ogni dubbio circa le facoltà degli ultimi due associati superstiti.

Art. 29.

ROTIGLIANO. Nota che qui si parla di patrimonio insufficiente, mentre nel progetto della Commissione Reale si parlava, all'articolo 34, di patrimonio eccedente il bisogno.

MARAVIGLIA. Bisogna contemplare entrambi i casi.

PRESIDENTE. Vi possono essere infatti enti ricchissimi ma che hanno superato il loro scopo primitivo.

MACARINI CARMIGNANI. Ritornando sull'articolo 27, vorrebbe sopprimerlo aggiungendo nell'articolo 29 le parole: « o alla fusione con altre ». Così l'unificazione o il coordinamento avrebbero le stesse garanzie della trasformazione.

PRESIDENTE. Si tratta di due cose diverse: l'articolo 29 prevede la trasformazione vera e propria, l'articolo 27 la coordinazione di varie attività, ciò che non

presuppone gli stessi elementi oggettivi richiesti dall'articolo 29, ma solo la necessità di semplificare l'attività di enti simili con una riunione di amministrazioni atta a fare realizzare delle economie da destinare alla beneficenza stessa.

BACCI. Allora l'articolo 27 potrebbe formare un capoverso dell'articolo 29.

PRESIDENTE. Ma l'articolo 29 incide sulla vita dell'ente, mentre l'articolo 27 si occupa solo di renderne più agevole l'amministrazione.

MACARINI CARMIGNANI. Vuole evitare la possibilità di arbitrii dell'autorità governativa. Insiste quindi per la fusione dei due articoli.

PRESIDENTE. In caso di abusi vi sono opportuni rimedi d'indole giurisdizionale, col ricorso in Consiglio di Stato. Piuttosto è il caso di aggiungere nel primo comma le parole « o esuberante » dopo l'altra « insufficiente ».

PIOLA CASELLI. Sull'ultimo comma vorrebbe qualche chiarimento sulle fondazioni di famiglia.

PRESIDENTE. Queste sono considerate nella legge sulle opere pie.

PIOLA CASELLI. Una disposizione come questa dell'ultimo comma, che non trova neppure una qualche spiegazione nella relazione ministeriale, lo rende dubbioso. Egli sarebbe per la soppressione del comma, come pure del precedente.

ROTIGLIANO. È contrario. In ordine al terzo comma osserva che quando la volontà del testatore è diretta ad uno scopo esclusivamente familiare, è giusto che non siano da applicare le disposizioni sulla unificazione e trasformazione.

Così pure in ordine al secondo comma, ritiene che non sia consigliabile la soppressione e insiste sulle preoccupazioni, manifestate in precedenza, circa il pericolo che si inaridiscano le fonti della beneficenza ingenerando dubbi sul rispetto della volontà del testatore.

PRESIDENTE. È il principio d'ordine pubblico che deve prevalere. Se il patrimonio di un ente è stato assegnato ad una finalità pubblica e lo Stato trova che questa finalità non è più utile o socialmente apprezzabile, esso deve poter destinare il bene ad altra fondazione o ad altro scopo, senza che il bene stesso possa essere rivendicato dagli eredi. Si tratta, in sostanza, delle clausole di reversibilità. Esse sono inserite nelle tavole di fondazione per diffidenza verso lo Stato. Lo Stato non deve rispettarle. Si aggiunga che poi sono vane, perchè lo Stato, al momento opportuno, con una legge speciale potrà sempre disporre di quei patrimoni, malgrado le pavidie clausole di salvaguardia.

MARAVIGLIA. Si richiama al concetto fondamentale della fondazione quale patrimonio privato destinato a fini pubblici determinati. È il fondatore che sceglie lo scopo in un particolare momento, ma le finalità pubbliche sono in continua evoluzione, e giudice di quello che conviene alla collettività nazionale è lo Stato, solo interprete della coscienza pubblica. Si dice che questa norma può costituire una remora alla istituzione di fondazioni; ma, oltrechè non è lecito limitare la potestà dello Stato, non gli sembra che quella considerazione sia fondata. Il più delle volte accade che la trasformazione operata dallo Stato, anzichè contrastare con gli scopi propostisi dal testatore, li interpreta e li realizza meglio in rapporto all'evoluzione della vita e dei concetti sociali. Ritiene in definitiva miglior cosa lasciare inalterato il sistema attuale, che non ha dato luogo ad inconvenienti. Non comprende anzi perchè le fondazioni di famiglia debbano essere sottratte alla norma comune.

PRESIDENTE. Si considerano come beni di destinazione privata.

PIOLA CASELLI. Chiede che la discussione sull'ultimo comma sia sospesa.

BACCI. È anch'egli d'avviso che non sia dato concepire fondazioni condizionate. Non si può perciò vincolare lo Stato al limite della volontà del testatore. È esso il solo arbitro di giudicare se le finalità della fondazione continuino o meno ad essere rispondenti all'interesse sociale.

ROTIGLIANO. Per conto suo è convinto che, come il testatore può disporre liberamente dei suoi beni e quindi anche fare a meno di costituire una fondazione, così

dovrebbe potere sottoporre il lascito a condizione. Se lo scopo non è più raggiungibile, il patrimonio deve poter tornare agli eredi. Se ciò si esclude, si corre veramente il rischio di porre una remora all'istituzione di fondazioni.

PRESIDENTE. Non è di questo avviso: quando un determinato patrimonio è destinato a una finalità pubblica, non lo si può più distogliere.

MARAVIGLIA. Si deve escludere ogni forma di proiezione assoluta della volontà individuale nel futuro.

MACARINI CARMIGNANI. Un certo limite alle facoltà dello Stato è opportuno. Spesso infatti si trasforma malamente. Chiede pertanto che si affermi il principio che lo Stato deve agire con ponderazione. A questo scopo mirava la sua proposta di sopprimere l'articolo 27.

Il primo comma dell'articolo 29 è approvato dalla maggioranza, con l'aggiunta delle parole « esuberante » dopo l'altra « insufficiente ». Del secondo comma si decide di proporre la soppressione. Sul terzo comma si delibererà nella prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12,15.

Il Presidente
D'AMELIO.

Gli estensori: COSENTINO e BASTIANINI.

V° il Capo della Segreteria:
CERCIELLO.

VERBALE N. 9.

Seduta dell'11 dicembre 1936 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BERIO, FABRI, NUCCI, PIOLA CASELLI, RAIMONDI e ROMANO SANTI; deputati ALBERTINI, BACCI, CRISTINI, MACARINI CARMIGNANI, MARAVIGLIA, PUTZOLU, REDENTI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, BASTIANINI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 16.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 29 a 35 del Titolo II: « Delle persone giuridiche » e aggiunta dell'articolo 30 *bis*.

PRESIDENTE. Compie il doloroso dovere di annunziare la morte di un eminente Collega che, fino a pochi giorni prima, aveva partecipato ai lavori della Commissione con tanta competenza ed operosità. È veramente una cosa dolorosa pensare che un uomo del valore e della bontà del senatore Perla sia venuto a mancare così improvvisamente. Ben più degnamente di lui, S. E. il Presidente del Senato ricorderà le alte benemerenze del senatore Perla come cittadino, come magistrato e come legislatore; sia concesso a lui, per affinità di pensiero e di lavoro, ricordare quale fine giurista fosse il collega. Rammenta che in uno degli studi scritti sulla *Civitas romana* e la sua estensione ai Comuni della Campania, il Perla non incontrò l'approvazione di Tedoro Mommsen. L'alto prestigio di questo studioso pareva che dovesse schiacciare il giovane professore di storia del diritto, che con tanta sincerità e schiettezza di sentimento aveva illustrato alcune recenti scoperte archeologiche. Nessuna cosa pareva che potesse scuotere l'autorità del Mommsen; ma l'ulteriore letteratura epigrafica che veniva alla luce recava nuove testimonianze in favore della tesi del Perla, e le opinioni di lui cominciarono a prendere un deciso sopravvento sulla dottrina tedesca. Il Mommsen, che aveva probità storica pari all'immensa competenza, finì per riconoscere la giustezza della tesi del giovane professore. Nessuno poté gioire di tale successo più di lui e dei Colleghi che gli erano vicini e che conoscevano l'umiltà e la semplicità con cui il Perla aveva sostenuto la sua tesi nel solo interesse della verità storica. In tutta la sua vita sono rifuse sempre queste sue doti di semplicità e di modestia. Anche adesso, sentendo vicina la fine, aveva espresso il desiderio che i funerali fossero il più possibile modesti e celebrati in forma privata, raccomandando di non pubblicare la notizia della sua morte, fino a che i funerali non fossero stati compiuti, per allontanare da sé anche l'ultima manifestazione di ammirazione e di rimpianto.

Chiede che gli sia concesso di esprimere alla famiglia del compianto Collega l'espressione del cordoglio di tutta la Commissione ed il pensiero che il ricordo di Lui rimarrà imperituro in seno ad essa.

ROMANO SANTI e ALBERTINI. Anche a nome dei Colleghi si associano alle elevate parole pronunziate dal Presidente e l'onorevole Albertini propone, in segno di lutto, di sospendere la seduta.

PRESIDENTE. Apprezza la nobile proposta ed è a disposizione dei Colleghi, ma crede che, continuando nei lavori, la Commissione corrisponderebbe meglio alla volontà dell'insigne Scomparso.

RAIMONDI. È anch'egli di quest'avviso. Come amico del senatore Perla e suo collega in magistratura sin dagli anni giovanili, sente profondamente il dolore per la scomparsa di Lui, ma crede che la miglior maniera di onorare la memoria dell'insigne scomparso sia quella di continuare nei lavori.

(Segni di assenso).

PRESIDENTE. Comunica che hanno giustificato la loro assenza i Commissari senatori Facchinetti Pulazzini e Supino e deputati Andriani, Pierantoni e Rossi.

Si riprende l'esame del progetto.

Art. 29.

PRESIDENTE. Ricorda che era stata riservata alla seduta odierna la discussione sull'ultimo capoverso di questo articolo.

PIOLA CASELLI. Osserva in proposito che il corrispondente articolo 28 del progetto della Commissione Reale poneva in rubrica la denominazione «fondazioni di famiglia», ma si parlava nel testo delle «fondazioni destinate esclusivamente a vantaggio di una o più famiglie determinate». Questa locuzione corrisponde a quella adoperata nell'articolo 1, lettera b) della legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza 17 luglio 1890, n. 6972, che parla di «fondazioni private destinate a pro' di una o più famiglie determinate non soggette a devoluzione a favore della beneficenza pubblica». Ritiene che sarebbe opportuno, per evitare dubbiezze di interpretazione, di ripetere il testo della Commissione Reale anziché adoperare la locuzione «fondazioni di famiglia». Dubita, però, ed è in ciò d'accordo con le osservazioni fatte dalla Corte di appello di Torino (ved. vol. I; *Osservazioni e proposte*, pag. 536), se questa disposizione sia giustificata.

Ben si comprende che nella legge sulla beneficenza pubblica si dichiara non applicabile detta legge a queste fondazioni, ma la ragione si è che si tratta di istituzioni che mirano alla beneficenza privata di famiglie determinate, e perciò si fa eccezione per quelle che sono soggette a devoluzione a favore della beneficenza pubblica. Non si comprende, invece, perchè il Codice civile, che regola le fondazioni di carattere privato e quindi quelle appunto che non cadono nella categoria delle istituzioni di beneficenza pubblica, dichiara che non siano applicabili le disposizioni degli articoli 27 e 29. È vero che l'articolo 27 difficilmente potrà essere applicato per una ragione di fatto, cioè che queste fondazioni sono così rare ed isolate da non poter essere oggetto di raggruppamento o concentrazione, ma lo stesso non può dirsi del primo comma dell'articolo 29, perchè ben può verificarsi il caso che lo scopo della fondazione sia divenuto impossibile e che perciò sia opportuno di procedere alla trasformazione dell'ente. Dato, però, che la questione è di minima importanza, l'oratore si limita alla prima richiesta, cioè che si ripeta la redazione del testo della Commissione Reale.

PRESIDENTE. Ritiene che la proposta del senatore Piola Caselli possa essere accolta.

Si approva la sostituzione dell'ultimo comma dell'articolo 29 col seguente: « Alle fondazioni destinate esclusivamente a vantaggio di una o più famiglie determinate non si applicano la disposizione del primo comma di quest'articolo e quella dell'articolo 27 ».

Art. 30 e 31.

PRESIDENTE. Fa presente l'opportunità che i due articoli siano esaminati contemporaneamente, data la loro connessione.

RAIMONDI. Non crede che la disposizione dell'articolo 30 possa giustamente rientrare nel Codice civile.

CRISTINI. Domanda piuttosto se la disposizione sia necessaria, dato che la facoltà riconosciuta dall'articolo 30 è già nei poteri dell'autorità prefettizia.

PRESIDENTE. Crede che l'articolo 30 sia stato inserito per aprire l'adito alle successive disposizioni. Se si volesse sopprimerlo, bisognerebbe in ogni caso integrare l'articolo seguente, premettendovi una frase di collegamento come la seguente: « Nel caso di scioglimento dell'associazione ecc. ».

ROMANO SANTI. Gli sembra che nel complesso sia superfluo anche l'articolo 31: per regolare l'attività degli amministratori dopo lo scioglimento gli pare sia sufficiente l'articolo 32.

MARAVIGLIA. Manca la disposizione che gli amministratori rispondono in solido se fanno nuove operazioni.

RAIMONDI. Ci si potrebbe aggiungere.

PIOLA CASELLI. Condivide i dubbi sulla necessità dell'articolo 30. Osserva, però, che questo testo è stato proposto dal Ministro in sostituzione del testo della Commissione Reale portante lo stesso numero, dimodochè sembra necessario di portare la discussione sul testo della Commissione Reale, il quale è molto più ampio perchè abbraccia anche altri casi di scioglimento ordinato dall'autorità governativa, prevede la semplice sospensione e determina il modo di devoluzione dei beni.

PRESIDENTE. Fa osservare che il testo della Commissione Reale non prevedeva particolarmente il caso di una attività contraria all'ordine pubblico, includendolo nella generica espressione « ferme le disposizioni delle leggi speciali », ma parlava di una attività che « comprometta l'ordine pubblico », il che è una cosa diversa. Ci può essere infatti una attività che non sia contraria all'ordine pubblico, ma che in determinati momenti può essere motivo di dissensi o di discordie. In questo caso il progetto della Commissione Reale ammetteva che il prefetto potesse intervenire sia con lo scioglimento, sia con la sospensione.

Il progetto prevedeva altresì la sospensione o lo scioglimento nell'ipotesi che l'attività dell'associazione fosse diretta a fini diversi da quelli previsti dall'atto costitutivo, importasse abuso della pubblica fiducia o fosse contraria al buon costume. Se quest'ultimo caso rientra in quello di attività contraria all'ordine pubblico e può quindi essere senz'altro soppresso, è da esaminare se gli altri sieno da escludere.

RAIMONDI. Ritiene che sarebbe necessario limitarsi nel Codice a parlare solo degli effetti che derivano dalla sospensione o dallo scioglimento ordinato dal prefetto, senza soffermarsi sulle ragioni del provvedimento, la cui disciplina trova altrove la sua giusta sede.

BERIO. Si associa. La disciplina delle cause del provvedimento del prefetto appartiene al diritto pubblico. D'altra parte, rimandando tale materia ad una legge speciale, essa è suscettibile anche di modificazioni senza che si debba toccare il Codice.

MARAVIGLIA. È anch'egli d'accordo. Il Codice civile dovrebbe disciplinare solo lo scioglimento che avviene per volontà degli associati, mentre per quello di autorità si dovrebbe occupare solo degli effetti.

PRESIDENTE. Non c'è nessuna legge che autorizzi il prefetto a sospendere o a sciogliere le associazioni in tutti i casi dell'articolo 30 del progetto della Commissione Reale. La facoltà di provvedere in siffatte ipotesi sarà data al prefetto solo se si manterrà la disposizione in esame.

ROMANO SANTI e ALBERTINI. Anche a nome dei Colleghi si associano alle elevate parole pronunziate dal Presidente e l'onorevole Albertini propone, in segno di lutto, di sospendere la seduta.

PRESIDENTE. Apprezza la nobile proposta ed è a disposizione dei Colleghi, ma crede che, continuando nei lavori, la Commissione corrisponderebbe meglio alla volontà dell'insigne Scomparso.

RAIMONDI. È anch'egli di quest'avviso. Come amico del senatore Perla e suo collega in magistratura sin dagli anni giovanili, sente profondamente il dolore per la scomparsa di Lui, ma crede che la miglior maniera di onorare la memoria dell'insigne scomparso sia quella di continuare nei lavori.

(Segni di assenso).

PRESIDENTE. Comunica che hanno giustificato la loro assenza i Commissari senatori Facchinetti Pulazzini e Supino e deputati Andriani, Pierantoni e Rossi.

Si riprende l'esame del progetto.

Art. 29.

PRESIDENTE. Ricorda che era stata riservata alla seduta odierna la discussione sull'ultimo capoverso di questo articolo.

PIOLA CASELLI. Osserva in proposito che il corrispondente articolo 28 del progetto della Commissione Reale poneva in rubrica la denominazione «fondazioni di famiglia», ma si parlava nel testo delle «fondazioni destinate esclusivamente a vantaggio di una o più famiglie determinate». Questa locuzione corrisponde a quella adoperata nell'articolo 1, lettera b) della legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza 17 luglio 1890, n. 6972, che parla di «fondazioni private destinate a pro' di una o più famiglie determinate non soggette a devoluzione a favore della beneficenza pubblica». Ritiene che sarebbe opportuno, per evitare dubbiezze di interpretazione, di ripetere il testo della Commissione Reale anziché adoperare la locuzione «fondazioni di famiglia». Dubita, però, ed è in ciò d'accordo con le osservazioni fatte dalla Corte di appello di Torino (ved. vol. I; *Osservazioni e proposte*, pag. 536), se questa disposizione sia giustificata.

Ben si comprende che nella legge sulla beneficenza pubblica si dichiara non applicabile detta legge a queste fondazioni, ma la ragione si è che si tratta di istituzioni che mirano alla beneficenza privata di famiglie determinate, e perciò si fa eccezione per quelle che sono soggette a devoluzione a favore della beneficenza pubblica. Non si comprende, invece, perchè il Codice civile, che regola le fondazioni di carattere privato e quindi quelle appunto che non cadono nella categoria delle istituzioni di beneficenza pubblica, dichiara che non siano applicabili le disposizioni degli articoli 27 e 29. È vero che l'articolo 27 difficilmente potrà essere applicato per una ragione di fatto, cioè che queste fondazioni sono così rare ed isolate da non poter essere oggetto di raggruppamento o concentrazione, ma lo stesso non può dirsi del primo comma dell'articolo 29, perchè ben può verificarsi il caso che lo scopo della fondazione sia divenuto impossibile e che perciò sia opportuno di procedere alla trasformazione dell'ente. Dato, però, che la questione è di minima importanza, l'oratore si limita alla prima richiesta, cioè che si ripeta la redazione del testo della Commissione Reale.

PRESIDENTE. Ritiene che la proposta del senatore Piola Caselli possa essere accolta.

Si approva la sostituzione dell'ultimo comma dell'articolo 29 col seguente: « Alle fondazioni destinate esclusivamente a vantaggio di una o più famiglie determinate non si applicano la disposizione del primo comma di quest'articolo e quella dell'articolo 27 ».

Art. 30 e 31.

PRESIDENTE. Fa presente l'opportunità che i due articoli siano esaminati contemporaneamente, data la loro connessione.

RAIMONDI. Non crede che la disposizione dell'articolo 30 possa giustamente rientrare nel Codice civile.

CRISTINI. Domanda piuttosto se la disposizione sia necessaria, dato che la facoltà riconosciuta dall'articolo 30 è già nei poteri dell'autorità prefettizia.

PRESIDENTE. Crede che l'articolo 30 sia stato inserito per aprire l'adito alle successive disposizioni. Se si volesse sopprimerlo, bisognerebbe in ogni caso integrare l'articolo seguente, premettendovi una frase di collegamento come la seguente: « Nel caso di scioglimento dell'associazione ecc. ».

ROMANO SANTI. Gli sembra che nel complesso sia superfluo anche l'articolo 31: per regolare l'attività degli amministratori dopo lo scioglimento gli pare sia sufficiente l'articolo 32.

MARAVIGLIA. Manca la disposizione che gli amministratori rispondono in solido se fanno nuove operazioni.

RAIMONDI. Ci si potrebbe aggiungere.

PIOLA CASELLI. Condivide i dubbi sulla necessità dell'articolo 30. Osserva, però, che questo testo è stato proposto dal Ministro in sostituzione del testo della Commissione Reale portante lo stesso numero, dimodochè sembra necessario di portare la discussione sul testo della Commissione Reale, il quale è molto più ampio perchè abbraccia anche altri casi di scioglimento ordinato dall'autorità governativa, prevede la semplice sospensione e determina il modo di devoluzione dei beni.

PRESIDENTE. Fa osservare che il testo della Commissione Reale non prevedeva particolarmente il caso di una attività contraria all'ordine pubblico, includendolo nella generica espressione « ferme le disposizioni delle leggi speciali », ma parlava di una attività che « comprometta l'ordine pubblico », il che è una cosa diversa. Ci può essere infatti una attività che non sia contraria all'ordine pubblico, ma che in determinati momenti può essere motivo di dissensi o di discordie. In questo caso il progetto della Commissione Reale ammetteva che il prefetto potesse intervenire sia con lo scioglimento, sia con la sospensione.

Il progetto prevedeva altresì la sospensione o lo scioglimento nell'ipotesi che l'attività dell'associazione fosse diretta a fini diversi da quelli previsti dall'atto costitutivo, importasse abuso della pubblica fiducia o fosse contraria al buon costume. Se quest'ultimo caso rientra in quello di attività contraria all'ordine pubblico e può quindi essere senz'altro soppresso, è da esaminare se gli altri sieno da escludere.

RAIMONDI. Ritene che sarebbe necessario limitarsi nel Codice a parlare solo degli effetti che derivano dalla sospensione o dallo scioglimento ordinato dal prefetto, senza soffermarsi sulle ragioni del provvedimento, la cui disciplina trova altrove la sua giusta sede.

BERIO. Si associa. La disciplina delle cause del provvedimento del prefetto appartiene al diritto pubblico. D'altra parte, rimandando tale materia ad una legge speciale, essa è suscettibile anche di modificazioni senza che si debba toccare il Codice.

MARAVIGLIA. È anch'egli d'accordo. Il Codice civile dovrebbe disciplinare solo lo scioglimento che avviene per volontà degli associati, mentre per quello di autorità si dovrebbe occupare solo degli effetti.

PRESIDENTE. Non c'è nessuna legge che autorizzi il prefetto a sospendere o a sciogliere le associazioni in tutti i casi dell'articolo 30 del progetto della Commissione Reale. La facoltà di provvedere in siffatte ipotesi sarà data al prefetto solo se si manterrà la disposizione in esame.

Ritiene che in un Codice nel quale si disciplina la nascita e la vita della persona giuridica sia anche necessario specificare come essa possa essere sospesa o sciolta. Si tenga presente che la persona giuridica, anche se è una *fictio juris*, deve sempre considerarsi come una persona. Ora il sospendere o il proibire definitivamente la attività di una persona è proprio materia di diritto civile, anche se concorra un interesse pubblico.

CRISTINI. Si associa. L'articolo 30 della Commissione Reale è molto più completo e preciso di quello ministeriale, che, così come è formulato, non ha ragione di esistere. Solo pensa che occorra ancora giungere ad una formulazione più chiara della disposizione, ad un elenco preciso delle cause che possono dar luogo alla sospensione, e di quelle che possono dar luogo allo scioglimento: Dubita però anch'egli che sia questa la sede più acconcia per stabilirle.

BACCI. Ricorda che c'è sempre una pregiudiziale di ordine generale circa il coordinamento di tutto questo Titolo delle persone giuridiche e la limitazione nel Codice alle sole disposizioni fondamentali di diritto privato.

ROTIGLIANO. Ritiene che l'articolo 30 del progetto ministeriale non possa essere approvato, perchè la facoltà di sciogliere le associazioni contrastanti all'ordine pubblico è già prevista nella legge di pubblica sicurezza all'articolo 210. E nelle parole « ordine pubblico » si comprende anche la pubblica fiducia e il buon costume. In ordine all'articolo 30 del progetto della Commissione Reale non stima, d'altra parte, sia giusto che l'autorità governativa possa sciogliere o sospendere un'associazione quando la sua attività sia diretta a fini diversi da quelli prescritti dall'atto costitutivo. Pensa che in definitiva sia meglio sopprimere l'articolo.

ROMANO SANTI. Non comprende perchè l'autorità governativa debba ingerirsi dei fini delle associazioni se questi non sono contrari all'ordine pubblico, ma soltanto diversi da quelli dell'atto costitutivo. Riterrebbe più opportuna una disposizione, come quella del successivo articolo 31 della Commissione Reale, che prevede l'istanza degli interessati o l'iniziativa dell'autorità governativa e affida invece il provvedimento all'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Spiega che esistono delle associazioni che mascherano il loro scopo, come un circolo di Cultura che invece svolga attività antifascista o anticattolica ecc. In questo caso non c'è una trasgressione precisa dell'ordine pubblico e, poichè quasi sempre i soci sono d'accordo, non vi potrà essere nessun reclamo o denuncia all'autorità giudiziaria; allora è necessario che intervenga l'autorità politica con la sospensione o lo scioglimento.

BACCI. Comunque questa attività si manifesti, se porta pregiudizio all'ordine pubblico o alle finalità dello Stato, il prefetto ha già la facoltà di intervenire; se invece porta pregiudizio ai terzi, allora devono essere questi a sollecitare dall'autorità giudiziaria, e non dalla governativa, un provvedimento in merito.

PRESIDENTE. Se si vuole demandare il provvedimento al presidente del tribunale invece che al prefetto si può essere d'accordo, ma è sempre necessaria una norma che disponga in tal senso.

ROMANO SANTI. Crede inoltre che, trattandosi di attività diretta a fini diversi da quelli previsti nell'atto costitutivo, sia eccessivo giungere allo scioglimento della associazione. Sarebbe sufficiente un provvedimento di scioglimento e rinnovazione del Consiglio direttivo dell'ente morale. Si potrebbe nominare un commissario, prefettizio o giudiziario che sia, e questi dovrebbe provvedere a rimettere l'ente sulla retta via.

ROTIGLIANO. Si domanda se invece di riservare all'autorità giudiziaria o al prefetto lo scioglimento d'autorità di una associazione, non si possa ad esso provvedere nello stesso modo col quale si provvede al riconoscimento dell'associazione, cioè col decreto Reale. Il prefetto che viene a conoscenza e si accerta che il fine non è più quello originario, può provocare dalle superiori gerarchie un nuovo decreto Reale

di revoca. Chiede se una tale revoca sia ammissibile anche se nel Codice non sia prevista.

PRESIDENTE. Riconosciuta la personalità dell'ente, non gli sembra che la si possa revocare; in ogni modo il caso è molto dubbio e rischierebbe di confinare con l'eccesso di potere. Occorrerebbe sempre una disposizione precisa.

PUTZOLU. Ritieni che l'articolo 30 del progetto della Commissione Reale sia inopportuno non solo in rapporto al caso di scioglimento per motivi di ordine pubblico, ma anche nei riguardi della ipotesi di attività dirette a fini diversi da quelli previsti dall'atto costitutivo, sembrandogli che questo caso sia già previsto e regolato da precedenti disposizioni, come l'articolo 22, che ammette la possibilità di modificazione dell'atto costitutivo da parte degli stessi associati.

PRESIDENTE. Ma allora sarà intervenuta una deliberazione concorde, che sarà stata approvata e registrata e che a sua volta costituirà il fine su cui si baserà l'autorità per giudicare la successiva attività dell'ente. Il caso qui considerato è invece quello in cui si svolga una attività diversa da quella prevista nell'atto costitutivo, senza che vi sia una qualsiasi deliberazione modificatrice nel senso suindicato.

PUTZOLU. Trattandosi di attività non autorizzata con una deliberazione regolare, provvede allora l'articolo 23, che stabilisce l'annullamento delle deliberazioni contrarie alla legge o all'atto costitutivo, o allo statuto, su semplice istanza di qualunque associato.

BACCI. Se la nuova attività dell'associazione è anche contrastante con l'ordine pubblico, allora è giusto che l'autorità intervenga con lo scioglimento o con la sospensione, ma se il nuovo fine non è contrario all'ordine pubblico bensì soltanto differente dal primitivo, non gli pare essere giusto il provvedimento di scioglimento: basterà che intervenga l'autorità giudiziaria per prendere i provvedimenti necessari per ripristinare l'ordine.

PRESIDENTE. Ma per cotesto fine limitato vi è la norma, mediante la quale uno dei soci può fare annullare la deliberazione contraria all'atto costitutivo.

NUCCI. Ritieni che se il progetto ministeriale ha ristretto l'articolo 30 del progetto della Commissione Reale solo all'ipotesi di attività contraria all'ordine pubblico, lo ha fatto non a caso, ma, come avverte la relazione, perchè non ha ritenuto che l'ipotesi di attività diretta a fini diversi da quelli previsti nell'atto costitutivo potesse di per sé, in associazioni di carattere privato, giustificare un provvedimento di scioglimento. Essa ha voluto eliminare gli ostacoli, le prevenzioni e le diffidenze verso queste associazioni private. Così limitato, l'articolo 30 del progetto ministeriale ha però, secondo lui, egualmente una sufficiente giustificazione, dovendosi intendere come una premessa che serve a spiegare il successivo articolo 31, come del resto ha già osservato il Presidente. Rimettendosi alla sola legge di pubblica sicurezza avverrebbe che, dichiarato lo scioglimento, si potrebbe anche effettuare la confisca dei beni. L'articolo 30 invece chiarisce la situazione e serve di necessario tratto di unione con gli articoli successivi. Quanto al caso dell'attività diversa da quella stabilita nell'atto costitutivo, se si tratta di attività contraria all'ordine pubblico provvede il prefetto coi poteri predetti; se si tratta di contrasto che si svolge nell'orbita del diritto privato, provvedono a sufficienza le norme dell'articolo 23.

PRESIDENTE. E se non c'è la deliberazione prevista dall'articolo 23? Si potrà discutere se la facoltà di scioglimento possa essere data al prefetto o all'autorità giudiziaria, ma non si può negare la necessità di disciplinare la materia quando il cambiamento di attività non si concreta in una deliberazione.

REDENTI. Ritieni che debba essere tenuta distinta l'ipotesi dell'attività non conforme all'ordine pubblico da quella contraria all'ordine interno, da quella cioè in cui gli amministratori operano in contrasto con l'atto costitutivo. Se si sopprime l'articolo 30 del progetto ministeriale, gli sembra che possa farsi a meno anche dell'articolo 30 del progetto della Commissione Reale. Per quanto infatti si riferisce

all'attività che compromette l'ordine pubblico, se anche compromettere l'ordine pubblico non è la stessa cosa che agire contro l'ordine pubblico, l'autorità può sempre intervenire. Per quello che riguarda l'attività contraria ai fini originari dell'ente, la disposizione può essere opportunamente abbinata con quella dell'articolo 31 del progetto della Commissione Reale, che riguarda lo scioglimento per insolvibilità.

PRESIDENTE. In ordine al primo caso osserva che l'autorità può procedere all'arresto delle singole persone che agiscono compromettendo l'ordine pubblico; ma, se non si accorda ad essa la necessaria facoltà, non può sciogliere o sospendere l'attività dell'ente.

MACARINI CARMIGNANI. È d'accordo che non sia da regolare il caso di attività contraria all'ordine pubblico già disciplinato dalla legge di pubblica sicurezza, ma non ritiene che si possano considerare alla stessa stregua le due ipotesi dell'insolvibilità e della trasformazione di attività. Se è giusto che intervenga l'autorità giudiziaria nel caso di insolvibilità, in cui si tratta di rapporti patrimoniali, non è altrettanto giusto il demandare all'autorità stessa l'apprezzamento degli scopi politici nelle trasformazioni dell'attività dell'ente, tanto più che se i soci sono d'accordo nel mascherare la vera finalità dell'ente stesso, non ci sarà alcuna denuncia e l'autorità giudiziaria non potrà intervenire. Non bisogna quindi fondere in una le due ipotesi, ma piuttosto si tratta di vedere se debba essere mantenuta la disposizione dell'articolo 30 della Commissione Reale.

MARAVIGLIA. Rileva la sottigliezza della differenza sostenuta dal Presidente tra il concetto di attività contraria all'ordine pubblico e quello di attività compromettente l'ordine pubblico. A suo avviso il compromettere l'ordine pubblico con manifestazioni sistematiche da parte di società che approfittano del fatto di essere costituite in associazione, e quindi garantite dalla personalità dell'ente, è compiere azione contraria all'ordine pubblico. Se le manifestazioni sono occasionali, possono non rivestire tale importanza da richiedere lo scioglimento, ma un semplice intervento dell'autorità presso i soci. Ritiene perciò che il concetto restrittivo della dizione ministeriale sia buono, ma ripete che il Codice civile potrebbe anche non occuparsi delle cause di intervento nello scioglimento da parte della autorità, e non gli sembra decisiva l'osservazione del Presidente che, essendosi disciplinata nel Codice la costituzione dell'ente, occorra anche regolare nel Codice stesso la sua eventuale sospensione o scioglimento. Ad altre leggi appartiene la disciplina dell'intervento dello Stato, e qui invece vanno considerati gli effetti dello scioglimento.

Ritiene pertanto che convenga sopprimere l'articolo 30 del progetto ministeriale, prescindere dall'articolo 30 del progetto della Commissione Reale e modificare la dizione dell'articolo 31 del testo ministeriale per collegare l'articolo alle disposizioni precedenti. L'articolo potrebbe cominciare così: « Qualora abbia luogo lo scioglimento o per deliberazione dei soci o in seguito al decreto dell'autorità competente si provvederà ecc. ».

ALBERTINI. Se si sopprime l'articolo 30 del progetto ministeriale, corrispondente alla prima parte del testo della Commissione Reale, dato che la materia è già regolata da disposizioni di leggi speciali, ritiene anch'egli che si deve sempre regolare il caso dell'attività che ha deviato dal fine per cui l'associazione è stata costituita. La facoltà, in questo caso, di sciogliere l'associazione può attribuirsi all'autorità governativa. Si dovrà poi con tale norma coordinare quella posta nell'articolo 31 del progetto ministeriale circa gli effetti del provvedimento.

ROTIGLIANO. È d'accordo col commissario Maraviglia che nel Codice civile dovrebbero, in massima, trovar posto soltanto le norme che determinano gli effetti dello scioglimento, ma è anche del parere dell'on. Redenti che occorra qualche disposizione nei confronti delle società che tralignano dagli scopi previsti e non solo per quelle che siano divenute insolvibili.

Circa l'autorità che in questo caso dovrebbe provvedere allo scioglimento, alla osservazione fatta dal Presidente che il tribunale non ha i mezzi per conoscere i fatti, come li ha l'autorità di pubblica sicurezza, risponde che bisogna evitare di ricorrere ad autorità diverse e a forme diverse. Se oggi non si ritiene che l'autorità governativa abbia la facoltà di revocare un riconoscimento accordato, nulla vieta che col nuovo Codice le si attribuisca tale diritto, disponendo che tutte le volte che una associazione traligni dagli scopi assegnati, su proposta del prefetto, l'autorità governativa potrà revocare il riconoscimento.

CRISTINI. Poichè l'associazione acquista la personalità giuridica col decreto Reale di riconoscimento, ritiene anzi che per procedere allo scioglimento, che importa la cessazione della personalità giuridica, occorrerebbe che intervenisse sempre un altro decreto: gli pare strano che basti una deliberazione dei soci per annullare il decreto Reale, soprattutto poi quando fra i soci vi sono dissensi.

PRESIDENTE. Esprime l'opportunità che sia tenuta distinta l'ipotesi dello scioglimento dell'associazione da quella della revoca del decreto Reale di riconoscimento. Lo scioglimento opera *ex nunc*. La revoca invece può mettere in discussione quanto l'associazione ha fatto in precedenza, perchè agisce come se il primo decreto Reale non fosse mai stato emanato. Non ritiene comunque che nel caso di scioglimento volontario debbasi richiedere anche l'intervento di un decreto Reale per la cessazione della personalità giuridica dell'ente. Non bisogna dimenticare che l'ente è sorto per volontà dei soci, anche se per vivere giuridicamente ha bisogno del decreto Reale; e quindi alla stessa volontà che lo ha fatto nascere deve essere concesso di poterlo estinguere. Se fra i soci vi è dissenso, è pur concessa alla minoranza l'impugnativa della deliberazione.

PIOLA CASELLI. Ritiene di dovere associarsi alla proposta di evitare di definire i casi di scioglimento di *autorità* della associazione. Crede che la questione debba essere ricondotta al punto di vista fondamentale delle divergenze tra la Commissione Reale ed il Ministro circa la nozione dell'associazione.

La Commissione Reale, ponendosi da un punto di vista privatistico, ha ritenuto che l'associazione risulti dalla volontà degli associati e, quindi, esista come persona giuridica pel solo fatto della sua registrazione. Il Ministro, ponendosi, invece, da un punto di vista pubblicistico, ha ritenuto che la personalità giuridica debba risultare dal riconoscimento dello Stato perchè (pag. 15 della relazione) « l'acquisto della personalità non può che essere l'effetto della valutazione che la pubblica autorità faccia degli scopi che l'ente si propone e dei mezzi con i quali intende raggiungerli ». In perfetta coerenza col punto di vista privatistico, la Commissione Reale ha cercato di regolare tutto l'ambito della vita della fondazione e disciplinare, quindi, nell'articolo 30 anche le modalità dello scioglimento o della sospensione dell'associazione per atto di autorità dello Stato.

E nello stesso senso si comprende che sia discutibile* se la facoltà di scioglimento o della sospensione debba, invece, attribuirsi all'autorità giudiziaria. Ma se si vuole, invece, seguire il punto di vista pubblicistico e fino a un certo punto politico del Ministro, si deve evitare questo regolamento dei casi di scioglimento di autorità della associazione, in quanto esso appartiene al diritto pubblico, e limitarsi semplicemente a regolare gli effetti dello scioglimento della società, avvenga esso per un atto di volontà degli associati o per un atto di volontà dell'autorità statale.

PRESIDENTE. Ritiene che, dopo l'ampia discussione svoltasi, la Commissione possa deliberare.

Vi è anzitutto una proposta per limitare le disposizioni alle conseguenze dello scioglimento, lasciando impregiudicata la questione dello scioglimento da parte della autorità governativa.

Benchè come sua opinione personale pensi che si lascerà l'autorità governativa oscillante tra la mancanza di potestà e l'eccesso di autorità, chiede se la Commissione consente nella proposta, che include la soppressione dell'articolo 30.

NUCCI. Per risolvere i dubbi espressi dal Presidente, pensa che l'articolo 30 rappresenti quel giusto mezzo che si va cercando. Se il Codice civile deve considerare solo le « conseguenze civili », in caso di scioglimento, rimane il dubbio sulle norme da applicare, se queste o quelle della legge di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Pone in votazione la proposta di limitare le disposizioni alle sole conseguenze dello scioglimento.

Votano a favore: i Commissari senatori Berio, Fabri, Piola Caselli, Raimondi e deputati Albertini, Bacci, Cristini, Macarini Carmignani, Maraviglia, Putzolu, Redenti.

Votano contro: i Commissari senatori D'Amelio e Nucci e deputato Rotigliano.

La Commissione, a maggioranza, approva la proposta esprimendo l'avviso che l'articolo 30 sia soppresso.

PRESIDENTE. Occorre ora deliberare sulla formula precisa da adottare per l'articolo 31, collegandolo con le disposizioni precedenti. Si potrebbe cominciare l'articolo così: « Qualora l'associazione sia sciolta o per volontà dei soci o per provvedimento dell'autorità governativa, gli amministratori ecc. ».

PUTZOLU. Oltre al caso di scioglimento vorrebbe che fosse considerato anche quello dell'estinzione dell'associazione e propone la seguente formula: « Sciolta la associazione o per deliberazione degli associati o per provvedimento dell'autorità governativa o estintasi a norma dell'articolo 28, gli amministratori... ».

PIOLA CASELLI. Circa la formula per richiamare il caso dell'estinzione della associazione, ricorda la dizione dell'articolo 192 del Codice di commercio: « finita o sciolta la società... ».

ROTIGLIANO. Al termine « finita » preferirebbe la parola « estinta », conforme all'espressione usata nell'articolo 28.

PIOLA CASELLI. In ordine alla disposizione sulla liquidazione, richiamando ancora l'attenzione sulle analoghe norme del Codice di commercio e più particolarmente sull'articolo 192 che prevede e regola appunto il divieto di nuove operazioni da parte degli amministratori, osserva che non è corretto eccettuare dal divieto il caso che gli amministratori assumano le qualità di liquidatori, perchè anche i liquidatori non possono intraprendere veruna nuova operazione di commercio sotto pena di responsabilità personale (articolo 201 Codice di commercio). Il semplice richiamo dell'articolo 32 fatto nell'articolo 31 basterà per precisare il concetto che gli amministratori non hanno più i poteri normali di amministratori ma possono assumere nuovi poteri di liquidatori.

ROTIGLIANO. Trova preferibile la dizione dell'articolo 36 del progetto della Commissione Reale.

PIOLA CASELLI. È incompleto.

PRESIDENTE. Manca la norma relativa alla responsabilità.

Propone, quindi di approvare l'articolo 30 del progetto della Commissione Reale nel seguente testo così modificato: « Estinta l'associazione o sciolta per provvedimento dell'autorità o per deliberazione dei soci, gli amministratori, salvo quanto è disposto dall'articolo 32, non possono compiere nuove operazioni appena che la deliberazione di scioglimento sia stata adottata o che abbiano avuto comunicazione del provvedimento che pronunzia lo scioglimento o dichiara l'estinzione. Trasgredendo a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale ».

La proposta è approvata.

Art. 30 bis.

PRESIDENTE. Prima di passare all'articolo 32 chiede quale deliberazione la Commissione intenda adottare circa la proposta di inserire nel progetto l'articolo 31 della Commissione Reale che prevede il caso di scioglimento per insolvenza.

BERIO. Osserva che in questo articolo lo scioglimento è affidato al tribunale diversamente da altri casi.

PRESIDENTE. Ricorda che questo è un caso particolare che riguarda rapporti patrimoniali; quindi è giusto che sia l'autorità giudiziaria ad intervenire, come avviene per le società commerciali.

PIOLA CASELLI. Fa rilevare l'inesattezza delle parole « liquidazione dell'ente ». È il patrimonio che si liquida, non l'ente.

PRESIDENTE. Riconosce la giustezza dell'osservazione.

È approvato l'articolo 31 del progetto della Commissione Reale con la intesa che preceda l'articolo 31 del progetto ministeriale (articolo 30 bis).

Art. 32.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 33 a 35.

PRESIDENTE. Fa presente l'opportunità di esaminare i tre articoli contemporaneamente, data la loro connessione.

RAIMONDI. Ritiene che alcune delle disposizioni siano di carattere troppo regolamentare.

PIOLA CASELLI. Osserva che prudentemente la Commissione Reale si era astenuta dal regolare la liquidazione, limitandosi a dire (articolo 36) che la liquidazione è fatta dagli amministratori. Il Ministro ha creduto di potere regolare le funzioni dei liquidatori sulla base del sistema concorsuale con le disposizioni degli articoli 33 e 34. Ma è della più chiara evidenza che queste disposizioni, oltrechè portare la liquidazione nell'ambito di una sede impropria quale quella dell'ufficio del registro della società, che per l'articolo 36 sarebbe la Prefettura, sono assolutamente incomplete. Difatti non prevedono la liquidazione integrale dell'attivo, non istituiscono quegli organi societari e giudiziali che in qualunque procedura concorsuale sono necessari per unificare e controllare l'accertamento del passivo e la distribuzione dell'attivo fra i creditori, non contengono infine il regolamento o per lo meno l'affermazione della residuale responsabilità personale degli associati per il pagamento delle quote dei crediti riusciti insoddisfatti. Il problema è grave, ma sarebbe preferibile di lasciarlo pel momento insoluto piuttosto che risolverlo così imperfettamente.

REDDENTI. Osserva che gli articoli in esame sono presi da alcune disposizioni della legge sulle assicurazioni del 1923, ma la regolamentazione non è completa; occorrerebbe o completarla o abbandonarla.

PRESIDENTE. Essendo incompleta la regolamentazione o in qualche punto troppo particolareggiata, per seguire il concetto di semplificare, pensa che si potrebbe proporre di non includere nel progetto gli articoli 33, 34 e 35. In tal caso, per effettuare la liquidazione si potrebbero osservare per analogia le disposizioni del Codice di commercio.

ROTIGLIANO. Le norme del progetto, come avverte la relazione, tendono a stabilire una procedura concorsuale. Se tali norme si sopprimono, ritiene che non possa applicarsi per analogia il Codice di commercio, ma debba prevalere la norma comune di diritto civile, per la quale il primo creditore che si presenta può agire per recuperare l'importo integrale del suo credito, anche a discapito degli altri.

La messa in liquidazione della società non impedirebbe a un creditore di ottenere nei confronti del liquidatore una sentenza che gli permetta di esigere il suo credito al cento per cento, anche quando il patrimonio non sia sufficiente a soddisfare tutti i creditori.

BERIO. È del parere del collega Rotigliano. Se non c'è una disposizione di legge, non si può applicare il sistema concorsuale. Ciò non esclude che gli amministratori

possano fare un piano di ripartizione. Comunque non ritiene che sia questa la sede per risolvere una questione di carattere generale così grave come è questa del sistema concorsuale.

PIOLA CASELLI. Ritiene che l'onorevole Rotigliano abbia ragione in parte. Per ciò che concerne un aspetto della liquidazione, cioè la realizzazione dell'attivo e la distribuzione fra gli associati, potrebbe forse bastare l'applicazione analogica delle disposizioni del Codice di commercio in materia di società, opportunamente richiamate, se occorre. Ma per quanto riguarda i diritti dei creditori, si è forzatamente rinviati alle disposizioni della procedura esecutiva ordinaria in materia civile, che, salvo le riforme future, non si basa sul sistema concorsuale ed ha i gravissimi difetti a tutti noti.

BACCI. Afferma che trattandosi di codificare le nuove norme del Codice civile, occorre affrontare e risolvere le varie questioni di carattere sostanziale che man mano si presentano, altrimenti non si assolve il compito della Commissione. Bisogna quindi precisare le nuove disposizioni, senza rimandarle, con criteri di analogia più o meno sicuri, ad altre disposizioni.

PRESIDENTE. Il sistema concorsuale non si presenta soltanto in questa materia: esso è stato già proposto anche nel campo successorio in materia di beneficio d'inventario, ecc. Se dall'inventario risulta la probabilità di insufficienza dell'attivo ereditario, l'erede beneficiario è tenuto a provvedere alla liquidazione concorsuale. In questo modo si è moralizzata la successione oberata.

Ora, per la materia in esame, nulla toglie che si provveda in questa sede ad una particolare disciplina, così come è stato fatto per il beneficio d'inventario, ma non occorre fare opera completa, e ci si può anche limitare ad una dichiarazione di principio, dicendo ad esempio, nell'articolo 32: « osservate le norme del sistema concorsuale ».

ROTIGLIANO. Vuole considerare la questione dal punto di vista sostanziale. Perché le persone giuridiche devono essere sottratte alla norma generale del diritto civile che non ammette il sistema concorsuale? Comprende l'eccezione per le società di assicurazioni che beneficino di particolari previdenze in considerazione delle loro finalità, ma non ritiene che sia giustificata per le persone giuridiche private.

PRESIDENTE. Il trattamento eccezionale delle persone giuridiche private discende dal modo stesso con cui procede la loro liquidazione. Quando si è di fronte ad una liquidazione di ufficio, vige il principio morale che non si possa preferire un creditore all'altro, come può fare il singolo individuo. Bisogna perciò in questa materia applicare il sistema del concorso e se non si seguisse tale principio si farebbe cosa ingiusta, tanto più che non si tratta del patrimonio di un privato ma di quello di una associazione.

PIOLA CASELLI. Appoggia il rinvio della questione della procedura di liquidazione a base concorsuale, ad un'altra legge, sia pure quella di attuazione del Codice, purché si parli non di *principio concorsuale*, ma di procedura concorsuale, perché il principio si immedesima in una procedura.

PRESIDENTE. Propone che vengano soppressi in questa sede gli articoli 33, 34 e 35 e che, di seguito all'articolo 32, si dica: « La liquidazione sarà fatta con la procedura concorsuale e secondo le norme di attuazione del presente Codice ».

Così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 18,40.

Il Presidente
D'AMELIO.

Gli estensori: BASTIANINI e ISGRÒ.

Vº il Capo della Segreteria:
CERCIELLO.

VERBALE N. 10.

Seduta del 12 dicembre 1936 — Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BERIO, FABRI, NUCCI, PIOLA CASELLI e RAIMONDI; deputati MACARINI CARMIGNANI, PUTZOLU, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, BASTIANINI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 36 a 40 del Titolo II: « Delle persone giuridiche » e aggiunta dell'articolo 38 *bis*.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Facchinetti Pulazzini e Supino e deputati Andriani, Cristini e Pierantoni hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

Art. 36.

ROTIGLIANO. Osserva che in sede di coordinamento questa disposizione andrebbe divisa, separandosi la parte relativa alle fondazioni da quella attinente alle associazioni. Se la disposizione dovesse rimanere unita, con locuzione meno prolissa, in sostituzione del 2° e del 3° comma, si potrebbe aggiungere al primo comma: « in mancanza, secondo le deliberazioni della assemblea. Mancando anche queste, provvede nei modi di legge l'autorità governativa ».

PRESIDENTE. La scissione sarà fatta. La prima parte dell'articolo contiene una norma comune che può restare. Per la seconda parte occorre prevedere il caso che nella stessa circoscrizione territoriale non esistano enti con fini analoghi.

ROTIGLIANO. Si potrebbe dire: « attribuendo i beni *possibilmente* ad altri enti ecc. ».

PRESIDENTE. Basterebbe dire: « attribuendo i beni ad altri enti, *possibilmente*, con fini analoghi ».

ROTIGLIANO. Fa rilevare che le fondazioni sono quasi sempre ispirate ad un concetto regionale.

ROSSI. Occorre che con la nuova destinazione sia osservata la volontà del fondatore che ha maggiore importanza della circoscrizione territoriale.

MACARINI CARMIGNANI. Rileva la differenza di locuzione degli articoli 36 e 29 e propone che la dizione del 36 si unifichi a quella del 29, più precisa, dicendo: « *possibilmente* ad altri enti della circoscrizione territoriale, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore ».

PRESIDENTE. Fa considerare che nel caso dell'articolo 29 si tratta di trasformazione di una fondazione ancora in vita, mentre nell'articolo in discussione si tratta di una fondazione che è finita.

RAIMONDI. Osserva che dicendo « allontanandosi il meno possibile » si tiene già conto della limitazione territoriale.

FABRI. Invece che « possibilmente » direbbe « preferibilmente »; così si darebbe una norma, non una facoltà.

PRESIDENTE. L'espressione « preferibilmente » andrebbe se ci fossero questi enti. Se non ci sono, potrebbe pensarsi di devolvere i beni anche a fini assistenziali.

PIOLA CASELLI. Si associa alla proposta di uniformare la disposizione dell'articolo 36 a quella dell'articolo 29. Quanto all'accenno fatto alla possibile devoluzione a fini assistenziali, osserva che nell'articolo sono regolate fondazioni di carattere privato, non quelle che hanno carattere di pubblica beneficenza, che sono regolate invece da apposita legge. Trattandosi di fondazioni di carattere privato, vanno considerati possibilmente anche i diritti degli eredi di chi le ha costituite.

PRESIDENTE. Risponde che quando nello statuto è prevista la devoluzione dei beni in caso di scioglimento della fondazione, sarà rispettata senz'altro la volontà del fondatore; ma, se questi non vi ha provveduto, la devoluzione dei beni a scopi analoghi sarà pur sempre la determinazione più corrispondente alla presunta volontà del fondatore.

ROTIGLIANO. Propone la dizione: « In mancanza, provvede l'autorità governativa in conformità a quanto è prescritto nell'articolo 29 ». Ritiene anch'egli che i diritti degli eredi debbano essere considerati.

PRESIDENTE. Ripete che i due articoli considerano due casi diversi: nell'articolo 29 trattasi di una fondazione che ha esaurito il suo scopo e che, per intervento dell'autorità, viene trasformata, ed allora può entrare in gioco il diritto degli eredi che si oppongono al provvedimento; nell'articolo 36, invece, trattasi di un ente liquidato, del quale vanno devoluti i beni superstiti.

PIOLA CASELLI. Pensa che la formula « preferibilmente con fini analoghi » possa dar luogo ad un criterio di applicazione diverso da quello corrispondente alla dizione dell'articolo 29: « allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore ».

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: « attribuendo i beni ad altri enti allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore ».

PUTZOLU. Preferisce la formula dell'articolo 36, perchè, di fronte ad una fondazione da trasformare, il criterio dell'analogia dei fini permette di risolvere in ogni caso il problema della destinazione dei beni. Il criterio invece di non allontanarsi dalla volontà del testatore può rendere impossibile la nuova destinazione ove si tratti di fondazione di cui sia già avvenuta la trasformazione, potendo darsi che in tal caso ci si sia già allontanati dalla volontà del fondatore; ed allora l'articolo 36 sarebbe praticamente inapplicabile.

Tenendo conto del fine, sarebbe meglio conservare la dizione: « ad altri enti con fini analoghi ».

PRESIDENTE. Anche trattandosi di una fondazione già trasformata, si possono destinare i beni tenendo sempre conto della volontà remota del testatore.

RAIMONDI. È del parere che sia sufficiente un richiamo puro e semplice all'articolo 29.

NUCCI. Propone di togliere anche l'inciso « che operino nella stessa circoscrizione territoriale ».

La Commissione delibera che il primo capoverso sia così modificato: « In mancanza, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti con fini analoghi, seguendo i criteri stabiliti dall'articolo 29 ».

PRESIDENTE. Osserva al 2° capoverso che il dire: « provvedel'autorità governativa » gli sembra eccessivo, perchè l'autorità potrebbe anche incamerare i beni. Propone la seguente formula: « Se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che stabilì lo scioglimento e, quando anche queste manchino, si osservano le norme stabilite per le fondazioni ».

La Commissione approva.

Art. 37.

PRESIDENTE. Spiega che l'articolo considera il caso delle donazioni ad un ente perchè compia un'attività diversa da quella per la quale è stato costituito; nel caso di scioglimento queste donazioni vanno distinte dai beni dell'ente e devono conservare la loro destinazione specifica.

PUTZOLU. Propone la soppressione dell'articolo.

ROTIGLIANO. Nota che l'articolo 37 del progetto ministeriale trova quasi la sua corrispondenza nell'articolo 35 del progetto della Commissione Reale, nel quale si prevede, però, anche che l'ente rifiuti di imporsi il nuovo scopo.

PRESIDENTE. Due sono le ipotesi dell'articolo 35 del progetto della Commissione Reale: che l'ente non accetti i beni e che, dopo averli accettati, sia sciolto.

ROTIGLIANO. Propone di sostituire all'articolo 37 del testo ministeriale l'articolo 35 del progetto della Commissione Reale.

RAIMONDI. Richiama l'attenzione sulle ragioni addotte nella relazione ministeriale per spiegare le modificazioni apportate al progetto della Commissione Reale, le quali non investono una questione di forma ma di sostanza.

PRESIDENTE. Spiega che nel caso che l'ente rifiuti di accettare i beni, questi possono essere reclamati anche dagli eredi. Ora questa eventualità si vuole evitare, perchè tutto ciò che il testatore destina a finalità benefiche non deve andare disperso per il fatto che l'ente rifiuta di dare esecuzione alla volontà del testatore.

BERIO. Domanda se la disposizione riguarda anche gli enti con scopo di beneficenza. In questo caso si seguono le norme speciali o quelle stabilite per gli enti di diritto privato? Osserva che è molto frequente che questi enti si propongano scopi di beneficenza.

PRESIDENTE. Possono avere anche scopi di beneficenza, ma se non si tratta di beneficenza pubblica, detti enti hanno sempre un carattere economico privato. Se poi lo scopo è di beneficenza pubblica, allora non si considerano più privati e sono regolati dalla legge sulle opere pie.

BERIO. Ricorda il caso di quei piccoli lasciti che fanno degli ufficiali a beneficio dei loro soldati: al Consiglio di Stato si è sempre in dubbio sulla disciplina da fissare. Sarebbe necessario stabilire che quando si tratta di lasciti minimi siano devoluti ad un ente unico.

PRESIDENTE. Osserva che già c'è una disposizione che regola i piccoli lasciti militari. Si potrebbe però estenderla anche alle altre materie.

PUTZOLU. Concorda col senatore Berio che non sia facile stabilire un criterio distintivo tra persone giuridiche pubbliche e private, data la frequente identità del fine di beneficenza o comunque non di lucro.

Le interferenze tra diritto privato e pubblico in questo campo sono tali e tante che si può facilmente cadere in equivoci pericolosi.

PRESIDENTE. La questione della natura degli enti è all'ordine del giorno, anche perchè la natura pubblica o privata dell'ente serve per stabilire la posizione giuridica dei dipendenti degli enti stessi e la competenza a giudicare delle controversie relative ai rapporti di impiego. Continuamente la magistratura deve risolvere questi casi di competenza. Ora, indubbiamente, la natura degli enti è determinata dagli scopi che essi si propongono. Che vi siano poi interferenze tra diritto privato e pubblico,

è vero, ma esse si ritrovano in molti altri istituti. La giurisprudenza riesce a regolarle adeguatamente.

PUTZOLU. Aggiunge che è tendenza del Regime di restringere tutti i fenomeni associativi nell'orbita del diritto pubblico. È risaputo, ad esempio, che l'Opera Nazionale Dopolavoro ha assorbito tutte le associazioni ricreative e culturali che prima costituivano persone giuridiche private. Così anche gli enti religiosi hanno assorbito tutti i circoli cattolici. Crede che verrà presto il momento in cui non esisteranno più delle persone giuridiche private; ed allora rimane da vedere se sia oggi il caso di fissare la loro disciplina nel nuovo Codice.

PRESIDENTE. Prega di non sollevare una vecchia questione su cui si è già deliberato di richiamare l'attenzione del Governo. D'altra parte enti privati vi sono attualmente ed anche è a prevedere che rimarranno in avvenire.

NUCCI. In coerenza a quanto si è deliberato per l'articolo 36 del testo ministeriale, per non tornare al concetto della limitazione territoriale, propone di sopprimere dall'articolo 35 del progetto della Commissione Reale le parole: « o in mancanza al comune, alla provincia o allo Stato secondo la natura dello scopo ».

La Commissione delibera di sostituire al testo dell'articolo 37 del progetto ministeriale il testo dell'articolo 35 del progetto della Commissione Reale con la soppressione proposta dal senatore Nucci.

Art. 38 a 40.

PRESIDENTE. Fa presente l'opportunità che i tre articoli siano esaminati contemporaneamente, data la loro particolare connessione.

PIOLA CASELLI. Richiama tutto l'interesse della Commissione su questo istituto del registro delle persone giuridiche, ricordando che nelle legislazioni più progredite già da molto tempo simili registri formano parte di tutto quel sistema di pubblicità dei soggetti di diritti patrimoniali che assieme al sistema di pubblicità dei diritti immobiliari viene a costituire una base di sicurezza e di speditezza delle contrattazioni.

Il legislatore italiano si è messo per questa via con la legge 20 marzo 1910, n. 121, sulle Camere di Commercio, che ha istituito e regolato il registro delle ditte commerciali. Con la legge 18 aprile 1926, n. 731, istitutiva dei Consigli provinciali dell'economia il registro è stato trasferito presso codesti Consigli (articoli 28 e segg.). È notevole che il registro è stato esteso da detta legge al di fuori del campo commerciale, perchè abbraccia gli *esercizi agricoli*, il che appare come una tendenza verso il sistema di un unico registro per tutti i soggetti di una attività economica individuale o sociale con o senza carattere di speculazione commerciale, sistema che ha trovato una particolare espressione nel perfettissimo registro istituito dal Codice federale svizzero delle obbligazioni (articoli 865 e segg.). Egli crede perciò che sia possibile di concepire una fusione dell'esistente registro delle ditte col nuovo registro delle persone giuridiche e sarebbe, quindi, favorevole ad una redazione generica del primo comma dell'articolo 38 che non compromettesse codesta questione e l'altra intorno a quale debba essere l'autorità governativa preposta al registro. Nota, poi, che questo primo comma non risolve la questione della competenza territoriale del registro, cioè non decide se le persone giuridiche debbano essere iscritte nel registro della prefettura di quella data provincia perchè hanno la sede amministrativa nella provincia o perchè nella provincia si esplica l'esercizio della loro vita patrimoniale secondo il criterio adottato per le ditte industriali, commerciali od agricole nell'articolo 28 della legge 18 aprile 1926, n. 731.

Nota, altresì, che non si dichiara che si tratta di registri di pubblica consultazione, mentre la citata legge dispone espressamente all'articolo 29, comma secondo, che il registro della ditta può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda e senza pagamento di alcun diritto.

ROTIGLIANO. Esprime il parere che per ovviare alle difficoltà accennate dal Senatore Piola Caselli, si potrebbe anzitutto fare a meno di specificare nell'articolo 38 dove è istituito il registro delle persone giuridiche, e dire semplicemente: « In ogni provincia del Regno . . . ». Questo servirebbe anche a spiegare che l'ente deve essere iscritto nella provincia dove risiede.

Per quanto concerne il carattere pubblico del registro, pensa che si potrebbe riconoscerlo premettendo alla parola « registro », nello stesso comma, l'espressione « pubblico ». Resterebbe così chiarito in modo indubbio che il registro può essere esaminato da qualunque interessato.

Propone inoltre di sopprimere il quarto comma dell'articolo 38, che gli sembra superfluo, e di aggiungere al secondo comma, dopo le parole « la data dell'atto costitutivo », le altre « e quella del decreto di riconoscimento ».

PIOLA CASELLI. Vorrebbe che nell'articolo 38 agli elementi che devono risultare dal registro fosse aggiunto quello della « eventuale durata dell'ente ». Non è questo un requisito da poter trascurare ed esso infatti già trovasi considerato nel suo giusto valore dagli ordinamenti stranieri.

Richiama poi l'attenzione della Commissione sul modo nel quale è organizzata l'iscrizione delle persone giuridiche nelle legislazioni straniere più perfezionate. Vi è un registro generale per le iscrizioni e vi sono dei registri analitici formati con lo stesso sistema adottato per i libri fondiari. Ad ogni persona giuridica è riservata una parte di questi registri analitici in cui viene registrata tutta la sua vita: modificazioni, trasformazioni, cambiamenti di amministratori, durata dell'ente ecc. Dal registro generale risulta solo l'iscrizione dell'ente ed il rinvio alla pagina del registro analitico, da cui il terzo può trarre tutto quanto lo interessa.

PUTZOLU. Esprime l'avviso che tutta questa particolare disciplina del registro di prima ispezione e dei registri analitici debba trovare posto nelle norme di attuazione del Codice. Quello che in questo momento interessa invece di stabilire si è l'istituzione del registro per l'iscrizione delle persone giuridiche e di regolare le conseguenze che derivano dalla mancata iscrizione. Propone perciò di approvare il primo e l'ultimo comma dell'articolo 38 e di sopprimere il resto.

BERIO. Si associa.

ROTIGLIANO. In coerenza a tale opportunità di semplificazione, ritiene che i due articoli 38 e 39, troppo minuziosi, dovrebbero essere fusi e ridotti alle disposizioni fondamentali. È d'accordo col collega Putzolu di approvare il primo e l'ultimo comma dell'articolo 38, ma ritiene che sia necessario precisare gli effetti della registrazione rispetto ai terzi e propone pertanto che si aggiunga la relativa disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 39.

PUTZOLU. Gli sembra che l'aggiunta non sia necessaria. Il concetto di essa è insito nel fatto stesso che vi deve essere un registro. Tutto al più si potrebbe aggiungere che esso deve contenere tutte le variazioni che possono interessare i terzi.

BERIO. Si associa alla proposta di semplificare gli articoli 38 e 39 e di fonderli, però ritiene opportuno di conservare l'indicazione delle variazioni che devono essere iscritte nel registro.

Per quanto concerne l'ultimo comma dell'articolo 39, osserva che è forse eccessivo considerare la non iscrizione alla stessa stregua di una mancata trascrizione immobiliare, per modo che se inesatta o incompleta non abbia valore. Propone di seguire il criterio stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 38 e dire: « Gli amministratori sono responsabili delle conseguenze giuridiche derivanti dalla mancata registrazione delle variazioni che devono risultare dal registro ».

PRESIDENTE. Fa presente che, da tempo essendosi occupato della pubblicità degli atti giuridici, ha potuto trarre la profonda convinzione che tale sistema ha realizzato un grande progresso negli ordinamenti giuridici, affermandosi come l'unico mezzo per tutelare la buona fede ed impedire che i cittadini abbiano delle spiacevoli sorprese.

Ciò spiega come, diventando la vita sociale sempre più complessa, il sistema stesso sia venuto sempre più estendendo il suo campo di applicazione e si renda tanto più necessario in quegli istituti nei quali la tutela dei terzi maggiormente si presenta difficile per la natura stessa del rapporto. Solo il sistema della pubblicità può limitare l'efficacia della dottrina sull'apparenza del diritto, escogitata dalla giurisprudenza, sulla base di qualche norma legislativa, per venire in aiuto dei terzi di buona fede. Si comprende, d'altra parte, quale importanza il sistema della pubblicità possa avere nel limitare la litigiosità. Ora, introducendosi il sistema nella materia in esame, se esso deve portare i suoi benefici effetti, non deve essere privato delle sue caratteristiche essenziali; e garanzia contro eventuali sorprese vi potrà essere solo quando è stabilito che ciò che non è iscritto nel registro e non è quindi controllabile dai terzi, non può essere ad essi opposto.

PIOLA CASELLI. È d'accordo nel ritenere fondamentale il problema degli effetti del registro rispetto ai terzi. Come già ebbe ad osservare in una precedente seduta, la questione non sorgeva col sistema adottato dalla Commissione Reale che non esigeva il decreto di riconoscimento della persona giuridica, considerando il riconoscimento come un effetto *de iure* delle iscrizioni nel registro (articolo 13, comma E). Introdotto il decreto di riconoscimento, sorge la possibilità che il decreto non sia iscritto nel registro che in epoca che può essere di molto posteriore alla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egli ritiene conforme, così ai principii informativi del sistema giuridico della pubblicità in rapporto alla nascita dei diritti che alle esigenze della sicurezza dei rapporti contrattuali, lo stabilire che il decreto di riconoscimento non abbia effetto rispetto ai terzi di buona fede che dalla data della sua iscrizione nel registro. Questo è il sistema comunemente adottato dalle legislazioni estere, le quali, inoltre, esigono che la iscrizione nel registro venga pubblicata sopra un periodico ufficiale locale.

Ritiene, d'altra parte, che se gli amministratori manchino o ritardino a fare la registrazione del decreto, debba provvedere di ufficio l'autorità preposta al registro, la quale dovrebbe anche valersi della minaccia delle sanzioni penali indicate nell'articolo 40 ed opportunamente allargate a questa ipotesi, per ottenere la produzione dell'atto costitutivo e dello statuto. Crede che la sanzione civile della responsabilità personale degli amministratori contemplata nell'ultimo comma dell'articolo 38 sia insufficiente e possa, anzi, essere illusoria, quando gli amministratori siano nullatenenti; e stima che, nel caso delle associazioni, dovrebbe concorrere la responsabilità personale dell'associato col quale il terzo abbia contrattato.

PUTZOLU. La registrazione di ufficio sarebbe una cosa ottima, ma non potrebbe funzionare che in rapporto al decreto Reale di riconoscimento e non per le ipotesi previste dall'articolo 39, per le quali il provvedere non può essere rimesso che agli amministratori. Non si raggiungerebbe perciò una completa tutela degli interessi dei terzi che possono essere più facilmente pregiudicati dalla mancata iscrizione delle variazioni che dalla mancata registrazione del decreto di riconoscimento. In questo ultimo caso, infatti, i terzi sono già coperti dalla responsabilità solidale degli amministratori. Sarebbe piuttosto del parere espresso dal senatore Berio, di stabilire per la mancata iscrizione delle variazioni una sanzione analoga a quella contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 38.

PRESIDENTE. Ritiene che la questione debba essere impostata su diverse basi. Nell'articolo 39 si tratta di assicurare la tutela dei terzi; bisogna impedire che un terzo, il quale abbia contrattato con un amministratore, si senta dire che il negozio non è valido perchè l'amministratore era stato sostituito con una precedente deliberazione non pubblicata, e che il terzo non poteva conoscere. L'ente deve essere tenuto responsabile per non avere iscritto nel registro il mutamento degli amministratori.

BERIO. Pur rendendo omaggio all'autorità delle osservazioni fatte in senso diverso, ha l'impressione che si innovi più del necessario nel sistema delle persone

giuridiche. Mentre da una parte si afferma che la persona giuridica è riconosciuta mediante decreto Reale, non ritiene che sia il caso di giungere a stabilire il principio che essa non è valida di fronte ai terzi, se non dopo avvenuta la iscrizione, quando è noto che il decreto di riconoscimento è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*. Questa pubblicazione dovrebbe essere sufficiente per fare presumere la conoscenza della persona giuridica da parte del pubblico.

È infine del parere di rimandare alle disposizioni di attuazione tutte le norme particolari, limitandosi a porre nel Codice la disposizione della esistenza di un pubblico registro e l'altra delle conseguenze della mancata iscrizione.

PRESIDENTE. La persona giuridica di fronte ai terzi esiste sempre. È solo la sanzione che è differente. Se non è stato registrato il riconoscimento, rispondono in solido gli amministratori; se invece sono le variazioni allo statuto o all'atto costitutivo che non sono state registrate, allora si pensa a salvaguardare maggiormente la buona fede dei terzi.

ROTIGLIANO. Gli sembra che tutte le preoccupazioni espresse trovino una soluzione adeguata e sufficiente negli articoli 38, 39 e 40. Nel sistema vi sono tre conseguenze per la mancata registrazione: quella stabilita dall'ultimo capoverso dell'articolo 38 che commina la responsabilità solidale degli amministratori; quella successiva del 39 per salvaguardare la buona fede dei terzi ed infine la sanzione penale dell'articolo 40. Non comprende come, di fronte a tali garanzie, possa essere necessaria la sanzione della registrazione di ufficio. Per maggiore cautela si potrebbe estendere la sanzione dell'articolo 40 anche ai casi previsti dall'articolo 38. Ma non gli sembra che si possa giungere all'affermazione che, di fronte ai terzi, l'ente non esiste che dopo la registrazione: il decreto Reale di riconoscimento deve pur avere la sua rilevanza giuridica. Bisogna evitare che al terzo che ha contrattato con una persona giuridica riconosciuta si possa opporre che questa persona non esisteva perchè non era stata registrata.

MACARINI CARMIGNANI. Fa osservare che gli articoli 38 e 39 vanno considerati in relazione all'articolo 40. Se pure si vuole semplificare la dizione dei primi due articoli, rinviando il resto alle disposizioni di attuazione, non si può prescindere in questa sede dall'articolo 40 che contiene una sanzione penale. Inoltre l'articolo 40 punisce solo i casi previsti dall'articolo 39 e non si preoccupa delle violazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 38; per ragioni di giustizia proporrebbe di estendere l'articolo 40 anche al caso dell'articolo 38.

PRESIDENTE. Osserva che la differenza del trattamento è giustificata dal fatto che per i terzi è cosa ben più grave il non conoscere le variazioni della vita dell'ente che la mancata iscrizione del riconoscimento, tanto più che se quelli hanno trattato con l'ente, è ben difficile supporre che ignorassero se il riconoscimento vi sia stato oppur no.

PIOLA CASELLI. È interamente favorevole al rinvio alle « Disposizioni di attuazione » di tutto il regolamento del Registro, il che lo dispensa dal dare, in base all'esperienza delle legislazioni estere, ulteriori suggerimenti rispetto al funzionamento di questo registro. Ha già accennato in proposito allo speciale registro analitico della legislazione svizzera che contempla i successivi mutamenti dell'atto costitutivo e dello statuto, e la sostituzione degli amministratori, procuratori e gerenti.

Sulla questione degli effetti della registrazione rispetto ai terzi, si rende perfettamente conto della obiezione del senatore Berio, basata sui comuni principii di diritto pubblico, secondo i quali la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* fa presumere la conoscenza dell'atto governativo da parte del pubblico. Non si rende conto, invece, delle obiezioni fatte dall'onorevole Rotigliano, il quale ha presentato una ipotesi opposta a quella che giustifica il principio della non opponibilità del decreto di riconoscimento sino a registrazione avvenuta. Si tratta, infatti, di proteggere non già colui che contratta con la persona giuridica prima della registrazione, ma colui che

contratta in buona fede con la persona che era proprietaria dei beni o diritti che sono stati conferiti nel patrimonio dell'associazione o fondazione, o ha in genere dei diritti su codesti beni, compresi quelli derivanti da un'esecuzione forzata in corso, ignorando che questi beni o diritti sono passati in proprietà della fondazione o associazione. È riguardo a queste situazioni giuridiche che si deve considerare la giustificazione pratica, oltrechè teorica, del principio che la creazione della persona giuridica non è opponibile ai terzi che dalla data della registrazione, salvo che si possa dimostrare che il terzo aveva la conoscenza del decreto Reale di riconoscimento. Osserva, del resto, che questo principio corrisponde a quello fissato dall'articolo 98 del Codice di commercio rispetto alle società commerciali. Senza la sua applicazione il sistema della personalità delle associazioni di diritto privato, non garantito dalle speciali sanzioni civili e penali che regolano la personificazione delle società di commercio, può turbare la sicurezza dei rapporti contrattuali e costituire dei veri tranelli per la pubblica buona fede, tanto più se rispetto a queste nuove persone non si applicheranno le norme repressive della bancarotta. Tuttavia, poichè la sua proposta non ha trovato sufficiente consenso, non chiede la votazione.

Non si rende conto della opposizione alla registrazione di ufficio, che è perfettamente conforme ai principii del nuovo diritto statale ed è giustificata da ragioni pratiche della più chiara evidenza. Si può pure mantenere l'obbligo a carico degli amministratori, ma dal momento che esiste un decreto Reale di riconoscimento, bisogna pure ammettere che si possa provvedere d'ufficio alla sua registrazione. Sarà questa una ragione di più che spingerà gli amministratori ad affrettarsi a richiedere la iscrizione nel registro, per evitare quella d'ufficio con le eventuali conseguenze penali, che si potrebbero mantenere anche per questo caso.

MACARINI CARMIGNANI. Desidererebbe che all'ultimo comma dell'articolo 38 venissero soppresse le parole « insieme con l'ente », per evitare che gli amministratori citati in giudizio propongano l'eccezione che doveva essere prima escusso l'ente.

PRESIDENTE. Ritene che l'ampia discussione svoltasi abbia mostrato che la Commissione in sostanza approva il sistema del registro delle persone giuridiche quale è disciplinato dal progetto ministeriale, salvo alcune particolari modificazioni e semplificazioni. Su queste si potrà ora deliberare, a cominciare dall'articolo 38, non senza considerare che, se è opportuno semplificare, non si può peraltro eccedere in questa tendenza senza correre il rischio di rendere inadeguata la disciplina.

La Commissione approva nell'articolo 38 le seguenti modificazioni: sostituzione al primo comma della seguente dizione: « In ogni provincia del Regno è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche »; nel secondo comma aggiunta, dopo la parola « costitutivo », delle altre « e quella del decreto di riconoscimento » e dopo la parola « patrimonio » delle altre « la durata eventuale »; sostituzione al terzo comma della seguente formula: « L'atto costitutivo e lo statuto devono essere egualmente conservati »; soppressione del quarto comma; nel quinto comma soppressione delle parole « insieme con l'ente ».

PRESIDENTE. Per quanto concerne la registrazione d'ufficio crede che questa possa benissimo essere inserita nel Codice. Le persone giuridiche sono poste sotto la sorveglianza diretta dell'autorità governativa, sotto i più vari aspetti, per il riconoscimento, per la sospensione, per lo scioglimento ecc. È naturale perciò che anche l'autorità possa intervenire e provvedere alla registrazione se gli amministratori ritardano ad eseguirla. Si potrà ottenere così un maggior numero di iscrizioni ed una più esatta applicazione della norma.

BERIO. In pratica quale sarà la persona che ecciterà l'attività dell'autorità governativa?

PRESIDENTE. Potrà essere ogni interessato, o lo stesso direttore dell'Ufficio del Registro, o l'autorità comunale, o altra, che si creda idonea a tale ufficio, non escluso il Pubblico Ministero. Ciò si potrà stabilire quando si costituirà l'Ufficio del Registro.

BERIO. Dovrebbe essere la Corte dei Conti che registra il decreto di riconoscimento ad avvisare l'autorità prefettizia.

PRESIDENTE. I particolari si potranno stabilire in sede di istituzione dell'Ufficio.

Propone di inserire un articolo aggiuntivo che potrebbe essere così formulato: « Senza pregiudizio delle disposizioni precedenti, la registrazione può essere disposta anche d'ufficio ».

ROTIGLIANO. Osserva che l'autorità non può essere in possesso di tutti i dati necessari alla iscrizione della persona giuridica.

PRESIDENTE. Ma potrà sempre inviare un commissario perchè si informi esattamente di tutto. Occorre peraltro qui prescindere dai particolari: interessa ora valutare il contenuto sostanziale delle disposizioni e stabilire quanto giova a salvaguardare al massimo la buona fede dei terzi.

La registrazione di ufficio accresce la tutela ed elimina il caso che possa trascorrere un tempo troppo lungo tra il decreto di riconoscimento e l'iscrizione.

La Commissione approva l'articolo 38-bis nel testo proposto dal Presidente.

PUTZOLU. Per semplificare la dizione dell'articolo 39 propone di sopprimere le parole: « dopo che siano stati approvati dall'autorità governativa, la istituzione di nuove sedi » e le altre: « con indicazione di coloro ai quali spetta la rappresentanza ».

PIOLA CASELLI. In ordine all'articolo stesso domanda che venga specificato al secondo comma da quando decorre il termine di quindici giorni, aggiungendo alla fine « dalla data del provvedimento ».

La Commissione approva nell'articolo 39 gli emendamenti proposti dall'onorevole Putzolu e dal senatore Piola Caselli.

PRESIDENTE. In ordine all'articolo 40 chiede se la Commissione accetta la proposta fatta di estendere la sanzione penale anche al caso previsto dall'articolo 38

La Commissione approva la proposta deliberando la sostituzione nell'articolo 40 delle parole « dagli articoli 38 e 39 » alle altre « dall'articolo precedente ».

La seduta termina alle ore 12,30.

Il Presidente

D'AMELIO.

Gli estensori: BASTIANINI e ISGRÒ.

V° il Capo della Segreteria
CERCIELLO.

VERBALE N. 11.

Seduta del 18 dicembre 1936 — Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, COGLIOLO, FACCHINETTI PULAZZINI, NUCCI, PIOLA CASELLI, RAIMONDI e TACCONI; deputati ANDRIANI, BACCI, CRISTINI, PIERANTONI, PUTZOLU, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 41 a 43 del Titolo II: « Delle persone giuridiche ».

PRESIDENTE. Comunica che S. E. il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione del senatore Indri dimissionario e del compianto senatore Perla, i senatori Barcellona e Sarrocchi.

È lieto di porgere al senatore Barcellona il saluto della Commissione e l'espressione del suo più vivo compiacimento.

Avverte poi che il senatore Sarrocchi ha telegrafato giustificando la sua assenza. Hanno pure giustificato la loro assenza i senatori Mazzoccolo e Supino e il deputato Macarini Carmignani.

Si riprende l'esame del progetto.

CAPO III. — Delle Associazioni non riconosciute e dei Comitati.

Art. 41 a 43.

PRESIDENTE. Fa presente l'opportunità che i tre articoli siano esaminati contemporaneamente, data la loro particolare connessione.

ROTIGLIANO. In ordine all'articolo 41 nota che il progetto della Commissione Reale disponeva molto opportunamente che in difetto di disposizioni dell'atto costitutivo subentravano le regole contenute nel Codice per le associazioni riconosciute.

Il progetto ministeriale invece nulla stabilisce in proposito. Sembra quindi conveniente tornare alla dizione della Commissione Reale.

NUCCI. Deve sollevare una questione di carattere generale. È evidente che l'intenzione del legislatore è di porre queste associazioni non riconosciute in una situazione di inferiorità in confronto alle associazioni riconosciute. Orbene, a leggere l'articolo 41, si ha l'impressione che si sia raggiunto proprio lo scopo opposto, poichè si viene a creare, accanto alle persone giuridiche, una categoria circondata di garanzie e benefici maggiori di quelli delle associazioni riconosciute. Infatti, mentre il legisla-

tore si è tanto preoccupato dei diritti dei terzi quando si è trattato delle persone giuridiche, qui invece i terzi sono esposti a tutte le frodi e gli inganni a loro danno. Ora è chiaro che, se queste associazioni devono essere semplicemente tollerate finchè non sono riconosciute, esse non dovrebbero affatto godere di una situazione di favore nei confronti dei terzi.

PRESIDENTE. Non ritiene si possa dire che a queste associazioni sia accordata una vita privilegiata. Esse non hanno invece che una vita limitata, ma durante la quale possono contrarre una quantità di rapporti e di doveri, in confronto ai quali si stabilisce che sono obbligate tutte e solidalmente le persone che compongono queste associazioni di fatto.

NUCCI. Rileva che secondo l'articolo 41 vi possono essere anche associazioni a vita lunghissima in confronto alle quali il diritto dei terzi non è affatto tutelato.

PIERANTONI. Condivide in parte le preoccupazioni del senatore Nucci: vi possono essere, fra queste, associazioni di una certa importanza, ed allora perchè devono trovarsi in una situazione speciale di privilegio?

L'articolo 41 della Commissione Reale arriva fino a dire che le norme generali si applicano solo se compatibili con la natura delle associazioni; parrebbe quindi che non fossero sempre applicabili le disposizioni di legge.

PRESIDENTE. Osserva che queste associazioni esistono e vivono come le società di fatto. Le controversie in materia sono quotidiane: un regolamento è quindi indispensabile. Del resto è la giurisprudenza che, finora, vi ha provveduto.

ROSSI. Non crede che vi sia da preoccuparsi eccessivamente. Questi articoli costituiranno, anzi, uno stimolo per queste associazioni ad ottenere il riconoscimento giuridico.

PRESIDENTE. In luogo dell'articolo 41 del progetto ministeriale si potrebbe adottare l'articolo 42 della Commissione Reale, togliendo l'inciso: « in quanto siano compatibili con la loro natura ».

PIOLA CASELLI. Osserva sulla prima questione sollevata, concernente il primo comma dell'articolo 41, che la differenza di redazione col primo comma corrispondente dell'articolo 42 del progetto della Commissione Reale, risponde alla opinione del Ministro (vedi Relaz. a pag. 23-24) che la natura speciale delle associazioni non riconosciute non consentiva l'applicazione delle norme che riflettono le associazioni riconosciute. A suo parere, questa affermazione non è completamente esatta, perchè basta percorrere le norme di cui sopra per riconoscere che talune sono applicabili e altre invece no in quanto presuppongono la possibilità del riconoscimento o dipendono da esso. Un riferimento generico a dette norme che permetta al magistrato di distinguere poi, caso per caso, non sarebbe inutile. Ma siccome le associazioni non riconosciute sono rette altresì dalle disposizioni del Capo di cui si tratta, bisognerebbe anche queste mentovare. È contrario, poi, alla opinione espressa dall'onorevole Rotigliano che bisogna in tutti i casi far prevalere l'atto costitutivo. Si dimentica così che la maggior parte delle norme in tema di associazioni riconosciute e tutte quelle di questo Capo sono invece norme determinate da ragioni di interesse pubblico, e, quindi, norme cogenti, alle quali l'atto costitutivo non potrebbe derogare.

Rispetto alla seconda questione, assai delicata, della responsabilità dei soci, che è stata sollevata in relazione con l'articolo 43, occorre, a suo parere, che questa responsabilità sia affermata e quale responsabilità diretta e principale. Osserva che la disposizione del progetto risponde alla interpretazione oggi prevalente dell'articolo 98 del Codice di commercio, regolante le così dette società di fatto, e secondo la quale si ammette soltanto la responsabilità di coloro, compresi i soci, che abbiano agito *in nome* della società di fatto. Posto poi, d'altra parte, che dottrina e giurisprudenza parificano in tutto queste società di fatto a quelle che hanno adempiuto le formalità di legge, si viene a creare col non riconoscimento della responsabilità dei soci, una situazione di ingiusto beneficio a favore di queste società di fatto, che è da molti

criticata; e la critica è oggi stata ripetuta a proposito della disposizione analoga dell'articolo 42 capoverso della Commissione Reale che risponde all'articolo 43 del progetto ministeriale (vedi nel volume *Osservazioni e proposte* a pag. 627 e segg., i pareri della Corte di cassazione del Regno, della Corte di appello di Milano, della Università di Napoli, dei Sindacati forensi di Modena, Ferrara, della Commissione Reale forense di Roma).

A suo modo di vedere, non vi è alcuna ragione perchè gli associati non rispondano secondo le norme ordinarie del mandato, se coloro che hanno agito con i terzi rappresentavano regolarmente gli associati stessi. Vi è anzi la ragione contraria dell'interesse pubblico di spingere le associazioni a farsi riconoscere e registrare. Dubita, invece, che la responsabilità dei soci debba essere solidale, perchè nelle materie civili non ricorrono le ragioni che giustificano in quelle commerciali il principio che la responsabilità di più obbligati commercianti sia sempre solidale (cfr. articoli 409 e 1188 del Codice di commercio). Difatti il Codice civile non riconosce la responsabilità di più mandanti se non nei confronti del mandatario (articolo 1756 del Codice civile) e in tema di società civili dichiara che i soci non sono obbligati in solido per i debiti sociali (articolo 1736).

COGLIOLO. Si associa al senatore Piola Caselli.

Regolare qui queste associazioni vuol dire regolare un insieme di persone e di interessi che possono avere talvolta finalità civili e talvolta finalità di commercio. Spesso infatti ci siamo trovati di fronte a Comitati che cominciano a vivere con apparenze civili e finiscono con l'operare in campo commerciale. Ora, se si fa qui un regolamento per queste associazioni, si corre il rischio di dettare norme diverse da quelle che saranno stabilite in materia commerciale. Meglio sarebbe limitarsi qui a proclamare la possibilità di una attività giuridica da parte delle associazioni in parola, salvo applicare ad esse in seguito le regole del diritto civile o del diritto commerciale secondo che abbiano operato come enti civili o come società di commercio. Col sistema proposto, invece, si arriverebbe al punto da porre questi enti al riparo perfino dall'eventualità del fallimento.

PRESIDENTE. Al senatore Cogliolo risponde che se questi enti svolgono attività commerciali, cadono certamente sotto il regime del Codice di commercio: si tratterà di vedere nella pratica se facciano o meno per professione abituale atti di commercio. Questa è del resto una giusta riserva di cui si deve prendere atto.

Quanto alla seconda osservazione del senatore Piola Caselli, è d'accordo con lui che le disposizioni dell'articolo 41, come quelle degli articoli 42 e 43, sono *jure cogente*.

Degli altri rilievi dello stesso senatore Piola Caselli si può tener conto come di riserve. Certamente un'opera di coordinamento sarà opportuna, in modo che questa parte del Codice sia posta in intima connessione con le altre parti. In tal senso sarà anzi bene fare un apposito voto.

(Così rimane stabilito).

Circa il maggior favore che si teme queste disposizioni creino alle associazioni di fatto rispetto a quelle giuridicamente riconosciute, non crede, come ha già dichiarato, che tali preoccupazioni sieno fondate.

Come nel progetto di Codice di commercio si è fatto di tutto per combattere le società di fatto, ritenendole una vera piaga della vita giuridico-commerciale italiana, così in questo Titolo si crea alle associazioni di fatto una condizione di sfavore o di inferiorità, in modo da indurle ad ottenere il riconoscimento.

ROTIGLIANO. Ponendosi il quesito se sia opportuno e necessario che nel Codice civile venga disciplinata la vita delle associazioni non riconosciute, osserva che se anche una tale disciplina non vi fosse, queste associazioni continuerebbero ad essere regolate egualmente dai loro statuti e atti costitutivi. Che se poi coloro i quali riten-

gono che non sia il caso di regolare nel Codice le associazioni di fatto, arrivassero alla conseguenza che parrebbe logica, di ritenere altresì che tali associazioni debbano essere vietate, ci sarebbe da chiedersi se ciò sia possibile dal punto di vista sociale.

Egli ritiene eccessiva una simile conclusione, ma allora che cosa si vuole fare di queste associazioni?

PIOLA CASELLI. Regularle.

ROTIGLIANO. È appunto quel che fa il progetto. Insiste per altro per il ripristino dell'articolo 42 del progetto della Commissione Reale.

COGLIOLO. Non ha un'idea chiara del modo di concretare la differenza fra associazione di fatto e società di fatto. Quando questa associazione è riconosciuta, cade sotto il regime già stabilito nei Capi precedenti; ma quando è una semplice raccolta di persone, come si fa a distinguere se è una associazione di fatto o una società di fatto? Allora accadrà che chi ha interesse a porsi sotto il riparo delle norme in discussione, specie in materia di responsabilità, dirà che si tratta di un'associazione di fatto, e chi invece ha interesse di invocare le norme più rigorose delle altre parti del Codice o del Codice di commercio, dirà che si tratta di una società.

PIERANTONI. Si associa al senatore Cogliolo. Non vede la ragione di stabilire delle regole per consociazioni che, se ottengono il riconoscimento giuridico, trovano la loro regola nel Codice, e se invece sono semplici riunioni di persone, cadranno sotto la disciplina di determinate disposizioni della legge civile o commerciale.

PUTZOLU. Gli sembra evidente la necessità di regolare le associazioni non riconosciute, le quali costituiscono una realtà che non può essere ignorata.

Quanto alla differenza fra associazioni non riconosciute e riconosciute, osserva che non ve n'è alcuna dal punto di vista della natura giuridica, inquantochè il riconoscimento non può nè aggiungere, nè togliere nulla a quella che è la natura giuridica della associazione; e, quanto alla differenza fra associazione e società, rileva che il carattere distintivo è dato dal fine di lucro. Le società hanno scopo essenzialmente privatistico e di lucro, mentre le associazioni, delle quali si discute, sieno o no riconosciute, perseguono fini non di lucro.

In merito ai diritti dei terzi, ritiene che l'articolo 42 della Commissione Reale sia ottimamente redatto, traducendo in norma positiva il concetto che anche le associazioni non riconosciute debbono essere assoggettate, data la identità di natura giuridica, alla stessa disciplina di diritto pubblico di quelle riconosciute, salve le maggiori e particolari cautele a salvaguardia dei diritti dei terzi.

Propone tuttavia di sopprimere l'inciso: «in quanto siano compatibili con la loro natura», sostituendolo con l'inciso: «senza pregiudizio dei diritti dei terzi estranei agli accordi sociali», perchè il riferimento ad una natura particolare delle associazioni non riconosciute contrasta coi concetti già espressi; e di sopprimere l'altro inciso: «salvo diverse disposizioni dell'atto costitutivo», perchè l'atto costitutivo non può derogare alle norme dettate nel pubblico interesse e dei terzi se non in quanto la legge lo consente.

Nell'articolo 43 poi aggiungerebbe il concetto che, solidalmente con le persone che agiscono in nome e per conto delle associazioni, devono rispondere anche i loro mandanti, cioè tutti coloro che, in sostanza, sono partecipi dell'attività dell'associazione che determina il sorgere dell'obbligazione.

PIOLA CASELLI. All'onorevole Rotigliano osserva che non intese dire che le associazioni di fatto debbano vietarsi. Quel che egli non riesce a vedere è la differenza assoluta fra associazione di fatto e società in materia civile. Possono esservi, quindi, disposizioni che regolano le associazioni di fatto, ma esse devono garantire i terzi. Nella pratica, invero, queste associazioni danno luogo ad abusi, appunto perchè non riconosciute: il terzo può da un momento all'altro vedersi opposta addirittura l'inesistenza dell'associazione.

L'obiezione, pertanto, che egli ha fatto era d'ordine sistematico: ad essa si è ovviato con la riserva espressa di coordinamento annunciata dal Presidente, riserva indispensabile; basti pensare alla differenza che oggi si fa tra condominio e società, mentre vi sono condominii i quali sono vere società ed invece sfuggono alle disposizioni che dovrebbero disciplinarli, sotto il pretesto che non si tratta di società.

Quanto alle osservazioni dell'onorevole Rotigliano, secondo cui basterebbero le regole dell'atto costitutivo, rileva ancora una volta che occorrono, invece, disposizioni di carattere cogente.

In merito alla proposta dell'onorevole Putzolu sull'articolo 43, osserva che bisognerà vedere se la responsabilità debba considerarsi solidale o non debba piuttosto mantenersi la norma del vigente Codice civile, per cui i soci rispondono ma non solidalmente.

BACCI. Anch'egli divide le preoccupazioni manifestate circa la convenienza di affrontare il problema della disciplina della materia in questa sede e l'opportunità, invece, di rinviare la disciplina stessa a quando si tratterà delle società civili.

CRISTINI. Non è di questo avviso: anche le associazioni non riconosciute devono, infatti, essere disciplinate in un determinato modo, soprattutto avendo di mira la garanzia dei terzi.

Se, accanto a queste associazioni di fatto, ve ne sono altre che hanno vero e proprio carattere di società civili, esse saranno regolate nella sede opportuna; ma stralciare ora questa materia equivarrebbe a dichiarare che non possono esistere associazioni e comitati che non sieno tutti società, ciò che non è nella volontà del legislatore e non risponde alla vita attuale.

PRESIDENTE. Osserva che l'onorevole Bacci è logico e conseguenziario: egli ha suggerito infatti fin dal primo momento di stralciare addirittura tutta la parte relativa alle persone giuridiche.

Quanto alle osservazioni del senatore Cogliolo, la risposta l'ha già data l'onorevole Putzolu richiamando il fine di cui all'articolo 1697 del Codice: come si può esitare, pertanto, a ravvisare la differenza fra i due negozi giuridici?

Sul coordinamento invocato dal senatore Piola Caselli, la Commissione è già d'accordo. Si può dunque approvare l'articolo 42 della Commissione Reale, con l'aggiunta di un inciso destinato a riaffermare il carattere cogente di queste disposizioni, per esempio: «salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti».

CRISTINI. Propone che nell'articolo 42 della Commissione Reale si sopprima l'inciso: «salvo diverse disposizioni dell'atto costitutivo», in modo che risulti la dizione: «sono rette dall'atto costitutivo e dalle norme ecc.».

ROTIGLIANO. Osserva all'onorevole Cristini che per le associazioni riconosciute, in caso di trasgressione delle norme, vi è la sanzione della privazione del riconoscimento. Qui invece questa sanzione manca, ed allora come si potrà impedire che queste associazioni di fatto abbiano per il loro ordinamento interno un assetto diverso da quello che la legge attribuisce alle associazioni riconosciute? È perciò necessario mantenere l'inciso.

CRISTINI. Nel caso che vi sia una evidente discordanza fra un canone fondamentale di diritto e l'atto costitutivo, è naturale che si derogherà all'atto medesimo; ma le associazioni di fatto in tanto possono essere considerate tali in quanto si accorda agli associati il diritto di riunirsi secondo la loro volontà.

BACCI. Questi enti debbono avere un trattamento molto più rigoroso rispetto a quello delle società riconosciute.

CRISTINI. Il maggiore rigore è giusto, ma va riferito alla garanzia dei terzi.

ROSSI. Osserva che, mentre si vorrebbe incitare queste associazioni ad ottenere il riconoscimento, in realtà questo stimolo manca.

BACCI. Si parte dal presupposto che abbiano interesse al riconoscimento, mentre esse se ne disinteressano perchè hanno un trattamento di maggior favore. Bisognerebbe, invece, che avessero un trattamento di minor favore.

PRESIDENTE. Ma noi le sottoponiamo allo stesso regime delle associazioni riconosciute ed in più si istituisce la responsabilità di tutti gli associati.

PIOLA CASELLI. Osserva che con l'aggiunta proposta dal Presidente parrebbe esclusa la salvezza di altre disposizioni, come l'articolo 19, che pure è di carattere cogente.

PRESIDENTE. Ritiene giusta l'osservazione del senatore Piola Caselli e consente nella soppressione dell'aggiunta proposta, tanto più che la salvezza delle altre disposizioni può considerarsi implicita.

ROTIGLIANO. Insiste perchè resti nell'articolo 41 la norma che l'atto costitutivo può derogare alle norme comuni alle associazioni riconosciute.

NUCCI. E se manca l'atto costitutivo? o è questo da ritenersi requisito essenziale per le associazioni di fatto?

PRESIDENTE. Non è necessario.

NUCCI. Se anche l'atto costitutivo non è necessario, si potrebbe però prescrivere come tale.

PUTZOLU. In senso sostanziale, anche a prescindere da un atto formale, un atto costitutivo ci deve pur essere in una associazione: altrimenti l'associazione non potrebbe esistere.

PIOLA CASELLI. Crede che, senza accennare ad un atto costitutivo sia formale che sostanziale, si potrebbe dire nell'articolo 41: « sono rette dagli accordi degli associati e dalle norme ecc. ».

PRESIDENTE. Consente. L'articolo 41 nel suo primo comma potrebbe allora essere così modificato: « Le associazioni non aventi personalità giuridica sono rette dagli accordi degli associati e dalle norme che valgono per l'organizzazione, l'amministrazione, lo scioglimento e la liquidazione delle associazioni registrate ».

Così rimane stabilito.

PUTZOLU. In ordine al secondo comma dell'articolo 41, osserva che non gli sembra corretto il dire: « agire in giudizio sia come attori che come convenuti ». Sarebbe meglio dire: « agire in giudizio ed essere convenuti ».

PRESIDENTE. Si ritorna allora alla formula del primo comma dell'articolo 43 del progetto della Commissione Reale.

NUCCI. In tale dizione sostituirebbe però la parola « amministratori » all'altra « rappresentanti ».

CRISTINI. Crede che così si rischierebbe di confondere di nuovo le società riconosciute con quelle di fatto.

PRESIDENTE. Vi possono essere amministratori che non hanno la rappresentanza. Questa può essere data sempre al Presidente o all'amministratore delegato od al fondatore stesso dell'associazione. Non si può specificare « gli amministratori ».

NUCCI. Nei riguardi dei terzi sarebbe bene concentrare la rappresentanza e la responsabilità nel solo Presidente, tanto più che non è facile conoscere con precisione a quali altre persone sia stata data la rappresentanza.

PUTZOLU. Se il terzo chiama in giudizio persona che non sia nè il Presidente nè altri qualificato a rappresentare, si potrà eccepirgli la mancanza di rappresentanza?

PRESIDENTE. Deve chiamare in giudizio il Presidente. Per ciò la disposizione è cogente. Il Presidente citato in giudizio non si può sottrarre alla responsabilità.

Si approva il secondo comma dell'articolo 41 nel testo del primo comma dell'articolo 43 del progetto della Commissione Reale, così formulato: « Le dette associazioni possono agire in giudizio ed essere convenute in persona del Presidente o degli altri rappresentanti ».

ROTIGLIANO. In ordine all'articolo 42 ritiene superflua la prima parte. Nella seconda trova inutile enunciare un divieto che può essere facilmente eluso. I soci,

se sono d'accordo, si dividono prima il fondo comune sciogliendo la società e, subito dopo, la ricostituiscono senza capitale.

PRESIDENTE. Nella seconda parte dell'articolo 42 si parla dei singoli associati, non della volontà concorde di tutti.

PUTZOLU. Dubita che l'articolo, come è formulato, possa lasciare intendere che le associazioni non riconosciute non possano ricevere donazioni.

PRESIDENTE. Se le associazioni non sono persone giuridiche, non possono accettare nè donazioni, nè legati. Però possono ricevere elargizioni che hanno carattere di doni manuali.

PUTZOLU. Vorrebbe sopprimere le parole « con essi », per evitare possa credersi che i beni non acquistati con i contributi siano esclusi dal fondo comune.

PIOLA CASELLI. La questione incide su di un punto delicato: se l'associazione sia un ente diverso dalle persone degli associati. Questa è la stessa questione che si fa per le associazioni di fatto commerciali. Secondo lui si tratta di raggruppamenti che non hanno personalità nemmeno indiretta, altrimenti si avrà il solito inconveniente di associazioni non registrate con gli stessi diritti di quelle registrate. I lasciti, quindi, saranno valevoli solo se fatti a tutti gli associati, e non già alla associazione, oppure se fatti sotto la condizione sospensiva del riconoscimento giuridico.

PUTZOLU. Se taluno regala una somma di denaro alla associazione, non vede come si potrà impedire che vada a far parte del fondo comune.

PRESIDENTE. Osserva che in quel caso trattasi di donazioni manuali, che non debbono essere contemplate dalla legge.

PIOLA CASELLI. Ritene che sia bene accogliere la proposta di sopprimere l'inciso « con essi »: si eviterebbe così di pensare che solo con i contributi possono essere acquistati i beni.

RAIMONDI. È dell'opinione di sopprimere tutta la prima parte dell'articolo 42 perchè superflua.

CRISTINI. Non è di questo avviso. Pensa invece sia meglio conservarla ed aggiungere che il fondo comune può essere costituito, oltre che dai contributi dei soci, anche da altre eventuali contribuzioni di non soci.

NUCCI. Lascerebbe tutta la prima parte dell'articolo 42 nella sua integrità. Sopprimendo le parole « con essi », le associazioni di fatto potrebbero acquistare per donazione o per legato, senza le autorizzazioni che sono, invece, richieste per le persone giuridiche.

ANDRIANI. Lasciando l'articolo 42 così come è formulato, si esclude *a priori* che nel fondo comune possano entrare altri beni, comunque acquistati.

PRESIDENTE. Ma è questo appunto che si desidera: che la associazione di fatto non possa avere altri beni oltre quelli acquistati con i contributi dei soci, per stabilire ancora una volta quella inferiorità, di cui si è parlato, nei rispetti delle associazioni riconosciute.

ANDRIANI. Nell'articolo 43 nota che si fa agli associati un trattamento diverso da quello dei singoli componenti dei comitati. Mentre l'articolo 43 dà ai terzi la possibilità di far valere i loro diritti sul fondo comune e ritiene responsabili solo le persone che hanno agito in nome e per conto della associazione, l'articolo 45 invece dà ai terzi la facoltà di agire contro tutti i componenti del comitato, stabilendo così per questi obbligazioni maggiori di quelle degli associati. Egli ritiene, invece, che si dovrebbe rovesciare la posizione, in quanto gli associati hanno maggiori doveri dei componenti dei comitati, anche perchè gli associati hanno espresso in modo preciso e chiaro la loro volontà di far parte dell'ente, mentre i componenti dei comitati di solito diventano tali per designazione di un terzo, di un ente, e vi può essere dubbio che vi si sia stata accettazione consapevole. Crederebbe opportuno di stabilire il modo come si acquista la qualità di associato e quella di componente di comitati, perchè appunto da questa qualità deriva la responsabilità verso i terzi.

PRESIDENTE. Ritiene che non occorra stabilire il modo come si diventa membri di una associazione. A ciò provvederanno gli statuti. Vi sarà una domanda, una votazione degli altri associati, o più semplicemente una deliberazione del Presidente ecc.

ANDRIANI. Si preoccupa del terzo che può anche ignorare questi particolari.

PRESIDENTE. Il terzo che contrae con una associazione di fatto deve sempre agire con una certa diffidenza. È ancora questa una condizione di inferiorità delle associazioni di fatto. Si potrebbe però vedere se sia o no il caso, per maggior garanzia verso i terzi, di stabilire la responsabilità di tutti gli associati.

NUCCI. Crede indispensabile stabilire la responsabilità solidale di tutti gli associati nell'interesse dei terzi. È risaputo che in pratica si pone spesso a capo dell'associazione una persona insolubile. Ora bisogna evitare questo inconveniente.

ROTIGLIANO. Nelle società commerciali di fatto non è ammessa la responsabilità personale di tutti i soci. La disposizione dell'articolo 43 comprende anche tutti coloro che agiscono in nome e per conto dell'associazione: gli sembra che ciò sia sufficiente.

PUTZOLU. Bisognerebbe però precisare che le obbligazioni, per cui tale responsabilità è stabilita, sono soltanto quelle che si assumono nell'interesse dell'associazione e non qualunque altra obbligazione.

PRESIDENTE. L'articolo è già abbastanza chiaro quando dice « in nome e per conto dell'associazione ».

PUTZOLU. In ogni modo bisognerebbe parlare non delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, ma delle persone che hanno la rappresentanza dell'associazione secondo gli accordi fra gli associati. Non si devono coinvolgere gli associati per il fatto delle persone che, pure non avendo la rappresentanza agiscono arbitrariamente in nome della associazione stessa.

CRISTINI. Ritiene che il concetto-limite, da cui non si può prescindere, sia quello del fondo comune. È giusto che vi sia una responsabilità solidale nell'interesse dei terzi, ma bisogna pure preoccuparsi della tutela degli associati. Ora è d'uopo presumere che l'associazione che ha un fondo comune non possa assumere obbligazioni sproporzionate a tale fondo. Si potrebbe stabilire che fino al limite del fondo comune esiste una responsabilità *automatica* di tutti gli associati e che per le spese che eccedono il fondo comune sia necessaria una successiva autorizzazione dei soci ai rappresentanti. In pratica il terzo sarebbe sempre salvaguardato dalla responsabilità solidale dei soci e questi, a loro volta, nei rapporti interni, sarebbero tutelati dal fatto che quelli che hanno la rappresentanza non possono eccedere i limiti di disponibilità del fondo comune, senza esservi autorizzati.

PRESIDENTE. È difficile, anche per i soci, sapere qual'è il fondo comune. Limitarsi a questo non è possibile, variabile come è da un momento all'altro, ma esso è una logica premessa quale primo fondo chiamato a rispondere. D'altra parte conviene estendere ai soci la responsabilità degli amministratori? Non lo crede, anche se ciò garantisce maggiormente il terzo: sarebbe come determinare la morte di tutte le associazioni.

BARCELLONA. Crede anch'egli che sarebbe eccessivo estendere la responsabilità a tutti i soci. Il terzo deve essere molto guardingo quando tratta con queste associazioni di fatto.

PIOLA CASELLI. Ricorda che per il vigente Codice nelle società civili la solidarietà non esiste. I debiti sociali si ripartiscono per quote. In questi casi il pericolo maggiore è che i rappresentanti compiano atti che portino oneri gravissimi agli associati. Meglio, quindi, sarebbe fare riferimento espresso alle norme del mandato.

CRISTINI. Si associa.

PRESIDENTE. Si può allora aggiungere, in fine all'articolo 43: « I singoli associati rispondono secondo le norme del mandato ».

PUTZOLU. È contrario al criterio di responsabilità secondo le norme del mandato. Crede sarebbe meglio richiamarsi al criterio dell'indebito arricchimento, cioè del vantaggio che ne ha ricavato l'associazione.

PRESIDENTE. Il vantaggio ci potrà anche essere, ma potrà essere morale, mentre per i soci si risolve in un danno pecuniario. È il terzo che, contraendo con una piccola società, si dovrà preoccupare di sapere se questa ha la possibilità di pagare.

CRISTINI. Prima che sia formulato l'articolo 43, desidererebbe che la parola « anche », dopo « rispondono », venisse spostata dopo la parola « solidalmente », per dare meglio l'idea che c'è una gerarchia nella responsabilità.

ANDRIANI. Per fissare meglio il concetto di gerarchia a cui accennava l'onorevole Cristini, ritiene che sarebbe opportuno di collocare l'inciso « i singoli associati rispondono secondo le norme del mandato », invece che in fine, dopo la parola « comune ». Così sarebbe chiara la scala delle responsabilità: prima il fondo comune, poi i soci, poi le persone che hanno agito in nome e per conto della associazione.

Alla seconda parte dell'articolo 43 si delibera di sostituire la seguente: « I singoli associati rispondono secondo le norme del mandato. Delle obbligazioni stesse rispondono personalmente e solidalmente anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione ».

La seduta termina alle ore 12,30.

Il Presidente
D'AMELIO.

Gli estensori: COSENTINO e ISGRÒ.

V° Il Capo della Segreteria:
CERCIBELLO.

VERBALE N. 12.

Seduta del 19 dicembre 1936 — Anno XV

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, BERIO, PIOLA CASELLI, RAIMONDI e TACCONI; deputati ANDRIANI, BACCI, MACARINI CARMIGNANI, PIERANTONI, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 44 a 47 del Titolo II: « Delle persone giuridiche ». — Discussione generale sul Titolo IV: « Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta ».

PRESIDENTE. Comunica che hanno giustificato l'assenza i Commissari senatori Mazzoccolo, Sarrocchi e Supino e deputati Cristini, Genovesi e Putzolu.

Si riprende l'esame del progetto.

Art. 44.

ROTIGLIANO. Trova superfluo dire che si devono osservare le disposizioni contenute nelle leggi speciali.

BACCI. Nota che la disciplina dei comitati esula dal Codice civile.

PIOLA CASELLI. Osserva che la dichiarazione che i comitati debbono osservare le disposizioni contenute nelle leggi speciali (la quale come è redatta apparirebbe pleonastica) è dovuta apparentemente alle osservazioni fatte dal Consiglio di Stato (vedi *Osservazioni e proposte* a pag. 637-638), il quale ha rilevato, a proposito del corrispondente articolo 44 del progetto della Commissione Reale, che si deve tener conto, quando si tratta di comitati promotori di opere di beneficenza o di raccolte di elemosine, dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2841, dell'articolo 156 del Testo Unico della legge di pubblica sicurezza e degli articoli 301 e 302 del relativo regolamento. Il Consiglio di Stato aveva però proposto una redazione più acconcia che dicesse: « ferme le disposizioni delle leggi speciali, i comitati ecc. ».

PRESIDENTE. Domanda alla Commissione se non sarebbe meglio prendere in esame l'articolo 44 del progetto della Commissione Reale. Ricorda che in quel progetto si dava temporaneamente la personalità giuridica ai comitati. Questo concetto costituiva un progresso nella disciplina di questi organismi.

BACCI. Si potrebbe premettere all'articolo 44 della Commissione Reale l'inciso: « ferme le disposizioni delle leggi speciali ».

ROTIGLIANO. Crede non necessaria questa personalità giuridica limitata dei comitati. Non possono essi richiedere la personalità giuridica secondo le norme già stabilite ?

PRESIDENTE. Il ricorso alle vie normali richiede troppo tempo; e poi spesso i comitati non hanno un patrimonio. Ritiene che un minimo di disciplina sia necessario.

PIERANTONI. Il progetto preliminare nel corrispondente articolo 44 dava al pretore la facoltà di concedere il riconoscimento; ora il pretore non pare che sia l'autorità più adatta a provvedere.

ROTIGLIANO. Meglio dare tale facoltà al Prefetto.

RAIMONDI. Si associa, tanto più che occorre sempre l'autorizzazione della autorità amministrativa.

PRESIDENTE. La Commissione Reale aveva stabilito che dovesse provvedere il pretore, dato che si tratta di un interesse quasi sempre soltanto locale. Ad ogni modo si può sostituire al pretore il prefetto.

ROTIGLIANO. Ritiene che fra l'attuale mancanza di disciplina e l'attribuzione, sia pure temporanea, della personalità giuridica, si possa trovare una via di mezzo, disciplinando i comitati con opportune regole che evitino il più possibile l'abuso dei dirigenti.

BERIO. Stima che dando a questi comitati una personalità giuridica limitata, si verrebbe a creare una nuova figura giuridica. D'altra parte riconosce che nella situazione presente o non si disciplina affatto la materia, o bisogna tornare al concetto della Commissione Reale.

PRESIDENTE. Una disciplina è indispensabile; essa è reclamata dalle esigenze della vita quotidiana e tutta la dottrina del resto è orientata verso questo concetto, dalle note di Bensa e Fadda al Windscheid agli studi del Carabellese e del Boldrini.

ROTIGLIANO. Anche senza la personalità giuridica questi comitati possono assumere obbligazioni ed essere convenuti in giudizio nella persona del presidente.

PRESIDENTE. Possono essere convenuti in giudizio se si stabilisce una norma concreta nel nuovo Codice, altrimenti no.

Come si hanno associazioni di diritto e associazioni di fatto, così vi saranno comitati di diritto (i riconosciuti) e comitati di fatto.

BACCI. Per rimanere sempre coerente a sè stesso pensa che tutta la materia potrebbe essere meglio disciplinata in leggi speciali e poi magari ampliata e aggiornata secondo le nuove esigenze sociali. Ma dal momento che si è riconosciuta la necessità della disciplina delle associazioni di fatto, con gli stessi criteri si debbono disciplinare anche i comitati.

PIERANTONI. Ma il comitato veramente importante ha già la sua personalità giuridica.

PRESIDENTE. Fa osservare di avere già rilevato che i comitati, anche importanti, sono spesso nella impossibilità di ottenere il riconoscimento perchè mancano di statuto, di patrimonio, ecc. Perfino comitati per esposizioni nazionali sono talvolta sforniti di personalità giuridica e moltissime altre manifestazioni sono appunto originate da comitati non riconosciuti.

ROSSI. In base all'esperienza, ricca di tristi casi di comitati che hanno ingannato la buona fede di tutti, non solo ritiene che una disciplina dei comitati debba esservi, ma osserva che si dovrebbe arrivare anche alla possibilità della personalità giuridica.

PRESIDENTE. Si potrebbe approvare allora, in sostituzione del testo ministeriale, il primo comma dell'articolo 44 del progetto preliminare con la sostituzione della parola « prefetto » alle altre « pretore del mandamento ove essi sono costituiti » e facendo precedere alla prima parte l'inciso: « ferme le disposizioni delle leggi speciali ».

Così rimane stabilito, risultando il comma formulato come segue: « Ferme le disposizioni delle leggi speciali, i comitati promotori di opere di beneficenza, di opere pub-

bliche o di festeggiamenti, di spettacoli e simili, possono ottenere la personalità giuridica, limitatamente al tempo in cui devono operare, mediante decreto del prefetto».

PRESIDENTE. Quanto al capoverso dell'articolo 44 del progetto della Commissione Reale, si potrebbe limitare alle parole « Essi non sono soggetti a registrazione », sopprimendosi le altre « nè all'autorizzazione per gli acquisti di beni stabili o di lasciti o donazioni ».

PIOLA CASELLI. Ritiene che si debba mantenere il capoverso dell'articolo 44 del testo ministeriale, perchè risponde ad un principio generale, sanzionato anche dal Codice di commercio in materia di società per azioni (articolo 126), e che non si possa approvare la proposta di ristabilire la disposizione del secondo comma dell'articolo 44 del progetto della Commissione Reale, la quale dichiara che i comitati non sono soggetti a registrazione, nè all'autorizzazione per acquisti di beni stabili ecc.

A questo proposito osserva che allorchè si tratta di una situazione che rende opportuna la domanda di riconoscimento della personalità, sorge l'interesse dei terzi di conoscere la esistenza di questa nuova persona giuridica e, quindi, la ragione della registrazione in quel libro che dovrebbe costituire lo stato civile delle persone giuridiche.

Quanto alla dispensa dall'autorizzazione per gli acquisti ricorda la opposizione del Consiglio di Stato (*Osservazioni e proposte*, pag. 637).

BACCI. Si associa al senatore Piola Caselli.

PRESIDENTE. Si può sopprimere l'intero capoverso dell'articolo 44 del progetto della Commissione Reale.

Così rimane stabilito.

Quanto al capoverso dell'articolo 44 del progetto ministeriale, si potrebbe approvarlo premettendovi le parole: « Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica . . . ».

BARCELLONA. Ritiene che il progetto intenda fissare la responsabilità anche nel caso in cui il comitato abbia ottenuto la personalità giuridica.

PIOLA CASELLI. Si associa.

PRESIDENTE. Si approva dunque il capoverso nel testo integrale del progetto ministeriale.

Così rimane stabilito.

Art. 45.

ROTIGLIANO. Vorrebbe ripristinare la disposizione dell'articolo 46 del progetto della Commissione Reale, per escludere dalla responsabilità solidale i membri onorari.

BACCI. Vi è una disposizione che vieta i comitati d'onore.

PRESIDENTE. La cosa è diversa; non si tratta di comitati d'onore, ma di comitati locali che si mettono sotto il patronato di qualche personalità civile, politica o scientifica.

Implicitamente gli pare che sia esclusa la responsabilità di dette persone.

ROTIGLIANO. È meglio che tale esclusione sia specificata. Poichè ciò era esplicitamente detto nel progetto della Commissione Reale, se nel testo definitivo si toglie tale riferimento, potrebbero sorgere dei dubbi.

RAIMONDI. Ritiene che sia abbastanza evidente l'esclusione della responsabilità dei membri onorari.

BACCI. Ma poichè il progetto preliminare ne parlava, è bene che almeno nel verbale si fissi il concetto dell'esclusione.

ROTIGLIANO. Trova superfluo dire che i sottoscrittori sono tenuti soltanto a versare le oblazioni promesse.

BARCELLONA. La disposizione serve ad impedire che si possa opporre loro la solidarietà. Si potrebbe forse dire meglio: « i sottoscrittori non sono tenuti che a versare le oblazioni promesse ».

ANDRIANI. Pensa che anche qui si dovrebbe fare riferimento alle regole del mandato.

PRESIDENTE. Tale riferimento va bene per le associazioni; qui invece c'è un comitato che agisce solidalmente, nel senso che volta per volta tutti i componenti concorrono, non essendovi, come nella associazione, una amministrazione distinta dalle persone dei soci.

ANDRIANI. Ma un componente potrebbe assumere obbligazioni per il comitato. In questo caso sono tenuti anche gli altri membri?

PRESIDENTE. L'opinione predominante è che sono tenuti tutti a rispondere. Ma, poichè si tratta di poche persone, è difficile che non sappia l'una quel che fa l'altra. In ogni modo dottrina e giurisprudenza sostengono la solidarietà.

PIOLA CASELLI. Dubita dell'esattezza dell'espressione: « in nome di esso ». Si vuol dire rappresentanza? Allora meglio precisarlo.

PRESIDENTE. Si può addirittura sopprimere la frase: « in nome di esso ».

RAIMONDI. Nell'ultimo capoverso propone di dire « stare in giudizio » invece di « agire in giudizio ».

ROSSI. Rileva che non si devono confondere i membri del comitato con i sottoscrittori, confusione che potrebbe sorgere data la dizione dell'articolo.

PRESIDENTE. Appunto perchè si tratta di due figure diverse, è bene qui dire che i sottoscrittori sono tenuti solo a versare le quote promesse. D'altra parte, siccome si è talvolta dubitato che esistesse un'azione per far versare le oblazioni sottoscritte, è bene qui precisare tale obbligo. Propone quindi che alla parola « quando » in principio dell'articolo si sostituisca « qualora ».

Si approva tale modificazione, nonchè la soppressione delle parole « in nome di esso » e la sostituzione della parola « stare » all'altra « agire ».

Art. 46.

PRESIDENTE. Comunica che il senatore Supino ha proposto che alle parole « se ne faccia abuso nell'erogazione » si sostituiscano le altre « se ne abusi nell'erogarli ».

ROTIGLIANO. Propone di sopprimere l'inciso « e l'autorità governativa non abbia preso provvedimenti ». Se l'autorità governativa, per esempio, avesse sciolto il comitato, sarebbe superfluo dire che l'autorità giudiziaria può nominare un amministratore.

BARCELLONA. La disposizione è utile perchè definisce bene i limiti di competenza fra l'autorità amministrativa e quella giudiziaria.

PIOLA CASELLI. Osserva che l'inciso che l'autorità amministrativa non abbia preso provvedimenti a norma di leggi speciali, ha la sua particolare importanza, perchè è dubbio in quali casi si debba riconoscere la opposta facoltà di intervento della autorità giudiziaria.

A suo parere l'intervento dell'autorità giudiziaria non è ammissibile che nel caso che l'autorità amministrativa non abbia facoltà di intervenire. Se questa facoltà esiste, deve escludersi l'intervento della autorità giudiziaria.

Rileva infatti che gli scopi dei comitati, quali risultano dall'articolo 44, sono tutti attinenti ad interesse pubblico. Se l'autorità amministrativa, avendone la facoltà, non interviene, ciò significa che stima, nella sfera della sua competenza, che non sussista abuso nella erogazione dei fondi.

Nel caso poi che l'autorità amministrativa non intervenga per negligenza o malvolere, provvedono gli ordinari rimedi amministrativi presso l'autorità amministra-

tiva superiore e presso il Consiglio di Stato anche in sede giurisdizionale, se veramente un interesse legittimo risulti leso. Nel senso di queste considerazioni chiederebbe che la frase fosse modificata dicendosi « e le leggi speciali non provvedono al riguardo ».

PIERANTONI. Trova troppo vaga la formula dell'articolo. L'autorità amministrativa può non aver provveduto, sia perchè non competente, ove la legge speciale non le accordi facoltà in proposito, sia perchè non ha creduto di provvedere. In tal caso sorgerebbe un conflitto con l'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. L'autorità giudiziaria ha sempre l'obbligo di rispondere ad una richiesta del cittadino; l'autorità amministrativa no. Da ciò la ragione della disposizione.

BACCI. Il provvedimento amministrativo potrebbe essere in corso, e allora si avrebbero due provvedimenti concorrenti di diverse autorità su uno stesso caso.

PRESIDENTE. Per evitare tale ipotesi l'autorità giudiziaria, prima di provvedere, per mezzo del pubblico ministero può sempre chiedere se ci siano provvedimenti in corso. Ove però il caso si verifichi, è naturale che cadrebbe il provvedimento dell'autorità giudiziaria. Ecco perchè è necessario l'inciso « e l'autorità amministrativa non abbia preso provvedimenti ».

PIOLA CASELLI. Appunto per evitare il conflitto a cui accennava l'onorevole Pierantoni si potrebbe adottare la formula generica da lui proposta: « e le leggi speciali non provvedono al riguardo ».

BARCELLONA. Osserva che proprio una simile dizione provocherebbe il conflitto di competenza, perchè l'autorità giudiziaria e quella amministrativa potrebbero indicare due leggi diverse.

BACCI. Non vede come possa sorgere conflitto; se la legge speciale non provvede, il prefetto lo farà presente e allora l'istante si rivolgerà all'autorità giudiziaria; se la legge provvede, il prefetto adotterà il provvedimento di sua competenza.

PIERANTONI. Trova preferibile la formula dell'articolo 47 della Commissione Reale che eliminerebbe ogni possibilità di conflitto. L'articolo è così formulato: « Quando i fondi vengano erogati per scopi diversi da quello per cui furono raccolti, o comunque si faccia abuso nella erogazione da parte del comitato o questo sia venuto a cessare per mancanza di tutti i suoi membri, l'autorità giudiziaria può, sull'istanza di qualunque interessato, nominare un amministratore per l'erogazione dei fondi allo scopo previsto, o, se questo sia divenuto irrealizzabile, autorizzare l'amministratore ad erogarli per uno scopo affine da designarsi espressamente nel provvedimento dell'autorità stessa ».

ROSSI. Rileva che non è possibile il caso di inerzia dell'autorità amministrativa. L'interessato può sempre provocarne l'intervento ricorrendo ad una autorità superiore.

Piuttosto sarebbe il caso di stabilire sanzioni adeguate in caso di abuso nella erogazione dei fondi.

PRESIDENTE. Se vi è un vero e proprio reato, questo avrà la sua sanzione penale; se non vi è reato, allora la sanzione è quella della responsabilità solidale.

Il caso che l'articolo 46 prevede è, in sostanza, questo: c'è un comitato che ha un presidente ineccepibile, mentre i componenti non sono della stessa levatura morale. Il presidente a un certo punto se ne va; i sottoscrittori, che hanno fiducia in lui, si sentono a disagio e vorrebbero un amministratore; ma il prefetto non provvede. Allora i sottoscrittori si rivolgono all'autorità giudiziaria.

BACCI. E se l'autorità giudiziaria ravvisa, in base alla legge speciale, la competenza del prefetto e dichiara la sua incompetenza? In tal caso non provvede nessuno dei due.

PRESIDENTE. Questo potrebbe avvenire se nell'articolo si parlasse di leggi speciali, come ha proposto il senatore Piola Caselli.

BACCI. Ma nell'articolo 44 si è già detto: « ferme le leggi speciali ».

PRESIDENTE. Per l'articolo 46, esistano o no leggi speciali, l'autorità giudiziaria ha il dovere di agire sempre che l'autorità amministrativa non abbia preso provvedimenti. Lasciando l'articolo così com'è, non possono sorgere conflitti.

BARCELLONA. La nomina dell'amministratore è soltanto un provvedimento di indole conservativa, che, più tardi, a seguito dell'esercizio di un legittimo potere da parte dell'autorità amministrativa, può essere soggetto a decadenza.

D'altra parte, se il prefetto dice alla parte di non trovare ragione per provvedere, questo è già un provvedimento, sia pure negativo, e allora l'articolo non si applica. Se invece il prefetto rimane inerte, in tal caso entra in gioco l'articolo 46.

BACCI. Ritiene che anche in caso di provvedimento negativo vi sia il diritto della parte di ottenere la nomina dell'amministratore dalla autorità giudiziaria.

RAIMONDI. Crede che l'autorità giudiziaria possa intervenire solo quando si sia verificato l'abuso conseguente al caso prospettato dal Presidente.

PIERANTONI. Insiste per l'adozione dell'articolo 47 del progetto preliminare, che consente l'intervento dell'autorità giudiziaria senza parlare di provvedimenti o meno dell'autorità amministrativa. Se l'interessato deve prima adire l'autorità amministrativa, che può prendere o no un provvedimento, e poi si deve rivolgere all'autorità giudiziaria col pericolo di suscitare contrasti, perde un tempo che può essere dannoso ai fini del comitato. È meglio invece dare la possibilità agli interessati di adire subito l'autorità giudiziaria.

PIOLA CASELLI. Dichiaro di essere contrario alla proposta dell'onorevole Pierantoni, che condurrebbe a portare direttamente l'autorità giudiziaria a decidere di controversie di semplice carattere amministrativo, che alle volte possono avere anche un carattere politico. Si invaderebbe completamente il campo dell'autorità amministrativa.

BERIO. Si associa alle osservazioni del senatore Piola Caselli e si rende conto che se vi deve essere una sola autorità competente a provvedere, questa deve essere quella amministrativa. Osserva però che nell'ipotesi di comitati che esistano all'infuori di ogni previsione di legge speciale, l'autorità amministrativa potrebbe dichiararsi incompetente: in tal caso è certo opportuno riconoscere la competenza della autorità giudiziaria. L'autorità amministrativa può infatti intervenire solo in base alla legge speciale, mentre l'autorità giudiziaria deve sempre intervenire quando sono in gioco diritti patrimoniali.

Nè si deve partire dal presupposto che l'autorità amministrativa, chiamata dalla legge speciale a provvedere, non provveda, perchè essa, in un modo o in un altro, dovrà sempre intervenire.

Lascerebbe perciò immutato l'articolo 46, interpretandolo nel senso che il mancato intervento dell'autorità amministrativa non dipenda da inerzia, ma dalla mancanza della legge speciale.

L'autorità giudiziaria interviene solo se l'autorità amministrativa non crede o trascura di intervenire. Se poi questa interviene dopo che l'autorità giudiziaria ha provveduto con la nomina di un amministratore, si capisce che l'amministratore cessa immediatamente dalle sue funzioni e prevale il provvedimento dell'autorità amministrativa.

PIOLA CASELLI. Rileva la importanza della discussione avvenuta. L'autorevole parola del Presidente ha ben chiarito che la disposizione dell'articolo 46 si applica anche quando le leggi speciali autorizzerebbero l'intervento dell'autorità amministrativa e questa non crede di intervenire o trascura di intervenire. Pure facendo omaggio a quel senso di giustizia che giustifica la norma, è spiacente di non potervi dare il suo voto. Aggiunge ai motivi già esposti che il non intervento può dipendere da ragione politica non controllabile dal giudice. Ad ogni modo insiste nell'osservare che a suo avviso non appartiene alla propria competenza del magistrato di accertare se gli scopi di interesse pubblico per cui vengono erogati i fondi

corrispondano o no agli scopi per i quali furono raccolti, nè si può contenere la questione nell'ambito di una lite privata.

PRESIDENTE. La dichiarazione del senatore Piola Caselli rende necessaria una chiarificazione. La Commissione nella sua maggioranza intende dire che se la autorità amministrativa non ha creduto di provvedere per ragioni che non è lecito indagare, il privato ha il diritto di rivolgersi all'autorità giudiziaria perchè nomini un amministratore, e ciò sia che esista, sia che non esista una legge speciale.

PIOLA CASELLI. Riafferma il suo avviso contrario.

BACCI. È anch'egli contrario.

PIERANTONI. Dopo le delucidazioni del Presidente dichiara di non insistere nella sua proposta.

ANDRIANI. Chiede che la formula dell'articolo 46 sia semplificata col porre come soggetto il comitato e che si dica: « Qualora il comitato eroghi i fondi per scopi diversi da quello per cui furono raccolti o comunque ne faccia abuso nell'erogazione e l'autorità amministrativa non abbia provveduto a norma di leggi speciali... ».

ROTIGLIANO. Si potrebbe anche dire: « o comunque ne abusi » togliendo « nell'erogarli » che è inutile.

PRESIDENTE. Consente.

Tali modificazioni sono approvate.

Art. 47.

PRESIDENTE. Comunica che il senatore Supino ha proposto la soppressione della parola « residuo ».

La proposta è approvata.

BACCI. Crede che la norma sia in contrasto con quella dell'articolo 46.

PRESIDENTE. No. L'autorità governativa deve intervenire tanto per l'articolo 46 che per il 47. Soltanto se, nel caso dell'articolo 46, non interviene, subentra l'autorità giudiziaria.

PIERANTONI. L'articolo 46 prevede l'intervento della autorità giudiziaria in mancanza di quella amministrativa, mentre l'articolo 47 tace completamente nei riguardi dell'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. In questo caso si tratta di cambiare la destinazione del fondo ed è quindi naturale che la competenza dell'autorità governativa sia assoluta.

PIERANTONI. Può verificarsi il caso che il comitato non vi sia più.

PRESIDENTE. Allora sarà stato nominato un amministratore e toccherà a lui di rivolgersi all'autorità governativa.

BACCI. Bisogna precisare, in via di principio, se i criteri ispiratori di queste disposizioni incidano sull'interesse pubblico inerente al funzionamento dei comitati, com'è per le associazioni di fatto. Se si vuole essere coerenti, bisogna riconoscere che anche i comitati sono soggetti alla tutela dell'autorità governativa.

In quanto poi vi possano essere interessi di ordine privato, è evidente la competenza dell'autorità giudiziaria, ma indipendentemente dall'interesse pubblico di questi enti.

PRESIDENTE. Ciò è quanto il progetto dispone.

MACARINI CARMIGNANI. Propone di dire: « il comitato o l'amministratore previsto dall'articolo precedente ».

PRESIDENTE. Consente.

Così rimane stabilito.

ROSSI. Direbbe « non attuabile » invece di « irrealizzabile ».

Così rimane stabilito.

ANDRIANI. Propone di ripristinare l'ultimo inciso dell'articolo 48 del progetto della Commissione Reale, ma conservando la competenza all'autorità governativa e dicendo in fine dell'articolo 47: « la destinazione dei fondi deve essere deliberata dall'autorità governativa ».

PRESIDENTE. Allora si potrebbe dire: « ... il comitato o l'amministratore previsto dall'articolo precedente dovrà rivolgersi all'autorità governativa, la quale deve destinare i fondi ad uno scopo analogo ».

ROSSI. La finalità analoga potrebbe anche non esservi. Per essere coerenti a quanto si è fatto in precedenza, si potrebbe dire: « che delibererà sulla devoluzione dei beni, se questa non sia stata disciplinata dall'atto costitutivo ».

Così rimane stabilito.

TITOLO IV. — Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta.

PRESIDENTE. Avverte che l'onorevole Macarini Carmignani ha chiesto che si passi subito alla discussione del Titolo IV.

Pone ai voti questa proposta.

È approvata.

MACARINI CARMIGNANI. Intende prospettare una questione di principio. Rileva che l'istituto dell'assenza è stato, in entrambi i progetti, congegnato secondo i criteri tradizionalistici in materia. Ma ciò costituisce in parte un anacronismo.

Si è sempre considerato l'assente con benevolenza, ma avendo di mira la figura tradizionale di chi va per il mondo, è fatto prigioniero, poi riesce a fuggire e un bel giorno riappare.

Viceversa la realtà della vita insegna che vi sono molti casi in cui l'assente non è che uno che ha abbandonato la famiglia e si è recato all'estero, non curandosi più di moglie e figli, contraendo spesso altri affetti ed altri vincoli, e poi, svaniti sogni e danari, si ripresenta.

Bisogna quindi distinguere due casi di assenza: la forzata e la volontaria e considerarle diversamente nel Codice.

La questione ha anche un riflesso sociale: il Fascismo, che ha restituito alla famiglia tutta la sua importanza e considera come un delitto il suo abbandono, non può concedere, a chi questo abbandono compie, lo stesso trattamento che viene fatto a chi sia rimasto assente per motivi eroici, o quanto meno indipendenti dalla sua volontà.

Chi di proposito vuole apparire come morto, deve essere considerato tale, se non sotto l'aspetto del matrimonio, almeno sotto tutti gli altri aspetti, specialmente agli effetti patrimoniali. È necessario che vengano presi pronti provvedimenti in senso patrimoniale ed in senso penale se si riesce a sapere che questo individuo ha abbandonato volontariamente la propria famiglia e vive all'estero, dimostrandosi un cattivo padre e un cattivo cittadino.

PRESIDENTE. Ritene che i concetti sostenuti dall'onorevole Macarini Carmignani sono insiti nell'istituto dell'assenza, come è concepito tradizionalmente. Per esso, l'assenza è soltanto quella non volontaria e non può considerarsi assente chi è invece un imboscato della vita sociale, che si sottrae ai suoi obblighi familiari. La proposta dell'onorevole Macarini Carmignani non è poi, a quanto sembragli, molto pratica. La dichiarazione d'assenza ha effetti precisi sul patrimonio. Ora chi ha patrimonio non si rende volontariamente assente, perchè ha interesse di goderne. Lascerà qualche procuratore o incaricato della amministrazione. Se poi non ha patrimonio, l'assenza è difficilmente dichiarata.

Ad ogni modo la discussione sarà ripresa nella prossima seduta, che avrà luogo dopo il periodo festivo.

Fa anzi ai Commissari i migliori augurii per le feste natalizie.

La seduta termina alle 12,15.

Il Presidente
D'AMELIO.

Gli estensori: COSENTINO e ISGRÒ.

V° Il Capo della Segreteria:
CERCIELLO.

VERBALE N. 13.

Seduta dell'8 gennaio 1937 — Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, BERIO, FABRI, PIOLA CASSELLI e ROMANO SANTI; deputati ALBERTINI, ANDRIANI, BACCI, GENOVESI, MACARINI CARMIGNANI, MARAVIGLIA, PIERANTONI, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 16.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. — Esame del Titolo III: « Del domicilio » (art. 48 a 51) è aggiunta dell'articolo 48 *bis*.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Mazzoccolo, Raimondi, Sarrocchi, Supino e deputati Bono, Cristini e Redenti hanno giustificato la loro assenza.

È addolorato di dover annunziare ancora una volta la perdita di un componente la Commissione: il senatore Lodovico Mortara, spentosi il 1° gennaio. Quale grave scomparsa sia questa, non ha bisogno di dire. Tutti coloro che appartengono alla grande famiglia dei giuristi possono considerarsi discepoli di Lodovico Mortara. La sua opera, per quel che concerne la procedura civile, resterà certo elemento fondamentale di tutto il nostro diritto.

Malgrado lo desiderasse vivamente, le condizioni di salute non permisero al senatore Mortara di intervenire ai lavori della Commissione, alla quale si riprometteva di portare appena possibile il suo alto contributo di dottrina e di esperienza.

Sotto la guida spirituale dell'illustre Scomparso, i Commissari lavoreranno facendo tesoro degli insegnamenti di Lui.

Chiede che gli sia concesso di esprimere alla famiglia del compianto Collega l'espressione del vivo cordoglio di tutta la Commissione.

(Segni unanimi di assenso).

Ricorda che nell'ultima seduta, dopo la fine dell'esame del Titolo sulle persone giuridiche, si era passato alla discussione del Titolo IV « Della assenza e della dichiarazione di morte presunta » per dar modo all'onorevole Macarini Carmignani di esporre alcune considerazioni di ordine generale sul Titolo stesso. Ritene però che per l'ordine dei lavori della Commissione, prima di continuare la discussione del Titolo dell'assenza, convenga esaurire l'esame delle disposizioni precedenti. Propone pertanto di iniziare la discussione del Titolo III « Del domicilio ».

La proposta è approvata.

TITOLO III. — Del domicilio.

Art. 48.

PIOLA CASELLI. Chiede, anzitutto, che sia riprodotto l'aggettivo *civile* accanto alla parola *domicilio*, come nella disposizione corrispondente del Codice in vigore e nella disposizione proposta dalla Commissione Reale. Osserva che codesta qualifica è chiarita dall'articolo 102 del Codice napoleonico, il quale dice: « Le domicile de tout français quant à l'exercice de ses droits civils . . . ». Si è voluto, cioè, dichiarare che la persona può possedere accanto al domicilio qui regolato altri domicili agli effetti di diversi rapporti giuridici, come il domicilio politico agli effetti dei diritti elettorali e dei diritti di cittadinanza, il domicilio fiscale agli effetti dell'applicazione della legge fiscale, il domicilio commerciale agli effetti dell'esercizio di particolari attività commerciali, il domicilio di soccorso agli effetti dell'applicazione delle norme amministrative sulle spese di ospedalità e via discorrendo. Se questa qualifica non esistesse nel Codice vigente, essa potrebbe essere sottintesa; ma, siccome esiste, il sopprimerla può indurre l'interprete a ritenere erroneamente che non vi siano altre forme di domicilio o che le altre forme siano sottoposte alle regole generali del domicilio regolato dal Codice civile. Aggiunge che è tanto più necessario di evitare l'equivoco perchè è da presumere che agli effetti dell'applicazione del diritto corporativo il domicilio sarà altrimenti definito e regolato.

PRESIDENTE. Ritene che non vi siano difficoltà per l'accoglimento di tale proposta.

La proposta è approvata.

PIOLA CASELLI. Riprendendo la critica dell'articolo 48 del Progetto dichiara che non sa rendersi ragione della innovazione per la quale la nozione del domicilio viene senz'altro identificata con la nozione della residenza, cioè della dimora abituale. La relazione ministeriale non lo spiega perchè si limita ad indicare i motivi per i quali si sono volute fondere le nozioni, oggi distinte, del domicilio e della residenza. Ma questi motivi non giustificano perchè la fusione sia realizzata col sostituire il concetto della residenza a quello del domicilio.

Si cancella così una delle più apprezzate tradizioni giuridiche del diritto romano che la dottrina romanistica ha salvato attraverso il diritto intermedio e che è stata accolta dal diritto moderno perchè si basa su concetti profondamente umani e sociali i quali non hanno nulla perduto della loro verità e del loro valore. Il domicilio non può essere costituito dal nudo fatto materiale ed obbiettivo della dimora, sia pure abituale, ma deve risultare da un atto di volontà della persona, dall'*animus* di costituire o di mantenere in un dato luogo la sede della propria personalità, cioè il centro principale delle proprie relazioni sociali non solo di carattere giuridico, ma familiari, religiose e spirituali, quel luogo fuori del quale la persona si sente straniera o peregrina, come dice il giureconsulto romano nel famoso testo della legge 7 *Cod. De incolis*, definendo il domicilio come il luogo: « ubi quis larem, rerumque ac fortunarum suarum summam constituit, unde rursus non sit discessurus si nil avocet, unde cum profectus est, peregrinari videtur, quod si rediit peregrinari iam destitit ». Non è esatto che i Codici svizzero e germanico abbiano abbandonato questa tradizione: basti considerare il testo dell'articolo 23 del primo Codice ed il paragrafo 7 del secondo e la dottrina tedesca. Se il nuovo Codice deve essere conforme allo spirito del popolo italiano non si può dimenticare che da noi larghe masse di popolo per ragioni di lavoro hanno dimora abituale lontano dai loro paesi, spesso all'estero, pur conservando nei paesi nativi la casupola, il campicello, spesso tutta o parte della famiglia, insomma il loro domi-

cilio nel senso romano. L'oratore insiste sul punto che se si vuole sopprimere la nozione separata della residenza, è possibile di riportarla, come hanno fatto le leggi straniere, nell'ambito della nozione tradizionale del domicilio senza distruggere la nozione medesima.

PRESIDENTE. Aggiunge una osservazione pratica alle altre fatte dal senatore Piola Caselli. I mezzi di comunicazione e di trasporto moderni permettono spostamenti molto più rapidi di quanto si potesse fare qualche decina di anni or sono; per questa ragione, in Italia e all'estero, si è diffusa largamente l'abitudine di tenere nel centro della città un domicilio legale, uno studio o qualche cosa di simile, mentre si ha la propria casa alla periferia o in qualche centro vicino. È questo un costume che col diffondersi dell'urbanesimo si va generalizzando: al centro la città degli affari (la city inglese) dove quasi nessuno abita, alla periferia le case di abitazione.

Riterrebbe perciò opportuno che la separazione fra i due concetti di domicilio e residenza non venga cancellata.

GENOVESI. Rende omaggio alle osservazioni fatte dal senatore Piola Caselli e dal Presidente. Però, secondo il suo parere, nella relazione è contenuta la spiegazione dei motivi per cui tale mutamento è stato effettuato. Esso è diretto ad evitare possibilità di contestazioni circa la distinzione fra domicilio, residenza, dimora, specie agli effetti delle notificazioni.

La relazione inoltre auspica la riforma del Codice di procedura civile circa la pronta ricerca della residenza abituale dei cittadini. La moderna attrezzatura degli uffici anagrafici e i loro aggiornamenti renderanno possibile sempre rintracciare e identificare il domicilio di colui che debba eventualmente essere perseguito in giudizio. Quindi una giustificazione di questa fusione consiste nell'iniziare un indirizzo che dovrà avere il suo sviluppo nella riforma del Codice di procedura civile. Per queste ragioni egli manterrebbe il concetto della fusione così come è espresso in questo articolo.

PRESIDENTE. Osserva che le difficoltà prospettate dall'onorevole Genovesi dovranno essere risolte dal Codice di procedura civile. Riconosce le incertezze che spesso si presentano quando si deve procedere a delle notificazioni, data la possibilità per una stessa persona di avere in luoghi diversi un domicilio, una residenza ed anche un domicilio eletto; ma è del parere che, nella realtà della vita, non si possa disconoscere l'esistenza dei due concetti e pertanto non si può legislativamente sopprimerli.

GENOVESI. Insiste nel dire che la distinzione fra domicilio, residenza e dimora è causa di una quantità di contestazioni, sfruttate specialmente da chi è in mala fede.

Ora, come il legislatore si preoccuperà di sveltire il corso del processo civile riformando il relativo Codice, nell'articolo in discussione si è dato pensiero di semplificare quello che è il concetto della sede.

PRESIDENTE. Non è questo il luogo per eliminare le difficoltà citate dall'onorevole Genovesi; la questione andrà considerata in sede di riforma del Codice di procedura civile che dovrà ridurre notevolmente le nullità, specie quando si è convinti che l'atto, che si vorrebbe nullo, ha raggiunto i suoi effetti.

PIOLA CASELLI. I problemi che si presentano sono due: il primo è quello della fusione dei concetti di domicilio e di residenza, l'altro del modo nel quale la fusione si deve fare.

Che il problema della fusione possa essere risolto in senso affermativo non giustifica affatto che si debba sopprimere il concetto di domicilio, come nel progetto ministeriale, che di esso parla quale residenza abituale.

Insiste nel rilevare come, riferendosi il progetto unicamente alla abitualità della dimora, si venga a sopprimere la tradizione romana che definisce lo stabilimento di domicilio un atto di volontà e ciò proprio qui in Italia dove più che in altri Paesi è sentito vivamente il senso di questo centro della personalità. La ragione addotta delle difficoltà di procedura non è eliminata nemmeno con la attuale definizione,

perchè anche con questa si potrà discutere su quale sia la residenza abituale. Non gli sembra opportuno adottare una definizione solo perchè è semplice, quando invece si hanno contro altre difficoltà di vario genere.

Basandosi sulla propria esperienza di magistrato, non trova che la distinzione fra domicilio e residenza esistente in Italia abbia dato luogo a gravi difficoltà; ad ogni modo, per eliminare tali difficoltà, non gli sembra il sistema migliore quello di far prevalere un concetto solo, eliminando completamente l'altro.

BARCELLONA. È favorevole al mantenimento della distinzione fra domicilio e residenza.

ROTIGLIANO. Non solo riconosce giuste le osservazioni fatte dal senatore Piola Caselli, ma rileva anche l'opportunità, in questo caso, di un particolare richiamo a considerazioni di carattere politico circa la convenienza del mantenimento della distinzione fra domicilio e residenza.

PRESIDENTE. Si potrebbe allora tornare alla dizione dell'articolo 49 del progetto della Commissione Reale così formulato:

« Il domicilio civile di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi rapporti ed interessi.

« La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale »
e raccomandare ad un tempo al Governo che, nel predisporre il progetto del Codice di procedura civile, elimini in quella sede le difficoltà o complicazioni cui potrebbe dar luogo la distinzione fra domicilio e residenza, per quanto concerne, particolarmente, la notificazione degli atti.

ANDRIANI. Non gli sembra che la dizione del primo comma dell'articolo 49 della Commissione Reale sia linguisticamente propria. Di solito i rapporti sono bilaterali e interessano due sedi. Gli pare più felice la dizione dell'articolo 16 del Codice civile che parla della « sede degli affari ».

PRESIDENTE. Si dice che la parola « affari » sia un francesismo.

ANDRIANI. Si potrebbe dire: « sede della propria attività ed interessi », congiuntamente.

BARCELLONA. La parola « rapporti » comprende tutto.

ANDRIANI. Il rapporto non può sempre avere un'unica sede.

BACCI. La parola « rapporti » comprende anche le relazioni di carattere personale e familiare.

ANDRIANI. Nella parola « domicilio » deve essere implicito anche il concetto espresso dall'onorevole Bacci.

PIOLA CASELLI. La parola « affari » non è completamente esatta, ma ha dalla sua parte tutta l'interpretazione della dottrina e ormai è divenuta un termine tecnico che appare preferibile alla parola « rapporti », anche se questa possa ritenersi più completa.

Si approva la sostituzione dell'articolo 48 del progetto ministeriale con l'articolo 49 del progetto della Commissione Reale e sostituendosi in questo la parola « affari » all'altra « rapporti ».

PRESIDENTE. Avverte che dopo la deliberazione adottata anche per il regime dell'apolide occorre fare riferimento alla residenza piuttosto che al domicilio e in tal senso dovrebbe essere modificato l'articolo 22 delle disposizioni preliminari.

La Commissione approva.

Art. 48 bis.

ROMANO SANTI. Domanda perchè l'articolo 17 del nostro Codice civile relativo al cambiamento di domicilio non trovi corrispondenza nel progetto.

PRESIDENTE. Ritiene che se il secondo comma di tale articolo che disciplina la prova del trasferimento può omettersi in questa sede e rinviarsi alle norme di attuazione del Codice per evitare una legiferazione troppo minuziosa, la prima parte dell'articolo stesso possa essere opportunamente approvata, poichè contiene un principio generale non trascurabile.

PIOLA CASELLI. Nello stesso senso osserva che la soppressione della prima parte dell'articolo 17 del Codice civile vigente non può essere giustificata dalla soppressione della seconda parte, che ha soltanto per iscopo di stabilire una prova della intenzione di trasferire il proprio domicilio. Poichè la Commissione ha ristabilito il concetto tradizionale del domicilio, ne segue che debba ristabilire ugualmente la regola altrettanto tradizionale che per il trasferimento occorra, oltre al cambiamento materiale della dimora, la intenzione di creare un nuovo domicilio. Aggiunge che la soppressione della seconda parte fu voluta perchè il sistema del Codice dava luogo a delle frodi, ma risulta dal volume delle Osservazioni che si teme, poi, che codesta soppressione dia al magistrato un eccessivo arbitrio per decidere se vi sia stato un effettivo trasferimento. Confida, tuttavia, che dalla coordinazione di questo articolo con le disposizioni della legge sullo stato civile e con quelle della legge comunale e provinciale sui registri dell'anagrafe possa risultare che il trasferimento avvenga con delle annotazioni sui registri comunali, sufficienti per dare una guida sicura al magistrato per accertare la intenzione di cambiare il domicilio.

BARCELLONA. Osserva che, ai sensi della seconda parte dell'articolo, occorre provare l'intenzione di fissare altrove la residenza, ma tale prova deve essere accompagnata dal fatto materiale del trasferimento della residenza.

ANDRIANI. La prova, secondo lo stesso articolo 17, si può trarre, oltrechè dalla doppia dichiarazione accennata, anche da altri fatti concludenti.

PRESIDENTE. Osserva che il criterio più rigoroso viene applicato per l'esecuzione delle sentenze straniere di divorzio. Mentre, in base al secondo comma dell'articolo 17 del Codice civile, per potere sostenere che si è cambiato domicilio appare sufficiente la dichiarazione fatta nei due Comuni all'atto del cambiamento, per ottenere il riconoscimento del divorzio non si è ritenuto bastevole l'acquisto della cittadinanza dello Stato che ha concesso lo scioglimento del matrimonio; ma la magistratura ha richiesto l'effettivo trasferimento della residenza all'estero, ritenendo che solo allora, in base all'articolo 8 della legge sulla cittadinanza, si perde la qualità di cittadino italiano e solo allora può cessare per i coniugi l'applicazione della legge italiana che vieta il divorzio.

ROMANO SANTI. Pensa che, nel disciplinare la prova dell'intenzione di trasferire il proprio domicilio altrove, sarà opportuno specificare quali sono gli *altri fatti* di cui all'articolo 17 del Codice civile che valgono a dimostrare il trasferimento.

PRESIDENTE. Ritiene anch'egli che a suo tempo convenga fare tale specificazione. Per ora si potrebbe approvare la prima parte dell'articolo 17 del Codice civile e al secondo comma sostituire il seguente: « La prova di tale intenzione sarà disciplinata dalle norme di attuazione del Codice civile » (oppure « dalle norme che disciplinano gli atti di stato civile »).

La proposta è approvata con l'intesa che i due comma formino l'articolo 48-bis.

Art. 49.

PRESIDENTE. Osserva che le disposizioni di questo articolo corrispondono a quelle dell'articolo 18 del Codice civile vigente.

PIOLA CASELLI. Nota che esiste qualche differenza tra l'articolo 18 del nostro Codice e l'articolo in discussione; quest'ultimo, permettendo alla donna, il cui marito trasferisce il suo domicilio all'estero, di conservare il domicilio in Italia, rompe il

concetto dell'unità familiare, che era stato sancito dal Codice in vigore e riaffermato nell'articolo 51 del progetto della Commissione Reale.

PRESIDENTE. Il progetto della Commissione Reale ammetteva la conservazione del domicilio del marito anche nell'ipotesi in cui la moglie divenisse vedova, ma bene ha fatto il progetto ministeriale a sopprimere questo caso. È logico che la vedova, non avendo più il vincolo maritale, diventi autonoma.

Più complesso è il caso della moglie il cui marito abbia trasferito il suo domicilio all'estero; ma l'articolo in esame ha voluto dare protezione alla cittadina. Ad ogni modo, anche il progetto della Commissione Reale ammette sempre che la moglie possa acquistare un domicilio diverso; egli non è pertanto alieno dall'approvare la disposizione del Progetto della Commissione Reale.

ROTIGLIANO. Gli sembra che il concetto della conservazione del domicilio in Italia da parte della moglie, quando il marito si trasferisce all'estero, debba essere esaminato in relazione con l'articolo 131 del Codice civile, trasformatosi nell'articolo 150 del progetto ministeriale, il quale impone alla moglie di seguire il marito dovunque. La moglie che non vuole seguire il marito all'estero, non dovrebbe avere in premio il diritto di poter avere un domicilio diverso da quello del marito.

ROMANO SANTI. Il Codice civile vigente era più logico su questo punto; non ammetteva questa diversità di domicilio.

PRESIDENTE. Ripete che con l'articolo in esame si è voluto proteggere il concetto di nazionalità; per esempio, la moglie di un fuoruscito non si vuole che sia legata al domicilio del marito.

ROTIGLIANO. Ma se invece di un fuoruscito, si tratta di un diplomatico che va a rappresentare all'estero il proprio Paese?

BACCI. Quest'ultimo caso è diverso dall'ipotesi fatta dal Presidente; qui non vi è dubbio che la moglie incorra nella violazione dell'articolo 150; nell'altra ipotesi invece si vuole proteggere la cittadina.

ROTIGLIANO. Per la violazione dell'articolo 150, il marito potrà chiedere la separazione legale; ma con l'articolo in esame la moglie che ha trasgredito all'obbligo di seguire il marito, quando il marito ritenesse di non valersi del diritto di chiedere la separazione, godrebbe ingiustamente del vantaggio di avere un domicilio diverso da quello del marito. Ribadisce il pensiero che la moglie che abbia violato una delle norme sulla convivenza deve conservare il domicilio del marito, anche se questi sia all'estero.

Propone alla Commissione di lasciare inalterato il sistema attuale del Codice.

GENOVESI. Non capisce perchè il collega Rotigliano voglia dare imprescindibilmente il domicilio del marito alla moglie, anche se questa ha trasgredito alle norme dell'articolo 150. Condivide invece il pensiero espresso dal Presidente di salvaguardare piuttosto il concetto di nazionalità.

MACARINI CARMIGNANI. Approva la proposta del collega Rotigliano. Osserva però che, se il marito è consenziente, la moglie può bene rimanere anche in Italia.

FABRI. Rimanere in Patria vuol dire conservarvi il domicilio.

ANDRIANI. Fa presente che avere il domicilio non è un premio, come sembra all'onorevole Rotigliano, ma è una situazione di fatto.

PRESIDENTE. Seguendo il concetto esposto dall'onorevole Macarini Carmignani, si avrebbe in sostanza che il domicilio della moglie è all'estero o in Patria a seconda che il marito abbia dato o no il suo consenso alla permanenza della moglie nel Regno. Ora non crede si possa provvedere ad una suddivisione di casi, perchè il marito non può fare un atto di pubblica protesta per far sapere che non consente alla moglie di rimanere in Patria, mentre egli se ne allontana. Ci si deve occupare non della moglie che rimane col consenso del marito, ma solo di quella che trasgredisce il dovere di accompagnarla.

BACCI. Osserva che l'ipotesi dell'onorevole Rotigliano si riferiva quasi esclu-

sivamente ad una presunzione di disobbedienza. Ora invece può darsi che da ambedue i coniugi si sia vista l'opportunità che la moglie conservi il suo domicilio in Italia anche se il marito va all'estero.

ROTIGLIANO. Anche in questo caso potrebbe essere conservata la norma del Codice vigente.

ANDRIANI. Fa rilevare che nell'ultimo comma dell'articolo è stabilito che il marito interdetto ha il domicilio del tutore. Si verifica allora il fatto che il marito perde il domicilio mentre la moglie ne acquista un altro.

PRESIDENTE. La moglie non acquista un nuovo domicilio, ma conserva e fa proprio quello del marito e questo vale tanto più perchè normalmente è la moglie che tutela il marito interdetto.

La Commissione esprime l'avviso che al primo comma dell'articolo 49 sia sostituito il primo comma dell'articolo 51 del progetto della Commissione Reale con la soppressione delle parole « se diviene vedova o ». Il primo comma resta così formulato: « La moglie che non sia legalmente separata ha il domicilio del marito. Essa lo conserva anche se il marito trasferisce il suo domicilio all'estero o viene interdetto, purchè, in tali casi, non acquisti un domicilio diverso, ai sensi dell'articolo 48 ».

Art. 50.

PIOLA CASELLI. Ricorda come l'ultima parte dell'articolo sia stata assai criticata. Il dare ai terzi il diritto di considerare come domicilio la sede che risulta dal Registro, anche se il domicilio non è più quello, è sembrata una disposizione pericolosa, e preferibile quindi tornare all'articolo 52 del progetto della Commissione Reale che non contiene tale disposizione. Esso infatti dice: « Il domicilio della persona giuridica è nel luogo in cui è la sede principale della sua amministrazione o, in mancanza, la sede della sua legale rappresentanza ». Preferibile appare questo testo anche per quanto attiene al riferimento del domicilio alla sede dell'amministrazione anzichè alla sede centrale, come nel testo ministeriale. Il concetto della sede centrale è assai poco chiaro, perchè il terzo può ignorare o essere in dubbio su quale sia la effettiva sede centrale. La formula della Commissione Reale corrisponde invece ad un concetto preciso e a quella che è la dottrina prevalente, seguita anche all'estero: la sede centrale è quella dove è il cervello, la direzione, e non dove si svolge l'attività. Ora, in altri campi, per esempio in quello corporativo, agli effetti del contratto collettivo di lavoro, si potrà ritenere che il domicilio sia dove si esplica l'attività, ma in tema di persone giuridiche gli sembra più conveniente adottare il concetto dell'« amministrazione » che definisce qualche cosa di più concreto. Anche l'ultima parte dell'articolo 52 del progetto della Commissione Reale ha dato però luogo a critiche, perchè non è ammissibile che una persona giuridica non abbia una sede principale della sua amministrazione. Proporrebbe pertanto di adottare il testo della Commissione Reale, ma sopprimendo in esso le parole: « o, in mancanza, la sede della sua legale rappresentanza ».

GENOVESI. Riterrebbe opportuno un coordinamento tra quello che si stabilirà e quanto dispone la legge sulle controversie individuali del lavoro, nella quale si dice in modo esplicito che la società può essere citata in giudizio nel luogo ove svolge la sua attività effettiva. Bisognerebbe che la persona giuridica potesse essere chiamata in giudizio dai terzi sia dove ha la sua sede centrale, dedotta dal Registro, che dove ha la sede effettiva della sua attività, evitandosi così un'inutile perdita di tempo e denaro.

PIOLA CASELLI. Ma l'articolo 50 del progetto ministeriale enuncia appunto il principio che il terzo possa chiamare in giudizio la persona giuridica nella sede risultante dal Registro, anche se la sede centrale è diversa. Il problema è invece quello

di sapere quale è la effettiva sede centrale. Dopo quanto si è stabilito in ordine alla registrazione delle persone giuridiche, crede che non sia necessario attenersi alla sede indicata nel Registro e che importi piuttosto assicurare il concetto di un unico domicilio, perchè in materia civile non si ammettono due domicili, e precisare che il domicilio è quello dove ha luogo l'amministrazione, come è detto nel progetto della Commissione Reale.

GENOVESI. Desidera ancora una volta richiamare l'attenzione della Commissione sopra una questione di principio. La interpretazione dell'articolo 50 fatta dal senatore Piola Caselli, anche se giusta, è diametralmente opposta alle spiegazioni fornite dal Ministro a pag. 26 della relazione. Occorre quindi coordinare l'affermazione di principio fatta dal Ministro nella relazione con la disposizione di legge. È un concetto pratico che trova rispondenza nella legge sulle controversie individuali di lavoro che prima ha ricordato.

MACARINI CARMIGNANI. Rileva che nell'articolo 50 del progetto ministeriale vi è un errore di impostazione, perchè si vogliono fondere insieme due cose che sono separate. Nella prima parte dell'articolo si fissa quale è il concetto del domicilio della persona giuridica e questo si può adottare, o si può preferire il concetto accolto nella prima parte dell'articolo 52 del Progetto della Commissione Reale. Il secondo comma dell'articolo 50 attiene invece a materia esclusivamente pratica che non deve rientrare nel Codice civile. Si tratta di assicurare la possibilità ai terzi di citare in giudizio la persona giuridica anche nel luogo dove ha una succursale e questa è materia che va riservata al Codice di procedura civile. Si associa pertanto a quanto precedentemente era stato detto dal senatore Piola Caselli, di limitarsi alla prima parte dell'articolo 52 del progetto della Commissione Reale rimandando la seconda parte alle norme di procedura civile.

ANDRIANI. È dello stesso parere.

PRESIDENTE. Ritiene che la seconda parte dell'articolo 52 della Commissione Reale non sia senza giustificazione. Non sempre ci sono ditte che hanno una sede principale della loro amministrazione; talvolta, svolgendo diverse attività, esse sono divise in più sezioni ugualmente importanti. Quale dovrà allora considerarsi sede principale?

BACCI. Ma qui si è in tema di diritto civile e non commerciale.

PRESIDENTE. L'articolo si applica anche alle persone giuridiche commerciali. Allora, sia che abbiano una sede principale che il pubblico non conosce, sia che non l'abbiano, non sarebbe male che potessero essere chiamate in giudizio nel luogo della loro legale rappresentanza.

ROMANO SANTI. Ma l'articolo parla di « mancanza » e non di « conoscenza ».

PRESIDENTE. In questo caso mancanza vuol dire pure che non si conosca l'esistenza legale di una sede principale. Egli non insiste però nel sostenere il mantenimento dell'ultima parte dell'articolo 52 della Commissione Reale.

GENOVESI. Si sofferma ancora nel sostenere la necessità di operare il coordinamento dell'articolo in esame con la legge sulle controversie individuali del lavoro e col principio affermato dal Guardasigilli al n. 65 della relazione. Poichè il principio è già affermato in una legge fascista, non comprende perchè se ne debba fare un principio di eccezione, riservando al Codice un principio generale diverso.

PRESIDENTE. Rileva che il principio stabilito dalla legge sulle controversie individuali del lavoro è un principio giustissimo che facilita al lavoratore l'esercizio delle proprie ragioni, ma è un principio particolare, come pure norme particolari sono poste in altri campi: per esempio l'automobilista può essere citato nel luogo dove è avvenuto il disastro, facilitandosi così all'investito il modo di trovare le prove. Ora, in una disposizione particolare a determinati istituti non si può vedere senz'altro un principio generale.

ANDRIANI. È in linea di massima d'accordo col Presidente. La norma citata dal collega Genovesi è una norma particolare di carattere procedurale. Non deve

quindi sorgere alcun dubbio che possa essere in conflitto con le disposizioni del Codice.

BERIO. Gli sembra che la questione principale da risolvere riguardi il concetto del domicilio delle persone giuridiche; le altre questioni esulano dal campo del Codice civile.

PIOLA CASELLI. Replica all'onorevole Genovesi che gli argomenti da esso addotti possono tutt'al più condurre all'idea che la legislazione del lavoro richieda una nozione del domicilio diversa da quella sancita dalle disposizioni del Codice civile e rammenta che la Commissione ha ristabilito la qualifica di domicilio *civile* nella definizione dell'articolo 48 appunto per non escludere che vi possa essere un **domicilio** diversamente regolato agli effetti di speciali rapporti giuridici, come quelli regolati dal diritto corporativo.

GENOVESI. È di parere del tutto contrario, come pure non può aderire al concetto espresso dal collega Andriani circa il carattere procedurale della norma. Secondo lui si tratta invece di un vero e proprio principio. Ricorda a questo proposito le ampie discussioni che nell'esame della legge sulle controversie individuali del lavoro sono sorte in seno alle Commissioni della Camera e del Senato, in cui si è riconosciuto che si trattava di una innovazione profonda di diritto. Si richiama alla questione di principio sollevata dall'onorevole Bacci all'inizio dei lavori della Commissione Parlamentare circa la necessità di coordinare l'opera di revisione del Codice civile con la riforma degli istituti fondamentali e aggiunge che il respingere un principio affermato dalla Rivoluzione Fascista, può dare inoltre adito a quelle critiche che in ordine all'accennato coordinamento sono apparse in giornali e riviste e che ha ragione di ritenere potranno avere una eco anche nelle discussioni parlamentari.

PRESIDENTE. Torna a ripetere che la Commissione ha un altissimo rispetto per tutta la legislazione fascista. Nel progetto si è cercato in tutti i modi di far penetrare tutto quanto era il nuovo spirito instaurato dal Governo Fascista; e la Commissione per conto suo nulla trascura per assicurarsi di tale rispondenza. Ma bisogna distinguere tra ciò che è affermazione di una particolare esigenza e ciò che corrisponde ad un principio generale. Se nel caso particolare, ricordato dal collega Genovesi, il legislatore fascista avesse detto: tutti i rapporti tra società commerciali e cittadini possono essere esercitati nel luogo dove la società ha una sede, allora indubbiamente questa norma avrebbe avuto un carattere generale di fronte al quale la Commissione si sarebbe inchinata. Ma non si può concepire che il legislatore fascista, volendo stabilire un nuovo principio generale, sia stato così reticente. La stessa Carta del lavoro, che ha sentito citare più volte come uno spauracchio contro il progetto, e che è documento fondamentale della dottrina fascista, a prescindere dal suo valore formale, non contiene alcuna dichiarazione che si connetta alle disposizioni che sono state fin qui esaminate. È più facile dire che un progetto non è in armonia con lo spirito fascista, che citarne una disposizione che lo contraddica. Non sa pertanto quale fondamento sorregga le considerazioni dell'onorevole Genovesi.

BACCI. Con quanto dirà non intende rinnegare la dichiarazione di principio fatta all'inizio dei lavori della Commissione; però, per quel che concerne la questione particolare prospettata dal collega Genovesi, è perfettamente concorde con le chiare spiegazioni fornite dal Presidente. Dalla questione esula completamente ogni carattere politico, perchè si tratta, come ha affermato il Presidente, di norme particolari e non generali che non dovrebbero nemmeno trovare luogo nel Codice civile. Concorda nella proposta del senatore Piola Caselli di approvare l'articolo 52 del progetto della Commissione Reale fermandosi alla parola « amministrazione ».

MARAVIGLIA. È dello stesso avviso, non sembrandogli logico che sia assunta a norma generale quella che è una disposizione particolare del diritto del lavoro, sorretta da una speciale giustificazione in quanto tende ad assicurare un miglior trattamento al lavoratore e rende più rapido e facile l'esercizio delle sue ragioni.

La Commissione esprime l'avviso di sostituire all'articolo 50 l'articolo 52 del progetto della Commissione Reale con la soppressione delle parole « o in mancanza la sede della sua legale rappresentanza ».

Art. 51.

PRESIDENTE. Ricorda che questo articolo corrisponde all'articolo 53 del progetto della Commissione Reale. Solo si è voluta eliminare l'ultima parte: « Essa vale anche agli effetti della notificazione degli atti relativi alla esecuzione forzata », perchè ritenuta di carattere processuale.

BACCI. Crede che anche dal punto di vista della forma sia migliore il testo della Commissione Reale che dice: « Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari. Questa elezione deve risultare da prova scritta ».

PIOLA CASELLI. Fa notare che il domicilio elettivo dovrebbe risultare espressamente per iscritto e questo non dovrebbe aver valore di semplice prova, ma costituire un requisito essenziale. Con ciò egli non fa che ripetere una proposta dell'onorevole Mirabelli risultante dai lavori preparatori del vigente Codice civile.

BACCI. Propone che si dica: « Questa elezione deve risultare da atto scritto ».

PRESIDENTE. Esprime il dubbio che la parola « atto » possa far credere ad una certa formalità: una lettera, per esempio, non sa se potrebbe essere considerata un atto scritto. Si potrebbe semplicemente dire: « Questa elezione deve farsi per iscritto ».

BARCELLONA. Propone di conservare anche la parola « espressamente » che è nel progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Consente.

Si esprime l'avviso che all'articolo 51 del progetto ministeriale sia sostituito il primo comma dell'articolo 53 del progetto della Commissione Reale modificandosene la seconda parte nella seguente formula: « Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto », rinviando al Codice di procedura civile il capoverso dello stesso articolo 53: « Essa vale anche agli effetti della notificazione degli atti relativi all'esecuzione forzata ».

La seduta termina alle ore 18,15.

Il Presidente

D'AMELIO.

Gli estensori: CARONI e ISGRÒ.

Vº il Capo della Segreteria:

CERCIELLO.

VERBALE N. 14.

Seduta del 9 gennaio 1937 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, BERIO, FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, PIOLA CASELLI e SARROCCHI; deputati ANDRIANI, BACCI, GENOVESI, MACARINI CARMIGNANI, MARAVIGLIA, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO e ISGRÔ.

La seduta comincia alle ore 10,15.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. — Completamento della costituzione della Presidenza della Commissione. — Esame degli articoli 52 a 62 del Titolo IV: «Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta» e aggiunta dell'articolo 52 *bis*.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Mazzoccolo, Raimondi, Supino e deputati Bono, Cristini, Pierantoni e Redenti hanno giustificato la loro assenza.

Dà il benvenuto al collega Sarrocchi che per la prima volta partecipa ai lavori della Commissione, esprimendogli nel tempo stesso il profondo rammarico suo e dei Colleghi per il lutto familiare che l'ha colpito in questi ultimi giorni.

Dovendosi, dopo la morte del senatore Perla, procedere alla nomina di un senatore Vice Presidente della Commissione, propone che, in considerazione della sua anzianità di parlamentare, sia nominato il senatore Sarrocchi.

La Commissione approva.

SARROCCHI. Ringrazia.

Si riprende l'esame del progetto.

TITOLO IV. — Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta.

CAPO I. — Dell'Assenza.

Art. 52 e 52 *bis*.

PRESIDENTE. Ricorda che nella discussione generale del Titolo, nella penultima seduta, il collega Macarini Carmignani ha richiamato l'attenzione sul fatto, che accade con frequenza nella sua provincia, di persone che si rendono assenti per propria volontà, costituendosi altrove un'altra vita e spesso anche un'altra famiglia; e si è domandato se questi debbano avere nel Codice lo stesso trattamento degli assenti involontari, proponendo infine di distinguere l'assenza volontaria da quella involontaria o tradizionale.

L'obiezione del collega Macarini Carmignani ha però, come ebbe subito occasione di accennare, una portata limitata, perchè l'assenza ha effetti assai tardi sul matrimonio e incide principalmente sui beni. Ora se un individuo è proprietario di un qualche patrimonio in Italia, non ha l'interesse di rendersi assente volontario. Se anche espatria, lascerà un procuratore. Se poi non ha nulla, nessuna protezione spiega la legge a suo favore.

MACARINI CARMIGNANI. Ringrazia il Presidente per avere così bene riassunto il suo pensiero. Osserva però che, per quanto raro, il caso dell'assente volontario, proprietario di patrimonio, pure si è verificato più spesso di quanto non si creda, dando luogo ad una serie di complicazioni. Vorrebbe che le conseguenze della assenza volontaria fossero non solo patrimoniali, ma anche producessero la perdita della tutela, della patria potestà, nonché della cittadinanza. Oggi in pratica avviene che se il marito abbandona la moglie restando in Italia, viene subito sottoposto a procedimento penale, mentre l'assente volontario che ritorna dopo una lunga permanenza all'estero viene subito reintegrato nei suoi diritti ed anche nel suo patrimonio. Propone che nel progetto sia aggiunto un nuovo articolo che esprima questo concetto: « L'assenza può essere forzata o volontaria. È forzata quando l'assente si sia trovato nell'impossibilità di tornare al proprio domicilio e di dare notizie di sé, volontaria negli altri casi ».

SARROCCI. Non ritiene che sia possibile *a priori* sapere se l'assenza è volontaria o forzata. Essa è, inizialmente, uno stato di fatto del quale non si conoscono i motivi.

PRESIDENTE. Si potrebbe forse introdurre una disposizione in cui si dicesse: « quando risulta che l'assente si era reso tale volontariamente, non si verificano gli effetti dell'articolo 52 ».

MACARINI CARMIGNANI. Propone di sostituire alle parole « e non se ne abbiano notizie » le altre « e non abbia dato notizie di sé ». Se poi, con le indagini fatte a mezzo dei Consolati, si riesce a sapere che l'assente vive volontariamente all'estero, allora si prendono i provvedimenti in merito.

PRESIDENTE. Ma se si hanno notizie, allora non si tratta più di un assente. Conosciutosi il fatto della volontarietà, il preteso assente anche prima del suo ritorno, se ha abbandonato la sua famiglia, sarà responsabile avanti la legge penale, a norma dell'articolo 570 e seguenti del Codice penale. Non più provvedimenti cautelativi, ma repressivi.

MACARINI CARMIGNANI. La novità della sua proposta sarebbe appunto nell'introdurre il concetto dell'assente volontario: dichiararlo tale prima del ritorno, e prendere subito i provvedimenti relativi.

BACCI. Si associa.

PRESIDENTE. Si richiama alla funzione cui l'istituto dell'assenza adempie. Si tratta di un istituto cautelare, di protezione del patrimonio dell'assente che non può provvedere direttamente ai suoi interessi. In tale evenienza interviene lo Stato per mezzo dei suoi organi con una amministrazione che va per un certo tempo tutta a favore dell'assente, e poi, a mano a mano che col passare del tempo diminuiscono le probabilità di un ritorno, si provvede ad una tutela sempre più efficace degli interessi degli eredi. Ora chi è volontariamente assente non è tutelato.

BACCI. Osserva che il collega Macarini Carmignani non fa soltanto una questione di tutela del patrimonio, ma soprattutto una questione morale che investe tutti i rapporti dell'assente, affinché colui che abbandona volontariamente la famiglia non sia trattato alla stessa stregua di colui che rimane forzatamente lontano.

PRESIDENTE. Bisogna considerare che fin quando non si hanno notizie dell'assente, vi ha sempre la presunzione che questi sia tale per cause indipendenti dalla sua volontà.

Se si può dimostrare il contrario, vale a dire che l'assenza è stata volontaria per sottrarsi ai doveri verso la famiglia o la patria, si potrebbe pensare anche ad una pena.

lità patrimoniale. In tal caso, come ha già detto, alla fine delle disposizioni del progetto sull'assenza, si potrebbe aggiungerne un'altra, in forza della quale le restituzioni delle rendite, dei beni ecc., non s'accordano all'assente che risulti volontario.

Se ha ben compreso il pensiero del collega Macarini Carmignani, egli dovrebbe giungere a cotesta conseguenza. Questa disposizione penale sul patrimonio potrebbe essere disciplinata nell'articolo 61, dove si tratta del ritorno dell'assente. Intanto si può senz'altro esaminare l'istituto dell'assenza nel suo concetto tradizionale.

SARROCCHI. Nell'articolo 52, in sostituzione delle parole « non sia più comparsa nel luogo », proporrebbe di ripristinare la dizione del Codice civile vigente: « ha cessato di comparire nel luogo ».

BACCI. Tornerebbe alla formula del progetto della Commissione Reale che di questo articolo ne faceva due separati: col primo si definiva l'assenza presunta, col secondo si stabilivano le conseguenze. Ciò gli sembra più logico sia dal punto di vista formale che giuridico. Il dire « quando una persona non sia più comparsa ecc. » non è dare una definizione.

PRESIDENTE. Il progetto ministeriale, come spiega la relazione, ha voluto evitare di costruire come istituto a sè stante la presunzione di assenza dato che nel primo periodo essa non determina altre conseguenze all'infuori di un intervento cautelativo dell'autorità giudiziaria allo scopo di assicurare la conservazione e provvedere all'amministrazione dei beni della persona scomparsa.

ROTIGLIANO. La relazione ministeriale aggiunge altresì giustamente che la espressione « presunzione di assenza » era del tutto impropria per indicare il fatto non presunto, ma reale della scomparsa.

MARAVIGLIA. Osserva che la parola « assenza » non è usata nel Codice nel significato dell'uso comune, ma in senso formale. Si parla di presunzione e di dichiarazione di assenza quali due particolari momenti dell'istituto.

BACCI. È dello stesso avviso.

ROTIGLIANO. Crede non sia necessario dare una definizione dell'assenza, bastando enunciare le circostanze cui si ricollegano gli effetti dell'assenza.

BERIO. Ritiene che essendo la parola « assenza » un termine tecnico, giuridico, nel senso che si ha l'assenza quando si verificano delle determinate circostanze per cui è necessario l'intervento dello Stato per la tutela dei beni dell'assente, sia opportuno fissarne il concetto preciso.

PRESIDENTE. Crede che si potrebbe accettare la proposta del collega Bacci e sostituire l'articolo 52 del progetto ministeriale con gli articoli 55 e 56 del progetto della Commissione Reale. Il primo dei due articoli, accogliendosi la proposta del senatore Sarrocchi, potrebbe essere così formulato: « Si presume assente la persona che ha cessato di comparire nel luogo del suo ultimo domicilio o della sua ultima residenza, senza che se ne abbiano notizie ».

La proposta è approvata.

ROTIGLIANO. Nell'articolo 56 del progetto della Commissione Reale nota che dopo le parole « sull'istanza degli interessati » è inutile dire « o dei presunti successori legittimi ». Pare quasi che questi non siano interessati.

MARAVIGLIA. Propone di invertire l'ordine delle suddette parole e dire: « su istanza dei presunti successori legittimi o degli altri interessati ».

ROTIGLIANO. Nella parola « interessati » sono compresi tutti: quindi anche i successori legittimi.

PIOLA CASELLI. L'osservazione dell'onorevole Rotigliano si ricollega ad una altra questione di cui vi è anche traccia nella relazione, se cioè i successori testamentari anche prima dell'apertura del testamento possano intervenire. Parlando solo di successori legittimi, sembra che si vogliano escludere i testamentari.

PRESIDENTE. È proprio in questo senso che si deve intendere, come del resto è anche chiarito nella relazione.

ANDRIANI. Osserva che all'inizio dell'articolo 56 della Commissione Reale si parla di presunzione di assenza: ora non crede ciò sia giusto. Questo non è il caso di presunzione, ma piuttosto che si verifichino le condizioni di fatto previste dall'articolo precedente.

PRESIDENTE. Ritiene che l'osservazione sia fondata e propone che si dica: « In tale condizione di fatto, il tribunale ecc. ».

Tale modificazione è approvata.

Art. 53.

BACCI. Gli sembra preferibile la dizione dell'articolo 57 della Commissione Reale, salvo l'aggiunta dell'ultimo comma del testo ministeriale.

PRESIDENTE. Crede che tale ultimo comma sia inutile contenendo una norma di carattere processuale, ma si potrebbe mantenere il primo comma del testo ministeriale, che gli sembra migliore.

ANDRIANI. Nota una sensibile differenza tra i due progetti. In quello della Commissione Reale, per i richiedenti la dichiarazione d'assenza che non fossero i presunti successori legittimi, era necessaria la dimostrazione dei diritti sui beni dell'assente e si diceva « dimostri ». Nel progetto ministeriale basta la semplice opinione personale di avere tali diritti e si dice: « creda ».

PRESIDENTE. La differenza tra le parole « dimostri » e « creda » è spiegata nella relazione. Con quest'ultima parola si è voluto comprendere anche i presunti successori testamentari, che sono tra i maggiori interessati.

ANDRIANI. Allora bisognerebbe analogamente modificare anche l'articolo 52 ?

BACCI. Non lo crede. L'ipotesi dell'articolo 52 è differente da quella dell'articolo 53. Nel primo si è all'inizio della procedura dell'assenza e si chiede la nomina di un curatore, nel secondo invece si tratta di dichiarare l'assenza. Si è dinanzi ad una seconda fase.

ANDRIANI. Esprime il dubbio che, lasciando la dizione dell'articolo ministeriale, qualunque male intenzionato possa provocare il provvedimento e le relative conseguenze. Gli sembra che il concetto sia troppo pericoloso nella sua ampiezza. Colui che domanda che sia dichiarata l'assenza dovrebbe almeno portare qualche dato di fatto o qualche elemento di prova anche minimo, per non correre il rischio che a tutti sia consentito di intralciare il corso degli interessi altrui.

MACARINI CARMIGNANI. Propone di dire: « chiunque abbia ragionevole motivo di credere ». La formula è comune nella nostra legislazione ed almeno è lasciata all'autorità la possibilità di domandare al richiedente il motivo della sua istanza.

ANDRIANI. Sarebbe meglio dire: « chiunque offra elementi atti ».

BACCI. Direbbe: « chiunque abbia apprezzabili motivi ».

ROSSI. Alla parola « creda » sostituirebbe l'altra « sappia ».

PRESIDENTE. La questione ha una portata limitata, perchè divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza si procede all'apertura del testamento e si eliminano coloro che non sono gli eredi necessari o testamentari. Comunque egli ritiene che sia migliore la formula « chiunque abbia ragionevole motivo di credere », la quale non si allontana molto dalla dizione dell'articolo 53 e d'altra parte restringe un po' il concetto della parola « creda », evitando i casi più stridenti di infondate domande.

BERIO. Anche lasciando l'articolo nella sua integrità, non vede come possano sorgere inconvenienti. Se uno crede di avere dei diritti sui beni dello scomparso, si rivolgerà al giudice e questi, se la domanda sia del tutto infondata, la dichiarerà inammissibile.

PRESIDENTE. Ma non si è detto che il magistrato abbia il diritto di giudicare della ragionevolezza dei motivi addotti.

ROTIGLIANO. Così come è formulato l'articolo, parrebbe che il giudice non avesse il diritto di sindacare i motivi dell'istanza, ma dovesse provvedere per il solo fatto che è stata presentata.

BACCI. Se si stabilisce il principio « chiunque creda » ecc., il riconoscimento dell'interesse è soggettivo: « credo di essere l'erede, quindi ho interesse ». Il giudice non può sindacare se chi fa la domanda ha l'interesse: gli deve bastare l'opinione del richiedente.

SARROCCI. Questa può sembrare una eccezione all'articolo 36 del Codice di procedura.

PRESIDENTE. L'osservazione fatta dal senatore Sarrocchi è giustissima. Per proporre una domanda in giudizio è necessario avervi interesse, come dispone l'articolo 36 del Codice di procedura civile. Se si sostiene che basti l'opinione, si potrebbe credere ad una deroga del predetto articolo. Propone di eliminare questo dubbio e accogliere la formula « chiunque abbia ragionevole motivo di credere ».

La proposta è approvata.

ROTIGLIANO. Sia il progetto della Commissione Reale che quello ministeriale, innovando sul Codice attuale, riducono a due anni il termine per richiedere la dichiarazione di assenza. Ma il Codice faceva due ipotesi, stabilendo sei anni o tre anni secondo che lo scomparso avesse lasciato o no un procuratore per l'amministrazione dei beni. Se per l'accelerato ritmo della vita è giustificata la riduzione del termine da tre a due anni, non gli sembra però giusto prescindere completamente dal primo caso.

PRESIDENTE. Si è ritenuto che il fatto della esistenza di un procuratore non potesse ormai più giustificare un prolungamento del periodo di assenza presunta.

ANDRIANI. Domanda se la Commissione intende proporre la soppressione del capoverso dell'articolo 53 o il rinvio alle norme di carattere processuale.

ROTIGLIANO. A questo proposito richiama l'attenzione sull'appendice n. 2 del progetto in esame, che contiene le disposizioni di carattere processuale che debbono essere seguite in materia di assenza.

PRESIDENTE. Si tratta, come è detto in nota al progetto, di norme provvisorie che dovranno essere sostituite da quelle del Codice di procedura civile. Si potrebbe rinviare il capoverso dell'articolo 53 a tali norme.

ROTIGLIANO. Domanda quando saranno esaminate quelle norme. Fra esse vi può sempre essere qualche disposizione di particolare rilievo che si riferisca all'istituto trattato.

PRESIDENTE. Ritene che quelle norme dovrebbero essere esaminate quando sarà trasmesso alla Commissione il progetto definitivo del Codice di procedura civile.

BACCI. Essendo norme che si riferiscono ad un istituto che è trattato nel Codice civile, non c'è ragione che non siano subito esaminate, salvo poi ad inserirle nel Codice di procedura civile. Ritene che, esaurito l'argomento dell'assenza, la Commissione potrebbe senz'altro esaminare le norme di carattere processuale che vi si riferiscono.

PRESIDENTE. Non gli sembra logico di dover interrompere l'esame del progetto per esaminare delle norme processuali. In ogni modo, se queste sono state poste in fine del progetto, è alla fine dei relativi lavori che dovrebbero essere discusse.

ROTIGLIANO. Insiste nel parere espresso che si debbano esaminare di volta in volta anche le norme di carattere processuale per accertare se hanno qualche attinenza con le disposizioni in esame.

PRESIDENTE. Gli sembra prematuro discutere ora le norme di carattere processuale quando non si conoscono ancora i principii fondamentali cui si ispireranno le riforme del Codice di procedura civile. Se, per esempio, sarà istituito il giudice unico, si rischierà di fare un lavoro inutile.

In ogni modo, benchè di parere contrario, egli è a disposizione della Commissione perchè alla fine dell'istituto dell'assenza si discutano anche le norme dell'Appendice II.

BARCELLONA. Domanda che sia definitivamente soppresso il capoverso dell'articolo 53, perchè l'articolo 54 dice al primo comma la stessa cosa.

La Commissione esprime l'avviso che nell'articolo 53, oltre alla sostituzione già deliberata alla parola «creda» delle parole «abbia ragionevole motivo di credere», sia soppresso l'ultimo comma.

Art. 54.

ROTIGLIANO. Osserva che in quest'articolo vi è una notevole innovazione rispetto al Codice vigente, non essendo più richiesto il contraddittorio con gli eredi legittimi. Per suo conto ritiene invece che tale contraddittorio non debba mai mancare. È perciò contrario a questa parte dell'articolo 54.

PRESIDENTE. Rileva che l'erede legittimo può sempre intervenire nel giudizio.

ROTIGLIANO. L'erede legittimo può ignorare l'esistenza del giudizio, appunto perchè si tratta di un assente.

PRESIDENTE. La dichiarazione di assenza ha maggiore pubblicità dell'atto di morte.

SARROCCHI. Nota che per l'articolo 5 delle disposizioni di carattere processuale, aggiunte al progetto del primo Libro, se le domande sono proposte dagli eredi legittimi, il tribunale procede in camera di consiglio, ma negli altri casi si osservano le norme ordinarie.

BACCI. Nota che per l'articolo 85 del progetto della Commissione Reale la sentenza dichiarativa dell'assenza deve essere pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. Trova tuttavia fondata la obiezione dell'onorevole Rotigliano.

PRESIDENTE. Si tratta di un caso che può verificarsi in tutte le successioni.

ROTIGLIANO. Qui si tratta di una successione *sui generis*.

PRESIDENTE. Ad ogni modo, per maggiore chiarezza, si può precisare nel secondo comma, che l'istanza degli eredi testamentari deve essere fatta in contraddittorio degli eredi legittimi.

Così resta stabilito.

ANDRIANI. Sul penultimo comma chiede se la disposizione vuol riferirsi anche alle obbligazioni alimentari. In tale ipotesi, ai fini, per esempio, del caso di cui all'articolo 140, n. 2, del vigente Codice (alimenti fra suoceri e genero), l'assenza dovrebbe operare come la morte del coniuge?

Se questo si è voluto, trova che sarebbe opportuno eliminare una simile disposizione, che potrebbe determinare situazioni poco eque.

PRESIDENTE. Osserva che i casi di persone abbienti scomparse sono rarissimi. Ad ogni modo, per eliminare gli inconvenienti accennati dall'onorevole Andriani, si potrebbe aggiungere l'inciso: «salvo per le obbligazioni alimentari».

SARROCCHI. Vorrebbe fosse precisato se si deve trattare di obbligazioni verso l'assente.

PRESIDENTE. Bisogna comprendere anche le obbligazioni verso gli eredi dell'assente.

MACARINI CARMIGNANI. Nota che in caso di vitalizio, il debitore dell'assente cesserà di pagarlo, mentre, per l'articolo 55, la presunzione di morte non funziona, se si attribuisce al coniuge una pensione alimentare.

PRESIDENTE. Nel caso del coniuge, è una questione di equità: quasi sempre si tratta della moglie, ed allora si vuole mettere costei al coperto dalle mosse di eredi che mirerebbero a spogliarla del tutto, mentre è innegabile lo stato di incertezza sulla vera sorte del coniuge.

MACARINI CARMIGNANI. Per coerenza si dovrebbe allora continuare a far pagare il vitalizio.

ROTIGLIANO. La disposizione è a vantaggio del vivo: perciò, mentre è giusto che il debitore del vitalizio sospenda il pagamento, sarebbe invece iniquo negare alla moglie i diritti alimentari.

SARROCCI. Fa il caso che il vitalizio costituisca l'unico reddito della famiglia. È giusto autorizzarne la sospensione?

BACCI. La sospensione è facoltativa.

PRESIDENTE. In tal caso il tribunale non l'accorderà. Ad ogni modo, per evitare dubbi d'interpretazione, si può togliere nel quarto comma l'espressione « possono domandare », dicendo solo: « possono essere temporaneamente esonerati », aggiungendo inoltre, secondo la proposta Andriani, l'inciso « salvo che si tratti di obbligazioni alimentari ».

Così rimane stabilito.

Art. 55.

MACARINI CARMIGNANI. Riprendendo un argomento testè accennato, osserva che qui si fa al coniuge una condizione di favore diversa da quella che avrebbe se la morte fosse veramente avvenuta.

ROTIGLIANO. La spiegazione è proprio in questo fatto: che non c'è ancora la morte.

PIOLA CASELLI. Data l'ipotesi che il coniuge sia ancora vivo, i diritti spettanti all'altro coniuge devono per il momento essere rispettati.

PRESIDENTE. È una giusta misura di equità verso il coniuge che, come ha già detto, è quasi sempre la moglie.

Art. 56 e 57.

PRESIDENTE. Fa presente l'opportunità che i due articoli siano esaminati contemporaneamente, data la loro particolare connessione.

ROTIGLIANO. Nota che il progetto nell'articolo 56 parla di « procedere allo inventario », mentre il Codice vigente dice: « far procedere ». Non vorrebbe che la soppressione del « fare » fosse interpretata nel senso che basta un inventario qualunque, senza le norme del Codice di procedura.

PRESIDENTE. In proposito provvedono le norme dell'Allegato II.

BACCI. Ripristinerebbe la dizione « far procedere ».

PIOLA CASELLI. Osserva che dalla relazione apparirebbe che l'inventario dovesse essere fatto nell'atto della immissione in possesso, senonchè la dizione dell'articolo 56 non è precisa e potrebbe lasciar dubbi in proposito. Meglio sarebbe specificare: « nell'atto della immissione in possesso ».

MACARINI CARMIGNANI. Vorrebbe fondere l'articolo 56 col 57 dicendo nella prima parte del 57: « L'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dall'inventario dei beni mobili e dalla descrizione degli immobili... ».

BARCELLONA. In sostanza si sopprimerebbe l'articolo 56.

PRESIDENTE. Sì. E l'articolo 57 proseguirebbe: « Essa attribuisce... ».

Con la modificazione suggerita dall'onorevole Macarini Carmignani si elimina anche la parola « procedere » cui si riferiscono i dubbi accennati dall'onorevole Rotigliano. Dicendo « preceduta dall'inventario », s'intende nelle forme di legge.

Si approva la soppressione dell'articolo 56 e la formulazione dell'articolo 57 secondo la proposta Macarini Carmignani, integrata dal Presidente.

Art. 58.

PIOLA CASELLI. Vorrebbe ripristinate le parole « i figli » dopo « ascendenti », e ciò per evitare che possano ritenersi esclusi i figli adottivi.

Si delibera di sostituire alle parole « Gli ascendenti, i discendenti » le altre « Gli ascendenti, i figli, gli altri discendenti ».

Art. 59 e 60.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 61.

MACARINI CARMIGNANI. In relazione alle sue premesse propone di aggiungere, dopo la parola « esistenza », l'inciso: « ove l'assenza o il silenzio non siano stati volontari ».

PRESIDENTE. Nel caso sarebbe meglio dire: « non si dimostri che l'assenza o il silenzio siano stati volontari ».

PIOLA CASELLI. Trova grave una norma di questa portata.

BARCELLONA. È contrario alla proposta.

ANDRIANI. Chiede che la questione sia rinviata alla prossima seduta.

Si rinvia alla prossima seduta la questione sollevata dalla aggiunta proposta dall'onorevole Macarini Carmignani.

Art. 62.

Non dà luogo ad osservazioni.

La seduta termina alle ore 12,30.

Il Presidente

D'AMELIO.

Gli estensori: COSENTINO e ISGRÒ.

Vº il Capo della Segreteria:

CERCIELLO.

VERBALE N. 15.

Seduta del 15 gennaio 1937 — Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, BERIO, FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, NUCCI, PIOLA CASELLI, SARROCCHI e SCADUTO; deputati ANDRIANI, BACCI, MACARINI CARMIGNANI, MARTIRE, PIERANTONI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 16.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. — Ripresa in esame dell' art. 61 del Titolo IV: « Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta ». — Discussione generale del Titolo stesso, Capo II: « Della dichiarazione di morte presunta ».

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Raimondi e Supino e deputati Cristini, Genovesi, Redenti e Rossi hanno giustificato la loro assenza.

Dà il benvenuto al senatore Scaduto che per designazione del Presidente del Senato è stato testè chiamato a far parte della Commissione. Si compiace della nomina e dichiara che la Commissione fa assegnamento sulla dottrina e sull'esperienza dell'insigne nuovo Collega per l'ulteriore svolgimento dei lavori.

SCADUTO. Ringrazia il Presidente delle cortesi parole rivoltegli.

Si riprende l'esame del progetto.

Art. 61.

PRESIDENTE. Ricorda che nell'ultima seduta si era approvato l'articolo 61 del progetto ministeriale, con riserva di deliberare sulla proposta fatta dall'onorevole Macarini Carmignani. Essa consisteva nell'aggiunta all'articolo 61, dopo la parola « esistenza », dell'inciso: « ove l'assenza e il silenzio non siano stati volontari ». Su questo punto, che rappresenta una novità rilevante per l'istituto dell'assenza, così come è stato sempre considerato, la Commissione ritenne necessario di riflettere.

SARROCCHI. Sarebbe del parere di ammettere contro l'assente volontario la sanzione prevista dal collega Macarini Carmignani ai soli effetti del matrimonio, giacchè gli sembra che sia eccessivo e anche pericoloso concedere all'assente il diritto di sconvolgere la nuova famiglia che eventualmente si fosse formata a causa della sua volontaria assenza; il che potrebbe esser fatto a fine di speculazione.

MACARINI CARMIGNANI. Ricorda che la sua proposta tende a colpire nei beni colui che ha violato tutti i doveri che aveva come cittadino e come padre di famiglia. Per i diritti familiari limiterebbe la sanzione alla sola perdita della patria potestà e dell'autorità maritale.

PRESIDENTE. Osserva al senatore Sarrocchi che gli sembra ben più grave la sanzione riferita al matrimonio che non quella circa il patrimonio.

Non considera una pena il liberare dalla moglie uno che l'ha volontariamente abbandonata.

BERIO. Fa osservare che, portando l'innovazione suggerita dall'onorevole Macarini Carmignani all'articolo 61, essa si applicherebbe quando si è ancora nella prima fase successiva alla dichiarazione di assenza prevista dall'articolo 53, dichiarazione che può aversi anche dopo appena due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente. Ora questo termine di due anni gli sembra che sia troppo ristretto per giustificare una sanzione così grave, dato anche che in quel periodo l'assente potrebbe ravvedersi.

Pur essendò convinto della necessità di una sanzione patrimoniale per l'assente volontario, crederebbe più prudente applicarla nel caso di presunta morte, alla quale non si può far luogo se non quando sia trascorso un più lungo periodo dal giorno cui risale l'ultima notizia dell'assente, periodo che l'articolo 63 fissa in dieci anni.

PIOLA CASELLI. Desiderebbe degli schiarimenti sulla portata della proposta dell'onorevole Macarini Carmignani. Gli è sembrato di comprendere che, in un primo ordine di concetti abbracciante tutto l'istituto dell'assenza, la proposta tenderebbe ad ottenere che tale istituto, in quanto sorto storicamente per la protezione di chi per necessità di guerra o di viaggi è rimasto assente senza poter dare notizie di sé, non si applichi a colui che volontariamente si assenta e volontariamente nasconde la sua residenza. Ma la proposta, intesa in questo senso, urta contro il fatto che l'istituto dell'assenza, così come oggi funziona ed ancor più come è regolato dal progetto, mira a proteggere contro le conseguenze pregiudizievoli della assenza non solo l'assente, ma i suoi familiari, coloro che hanno dei diritti in comune con lui, i suoi creditori o debitori, infine quelli che hanno dei diritti di aspettativa per ragione di eventuale successione ereditaria sopra i suoi beni. Quindi questo istituto ha ragione di essere e di rimanere anche nel caso di volontaria assenza.

Con un secondo ordine di concetti il proponente vorrebbe limitarsi ad ottenere che l'assente, quando ritorni in Patria e non è provato che la sua assenza ed il suo celare la propria residenza dipendesse da cause estranee alla sua volontà, venga privato dei beni che ha lasciato o che sono entrati successivamente nel suo patrimonio. Si arriva evidentemente ad una specie di confisca, la quale non appare giustificata dai soli due elementi posti innanzi della volontarietà dell'assenza e del non dare notizie di sé. Chi si assenta dalla Patria, con regolare passaporto e senza contravvenire ad alcun suo speciale obbligo di residenza, non è certo in colpa: necessità di lavoro, dissensi coi parenti, ragionevoli cause sentimentali di altra natura, trascorsi giovanili, bisogno di sfuggire ad un ambiente di arretrata civiltà, come purtroppo è spesso quello dei piccoli centri provinciali, e molte altre cause possono spiegare la sua partenza. Né si comprende che gli si faccia obbligo giuridico di dar notizie di sé, potendo esistere molteplici ragioni che giustificano come egli non abbia interesse e dovere di dar contezza della sua esistenza. Ma nel discorso dell'onorevole Macarini Carmignani si accenna altresì ad altre mancanze che si riannodano al comportamento dell'assente, specie all'abbandono della famiglia. In questo caso bisognerebbe precisare gli elementi di questa colpa per potere formulare una disposizione di legge applicabile dal magistrato senza arbitrio discrezionale.

MACARINI CARMIGNANI. Mentre riconosce che storicamente l'istituto dell'assenza è quale è stato illustrato dal senatore Piola Caselli, fa presente che la sua proposta tende proprio a colpire colui che allontanandosi dalla famiglia manca ai suoi doveri verso di essa e col suo silenzio dimostra di voler troncare ogni rapporto con la medesima. Attraverso i nostri consoli all'estero non è disagiata farsi vivo con la propria famiglia e del resto in Regime fascista coloro che sono all'estero, e cercano di imboscarsi, sono chiamati dal console e invitati a fornire gli alimenti ai congiunti; in caso contrario si dispone il loro rimpatrio. È vero che il solo fatto di essere andati all'estero non costituisce una persona in colpa; ma quando questa, avendo lasciato in Patria una famiglia, manchi ai suoi doveri verso di essa e neppure dia notizia di sé, vi è abbastanza per potersi parlare di colpa e per giustificare una

sanzione. Egli manterrebbe pertanto la sua proposta riferita precisamente al caso di inosservanza dei doveri familiari.

Quanto alla specie di sanzione proposta in ordine al patrimonio, non gli sembra trattarsi di una confisca, ma piuttosto di una successione anticipata cui l'assente stesso ha dato occasione e che, d'altra parte, viene mitigata dal fatto che all'assente non sono negati gli alimenti.

Per quel che riguarda la patria potestà, non crede opportuno che l'assente, appena ritornato, rientri nel suo diritto, nè che la moglie, abbandonata magari da lunghissimo tempo, debba di nuovo sottoporsi all'autorità del marito. È favorevole quindi al concetto che la patria potestà continui ad essere esercitata da coloro che ne erano investiti durante il periodo dell'assenza.

PIOLA CASELLI. Osserva che le dichiarazioni dell'onorevole Macarini Carmignani portano la sua proposta sopra un terreno più giuridico. Si prospetta, cioè, l'ipotesi dell'abbandono della famiglia da parte dell'emigrato. Ma questa ipotesi si trova già prevista nel Codice penale Rocco all'articolo 570, il quale dichiara punibile colui che, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale della famiglia, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà, alla tutela legale ed alla qualità di coniuge.

L'ipotesi che si vuol fare sembra che si inquadri in questo reato. Ma occorre dimostrare perchè sia necessario di aggiungere alla disposizione del Codice questa nuova norma della confisca dei suoi beni quando l'assente ritorna in patria.

Non si deve anche dimenticare che la pena della confisca è generalmente respinta dal diritto penale moderno, come pena che manca di un carattere personale, perchè non si sa mai se non colpisca forse più del colpevole la sua famiglia.

FABRI. Non vede molto chiaramente l'opportunità delle proposte dell'onorevole Macarini Carmignani. Nel diritto vigente esistono già efficaci sanzioni contro colui il quale, assente o no, vien meno ai suoi doveri familiari o verso lo Stato. Per quanto riguarda la tutela della famiglia, il Regime fascista è stato ben sollecito ed è noto quanto sia stata apprezzata la disposizione, ora ricordata, dell'articolo 570 del nuovo Codice penale che punisce l'abbandono della famiglia. Così pure chi trasgredisce a obblighi verso lo Stato è punito da leggi all'uopo stabilite. Oltre queste sanzioni non ritiene che sia opportuno stabilirne altre nel Codice civile: chi non viene meno ai predetti doveri verso la famiglia o verso lo Stato, anche se non dà notizie di sé, non può essere oltre punito.

MACARINI CARMIGNANI. Ritiene che non siano fondate le osservazioni sull'articolo 570 del Codice penale, perchè il caso ipotizzato da tale articolo non si attaglia all'istituto della assenza. Il 570 parla di abbandono del domicilio e questo fatto non si può identificare con l'assenza.

SARROCCHI. Ma l'assenza presuppone sempre l'abbandono del domicilio.

MACARINI CARMIGNANI. È di avviso contrario. Il risarcimento dei danni previsto dall'articolo 570 non ha nulla a che vedere con gli effetti dell'articolo 61. Con l'articolo 570 lo Stato stabilisce una sanzione penale, mentre con l'istituto della assenza si disciplinano i rapporti civili. Se, dopo l'immissione degli eredi nel possesso temporaneo dei beni, ritorna l'assente, gli sembra più giusto che ne debbano rimanere proprietari coloro che per tanti anni hanno provveduto alla conservazione e al miglioramento dei beni stessi. Questa, più che una confisca, potrebbe essere considerata alla stregua di una prescrizione avvenuta in 10 anni, in base a un giusto titolo, tanto più che la tendenza attuale è quella di restringere i termini della prescrizione a soli 10 anni. Quindi non si deve parlare di confisca, ma di prescrizione di diritti.

ANDRIANI. Apprezza i motivi sociali e sentimentali che ispirano la proposta del camerata Macarini Carmignani, riferita al caso dell'abbandono doloso della famiglia. Pensa tuttavia che le di lui preoccupazioni sulla sorte della famiglia abbandonata da colui che dolosamente si rende assente, siano eccessive. La questione, così

com'è stata impostata, si riferisce all'ipotesi che l'assente abbia lasciato dei beni e sia venuto meno ai suoi obblighi di assistenza familiare. Sembra innanzi tutto, come già è stato osservato, che la confisca irrevocabile dei beni dell'assente in favore dei suoi legittimi successori, eliminerebbe ogni spinta al ravvedimento ed al ritorno, inducendo l'assente a persistere nello stato d'illegittimità: è invece interesse della società che il peccatore, sia pur tardi, si converta e che la famiglia si ricostituiscia.

Se poi tale specie di confisca, che sembrerebbe volere avere carattere di ripara-zione economica in favore dei familiari abbandonati, avvantaggiasse realmente co-storo, sotto tale aspetto si potrebbe spiegare: ma ciò *può non accadere*, perchè non sempre le persone cui andrebbero devoluti i beni saranno quelle stesse che avevano diritto all'assistenza, onde il trasferimento del patrimonio dell'assente, secondo le norme della successione, potrà in alcuni casi recar danno anzichè vantaggio al fami-liare abbandonato, come nell'ipotesi del coniuge senza figli.

A riparare economicamente il danno del familiare dolosamente abbandonato provvede già l'articolo 570 del Codice penale fascista: una volta accertati, dal giudice penale, l'abbandono della famiglia e la sottrazione dolosa agli obblighi di assistenza, i familiari abbandonati avranno diritto al risarcimento del danno che potranno rea-lizzare sul patrimonio dell'assente, espropriandolo a *proprio esclusivo vantaggio*, e giungendo così sicuramente per le vie ordinarie a quello stesso risultato che solo incer-tamente, e non senza gravi inconvenienti, si vorrebbe loro concedere con la proposta confisca. Conclude dichiarandosi contrario alla proposta.

PRESIDENTE. Per ragioni di chiarezza proporrebbe di aggiungere nel capo-verso dell'articolo 61, dopo le parole: « i vantaggi attribuiti dall'articolo 57 » le parole: « e dall'articolo 58 »; giacchè l'articolo 57 non parla delle rendite che sono prese in considerazione nell'articolo successivo.

ROTIGLIANO. Ritiene che la proposta del collega Macarini Carmignani sia tra le più interessanti che finora sono state portate in questa sede, ma è dolente che i lavori della Commissione non possano procedere con quella razionalità che pur si imporrebbe di fronte ad un compito così importante come quello affidatole.

Lamenta vivamente la mancanza, in seno alla Commissione, di quella unicità di criteri che sarebbe indispensabile per una ordinata e proficua discussione intorno ai problemi fondamentali che la riforma di un Codice porta inevitabilmente con sé, specialmente quando venga affrontata all'indomani di un profondo rivolgimento politico-sociale come quello attuato dal Fascismo. Nel caso di chi si sia reso volonta-riamente assente, quale direttiva dovrà seguire la Commissione per quello che si rife-risce alla proprietà dei beni di lui, se non si sa ancora in qual modo, nel secondo Libro del Codice, sarà definito e disciplinato il diritto di proprietà?

A suo parere, è proprio questo il momento di applicare uno dei nuovi principii derivanti dalla concezione che il Fascismo ha del diritto privato. Il Fascismo non considera il diritto subiettivo senza un corrispondente dovere. Il diritto è ricono-sciuto e attribuito al singolo in considerazione di finalità di carattere politico-sociale, perché, insieme con l'interesse del singolo, si vuole sempre, immediatamente o me-diatamente, tutelare l'interesse nazionale. È in questo senso che la proprietà, da diritto puramente individuale, come è concepita e disciplinata nel Codice vigente, si è trasformata, in Regime fascista, in una vera funzione. Una persona in tanto è proprietaria e può conservare il suo diritto, in quanto lo eserciti. Si tratta di un prin-cipio fondamentale che dovrebbe essere compreso nella parte generale da premettere al Codice e che, comunque, deve essere affermato nei vari punti in cui ne ricorra l'applicazione.

Nella discussione svoltasi sinora, la questione sollevata dal collega Macarini Carmignani è stata esaminata, invece, esclusivamente alla luce dei principii che ispirano il Codice vigente e che il Fascismo ha superato. Di fronte alla fondamentale

evoluzione subita dal diritto di proprietà, la proposta iniziale dell'onorevole Macarini Carmignani non può essere ristretta al caso di colui che abbandona la famiglia.

Accanto alle norme già esistenti che vietano al proprietario terriero di lasciare incolte le sue terre, altre norme dovrebbero vietare al cittadino, sia pure che non abbia famiglia, di abbandonare beni anche semplicemente mobiliari, facendo perdere alla collettività nazionale il vantaggio, sia pure mediato, che potrebbe derivare dall'esercizio effettivo di quel diritto. In Regime fascista ogni forma di imboscamento, nel campo della proprietà privata, deve essere inesorabilmente colpita.

Tutte le altre questioni cui può dar luogo l'assenza volontaria, debbono, del pari, essere esaminate e risolte alla stregua del superiore interesse nazionale, il quale, mentre esige che non si abbandoni il patrimonio, così non può tollerare che rimanga vulnerato, con l'assenza volontaria, il principio fondamentale dell'indissolubilità del matrimonio. Per questa ragione è di parere diametralmente opposto a quello espresso da qualche collega che vorrebbe conservata all'assente volontario la proprietà del patrimonio e ritenere invece annullato il suo matrimonio quando l'altro coniuge, nell'errata presunzione della sua morte, sia passato a nuove nozze.

Concludendo, rileva ancora una volta la estrema difficoltà di procedere nei lavori di revisione, senza aver prima chiarito i punti fondamentali della riforma. Al di sopra dei personali dissensi derivanti dalle diverse e spesso opposte concezioni, da cui i singoli componenti della Commissione han mostrato di essere animati, confida tuttavia che la fede comune renderà meno arduo trovare un punto di accordo.

BACCI. Si associa alle dichiarazioni fatte dall'onorevole Rotigliano. Questo disagio, che appare quando si presenta una questione veramente importante, tocca qualche cosa di più alto che non il campo del diritto di proprietà. Tocca ragioni di ordine etico-morale che non possono non essere tenute nella dovuta considerazione in questa sede, nella formazione cioè di questo nuovo Codice mussoliniano che dovrebbe essere permeato dei nuovi indirizzi e principi del Regime.

È d'accordo con l'onorevole Rotigliano anche nell'interpretazione estensiva che egli ha dato alla proposta dell'onorevole Macarini Carmignani, proposta che non gli sembra possa essere scossa dalle autorevoli e acute osservazioni del senatore Piola Caselli, il quale non ha tenuto presente che anche per altri istituti vi sono, nel Codice civile, dei precetti che hanno carattere punitivo, come, per esempio, per l'indegnità a succedere. È cosa ben differente la sanzione del Codice penale da quelle che possono essere le conseguenze civili; l'una non esclude le altre.

D'altra parte riconosce la giustezza della proposta fatta dal senatore Berio, di rimandare la sanzione in esame alla ipotesi della dichiarazione di morte presunta, perchè in questo caso è più grave la mancanza di colui che si assenta volontariamente mettendosi nella condizione di essere dichiarato morto. Gli sembra che le divergenze sostanziali possano essere così superate.

BERIO. Riconosce l'importanza delle osservazioni fatte dall'onorevole Rotigliano in ordine al concetto di proprietà nel diritto fascista e crede d'altra parte che il precedente riferimento dei colleghi Piola Caselli e Fabri all'articolo 570 del Codice penale non porti elementi decisivi contro la proposta dell'onorevole Macarini Carmignani. In regime fascista non si può ammettere che un cittadino si dimentichi totalmente della propria famiglia e della propria Patria. Riafferma il concetto già esposto di limitare la sanzione alla terza fase prevista dal progetto, cioè alla presunzione di morte, considerando l'assente come morto agli effetti civili e patrimoniali.

SARROCCHI. Per chiarire la discussione, desidera esporre i suoi concetti in modo specifico. Egli ritiene che si debba limitare il campo di applicazione delle sanzioni al periodo della dichiarazione di morte presunta e che si debbano considerare gli effetti delle sanzioni contro l'assente e misurarne la gravità non soltanto di fronte all'assente stesso, ma anche e principalmente in relazione alla specie e natura dei

diritti che si sono costituiti a vantaggio di terzi durante l'assenza e che, col ritorno dell'assente, dovrebbero essere posti nel nulla.

In base a queste premesse ritiene che si debba riconoscere la maggiore rispettabilità e l'intangibilità del diritto di chi, in conseguenza della presunzione di morte dell'assente, ha potuto costituire una nuova famiglia, di fronte a quello di colui che, per effetto dell'assenza, ha soltanto acquistato diritti patrimoniali sui beni dell'assente. In ogni caso si deve richiedere la prova rigorosa della volontarietà della assenza e della violazione dei doveri familiari e sociali che, per effetto dell'assenza, sono rimasti inadempiti.

PIOLA CASELLI. Divide pienamente il punto di vista che si possono imporre decadenze e sanzioni a carico dell'emigrante, il quale trascuri i suoi doveri così di cittadino che di marito e di padre di famiglia. Dubita, però, che ciò possa farsi nelle strettoie dell'istituto dell'assenza come è regolato dal Codice civile. Osserva anche che l'onorevole Rotigliano si riferisce ad obblighi futuri rispetto all'esercizio del diritto di proprietà di cui oggi non si può tener conto. Ad ogni modo insiste nel suo concetto principale che per applicare queste sanzioni occorre precisare quali siano gli estremi della colpa che si vuole reprimere, e non scorge che questi estremi risultino precisati dalla discussione.

PRESIDENTE. Le notevoli considerazioni dell'onorevole Rotigliano gli danno modo di precisare ancora una volta quale importantissimo compito spetta alla Commissione. Nel progetto si è cercato in ogni modo di far penetrare tutto quanto era il nuovo spirito instaurato dal Governo Fascista: se in qualche punto tale rispondenza è mancata, rientra perfettamente nelle attribuzioni della Commissione il rilevarlo e proporre le modificazioni opportune. Così, in ordine al concetto di proprietà, accolto il principio che essa è non solo un diritto, ma anche un dovere, non è dubbio che tale principio debba essere tenuto presente sempre che ne ricorra l'applicazione, e così pure nel caso in esame. È d'avviso che mentre secondo la proposta del senatore Berio si può riservare all'assente volontario che sia stato dichiarato presunto morto la sanzione della perdita dei beni, nell'articolo 61 in esame, relativo alla fase dell'assenza che precede la dichiarazione di morte, si possa però stabilire contro l'assente volontario che ritorna una prima sanzione consistente nella mancata restituzione di quel terzo delle rendite di cui si parla nell'articolo 58. Comunque, per quanto riguarda la sanzione nel caso del presunto morto che ritorna, aggiunge che non può parlarsi di prescrizione nemmeno per analogia, perchè gli eredi sono immessi nel possesso temporaneo dei beni sul presupposto che l'assente sia morto, con un titolo particolare che non può far luogo ad un possesso di buona fede e che non può essere mutato. Accolto il principio che la proprietà è non solo un diritto, ma anche un dovere, non è necessario ricorrere ad altri concetti. Discende dallo stesso principio che l'assente volontario possa essere colpito con la perdita dei beni lasciati.

SARROCHI. Vuole porre un quesito: se l'assente partendo conduca con sé uno dei suoi figli, al suo ritorno quali saranno i diritti del figlio partito col padre, di fronte ai diritti degli altri figli?

PRESIDENTE. Ritiene che al quesito possano rispondere le successive disposizioni degli articoli 77 e 78.

In conformità, d'altra parte, a quanto ha in precedenza sostenuto, propone che all'articolo 61 sia aggiunto un capoverso che dica: « quando risulti che l'assenza sia stata dolosa, l'assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli ai sensi dell'articolo 58 ».

PIOLA CASELLI. Non crede troppo esatta la parola « dolosa ».

PRESIDENTE. In questo caso vuol dire assenza che abbia violato i doveri verso la Patria o verso la famiglia.

PIOLA CASELLI. Dovrebbe essere particolarmente specificato di quali doveri si tratta.

ROTIGLIANO. Non lo ritiene necessario. Ripete che in Regime fascista si è colpevoli per il solo fatto di avere disertato gli obblighi del cittadino, qualunque essi siano.

ANDRIANI. Si preoccupa dell'assente che sia partito per cercare di ricostituirsi una nuova vita all'estero, ripromettendosi di tornare in patria solo dopo raggiunto lo scopo. La sanzione prevista, come ha già accennato, potrebbe essere un ostacolo al suo volontario ritorno.

PRESIDENTE. Si potrebbe adottare la seguente dizione: « Qualora l'assenza non sia stata involontaria e non risulti in alcun modo giustificata, l'assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli ai sensi dell'articolo 58 ».

ANDRIANI. L'onere della prova sta a carico di coloro che contestano la legittimità dell'assenza ?

PRESIDENTE. Certamente.

Nell'articolo 61 si approvano le proposte di sostituire, al secondo comma, alle parole « dall'articolo 57 » le altre « dagli articoli 57 e 58 » e di aggiungere un terzo comma nella formula proposta dal Presidente.

CAPO II. — Della dichiarazione di morte presunta.

BERIO. Prima che si passi all'esame particolareggiato dei vari articoli del Capo II desidera fare qualche considerazione di ordine generale.

Rileva che sia il Titolo del Capo II che il titolo del suo primo articolo parlano di « dichiarazione di morte presunta dell'assente », mentre l'articolo stesso non accenna nel suo testo a questa dichiarazione, ma solo alla derivazione di determinate conseguenze da determinate circostanze.

Gli sembra invece che quella dichiarazione sia particolarmente importante, perchè costituisce il presupposto dell'articolo 67 che dà al coniuge la possibilità di contrarre un secondo matrimonio. Per il caso di ritorno dell'assente, poi, il progetto ministeriale si allontana dal progetto della Commissione Reale: questa aveva stabilito che fosse valido il secondo matrimonio, mentre il testo ministeriale ritiene valido il primo. Propone alla Commissione di esaminare fin d'ora quale soluzione intende adottare su questo grave punto controverso, anche nei riguardi dell'assente volontario. A suo parere, la Commissione Reale aveva dato alla questione una soluzione più soddisfacente. Se si accetta l'istituto della presunzione di morte, dovrebbe ritenersi valido il secondo matrimonio; in sostanza con la soluzione opposta il coniuge rimasto che ha contratto nuove nozze sarebbe da considerare come un bigamo.

BACCI. Il progetto ministeriale ha cercato di conciliare le opposte tendenze, da una parte ammettendo che possa, per quelle esigenze di ordine pratico, morale e familiare che nella realtà si presentano, essere celebrato un secondo matrimonio e dall'altra mantenendo sempre, di fronte agli Accordi lateranensi, il principio della indissolubilità del primo matrimonio che prevarrebbe nel caso di ritorno del presunto morto. Si ha, cioè, una *fictio iuris* con una specie di annullamento condizionato del primo matrimonio e di validità condizionata per il secondo. Ora, accettando, come vorrebbe il senatore Berio, il progetto della Commissione Reale, non vede in qual modo si potrebbe conciliare la possibilità di un secondo matrimonio col principio della indissolubilità.

BARCELLONA. Non gli sembra che i dubbi dell'onorevole Bacci abbiano ragione di esistere, perchè anche i canoni della Chiesa ammettono che possa essere celebrato un secondo matrimonio. Il canone 1053 ammette appunto che possa contrarsi un secondo matrimonio nel caso di morte presunta e lo stesso concetto è svolto nelle istruzioni date agli ordinari.

BACCI. Convieni con quanto osserva il senatore Barcellona, ma col presupposto che il primo matrimonio non sia dichiarato sciolto, come vorrebbe il progetto della Commissione Reale.

Il progetto ministeriale, invece, ha accettato la forma del matrimonio putativo ammesso anche dalla Chiesa.

MACARINI CARMIGNANI. Chiede se il nuovo matrimonio del coniuge di cui si parla nell'articolo 67 sia da intendersi quello civile o anche quello religioso. È del parere che quest'ultima interpretazione sarebbe in contrasto con l'articolo 34 del Concordato. A suo avviso, la competenza a sciogliere il matrimonio, anche nel caso di morte presunta, è riservata alla Chiesa. Se il matrimonio, com'è considerato adesso, è un sacramento, spetta solo alle autorità ecclesiastiche di scioglierlo. Per evitare dubbi, bisognerebbe chiarire che l'articolo 67 si applica solo ai matrimoni civili.

SCADUTO. È d'accordo che la competenza in materia di scioglimento di matrimonio religioso spetti alle autorità ecclesiastiche. Ma la questione principale è diversa e concerne l'ipotesi del ritorno del presunto morto. In tal caso *quid iuris*? Vale il matrimonio precedente o quello seguente?

PRESIDENTE. In ogni modo bisogna riconoscere la necessità dell'articolo 67, sia per il matrimonio civile che per il religioso, perché altrimenti anche la sentenza della Sacra Rota, che dichiarasse sciolto il matrimonio religioso per dichiarazione di morte presunta, non potrebbe avere esecuzione. Circa poi la competenza a sciogliere il matrimonio non ritiene che possa sorgere dubbio. Chi ha contratto matrimonio religioso lo farà sciogliere dalla Sacra Rota e poi presenterà la sentenza alla Corte di appello per l'esecuzione.

MARTIRE. In linea pregiudiziale osserva che una disposizione come quella dell'articolo 67 troverebbe forse una sede più adatta nelle disposizioni riguardanti il matrimonio...

PRESIDENTE. Ritiene che proprio questa sia la sede per la disposizione. Si vuole stabilire qui un regolamento degli effetti della dichiarazione di morte e un punto così importante come questo non può essere rinviato altrove.

MARTIRE... A parte questo, ritiene che l'articolo 67 non possa riguardare direttamente il matrimonio concordatario, come, del resto, tutte le disposizioni inerenti al matrimonio civile, eccezion fatta di quelle riguardanti la separazione dei coniugi. Quindi non è necessario, nè opportuno richiamare l'articolo 34 del Concordato. L'articolo 67 può tuttavia riguardare indirettamente il matrimonio concordatario, nel senso che la dichiarazione di morte presunta, ottenuta dal giudice civile, può essere prodotta innanzi al giudice ecclesiastico per ottenere l'autorizzazione a contrarre il secondo matrimonio. Per autorizzare questo secondo matrimonio, il giudice ecclesiastico non pronuncia lo scioglimento del primo, ma dichiara un nulla osta per la celebrazione del secondo, stante la dichiarata morte presunta dell'assente. La sentenza civile di morte presunta, dunque, è sempre, prima o poi, tenuta in considerazione dall'autorità ecclesiastica, la quale, oggi, in Italia, non procede da sola a dichiarare la morte presunta.

SCADUTO. Il tribunale ecclesiastico si attribuisce anche questa funzione ed il diritto concordatario si riferisce ai canoni della Chiesa e precisamente all'articolo 1053 del *Codex*, alle istruzioni della Santa Sede ai Vescovi ed alla circolare della Congregazione del Santo Uffizio del 1868 ai Vescovi. Da tutti questi atti risulta in modo chiaro che la stessa autorità ecclesiastica fa le indagini per accertarsi se esistano o no gli indizi di morte.

MARTIRE. Ma questo non esclude che la dichiarazione di morte presunta pronunciata dal tribunale civile possa e debba essere presa in considerazione dal giudice ecclesiastico quando debba autorizzare le seconde nozze del coniuge dell'assente.

BARCELLONA. Per chiarire la questione ricorda che l'articolo 48 delle istruzioni ai Vescovi dice: «... parimenti ricorrendo il caso di presunta morte di uno

dei coniugi, se trattasi di militare disperso nella grande guerra e se vi sia la sentenza del tribunale civile che dichiarò la presunta morte, l'Ordinario si atterrà alle istruzioni del Santo Uffizio del 1868. Permettendosi il nuovo matrimonio, questo avrà corso ordinario e sarà con le debite avvertenze denunziato allo stato civile ». Ciò dimostra che anche l'autorità ecclesiastica parte dal presupposto che vi sia stata una sentenza di morte presunta da parte delle autorità civili, anche se l'ipotesi è limitata ai soli militari dispersi nella grande guerra, cui si riferiva la legge del 1919.

PRESIDENTE. Quando il nuovo Codice avrà generalizzato il caso, può darsi che anche le autorità ecclesiastiche allargheranno i limiti della circolare.

MACARINI CARMIGNANI. Restando l'articolo 67 nella sua integrità, desidera che dal verbale della seduta risulti che devono essere le autorità ecclesiastiche a sciogliere il matrimonio religioso e non le civili, affinché non si possa credere che sia consentito di adire le autorità civili per l'annullamento di quel matrimonio.

PRESIDENTE. Per quanto ritenga che non vi sia ragione di avere il dubbio affacciato dall'onorevole Macarini Carmignani, lo assicura che il chiarimento accennato risulterà senz'altro dal verbale. Ma per eliminare le preoccupazioni del Collega ritiene non inopportuno far presente che il progetto è stato sottoposto da autorevoli organi cattolici ad un rigoroso esame ed essi in questa materia non hanno fatto alcuna osservazione, il che starebbe a dimostrare che le disposizioni sono conformi alla dottrina cattolica.

BACCI. Nello stesso senso aggiunge che la formulazione del testo ministeriale si adatta completamente alle osservazioni fatte dalle Università cattoliche.

PRESIDENTE. Ritiene che dalla discussione svoltasi risulti che la Commissione aderisce al concetto dell'articolo 67. Ora, nella seduta prossima si continuerà l'esame degli altri articoli dell'importante capitolo.

La seduta termina alle ore 18.

Il Presidente

D'AMELIO.

Gli estensori CARONI e ISGRÒ.

V° il Capo della Segreteria:

CERCIELLO.

VERBALE N. 16.

Seduta del 16 gennaio 1937 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BERIO, FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, PIOLA CASELLI, SARROCCHI e SCADUTO; deputati ANDRIANI, BACCI, BRUCHI, MACARINI CARMIGNANI, MARAVIGLIA, MARTIRE e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 63 a 70 del Titolo IV: « Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta ».

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Barcellona, Raimondi, Supino e deputati Cristini, Genovesi, Redenti e Rossi hanno giustificato la loro assenza.

Ricorda che nella seduta precedente sono state svolte alcune considerazioni generali sulle Disposizioni relative alla dichiarazione di morte presunta. Conviene ora procedere all'esame dei singoli articoli.

Art. 63.

BACCI. Ridurrebbe i dieci anni, richiesti per la dichiarazione di morte presunta, a cinque anni nella ipotesi di tarda età. Se al momento della scomparsa l'assente aveva già, per esempio, 80 anni, non è il caso di aspettare che siano trascorsi altri 10 anni.

SARROCCHI. Ritiene invece che in linea generale il termine dei dieci anni sia troppo breve. Il Codice vigente stabilisce un termine di trent'anni dalla immissione nel possesso temporaneo per potersi far luogo alla immissione nel possesso definitivo. Proporrebbe di stabilire, per la presente dichiarazione di maggiore rilievo, un termine di quindici anni.

MACARINI CARMIGNANI. Pensa che si possa mantenere la disposizione del progetto ministeriale che ha seguito la tendenza già affermatasi nelle proposte di abbreviazione del termine della prescrizione.

PRESIDENTE. Si domanda perchè non si possa pronunciare la sentenza di dichiarazione di assenza se non siano trascorsi trent'anni dalla nascita dell'assente.

BACCI. Crede di trovarne la spiegazione nei pareri espressi da alcuni organi accademici. Si è voluto far trascorrere un tempo sufficiente perchè l'assente possa uscire di minorità prima che la sentenza sia pronunciata. Non trova logico però aver fissato questo periodo di tempo proprio in trenta anni.

BERIO. Come ha già accennato nella seduta precedente, ritiene che sarebbe stato bene precisare nell'articolo che la sentenza di cui si parla deve dichiarare la presunzione di morte.

PRESIDENTE. Se nella rubrica e nel titolo dell'articolo 63 si parla di dichiarazione di morte presunta dell'assente, bisogna intendere che non diversa cosa disciplini il contenuto dell'articolo.

BACCI. Propone che dal momento che nel Titolo si parla di « Dichiarazione di morte presunta », tale dizione si usi anche nel testo dell'articolo.

PRESIDENTE. La proposta corrisponde alla dizione del progetto della Commissione Reale. Dopo le parole « può con sentenza dichiarare », si potrebbero aggiungere le altre « la presunzione di morte dell'assente e ».

Così rimane stabilito.

Art. 64.

ANDRIANI. Si domanda quali potrebbero essere le circostanze cui fa riferimento l'articolo.

PRESIDENTE. Non ritiene che possano essere fissate *a priori*. L'articolo lascia al tribunale il giudicarlo.

BACCI. Non gli sembra opportuno il termine di tre anni richiesto per la presentazione di una nuova istanza. Se interviene un fatto nuovo, troverebbe più giusto che l'istanza si possa ripresentare in qualunque momento, anche prima di quel termine.

PRESIDENTE. Spiega come la proposta dell'onorevole Bacci corrisponda alla disposizione contenuta nel progetto della Commissione Reale, che all'articolo 74 dice: « Se il tribunale respinga l'istanza, questa può essere ripresentata quando sopraggiungano nuovi elementi di fatto a corroborarla ».

FABRI. Concorde con l'onorevole Bacci nel non riconoscere la opportunità di un termine.

FACCHINETTI PULAZZINI. Osserva che una spiegazione, per quanto non convincente, della formula dell'articolo 64 è data nella relazione ministeriale, la quale dice che si è voluto stabilire un periodo di tempo minimo che deve intercorrere fra la prima e la seconda domanda, poichè solo il prolungarsi dell'assenza può giustificare un riesame della situazione da parte dell'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Il progetto ministeriale considera gli ulteriori tre anni trascorsi senza avere notizie, come un nuovo elemento di fatto.

BERIO. Proporrebbe di stabilire che l'istanza possa essere ripresentata o in base a nuovi elementi o quando siano decorsi almeno tre anni.

PRESIDENTE. Trova giusta la proposta del senatore Berio; essa non esclude che lo stesso decorso dei tre anni sia un nuovo elemento. Proporrebbe la seguente dizione: « Se il tribunale respinga l'istanza, questa non può essere ripresentata se non quando sopraggiungano nuovi elementi di fatto a corroborarla o siano decorsi almeno tre anni ».

Si approva la nuova dizione proposta.

Art. 65.

ANDRIANI. Domanda spiegazioni sulla parola « eseguibile ».

PRESIDENTE. Il significato della parola « eseguibile » risulta chiaramente dall'articolo 11 delle disposizioni di carattere processuale allegate al progetto. Nell'ultimo comma di tale articolo si dice che la sentenza che dichiara la morte presunta come quella che dichiara l'assenza, ancorchè passate in giudicato, non sono eseguibili se non venga provato che tutte le inserzioni prescritte nell'articolo stesso ebbero luogo.

BACCI. Domanda se le parole « divenuta eseguibile la sentenza » dell'articolo 67 si debbano pure intendere nello stesso senso.

PRESIDENTE. Certamente. La sentenza diventa ad un tempo eseguibile sotto tutti i rispetti, sia nel campo patrimoniale che in quello matrimoniale.

SARROCCI. Riterrebbe opportuno stabilire che la sentenza diventi eseguibile solo dopo che sia decorso un determinato periodo di tempo dalla sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Conviene nella proposta del senatore Sarrocchi che mira a dare tempo per la diffusione della notizia della sentenza e per ricorrere, a chiunque ne abbia interesse.

Propone quindi di aggiungere all'articolo 11 delle disposizioni di carattere processuale, dopo le parole « ebbero luogo » nel terzo comma, le parole « e sia trascorso un anno dall'ultima pubblicazione ».

PIOLA CASELLI. Rileva l'inesattezza della espressione del capoverso dell'articolo 65: « Sono ugualmente sciolte le cauzioni e cessano le cautele imposte a coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo di diritti o la liberazione temporanea da obbligazioni *derivanti* dalla morte dell'assente ». Qui non si tratta di obbligazioni derivanti dalla morte dell'assente, ma di obbligazioni da cui sarebbero liberati per effetto della morte dell'assente.

PRESIDENTE. L'osservazione del collega Piola Caselli è giustissima; ritiene che si tratti di un errore nella stampa del progetto, errore che deve essere corretto.

BACCI. Ritiene che si possa opportunamente semplificare la dizione sopprimendo del tutto le parole « derivanti dalla morte dell'assente », che gli sembrano non necessarie.

ANDRIANI. Ricorda che nell'approvare la disposizione dell'articolo 54, che consente la predetta liberazione temporanea da obbligazioni, si aggiunse un'eccezione per le obbligazioni alimentari. Raccomanda di chiarire gli effetti della sentenza su questo punto.

PRESIDENTE. Per coordinare l'articolo 65 con l'articolo 54 si potrebbe sostituire nel primo alle predette parole « derivanti dalla morte dell'assente » le altre « di cui all'articolo 54 ».

Così rimane stabilito.

Art. 66.

PIOLA CASELLI. Analogamente a quanto è stabilito negli articoli 56 e 57, proporrebbe che l'inventario debba essere preventivo, debba, cioè, precedere la presa di possesso dei beni.

PRESIDENTE. Propone di accettare la proposta del senatore Piola Caselli, modificando il capoverso dell'articolo 66 in modo analogo al testo approvato per gli articoli 56 e 57: « La presa di possesso dei beni dell'assente deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni mobili e dalla descrizione degli immobili ».

Si approva la proposta modificazione del capoverso.

Art. 67.

PRESIDENTE. Ricorda che già dalla discussione svoltasi nella seduta di ieri risulta che la Commissione aderisce all'articolo.

Art. 68.

MACARINI CARMIGNANI. Ritiene necessario armonizzare questo articolo con la modificazione introdotta nell'articolo 61 e con i concetti da lui esposti in ordine alla assenza volontaria.

PRESIDENTE. Conformemente alla dizione dell'articolo 61 si potrebbe aggiungere all'articolo un capoverso così formulato: « Qualora l'assenza non sia stata involontaria e non risulti in alcun modo giustificata, l'assente è escluso dai diritti a lui attribuiti in questo articolo ».

Così rimane stabilito.

ANDRIANI. Rileva un contrasto tra quanto prescrive l'articolo 65, che attribuisce agli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente il diritto di disporre liberamente dei beni stessi, e la dizione dell'articolo 68 che ammette il ricupero, da parte dell'assente che ritorna, dei beni nello stato in cui si trovano o del prezzo di quelli alienati o dei beni nei quali sia stato investito. Con questa disposizione pare che l'assente che ritorna abbia un diritto reale, ciò che non è. Ritiene poi difficile che una persona dia contro di sé la prova di avere investito il denaro ricavato dalla vendita di un bene dell'assente nell'acquisto di un altro bene. Nessuno sarà tanto malaccorto da costituire una prova che potrà essere utilizzata contro di lui.

PRESIDENTE. La prova può risultare ugualmente quando si sa che una persona, che notoriamente non possiede altri beni, ha fatto degli acquisti dopo la vendita dei beni dell'assente.

ANDRIANI. Raggiunta la prova che i denari sono stati investiti in un determinato bene, l'assente, non potendo il suo diritto essere considerato reale, dovrà sempre ottenerne il riconoscimento dal giudice.

PRESIDENTE. Riconosce giusta l'osservazione.

MARAVIGLIA. Concorde con l'onorevole Andriani che non si tratta di un diritto reale, perchè l'assente non persegue il bene in mano altrui, ma esige il prezzo della vendita da colui che ha ottenuto l'immissione nel possesso dei beni.

ROTIGLIANO. Riconosce che non c'è un'azione personale di indebito arricchimento, perchè l'azione è concessa solo nel caso che il prezzo non sia stato consumato o non sia stato investito; negli altri casi non si può pretendere nulla.

MACARINI CARMIGNANI. Ritene anch'egli che la dizione di questo articolo possa far sorgere dei dubbi. Sarebbe meglio dire semplicemente che l'assente che ritorna recupera i beni nello stato in cui si trovano o ha diritto alla restituzione del prezzo di quelli alienati.

PRESIDENTE. Non approva che si debba sopprimere l'inciso dell'articolo 68 « quando sia tuttora dovuto », giacché non trova giusto che l'erede, considerato ormai dalla legge come proprietario, sia tenuto a restituire anche quel denaro che egli può avere speso in miglioramenti o in altro modo.

MACARINI CARMIGNANI. In tal guisa l'erede sarà stimolato a vendere i beni il giorno dopo l'immissione.

ANDRIANI. È dello stesso parere.

PRESIDENTE. Bisogna tener presente che è proprio un diritto di credito che viene riservato all'assente. L'erede, giustamente immesso nel possesso dei beni, può anche venderli e spenderne il ricavato.

Del resto ciò avviene in tanti altri casi della vita civile e d'altra parte la disposizione dell'articolo 68 è conforme all'articolo 39 del Codice vigente che non ha dato luogo a speciali difficoltà. Ritene quindi che l'articolo possa essere mantenuto nel testo ministeriale.

Così rimane stabilito.

Art. 69.

PRESIDENTE. Spiega come questo articolo ammetta l'intervento del Pubblico Ministero o di qualunque interessato a favore dell'assente; si tratta di una abilitazione all'attività processuale.

ANDRIANI. Propone un emendamento di forma. Sostituirebbe alle parole «previa citazione» le parole «in contraddittorio».

La proposta è approvata.

Art. 70.

MARTIRE. Torna ad accennare all'opportunità di trasferire i due articoli 67 e 70 riguardanti il matrimonio dal Titolo dell'assenza, nel quale si trovano un po' isolati, al Titolo del matrimonio che assume grande importanza non solo per la specialità dell'istituto, ma anche per ragioni politiche e giuridiche e per le eventuali interferenze con il diritto canonico.

Rimandando al Titolo relativo al matrimonio la discussione particolareggiata dei problemi più importanti, crede però sia assolutamente necessario anticipare in questa sede la precisazione di alcune nozioni di ordine generale.

Ribadisce il concetto che tutti questi articoli attinenti al matrimonio e che non si riferiscono alla separazione non hanno nessun valore diretto nei riguardi del matrimonio concordatario o canonico, ma hanno solo valore nei riguardi del matrimonio civile, istituto che sarà mantenuto nel Codice in discussione. Ciò non toglie che siccome l'istituto del matrimonio civile non contrasta con quello del matrimonio canonico, questi articoli che non hanno riferimento diretto col matrimonio concordatario, possano avere però sempre con esso dei punti di contatto.

Osserva peraltro come l'incidenza fra la legislazione canonica o concordataria e la legislazione civile nei riguardi del secondo matrimonio dell'assente è incidenza di fatto. Il coniuge che ha ottenuto dai tribunali civili una sentenza di dichiarazione di morte presunta dell'altro coniuge ai fini patrimoniali, desiderando celebrare un secondo matrimonio, presenterà tale sentenza al suo Vescovo, il quale, secondo le istruzioni della Santa Sede in riferimento a quelle del 1868, pur non accettando «*sic et simpliciter*» la sentenza del tribunale civile, la considererà come un elemento di prova di alto valore e di essa si gioverà, insieme con le prove da lui stesso raccolte, per costruire la sentenza in virtù della quale questa persona è autorizzata a sposare.

D'altra parte il Vescovo fa obbligo, a coloro che si rivolgono a lui per avere una sentenza di morte presunta ai soli effetti matrimoniali, di accendere simultaneamente il procedimento civile per ottenere la sentenza di dichiarata morte.

ROTIGLIANO. Osserva che il legislatore deve tener conto solo di quanto è nei Codici e non di quanto può essere prescritto da particolari istruzioni.

MARTIRE. Si deve considerare sotto tutti gli aspetti il matrimonio concordatario. Ripete come sia detto nelle istruzioni in aggiunta al Concordato che il Vescovo può pronunciare una sentenza di dichiarazione di morte presunta solo quando la parte produca simultaneamente la sentenza del tribunale civile. I due Fori sono indipendenti, ma hanno questo punto di interferenza.

Secondo i principii della morale cattolica, le seconde nozze, quando l'assente ritorna, vengono dichiarate nulle e irritate; però nulla potrebbe impedire al legislatore civile di adottare una soluzione contraria. Allora sorgerebbe un problema non d'ordine giuridico, ma morale e politico.

Conclude affermando che la Commissione è libera di decidere, ma deve tener conto della coscienza religiosa del popolo italiano, la quale afferma, in base alla morale cattolica, che la validità piena è quella del primo matrimonio.

PRESIDENTE. Osserva che l'articolo 70 non ha alcuna attinenza col matrimonio religioso, ma riguarda solo quei cittadini che hanno sposato civilmente.

MACARINI CARMIGNANI. È d'accordo anzitutto con l'onorevole Martire che sarebbe meglio trattare la materia nel Titolo del matrimonio. Osserva inoltre che non si possono adottare due differenti soluzioni a seconda che il presunto morto ritorni o no.

Il principio dell'indissolubilità del matrimonio è un principio assoluto e sono a suo avviso in errore coloro che, per quanto ferventi cattolici, hanno creduto di fare una distinzione tra matrimonio religioso, sacramentò, e matrimonio civile, non sacramentò. Anche il matrimonio puramente civile è sempre indissolubile, perchè una volta costituito il vincolo sulla base del reciproco consenso, esso si pone al di sopra della volontà delle parti per una esigenza fondamentale dello Stato che vuole non indebolire quella forza che nel suo seno costituisce l'organismo familiare cui il matrimonio dà vita. Gli uomini hanno sempre tentato di ribellarsi contro questa idea della indissolubilità del matrimonio e non sarà forse fuori luogo ricordare che l'unica volta che gli Apostoli hanno osato quasi dissentire dall'insegnamento di Gesù è stato proprio in ordine a questo punto, quando dissero: « *Si ita est causa hominis cum uxore non expedit nubere* ».

BACCI. Non approva la proposta di stralciare le disposizioni degli articoli 67 e 70 e portarle al Titolo successivo che riguarda il matrimonio. Tale stralcio lascerebbe una lacuna nell'istituto dell'assenza in ordine ad una questione di fondamentale importanza.

SCADUTO. Se in pura logica è d'accordo con l'onorevole Macarini Carmignani, dal punto di vista umano dissente. Il Codice civile già contempla che in alcuni casi sia limitato a determinate persone il diritto di impugnare il matrimonio e non ammette che si possa impugnare d'ufficio; e questo per evidenti ragioni di opportunità.

SARROCCI. Domanda all'onorevole Macarini Carmignani se mantiene, agli effetti del matrimonio, la discriminazione tra assente volontario e involontario.

MACARINI CARMIGNANI. No. Si può certo verificare qualche situazione penosa nel caso di un marito che si sia comportato assai male abbandonando la moglie, ma il principio dell'indissolubilità, come ha già detto, è assoluto e non comporta eccezioni, che produrrebbero inconvenienti assai più gravi. Non ritiene pertanto che si debba mai ammettere l'annullamento del primo matrimonio che si risolverebbe poi in un nuovo singolare tipo di divorzio, il divorzio per assenza.

BERIO. Osserva che, a suo avviso, due soluzioni soltanto sono, a rigore di logica, possibili: o ammettere lo scioglimento del matrimonio per effetto della dichiarazione di morte presunta e quindi la validità, in ogni caso, del secondo matrimonio, ovvero, tornare al sistema del Codice del 1865 che non ammetteva mai la presunzione di morte. A suo parere però, come ha già detto nella seduta precedente, preferirebbe il concetto della Commissione Reale che manteneva valido il secondo matrimonio; anche perchè, altrimenti, il secondo matrimonio sarebbe un matrimonio contratto con condizione risolutiva: il che ripugna alla istituzione del matrimonio, che non può essere condizionato. Ma si rende conto che il progetto ministeriale adotta una soluzione intermedia di carattere politico più che giuridico, per uscire da una situazione difficile e quasi insolubile.

PRESIDENTE. Osserva al senatore Berio che mantenere la disposizione del Codice civile del 1865 vuol dire non conservare il vigente sistema, ma tornare indietro, perchè si dovrebbero abbandonare le disposizioni emanate nel dopoguerra che ammettono la facoltà del coniuge della persona scomparsa di contrarre un secondo matrimonio.

SCADUTO. Uno dei problemi considerati è stato quello se fosse ammessa o no dal diritto canonico la dichiarazione di morte presunta. Ora se il diritto canonico l'ammette all'articolo 1053 del *Codex*, non c'è bisogno di tornare al Codice del 1865 per essere in coerenza col diritto canonico.

PRESIDENTE. Il problema è diverso: nel caso del ritorno dell'assente il diritto canonico ammette la validità del primo o del secondo matrimonio?

SCADUTO. La questione può essere liberamente discussa, perchè nè il *Codex juris Canonici*, nè le istruzioni date dalla Santa Sede in seguito al Concordato, nè la circolare della Congregazione del Santo Uffizio del 1868, nè le istruzioni anteriori

al 1868, dispongono nulla in proposito. La dottrina attuale non obbliga la Commissione ad una tesi piuttosto che ad un'altra.

MARTIRE. Contesta in modo assoluto che nella tradizione religiosa e canonica la questione non sia considerata. Si limita a ricordare una decretale di Lucio III del 1181 che dichiarava adulterini i rapporti del secondo matrimonio, appena l'assente fosse tornato o si fosse avuta notizia della sua sopravvivenza.

SCADUTO. Le fonti positive del diritto canonico sono quelle da lui prima accennate: non si può risalire ad una decretale di Lucio III.

MARTIRE. Ma vi è una presunzione *juris et de jure*, consacrata nella dottrina morale della Chiesa, secondo la quale il matrimonio è indissolubile e non può quindi aver valore, al ritorno dell'assente, il secondo matrimonio. Questo ultimo deve essere considerato come putativo e sottoposto a condizione risolutiva. La presunzione di morte dell'assente non è *de jure* e viene a cadere davanti alla realtà del ritorno. Le citazioni del senatore Scaduto si riferiscono solo alla prima parte della discussione: per arrivare alla seconda parte bisogna risalire al 1865, nel quale anno un missionario italiano in Cina poneva lo stesso problema al Santo Uffizio, il quale rispondeva che la moglie poteva convivere col nuovo marito finchè non si avessero notizie certe della esistenza del primo marito: « *donec non habeatur certus nuntius de vita Pauli . . .* ». Del resto lo stesso *Codex* afferma categoricamente all'articolo 1118 che il matrimonio si scioglie solo con la morte. Nel *Codex* non si potevano comprendere tutti i casi possibili, quindi il suo valore è relativo, perchè è sempre ammesso il riferimento alla legislazione in margine, come per esempio, le decretali. Questo secondo caso il legislatore canonico non ha sentito il bisogno di codificarlo perchè ci sono altre fonti che lo risolvono. In ogni modo bisogna stabilire fin d'ora se convenga attenersi alla coscienza religiosa del popolo italiano, o decidere al contrario seguendo un criterio di diversa valutazione morale.

SCADUTO. Torna a ripetere che il diritto canonico non provvede a dare la norma per questa seconda questione dell'annullamento del nuovo matrimonio. Risponde all'onorevole Martire che bisogna distinguere tra quello che è legge e quello che è dottrina. Si può essere vincolati dal diritto, ma non dalla dottrina o dalla giurisprudenza, tanto più quando non sono concordi. Anche una circolare o una decretale può avere valore di legge se è stato espressamente affermato questo suo carattere dalla Santa Sede. In caso contrario ha valore solo per l'ipotesi particolare per cui era stata emanata. Così nella presente materia.

PRESIDENTE. Non si può disconoscere che la soluzione dell'annullamento del secondo matrimonio sarebbe quella più conseguente al principio dell'indissolubilità, ma non gli sembra umano che debba essere distrutta la nuova famiglia che si è formata, solo perchè l'assente è ritornato. Ora, per quanto concerne il diritto canonico, il senatore Scaduto ha affermato in modo preciso che la questione non è risolta in modo tassativo, come del resto non sono risolte altre questioni gravi quali, per esempio, quella della sorte del matrimonio nel caso di impotenza funzionale. In questa incertezza bisogna preferire la tesi più umana o quella più vicina alla logica dei principii?

MACARINI CARMIGNANI. Ritiene che sia sempre il principio fondamentale che si debba tenere presente. Non vi può essere dubbio, anche senza ricorrere alla decretale di Lucio III, che la dottrina sostanziale della Chiesa sia per l'indissolubilità del matrimonio e che quindi il secondo matrimonio debba essere considerato nullo.

BACCI. Sulla questione fondamentale, dal momento che nello stesso Codice civile si parte dal presupposto di considerare il principio della indissolubilità del matrimonio, che non è intaccato nemmeno dall'articolo 67, non vede perchè non se ne debbano trarre le logiche conseguenze: il coniuge che sposa perchè ha ottenuto la sentenza che dichiara la morte presunta dell'altro coniuge, sa di sposare a suo

rischio e pericolo, contraendo un vincolo subordinato alla esistenza o meno del primo coniuge. È naturale che al ritorno dell'assente questo secondo matrimonio debba cadere.

SARROCCI. Ritiene che la questione debba avere una diversa impostazione. Ammessa, per le rivendicazioni patrimoniali, la causa di indegnità costituita dal carattere doloso dell'assenza, deve *a fortiori* ammettersi la stessa causa di indegnità per la rivendicazione dei diritti coniugali. I pericoli sociali e morali di una soluzione contraria, che aprirebbe la via alle speculazioni ed ai ricatti, sono evidenti; ed è anche evidente la contraddizione che sarebbe insita nella creazione di una figura ibrida di padre di famiglia preventivamente privato dei mezzi necessari per l'adempimento dei doveri di assistenza familiare.

MARTIRE. Riafferma che il *Codex* non è la sola fonte del diritto e della morale della Chiesa; vi sono innanzi tutto i dati e i precetti che i canonisti e i teologi chiamano *de jure divino*. In ordine alla questione in esame, sarebbe d'avviso che si assumessero informazioni presso gli organi ecclesiastici autorizzati per sapere quale sia la giusta interpretazione della Santa Sede in ordine alle due teorie svolte. Non di meno afferma che non ci sarà Vescovo o Cardinale che darà una soluzione diversa da quella data da Lucio III nelle sue decretali.

Si dichiara d'accordo in linea pregiudiziale con quanto hanno esposto gli onorevoli Bacci e Macarini Carmignani. Egli non fa ricorso alla dottrina canonica per trarre da essa la difesa del principio della indissolubilità del matrimonio, quasi che il Codice dovesse trarre la sua autorità dal diritto canonico, ma ha inteso prospettare tale teoria dal punto di vista civile, fedele a quella scuola che ha dato all'Italia il Codice del 1865. Ora nella dottrina italiana il principio etico-civile seguito dal Codacci Pisanelli al Salandra è appunto quello della indissolubilità del matrimonio indipendente dal concetto canonico.

SCADUTO. Malgrado le dichiarazioni dell'onorevole Martire, insiste nell'affermare che nel silenzio delle fonti riconosciute, giuridicamente, non si può essere legati ad una decisione di un tribunale ecclesiastico o ad una decretale di tanti secoli addietro. Il fare una indagine storica potrebbe indurre in errore in quanto alle volte la Chiesa ha preso delle decisioni non conformi ai principii per particolari casi di umanità: per esempio nei libri penitenziali si trova indicato che qualche volta il confessore per necessità umane si era trovato costretto a dare l'assoluzione a delle persone che avevano sposato dopo aver divorziato.

Se si ammette il secondo matrimonio, anche celebrato sotto condizione risolutiva, si viene ugualmente ad intaccare per ragioni puramente umane il principio della indissolubilità.

PRESIDENTE. Ritene che dopo l'ampia discussione svoltasi, la Commissione possa deliberare quale soluzione intende adottare.

ROTIGLIANO. Non crede che la questione possa ritenersi esaurita.

PRESIDENTE. Allo stato dei fatti si sono delineate due opposte tesi. Ora si tratta di vedere quale sia quella che ha la maggioranza.

MARAVIGLIA. Di fronte al dissidio di opinione delineatosi dopo le acute osservazioni dei colleghi Scaduto e Martire, non essendo convinto perfettamente della bontà dell'una o dell'altra tesi, chiede che sia lasciato ai Commissari qualche giorno di riflessione per dare modo a ciascuno di dare un voto motivato su questa importante questione.

PRESIDENTE. È a disposizione della Commissione, ma è del parere che in tal modo non si farà che prolungare maggiormente la discussione, giacché ciascuno cercherà di portare nuovi e maggiori elementi a favore della propria tesi.

MARTIRE. È favorevole alla proposta sospensiva. La questione è di ordine storico; ognuno potrà informarsi privatamente in modo da conoscere con esattezza il pensiero della Chiesa cattolica in ordine a tale questione, che è morale, prima che giuridica.

PRESIDENTE. Accetta la proposta sospensiva.

Si delibera di rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta.

ROTIGLIANO. Propone, data la complessità del compito e la serietà con cui la Commissione ha dimostrato di volerlo adempiere, che la Commissione stessa tenga seduta tutti i giorni.

BACCI. Si associa.

SARROCCI. Fa notare che la proposta dell'onorevole Rotigliano per tenere sedute quotidiane, per quanto giusta, obbligherebbe i Commissari che risiedono fuori Roma a dare le loro dimissioni.

MACARINI CAMIGNANI. È dello stesso parere.

PRESIDENTE. Riconosce la necessità di più frequenti riunioni e ritiene perciò che la proposta dell'onorevole Rotigliano potrebbe accogliersi come tendenza. Per ora si potrebbe cominciare ad aumentare il numero delle sedute portandolo da due a tre per settimana.

Così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12,30.

Il Presidente

D'AMELIO.

Gli estensori: CARONI e ISGRÒ.

Vº il Capo della Segreteria:

CERCIELLO.

VERBALE N. 17.

Seduta antimeridiana del 22 gennaio 1937 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, BERIO, FACCHINETTI PULAZZINI, PIOLA CASELLI e SCADUTO; deputati ALBERTINI, ANDRIANI, BACCI, BRUCHI, MARAVIGLIA, MARTIRE, PIERANTONI, PUTZOLU, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. - Continuazione dell'esame dell'articolo 70 del Titolo IV: «Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta». - Esame dell'articolo 71 del Titolo medesimo.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Fabri, Raimondi, Romano Santi, Sarrocchi e Supino e deputati Cristini e Redenti hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

Art. 70.

PRESIDENTE. In relazione alla discussione svoltasi nella precedente seduta sull'articolo 70, avverte di avere interpellato alcuni esperti, come il prof. Padre Cappello e il prof. Jemolo, i quali hanno confermato quanto sosteneva l'onorevole Martire in merito alla nullità assoluta, per il diritto canonico, del secondo matrimonio del coniuge del presunto morto quando quest'ultimo risulti che sia vivo.

SCADUTO. Osserva che per il canone 1972 dello stesso *Codex juris canonici*, dopo la morte di uno o di entrambi i coniugi non è permesso di impugnare il matrimonio; né è esatto che la giurisprudenza canonica sia stata sempre nel senso di dichiarare che resta fermo il primo matrimonio. Ciò significa che anche il diritto canonico cede di fronte a talune ragioni di umanità. Nota poi che se la legge del 1919 stabilisce l'annullamento del secondo matrimonio, essa per altro pone un termine di un anno, prorogabile in casi speciali fino a due. Qui invece si parla di dieci anni. Ora è chiaro che altro è non avere notizie di uno scomparso entro un anno, altro è non averne dopo dieci.

ROTIGLIANO. Richiama l'attenzione della Commissione sull'opportunità di tenere presenti l'articolo 113 del Codice vigente e l'articolo 130 del progetto per

cui il matrimonio contratto dal coniuge di un assente non può essere impugnato finchè dura l'assenza.

Se si ritiene che debba considerarsi nullo il nuovo matrimonio quando sia provata la vita dell'assente, è chiaro che la disposizione dell'articolo 130 deve essere soppressa.

MARTIRE. Riafferma l'assoluta autonomia del principio della indissolubilità del matrimonio, che va proclamato all'infuori delle disposizioni del diritto canonico. Nessuno più di lui è concorde sulla necessità di non scindere la coscienza religiosa italiana, ma anche senza ciò una ragione di diritto naturale e quindi civile impone di stabilire la validità del primo matrimonio.

ROTIGLIANO. Si associa. Anche se per assurda ipotesi il concetto della indissolubilità del matrimonio fosse abbandonato dalla Chiesa, esso dovrebbe essere mantenuto dallo Stato, date le ragioni d'ordine nazionale che lo impongono.

Del resto non c'è nessuna ragione per cui fra le due famiglie si debba preferire la nuova, e le considerazioni d'ordine sentimentale valgono non soltanto per il coniuge che ha contratto nuovo matrimonio, ma anche per il coniuge che ritorna e trova il suo focolare distrutto.

PIOLA CASELLI. Rileva che le discussioni della Commissione sempre più dimostrano l'opportunità dell'intervento del Guardasigilli o di un suo delegato in questi lavori, sia per completare le scarse notizie sui motivi delle proposte del progetto che si possono ricavare dalla relazione ministeriale, che per attuare quella diretta collaborazione del Governo con il Parlamento nella preparazione di nuove leggi che è nello spirito delle istituzioni politiche rappresentative.

In merito all'articolo 70 osserva che, poichè la Commissione si dimostra oggi propensa ad accettare la proposta della Commissione ministeriale, è bene precisare il fondamento giuridico di questa proposta. A suo parere, questo fondamento consiste nel carattere che si attribuisce alla decisione giudiziaria di dichiarazione della morte presunta, cioè di un semplice accertamento di fatto che la morte dell'assente è presuntivamente dimostrata nel momento in cui la decisione è pronunciata.

Ne deriva un presunto stato di vedovanza del coniuge dell'assente che rende lecito un secondo matrimonio. Non vi è perciò quell'annullamento del primo matrimonio che contrasterebbe col principio fondamentale dell'indissolubilità del vincolo coniugale, ma la constatazione della presunta estinzione naturale del matrimonio stesso.

La decisione del tribunale sostituisce in tal modo la constatazione amministrativa della morte che si opera normalmente sulla base di una dichiarazione fatta all'ufficiale dello stato civile ed appoggiata da un certificato sanitario, o da quel processo verbale previsto dall'articolo 106 della legge di ordinamento dello stato civile nel caso che manchi il reperto cadaverico. Pertanto la disposizione dell'articolo 70, che stabilisce che quando l'assente ritorna o ne è constatata la esistenza il secondo matrimonio può essere impugnato, si giustifica come una conseguenza logica e necessaria dell'errore che ha inficiato la constatazione della morte presunta. Abbiamo così la medesima situazione giuridica che si verifica quando si constati che l'atto di morte, ricevuto nelle forme ordinarie, è inficiato di errore perchè il certificato sanitario era falso o fu rilasciato in base ad una sostituzione di cadavere, o quando il processo verbale di cui all'articolo 106 è smentito dalla riapparizione del supposto defunto.

Ma la questione più grave che rimane a risolvere è quella di forma sulle modalità dell'esercizio del diritto di azione per far constatare la nullità del secondo matrimonio. Sembra che vi sia nella Commissione una tendenza a ritenere che ci troviamo nel caso di una vera e propria nullità assoluta o inesistenza giuridica del secondo matrimonio, che possa quindi essere fatta valere o eccepita in qualunque modo e tempo e da qualsiasi interessato. Egli approva, invece, il sistema proposto dal progetto ministeriale che sancisce soltanto la possibilità di impugnare il secondo matrimonio nei limiti delle disposizioni degli articoli 123 e 130 del progetto rispondenti agli arti-

coli 104 e 113 del Codice vigente. Egli, anzi, andrebbe anche più oltre con l'esigere che l'accertamento della esistenza del presunto morto sia sempre constatata giudizialmente, e che il diritto di impugnativa sia ristretto a favore dei coniugi del primo e del secondo matrimonio, dei loro discendenti e del Pubblico Ministero.

BERIO. Osserva che se lo Stato è stato sempre fedele al principio della indissolubilità del matrimonio, esso tuttavia non lo ha mai spinto fino alle estreme conseguenze. Del resto anche la Chiesa si è ispirata sempre a un senso di realtà e di comprensione delle necessità sociali, consentendo, per esempio, il matrimonio dei vedovi che pure fu contrastato da altre legislazioni e da altri ordinamenti. E si avverta bene che, dato il principio etico religioso che lo spirito è immortale e non muore mai, il principio assoluto dell'indissolubilità indurrebbe, secondo quel principio, a vietare il matrimonio del vedovo e della vedova, il cui coniuge sopravvive alla morte materiale. Non vede quindi perchè non debba accogliersi il principio della Commissione Reale di ritenere valido il secondo matrimonio, tanto più che la questione è in sostanza superata dopo l'approvazione dell'articolo 67 per cui la sentenza dichiarativa della morte presunta produce gli stessi effetti dello scioglimento, dando vita a una forma di matrimonio condizionato.

SCADUTO. Nota che neppure il concetto di matrimonio condizionato corrisponde al diritto canonico.

PRESIDENTE. Rileva che, sia pure muovendo da considerazioni di diversa indole, la maggioranza è d'avviso che bisogna mantenere in vita il primo matrimonio quando si verifichi il ritorno dell'assente, sia cioè cessata l'assenza, in quanto che vien meno il presupposto del nuovo matrimonio e cioè che il primo sia stato sciolto dalla morte.

La maggioranza stessa proporrebbe pertanto di dire che il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente, qualora sia cessata l'assenza, è nullo di pieno diritto.

ANDRIANI. *Ex nunc*, ovvero *ex tunc*?

PRESIDENTE. *Ex nunc*. Si tratta sempre di matrimonio putativo.

PIOLA CASELLI. Non comprende come quei membri della Commissione che si erano dimostrati favorevoli al mantenimento del secondo matrimonio sostengano oggi che la nullità debba essere assoluta e di diritto, mentre tutte le ragioni che giustificavano la loro tesi antica valgono sempre per far ritenere che in tutti i casi l'annullamento del secondo matrimonio deve essere circondato da limiti e cautele. Del resto nel campo delle nullità matrimoniali è principio tradizionale che si debba parlare di diritto di impugnazione concesso a categorie di persone determinate, anzichè di una inesistenza giuridica del matrimonio, che possa farsi valere comunque e da chiunque, e che ferirebbe delicati e legittimi interessi personali e familiari. L'articolo 104 del Codice civile consacra questa tradizione giuridica ed essa è mantenuta dall'articolo 123 del progetto.

Fra i casi di nullità regolati da detto articolo vi è anche quello del matrimonio contratto da chi era legato da precedente matrimonio (articolo 56 Codice civile vigente, articolo 92 del progetto ministeriale). Non si giustifica che questo temperamento non sia adottato nel caso, molto più meritevole di benevolenza, di un secondo matrimonio contratto in buona fede dopo la presunta morte del primo coniuge. E bensì vero che bisogna rispettare il principio dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale riconoscendo la nullità del secondo matrimonio, ma ciò non toglie che siano ugualmente da rispettare, nei limiti del lecito, gli interessi personali e familiari della nuova famiglia formata dal coniuge dell'assente o della famiglia che l'assente ha potuto crearsi altrove, proteggendole, come si disse nelle sedute precedenti, da manovre ricattatorie. Sarebbe forse opportuno di rinviare l'articolo a quando la Commissione abbia stabilito tutto il sistema delle nullità matrimoniali.

PRESIDENTE. Per ora si può fissare il principio della nullità. Da chi questa nullità possa essere invocata, si vedrà in seguito. Diciamo dunque che il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente, qualora sia cessata l'assenza, è nullo.

BACCI. Nota che il punto più importante della questione riflette la cessazione dello stato di assenza. Ora allo stesso modo che vi è una procedura rigorosa per far luogo alla dichiarazione di morte presunta, bisogna stabilire le regole per la cessazione di tale stato. Se nel primo caso si è provveduto con sentenza, egualmente si deve provvedere per far cessare gli effetti di tale sentenza, in modo che ci sia un punto di partenza ineccepibile non rimesso all'arbitrio dei terzi. Ed allora in un certo senso le preoccupazioni del senatore Piola Caselli dovrebbero in parte venire meno perchè vi è un atto del magistrato dal quale automaticamente derivano le conseguenze necessarie.

Ora il diritto di chiedere questa nuova dichiarazione di cessata morte presunta dovrebbe essere limitato alle sole persone che hanno la facoltà di chiedere la dichiarazione di assenza.

PRESIDENTE. Allora, secondo l'onorevole Bacci, il ritorno dell'assente non basterebbe e la cessazione dell'assenza dovrebbe essere sempre dichiarata giudizialmente.

ANDRIANI. Ciò dovrebbe essere in ogni caso.

PRESIDENTE. Se si verifica il ritorno, non gli sembra che occorra declaratoria giudiziale. S'intende che potrà essere sempre contestata l'identità del sopravveniente.

ANDRIANI. Non può consentire. Il solo fatto del ritorno non può, secondo lui, bastare.

PUTZOLU. Nei rapporti fra i coniugi non vi è bisogno indubbiamente di dichiarazione giudiziale: ma bisogna preoccuparsi anche degli effetti rispetto ai terzi. Ora i terzi devono sapere quale dei due matrimoni è in vita. A tal uopo sarebbero necessarie una dichiarazione giudiziale ed una forma di pubblicità della stessa, quale potrebbe essere un'annotazione nei registri dello stato civile.

PRESIDENTE. È giusto. Se ne terrà conto quando si esamineranno le disposizioni sullo stato civile.

(Così rimane stabilito).

Ritiene che la maggioranza della Commissione approvi il principio della nullità del secondo matrimonio.

PIOLA CASELLI. Purchè con ciò non si pregiudichi la questione del sistema dell'impugnativa, che resta riservata, secondo le dichiarazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Il principio va affermato: non è possibile farne a meno.

PUTZOLU. Non crede che siano in contrasto col nostro sistema giuridico l'affermazione del principio della nullità e la limitazione eventuale dell'azione a determinate persone.

ALBERTINI. Si associa alle considerazioni del senatore Piola Caselli.

SCADUTO. È contrario alla dichiarazione di nullità, di cui si può per altro fare a meno. Qui si hanno due specie di interessi: l'economico e il familiare. Ora, se si dice che il secondo matrimonio è nullo, si ammette che anche chi ha un interesse puramente economico abbia il diritto di impugnarlo; mentre, se si evita di dichiarare la nullità, si limita giustamente il diritto d'impugnativa al solo caso di un interesse familiare.

MARAVIGLIA. Osserva che non si tratta di impugnare la validità del secondo matrimonio, sibbene di provocare la dichiarazione di cessazione dell'assenza: la nullità del matrimonio sarà una conseguenza, perchè verrà meno il suo presupposto, cioè la presunzione di morte.

ANDRIANI. Pensa che se l'annullamento del secondo matrimonio dovesse dipendere dal solo fatto del ritorno dell'assente, si verificherebbero gravi inconvenienti. A lui non ripugnerebbe invece affermare che il secondo matrimonio è valido, ma annullabile.

PRESIDENTE. Ma con questo sistema, siccome il giudizio può protrarsi per qualche anno, si prolungherebbe quello che per la coscienza religiosa è uno stato illegittimo.

Perciò è opportuno dichiarare che il secondo matrimonio è nullo, salvo il diritto di impugnare l'identità del sopravveniente in caso di ritorno, e con la garanzia della dichiarazione giudiziale della cessazione dell'assenza in caso di semplice notizia dell'esistenza. Resterebbe inoltre riservata la questione di stabilire chi possa provocare la dichiarazione di cessazione dell'assenza.

ROTIGLIANO. Non vi è dubbio che il secondo matrimonio sia nullo di diritto, perchè celebrato su un presupposto che vien meno: lo stato libero del coniuge. Altra cosa è invece determinare chi abbia interesse a provocare la dichiarazione giudiziale. Le proposte del senatore Piola Caselli in proposito saranno esaminate a suo tempo. Per ora si limita a osservare che queste proposte costituirebbero un'innovazione non solo sul progetto ministeriale, ma su quello preliminare e anche sull'articolo 140 del Codice vigente per cui la dichiarazione può essere provocata da chiunque abbia un interesse attuale e legittimo.

PIOLA CASELLI. Chiede che si voti sul mantenimento dell'articolo 70 nel testo ministeriale.

BERIO e SCADUTO. Si associano.

MARTIRE. Si preoccupa del coordinamento fra gli articoli 69 e 70 nel senso di collegare la facoltà, data con l'articolo 69 a qualsiasi interessato, di chiedere la dichiarazione di esistenza, con le disposizioni dell'articolo 70.

La dichiarazione di esistenza è infatti il presupposto della dichiarazione di nullità del secondo matrimonio: ora si tratta di vedere se sia opportuno consentire nel caso dell'articolo 70 la stessa larghezza concessa dall'articolo 69 per quanto riguarda il diritto ad agire. Il problema è certo assai delicato, e si dovrà approfondirlo a suo tempo, quando si discuterà la disciplina dell'impugnativa.

BACCI. Chiede la votazione sul principio della nullità del secondo matrimonio.

PIOLA CASELLI. In via transazionale propone che il primo comma dell'articolo 70 sia così formulato: « Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente a norma dell'articolo 67 è nullo qualora sia accertata giudizialmente la cessazione dell'assenza. La nullità può essere fatta valere ai sensi degli articoli 128 e 130.

PRESIDENTE. Porrà ai voti l'emendamento Piola Caselli per divisione. Mette a partito la prima parte.

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Barcellona, Berio, D'Amelio, Facchinetti Pulazzini e Piola Caselli; deputati Albertini, Bacci, Maraviglia, Martire, Pierantoni, Putzolu, Rossi e Rotigliano.

Rispondono *no* i Commissari: senatore Scaduto e deputati Andriani e Bruchi.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Mette a partito la seconda parte, con l'intesa che il voto della Commissione si riferisca non alla sostanza stessa della disposizione, ma alla opportunità di collocarla in questa sede.

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Barcellona, Berio, Piola Caselli e Scaduto; deputati Albertini, Andriani e Bruchi.

Rispondono *no* i Commissari: senatori D'Amelio e Facchinetti Pulazzini; deputati Bacci, Maraviglia, Martire, Pierantoni, Putzolu, Rossi e Rotigliano.

La Commissione non approva.

PRESIDENTE. È stato così affermato il principio della nullità, restando per altro riservato il sistema dell'impugnativa.

Il primo e il secondo capoverso dell'articolo 70 non danno luogo ad osservazioni.

Art. 71.

SCADUTO. Osserva che l'articolo contiene disposizioni tassative, mentre il *Codex juris canonici* non pone limitazioni in proposito.

BACCI. Non crede che ci si debba preoccupare di uniformarsi al *Codex juris canonici*.

SCADUTO. La difformità può avere un'importanza pratica ai fini del visto di esecutorietà della Corte di appello.

PRESIDENTE. In materia di assenza la nostra autorità giudiziaria non potrà che applicare i principii della legislazione italiana, e se del caso rifiuterà l'esecutorietà.

PUTZOLU. La questione sollevata dal senatore Scaduto potrebbe avere importanza se vi fosse un'azione per nullità di matrimonio in cui l'assenza fungesse da elemento di prova: in tal caso si applicheranno i criteri del Codice canonico o del Codice civile?

MARTIRE. Per l'articolo 48 delle *Istruzioni* della Santa Sede ai Vescovi, nel caso in cui un coniuge si rivolga all'Ordinario per ottenere la dichiarazione di assenza per poter contrarre il secondo matrimonio, il Vescovo deve tener conto, se c'è, della sentenza civile; se questa non c'è, altre istruzioni dispongono che l'istante debba provocarla. La Santa Sede non solo considera la dichiarazione dei tribunali civili come elemento di prova, ma come condizione necessaria per potere iniziare le pratiche. Così resta eliminata ogni possibilità di contrasto.

SCADUTO. Ricorda che per l'articolo 34 del Concordato questo genere di giudizi è riservato ai tribunali ecclesiastici. Se anche la Santa Sede sembra ora gradire che ci sia ad un tempo la dichiarazione dei tribunali civili, per l'avvenire, basandosi sull'articolo 34, può anche rifiutare tale cooperazione.

PIOLA CASELLI. Pensa che le disposizioni dell'articolo 71 non debbano considerarsi come tassative rispetto ai singoli casi.

ROTIGLIANO. Dissente. L'articolo 71 è una deroga all'articolo 63, quindi è d'indole tassativa, non esemplificativa.

PIOLA CASELLI. Si tratta di materie del tutto diverse: nel primo caso l'assenza, nel secondo la scomparsa. Richiama il sistema del Codice tedesco per il quale la indicazione dei casi di scomparsa è rimessa all'apprezzamento del giudice in considerazione della loro molteplicità: analogamente ritiene che abbia provveduto il progetto in esame, considerandosi le ipotesi dell'articolo 71 come esemplificative. Desidererebbe che questo risultasse dal verbale.

PRESIDENTE. Ritiene che il magistrato possa bene applicare il criterio analogico nella interpretazione dell'articolo 71.

BACCI. Ritiene necessario coordinare l'articolo 71 con le disposizioni sullo stato civile contenute nell'articolo 391 del Codice vigente e nell'articolo 563 del progetto preliminare, nonchè nel Codice della marina mercantile.

PRESIDENTE. È giusto. Sarà provveduto a suo tempo.

Così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12,20.

Il Presidente

D'AMELIO.

L'estensore: COSENTINO.

V° il Capo della Segreteria:

CERCIELLO.

VERBALE N. 18.

Seduta pomeridiana del 22 gennaio 1937 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BERIO, FACCHINETTI PULAZZINI, NUCCI, PIOLA CASELLI e SCADUTO; deputati BACCI, BRUCHI, MACARINI CARMIGNANI, MARTIRE, PIERANTONI, PUTZOLU, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 16.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. - Esame degli articoli 72 a 78 del Titolo IV: «Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta». - Esame degli articoli 1 a 13 dell'Appendice II al progetto: «Disposizioni di carattere processuale».

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Fabri, Raimondi, Romano Santi, Sarrocchi, Supino e deputati Andriani, Maraviglia e Redenti hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

Art. 72.

BACCI. Osserva che a norma di questo articolo il numero delle persone che hanno diritto di presentare l'istanza nelle ipotesi previste dall'articolo 71 è assai più limitato del numero delle persone che hanno diritto di presentare l'istanza nella ipotesi dell'articolo 63. Ritene invece necessario che le due disposizioni siano, per quanto possibile, coordinate.

Le persone che hanno diritto di presentare l'istanza in base all'articolo in esame dovrebbero essere le stesse di cui all'articolo 63.

PRESIDENTE. Pensa che si sia voluto in quest'articolo limitare il numero degli interessati, essendo più ristretto il numero degli anni richiesto per far luogo alla dichiarazione di morte presunta. In ogni modo all'indicazione particolareggiata dei richiedenti si potrebbe sostituire «su istanza delle persone indicate dall'articolo 63».

ROTIGLIANO. Ma l'articolo 63 richiama l'articolo 54. Si potrebbe allora dire senz'altro: «Su istanza del Pubblico Ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 54».

La proposta è approvata.

PIOLA CASELLI. Vorrebbe che fosse precisato che i parenti di cui si parla nell'articolo 72 sono i parenti entro il sesto grado, come era specificato nel progetto della Commissione Reale. Nella relazione si spiega che non si accenna, nei riguardi dei parenti, al limite del sesto grado, perchè questo è il limite generale in cui la legge riconosce il vincolo della parentela. Però nell'articolo 82, che stabilisce tale limite generale, si aggiunge: «... salvo che per alcuni effetti specialmente determinati». Se non si chiarisce la dizione, potrebbe sorgere il dubbio che anche per l'articolo 72 si verificchino quei determinati effetti.

BACCI. Essendo stata accettata la proposta di richiamare nell'articolo i capoversi dell'articolo 54, ritiene che i dubbi del senatore Piola Caselli non abbiano più ragione di sussistere.

SCADUTO. Fa notare la disformità esistente tra la relazione ed il progetto ministeriale nei riguardi dell'ultimo comma. Nella relazione si dice che «la dichiarazione di morte presunta può chiedersi soltanto quando ecc.»; nel progetto invece è stato soppresso il «soltanto» e si dice «può essere domandata quando ecc.». Chiede se vi sia stata una ragione di questa soppressione.

FACCHINETTI PULAZZINI. Dal contesto stesso della relazione appare chiaro che si tratta di una omissione materiale del progetto e che indubbiamente si debba aggiungere la parola «soltanto».

PRESIDENTE. Ritiene che la parola «soltanto» sia implicita nel senso stesso del capoverso; per evitare qualsiasi dubbio, non è però contrario ad aggiungerla.

PUTZOLU. Propone di sopprimere tutto il capoverso dell'articolo 72 perchè affatto inutile: è implicito che se è possibile accertare la morte, non si farà luogo alla dichiarazione di morte presunta.

ROSSI. È dello stesso parere.

PRESIDENTE. Il capoverso tende a chiarire, come si è detto, che la dichiarazione di morte presunta può chiedersi soltanto quando non trovino applicazione le disposizioni stabilite per gli atti dello stato civile.

FACCHINETTI PULAZZINI. Quando cioè non si sia potuto compilare l'atto di morte, a norma delle disposizioni stesse, o che cioè non sia stato rinvenuto il cadavere, o non concorrano altri elementi che diano la certezza della morte.

NUCCI. Osserva che nel primo comma, che è di carattere particolare, si fa accenno all'articolo 71, mentre sarebbe stato più giusto farlo al secondo comma che è di carattere generale. Chiede perciò che sia invertito l'ordine dei due comma.

PRESIDENTE. Propone la seguente dizione: «La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'articolo 71 può essere domandata quando non sia stato possibile procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la formazione dell'atto di morte».

Tale dichiarazione è pronunciata con sentenza del tribunale su istanza del Pubblico Ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 54 ».

La proposta è approvata.

Art. 73.

PRESIDENTE. Spiega come nell'articolo sia contenuta una misura precauzionale. Nel caso che il tribunale non reputi di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte, si consente per il momento di far luogo soltanto alla dichiarazione d'assenza dello scomparso, rimandando ai dieci anni dalla scomparsa la dichiarazione di morte presunta.

Art. 74.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 75.

BERIO. Crede eccessiva e di troppo larga portata la disposizione del primo comma. Aggiungerebbe la specificazione «nei riguardi del patrimonio», per non incorrere nel dubbio che si intendano estinte anche le sanzioni penali.

SCADUTO. Concorda con le osservazioni del senatore Berio. Si deve evitare il caso di un condannato che, fuggito all'estero d'accordo con la moglie, ritorni in patria dopo che la dichiarazione della sua presunta morte abbia prodotto l'estinzione dell'azione penale o della condanna.

PUTZOLU. Per evitare dubbi direbbe: «produce gli effetti giuridici civili della morte».

PRESIDENTE. Agli effetti penali provvede il relativo Codice, il quale stabilisce che si estingue il reato o la pena nel caso di morte: ma, se questa dal ritorno del presunto morto risulta non essere avvenuta, è naturale che cade l'ostacolo alla perseguibilità del reato o alla esecuzione della pena, salvo che abbia già operato la prescrizione.

BACCI. Dando uno sguardo generale a tutto l'istituto, gli sembra che la Commissione Reale, nel fissarne le disposizioni, abbia seguito un migliore sistema. Infatti prima enumerava tutti i casi in cui poteva dichiararsi l'assenza, il modo di far luogo a tale dichiarazione e infine le conseguenze della dichiarazione stessa, conseguenze in primo luogo di ordine generale e poi quelle di ordine particolare. La Commissione ministeriale, invece, dopo avere separato il caso della dichiarazione di morte presunta consecutiva a quella di assenza dalle altre ipotesi previste nell'articolo 71 e dopo aver parlato delle conseguenze nei due casi, ritorna a considerazioni di ordine generale, come quelle dell'articolo 75 in questione.

PUTZOLU. Ritiene anch'egli che la disposizione della prima parte dell'articolo 75 abbia una portata generale e trova pertanto illogica la collocazione data alla disposizione, preferendo il sistema seguito dal progetto della Commissione Reale.

PRESIDENTE. Fa presente che l'articolo 75 si riferisce ai soli casi previsti dall'articolo 71, come del resto è chiaramente spiegato nella relazione ministeriale. Riconosce però il dubbio che può sorgere dalla formulazione dell'articolo.

BACCI. Non vede allora la opportunità di stabilire, come fa l'articolo 75, per gli effetti della dichiarazione di morte presunta, nei casi dell'articolo 71, una formula diversa da quella usata nel caso dell'articolo 63. Sopprimerebbe perciò il primo comma dell'articolo in esame.

PIOLA CASELLI. Dubita che secondo l'articolo 75 gli effetti della dichiarazione di morte presunta siano limitati ai casi previsti dall'articolo 71, ma crede piuttosto che si debbano intendere in senso generale, perchè altrimenti si sarebbe specificato il riferimento all'articolo 71, come si è fatto negli articoli precedenti.

ROTIGLIANO. Sopprimerebbe allora la prima parte dell'articolo in discussione, perchè nell'articolo 63 sono già specificati gli effetti che derivano dalla dichiarazione di morte presunta. Se invece si vuole mantenere la disposizione, bisognerebbe spostarla all'articolo 63 perchè si riferisca a tutto l'istituto.

BERIO. Si potrebbe sopprimere del tutto l'articolo 75, rinviando la seconda parte nei riguardi dell'inventario alle disposizioni comuni che seguono e sopprimendo gli analoghi capoversi già approvati nello stesso Titolo.

ROTIGLIANO. E il richiamo agli articoli 67, 68, 69 e 70 del secondo comma dell'articolo, che gli sembra inopportuno, si potrebbe evitare spostando l'articolo 71 alla fine dell'articolo 63 o 64.

PIOLA CASELLI. Domanda che la formula della disposizione relativa all'inventario sia coordinata con quella approvata negli analoghi articoli precedenti.

BERIO. Si preoccupa del troppo ampio significato che si verrebbe a dare alla dichiarazione di morte presunta portando la disposizione del primo comma dell'articolo 75 nell'articolo 63, così come un principio generale.

PRESIDENTE. Concorde col senatore Berio. Sarebbe del parere di sopprimere del tutto il primo comma dell'articolo 75, spostare l'articolo 71 dopo il 64 e modificare il secondo comma dell'articolo 75 nel seguente, secondo la proposta del senatore Piola Caselli: « La presa di possesso dei beni da parte degli eredi deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni mobili e dalla descrizione degli immobili ».

NUCCI. Ritene che la prima parte dell'articolo 75 si riferisca ai soli casi di cui all'articolo 71 ed è contrario all'idea di tornare al sistema seguito dalla Commissione Reale. Giustamente il progetto ministeriale ha diviso l'ipotesi della dichiarazione di morte presunta consecutiva a quella di assenza, dai casi dell'articolo 71, perchè in questi ultimi l'ipotesi della morte è più attendibile che nel primo caso. Quindi, a suo parere, è giusta l'affermazione dell'articolo 75 che la dichiarazione di morte presunta, da riferirsi alle ipotesi dell'articolo 71, « produce tutti gli effetti giuridici della morte ».

PRESIDENTE. Osserva che se si afferma che in questi casi la dichiarazione di morte presunta produce tutti gli effetti giuridici della morte, non si spiegano più le disposizioni cautelari come il possesso temporaneo, il dare cauzione, l'inventario dei beni ecc.

NUCCI. Si è voluto provvedere anche per quella minima eventualità del ritorno dell'assente.

PRESIDENTE. Si doveva allora aggiungere la salvezza delle eccezioni, come era nell'articolo 76 del progetto della Commissione Reale.

BACCI. Non condivide l'avviso espresso dal senatore Nucci. Ritene che le conseguenze della dichiarazione di morte presunta debbano essere sempre le stesse, anche se i fatti che la determinano siano differenti.

PUTZOLU. Si associa. I casi contemplati dall'articolo 71, specialmente quelli di scomparsa in guerra, anche se limitati a determinati periodi, possono in tali periodi presentarsi con una certa frequenza. Ora ritiene ingiusto che allo scomparso in guerra che ritorni, col porlo di fronte a tutti gli effetti giuridici della morte, si venga a fare un trattamento molto più rigoroso di quello che è fatto a colui che è stato dichiarato presunto morto in base all'articolo 63.

PIOLA CASELLI. Non gli sembra opportuna l'abolizione del principio affermato nel primo comma dell'articolo 75, perchè ci sono tanti rapporti giuridici che devono cedere di fronte alla presunzione di morte. È necessario accettare questo principio se si vogliono liberare i rapporti contrattuali dall'impedimento causato dalla possibilità che l'assente ritorni.

ROTIGLIANO. Fa di nuovo osservare che nell'articolo 63 è già detto quanto si legge nella prima parte dell'articolo 75. Quindi stima inutile il primo comma dell'articolo 75.

PIOLA CASELLI. È d'accordo, ma è bene che risulti in modo chiaro dal verbale che la Commissione propone la soppressione della disposizione in quanto la ritiene superflua per ritrovarla compresa nella dizione dell'articolo 63.

ROSSI. Poichè l'espressione dell'articolo 63 ha una portata limitata rispetto a quella dell'articolo 75, nel sopprimere questo ultimo occorre esaminare se il principio più limitato, che resta affermato in via generale nell'articolo 63, possa soddisfare.

PRESIDENTE. Ritene che si cerchi proprio tale espressione restrittiva; nell'articolo 75 vi è una contraddizione giuridica, perchè si dice che la dichiarazione di morte presunta produce tutti gli effetti della morte, mentre poi in pratica si pongono notevoli eccezioni e regole cautelari.

PIOLA CASELLI. Chiede in proposito se con la dichiarazione di morte presunta degli assicurati, le società di assicurazione siano tenute alle stesse prestazioni dovute nel caso di morte effettiva.

PRESIDENTE. Certamente.

SCADUTO. Se per ragioni di opportunità trova ragionevole che con la dichiarazione di morte presunta si accordino diritti ai componenti la famiglia dell'assente, non approva quelli accordati a persone estranee.

Nel caso prospettato, se dopo che la società assicuratrice ha pagato, l'assente ritorna, quale garanzia avrà la società stessa?

BACCI. Non ritiene che ciò possa sorprendere. Anche in altro campo si presenta la eventualità inevitabile che il primo marito dichiarato assente o morto che ritorna trovi la moglie sposata, e il secondo marito si veda annullato il matrimonio col ritorno del primo.

PRESIDENTE. Ritiene che, dopo l'ampia discussione svoltasi, la Commissione possa deliberare proponendo di portare l'articolo 71 dopo l'articolo 64; di sopprimere la prima parte dell'articolo 75 e di approvare il capoverso con la seguente modificazione: « La presa di possesso dei beni da parte degli eredi nei casi indicati nell'articolo 71 deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni mobili e dalla descrizione degli immobili ».

Così rimane stabilito.

CAPO III. — Disposizioni comuni ai capi precedenti.

Art. 76.

PUTZOLU. Non trova chiara la dizione del primo comma. Al posto delle parole « una persona della quale si ignori la esistenza » preferirebbe l'espressione più precisa « una persona che sia stata dichiarata assente o presunta morta ».

ROTIGLIANO. Ricorda come l'espressione usata nell'articolo in discussione sia la medesima dell'articolo 42 del Codice vigente, che non ha mai dato luogo a inconvenienti o controversie di interpretazione. Non gli sembra per ciò necessario il cambiamento proposto.

PIOLA CASELLI. È ugualmente contrario alla proposta dell'onorevole Putzolu, osservando che la disposizione del progetto ministeriale, come quella dell'articolo 83 della Commissione Reale, corrispondono ad un principio tradizionale la cui portata va oltre il caso dell'assenza, perchè dell'assente è certo che ha esistito, mentre qui si tratta dell'ipotesi che si voglia far valere un diritto in nome di una persona della quale si ignori addirittura l'esistenza.

PUTZOLU. Ritiene inaccettabile una siffatta interpretazione, per la quale la disposizione verrebbe ad esprimere più un principio filosofico che una norma di diritto. Nell'articolo in discussione ci si riferisce concretamente all'assente o al presunto morto, giacchè si parte dal principio che sia esistito un soggetto di diritti, del quale non si sa se sia vivo nel momento in cui tale diritto viene reclamato da altri.

BACCI. È favorevole alla dizione proposta dall'onorevole Putzolu che precisa sia il riferimento al caso dell'assenza di cui al vigente Codice, sia alla ipotesi della dichiarazione di morte presunta introdotta dal progetto.

PRESIDENTE. Ritiene che la proposta dell'onorevole Putzolu di sostituire alle parole « della quale si ignori l'esistenza » le altre « che sia stata dichiarata assente o presunta morta » possa essere opportunamente approvata.

Così rimane stabilito.

PIOLA CASELLI. Anche per quanto concerne il secondo comma, insiste nella precedente osservazione. Se si trattasse di un assente, si dovrebbero seguire, invece, le disposizioni già approvate, per constatare la morte presunta e per regolare i diritti dei successori o aventi causa dell'assente.

PUTZOLU. Fa notare che tutte le disposizioni precedenti il Capo III regolano la successione del presunto morto o dell'assente e il regime particolare dei beni dell'assente; in esse non è invece regolata la successione attiva. Questa disposizione ha il suo valore e la sua efficacia appunto in rapporto alla successione attiva.

PIOLA CASELLI. Anche i diritti attivi dell'assente sono compresi fra i beni dell'assente di cui al Capo precedente.

PRESIDENTE. Propone di modificare il secondo comma dell'articolo in discussione analogamente a quanto si è fatto per il primo comma, sostituendo alle parole « di cui si ignori l'esistenza » le altre « che sia stata dichiarata assente o presunta morta ».

La proposta è approvata.

PRESIDENTE. Ritiene che la dizione del terzo comma debba essere coordinata con le modificazioni introdotte nelle precedenti analoghe disposizioni per suggerimento del collega Piola Caselli. Si dovrebbe sostituire la seguente formula: « La presa di possesso dei beni da parte di coloro ai quali è devoluta la successione a norma del comma precedente, deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni mobili e dalla descrizione degli immobili. Essi devono altresì dare cauzione ».

La proposta è approvata.

Art. 77 e 78.

Non danno luogo ad osservazioni.

APPENDICE II AL PROGETTO: DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCESSUALE.

PRESIDENTE. Ricorda che si propose in una precedente seduta di esaminare subito dopo l'istituto dell'assenza anche le norme dell'Appendice II, contenenti le relative disposizioni di diritto processuale. Egli è a disposizione della Commissione; ma, come ha già accennato, avverte che da informazioni ufficiose ricevute risulta che la nuova procedura civile si baserà fundamentalmente sul giudice unico e quindi le disposizioni di carattere processuale poste in appendice al progetto in discussione sono per la maggior parte destinate ad essere cambiate. Sarebbe quindi del parere di rinunciare per ora a prenderle in considerazione o tutt'al più di limitarsi ad una semplice presa di conoscenza.

ROTIGLIANO. Si potrebbero esaminare solo quegli articoli che, non riferendosi alla forma del giudizio, è presumibile che non debbano subire modificazioni.

BACCI. Propone di far luogo ad una lettura sommaria di tutti gli articoli delle disposizioni di carattere processuale.

Si procede in tal senso.

Art. 1 a 6.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 7.

BACCI. Mentre riconosce l'opportunità della pubblicazione del provvedimento del tribunale su due giornali, oltre che sulla *Gazzetta Ufficiale*, raccomanda che si provveda perchè tale pubblicazione sia resa meno dispendiosa con opportune riduzioni di tariffe.

ROTIGLIANO. Si dovrebbero obbligare i giornali a pubblicare i provvedimenti gratuitamente.

PUTZOLU. Non ritiene che si possa sancire una siffatta obbligazione, che può essere eccessivamente gravosa.

PRESIDENTE. Riferisce che in seno alla Commissione Reale si accennò al problema delle alte tariffe richieste dai giornali per queste inserzioni.

È vero che lo spazio occupato da queste pubblicazioni non è molto, ma i giornali vogliono pubblicare notizie che interessino tutti e non quelle che interessano i pochi conoscenti dello scomparso.

BACCI. Si potrebbe stabilire che i giornali abbiano un apposito foglio destinato a questo scopo particolare.

PRESIDENTE. Ritiene che prima di qualsiasi precisa deliberazione sia meglio attendere la pubblicazione del progetto del Codice di procedura civile per vedere se in esso ci sia qualche norma al riguardo. Si può, d'altra parte, fin d'ora far voti che si esaminino come si possano rendere più agevoli e meno costosi gli adempimenti prescritti nell'articolo.

Così rimane stabilito.

Art. 8 a 10.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 11.

PRESIDENTE. Ricorda l'emendamento che, su proposta del senatore Sarrocchi, si deliberò di apportare a questo articolo nell'esame dell'articolo 65. Con tale emendamento si stabilì di aggiungere dopo le parole « ebbero luogo », nel terzo comma, le parole « e sia trascorso un anno dall'ultima pubblicazione », in modo che vi sia un congruo termine per la diffusione della notizia della sentenza e per gli eventuali ricorsi degli interessati prima che quella diventi esecutiva.

Fa presente inoltre che conviene anche agli adempimenti prescritti nel presente articolo estendere il voto formulato nell'articolo 7.

Così rimane stabilito.

Art. 12 e 13.

Non danno luogo ad osservazioni.

La seduta termina alle ore 18.

Il Presidente
D'AMELIO.

Gli estensori: CARONI e ISGRÒ.

Vº il Capo della Segreteria:
CERCIELLO.

VERBALE N. 19.

Seduta del 23 gennaio 1937 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE SARROCCHI
INDI DEL VICE PRESIDENTE MARAVIGLIA

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, BERIO, FACCHINETTI PULAZZINI, MAZZOCCOLO, NUCCI, PIOLA CASELLI e SCADUTO; deputati ALBERTINI, ANDRIANI, BACCI, MACARINI CARMIGNANI, MARTIRE, PIERANTONI, PUTZOLU e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. — Esame del Titolo V: « Della parentela e dell'affinità » (articoli 79 a 83). — Esame degli articoli 84 a 86 del Titolo VI: « Del matrimonio ».

PRESIDENTE. Comunica che il Presidente D'Amelio e i commissari senatori Fabri, Raimondi, Romano Santi, Supino e deputati Cristini e Redenti hanno giustificato la loro assenza.

TITOLO V. — Della parentela e della affinità.

Art. 79 e 82.

PRESIDENTE. Fa presente l'opportunità che i due articoli siano esaminati contemporaneamente data la loro particolare connessione.

BACCI. Proporrebbe all'articolo 79 di aggiungere alla parola « vincolo » l'aggettivo « giuridico ».

SCADUTO. Non ritiene opportuna tale aggiunta: trattandosi di una norma inserita in un Codice, si sottintende la natura giuridica del vincolo. Del resto la definizione contenuta nel progetto è conforme a quella del Codice vigente.

BACCI. Non insiste nella sua proposta.

ROTIGLIANO. Vuole fare delle osservazioni di indole generale, comuni ai due articoli in esame, che riproducono, con una modificazione nel grado della parentela, la dizione dell'articolo 48 del Codice vigente e dell'articolo 87 del progetto della Commissione Reale.

Premette come nel nostro Codice civile ci siano molti casi in cui si parla di parenti e di affini senza preciso riferimento al grado di parentela e di affinità. Non indaga

le ragioni particolari per le quali in materia di successioni si è creduto opportuno ridurre al sesto grado il limite entro il quale si tien conto del vincolo di parentela; cita solo il parere dato in proposito dalla Corte di Cassazione la quale, fra l'altro, ha detto che «l'esperienza dimostra che il naturale rallentamento del vincolo familiare, che si verifica col progredire dei gradi, si è andato accentuando nel presente per una serie di condizioni ambientali che non è il caso di elencare e di apprezzare».

Crede che la sede più adatta per indagare e rendersi conto di questo fenomeno potrebbe essere la presente in cui, discutendosi degli istituti di diritto familiare da un punto di vista organico, si ha la possibilità di far sì che il vincolo familiare sia tutelato più efficacemente in tutta la sua estensione. Insiste perchè a tal fine, in questo Titolo, si affermi il concetto che la parentela è dalla legge ammessa fino al decimo grado, ed è limitata al sesto grado solo in determinati casi, per esempio in materia di successioni, per ragioni di carattere fiscale. Voler spostare il limite del vincolo della parentela riconosciuta dalla legge dal decimo al sesto grado importa poi la modificazione di tutte le altre disposizioni che parlano genericamente di parentela senza precisare il grado.

Conclude proponendo di sostituire alle disposizioni degli articoli 79 e 82 del progetto ministeriale quella dell'articolo 48 del Codice vigente, che riunisce in sè i concetti espressi nei due articoli.

PRESIDENTE. Fa osservare che, anche limitata al sesto grado, la cerchia della parentela è già molto estesa.

ROTIGLIANO. Ritiene che nell'interesse dell'istituto familiare sia meglio che di un Consiglio di famiglia faccia parte un parente di decimo grado che un estraneo.

ALBERTINI. Spiega come il vincolo di parentela fino al decimo grado abbia una sua ragion d'essere specialmente per quanto riguarda i Consigli di famiglia, a causa delle difficoltà che si incontrano nel trovare persone disposte e nel tempo stesso legate ai minori da vincoli di sangue le quali efficacemente possano essere chiamate a far parte dei detti Consigli. Avverte però che, secondo il progetto, il Consiglio di famiglia viene abolito; quindi la difficoltà dianzi accennata viene a mancare. Per ciò è del parere di limitare al sesto grado il vincolo di parentela.

ANDRIANI. Si potrebbe adottare il limite del sesto grado, conservando il decimo grado per i casi speciali.

BERIO. È anch'egli favorevole alla formula dell'articolo 82 del progetto ministeriale. Bisogna evitare che, mentre per certi istituti come le successioni non è considerata la parentela oltre un certo grado, tantochè si attribuisce l'eredità allo Stato, lo stesso vincolo di parentela sia poi riconosciuto per altri istituti. Del resto per i casi speciali provvede la seconda parte dell'articolo 82.

BARCELLONA. Si associa.

ROTIGLIANO. Fa notare che l'incongruenza già esiste nella realtà; infatti c'è una legge speciale che deroga all'articolo 48 del Codice vigente in materia di successioni soltanto; così che una parentela che ordinariamente si estende fino al decimo grado, in materia di successioni si arresta al sesto grado.

BERIO. A tale incongruenza si ripara con la dizione dell'articolo 82 del progetto ministeriale.

MARAVIGLIA. Rileva come nell'interesse stesso della famiglia sia meglio limitare il vincolo di parentela in linea generale al sesto grado. Il concetto di parentela deve essere circoscritto e ben definito; se si allarga troppo, diventa elastico e perde in intensità.

PIOLA CASELLI. Fa un'osservazione di forma. Nell'articolo 82 la dizione «salvo che per alcuni effetti specialmente determinati» è stata criticata come espressione equivoca, perchè sembra che la disposizione che restringe la parentela al sesto grado cada appena si stabiliscono certi effetti determinati, mentre invece non è così.

Per maggior chiarezza proporrebbe la formula: « salvo che nei casi e per gli effetti specialmente determinati ».

BACCI. Proporrebbe di usare nell'articolo 82 in luogo di una dizione negativa, una formula positiva; per esempio si potrebbe dire: « la legge riconosce il vincolo di parentela fino al sesto grado ».

MAZZOCCOLO. Osserva che, nella forma positiva, l'eccezione aggiunta potrebbe significare che in casi determinati il vincolo si limita a gradi inferiori al sesto, mentre è proprio il contrario.

BACCI. Non insiste nella sua proposta.

NUCCI. È del parere che sia conservata la dizione dell'articolo 82 del progetto ministeriale.

PUTZOLU. Proporrebbe, per la seconda parte dell'articolo 82, la dizione: « salvo che per alcuni effetti non sia determinato un limite diverso ».

La proposta modificazione è approvata.

Art. 80 e 81.

PRESIDENTE. Ritene che anche questi due articoli debbano essere opportunamente esaminati insieme, data la loro speciale connessione.

PIOLA CASELLI. Non trova convincenti le ragioni addotte dalla relazione ministeriale sulla soppressione dell'articolo 88 e di una parte dell'articolo 89 del progetto preliminare; nella relazione si dice che tali disposizioni sono scolastiche e quindi superflue.

Per lo stesso motivo non approva la soppressione dell'articolo 49 del Codice civile vigente, il quale spiega che cosa si intenda per prossimità della parentela; e propone di includerlo nel progetto.

BACCI. Non si comprende perchè si siano date le nozioni di parentela, di affinità ecc., e non quella di grado. È su questa differenza di trattamento che si fondano le critiche.

ROTIGLIANO. Gli sembra che le nozioni essenziali siano già formulate negli articoli del progetto ministeriale.

NUCCI. Anch'egli ritiene perfettamente comprensibili i concetti giuridici esposti nel progetto ministeriale.

PIERANTONI. Concorde con i precedenti oratori sul mantenimento della dizione del progetto ministeriale.

PIOLA CASELLI. Non insiste nella sua proposta.

Art. 83.

BERIO. Osserva che per eliminare gli equivoci che sorgono nei confronti della affinità, la Commissione Reale aveva nel terzo comma dell'articolo 92, corrispondente all'articolo 83 del progetto ministeriale, sancito il principio che *ad finitas non parit ad finitatem*. Invece tale chiarimento non è stato incluso nel progetto ministeriale.

NUCCI. Il chiarimento è implicito nella stessa definizione dell'affinità contenuta nel primo comma dell'articolo.

ROTIGLIANO. Propone di togliere le ultime parole dell'articolo « salvo la disposizione dell'articolo 93, n. 4 ». Tale disposizione, che vieta il matrimonio tra affini anche nel caso che il primo matrimonio da cui derivava l'affinità sia stato annullato, non si può considerare quale eccezione alla regola posta. Si è voluto, per ragioni morali, indipendentemente dalla sorte del vincolo di affinità, evitare il matrimonio fra due persone che sono state cognate.

BERIO. Ritene che tale divieto sia mantenuto perchè in questo caso particolare la legge considera il matrimonio annullato come se esistesse; altrimenti mancherebbe la ragione del divieto.

MAZZOCCOLO. Per conciliare le due opposte opinioni proporrebbe di dire: « pur restando ferma, nonostante la cessazione dell'affinità, la disposizione dell'articolo 93, n. 4 ».

PUTZOLU. Non gli sembra che con questa disposizione si faccia una eccezione alla regola, perchè la disposizione dell'articolo 93, n. 4 è autonoma e muove da presupposti assolutamente diversi da quelli dell'affinità.

MARAVIGLIA. Si è voluto in sostanza conservare gli effetti, nonostante che la causa sia finita. Il divieto di matrimonio, determinato dallo stato di affinità, non cessa, malgrado che, con l'annullamento del matrimonio, l'affinità sia venuta meno.

SCADUTO. Alla fine dell'articolo propone di adottare la dizione: « salvo gli effetti di cui all'articolo 93, n. 4 ».

La proposta è approvata.

A questo punto il Vice Presidente Sarrocchi, dovendosi allontanare, lascia la Presidenza che viene assunta dal Vice Presidente Maraviglia.

TITOLO VI. — Del matrimonio.

CAPO I. — Della promessa di matrimonio.

Art. 84.

ANDRIANI. Trae argomento da questo articolo per notare come non sarebbe male cominciare il Titolo in esame con una definizione del matrimonio; sistema questo adottato per tutti gli altri negozi giuridici, anche per quelli più comuni. Non si nasconde tuttavia le difficoltà che si incontrerebbero nella compilazione di questa definizione.

PUTZOLU. Osserva che se si mettesse in atto la proposta dell'onorevole Andriani circa la definizione del matrimonio, bisognerebbe poi seguire lo stesso sistema per tutti gli istituti contemplati dal Codice.

ALBERTINI. Pensa che il collega Andriani sia stato indotto alla sua proposta dall'aver notato che si inizia il Titolo del matrimonio con un articolo che parla già di « effetti »; onde egli propone che prima di determinare questi, logicamente si debba definire la causa.

SCADUTO. È d'accordo con l'onorevole Putzolu. Riterrebbe necessaria la definizione del matrimonio, se ad essa fosse legata la risoluzione di qualche questione da definire; il che non è.

PRESIDENTE. Non si nasconde le difficoltà che la definizione del matrimonio susciterebbe.

Art. 85.

MACARINI CARMIGNANI. Alla restituzione dei doni contemplata nell'articolo in discussione desidererebbe si aggiungesse la restituzione della corrispondenza, che ha spesso un valore morale molto superiore ai doni. Oltre a ciò, nelle lettere possono essere contenute confidenze od altre notizie che non devono essere divulgate; in ogni modo, il solo fatto di sapere che un estraneo detiene questa corrispondenza costituisce una preoccupazione grave.

Nel Codice penale è proibito il leggere o il far leggere la corrispondenza diretta ad altre persone; ma non è considerato reato il divulgare lettere indirizzate a sè stessi. È in questa sede che si dovrebbe sancire il principio della obbligatorietà della restituzione della corrispondenza e tale restituzione dovrebbe avere poi luogo, come si fa per i doni, anche nel caso che il fidanzato muoia.

PIERANTONI. Osserva come sia già concessione notevole la facoltà accordata al promittente di richiedere i doni, in caso di mancato matrimonio. L'obbligatorietà della restituzione delle lettere non gli sembra realizzabile specialmente per la difficoltà di provare che la corrispondenza è in possesso di una determinata persona. Nel caso di mancata restituzione, si domanda se la sanzione consisterebbe in un risarcimento di danni.

SCADUTO. Proporrebbe di stabilire nel progetto il principio del diritto alla restituzione della corrispondenza. Il promittente che non ha voluto restituirla incorrerà nella violazione di tale principio.

ANDRIANI. Premette che gli articoli di questo Capo I regolano esclusivamente questioni di carattere patrimoniale; essi tendono ad impedire che possano sorgere motivi di speculazione, tanto che il legislatore si preoccupa di mantenere questa regolamentazione patrimoniale nei limiti rigorosamente imposti dalle necessità.

La questione della restituzione della corrispondenza non avrebbe qui la sua sede appropriata, in primo luogo perchè di indole morale, in secondo luogo perchè, se in caso di mancata restituzione si dovesse parlare di risarcimento di danni, potrebbe dar adito a speculazioni. Sulla base dei tre articoli 84, 85 e 86, come si può valutare la riparazione economica in caso di mancata restituzione? È favorevole al mantenimento dell'articolo così come è formulato, lasciando all'uso la soluzione di queste controversie.

PUTZOLU. Non crede che l'obiezione sollevata dall'onorevole Andriani sia esatta. In linea di diritto, anche il danno morale può essere suscettibile di risarcimento; e di danno morale è indubbio che si possa parlare nel caso di mancata restituzione di lettere di carattere confidenziale, detenute da persona che col suo contegno dimostra sentimenti non amichevoli verso la persona che le ha scritte. Secondo lui, si ha danno morale per il solo fatto che una persona è esposta alla possibilità che i segreti contenuti nella corrispondenza possano essere da un momento all'altro resi pubblici. Rispondendo all'onorevole Pierantoni, risolverebbe la difficoltà della prova stabilendo che le lettere si debbano presumere in possesso di colui che le ha ricevute, salvo la prova del contrario. Conclude dichiarando di essere d'accordo con l'onorevole Macarini Carmignani.

BERIO. Dubita molto della possibilità di introdurre questa modificazione nel Codice, malgrado si renda conto delle ragioni morali che hanno spinto l'onorevole Macarini Carmignani a formulare la proposta.

In primo luogo rileva anch'egli come ci sia la difficoltà della prova. Secondariamente nota che la questione della restituzione della corrispondenza non è esclusiva della mancata promessa di matrimonio: vi possono essere due amici, uomini di affari, che sono in corrispondenza continua; in caso di rottura di relazioni può nascere lo stesso inconveniente di quello lamentato per la mancata promessa di matrimonio.

Crede che i vantaggi derivanti dalla modificazione proposta sarebbero molto minori degli inconvenienti che sorgerebbero dalla sua applicazione.

MACARINI CARMIGNANI. Non ritiene che le obiezioni che sono state mosse alla sua proposta risolvano in alcun modo la questione.

Esclude che in caso di mancata restituzione di corrispondenza la sanzione richiesta debba essere un risarcimento di danni; non ci può essere risarcimento, se il danno non c'è. Esclude pure che si possa equiparare questo ad altri casi di relazioni epistolari; nella situazione presente, la corrispondenza è determinata dalla condizione della promessa di matrimonio; venendo essa a mancare, non vede perchè, come è

prevista la restituzione dei doni, non si debba prevedere nel Codice anche la restituzione delle lettere.

Quanto ai rimedi, se la persona ammette di avere la corrispondenza, si potrà, con una sentenza che condanna alla restituzione, rientrarne in possesso per mezzo del sequestro e di tutti i mezzi che la legge dà per l'esecuzione delle sentenze; se la persona nega di avere la corrispondenza, ad essa si deferisce il giuramento, prestato il quale la medesima dovrà rispondere di spergiuo se, dopo aver negato il possesso delle lettere, queste tornino in circolazione o si abbia la certezza della loro esistenza.

Nel diritto penale trova sede il reato che commette colui che nega di avere le lettere che invece sono in suo possesso; ma è proprio il Codice civile che deve sancire questo principio morale dell'obbligo della restituzione.

ANDRIANI. Crede che il sistema del progetto escluda qui la considerazione di danni morali, tanto che nell'articolo seguente il risarcimento si limita al puro rimborso delle spese. Per seguire il concetto del collega Macarini Carmignani, in ordine alla questione della prova, si dovrebbe innanzi tutto stabilire la presunzione che il destinatario abbia ricevuto le lettere che la mittente afferma avergli scritto, poi fissare l'obbligo del destinatario di conservare le lettere d'amore, ponendo su di lui l'onere di dar la prova liberatoria che le ha distrutte, del che in pratica la prova è impossibile perchè se il destinatario ha distrutto le lettere non l'avrà certamente fatto in presenza di testimoni. D'altra parte di danno morale si può parlare non nel caso della detenzione, ma soltanto in quello della divulgazione delle lettere e per tale ipotesi si può ritenere che provveda senz'altro l'articolo 1151 del Codice civile.

In definitiva, pur apprezzando il sentimento che ha ispirato la proposta dell'onorevole Macarini Carmignani, non può accoglierla.

PIERANTONI. Si associa al collega Andriani. Una norma di legge in tanto ha valore in quanto può essere applicata. Nel caso delle lettere non vede affatto questa possibilità. Per i doni invece la situazione è diversa; essi costituiscono una quota parte del patrimonio dei futuri coniugi e sono fatti col presupposto che il matrimonio avvenga; ora è giusto che, nel caso contrario, ognuno riprenda quanto gli appartiene.

MACARINI CARMIGNANI. Si richiama agli articoli 741 e seguenti del Codice di procedura civile, relativi alla procedura per la consegna di beni mobili, per sostenere che non è vero che la disposizione da lui proposta non possa trovare applicazione.

ANDRIANI. Le disposizioni degli articoli seguenti al 741 si riferiscono ai beni mobili; le lettere, mancando di valore intrinseco, sono cose mobili, non beni. Quanto all'articolo 741, fa rilevare la difficoltà di rinvenire le lettere oggetto della esecuzione, se l'intimato non consente a consegnarle.

MACARINI CARMIGNANI. Anche la lettera può essere considerata fra gli oggetti mobili cui si riferisce il predetto articolo 741. Ad ogni modo egli non fa tanto la questione del risarcimento quanto della tutela di ordine morale che vi deve essere per il mittente.

SCADUTO. Ritiene che non possa mancare l'affermazione del principio che si ha diritto alla restituzione delle lettere, salvo poi a vedere quali possano essere i mezzi di pratica attuazione.

PUTZOLU. Insiste nel concetto che la tutela non deve essere soltanto di ordine morale, come ha sostenuto il collega Macarini Carmignani, ma di carattere giuridico. A nulla varrebbe statuire una norma senza una corrispondente sanzione. Non precisare la sanzione equivale a negare la natura giuridica dell'obbligazione. Occorre inoltre che la sanzione sia diretta e non indiretta, come nel caso dello spergiuo. Fintanto che le lettere non vengono divulgate si è nel campo del danno ipotetico, ma si può stabilire che la detenzione diventi illegittima con la rottura della promessa del matrimonio e che il danno debba conseguire da tale illegittima detenzione delle lettere. Il solo fatto che una persona sappia che cose sue gelose sono in mano di altri im-

plica infatti un patema d'animo, una diminuzione di sè stesso ed il conseguente diritto alla restituzione o al risarcimento del danno.

PRESIDENTE. Gli sembra che la Commissione sia favorevole in maggioranza all'affermazione del principio della restituzione delle lettere. Si potrebbe specificarlo all'articolo 85 in questione, aggiungendo nel primo comma dopo la parola « fatti » le parole « e delle lettere inviate ».

Così rimane stabilito.

MACARINI CARMIGNANI. Riferirebbe il principio anche alle fotografie.

PRESIDENTE. Le fotografie, se portano la dedica, rientrano nella corrispondenza; in caso contrario sono doni.

NUCCI. Esprime il dubbio che la parola « doni », usata senza alcuna specificazione di valore, possa dare adito a liti incretose. Chiede che si chiarisca la dizione.

BACCI. L'apprezzamento dei doni è sempre rimesso al magistrato.

NUCCI. Ma la Commissione dovrebbe stabilirlo chiaramente.

ANDRIANI. Preciserrebbe che nessun obbligo esiste in ordine ai doni che si consumano con l'uso.

SCADUTO. Divide l'opinione di lasciare l'apprezzamento al giudice. Secondo la giurisprudenza e la dottrina, la restituzione è limitata ai doni manuali col limite di valore relativo alle condizioni economiche dei donanti e agli usi locali.

La Commissione ritiene che debba essere rimesso al giudice l'apprezzamento dei doni che devono essere restituiti.

Art. 86.

MACARINI CARMIGNANI. Questo articolo riproduce la dizione del Codice civile, mentre il corrispondente articolo 96 della Commissione Reale aveva introdotto una innovazione di un certo valore, aggiungendo ai modi in cui può essere fatta la promessa di matrimonio quella fatta in modo solenne, conforme agli usi. Il Guardasigilli nella relazione spiega che queste forme sono rare e quindi inutili. Ora, se si vuole riservare il risarcimento dei danni alle sole promesse fatte per atto pubblico o scrittura privata, è molto difficile che l'articolo possa trovare applicazione, perchè è molto più facile che la promessa si sia estrinsecata in un fidanzamento ufficiale che non in una delle forme prescritte. Bisognerebbe quindi riferire la disposizione al caso che sia intervenuto un fidanzamento ufficiale, e che le spese siano state fatte in rapporto ad esso, limitando la prova del fidanzamento all'annuncio dato da entrambi i fidanzati ai parenti ed agli amici.

SCADUTO. Si associa alle dichiarazioni dell'onorevole Macarini Carmignani ed aggiunge che anche nelle classi alte è raro il caso di promesse di matrimonio fatte per atto pubblico o scrittura privata. Basterebbe che la promessa fosse stata fatta secondo gli usi, per esempio consegna dell'anello, annuncio agli amici, fidanzamento ufficiale ecc., tutte circostanze che potrebbero costituire elementi di prova. Propone quindi di ripristinare il testo della Commissione Reale.

ANDRIANI. Concorde in tale proposta.

MARTIRE. Giustamente il progetto della Commissione Reale aggiungeva « conforme agli usi », dato che ancora in molte regioni d'Italia sussistono usi particolari per il fidanzamento ufficiale. In alcuni paesi si segue anche il rito ecclesiastico degli sponsali celebrati in Chiesa davanti al parroco. Il solo annuncio del fidanzamento, cui accennava il collega Macarini Carmignani, non gli sembra sufficiente. Per quanto si debba essere larghi nel concetto, riterrebbe necessaria una certa solennità nel fidanzamento perchè ci sia la certezza di esso.

PUTZOLU. Lascerebbe al giudice di apprezzare se la promessa è stata fatta

seriamente o no. Può benissimo accadere che il fidanzamento si faccia seriamente anche senza essere accompagnato da alcuna forma solenne, come nel caso di due famiglie in lutto. Basterebbe dire « la promessa di matrimonio fatta da persona maggiorennne »; il magistrato secondo le circostanze giudicherà se si tratta di promessa seria ed effettiva.

ALBERTINI. Si associa.

BACCI. Teme che una formula così generica possa aumentare il numero delle liti ed anche generare possibilità di ricatti.

In luogo del testo della Commissione Reale, si potrebbe solo dire « promessa fatta in modo solenne conforme agli usi » senza prevedere il caso dell'atto pubblico o della scrittura privata. Si capisce che se è fatta per iscritto, a maggior ragione avrà valore.

ROTIGLIANO. È contrario alla limitazione del risarcimento ai soli casi in cui siano intervenute speciali formalità. Ritiene che il fatto decisivo che comprova la avvenuta promessa sia l'effettuazione delle spese per il matrimonio, delle quali si chiede il rimborso. La sanzione per il fidanzato che rompe la promessa non è che un'applicazione del principio stabilito nell'articolo 1151 del Codice civile. Ma questa applicazione deve esser fatta in modo da facilitare la condizione del fidanzato ingiustamente abbandonato e non da aggravarla.

BARCELLONA. L'elemento delle spese può essere incerto, perchè esse possono essere state fatte per un'altra ragione e si profitta delle circostanze per richiedere un risarcimento ingiustificato.

BERIO. Adotterebbe la dizione del progetto ministeriale con l'aggiunta dell'inciso dell'articolo 96 della Commissione Reale « o altrimenti in modo solenne conforme agli usi », pur rilevando che alla disposizione dell'articolo 86 non si deve attribuire una portata troppo ampia. È da ricordare in proposito che, secondo il sistema del Codice, la promessa del matrimonio non può dar luogo ad azione per risarcimento di danni. I fidanzati devono essere liberi sino all'ultimo momento, essendo preferibile la rottura di un fidanzamento ad un cattivo matrimonio. L'articolo 86 è una deroga al principio generale, e limita la deroga al solo rimborso delle spese. Non solo; ma è anche opportuna la garanzia che la promessa di matrimonio sia certa e concreta. Infatti, l'articolo 86 richiede la scrittura o la richiesta delle pubblicazioni. Sarebbe pericoloso largheggiare, tanto varrebbe incoraggiare le contestazioni e i possibili ricatti.

ALBERTINI. Invece di « conforme agli usi » direbbe « secondo gli usi locali ».

MACARINI CARMIGNANI. Osserva che ciò che determina il risarcimento del danno non è la forma dell'atto, ma la sostanza dell'atto stesso; il che vale a dire che comunque la promessa sia stata fatta, se si prova, deve dare luogo al risarcimento.

SCADUTO. È d'avviso che si mantenga la forma solenne.

MARTIRE. Si potrebbe dire: « in modo solenne secondo gli usi e le consuetudini locali ».

PRESIDENTE. Ritene che le varie tendenze apparse nella discussione possano essere conciliate accettando il testo ministeriale con l'aggiunta dopo le parole « scrittura privata » delle altre « o in altra forma secondo gli usi locali ». Tale dizione, mentre non importa necessariamente la esistenza di una forma solenne, dà garanzia della certezza e serietà dell'avvenimento.

La proposta è approvata.

ANDRIANI. Sostituirebbe alla parola « vicendevolmente » dopo l'altra « fatta », la parola « scambievolmente » dopo l'altra « promessa », in principio dell'articolo.

La proposta è approvata.

PUTZOLU. Sopprimerebbe la seconda parte del primo comma dell'articolo che dice: « Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni risultino corrispondenti alla condizione delle parti ». Perchè, se una persona spera di contrarre matrimonio con un'altra di condizione superiore, è naturale che, per farsi onore, faccia delle spese superiori alla condizione sua e più adeguate alla condizione dell'altra; e sarebbe giusto che anche queste spese siano risarcite.

SCADUTO. È contrario alla soppressione. Si devono rimborsare solo le spese ragionevolmente fatte e non tutte le spese. Il giudice dovrà tener giusto conto anche dei sacrifici che una parte abbia fatto nella speranza di sposare l'altra, ma un limite vi occorre assolutamente.

PUTZOLU. Proporrebbe di modificare così la frase in questione: « Il danno è risarcibile entro il limite in cui le spese e le obbligazioni risultino giustificate dalle circostanze ».

PRESIDENTE. Si potrebbe aggiungere la parola « ragionevolmente » dopo l'altra « spese » nella prima parte del primo comma e sopprimere la seconda parte del comma stesso.

La proposta è approvata.

La seduta termina alle ore 12,15.

I Vice Presidenti

SARROCCHI

MARAVIGLIA.

Gli estensori: CARONI e ISGRÒ.

Vº il Capo della Segreteria:

CERCIELLO.

VERBALE N. 20.

Seduta antimeridiana del 29 gennaio 1937 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BERIO, FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, PIOLA CASELLI, SARROCCI e SCADUTO; deputati ALBERTINI, ANDRIANI, BACCI, BRUCHI, GENOVESI, MACARINI CARMIGNANI, MARAVIGLIA, MARTIRE, PIERANTONI, PUTZOLU, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, ROMANELLI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. — Osservazioni generali sul Capo II: « Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato del Titolo VI: « Del matrimonio ». — Esame degli articoli 87 a 91 del Titolo medesimo.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatore Cogliolo e deputati Cristini e Redenti hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

CAPO II. — Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato.

BACCI. Non vede perchè il progetto ministeriale abbia dato la precedenza a queste norme speciali modificando l'ordine razionale seguito dal progetto della Commissione Reale, che tali norme faceva seguire alla disciplina del matrimonio civile. Propone pertanto che si ritorni al sistema della Commissione Reale.

PRESIDENTE. Esprime il suo avviso favorevole.

PIOLA CASELLI. Appoggia la proposta dell'onorevole Bacci da un punto di vista tecnico. Nell'articolo 88 si fa rinvio alle disposizioni seguenti e tale sistema non corrisponde alle buone regole della redazione legislativa.

PRESIDENTE. Se si accetta la proposta dell'onorevole Bacci, si eliminerà questo inconveniente. La Sezione I del Capo III verrebbe così ad essere il Capo II.

Così rimane stabilito.

Si possono intanto esaminare gli articoli nell'ordine del testo ministeriale, salvo poi a spostarli secondo la proposta approvata.

Art. 87.

FACCHINETTI PULAZZINI. Desidera fare un'osservazione formale. Vorrebbe che alla fine dell'articolo si completasse la dizione « e della legge che vi ha dato esecuzione » aggiungendovi la data ed il numero del provvedimento, come nell'articolo seguente. Tanto più che la legge che si sottintende, non ha dato esecuzione a tutto il Concordato, ma alla sola parte riguardante il matrimonio.

SCADUTO. Si associa.

PRESIDENTE. Si può dire allora: « e della legge 27 maggio 1929, n. 847, che vi ha dato esecuzione ».

PUTZOLU. Dalla lettura dell'articolo 34 del Concordato gli sembra di dover dedurre che la formula dell'articolo 87 sia più restrittiva. Il primo dice che lo Stato italiano riconosce effetti civili al « sacramento » del matrimonio disciplinato dal diritto canonico; nell'articolo in esame è detto invece « il matrimonio celebrato davanti ad un ministro del culto cattolico è regolato ecc. ». Ora, poichè per il diritto canonico ci sono dei casi nei quali il matrimonio può essere valido anche senza la presenza del ministro del culto, come per esempio per i matrimoni *in extremis*, o davanti ai soli testimoni quando non sia possibile avere la presenza di un prete, per i matrimoni di coscienza, ecc., si impone la domanda: sono anche questi matrimoni riconosciuti validi per il nostro diritto? Se nell'articolo 87 si fa un particolare riferimento ai matrimoni celebrati « davanti ad un ministro del culto cattolico », sembrerebbe che solo quella forma di matrimonio canonico sia suscettibile di riconoscimento agli effetti civili.

SCADUTO. Ritieni che siano riconosciuti soltanto i matrimoni celebrati davanti al ministro del culto. Questo concetto è stato appunto introdotto perchè si vuole la garanzia della presenza del sacerdote per essere sicuri che il matrimonio sia stato effettivamente celebrato.

PRESIDENTE. Non crede che si possa parlare di una differenza sostanziale tra l'articolo 34 del Concordato e la disposizione del progetto. Il riferimento alla presenza del ministro del culto cattolico esiste anche nella legge di esecuzione del Concordato, nella quale è aggiunta inoltre la frase « secondo le norme del diritto canonico »; il che chiarisce la portata che ha l'elemento della presenza del ministro del culto. Per evitare i dubbi che sono stati accennati, si potrebbe adottare questa stessa dizione della legge di esecuzione del Concordato.

PUTZOLU. Sino a tanto che la formulazione dell'articolo si limiti alle parole « davanti ad un ministro del culto », può sempre credersi che occorra sia la conformità alle norme del diritto canonico che la presenza del sacerdote. Sarebbe meglio dire « davanti a un ministro del culto cattolico o comunque secondo le norme del diritto canonico ».

Ritiene che questi casi si possano verificare più frequentemente di quanto non si creda, e particolarmente nell'Impero coloniale fascista dove sono necessariamente numerosissime le località nelle quali mancano i sacerdoti cattolici e non è possibile procurarseli.

PRESIDENTE. Per ricorrere alla forma eccezionale si deve trattare di un caso straordinario in cui non solo non ci sia sul luogo un sacerdote o un missionario, ma che anche si sia impossibilitati ad andarlo a cercare.

MACARINI CARMIGNANI. È d'accordo col Presidente che si aggiungano le parole « secondo le norme del diritto canonico », ma gli sembrerebbe superfluo ed equivoco il richiamo al ministro del culto.

PRESIDENTE. Ripete che il riferimento al ministro del culto è contenuto pure nella dizione della legge stessa di esecuzione del Concordato.

PUTZOLU. Non gli sembra inopportuno modificare in questa sede la dizione ed il senso della legge, rendendola più conforme alle disposizioni del Concordato in cui si fa riferimento al « sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico », comprendendosi così in modo non equivoco il riconoscimento anche dei matrimoni celebrati secondo le norme canoniche, ma senza la presenza del sacerdote.

SCADUTO. Ripete che si è voluta stabilire espressamente la presenza del ministro del culto cattolico come garanzia per avere la certezza della legale celebrazione del matrimonio. È quel minimo di garanzia occorrente di fronte alle rigorose modalità necessarie per la celebrazione del matrimonio civile.

Il Concordato ha dettato una norma generale, che è stata poi specificata nella legge speciale, dove è richiesta la presenza del ministro del culto. Lasciando così l'articolo, non si è affatto in discordanza con le norme del Concordato.

PUTZOLU. Quanto ha affermato il senatore Scaduto non darebbe luogo a difficoltà se la competenza a giudicare della validità del matrimonio canonico fosse dell'autorità civile; ma, poichè questa competenza è riservata alle autorità ecclesiastiche, ne accadrà che il matrimonio celebrato senza la presenza del sacerdote nei casi ammessi dal diritto canonico sarà riconosciuto valido dalla Chiesa e lo Stato italiano non potrà non riconoscerlo, malgrado la difforme dizione della legge, perchè le ipotesi in cui può essere negata la trascrizione del matrimonio religioso sono solo tre e tassative.

PRESIDENTE. Ritene che le difficoltà prospettate dall'onorevole Putzolu possano essere agevolmente superate. Osserva in primo luogo che nulla vieta agli sposi che siano stati costretti ad usare quella forma straordinaria di matrimonio, a regolarizzare, appena possono, la loro condizione. Se poi vi è qualche caso speciale di matrimonio fatto *in extremis* e seguito dalla morte dello sposo degente, allora questo caso sarà regolato secondo il diritto canonico.

Propone di lasciare l'articolo nella sua integrità, salvo l'aggiunta « secondo le norme del diritto canonico » e la precisazione della data e del numero della legge richiamata.

FABRI. Non crede necessaria l'aggiunta.

BERIO. Si associa.

PRESIDENTE. Allora si proporrà soltanto la precisazione della legge richiamata.

Così rimane stabilito.

Art. 88.

PRESIDENTE. Fa presente che la formulazione di questo articolo, che richiama le « disposizioni del Capo seguente », dovrà essere modificata in seguito alla variante apportata all'ordine delle materie, in questo Titolo.

La modificazione è approvata.

PIOLA CASELLI. Osserva che il progetto ministeriale, modificando l'ordine dato alle disposizioni della Commissione Reale, nell'indicare in questo articolo quali disposizioni regolano il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato, ha ommesso il riferimento alle disposizioni del Capo IV riguardanti i diritti ed i doveri che nascono dal matrimonio. Sembrerebbe quindi che l'osservanza di tali disposizioni sia esclusa, il che non può essere.

PRESIDENTE. È evidente che si tratta di un errore di redazione che va corretto.

Così rimane stabilito.

Art. 89.

PUTZOLU. È del parere che l'articolo sia da considerarsi superfluo, essendo la disposizione già inclusa nelle leggi speciali richiamate nei due precedenti articoli.

BACCI. È d'accordo.

PRESIDENTE. Ritene che l'articolo possa essere senz'altro soppresso.

Così rimane stabilito.

CAPO III. - Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile.

Sezione I. - DELLE CONDIZIONI NECESSARIE PER CONTRARRE MATRIMONIO.

PRESIDENTE. In conformità a quanto si è già deliberato, il Capo III diventa il II col titolo della Sezione I, che viene soppressa.

Così rimane stabilito.

Art. 90.

PRESIDENTE. Ricorda che questa norma è conforme all'articolo 1 della legge 27 maggio 1929, n. 847, che modificò il limite di età stabilito dal Codice civile, per uniformarlo alla disposizione del diritto canonico.

BERIO. Tale uniformità trova la sua giustificazione nel fatto che la grande maggioranza degli italiani è cattolica; ma per conto suo egli è contrario ad un limite basso dell'età matrimoniale, perchè l'anticipazione eccessiva del matrimonio è dannosa al progresso della razza ed al principio demografico.

MACARINI CARMIGNANI. È anch'egli contrario al limite più basso che il progetto mantiene per l'età matrimoniale, di fronte al limite più alto del Codice civile. Anche essendo del parere che si debba, in via generale, far concordare la legge civile con quella canonica, non può fare a meno di dissentire in questo particolare caso. Il diritto canonico è universale e quindi, dovendo applicarsi a razze e popoli diversi, ha dovuto necessariamente stabilire un limite molto basso. Ora, se si riconosce che tale limite può essere dannoso per il popolo italiano, bisogna in questa sede modificarlo. Del resto la legge del 1929 già si discosta in altri punti dalle norme del diritto canonico, come quando esclude la trascrizione del matrimonio dell'interdetto. Oltre a ciò, non si può trascurare che il nuovo Codice penale ha portato il limite di età, per la ricerca del discernimento, da 14 a 18 anni. Così si potrebbero annullare tutti i matrimoni per vizio di consenso quando non si riesca a provare il discernimento.

ANDRIANI. Concorda con l'onorevole Macarini Carmignani.

SARROCCI. Nello stesso senso si riferisce anche alla disposizione dell'articolo 519 del medesimo Codice penale relativa alla violenza carnale: mantenendo nel capoverso dell'articolo 90 del progetto il limite di dodici anni per la donna quando sia stata accordata dispensa, ci si mette in contraddizione anche con la citata disposizione della legge penale, per la quale il colpevole non è ammesso a provare il libero consenso della parte lesa se questa è di età inferiore ai 14 anni.

MARTIRE. Fa rilevare che lo stesso Codice canonico, mentre fissa il detto limite dei 16 e dei 14 anni rispettivamente per l'uomo e per la donna, fa obbligo poi nel canone 1067. ai Vescovi e ai parroci di fare opera di persuasione verso i giovani di quella età, affinchè aspettino a contrarre matrimonio all'epoca in cui « *secundum regionis receptos mores matrimonium iniri solet* ». Il limite fissato dal diritto canonico si deve perciò considerare solo come permissivo.

MARAVIGLIA. Crede che il legislatore italiano non sia legato al limite del diritto canonico e possa quindi stabilire quel termine che ritenga più opportuno.

BACCI. È d'accordo. La Commissione si è uniformata alla legge speciale che ha dato esecuzione al Concordato per quel che riguarda la celebrazione del matrimonio canonico, ma per quello civile può benissimo proporre che si adotti il concetto di elevare il limite d'età.

SCADUTO. Rileva che la legge esecutiva del Concordato è divisa in due parti, delle quali solo la seconda contiene disposizioni relative ai matrimoni canonici. La prima non è propriamente esecutiva del Concordato, ma tende, per ragioni di oppor-

tunità, ad uniformare alcune disposizioni del Codice civile alle disposizioni del diritto canonico, di modo che il legislatore senza venire meno agli impegni presi per effetto del Concordato stesso la potrebbe modificare. Non stima però che sia opportuna quella modificazione, perchè non limiterebbe quasi affatto i pericoli che sono stati lamentati. Chi, pure essendo così giovane, desidera sposare, può bene sottrarsi alla disposizione del limite più alto che sia stabilito dal Codice per il matrimonio civile: basterà che faccia celebrare il matrimonio davanti al ministro del culto cattolico e il matrimonio sarà valido anche agli effetti civili, perchè il limite dell'età non è compreso fra le circostanze tassativamente stabilite che impediscono la trascrizione del matrimonio canonico.

PUTZOLU. Osserva che in pratica la questione non appare di grande importanza, neppure agli effetti demografici. I genitori ed i parenti degli sposi non mancheranno di preoccuparsi che essi abbiano raggiunto il necessario sviluppo prima di dare il loro consenso al matrimonio.

MACARINI CARMIGNANI. Anche se negli effetti pratici il limite basso dell'età matrimoniale possa non molto preoccupare perchè non sarà seguito, l'importanza della disposizione che lo consacra è grandissima: ponendo nel Codice civile, che è la legge fondamentale dello Stato regolante i rapporti civili, la massima che resta fermo il limite dell'età a sedici anni per l'uomo e a quattordici per la donna, questa massima sarà interpretata dal popolo nel senso che il legislatore desidera il matrimonio in giovane età.

ALBERTINI. Ritiene che, nell'esaminare se la disposizione dell'articolo 90 possa essere modificata, si debba distinguere tra la prima e la seconda parte dell'articolo. Sulla seconda parte si può essere d'accordo che i limiti siano troppo bassi e si possano elevare, tanto più che essi non sono fissati nella legge speciale. Per la prima parte dell'articolo 90 osserva che il problema già si era presentato nel 1929 in tutta la sua integrità al legislatore italiano e fu risolto con la disposizione della legge speciale innovando sul Codice civile. Non sembra spiegabile che, a distanza di così poco tempo, il legislatore ritorni sulla sua decisione.

PIOLA CASELLI. È del parere di rialzare il limite di età matrimoniale. È stato bene osservato che il diritto canonico, anche ammettendo un limite d'età inferiore, fa obbligo al parroco di dissuadere gli sposi dal contrarre tale vincolo così precocemente; quindi non è dell'opinione del collega Scaduto che sia inutile fissare nel Codice un limite di età superiore perchè questo limite sarebbe eluso contraendo matrimonio religioso e poi trascrivendolo negli atti dello stato civile.

Proporrebbe di ristabilire il limite di età fissato dal Codice del 1865.

PRESIDENTE. Per la prima parte dell'articolo 90 riconosce che vi sono ragioni in favore dell'aumento del limite d'età. Non così per la seconda parte, che regola le ipotesi di dispensa. In tali ipotesi, spettando al potere esecutivo di provvedere, esso concederà la dispensa solo per i casi gravissimi ed eccezionali. La norma pertanto non può considerarsi in contraddizione con il Codice penale; anzi essa, nel caso di violenza carnale, viene in aiuto alla parte lesa. Purtroppo attualmente non sono rari i casi di donne incinte a 12 anni ed il ritardare il matrimonio in tale ipotesi sarebbe fare il danno della vittima.

PIOLA CASELLI. Si associa. La disposizione del capoverso dell'articolo 90 è già del resto nel Codice attuale all'articolo 68.

PRESIDENTE. Allora si può portare il limite di età matrimoniale a 18 anni per l'uomo e a 15 per la donna.

Così rimane stabilito.

Art. 91.

PIOLA CASELLI. Chiede se la Commissione intenda esaminare la questione generale, che in qualche Stato si è concretata in disposizioni legislative, circa le condizioni di salute necessarie per contrarre matrimonio. Osserva che quanto alla salute mentale i due progetti rivelano di già una tendenza ad allargare l'applicazione di questo impedimento. La Commissione Reale, modificando il Codice attuale, aveva, infatti, proposto (articolo 99) come causa di impedimento al matrimonio l'infermità mentale, anche se non constatata da una sentenza di interdizione. Il progetto ministeriale (ultimo capoverso dell'articolo 108) ha ritenuto che tale infermità potesse giustificare una opposizione al matrimonio, da parte del Pubblico Ministero, benchè solo nei casi di minore età. Quanto alla sanità fisica, sarebbe necessario accertare quali sono le malattie gravi che debbono impedire il matrimonio per la sanità della razza. È un grosso problema, ma che merita di essere affrontato in Regime fascista.

BERIO. Rileva la difficoltà pratica di stabilire limitazioni. Certo, sarebbe desiderabile che il matrimonio venisse vietato a tutti coloro che non sono in condizioni perfette di salute. Ma come accertarlo? O si seguono criteri di larghezza, e in tal caso la norma sarebbe pressochè frustranea; o si seguono criteri di rigore, e gran parte dei matrimoni sarebbe vietata, e si incoraggierebbero le unioni illegali.

Crede che un sistema di controllo, ottimo in teoria, sarebbe di enorme difficoltà pratica.

MARTIRE. Ricorda che del grave problema si occupò più volte la Camera dei Deputati. L'unica soluzione giuridica possibile sarebbe l'adozione del certificato pre-matrimoniale, che è per altro da scartare per le infinite difficoltà cui si andrebbe incontro e per le conseguenze gravi che potrebbero derivarne. Piuttosto l'ammissibilità di una simile indagine potrebbe essere considerata quando si tratterà delle opposizioni al matrimonio.

SCADUTO. Non si potrà considerarla allora se non si stabilisce qualche norma in proposito in questo Capo che concerne le condizioni per contrarre matrimonio.

PIOLA CASELLI. Osserva che le difficoltà del problema non hanno impedito a molte legislazioni di risolverlo affermativamente senza che appaia che gravi inconvenienti si siano verificati, e che la soluzione del problema si potrebbe limitare a stabilire come causa di impedimento al matrimonio alcune malattie facilmente accertabili, come la tubercolosi, la sifilide, la lebbra ecc.

PRESIDENTE. Nota che, secondo la scienza medica, la tubercolosi non si trasmette ereditariamente. Essa preoccupa per la convivenza della prole col genitore malato, ma ad allontanare i bambini dal contagio possono provvedere le opere assistenziali, come quella per la maternità e l'infanzia.

Ricorda che la Commissione Reale si occupò a lungo della grave questione, facendola esaminare anche da medici, senza per altro arrivare a proposte pratiche relative al matrimonio eugenico.

ANDRIANI. Ritiene che si potrebbe essere d'accordo nell'ammettere l'impedimento per l'infermità mentale, anche se non accertata giudizialmente.

PIOLA CASELLI. È d'avviso che in tema di opposizione al matrimonio da parte del Pubblico Ministero si possa seguire il concetto della Commissione Reale ammettendo la opposizione per infermità di mente, senza restringerla alla minore età, come si stabilisce nell'ultimo comma dell'articolo 108 del progetto ministeriale. Non ci si allontanerebbe, in tal modo, dal Codice civile vigente, il quale ammette in genere all'articolo 80, n. 2, che l'infermità mentale possa essere motivo di opposizione al matrimonio.

PRESIDENTE. Rileva che malauguratamente si promuove l'interdizione solo quando ci sono interessi patrimoniali. Avviene che si possano ricoverare nei manicomii persone nello stato più avanzato di follia, le quali non sono state interdette. Avviene pure che in talune famiglie, per assicurare la discendenza o per interessi ereditari, si conducano al matrimonio figli deficienti con inevitabili conseguenze patologiche nella procreazione.

La Commissione Reale aveva proposto in questi casi l'intervento del Pubblico Ministero per evitare il matrimonio. Questo è l'unico rimedio, per quanto non molto efficace, che si sia potuto escogitare. Ritiene che il certificato prematrimoniale di sanità, che d'altronde sembra entri nelle abitudini di molti giovani, non possa essere imposto dalla legge senza gravi inconvenienti.

PUTZOLU. È favorevole alla formula proposta dalla Commissione Reale nell'articolo 99, la quale dice che « non possono contrarre matrimonio gli interdetti per infermità di mente e coloro che, sebbene non interdetti, non sono sani di mente ».

Ritiene che sia una contraddizione in termini ammettere l'interdizione come impedimento al matrimonio ed escluderne la non sanità di mente. L'interdizione sta alla infermità di mente, come la prova sta al fatto. Ora non sembra opportuno che in materia così importante si faccia questione di limitazione della prova, tenuto anche conto dell'osservazione, storicamente innegabile, fatta dal Presidente, che l'interdizione non è promossa se non quando vi sia un patrimonio da difendere. È del parere che per assicurare praticamente l'osservanza della norma si debba arrivare al certificato prematrimoniale di sanità mentale.

ANDRIANI. Riconferma l'avviso che quando esistano condizioni di fatto per le quali si possa far luogo all'interdizione, il matrimonio debba essere in ogni caso impedito. Occorre adunque stabilire il grado di infermità mentale che renda necessaria l'interdizione. Nell'articolo 409 del progetto ministeriale, relativo alle persone che devono essere interdette, si leggono le parole: « condizioni di abituale infermità di mente ». Questa dizione potrebbe essere riportata nell'articolo 99 del progetto della Commissione Reale, per modo che, nel caso di abituale infermità di mente, non sia consentito il matrimonio.

Non ammetterebbe invece l'impedimento al matrimonio nel caso di altre malattie, osservando che l'infermità di mente incide sulla libertà del consenso, mentre le altre malattie lasciano completamente libero l'intelletto. Propone pertanto che nella prima parte dell'articolo 91 si dica: « Non possono contrarre matrimonio gli interdetti per infermità di mente e coloro che comunque sono affetti da abituale infermità di mente ».

MARAVIGLIA. Ritiene che, se si vuole ammettere il concetto della non sanità di mente come causa di impedimento al matrimonio, occorra stabilire le garanzie per l'accertamento dell'infermità mentale. La formula proposta è in tal senso soddisfacente, poichè presuppone gli estremi di fatto necessari per promuovere l'interdizione. Bisogna però vedere da chi e in che modo questi estremi possono essere accertati. Ritiene, ad ogni modo, che sia indispensabile stabilire le condizioni necessarie per contrarre matrimonio, onde eliminare, per quanto è possibile, le cause di annullamento del matrimonio per vizio di consenso.

BERIO. Rileva che l'interdizione costituisce impedimento al matrimonio non solo perchè deriva dall'infermità mentale, la quale, fra tutte le infermità, è quella che maggiormente rende impossibile il matrimonio, ma anche perchè c'è una constatazione legale di essa. Ora, se si vuol considerare come impedimento al matrimonio non solo l'interdizione, ma anche la non sanità di mente, si può obiettare che se ci sono gli estremi dell'interdizione, non si comprende perchè non la si promuova e se si ritiene che debba valere come impedimento l'infermità mentale, indipendentemente dall'interdizione, allora risorge il problema di carattere generale: perchè non ammettere le altre malattie?

Osserva che la Commissione Reale ha mantenuto integro il concetto del Codice vigente e si è riferita alle ipotesi limitatissime in cui non è stato possibile promuovere l'interdizione.

Ora, se dal punto di vista teorico vi è l'accordo sul concetto di permettere il matrimonio solo alle persone fisicamente e intellettualmente capaci, dal punto di vista pratico vi sono difficoltà gravissime, non superate neanche da altre legislazioni, per l'accertamento della sanità fisica e intellettuale dei due sposi. È quindi favorevole al mantenimento del progetto della Commissione Reale, che impedisce il matrimonio agli interdetti e ai non sani di mente.

PUTZOLU. Il problema è tuttavia di assicurare l'osservanza di questa disposizione.

MARTIRÈ. Dalla discussione si rileva l'accordo sul principio generale che l'infermità mentale debba costituire impedimento al matrimonio, soprattutto perchè incide sulla pienezza del consenso. Non crede però che il problema sia risolto dalla formula più lata contenuta nel progetto della Commissione Reale. All'atto pratico gli sposi dovrebbero presentare, nel momento della celebrazione del matrimonio, un certificato medico, ma di questo egli ha già ricordato le difficoltà pratiche.

Maggiori garanzie sono allora offerte da un provvedimento di interdizione. D'altra parte non è possibile nemmeno accettare la formula dell'abituale infermità di mente, perchè possono esserci forme di infermità mentale che non risultano abituali. Bisognerebbe estendere l'impedimento matrimoniale anche alle forme di infermità mentale che possono non risultare abituali. Ritiene, in conclusione, che si debba proibire il matrimonio soltanto all'interdetto per infermità di mente, rinviando l'esame del problema generale in sede di opposizioni al matrimonio, per ricercare, con le necessarie garanzie, la validità del consenso nel momento preciso in cui è stato emesso.

PRESIDENTE. Ripete che bisogna stabilire prima le cause che ostano alla celebrazione del matrimonio per poterle far valere in sede di opposizione.

MARTIRÈ. Richiama l'attenzione sull'articolo 126 del progetto ministeriale, il quale dispone che « il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi che, quantunque non interdetto, si provi non essere stato sano di mente, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio ».

PIOLA CASELLI. Aveva considerato all'inizio della discussione il problema della sanità fisica da un punto di vista generale. Constata che la Commissione si è arrestata di fronte alle difficoltà che esso presenta. Quanto al problema dell'infermità mentale, di per sé stesso dà luogo a particolari incertezze. In tal senso osserva che l'articolo 99 del progetto della Commissione Reale, vietando il matrimonio non solo agli interdetti per infermità di mente, ma anche ai non sani di mente, si riferisce sempre ad una non sanità di mente che possa giustificare l'interdizione. Siccome, però, può darsi che l'interdizione non sia promossa e poichè, d'altra parte, il Pubblico Ministero può sempre promuoverla d'ufficio, si potrebbe dare a quest'ultimo, nell'articolo stesso, la facoltà di sospendere la celebrazione del matrimonio anche se non sia stata promossa l'interdizione. Si ricondurrebbe così la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 108 del progetto ministeriale all'articolo 91, in cui si regolerebbero completamente le varie ipotesi dell'infermità mentale come causa di impedimento matrimoniale.

Proporrebbe, quindi, di togliere dall'articolo 99, primo comma, della Commissione Reale, l'inciso: « e coloro che, sebbene non interdetti, non sono sani di mente », introducendo al secondo comma il concetto che il Pubblico Ministero può sempre sospendere la celebrazione del matrimonio se gli consti dell'infermità di mente di uno degli sposi nei riguardi del quale intenda promuovere l'istanza d'interdizione. Si eviterebbe così che il Pubblico Ministero potesse solo opporsi se iniziato il procedimento per l'interdizione.

PRESIDENTE. È anch'egli del parere che bisogna modificare la dizione del capoverso dell'articolo 91, perchè bastando per esso l'istanza d'interdizione a far sospendere la celebrazione, a differenza del progetto della Commissione Reale che dà solo al Pubblico Ministero la facoltà di richiedere la sospensione, si potrebbero verificare, col sistema del progetto, notevoli inconvenienti e anche ricatti. Non modificherebbe però il capoverso dell'articolo 99 della Commissione Reale, riservando all'articolo 108 l'aggiunta per il caso particolare che non sia ancora promossa l'interdizione.

PUTZOLU. Richiamandosi al problema fondamentale sottoposto all'esame della Commissione, se vietare cioè il matrimonio a chi non sia sano di mente, anche se non dichiarato interdetto, ritiene anche egli che dalla dizione dell'articolo 99 della Commissione Reale appare chiaro che la non sanità di mente che impedisce il matrimonio debba sempre essere quella necessaria per la dichiarazione di interdizione.

Rileva, d'altra parte, che la questione non possa essere risolta nè in sede di opposizione al matrimonio, nè in sede di impugnazione, perchè tanto nell'uno quanto nell'altro caso l'azione dipenderebbe dalla volontà di soggetti privati che vi abbiano interesse, mentre la questione da risolvere è eminentemente di ordine pubblico. Se la sanità di mente non sussiste e vi sono le condizioni per poter dichiarare l'interdizione, la pubblica autorità deve impedire il matrimonio. Appare insufficiente, per raggiungere questo scopo, l'iniziativa del Pubblico Ministero, la quale è di regola eccitata pur essa da privati che vi abbiano interesse. Propone perciò formalmente che, per l'esplicito caso della non sanità di mente, sia resa obbligatoria la presentazione del certificato medico, fra gli altri documenti prescritti, all'ufficiale dello stato civile.

Esclude che sia praticamente difficile accertare l'infermità di mente, la quale, dovendo essere di tale natura da poter dare luogo alla interdizione, deve presentarsi in forma grave e abituale. Piuttosto si deve lasciare a chi sia dichiarato non sano di mente, la facoltà di impugnare il certificato medico che, in questo caso, dovrebbe avere soltanto effetto sospensivo del matrimonio.

SARROCCI. Osserva che è ben raro che il medico rilasci un certificato in cui risulti chiaramente l'infermità di mente. Tanto più il medico è dotto, tanto più userà un linguaggio scientifico così elevato da rendere impossibile ad un incompetente di rilevare *a priori* l'effettivo stato mentale del malato.

In tal modo si renderebbe l'ufficiale dello stato civile giudice effettivo della sanità di mente degli sposi in base al certificato medico. L'unica garanzia, in proposito, è data dalla sentenza di interdizione o dalla esistenza di un procedimento di interdizione.

Piuttosto, al capoverso dell'articolo 99 del progetto della Commissione Reale, dopo le parole « se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa », vorrebbe aggiungere le altre « e se vi sono fondati motivi », intendendosi così che non la semplice domanda d'interdizione può fare richiedere la sospensione, ma solo la domanda che presentasse un certo e sicuro grado di attendibilità. Questo per evitare, come è stato già accennato, che parenti anche lontani possano, con la sola loro domanda, far sospendere la celebrazione del matrimonio per interesse o per malvagità, in casi talora urgenti come per esempio in punto di morte di uno dei due coniugi. In conclusione, gli pare necessaria la garanzia inerente all'intervento del magistrato, il quale solo, quando la domanda d'interdizione sia presentata dai parenti o affini, può apprezzare la serietà dei motivi e farsi giudice della convenienza e prudenza della sospensione del matrimonio.

PRESIDENTE. Ritiene che l'aggiunta proposta dal senatore Sarrocchi non sia necessaria per la formula della Commissione Reale, la quale dice: che il Pubblico Ministero può sospendere, non deve ed è evidente che la sospensione sarà disposta solo quando ne sia il caso, quando cioè vi siano fondati motivi.

Chiede se la Commissione approva la proposta del senatore Piola Caselli con la riserva accennata di modificare l'articolo 108.

ANDRIANI. È d'accordo nel pensiero espresso dall'onorevole Putzolu.

Osserva che l'intervento del Pubblico Ministero nella pratica avviene su richiesta di privati, per la tutela di particolari interessi, mentre la questione da risolvere è d'ordine pubblico: impedire che persona manifestamente deficiente si presenti all'ufficiale dello stato civile e contragga valido matrimonio.

Desidera mantenere la formula della prima parte dell'articolo 99 « non siano sani di mente », magari aggiungendovi « abitualmente », e che si renda obbligatoria con gli altri documenti la presentazione di un certificato dell'ufficiale sanitario, da cui risulti che chi intende contrarre matrimonio non è manifestamente deficiente.

MARAVIGLIA. Riafferma il concetto che occorra richiedere un minimo di garanzia perchè la non sanità di mente possa esser presa in considerazione come impedimento al matrimonio. Il certificato medico non appare un mezzo idoneo allo scopo. Esso equivale a una perizia, tanto meno conclusiva, quanto più dotta. Il minimo di garanzia è rappresentato dalla interdizione già pronunciata o in corso di istruzione.

BACCI. Non si nasconde che dalla discussione sono emerse gravi difficoltà pratiche in ordine al modo come procedere all'accertamento di malattie che siano da considerare come un impedimento al matrimonio. La Commissione si è perciò preoccupata soltanto dell'infermità mentale, forma tipica e grave perchè incide sul consenso. Ciroscritto così il problema, nulla vieta, a suo avviso, che si stabilisca, fra le condizioni che impediscono di contrarre matrimonio, la causa di infermità mentale non limitandola soltanto a quella risultante da un giudizio di interdizione.

Quanto all'attuazione pratica di questo principio, rileva, come già è stato più volte detto, che l'intervento del Pubblico Ministero è connesso, nella maggior parte dei casi, a interessi privati e non avviene spontaneamente. Aderisce quindi alla idea espressa che sia necessario un certificato, rilasciato da un pubblico ufficiale investito di questa particolare funzione, attestante puramente e semplicemente che la persona la quale vuol celebrare il matrimonio è riconosciuta sana di mente. S'intende che il certificato potrà sempre essere oggetto di eventuale impugnazione da parte degli interessati, i quali investono di questa azione il Pubblico Ministero, per stabilire se l'attestazione sanitaria risponda ad una realtà scientificamente esatta, o ad un errore di valutazione.

ROTIGLIANO. Gli interessati non hanno bisogno di impugnare questo certificato, perchè possono ricorrere al Pubblico Ministero.

BACCI. L'obiezione riguarda soltanto i casi nei quali ricorrono interessi privati, mentre l'attestazione dell'ufficiale sanitario si richiede per tutti, ed è motivo sufficiente per l'ufficiale di stato civile per non procedere alla celebrazione del matrimonio.

PUTZOLU. Si rende conto che la Commissione è in maggioranza contraria alla obbligatorietà della presentazione del certificato sanitario.

In sostanza, agli effetti pratici, il problema consiste nel rendere più efficiente l'azione del Pubblico Ministero, riconosciuto che tale non è con la disposizione del progetto. Propone perciò di stabilire l'obbligo giuridico a carico delle persone che per ragione di convivenza o per altre circostanze sono in grado di conoscere lo stato di infermità, di denunciare al Pubblico Ministero tale stato di infermità, comminando una sanzione nella ipotesi che non adempiano a quest'obbligo.

PRESIDENTE. Non ritiene che si possa accogliere una siffatta modificazione e mette ai voti la proposta di mantenere la prima parte dell'articolo 91 del progetto ministeriale e di sostituire la seconda parte con la seconda parte dell'articolo 99 del progetto della Commissione Reale, così formulata: « Se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il Pubblico Ministero può richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finchè

l'autorità giudiziaria non abbia definitivamente pronunciato », con l'intesa che sia riservata all'articolo 108 l'aggiunta per il caso particolare che non sia ancora promossa l'interdizione.

La proposta è approvata.

La seduta termina alle ore 12,35.

Il Presidente
D'AMELIO.

Gli estensori: ROMANELLI e ISGRÒ.

V° il Capo della Segreteria:
CERCIELLO.

VERBALE N. 21.

Seduta pomeridiana del 29 gennaio 1937 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, MAZZOCCOLO, NUCCI, PIOLA CASELLI e SCADUTO; deputati ANDRIANI, BACCI, MACARINI CARMIGNANI, MARAVIGLIA, MARTIRE, PUTZOLU, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 16.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. — Ripresa in esame dell'articolo 91 del Titolo VI: «Del matrimonio». — Esame degli articoli 92 a 120 del Titolo medesimo.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Berio, Cogliolo, Sarrocchi e deputati Cristini e Redenti hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

Art. 91.

MARTIRE. A proposito del certificato prenuziale di cui si è parlato nella precedente seduta, ricorda come, nella discussione che su tale argomento ebbe luogo alla Camera dei Deputati nel 1923, il problema fu considerato anche sotto un altro aspetto. Non si parlò del certificato prenuziale solo come documento per costituire un elemento di opposizione o di impedimento alle nozze, ma anche come documento idoneo a far conoscere alle parti lo stato di salute reciproco.

Ora l'opportunità di tale conoscenza è ovvia sia dal punto di vista morale, sia dal punto di vista della tutela eugenica e della politica demografica. Col predetto documento sarebbero evitati quei casi, che purtroppo si verificano in numero notevole, in cui i genitori, tacendo le cattive condizioni di salute dei figliuoli, traggono in inganno l'altra parte. Includendo, nelle disposizioni riguardanti il matrimonio, questo elemento di conoscenza reciproca, si eviterebbero quindi non solo le frodi, ma anche una serie di dolorose conseguenze.

PRESIDENTE. Non ritiene che il documento considerato possa avere in pratica efficacia, dato che l'ufficiale di stato civile non può procedere ad una valutazione delle affermazioni che in esso sono contenute. Ad ogni modo, della dichiarazione dell'onorevole Martire sarà preso atto nel verbale.

Art. 92.

ANDRIANI. A suo parere, occorrerebbe coordinare l'articolo in discussione con gli articoli 67 e 154. Poichè per quest'ultimo il matrimonio non si scioglie che con la morte di uno dei coniugi e mancando la morte rimane il vincolo, l'articolo 67, che ammette il coniuge dell'assente dichiarato morto a contrarre nuovo matrimonio, viene in sostanza a porre un'eccezione alla disposizione dell'articolo 92 consentendo un nuovo matrimonio a chi non è ancora libero dal vincolo precedente. Bisognerebbe allora aggiungere all'articolo 92 l'inciso: « salvo il disposto dell'articolo 67 », per evitare che i detti articoli sembrino in contraddizione fra loro.

PRESIDENTE. Crede superflui chiarimenti od aggiunte. È ben chiaro che l'articolo 67 riguarda solo il caso speciale dell'assente, mentre l'articolo 92 contiene una norma generale. Non ritiene quindi che possa sorgere pericolo di contraddizione fra i due articoli: ad ogni modo assicura che nel verbale sarà preso atto dell'osservazione dell'onorevole Andriani, della quale si potrà tener conto in sede di coordinamento.

Art. 93.

PRESIDENTE. Nota come in ordine ai divieti stabiliti in questo articolo ci sia disformità fra diritto civile e diritto canonico; infatti quest'ultimo, previa dispensa, permette il matrimonio fra matrigna e figliastro e fra padre e figliastra, che invece non è ammesso dal diritto civile. Aggiunge che il senatore Supino ha proposto di modificare le parole « fra di loro » nelle altre « fra loro ».

BACCI. Proporrebbe di sostituire, nell'ultimo capoverso dell'articolo, alla parola « annullato » le altre « dichiarato nullo ».

Le proposte sono approvate.

Art. 94.

SCADUTO. Malgrado che la dizione del progetto ministeriale corrisponda a quella del Codice civile vigente, propone di sostituire, nel secondo comma dell'articolo, alle parole « si sospende il matrimonio » le parole « si sospende la celebrazione del matrimonio ».

La proposta è approvata.

FACCHINETTI PULAZZINI. Alla formula usata nel progetto ministeriale « omicidio tentato o consumato » sostituirebbe la dizione del corrispondente articolo 102 del progetto della Commissione Reale: « omicidio consumato o tentato », sembrandogli più logico fare riferimento in primo luogo all'ipotesi più grave.

MACARINI CARMIGNANI. Nota come il Guardasigilli spieghi nella relazione i motivi di questa inversione di ordine, fatta per chiarire che si vuol considerare soltanto l'omicidio volontario e non l'omicidio colposo, rispetto al quale non è configurabile il tentativo di reato.

PRESIDENTE. Ritiene che si possa accogliere la proposta fatta dal senatore Facchinetti Pulazzini. Avverte che anche in questo articolo il senatore Supino ha proposto di modificare le parole: « fra di loro » nelle altre « fra loro ».

Le proposte sono approvate.

Art. 95.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 96.

MACARINI CARMIGNANI. Non può astenersi dal lodare la formulazione di questo articolo, identica a quella della Commissione Reale. Non trova però opportuna la modificazione che si è voluta fare all'articolo 63 del Codice civile del 1865, il quale richiedeva, come elemento indispensabile per il matrimonio, insieme al consenso del padre, anche quello della madre. Egli considera questo cambiamento non solo una profanazione di quello che è il sentimento ed il rispetto che si nutre verso la madre, ma una contraddizione con lo spirito latino e fascista. Infatti, come gli antichi abitanti di Roma celebravano al principio dell'anno le feste in onore delle matrone (*matronalia*), così, oggi, in Regime fascista, l'anno si chiude con la giornata della madre e del fanciullo la quale non è altro che una manifestazione di riconoscenza che il Regime organizza per le madri italiane.

Per queste ragioni proporrebbe di tornare alla dizione del Codice del 1865.

SCADUTO. Se da un punto di vista sentimentale riconosce giuste le ragioni addotte dall'onorevole Macarini Carmignani, rileva come in pratica, essendo stata la nuova disposizione già introdotta nella legge esecutiva del Concordato, bisognerebbe modificare tale legge per applicare la proposta del Collega.

MARAVIGLIA. La disposizione è modificabile essendo nella prima parte della legge esecutiva del Concordato, che non riguarda il matrimonio canonico; ma è nel merito che bisogna decidere.

MACARINI CARMIGNANI. Ribadisce il concetto già espresso della opportunità di dare alla donna un riconoscimento giuridico di quanto sia grande la sua influenza nella famiglia.

ROSSI. Ritene che l'unità familiare sia salvaguardata più con la dizione dell'articolo 96 del progetto ministeriale che con l'articolo 63 del Codice vigente: infatti questo stabiliva che nel caso di dissenso fra i due genitori dovesse sempre prevalere il parere del padre, il che praticamente serviva a dare maggiore rilievo alla inefficacia del parere della madre. Con la disposizione del progetto la madre continuerà meglio ad esercitare la sua grande influenza nella vita familiare.

PRESIDENTE. Propone di lasciare l'articolo nel testo ministeriale.

Così rimane stabilito.

Art. 97 e 98.

Non danno luogo ad osservazioni.

Sezione II. — DELLE FORMALITÀ PRELIMINARI DEL MATRIMONIO.

PRESIDENTE. In conformità a quanto si è deliberato nella seduta precedente, questa Sezione diventa il Capo III con lo stesso titolo.

Art. 99 e 100.

PRESIDENTE. In relazione al concetto di residenza ripristinato dalla Commissione, si deve sostituire in questi articoli alla parola « domicilio » l'altra « residenza », come nel corrispondente articolo 108 del progetto della Commissione Reale.

Così rimane stabilito.

Art. 101.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 102.

SCADUTO. Poichè nella legge esecutiva del Concordato è detto che la richiesta della pubblicazione dev'essere fatta anche dal ministro del culto, domanda se, per evitare contraddizioni fra il Codice civile e la legge speciale sul matrimonio concordatario, non sia necessario aggiungere, all'articolo in discussione, l'inciso: « salvo quanto è disposto nella legge speciale sul matrimonio concordatario ».

PRESIDENTE. Crede che tale inciso non sia necessario, perchè l'articolo 87, che nel testo definitivo verrà collocato dopo l'articolo in discussione, dice chiaramente che « il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e della legge che vi ha dato esecuzione ».

BACCI. S'intende quindi che nei matrimoni concordatari il ministro del culto deve, secondo la legge speciale, fare la richiesta delle pubblicazioni.

MACARINI CARMIGNANI. Domanda se la dizione: « la persona che ne abbia da essi ricevuto speciale incarico » importi la necessità di una procura speciale.

PRESIDENTE. Ritiene che occorra un incarico speciale; non è sufficiente che vi sia una procura generale, per esempio, di carattere commerciale.

ROTIGLIANO. Nota come il valore della disposizione stia nel fatto che l'incarico sia dato da ambedue gli sposi.

SCADUTO. Stando così le cose, non vede perchè non si debba mantenere la dizione del Codice civile vigente, nel quale è detto che « la richiesta deve essere fatta da ambedue gli sposi, o dal padre, o dal tutore, o da persona munita da essi di mandato speciale e autentico ».

PRESIDENTE. La dizione dell'articolo in esame è stata introdotta specialmente per agevolare le persone non abbienti, eliminando la richiesta dell'atto autentico che è costoso: basta che vi sia un atto che dimostri che entrambi gli sposi hanno autorizzato una determinata persona a fare la richiesta.

FACCHINETTI PULAZZINI. Nota che la relazione ministeriale spiega che è sembrato opportuno richiedere anche per i genitori e il tutore l'incarico degli sposi, data l'importanza che ha la richiesta e la responsabilità che può derivarne in caso di rottura della promessa.

PRESIDENTE. Propone di sostituire alle parole « persona che » la parola « chi ».

La proposta è approvata.

Art. 103.

ANDRIANI. Proporrebbe di ritornare alla dizione dell'articolo 111 della Commissione Reale, che richiede, invece degli atti di nascita, solo gli estratti degli atti di nascita. La relazione ministeriale non gli sembra dia sufficienti ragioni per giustificare il mutamento che ha voluto apportare al testo della Commissione Reale. Secondo lui, la sostituzione degli estratti agli atti è utile specialmente nel caso di figli legittimati per susseguente matrimonio, i quali spesso ignorano di essere nati in una condizione irregolare; la conoscenza di questa notizia, oltre a menomare il prestigio dei genitori, potrebbe costituire un motivo di ripugnanza per l'altra parte.

Se occorre che siano conosciute le generalità dei genitori, è sufficiente l'estratto dell'atto di nascita; in tal modo si eviterà che la colpa dei genitori ricada sui figli innocenti.

BACCI. Non è dello stesso parere; preferisce la dizione del progetto ministeriale appunto perchè chi sposa possa conoscere con esattezza le origini dell'altra parte.

ANDRIANI. Insiste nel suo concetto che la condotta dei genitori non deve riverberarsi sull'avvenire dei figli e ritiene inutile che queste irregolarità nello stato civile siano rese note.

SCADUTO. Concorde con le osservazioni dell'onorevole Bacci e, in ordine ai casi di legittimazione richiamati dall'onorevole Andriani, aggiunge che conviene tener presenti anche gli altri di legittimazione per decreto Reale.

PRESIDENTE. Ritiene che la maggioranza della Commissione sia del parere di mantenere la formula del progetto ministeriale. Avverte poi che sarebbe bene sostituire al termine « richiede » l'altro « chiede », che è più proprio.

La proposta è approvata.

Art. 104 e 105.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 106.

Si approva, nel secondo comma, la sostituzione delle parole « dagli articoli da 91 a 95 » alle altre « dagli articoli 91, 92, 93, 94 e 95 » e delle parole « la residenza » alle altre « il domicilio ».

Art. 107.

FACCHINETTI PULAZZINI. Richiama l'attenzione della Commissione sulla disposizione del progetto ministeriale che, innovando sul progetto della Commissione Reale, richiede la esistenza di figli naturali viventi perchè si possa far luogo alla celebrazione del matrimonio *in extremis* tra i genitori.

Questa condizione bene poteva giustificarsi sotto l'impero della legge civile precedente che non riconosceva altra forma di matrimonio valido fuorchè quella del matrimonio civile. Non si giustifica invece oggi di fronte all'istituto del matrimonio concordatario, in quanto il diritto canonico ammette che si possa procedere alla celebrazione del matrimonio *in extremis* con le forme abbreviate non solo quando vi sia prole da legittimare, ma anche « *ad consulendum conscientiae* ». Introducendo nel Codice civile questa condizione, infatti, si stabilirebbe una disparità di trattamento fra coloro che celebrano il matrimonio puramente civile e coloro che celebrano il matrimonio concordatario, a tutto favore di questi ultimi che non sarebbero vincolati dalla esistenza o meno della prole da legittimare per celebrare il matrimonio *in extremis*. Questo matrimonio potrebbe poi anche essere trascritto, non rientrando in uno di quei tre casi per i quali non è permessa la trascrizione.

Proporrebbe quindi di sopprimere nell'articolo l'inciso « se questi hanno prole naturale vivente che intendono di legittimare ».

PRESIDENTE. Fa osservare come il Ministro, nella relazione, dica esplicitamente che non si può seguire in questa materia l'esempio del diritto canonico, dato che questo, prendendo in considerazione finalità ultraterrene, è portato ad ammettere con larghezza il matrimonio *in extremis* come rimedio ad uno stato di peccato, mentre il diritto civile non può consentire un istituto così eccezionale se non quando sussistono forti motivi di utilità sociale, come appunto quelli inerenti alla legittimazione della prole.

BACCI. Indipendentemente da quanto ha detto il senatore Facchinetti Pulazzini, non vede perchè si debba limitare la possibilità di una unione spirituale *in extremis*

solo al caso di esistenza di prole nata in precedenza. Si tratta di un atto di coscienza che non deve essere ostacolato da altre condizioni di sorta.

SCADUTO. Se si ammettesse la condizione della prole vivente, sarebbe giusto considerare anche il caso della donna incinta.

PRESIDENTE. Ritiene che il pensiero della maggioranza della Commissione sia di sopprimere l'inciso « se questi hanno prole naturale vivente che intendono di legittimare ».

Così rimane stabilito.

PUTZOLU. Chiede schiarimenti sulla portata della formula « come ha accertato l'imminente pericolo di vita ».

MARTIRE. Nella pratica questo accertamento dell'ufficiale dello stato civile ha luogo in una forma molta relativa: basta un certificato medico e qualche testimonio.

PUTZOLU. Proporrebbe di adottare una dizione più precisa, per esempio: « dichiara di aver accertato l'imminente pericolo di vita »; altrimenti sarebbe del parere di sopprimere il capoverso, il quale, così come risulta formulato, può ingenerare equivoci.

PRESIDENTE. Osserva che la disposizione importa una remora per l'ufficiale di stato civile contro la possibilità di abusi.

SCADUTO. Non crede che l'obbligo di quella dichiarazione li eviti.

PRESIDENTE. Ad ogni modo la dimostrazione che l'ufficiale di stato civile ha male accertato l'imminente pericolo di vita non può mai produrre nullità.

MAZZOCCOLO. Si potrebbe stabilire una sanzione a carico dell'ufficiale dello stato civile inadempiente.

PRESIDENTE. Ritiene che il capoverso, salvo modificazioni di forma, possa essere mantenuto.

BACCI. Invece di « dichiara come ha accertato » direbbe: « farà constare ».

PRESIDENTE. Propone che il capoverso sia così modificato: « L'ufficiale dello stato civile farà risultare nell'atto di matrimonio l'accertamento dello stato di imminente pericolo di vita ».

La proposta è approvata.

Sezione III. — DELLE OPPOSIZIONI AL MATRIMONIO.

PRESIDENTE. In conformità a quanto si è in precedenza deliberato, questa Sezione diventa il Capo IV.

Art. 108.

FACCHINETTI PULAZZINI. Fa notare la differenza fra l'articolo 83 del Codice civile vigente ed il primo comma dell'articolo in discussione.

L'articolo 83 riconosce il diritto di opposizione ai collaterali solo nel caso che non vi sia alcun ascendente, mentre l'articolo in discussione dà ai collaterali questo diritto in concorso con gli ascendenti.

PRESIDENTE. Tale disposizione è stata suggerita dal fatto che, in genere, la tarda età priva gli ascendenti della energia e della volontà necessarie per opporsi ai nipoti.

Nel terzo comma, alla parola « altresì » sostituirebbe la parola « ugualmente ».

La proposta è approvata.

In ordine all'ultimo capoverso richiama la riserva fatta nella seduta precedente per render possibile l'opposizione del pubblico Ministero pure nel caso di infermità mentale per la quale non sia stata ancora promossa l'interdizione.

Si potrebbero, in fine dell'articolo, aggiungere le parole: « o per l'infermità del quale intenda promuovere l'interdizione ».

La proposta è approvata.

Art. 109 a 111.

Non danno luogo ad osservazioni.

Sezione IV. — DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO.

PRESIDENTE. In conformità a quanto si è in precedenza deliberato, questa Sezione diventa il Capo V.

Così rimane stabilito.

Art. 112.

PIOLA CASELLI. Osserva che essendosi ristabilita la distinzione tra domicilio e residenza secondo il sistema del progetto della Commissione Reale, non è più giusto di prescrivere che « il matrimonio deve essere celebrato nella casa comunale innanzi all'ufficiale dello stato civile presso il quale fu fatta la richiesta di pubblicazione », cioè del luogo della residenza, ma si deve tornare al disposto dell'articolo 93 del Codice civile vigente che parla dell'ufficiale dello stato civile del Comune dove uno degli sposi abbia il domicilio o la residenza.

PRESIDENTE. È giusto, tanto più che la richiesta di pubblicazione può esser fatta anche nel luogo della precedente residenza. Si può approvare, in sostituzione dell'articolo 112, l'articolo 123 del progetto della Commissione Reale, così formulato: « Il matrimonio dev'essere celebrato nella casa comunale e pubblicamente innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune, ove uno degli sposi abbia il domicilio o la residenza ».

La proposta è approvata.

Art. 113.

PRESIDENTE. Ricorda che l'articolo corrisponde all'articolo 94 del Codice vigente. La formula di questo, per quanto riguarda l'intervento dell'ufficiale di stato civile che « pronunzierà in nome della legge che (le parti) sono unite in matrimonio », era stata criticata e perciò la Commissione Reale, accentuando il carattere consensuale del matrimonio, aveva sostituito la dizione « dà atto che sono unite in matrimonio ». Il progetto ministeriale, invece, ha di nuovo modificato la formula sostituendo la parola « dichiara » e nella relazione ha avvertito che l'uso del verbo « dichiarare » in luogo di « pronunziare » tende a conseguire un mero perfezionamento di forma e non tocca affatto il principio, che si vuole anzi ribadire, circa il carattere costitutivo dell'intervento dell'ufficiale dello stato civile.

MARTIRE. Non può seguire le considerazioni della relazione ministeriale. La Commissione Reale aveva consacrato la tradizione giuridica italiana, quale si era venuta formando dal 1865 ad oggi: e giustamente, perchè, a suo avviso, l'intervento dell'ufficiale di stato civile non aggiunge nulla al negozio giuridico matrimoniale, che già è perfetto per il consenso delle parti.

PRESIDENTE. Questo è anche il concetto del diritto canonico in cui il sacerdote, ricevuto il consenso degli sposi, si limita a dire « in nome di Dio vi dichiaro uniti in matrimonio ». Ma il Guardasigilli, stimando troppo consensualistica la tesi della Commissione Reale, ha voluto dare una maggiore importanza all'intervento dell'ufficiale di stato civile come rappresentante dello Stato di fronte agli sposi.

ANDRIANI. È del parere che sia più giusta la tesi della relazione ministeriale: è lo Stato che interviene a costituire il vincolo matrimoniale.

PRESIDENTE. Contro la tesi del carattere costitutivo dell'intervento dell'ufficiale di stato civile sta il fatto della possibile nullità del matrimonio. In questa ipotesi non è facile spiegare la posizione dello Stato che ha costituito il vincolo.

NUCCI. Osserva che il valore « costitutivo » è affermato dal Ministro nella relazione; ma nel progetto è detto « si dichiara ». Le formule si contraddicono, ma la dizione che ha valore non può essere se non quella che risulta dalla disposizione dell'articolo. Lo Stato per mezzo del suo ufficiale interviene, adunque, non per costituire, ma per dichiarare che quel determinato negozio è stato concluso.

SCADUTO. Osserva che per quanto nel Codice vigente l'intervento dell'ufficiale di stato civile importi costituzione e non dichiarazione del vincolo, non si può contestare, d'altra parte, che la dottrina attuale sia venuta negando a questo atto il valore costitutivo. Quanto al presente progetto, se la relazione avesse taciuto sulla questione in esame, si sarebbe potuto logicamente credere che anche esso progetto avesse seguito il concetto della Commissione Reale, ma di fronte al chiarimento così preciso della relazione non si può ritenere che l'intervento abbia valore dichiarativo.

Per modificare questo concetto bisogna modificare la disposizione ed egli non esiterebbe a farlo, perchè, per conto suo, concorda con l'onorevole Martire che l'ufficiale di stato civile non debba essere considerato se non come un testimone qualificato, la persona che, dopo aver accertato che esistono le condizioni per potere contrarre matrimonio, riceve il consenso degli sposi e dichiara l'avvenuto matrimonio.

MARTIRE. Linguisticamente le tre locuzioni « pronunzia », « dà atto », « dichiara », hanno tutte lo stesso significato. In questo caso il differente significato è dato dalle intenzioni che avevano ispirato la Commissione Reale e dalla contraria intenzione del Guardasigilli quali risultano dalle relazioni.

Per fissare un concetto diverso da quello di quest'ultima è evidente che si deve scegliere la dizione della Commissione Reale: « dà atto ».

BACCI. Esprime lo stesso avviso.

PRESIDENTE. La formula « dà atto » è inequivocabile, perchè riporta al pensiero della Commissione Reale; ma forse risponde meglio al carattere consensuale del matrimonio la formula « dichiara ».

Se il Ministro affermerà nella sua relazione definitiva che con la parola « dichiara » vuole esprimere lo stesso concetto della Commissione, si potrebbe meglio usare tale parola.

In tale senso si formula un voto.

Art. 114.

MARTIRE. Non comprende le ragioni che hanno spinto a proporre una modificazione dell'articolo 95 del Codice civile, che è conforme alla dottrina e alla prassi giuridica. Ricorda che in detto articolo del Codice è disposto che l'ufficiale di stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio se le parti aggiungano un termine od una condizione. Invece il concetto seguito dal progetto ministeriale è equivoco, perchè mette l'ufficiale di stato civile in una posizione incerta facendogli convalidare un matrimonio non valido nella sua essenza contrattuale.

Esprime l'avviso che si debba tornare alla dizione del Codice civile.

SCADUTO. Il progetto ministeriale ha fuso l'articolo 95 con l'articolo 124 del Codice civile. Infatti nell'articolo 95 si vieta all'ufficiale di stato civile di procedere se le parti aggiungano un termine o una condizione e nell'articolo 124 si commina la pena per l'ipotesi che l'ufficiale di stato civile proceda ugualmente alla celebrazione del matrimonio. Non ritiene quindi che il progetto ministeriale abbia innovato sul Codice civile.

BACCI. Non è d'accordo con il senatore Scaduto. La relazione, al numero 121, spiega esaurientemente le ragioni della innovazione. Si è voluto salvaguardare il principio della indissolubilità del matrimonio. Se l'ufficiale di stato civile ha celebrato il matrimonio in buona fede o in complicità morale con le parti, il matrimonio è ugualmente valido e il termine o la condizione si considerano come non apposti.

ANDRIANI. Considera giusta la norma del capoverso dell'articolo 114, ma gli sembra che il divieto sia posto in forma troppo indiretta con le parole « ciò nonostante ». Proporrebbe di dire: « Se le parti aggiungano un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione. Se ciò nonostante vi proceda, il termine o la condizione si hanno per non apposti ».

MARTIRE. La sola tesi giuridica che si dovrebbe affermare è quella di vietare all'ufficiale di stato civile di procedere alla celebrazione di un matrimonio sottoposto a condizione o termine. Se il matrimonio è ugualmente celebrato, giuridicamente esso dovrebbe essere nullo. Ammettendosi il principio che il matrimonio non debba essere celebrato, si vengono anche ad eliminare i pericoli esposti dal Ministro nella relazione.

D'altra parte il principio consensualistico del matrimonio, accolto dalla Commissione, è in evidente contrasto con la norma del capoverso dell'articolo 114, perchè con questo si dà il diritto all'ufficiale di stato civile di sanare un vizio di consenso; e l'arbitrario suo intervento creerebbe un vincolo non basato sul mutuo consenso delle parti.

PRESIDENTE. Nota che una situazione analoga si verifica anche in altri casi del diritto: per esempio, la vedova non può contrarre matrimonio entro i dieci mesi dallo scioglimento del matrimonio; se lo contrae, l'ufficiale di stato civile viene punito, ma il matrimonio è valido egualmente.

SCADUTO. Concorda con l'onorevole Martire. Poichè il consenso non è stato manifestato pienamente, il matrimonio deve essere considerato nullo.

ROTIGLIANO. Fa osservare all'onorevole Martire che il consenso esiste sempre, perchè gli sposi non possono ignorare la legge e quindi sanno bene che se il matrimonio è celebrato, la condizione o il termine si hanno come non apposti.

Si approva la sostituzione della formula del capoverso con quella proposta dall'onorevole Andriani.

Art. 115.

ANDRIANI. Nel capoverso è usato il futuro « invierà »: preferirebbe il presente.

PRESIDENTE. È d'accordo.

Così rimane stabilito.

Art. 116.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 117.

PIOLA CASELLI. Propone di aggiungere nel primo capoverso dopo la parola « domiciliato » le altre « o residente ».

La proposta è approvata.

Art. 118.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 119.

FABRI. Crede che il caso previsto sia difficile a verificarsi.

PRESIDENTE. Si è verificato, anche recentemente, dando luogo ad una serie numerosa di domande di annullamento. Con l'articolo si è voluto evitare il ripetersi di questi inconvenienti.

Riterrebbe piuttosto opportuno di sopprimere l'ultima parte dell'articolo a cominciare dalle parole: « a meno che », per evitare che possa prestarsi ad abusi.

Così rimane stabilito.

Art. 120.

ANDRIANI. Non vede la ragione della seconda parte del capoverso. Se è giusto che si ammetta il matrimonio per procura per le persone della famiglia Reale, perchè non seguire per tale forma le norme dell'articolo 117?

PRESIDENTE. L'istituto della procura per i membri della famiglia Reale è regolato da altre disposizioni. Non c'è, ad esempio, decadenza di termini.

Nel progetto della Commissione Reale non vi era l'aggiunta rilevata; nel progetto ministeriale invece si è voluto togliere ogni dubbio che il Re, ad esempio, possa far dichiarare valida la procura anche emessa un anno prima.

BARCELLONA. Non toccherebbe l'articolo, perchè attiene ad un campo di una particolare delicatezza, nel quale è bene rimettersi al progetto ministeriale.

Così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 18.

Il Presidente
D'AMELIO.

Gli estensori: CARONI e ISGRÒ.

Vº il Capo della Segreteria:
CERCIELLO.

VERBALE N. 22.

Seduta del 30 gennaio 1937 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, MAZZOCCOLO, NUCCI, PIOLA CASELLI, RAIMONDI, ROMANO SANTI, SARROCCHI e SCADUTO; deputati ANDRIANI, BACCI, MACARINI CARMIGNANI, MARAVIGLIA, MARTIRE, PIERANTONI, PUTZOLU, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, ROMANELLI, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10,15.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 121 e 122 del Titolo VI: « Del matrimonio », Osservazioni generali sulla Sezione VI: « Delle cause di nullità del matrimonio » del Titolo medesimo, Capo III: « Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale di stato civile ». — Esame dei relativi articoli 123 a 126.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatore Cogliolo e deputati Cristini e Redenti hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

Sezione V. — DEL MATRIMONIO DEI CITTADINI IN PAESE ESTERO E DEGLI STRANIERI NEL REGNO.

PRESIDENTE. In conformità a quanto è stato precedentemente stabilito, questa Sezione diventa il Capo VI.

Art. 121.

PIOLA CASELLI. Come nei precedenti articoli, propone di sostituire, nel secondo comma, alle parole « domicilio attuale » la parola « residenza », mantenendo la parola « domicilio » alla fine dell'articolo.

Così rimane stabilito.

Art. 122.

PRESIDENTE. Osserva che ci sono Paesi in cui non è possibile ottenere dalla autorità competente una dichiarazione dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio. Cita, ad esempio, gli Stati dell'America del Nord. Ad eliminare difficoltà, si potrebbe dire: « attestato analogo » oppure « altro atto equipollente ».

NUCCI. Potrebbe essere incaricata l'autorità consolare italiana del luogo, di fare un'indagine.

PRESIDENTE. Non ritiene che l'autorità consolare italiana possa fare la dichiarazione necessaria.

PUTZOLU. Si potrebbe dire: « e, ove ciò non sia possibile, un altro atto equipollente ».

Così rimane stabilito.

PIOLA CASELLI. Richiama l'attenzione sulla gravità della modificazione apportata, dal secondo comma dell'articolo 122 del progetto, al secondo comma dell'articolo 102 del Codice civile vigente, il quale prescrive che lo straniero è soggetto agli « impedimenti stabiliti dalla Sezione II, Capo I del Titolo V », cioè a tutti gli impedimenti ivi previsti compreso quello del limite di età. Invece l'articolo 90 del progetto ministeriale, che considera l'impedimento dell'età, non è fra quelli citati dall'articolo 122, secondo comma del progetto stesso, dimodochè uno straniero potrebbe presentarsi all'ufficiale dello stato civile italiano e chiedere che sia consacrato il suo matrimonio con una donna di età inferiore al minimo prescritto dal nuovo Codice, invocando la sua legge nazionale. E poichè molte leggi nazionali, e specie quelle dei Paesi orientali, consentono anche il matrimonio delle donne impuberi, si giungerebbe fino all'estrema conseguenza, cioè, che sia sanzionato legalmente da un ufficiale civile italiano e fascista un atto considerato come delitto dal Codice penale.

È d'avviso che lo straniero, il quale voglia contrarre matrimonio in Italia, debba rispettare i limiti di età della legge italiana perchè rispondenti a principii di ordine pubblico e di buon costume.

PRESIDENTE. Non ritiene che sia pacifico per l'attuale diritto che lo straniero sia soggetto all'impedimento dell'età. Osserva che in genere lo statuto personale dello straniero regola gli estremi necessari per contrarre matrimonio e le nostre preleggi stabiliscono che lo stato e la capacità delle persone ed i rapporti di famiglia sono appunto regolati dalla legge della Nazione a cui esse appartengono. Non crede che si possa, quindi ritenere senz'altro contrario alla morale e al buon costume o all'ordine pubblico un matrimonio celebrato fra stranieri in un'età permessa dalle leggi del loro Paese. E ritiene infatti che tutti gli ufficiali dello stato civile uniscano in matrimonio gli stranieri secondo la loro capacità nazionale.

PUTZOLU. Osserva che bisognerebbe distinguere il matrimonio fra stranieri dal matrimonio fra uno straniero e un'italiana o viceversa. L'articolo 122 del progetto sembrerebbe prescindere da tale necessaria distinzione. In ordine al primo caso, è tradizione italiana osservare rigorosamente lo statuto personale degli stranieri, ove non sia contrario all'ordine pubblico, come avviene appunto quando due stranieri celebrino il matrimonio in Italia attenendosi, quanto all'età, alle leggi del loro Paese.

Circa il matrimonio fra uno straniero e un'italiana o viceversa, senza violare la norma generale dell'articolo 10 delle disposizioni preliminari del progetto, si potrebbe risolvere il problema rivolgendo il divieto soltanto ai cittadini italiani nel senso che un italiano non possa sposare una straniera che abbia meno di quindici anni e che un'italiana non possa sposare uno straniero che abbia meno di diciotto anni.

Non si nasconde però che una certa disarmonia si verrebbe a creare nel Codice.

MARTIRE. Rileva che quando con la legge del maggio 1929 furono abbassati per il matrimonio i limiti di età, che la Commissione ha chiesto di rialzare, ci si volle riferire ai Paesi stranieri, come la Spagna, il Portogallo, il Sud America, i Paesi anglo-sassoni, i quali tutti hanno limiti inferiori al nostro.

PRESIDENTE. Il senatore Piola Caselli considera soltanto il caso di due stranieri che sposano in Italia e vorrebbe che si applicasse ad essi la disposizione dell'articolo 90 riguardante l'età.

PIOLA CASELLI. Nota che la Commissione Reale non aveva creduto di regolare il matrimonio degli stranieri e aveva soltanto stabilito una norma di carattere generale (articolo 534) circa gli atti di matrimonio dei cittadini fuori del Regno. Insiste nel rilevare che il Codice vigente abbraccia nell'articolo 102, comma 2°, fra gli impedimenti che gli stranieri debbono osservare nel loro matrimonio in Italia, tutti quelli della Sezione seconda del Capo primo del Titolo V e, perciò, anche il limite di età. Non comprende perchè il senso giuridico del legislatore italiano si sia modificato e che si debba oggi ammettere che gli stranieri, i quali vogliano celebrare il matrimonio in Italia, si sottraggano ad un impedimento così rilevante come quello dell'età. Ricorda che le inchieste sulla condizione della donna in Oriente rivelano le turpitudini cui dà luogo l'assenza di un normale limite di età pel matrimonio.

PRESIDENTE. La risposta è nella relazione ministeriale, la quale fa noto che « per eliminare i dubbi ai quali dà luogo la norma vigente, se e quali siano, cioè, in concreto, gli impedimenti a cui lo straniero è soggetto » si è creduto opportuno « menzionare in modo specifico le disposizioni alla cui osservanza lo straniero è tenuto. La norma si ispira al criterio di assoggettare lo straniero agli impedimenti che toccano più da vicino l'ordine pubblico interno, senza vulnerare troppo il principio per cui la capacità è regolata dalla legge nazionale ».

MACARINI CARMIGNANI. Condivide l'opinione del senatore Piola Caselli. A suo avviso, però, la questione va così impostata e risolta: è giusto che gli stranieri usino la loro legge riguardo a limiti ragionevoli di età, ma quando siano tanto bassi da cadere nella immoralità ripugna al senso giuridico italiano consentire ad un simile matrimonio. Sarebbe quindi opportuna una disposizione intermedia fra quella del progetto e l'altra del Codice.

PRESIDENTE. Per tutto ciò che è contrario alla morale e all'ordine pubblico c'è l'articolo 24 (articolo 12 del Codice vigente). Osserva che in un caso veramente immorale, lo statuto personale non si potrebbe mai far valere contro la coscienza pubblica italiana.

ANDRIANI. Si potrebbe porre come limite minimo di età quello ammesso con l'autorizzazione Reale. Ad ogni modo si associa alla proposta del senatore Piola Caselli.

PIOLA CASELLI. Aggiunge che gli stranieri, volendo sposarsi, non hanno nessun bisogno di andare davanti all'ufficiale dello stato civile italiano; ma, se a questo si rivolgono, devono uniformarsi alla disciplina stabilita dalla nostra legge, e rileva che per i casi eccezionali provvede la dispensa per decreto Reale prevista nel Codice vigente e confermata dall'articolo 90, capoverso, del progetto.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta del senatore Piola Caselli di aggiungere nel secondo comma il riferimento all'articolo 90, il che significa che la capacità dei due sposi stranieri, che celebrano il matrimonio in Italia, deve essere regolata secondo il Codice italiano per quanto concerne i limiti di età.

La proposta è approvata a maggioranza.

Sezione VI. — DELLE CAUSE DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO.

PRESIDENTE. In conformità a quanto si è in precedenza deliberato, questa Sezione diventa il Capo VII.

SCADUTO. Osserva che nel Codice civile vigente, al Capo VI, si legge il titolo: « Delle domande per nullità di matrimonio ». In relazione alla materia che contiene, trova ragionevole che la Sezione VI del progetto ministeriale si intitoli: « Delle cause di nullità di matrimonio e delle relative domande di impugnativa », trattandosi di due concetti distinti.

PRESIDENTE. L'impugnativa riguarda la procedura, mentre nella materia in esame non si tratta di procedura.

PUTZOLU. Si potrebbe dire sinteticamente: «Della nullità del matrimonio».

Così rimane stabilito.

Art. 123.

MACARINI CARMIGNANI. Vorrebbe che si facesse una distinzione fra l'impugnazione da parte degli sposi, degli ascendenti prossimi e di tutti coloro che vi abbiano un interesse legittimo e attuale e l'impugnazione da parte del Pubblico Ministero. Mentre per il primo caso è giusta la dizione «può essere impugnato», riguardo al Pubblico Ministero parrebbe che si trattasse di una sua facoltà, mentre nella maggior parte dei casi, trattandosi di incesto o di bigamia, cioè di reati d'ordine pubblico, il Pubblico Ministero deve assolutamente iniziare l'azione. Propone quindi di sopprimere le parole: «dal Pubblico Ministero» nella elencazione generale delle persone cui è data la facoltà di impugnazione e di aggiungere al primo comma le parole: «il Pubblico Ministero nei casi degli articoli 92, 93 e 94 deve promuovere l'azione».

ANDRIANI. Osserva che l'impugnazione del matrimonio da parte del Pubblico Ministero è insita nei suoi poteri discrezionali, regolati dall'ordinamento giudiziario. Il Pubblico Ministero è arbitro di provocare o no l'azione. Infatti l'articolo 74 del Codice di procedura penale dice: «il Pubblico Ministero inizia ed esercita l'azione penale».

PRESIDENTE. Con l'articolo 123 si concede una facoltà. L'esercizio di questa facoltà, per far rispettare la morale e l'ordine pubblico, è cosa che non concerne il Codice civile. In altra sede si dirà come dovrà esercitarsi questa facoltà.

ROSSI. Osserva che in altri punti del Codice civile ci si è preoccupati di chi deve promuovere l'azione.

PRESIDENTE. In tutti i Codici si trova l'attribuzione di funzioni al Pubblico Ministero, ma non l'ingiunzione, che gli deriva da un altro ordine di disposizioni.

PUTZOLU. Rileva che il Pubblico Ministero ha dalla legge obblighi per determinate situazioni e poteri discrezionali per altre. Si tratta di precisare che, nel caso in esame, il Pubblico Ministero ha l'obbligo di impugnare il matrimonio; ma, poichè tale obbligo è dalle leggi in vigore stabilito soltanto in rapporto ai delitti, è evidente che esso non sarebbe comprensivo di tutti i casi previsti dall'articolo 123 in quanto alcuni di essi non costituiscono delitto.

Si associa perciò alla proposta dell'onorevole Macarini Carmignani.

PIOLA CASELLI. Nota che la funzione del Pubblico Ministero è molto più ampia, in quanto, come rappresentante dell'autorità pubblica presso l'autorità giudiziaria, ha la sorveglianza dell'applicazione delle leggi. La sua attività non è quindi mai assolutamente vincolata. Ecco perchè nell'articolo 123 non si dice «deve», ma «può», potendo sussistere ragioni, specie in taluni dei casi di cui all'articolo 93, che giustificano il suo non intervento.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta dell'onorevole Macarini Carmignani di togliere dalla prima parte dell'articolo 123 le parole «dal Pubblico Ministero» e aggiungere: «nei casi degli articoli 92, 93 e 94 il Pubblico Ministero deve promuovere l'azione».

Rispondono sì i Commissari: deputati Macarini Carmignani, Martire, Putzolu. Rossi e Rotigliano.

Rispondono no i Commissari: senatori Barcellona, D'Amelio, Fabri, Facchinetti Pulazzini, Mazzoccolo, Nucci, Piola Caselli, Raimondi, Sarrocchi e Scaduto; deputati Andriani, Bacci, Maraviglia e Pierantoni.

La Commissione non approva.

PRESIDENTE. Rimane così stabilito che la Commissione è di avviso di mantenere il testo ministeriale.

Art. 124.

ANDRIANI. Rileva che il termine di un mese riguarda la proponibilità della azione. Quando l'azione sia proposta nel mese, la lite può protrarsi per anni, specie se le parti, che possono aver interesse comune a mantener artificiosamente sospesa la situazione che le riguarda, siano d'accordo nel temporeggiamento. Potrebbe così accadere che i due coniugi giungano a tarda età seguitando a discutere sulla validità del matrimonio contratto in gioventù. Ritiene pertanto che anche a tutela della prole che può essere stata concepita durante il mese di coabitazione, sarebbe opportuno stabilire un limite per la durata del giudizio, e ciò oltre le norme della perenzione, che oltre tutto resterebbero eluse se i due coniugi fossero d'accordo nel procrastinamento.

PRESIDENTE. In questo caso interviene il Pubblico Ministero. Nell'articolo si considera che occorra far raggiungere ai coniugi un'età in cui abbiano piena coscienza, dopodichè si lascia un termine, per quanto breve. Si tratta di formule tradizionali.

ANDRIANI. Non insiste.

Art. 125.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 126.

MARAVIGLIA. Rileva come ci sia sconcordanza fra l'articolo in discussione e gli articoli precedenti per quanto concerne le cause d'impedimento e di opposizione al matrimonio. Mentre quando si parla di cause d'impedimento e di motivi di opposizione al matrimonio si specifica quale grado debba avere l'infermità di mente (debba cioè essere tale da portare all'interdizione), in questo articolo si parla di una qualsiasi causa transitoria, cosicchè anche una causa non rilevante può dar luogo ad una azione di nullità del matrimonio. È quindi del parere che la prima parte dell'articolo debba essere modificata in modo da specificare quale possa essere questa causa di infermità di mente, poichè l'espressione usata nel testo del progetto ministeriale consentirebbe l'azione di nullità del matrimonio in base ad un qualsiasi disturbo passeggero.

Si potrebbe sostituire alla prima parte dell'articolo 126 la seguente formula:

« Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi che, quantunque non interdetto, si trovi in tale stato di infermità di mente che, se fosse stata abituale, avrebbe dovuto dar luogo ai provvedimenti di cui all'articolo 409 ».

MARTIRE. Osserva che la questione è molto delicata. Considerando bene questo articolo, si rileva come esso riguardi non la mancanza di sanità di mente ma il vizio di consenso, il quale non richiede in modo assoluto che l'infermità sia tale da dover provocare in altra sede l'interdizione, potendo essere un fatto transitorio. Infatti molte forme d'infermità transitoria non provocano l'interdizione. Secondo lui, l'infermità deve essere tale che ponga uno degli sposi in un siffatto stato da limitare la sua capacità di intendere e di volere, debba cioè essere in rapporto alla sua capacità di consenso.

BACCI. Concorde con quanto ha detto l'onorevole Martire.

Poichè nell'articolo in esame il legislatore ha inteso considerare il caso del vizio di consenso, è logico che abbia adottato una formula molto ampia, poichè il consenso può essere stato viziato da una alterazione mentale momentanea di entità non apprezzabile, ma che al momento del matrimonio fosse di tale importanza da viziare il consenso.

Per queste ragioni, ritiene giusta la formula ampia usata in questo articolo.

MARAVIGLIA. Se, come ha detto l'onorevole Martire, lo scopo di questa disposizione è quello di tutelare l'integrità del consenso, è necessario trovare una formula che specifichi il fine che si vuole raggiungere e che determini meglio il grado di sanità mentale necessario per la validità del matrimonio.

Se non si vuole conservare come limite quello dell'infermità mentale richiesta per dichiarare l'interdizione, si trovi un'altra formula dalla quale risulti che si deve trattare di uno stato d'infermità o di non sanità anche transitorio, ma di tale entità da rendere incapace al consenso; l'importante è di abbandonare la formula troppo vaga del progetto ministeriale, secondo la quale basterebbe una indisposizione per dare la possibilità di iniziare una azione di nullità.

SARROCCI. Ritiene anch'egli che la formula del progetto ministeriale non risponda a tutte le esigenze. Il concetto di capacità è troppo restrittivamente indicato con le parole « sanità di mente », dal momento che si vogliono considerare tutti i casi in cui l'integrità del consenso è venuta meno, anche a causa di infermità transitorie.

PUTZOLU. Concorda col senatore Sarrocchi.

Propone che all'espressione usata nell'articolo 126 si sostituisca la seguente: « ... si provi non essere stato in grado di intendere e di volere per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio ».

MACARINI CARMIGNANI. Preferisce la formula del Codice vigente, che oltre al caso in cui già vi fosse una sentenza d'interdizione, ammette nell'articolo 112 la impugnazione anche quando « l'infermità per cui l'interdizione fu poscia pronunciata risulta esistente al tempo del matrimonio ».

ANDRIANI. Nota che adottando la formula proposta dall'onorevole Putzolu basterebbe provare con qualche testimonio che al momento della celebrazione del matrimonio lo sposo era in stato di ubriachezza per ottenere la dichiarazione di nullità.

È del parere che si debba rimanere nei limiti dell'infermità di mente, come è indicato nel titolo dell'articolo, e che per infermità di mente si intenda quella che il legislatore penale ha previsto nell'articolo 88 del Codice penale, in modo che risultino ben chiari i due concetti della infermità e della incapacità di intendere e di volere.

MARAVIGLIA. Fa notare che il nostro Codice, mentre ammette l'interdizione per l'infermità di mente come causa d'impedimento al matrimonio, non estende tale impedimento all'inabilitato. Nella formulazione dell'articolo è necessario tenere presente anche questo fatto.

PRESIDENTE. Osserva che il concetto della indissolubilità del matrimonio, finora seguito rigorosamente, verrebbe facilmente intaccato con le formule proposte, le quali ammettono che ogni fatto patologico, determinato anche volontariamente, possa produrre quello stato di incapacità che più tardi si potrà far valere per domandare la nullità del matrimonio.

Bisognerebbe che dalla formulazione dell'articolo risultasse il riferimento al caso che uno degli sposi, al momento della celebrazione del matrimonio, si trovava in uno stato di mente tale per cui avrebbe potuto essere pronunciata l'interdizione.

Con questa formula non ci sarebbe pericolo di ledere il principio dell'indissolubilità del matrimonio.

MARTIRE. Non è convinto delle ragioni addotte per sostenere che l'articolo in discussione debba essere mantenuto col titolo specifico di « impugnazione per infermità di mente », sia pure che tale infermità si ritenga diversa da quella che può provocare l'interdizione. Riafferma il concetto che l'articolo si riferisce ai vizi del consenso e osserva che per salvaguardare il principio dell'indissolubilità del matrimonio è necessario appunto che sia con ogni cautela tutelata la libertà del consenso.

Infatti nel diritto canonico tale libertà è protetta rigorosamente e più numerose sono le impugnative per vizio di consenso. Tale era anche il pensiero di insigni giuristi quali il Mancini, il Gabba e il Polacco, che non avevano lesinato critiche alle disposizioni del Codice del 1865.

Se non si provvederà ad allargare il sistema delle impugnative per vizio di consenso, si adotterà il sistema di una indissolubilità troppo esteriore e formale, che è in contrasto col concetto cristiano e che è facile pretesto a ritorsioni divorzistiche.

Osserva però come l'articolo in esame sia troppo lato, giacchè permetterebbe anche ad un epilettico di poter sciogliere il matrimonio; l'infermità va circostanziata nei riguardi della libertà e pienezza del consenso che costituisce il corrispettivo della indissolubilità. L'andare incontro ad una sottile giurisprudenza non deve spaventare. I legislatori si devono sforzare di accostarsi alla realtà umana e scientifica, ed ora i mezzi per percepire le infermità mentali sono più perfetti che non nel 1865.

Insiste nel suo concetto che sia conservata la figura della infermità di mente in rapporto al vizio di consenso che essa provoca, anche temporaneamente.

PRESIDENTE. Ricorda che qualcuno di quei giuristi citati dall'onorevole Martire appartiene al gruppo degli insigni maestri che sono intervenuti alla formazione del progetto della Commissione Reale, che all'articolo 138, alla fine del primo comma, non ha ritenuto di poter far a meno di riferirsi al caso della non sanità di mente al tempo del matrimonio, « ancorchè non sia poscia seguita l'interdizione »; una formula cioè restrittiva simile a quella stessa che aveva criticato nel Codice del 1865.

MARAVIGLIA. Gli sembra che la formula da lui proposta risponda ai concetti espressi finora, in quanto elimina la continuità richiesta dall'interdizione e prende in considerazione anche una infermità occasionale, ma di tale intensità che se fosse stata abituale avrebbe potuto produrre l'interdizione.

MARTIRE. Al concetto di una certa equipollenza con l'infermità che se fosse stata abituale avrebbe prodotto l'interdizione, aggiungerebbe un inciso da cui risultasse che l'infermità colpisce la pienezza del consenso. Si potrebbe dire: « Il matrimonio può essere impugnato per infermità che abbia reso lo sposo incapace di sentire, e che se fosse stata abituale avrebbe dato luogo all'interdizione ».

PRESIDENTE. Gli sembra preferibile il testo dell'articolo 138 della Commissione Reale. Proporrebbe pertanto di dire: « il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi che non sia stato sano di mente al tempo del matrimonio, ancorchè non sia seguita l'interdizione ».

PUTZOLU. Gli sembra che la formula proposta dal Presidente possa indurre in errore nel senso che non rende evidente il concetto che anche l'infermità transitoria può determinare il vizio del consenso e quindi la nullità del vincolo. Invece la formula proposta dall'onorevole Maraviglia rende meglio il concetto che si tratta di infermità transitoria.

Nel sistema del nostro diritto, tanto l'infermità di mente che può dar luogo alla interdizione quanto quella transitoria, implicano la mancanza di consenso. Non si può pensare che a questa regola si debba derogare in materia di matrimonio.

Osserva però che la formula proposta dall'onorevole Maraviglia, se è esauriente nel precisare l'intensità della non sanità di mente, che fa mancare il consenso, non è molto chiara nell'indicare quale debba esserne la causa, mentre importa precisare che non ogni infermità di mente di carattere transitorio può dar luogo all'azione di nullità, ma solo quella che non sia imputabile al soggetto.

Proporrebbe la formula: « . . . si provi non essere stato, senza sua colpa, in grado di intendere e di volere, per qualunque causa, anche transitoria », formula la quale, a suo giudizio, conterrebbe tutti gli elementi indispensabili.

ANDRIANI. Propone la formula: « Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi, che quantunque non interdetto, trovavasi al momento della cele-

brazione del matrimonio in tale stato di mente, per infermità, da escludere la capacità di intendere e di volere ».

SCADUTO. Si limiterebbe a sopprimere, dal progetto ministeriale le parole « quantunque non interdetto ».

MARTIRE. Ritiene che il riferirsi alla infermità in senso lato apra l'adito a numerosi inconvenienti. Se non si circoscrive il concetto e non si dice che l'infermità abbia inciso sul vizio di consenso, non si otterrà un risultato concreto.

Insiste perciò nella formula da lui proposta, con la quale, mentre si lascia l'adito a giuste azioni di impugnazione, si stabiliscono delle garanzie e si dà una guida al magistrato che dovrà giudicare.

MARAVIGLIA. Accetta la proposta dell'onorevole Martire.

BACCI. Ritiene che in tale formula vi sia una contraddizione in termini; basterebbe la seconda parte.

MARTIRE. La prima parte incide sul consenso.

SCADUTO. Propone di aggiungere nella formula proposta dall'onorevole Martire alla parola « infermità » le parole « anche transitoria ».

MARTIRE. Accetta la proposta del senatore Scaduto.

PIOLA CASELLI. È del parere di mantenere la dizione del progetto ministeriale, l'apparente sconcordanza con l'articolo 91 dipendendo dal fatto che qui si tratta di impedimento dirimente di carattere relativo per vizio di consenso, da farsi valere solo dal coniuge interessato.

ANDRIANI. Dichiaro di dissentire dalla formula proposta dall'onorevole Martire, la quale apre l'adito al pericolo che per un gran numero di matrimoni venga chiesta la dichiarazione di nullità.

SCADUTO. Si domanda perchè nell'articolo in discussione il matrimonio possa essere impugnato solo dagli sposi, mentre nell'articolo 123, a proposito del matrimonio contratto in contravvenzione, si dice che può essere impugnato anche da tutti coloro che vi abbiano un interesse legittimo ed attuale.

PRESIDENTE. Spiega come si sia voluto limitare questa azione solo agli sposi, perchè si tratta di una malattia che può essere anche transitoria e quindi ormai superata.

Porrà ai voti la proposta dell'onorevole Martire, che corrisponde ai concetti da lui sostenuti per primo, con l'aggiunta suggerita dal senatore Scaduto e accettata dal proponente. Il primo comma dell'articolo 126 sarebbe così modificato: « Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi che si sia trovato in tale stato di infermità, anche transitoria, che abbia reso il contraente incapace di consentire e che, se fosse stata abituale, avrebbe dato luogo alla interdizione ».

La votazione sarà fatta per divisione.

Pone ai voti la prima parte della proposta, e cioè fino alla parola « consentire ».

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Piola Caselli, Sarrocchi e Scaduto; deputati Macarini Carmignani, Maraviglia, Martire, Putzolu, Rossi e Rotigliano.

Rispondono *no* i Commissari: senatori Barcellona, D'Amelio, Fabri, Facchinetti Pulazzini, Mazzocco e Raimondi; deputati Andriani e Bacci.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Pone ai voti la seconda e ultima parte della formula proposta dall'onorevole Martire.

Rispondono *sì* i Commissari: senatori D'Amelio e Facchinetti Pulazzini; deputati Maraviglia, Martire e Rotigliano.

Rispondono *no* i Commissari: senatori Barcellona, Fabri, Mazzocco, Piola Caselli, Raimondi, Sarrocchi e Scaduto; deputati Andriani, Bacci, Macarini Carmignani, Putzolu e Rossi.

La Commissione non approva.

PRESIDENTE. Il primo comma dell'articolo 126 del progetto ministeriale rimane quindi così formulato: « il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi che si sia trovato in tale stato di infermità, anche transitoria, che abbia reso il contraente incapace di consentire ».

MARTIRE. Nel capoverso dell'articolo 126 nota come la parola « pienezza » sia un po' vaga.

PUTZOLU. Per ovviare alla viva preoccupazione sorta nella Commissione che la impugnazione per infermità di mente transitoria possa prestarsi ad abusi da parte di persone di malafede, proporrebbe di stabilire il principio che l'azione di impugnazione non possa essere proposta se vi è stata una qualsiasi coabitazione. Bisognerebbe in sostanza stabilire che quello degli sposi che ha consentito al matrimonio in stato di infermità mentale transitoria, appena è in condizione di comprendere l'errore in cui è caduto, debba immediatamente separarsi se intende di impugnare il matrimonio. Secondo la formula proposta, invece, è ammessa la possibilità che continui la coabitazione per un mese: il che sembra inconciliabile con la volontà di impugnare il matrimonio.

PRESIDENTE. Un certo periodo di tempo è necessario.

SARROCCI. Si potrebbe aggiungere che l'azione non può essere proposta neppure prima che sia decorso un mese dalla cessazione dell'infermità mentale se si è verificato qualche altro fatto che abbia valore di rinuncia tacita all'impugnazione.

PRESIDENTE. Nota come il limite di durata della coabitazione sia già stato sufficientemente ridotto da tre mesi, come è stabilito nel Codice vigente, ad un mese.

SCADUTO. Propone di sostituire alle parole « lo sposo ha ricuperato la pienezza delle sue facoltà mentali » le altre « l'infermità sia cessata ».

La proposta è approvata.

La seduta termina alle ore 12,15.

Il Presidente

D'AMELIO.

Gli estensori: ROMANELLI e CARONI.

V° il Capo della Segreteria:

CERCIELLO.

VERBALE N. 23.

Seduta antimeridiana del 5 febbraio 1937 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, BERIO, FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, PIOLA CASELLI, RAIMONDI e SCADUTO; deputati ANDRIANI, BACCI, MARAVIGLIA, MARTIRE, PIERANTONI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, ROMANELLI e CARONI.

La seduta comincia alle ore 10,5.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 127 a 129 del Titolo VI: « Del matrimonio ». — Osservazioni sull'ordine dei lavori durante l'esame dell'articolo 128.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatore Sarrocchi e deputati Cristini e Macarini Carmignani hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

Art. 127.

PIOLA CASELLI. Osserva che l'ultimo comma è formulato in modo che sembrerebbe riferirsi non solo all'azione dello sposo cui l'assenso era necessario, ma anche all'azione della persona della quale era richiesto l'assenso. Per evitare ciò le ultime parole « da parte dello sposo a cui l'assenso era necessario » dovrebbero essere poste dopo la parola « proposta ».

PRESIDENTE. Ritiene giusta l'osservazione.

La proposta è approvata.

Art. 128.

ANDRIANI. Gli sembra che nel primo comma vi sia una contraddizione. Sia nel caso di violenza che nel caso di errore il consenso pare che vi sia, ma in realtà non esiste. Dal testo di questo articolo non appare chiaro se con il termine « consenso » si è voluto far riferimento all'apparente espressione di esso dinanzi all'ufficiale di stato civile o all'effettivo intendimento del soggetto. Nel primo caso bisognerebbe dire: « il cui consenso sia stato estorto con violenza o sia stato dato per effetto di errore »; nel secondo caso: « il cui consenso sia rimasto escluso per effetto di violenza o di errore ».

MARTIRE. Si potrebbe adottare la formula classica del consenso « viziato ».

PRESIDENTE. Crede che la parola « viziato » sia troppo contrattuale. Si può lasciare la dizione del progetto, eliminando la parola « rimasto », cioè: « sia escluso per effetto di errore ».

Così rimane stabilito.

SCADUTO. Domanda se debba mantenersi il concetto dell'errore sulla identità della persona, cioè sull'identità fisica, o se non si debba tornare al progetto della Commissione Reale, più conforme al diritto canonico, per il quale si considera anche l'errore che si verifica rispetto a qualità che si ritengono essenziali della persona.

MARTIRE. Dissente dal quesito posto dal senatore Scaduto, poichè il concetto canonico dell'errore « *qui redundat in personam* » è assai ristretto ed ha, si può dire, applicazione, oltre il caso dell'identità fisica, soltanto in ordine alla qualità di schiavo e all'ipotesi relativa al sangue reale. Osserva che principio fondamentale della dottrina canonica è la conoscenza della persona dello sposo. Ora non crede che in questa sede sia il caso di allargare il concetto dell'errore di persona. Sarebbe più opportuno e dottrinalmente più interessante tentare di approfondire la nozione dei vizi del consenso, includendovi, con le necessarie severe garanzie, anche quelli derivanti da condizione.

PIOLA CASELLI. Nota che dai pareri numerosi e motivati contenuti nel volume delle Osservazioni (del Consiglio di Stato, di 14 Corti di appello, di 13 Università, di 40 tra Commissioni Reali e Sindacati forensi), si può rilevare che l'articolo 141 del progetto della Commissione Reale, corrispondente all'articolo 128 in esame, è stato particolarmente criticato, anzitutto per il secondo comma che esigeva che l'errore dirimente il matrimonio fosse scusabile (comma che è stato soppresso nel testo ministeriale) ed in secondo luogo per il terzo comma che ammetteva come dirimente l'errore sulle qualità e condizioni dell'altro coniuge quando fossero tali che « data la ragionevole valutazione delle esigenze del matrimonio, avrebbero, se fossero state conosciute, escluso il consenso ». Si sostenne specialmente che codesta disposizione contenesse un'eccessiva e pericolosa discrezionalità di apprezzamento subbiettivo. Una minoranza di pareri invocò disposizioni più precise, od accompagnate da indicazioni dimostrative o tassative di casi, citandosi specialmente gli esempi dei Codici svizzeri (articoli 124, 125 e 126), tedesco (articoli 1333, 1334 e 1335) e ungherese (articolo 53). Ma la maggioranza si pronunciò in favore di un accostamento ai principi tradizionali del diritto canonico invocando specialmente il canone 1083, paragrafo 2, n. 1, del *Codex iuris canonici* e la sua interpretazione nella dottrina canonica.

Sono stati ricordati altresì dei precedenti della nostra giurisprudenza in questo senso, e su di essi si è fermato particolarmente il Consiglio di Stato. Generalmente i casi risolti dalla giurisprudenza dimostrano che i nostri tribunali hanno interpretato con criteri prudenti, ma umanamente ragionevoli il disposto dell'articolo 105 del Codice vigente il quale esige che il consenso sia libero e ammette l'errore nella persona dell'altro coniuge.

Precisa, poi, che l'accostamento al diritto canonico su quest'ultimo punto risulta particolarmente dalla sentenza della Corte di cassazione, prima Sezione, 14 luglio 1929, ricorrente Rizzi, resa sotto la presidenza di quel chiarissimo giurista che fu il compianto Giulio Venzi, sentenza la quale fissò la massima che l'errore sulla persona di cui all'articolo 105 non riguarda soltanto la sua identità fisica, ma si estende ai suoi attributi civili e sociali, purchè siano così strettamente inerenti alla persona da immedesimarsi in questa, cosicchè la loro mancanza importi quasi la trasformazione della personalità e, quindi, una difformità sostanziale fra la persona che si intendeva sposare e quella con cui il matrimonio fu contratto. Questa massima fu confermata da altra sentenza 5 dicembre 1931, ricorrente Camozzini, resa dalla stessa prima Sezione

della Corte sotto l'altissima autorità del primo Presidente della Corte Mariano D'Amelio, sentenza che fu ricordata nel parere del Consiglio di Stato.

L'oratore, mentre dichiara di aderire a questa corrente dottrinale e giurisprudenziale, osserva che dalla relazione al progetto ministeriale non risulta chiaramente se il Ministro si sia anche egli voluto associare ad essa, specialmente perchè il testo del secondo comma dell'articolo 128 adombra bensì l'andamento di concetti espressi dal canone 1083, paragrafo 2, n. 1, ma sostituisce alla tradizionale formulazione « *si error qualitatis redundet in errorem personae* » la formulazione « se l'errore sulle qualità *si risolve* in errore *sull'identità* della persona », che non è perfettamente corrispondente. D'altra parte la relazione, dopo avere vivamente criticato il testo della Commissione Reale, si limita a ripetere il testo adottato, senza spiegare se l'*identità* dell'altro coniuge sia identità fisica o comprenda anche quella identità civile e sociale cui si riferisce la giurisprudenza. Accenna nuovamente alla opportunità che il Guardasigilli o un suo delegato intervenga nelle sedute della Commissione.

PRESIDENTE. Poichè più volte si è accennato alla convenienza che un rappresentante del Guardasigilli intervenga alle riunioni, come fu fatto quando la Commissione parlamentare esaminò i progetti dei Codici penali, chiede alla Commissione se ritenga opportuno l'intervento di un rappresentante del Ministro di grazia e giustizia alle singole sedute.

BACCI. Non ritiene che, in seno alla Commissione parlamentare, possa sedere permanentemente un funzionario designato dal Ministro per dare spiegazioni di carattere interpretativo, che talvolta hanno anche una portata politica. Se mai, potrebbe richiedersi, di volta in volta, l'intervento del Ministro.

PIERANTONI. Si associa all'osservazione dell'onorevole Bacci, proponendo che il Presidente abbia, ove ritenga ciò necessario, dei colloqui col Ministro.

MARAVIGLIA. Non è detto che il Ministro non possa servirsi di un suo interprete personale, una specie di *nuntius*, per comunicare alla Commissione il suo pensiero.

PIOLA CASELLI. Comprende gli scrupoli di ordine parlamentare che sono stati prospettati, ma osserva che furono superati nei lavori della Commissione relativa ai Codici penali ammettendo l'intervento di un delegato del Guardasigilli. Insiste nel ritenere che questo intervento agevolerebbe il compito della Commissione, la quale lavora in condizioni particolarmente anormali, non potendo consultare i processi verbali delle sedute della Commissione Reale, nè quelli delle sedute del Comitato giuridico ministeriale che, come dice la prefazione alla relazione (pag. IV) « prese in esame tutte le osservazioni fatte sul progetto (della Commissione Reale) e non vi è istituito, anzi disposizione di questo su cui il Comitato non abbia portato la sua attenzione ».

BERIO. Condivide l'opinione del collega Bacci.

Si stabilisce di soprassedere ad ogni decisione.

BERIO. In ordine all'articolo 128, ritiene che, data l'opportunità di mantenere intatto più che sia possibile il principio della indissolubilità del matrimonio, si debba accettare la disposizione del progetto ministeriale, lasciando alla Magistratura, sia in sede di tribunali ordinari, sia in sede di tribunali ecclesiastici, di applicarla con criteri di larga equità. Osserva che si tratta di un argomento spinoso, quale è quello dell'errore sulla persona quale causa di nullità del matrimonio. Ma ritiene che ogni soluzione diversa da quella del progetto, che vuole l'errore sulla identità della persona, sarebbe pericolosa e potrebbe dar luogo a inconvenienti a danno dell'istituto familiare.

SCADUTO. Richiama l'attenzione sull'interesse pratico che, dopo la conquista dell'Etiopia, ha la questione in esame in ordine ai matrimoni fra persone di razze

diverse e di fronte alle disposizioni emanate dal Governo che vietano in modo assoluto le unioni di italiani con donne abissine. L'errore in questi casi potrebbe sempre rientrare nella formula del diritto canonico, come l'altro caso dell'errore sullo stato di libertà dell'altro coniuge.

Propone quindi che si adotti nel capoverso in esame la stessa formula del diritto canonico, traducendola nel modo seguente: « errore che ridondi sulla persona », anche per rendere uguale la condizione di chi compie il rito civile o religioso, agli effetti della nullità del matrimonio.

BACCI. Si associa al senatore Scaduto nel rilevare la necessità di avvicinare quanto più sia possibile le disposizioni riguardanti i criteri informatori del diritto canonico, per evitare una ingiusta disparità di regolamento fra i matrimoni celebrati dalla Chiesa cattolica e i matrimoni civili.

PRESIDENTE. Ritiene che l'unificazione delle norme sia necessaria anche rispetto alla grave questione dei matrimoni preconcordatari, annullati dalla Sacra Rota per motivi che non hanno riscontro nella legge italiana, essendo noto che in tal caso, a norma dell'articolo 22 della legge 1929 sul matrimonio, la Magistratura italiana non può rendere esecutiva la sentenza dell'autorità ecclesiastica.

Il problema è quindi urgente e di grande importanza: mentre il mantenere il concetto rigoroso dell'errore sulla persona importa la eventualità niente opportuna che la Magistratura rifiuti di dare esecuzione alle sentenze della Sacra Rota, soprattutto per i matrimoni preconcordatari, l'adozione di un concetto più ampio permette di risolvere casi per i quali l'umanità, il buon senso, la morale reclamano una giusta considerazione. Ricorda che la Corte di cassazione spesso ha interpretato la norma del Codice civile con un senso di maggiore larghezza, per trovare una via di uscita a situazioni deprecabili sotto ogni punto di vista.

ROTIGLIANO. Si preoccupa della facilità con la quale i cittadini italiani, conseguito l'annullamento del matrimonio all'estero, soprattutto in Svizzera e in Cecoslovacchia, riescono ad ottenere l'esecuzione della sentenza in Italia. Gli sembra che sarebbe il caso di introdurre in qualche articolo del nuovo Codice civile una disposizione per la quale, pur precludendo ai nostri tribunali un nuovo esame di merito, venga stabilito che le sentenze pronunciate all'estero non siano eseguibili tutte le volte che la nullità del matrimonio è stata pronunciata per una causa che non sarebbe stata valida secondo la legge italiana.

PRESIDENTE. Pur riconoscendo l'importanza dell'osservazione fatta dall'onorevole Rotigliano, rileva che esula dalla attuale discussione.

MARTIRE. Non ritiene che debbano molto preoccupare le controversie relative ai matrimoni preconcordatari, che, per legge di natura, andranno diminuendo. D'altra parte, pure essendo massimamente desiderabile di contemperare le due legislazioni, non vorrebbe che si eccedesse nella unificazione delle norme di diritto civile e di diritto canonico, trattandosi di ordinamenti che partono da presupposti, non contrastanti, ma diversi.

Rileva la difficoltà di tradurre il concetto contenuto nella espressione latina « *error redundans in personam* ». Non bisogna però negare che, pur essendo il secondo comma dell'articolo in discussione alquanto contorto per la presenza dei due « non », tuttavia la frase « si risolva in errore sulla identità della persona » è chiara e precisa. Si atterrebbe alla attuale dizione ministeriale, magari ponendola in forma positiva. È naturale che il legislatore civile potrà far rientrare nella nozione di errore circa l'identità, malgrado la formula rigorosa, dei casi che attengono alla qualità della persona in connessione essenziale con i fini del matrimonio, qual'è il caso classico dello schiavo che non può disporre liberamente di sé. E questo la giurisprudenza civile ha già fatto nei casi di ignoranza assoluta, di matrimonio di sacerdote o di persona vincolata allo stato religioso.

SCADUTO. Nota che se la Commissione vuole ammettere che l'errore può riflettere non solo l'identità fisica, ma anche le qualità della persona, a ciò bene si presta la stessa formula del diritto canonico traducendo letteralmente il termine « *redundans* »: « errore che ridondi sulla persona ».

FABRI. Si associa al concetto espresso dal senatore Scaduto; però proporrebbe di mantenere il testo del secondo comma dell'articolo 128 togliendo solo le parole « identità della ». Così sarebbe eliminato ogni dubbio in proposito, lasciando libero il magistrato di giudicare a seconda dei casi.

ROTIGLIANO. Teme che in tal modo la formula sia così lata da portare nelle sue ultime conseguenze ad una libertà di applicazione che si avvicinerebbe assai alla ammissione del divorzio.

ANDRIANI. Propone la dizione: « se non quando le qualità siano essenziali della persona e sia manifesto che il consenso fu dato esclusivamente in considerazione delle qualità stesse ».

PRESIDENTE. Questa formula presenta gli stessi pericoli ricordati dal senatore Piola Caselli per il testo proposto dalla Commissione Reale. È molto difficile stabilire quali sono le qualità essenziali.

ANDRIANI. È del parere che occorra evitare il termine « identità », perchè esso sembra restringere troppo il concetto alla persona fisica mentre nell'idea del legislatore esso ha una portata più vasta.

PRESIDENTE. Il termine « identità » serve a precisare che l'annullabilità può essere consentita per errore sulle qualità solo quando queste ultime, come dice la relazione ministeriale, siano assunte come mezzo di identificazione della persona. Si può quindi accettare la formula proposta dal senatore Scaduto, aggiungendovi la precisazione del testo ministeriale e cioè, in luogo delle parole « se non quando si risolva in errore sull'identità della persona », dicendo: « se non quando ridondi sulla identità della persona ». Il latinismo « ridondi » si può tollerare, grazie alla tradizione tecnica.

Così rimane stabilito.

ANDRIANI. Circa l'ultimo comma dell'articolo 128, ritiene che il termine d'un mese per proporre l'azione sia troppo breve. Propone pertanto che esso sia così modificato: « l'azione deve essere proposta entro sei mesi dal giorno in cui la violenza è cessata o l'errore è stato scoperto ».

PRESIDENTE. Non ritiene che sia opportuno allargare il breve termine entro il quale l'articolo ammette l'esercizio dell'azione dopo la cessazione della violenza.

ANDRIANI. Non insiste.

PIOLA CASELLI. Propone che dal terzo comma si tolga la parola « piena », la quale esprime un'idea pleonastica che può costituire un pericoloso argomento di interpretazione.

Così rimane stabilito.

Art. 129.

RAIMONDI. In ordine alla formulazione del principio dell'articolo: « L'impotenza perpetua, così assoluta come relativa », si domanda se l'impotenza relativa può essere perpetua.

PRESIDENTE. Ci sono impotenze relative per un determinato coniuge, le quali, naturalmente, possono essere perpetue finchè dura il matrimonio. La dizione del progetto ministeriale corrisponde al testo del progetto della Commissione Reale, che fece di essa e di tutta quanta questa materia un esame quanto mai approfondito ed accurato.

MARTIRE. Rileva la particolare importanza della innovazione introdotta dal progetto in esame nell'ammettere che l'azione di nullità del matrimonio può essere proposta anche dal coniuge impotente.

MARAVIGLIA. Nota però come sia grave il non aver stabilito un termine entro il quale l'azione possa essere promossa.

ANDRIANI. La mancanza di un limite di tempo per l'esercizio dell'azione potrebbe prestarsi a rendere possibile che un uomo impotente contragga e sciolga successivamente parecchi matrimoni.

PRESIDENTE. Ha qualche dubbio sulla opportunità di stabilire un termine fisso, dato che non raramente l'impotenza si riferisce a malattie dalle quali spesso si guarisce.

SCADUTO. Il termine dovrebbe essere piuttosto lungo.

La Commissione esprime l'avviso che dopo il primo comma si aggiunga un capoverso così concepito: « La domanda di nullità deve essere proposta nel termine di due anni ».

PRESIDENTE. Rileva la grande importanza dei principi affermati nell'ultimo comma dell'articolo in ordine alla impotenza di generare. È bene che la Commissione si soffermi particolarmente su ciascuno di essi.

In ordine alla prima proposizione circa la non ammissibilità in via generale dell'impotenza di generare come causa di nullità del matrimonio, egli ricorda come il diritto canonico nulla stabilisca in proposito. Tale silenzio è dovuto alla divergenza fra le opinioni dei compilatori del *Codex*, i quali, non trovandosi d'accordo, preferirono lasciare la questione senza una precisa soluzione. Ora, in ordine a tale soluzione, per quanto lo stesso diritto canonico ammetta fra gli scopi del matrimonio quello della correzione alla concupiscenza, è da tener presente da un punto di vista esclusivamente morale, che ora trova un riflesso nella propaganda demografica svolta dal Governo nazionale, che il matrimonio ha come fine importantissimo quello della procreazione.

SCADUTO. Vi sono dei casi in cui una persona sposa esclusivamente con lo scopo di avere dei figli.

PRESIDENTE. La Commissione Reale aveva perciò risolto la questione proponendo di ammettere l'azione di nullità per l'impotenza di generare di uno dei coniugi quando l'altro non ne avesse avuto notizia prima del matrimonio, ma il progetto ministeriale non ha ritenuto opportuno stabilire tale principio in via generale, considerando nella relazione che esso contrasterebbe con la nostra tradizione e con la più alta concezione della famiglia, che riposa preminentemente su motivi di ordine spirituale.

ROTIGLIANO. Ritiene che la prima parte del capoverso non si concili con la seconda. Se si ammette in quest'ultima l'impugnativa nel caso in cui l'impotenza derivi da mancanza di organi, non si comprende perchè poi non si possa ammetterla anche negli altri casi, quando — si intende — vi sia una prova sicura dell'incapacità.

PIOLA CASELLI. Pensa sia opportuno che su una questione così importante ciascun Commissario esprima il suo avviso.

PRESIDENTE. Pone ai voti la prima parte del capoverso dell'articolo 129, così formulata: « L'impotenza di generare non può essere proposta come causa di nullità di matrimonio ».

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Barcellona, Berio, Fabri e Facchinetti Pulazzini; deputati Bacci, Maraviglia, Martire e Rotigliano.

Rispondono *no* i Commissari: senatori D'Amelio, Piola Caselli, Raimondi e Scaduto; deputato Andriani.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Si può ora passare all'esame della seconda parte del comma, nella quale è stabilito che quando uno dei coniugi manchi degli organi necessari per la generazione, il matrimonio può essere impugnato dall'altro coniuge, il quale non ne abbia avuto conoscenza prima del matrimonio.

Ritiene che tale formulazione sia imperfetta, perchè parrebbe che si potesse riferire ad una persona sprovvista completamente di organi tanto da rendere impossibile il coito.

BARCELLONA. Si deve intendere che manchi qualche organo, ma non a tal punto da essere impedito il coito.

PRESIDENTE. Naturalmente, ma bisognerebbe dirlo con chiarezza.

MARTIRE. Pur avendo votato a favore della prima parte del comma, non approva, sebbene consenta nella sostanza, la formulazione che il progetto ministeriale adotta per la seconda parte. Questo caso figura nel comma come una eccezione al principio stabilito nella prima parte di esso, ma è evidente che l'ammissibilità dell'impugnazione non si ricollega tanto al fatto di una determinata specie di impotenza generativa di un coniuge quanto alla circostanza che l'altro coniuge ignorava prima del matrimonio tale stato di cose. Ciò è confermato dalla relazione ministeriale che in proposito dice che colui il quale « sposa una persona priva degli organi necessari per la procreazione, erra sull'individualità fisica della persona stessa. Nulla pertanto di più logico e giustificabile dell'ammettere che in simile ipotesi sia consentito all'altro coniuge impugnare il matrimonio invocando l'errore nel quale è incorso ». Se l'impugnazione è quindi concessa perchè c'è un vero e proprio errore sull'identità della persona, provocato dal dolo dell'altra parte che ha nascosto il suo stato di impotenza, egli troverebbe opportuno far luogo senz'altro a tale precisazione, sostituendo una formula come la seguente: « L'impotenza di generare non può essere proposta come causa di nullità di matrimonio, salvo che non si risolva in errore circa l'identità di persona, di cui all'articolo precedente ».

Questa formula gli sembra più opportuna, anche sotto un altro aspetto. Considerando l'ammissibilità dell'impugnazione non in funzione dell'errore o del dolo, ma piuttosto come eccezione al principio generale che l'impotenza di generare non può essere proposta come causa di nullità del matrimonio, si incontrerebbero gravissime difficoltà dal punto di vista pratico nella determinazione dell'impotenza, specialmente a causa dei sistemi di sterilizzazione tanto femminile quanto maschile, sistemi che ogni giorno più la tecnica perfeziona e moltiplica offrendo possibilità sempre più vaste di frode, a tutto danno della stabilità del matrimonio e della fecondità di esso.

BACCI. Alla preoccupazione dell'onorevole Martire che l'impotenza di generare possa farsi valere nel caso in cui il coniuge ricorra alla sterilizzazione chirurgica, si potrebbe ovviare includendo nella formula del progetto le parole « deformazione naturale o costituzionale », in modo da escludere la possibilità di dolo.

PIOLA CASELLI. Osserva che i dubbi espressi dall'onorevole Martire vanno riportati alla tesi da lui sostenuta che, cioè, la impotenza *generandi* possa essere fatta valere dal coniuge impotente. Ma l'argomentazione cade se la Commissione vorrà, come egli crede, mantenere il sistema del progetto che ammette solo l'azione del coniuge fecondo, il quale non abbia potuto avere conoscenza della sterilità dell'altro coniuge prima del matrimonio. Dato questo sistema, le manovre artificiose fatte dal coniuge impotente non tolgono, ma aggravano la ragione dell'impugnabilità.

Egli non comprende piuttosto perchè la disposizione si limiti a considerare la ipotesi eccezionale della mancanza di organi necessari per la generazione, escludendo la ipotesi, assai più comune, specie rispetto alla donna, della deformità di tali organi, costituita vuoi dal loro imperfetto sviluppo, vuoi dalla difettosa situazione anatomica correlativa delle varie parti. Nella relazione si dice che si ammette il caso di impotenza *generandi* costituita dalla mancanza degli organi della generazione non per quelle alte ragioni di moralità e di interesse pubblico che vogliono che i matrimoni siano fecondi, ma in base al limitato concetto, di mero interesse privato, che la man-

canza degli organi costituisce un caso di errore nella persona. Votando contro il primo comma dell'articolo, egli ha espresso il suo dissenso su tale concezione privatistica, ma osserva che, ammettendola, essa deve abbracciare *a fortiori* il caso della deformità degli organi, di indole anatomica costituzionale, perchè essa è ordinariamente ignorata ed ignorabile, senza visita intravaginale prima del matrimonio, e può dopo di esso venire constatata con piena sicurezza.

PRESIDENTE. Fa notare che non si può senz'altro equiparare il caso della deformità degli organi per la generazione a quello della loro mancanza, perchè la moderna tecnica chirurgica può spesso operare su organi difettosi in modo da renderli idonei alla procreazione.

PIOLA CASELLI. Non sempre il coniuge si adatta a queste operazioni.

MARAVIGLIA. Si potrebbe equiparare la deformità alla mancanza di organi nel caso di deformità costituzionale insanabile.

ANDRIANI. Si potrebbe sostituire la seguente formula: «Tuttavia se uno dei coniugi non è atto a generare per mancanza o per difetto irrimediabile degli organi necessari, il matrimonio può essere impugnato...».

Ma non può fare a meno di osservare che, a suo avviso, la eccezione contenuta nella seconda parte del capoverso, così come è posta, contraddice al principio generale stabilito nella prima parte, in modo da escluderlo.

BERIO. È dello stesso avviso.

BACCI. Non ritiene che l'eccezione costituisca una negazione del principio affermato. Si tratta invece di vera e propria deroga quando ricorrano quelle particolari circostanze, stabilite dal legislatore, di mancanza o deformazione di organi per cui non è possibile generare figliuoli.

PRESIDENTE. L'eccezione è data dal fatto che non si tratta di impotenza *generandi* per ragioni non precisabili, ma dall'avere il coniuge gli organi conformati in condizioni tali da rendere impossibile la procreazione.

MARAVIGLIA. In altre parole, l'impotenza a generare non valida come causa di nullità si ridurrebbe ad una anomalia funzionale; costituirebbe invece causa di nullità la difettosa conformazione anatomica accertabile sensibilmente.

PRESIDENTE. Propone la seguente formula in sostituzione della seconda parte del capoverso dell'articolo 129: «Se uno dei coniugi tuttavia abbia organi costituzionalmente incapaci alla generazione, il matrimonio può essere impugnato dall'altro coniuge, il quale non ne abbia avuto conoscenza prima del matrimonio» e pone ai voti la proposta.

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Barcellona, D'Amelio, Fabri, Facchinetti Pulazzini, Piola Caselli, Raimondi e Scaduto; deputati Andriani e Bacci.

Rispondono *no* i Commissari: senatore Berio e deputati Maraviglia, Martire e Rotigliano.

La Commissione approva.

BERIO. All'ultimo periodo dell'articolo aggiungerebbe, dopo le parole «trascorsi tre mesi», le altre «o quando la donna sia rimasta incinta».

SCADUTO. Se si accettasse la proposta del senatore Berio, sarebbe necessaria un'altra aggiunta per accertare se questo stato di gravidanza proviene dall'altro coniuge.

PRESIDENTE. Non gli sembra che la Commissione sia favorevole all'accettazione di questa proposta.

La seduta termina alle ore 12,45.

Il Presidente

D'AMELIO.

Gli estensori: ROMANELLI e CARONI.

V° il Capo della Segreteria:

CERCIELLO.

VERBALE N. 24.

Seduta pomeridiana del 5 febbraio 1937 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, BERIO, FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, MAZZOCCOLO, NUCCI, PIOLA CASELLI, RAIMONDI e SCADUTO; deputati ANDRIANI, BACCI, MACARINI CARMIGNANI, MARAVIGLIA, MARTIRE, PIERANTONI e ROTIGLIANO.

Assistono per la segreteria: CERCIELLO, COSENTINO e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 17.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 130 a 139 del Titolo VI: « Del matrimonio » e aggiunta dell'articolo 134 *bis*. — Discussione generale sulla Sezione VIII: « Disposizioni penali » del Titolo medesimo, Capo III: « Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile ». — Esame dei relativi articoli 140 a 148.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatore Sarrocchi e deputato Cristini hanno scusato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

Art. 130.

MACARINI CARMIGNANI. Osserva che la disposizione del capoverso verrebbe in sostanza a legittimare la permanenza di un reato, una volta che nell'articolo 70 si è sancita la nullità di pieno diritto del secondo matrimonio.

PRESIDENTE. Rileva che durante l'assenza non è possibile dare inizio ad un procedimento di annullamento di matrimonio.

ROTIGLIANO. Ritene che il capoverso sia inutile.

BERIO. Dato che il sistema dell'assenza nel progetto è diverso da quello del Codice vigente, crede che la disposizione debba essere soppressa, per non impedire ai figli dell'assente di poter impugnare il secondo matrimonio, almeno fino a quando non vi sia la dichiarazione di presunzione di morte.

PRESIDENTE. Fa presente che i figli dell'assente non potranno impugnare il secondo matrimonio in base all'esistenza del primo, perchè questo, per effetto dell'assenza, non costituisce impedimento alla validità del secondo. Se essi abbiano avuto notizia dell'assente e quindi l'assenza sia cessata, allora si applica il capoverso in discussione.

MARAVIGLIA. Nota che, in virtù del capoverso, l'azione spetta soltanto al coniuge che è stato assente e, finchè duri l'assenza, nessuno può sostituirlo nell'impugnativa del secondo matrimonio.

PIOLA CASELLI. Ricorda che la disposizione già esiste nel Codice attuale e punto non contrasta col nuovo sistema adottato dal progetto sulla base della presunzione di morte; tanto ciò è vero che secondo l'articolo 70 riveduto dalla Commissione, anche quando la presunzione di morte è caduta col ritorno dell'assente, occorre che l'assenza sia giudizialmente accertata per poter impugnare il secondo matrimonio.

ANDRIANI. Dubita della logica della disposizione che appare inutile. A suo avviso, essa contiene una petizione di principio, perchè intanto può esservi il coniuge d'un assente in quanto l'assenza perduri.

PRESIDENTE. La disposizione è perfettamente logica. È stata dichiarata l'assenza e la moglie dell'assente ha contratto seconde nozze: o ella stessa, o il secondo marito vorrebbero impugnare il secondo matrimonio sostenendo che il primo è ancora valido. In tal caso, o l'assenza è cessata e la disposizione non si applica, nel senso che l'impugnazione è ammessa e ha fondamento; ovvero l'assente continua a non dare notizie di sé, e allora si applica il capoverso e il secondo matrimonio non può essere impugnato.

Potrebbe obbiettarsi che la stessa conclusione discende dai principii generali, ma poichè la stessa norma è nel Codice vigente, nè vi è contraddizione con l'articolo 70, il capoverso può essere mantenuto, anche perchè la sua soppressione potrebbe dare luogo a dubbi di interpretazione.

Ritiene anzi che la norma del capoverso, unitamente a quella del primo comma, valga ad integrare la disposizione dell'articolo 70 proposta dalla Commissione, fissando i limiti dell'impugnativa che erano stati riservati nell'approvazione dell'articolo stesso.

La Commissione esprime il suo consenso.

Art. 131.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 132.

PRESIDENTE. Dubita dell'opportunità del provvedimento di ufficio, oltrechè per gli interdetti, anche per i minori.

NUCCI. Osserva che si tratta di una semplice facoltà del tribunale; d'altra parte, con l'abbassamento del limite di età, è più facile il caso della circonvenzione.

Art. 133.

MACARINI CARMIGNANI. Propone la seguente aggiunta: «ma la nullità del matrimonio può essere incidentalmente pronunciata all'effetto di escludere il coniuge superstite dalla successione». Si preoccupa infatti, che, in caso di secondo matrimonio della moglie dell'assente, dichiarato nullo perchè accertata l'esistenza in vita del primo marito al momento delle seconde nozze, e in caso di morte della moglie stessa, i figli del genitore assente possano escludere dalla successione il coniuge superstite del secondo matrimonio.

PRESIDENTE. Bisogna collegare l'articolo 133 con l'articolo 134 che disciplina il matrimonio putativo. Se la moglie dell'assente muore prima che il secondo

matrimonio sia dichiarato nullo, la preoccupazione dell'onorevole Macarini Carmignani non ha ragione di essere; se poi l'assente torna prima della morte della moglie e il secondo matrimonio è annullato, in tal caso è evidente che non si verifica alcun rapporto ereditario fra i coniugi del secondo matrimonio. In una parola, non è possibile impedire il rapporto successorio fra i coniugi del matrimonio putativo, mentre è normale che esso non si verifichi se la successione si apre dopo che il rapporto putativo è finito.

Art. 134.

PRESIDENTE. Ha qualche dubbio sulla seconda parte del primo capoverso: si dice infatti che per i figli nati prima del matrimonio dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono quando essi sono stati « riconosciuti prima dell'annullamento », mentre essi erano già legittimati per effetto dell'avvenuto matrimonio.

BACCI. Potrebbe darsi che, anche celebrando il matrimonio, i coniugi non procedano al riconoscimento e venga poi iniziato il procedimento di annullamento. In tal caso, se il riconoscimento avviene prima che l'annullamento sia dichiarato, produce gli effetti voluti dalla legge per il matrimonio putativo; se avviene dopo, non li produce.

ANDRIANI. Sarebbe allora più chiaro dire: « riconosciuti avanti la sentenza di annullamento ».

Così rimane stabilito.

Art. 135 e 134 bis.

SCADUTO. Ritiene superflua la disposizione, in quanto già compresa nel secondo capoverso dell'articolo 134.

BACCI. Osserva che il progetto della Commissione Reale negli articoli 148 e 149 prevedeva a carico del coniuge di mala fede alcune sanzioni che sarebbe opportuno ripristinare.

SCADUTO. In proposito provvede l'articolo 145.

ROTIGLIANO. Si associa all'onorevole Bacci.

BACCI. La Commissione Reale si era resa conto meglio del progetto ministeriale delle gravi ragioni di indole etica che consigliano di prendere provvedimenti a carico del coniuge di mala fede.

PRESIDENTE. Trova giusta l'osservazione dell'onorevole Bacci. Si potrebbe pertanto ripristinare l'ultima parte del secondo comma dell'articolo 148 della Commissione Reale aggiungendo dopo la parola « moglie » le parole: « in buona fede », tutto l'articolo 149 e il 2° capoverso dell'articolo 150 dello stesso progetto, facendone un solo articolo (134 bis). Questo risulterebbe così formulato:

« La moglie in buona fede può fare annullare l'alienazione o l'obbligazione dei beni dotali a norma dell'articolo 186.

« Il coniuge di mala fede, oltre alle sanzioni stabilite dall'articolo 145, è tenuto a favore dell'altro coniuge agli alimenti nella misura determinata dall'articolo 433.

« La patria potestà spetta soltanto al genitore di buona fede. A quello di mala fede non spettano verso i figli che i diritti nascenti dal rapporto di filiazione naturale ».

La proposta è approvata.

SCADUTO. Esprime l'avviso che con tale aggiunta non si escluda l'indennità di cui all'articolo 145.

Così rimane stabilito.

Sezione VII. — DELLE PROVE DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO.

PRESIDENTE. In conformità a quanto si è in precedenza stabilito, la Sezione VII diventa il Capo VIII.

Art. 136 e 137.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 138.

PRESIDENTE. Osserva che nel corrispondente articolo 154 del progetto della Commissione Reale era fatta menzione anche della omessa trascrizione del matrimonio religioso. Qui invece non se ne parla: che cosa avverrà in caso di omessa trascrizione, tanto se sia dovuta a negligenza che a dolo? Sarà riconosciuta l'equipollenza ai certificati parrocchiali?

SCADUTO. Bisogna tenere presente che secondo la legislazione concordataria il parroco ha la facoltà di non trascrivere, per esempio nei matrimoni di coscienza.

PRESIDENTE. Ammettiamo che gli sposi si muniscano di un duplicato del certificato parrocchiale: il matrimonio varrà *ex nunc* o *ex tunc*?

SCADUTO. Si può trascrivere anche dopo i cinque giorni stabiliti dalla legge del 1929, ma gli effetti civili hanno luogo *ex nunc*, se vi è lesione del diritto dei terzi, come per esempio nel caso che, prima della presentazione del certificato per la trascrizione, uno dei due coniugi del matrimonio religioso abbia celebrato un altro matrimonio.

PRESIDENTE. Ecco perchè la Commissione Reale aveva menzionato nell'articolo 154 l'omessa trascrizione.

PIOLA CASELLI. Secondo la relazione ministeriale sembrerebbe che anche questo caso possa considerarsi compreso nella previsione dell'articolo 138.

BACCI. Nota che la relazione ministeriale, per quanto attiene al matrimonio religioso, fa rinvio alla legge speciale; senonchè la legge speciale non prevede l'ipotesi qui considerata.

PRESIDENTE. Rileva che secondo l'articolo 138 sarebbe esclusa la possibilità di chiedere la trascrizione in base al duplicato del certificato parrocchiale, essendo richiesto anche il possesso di stato, mentre dovrebbe bastare la semplice presentazione dell'atto parrocchiale.

BARCELLONA. Non vi è dubbio che non occorra provare il possesso di stato.

PRESIDENTE. Ma se non lo si dichiara esplicitamente, l'ufficiale di stato civile lo esigerà.

SCADUTO. È d'accordo col Presidente.

PRESIDENTE. Basterà aggiungere una disposizione come la seguente: « In caso di omessa trascrizione del matrimonio religioso si osservano le norme della legge speciale ».

In tal modo si esclude che sia necessario il possesso di stato.

Non ritiene peraltro che la disposizione stia opportunamente in questa sede che riguarda il matrimonio civile. Si dovrebbe porre invece nel Capo relativo al matrimonio religioso, facendone magari un articolo speciale al posto dell'ultimo articolo (89) che si riferiva precisamente alla trascrizione e che la Commissione ha proposto di sopprimere.

Così rimane stabilito.

ROTIGLIANO. Propone che nel secondo comma dell'articolo 138 l'inciso « per un caso di forza maggiore » sia collocato subito dopo la parola « registri », e ciò perchè la forza maggiore non risulta da indizi, bensì da fatti evidenti.

Così rimane stabilito.

Art. 139.

Non dà luogo ad osservazioni.

Sezione VIII. — DISPOSIZIONI PENALI.

PRESIDENTE. In conformità alla deliberazione già adottata, questa Sezione diventa il Capo IX.

ANDRIANI. Esprime l'avviso che per le contravvenzioni di cui si tratta in questa Sezione, le sentenze dovrebbero essere appellabili dal pubblico ministero e dall'imputato. Se il controllo e la vigilanza sugli atti dello stato civile sono affidati al pubblico ministero, nel caso di violazione delle relative norme non dovrebbe essere negata al pubblico ministero la possibilità di appellare. Si potrebbe pertanto elevare il minimo della pena oltre le lire 2000; si darebbe così, in base all'articolo 513 del Codice di procedura penale, la possibilità di appellare anche all'imputato che è quasi sempre l'ufficiale di stato civile. Propone di dire in generale: « sono puniti con l'ammenda superiore a lire 2000 ecc. ».

PRESIDENTE. Ritiene che in tal modo si andrebbe incontro a eccessive penalità, perchè in tutti i casi, anche per piccole violazioni, si dovrebbe comminare il minimo di 2000 lire.

ANDRIANI. Si avrebbe il vantaggio di un secondo esame di merito.

BACCI. È d'accordo di aumentare il massimo della pena in modo che per i casi più gravi si lasci all'imputato il diritto di appellarsi; ma per quel che riguarda il minimo, lo lascerebbe alla discrezionalità del giudice dicendo nella disposizione: « sono puniti con l'ammenda sino a lire . . . ecc. ». Così si intende per minimo quello stabilito dal Codice penale, che è di lire 20.

MACARINI CARMIGNANI. Fa rilevare che il magistrato, per evitare l'appello, potrà essere indotto a limitare quasi sempre la condanna ad una somma inferiore alle lire 2000. Riterrebbe perciò più opportuna una disposizione finale in cui si stabilisse che nella materia in esame l'appello è sempre concesso sia all'imputato che al pubblico ministero, in deroga a quanto è stabilito nell'articolo 513 del Codice di procedura penale.

PIOLA CASELLI. Propone che sia rinviata alla seduta successiva ogni deliberazione sulle proposte che sono state fatte sia in ordine all'aumento dell'ammenda che alla facoltà di appellare del pubblico ministero.

PRESIDENTE. Accetta la proposta sospensiva. Intanto si può procedere all'esame dei singoli articoli, con la proposta riserva.

Così rimane stabilito.

Art. 140.

ROTIGLIANO. Benchè possa sembrare superfluo, crederebbe opportuno richiamare l'articolo 106, che riguarda i casi di dispensa dalle pubblicazioni.

PRESIDENTE. Si può aggiungere all'articolo: « salvo che sia stata concessa dispensa ai sensi dell'articolo 106 ».

La proposta è approvata.

Art. 141.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 142.

PRESIDENTE. Ritiene che l'ipotesi sia di tale entità da poter essere più opportunamente considerata come delitto: propone perciò che in luogo di « ammenda » si dica: « multa ».

La proposta è approvata.

Art. 143.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 144.

BACCI. Fa un'osservazione di carattere generale. In virtù della legge speciale esecutiva del Concordato, il ministro del culto è investito in pieno della funzione che compete all'ufficiale dello stato civile, dato che al matrimonio religioso dinanzi a lui celebrato si riconoscono effetti civili, purchè egli osservi le prescritte norme e formalità. Ora, mentre per l'ufficiale dello stato civile sono stabilite le sanzioni penali per l'inosservanza volontaria o involontaria di quanto è prescritto, per il ministro del culto non viene adottata nessuna sanzione anche se scientemente o volontariamente egli ometta l'osservanza delle norme della legge speciale, come per esempio quella che impone l'obbligo della trascrizione, entro i cinque giorni, nei registri dello stato civile. Non ritiene che tale diversità di considerazione sia giustificata e adotterebbe una stessa misura di sanzioni penali nei confronti sia del ministro del culto che dell'ufficiale di stato civile. Non si può in questo caso rimandare alla legge speciale, perchè questa stabilisce quali sono gli obblighi e le formalità, cui deve attenersi il ministro del culto, ma non commina alcuna sanzione per l'inosservanza.

SCADUTO. La questione riveste particolare importanza. Vi è stato perfino un caso che è giunto all'esame della Corte di Cassazione. I parenti dello sposo avevano impugnato il matrimonio perchè celebrato senza testimoni. Il ministro del culto aveva proposto l'eccezione di incompetenza; ma, respinta questa, fu condannato perchè aveva commesso un falso.

MARAVIGLIA. Se nell'omissione del ministro del culto vi sono gli elementi costitutivi di un altro reato, come falso o simulazione, è naturale che si possa procedere contro di lui, ma non si possono stabilire delle sanzioni per violazione di obblighi che sono regolati da un ordinamento giuridico che non è il nostro e che è stato accettato dal nostro Stato.

BACCI. Ma qui si tratta di violazione, da parte del ministro del culto, delle disposizioni della legge speciale che è italiana.

MARAVIGLIA. Con la legge speciale non si è attribuita al ministro del culto la veste di ufficiale dello stato civile, ma si sono stabilite le formalità per cui il matrimonio religioso ha gli effetti civili. Se il ministro del culto non si attiene a quelle formalità, potrà non riconoscersi al matrimonio effetto civile, ma la sanzione per il ministro del culto inadempiente può essere comminata solo dalle competenti autorità ecclesiastiche, secondo un ordinamento giuridico a cui si è data ricezione nel nostro diritto.

ROTIGLIANO. Dissente: poichè una legge speciale ha stabilito quali sono gli obblighi del ministro del culto, è naturale che si fissino anche delle sanzioni per l'inosservanza.

BERIO. Si potrebbero limitare le sanzioni al solo caso della mancata trascrizione. Osserva in proposito che tutta la fase precedente è, per così dire, atto interno ecclesiastico. Le sanzioni disciplinari spettano alle superiori autorità ecclesiastiche. Altro è la fase successiva dell'invio dell'atto all'ufficiale dello stato civile. In questa fase il sacerdote entra nel campo proprio dello Stato, in quanto compie atto necessario per gli effetti civili, e sarebbe perciò pienamente giustificata la sanzione per la inosservanza di questo obbligo che lo Stato impone al ministro del culto, che ha proceduto alla celebrazione del matrimonio.

BACCI. Se si stabilisce la sanzione per la mancata trascrizione, ugualmente deve farsi per quanto attiene alle pubblicazioni o per la lettura degli articoli del Codice civile, ecc., e in qualunque modo si contravvenga alle disposizioni richiamate nell'articolo 144.

MARAVIGLIA. Ripete che nel sistema concordatario non si è dallo Stato attribuita la veste di ufficiale dello stato civile al ministro del culto cattolico; il matrimonio religioso è rimasto nella sua integrità, ma lo Stato gli riconosce effetti civili quando sia stato trascritto. Coloro che contraggono matrimonio religioso, lo contraggono secondo il diritto canonico e, se espressamente lo richiedono, il ministro del culto non procede alla trascrizione, senza che per questo debba incorrere in una sanzione da parte delle autorità civili.

PRESIDENTE. Ritiene opportuno far presente che se nel nostro diritto vi è stata una ricezione del diritto canonico, non può negarsi che la stessa cosa sia avvenuta da parte della Chiesa, altrimenti non avrebbe ragione di essere, ad esempio, l'obbligo per il sacerdote celebrante di leggere gli articoli del Codice civile. Indubbiamente al ministro del culto cattolico è fatta una condizione di favore nei confronti con l'ufficiale dello stato civile, ma tale disciplina si connette anche allo speciale regolamento dell'istituto del matrimonio di coscienza in cui il ministro del culto non legge gli articoli del Codice, nè procede alla trascrizione e può anche omettere la presenza di testimoni. Si tratta di materia molto delicata che è stata considerata di accordo tra la Santa Sede e l'Italia in occasione dei Patti lateranensi e della legge speciale esecutiva ed è perciò che sia il progetto della Commissione Reale sia quello ministeriale hanno omesso di disciplinare quanto attiene al matrimonio religioso. Ora non crede opportuno che la Commissione parlamentare si regoli diversamente.

SCADUTO. Osserva che anche il matrimonio di coscienza può essere trascritto quando sia cessato l'interesse dei coniugi a non farlo trascrivere: s'intende che avrà effetti civili dal giorno della celebrazione, ma salvo i diritti legittimamente acquisiti dai terzi. Quando invece trattisi di omissione del ministro del culto per negligenza o frode, non comprende perchè il fatto doloso o colposo non debba essere punito.

ROTIGLIANO. È d'accordo col senatore Scaduto nel senso che non solo si possa, ma si debba stabilire una sanzione per il ministro del culto che contravvenga ai suoi doveri; però, come aveva proposto il senatore Berio, la limiterebbe solo alla mancata trascrizione. Per tutti gli altri obblighi, stabiliti dalla legge speciale, concordata con le osservazioni espresse dal Presidente. Il Codice civile non se ne deve occupare: se non saranno seguite tutte le formalità prescritte, non si procederà alla trascrizione.

MARTIRE. Ritiene che tutta la discussione testè svoltasi sia inficiata da un difetto di origine. Tutte le norme in esame non hanno alcun riferimento col matrimonio canonico, ma riguardano il solo matrimonio civile. Quello canonico è regolato dalla legge speciale, la quale, se ha taciuto nei riguardi di eventuali sanzioni, lo ha fatto evidentemente perchè vi erano ragioni e motivi tali che non ammettevano di fare altrimenti. Anche nel passato, prima del Concordato, ogni volta che si tentò

di toccare la figura del sacerdote come celebrante, ci furono reazioni notevolissime, determinate dal fatto che il sacerdote è sottoposto ad altre discipline ed ha la sua organizzazione e la sua gerarchia.

Inoltre va tenuto presente che vi è stata anche una legge speciale relativa ai matrimoni celebrati davanti ai ministri dei culti acattolici. Ora, se per il matrimonio celebrato da ministri del culto cattolico si è avuta una ricezione del diritto canonico nel nostro diritto, per gli altri matrimoni si è data solo una autorizzazione a celebrare il rito davanti ai ministri dei culti rispettivi, ma non vi è stata alcuna ricezione di un diritto speciale. Quindi si dovrebbe affrontare un problema quanto mai delicato anche nei riguardi dei culti acattolici. A suo avviso, in ordine ai matrimoni celebrati davanti ai ministri dei culti, l'unico correttivo può essere dato dal Codice penale per quel che riguarda i reati comuni; ma, per quel che concerne la trascrizione e gli altri obblighi, bisogna rimettersi alla legge speciale. Il Codice civile deve solo disciplinare il matrimonio civile.

BACCI. Come già si è detto altra volta, nulla vieta che si modifichi la legge speciale, aggiungendovi, per questa evenienza, delle sanzioni penali.

MARTIRE. La legge speciale non può essere modificata per la parte che è esecutiva del Concordato.

PRESIDENTE. Dopo le osservazioni già fatte, propone alla Commissione di soprassedere, limitandosi ad inserire nel verbale la constatazione della differenza di trattamento esistente in materia di sanzioni tra l'ufficiale di stato civile ed il ministro del culto davanti al quale si celebra il matrimonio canonico con effetti civili.

Così rimane stabilito.

Art. 145.

SCADUTO. Ritiene che l'articolo debba essere posto in relazione con quanto si è stabilito per il diritto agli alimenti, nell'articolo aggiuntivo prima approvato.

Si delibera di far voti in tal senso.

Art. 146 a 148.

Non danno luogo ad osservazioni.

La seduta termina alle ore 19,10.

Il Presidente

D'AMELIO.

Gli estensori: COSENTINO e ISGRÒ.

V° il Capo della segreteria:

CERCIELLO.

VERBALE N. 25.

Seduta del 12 febbraio 1937 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, FACCHINETTI PULAZZINI, PIOLA CASELLI e SCADUTO; deputati ALBERTINI, ANDRIANI, BACCI, CRISTINI, MARAVIGLIA, MARTIRE, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, ROMANELLI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. — Ripresa della discussione generale sulla Sezione VIII: « Disposizioni penali » del Titolo VI: « Del matrimonio », Capo III: « Del matrimonio celebrato dinanzi all'ufficiale dello stato civile ». — Esame degli articoli 149 a 153 del Titolo medesimo.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Fabri, Raimondi e deputati Macarini Carmignani e Pierantoni hanno giustificato la loro assenza.

Ricorda che nella seduta precedente si erano esaminate le disposizioni penali relative al matrimonio celebrato davanti all'ufficiale di stato civile riservandosi alla seduta odierna di deliberare sulle proposte fatte in seno alla Commissione sia per l'aumento delle pene stabilite che per la facoltà di appellare del Pubblico Ministero.

PIOLA CASELLI. Osserva che in genere nelle dette disposizioni il progetto ha già aggravato le sanzioni pecuniarie, qualificandole, però, come ammende anziché come multe, quali le aveva considerate la Commissione Reale, in conformità del Codice vigente. Si è attribuito quindi a queste infrazioni un carattere contravvenzionale (cfr. articolo 17 Codice penale), come del resto è dichiarato anche nella relazione. Il progetto aggiunge però, all'articolo 147, che queste disposizioni si applicano qualora i fatti ivi preveduti non costituiscano reato più grave. Se i fatti preveduti costituiscono reati più gravi, si applicano, perciò, le disposizioni del Codice penale, e così ad esempio potrà applicarsi l'articolo 558 del Codice stesso, il quale prevede il reato di induzione al matrimonio mediante inganni, quando il fatto preveduto nell'articolo 145 del progetto, cioè, di un coniuge che lascia ignorare all'altro prima della celebrazione del matrimonio le cause di nullità, abbia costituito quell'occultamento doloso cui si riferisce il suddetto articolo 558.

Ora il progetto mantiene per i reati previsti la competenza del tribunale come nel Codice civile vigente, mentre essi cadrebbero nella competenza del pretore secondo il sistema del Codice di procedura penale, le pene pecuniarie comminate non superando le lire diecimila (cfr. articolo 31 Codice procedura penale). Potrebbe sembrare più conveniente, per ragioni pratiche, di ricondurli sotto l'impero di detto

sistema generale, attribuendoli cioè alla competenza del pretore. Si può tuttavia ritenere che sussistano ancora a favore della competenza del tribunale le ragioni che durante la preparazione del Codice civile vigente il Pisanelli espose in seno alla Commissione di coordinamento del Codice civile: trattarsi di infrazioni di particolare importanza in ragione della materia, e di sanzioni applicabili eventualmente a carico del capo dell'Amministrazione comunale come ufficiale di stato civile. Data la competenza del tribunale, spetterà sempre al Procuratore del Re di promuovere l'azione penale (articoli 1 e 74 Codice procedura penale) ed a ragione, quindi, il progetto ha soppresso lo speciale riferimento all'attività di questo magistrato contenuta nell'articolo 129 del Codice civile vigente.

Quanto all'ultima questione riservata egli fa presente che in applicazione delle norme del Codice di procedura penale (articolo 513 Codice procedura penale) la sentenza del magistrato non è appellabile in nessuno dei casi contemplati, all'infuori di quelli previsti negli articoli 142 e 145 se la pena inflitta è superiore alle lire 2000, ma tanto il Pubblico Ministero che il condannato possono, invece, ricorrere in Cassazione per violazione di legge, qualunque sia l'infrazione e la pena (articoli 526 e 527 Codice procedura penale). La proposta di ammettere sempre l'appello per le condanne previste agli articoli surrichiamati, indipendentemente dalla gravità della condanna, costituirebbe una deroga al sistema del Codice di procedura penale di cui egli non vede chiaramente la ragione. Ritiene quindi che le proposte del progetto possano essere approvate integralmente.

ANDRIANI. Riafferma la sua proposta che si debba aumentare la pena per tutti i reati previsti dalla Sezione VIII per dare modo all'imputato, che è quasi sempre l'ufficiale dello stato civile, di avere, in appello, una seconda indagine di merito e ciò anche tenendo presente che le norme comuni sull'appellabilità delle sentenze hanno dato luogo nella loro applicazione a gravi inconvenienti.

PRESIDENTE. Considerata la entità delle sanzioni previste, non ritiene che sia il caso di proporre un aumento di pene. Sarebbe piuttosto da esaminare se convenga stabilire una deroga al sistema di appellabilità delle sentenze adottato dal Codice di procedura penale.

ANDRIANI. Propone tale deroga.

ALBERTINI. Dichiaro di essere contrario.

La Commissione non approva la proposta deroga.

CAPO IV.^o— Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio.

PRESIDENTE. Poichè dopo le disposizioni sul matrimonio celebrato davanti l'ufficiale dello stato civile si è stabilito che debba trovar posto il Capo relativo ai matrimoni celebrati davanti ai ministri dei culti, che diventa pertanto il « Capo X », il presente Capo diventa « Capo XI ».

Art. 149.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 150.

BACCI. Ricorda che la Commissione Reale, in ordine al cognome che la moglie assume, aveva proposto di aggiungere l'inciso: « che conserva anche durante lo stato vedovile ». Gli enti interpellati sul progetto della Commissione Reale avevano, in prevalenza, espresso l'opportunità che la moglie conservasse il cognome del marito

anche per altre ipotesi di scioglimento del matrimonio. Ritiene che si potrebbe accogliere tale proposta aggiungendo dopo le parole « ne assume il cognome » le parole: « che conserva anche dopo sciolto il matrimonio e fino alla creazione di un nuovo vincolo coniugale ».

SCADUTO. La questione potrebbe essere considerata all'articolo 154 che nel capoverso contempla precisamente la conservazione da parte della moglie del cognome del marito durante lo stato vedovile.

PRESIDENTE. Poichè la questione è stata già prospettata, ritiene che si possa senz'altro risolverla ora, salvo poi a decidere che la modificazione che si approvasse trovi posto nell'articolo 154 anzichè in questo. Osserva che il concetto cui si ispira la proposta dell'onorevole Bacci è che la moglie, conosciuta dalla società sotto il cognome del marito, debba conservarlo finchè non cambia il suo stato civile con un nuovo matrimonio. Ora è giusto, a suo avviso, che ciò avvenga nella ipotesi che il matrimonio sia sciolto per la morte del marito, che spesso non dissolve la famiglia, ma non dovrebbe essere consentito in altri casi.

BACCI. Prospetta l'ipotesi che il marito ottenga all'estero il divorzio, reso poi esecutivo in Italia.

PRESIDENTE. Per coniugi italiani ciò non deve molto preoccupare. Anche ammesso che il marito muti nazionalità, ricorda che, secondo la Convenzione dell'Aja, quando i coniugi appartengono a Nazioni diverse, si deve tener conto dell'ultima legge comune. Nell'ipotesi fatta dall'onorevole Bacci l'ultima legge è quella italiana, che vieta il divorzio. Non vi ha, dunque, una questione circa il cognome della moglie, che non ha voluto il divorzio. Solo nel caso che entrambi i coniugi stabiliscano la loro residenza effettiva all'estero e acquistino la nazionalità straniera è possibile il divorzio; ma in tal caso, perchè dare alla moglie il diritto di portare il nome di un uomo, del quale si è voluta sbarazzare? In Francia vi è stato qualche caso in cui il marito divorziato ha consentito all'ex-moglie di portare ancora il cognome di lui, ma per speciali ragioni, fra le quali quella che la moglie aveva reso noto o celebre quel cognome con le sue opere.

CRISTINI. Esclude che quando lo scioglimento del matrimonio avvenga per colpa della moglie, questa possa conservare il cognome del marito.

PIOLA CASELLI. Ritiene che la questione non si possa risolvere egualmente in tutti i casi di scioglimento del matrimonio. Con la morte del marito, la vedova continua a far parte della di lui famiglia ed è naturale che ne conservi il cognome; negli altri casi di scioglimento del matrimonio, invece, la donna non può essere più considerata come facente parte della famiglia del marito e non si giustifica quindi che continui a portarne il cognome.

La Commissione non approva la proposta di estendere la conservazione del cognome del marito da parte della moglie oltre il caso della vedovanza.

ANDRIANI. Vorrebbe che nell'articolo 150 si esprimesse il concetto che la moglie, nella gestione familiare, è una collaboratrice subordinata del marito, il quale deve avere una posizione di reale preminenza. Così, nel caso che la moglie non segua i precetti fissati dal marito, questi dovrebbe avere il diritto di correggerla.

PRESIDENTE. Ritiene che esista già una posizione di notevole preminenza del marito nella famiglia sotto i più vari rispetti e si sofferma sui particolari poteri del medesimo in ordine alla gestione del patrimonio familiare, all'esercizio della patria potestà, alla rappresentanza dei figli in giudizio, al consenso per la celebrazione del loro matrimonio, osservando che qualsiasi ulteriore disposizione risulterebbe inefficace, anche per la mancanza di sanzioni relative.

BACCI. Rileva che la espressione « il marito è capo della famiglia » esprime il concetto della potestà non solo giuridica, ma anche morale.

ANDRIANI. Non insiste.

ROTIGLIANO. Osserva che nel progetto è stata sostituita la parola « dove » all'altra « dovunque » del corrispondente articolo del Codice vigente. Poichè le due espressioni hanno lo stesso significato, ritiene che sarebbe meglio conservare la dizione del Codice per evitare che la modificazione di essa possa far pensare ad una modificazione del concetto.

ANDRIANI. La parola « dovunque » sta meglio a rappresentare la libertà del marito nel fissare la residenza.

PRESIDENTE. Gli sembra che anche mantenendo la dizione del progetto, non possano sorgere dubbi; però non ha difficoltà ad accettare il ripristino della parola « dovunque ».

Così rimane stabilito.

BACCI. Osserva che in relazione al ripristino del concetto di residenza, alle parole: « il suo domicilio » bisogna sostituire le altre: « la sua residenza ».

Così rimane stabilito.

Art. 151.

BACCI. Allo scopo di esprimere con una formula più completa i reciproci doveri di assistenza che devono esistere tra i coniugi, per il bene del nucleo familiare, vorrebbe aggiungere una disposizione come quella contenuta nel Codice civile svizzero: « la moglie assiste il marito con opere e consigli e lo appoggia, secondo le sue forze e condizioni, nel curare il comune interesse ».

PRESIDENTE. Osserva che, in realtà, il capoverso dell'articolo 151 è estremamente materialistico. Con la parola « mantenimento » non si esprime l'etica del matrimonio. Anche nel caso che il marito sia ricco, non si comprende perchè la moglie, anch'essa ricca, non debba contribuire agli oneri della famiglia.

ANDRIANI. L'articolo 153 pone a carico di entrambi i coniugi questo dovere.

PRESIDENTE. Si tratta soltanto di obblighi verso la prole.

CRISTINI. È del parere che debbasi limitare la contribuzione della moglie al solo caso del marito rimasto senza alcun mezzo di sostentamento. L'articolo 151 infatti precisa i doveri del marito. La proposta dell'onorevole Bacci avvicinerebbe troppo il patrimonio della moglie alle esigenze od alle pretese del marito.

ROTIGLIANO. Per quanto si riferisce all'obbligo dell'assistenza dei coniugi tra loro, provvede già l'articolo 149.

PRESIDENTE. Ritiene che sarebbe comunque opportuno modificare così il capoverso: « La moglie deve contribuire al buon andamento della famiglia e soccorrere il marito se questi non ha mezzi sufficienti ».

La proposta è approvata.

Art. 152.

CRISTINI. Non approva la disposizione del primo comma che concede al marito la facoltà di sospendere automaticamente gli alimenti alla moglie che si allontana dal domicilio coniugale « senza giusta causa ». Oltre tutto, la determinazione di questa causa spetterà indubbiamente al magistrato e, nel tempo necessario perchè il magistrato giudichi in merito, non ritiene che risponda ad un senso umanitario il fatto che la moglie possa trovarsi senza il minimo sostentamento.

ROTIGLIANO. Gli sembra che anche alla moglie che si è allontanata dal domicilio coniugale senza una giusta causa, dovrebbe sempre concedersi il diritto agli alimenti, così come questo diritto è riconosciuto alla moglie anche separata legal-

mente per sua colpa. Comunque, l'articolo in esame dovrebbe in ogni caso essere inteso in relazione con i successivi articoli 156 e seguenti che enumerano le cause di separazione legale.

PRESIDENTE. Se è giusto concedere il diritto agli alimenti alla moglie che abbandona il marito per una giusta causa, è altrettanto giusto, a suo avviso, negare il diritto stesso alla moglie che per suo capriccio, senza motivi di una certa gravità, abbandoni il marito, magari per andare a vivere con un amante. Si deve tenere presente che il sospendere gli alimenti è l'unica misura che può adottare il marito per spingere la moglie a ritornare all'osservanza dei suoi doveri.

BACCI. Ritiene che se si vuole mantenere l'espressione « giusta causa », si debba precisarne il significato; e sotto questo rispetto egli accetterebbe il criterio accennato dall'onorevole Rotigliano in fine delle sue considerazioni. Gli sembra del resto che un analogo criterio si sia seguito anche a proposito della impugnazione del matrimonio per infermità di mente quando si è stabilito che l'impugnazione possa aver luogo se le condizioni mentali di uno degli sposi erano tali al momento della celebrazione del matrimonio da dare luogo ad una sentenza di interdizione, ancorchè questa non fosse stata richiesta. Corrispondentemente qui per *giusta causa* di abbandono del domicilio coniugale da parte della moglie dovrebbe intendersi quella che, se fatta valere, porterebbe ad una sentenza di separazione, cioè una delle cause previste come motivo di separazione legale. La sospensione degli alimenti dovrebbe essere ammessa soltanto quando la moglie non si allontani per uno di detti motivi. Ciò è tanto più necessario che la Commissione affermi, in quanto bisogna tenere presente l'articolo 570 del Codice penale per cui è passibile di sanzione quello dei coniugi che, avendo l'obbligo di provvedere agli alimenti, non vi provveda. L'articolo 152 costituisce un'evidente deroga a questa norma, in quanto conferisce al marito il diritto di sospendere gli alimenti quando la moglie abbia abbandonato il tetto coniugale per una causa che non sia giusta. Da ciò la necessità di stabilire in questa sede che cosa debba intendersi per giusta causa, allo scopo anche di armonizzare la disposizione con quella dell'articolo 570 del Codice penale.

ROSSI. Si associa.

CRISTINI. Insiste nel sostenere che la sospensione degli alimenti considerata nell'articolo 152 non ha alcuna giustificazione, in quanto il diritto agli alimenti è fondamentale per ragioni di umanità e di giustizia.

In nessun caso di accertato ed assoluto bisogno della moglie agli alimenti, può consentirsi al marito una dispensa da tale obbligo e, per di più, prima della pronunzia del magistrato sulla giusta causa o non dell'abbandono del domicilio coniugale. Il sostentamento rifiutato dal marito verrebbe concesso dalle Opere Assistenziali. In caso contrario la fame potrebbe spingere alla prostituzione. Del resto già nel Codice attuale è in ogni caso ed anche nelle separazioni per colpa della moglie riconosciuto il diritto agli alimenti.

A maggior ragione tale diritto deve essere mantenuto nel caso dell'articolo 152, cioè prima che l'autorità giudiziaria, e non il marito, abbia accertato i motivi dell'allontanamento.

PRESIDENTE. Crede che ciò sarebbe eccessivo: vi sono dei casi in cui sarebbe iniquo obbligare il marito a continuare a mantenere la moglie e non è vero che il giudice accordi sempre gli alimenti alla moglie separata: non li accorda certo se risulti che la donna, ad esempio, convive con un altro uomo. Ciò che si potrebbe stabilire allora, è soltanto uno spostamento dell'onere della prova della « giusta causa », disponendo che la moglie abbia sempre il diritto agli alimenti, salvo il caso in cui il marito dimostri che si è allontanata senza giusta causa dal domicilio coniugale. Fa presente, d'altra parte, che la disposizione dell'articolo ha una portata temporanea, che è stata anche più propriamente precisata col sostituire all'antica formula del Codice e della Commissione Reale « l'obbligazione cessa » la dizione « l'obbligazione è sospesa ».

Quanto poi alla proposta dell'onorevole Bacci di precisare il significato delle parole « giusta causa », ritiene che ciò potrà farsi utilmente dopo esaurito l'esame degli articoli che enumerano le cause di separazione legale.

CRISTINI. Quando la donna è mantenuta da un altro uomo non ha più bisogno degli alimenti. Egli si riferisce solo ai casi nei quali ricorre il bisogno vero di sostenersi per vivere. Una povera moglie, battuta, vilipesa dal marito, non potrebbe, pure avendo una giusta causa, abbandonare il domicilio perchè aggraverebbe il suo stato con l'affamamento.

ROSSI. Fa presente che l'articolo in questione ha la sua giusta ragion d'essere; esso, con la misura sospensiva, cioè transitoria, che ammette, tende ad evitare che in tutti i casi si debba giungere alla separazione legale.

ROTIGLIANO. Non gli sembra che la disposizione dell'articolo 152 sia necessaria, perchè l'obbligo del marito di mantenere la moglie si espleta in natura nel domicilio coniugale. Conseguentemente, se la moglie abbandona il tetto coniugale, è naturale che perda gli alimenti, essendosi essa medesima posta in condizione di non poterli ricevere. Se poi il suo allontanamento ha una giusta causa, sarà suo interesse di farsi subito parte attrice promuovendo un giudizio di separazione per colpa del marito. Ora in proposito va tenuto presente anche quanto il progetto dispone nel Titolo degli alimenti. In questo, dopo essersi elencate nell'articolo 428 le persone tenute all'obbligo alimentare e fra queste il coniuge, nell'articolo 438, al secondo comma, si deferisce all'autorità giudiziaria la facoltà di determinare il modo come devono essere corrisposti gli alimenti. In base a tale disposizione, pertanto, se il magistrato giudicherà che non è possibile la coabitazione dei coniugi, assegnerà una pensione alimentare alla moglie. Sarebbe quindi in definitiva dell'opinione che l'articolo 152 possa essere soppresso.

BARCELLONA. Crede che la sola disposizione dell'articolo 438 sia insufficiente. Va tenuto, d'altra parte, presente che la disposizione dell'articolo 152 è sempre stata nel Codice civile in coesistenza a quella corrispondente all'articolo 438 e non si è mai ritenuto che l'una fosse un duplicato dell'altra.

PRESIDENTE. L'articolo 438 non riguarda specificatamente la moglie, ma altri congiunti, come per esempio un figlio o un fratello. Invero l'articolo stabilisce che chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di soddisfare tale obbligazione o mediante una pensione alimentare o col ricevere e mantenere nella propria casa colui che vi ha diritto, ma l'autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione. L'alimentando quindi è tenuto a portarsi nel domicilio del congiunto che preferisca corrispondere gli alimenti in natura, a meno che il magistrato non ritenga opportuno stabilire un modo diverso di corresponsione, ma in tal caso anche l'autorità giudiziaria si vale di una facoltà discrezionale concessa dalla legge e che prevale sull'altra concessa all'alimentante. Per la moglie la situazione è invece diversa: se essa abbandoni il tetto coniugale per una giusta causa ai sensi dell'articolo 152, il giudice non ha alcun potere discrezionale circa il modo di corresponsione degli alimenti non potendo rifiutare alla moglie il diritto di avere una pensione alimentare in denaro.

SCADUTO. Fa rilevare che le ipotesi previste nei due articoli 152 e 438 sono inubbiamente diverse. In quest'ultimo si presuppone l'esistenza dell'obbligo agli alimenti, mentre nell'articolo in questione si ammette che il marito possa avere il diritto di non somministrare gli alimenti.

ROTIGLIANO. Le ipotesi non sarebbero diverse se si accede alla proposta che in ogni caso sussista l'obbligo agli alimenti.

PRESIDENTE. Quest'obbligo, come ha già detto, non può essere stabilito in maniera assoluta. Ritiene che dopo la discussione avvenuta la Commissione possa precisare il suo avviso. Due soluzioni si affacciano: o invertire l'onere della prova, cioè stabilire che la moglie ha sempre diritto di avere gli alimenti, salvo che il marito

dimostri che la moglie si è allontanata senza una giusta causa; o lasciare la disposizione dell'articolo 152 nella sua integrità, intendendosi che la moglie non abbia diritto agli alimenti se non dimostri di essersi allontanata per una giusta causa.

ANDRIANI. Non gli sembra possibile accogliere la proposta di invertire l'onere della prova. Il matrimonio impone ai coniugi l'obbligo della coabitazione: è a colui che viola quest'obbligo che deve imporsi l'onere della prova, e non a colui che può essere leso da questa violazione. Se la donna ha abbandonato il marito per un giusto motivo, potrà immediatamente adire l'autorità giudiziaria e nel termine di pochi giorni ottenere un provvedimento d'urgenza da parte del Presidente del tribunale che disponga per gli alimenti.

CRISTINI. Se si mantiene l'articolo, ritiene che non si dovrebbe almeno respingere la proposta di addossare al marito l'onere della prova relativa alla inesistenza di una giusta causa di allontanamento da parte della moglie. Fosse anche per pochissimi giorni, la moglie non deve essere posta in condizioni di mancare del necessario per vivere.

PRESIDENTE. Le considerazioni dell'onorevole Andriani gli sembrano giustissime, tanto più che non sono da temere ritardi per la pronuncia del magistrato in ordine agli alimenti avendo le relative cause sempre la precedenza sulle altre e potendo perciò il giudice provvedere immediatamente. Egli sarebbe quindi per l'approvazione integrale dell'articolo nel testo ministeriale.

La proposta appoggiata dall'onorevole Cristini, posta ai voti, non è approvata. La Commissione esprime quindi l'avviso che l'articolo resti immutato, salvo a precisare eventualmente il concetto di giusta causa cui esso fa riferimento, dopo esaurito l'esame dei successivi articoli 156 a 158.

Art. 153.

PRESIDENTE. Nell'ultimo capoverso propone di sostituire al futuro « spetterà » il presente « spetta ».

La proposta è approvata.

ROTIGLIANO. Pur senza fare a questo punto una precisa proposta che si riserva di presentare quando si giungerà all'esame dei Titoli relativi alla patria potestà e alla tutela, ritiene che la espressione « educare la prole » del primo comma debba oggi essere intesa in relazione ai principi di carattere nazionale a cui si ispira il Regime vigente.

PRESIDENTE. Trova giustissima l'osservazione dell'onorevole Rotigliano e ritiene che si dovrebbe aggiungere alla parola « educare » qualche espressione, in verità non troppo facile a precisare, con la quale si intenda che l'educazione deve essere impartita secondo i fini etici nazionali.

Non si può ammettere una illimitata libertà di educazione che corrisponderebbe ad un concetto individualistico ormai sorpassato; occorre invece che essa corrisponda ai principi sociali stabiliti nel momento storico in cui si vive.

CRISTINI. Ritiene che in questa sede si possa mantenere la parola « educare » senza alcuna specificazione, salvo poi a limitare nel Titolo della patria potestà il diritto del padre alla educazione dei figli se ne faccia un cattivo uso.

PRESIDENTE. In questo senso bisognerebbe specificare che il diritto alla educazione dei figli s'intende revocato se risulti contrario agli interessi nazionali. Ritiene però che sia estremamente delicato fare in quella sede delle specificazioni che potrebbero dar luogo a dubbie interpretazioni.

MARAVIGLIA. Osserva che in definitiva, quando si parla di educazione, è evidente che ci si riferisce ad un determinato tipo di educazione sociale, senza che

occorrano ulteriori specificazioni, e quindi, nel caso in esame, all'educazione di tipo fascista.

Comunque sarà bene non lasciare dubbi su questo punto e aggiungere qualche parola, che precisi lo spirito nazionale e fascista, nel quale devono essere educati i figli.

PRESIDENTE. Ritene che non sarebbe inopportuno, in ordine ad un punto così delicato, aggiungere nell'articolo in esame una precisazione quale affermazione di un principio squisitamente aderente ai nuovi dettami della coscienza e delle esigenze sociali. Data la difficoltà pratica della scelta della formula più adatta, ritiene però che sia opportuno rinviare alla seduta successiva di deliberare, per dar modo ai Commissari di riflettere sulla scelta stessa.

La seduta termina alle ore 12.

Il Presidente

D'AMELIO.

Gli estensori: ROMANELLI e ISGRÒ.

Vº il Capo della Segreteria:

CERCIELLO.

VERBALE N. 26.

Seduta del 13 febbraio 1937 — Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, BERIO, FACCHINETTI PULAZZINI, MAZZOCCOLO, NUCCI, PIOLA CASELLI e SCADUTO; deputati ALBERTINI, ANDRIANI, BACCI, CRISTINI, MACARINI CARMIGNANI, MARAVIGLIA, MARTIRE, PIERANTONI, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO e CARONI.

La seduta comincia alle ore 10.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. — Continuazione dell'esame dell'articolo 153 del Titolo VI: « Del matrimonio ». — Esame degli articoli 154 a 158 del predetto Titolo. — Ripresa dell'esame dell'articolo 152 del Titolo medesimo.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Fabri e Raimondi hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

Art. 153.

BACCI. Sull'articolo 153, per cui si è ieri soprasseduto all'approvazione di una nuova formula relativa al primo comma, propone la seguente dizione: « Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di allevare la prole, mantenerla e provvedere alla sua educazione secondo i principii etico-sociali dello Stato e le finalità nazionali ».

MARAVIGLIA. Direbbe: « Mantenere, istruire ed educare la prole nello spirito del Regime ».

CRISTINI. Preciserebbe: « Del Regime Fascista ».

MACARINI CARMIGNANI. Ritiene che sia sufficiente dire « educare » perchè si intenda « educare fascisticamente ». L'obbligo previsto dall'articolo 153 è imposto dallo Stato, tanto è vero che questo ha il diritto di intervenire se la prole non è educata nel modo che esso vuole, cioè nello spirito del Regime.

ROTIGLIANO. È d'accordo con l'onorevole Macarini Carmignani nel ritenere che nella parola « educare » sia implicito il concetto di educazione in senso nazionale. Tuttavia, ai fini specialmente del modo col quale deve estrinsecarsi la patria potestà o la tutela, è necessaria una precisazione. Se oggi un genitore volesse educare i figli

secondo i principii bolscevichi, lo Stato potrebbe intervenire soltanto con provvedimenti di polizia. È bene quindi che anche nel Codice civile ci sia un riferimento al dovere di educare la prole secondo principii di carattere nazionale.

PRESIDENTE. Rileva che l'articolo 358 parla della violazione dei doveri inerenti alla patria potestà; è bene perciò precisare in che cosa consista l'educazione della prole che è il principale fra codesti doveri e, ripetendo quanto ha detto nella seduta precedente, aggiunge che gli sembra quanto mai opportuno fare tale precisazione quale affermazione di un principio generale aderente ai nuovi dettami della coscienza sociale.

CRISTINI. Ritiene anch'egli indispensabile una precisazione. Ricorda che altre legislazioni dichiarano che i figli non sono consegnati alla Patria, ma alla comunità. In Regime fascista i figli appartengono alla famiglia ed alla Patria. Bisogna affermarlo ben chiaramente. Del resto il matrimonio ha anche una finalità civile, la quale deve avere nella legge fondamentale una configurazione assai più specifica che non la semplice parola « educare ».

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: « educare secondo i principii della morale e del sentimento nazionali ».

ANDRIANI. Approva la formula proposta dal Presidente.

MARAVIGLIA. Il Fascismo è tutto un sistema di vita; quindi bisogna farvi preciso riferimento.

MARTIRE. Osserva che tutti sono concordi nel voler dichiarare che l'educazione deve essere Fascista, ma la difficoltà è di trovare un'espressione giuridica appropriata. Ritiene che il Codice, come in altri casi, non possa formulare dei precetti morali con dizione troppo analitica. Quando si dice « educare » si dice tutto, perchè tale parola assume il suo valore definitivo dai supposti offerti dall'ambiente storico ed ideale della Nazione. Tanto più è opportuna tale concisione in quanto il dovere di educare è correlativo ad un diritto dei genitori, che è d'ordine naturale.

Aggiunge, in via subordinata, che se si volesse precisare con la concretezza necessaria in una norma giuridica, occorrerebbe un diretto riferimento ad un istituto. Per altro si dovrebbe dire: « secondo le direttive del Partito Nazionale Fascista ».

BACCI e ROTIGLIANO. Propongono che la Commissione approvi fin da ora il principio della necessità di fare in questa sede tale affermazione di massima, salvo ad approvare poi la formula precisa.

Così rimane stabilito.

CAPO V. — Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi.

PRESIDENTE. In conformità a quanto si è in precedenza deliberato, questo Capo diventa il « Capo XII ».

Art. 154.

SCADUTO. Chiede se la conservazione del cognome del marito da parte della moglie durante lo stato vedovile abbia carattere facoltativo od obbligatorio.

PRESIDENTE. Obbligatorio.

Art. 155.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 156.

MARTIRE. Sulla prima parte osserva che la dizione è troppo restrittiva, inconveniente che occorrerebbe eliminare, sia per arricchire il Codice di figure che ancora non possiede, sia per poter diminuire le discordanze ancora esistenti con il Codice canonico. Ciò tanto più che questo Capo tratta delle cause di separazione che in virtù dell'articolo 34 del Concordato sono devolute alla competenza dei tribunali civili. Ora, come è noto, il paragrafo 1131 del Codice canonico è assai più ampio per ciò che concerne le cause di separazione coniugale. D'altra parte la medicina si preoccupa sempre più delle malattie contagiose che possono nuocere al coniuge e alla prole: sarebbe quindi opportuno dare una figura giuridica a questa giusta preoccupazione comprendendo fra le cause di separazione anche la sopravvenuta malattia contagiosa e repugnante del coniuge, che renda impossibile la vita in comune.

SCADUTO. Si associa.

BACCI. Trova giusti i rilievi dell'onorevole Martire anche perchè si deve tener conto dell'articolo 554 del Codice penale che punisce chiunque affetto da malattia contagiosa e occultando il suo stato, compie su taluno atti tali da contagiarlo.

PRESIDENTE. Osserva che un'innovazione di questo genere merita la più grande riflessione. Non si potrebbe, infatti, introdurre nel Codice la nuova causa di separazione proposta dall'onorevole Martire senza correre il pericolo di determinare situazioni ripugnanti a quel senso di umanità che deve sempre ispirare i rapporti fra coniugi. Si pensi a quel che accadrebbe se si autorizzasse un marito a chiedere la separazione nel caso che la moglie fosse divenuta tubercolotica, magari per il travaglio della maternità e la scarsa alimentazione dovuta ai disagi familiari: quella infelice, proprio quando avrebbe bisogno di maggiore assistenza, sarebbe, in sostanza, abbandonata a sè stessa.

ROTIGLIANO. Si associa al Presidente.

MARTIRE. Lungi era naturalmente da lui la ben che minima idea di attenuare i doveri dell'assistenza tra coniugi; ma è da considerare che vi sono malattie, come la lue e la blenorragia, che costituiscono una vera e propria ingiuria grave per il coniuge.

ANDRIANI. All'onorevole Bacci osserva che, a parer suo, possa dubitarsi che la disposizione dell'articolo 554 sia applicabile ai coniugi.

PRESIDENTE. Se un coniuge contagia l'altro, avendo occultato il suo stato, vi ha reato.

ANDRIANI. Ritene che la questione andrebbe esaminata caso per caso: ammette peraltro che, comunque, si tratti di ingiuria grave.

MARTIRE. Non insiste nella sua proposta anche perchè la giurisprudenza fa costantemente rientrare i casi da lui prospettati nella ingiuria grave.

PIERANTONI. Ritene che nel primo comma si debba sopprimere la formula alternativa fra l'adulterio e il volontario abbandono, eliminando l'« o ».

MARTIRE. Proponendo una modificazione di forma più ampia, sopprimerebbe le parole « o di » prima di « volontario » e le parole « e per causa di » prima di « eccessi » e modificherebbe l'« e » prima di « ingiurie » in « o ».

Le proposte dell'onorevole Martire sono approvate.

BACCI. Sempre in ordine al primo comma, ritiene che sia necessario stabilire che cosa si intenda per « volontario abbandono » ed esprime l'avviso che il criterio di interpretazione possa essere dato dalla espressione « giusta causa » contenuta nell'articolo 152. Ciò corrisponde alla recente giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale ha ritenuto che volontario abbandono sia quello « spontaneo, capriccioso,

non coatto e non giustificato dal contegno dell'altro coniuge. « Deve trattarsi adunque di un abbandono determinato da giusta causa; diversamente non si può far luogo all'azione di separazione.

Sarebbe quindi del parere di far seguire alle parole « volontario abbandono » le altre: « non determinato da giusta causa ».

ROTIGLIANO. Ritene anch'egli che l'abbandono non debba considerarsi volontario tutte le volte che sia determinato da giusta causa e che questa debba proprio intendersi nel senso di quella che darebbe diritto, al coniuge che ha abbandonato il domicilio, di chiedere la separazione.

ANDRIANI. Non ritiene per altro che siano assimilabili le formule dei due articoli 156 e 152. In quest'ultimo non si parla di abbandono, ma di allontanamento; questa parola non reca in sé nessun concetto di giustizia o di ingiustizia e perciò è stato necessario dire « allontanatasi senza giusta causa ». Invece nella parola « abbandono » è insito il concetto dell'ingiustizia del fatto stesso e quindi non è richiesta altra specificazione di sorta. È per mantenere la dizione ministeriale.

PRESIDENTE. Ritene anch'egli che sia meglio mantenere la dizione ministeriale « volontario abbandono », che non ha bisogno di ulteriori precisazioni, e rimettersi per la sua interpretazione al criterio del giudice.

MAZZOCOLO. Ritene che per eliminare ogni possibilità di dubbi, sarebbe opportuno dire: « di ingiustificato abbandono ». In tal modo verrebbe chiarito che non dia motivo a chiedere la separazione, un abbandono che sia determinato da una causa giusta, o ragionevole, che sia apprezzata come tale dal giudice.

PIERANTONI. Si richiama a quanto ha sostenuto l'onorevole Andriani, che cioè la parola « abbandono » implica di per sé stessa che non si tratta di allontanamento per una giusta causa. Sarebbe di avviso pertanto di mantenere le parole « volontario abbandono ».

PIOLA CASELLI. Osserva che non si può disconoscere che la indicazione generica del « volontario abbandono » come una delle cause della separazione lascia al magistrato una eccessiva libertà discrezionale di apprezzamento se vi sia stato vero abbandono, se fu veramente volontario, e se non fu giustificato. Ricorda come molte legislazioni richiedano che l'allontanamento dalla casa coniugale non possa costituire causa di separazione o di divorzio se non dopo che vi siano state un'intimazione da parte dell'altro coniuge ed una persistenza ingiustificata nel non ottemperare all'invito. Richiedono altresì che un certo tempo decorra dopo il rifiuto. Tale è il sistema classico del diritto anglo-sassone. L'articolo 140 del Codice svizzero parla di abbandono malizioso e di abbandono ingiustificato, persistente per un certo tempo ed infine autorizza il giudice ad invitare pubblicamente il coniuge assente a reintegrare il domicilio coniugale nel termine di sei mesi, l'azione di divorzio o di separazione rimanendo nel frattempo sospesa.

Gli sembra che queste procedure possano servire a precisare i caratteri di volontarietà e di mancanza di giusta causa dell'abbandono. Adottandole si limiterebbe l'arbitrio del giudice e si potrebbero più facilmente coordinare le due disposizioni degli articoli 152 e 156.

PRESIDENTE. Gli sembra che con la proposta del senatore Piola Caselli il problema non sia risolto, ma venga semplicemente spostato, poichè, quando la moglie non accetterà l'invito a ritornare al domicilio coniugale, il giudice dovrà sempre decidere se ricorre una giusta causa o no.

BERIO. È d'avviso di mantenere la formula attuale. Non gli sembra opportuna la condizione del rifiuto all'ingiunzione del ritorno.

BACCI. Si potrebbe dire « capriccioso abbandono ».

PRESIDENTE. Trova preferibile l'aggettivo « volontario ».

ANDRIANI. Nota come, senza ricorrere a legislazioni straniere, una definizione implicita dell'abbandono sia già contenuta nell'articolo 152 che reca il titolo « Abban-

dono del domicilio coniugale » e nel corpo dice che si tratta di « allontanamento senza giusta causa dal domicilio coniugale, con rifiuto a ritornarvi ». Gli sembra che l'aggiunta dell'elemento della « volontarietà » a questa definizione, dia il concetto di quello che si intende per volontario abbandono.

PRESIDENTE. Ritiene che la formula ministeriale potrebbe essere mantenuta anche perchè ormai la discussione svoltasi ha messo bene in chiaro in qual senso essa debba intendersi.

La Commissione esprime l'avviso che con i chiarimenti dati dalla discussione possa restare immutata la dizione: « volontario abbandono » del primo comma.

PRESIDENTE. Sul capoverso dell'articolo osserva che la disposizione costituisce un aggravamento dell'attuale stato di cose, in quanto d'ora in poi, anche senza la notorietà del concubinato voluta dal Codice vigente, la moglie potrà chiedere la separazione quando l'adulterio del marito, pur non costituendo concubinato, sia commesso in circostanze particolarmente disgustose e tali da rendere impossibile la ulteriore convivenza fra i coniugi.

BACCI. Nota che il progetto distingue fra adulterio della moglie e adulterio del marito: ciò gli sembra un controsenso, specie se si tien conto dell'obbligo di reciproca fedeltà imposto dall'articolo 149. In questa materia vi deve essere un unico denominatore: quello stabilito dai principii giuridici e morali che presiedono all'istituto del matrimonio.

Né si deve dimenticare che a termini del Codice canonico si può chiedere la separazione per cause più ampie di quelle previste dal Codice civile.

MARAVIGLIA. Ma l'autorità ecclesiastica si è spogliata della conoscenza delle cause di separazione che restano regolate dalla sola legge civile.

MARTIRE. Ricorda che le origini della distinzione fra l'adulterio della moglie e quello del marito risalgono al Codice napoleonico, senonchè la legislazione francese fu la prima a correggere questa disarmonia morale, né oggi c'è più alcun Codice moderno che l'ammetta. Quel che interessa è dunque di affermare in questa sede che nessuna disparità è giustificata, anche perchè bisogna impedire che qualche coniuge possa trovarsi nella condizione di dover chiedere al proprio Ordinario la separazione, e di non potere di poi adire il magistrato civile.

SCADUTO. Se si trattasse non di cause di separazione, ma di divorzio, si dovrebbe andar più cauti nell'ammettere la uguaglianza fra i due coniugi; ma, trattandosi di semplice separazione, non è dubbio che l'adulterio del marito debba considerarsi sempre ingiuria grave per la moglie.

PRESIDENTE. Ricorda che in seno alla Commissione Reale egli fece la stessa proposta oggi qui sollevata, perchè di fronte alla santità del giuramento e al dovere di reciproca fedeltà tanto deve valere la infrazione della moglie quanto quella del marito. Ammettere il contrario significa giustificare una ipocrisia lesiva del vincolo familiare.

ANDRIANI. Propone il ritorno alla norma del Codice vigente: lasciare, infatti, all'apprezzamento del giudice la valutazione delle circostanze dell'adulterio del marito significherebbe ammettere la possibilità di una deviazione dalla retta interpretazione della norma. D'altra parte bisogna accertare se la parola adulterio è usata in senso giuridico o morale, perchè in senso giuridico esiste, a suo modo di vedere, il concubinato, ma non l'adulterio del marito. Basta tenere presenti gli articoli 559 e 560 del Codice penale per desumerne che l'uomo è adultero solo se correo di una adultera, ma non in confronto della propria moglie.

PRESIDENTE. Il Codice penale lo chiama concubinato, ma si tratta pur sempre di adulterio del marito.

ROTIGLIANO. L'adulterio che non sia concubinato non è punito, ma il Codice civile parla di adulterio del marito.

ANDRIANI. Il Codice civile non dà però all'adulterio del marito un rilievo giuridico, tanto è vero che l'articolo 150 fa discendere da tal fatto determinate conseguenze giuridiche solo se ricorrono gli estremi del concubinaggio o se concorrono circostanze tali che il fatto costituisca ingiuria grave alla moglie.

PRESIDENTE. Osserva che è stato il Codice civile a influire sul Codice penale; si può quindi benissimo rettificare il Codice civile.

ANDRIANI. Non si può parificare l'adulterio del marito a quello della moglie: basti pensare alle differenze di natura fisiologica e all'enorme disparità delle conseguenze dell'uno e dell'altro nei riguardi della compagine familiare.

ROTIGLIANO. Consente in quest'ultima osservazione dell'onorevole Andriani: qui non si tratta di una questione di morale astratta, ma di un Codice di diritto privato, che non può prescindere dal costumè prevalente nella società odierna che attribuisce una maggiore gravità all'adulterio della moglie, specie in considerazione delle evidenti ragioni di carattere fisiologico che sono state già accennate.

La preoccupazione di ordine morale espressa dall'onorevole Bacci trova del resto già riscontro nell'articolo 149 che impone a entrambi i coniugi l'obbligo reciproco della fedeltà: ma quando si tratta delle conseguenze pratiche della violazione di un tale obbligo, è giusto che la sanzione a carico della moglie sia più grave.

BACCI. Non si tratta di sanzione, bensì dell'esercizio di un diritto che deve essere consentito ad entrambi i coniugi in condizioni di parità.

MACARINI CARMIGNANI. Osserva che se è vero che altri Codici sanciscono questa parità, è tuttavia da ascriversi a gloria della legislazione italiana una distinzione che trova fondamento nel principio antidivorzista. Non bisogna dimenticare infatti che tutti quegli altri Codici appartengono a Stati divorzisti. Del resto quando il nostro Codice considera l'ingiuria grave in luogo del concubinato, esso dà alla moglie una tutela sufficientemente ampia a difesa del suo prestigio e della stessa nobiltà del vincolo coniugale: così, per esempio, nel caso che il marito insudici il talamo.

PRESIDENTE. Dovendo procedersi a votazione sulla proposta di emendamento tendente ad affermare la parità di considerazione fra la tutela della moglie e quella del marito, avverte che coloro i quali approvano la parità risponderanno sì; coloro i quali non l'approvano risponderanno no.

Rispondono sì i Commissari: senatori D'Amelio, Facchinetti Pulazzini, Nucci, Piola Caselli e Scaduto; deputati Bacci e Martire.

Rispondono no i Commissari: senatori Barcellona, Berio e Mazzoccolo; deputati Albertini, Andriani, Cristini, Macarini Carmignani, Maraviglia, Pierantoni, Rossi e Rotigliano.

La Commissione respinge l'emendamento tendente ad affermare la parità di considerazione fra l'adulterio della moglie e quello del marito e ritiene quindi che non si debba sopprimere il capoverso dell'articolo.

SCADUTO. Poichè si propone che il capoverso sia mantenuto, è del parere che convenga ritornare alla formula del capoverso dell'articolo 150 del Codice vigente, che contiene in più un riferimento al particolare caso del mantenersi dal marito la concubina in casa o notoriamente in altro luogo.

La relazione al progetto della Commissione Reale, nel quale per primo si trova soppressa la esplicita considerazione di questo caso, spiega la soppressione affermando che l'inciso non era se non soltanto una cruda specificazione. Egli non solo trova poco convincente la spiegazione, ma aggiunge che l'opportunità di conservare il riferimento del particolare caso è consigliata anche dalla indeterminatezza della generica condizione dell'ingiuria grave richiesta dal capoverso per ammettere l'azione di separazione per l'adulterio del marito.

BERIO. Nota che la disposizione del Codice vigente è restrittiva, in quanto che, oltre il caso dell'ingiuria grave, ammette l'azione di separazione limitatamente alla

ipotesi del vero e proprio concubinato. Ora, data l'eventualità molto più frequente in cui, più di un vero e proprio concubinato, il coniuge ha l'abitudine di mantenere relazioni estranee alla famiglia, crede che sarebbe preferibile mantenere il capoverso così come è formulato nel progetto ministeriale, in modo da lasciare il giudice più libero nella valutazione dei casi di ingiuria grave previsti dal capoverso in esame.

PRESIDENTE. In effetti, la Commissione Reale, nel sopprimere l'inciso relativo alla particolare ipotesi del concubinato, ha inteso allargare i casi di ammissibilità dell'azione di separazione per adulterio del marito, perchè di fronte al solo generico riferimento al « concorso delle circostanze tali che il fatto costituisca una ingiuria grave alla moglie », il magistrato ha più ampia libertà di valutare l'importanza dell'infrazione compiuta dal marito.

La Commissione esprime l'avviso che sia da mantenere il capoverso nel testo ministeriale.

Art. 157.

MACARINI CARMIGNANI. Sarebbe del parere di omettere di menzionare nell'articolo la pena dell'ergastolo che, considerata come possibile causa di domanda di separazione, gli sembra susciti una curiosa impressione. Infatti potrebbe avere forse un qualche valore solo se la sentenza di condanna fosse pronunciata contro un contumace. Ma per tale eventualità bisognerebbe allora menzionare anche la pena di morte. Gli sembra che la dizione « condannato ad una pena non inferiore ai cinque anni di reclusione » sarebbe molto più propria ed in armonia con l'articolo 29 del Codice penale ed eliminerebbe ogni dubbio sul comprendere le pene maggiori.

Del resto, poichè l'articolo 157 del progetto ministeriale contempla anche il caso dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, che per l'articolo 29 del Codice penale consegue sempre alla condanna all'ergastolo ed a quella della reclusione per un tempo non inferiore ai cinque anni, nessun inconveniente può in ogni modo verificarsi a non menzionare l'ergastolo.

Proporrebbe infine di aggiungere all'articolo in esame il seguente capoverso: « La sentenza di separazione si avrà come non pronunciata e ne cesseranno tutti gli effetti se il coniuge che ha riportato la condanna sia poi assolto in seguito a giudizio di revisione ».

PRESIDENTE. Ritiene che si possa senz'altro accogliere la prima proposta di sostituire alle parole: « alla pena dell'ergastolo e della reclusione per un tempo superiore ai cinque anni » le altre: « ad una pena non inferiore ai cinque anni di reclusione »; ma non gli sembra necessario aggiungere il capoverso relativo al caso del giudizio di revisione, perchè è chiaro che, venendo meno la condanna, verranno a cessare tutti gli effetti da essa prodotti.

ANDRIANI. Domanda se la sentenza di separazione si avrà come non pronunciata nel caso in cui il coniuge, che ha riportato la condanna, benefici di un'amnistia.

PRESIDENTE. In questo caso la sentenza non viene meno perchè l'amnistia non pregiudica mai i diritti dei terzi.

BACCI. Proporrebbe anzitutto che alle parole « si può anche domandare » si sostituisca la dizione più propria « può anche essere domandata ».

Nota poi come il progetto ministeriale si sia preoccupato più della durata della pena che non del carattere della pena stessa, mentre invece ci possono essere delle pene di durata inferiore a quella prevista dall'articolo in esame le quali, per la loro natura infamante, siano altrettanto gravi e tali da giustificare la richiesta della separazione.

In terzo luogo osserva come, mentre si è prevista l'ipotesi dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, non si è considerata quella di un provvedimento di polizia

o di ordine politico; accenna, cioè, al caso del fuoruscito politico che gli sembra debba esser tenuto in considerazione agli effetti delle cause che danno luogo alla domanda di separazione nella eventualità che il coniuge rimasto in patria senta il disagio di questa situazione che si è venuta a determinare per la condotta politica dell'altro coniuge.

PRESIDENTE. Concorde nella opportunità di sostituire le parole: « può anche essere domandata » alle altre: « si può anche domandare ».

Quanto poi alla seconda osservazione fatta dall'onorevole Bacci, rileva come il nostro Codice non preveda più una particolare categoria di pene infamanti; ci sono singoli reati obbrobriosi dei quali, accettando la proposta del Collega, si dovrebbe fare una speciale elencazione, ma ciò è tutt'altro che semplice. In sostanza gli sembra che si possa mantenere il criterio della durata delle pene stabilito dal progetto ministeriale.

Nota infine come l'ipotesi del fuoruscito, accennata dallo stesso onorevole Bacci, rientri nell'ipotesi dell'abbandono e non vi è dubbio che in tal caso l'abbandono da parte del marito debba ritenersi volontario e sia da considerarsi giusto che la moglie ricusi di raggiungere il marito.

La Commissione approva le proposte di sostituire alle parole: « si può anche domandare » le altre: « può essere anche domandata » e alle parole: « alla pena dell'ergastolo o della reclusione per un tempo superiore ai cinque anni » le altre: « ad una pena non inferiore ai cinque anni di reclusione ».

Art. 158.

PIOLA CASELLI. Propone di sostituire alla parola « sede » la parola « residenza » ritornando al testo del Codice attuale (articolo 152).

SCADUTO. Osserva che con la sostituzione proposta dal senatore Piola Caselli, le ultime parole dell'articolo « in modo conveniente alla sua condizione » non hanno senso.

PRESIDENTE. Per conciliare le due osservazioni, propone di dire: « ... non fissi una residenza, o, avendone i mezzi, ricusi di fissare una sede in modo conveniente alla sua condizione ».

La proposta è approvata.

Art. 152.

PRESIDENTE. Esaurito con l'articolo 158 l'esame delle cause di separazione, ricorda che, secondo la riserva fatta nella seduta di ieri, si deve esaminare la opportunità di precisare il concetto di « giusta causa » di abbandono del domicilio coniugale cui fa riferimento l'articolo 152 e che, secondo la proposta dell'onorevole Bacci, dovrebbe intendersi quella che potrebbe dar luogo alla separazione legale, una delle cause cioè previste negli articoli 156 a 158.

ANDRIANI. Domanda se il concetto di giusta causa influisca anche nella presente parte dell'articolo.

PRESIDENTE. Sì. Prospetta il caso della moglie che, essendo stato il marito condannato a cinque anni di reclusione, abbia ottenuto la separazione e, malgrado l'esistenza di figli, si allontani dalla casa coniugale.

BACCI. Rileva come l'osservazione del Presidente si riferisca essenzialmente ai figli, mentre il concetto espresso dall'articolo 152 riguarda l'allontanamento della moglie dal tetto coniugale al fine di rompere il vincolo della convivenza. Sulla destinazione dei figli deciderà in altra sede il magistrato.

BERIO. Nota come l'articolo 152 non abbia nulla a vedere con la separazione, la quale non porta come conseguenza la sospensione dell'obbligo agli alimenti. Nell'articolo 152 è prospettato il caso della sospensione dell'obbligo del marito di somministrare gli alimenti alla moglie quando questa si sia allontanata dal domicilio e ricusi di ritornarvi. Il concetto di giusta causa, cui fa riferimento tale articolo, è indipendente da quello dell'esistenza di un motivo di separazione legale.

Propone pertanto di conservare la dizione del progetto ministeriale, in modo da lasciare al magistrato libertà di apprezzamento.

La proposta è approvata.

PRESIDENTE. (Si alza in piedi, imitato dai Commissari).

Prima di chiudere la seduta, invita i Colleghi ad elevare il pensiero alla Famiglia Reale, allietata dalla nascita del Principe di Napoli, e formula all'indirizzo del nuovo Principe Sabauda auguri di felicità e prosperità. (*Vivissimi, generali e prolungati applausi*).

La seduta termina alle ore 12,15.

Il Presidente
D'AMELIO.

Gli estensori: COSENTINO e CARONI.

Vº il Capo della Segreteria:
CERCIELLO.

VERBALE N. 27.

Seduta antimeridiana del 19 febbraio 1937 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BERIO, FACCHINETTI PULAZZINI, PIOLA CASELLI, SARROCCHI e SCADUTO; deputati ANDRIANI, BACCI, CRISTINI, MARAVIGLIA e PUTZOLU.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, ROMANELLI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. - Esame degli articoli 159 a 172 del Titolo VI: « Del matrimonio ».

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Barcellona, Fabri, Raimondi e deputati Macarini Carmignani, Pierantoni, Rossi e Rotigliano hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

Art. 159.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 160.

SCADUTO. Secondo la dizione del primo comma parrebbe che il coniuge a cui si affidano i figli dovesse anche provvedere al loro mantenimento, mentre può darsi che il giudice ponga il mantenimento a carico del coniuge cui i figli non sono stati affidati.

PRESIDENTE. La decisione del giudice, la quale affida i figli ad uno dei coniugi, non porta necessariamente con sé l'obbligo del loro mantenimento; il giudice deciderà in un senso o nell'altro, secondo i casi.

FACCHINETTI PULAZZINI. Teme che riferendosi il 3° comma dell'articolo solo alla persona cui i figli sono affidati, possa sorgere il dubbio che, quando i figli siano affidati a un istituto di educazione, i genitori perdano il diritto di vigilare sulla loro educazione.

PRESIDENTE. Per eliminare tale dubbio si potrebbe dire nel terzo comma: « qualunque sia la persona o l'istituto ».

La proposta è approvata.

Art. 161.

PRESIDENTE. Comunica che il senatore Supino, fra le altre osservazioni inviate, ha proposto di sostituire in quest'articolo, nell'ultimo comma, alle parole: « la sospensione dell'uso del cognome del marito » le parole: « sospendere la facoltà della moglie di usare del nome del marito ».

PIOLA CASELLI. Invece di « sospendere » si dovrebbe piuttosto dire: « interdire ».

SCADUTO. Rileva che la facoltà del tribunale dovrebbe essere non soltanto di sospendere l'uso del cognome del marito, ma anche di vietarlo assolutamente.

PRESIDENTE. Se la moglie disonora il cognome del marito, questi può giustamente chiedere al tribunale che le si vieti l'uso del proprio cognome, ma un divieto generale di tale uso sembra eccessivo. Si potrebbe per l'ultimo comma sostituire la seguente dizione: « Il tribunale, secondo le circostanze, può anche vietare alla moglie l'uso del cognome del marito ».

Così rimane stabilito.

PIOLA CASELLI. Desidera attirare l'attenzione della Commissione su di una questione grave e delicata che risulta dal confronto fra il testo del Codice vigente e il testo proposto dalla Commissione ministeriale, completato dalla nuova disposizione in materia alimentare di cui al Titolo XII del progetto. Si tratta del regolamento della situazione fra i coniugi separati, rispetto al reciproco obbligo o diritto del mantenimento e degli alimenti. L'articolo 156 del Codice vigente, alla fine dell'ultimo comma, che si riferisce alla perdita dei lucri e utili derivanti dal matrimonio quando i due coniugi sono in colpa, aggiunge un inciso che dice: « salvo sempre il diritto agli alimenti in caso di bisogno. » La dottrina e la giurisprudenza, sin dai primi anni dalla promulgazione del Codice civile, hanno dedotto, sulla base di questo inciso e dei principii generali, la norma che il coniuge in colpa conservi un diritto agli alimenti nei rapporti dell'altro coniuge in caso di bisogno, ossia con la limitazione agli alimenti strettamente necessari. Uno dei primi commentatori, il Borsari, affacciò quel concetto umanitario che la colpa cessa di fronte al bisogno, concetto che è stato anche proposto in seno alla Commissione nelle discussioni sull'articolo 152 del progetto. Più razionalmente la giurisprudenza si fonda sul concetto che la separazione, a differenza del divorzio, non spezza il vincolo del matrimonio. Questo diritto agli alimenti strettamente necessari era per sua natura distinto da quel diritto al mantenimento che l'articolo 132 del Codice vigente (cfr. articolo 151 del progetto ministeriale) riconosce in via principale a favore della moglie e a carico del marito ed in via sussidiaria a favore del marito e a carico della moglie. Dottrina e giurisprudenza hanno ripetutamente affermato che questo diritto risponde ad una nozione diversa da quella del diritto alimentare; è più ampio, autonomo, ha diverso fondamento, potendo allargarsi oltre la stretta necessità sino a comprendere, se lo stato sociale ed economico dei coniugi lo consente, anche le spese voluttuarie (come fanno i mariti condannati a pagare le fatture dei negozianti per le spese della moglie!). Questo diritto non può restare pregiudicato dalla separazione quando è in colpa il coniuge che ne sia gravato, e, quindi, è stata sempre opinione comune, malgrado il silenzio dell'articolo 156 in proposito, che il coniuge non colpevole conserva tale diritto, malgrado la separazione, nei confronti del coniuge colpevole, mentre questi non può godere nei rapporti del primo che del diritto eventuale agli stretti alimenti in caso di bisogno.

Ora il progetto ministeriale è venuto a sovvertire le basi di questo giusto e logico sistema giuridico. Da una parte ha soppresso nel terzo comma dell'articolo 161, corrispondente all'ultimo comma dell'articolo 156 del Codice vigente, l'inciso « salvo sempre il diritto agli alimenti in caso di bisogno » e dall'altra parte ha inserito

nel Titolo XII degli alimenti, un articolo 428 che dice che l'obbligo degli alimenti incombe in primo luogo « al coniuge ancorchè legalmente separato ». Dimodochè, stando alla interpretazione letterale di questo testo, il coniuge non colpevole che ha ottenuto la separazione, è posto sullo stesso piano del coniuge colpevole contro cui la separazione è ottenuta. Per entrambi, i rapporti patrimoniali dopo la separazione sono informati al semplice ed unico concetto di un reciproco diritto alimentare.

In confronto, dunque, della situazione giuridica stabilita dal diritto vigente, il coniuge non colpevole viene a perdere il maggior diritto del mantenimento sancito dal contratto di matrimonio, mentre il coniuge colpevole non avrà più diritto ai soli alimenti puramente necessari che l'articolo 434 del progetto concede ai fratelli e sorelle, ma potrà pretendere, a termini dell'articolo 433, i mezzi per condurre una vita modesta, cioè la stessa situazione economica del coniuge non colpevole. Non può essere stata questa la intenzione della Commissione ministeriale. Nulla vi è almeno nella relazione che lo indichi, perchè la relazione si limita a dire (pagina 66, n. 167) che il Ministro ha trasferito in sede propria (articolo 428, n. 1) la disposizione dell'articolo 156 del Codice vigente che fa salvo il diritto degli alimenti in favore dei coniugi separati, aggiungendo che non ha aderito alla proposta che taluno aveva avanzato di escludere il diritto agli alimenti nei riguardi del coniuge separato per sua colpa. Vi è stato quindi, a quanto sembra, un equivoco nella interpretazione della riserva agli alimenti in caso di bisogno sancita dall'articolo 156 del Codice vigente solo nei confronti del coniuge in colpa, ritenendosi che questa riserva riguardasse anche il coniuge non colpevole. Appare dunque evidente la necessità di correggere i testi proposti al fine di mantenere la distinzione della situazione patrimoniale dei coniugi separati in relazione alla colpa che ha determinato la separazione.

BACCI. Vuole aggiungere un altro argomento d'indole generale alle considerazioni del senatore Piola Caselli. Osserva che, per seguire un criterio sistematico generalmente condiviso, il progetto ministeriale ha regolato in un unico Titolo il matrimonio tanto sotto il profilo giuridico-morale quanto sotto quello patrimoniale, mentre nel Codice vigente i due aspetti sono disciplinati in più Titoli e la materia dei rapporti patrimoniali nella sede dei contratti. Ora, quando si viene a toccare un aspetto così delicato ed importante come quello che attiene alle conseguenze che derivano dalla separazione legale dei coniugi agli effetti dell'obbligo del mantenimento e dell'educazione della prole, non si rende conto perchè questa parte la si sia tralasciata e inclusa in un altro Titolo in cui si disciplina unitamente l'obbligo degli alimenti fra congiunti e parenti, ingenerando quei possibili equivoci e quella evidente anomalia sistematica che è stata rilevata anche dal senatore Piola Caselli. Egli ritiene pertanto che o le disposizioni del Titolo degli alimenti relative ai coniugi debbano essere trasferite in questo Titolo o quanto meno le disposizioni degli articoli 428 e 433 debbano essere richiamate nel presente articolo e questo deve alle medesime essere coordinato.

SCADUTO. Rileva che il rinvio agli articoli 428 e 433 sarebbe possibile se si dovesse fissare una misura unica per la somministrazione degli alimenti. Invece tra detti articoli e l'articolo 161 c'è una differenza sostanziale di concetti: in quelli si è in materia di diritto agli alimenti, mentre nell'articolo 161 non si tratta solo del caso di diritto agli alimenti, ma anche di quello del diritto al mantenimento, ossia di un concetto più vasto, corrispondente ai più ampi obblighi stabiliti negli articoli 151 e 153. Solo per quanto attiene agli alimenti in caso di colpa di uno o di entrambi i coniugi, si potrebbe fare riferimento agli articoli 428 e 433.

PRESIDENTE. È d'accordo col senatore Scaduto nella distinzione fatta. Anche il sistema dell'attuale Codice ammette che il coniuge separato senza sua colpa conservi tutti i diritti derivanti dal vincolo matrimoniale, secondo quanto si è riprodotto negli articoli 151 e 153 del progetto ministeriale.

Nei riguardi dei figli, invece, il progetto ministeriale all'articolo 160, come il Codice vigente all'articolo 154, non fa nessuna distinzione tra coniuge colpevole e non colpevole, di modo che il coniuge colpevole non perde i diritti personalissimi che ha verso i figli, come quello di vigilare sulla loro educazione, a meno che non ne sia stato privato. Per ciò che concerne gli alimenti, come aveva già affermato il senatore Piola Caselli, si deve chiarire il concetto che il coniuge colpevole ha solo diritto agli alimenti strettamente necessari. Si potrebbe all'uopo riportare nell'articolo 161 la dizione del vigente Codice, e non gli sembra che sia necessario specificare altro.

PIOLA CASELLI. È lieto di constatare che la Commissione adotta il suo modo di vedere, e ringrazia specialmente il Presidente. Ma insiste nell'osservare che la questione ha due aspetti. Si tratta, da un lato, di restringere il diritto del coniuge separato per sua colpa agli alimenti strettamente necessari. Si tratta, dall'altro lato, di difendere la situazione patrimoniale del coniuge non colpevole mantenendolo qual'era prima della separazione. Questa seconda parte della questione è risolta da talune legislazioni nel senso di sancire a favore di detto coniuge una pensione alimentare commisurata allo stato economico e sociale del coniuge gravato. Altrimenti, occorre dichiarare il principio che il coniuge conserva i diritti sanciti dal contratto di matrimonio a termini dell'articolo 151, perchè questo principio che si poteva ricavare facilmente dai testi attuali, rimane incerto e non chiaro di fronte ai nuovi testi proposti dalla Commissione ministeriale.

ANDRIANI. Condivide le osservazioni del senatore Piola Caselli e propone che il primo comma dell'articolo 161 sia così formulato: « Il coniuge, per colpa del quale fu pronunciata la separazione, incorre nella perdita di tutti gli utili che l'altro coniuge gli aveva concesso col contratto di matrimonio, sebbene siano stati stipulati con reciprocità, nonchè dei diritti assicurategli dall'articolo 151, salvo sempre il diritto agli alimenti in caso di bisogno e nella misura strettamente necessaria ».

SARROCCI. Non ritiene opportuno, quando vi sia separazione fra i coniugi, il richiamo all'articolo 151, il quale disciplina la convivenza coniugale. Gli pare che sia più opportuno regolare separatamente questo caso aggiungendo al secondo comma dell'articolo 433, dopo le parole « avuto riguardo alla sua posizione sociale » le seguenti parole: « questa limitazione non si applica in danno del coniuge non colpevole che chiede gli alimenti al coniuge per colpa del quale è stata pronunciata la separazione ».

MARAVIGLIA. Applicando il solo articolo 433 è evidente che si troverebbero nella medesima condizione il coniuge colpevole e quello non colpevole. Propone di aggiungere all'articolo 161 un comma in cui si specifichi che sono fatti salvi al coniuge incolpevole i diritti che gli derivano dall'articolo 151 nei riguardi del mantenimento.

In tal modo non possono sorgere più dubbi. Gli articoli 433 e 434 sarebbero così applicabili soltanto al coniuge colpevole.

CRISTINI. Si associa alle considerazioni del senatore Piola Caselli. Nello stesso modo che si è ritenuto di ammettere la sospensione degli alimenti alla moglie che abbandona il tetto coniugale, si dovrebbe nel caso presente giungere a limitare gli alimenti al coniuge colpevole, nella misura strettamente necessaria. A questo riguardo osserva che il richiamo all'articolo 151 non gli sembra molto chiaro, perchè quest'articolo concerne principalmente il marito. In ogni caso tiene a porre in rilievo l'obbligo del marito benestante, per colpa del quale è stata pronunciata la separazione, di conservare alla moglie, anche se ricca, una posizione adeguata alle sue sostanze.

PRESIDENTE. Riconosce giusta l'osservazione dell'onorevole Cristini e ritiene che i vari concetti che sono stati esposti possano trovare soddisfazione da una parte aggiungendo alla fine del primo comma dell'articolo 161 le parole « e ha diritto agli alimenti strettamente necessari », dall'altra facendo seguire all'ultimo comma un

capoverso così formulato: « Il coniuge che non ha colpa nella separazione personale conserva tutti i diritti riconosciutigli nel precedente Capo ».

ANDRIANI. Il dovere del marito di tenere la moglie presso di sé non può più espletarsi in caso di separazione. Al capoverso proposto aggiungerebbe per chiarire il concetto: « in quanto siano compatibili con lo stato di separazione ».

PRESIDENTE. Accetta l'emendamento proposto.

Sono approvate le proposte formulate dal Presidente e dall'onorevole Andriani.

Si approva pure la sostituzione delle parole « anche se » all'altra « sebbene » nel primo comma.

Art. 162.

CRISTINI. Vorrebbe che si precisasse in modo esplicito quando cessano gli effetti della sentenza di separazione, sia con una dichiarazione dei coniugi davanti all'autorità, sia stabilendo che il solo fatto della coabitazione per un tempo determinato interrompe automaticamente gli effetti della sentenza di separazione. Oltre tutto, la dichiarazione di cui sopra servirebbe ad interrompere gli effetti della sentenza in tutti quei casi nei quali è materialmente impossibile ai coniugi riprendere a coabitare insieme. Per esempio nei casi di degenza all'ospedale di uno dei coniugi o nei casi di richiamo alle armi in zone lontane dalla Madrepatria. In altri termini la legge deve facilitare la riappacificazione dei coniugi.

BERIO. Ritiene opportuna una distinzione fra l'ipotesi della coabitazione e l'ipotesi della dichiarazione espressa. Se i coniugi si riuniscono, la questione è risolta; ma se non si riuniscono, in qual modo la dichiarazione è resa nota ed efficace? e in quale forma deve essere fatta?

PRESIDENTE. Sarebbe sufficiente anche una semplice lettera tra i due coniugi in cui si dichiara espressamente l'avvenuta riconciliazione. Piuttosto sarebbe sempre opportuno che gli effetti patrimoniali conseguenti alla riconciliazione dei coniugi risultassero non da uno stato di fatto, quale è la coabitazione, ma da un riconoscimento legale, in base a una espressa dichiarazione; però tutto questo ritarda la riconciliazione, fenomeno spontaneo che avviene talvolta inavvertitamente e che bisogna in tutti i modi agevolare.

SCADUTO. Condivide l'opinione espressa dal Presidente, in quanto l'elemento morale, il così detto « *favor matrimoni* » del diritto canonico, è molto più importante dell'elemento formale del matrimonio. È d'avviso di lasciare immutato l'articolo per non creare ostacoli alla riconciliazione.

BACCI. Osserva che la disposizione di questo articolo è in contrasto con quanto è disposto all'articolo 163 per cui la separazione consensuale non ha effetto senza l'omologazione del tribunale. Così anche la riconciliazione non dovrebbe avere effetto senza l'intervento dell'autorità giudiziaria. Comprende però le ragioni d'ordine giuridico e morale espresse dal Presidente, ma ritiene che debba essere precisato e chiarito in che cosa debba consistere l'espressa dichiarazione. Se si vogliono seguire i concetti d'ordine morale espressi dal Presidente, si dovrebbe ridurre l'articolo ad una formula generica e dire: « I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione col fatto proprio della riconciliazione senza intervento dell'autorità giudiziaria ».

MARAVIGLIA. Concorda col senatore Berio che occorra specificare in che cosa consista la dichiarazione espressa se si vuole mantenere il riferimento ad essa. Ma tale riferimento si potrebbe anche eliminare richiamando il solo fatto della coabitazione, che è sempre constatabile.

PRESIDENTE. Anche se raro, non si può escludere che possa verificarsi il caso di una espressa dichiarazione, come quando i coniugi siano lontani, o impediti co-

munque di stabilire subito il fatto della coabitazione e manifestino, per lettera o in altro modo, la volontà di riconciliarsi. Ritene perciò che debba mantenersi il riferimento alla espressa dichiarazione.

ANDRIANI. È anch'egli favorevole a lasciare immutato l'articolo.

Così rimane stabilito.

Art. 163.

Non dà luogo ad osservazioni.

CAPO VI. — Dei rapporti patrimoniali fra coniugi.

PRESIDENTE. In conformità a quanto si è in precedenza stabilito, questo Capo diventa il XIII.

Fa presente inoltre che si è portata una rilevante innovazione a tutto il sistema disciplinando nell'istituto del matrimonio i rapporti patrimoniali fra coniugi, che nel Codice vigente sono regolati nella parte relativa alle obbligazioni.

Sezione I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 164.

PRESIDENTE. Trae argomento dal titolo poco preciso di questo articolo per osservare che se pure il sistema di premettere un titolo ad ogni articolo è stato già seguito per altre leggi in vigore, come ad esempio per il Codice penale, egli sarebbe piuttosto favorevole alla abolizione, dato che, come nel caso presente, non sempre può farsi una adeguata sintesi dell'articolo. Qualora però detti titoli debbano essere mantenuti, ritiene opportuno che si faccia un voto perchè siano resi più aderenti al contenuto dell'articolo.

Così rimane stabilito.

PUTZOLU. È d'avviso che l'articolo possa essere soppresso perchè superfluo.

PRESIDENTE. Può essere utile come affermazione di un principio generale che serve di introduzione al Capo.

SARROCHI. Crede che dalla formula dell'articolo possa apparire un concetto di prevalenza delle convenzioni delle parti sulla legge. Si potrebbe dire più opportunamente: « dalla legge e dalle convenzioni delle parti ».

Così rimane stabilito.

Art. 165.

CRISTINI. Non crede che sia esatto dire « gli sposi »; sostituirebbe « le parti ».

La Commissione esprime il suo consenso.

BACCI. Propone di sostituire alle parole: « che vengono dalla legge attribuiti all'uno o all'altro coniuge » la formula: « che la legge attribuisce all'uno o all'altro coniuge ».

Così rimane stabilito.

Art. 166.

CRISTINI. Propone di adottare il corrispondente articolo 181 della Commissione Reale così formulato: « È permesso agli sposi di stipulare che determinati rapporti patrimoniali del loro matrimonio siano regolati da leggi alle quali essi non sono legalmente sottoposti, o da consuetudini locali, purchè le stesse siano, in modo specifico, riprodotte nel contratto di matrimonio. Non è ammesso il riferimento, in modo generico, a tali leggi o consuetudini ».

Benchè abbia la stessa portata, il testo della Commissione Reale è linguisticamente più esatto.

BACCI. Ritiene pericolosa, anche da un punto di vista politico, la disposizione, in quanto ammette che gli sposi, entrambi di nazionalità italiana, possano regolare i loro rapporti patrimoniali secondo la legislazione straniera, sottraendosi così alle leggi della loro Patria.

MARAVIGLIA. Osserva che la questione è puramente formale. Stabilito il principio che i rapporti patrimoniali possono essere regolati dalle convenzioni delle parti, sostanzialmente ne deriva che essi possono riprodurre nelle convenzioni stesse disposizioni di leggi straniere o consuetudini locali, purchè si intende non siano contrarie alle leggi italiane. L'articolo 165 pone soltanto un limite formale nel senso che non ammette un riferimento generico alle leggi straniere o consuetudini locali, ma esige una specifica riproduzione del loro contenuto nel contratto di matrimonio. È favorevole per altro all'adozione dell'articolo nel testo della Commissione Reale.

BERIO. Per eliminare i dubbi manifestati dall'onorevole Bacci proporrebbe di togliere dall'articolo l'espressione « genericamente ». Così si affermerebbe il principio che gli sposi non possono regolare i loro rapporti seguendo leggi straniere o consuetudini locali, ma possono farle diventare clausole delle convenzioni matrimoniali in quanto non siano contrarie alle leggi italiane.

SARROCCI. Crede che proprio questo sia il concetto della disposizione e che in special modo la parola « genericamente » serva per impedire il richiamo puro e semplice alla legge straniera.

BERIO. Secondo il suo avviso, la parola « genericamente » può far nascere il dubbio che non si possa in generale fare riferimento alla legge di un determinato Stato, ma che sia permesso il riferimento se si citano con precisione gli articoli che vi si riferiscono.

PUTZOLU. Ritiene che l'articolo possa essere opportunamente soppresso, perchè anche senza di esso gli sposi possono sempre introdurre le norme straniere come clausole delle convenzioni matrimoniali ed esse avranno valore in quanto non siano contrarie all'ordine pubblico. Con l'ammettere invece il richiamo a leggi straniere o consuetudini, sia pure in modo specifico, si verrebbe implicitamente a consacrare il riconoscimento non solo delle norme, ma anche della dottrina e della giurisprudenza straniera, ciò che costituirebbe una menomazione dei poteri che devono essere riservati alle autorità italiane e della nostra tradizione giuridica la quale in materia di così alto interesse pubblico ha anche un valore politico e morale.

SCADUTO. È contrario alla soppressione dell'articolo per ragioni storiche. È noto che in taluni atti matrimoniali si faceva riferimento alle consuetudini, per esempio della Puglia. Di qui la necessità di disporre che ne sia enunciato in modo concreto il contenuto.

BERIO. Si associa.

PRESIDENTE. Ricorda che la formula positiva, adottata dalla Commissione Reale, è stata abbandonata dal progetto ministeriale, perchè si è ritenuto che si rendesse superflua la disposizione, derivando la facoltà riconosciuta alle parti dal principio della libertà contrattuale. La norma, invece, osserva la relazione ministeriale, può

avere una particolare utilità quando, come nel progetto ministeriale stesso, la si formuli in guisa da racchiudere una restrizione alla libertà contrattuale delle parti. Egli rileva la grande importanza che ebbe la disposizione per i matrimoni misti, soprattutto tra italiani e americane, le quali non tolleravano le disposizioni relative all'autorizzazione maritale. Sopprresse queste disposizioni, l'importanza dell'articolo è molto diminuita. Ritiene peraltro che debba essere mantenuto, con le limitazioni che risultano dalla parola « genericamente ».

Quanto alla osservazione dell'onorevole Putzolu che con l'articolo si viene in certo modo a consacrare il riconoscimento della giurisprudenza straniera, osserva che delle leggi e della giurisprudenza straniera si tiene ben conto quando ne sia il caso. Nonostante le considerazioni della relazione ministeriale, egli ritiene in definitiva che si potrebbe adottare la formula della Commissione Reale, che forse è di contenuto più chiaro e preciso.

BACCI. È contrario alla formula positiva, perchè realmente dà l'impressione di consentire ciò che non sarebbe permesso. Manterrebbe quindi l'articolo ministeriale, sopprimendo però la parola « genericamente ».

BERIO. Si associa.

PRESIDENTE. La parola « genericamente » sta appunto ad indicare l'avversione che il legislatore ha per le leggi straniere.

SARROCCI. Ribadisce il concetto che la disposizione ha un valore puramente formale. Il legislatore non vuole che le norme o le consuetudini cui gli sposi intendono sottoporre i loro rapporti patrimoniali siano indicati in forma generica, ma siano specificatamente inserite nei patti. Per questa ragione è necessario lasciare la parola « genericamente ».

ANDRIANI. Si potrebbe dire, come nel vecchio Codice, « in modo generico ».

PRESIDENTE. Si mantiene dunque l'articolo 166 sostituendo alla parola « genericamente » l'espressione « in modo generico ».

Così rimane stabilito.

Art. 167.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 168.

PUTZOLU. Non comprende la necessità delle parole « alla presenza e col simultaneo consenso ». Sembra ovvio che per modificare il contratto sia necessario il consenso di tutte le persone che sono state parti nel formarlo. Ciò discende dai principi generali.

PRESIDENTE. Osserva che l'unica garanzia di onestà nei rapporti matrimoniali è che tutte le persone intervenute nel contratto di matrimonio siano presenti alla sua modificazione.

CRISTINI. È d'avviso di tornare alla formula degli articoli 1383 e 1384 del Codice vigente che abbinava sempre le due ipotesi della mutazione e della controdi chiarazione senza scinderle in due casi separati. Inoltre il Codice specificava chiaramente che le mutazioni potevano esser fatte solo prima della celebrazione del matrimonio, mentre il progetto non ne parla affatto. Proporrebbe di seguire nel progetto questo ordine più razionale: premettere all'articolo 168, l'articolo 170, che afferma l'immutabilità delle convenzioni matrimoniali e poi fondere i due articoli 168 e 169 in uno solo, seguendo i criteri stabiliti dal Codice vigente.

PRESIDENTE. È favorevole alla proposta di premettere l'articolo 170 all'articolo 168, ma non crede di poter aderire alla seconda proposta ritenendo giuste

le ragioni che hanno spinto la Commissione ministeriale a modificare il progetto della Commissione Reale che seguiva appunto i criteri degli articoli 1383 e 1384 del Codice vigente.

ANDRIANI. Siccome un contratto di matrimonio può contenere varie convenzioni e l'articolo 168 parla appunto di « convenzioni matrimoniali », invece delle parole « che sono state parti nel contratto di matrimonio » vorrebbe che si dicesse: « che sono state parti nelle convenzioni stesse ».

SARROCCHI. Si potrebbe dire: « Tutte le persone interessate alla modificazione ».

PRESIDENTE. La formula proposta dall'onorevole Andriani può dare luogo a dubbi nei riguardi dei terzi. Per quanto concerne la proposta del senatore Sarrocchi, si preoccupa invece che possano sorgere liti per determinare quali siano le persone interessate.

SARROCCHI. Dopo le parole « ogni mutazione » propone di aggiungere: « anteriore al matrimonio ».

PRESIDENTE. La relazione ministeriale spiega che tale inciso, esistente nel Codice vigente, è stato soppresso perchè può apparire in contrasto con l'articolo 189.

Si approva la proposta di premettere all'articolo 168 l'art. 170.

Art. 169.

ANDRIANI. Osserva che il contratto di matrimonio non interessa soltanto le parti contraenti, ma i nascituri e i terzi, i quali devono avere nell'atto pubblico l'assoluta garanzia della sincerità delle convenzioni. Per ragioni d'indole morale non è favorevole, in questa materia, alle controdiichiarazioni; ma, nel caso che siano mantenute, almeno si conservino anche le cautele degli articoli 1383 e 1384 del Codice civile vigente.

SARROCCHI. Ritiene che, ammesse e disciplinate dalla legge le mutazioni, sarebbe bene togliere la possibilità di fare controdiichiarazioni. Si potrebbe quindi sopprimere l'articolo 169.

PRESIDENTE. Osserva che la controdiichiarazione è essenzialmente diversa dalla mutazione e, per sua natura, non può essere fatta per atto pubblico, dovendo rimanere segreta. Anche il Codice vigente non richiede l'atto pubblico.

È contrario alla soppressione dell'articolo 169, perchè la controdiichiarazione non modifica la sostanza dell'atto pubblico, ma dà ad esso una interpretazione particolare. Giuridicamente essa è un atto posteriore che modifica gli effetti futuri della convenzione: così, ad esempio, può avvenire che sia stata costituita alla sposa una dote, del reddito della quale più tardi il marito non abbia più bisogno in tutto o in parte, e che, presenti tutte le parti, vi rinunci con una controdiichiarazione, riconoscendo che il dotante non è più in grado di corrisponderla.

ANDRIANI. La controdiichiarazione non ha la sola portata di chiarire le intenzioni delle parti o di modificare i soli effetti delle convenzioni ma ha una portata concreta molto più ampia. Mentre si fa figurare che si è posta in essere una convenzione, poi nascostamente la si annulla o se ne contrae una del tutto diversa. In definitiva toglierebbe la possibilità di fare controdiichiarazioni, sia pure per atto pubblico, come prevede l'articolo 1384 del Codice civile vigente, poichè se la controdiichiarazione deve rimanere segreta, fatta per atto pubblico diverrebbe un non senso.

PUTZOLU. Si rende conto che le esigenze della vita pratica impongono talvolta di creare dei contratti che hanno una apparenza difforme dalla loro realtà. Le controdiichiarazioni hanno appunto lo scopo di ristabilire questa realtà fra le parti ed il disconoscerne il valore probatorio potrebbe condurre a risultati del tutto opposti a quelli che si vogliono raggiungere con tale disconoscimento. Ne verrebbe probabilmente premiata la malafede di colui che si è avvantaggiato della simulazione.

BERIO. Osserva che la questione delle controdiichiarazioni involge un problema di carattere generale e che sarebbe pericoloso fare una affermazione di principio soltanto in tema di convenzioni matrimoniali.

ANDRIANI. Con la sua proposta non intendeva toccare il problema generale, ma solo gli effetti della controdiichiarazione nei riguardi delle convenzioni matrimoniali. L'interesse da tutelare non è solo quello delle persone presenti alla convenzione, ma anche quello dei terzi e di coloro che sopravverranno dopo la costituzione della famiglia. Si tratta di un interesse pubblico che supera quello privato. E nell'ambito della famiglia non conviene autorizzare le simulazioni e gli inganni. Per quanto riguarda i terzi è del parere che debba essere almeno conservata l'annotazione di cui all'articolo 1384 del Codice civile vigente.

PRESIDENTE. Ripete che essendo presenti tutte le persone che sono state parti nella convenzione, non è possibile l'inganno. L'interesse delle parti è quello che deve contare, non l'interesse dei nascituri o dei terzi. Così si spiega come, secondo l'articolo 187, sciolto il matrimonio, si possa procedere sui beni che costituivano la dote per le obbligazioni contratte dalla moglie durante il matrimonio.

SCADUTO. Un diritto della prole in questo campo non avrebbe fondamento, perchè nel nostro ordinamento non vi è, come era nel diritto romano, l'obbligo del padre di dotare i figli in occasione del matrimonio. Attualmente i figli avranno quello che i genitori vorranno loro assegnare: non vi è quindi alcuna lesione giuridica. Condivide perciò l'opinione espressa dal Presidente e cioè che per ragioni di opportunità debbano ammettersi le controdiichiarazioni quali clausole che non modificano la sostanza della convenzione, ma ne regolano in modo differente la maniera di attuazione.

MARAVIGLIA. Rileva che se si vuol conservare l'istituto della controdiichiarazione, bisogna ammettere che possa essere fatta per atto privato, destinata cioè a rimanere segreta, per distinguerla dalla mutazione.

BACCI. Nota che la disposizione dell'articolo 169 è di carattere sostanzialmente innovativo rispetto al Codice vigente, il quale ammette la controdiichiarazione, ma accompagnata dalla cautela della annotazione in margine o in calce del contratto di matrimonio. Chiede che, per lo meno, si ritorni alla formula del vigente Codice, per le ragioni d'indole morale espresse dall'onorevole Andriani.

PRESIDENTE. Per quanto si cada in una contraddizione con i principii generali, si può ammettere l'opportunità che la controdiichiarazione sia annotata nel contratto di matrimonio.

SCADUTO. Il Codice non impone in via generale questa annotazione, ma stabilisce che la controdiichiarazione non ha effetto rispetto ai terzi se manca la annotazione, dimodochè tra le parti essa è valida anche se non annotata nel contratto matrimoniale.

PRESIDENTE. È d'accordo. Nella formulazione dell'articolo si potrà ripetere la stessa dizione del Codice vigente.

MARAVIGLIA. Propone di aggiungere un capoverso nel quale si dica: «di fronte ai terzi la controdiichiarazione non ha valore se non annotata nel contratto di matrimonio».

SCADUTO. Dalla lettura dell'articolo 1384 del Codice vigente può sorgere il dubbio che la controdiichiarazione possa farsi soltanto prima della celebrazione del matrimonio.

PRESIDENTE. Anche dopo.

PUTZOLU. Osserva che la controdiichiarazione, la quale tende a smascherare l'apparenza falsa di un negozio non può che essere contemporanea al negozio stesso. Non è giuridicamente concepibile che sia posteriore al sorgere del negozio simulato del quale è destinata a rivelare la realtà nascosta sotto false apparenze. Ogni fatto successivo, non è una controdiichiarazione, ma una mutazione del negozio originario.

PRESIDENTE. Come ha già detto, la necessità di una controdi chiarazione può anche presentarsi dopo la celebrazione del matrimonio. Non è possibile che sorga alcuna frode dal momento che per la controdi chiarazione è necessario l'intervento di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio. Comprende che la Commissione non desidera che con la controdi chiarazione si possa annullare o modificare radicalmente la convenzione e che essa abbia effetto in quanto non rechi mutazioni sostanziali alle convenzioni matrimoniali.

Propone quindi la seguente formula riassuntiva:

« Le controdi chiarazioni che non rechino mutamenti sostanziali alle convenzioni matrimoniali hanno effetto quando siano fatte alla presenza e col simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio.

« Le dette controdi chiarazioni non fanno stato di fronte ai terzi, se non siano annotate nelle forme previste nel capoverso dell'articolo precedente ».

Così rimane stabilito.

Art. 170.

PRESIDENTE. Ricorda che quest'articolo, in conformità a quanto si è in precedenza deliberato, prenderà posto prima dell'articolo 168. Comunica che il senatore Supino ha proposto di sostituire alle parole « non possono cangiarsi » le altre « non si possono cambiare ».

Si potrebbe meglio dire « non possono essere mutate ».

Così rimane stabilito.

SCADUTO. Propone di sopprimere nell'articolo le parole « di qualunque specie », per evitare il dubbio che siano comprese anche le controdi chiarazioni.

Così rimane stabilito.

Art. 171 e 172

Non danno luogo ad osservazioni.

La seduta termina alle 12,45.

Il Presidente
D'AMELIO.

L'estensore : ROMANELLI.

V° il Capo della Segreteria :

CERCIELLO.

VERBALE N. 28.

Seduta pomeridiana del 19 febbraio 1937 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BERIO, FACCHINETTI PULAZZINI, PIOLA CASELLI, ROMANO SANTI, SARROCCI e SCADUTO; deputati ANDRIANI, BACCI, MARAVIGLIA, PIERANTONI e PUTZOLU.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 16.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 173 a 188 del Titolo VI: « Del matrimonio ».

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Barcellona, Fabri, Raimondi e deputati Cristini, Macarini Carmignani, Rossi e Rotigliano hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

Sezione II. — DELLA DOTE.

Art. 173.

Non dà luogo ad osservazioni.

§ 1. — Della costituzione della dote.

Art. 174.

PRESIDENTE. Fa rilevare che dopo la legge del 1919 che ha soppresso l'autorizzazione maritale, il divieto esistente nel nostro Codice per la moglie di aumentare la dote durante il matrimonio è sembrato che non avesse più ragione d'essere, sia alla Commissione Reale che alla Commissione ministeriale. Se la moglie entrasse in possesso di altri beni, non si vede il perchè non dovrebbe alla moglie essere consentito di costituirli in dote o porli in aumento alla dote precedentemente costituita.

SCADUTO. Osserva che il marito potrebbe far pressioni sulla moglie per obbligarla a costituire in dote i beni parafernali per poterli amministrare liberamente.

PRESIDENTE. Se il marito ha sulla moglie tale ascendente da poterla costringere a costituire in dote i beni parafernali, a maggior ragione potrà farseli assegnare in libera proprietà, e ciò non sarebbe impedito dal divieto della predetta costituzione. D'altra parte la possibilità di tale costituzione è stato osservato che risponde meglio all'interesse della famiglia, particolarmente dei figli per i quali i beni dotali rappresentano un più sicuro presidio economico.

PIERANTONI. Non gli sembra proprio chiamare « estranei » coloro che, oltre la moglie, volessero aumentare o costituire la dote; preferirebbe tornare alla dizione del Codice che nell'articolo 1388 parlava di « altri ».

PRESIDENTE. Ritiene che l'osservazione sia giusta e propone che alle parole: « dagli estranei » si sostituiscano le parole: « da altri ».

La proposta è approvata.

Art. 175.

SCADUTO. Lascerebbe immutato il sistema del Codice vigente che permette la costituzione in dote anche di tutti i beni futuri: tale facoltà, col vincolare i beni, è una garanzia che essi non vengano sperperati e non si comprende perchè non debba essere mantenuta a chi vuole destinare i beni stessi alla famiglia.

PRESIDENTE. Se si vuole ammettere che la costituzione di dote possa comprendere anche i beni futuri, è giusto però che si aggiunga anche la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 190 del progetto della Commissione Reale che escludeva dai beni futuri ciò che la donna avesse acquistato col lavoro suo personale, a meno che non facesse espressa dichiarazione contraria. La Commissione Reale opportunamente considerò che in questi ultimi tempi l'attività extradomestica della donna maritata in alcuni casi ha tale valore che non sarebbe giusto, senza una espressa dichiarazione di volontà, ritenere attribuita la qualità dotale a questi proventi di carattere strettamente personale.

La Commissione approva le proposte del senatore Scaduto e del Presidente esprimendo quindi l'avviso che l'articolo sia così formulato: « La costituzione di dote può comprendere tanto i beni presenti quanto i beni futuri.

« La costituzione di dote espressa in termini generici comprende tutti i beni presenti della donna.

« In difetto di espressa dichiarazione, la costituzione di dote di beni futuri non comprende ciò che la donna acquisti come prodotto del suo lavoro personale ».

Art. 176.

PRESIDENTE. Rileva che il primo comma di quest'articolo corrisponde all'articolo 1396 del Codice civile. La disposizione del capoverso fu aggiunta nel progetto della Commissione Reale ed è stata poi mantenuta nel progetto ministeriale per eliminare le gravi questioni che sorgono per stabilire se il dotante oltre alla proprietà della cosa debba garantirne anche l'assenza di vizi o difetti occulti. È sembrato troppo grave, dato il carattere peculiare della costituzione di dote, ammettere incondizionatamente l'obbligo della garanzia anche per i vizi e difetti occulti della cosa e la si è limitata perciò al caso che sia stata espressamente promessa o che vi sia stato dolo da parte del costituente.

Art. 177.

Non dà luogo ad osservazioni.

§ 2. — *Dei diritti del marito sulla dote e della alienazione dei beni dotali.*

Art. 178.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 179.

PRESIDENTE. Fa rilevare che la corrispondente disposizione dell'articolo 1403 del Codice civile vigente aveva dato luogo a molte censure ed anche nella Commissione Reale si erano manifestate varie opposizioni non comprendendosi perchè un immobile acquistato dal marito col denaro costituito in dote dalla moglie non dovesse essere a sua volta garantito dal vincolo dotale. Personalmente è stato sempre contrario a questa disposizione.

BACCI. Si associa.

BERIO. Propone che dopo le parole « denaro dotale » si aggiungano le altre « che sia passato in proprietà del marito ». Allora la disposizione sarebbe più giusta, perchè si tratterebbe di un immobile acquistato dal marito con denaro diventato suo.

PRESIDENTE. In questo caso la disposizione sarebbe affatto inutile. Se il denaro appartiene già al marito, è naturale che l'immobile comprato non sia dotale.

MERAVIGLIA. Per ovviare agli inconvenienti della disposizione si potrebbe riservare alla moglie un'ipoteca legale sull'immobile comprato dal marito con i beni dotali, o su tutti i beni del marito a maggior garanzia.

PRESIDENTE. Se il marito ha dei beni, allora, a norma dell'articolo 1969 del Codice civile, la moglie è garantita su di essi. Non possedendo il marito questi beni, invece, per il progetto ministeriale non c'è altra garanzia che quella prevista dal capoverso dell'articolo 182. Ritiene pertanto opportuno stabilire senz'altro che sugli immobili acquistati con danaro dotale si accende una ipoteca legale a favore della moglie. Si potrebbe aggiungere all'articolo 179 il seguente capoverso così redatto: « Sull'immobile così acquistato grava l'ipoteca legale di cui all'articolo 1969 ».

La proposta è approvata.

Art. 180.

BERIO. Manifesta il dubbio che la disposizione ponga troppe limitazioni alle facoltà della donna e quindi non si concili troppo con la legge 17 luglio 1919, n. 1176, sulla capacità giuridica della donna.

PRESIDENTE. L'articolo non concerne l'autorizzazione maritale. Anche dopo la legge del 1919 spetta sempre al marito l'amministrazione dei beni dotali. La innovazione è solo all'ultimo capoverso in cui si dispone che le azioni relative ai diritti della moglie sui beni dotali siano proposte in contraddittorio di entrambi i coniugi. L'articolo 2079 del Codice civile vigente dispone in questo senso, ma solo per gli atti di esecuzione, mentre questo capoverso dispone anche per il giudizio di cognizione.

PIERANTONI. Gli sembra che la locuzione dell'ultimo capoverso « le azioni che hanno per oggetto il diritto della moglie sui beni dotali » non sia troppo chiara; direbbe più semplicemente: « le azioni che hanno per oggetto i beni dotali ».

SARROCCI. Si associa.

PRESIDENTE. Esprime l'avviso che la locuzione proposta possa dar luogo a dubbi. Propone di modificare così il capoverso: « Devono proporsi in contraddittorio del marito e della moglie le azioni relative ai diritti della moglie sui beni dotali ».

BERIO. Non gli pare che l'ultimo comma dell'articolo si concilii troppo col penultimo. Mentre, a norma di questo, il marito può stare in giudizio da solo come attore, ha bisogno poi in base all'ultimo comma anche dell'intervento della moglie, quando è convenuto.

MARAVIGLIA. Ciò gli sembra naturale: se non è necessaria la presenza della moglie per migliorare i beni dotali, lo è invece quando si tratta di difendere i suoi diritti.

PIOLA CASELLI. Si vuole difendere la moglie contro possibili accordi fraudolenti del marito con dei supposti creditori.

BACCI. Si evita pure che la compiacenza del marito verso i suoi creditori si possa risolvere in danno della moglie.

PIERANTONI. Osserva che nel primo comma si precisa il riferimento della disposizione al caso nel quale la moglie conserva la proprietà dei beni dotali. Ora è naturale che il terzo che avesse da sperimentare un'azione relativa ad essi, debba citare anche la moglie che è la proprietaria e non il solo marito. Si potrebbe quindi sopprimere l'ultimo capoverso.

BACCI. Non ritiene che sopprimendo l'ultimo capoverso si dovrebbe sempre ritenere richiesto l'intervento della moglie. L'ultimo capoverso deve essere riferito al precedente comma in cui è riservata al solo marito la facoltà di agire per far valere i diritti relativi ai beni dotali. Se si sopprime l'ultimo capoverso, restando il precedente, si potrebbe ben arguire che il marito è autorizzato a stare in giudizio da solo sia come attore che come convenuto.

PIERANTONI. Osserva che poichè il primo comma fa l'esplicito caso che la moglie abbia conservata la proprietà dei beni dotali, non può ammettersi il dubbio espresso dall'onorevole Bacci in fine delle sue considerazioni. Chi propone l'azione deve citare anche la moglie. Insiste nella proposta di sopprimere l'ultimo capoverso.

PRESIDENTE. Per conciliare le varie opinioni che sono state espresse, ritiene che si potrebbe accettare il concetto che alla moglie spetta sempre di intervenire nel giudizio sia come attrice e sia come convenuta.

ROMANO SANTI. È del parere di mantenere la disposizione del progetto ministeriale.

PIERANTONI. Propone di fondere insieme i due ultimi capoversi, insistendo nel chiedere che sia stabilita la necessità dell'intervento della moglie in entrambi i casi.

PRESIDENTE. Si potrebbe sostituire ai due ultimi capoversi il seguente: « In tutti i giudizi in cui si tratta di far valere diritti relativi ai beni dotali o di esigere la restituzione dei capitali è necessario l'intervento tanto del marito quanto della moglie. »

ROMANO SANTI. Occorrerebbe allora, per completare la disposizione, riferirla anche agli atti di esecuzione.

PRESIDENTE. È giusto. Si potrebbe, nel capoverso proposto, aggiungere alla parola « capitali » le parole « e negli atti di esecuzione sopra i beni dotali stessi ».

Così rimane stabilito.

Art. 181.

PRESIDENTE. Ritiene che l'articolo potrebbe essere semplificato dicendosi invece di: « In caso di lontananza o di altro impedimento del marito » soltanto: « In caso di impedimento del marito ecc. ».

PIOLA CASELLI. Osserva che è meglio mantenere la specificazione dell'impedimento dovuto alla lontananza, di fronte agli altri impedimenti naturali.

PRESIDENTE. Non insiste.

Art. 182.

PRESIDENTE. Rileva che questo articolo corrisponde all'articolo 1400 del Codice civile vigente. Solo si è voluto togliere nel capoverso l'inciso « e qualora quegli che ha costituito la dote o ne è il debitore sia nel numero delle persone che sarebbero tenute alla prestazione degli alimenti », inciso che invece era stato conservato nel progetto della Commissione Reale.

Non si è ritenuto opportuno, spiega la relazione ministeriale, limitare la facoltà di chiedere le cautele per la sicurezza della dote soltanto a coloro che sono tenuti a corrispondere gli alimenti, non potendo, a parte le ragioni di ordine sociale che si connettono alla tutela della dote, negarsi a chiunque faccia una tale costituzione l'interesse di assicurare che non venga alterata la specifica destinazione dei beni al mantenimento della famiglia.

PIERANTONI. Propone di sostituire nel capoverso alle parole « dopo il matrimonio » le altre più esatte « durante il matrimonio ».

PRESIDENTE. È d'accordo.

PIERANTONI. Gli sembra che anche le parole « una trasformazione o una diminuzione » non siano molto appropriate. Direbbe piuttosto: « quando siano sopraggiunte nel patrimonio del marito modificazioni tali per cui la dote ecc. ».

SCADUTO. Lascerebbe la parola « trasformazione », che rende di più il concetto del cambiamento che è avvenuto nel patrimonio del marito.

SARROCCI. Quello che importa è che la modificazione sia tale che la dote venga messa in pericolo; basterebbe quindi dire « un mutamento ».

PRESIDENTE. Propone la seguente formula per il capoverso: « Se tuttavia durante il matrimonio siano sopraggiunti nel patrimonio del marito un mutamento o una diminuzione per i quali la dote ecc. ».

La proposta è approvata.

Art. 183.

SCADUTO. A proposito di questo articolo sorge il dubbio, già più volte agitato nella dottrina e nella giurisprudenza, per stabilire se i beni dotali siano inalienabili in modo assoluto o se sia possibile qualche eccezione, per esempio per le obbligazioni nascenti da delitto o quasi delitto. Nel caso che la moglie investa con la propria automobile una persona, se non possiede altro che i beni dotali, dovrà per questo essere esente dal pagamento dei danni?

PRESIDENTE. Si tratta di una questione d'ordine generale che potrà essere risolta in seguito, quando si discuteranno gli analoghi articoli 220 e 228 in materia di comunione dei beni o di patrimonio familiare.

Art. 184.

BACCI. Si sofferma sulla portata dell'articolo. Il creditore, che ha prestato del denaro al marito, con riguardo forse anche all'entità della dote della quale lo sapeva amministratore, non ha diritto di rivalersi sui frutti della dote se non limitatamente a quella somministrazione che riguardava la famiglia. In ordine ai debiti che il marito ha contratto all'infuori di quelle che erano le necessità familiari, non è giusto che il creditore abbia diritto di rivalersi sui frutti della dote. Ciò potrebbe prestarsi anche ad accordi fra il marito e il creditore contro gli interessi della famiglia.

SARROCCI. Se il marito è d'accordo col presunto creditore, chi ha il diritto di intervenire?

BACCI. La moglie ed i figli maggiori.

SCADUTO. Pregiudizialmente alla questione se alla moglie spetti o no il diritto di intervenire, sarebbe bene decidere se ci si debba attenere a quanto stabilisce il progetto ministeriale o a quanto dispone il progetto della Commissione Reale che ammette l'esecuzione sui frutti soltanto « nei limiti stabiliti dall'autorità giudiziaria, avuto riguardo alla causa del credito ed ai bisogni della famiglia ». Si riporta alla « *portio congrua* » del diritto canonico, la quale non può essere soggetta a sequestro in quanto ritenuta indispensabile al beneficiario per il suo decoroso mantenimento.

PRESIDENTE. Si tratta di ipotesi poco frequenti. Il concetto della Commissione Reale è stato escluso nel progetto ministeriale per evitare che il creditore, prima di procedere, debba agire per far dichiarare quale parte dei beni sia sequestrabile. È difficile che di fronte ad un contratto dotale il creditore si decida ad agire se prima non vede non chiarezza come stanno le cose.

MARAVIGLIA. Crede che i due concetti della Commissione ministeriale e della Commissione Reale non si escludano, ma possano ammettersi entrambi e contemperarsi nell'interesse dei creditori. In altre parole, si può ammettere il principio della pignorabilità dei frutti dotali quando il debito è stato contratto per i bisogni della famiglia; viceversa, quando questa condizione non si verifichi, si potrebbe procedere al pignoramento per la parte che superasse tali bisogni.

PIOLA CASELLI. Nota come la disposizione del progetto ministeriale presenti un difetto di tecnica giuridica.

L'esecuzione deve farsi in base ad un titolo che sia formalmente e obiettivamente valido; secondo la dizione del progetto ministeriale, invece, la validità del titolo viene rimessa ad una condizione di carattere essenzialmente soggettivo, e cioè alla circostanza della conoscenza da parte del creditore che i debiti cui si riferisce l'esecuzione erano inerenti o estranei ai bisogni della famiglia. La formula del progetto della Commissione Reale implicava invece l'intervento dell'autorità giudiziaria, la quale era chiamata a stabilire preventivamente se i bisogni della famiglia consentissero l'esecuzione.

Si domanda se non sarebbe il caso di limitarsi ad enunciare il principio che non si possa agire sui frutti dei beni dotali se non per debiti concernenti i bisogni della famiglia. Così la dimostrazione che i predetti debiti concernono i bisogni della famiglia sarebbe a carico del creditore che ha assunto la responsabilità dell'esecuzione e non ci sarebbe bisogno di fare riferimento al criterio subiettivo di difficile constatazione o a quella procedura preventiva indicata dalla formula della Commissione Reale che sembra offra molte difficoltà pratiche.

PRESIDENTE. Rileva che nel sistema del progetto ministeriale l'onere di dimostrare che il debito non fu contratto nell'interesse della famiglia e che di ciò il creditore era consapevole, spetta al marito; spiega la relazione ministeriale che sarebbe eccessivamente onerosa la condizione del creditore, se spettasse a lui di provare che il debito fu contratto nell'interesse della famiglia.

PIOLA CASELLI. Ricorda come l'onere della prova spetti a chi agisce.

PUTZOLU. Non trova giusto che l'onere della prova spetti al creditore, il quale, nella maggior parte dei casi, si verrebbe a trovare nell'impossibilità di conoscere ciò che avviene nell'interno della famiglia.

BACCI. Fa notare che nel caso presente si tratta di una eccezione al principio generale che non si può procedere per debiti del marito sui frutti della dote.

BERIO. Osserva che la locuzione dell'articolo ministeriale può far nascere il dubbio che i creditori della moglie possano sempre agire, in quanto in esso si fa riferimento solo ai creditori del marito.

PRESIDENTE. Non possono agire se i frutti sono del marito; agiranno quindi i creditori del marito.

Secondo il progetto della Commissione Reale è sufficiente che i frutti dotali superino i bisogni della famiglia per poter agire per qualunque sorta di debiti, purchè si sia ottenuta preventivamente una dichiarazione dell'autorità giudiziaria, che riconosca questa esuberanza dei frutti dotali.

PIOLA CASELLI. È d'avviso che si prescinda dall'obbligo di questa autorizzazione preventiva, sostituendola con una approvazione successiva.

Il creditore agisce sotto la sua responsabilità in quanto ritiene che i denari prestatati abbiano servito per i bisogni della famiglia; il marito, o la moglie se autorizzata, sosterrà che si tratta di un debito personale che non ha nulla a vedere con i bisogni della famiglia. Il tribunale deciderà sulla questione.

BERIO. Proporrebbe la formula: « L'esecuzione non può aver luogo per debiti inerenti ai bisogni della famiglia », eliminando le parti dell'articolo che si riferiscono ai creditori.

PRESIDENTE. Per conciliare i concetti che sono stati sostenuti propone la seguente formula: « Il creditore può agire sui frutti dei beni dotali per debiti del marito contratti per i bisogni della famiglia o nel caso che i redditi dotali eccedano i bisogni della famiglia stessa ».

La prova è a carico del creditore e non sarebbe male aggiungere che la moglie può intervenire al giudizio.

ANDRIANI. Aggiungerebbe alla parola: « eccedano » l'altra: « manifestamente ».

FACCHINETTI PULAZZINI. Farebbe precedere alle parole: « per debiti del marito » la parola: « soltanto ».

PRESIDENTE. Allora la formula definitiva dell'articolo potrebbe essere la seguente: « Il creditore può agire sui frutti dei beni dotali soltanto per debiti del marito contratti per i bisogni della famiglia o nel caso che i redditi dotali eccedano manifestamente i bisogni della famiglia stessa. La moglie ha diritto di intervenire nel giudizio ».

Così rimane stabilito.

Art. 185.

BACCI. Osserva che mentre nell'articolo 179 è stabilito che il carattere dotale del denaro impiegato nell'acquisto di un immobile non si trasmette all'immobile stesso se non quando nell'atto di costituzione della dote sia stipulata la condizione dell'impiego, nell'articolo in esame invece la vendita dell'immobile dotale porta come conseguenza che il ricavato deve essere sempre impiegato come dotale.

PRESIDENTE. Una giustificazione, a suo parere, non molto convincente è data dal fatto che, mentre nel primo caso, essendo la dote in denaro, il marito ne ha acquistato la proprietà in base all'articolo 178 del progetto, nell'articolo in esame tale acquisto in relazione all'immobile che si permuta o si vende può in base a quell'articolo stesso non esservi stato.

ANDRIANI. Alle parole: « dell'immobile dotale » sostituirebbe le altre: « dei beni dotali » allo scopo di comprendere nell'espressione anche le cose mobili.

PUTZOLU. Crede che nell'articolo in esame la permuta sia stata deliberatamente limitata agli immobili per armonizzare questa disposizione con quella dell'articolo 178 che fa distinzione fra dote costituita da una somma di denaro o da cose mobili e dote costituita da immobili.

PRESIDENTE. La disformità della disposizione in esame si presenta in relazione all'articolo 179, non all'articolo 178. La formula limitata ai beni immobili corrisponde del resto a quella dell'articolo 1406 del Codice vigente.

SCADUTO. Poichè è piuttosto frequente il caso che si costituiscano in dote, oltre ad immobili, anche mobili, crede che sarebbe opportuno rendere la disposizione applicabile anche alle cose mobili.

PUTZOLU. Poichè ogni qualvolta un bene immobile si trasforma in beni mobili si ha una perdita di garanzia derivante dall'avere i beni mobili maggiore facilità di dispersione, troverebbe la spiegazione nella disposizione di volontà del legislatore di tranquillizzare la moglie che il cambiamento della consistenza della dote da immobile a mobile non determini una diminuzione di garanzia.

PIOLA CASELLI. Appoggia la proposta dell'onorevole Andriani di parlare di beni dotali anzichè dell'immobile dotale, in guisa da comprendere anche i beni mobili. Osserva che la restrizione della regola all'immobile dotale si giustificava al tempo della promulgazione del Codice napoleonico per l'assetto economico che dava la massima importanza agli immobili e portava a trascurare il regolamento giuridico delle cose mobili (*res mobilis, res vilis*) e per la tendenza tradizionale ad impedire una trasformazione nella natura dei beni dotali.

Oggi, l'assetto economico essendo si può dire rovesciato, per l'importanza assunta dalle cose mobili e poichè l'articolo 178 prevede la costituzione in dote di mobili, non si vede la ragione di restringere le regole dell'articolo 185 ai soli immobili.

ANDRIANI. Preferirebbe che l'ultimo comma dell'articolo fosse formulato positivamente; direbbe: «... il tribunale provvede a che il prezzo sia impiegato nel modo da esso stabilito».

PRESIDENTE. Si potrebbero sostituire nel primo e nel secondo comma alle parole «dell'immobile dotale» le altre «di beni dotali»; nell'ultimo comma alle parole «in guisa che non si ometta l'impiego del prezzo» le altre «a che il prezzo sia impiegato».

Tali proposte sono approvate.

Art. 186.

SCADUTO. In ordine alla disposizione del secondo comma, domanda se il marito è tenuto solo nei limiti dell'arricchimento della famiglia o deve rispondere anche oltre, nel caso che le rendite dotali siano molto superiori al bisogni della famiglia stessa, dal momento che nell'articolo 184 è stato sancito il principio che non si può procedere ad esecuzione sulle rendite se non quando il credito riguarda una dote, le cui rendite siano molto superiori ai bisogni della famiglia.

PRESIDENTE. Osserva al senatore Scaduto che le due questioni non possono essere considerate alla stessa stregua. Nel caso dell'articolo 184 si è di fronte al diritto di un creditore che non si può fare a meno di tutelare; nell'ipotesi dell'articolo in esame manca invece un diritto, perchè non può derivare un diritto da un negozio giuridico nullo.

SCADUTO. Fa il caso che il contratto di matrimonio non sia stato trascritto e che il compratore, che non ha i mezzi per accertare se la cosa è dotale o no, venga ingannato dal marito che lo assicura sulla validità della compera.

BERIO. In tal caso il marito è tenuto ai danni.

PRESIDENTE. Il senatore Scaduto, riferendosi, nell'ipotesi da lui prospettata, agli immobili, vorrebbe che la mancata trascrizione del contratto matrimoniale desse al creditore il diritto di agire.

SCADUTO. Troverebbe utile esprimere chiaramente nell'articolo questo concetto, dato che nella giurisprudenza e nella dottrina ci sono molte discordanze in proposito.

PRESIDENTE. Fa presente che l'istituto della trascrizione nei lavori della riforma del Codice è stato sottoposto a tutta una accurata revisione perchè sia assicurato un sistema che garantisca efficacemente contro eventuali sorprese: è da prevedere quindi che il concetto sostenuto dal senatore Scaduto troverà senz'altro soddisfazione.

BERIO. Secondo il suo parere, quando il marito vende l'immobile costituito in dote, non può essere opposto il vincolo dotale che non fosse stato trascritto.

PRESIDENTE. Se alla trascrizione del vincolo dotale non è stato provveduto, si può bene agire per far dichiarare che è valida l'alienazione dell'immobile costituito in dote. Naturalmente il terzo che compera beni il cui vincolo dotale non sia stato trascritto, non può sapere che tali beni sono dotali e compera bene; quando sarà op-
posta questa eccezione, egli si difenderà opponendo la mancata trascrizione del vincolo.

ANDRIANI. Chiede come possa darsi il caso che il marito alieni l'immobile dotale il cui vincolo non sia stato trascritto, se egli, data la mancanza di tale trascrizione, non figura in alcun modo come proprietario.

BACCI. Concorde con l'onorevole Andriani, aggiungendo che l'acquirente di un immobile dotale il cui vincolo non sia stato trascritto, potrà agevolmente controllare che il bene non è del marito, rivolgendosi all'ufficio delle ipoteche.

PRESIDENTE. Osserva anzitutto che, nell'attuale ordinamento, gli uffici delle ipoteche non hanno registri nominativi dei titolari degli immobili.

Nota quindi come nei rapporti tra marito e moglie la mancata trascrizione della costituzione di dote non impedisce che l'immobile dotale passi al marito. Ora nei rapporti fra i coniugi tale bene è dotale; non lo è invece di fronte ai terzi che non possono sapere del vincolo che non è stato pubblicato. Il marito, il quale vende questo bene senza dichiarare o nascondendo che si tratta di cosa dotale, è tenuto per i danni.

BACCI. Non insiste nelle sue considerazioni dal momento che con le nuove norme che regoleranno la trascrizione gli inconvenienti lamentati saranno eliminati.

PIOLA CASELLI. Osserva che l'articolo così come è formulato riguarderebbe soltanto le alienazioni fatte dal marito, mentre l'articolo corrispondente del Codice civile (1407) riflette anche le alienazioni consentite da ambedue i coniugi. Osserva, d'altra parte, che il motivo dell'annullamento non va riferito agli effetti della trascrizione, perchè la trascrizione del contratto del matrimonio e del vincolo dotale non fu preveduta nel Codice civile (cfr. art. 1932) ma fu prescritta solo dalla legge sulle tasse ipotecarie (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3272, art. 18, lett. b). Secondo la comune dottrina, la nullità dipende direttamente dal carattere inalienabile del bene dotale (art. 1459 Codice civile). Osserva, infine, che la restrizione del recupero del prezzo a quanto fu rivolto a vantaggio della moglie e della famiglia, che secondo la relazione sarebbe giustificata in base al principio di cui all'articolo 1307 Codice civile, è di dubbio fondamento, perchè l'articolo 1307 riguarda la ipotesi ben diversa di pagamento fatto nelle mani della donna maritata, pagamento della cui regolarità chi paga deve dubitare, mentre nell'ipotesi dell'acquisto dell'immobile, il compratore può essere in giustificata buona fede ed in ogni caso ha diritto di essere coperto dall'obbligo dell'evizione che incombe sul venditore. Ciò tanto è vero che nel diritto vigente l'applicazione dell'articolo 1307 è stata sostenuta solo nel caso di vendita fatta dalla moglie. Tutto considerato, ritiene che sarebbe preferibile di mantenere integralmente il testo del vigente articolo 1407.

PRESIDENTE. Sarebbe anch'egli del parere di ripristinare la dizione del Codice vigente.

ANDRIANI. Si associa.

La Commissione esprime l'avviso che all'articolo 186 sia sostituito l'articolo 1407 del Codice vigente, escluso l'ultimo capoverso.

Art. 187.

SCADUTO. Osserva che sarebbe preferibile che lo scioglimento del matrimonio non producesse lo scioglimento del vincolo dotale, perchè, se un coniuge muore, ci sono i figli ai quali può riuscire vantaggioso il mantenimento di tale vincolo.

BERIO. La preoccupazione del senatore Scaduto può ritenersi superata dopo che nel progetto si è creato l'istituto del patrimonio familiare, il quale si scioglie quando

l'ultimo dei figli ha raggiunto la maggiore età, a differenza della dote, che invece cessa nel momento in cui viene meno il matrimonio.

PRESIDENTE. Si rende conto del giusto fondamento dell'osservazione del senatore Scaduto tendente ad evitare il pericolo che proprio quando con la morte del marito cessa il maggiore sostegno della famiglia, i creditori della moglie possano far valere i loro diritti sulla dote. Ma non ritiene che sia il caso di trasformare il concetto della dote, il cui scopo è quello di servire a sostenere i pesi del matrimonio.

ANDRIANI. È favorevole al mantenimento della formula dell'articolo che è conforme a quella del Codice vigente (art. 1407, ultimo capoverso).

PRESIDENTE. Propone di mantenere la dizione del progetto ministeriale, salvo a ritornare sull'argomento quando si discuterà del patrimonio familiare.

La proposta è approvata.

Art. 188.

FACCHINETTI PULAZZINI. Proporrebbe di sostituire la dizione positiva alla negativa nell'ultima parte dell'articolo; direbbe cioè: « che siano avvenuti per sua colpa » invece di: « che non siano avvenuti senza sua colpa ».

Propone altresì di sopprimere la parola « incorse » e di aggiungere una virgola dopo la parola « deterioramenti », in modo che risulti ben chiaro che le ultime parole dell'articolo si riferiscono solo ai deterioramenti.

PRESIDENTE. Propone di accettare le proposte del senatore Facchinetti Pulazzini per le quali l'articolo sarebbe così formulato: « Il marito riguardo ai beni dotali è tenuto a tutte le obbligazioni che sono a carico dell'usufruttuario, ed è responsabile delle prescrizioni e dei deterioramenti, che siano avvenuti per sua colpa ».

Le proposte sono approvate.

La seduta termina alle ore 18,45.

Il Presidente

D'AMELIO.

Gli estensori: CARONI e ISGRÒ.

Vº il Capo della Segreteria:

CERCIELLO.

VERBALE N. 29.

Seduta del 20 febbraio 1937 — Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BERIO, FACCHINETTI PULAZZINI, MAZZOC-COLO, NUCCI, SARROCCHI e SCADUTO; deputati ALBERTINI, ANDRIANI e PUTZOLU.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO e CARONI.

La seduta comincia alle ore 10.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 189 a 210 del Titolo VI: « Del matrimonio ».

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Barcellona, Fabri, Piola Caselli, Raimondi e deputati Cristini, Macarini Carmignani, Maraviglia, Pierantoni, Rotigliano e Rossi hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

§ 3. — *Della restituzione della dote.*

Art. 189.

NUCCI. Non vede il perchè della espressione « senza dilazione »: parrebbe quasi che si volesse negare al giudice l'esercizio di quelle facoltà equitative che gli sono normalmente consentite.

PRESIDENTE. È così anche per il Codice vigente. Piuttosto egli sostituirebbe l'espressione: « possono essere costretti » con l'altra: « sono tenuti ». Non si comprende, infatti, perchè si debba presumere una volontà di non eseguire l'obbligazione.

La proposta sostituzione delle parole: « sono tenuti » è approvata.

PUTZOLU. Osserva che la disposizione di questo articolo, come del resto tutto l'istituto della dote sembra ispirarsi più alla tutela dell'interesse dei coniugi che non a quella del nucleo familiare. Per attenuare questa caratteristica dell'istituto proporrebbe che si stabilisse che la dote non debba essere restituita sino a che vi siano figli bisognevoli di assistenza.

PRESIDENTE. Come già ha avuto occasione di dire, bisogna tener presente che non si può trasformare il concetto della dote, il cui scopo è di servire a sostenere i pesi del matrimonio e quindi cessa con la fine del matrimonio. Alla tutela dei figliuoli provvede invece il progetto con l'istituto del patrimonio familiare.

Art. 190 e 191.

Non danno luogo a osservazioni.

Art. 192.

MAZZOCCOLO. Nota che l'articolo 212 del progetto della Commissione Reale comprendeva anche il letto con i suoi accessori fra i mobili che la moglie può ritenere.

PRESIDENTE. Ricorda che a ciò la Commissione Reale fu indotta dall'esistenza di una consuetudine in materia, specie nelle provincie meridionali.

NUCCI. Non vede perchè si debba limitare l'abbigliamento che la moglie può ritenere a quello ordinario.

PRESIDENTE. Fa presente che in talune provincie vi è l'uso di tramandare di padre in figlio gli abiti nuziali, spesso ricchissimi.

Art. 193.

PRESIDENTE. Osserva che la norma deriva dal principio che il marito è tenuto a farsi consegnare la dote; se non lo fa, incorre in responsabilità.

MAZZOCCOLO. Nota che nell'articolo 215 del progetto della Commissione Reale era anche considerata l'ipotesi che della dote fossero debitori i genitori della moglie: non si capisce perchè il progetto ministeriale non ne faccia menzione. Non si può pensare che la moglie ignori che i suoi genitori non abbiano pagata la dote promessa e che ne possa chiedere la restituzione, pur sapendo che non fu pagata. Nè si può ammettere che gli eredi siano in condizioni migliori della loro autrice.

FACCHINETTI PULAZZINI. Rileva che la relazione ministeriale spiega che il più delle volte non si può ravvisare colpa nella condotta del marito che non proceda ad atti esecutivi verso i suoceri.

PRESIDENTE. Quando si tratta di tutelare l'interesse della famiglia, non devono valere timori reverenziali. Piuttosto, si faccia l'ipotesi che i suoceri siano morti: la moglie reclamerà la restituzione della dote, mentre avrà concorso alla successione del debitore. Ovvero anche i suoceri sono vivi e la moglie sa che riceverà più tardi a titolo successorio quella parte di patrimonio che avrebbe dovuto ricevere come dote. In ambedue le ipotesi sarebbe più giustificato tornare alla dizione della Commissione Reale che elimina codeste difficoltà.

Si decide di aggiungere, come nell'articolo 215 del progetto della Commissione Reale, dopo le parole « la moglie » le altre: « o i suoi genitori » e di modificare quindi le successive parole: « non ne era la debitrice » nelle altre: « non ne erano debitori ».

Art. 194.

FACCHINETTI PULAZZINI. In ordine al quarto comma osserva che, secondo la relazione ministeriale, parrebbe che l'abitazione, che gli eredi del marito devono fornire alla moglie durante l'anno dallo scioglimento del matrimonio, non potesse essere diversa dalla casa maritale.

PRESIDENTE. È bene lasciare liberi gli eredi. Si possono presentare casi in cui sarebbe sommo pregiudizio imporre agli eredi di garantire l'uso della casa maritale.

SARROCCI. Si potrebbe allora precisare dicendo: « una abitazione » invece di « l'abitazione ».

PRESIDENTE. Basterà dichiarare in verbale che la Commissione mantiene la dizione dell'articolo, pur non dividendo il concetto della relazione, intendendolo, cioè, nel senso che può trattarsi anche di una abitazione diversa dalla casa maritale.

Così rimane stabilito.

PUTZOLU. Esprime l'avviso che le disposizioni contenute in questi articoli regolano dei casi ormai fuori dalla realtà della vita moderna. A suo modo di vedere, meglio sarebbe sopprimerle, ove non si voglia eliminare addirittura l'istituto della dote, che rappresenta una egoistica sopravvivenza in contrasto con lo spirito di solidarietà che sta alla base della nuova società fascista.

PRESIDENTE. Nota che nessuna legislazione ha abolito il sistema dotale. Queste disposizioni sono poi, anche se di scarsa importanza, insopprimibili, perchè sorgono in proposito una quantità di controversie.

PUTZOLU. Ritiene preferibile alla dote la semplice comunione di amministrazione di beni fra coniugi.

PRESIDENTE. L'istituto della dote non è tanto nell'interesse della moglie quanto del nucleo familiare. Non è quindi opportuno sopprimerlo.

Art. 195.

SARROCCI e ANDRIANI. Trovano oscura la dizione della prima parte: « in proporzione della durata del matrimonio nell'ultimo anno ».

ALBERTINI. Preferirebbe una formula più ampia che prescindesse da un calcolo così minuto.

PRESIDENTE. Ritene che possa essere mantenuta la formula ministeriale.

Art. 196.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 197.

SCADUTO. Osserva che l'articolo 219 del progetto della Commissione Reale regolava compiutamente il rimborso dei miglioramenti al marito. Col sistema dell'articolo ministeriale, invece, se fra i diritti dell'usufruttuario non sarà compreso quello del rimborso dei miglioramenti, il marito non procederà mai più a miglioramenti pure opportuni e necessari per l'incremento del patrimonio.

PRESIDENTE. La questione di principio è già stata superata con l'approvazione dell'articolo 188 che sottopone il marito riguardo ai beni dotali a tutte le obbligazioni che sono a carico dell'usufruttuario. Ad ogni modo, ritiene che il progetto del Libro II, relativo ai diritti reali, disciplinerà minutamente l'usufrutto e, del resto, della questione sollevata dal senatore Scaduto si potrà riparlare a suo tempo.

§ 4. — *Della separazione della dote dai beni del marito.*

Art. 198.

PRESIDENTE. Ritene pericolose le conseguenze dell'ultimo inciso della prima parte: « o che i frutti della dote vengano distratti dalla loro destinazione », in quanto si autorizza la moglie a dare la dimostrazione che il marito è un cattivo padre di famiglia, con le inevitabili ripercussioni sulla vita familiare.

BERIO. Trova che l'inciso è utile. Il disordine del marito, infatti, può portare malefiche conseguenze, anche se si tratta dello sperpero dei soli frutti.

SCADUTO. Crede anche egli utile l'inciso specie per l'ipotesi che la famiglia viva con i soli frutti della dote.

PRESIDENTE. Teme che si fomenti il dissolversi della pace familiare.

SARROCCHI. La prova potrebbe esser data senza indagare sul contegno del marito: basta dimostrare che i debiti contratti per il mantenimento della famiglia non sono pagati.

ANDRIANI. Basterebbe, per altro, l'espressione: « disordine degli affari ». Teme poi che anche una distrazione parziale dei frutti possa essere invocata dalla moglie per chiedere la separazione.

BERIO. Questo lo valuterà il giudice.

PRESIDENTE. Constata che la maggioranza è per il mantenimento della prima parte.

ANDRIANI. Sul secondo comma, osserva che nell'articolo 220 del progetto della Commissione Reale si richiedeva che la separazione fosse pronunciata per colpa del marito o di entrambi.

Chiede poi se sia necessario che vi sia una sentenza di separazione o se basti la separazione consensuale, a cui si ricorre, del resto, quando sussistono motivi che giustificerebbero la separazione giudiziale. E si pensi che, in questa ipotesi, di solito è la colpa della moglie che determina la separazione, colpa che si sottace e si copre con un verbale di mutuo consenso, per non farne oggetto di pubblicità col giudizio. In questi casi sarebbe iniquo dare alla moglie colpevole il diritto di ottenere la separazione della dote.

SARROCCHI. Crede anche egli che nella maggioranza dei casi si tratti appunto di adulterio della moglie: ora è lecito dare a costei particolari diritti?

BERIO. Osserva che ai casi di separazione consensuale provvede la prima parte dell'articolo. La seconda parte, invece, si applica solo in caso di separazione giudiziale. Piuttosto sopprimerebbe le parole: « o di entrambi ». Se infatti la moglie è pure in colpa, non si capisce perchè debba amministrare essa.

PRESIDENTE. Il principio è che la moglie separata deve avere i mezzi per vivere: tanto meglio se ha la sua proprietà costituita in dote. Che se poi la separazione avviene per colpa del marito, è giusto che egli non possa trattenere i frutti della dote.

SARROCCHI. Propone anche egli di sopprimere nel secondo comma le parole: « o di entrambi ».

Chiede poi che si aggiunga al comma stesso la seguente disposizione: « Nel caso di separazione giudiziale per colpa di entrambi o di separazione consensuale, il tribunale potrà autorizzare la separazione della dote quando lo richieda l'interesse della famiglia ».

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: « tenuto conto dell'interesse della famiglia e secondo le circostanze ».

ANDRIANI. Direbbe: « Secondo le circostanze e tenuto conto dell'interesse della famiglia ». Ciò per fermare il concetto che il giudice deve innanzi tutto vagliare le circostanze della separazione e solo in un secondo momento passare a considerare l'interesse della famiglia, che a volte potrebbe anche mancare per mancanza di figli.

SCADUTO. Si preoccupa che il tribunale abbia facoltà di provvedere in merito ai frutti assegnandone parte anche al marito, se la separazione è avvenuta per colpa di entrambi, ed ai figli.

SARROCCHI. Si potrebbero allora aggiungere al comma proposto le parole: « e dando le opportune disposizioni ».

ANDRIANI. Propone la seguente dizione: « Il tribunale può, secondo le circostanze e tenuto conto dell'interesse della famiglia, autorizzare la separazione della dote e dare le opportune disposizioni ».

Si approva la soppressione delle parole: « o di entrambi » nel penultimo comma dell'articolo 198, e l'aggiunta al comma stesso della disposizione formulata, da ultimo, dall'onorevole Andriani.

Art. 199.

NUCCI. Nota che la disposizione innova sul Codice vigente che parla di 60 giorni dalla sentenza, senza dire che deve trattarsi di sentenza esecutiva. Vero è che la giurisprudenza ha fermato questo concetto, ma con la norma di questo articolo si andrebbe all'eccesso opposto. Infatti richiedere che il secondo termine decorra dal passaggio in giudicato è grave, perchè tale passaggio spesso avviene in un tempo lunghissimo.

Per conto suo, direbbe soltanto: « dal momento in cui la sentenza diventa esecutiva ».

PRESIDENTE. Allora i due termini si confonderanno.

SARROCHI. Crede che il richiedere il passaggio in giudicato sia opportuno, dato che è comminata una decadenza di diritto. Gli pare pericoloso far derivare questi effetti da una sentenza provvisoriamente esecutiva.

SCADUTO. Evidentemente il senatore Nucci si preoccupa dei terzi, ma la ragione della norma è invece l'interesse familiare. Spesso, infatti, passato il periodo acuto di contrasto, avviene la riconciliazione, ed allora è opportuno che il provvedimento rimanga senza effetto.

NUCCI. La moglie potrà sempre valersi del diritto a rinunciare, ma qui bisogna salvaguardare l'interesse dei terzi.

ANDRIANI. Trova breve il termine di 60 giorni nel caso che il passaggio in giudicato avvenga per effetto di rigetto della Cassazione.

PUTZOLU. Gli sembra pericoloso rendere obbligatoria l'esecuzione della sentenza dopo l'esperimento di un solo grado di giurisdizione, tanto più che in caso di riforma, proprio l'interesse dei terzi subirebbe pregiudizio.

MAZZOCCOLO. E se il tribunale riscontra gravi ragioni per concedere la provvisoria esecuzione ?

SARROCHI. La facoltà di eseguire rimane sempre: si tratta di vedere se dal suo mancato esercizio debba sempre discendere la decadenza.

PUTZOLU. Insiste per il mantenimento dell'articolo quale risulta nel progetto ministeriale. L'interesse dei terzi non consiste nel vedere eseguita provvisoriamente una sentenza ancora suscettibile di riforma, ma nel vedere definitivamente stabilito il loro diritto.

PRESIDENTE. Peraltro, invece di « dal suo passaggio in giudicato » sarebbe bene adoperare l'espressione più propria: « da quello in cui essa è divenuta definitiva ».

Si decide di mantenere l'articolo 199, con la sola sostituzione proposta dal Presidente.

ANDRIANI. Chiede se, nel caso che entro i 60 giorni l'esecuzione non avvenga, sia ammissibile la riproposizione dell'istanza.

PRESIDENTE. Certamente.

Art. 200.

PUTZOLU. Vorrebbe sopprimere il capoverso, lasciando al giudice di decidere discrezionalmente sull'onere delle spese.

NUCCI. Non è di questo avviso: la norma costituisce una speciale protezione accordata alla moglie.

ANDRIANI. Si preoccupa che la moglie faccia spese eccessive per il giudizio e non gli par giusto che esse debbano sempre gravare sul marito, anche per quelle eventuali proposizioni del giudizio in cui la moglie risulti soccombente a sensi dell'articolo 370 del Codice di procedura civile.

PRESIDENTE. S'intende che le spese necessarie siano dovute legittimamente. Piuttosto è il caso di precisare che le spese « del pagamento » sono quelle inerenti alla restituzione della dote.

ALBERTINI. Eccetto quelle di giudizio.

PRESIDENTE. Si può allora sopprimere l'inciso « del giudizio di separazione », per cui si applicheranno le norme comuni, e modificare il capoverso così: « Le spese inerenti alla restituzione della dote sono a carico del marito ».

Così rimane stabilito.

Art. 201.

PUTZOLU. Chiede se la moglie debba essere chiamata in giudizio.

PRESIDENTE. Non è necessario. Basta un consenso preventivo espresso con una dichiarazione qualsiasi di volontà.

SARROCCI. Ma un consenso siffatto non sarebbe revocabile?

PRESIDENTE. No. Una volta iniziato il giudizio, sarà irrevocabile. Il consenso, appena prestato, contiene un'autolimitazione: la rinuncia al *jus poenitendi*.

Art. 202.

ANDRIANI. Trova inutile la norma: chiunque ha interesse, può intervenire in giudizio.

NUCCI. Serve ad escludere la supposizione che si tratti di una questione esclusivamente familiare in cui i terzi non possano intervenire.

Art. 203.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 204.

PRESIDENTE. Aggiungerebbe nel primo capoverso, dopo la parola « dotali », le parole: « hanno la destinazione indicata nell'articolo 173 ».

BERIO. Ritieni che la espressione « dotali » includa senz'altro tale destinazione.

PRESIDENTE. Aveva proposto l'aggiunta perchè meglio risaltasse il concetto, ma non insiste.

Comunica inoltre che il senatore Supino ha proposto di sostituire alla dizione: « devono impiegarsi » l'altra: « si devono impiegare ».

La proposta è approvata.

Art. 205.

Non dà luogo ad osservazioni.

Sezione III. — DEI BENI PARAFERNALI.

Art. 206 a 210.

Non danno luogo ad osservazioni.

La seduta termina alle ore 12,10.

Il Presidente
D'AMELIO.

L'estensore : COSENTINO.

Vº il Capo della Segreteria:
CERCIELLO.

VERBALE N. 30.

Seduta antimeridiana del 26 febbraio 1937 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BARCELLONA, FACCHINETTI PULAZZINI, MORESCO, PIOLA CASELLI, ROMANO MICHELE e SCADUTO; deputati ANDRIANI, BACCI, GENOVESI, MARAVIGLIA, PUTZOLU e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, ROMANELLI e CARONI.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. - Discussione generale sulla Sezione IV: «Della comunione dei beni fra coniugi» del Titolo IV: «Del matrimonio», Capo VI: «Dei rapporti patrimoniali fra coniugi». - Esame dei relativi articoli 211 a 225.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Berio, Fabri, Raimondi, Sarrocchi e deputati Cristini, Macarini Carmignani, Pierantoni e Redenti hanno giustificato la loro assenza.

Comunica inoltre che i senatori Calisse, Gatti Salvatore, Rolandi Ricci e Supino hanno rassegnato le dimissioni da componenti la Commissione e S. E. il Presidente del Senato ha nominato, in loro sostituzione, i senatori Anselmi, Di Marzo, Moresco e Romano Michele. Ai nuovi insigni Colleghi che sono presenti, egli porge il cordiale saluto della Commissione.

ANSELMI, MORESCO e ROMANO MICHELE. Ringraziano.

Si riprende l'esame del progetto

Sezione IV. — DELLA COMUNIONE DEI BENI FRA CONIUGI.

PUTZOLU. Osserva in via preliminare che troppi istituti di carattere patrimoniale si stanno addensando attorno al matrimonio, col risultato di inceppare la libera circolazione dei beni e di insidiare la buona fede dei terzi, senza per altro contribuire a rafforzare il vincolo del matrimonio che in Italia è saldissimo per ragioni di indole morale e tradizionale.

Di tali istituti appare come il meno necessario quello della comunione dei beni fra coniugi, praticato solo in poche regioni dell'Italia meridionale e nella Sardegna, con risultati poco apprezzabili e con netta tendenza alla desuetudine. Anche nella Sardegna, d'altronde, la comunione è pattuita soltanto tra persone fornite di beni immobili, soprattutto per impedire che, in mancanza di prole, il patrimonio vada

agli eredi di marito. Questo è lo scopo che in genere si persegue con l'istituto della comunione dei beni ispirato piuttosto da una reciproca diffidenza che da una volontà di proficua collaborazione nell'interesse della famiglia. Ricorda altresì come esso cagioni ordinariamente liti lunghe e dispendiosissime fra gli eredi di un coniuge contro quelli dell'altro, ove manchino discendenti diretti.

Propone quindi che l'istituto sia eliminato dal progetto e, ove sia mantenuto, non vada a discapito della libera circolazione dei beni e della buona fede dei terzi, i quali hanno sempre interesse a sapere quale è la reale situazione patrimoniale della persona con la quale hanno rapporti di affari. Questa conoscenza non è certo assicurata, ad esempio, con la disposizione dell'articolo 214, per la quale, anche quando nell'atto di acquisto non ne sia fatta menzione, la comunione si opera di diritto a tutti gli effetti giuridici.

PRESIDENTE. Non crede che la comunione dei beni fra coniugi presenti i pericoli segnalati dall'onorevole Putzolu nei confronti dei terzi. Il caso prospettato è eccezionale e di scarsa importanza.

Osserva che l'istituto risponde pienamente, oltre che alle esigenze della vita moderna, a un alto senso di equità, perchè assicura alla moglie, che lavora, i frutti della sua collaborazione nella società familiare. Quanto agli inconvenienti riscontrati in Sardegna, occorre tener presente che ivi, secondo dati precisi avuti dai notai, la comunione degli utili è circondata da tali clausole che si trasforma in una vera comunione dei patrimoni.

Ritiene che si possa passare quindi all'esame degli articoli della Sezione.

Art. 211.

SCADUTO. È del parere che si dovrebbe ammettere la costituzione della comunione solo prima del matrimonio, come nel Codice vigente, per evitare il pericolo che durante il matrimonio uno dei coniugi, e segnatamente il marito, possa costringere l'altro a tale pattuizione.

PRESIDENTE. Ricorda in proposito che, essendosi ammessa la costituzione della dote durante il matrimonio, la Commissione ministeriale ha ritenuto di seguire lo stesso sistema per la comunione degli utili, per dar modo alla moglie di partecipare a eventuali aumenti patrimoniali, frutto anche del suo lavoro.

SCADUTO. Non insiste.

PUTZOLU. Gli sembra che nell'articolo non sia sufficientemente assicurata la pubblicità del contratto per la salvaguardia della buona fede dei terzi. Propone che dopo le parole: « degli utili e degli acquisti » si aggiunga: « Tale atto deve essere annotato in margine dell'atto di matrimonio e deve essere trascritto nell'ufficio delle ipoteche del luogo dove il matrimonio fu celebrato ».

PRESIDENTE. Ritiene che la sede di tale disposizione sia piuttosto nell'istituto della trascrizione. Si può quindi prendere ora atto della proposta nel verbale, salvo ad esaminarla quando si tratterà di quell'istituto.

Così rimane stabilito.

Art. 212 e 213.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 214.

PUTZOLU. Ritiene che l'annotazione nei registri ipotecari cui si riferisce l'articolo non possa essere lasciata in facoltà dei coniugi, ma debba costituire un obbligo,

tanto per il coniuge che effettua l'acquisto, quanto per l'altro coniuge, ove ne abbia avuto conoscenza.

Propone di formulare nel seguente modo la seconda parte dell'articolo 214: « Trattandosi di immobili, l'obbligo di fare eseguire la relativa annotazione nei registri ipotecari ricade su entrambi i coniugi nel caso che anche quello fra essi rimasto estraneo all'acquisto ne abbia tuttavia avuto conoscenza. Quest'ultimo dovrà esibire all'ufficio ipotecario copia dell'atto di comunione.

« L'omittente è tenuto al risarcimento dei danni che da tale omissione possano derivare sia all'altro coniuge ignaro dell'acquisto, sia ai terzi ».

PRESIDENTE. I terzi sono garantiti perchè l'acquisto avviene per atto pubblico.

BARCELLONA. Osserva che se l'atto soggetto a trascrizione non viene trascritto, non ha efficacia di fronte ai terzi; quindi la mancata trascrizione è a loro favore.

ANDRIANI. Ad ogni modo si potrebbe rendere obbligatoria la annotazione nei registri ipotecari sostituendo alle parole « ha la facoltà di » l'altra « deve ». Vorrebbe poi eliminare la parola « anche » all'inizio dell'articolo.

PRESIDENTE. Si può adottare la seguente dizione: « La comunione si opera di diritto anche se nell'atto di acquisto non ne sia fatta menzione.

« L'annotazione nei registri ipotecari va fatta in testa a ciascuno dei coniugi ».

Così rimane stabilito.

Art. 215.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 216.

PIOLA CASELLI. Ricorda che il progetto della Commissione Reale (articolo 241) richiedeva il consenso della moglie per alienare o ipotecare i beni della comunione e, in caso di dissenso fra i coniugi, ammetteva il ricorso al tribunale. Il progetto ministeriale ha ripristinato il sistema dell'articolo 1438 del Codice vigente, ma egli ritiene che sia da preferirsi la disposizione proposta dalla Commissione Reale come quella che meno si presta ad abusi da parte del marito.

SCADUTO. È dello stesso avviso. Bisogna garantire la moglie di fronte al marito.

PRESIDENTE. Ritiene giusta l'osservazione. Si potrebbe adottare l'articolo 241 della Commissione Reale, così modificato in principio: « Il marito amministra i beni della comunione e sta in giudizio »: L'articolo sarebbe così formulato: « Il marito amministra i beni della comunione e sta in giudizio per le azioni riguardanti la medesima, ma non può, senza il consenso della moglie, alienare od ipotecare detti beni.

« Contro il rifiuto della moglie di alienare o ipotecare i beni della comunione, è ammesso il ricorso al tribunale, il quale può autorizzarne l'alienazione o ipoteca, nei casi di necessità o utilità evidente.

« Lo stesso ricorso può essere presentato dalla moglie, se questa dimostra esservi interesse della famiglia al compimento di tali atti ».

Così rimane stabilito.

Art. 217.

PIOLA CASELLI. In seguito alla sostituzione del precedente articolo 216 con l'articolo 241 del progetto della Commissione Reale, riterrebbe necessario sopprimere le parole: « il godimento dei quali cade nella comunione ».

Così rimane stabilito.

Art. 218.

PIOLA CASELLI. Nota che la parola « lontananza » non ha giuridicamente un significato preciso.

MARAVIGLIA. È uno stato di fatto che il tribunale prenderà in esame.

MORESCO. Si potrebbe fare un riferimento generico al « caso di impedimento ». In esso sarebbe compresa l'ipotesi della lontananza.

PRESIDENTE. Si è già all'articolo 181, in caso analogo, stabilito di mantenere la specificazione dell'impedimento dovuto alla lontananza di fronte agli altri impedimenti.

BACCI. Toglierebbe l'inciso « ove occorra » dicendo: « Con quelle cautele che il tribunale creda utile di stabilire ».

PUTZOLU. È d'avviso di eliminare la necessità dell'autorizzazione del tribunale, potendo ben riconoscersi alla donna la piena capacità di amministrare la cosa di cui è proprietaria.

PRESIDENTE. Mentre nell'articolo 216 si è stabilito che per alienare i beni della comunione occorre il consenso di entrambi i coniugi, parrebbe, invece, dalla dizione dell'articolo in esame che quando la moglie si allontana, il marito abbia piena libertà di compiere atti giuridici, mentre se si allontana il marito, la moglie debba avere l'autorizzazione del tribunale.

SCADUTO. Ammesso il principio che non si possano alienare i beni della comunione senza il consenso di entrambi i coniugi, bisogna contemplare l'ipotesi della lontananza o impedimento di ciascuno dei due, stabilendo che in questo caso il tribunale autorizza l'altro coniuge ad alienare.

PRESIDENTE. Si potrebbe conservare la dizione dell'articolo 218 fino alle parole: « assumerne temporaneamente l'amministrazione » e aggiungere il capoverso: « In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi, l'altro coniuge può anche essere autorizzato a compiere atti di alienazione con quelle cautele, che il tribunale crederà nel caso di stabilire ».

Così rimane stabilito.

Art. 219 e 220.

PRESIDENTE. Fa presente l'opportunità di esaminare unitamente i due articoli, data la loro particolare connessione.

ROTIGLIANO. Osserva che le disposizioni di questi due articoli non figurano nel Codice vigente e chiede per quali ragioni siano state introdotte nel progetto.

BARCELLONA. Le predette disposizioni costituiscono soprattutto una chiarificazione, trattandosi di norme già ammesse dalla giurisprudenza.

PRESIDENTE. Il progetto, regolando la responsabilità per debiti del patrimonio comune, ha voluto colmare una lacuna dell'attuale ordinamento. In sostanza la disciplina di tale responsabilità si ispirerebbe ai seguenti criteri: il patrimonio comune dovrebbe rispondere di tutti i pesi e oneri antecedenti, poi dei debiti contratti nell'interesse della famiglia, in terzo luogo di tutti i debiti del marito contratti successivamente ed infine di quelli che può contrarre la moglie e che siano inerenti alla comunione. Ritiene che il sistema del progetto possa essere approvato: egli sopprimerebbe soltanto l'ultimo comma dell'articolo 220, che gli sembra contenga una disposizione implicita in quella stessa del primo comma.

ROTIGLIANO. Ritiene giusto sopprimere il secondo comma dell'articolo 220, ma per maggiore chiarezza propone di fondere la rimanente disposizione dell'articolo con l'articolo 219, dato che l'una costituisce una necessaria integrazione dell'altro e, restando separata, parrebbe che venisse ad annullare la disposizione che precede.

PIOLA CASELLI. Fa una riserva sull'interpretazione che darà la giurisprudenza a questo articolo, poichè la responsabilità dei coniugi sarà considerata solo per gli atti di amministrazione. Se si ammettono le altre responsabilità, si viene ad essere in contrasto con la norma che vieta le alienazioni.

PUTZOLU. Rileva che i terzi non sono tutelati nei confronti dell'operato della moglie, la quale risponde solo nei casi previsti dall'articolo 219, pur potendo esplicare, in concorso con quella del marito, un'attività diretta ad accrescere il patrimonio familiare, e contrarre, in conseguenza di essa, delle obbligazioni.

BACCI. I terzi sanno che l'amministrazione dei beni della comunione spetta al marito. Chi tratta quindi con la moglie sa di trattar male.

ANDRIANI. Osserva che l'interesse dei terzi va salvaguardato a profitto dell'economia nazionale e non dei singoli.

Nota che, mentre nell'articolo 246 della Commissione Reale si dice: «obbligazioni del marito», nell'articolo 220 del progetto ministeriale si parla di «obbligazioni contratte dal marito», quasi che si volesse restringerle alle sole obbligazioni contrattuali, mentre si devono comprendere tutte le obbligazioni.

Propone inoltre che nel primo comma dell'articolo 220 invece di dire: «i beni della comunione rispondono», si usi la formula del Codice vigente: «i beni della comunione sono garanzia».

PRESIDENTE. Si può eliminare la parola «contratte» e dire «le obbligazioni sorte».

PUTZOLU. Sostiene che si debba particolarmente chiarire che i beni della comunione rispondono anche per le obbligazioni che nascono da delitto o quasi delitto.

SCADUTO. Si associa all'osservazione dell'onorevole Putzolu. Ricorda di avere già fatto analoga proposta in ordine all'istituto della dote e ribadisce il concetto che non sia giusto esonerare i beni della comunione dal rispondere per le obbligazioni dei coniugi da delitto o quasi delitto.

PRESIDENTE. È d'avviso di mantenere per i beni dotali la disposizione del progetto e di accogliere invece la modificazione proposta per la comunione dei beni. Riassumendo anche le precedenti proposte, si potrebbero allora fondere i due articoli 219 e 220 sostituendo all'ultimo comma di questo il seguente: «I beni della comunione sono tenuti anche per le obbligazioni che sorgono da delitto o quasi delitto». Con tale capoverso può mantenersi la dizione del primo comma «obbligazioni contratte».

Così rimane stabilito.

Art. 221.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 222.

PIOLA CASELLI. Chiede che al caso di inabilitazione si aggiunga quello di interdizione.

Così rimane stabilito.

SCADUTO. Rileva che la formula dell'ultimo capoverso: «la separazione stragiudiziale è nulla» non è chiaro se intende dire che la separazione stragiudiziale non produce l'effetto di sciogliere la comunione.

PIOLA CASELLI. Non crede che si debba impedire ai coniugi di dichiarare davanti al notaio che la comunione è sciolta di comune accordo.

BACCI. Gli sembra che come la comunione sorge dalla libera volontà dei coniugi, così a costoro dovrebbe essere consentito di farla cessare di comune accordo. Solo, in caso di divergenza tra i coniugi, si dovrebbe adire il tribunale.

PRESIDENTE. La disposizione del progetto si giustifica, data la protezione che la legge accorda all'istituto della comunione, nell'interesse superiore della famiglia. In considerazione di ciò non si permette che la comunione si dissolva col semplice consenso dei coniugi, senza che vi sia una ragione plausibile, accertata dal giudice, il cui intervento può costituire anche una remora.

MARAVIGLIA. Ritiene che non si possano costringere i coniugi ad un regime che non accettano. Ciò che importa stabilire è che la separazione stragiudiziale, data l'importanza dei suoi effetti risulti da un atto pubblico, magari con l'omologazione del tribunale. Si potrebbe dire che la separazione stragiudiziale della comunione non è valida se non è omologata dal tribunale.

ANDRIANI. È favorevole ad ammettere lo scioglimento della comunione per effetto del semplice consenso dei coniugi. Non crede che l'intervento del giudice sia una tutela sufficiente dell'istituto, perchè anche in quel caso sarà facile, se i coniugi sono d'accordo, di provare una delle ipotesi previste dal primo comma dell'articolo. Basterà che uno dei coniugi accusi l'altro, per esempio, di cattiva amministrazione le quest'ultimo non faccia opposizione.

PUTZOLU. Alla proposta dell'onorevole Maraviglia che la separazione stragiudiziale della comunione non sia valida se non omologata dal tribunale, aggiungerebbe a prescrizione di sentire le parti, per dare miglior modo al giudice di rendersi conto della bontà delle ragioni che hanno spinto le parti a chiederla.

SCADUTO. Non ritiene applicabile il criterio del mutuo consenso alla comunione, perchè vi è un interesse pubblico da tutelare. Oltre a ciò, il costringere le parti a rivolgersi al tribunale può costituire una remora, specialmente se si tratta di litigi di poca entità.

PRESIDENTE. La formula da adottare potrebbe essere la seguente:

« La separazione stragiudiziale della comunione non è valida se non è omologata dal tribunale, il quale provvederà in camera di consiglio, sentite le parti ».

Così rimane stabilito.

Art. 223.

PRESIDENTE. Propone che si dica al primo comma: « l'attivo e il passivo » e al secondo comma si sposti la parola « tuttavia » dopo la parola « hanno » e alle parole « alla comunione o di accettarla » si sostituiscano le altre: « ai beni che costituivano la comunione o di accettarli ».

Così rimane stabilito.

SCADUTO. Domanda perchè solo alla moglie sia dato di rinunciare o di accettare con beneficio di inventario.

PRESIDENTE. Osserva che tale facoltà è concessa alla moglie in quanto essa è rimasta estranea all'amministrazione dei beni.

ANDRIANI. Può darsi però il caso che la moglie abbia tenuto lei l'amministrazione e l'abbia tenuta bene.

PRESIDENTE. Per considerare anche tale ipotesi si potrebbe aggiungere alla fine dell'articolo l'espressione: « salvo quanto è disposto dall'articolo 218 ».

Così rimane stabilito.

Art. 224.

PUTZOLU. Non si nasconde che l'articolo, così formulato, potrebbe dar luogo a liti interminabili e dispendiose. Propone che la prima parte sia così formulata, in conformità di quanto dispone l'articolo 1437 del Codice vigente:

«I coniugi dovranno fare con la convenzione istitutiva della comunione una descrizione autentica dei loro beni mobili presenti ed eguale descrizione dovranno pure fare di quelli che venissero loro a devolversi durante la comunione a titolo di donazione o di successione.

«In mancanza di tali descrizioni, o di altro titolo autentico, i beni mobili esistenti nella comunione al momento dello scioglimento si presumono di pertinenza della comunione medesima. Se le cose mobili descritte come sopra non si ritrovano ecc.».

Così rimane stabilito.

Art. 225.

PRESIDENTE. Quest'articolo, dopo quanto si è approvato nell'articolo precedente, potrebbe sembrare inutile. Però si può lasciarlo in quanto concerne i terzi, salvo a coordinarlo con le modificazioni proposte nel detto articolo 224.

Così rimane stabilito.

ANDRIANI. Trattandosi di un diritto personale della moglie sul patrimonio del marito, varrebbe meglio dire: «Il regresso verso il marito», senza elencare gli elementi del suo patrimonio.

PRESIDENTE. È d'accordo che si tratti di un'azione personale, ricordando che la formula usata è nel Codice vigente. Ma si è voluto stabilire che la moglie ha diritto di rivalersi solo sui beni del marito e non su tutti i beni degli eredi, anche se questi hanno accettato l'eredità senza beneficio d'inventario.

FACCHINETTI PULAZZINI. Rileva che l'articolo 249 del progetto della Commissione Reale stabilisce che se la comunione è sciolta, i coniugi possono ristabilirla senza variarne i patti, in conformità dell'articolo 1443 del Codice civile vigente. Il progetto ministeriale ha soppresso la disposizione poichè, come si legge nella relazione, la comunione «può essere in qualsiasi momento ricostituita». Può nascere il dubbio se possa ricostituirsi con patti diversi da quelli precedenti.

PRESIDENTE. Se non è stata riprodotta la disposizione che vieta la ricostituzione con patti diversi, è certo che ciò possa avvenire. Egli non vi trova d'altronde nulla di male.

La seduta termina alle ore 12,40.

Il Presidente

D'AMELIO.

L'estensore: ROMANELLI.

V° il Capo della Segreteria:

CERCIELLO.

VERBALE N. 31.

Seduta pomeridiana del 26 febbraio 1937 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BARCELLONA, BERIO, DI MARZO, FACCHINETTI PULAZZINI, MORESCO, PIOLA CASELLI, ROMANO MICHELE, ROMANO SANTI e SCADUTO; deputati ALBERTINI, BACCI, MACARINI CARMIGNANI, MARAVIGLIA, PUTZOLU e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 16,20.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. — Discussione generale sulla Sezione V: «Del patrimonio familiare» del Titolo VI: «Del matrimonio», Capo VI: «Dei rapporti patrimoniali fra coniugi». — Esame dei relativi articoli 226 a 228.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Fabri, Raimondi, Sarrocchi e deputati Andriani, Cristini, Pierantoni e Redenti hanno giustificato la loro assenza.

Saluta quindi il camerata Di Marzo che interviene per la prima volta ai lavori della Commissione e si felicita cordialmente per la nomina.

DI MARZO. Ringrazia.

Si riprende l'esame del progetto.

Sezione V. — DEL PATRIMONIO FAMILIARE.

PIOLA CASELLI. Osserva che il concetto di introdurre il principio della inalienabilità di certi beni nell'interesse della protezione della famiglia è stato discusso in Italia nell'ultimo cinquantennio sopra tre piani differenti. Anzitutto sul piano dell'introduzione nelle procedure di esecuzione immobiliare di norme esentanti dalla espropriazione il tugurio od il campicello del debitore con un allargamento della disposizione dell'articolo 585 e seguenti del Codice di procedura civile che esenta dal pignoramento taluni mobili, attrezzi ecc., indispensabili alla vita materiale. Un certo quesito del questionario proposto dal Guardasigilli Ferraris alle autorità giudiziarie nel 1892 per porre le basi di una riforma della procedura civile fu redatto in questo senso e la questione fu ripresa tra il 1902 e il 1904 in occasione del progetto

Cocco Ortu sulle piccole espropriazioni, che instaurava una procedura così rapida e a buon mercato che avrebbe facilmente portato alla spoliazione della piccola proprietà agricola indebitata.

Con più precisa obiettivazione e più larga portata si è proposto di allargare i limiti degli istituti della dote e della comunione dei beni in guisa da renderli più popolari e di maggiore portata. Su questo piano è principalmente da ricordare la proposta contenuta nel progetto di legge presentato in Senato da Vittorio Scialoja nel 1912 e con la quale si ammetteva che la dote potesse essere costituita anche durante il matrimonio e affidata alla amministrazione della moglie, spiegando il grande giurista, nella seduta del Senato del 20 dicembre 1912, che questa era la sola misura nella quale, dopo lunghe riflessioni, egli credeva potesse realizzarsi il concetto dei beni di famiglia.

Infine il concetto del bene di famiglia inalienabile è stato portato anche in Italia sul piano della difesa della piccola proprietà rurale per far argine al latifondo e ridurre il bracciantato. Sono noti i vari tipi di misure introdotte nelle varie legislazioni, alcune delle quali miranti anche a frenare il frazionamento eccessivo della proprietà rurale. In Italia è da ricordare in questo senso il progetto di legge presentato dall'onorevole Pandolfi alla Camera dei deputati il 10 marzo 1894 per la protezione delle masserie rurali aventi un valore rispondente ad una rendita imponibile non superiore a lire 600, e il progetto di legge presentato alla Camera dal Ministro Luzzatti il 28 aprile 1910 per la protezione dei piccoli poderi di non più di tre ettari. L'oratore ricorda questi precedenti per porre in rilievo che l'attuale proposta si distacca recisamente da codeste tre correnti giuridiche, perchè, invocando il generico concetto della protezione della famiglia, autorizza la più ampia deroga al principio fondamentale della responsabilità patrimoniale sancito dal diritto civile ed in virtù del quale ogni persona risponde delle sue obbligazioni contrattuali col suo patrimonio. La grande maggioranza dei Corpi giudiziari, universitari e forensi consultati hanno dimostrato la loro avversione alla proposta, specialmente per la portata illimitata della facoltà della immobilizzazione di tutto il patrimonio che ricorda il deprecato istituto del fedecommesso e che, potendo essere esercitata ad ogni momento, può essere mezzo di frode per la buona fede dei terzi.

PRESIDENTE. Ritene opportuno far presente che le obiezioni ricordate dal senatore Piola Caselli si riferiscono al progetto della Commissione Reale che si limitò nell'articolo 256 a porre la norma fondamentale di formazione del nuovo istituto giuridico, poichè, in un primo tempo, si pensò che quanto riguardava la particolare regolamentazione del medesimo trovasse sede più propria nel diritto successorio. Questo spiega la ragione per cui molti dei Corpi consultati hanno dichiarato buono il principio, riservandosi però di esaminare in qual modo sarebbe stato attuato.

Ora, una volta regolata nel progetto delle successioni la trasmissione ereditaria dei beni, furono stabilite anche le norme riguardanti questo istituto e la Commissione ministeriale ha ritenuto opportuno porle a questo punto del progetto, in aggiunta alla norma fondamentale dell'articolo 256 del testo della Commissione Reale. Dichiarò quindi che tutte quelle obiezioni le quali, pur accettando il principio, si basavano sul modo in cui tale principio sarebbe stato messo in esecuzione, non hanno ora più ragione d'essere.

BERIO. Osserva come, a parer suo, questo istituto sia buono e miri a giovare alla famiglia, raggiungendo risultati non conseguiti nemmeno dalla dote; infatti, mentre questa viene meno con lo scioglimento del matrimonio, il patrimonio familiare dura finchè tutti i figli non siano divenuti maggiorenni. Gli sembra però eccessivo escludere le consuete limitazioni relative alla disponibile. Crede, per ciò, che nell'articolo 232 si debbano sopprimere le parole: «che non sia il coniuge» nel senso, cioè, che anche il patrimonio familiare sia soggetto a riduzione, qualora ecceda i limiti della disponibile. Con ciò si pone una limitazione, nè si eludono i diritti dei legitti-

mari ad ottenere, alla morte del genitore, la quota legittima senza pesi e senza limitazioni.

BACCI. Allargherebbe il concetto della proposta del senatore Berio disponendo che, fin dalla costituzione, il patrimonio familiare non debba mai eccedere il limite della disponibile.

SCADUTO. Non è del parere del senatore Berio; dal momento che il patrimonio familiare si costituisce nell'interesse dei figli, non vede perchè si debba introdurre la limitazione proposta.

Quando vi era l'istituto del fedecomesso, si spiegava che colui il quale lo costituiva non potesse disporre oltre la disponibile, perchè il vincolo non era a favore di tutti i figli, ma del primogenito. Essendo ora il vincolo a favore di tutta la famiglia, non si comprende perchè debba essere soggetto a riduzione il patrimonio familiare se costituito dai coniugi.

MACARINI CARMIGNANI. Dato che la costituzione del patrimonio familiare impedisce al creditore di espropriare i beni che in esso sono dedotti, domanda se il fisco è considerato alla stregua degli altri creditori o se ha una posizione di privilegio.

Osserva poi come sarebbe giusto aggiungere ai beni immobili e ai titoli di credito che, a norma dell'articolo 226, possono essere costituiti in patrimonio familiare, anche i beni mobili. Al giorno d'oggi la maggior parte delle famiglie vive in case d'affitto e, non possedendo immobili, non potrebbe valersi della disposizione dell'articolo 226. Egli non si rende conto perchè si possa assicurare l'intangibilità della casa e non delle suppellettili.

PRESIDENTE. Ritene opportuno osservare subito all'onorevole Macarini Carmignani che la questione del trattamento del patrimonio familiare nei riguardi del fisco sarà esaminata in altra sede; sarà il legislatore fiscale, nella sua coscienza sociale, a vedere se sia il caso di concedere i detti privilegi a determinati beni. È necessario prima far nascere il soggetto e poi vedere come esso possa essere trattato di fronte al fisco.

PUTZOLU. Secondo il suo parere, la questione prospettata dall'onorevole Macarini Carmignani sull'estensione del patrimonio familiare ai mobili potrebbe trovare la soluzione più adeguata in tema di esecuzione mobiliare ampliando l'elenco degli oggetti non sequestrabili, nè pignorabili siccome considerati indispensabili alla famiglia.

Ma la questione principale è quella di vedere se convenga o pur no di dar vita a questo nuovo istituto, soprattutto dal punto di vista dell'interesse generale, o se, accogliendolo nel nuovo Codice, non convenga quanto meno di porre un limite ai beni che possano essere costituiti in patrimonio familiare.

Ciò posto, nota come anche l'osservazione del senatore Berio non abbia ragion d'essere, perchè il problema da considerare non è tanto se la costituzione del patrimonio familiare possa esser fatta da un terzo o da uno dei coniugi, quanto se e in qual misura l'immobilizzazione dei beni sia nociva all'economia nazionale.

PRESIDENTE. Fa notare come l'immobilizzazione dei beni costituenti il patrimonio familiare sia affatto temporanea, perchè dura finchè durano il matrimonio e la minore età dei figliuoli: anche poi in tale periodo l'immobilizzazione non è assoluta, perchè a norma dell'articolo 229 il tribunale può autorizzare, in caso di necessità, l'alienazione dei detti beni.

ROTIGLIANO. È favorevole all'introduzione nel Codice di questo istituto che costituisce una delle lodevoli innovazioni apportate dai due progetti e del quale, nell'esercizio della professione, ha dovuto più volte lamentare l'assenza nel diritto vigente.

A parte le osservazioni fatte dal Presidente circa la possibilità di alienare, considerata nell'articolo 229, ritiene che la convenienza di non sottrarre i beni alla libera circolazione non debba prevalere sulla necessità di favorire tutte le forme di risparmio e tutto ciò che può essere, anche sotto il riflesso economico, un rafforzamento del

vincolo familiare: sotto questo rispetto non si può negare che l'istituto rechi all'economia familiare vantaggi notevoli.

Rileva poi come sia nelle relazioni che nei progetti manchi una definizione di patrimonio familiare. Secondo il suo parere, il patrimonio familiare potrebbe costituirsi non solo quando esiste una famiglia composta dei genitori e dei figliuoli, ma anche, e specialmente, quando manchino uno o tutti e due i genitori, poichè in tal caso la costituzione di questo istituto potrebbe essere anche più utile.

Quanto alla proposta del camerata Macarini Carmignani, che riconosce essere mossa da considerazioni d'ordine sociale e umanitario assai apprezzabili, osserva come la relazione al progetto ministeriale dichiara di aver limitato la costituzione del patrimonio familiare agli immobili e ai titoli di credito, essendo il regime di questi beni più facilmente disciplinabile nei confronti dei terzi.

Egli proporrebbe, invece, di estendere la possibilità del vincolo del patrimonio familiare anche nei confronti delle collezioni d'arte, degli archivi ecc.; in altre parole, di tutti quei beni, il cui valore dipende prevalentemente dalla loro conservazione integrale.

PRESIDENTE. In ordine alle persone a cui favore può costituirsi il patrimonio familiare, è d'accordo con l'onorevole Rotigliano che il vincolo possa sorgere non solo quando esiste una famiglia composta dei genitori e dei figliuoli, ma anche quando manchino uno o tutti e due i genitori. Questo crede corrisponda allo spirito del progetto, ma lo si potrà opportunamente precisare in una particolare disposizione.

Quanto alla possibilità di comprendere nel patrimonio familiare anche le collezioni d'arte, nota come la preoccupazione che ha spinto l'onorevole Rotigliano a tale proposta sia superata da altre disposizioni, precisamente da quelle in materia di diritti reali e di divisioni familiari, che rendono indivisibili quei beni il cui valore dipende dalla loro unità organica e sarebbe notevolmente pregiudicato dalla fine di tale unità.

Ritiene in definitiva che, essendosi la maggioranza dei Commissari mostrata favorevole alla istituzione del patrimonio familiare, si possa passare senz'altro all'esame dei relativi articoli.

La proposta è approvata.

Art. 226.

MACARINI CARMIGNANI. Ripete la sua proposta di eliminare la discriminazione che esiste fra mobili ed immobili a proposito della costituzione di questo istituto, in modo da comprendere anche i mobili fra i beni sui quali può essere costituito il patrimonio familiare.

PUTZOLU. Ribadisce il concetto già espresso per cui la proposta dell'onorevole Macarini Carmignani potrebbe essere risolta quando si regolerà l'esecuzione mobiliare. Inoltre, poichè l'istituto del patrimonio familiare in tanto serve in quanto i beni che lo costituiscono sono sottratti all'esecuzione da parte dei creditori, alle dispersioni e alle alienazioni, l'introduzione nell'istituto dei beni mobili, non potendo applicarsi ad essi alcun sistema di pubblicità, lascerebbe i terzi senza alcuna tutela, data la difficoltà per essi di conoscere ciò che è e ciò che non è vincolato al patrimonio familiare.

PRESIDENTE. Osserva al collega Putzolu che non sarebbe possibile risolvere in sede di esecuzione mobiliare la proposta dell'onorevole Macarini Carmignani. Se, in quella sede, si dichiarassero insequestrabili i beni mobili e si facesse di questo principio una regola generale, verrebbe meno ogni fiducia nei possessori di mobili contro i quali non sarebbe possibile rivalersi.

Il caso prospettato dall'onorevole Macarini Carmignani è diverso, poichè egli considera i mobili in quanto possano costituire il patrimonio familiare; questa sarebbe

pertanto la sede adatta per attuare l'aggiunta proposta. Osserva però come la difficoltà di dare pubblicità alla costituzione del vincolo per i mobili, già ricordata dall'onorevole Putzolu, sia stata la ragione che ha determinato l'esclusione di questi beni da parte del progetto.

MACARINI CARMIGNANI. Non insiste nella sua proposta.

PRESIDENTE. Quanto a limitare il patrimonio familiare ad una misura determinata, ricorda che la questione fu più volte presa in esame e che anche la Commissione Reale non si mostrò aliena dall'introdurre il principio del limite, ma non si addivenne mai all'introduzione di esso per le notevoli difficoltà di stabilirne i criteri, sia perchè i valori dei beni variano con le oscillazioni della moneta, sia perchè il limite da imporre dovrebbe essere in relazione alla agiatezza della famiglia.

PIOLA CASELLI. Suggestisce di ricondurre la proposta entro i confini della istituzione dei beni di famiglia, quale è adottata dalle altre legislazioni. Ricorda specialmente la legge francese 12 luglio 1909 che riconosce la inalienabilità dei piccoli beni rurali a favore del proprietario agricoltore. Ai sensi di questa legge il bene di famiglia può comprendere così una casa come un terreno o, nello stesso tempo, una casa e le terre annesse, occupate e sfruttate dalla famiglia. Il valore di questi beni, compreso quello del bestiame, delle scorte e degli immobili per destinazione non dovrà, al momento della costituzione del bene di famiglia, sorpassare il valore di 8000 franchi.

PRESIDENTE. Domanda se il caso considerato dalla legge francese sia quello del tipo di bene costituito fuori della vita economica della famiglia. Accenna, cioè, all'*homestead*, che è un bene che si trasmette ad uno solo dei figli, appunto per evitare il frazionamento della proprietà. Nota come un istituto simile, l'*Anerbenrecht*, sia stato introdotto anche in Germania; il bene è dato al primogenito o al figlio più idoneo, il quale, essendo stato questo bene sottratto alla successione, ha l'obbligo di corrispondere ai coeredi un determinato reddito.

Nel patrimonio di famiglia, invece, si ha una temporanea immobilizzazione del fondo fino a quando esiste la famiglia; in seguito il bene rientra sotto le norme del diritto comune e non altera i criteri della successione.

PIOLA CASELLI. La legge francese considera un tipo di patrimonio simile a quello che ora si discute; non si tratta di un bene sottratto alla successione, poichè anche il bene di famiglia, secondo il Codice francese, finisce di regola col matrimonio. Nota come la differenza tra la legge francese e il progetto in esame consista nel fatto che mentre quest'ultimo prolunga di diritto l'inalienabilità a favore dei figli dopo lo scioglimento del matrimonio finchè essi sono minorenni, la legge francese sancisce che ciò non possa avvenire se non in seguito ad una sentenza del giudice, il quale riconosce in quali casi sia conveniente che questa inalienabilità prosegua a favore dei figli minorenni.

Accenna poi a quanto è detto nei lavori preliminari circa l'*homestead*, di cui ha parlato il Presidente. Si tratta di una concessione che ha dato, sul principio, buoni risultati, ma in seguito ha fatto registrare gravi inconvenienti. Queste concessioni di colonizzazione danno luogo alla creazione di un bene sottratto all'espropriazione ed all'alienazione per un determinato numero di anni.

SCADUTO. Poichè la questione, esaminata dapprima sotto il punto di vista di una limitazione nella misura dei beni che possono costituire il patrimonio familiare, si è spostata, in seguito alle osservazioni fatte dal senatore Piola Caselli, in modo da prendere in considerazione la qualità delle persone a favore delle quali si può costituire questo istituto, dichiara che se lo scopo del patrimonio familiare è quello del mantenimento della famiglia, non comprende la ragione di volerlo limitare alla sola classe sociale dei contadini. Egli è favorevole all'introduzione dell'istituto nel nuovo Codice, nonostante le prove non sempre felici che esso ha avuto all'estero.

PUTZOLU. Ricorda che una delle ragioni per cui l'esperimento del bene di famiglia è fallito in Austria ed in Germania è stata quella che in tali paesi i contadini

non riuscivano più ad avere credito, sicchè le loro aziende rimanevano prive del circolante indispensabile per essere messe in valore e adeguatamente sfruttate. Osserva che anche in Italia si correrebbe lo stesso rischio se si accedesse all'idea di costituire in patrimonio familiare tutto il patrimonio di una persona, così che si finirebbe col nuocere alla stessa famiglia che si vorrebbe agevolare. Il limite si palesa dunque necessario non meno nell'interesse della famiglia che dei terzi e dell'economia della Nazione, e varrà ad impedire che l'istituto possa risolversi in dannose frodi dei creditori o in ingiustificati immobilizzi, dannosi alla economia della Nazione. Il criterio di limitazione dovrebbe essere dato dalle esigenze indispensabili della famiglia, alle quali il patrimonio dovrebbe provvedere. Nel fissare tali esigenze dovrebbe tenersi conto della condizione sociale di essa, del numero dei componenti e di ogni altro elemento di valutazione; dovrebbero essere considerati beni indispensabili la casa di abitazione, i mezzi occorrenti per l'allevamento dei figli, ecc.

Pur non nascondendosi la difficoltà di concretare questa limitazione, non crede sia impossibile trovare una soluzione. A suo parere, il problema potrebbe essere risolto mediante la presentazione da parte del costituente di un piano in cui egli dimostri come il patrimonio familiare sia contenuto nei limiti richiesti dalla legge. Il giudice tutelare, a cui questo piano dovrebbe essere sottoposto, potrebbe avvalersi dell'ausilio di organi tecnici (cattedre ambulanti di agricoltura, consigli dell'economia, sindacati, ecc.) in modo da rendersi conto che effettivamente esso risponda allo spirito della legge. Fatta questa constatazione, il piano sarebbe approvato.

ROTIGLIANO. Crede che l'introduzione nell'istituto di innovazioni così profonde finirebbe col pregiudicare quello che di buono c'è nell'istituto medesimo. A suo avviso, l'idea di limitare la costituzione del patrimonio familiare ad una determinata classe di persone non sarebbe assolutamente giustificabile, poichè se si ammette che si possa derogare ad alcuni principii basilari del diritto privato nell'interesse delle famiglie meno abbienti sottraendo alcuni beni all'alea di speculazioni arrischiate, non si comprende perchè la stessa deroga non debba ammettersi nei riguardi delle famiglie più abbienti. Del pari egli è contrario a qualsiasi limitazione del patrimonio familiare ad una determinata quantità di beni. Non gli sembra che questo istituto possa essere considerato come un espediente per sottrarre il proprio patrimonio ai creditori dal momento che restano salvi i diritti costituitisi prima della formazione del patrimonio di famiglia.

BERIO. È d'accordo che evidenti ragioni di giustizia si oppongono a limitare l'istituto del patrimonio familiare ad una sola classe di cittadini. Riconosce, d'altra parte, che da un punto di vista teorico non si possa negare l'opportunità di limitare l'entità del patrimonio familiare, ma non si nasconde le numerose difficoltà che sorgerebbero in pratica per stabilire i criteri della limitazione. In sostanza dei freni e delle restrizioni già sono poste dal progetto nel congegno dell'istituto, riservandosi al patrimonio familiare i soli beni immobili e i titoli di credito (s'intende quelli nominativi). D'altra parte anche gli stessi coniugi è ben difficile che trasformino tutti i loro beni in patrimonio familiare: è presumibile invece che se ne riservino una parte in libera proprietà per far fronte ad ogni evenienza. Per quel che riguarda i creditori, poi, l'articolo 228 assicura che non vi sia alcuna lesione di interessi sorti prima della trascrizione dell'atto.

Egli pertanto sarebbe favorevole ad approvare l'istituto del patrimonio familiare quale è disciplinato dal progetto ministeriale, salvo la soppressione già proposta all'articolo 232 nella discussione generale per quanto riguarda il limite della disponibile.

ROMANO SANTI. Osserva che l'istituto del patrimonio familiare dev'essere messo in relazione con quello della dote. Anche per la dote si verifica il vincolo della inalienabilità, e pure mai nessuno ha preteso che potesse essere limitata. In verità l'istituto del patrimonio familiare, come è stato configurato nel progetto, potrebbe

essere considerato come un ampliamento dell'istituto della dote, sia in riguardo ai soggetti cui il patrimonio può spettare, sia in riguardo alla sua durata. Il patrimonio familiare sarebbe una dote in senso largo, mentre la dote in senso stretto sarebbe un caso particolare di patrimonio familiare: se il progetto avesse contemplato insieme questi due istituti in modo da considerare la dote come una figura speciale compresa nell'istituto del patrimonio familiare, parecchie delle difficoltà sorte non avrebbero avuto ragione di esistere.

PRESIDENTE. Trattandosi di un istituto completamente nuovo, si è voluto disciplinarlo in una Sezione separata da quella della dote, che ha tutta una sua speciale tradizione, ormai millenaria.

ROMANO SANTI. Se non è possibile fondere i due istituti, bisognerebbe almeno coordinarli.

PRESIDENTE. Nel coordinamento delle disposizioni del progetto si potrà stabilire quali norme dell'uno dei due istituti sia opportuno applicare all'altro, seguendo un principio più omogeneo nella disciplina definitiva della materia.

Crede intanto di interpretare il pensiero della maggioranza della Commissione nel proporre che l'istituto del patrimonio familiare sia approvato senza limitazioni, come è stabilito nella prima parte dell'articolo 226.

(La proposta è approvata).

Per il secondo comma, in relazione all'osservazione fatta dall'onorevole Rotigliano, rimane da stabilire se a favore dei figli la costituzione del patrimonio familiare possa essere fatta, sciolto il matrimonio, anche dal coniuge vedovo o da un terzo. Egli ritiene che si potrebbe in tal senso aggiungere un capoverso così redatto: « Dopo lo scioglimento del matrimonio la costituzione può essere fatta dal coniuge superstite o da un terzo se vi siano figli minorenni ».

ROTIGLIANO. Crede che si potrebbe ammettere l'istituto del patrimonio familiare anche nei riguardi dei figli maggiori di età. Lo riterrebbe possibile anche se, sciolto il matrimonio e morti i due coniugi, vi fosse un solo figlio e maggiorenne.

DI MARZO. Ma allora la costituzione assumerebbe la veste di una donazione, non più di patrimonio familiare.

PRESIDENTE. Si tratterebbe sempre di un istituto diverso: il patrimonio familiare, anche così costituito, sarebbe sempre caratterizzato dalla inalienabilità.

BARCELLONA. Ritiene che nello stabilire fino a qual momento si possa costituire il patrimonio familiare, non si possa fare a meno di tener presente l'articolo 235. Se questo prevede la cessazione del vincolo con lo scioglimento del matrimonio nel caso in cui non vi siano figli minorenni, non è facile ammettere che la costituzione del patrimonio familiare possa farsi dopo lo scioglimento stesso.

PRESIDENTE. Non trova difficoltà per la costituzione del vincolo dopo lo scioglimento del matrimonio, perchè il patrimonio familiare in questa ipotesi assolverebbe la sua funzione finchè vi siano figli minorenni, se si mantiene il sistema del progetto.

Se poi si vuole accedere all'idea dell'onorevole Rotigliano di estendere l'istituto anche nei riguardi dei figli maggiori di età, allora il vincolo conserverebbe la sua funzione finchè ci fossero figli superstiti.

DI MARZO. È del parere di limitare l'istituto ai soli figli minorenni.

PRESIDENTE. Ritiene di interpretare il pensiero della maggioranza della Commissione proponendo di aggiungere all'articolo 226 un capoverso così redatto: « Dopo lo scioglimento del matrimonio la costituzione può essere anche fatta dal coniuge superstite o da un terzo se vi siano figli minorenni ».

La proposta è approvata.

Art. 227.

PIOLA CASELLI. In luogo dell'ultima parte: « Egli può, peraltro, riservarla a sè stesso » direbbe: « Egli può anche attribuire il solo usufrutto riservandosi la proprietà ».

BARCELLONA. Lascerebbe la formula attuale modificando soltanto la parola: « Peraltro » nella parola: « anche ».

PRESIDENTE. Sostituirebbe la seguente dizione più precisa: « Egli può anche riservarla a sè stesso costituendo come patrimonio familiare il semplice usufrutto ».

BARCELLONA. Ciò risulta già abbastanza chiaramente dall'articolo 233. In ogni modo non è contrario alla dizione proposta dal Presidente.

La formula proposta dal Presidente è approvata.

Art. 228.

PUTZOLU. Osserva che si ripresenta qui la questione delle obbligazioni derivanti da delitto o quasi delitto già sollevata nei confronti della dote (articolo 183) e della comunione dei beni (articolo 220).

Può l'inalienabilità dei beni esimere il proprietario da ogni responsabilità? La questione è tanto più grave se si ammette che possano essere costituiti in patrimonio familiare tutti i beni senza alcuna limitazione.

BERIO. Si potrebbe aggiungere un capoverso per chiarire che la inalienabilità non comprende le obbligazioni derivanti da delitto o quasi delitto.

PRESIDENTE. Propone di aggiungere all'ultimo comma dell'articolo 228 le parole: « o abbia origine da delitto o quasi delitto ».

BERIO. Vale a dire che la alienabilità dei beni rimarrebbe esclusa solo per le obbligazioni derivanti da contratto. Ora, se si accetta tale aggiunta, si finisce per ridurre eccessivamente il vincolo della inalienabilità. Converrebbe invece autorizzare il giudice a decidere caso per caso se autorizzare o no l'alienazione dei beni per obbligazioni derivanti da delitto o quasi delitto.

SCADUTO. Non condivide il pensiero del collega Berio. È giusto escludere le responsabilità contrattuali, perchè il contraente era in grado di informarsi sulle condizioni dei beni dell'altra parte coniugata; ma, per le obbligazioni da delitto che non derivano dalla volontà dell'obbligato, non si giustifica una esclusione di responsabilità.

BERIO. Osserva che, accomunato questo istituto a quello della dote, se si è ritenuto che i beni dotali non possano rispondere per le obbligazioni da delitto o quasi delitto, perchè allora dovrebbe tale responsabilità sorgere per il patrimonio familiare che è un istituto integrativo della dote medesima?

PUTZOLU. Ritene che nell'epoca fascista nella quale è affermato il principio della solidarietà sociale, non possa ammettersi una limitazione della responsabilità come quella che è stata sostenuta. L'interesse di una famiglia non deve soverchiare e risolversi a danno delle altre famiglie: si arriverebbe a delle forme di individualismo e di privilegio malamente mascherate sotto il pretesto dell'interesse familiare, il quale del resto, per essere degno di tutela, non deve mai essere in conflitto coll'interesse generale.

DI MARZO. Teme che in questo caso l'istituto del patrimonio familiare, che deve servire ad assicurare l'esistenza di una famiglia, si venga a trasformare in un istituto che servirà ad assicurare il risarcimento dei danni ai creditori da delitto o quasi delitto. Se si accetta questo concetto, bisognerebbe almeno non estenderlo al caso di patrimonio costituito dal terzo.

MARAVIGLIA. Con tale discriminazione sarà facile sottrarsi alle obbligazioni da delitto o quasi delitto anche nel caso di patrimonio familiare costituito dal co-

niuge: basterebbe far figurare il patrimonio familiare come costituito da un terzo, per esempio, donando i beni ad un terzo che a sua volta li costituisca in patrimonio familiare.

PRESIDENTE. Osserva che i creditori possono agire solo nei confronti del coniuge cui spetti la proprietà dei beni costituiti in patrimonio familiare. Quando tale patrimonio è costituito da un terzo, questi, se ha riservato a sé stesso la proprietà, risponderà per le sue obbligazioni che derivano da delitto o quasi delitto; se invece, oltre l'usufrutto, ha trasferito anche la proprietà, è naturale che non possa rispondere con quei beni, perchè non appartengono più a lui; è come se li avesse donati o venduti antecedentemente al sorgere dell'obbligazione.

Analogamente, se il coniuge è proprietario dei beni costituiti in patrimonio, ne risponderà e, se invece è solo usufruttuario, non potrà essere chiamato a risponderne. Non può dirsi così che il patrimonio familiare sia costituito a garanzia dei creditori.

MACARINI CARMIGNANI. Chiede un chiarimento. Nel caso di patrimonio familiare costituito da entrambi i coniugi o da un terzo, se il colpevole è uno solo, risponde il medesimo con tutto il patrimonio familiare o solo *pro quota*? Col patrimonio familiare si crea un nuovo soggetto giuridico di proprietà o si deve esso intendere come una proprietà indivisa?

PRESIDENTE. Se il patrimonio familiare è costituito a favore di tutta la famiglia, è naturale che ognuno risponda per la sua quota.

PUTZOLU. Ritiene che senza esonerare il patrimonio familiare dal rispondere per le obbligazioni da delitto o quasi delitto del costituente, sia però giusto introdurre un temperamento nel senso che i beni destinati al patrimonio familiare debbano rispondere solo in via sussidiaria, cioè in mancanza di beni propri di colui che è stato dichiarato responsabile del danno da risarcire.

BERIO. Si associa.

PRESIDENTE. Accetta il temperamento e, oltre ad aggiungere in fine del secondo comma le parole: « o abbia origine da delitto o quasi delitto », propone di far seguire la seguente frase: « i creditori possono valersi sui beni costituiti in patrimonio familiare, se non esistono altri beni ».

Le proposte sono approvate, rinviandosi peraltro il seguito della discussione dell'articolo alla seduta successiva.

La seduta termina alle ore 18,30.

Il Presidente
D'AMELIO.

Gli estensori: CARONI e ISGRÒ.

Vº Il Capo della Segreteria:

CERCIELLO.

VERBALE N. 32.

Seduta del 27 febbraio 1937 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BARCELLONA, BERIO, DI MARZO, FACCHINETTI PULAZZINI, MAZZOCOLO, MORESCO, NUCCI, PIOLA CASELLI, ROMANO MICHELE e SCADUTO; deputati ANDRIANI, BACCI, MACARINI CARMIGNANI, MARAVIGLIA, PUTZOLU e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. - Ripresa in esame dell'articolo 226 e aggiunta dell'articolo 226 bis nel Titolo VI: « Del matrimonio » e ordine dei lavori. - Continuazione dell'esame dell'articolo 228 del Titolo stesso.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Fabri, Raimondi, Sarrocchi e deputati Cristini, Pierantoni e Redenti hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

Art. 226 e 226 bis.

BERIO. Propone di introdurre nell'articolo 226 discusso ieri la seguente aggiunta: « La donna può conferire al patrimonio familiare anche i beni dotali ». In tal modo si potrà raggiungere il risultato di mantenere in sostanza il vincolo dotale anche al di là dello scioglimento del matrimonio, coordinando l'istituto della dote con quello del patrimonio familiare. D'altra parte, se non si consentisse ciò, la donna quasi sempre non sarebbe in grado di costituire il patrimonio familiare.

PRESIDENTE. Sarà però necessario il consenso del marito, nonchè - eventualmente - quello del costituente.

PIOLA CASELLI. Osserva che la proposta Berio si riallaccia indirettamente al progetto di legge Scialoja che voleva che la dote fosse di regola amministrata dalla moglie. Ma il progetto Scialoja rimaneva nel campo delle conosciute istituzioni dotali, nel quale campo il progetto attuale ha già introdotto il principio voluto dallo Scialoja stesso della costituzione della dote durante il matrimonio.

La proposta attuale esce invece da questo campo e, come è bene risultato dalla discussione di ieri, si allontana ugualmente dalla istituzione dei beni di famiglia quale è stata introdotta nelle legislazioni estere, ammettendo una immobilizzazione completa del patrimonio immobiliare che risuscita il ricordo dei danni economici, sociali e morali dell'istituto del fedecommesso.

Egli non vede come questo nuovo istituto si possa conciliare col sistema del credito fondiario ed agrario e con la spinta verso una agricoltura intensiva, storicamente contraria alla immobilizzazione giuridica dei fondi.

Il progetto solleva questioni che escono dal campo privatistico ed egli domanda se i Ministeri delle corporazioni e dell'agricoltura abbiano espresso il loro parere e se gli organi sindacali e corporativi delle categorie siano stati consultati.

PRESIDENTE. Come notizia di fatto, è in grado di comunicare che le Confederazioni degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura si sono messe d'accordo per un esame non soltanto dell'istituto del patrimonio familiare, ma di tutti gli altri istituti attinenti alla agricoltura. Anche il Ministro attende il parere di codesti enti.

ORDINE DEI LAVORI.

MARAVIGLIA. Ritene che in ogni caso il parere delle Confederazioni debba precedere quello della Commissione parlamentare.

ROTIGLIANO. Dubita dell'opportunità di continuare l'esame di disposizioni che un diverso criterio politico-economico potrebbe, successivamente, indurre a modificare.

PRESIDENTE. Non si può impedire al Ministro di sentire l'avviso di tecnici prima della emanazione del testo definitivo.

MARAVIGLIA. Certamente, ma qui si tratta di pareri di enti pubblici come le organizzazioni sindacali, e poichè si è adottata una determinata procedura, è doveroso osservare un certo ordine di precedenza. In questo senso il Ministro può provocare tutti i pareri che crede, ma siccome il parere definitivo è quello della Commissione parlamentare, è necessario che essa sia a conoscenza di ogni altro parere emesso prima del testo definitivo.

PRESIDENTE. Ritene che la Commissione potrebbe continuare l'esame degli articoli relativi all'istituto, salvo a tornare sull'argomento quando sarà a conoscenza del parere anzidetto.

BACCI. Nota che la discussione dimostra come fossero nel vero coloro che sostenevano non essere opportuno intraprendere i lavori della Commissione su un progetto ancora non compiutamente elaborato. Non si può infatti dire che sieno stati intesi i pareri di tutti i Corpi tecnici competenti quando manca ancora quello di organizzazioni professionali che sono parte essenziale della vita politico-sociale-economica del Regime. Si mette così oggi la Commissione in condizione di dovere esprimere il suo parere sopra uno istituto nuovo senza sapere quale sia l'opinione degli enti più direttamente interessati. A lui sembra invece che la Commissione debba, prima di emettere il proprio parere, essere a conoscenza di quello delle Confederazioni e che perciò si debba rivolgere al Ministro richiesta formale nel senso che sieno subito interpellate le organizzazioni sindacali.

PRESIDENTE. Sarà fatta richiesta al Ministro di far conoscere il parere delle Confederazioni alla Commissione prima che questa presenti il suo parere definitivo. D'altra parte è bene por mente che il parere delle Confederazioni potrà essere dato su questo come su altri istituti. Convien perciò completare intanto l'esame dell'istituto del patrimonio familiare.

BACCI. È d'avviso che la discussione sul patrimonio familiare non possa essere continuata. Si tratta di un istituto completamente nuovo, per cui in seno alla Commissione si sono manifestate opposte tendenze, per l'adozione, la reiezione o la limitazione: conoscere il parere delle organizzazioni essenzialmente interessate sembra, quindi, indispensabile prima di decidere in via definitiva.

BERIO. Pure riconoscendo che sarebbe stato preferibile esaurire tutte le richieste di pareri prima di sottoporre il progetto alla Commissione, non crede il

caso di adottare la sospensiva. Basterà che il Ministro faccia conoscere al più presto il parere degli organi sindacali consultati: in tal modo la Commissione potrà, per ultima, emettere il suo parere definitivo.

ROTIGLIANO. Osserva che se è vero che la Commissione può in ogni momento tornare sulle disposizioni del progetto già esaminate, nel caso del patrimonio familiare il contributo delle Confederazioni acquista tale importanza da consigliare l'accantonamento della questione.

MARAVIGLIA. Ribadisce il concetto che il parere della Commissione parlamentare debba essere un parere definitivo; l'ultimo che il Ministro deve, per legge, sentire: non sarebbe quindi possibile, dal punto di vista della posizione giuridico-politica della Commissione, ammettere che il Ministro interPELLI altri Corpi dopo la Commissione. Ad ogni modo, per ragioni di opportunità, si potrebbe sospendere l'esame di questo istituto fino a che non pervenga il parere delle Confederazioni.

PUTZOLU. Non vorrebbe che, deliberando la sospensiva solo in rapporto al patrimonio familiare, si ritenesse preclusa la possibilità di tornare sull'esame di altri istituti, specie di quelli del Capo VI.

SCADUTO. Una volta ammesso il principio che si può tornare su tutta la materia del progetto, crede conveniente proseguire l'esame dell'istituto.

PRESIDENTE. Resta inteso che non si comunicherà alcun parere al Ministro, se prima non sarà noto alla Commissione l'avviso delle Confederazioni.

DI MARZO. Rileva che la Commissione è d'accordo sul principio politico del patrimonio familiare: solo sulla questione del limite si è manifestato un contrasto. Non sarebbe quindi conveniente rinviare l'esame di articoli che si riferiscono soltanto alla particolare sistemazione giuridica dell'istituto. Vuol dire che potrà rimanere per ora riservato tutto quanto attiene al modo di formazione del patrimonio stesso.

ANDRIANI. Si associa. Le norme che seguono sono comuni sia al caso del patrimonio illimitato che a quello della limitazione.

PRESIDENTE. Si può quindi completare l'esame e registrare tutte le osservazioni della Commissione sull'intero istituto, salvo a tornare sulla materia dopo conosciuto il parere delle Confederazioni.

BACCI. Insiste nella proposta sospensiva per ragioni di principio. Segnala a questo proposito che si è affacciata la possibilità della costituzione di una nuova Commissione di carattere esclusivamente politico la quale dovrebbe stabilire i principi fondamentali politici cui la riforma dovrà in definitiva ispirarsi.

MARAVIGLIA. Non è possibile che vi sia una Commissione a carattere politico al disopra di quella parlamentare che, per la legge di delega, ha tutte le facoltà del potere delegante.

PRESIDENTE. Potrà esservi una Commissione di redazione definitiva o di coordinamento, come è avvenuto per altri Codici; ma l'ultimo parere che il Ministro sentirà sarà quello della Commissione parlamentare, dopo di che il Ministro ascolterà soltanto la sua coscienza, ovvero anche i suoi consulenti individuali.

BERIO. Osserva che dal punto di vista politico l'istituto in esame è inquadrato indubbiamente nello spirito del Regime. Le osservazioni delle Confederazioni non potranno quindi incidere se non sulle modalità.

ROTIGLIANO. Ma, se c'è un caso tipico in cui può essere decisivo l'avviso delle organizzazioni sindacali, è proprio questo in cui si tratta di sapere se si debba o no introdurre una limitazione nel nuovo istituto. Comunque, potrebbe aderire all'invito del Presidente se non vi fosse la questione di principio risolta dall'onorevole Bacci. Perciò voterà la sospensiva.

ANDRIANI. Desidera risulti dal verbale che egli si dichiara contrario alla illimitatezza del patrimonio familiare che contrasta con i principi della più equa distribuzione della ricchezza e della migliore giustizia sociale. Pensa che solo limitando il patrimonio familiare si potrà tutelare il sano interesse della famiglia ed insieme impe-

dire che si verifichi « *l'evento illogico paradossale e crudele della miseria in mezzo alla abbondanza* ».

BERIO. Voterà contro la sospensiva, ma con ciò non intende ledere il principio che la Commissione debba emettere il suo parere per ultima.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta di proseguire l'esame dell'istituto del patrimonio familiare, salvo a tornare sulla materia a suo tempo, dopo conosciuto l'avviso delle Confederazioni tecniche.

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Barcellona, Berio, D'Amelio, Di Marzo, Facchinetti Pulazzini, Mazzoccolo, Nucci, Romano Michele e Scaduto; deputati Andriani e Macarini Carmignani.

Rispondono *no* i Commissari: senatori Anselmi, Moresco e Piola Caselli; deputati Bacci, Maraviglia, Putzolu e Rotigliano.

La Commissione approva la prosecuzione della discussione.

Art. 226 e 226 bis.

PRESIDENTE. Si riprende allora l'esame dell'art. 226.

MACARINI CARMIGNANI. Sulla proposta Berio di aggiunta all'articolo 226 osserva che siccome nella dote vi sono anche beni mobili, s'introdurrebbero i medesimi nel patrimonio familiare attraverso la dote, mentre ieri la Commissione non ha aderito al concetto di estendere il patrimonio familiare ai beni mobili del marito.

BERIO. Fa presente che egli ebbe già a prevedere l'obbiezione dell'onorevole Macarini. Di fatti, egli non ha proposto di stabilire che *la dote* possa essere conferita; ma ha detto di proposito: *beni dotali*, con che resta chiarito che intanto potranno essere conferiti in quanto abbiano le caratteristiche di beni immobili, o di titoli di credito.

PUTZOLU. Comprenderebbe allora una proposta nel senso di demandare all'istituto della dote la funzione assegnata al patrimonio familiare facendo sì, cioè, che la dote continuasse a permanere anche dopo lo scioglimento del matrimonio in vista dell'allevamento e dell'educazione dei figli; ma una sovrapposizione dei vincoli della dote e del patrimonio familiare sugli stessi beni gli riesce incomprensibile. Per conto suo, poi, riafferma che è contrario sia alla dote, sia alla comunione dei coniugi che al patrimonio familiare, istituti tutti destinati a beneficiare pochi privilegiati ai danni della collettività e che implicano disconoscimento dei principi di solidarietà sociale che stanno alla base della Rivoluzione fascista.

ANDRIANI. Si associa.

SCADUTO. È d'avviso che l'istituto del patrimonio familiare stia a garantire alla famiglia un minimo che è bene sottrarre alle dissipazioni dei coniugi. Tuttavia, per conciliare l'interesse familiare con quello sociale si può porre un limite; ma è perciò sufficiente il criterio di escludere i beni mobili? A lui sembra di no.

PRESIDENTE. Modificherebbe la proposta Berio nel modo seguente, facendone un articolo 226-bis: « La moglie, col consenso del marito e con l'autorizzazione del tribunale, può costituire in patrimonio familiare beni costituenti la dote.

« Se la dote è costituita da un terzo, occorre anche il consenso del costituente ».

BERIO. Ribadisce il concetto già accennato circa l'opportunità di ammettere le donne a conferire beni dotali al patrimonio familiare. Del resto la norma da lui proposta ha carattere facoltativo. Accetta poi la formula suggerita dal Presidente.

NUCCI. Ma i beni dotali eventualmente conferiti al patrimonio familiare perdono il carattere dotale?

PRESIDENTE. Certamente. Perciò occorrono il consenso del marito e l'autorizzazione del Tribunale.

Si approva l'articolo 226 bis proposto dal senatore Berio con le modificazioni suggerite dal Presidente.

Art. 228.

PRESIDENTE. Ricorda che occorre ora continuare l'esame dell'articolo 228 ieri iniziato.

PIOLA CASELLI. Osserva che è stato riconosciuto che la inalienabilità del bene di famiglia non dovrebbe valere per eludere la responsabilità derivante dalle obbligazioni *ex delicto* o *ex quasi delicto*, siano esse sorte prima o dopo la immobilizzazione del patrimonio. Chiede se lo stesso non debba dirsi per le obbligazioni derivanti dalla legge. Aggiunge che in materia di comunione il progetto ha già ammesso esplicitamente che il patrimonio della comunione deve rispondere delle obbligazioni alimentari dei coniugi (articolo 219).

SCADUTO. Osserva che, essendosi ammesso che tanto la dote quanto la comunione possono costituirsi durante il matrimonio, ne consegue che il commerciante può durante il matrimonio sottrarre in misura più o meno larga i suoi beni ai creditori. Ora, in materia di patrimonio familiare, sarà ammesso lo stesso principio? Ed è giusto consentire al commerciante di rendersi, così, assolutamente insolubile? Oltre, dunque, a risolvere il quesito se il patrimonio familiare risponde rispetto alle obbligazioni derivanti dalla legge ed anzitutto agli alimenti, occorre stabilire se esso possa essere costituito da un commerciante in qualunque epoca, anche durante il matrimonio.

PIOLA CASELLI. Si domanda anche egli se la facoltà di immobilizzare il patrimonio possa essere data anche al commerciante. Osserva che il principio che il patrimonio del debitore costituisce il pegno comune dei creditori è di raddoppiata importanza in materia di commercio, essendo il commercio basato essenzialmente sul credito. Il bene di famiglia concepito con assoluta estensione sarebbe una minaccia all'istituto del fallimento.

MARAVIGLIA. Chiede se l'obbiezione del senatore Piola Caselli non sarebbe superata in caso di limitazione del patrimonio familiare, nel senso che i beni esclusi rimarrebbero a garantire i creditori.

PIOLA CASELLI. Osserva che la limitazione può agevolare la soluzione delle difficoltà; ma tutto dipende dalla qualità e misura della limitazione.

PRESIDENTE. Non ritiene che possa essere censurata la diversità di trattamento che il progetto fa in ordine alle obbligazioni alimentari tra patrimonio della comunione e patrimonio familiare. Mentre nel primo caso la responsabilità si giustifica secondo le norme comuni, nel secondo caso la esclusione della responsabilità si ricollega alla natura stessa del patrimonio familiare, che assolve già di per sé la funzione del diritto alimentare nei suoi più importanti aspetti, provvedendo proprio ai bisogni dei principali alimentandi.

Nè è da modificarsi il sistema del progetto per quanto attiene ai commercianti. Rileva a tal proposito che, come il commerciante può costituire in dote alle figlie i suoi beni ovvero farne donazione, così potrà bene costituirli in patrimonio familiare.

Che se ciò avviene in frode ai creditori, provvederanno gli articoli 707 e 709 del Codice di commercio.

DI MARZO. Sull'ultima parte dell'articolo 228 rileva che la norma, nella sua attuale redazione, farebbe sì che giammai nessun terzo costituirebbe un patrimonio familiare, perchè i beni da lui conferiti, anzichè servire ad assicurare il mantenimento della famiglia, andrebbero ai creditori.

Sarebbe quindi opportuno escludere la responsabilità per il patrimonio familiare costituito dal terzo che abbia voluto fare un atto di liberalità verso parenti, limitando la norma ai creditori del coniuge che abbia costituito il patrimonio familiare.

PUTZOLU. Dubita dell'efficacia dell'azione pauliana per la tutela di coloro che possono venire frodati. Si supponga, ad esempio, che la costituzione del patrimonio

familiare avvenga in epoca non sospetta quando ancora non è in vista alcuna ipotesi di frode: se sorgono in seguito dei creditori che finiscono con l'esser frodati per il fatto della costituzione, si potrà instaurare la pauliana? Ne dubita. D'altra parte, come è possibile obbligare i cittadini che trattano col commerciante a peregrinare senza fine per i vari uffici per salvaguardarsi da tante insidie? Ciò è fuori della vita pratica, soprattutto di quella dei nostri tempi.

ANDRIANI. Ritiene che il patrimonio familiare, anche se provenga da un terzo, debba rispondere delle obbligazioni dei coniugi. Il contrario costituirebbe un occultamento del patrimonio che non risponde ai concetti di morale sociale.

PUTZOLU. Tanto più che si sorprenderebbe la buona fede dei terzi, con una parvenza di ricchezza che poi svanirebbe di fronte all'azione dei creditori.

ROTIGLIANO. Dubita che nel regime attuale si possa continuare a far differenza fra commercianti e non commercianti: comunque, il timore che i creditori restino delusi dal fatto che il commerciante a un dato momento costituisca il patrimonio familiare, non ha ragione d'essere, perchè la costituzione può avvenire solo con beni immobili o titoli nominativi. Pertanto, o le persone che hanno trattato col commerciante hanno tenuto presente solo la sua azienda, ed allora non hanno motivo di restar deluse; o invece hanno tenuto presenti i beni civili del commerciante, ed allora hanno l'obbligo di fare tutte le indagini che avrebbero fatto trattando con un cittadino qualunque.

Quanto alla costituzione da parte di un terzo, non vede quali siano le ragioni morali, sociali e politiche che possano vietare a un parente o ad un estraneo di compiere un atto di altruismo, senza che questo venga frustrato dai creditori.

DI MARZO. Si associa all'onorevole Rotigliano. Per i debiti contratti dopo, provvede il secondo capoverso dell'articolo 229; qui si tratta dei debiti anteriori. Ora, se il terzo sa che il suo gesto andrà a favore dei creditori, non lo compierà.

NUCCI. Nota che l'istituto del patrimonio familiare non deroga al sistema di esercizio delle ordinarie azioni di frode e di simulazione. Il problema del commerciante è certo delicato, ma a parte la convenienza di unificare il regime di commercianti e non commercianti, ritiene che non sia questa la sede per la disciplina dell'argomento, la quale invece spetta al Codice di commercio.

PIOLA CASELLI. Osserva che il Codice di commercio può esigere soltanto delle forme di pubblicità dirette a far conoscere quali beni del commerciante non facciano parte del suo libero patrimonio, come già fa il Codice vigente agli articoli 16 e seguenti in materia di contratto di matrimonio, di dote e di comunione di beni.

ANDRIANI. Sempre sulla proposta Di Marzo osserva che chi accetta una donazione ha il preciso dovere di pagare i suoi debiti.

BERIO. Ma può trattarsi di una donazione condizionata.

PRESIDENTE. Il terzo potrebbe non donare la proprietà.

ANDRIANI. Ci si preoccupa solo della famiglia dei debitori, ma si dimentica che spesso la sorte di un'altra famiglia può dipendere dalla realizzazione del credito.

MARAVIGLIA. È favorevole ai creditori quando si tratta di non sottrarre loro garanzie, ma non già per accrescerle.

BACCI. Nota che le idee dell'onorevole Andriani incoraggiano la simulazione: le donazioni, infatti, verrebbero fatte ai figli. Perchè dunque impedire la liberalità del terzo nell'interesse della famiglia, cioè, principalmente dei figli?

PIOLA CASELLI. Osserva che le opinioni espresse dimostrano che numerosi Commissari dubitano se non convenga introdurre delle limitazioni nella estensione delle facoltà di rendere indisponibile il patrimonio come bene di famiglia. Domanda quindi al Presidente se non crede che sia il caso di accertare con una votazione il sentimento della Commissione.

PRESIDENTE. Osserva che la Commissione si è già pronunciata ieri sulla questione approvando l'articolo 226 del progetto, che non ammette limitazioni nella

costituzione del patrimonio familiare. La Commissione, come si è in precedenza ricordato, può sempre tornare sulle sue deliberazioni; ma dopo quanto è stato chiarito nella odierna discussione, in attesa dei pareri degli organi sindacali, non ritiene che sia il caso di adottare oggi una nuova deliberazione.

Si può per ora dichiarare riservata la questione della limitazione.

PIOLA CASELLI. Rinuncia al suo suggerimento di una votazione, se la riserva significa che la questione delle limitazioni resta assolutamente impregiudicata.

PRESIDENTE. La questione resta impregiudicata. Vi si tornerà dopo pervenuto il parere delle Confederazioni.

Resta da decidere sulla proposta Di Marzo di aggiungere nel terzo comma dopo le parole « ai creditori » le altre: « del coniuge che lo abbia costituito, se tale diritto sia sorto ecc. ».

Mette ai voti l'aggiunta.

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Anselmi, Berio, D'Amelio, Di Marzo, Facchinetti Pulazzini, Mazzoccolo, Moresco, Romano Michele e Scaduto; deputati Bacci, Macarini Carmignani, Maraviglia e Rotigliano.

Rispondono *no* i Commissari: senatore Barcellona e deputati Andriani e Putzolu.

Si astiene il senatore Piola Caselli.

La proposta è approvata.

PRESIDENTE. Si dovrebbe ora votare sulla questione del commerciante.

PIOLA CASELLI. Ritira la sua proposta, con la riserva di ripresentarla quando si discuterà la questione delle limitazioni.

La seduta termina alle ore 12,30.

Il Presidente

D'AMELIO.

L'estensore: COSENTINO.

V° il Capo della Segreteria:

CERCIELLO.

VERBALE N. 33.

Seduta antimeridiana del 5 marzo 1937 — Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMi, BARCELLONA, BERIO, DI MARZO, FABRI, MORESCO, PIOLA CASELLI, RAIMONDI, ROMANO SANTI e SCADUTO; deputati ANDRIANI, PIERANTONI, PUTZOLU, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO e ISGRÒ.

- La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 229 a 236 del Titolo VI: « Del matrimonio ». — Esame degli articoli 237 a 240 del Titolo VII: « Della filiazione ». — Proposta sull'articolo 95 in occasione dell'esame dell'articolo 238.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Facchinetti Pulazzini, Romano Michele, Sarrocchi e deputati Bacci, Cristini, Macarini Carmignani, Maraviglia e Redenti hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

Art. 229.

PIOLA CASELLI. Dubita che l'obbligo di ricorrere al tribunale per ottenere l'autorizzazione all'alienazione, sancito dall'articolo 229 del progetto, abbia serio valore quando il patrimonio familiare è costituito da titoli di credito. Di vero, poichè le cedole dei titoli sono nominative, il coniuge che ne è proprietario potrà disporne del contenuto economico, consegnando al creditore i titoli perchè a sua volontà distacchi e incassi le cedole. Dubita che anche in materia di immobili non sia egualmente facile di eludere con indiretti mezzi il principio dell'inalienabilità.

Non comprende, poi, perchè la disposizione dell'articolo 229 non rifletta anche il patrimonio familiare costituito da un terzo, mentre il corrispondente articolo 183 riflettente la dote, non distingue fra dote costituita dalla dotata o da un terzo.

In genere non comprende perchè si sia fatto un regolamento speciale di questo patrimonio, anzichè adottare i principi e le disposizioni del regolamento dotale che siano compatibili con la separata amministrazione da parte del coniuge proprietario.

Riguardo ai frutti ricorda che la Commissione ha ritenuto necessario di ammettere il diritto di esecuzione da parte dei creditori sui frutti che superano i bisogni della famiglia (articolo 184).

In generale l'esame progressivo del congegno di questo nuovo istituto accresce i dubbi di lui sulla efficienza dell'istituto stesso. La sapienza romana ha creato nel

campo del diritto privato la dote come patrimonio immobilizzato per effetto della destinazione a sostenere i beni della famiglia, e l'esperienza dei secoli ha elaborato intorno alla dote tutto un assieme di regole e di principii. Si poteva rimanere nell'ambito dell'istituto dotale, come aveva segnalato Vittorio Scialoja, studiando i mezzi per renderlo più popolare ed efficace, sia pure, come sembra sia stato accennato da un altro chiarissimo giurista — il collega Santi Romano —, creando accanto alla dote della moglie la dote del marito. Altra via era quella ben diversa, battuta da altre leggi moderne, e che avrebbe trovato rispondenza nella tradizione agricola italiana, di restringere il concetto del patrimonio familiare come istituto diretto alla difesa dei beni del proprietario coltivatore. Il che avrebbe anche giustificato il sistema della continuazione dell'indivisione amministrata dal figlio maggiore di età, prevista dagli articoli 235 e 236 del progetto, che non si spiega e che non si giustifica quando si tratti di patrimonio costituito da titoli di credito o da immobili, urbani.

Concludendo, è di parere che questo nuovo istituto, se sarà in pratica adottato, può produrre gli inconvenienti dei fedecomessi, sarà di dubbio aiuto alla famiglia, ostacolerà invece facilmente la libertà delle contrattazioni e lo sviluppo del credito fondiario e agrario, e purtroppo potrà aiutare ad eludere fraudolentemente i diritti dei creditori. Osserva, infine, che le recenti deliberazioni del Gran Consiglio, dirette a creare una speciale nuova legislazione intesa a provvedere per ragioni demografiche, e sul terreno dei principii di diritto pubblico alla difesa dei beni di sostentamento della famiglia, rendono quanto mai intempestiva la discussione di questo nuovo istituto di indole essenzialmente privatistica.

BERIO. Nelle precedenti sedute ha manifestato la sua approvazione per l'istituto del patrimonio familiare. Pur mantenendo il suo punto di vista, deve però dichiarare che, a suo giudizio, l'istituto ha bisogno di essere perfezionato dal punto di vista tecnico-giuridico. Non si comprende bene, infatti, come debba funzionare, a meno di ammettere che la famiglia sia una persona giuridica, il che non è. L'articolo 226 dice, per esempio, che i frutti sono destinati a vantaggio della famiglia; ora, siccome il patrimonio familiare non finisce, come la dote, con lo scioglimento del matrimonio, che cosa avverrà dopo la morte di uno dei coniugi? Può costui disporre per testamento, nei limiti della disponibile, a favore d'un terzo? E i frutti a chi andranno? Si dice: alla famiglia; ma che vuol dir ciò? Per lo meno si deve chiarire quest'ultimo punto, dato che la famiglia, ripete, non è un'entità giuridica a sè stante.

PRESIDENTE. Provvedono gli articoli successivi.

ROTIGLIANO. Prega il Presidente di far appello ai Commissari perchè non si torni sempre sulle materie già discusse ed approvate. Il principio del patrimonio familiare è già stato accettato dalla Commissione, con la sola riserva della questione del limite e di quella del commerciante. Conviene, pertanto, proseguire senz'altro, e completare l'esame delle varie disposizioni.

DI MARZO. Osserva che la questione sollevata dal senatore Berio trova disciplina nell'articolo 232. Quanto ai frutti, essi sono destinati a vantaggio della famiglia: è naturale quindi che anche gli interessi sui titoli di credito abbiano tale destinazione.

Certo l'istituto del patrimonio familiare avrebbe potuto essere congegnato in modo da farlo funzionare come una comunione familiare, ma ciò avrebbe dato luogo a inconvenienti. È preferibile perciò la soluzione più semplice del progetto che affida la proprietà ad uno dei coniugi o ad entrambi.

PRESIDENTE. Ha già pregato i Commissari di non risollevar questioni già decise. Ad ogni modo il senatore Piola Caselli non ha proposto sospensive, ma ha soltanto riavvalorato le sue riserve.

Quanto alle osservazioni del senatore Berio, ha già fatto rilevare che provvedono gli articoli successivi. Certo questo istituto risente della sua complessa, contrastata

elaborazione. In un primo momento la sua formulazione fu più semplice ed organica; poi fu notato che occorreva un esame più approfondito e la Commissione Reale si limitò perciò ad enunciare il solo principio generale. Senonchè i Corpi consultati rilevarono che la disposizione non era sufficiente ed allora la Commissione Reale, studiando il regime successorio, escogitò tutta una serie di norme che sono state poi aggiunte all'unico articolo del Libro I, non senza, tuttavia, trovarsi di fronte ad opposte tendenze, come è avvenuto in seno alla Commissione parlamentare.

Nel merito dei rilievi fatti oggi dal senatore Berio, osserva che il senatore Di Marzo gli ha già esaurientemente risposto sulla questione dei frutti in genere. Quanto poi a quelli che eccedono i bisogni familiari crede che, per un miglior coordinamento con la deliberazione adottata in materia di dote, si possa aggiungere qui una disposizione che dichiari sequestrabili i frutti medesimi. Ritiene anzi che si possa sostituire alla dizione del capoverso una formula analoga a quella deliberata nell'articolo 184.

Così rimane stabilito.

Art. 230.

BERIO. Osserva che parrebbe che, in caso di morte dei genitori, se ci sono minori, un terzo non possa costituire il patrimonio familiare.

PRESIDENTE. La Commissione ha già deciso che la costituzione può esser fatta a favore di minori. Si potrebbe perciò aggiungere: « Se la costituzione è fatta a favore di minori, l'effetto decorre dall'accettazione del legittimo rappresentante ».

ROTIGLIANO. Propone di sostituire, più semplicemente, alle parole del primo comma: « dal coniuge » in poi, le parole: « dalle persone a cui vantaggio è fatta ».

Così rimane stabilito.

Art. 231.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 232.

BERIO. Come ha già dichiarato nella discussione generale, vorrebbe affermare il concetto che il patrimonio familiare può essere costituito solo con la disponibile, dato il diritto dei figli ad aver libera la legittima al momento dell'apertura della successione. A tal fine sopprimerebbe l'inciso: « che non sia uno dei coniugi ».

DI MARZO. Sarebbe allora più semplice formulare l'articolo così: « La costituzione dei beni in patrimonio familiare va soggetta a riduzione secondo le norme stabilite in materia di successioni e donazioni ».

BERIO. Chiede che cosa accadrà dei frutti se il padre nomina erede un estraneo.

PRESIDENTE. Sarà come se ci fosse un usufrutto a favore della famiglia. Si potrà vedere, poi, in ordine alla proposta del senatore Berio, se sia il caso di ridurre i beni di famiglia, nel caso di morte dei genitori e sopravvivenza di figli maggiorenni e minorenni insieme, alla quota che spetta ai minori, oppure di mantenere sempre integro il patrimonio finchè vi sia un minore.

BARCELLONA. Osserva che anche il minore ha diritto di avere la legittima libera.

DI MARZO. Nota che è meglio lasciare l'articolo com'è, in relazione anche alle norme dell'articolo 235.

Si decide di lasciare immutato l'articolo.

Art. 233.

SCADUTO. Chiede perchè si stabilisce che l'amministrazione resti alla moglie, se ha la proprietà dei beni costituiti in patrimonio familiare, contrariamente a quanto avviene nel regime dotale.

PRESIDENTE. La moglie potrà così impedire eventuali dilapidazioni. Quanto alla dote, il principio di affidarne l'amministrazione al marito è troppo tradizionale perchè convenga innovarlo.

Art. 234 e 235.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 236.

DI MARZO. Sostituirebbe nel terzo comma alle parole: « il figlio non » le altre: « nessuno dei figli ».

Così rimane stabilito.

PIERANTONI. Vorrebbe che fosse prevista l'ipotesi che il maggiore dei figli non risponda ai requisiti necessari e si stabilisse per tale evenienza, nel secondo comma, un provvedimento analogo a quello previsto nell'articolo 234.

Così rimane stabilito.

TITOLO VII. — Della filiazione.

CAPO I. — Della filiazione legittima.

Sezione — I. DELLO STATO DI FIGLIO LEGITTIMO.

Art. 237.

PUTZOLU. Invece di: « Il marito è padre » direbbe: « il marito si presume padre ». Ciò tanto più che nell'articolo 238, nel quale la presunzione è *de jure*, si dice invece: « si presume ».

PRESIDENTE. Si è mantenuta nel progetto la dizione del Codice vigente e non ritiene che convenga abbandonarla.

Si decide di lasciare immutato l'articolo.

Art. 238.

PRESIDENTE. Fa presente che il Sindacato forense di Roma ha sollevato dei dubbi sul termine di 300 giorni, rilevando che dalle statistiche risulta che in Italia ogni anno alcune migliaia di donne partoriscono oltre i 300 giorni. Del resto la scienza ginecologica ha ormai accertato che non si può essere sicuri col termine di 300 e la legislazione germanica ha infatti adottato quello di 302 giorni.

A sua volta il Sindacato di Roma propone di portare il termine a 305 giorni.

BERIO. Direbbe: « dieci mesi completi ».

PUTZOLU. È favorevole all'aumento del termine, in conformità ai nuovi risultati scientificamente accertati.

MORESCO. Invece di « si presume » direbbe: « è ».

PUTZOLU. Se mai, converrebbe dire: « deve ritenersi ».

BARCELLONA. Allora bisognerebbe impedire la possibilità del disconoscimento.

DI MARZO. Accede alla proposta Berio dei dieci mesi, termine che, in ogni caso, equivale a 303 giorni.

MORESCO. Osserva che il termine oscillerebbe, secondo il numero dei giorni di ciascun mese, da 303 a 305.

PRESIDENTE. Allora è meglio stabilire il termine preciso di 303 giorni.

PUTZOLU. Propone il termine di 305 giorni secondo il suggerimento del Sindacato di Roma, basato sui risultati scientifici denunciati dal suo relatore.

PRESIDENTE. Avverte che lo stesso relatore del Sindacato, avvocato Schüpfer, gli ha dichiarato che non si è accertato che una gestazione sia durata 305 giorni, ma bensì che in molti casi si è oltrepassato il termine di 300 giorni. Basta quindi portare il termine stesso a 303 giorni. In sede di coordinamento si dovrà, poi, provvedere a modificare correlativamente il termine dell'articolo 95.

Così rimane stabilito.

MORESCO. Insiste perchè si dica « è » invece di « si presume », anche per evitare una contraddizione con l'articolo 237.

PRESIDENTE. La contraddizione non c'è: in condizioni normali il figlio è del padre, salvo il disconoscimento, ed è l'ipotesi dell'articolo 237. Qui invece si tratta di un fatto anormale, e perciò si agevola al padre la prova che il figlio non è suo.

Art. 239.

PRESIDENTE. Sul n. 2 osserva che la questione ha dato luogo a molte controversie, per il caso che il marito non abbia subito badato che la nascita era fuori termine.

DI MARZO. La giurisprudenza potrà accertare caso per caso la consapevolezza o meno del marito.

RAIMONDI. Lascerebbe l'articolo com'è. Esso in sostanza favorisce sempre più la legittimità.

PRESIDENTE. Ricorda che il n. 2 del corrispondente articolo 259 della Commissione Reale conteneva una maggiore precisazione: « per mezzo di altra persona da lui (il marito) specialmente autorizzata per atto scritto ». Vero è che la relazione ministeriale chiarisce che occorre quanto meno che il mandato risulti da scrittura privata autenticata. Si può quindi lasciare l'articolo com'è.

Art. 240.

La Commissione esprime anzitutto l'avviso che si debba sostituire al termine di 300 giorni quello di 303, analogamente a quanto si è deliberato per l'articolo 238.

PUTZOLU. Richiama l'attenzione sulla diversa formulazione dell'articolo 240 in relazione all'articolo 260 della Commissione Reale, il quale, ove concorra il possesso di stato, stabilisce una presunzione di legittimità, salvo impugnazione, mentre l'articolo 240 è formulato in modo da lasciar pensare che il figlio nato entro il 303° giorno sia quasi senza stato.

ROTIGLIANO. Nota una differenza fra l'articolo 240 e l'articolo 169 del Codice vigente per cui la legittimità può essere impugnata « da chiunque vi abbia interesse », espressione che è stata invece soppressa nel progetto.

RAIMONDI. Se ne parla nell'articolo 255.

PUTZOLU. Non crede che si debba concedere il diritto di impugnazione a chiunque, trattandosi di diritti personalissimi.

PRESIDENTE. Effettivamente si tratta di diritti personalissimi.

ROTIGLIANO. Ma se il figlio nasce dopo il 303° giorno, non si presume legittimo.

PRESIDENTE. Se nessuno lo contesta, si presume legittimo.

ROTIGLIANO. Gli sembra strano che in caso di morte del marito si possa reputare legittimo un figlio nato, ad esempio, due anni dopo. Ci vorrebbe quindi sempre il possesso di stato.

PUTZOLU. Perciò è bene ripristinare l'articolo 260 della Commissione Reale.

PRESIDENTE. Ricorda che la relazione ministeriale spiega la norma dell'articolo 240 appunto col concetto che bisogna estendere il *favor legitimitatis*.

PUTZOLU. Ma il presupposto dovrebbe essere che sia vivo il padre.

BARCELLONA. Effettivamente nell'ipotesi che il padre sia morto da un pezzo non si potrebbe ammettere che il figlio sia stato concepito durante il matrimonio.

ROTIGLIANO. Sopprimerebbe l'articolo 240. La donna può dichiarare il falso, ma questa dichiarazione potrà essere sempre impugnata e punita.

RAIMONDI. Se si sopprimesse l'articolo 240, non si saprebbe la condizione del figlio nato dopo il 303° giorno. L'articolo 255 regola, infatti, soltanto l'azione, ma non lo stato: vi sarebbe quindi una lacuna nella legge.

ROTIGLIANO. Non gli sembra che si possa ammettere uno stato di legittimità, se questo stato è frutto di frode o falso.

PUTZOLU. In sostanza non si dice su che cosa la legittimità, che per l'articolo 240 può sempre contestarsi, si fondi. A ciò invece provvedeva l'articolo 260 della Commissione Reale, esigendo il possesso di stato.

PRESIDENTE. Il possesso di stato non si può costituire in un termine assai breve.

PUTZOLU. Allora si aggiunga quanto meno la condizione che il padre sia vivente.

PRESIDENTE. Con ciò si escluderebbe l'impugnativa da parte degli eredi.

SCADUTO. Non c'è bisogno del possesso di stato: l'ufficiale di stato civile si limita a ricevere la dichiarazione senza fare indagini di sorta. Quindi l'articolo 240 deve restare, perchè riguarda il caso di una qualsiasi persona che abbia dichiarato una nascita allo stato civile, per cui in seguito potrà verificarsi sempre la contestazione, indipendentemente dal possesso di stato.

Si decide di lasciare immutato l'articolo 240.

La seduta termina alle ore 12,15.

Il Presidente

D'AMELIO.

L'estensore: COSENTINO.

V° Il Capo della Segreteria:

CERCIELLO.

VERBALE N. 34.

Seduta pomeridiana del 5 marzo 1937 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BERIO, DI MARZO, FABRI, MAZZOCCO, MORESCO, RAIMONDI e SCADUTO; deputati ALBERTINI, ANDRIANI, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, ROMANELLI e CARONI.

La seduta comincia alle ore 16,10.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 241 a 256 del Titolo VII: « Della filiazione ».

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Facchinetti Pulazzini, Piola Caselli, Romano Michele, Sarrocchi e deputati Bacci, Cristini, Macarini Carmignani, Maraviglia e Redenti hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

Art. 241.

RAIMONDI. In ordine al n. 2 dell'articolo rileva la difficoltà di accertare l'impotenza di generare.

PRESIDENTE. Osserva che l'impotenza di generare va intesa nel senso che il marito sia stato colpito da malattia o da un impedimento qualsiasi che non gli permetta di procreare. Il concetto dell'articolo è che l'impotenza di generare, anche se non sia causa di annullamento di matrimonio, può essere una prova per disconoscere il figlio concepito durante il matrimonio.

Avverte che la parola « trecentesimo » al numero 1, in conformità a quanto si è deliberato all'articolo 238, deve essere modificata in « trecentotreesimo ».

Così rimane stabilito.

Art. 242.

ALBERTINI. Rileva che il principio del primo comma, così come è formulato, separatamente, appare quasi una circostanza di favore per la moglie. Non vede d'altra parte la ragione della enunciazione, dato che quel che l'articolo vuole stabilire è in sostanza proprio il principio opposto della disconoscibilità del figlio ammessa solo subordinatamente alla circostanza del celamento della nascita. Si potrebbero fondere i due primi comma modificando la dizione in senso positivo: « Il marito può discono-

scere il figlio per causa di adulterio della moglie quando concorra il celamento della nascita ».

ROSSI. Concorda con l'onorevole Albertini.

DI MARZO. Poichè l'articolo 242 disciplina in sostanza un caso di disconoscimento di paternità — quello per adulterio della moglie —, propone che il caso medesimo sia aggiunto come quarto numero dell'articolo 241, che enuncia le altre ipotesi di disconoscimento, come era stabilito nel progetto della Commissione Reale.

ANDRIANI. In ordine alle condizioni per disconoscere la paternità nel caso in esame, ritiene che sarebbe opportuno richiedere il celamento non solo della nascita, ma anche della gravidanza.

SCADUTO. Chiede che si adotti la formula dell'articolo 262, n. 4 del progetto della Commissione Reale, che prevedeva anche il celamento della gravidanza.

ANDRIANI. Nell'ultimo comma non gli sembra che sia esatto parlare di « confessione » della madre: riterrebbe più proprio il termine « dichiarazione ».

PRESIDENTE. È giusto. Concorda, inoltre, nella proposta che in luogo dell'articolo 242 si aggiunga all'articolo 241 la seguente disposizione, corrispondente al n. 4 e all'ultimo comma dell'articolo 262 del progetto della Commissione Reale: « 4° Se la moglie abbia commesso adulterio nel periodo predetto ed abbia tenuto celata al marito la gravidanza e la nascita del figlio. In questo caso la sola dichiarazione della madre non basta ad escludere la paternità ».

Occorrerebbe ancora integrare l'articolo 241 aggiungendo il seguente comma: « Il disconoscimento può essere fatto con qualsiasi mezzo di prova ».

Così rimane stabilito.

Sezione II. — DELLE PROVE DELLA FILIAZIONE LEGITTIMA.

Art. 243.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 244.

ROTIGLIANO. Osserva che bisogna dire nella prima parte: « Le relazioni di filiazione e di parentela », conformemente al progetto della Commissione Reale, e non « Le relazioni di filiazione o di parentela ».

Nel secondo comma vorrebbe, poi, che si eliminasse la parola « collocamento » o quanto meno si dicesse: « alla educazione o al collocamento ».

PRESIDENTE. Ritiene giusta la prima osservazione. Trattandosi poi di una enunciazione di casi esemplificativa, manterrebbe la formula: « alla educazione e al collocamento ». S'intende sempre che i tre casi non è necessario che si verifichino congiuntamente, ma basterà l'avverarsi anche di uno solo.

Ritiene, infine, impropria la dizione: « Riconosciuta come tale nella società ».

RAIMONDI. Propone che si dica: « considerata come tale nella società ». Manterrebbe però la formula successiva: « riconosciuta in tale qualità dalla famiglia », perchè in questo caso il riconoscimento importa un effetto legale.

La Commissione approva.

Art. 245.

ROTIGLIANO. Siccome nell'articolo seguente si prevedono casi in cui si può reclamare uno stato diverso, ritiene opportuno un coordinamento dei due articoli

aggiungendosi al primo comma dell'articolo 245 le parole: « salvo quanto è disposto nell'articolo seguente ».

Propone, poi, nel secondo comma di usare la dizione del progetto della Commissione Reale: « muovere controversia sopra lo stato legittimo » invece di « contestare la legittimità ». Così pure direbbe, nello stesso comma, « parimente » invece di « parimenti ».

ANDRIANI. Invece di « Parimente non si può muovere controversia » proporrebbe di dire: « Parimente nessuno può muovere controversia ».

PRESIDENTE. È d'accordo nelle varie proposte. Riterrebbe solo opportuno porre la riserva: « Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente » in principio dell'articolo e non alla fine del primo comma, per riferire la salvezza anche al secondo comma.

La Commissione approva.

Art. 246.

DI MARZO. Vorrebbe eliminare la parola « tuttavia ».

PRESIDENTE. È d'accordo. E invece di « quando » direbbe: « qualora ». Così pure alle parole: « per mezzo » sostituirebbe le altre: « a mezzo »; al termine: « parimenti » l'altro: « parimente ».

La Commissione approva.

ANDRIANI. Non trova esatta la dizione: « sostituzione di parto ». Si potrebbe dire piuttosto: « sostituzione di neonato » secondo la terminologia usata nel Codice penale.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire allora nel primo comma: « qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato »; e nel capoverso: « della supposizione o della sostituzione predette ».

Così rimane stabilito.

Art. 247.

PRESIDENTE. Nota che si prevede il caso dello smarrimento dell'atto di matrimonio.

ANDRIANI. Chiede se il divieto della contestazione possa riferirsi anche al caso in cui l'atto di matrimonio manchi perchè il matrimonio non è stato celebrato.

PRESIDENTE. Tale ipotesi viene in concreto assorbita dall'altra.

SCADUTO. Prospetta il caso, verificatosi nella realtà, che due persone abbiano convissuto, abbiano avuto figli, li abbiano tenuti come figli legittimi, che esista quindi l'atto di nascita conforme al possesso di stato; però la moglie era coniugata con un altro, dimodochè il matrimonio non poteva, in ogni caso, essere celebrato. Anche in questa ipotesi non sarà possibile contestare la legittimità?

BERIO. A tale caso l'articolo non può applicarsi. Evidentemente esso contempla l'ipotesi di due persone che sono nella condizione legale per poter essere marito e moglie.

PRESIDENTE. Concorda con l'opinione espressa dal senatore Berio, poichè, se così non fosse, non si potrebbe prevedere l'ipotesi che l'atto di matrimonio si sia smarrito. Non c'è dubbio che se una delle due persone fosse stata coniugata con una altra, l'articolo non potrebbe applicarsi.

Art. 248.

ANDRIANI. Osserva che l'articolo 246, nel primo comma che contempla l'ipotesi del figlio che reclama uno stato diverso, fa espresso richiamo all'articolo 248.

Ora bisognerebbe che l'articolo 248 si riferisse soltanto a questo caso e non, come sembra, a contestazioni che possono venire anche da altri.

PRESIDENTE. Il richiamo all'articolo 248 riguarda anche il capoverso dell'articolo 246.

DI MARZO. Vorrebbe che si aggiungesse alle parole: « la prova della filiazione » la parola: « legittima », per chiarire meglio il concetto.

PRESIDENTE. Ciò è implicito. Non crede che sia necessario specificarlo.

ANDRIANI. Invece della parola « ignoti », che potrebbe dar luogo ad equivoci, vorrebbe che si dicesse: « sconosciuti », oppure: « incerti », come è detto nel Codice vigente.

PRESIDENTE. Ripristinerebbe la parola « incerti ». Nel termine « ignoti » è insita la volontà di occultare la paternità, mentre l'incertezza è uno stato di fatto che non permette di conoscere i genitori. Così risulterà più chiaramente che non si tratta di ricerca della paternità, ma di ristabilire lo stato civile di una persona della quale manchi l'atto di nascita, il possesso di stato o che sia stato iscritto sotto falso nome.

La Commissione approva la sostituzione della parola: « incerti » all'altra: « ignoti ».

ROTIGLIANO. Esaminando la seconda parte dell'articolo in relazione con la prima, osserva che, nell'ipotesi della iscrizione sotto falso nome, la prova testimoniale della filiazione dovrebbe essere senz'altro ammessa anche se non vi siano un principio di prova scritta o altri indizi.

PRESIDENTE. Se è notorio il fatto che il padre usava un nome diverso, gli indizi saranno tali da giustificare di per sé la domanda.

ANDRIANI. Dato che la prova della filiazione può darsi con tutti i mezzi, vorrebbe che in relazione a ciò si dicesse nel primo comma: « può darsi anche col mezzo di testimoni ».

PRESIDENTE. Non crede che sia necessario aggiungere la parola « anche ». Nella terminologia legislativa quando si ammette la prova testimoniale vuol dire che tutti gli altri mezzi sono consentiti.

ANDRIANI. Riterrebbe opportuno di sostituire alla dizione del secondo comma dell'articolo la seguente formula che corrisponde nell'ultima parte a quella dell'articolo 1532 del Codice vigente e che offre, a suo avviso, maggiori garanzie: « la prova della filiazione non può essere ammessa che nel caso in cui esista un principio di prova per iscritto, oppure che i fatti denunziati siano bastantemente verosimili e gravi per far presumere la filiazione stessa ». Così resta precisato quale entità debbano avere gli indizi per l'ammissione della prova testimoniale.

PRESIDENTE. Non crede che sia opportuno modificare senza gravi motivi formule già sperimentate. È del parere di mantenere la dizione del progetto ministeriale nella sua integrità.

ANDRIANI. Non insiste.

Art. 249 e 250.

Non danno luogo ad osservazioni.

Sezione III. — DELLE AZIONI DI DISCONOSCIMENTO, DI CONTESTAZIONE E DI RECLAMO DI LEGITTIMITÀ.

Art. 251.

FABRI. Gli sembra che la dizione dell'ultimo comma dell'articolo dia luogo ad incertezze. Come potrà il padre provare che non ha avuto notizia della nascita? Propone perciò di sostituire la formula usata dall'articolo 271 del progetto della Commissione Reale.

PRESIDENTE. Ricorda che la questione è stata lungamente discussa. Considera il caso del padre che torna nel luogo dove è nato il figlio o è stabilito il domicilio coniugale; ma nessuno gli dice che, durante la sua lontananza, la moglie ha dato alla luce un figlio. Trascorsi tre mesi, la moglie potrebbe presentargli il bambino. Si è voluto perciò stabilire che se il marito non ha avuto notizia della nascita, il termine decorre dal giorno in cui ha avuto tale notizia.

ALBERTINI. Giudica preferibile la formula dell'ultimo comma dell'articolo 271 della Commissione Reale. Richiama il caso analogo dei reati che non sono perseguibili trascorso il termine stabilito per presentare la querela, a meno che il querelante ignorasse il fatto.

PRESIDENTE. Rileva la differenza tra i due casi prospettati dall'onorevole Albertini. Se il querelato sostiene la decadenza del diritto di dar querela, perchè è trascorso il termine utile, spetta al querelante dare la prova che tale termine non è trascorso. Nel caso del padre che provoca l'azione di disconoscimento, si vuole che egli dia la prova di non avere avuto notizia della nascita.

La Commissione esprime l'avviso che si mantenga l'articolo nel testo ministeriale.

DI MARZO. Proporrrebbe un perfezionamento di forma nell'ultimo comma sostituendo alla parola: « notizia » l'altra: « conoscenza ».

PRESIDENTE. È d'accordo.

Così rimane stabilito.

Art. 252.

ANDRIANI. Domanda se la parola « sospesa » sia usata in senso tecnico, se, cioè, il periodo di tempo decorso fino al giorno dell'interdizione vada sommato al periodo che ricomincia a decorrere alla fine dell'interdizione.

PRESIDENTE. Certamente

Art. 253.

MAZZOCCOLO. Nota che a differenza del progetto della Commissione Reale che considerava solo i discendenti o gli ascendenti, il progetto ministeriale giustamente ammette ad esercitare l'azione di disconoscimento anche gli altri parenti, e quindi i collaterali, i quali possono avere interesse a impugnare la legittimità del figlio.

Egli vorrebbe però sostituire alle successive parole: « che siano chiamati all'eredità » la dizione della Commissione Reale: « cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale o morale »; osservando che oltre la questione dei diritti ereditari il disconoscimento della filiazione legittima può implicarne altre, come, ad esempio, la revoca di una donazione per sopravvenienza di figli; o può implicare diritti di primogenitura, come per esempio, l'uso di un titolo nobiliare, l'esercizio di un diritto di patronato attivo, ecc.

PRESIDENTE. Propone il ritorno puro e semplice all'articolo 273 del progetto della Commissione Reale, non ritenendo giusto ammettere tutti i parenti, che possono arrivare fino al sesto grado, a promuovere il disconoscimento. Quelli che possono essere i maggiori interessati sono i fratelli di colui che si disconosce, ma essi sono compresi tra i discendenti ai quali si riferisce l'articolo.

MAZZOCCOLO. Pur riconoscendo l'importanza della osservazione del Presidente, ritiene opportuno, in riguardo alle svariate eventualità dei casi, che alle parole: « i discendenti o gli ascendenti » si aggiungano le altre: « o i parenti ».

SCADUTO. Si associa.

FABRI. Dissente. È del parere espresso dal Presidente di ripristinare l'articolo 273 della Commissione Reale.

PRESIDENTE. Aggiunge che, trattandosi di un'azione personale del padre, è meglio che sia trasmessa solo ai parenti immediati.

La Commissione esprime l'avviso di sostituire l'articolo 273 del progetto della Commissione Reale, così formulato: « Se il marito muore senza avere promosso l'azione ma prima che sia decorso il termine utile, i discendenti o gli ascendenti di lui, cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale o morale, sono ammessi ad impugnare la legittimità del figlio, ma debbono proporre l'azione entro tre mesi dalla morte del marito, o dalla nascita del figlio se si tratti di postumo ».

Art. 254 e 255.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 256.

DI MARZO. Osserva che, trattandosi di una questione di stato, l'azione non dovrebbe essere dichiarata imprescrittibile soltanto riguardo al figlio, ma anche riguardo ai suoi discendenti, tanto più che l'azione prevista nell'articolo 255 è imprescrittibile di fronte a tutti.

PRESIDENTE. Nota che si tratta di due casi diversi. Nell'articolo 255 si contempla l'azione di contestazione della legittimità, che involge interessi patrimoniali e morali concorrenti; nell'articolo 256 invece il figlio è liberissimo di reclamare o no il suo stato di legittimità.

MAZZOCCOLO. Chiede se nel caso che il figlio non abbia promosso l'azione e sia morto in età minore, l'azione sia prescrivibile in 30 anni per i figli di lui.

PRESIDENTE. Vale la prescrizione ordinaria.

La seduta termina alle ore 18,20.

Il Presidente

D'AMELIO.

L'estensore : ROMANELLI.

V° Il Capo della Segreteria:

CERCIELLO.

VERBALE N. 35.

Seduta del 6 marzo 1937 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BARCELLONA, DI MARZO, FABRI, MORESCO, NUCCI, RAIMONDI e SCADUTO; deputati PIERANTONI, PUTZOLU, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. — Ripresa in esame degli articoli 240 e 255 del Titolo VII: « Della filiazione ». — Discussione generale del § I « Del riconoscimento dei figli naturali » del Titolo medesimo, Capo II: « Della filiazione illegittima e della legittimazione », Sezione I: « Della filiazione illegittima » — Esame dei relativi articoli 257 a 270.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Berio, Facchinetti Pulazzini, Piola Caselli, Romano Michele, Sarrocchi e deputati Andriani, Bacci, Cristini, Macarini Carmignani, Maraviglia e Redenti hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

Art. 240 e 255.

DI MARZO. Ritiene opportuno di ritornare sull'articolo 240 che non gli sembra possa essere mantenuto nella sua attuale formulazione. Essendo stato rinviato quanto nel corrispondente articolo 169 del Codice vigente attiene alla relativa azione di contestazione di legittimità, e ciò per effetto della istituzione della apposita Sezione III in cui si sono trattate separatamente dalle norme sostanziali le modalità relative all'esercizio delle azioni di disconoscimento, di contestazione e di reclamo di legittimità, all'articolo 240 è stata riservata una pura affermazione di principio. Sarebbe del parere di integrare tale articolo sostituendovi la dizione dell'articolo 255 opportunamente così modificato nella prima parte: « Ciascuno di coloro che dall'atto di nascita del figlio risultano suoi genitori e chiunque vi abbia interesse possono contestare la legittimità del figlio nato ecc. ». Porterebbe poi gli articoli 251 e seguenti dopo l'articolo 242, facendo seguire l'articolo 256 all'articolo 254.

PRESIDENTE. Osserva che, essendosi seguito nella compilazione del progetto ministeriale il criterio di collocare tutte le azioni in una Sezione e i relativi principi in un'altra, spostando la parte riguardante le azioni non si migliorerebbe certamente la sistemazione della materia.

Sarebbe del parere di sopprimere l'articolo 240, che non ritiene necessario, perchè implicito nell'articolo 238, mentre il primo comma dell'articolo 255 potrebbe essere formulato nel modo seguente: « L'azione di contestazione della legittimità del figlio nato trecentotré giorni dopo lo scioglimento o l'annullamento del matrimonio spetta a ciascuno ecc. ».

La formula proposta dal Presidente è approvata.

CAPO II. — Della filiazione illegittima e della legittimazione.

Sezione I. — DELLA FILIAZIONE ILLEGITTIMA.

§ 1. — *Del riconoscimento dei figli naturali.*

PRESIDENTE. Fa presente che in questa materia così importante e delicata sono giunte sia alla Commissione Reale che a questa Presidenza numerose istanze, nelle quali si invoca, generalmente da parte degli stessi genitori, che si consacrino nella riforma la possibilità di riconoscere i figli adulterini. Si tratta di uno dei problemi più spinosi che si prospetta al legislatore, il quale non può fare a meno di considerare come il rigore dei principii valga a far ricadere la colpa dei genitori sui figli e a determinare delle vere tragedie familiari allorchè questi ultimi, giunti all'età della ragione, mettono con le loro domande il padre o la madre nella condizione di dover confessare la loro origine adulterina.

Domanda alla Commissione se sia del parere che di tali istanze si debba tener conto e comunque se si debba darne comunicazione in questa sede.

ROTIGLIANO. Crede sia utile sottoporre all'esame della Commissione questo materiale, nel quale il gravissimo problema della condizione in cui si vengono a trovare i figli adulterini si prospetta nella sua realtà effettiva.

Osserva, d'altra parte, che in un regime matrimoniale come quello italiano, che non ammette il divorzio, l'unica difesa dell'istituto familiare consiste nell'impedire che la filiazione nata fuori del matrimonio possa avere lo stesso trattamento della filiazione legittima, in modo da dare un senso di responsabilità ai genitori, i quali sanno in quale dolorosa condizione si verranno a trovare i figli nati dalla loro unione illegittima. Convinto che occorra in ogni modo contribuire alla difesa dell'istituto della famiglia, che è la base della società italiana e fascista, è del parere che nella considerazione del presente problema non si possa dare troppo ascolto a quel sentimento di umanità che potrebbe indurre a migliorare eccessivamente la condizione di questi figli specie in confronto della prole legittima.

PUTZOLU. Pur associandosi in linea di principio alle considerazioni veramente gravi testè enunciate dall'onorevole Rotigliano, crede che, nell'esame dei singoli articoli, si debba cercare, per quanto è possibile, di contemperare il rigore del principio accogliendo tutte le eccezioni che si possono ammettere senza intaccarne l'essenza. Suggerisce tale umano orientamento in quanto, pur riconoscendo che i genitori, specialmente se di condizione elevata, portano il peso della loro colpa che li espone a venire spesso in conflitto morale con i propri figli, la sanzione più grave è proprio quella sopportata da chi è innocente.

PRESIDENTE. Ritiene che si possa senz'altro passare all'esame degli articoli, in occasione dei quali non mancherà di sottoporre alla Commissione le relative proposte che sono pervenute.

Art. 257.

PIERANTONI. Non ritiene che sia il caso di fissare un limite di età per ammettere la donna che ha partorito a riconoscere il suo figliuolo naturale.

NUCCI. Data l'importanza degli effetti giuridici del riconoscimento, sarebbe del parere di riportare il limite di età per l'uomo a 21 anni.

SCADUTO. Si associa alla proposta del senatore Nucci per evitare il pericolo che si possa abusare della inesperienza di un giovane per fargli credere di essere stato padre.

PRESIDENTE. Mentre il limite di età posto per la madre non gli sembra che possa preoccupare, spiega come per il padre sia stato stabilito a 18 anni, in quanto si pensa che un uomo, cui si riconosce la idoneità alla vita coniugale, possa avere la capacità di riconoscere il figlio. Il limite di età dei 18 anni corrisponde del resto anche a quello richiesto per compiere altri importanti e delicati atti della vita come il testamento e l'emancipazione. Egli ritiene pertanto che si possa approvare il testo ministeriale.

Art. 258.

PRESIDENTE. Fa presente come alcune delle istanze pervenute da privati raccomandino che sia data la possibilità di riconoscere, mediante autorizzazione sovrana, i figli incestuosi nati da affini in linea retta, analogamente a quanto ammette il diritto canonico che, in seguito a fatti incestuosi compiuti da persone legate da affinità e non da parentela, ammette che si possa autorizzare il matrimonio. Ora, se agli affini in linea retta è dato di far trascrivere nei registri dello stato civile il matrimonio religioso, perchè l'impedimento dell'affinità non è di quelli che ostacolano la trascrizione, si potrebbe anche ammettere direttamente il riconoscimento dei figli nati da affini in linea retta e la dispensa dall'impedimento dell'affinità. Una volta sciolto il matrimonio che aveva dato luogo al vincolo di affinità, non sembra che vi sia una ragione insuperabile per vietare rapporti che non rientrano nei casi di incesto riprovevoli, almeno fisiologicamente, in quanto avvengono tra persone che non hanno vincoli di sangue.

PUTZOLU. Rileva l'inutilità della eccezione « salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro », dal momento che il principio al quale l'articolo si ispira è di evitare lo scandalo pubblico. Prospetta altresì il caso analogo di persone che ignorano il vincolo esistente tra loro, il quale non è invece ignorato dal pubblico.

PRESIDENTE. Non gli sembra che i casi prospettati dall'onorevole Putzolu si verifichino molto frequentemente. Ricorda, d'altra parte, come una attenuazione del rigore della norma dell'articolo 258 sia già data dalla legge per l'esecuzione del Concordato, la quale, come ha testè accennato per l'impedimento dell'affinità, non ostacola la trascrizione nel registro di stato civile del matrimonio canonico, che è esclusa solo nei casi in cui sussista un precedente matrimonio valido o uno degli sposi sia interdetto; nella prima ipotesi è soltanto data al Pubblico Ministero facoltà di impugnare la trascrizione entro un determinato tempo.

ROTIGLIANO. Osserva che, dal momento che attraverso la legge per l'esecuzione del Concordato è ammessa la possibilità del riconoscimento dei figli, l'articolo possa essere lasciato nella formulazione del progetto ministeriale.

Art. 259.

PRESIDENTE. Si sofferma sulla importanza della innovazione contenuta nell'articolo. Di fronte al divieto assoluto di qualunque riconoscimento dei figli adulterini nel diritto vigente, il progetto nella prima parte di questo articolo ammette che i figli nati da persone di cui anche una soltanto sia al tempo del concepimento legata in matrimonio con altra persona possano essere riconosciuti dal genitore che

non era unito in matrimonio. È già questo un notevole beneficio accordato ai figli adulterini, col quale si evita di far ricadere completamente su di loro la colpa dei genitori. Con la seconda parte dell'articolo si fa ancora un passo avanti, ammettendo il riconoscimento anche da parte del genitore che al tempo del concepimento era unito in matrimonio, qualora il detto matrimonio sia sciolto o annullato e non vi siano figli legittimi o legittimati per effetto del medesimo o loro discendenti legittimi. In ordine a quest'ultima disposizione due correnti di idee si sono manifestate: l'una, del tutto contraria, che parte dalla considerazione che nulla debba concedersi alla persona ammogliata che non doveva mettersi nella possibilità di aver figli con persona diversa dal coniuge; l'altra corrente, invece, che vorrebbe estendere la disposizione anche al caso in cui vi siano figli legittimi, se questi consentano al riconoscimento del fratello adulterino. Dato che, nella maggior parte dei casi, sono proprio i fratelli che prendono l'iniziativa del riconoscimento, gli sembra eccessivo mantenere un eguale rigore di principii, e sarebbe del parere di proporre nella seconda parte dell'articolo un emendamento per permettere questa ulteriore ipotesi di riconoscimento.

PUTZOLU. Si associa.

ROSSI. Richiederebbe per essa la convivenza dei fratelli legittimi con gli adulterini.

PRESIDENTE. Non gli sembra che sia giusto subordinare il riconoscimento alla esistenza di tale convivenza, in quanto che, pur essendo vissuti separati, i fratelli possono essersi sempre considerati tali.

ROTIGLIANO. Osserva che con l'emendamento proposto dal Presidente i figli legittimi sarebbero, in sostanza, chiamati quali arbitri della condizione del fratello adulterino ed implicitamente sarebbero giudici dell'operato del genitore.

PRESIDENTE. Ben più tragica appare la situazione di due fratelli che si vogliono bene e ai quali la legge non permette di potersi chiamare tali.

ROTIGLIANO. Nota che se la questione si considera sotto il punto di vista della disgraziata condizione del figlio ci si sentirebbe spinti ad ammettere qualunque concessione; viceversa, se si parte dal principio d'ordine sociale della difesa della famiglia, è necessario non decampare da una certa severità. Egli è contrario al riconoscimento dei figli adulterini, osservando che solo un divieto assoluto può costituire una remora alla loro procreazione. L'ammettere che il riconoscimento possa aver luogo in tempo successivo, specialmente nel caso di una donna giovane che tradisca un marito molto anziano, potrebbe essere un nocivo incitamento.

PRESIDENTE. Non crede che nella realtà della vita pratica abbiano luogo questi calcoli quando si commette la colpa. Ritene che proprio nell'interesse della famiglia legittima occorra mostrarsi meno ostili verso i figli adulterini, altrimenti nella vita comune si finirà per non tenere più conto delle origini legittime o illegittime dei figli, come accade in altre legislazioni. Bisogna fare tutto il possibile perchè la famiglia si ricostituisca su basi legittime, o almeno abbia una veste di legalità.

PUTZOLU. È d'accordo col Presidente.

ROTIGLIANO. Riafferma il suo avviso contrario. Ritene che nella vita pratica si finirà col non fare alcuna differenza tra figli legittimi e adulterini quanto più si faciliterà il riconoscimento di questi ultimi.

PRESIDENTE. Non ritiene che una soluzione proibitiva rigorosa possa essere proficua. Anche non approvando l'articolo in esame, in pratica, si avrebbero gli stessi risultati, in quanto i genitori possono individualmente riconoscere i figli, dichiarandoli, a seconda dei casi, di padre o di madre ignoti. La dichiarazione non sarà rispondente alla verità, ma l'ufficiale dello stato civile non è autorizzato a sindacarla, a meno che non ne sia a conoscenza, o non venga fatta opposizione.

PIERANTONI. È del parere che si mantenga l'articolo 259 così come è formulato nel progetto ministeriale. Quanto all'emendamento proposto dal Presidente gli

sembra che l'ingerenza dei figli legittimi nella richiesta di riconoscimento del figlio adulterino metta il genitore in uno stato di subordinazione ai figliuoli.

PRESIDENTE. Non vede come la richiesta e più spesso l'offerta del consenso dei figli possa pregiudicare i loro legami di riverenza e di affetto verso il genitore.

ROTIGLIANO. Non si può essere sicuri della piena libertà del consenso dato dai predetti figli legittimi.

ROSSI. Si prospetta il caso in cui i figli legittimi non intendano dare il consenso per il riconoscimento dei fratelli adulterini e per questa ragione vengano ad essere oggetto di odio da parte di essi; la colpa del genitore viene allora a trasformarsi in un peso insopportabile per i figli legittimi più che per gli adulterini.

PRESIDENTE. Riaffermando la opportunità dei concetti da lui svolti, propone che si aggiunga all'articolo un capoverso così formulato: « Qualora essi esistano ed abbiano raggiunto la maggiore età, il riconoscimento è possibile se concorra il loro consenso e questo risulti da atto scritto in forma autentica ».

ANSELMI. Preferirebbe che si stabilisse che il consenso dei figli sia prestato dinanzi al Presidente del tribunale in modo, cioè, che risulti chiaramente che si tratta di un consenso non coatto.

PRESIDENTE. Ritene che la garanzia dell'atto autentico possa bastare.

Pone ai voti l'aggiunta del predetto capoverso:

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Anselmi, Barcellona, D'Amelio, Moresco, Raimondi e Scaduto; deputato Putzolu.

Rispondono *no* i Commissari: senatori Di Marzo, Fabri e Nucci; deputati Pierantoni, Rossi e Rotigliano.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Ricorda che il corrispondente articolo 279 del progetto della Commissione Reale contiene nell'ultimo capoverso una ulteriore disposizione più larga, nella quale si ammette che il riconoscimento possa aver luogo in ogni caso se avvenga il matrimonio tra i genitori del figlio adulterino. In altre parole il testo della Commissione Reale si uniforma al diritto canonico che considera legittimi i figli nati illegittimamente, ma i cui genitori si sono poi uniti in matrimonio.

Nel progetto ministeriale, invece, tale disposizione, che aveva dato luogo a vivi contrasti, è stata soppressa per non diminuire, spiega la relazione, la posizione preminente che la legge deve fare alla famiglia legittima.

SCADUTO. È del parere che, per essere coerenti con quanto si è finora detto e stabilito, si dovrebbe approvare senz'altro il comma ultimo dell'articolo 279 del testo della Commissione Reale.

PRESIDENTE. Non crede che il capoverso che si è deliberato di aggiungere all'articolo 259, importi l'approvazione della disposizione della Commissione Reale. Anzi questa disposizione, dato che per il caso del matrimonio tra i genitori del figlio adulterino ammette il riconoscimento prescindendo dal consenso dei figli legittimi del primo matrimonio, è proprio in contrasto col capoverso testè deliberato che richiede sempre quel consenso, e non sembra quindi che possa essere approvata.

Egli ritiene piuttosto di adempiere ad un dovere facendo presente alla Commissione che sono giunte svariate istanze nelle quali si invoca la possibilità del riconoscimento dei figli adulterini anche quando il matrimonio non sia sciolto o annullato, ma i due coniugi siano separati legalmente. Domanda su questa proposta il parere della Commissione.

PUTZOLU. Ritene che sia inammissibile una tale richiesta. Accettando quanto si domanda, per ciò che concerne la filiazione, si verrebbero ad equiparare gli effetti della separazione legale a quelli del divorzio.

PRESIDENTE. È anch'egli dello stesso avviso.

La Commissione è unanime in tal senso.

Art. 260.

PRESIDENTE. Come spiega la relazione ministeriale, si è voluto con questo articolo eliminare la possibilità di far luogo al riconoscimento di persona che abbia lo stato di figlio legittimo. Un figlio nato in gestanza di matrimonio da una adultera è figlio legittimo del marito dell'adultera e nessuno può fare atto di riconoscimento di esso, salvo il caso che ne sia stata impugnata la legittimità dal marito stesso.

Art. 261.

PRESIDENTE. Osserva che nella seconda parte dell'articolo si afferma il principio della *perpetuatio voluntatis*, per cui la volontà del genitore di legittimare un figlio, purchè siasi manifestata, anche se non ha luogo la legittimazione, vale come riconoscimento. Forse potrebbe sembrare fuor di luogo parlare in questo articolo di legittimazione, mentre si è ancora in tema di riconoscimento.

DI MARZO. Crede che di proposito si sia in questa sede parlato di legittimazione, per far comprendere che il concetto di riconoscimento è insito in quello di legittimazione. Se si voleva legittimare un figlio naturale, a maggiore ragione deve ritenersi che lo si volesse riconoscere, come nel più è compreso il meno.

Art. 262.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 263.

SCADUTO. Può darsi il caso che il primo testamento che è stato revocato, sia distrutto o non sia reso pubblico dagli eredi. Come si farà allora a provare il riconoscimento?

DI MARZO. Se al *de cuius* interessava di riconoscere il figlio naturale, è facile che gli abbia consegnato il primo testamento.

PRESIDENTE. La difficoltà della prova può esservi per il testamento olografo, ma non sussiste nel caso di testamento pubblico.

Art. 264 a 266.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 267.

PUTZOLU. Propone che dopo le parole « i diritti » si aggiungano per maggior precisione le parole: « e i doveri ».

PRESIDENTE. Degli obblighi si parla particolarmente nell'articolo 269. Comunque non è contrario all'aggiunta proposta, per affermare fin d'ora il concetto dei doveri incombenti al genitore.

Così rimane stabilito.

ANSELMI. Non gli sembra opportuno il richiamo preciso fatto nel secondo comma alle norme del Titolo IX. È implicito che se il genitore è decaduto dalla patria potestà, questo sarà avvenuto secondo le norme di legge stabilite.

PRESIDENTE. Riconosce giusta l'osservazione del senatore Anselmi, ma forse si è voluto inserire il preciso riferimento, trattandosi di norme successive e delle quali non vi è alcun cenno precedente.

Art. 268.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 269.

PRESIDENTE. Fa presente che la parola « educare » va integrata nello stesso senso di quella analoga all'articolo 153.

Così rimane stabilito.

Art. 270.

PRESIDENTE. Nota come, a differenza del Codice vigente, il progetto ministeriale abbia dato facoltà di impugnare il riconoscimento, oltrechè al figlio e al terzo interessato, anche all'autore del riconoscimento.

ROTIGLIANO. La disposizione parla di impugnativa per « difetto di veridicità », ma non gli sembra che si possa parlare di difetto di veridicità nei riguardi dell'autore del riconoscimento, una volta che abbia espresso la volontà di riconoscere. Tale disposizione non si concilia con l'altra della irrevocabilità del riconoscimento fissata nell'articolo 263.

BARCELLONA. Ritiene che l'articolo 270 si riferisca ad un caso di nullità per errore. Con l'espressione « difetto di veridicità » si viene a limitare l'errore ad un errore di fatto.

DI MARZO. Sarebbe allora più giusto parlare di errore invece che di difetto di veridicità.

PRESIDENTE. Nella parola « veridicità » si comprende non solo l'errore dell'autore del riconoscimento, ma anche la causa di impugnazione da parte di colui che è stato riconosciuto e di chiunque vi abbia interesse.

SCADUTO. Si tratta di una eccezione all'articolo 263 che stabilisce l'irrevocabilità del riconoscimento.

PRESIDENTE. Non è di questo avviso. Si potrebbe parlare di deroga al principio dell'irrevocabilità del riconoscimento qualora si ammettesse la possibilità di un mutamento nella volontà manifestata di riconoscere il figlio; ma nel caso presente, invece, sia che l'autore del riconoscimento possa provare di essere caduto in errore al momento della dichiarazione, sia che scientemente abbia fatto una dichiarazione contraria alla verità, viene a mancare il presupposto di fatto della verità ed è ovvio che, nonostante l'irrevocabilità del riconoscimento, questo non possa restar fermo, perchè non si può ammettere che il favore verso l'istituto della famiglia prevalga alla verità dei fatti.

PUTZOLU. Vorrebbe che al terzo, quasi sempre spinto ad agire da motivi patrimoniali, fosse negato il diritto di impugnare il riconoscimento, che è un atto essenzialmente personale dell'autore, e far tornare nella triste condizione di figlio illegittimo colui che già aveva trovato un nome e una famiglia. Per la tutela stessa della famiglia, il riconoscimento, quando sia avvenuto, non dovrebbe essere più modificabile, salvo che nei casi di evidente utilità sociale esclusi i motivi di carattere patrimoniale.

PRESIDENTE. È del parere di lasciare anche al terzo il diritto dell'impugnativa, come per il Codice vigente (articolo 188).

Pur apprezzando gli alti motivi che ispirano le osservazioni dell'onorevole Putzolu, non può con lui consentire. Ripete che appunto per l'interesse pubblico è necessario che in materia di filiazione i fatti corrispondano alla realtà delle cose. Eliminare i terzi interessati vorrebbe dire creare una posizione di intangibilità a chi, anche scientemente, ha dichiarato il falso.

ANSELMI. Alle considerazioni del Presidente aggiunge che, non concedendosi l'azione a tutti gli interessati, si potrebbe facilmente recare non lieve pregiudizio anche alle finanze dello Stato, poichè se una persona benestante vuol lasciare il suo patrimonio ad un estraneo alla famiglia, per evitare le più gravi tasse di successioni, basterà che lo riconosca come figlio.

BARCELLONA. Rileva che colui che impugna il riconoscimento si assume l'onere di una prova che non è sempre troppo facile per dimostrare il difetto di veridicità. Ora la difficoltà della prova è già una notevole limitazione all'azione.

PRESIDENTE. Propone di approvare l'articolo nella sua integrità.

ROSSI. È ancora perplesso sul fatto che sia lasciato all'arbitrio del padre di riconoscere in un primo tempo e poi di negare il riconoscimento del figlio. Bisognerebbe tenere anche in un certo conto la posizione di questo ultimo e la diversa condizione in cui verrebbe a trovarsi a seconda della volontà del padre.

MORESCO. Non della volontà del padre, ma di quello che lo ha riconosciuto, sia ritenendolo in buona fede suo figlio, sia sapendo di dichiarare il falso.

PRESIDENTE. Data la delicatezza dell'argomento, ritiene che sia opportuno rinviare il seguito della discussione alla seduta seguente.

Così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12,30.

Il Presidente

D'AMELIO.

Gli estensori: CARONI e ISGRÒ.

Vº Il Capo della Segreteria:

CERCIELLO.

VERBALE N. 36.

Seduta antimeridiana del 12 marzo 1937 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMi, BARCELLONA, BERIO, DI MARZO, FACCHINETTI PULAZZINI, NUCCI, PIOLA CASELLI, RAIMONDI, ROMANO SANTI e SCADUTO; deputati ANDRIANI, BACCI, BRUCHI, GENOVESI, MACARINI CARMIGNANI, PIERANTONI, PUTZOLU, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, ROMANELLI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. — Continuazione dell'esame dell'articolo 270 del Titolo VII « Della filiazione ». — Esame degli articoli 271 a 275 del Titolo stesso.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Cogliolo, Fabri, Sarrocchi e deputati Cristini, Maraviglia e Redenti hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

Art. 270.

PRESIDENTE. Ricorda che nella discussione dell'articolo iniziata nella seduta precedente è stata rilevata la necessità che la « veridicità » sia intesa in senso obiettivo, non dipendente cioè dal fatto che la persona che fa la dichiarazione, sapesse o no di essere il genitore del figlio dichiarato. In sostanza la legge non può ammettere il riconoscimento falso di un figlio, e ciò sia per ragioni morali, sia per evitare frodi in materia di tasse di successione. Per questi motivi è giusto che la facoltà di impugnare il riconoscimento sia estesa anche a chiunque vi abbia interesse.

BERIO. Ritiene che non sia il caso di dire: « tale difetto può essere dimostrato con ogni mezzo di prova ». La disposizione, che non figura nel Codice vigente, da una parte è inutile e dall'altra sembra che voglia quasi incoraggiare l'azione di disconoscimento.

FACCHINETTI PULAZZINI. Nota che nella giurisprudenza si ammette qualunque mezzo di prova.

ROTIGLIANO. Si associa all'osservazione del senatore Berio. Nel silenzio della legge qualunque mezzo di prova è ammesso.

PRESIDENTE. Potrebbe sorgere il dubbio dal fatto della soppressione della frase. Ad ogni modo egli non è contrario a tale soppressione, con la dichiarazione che la frase si ritiene superflua, ma non si nega il principio in essa contenuto.

Così rimane stabilito.

BACCI. Riferendosi alla disposizione del progetto che, innovando sul Codice vigente, ammette l'autore del riconoscimento ad impugnare il riconoscimento stesso, desidererebbe, se si vuole accettare il principio, che almeno il diritto fosse limitato a colui che ha agito in buona fede.

DI MARZO. Si associa all'osservazione dell'onorevole Bacci. Inoltre non crede che si possa ammettere l'impugnativa dopo la legittimazione.

PIOLA CASELLI. Rileva che ove si consideri che attraverso l'impugnazione del riconoscimento si può dar luogo all'esercizio di diritti patrimoniali riguardanti la successione, appare grave che l'azione di « chiunque vi abbia interesse » possa essere considerata imprescrittibile. L'incertezza dei rapporti patrimoniali può così durare anche per parecchie generazioni. Si comprende come la Commissione Reale abbia ritenuto di limitare a cinque anni la prescrizione rispetto al terzo (articolo 297).

PRESIDENTE. Riconosce giusta l'osservazione del senatore Piola Caselli. La relazione ministeriale giustifica questa norma, data la natura dell'azione che tende a distruggere una falsa apparenza di stato e per non togliere praticamente la possibilità di agire per tutti coloro che, solo dopo il decorso del termine prescrizione, vengano ad acquistare l'interesse a far cadere il falso riconoscimento. Ma sussiste sempre il danno sociale che deriva dall'incertezza dei rapporti successori anche attraverso più generazioni.

PUTZOLU. Rileva come la fondatezza o meno delle obiezioni mosse contro la formulazione dell'articolo 270 sia legata alla risoluzione di una questione di principio: se cioè l'azione di disconoscimento sia di interesse pubblico o privato. Solo nel caso che questa sia di interesse pubblico si comprende che possa essere promossa persino da chi ha fatto un riconoscimento in mala fede, da chiunque vi abbia interesse, che sia consentito ogni mezzo di prova, che possa essere promossa anche dopo la legittimazione, ed infine che sia imprescrittibile.

PRESIDENTE. Da un punto di vista astratto l'azione di disconoscimento può considerarsi di interesse pubblico; però ci si può domandare se non sia ugualmente d'interesse pubblico che sia mantenuta una certa stabilità nei rapporti sociali in modo che non possa essere oggi riconosciuta e domani disconosciuta la paternità di una persona.

Quanto all'osservazione dell'onorevole Bacci, dopo le parole « dell'autore del riconoscimento » si potrebbe aggiungere: « se ha agito in buona fede ».

S'intende che chiunque vi abbia interesse può impugnare il riconoscimento nel caso che l'autore di questo abbia agito sia in buona, che in mala fede.

Così rimane stabilito.

Relativamente alla osservazione del senatore Di Marzo, per cui l'impugnativa non dovrebbe essere ammessa dopo la legittimazione, nota che non ha ragione di essere, perchè la legittimazione ha per presupposto il riconoscimento. Se si ammette che questo possa essere impugnato, logicamente lo si deve permettere anche nella ipotesi di legittimazione.

PIOLA CASELLI. Ricorda che nella giurisprudenza si sono presentati casi in cui l'impugnazione è stata ammessa anche dopo la legittimazione.

DI MARZO. Trattandosi di due istituti diversi, sarebbe il caso di fare una distinzione.

PRESIDENTE. In sostanza si vuole evitare che la *mala fides superveniens* tra il momento del riconoscimento e il momento della legittimazione possa paralizzare l'azione di disconoscimento. Sarebbe opportuno mantenere la dizione del progetto ministeriale.

La Commissione approva.

Resta ora da deliberare sull'osservazione del senatore Piola Caselli relativa alla imprescrittibilità dell'azione anche nei riguardi di « chiunque vi abbia interesse ».

MACARINI CARMIGNANI. È d'avviso che l'azione debba essere imprescrittibile anche rispetto al terzo. Sembra pericoloso porre un termine, poichè nessuno può sapere quando si avranno tutti gli elementi di prova.

GENOVESI. Si associa al senatore Piola Caselli e ritiene che si debba tornare alla dizione dell'articolo 297 della Commissione Reale:

« Rispetto a chiunque altro vi abbia interesse, l'azione di impugnazione del riconoscimento si estingue col decorso di cinque anni dalla data dell'annotazione dell'atto di riconoscimento nel registro dello stato civile ».

ANDRIANI. Pur essendo favorevole all'imprescrittibilità dell'azione, potrebbe consentire al mantenimento del termine dei cinque anni, sempre che la decorrenza fosse dal momento in cui la parte interessata abbia la notizia sicura, cioè la prova, del difetto di veridicità, a simiglianza di quanto si stabilisce per la proponibilità della querela.

PRESIDENTE. Non vi è coincidenza fra la sicurezza della notizia e la prova. Si può, ad esempio, avere dalla confessione di un moribondo la certezza di una cosa e non poterne dare la prova a causa della sopravvenuta morte.

ANDRIANI. Se non vi è coincidenza tra la notizia e la prova, la notizia sola senza la prova non può costituire quella certezza che occorre per proporre l'azione; è quindi necessario che i cinque anni decorrano dal momento in cui si possiede la prova.

MACARINI CARMIGNANI. Consente a quanto ha affermato l'onorevole Andriani, tanto più che in ogni processo vi sarebbe una pregiudiziale per accertare con sicurezza il momento in cui il terzo ha avuta notizia del difetto di veridicità.

DI MARZO. Nota che in genere le azioni di stato sono imprescrittibili. Inoltre nell'articolo si parla di « veridicità » e non si comprende come si possa stabilire una prescrizione contro una verità obiettiva.

ROTIGLIANO. Osserva che se si ammette l'impugnazione del riconoscimento, non si può limitarla a un determinato periodo di tempo, anche perchè i rapporti patrimoniali che la determinano possono sorgere molti anni dopo il riconoscimento.

PRESIDENTE. Mette ai voti la dizione dell'articolo 270: « l'azione è imprescrittibile » avvertendo che chi intende mantenerla dovrà rispondere *si*, chi intende che sia modificata risponderà: *no*.

Rispondono *si* i Commissari: senatori Anselmi, D'Amelio, Di Marzo, Facchinetti Pulazzini, Nucci e Romano Santi; deputati Andriani, Bruchi, Macarini Carmignani, Putzolu, Rossi e Rotigliano.

Rispondono *no* i Commissari: senatori Barcellona, Berio, Piola Caselli, Raimondi e Scaduto; deputati Bacci e Genovesi.

La dizione del progetto ministeriale è mantenuta.

Art. 271.

ROTIGLIANO. Vorrebbe che si affermasse che il minore può impugnare il riconoscimento, purchè la sua incapacità sia integrata dalla persona che ne ha la tutela.

PRESIDENTE. Trova fondata l'osservazione dell'onorevole Rotigliano. Secondo la dizione dell'articolo, infatti, un minore, pur volendolo, non può impugnare il suo riconoscimento; ma intanto una terza persona, o il pubblico ministero possono fare istanza al tribunale, che autorizza in camera di consiglio l'impugnazione. È il terzo quindi che fa l'istanza e non il minore, che può agire solo subordinatamente all'azione del terzo. Ora si può ammettere che intervenga una autorizzazione del tribunale; ma ciò che appare strano è che tale autorizzazione sia data al minore su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero.

BACCI. Se il minore può affidare a un terzo il compito di presentare l'istanza, allora tanto vale ammettere che la faccia egli stesso.

ANDRIANI. È d'avviso che al minore debba esser data la possibilità di impugnare direttamente il riconoscimento. La sua capacità sarà integrata agli effetti del giudizio, ma non si deve impedire che sia il minore stesso a presentare l'istanza al tribunale.

PRESIDENTE. Ritene che basti sopprimere le parole: « su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero ».

BARCELLONA. Dubita dell'opportunità di togliere l'iniziativa al pubblico ministero.

PRESIDENTE. Se il minore è d'accordo coi genitori, veri o no, non si comprende perchè il pubblico ministero debba intervenire per turbare tale accordo.

PIOLA CASELLI. Propone che dopo le parole: « in camera di consiglio » si aggiunga: « sentito il pubblico ministero ».

PUTZOLU. Osserva che gli sembra contraddittorio che il minore a diciotto anni possa riconoscere il figlio ed invece ne occorran ventuno per disconoscere il presunto genitore.

PRESIDENTE. Il primo è un caso speciale giustificato dal fatto che si presume in un giovane già padre una mentalità più matura e per l'urgenza di compiere un dovere; nell'ipotesi di impugnazione del riconoscimento, invece, non v'è ragione di allontanarsi dalle norme comuni.

BACCI. Per la chiarezza della disposizione pensa che sia preferibile adottare la formula positiva.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: « il minore o l'interdetto durante la minore età o lo stato di interdizione può impugnare il riconoscimento, purchè sia autorizzato dal tribunale con deliberazione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero ».

La Commissione approva.

Art. 272.

GENOVESI. Ricorda che l'articolo 294 della Commissione Reale contempla i casi di disconoscimento per violenza, dolo o errore, mentre il progetto ministeriale prevede solo il caso della violenza nell'articolo 272. Ora crede sia opportuno includere in quest'articolo anche i casi di impugnazione per dolo o per errore.

ROMANO SANTI. Si associa.

PRESIDENTE. Nella relazione ministeriale si dice che è sembrato « impreciso da un punto di vista scientifico e inopportuno da un punto di vista pratico applicare integralmente all'atto di riconoscimento la disciplina che per i vizi della volontà il Codice stabilisce nei riguardi dei negozi patrimoniali ».

Il concetto cui si ispira il progetto ministeriale in sostanza è questo: il riconoscimento può essere sempre impugnato per difetto di veridicità, cioè quando il figlio non è del genitore; ma quando il figlio è suo, anche se il riconoscimento è avvenuto per effetto di dolo o di errore, non si ammette l'impugnazione, poichè in sostanza esso risponde a verità. Se però il genitore è stato costretto a questo riconoscimento con la violenza, egli può impugnarlo.

ROSSI. È d'avviso di non ammettere nemmeno l'eccezione della violenza quando il riconoscimento risponde a verità.

ANDRIANI. Nota che con la disposizione dell'articolo 272, si rende illusorio il diritto dell'autore del riconoscimento ad impugnare il riconoscimento stesso per violenza. E ciò perchè, limitandosi questi ad impugnare il riconoscimento per violenza, viene con tal fatto ad ammettere che non ne contesta la veridicità, ai sensi dell'articolo 270.

La sentenza che accolga tale impugnazione dovrà ammettere per implicito ed indirettamente la veridicità del rapporto di filiazione, limitandosi a dichiarare la inefficacia dell'atto formale di riconoscimento.

Ma tale sentenza si ritorcerà contro l'attore, perchè sarà proprio essa il titolo in forza del quale il figlio, a mente dell'articolo 276, n. 2, potrà ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità. Di guisa che praticamente l'azione data all'articolo 272 è condizionata, nel raggiungimento dei suoi scopi concreti, alla volontà del figlio, ed allargà l'adito all'indagine sulla paternità.

PRESIDENTE. Osserva all'onorevole Andriani che l'indagine sulla paternità è fuori discussione, perchè è il padre che impugna il riconoscimento. La sentenza si limita ad affermare che il riconoscimento estorto con la violenza è nullo.

DI MARZO. Chiede se l'articolo 272 si riferisca al caso del riconoscimento forzato del figlio vero, dato che chi viene a sapere di non essere nella verità potrebbe ricorrere all'articolo 270.

PRESIDENTE. L'articolo 272 considera il caso della violenza indipendentemente dal fatto che esista difetto di veridicità nell'avvenuto riconoscimento.

DI MARZO. Non riconosce giusto allora che sia concesso un solo anno all'autore del riconoscimento cui sia stata fatta violenza e sia invece imprescrittibile l'azione per difetto di veridicità.

PRESIDENTE. La causa della distinzione ha la sua ragion d'essere nel fatto che, cessata la violenza, è naturale che ci sia una reazione immediata nell'autore del riconoscimento, mentre il difetto della veridicità può venire a conoscenza dell'autore del riconoscimento anche dopo molto tempo.

GENOVESI. Intende che già vi sia un certo coordinamento fra l'articolo 270 e 272, in quanto nel primo l'errore e il dolo sono compresi nel difetto di veridicità, mentre il secondo disciplina l'ipotesi della violenza.

PRESIDENTE. Non gli sembra che l'interpretazione data dall'onorevole Genovesi ai due articoli sia propriamente esatta. Nel progetto della Commissione Reale erano considerati unitamente i tre vizi della volontà: errore, dolo e violenza; nel progetto ministeriale non si è voluto seguire lo stesso concetto, ma si è parlato all'articolo 270 di difetto di veridicità e all'articolo 272 di violenza, intendendosi all'articolo 270 che anche se il riconoscimento fosse avvenuto per effetto di errore o di dolo, se era veridico, non poteva essere impugnato, mentre per il caso della violenza, come ha già accennato, è indipendente il fatto della veridicità.

MACARINI CARMIGNANI. Ritene inutile l'articolo 272 che implica la denuncia di un reato di estorsione, perseguibile d'ufficio e che renderebbe nullo il riconoscimento.

PRESIDENTE. Fa presente che non tutte le violenze cadono necessariamente sotto il Codice penale. In ogni caso, poi, l'articolo 272 sta a limitare i termini entro cui l'azione deve essere iniziata.

BERIO. È favorevole al mantenimento dell'articolo 272 anche per impedire ricatti.

DI MARZO. Per evitare dubbi ritiene che occorrerebbe meglio coordinare l'articolo 272 con l'articolo 270. Propone quindi di aggiungere al primo comma dell'articolo 272 le parole: « salvo l'azione dell'articolo 270 nel caso di difetto di veridicità ».

BACCI. Si potrebbe dire: « oltre l'ipotesi prevista dall'articolo 270, il riconoscimento può essere impugnato ecc. ». Così risulterà chiaro che se il presunto figlio non è veramente dell'autore del riconoscimento, questi avrà la possibilità di impugnativa sia per difetto di veridicità che per la violenza.

NUCCI. Ritene inutile l'aggiunta proposta.

PIERANTONI, BERIO e ROTIGLIANO. Dichiarano di essere favorevoli al mantenimento puro e semplice dell'articolo 272.

DI MARZO. Non insiste.

ANDRIANI. Desidera risulti dal verbale, a sintesi della svolta discussione, che nei casi di errore o di dolo colui che impugna il riconoscimento deve dare la prova che il figlio non è suo; nel caso di violenza deve dare soltanto la prova della violenza patita.

FACCHINETTI PULAZZINI. Ritene che le parole: « dal giorno in cui la violenza è cessata » debbano riferirsi anche al capoverso dell'articolo 272. Potrebbe darsi il caso che al compimento dell'età maggiore sia ancora in corso la violenza. Si potrebbe dire più chiaramente: « se l'autore del riconoscimento sia minore e la violenza sia cessata prima del conseguimento dell'età maggiore, l'azione può essere promossa entro un anno da tale conseguimento ».

ROTIGLIANO. Osserva che nel caso prospettato si rientra nella prima parte dell'articolo.

La Commissione approva il mantenimento dell'articolo 272.

Articoli 273 a 275.

Non danno luogo ad osservazioni.

La seduta termina alle ore 11,45.

Il Presidente
D'AMELIO.

L'estensore: ROMANELLI.

V° il Capo della Segreteria:
CERCIELLO.

VERBALE N. 37.

Seduta pomeridiana del 12 marzo 1937 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BARCELLONA, BERIO, FACCHINETTI PULAZZINI, MAZZOCOLO, PIOLA CASELLI, RAIMONDI e SCADUTO; deputati ANDRIANI, BACCI, GENOVESI, MACARINI CARMIGNANI, PIERANTONI, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 17,30.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 276 a 278 del Titolo VII: « Della filiazione ».

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Cogliolo, Fabri, Sarrocchi e deputati Cristini, Maraviglia, Putzolu e Redenti hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

§ 2. — *Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale.*

Art. 276 e 277.

PRESIDENTE. Data la stretta connessione esistente tra gli articoli 276 e 277, fa presente l'opportunità di abbinarne la discussione.

ROTIGLIANO. Si rende conto della particolare difficoltà della materia, ma osserva che l'ordinamento di essa, malgrado le cure attente della Commissione Reale e di quella ministeriale, è nel progetto tutt'altro che felice. Poichè, data la delicatezza dell'argomento, si vuole sottoporre l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità ad un giudizio preventivo sulla ammissibilità, sarebbe più logico parlare di tale giudizio preventivo prima di disciplinare i casi specifici in cui l'azione può essere proposta; si dovrebbe cioè premettere l'articolo 281 all'articolo 276. Ritiene, d'altra parte, che, quando nell'articolo 281 già concisamente si dice in quali ipotesi l'azione può essere ammessa e si prevede la necessità di un decreto del tribunale in camera di consiglio sull'ammissibilità dell'azione medesima, sia inutile l'enumerazione dei casi dell'articolo 276. Risulta ben chiaro dall'articolo 281 che l'azione può essere proposta in tutti i casi in cui il tribunale ne abbia pronunciata l'ammissibilità. Personalmente si dichiara poco favorevole a un allargamento eccessivo dei limiti stabiliti dall'attuale Codice per la ricerca della paternità, considerando ogni troppo ampia estensione come una offesa alla santità della famiglia legittima.

PRESIDENTE. Riconosce giusta l'osservazione dell'onorevole Rotigliano: in verità il primo comma dell'articolo 281 riassume concisamente tutte le ipotesi dell'articolo 276. Però egli reputa più opportuno modificare, quando sarà il momento, l'articolo 281 e non l'articolo 276, in quanto quest'ultimo è norma di diritto sostanziale mentre il 281 è di diritto processuale. Si dovrebbe quindi lasciare immutato il 276 e nel 281 sopprimere il primo comma e dire: « Sull'ammissibilità dell'azione, nei casi indicati all'articolo 276, decide ecc. ».

Ricorda che la disposizione processuale dell'articolo 281 deriva dal progetto Gianturco sulla ricerca della paternità. L'argomento maggiore contro la ricerca della paternità era dato dal fatto di evitare scandali e ricatti. Per questo il progetto Gianturco permetteva la ricerca della paternità subordinando l'azione al permesso del tribunale che in camera di consiglio avrebbe deciso, in base ai dati di fatto portati, sulla ammissibilità o meno dell'azione, senza intervento di persone e senza alcuna pubblicità. Se riteneva i fatti infondati, rigettava l'azione e, se li giudicava fondati, incaricava del proseguimento del processo una persona stimabile per evitare qualsiasi possibile ricatto. Il progetto incontrò molto favore, ma per ragioni parlamentari non fu approvato.

BERIO. Gli sembra che i limiti per la ricerca della paternità siano stati troppo estesi. Chiederebbe di sopprimere il numero 1 dell'articolo 276, che gli pare contempli un'ipotesi un po' pericolosa nelle sue conseguenze pratiche. Del resto si potrebbe ritenere già compresa nel numero 4.

PRESIDENTE. Non crede che sia opportuno di sopprimere il numero 1 che prevede il caso tipico in cui è giusto ammettere la dichiarazione giudiziale della paternità naturale: quello cioè del concubinato tra la madre e il presunto padre nel tempo a cui risale il concepimento: in certo qual modo è come se il figliuolo fosse stato già da essi riconosciuto.

BACCI. Concorda col Presidente. Il caso previsto dal numero 1 è proprio l'ipotesi in cui si ha un riferimento concreto e preciso, quello della convivenza della madre e del presunto padre a modo di coniugi al tempo del concepimento, il che fa supporre una certa durata dei rapporti.

ROTIGLIANO. Osserva che era preferibile la formula usata nel numero 2 dell'articolo 299 del progetto della Commissione Reale, che parla di concubinato tra i genitori, in cui è insito il concetto di continuità che manca nella dizione ministeriale.

SCADUTO. Non è del parere dell'onorevole Rotigliano, dal momento che la continuità della convivenza non è richiesta nell'articolo.

ROTIGLIANO. Desidererebbe che fosse affermato appunto nel numero 1 il concetto della continuità della convivenza e perciò sostituirebbe alla dizione del progetto la parola « concubinato ».

BACCI. Nota come probabilmente si è esclusa tale parola dal progetto ministeriale perchè non si è voluto dare ad essa lo stesso significato che la parola « concubinato » ha in modo particolare nel Codice penale agli effetti del reato di adulterio.

ANDRIANI. Occorre far sì che dalla formulazione dell'articolo risulti il concetto di una convivenza di durata notevole. La madre ed il padre debbono aver convissuto per un apprezzabile periodo di tempo.

MACARINI CARMIGNANI. È contrario alla adozione della parola « concubinato »; gli sembra molto più appropriato il concetto che i genitori abbiano convissuto a modo di coniugi e da tale dizione appare anche chiaro che la convivenza debba avere avuto un certo carattere di continuità.

PRESIDENTE. Propone di conservare la dizione del progetto ministeriale.

La proposta è approvata.

ANDRIANI. Nei riguardi del ratto previsto nel numero 3 rileva come si debba trattare di una delle ipotesi di ratto vero e proprio quali previste dagli articoli 522,

523 e 524 del Codice penale e non di ratto consensuale, il quale non è un reato contro la persona che ha consentito, ma contro chi esercita la patria potestà.

PIOLA CASELLI. È contrario alle modificazioni introdotte dalla Commissione ministeriale nel progetto della Commissione Reale col nuovo testo del numero 4 dell'articolo 276 e nel primo comma dell'articolo 277 che si riferisce al detto numero 4. Come risulta dalla relazione ministeriale (pag. 185), il numero 4 sostituirebbe il numero 5 dell'articolo 299 del progetto della Commissione Reale, contemplante l'ipotesi (5^a) « se vi sia possesso di stato di figlio naturale ». La relazione ministeriale dice che ha evitata l'espressione « possesso di stato » perchè concettualmente inesatta nella sua applicazione alla filiazione naturale.

Nel sistema del diritto attuale che afferma il principio del divieto della ricerca della paternità (articolo 189) e non riconosce quindi che vi sia uno stato di figlio naturale che possa di regola essere giudizialmente accertato nei rapporti del padre, salvo casi eccezionali, si può certamente dubitare se sia esatta la nozione di un possesso di stato del figlio naturale. Ma poichè il progetto introduce il principio opposto della ricerca della paternità e riconosce, agli effetti dell'accertamento della paternità stessa, il valore di quelle condizioni che nel Codice civile (articolo 172) costituiscono il possesso di stato di figlio legittimo, si può sostenere che le condizioni medesime costituiscano nel nuovo sistema legislativo uno stato di filiazione naturale il cui possesso è suscettivo di effetti giuridici.

A prescindere da questa questione che appare piuttosto di indole accademica, il progetto ministeriale è caduto nell'errore di redazione di sostituire alla ipotesi del « possesso di stato » che ha un preciso e limitato significato giuridico, una ipotesi che stante la sua pericolosa genericità punto non vi corrisponde, cioè che « vi sia una serie di fatti che nel loro complesso costituiscano un grave indizio della relazione di filiazione ». Vero è che nell'articolo 277 si indica quale sia questa serie di fatti, riferendosi a quelli che per l'articolo 172 del Codice vigente costituiscono il possesso di stato in tema di filiazione legittima, ma questa redazione obbliga ad uno sforzo di interpretazione, diretto a restringere il significato letterale dell'articolo 276, numero 4 entro i confini dell'articolo 277. Questo sforzo di interpretazione si poteva evitare. Un errore anche più grave è stato poi quello di avere dato ai fatti menzionati nell'articolo 277, il carattere di estremi di prova che necessariamente devono ricorrere perchè si faccia luogo all'accertamento della paternità naturale, mentre, invece, nel progetto della Commissione Reale, essi sono indicati semplicemente come nell'articolo 172 del vigente Codice civile, quali « fatti principali » atti a dimostrare il possesso di stato. Così il progetto è caduto nel vizio grave di porre in essere un sistema di prova legale, contrariamente ai principi fondamentali del diritto giudiziario moderno che vuole che la coscienza del giudice non debba essere violentata nell'apprezzamento del valore delle prove sulla esistenza di un rapporto giuridico. D'altra parte, i fatti elencati nell'articolo 172 del Codice vigente e ripetuti nell'articolo 277 del progetto, sono una imperfetta e criticata traduzione della teoria giuridica classica che vuole che il possesso di stato risulti dal concorso del *nomen, tractatus, fama*. Basta osservare che l'esigenza che la persona sia stata abitualmente chiamata col cognome di colui che essa pretende essere suo padre, è di portata equivoca, quando si tratta di cognomi comuni nella regione dove il fatto avviene, ed è di dubbia applicazione nel ceto popolare dove la persona è usualmente chiamata, non col cognome, ma col nome patronimico o con un soprannome. Ugualmente equivoco è l'elemento che si vuole trarre dal mantenimento, educazione e collocamento del supposto figlio, perchè questi fatti possono derivare da ragioni di affetto o di beneficenza, estranei al rapporto di filiazione. Malamente riprodotto è, infine, il concetto, della *fama* nelle parole che la « persona sia costantemente riconosciuta come tale nella società ». Sono questi dei difetti già rilevati dalla dottrina e dalla giurisprudenza in rapporto alla analoga disposizione dell'articolo 172 del Codice vigente, ma essi possono essere corretti, nel

diritto attuale, ammettendosi che l'occorrenza di questi fatti non sia strettamente necessaria per accertare la filiazione, ma che il giudice possa trarre il convincimento della sua coscienza anche da altri fatti, come, ad esempio, sarebbe quello del ripetersi nel figlio di anomalie ed imperfezioni fisiche del padre e che sono di comune carattere ereditario, o di atti di devozione fatti a pro del figlio ecc. A parere dell'oratore, la difesa contro gli abusi nelle ricerche della paternità non deve essere riposta nel vincolare con prove legali il convincimento del giudice, ma con rimedi di altra natura, quali il mantenere la eccezione pregiudiziale *plurium concubentium* contro la donna dissoluta, che a torto il progetto ministeriale ha soppressa, e con una più rigida disciplina di quelle indagini preliminari che sono previste nell'articolo 181.

ROTIGLIANO. Pur non approvando l'ordine delle disposizioni nei due articoli 276 e 277, dissente dal senatore Piola Caselli sulla interpretazione data all'articolo 277. Questo articolo non stabilisce delle prove legali e non afferma affatto che nei casi indicati si *deve* far luogo alla dichiarazione giudiziale di paternità, ma stabilisce un minimo di condizioni perchè possa essere proposta l'azione diretta ad ottenere la indicata dichiarazione. Il progetto ha voluto, d'altra parte, eliminare il riferimento al concetto di possesso di stato di figlio naturale adottato dalla Commissione Reale, ritenendo che non potesse ben raffigurarsi un siffatto possesso e che fosse preferibile riferirsi direttamente ai fatti da cui quel possesso risulta.

Egli piuttosto pensa, come ha già dichiarato, che per attenersi ad un ordine più logico occorrerebbe fondere l'articolo 277 col numero 4 dell'articolo 276.

PRESIDENTE. Rileva che per la prova della filiazione legittima, il progetto ministeriale non ha esitato a fare riferimento al concetto di possesso di stato nell'articolo 244: ora nulla toglie che tale concetto possa richiamarsi anche per la prova della filiazione naturale. Egli non si oppone peraltro ad un riferimento diretto ai fatti dai quali il possesso di stato risulta.

Bisogna riconoscere che, mentre non vi sono dubbi sulla portata dei tre primi numeri dell'articolo 276, il numero 4 è espresso in una forma molto vaga e abbraccerebbe anche le ipotesi dei primi tre numeri se non vi fosse il disposto dell'articolo seguente. Sarebbe più giusto allora sopprimere il numero 4 del 276, sostituendolo con la enunciazione delle condizioni poste dall'articolo seguente, e dire: « 4° quando una persona sia stata chiamata abitualmente col cognome di colui che essa pretende essere suo padre naturale e questi l'abbia trattata, ecc. ».

MAZZOCCOLO. Dubita che, con la formula proposta dal Presidente, sia possibile dichiarare la paternità naturale anche quando concorrono i soli tre elementi del possesso di stato. È del parere che sia da mantenere il concetto che vi debbano essere motivi gravi, ai quali devono andare congiunti i tre elementi dell'articolo 277.

PIOLA CASELLI. Ribadisce il concetto che, stabilita la garanzia della necessità di fatti che costituiscano un grave indizio della relazione di filiazione, nell'apprezzamento di tali fatti non si può vincolare il magistrato e quindi la enunciazione di cui all'articolo 277 dovrebbe essere esemplificativa, così come aveva stabilito la Commissione Reale all'articolo 300 del suo progetto, premettendo alla enunciazione stessa la frase: « I principali tra questi fatti sono » e così come del resto il progetto ministeriale ha stabilito all'articolo 244 per il possesso di stato di figlio legittimo.

ROTIGLIANO. Non solo, come ha già detto, è contrario alla formula del possesso di stato di figlio naturale usata dalla Commissione Reale, ma ritiene che non sia neppure il caso di fare riferimento particolare alle singole ipotesi dell'articolo 277. Come è possibile che il presunto padre abbia consentito a taluno di usare del proprio cognome, l'abbia trattato come un figlio, l'abbia fatto considerare tale dalla società, e non l'abbia invece riconosciuto ?

MACARINI CARMIGNANI. Vi sono dei casi in cui ciò è accaduto.

ROTIGLIANO. Se pure esiste qualche caso, questo potrebbe rientrare in uno dei numeri dell'articolo 276 e sarà in facoltà del magistrato di concedere o no la dichiarazione di paternità.

Insiste, inoltre, perchè non venga ripristinata la formula del possesso di stato di figlio naturale, sembrandogli strano che si introduca nella legge una formula che poi ha bisogno di essere spiegata da un successivo articolo. Se quella del possesso di stato fosse una formula così tradizionale e chiara — come ha affermato il senatore Piola Caselli — non vi sarebbe stato affatto il bisogno di spiegarla con un articolo.

ANDRIANI. È del parere che una casistica esemplificativa sia sempre pericolosa. La legge dovrebbe prescrivere tassativamente, non fare degli esempi.

MAZZOCOLO. Con la enunciazione esemplificativa dei vari fatti di cui al numero 4, il giudice si verrebbe a trovare vincolato ed obbligato a rilasciare la dichiarazione se concorrono tutti e tre gli elementi costitutivi del possesso di stato, mentre essi non sono affatto sicuri e potrebbero essere smentiti da prove ed accertamenti di ordine tecnico (esame somatico, analisi del sangue, ecc.).

BACCI. Gli sembra che il senatore Mazzoccolo si basi su un presupposto di obbligatorietà che non sussiste nell'articolo. Nel caso presente la dichiarazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice. L'accertamento di quel complesso di fatti, di cui l'articolo citerebbe tre fra i più importanti, non costituisce elemento di obbligatorietà per la pronunzia del magistrato.

PRESIDENTE. Questo concetto apparirà più chiaramente quando si prenderà in esame l'articolo 281.

BARCELLONA. Considera la questione anche in relazione ai precedenti numeri dell'articolo 276. Così come è formulato l'articolo, non si può escludere in genere che il magistrato, se la parte riesce a provare di trovarsi realmente in uno o in più dei casi prospettati, deve far luogo alla dichiarazione di paternità. Così, per esempio, nel caso del numero 2, se l'interessato porterà la dichiarazione di colui al quale vuole attribuire la paternità, si potrà discutere se lo scritto sia vero o falso, ma una volta accertatane la regolarità, il magistrato non potrà negare la dichiarazione di paternità. Se si dice: «l'azione non può essere proposta che nei casi seguenti», logicamente bisogna pensare che oltre quei casi è inammissibile, ma che, verificandosi le ipotesi stabilite, il giudice non possa rifiutarsi, una volta dichiarata ammissibile l'azione, di pronunziare la dichiarazione di paternità.

PRESIDENTE. Il giudizio del tribunale non può essere vincolato in alcun modo nè nei casi dell'articolo 277, nè in quelli dell'articolo 276. L'enunciazione delle varie ipotesi è stata stabilita solo perchè si abbia una certa garanzia di serietà nel proporre l'azione. Giudicherà poi il tribunale se i fatti rientrano o meno in quelli stabiliti o se gli indizi siano tali da far presupporre la paternità.

SCADUTO. Si tratta in sostanza dello stesso sistema adottato nel diritto canonico per le azioni di annullamento di matrimonio. Il giudice istruttore nominato dal presidente del tribunale deve *a priori* decidere se nei fatti che si adducono vi sono elementi sufficienti (*fumus boni juris*) per poter fare annullare il matrimonio quando siano poi provati: se tale giudizio preliminare è negativo, l'azione è dichiarata inammissibile.

ROTIGLIANO. È del parere che debba precisarsi che il magistrato non è vincolato dalla enunciazione dei casi previsti nelle disposizioni in esame e che può anche non far luogo alla dichiarazione di paternità, se non sia convinto che esista veramente il rapporto di filiazione naturale. Proporrebbe pertanto che il principio del primo comma dell'articolo 276 fosse così formulato: «La dichiarazione giudiziale della paternità naturale non può aver luogo che nei casi seguenti».

PRESIDENTE. Per conciliare le varie proposte ritiene che si potrebbe anzitutto sostituire le prime parole dell'articolo 276: «L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità naturale non può essere proposta che nei casi seguenti», le quali hanno carattere procedurale, con la seguente formula: «La dichiarazione giudiziale della paternità naturale non può aver luogo che nei casi seguenti».

Mantenendo poi i quattro capoversi dell'articolo 276, si potrebbe esprimere l'avviso che all'ultimo di essi segua nell'articolo stesso la formula dell'articolo 277 opportunamente mutata nella prima parte, sostituendosi cioè alle parole: « L'azione non può essere proposta nell'ipotesi nel numero 4 dell'articolo precedente se non concorrono in ogni caso i seguenti fatti » le altre: « I principali tra questi fatti sono ».

PIOLA CASELLI. Raccomanda che si studi una formulazione migliore dell'ultimo capoverso dell'articolo 277.

ANDRIANI. Proporrebbe di dire semplicemente: « che essa sia stata costantemente riconosciuta come tale ».

PRESIDENTE. Non gli sembra accettabile la proposta dell'on. Andriani in quanto nella formula si vuole indicare quella che è la prevalente opinione pubblica. Direbbe: « che essa sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali ». E analogamente si dovrebbe modificare anche la corrispondente dizione dell'art. 244.

Le proposte riassunte dal Presidente sono approvate.

SCADUTO. Fa presente che il progetto della Commissione Reale contemplava anche il caso che: « sia stato considerato come tale dalla famiglia ».

PRESIDENTE. Lo si può aggiungere, tanto più che esso è compreso tra i principali fatti costitutivi del possesso di stato di figlio legittimo (articolo 244).

Così rimane stabilito.

GENOVESI. Ricorda che nel progetto preliminare al numero 7 dell'articolo 299 era richiamato il caso della seduzione preceduta da promessa di matrimonio, che più non figura nel progetto ministeriale. Ora, se le ipotesi relative al numero 4 dell'articolo 276 del progetto ministeriale non sono più da considerarsi tassative secondo quanto si è deliberato, può farsi rientrare il suddetto caso della seduzione nell'ampia formula del numero 4, oppure è da ritenersi che si sia voluto sopprimerlo ?

PRESIDENTE. Non crede che tale caso possa rientrare nel numero 4 dell'articolo 276. Ma essendo l'ipotesi della promessa del matrimonio molto frequente, sarebbe del parere di includere nel progetto ministeriale anche il numero 7 dell'articolo 299 del progetto della Commissione Reale.

ROTIGLIANO. Non crede sia opportuno estendere ad altri casi la possibilità di ottenere la dichiarazione di paternità.

In primo luogo non si deve dare alla dichiarazione giudiziale di paternità un carattere di sanzione, ma tale dichiarazione deve aver luogo tutte le volte che la paternità sia sicura, indipendentemente da ogni valutazione dei rapporti interceduti fra i genitori ed unicamente nell'interesse del figlio.

Secondariamente, dal momento che la Commissione ha accettato la proposta di dare a quegli elementi che costituiscono un possesso di stato, un valore esemplificativo, non crede opportuno considerare separatamente questo caso della seduzione, che porterebbe l'introduzione di un elemento morale che non ha ragion d'essere.

ANDRIANI. È favorevole alla introduzione del numero 7 dell'articolo 299 della Commissione Reale nel progetto ministeriale.

BACCI. Gli sembra che il caso della seduzione avvenuta con promessa di matrimonio possa rientrare nel numero 4 dell'articolo 276 e possa essere rimesso alla valutazione discrezionale del magistrato.

PRESIDENTE. Se la Commissione ritiene che il caso preso in esame possa rientrare nel numero 4 dell'articolo 276, non insiste nel suo punto di vista.

Art. 278.

ANDRIANI. Sulla prima parte dell'articolo, domanda se l'azione possa essere promossa dai discendenti legittimi entro un anno dalla morte del genitore od entro un anno dal raggiungimento della maggiore età da parte dei figli.

PRESIDENTE. Dal raggiungimento della maggiore età. Si potrà peraltro precisarlo.

ROTIGLIANO. Non vede l'utilità di questo termine potendo il figlio esser venuto a conoscenza del ratto di sua madre molto tempo dopo il raggiungimento della maggiore età.

PRESIDENTE. Spiega come, con la disposizione in esame, si sia voluto liberare i genitori dalla condizione non piacevole di essere per tutta la vita esposti alle azioni di dichiarazione di paternità.

BACCI. Riconosce l'utilità del termine, ma fisserebbe la decorrenza in modo da non escludere l'azione del figlio, che solo dopo molto tempo il raggiungimento della maggiore età sia venuto a conoscenza dei fatti occorrenti per ottenere il riconoscimento. In tal caso la decorrenza del termine dovrebbe aver luogo dal giorno in cui il figlio ha avuto esatta conoscenza della situazione.

PRESIDENTE. È d'accordo. Bisognerebbe che la decorrenza cominciasse dal giorno in cui è stata conosciuta la prova dei fatti di cui all'articolo 276.

ANDRIANI. Rileva che tutte queste norme possono avere riflessi anche sulla politica demografica, sotto il quale aspetto, nella norma in esame, sarebbe consigliabile non ampliare i termini.

MACARINI CARMIGNANI. È anch'egli favorevole a non allargare troppo i limiti per la ricerca della paternità, il che teme possa costituire un incitamento agli aborti.

PRESIDENTE. Non teme tale pericolo. Per le stesse ragioni per cui l'uomo potrà cercare nel suo interesse di facilitare l'aborto, la donna cercherà di evitarlo per poter rivendicare, mediante la dichiarazione giudiziale, la paternità del figlio e il suo mantenimento.

BARCELLONA. È per la conservazione del termine stabilito nel progetto ministeriale.

BERIO. Rileva come il progetto della Commissione Reale richiedesse un termine di due anni, mentre il progetto ministeriale lo ha ridotto ad un anno.

PRESIDENTE. Ritiene che, pur senza troppo ampliarlo, si debba però fissare un termine non inadeguato. Gli sembra opportuno portarlo a tre anni.

La proposta è approvata.

PIOLA CASELLI. Nel secondo comma dell'articolo, oltre ai casi preveduti nel numero 2 dell'articolo 276, considererebbe anche i casi preveduti nel numero 3 dello stesso articolo.

PRESIDENTE. Si potrebbe aggiungere alla fine del secondo comma la frase: « e nei casi preveduti nel numero 3 dello stesso articolo dal momento in cui si sia avuto conoscenza della consumazione del ratto o della violenza carnale ».

PIOLA CASELLI. Sarebbe bene dire che si deve trattare di violenza constatata giudizialmente.

PRESIDENTE. Osserva che di questo si dovrebbe parlare direttamente al numero 3 dell'articolo 276, che potrebbe essere così modificato: « quando vi sia stata sentenza di condanna per ratto o violenza carnale e il tempo di essi corrisponda a quello del concepimento », mentre nell'articolo 278 si potrebbe dire: « ... dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza che riconosce la consumazione del ratto o della violenza carnale ».

MACARINI CARMIGNANI. Non è favorevole alla introduzione della aggiunta riguardante i casi preveduti nel numero 3 dell'articolo 276, perchè pensa che questa disposizione sarebbe completamente a favore delle famiglie che, non avendo una reputazione da salvare, non hanno esitato ad iniziare subito un processo, mentre la famiglia di buona condizione, che ha voluto evitare uno scandalo, non potrebbe giovare di questa norma,

ANDRIANI. Se non c'è stato un accertamento pubblico del fatto, dopo tanti anni sarà difficile ricostruire gli avvenimenti.

MACARINI CARMIGNANI. Ciò è lasciato all'apprezzamento del giudice. Egli non si spiega perchè, mentre si attribuisce al figlio il diritto di chiedere la dichiarazione giudiziale della paternità, si voglia poi subordinare tale diritto al fatto che sia stata sporta o no la querela.

PIOLA CASELLI. Non insiste nella sua proposta.

La seduta termina alle ore 19,30.

Il Presidente

D'AMELIO.

Gli estensori: CARONI e ISGRÒ.

V° il Capo della Segreteria:

CERCIELLO.

VERBALE N. 38.

Seduta del 13 marzo 1937 — Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BARCELLONA, FACCHINETTI PULAZZINI, MAZZOCCO, PIOLA CASELLI, RAIMONDI, ROMANO SANTI, SARROCCHI e SCADUTO; deputati BACCI, MACARINI CARMIGNANI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO e CARONI.

La seduta comincia alle ore 10.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. — Ripresa in esame degli articoli 255, 256, 270, 276 e 277 del Titolo VII: « Della filiazione » con l'aggiunta dell'articolo 277 *bis*. — Esame degli articoli 279 a 286 del Titolo stesso.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Cogliolo, Fabri e deputati Andriani, Cristini, Maraviglia, Putzolu e Redenti hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

Art. 255, 256 e 270.

ROMANO SANTI. Desidera di ritornare sull'articolo 270 osservando che è inesatta l'espressione: « l'azione è imprescrittibile », poichè si è fuori dell'istituto della prescrizione. Se mai si tratterebbe di un termine di decadenza. Perciò, o si sopprime l'ultimo capoverso, ovvero conviene dire in principio: « il riconoscimento può essere impugnato in ogni tempo ».

PRESIDENTE. Trova giusto il rilievo. Se ne potrà tener conto in sede di coordinamento, modificando analogamente anche gli articoli 255 e 256.

Così rimane stabilito.

Art. 276 e 277.

PIOLA CASELLI. Chiede che si riprenda la discussione degli articoli 276 e 277, non agli effetti di modificare le deliberazioni prese, ma per meglio chiarificarli in rapporto alla redazione dei testi definitivi. Egli ripete le ragioni espresse nella seduta precedente per concludere che a suo parere sarebbe opportuno di sostituire al numero 4 dell'articolo 276 il numero 5 dell'articolo 299 del progetto della Commissione Reale, e di riprodurre interamente, in luogo dell'articolo 277, il testo dell'articolo 300 del progetto della medesima Commissione, salvo a parlare di « rapporti sociali » anzichè di « società » nell'ultimo comma e ad aggiungere l'ipotesi « che (il figlio) sia stato riconosciuto come tale nella famiglia », come fu deliberato nella seduta di ieri.

PRESIDENTE. In sostanza il senatore Piola Caselli insiste nella proposta avanzata ieri di fare nel numero 4 dell'articolo 276 riferimento al concetto di possesso di stato di figlio naturale e darne spiegazione nell'articolo successivo. Per conto suo, non è contrario alla proposta. Lo stato di figlio naturale, infatti, non esiste nella tradizione, ma poichè esso risponde ad una realtà di fatto, nulla vieta che oggi si possa dire quel che fino a ieri non è stato detto, tanto più che in materia non ci possono essere dogmi. Con questa sostituzione si avrà, forse, una sistemazione migliore.

ROMANO SANTI. Non crede tecnicamente esatta l'espressione « possesso di stato di figlio naturale ». Qui non si tratta, infatti, di una condizione giuridica, come nel caso del figlio legittimo, ma bensì di una condizione di fatto, e già la parola « possesso » indica una condizione di fatto; si può parlare di possesso di una condizione giuridica o di un diritto, ma parlare di possesso, che è una condizione di fatto, di una condizione anch'essa di fatto, non ha senso.

BACCI. Osserva che si tratta di uno stato di fatto che finisce col diventare giuridico.

SCADUTO. Non vede perchè debba ripugnare una espressione che si è adoperata nel caso del figlio legittimo.

BACCI. Si richiama all'articolo 172 del Codice vigente.

PIOLA CASELLI. È d'accordo col senatore Romano che il possesso dello stato di figlio legittimo ha per l'articolo 171 del Codice civile (sostanzialmente riprodotto dall'articolo 243 del progetto ministeriale) una portata più assoluta del possesso di stato del figlio naturale perchè, a differenza di questo, copre di diritto il difetto dell'atto di nascita; ma, poichè identico è il contenuto dei due possessi ed è difficile trovare un'espressione più adatta, preferisce di estendere la formula tradizionale del « possesso di stato » anche alla condizione del figlio naturale che di fatto è conosciuto e trattato come tale.

PRESIDENTE. Ritiene che la Commissione possa approvare le proposte del senatore Piola Caselli, pure registrando lo scrupolo di carattere teorico del senatore Romano circa l'espressione « possesso di stato di figlio naturale ».

Così rimane stabilito.

La Commissione ritiene pertanto che il numero 4 dell'articolo 276 debba essere sostituito dal seguente: « quando vi sia possesso di stato di figlio naturale » e all'articolo 277 debba essere sostituito l'articolo 300 del progetto della Commissione Reale così modificato: « Il possesso di stato di figlio naturale risulta da una serie di fatti, che nel loro complesso costituiscano un grave indizio della relazione di filiazione tra una persona e colui al quale la paternità si attribuisce.

« I principali tra questi fatti sono:

« che la persona sia stata abitualmente chiamata col cognome di colui che essa pretende essere suo padre naturale;

« che questi l'abbia trattata come suo figlio ed abbia provveduto in tale qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa;

« che essa sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;

« che essa sia stata riconosciuta come tale dalla famiglia ».

Richiama, poi, l'attenzione della Commissione sull'opportunità di ripristinare il numero 3 dell'articolo 299 della Commissione Reale che ammette l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità « quando sia stato annullato, per motivo diverso dal difetto di veridicità, il riconoscimento fatto da colui contro il quale si agisce per la dichiarazione ».

È vero che l'annullamento si può chiedere solo in caso di violenza, ma ciò non toglie che da tutto il processo risulti la prova della paternità. In tal caso, secondo la Commissione Reale, il figlio può a sua volta servirsi della dichiarazione, vera, sebbene ottenuta con la violenza, per chiedere la dichiarazione della paternità.

ROMANO SANTI. Allora si rientra nell'ipotesi del numero 2 dell'articolo 276.

BACCI. Ritiene che una volta accertata la violenza e quindi la non validità del riconoscimento, chi voglia procedere per ottenere la dichiarazione di paternità possa sempre agire in base a uno dei numeri dell'articolo 276.

PIOLA CASELLI. Apprezza le ragioni logiche della proposta del Presidente, ma osserva che l'annullamento avverrà ordinariamente, in seguito a processo penale, per reato di estorsione o di violenza privata e che di regola si deve evitare di trarre dai giudicati penali l'accertamento di rapporti giuridici di natura civile.

ROMANO SANTI. Chiede che cosa si sia deciso dalla Commissione per l'ipotesi della seduzione.

PRESIDENTE. Di ritenerla compresa nel numero 4 dell'articolo 276, data la sua ampia formula e il carattere enunciativo dato ai fatti indicati in detto numero.

ROMANO SANTI. Non crede che l'ipotesi della seduzione possa rientrare nel numero 4 dell'articolo 276.

SARROCCHI. Ritiene che sia grave avere reso esemplificativa l'enunciazione dei casi dell'articolo 276, perchè si concede così un troppo largo potere di apprezzamento al giudice. Comunque, quanto alla ipotesi della seduzione, data la sua importanza, non crede che sia il caso, se la si vuole mantenere, di lasciare per essa una norma incerta: converrebbe invece prevederla particolarmente.

ROMANO SANTI. Per conto suo escluderebbe il caso della seduzione.

PRESIDENTE. Ritiene che in ordine all'ipotesi della seduzione si possa mettere ai voti la proposta di aggiungere nell'articolo 276 il numero 7 dell'articolo 299 della Commissione Reale così formulato:

« Se vi sia stata seduzione preceduta da promessa di matrimonio risultante da prova scritta, o compiuta con artifici o raggiri idonei a trarre in inganno, o facilitata da abuso di autorità, di fiducia o di relazione domestica, quando il tempo del congiungimento corrisponda a quello del concepimento ».

Indice la votazione avvertendo che coloro i quali vogliono considerata l'ipotesi della seduzione nell'articolo 276 risponderanno *sì*; coloro i quali non l'approvano risponderanno *no*.

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Barcellona, D'Amelio, Facchinetti Pulazzini, Mazzoccolo, Piola Caselli e Scaduto; deputati Bacci e Macarini Carmignani.

Rispondono *no* i Commissari: senatori Anselmi, Raimondi e Romano Santi.

La Commissione approva.

Art. 277 bis.

SCADUTO. Desidererebbe che nel progetto ministeriale fosse ripristinato l'articolo 301 della Commissione Reale che escludeva la possibilità della dichiarazione giudiziale di paternità se al tempo del concepimento la madre era notoriamente di cattivi costumi o aveva avuti rapporti sessuali con altri.

PIOLA CASELLI. Si associa.

PRESIDENTE. Riconosce giusta la proposta del senatore Scaduto, tanto più che non gli sembrano sufficienti le ragioni della soppressione addotte nella relazione ministeriale.

Si delibera di far voti per l'aggiunta dell'articolo 301 del progetto della Commissione Reale così formulato: « Non si può fare luogo alla dichiarazione di paternità se risulta che, al tempo del concepimento, la madre era notoriamente di cattivi costumi od ebbe rapporti sessuali con altri ». Tale articolo dovrebbe trovar posto dopo il 277 quale articolo 277 bis.

Art. 279.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 280.

PIOLA CASELLI. Osserva che l'autorizzazione prevista in questo articolo viene demandata al giudice tutelare; quella contemplata nel 271, invece, è affidata al tribunale.

PRESIDENTE. È giusto che si provveda al coordinamento delle due disposizioni.

Così rimane stabilito.

Art. 281.

BACCI. Modificherebbe la prima parte introducendovi quel minimo di cautele che è richiesto dall'articolo 190 del Codice vigente.

Il progetto è infatti troppo vago e generico e si rimette troppo all'apprezzamento discrezionale del giudice per quanto riguarda quegli indizi che dovrebbero giustificare l'ammissibilità dell'azione.

Gli indizi, invece, devono avere una base in fatti certi che di per sé costituiscano già apprezzabili elementi di prova. Diversamente si giungerebbe a un'inchiesta preliminare, di carattere segreto, come fa ritenere la frase « senza alcuna pubblicità », inchiesta che il magistrato dovrebbe fare attraverso la P. S. e i carabinieri; ciò che non sembra opportuno in materia così delicata.

PIOLA CASELLI. Rende omaggio allo scopo di prudenziale tutela contro azioni temerarie cui s'ispira questa disposizione, ma dubita che raggiunga lo scopo stesso. Il Codice civile vigente in tema di indagini sulla maternità stabilisce che la prova testimoniale non sia ammissibile che se vi sia un principio di prova per iscritto o quando le presunzioni e gli indizi, risultanti da fatti già certi, siano abbastanza gravi per determinare l'ammissione. Questa doppia condizione è una ripetizione di quella posta nell'articolo 174 del Codice vigente per la prova della filiazione legittima. Essa risale alla tradizione francese in tema di filiazione legittima (articolo 323 capoverso del Codice napoleonico), benché il Codice francese, in tema di ricerca della maternità naturale, parli solo del principio di prova per iscritto (articolo 341). Anche il progetto ministeriale ha ripetuto questa condizione alternativa in riferimento alla ipotesi della prova della filiazione legittima. Si esige, cioè, per ammettere la prova testimoniale l'esistenza di una prova già precostituita consistente in un principio di prova per iscritto o in indizi « risultanti da fatti già certi ». Invece, in tema di indagini sulla paternità e maternità naturale, il progetto non fornisce questa preliminare difesa. Esige, è vero, una specie di informazione delibatoria, ma questa informazione potrà essere autorizzata in base a semplici allegazioni; e potrà quindi già di per sé costituire una grave e pericolosa molestia alla persona ed alla tranquillità della famiglia.

SCADUTO. Chiede in che cosa debbano consistere « i fatti certi » di cui si parla.

BACCI. Quelli riferiti ai casi previsti dagli articoli 276 e 277.

PRESIDENTE. La difficoltà è questa: se, per esempio, si vuole che sia data la prova per testimoni della convivenza *more uxorio*, in sostanza si viene ad annullare il giudizio di delibazione che qui si introduce appunto come una maggiore garanzia. In altre parole, si verrebbe a fare addirittura il giudizio di merito, eliminando quello preventivo sulla ammissibilità dell'azione che è diretto ad evitare gli scandali e le vessazioni ricattatorie.

BACCI. Perché il tribunale possa fare una delibazione seria, occorrono fatti certi, che possano cioè assumere, poi, la dignità di prova, e non già indicazioni vaghe e generiche.

PRESIDENTE. Il « fatto certo » non si ha se non col giudicato; si possono richiedere « indizi certi », ma non « fatti certi ».

PIOLA CASELLI. Ritiene esatta la formula dell'articolo 190: «indizi risultanti da fatti già certi» e crede che anche nella ipotesi del concubinato si possa stabilire con documenti la certezza di fatti che costituiscano l'indizio della esistenza di un concubinato nell'epoca del concepimento. Ad ogni modo, lo scopo principale delle sue osservazioni è quello di subordinare la facoltà che si concede al tribunale di fare una inchiesta sommaria, all'esistenza di elementi indiziari precostituiti che debbono essere forniti dalla parte ricorrente, analogamente a quanto il Codice attuale esige prima di autorizzare la prova testimoniale nel reclamo della maternità naturale.

PRESIDENTE. Non è contrario ad una modificazione dell'articolo, purchè però non si parli di fatti certi per i quali, come ha detto, occorre il giudicato; si potrebbe dire: «indizi gravi, precisi e concordanti».

SCADUTO. Crede che, così come nell'articolo 190 si richiedono indizi risultanti da un principio di prova per iscritto, o da fatti certi per l'ammissibilità della prova per testimoni, un analogo criterio si possa stabilire in questi articoli.

PRESIDENTE. È d'accordo nell'ammettere il principio di prova per iscritto, ma quanto al resto, insiste nel ritenere che non si possa parlare se non di indizi certi, ovvero gravi, precisi e concordanti. Nota poi che l'espressione: «senza alcuna pubblicità», si deve intendere solo nel senso che si vuole impedire lo scandalo e far sì che l'interessato, per timore di esso, non abbia a cedere senz'altro al ricatto.

PIOLA CASELLI. Si deve bene precisare che l'inchiesta non può essere autorizzata dal tribunale in base a una semplice denuncia.

PRESIDENTE. Ciò è indiscusso. Invece, pertanto, di dire: «quando concorrono indizi tali da farla apparire giustificata» si può dire in fine del primo comma: «qualora concorrano un principio di prova per iscritto ovvero indizi gravi, precisi e concordanti».

Così rimane stabilito.

SCADUTO. Occorre anche modificare la prima parte, dicendo: «l'azione... non è ammessa se non previa dichiarazione di ammissibilità da parte del tribunale».

ROTIGLIANO. Meglio: «l'azione... non può essere proposta se non previa dichiarazione di ammissibilità da parte del tribunale».

La proposta è approvata.

PRESIDENTE. È bene anche allora nel secondo comma premettere le parole: «il tribunale» alla parola: «decide».

Così rimane stabilito.

ROTIGLIANO. Nel terzo comma sostituirebbe all'espressione: «inchiesta sommaria» quella più propria: «accertamento sommario».

BARCELLONA. Osserva che se è vero che la pubblicità può creare lo scandalo e nuocere alla persona di cui si vuol far dichiarare la paternità, non è men vero tuttavia che bisogna garantirsi dal pericolo che possa essere respinta, senza rimedio, una domanda giustificata.

Si decide di lasciare immutato il terzo comma.

Art. 282.

PRESIDENTE. Dubita dell'opportunità dell'impugnativa, che potrebbe mantenere in vita la possibilità del ricatto. L'interessato del resto può sempre ripetere la domanda e, se il tribunale dà l'autorizzazione, ciò vuol dire che vi sono fondati elementi in base ai quali è bene che segua il giudizio.

La Commissione ritiene che l'articolo debba essere soppresso.

Art. 283.

PRESIDENTE. Nota che con le penalità comminate in questo articolo si pone una giusta remora alle domande arbitrarie. La disposizione, come le altre simili, è destinata a tranquillizzare coloro, e non sono pochi, che hanno ancora repugnanza ad ammettere la ricerca della paternità.

Art. 284.

PRESIDENTE. Ricorda che l'articolo 304 del progetto della Commissione Reale inibiva l'azione dopo un anno dalla morte del genitore. Qui invece la si ammette, nei confronti degli eredi, anche oltre.

MACARINI CARMIGNANI. Si dovrebbe almeno richiedere una prova scritta proveniente dal defunto. È grave, infatti, che si possa iniziare un'azione simile quando l'interessato è morto e gli eredi non sono in grado di provvedere alla difesa.

ROTIGLIANO. Si associa. Si tratta di una azione troppo personale per consentirla senza limiti in confronto degli eredi.

PRESIDENTE. Effettivamente bisogna preoccuparsi dell'impressione che una disposizione siffatta potrebbe produrre.

RAIMONDI. Ammetterebbe l'azione contro gli eredi solo nei primi due casi dell'articolo 276.

PRESIDENTE. Si può riprendere l'articolo 304 della Commissione Reale.

PIOLA CASELLI. Osserva che l'articolo 304 fu soppresso dalla Commissione ministeriale perchè assorbito dal nuovo articolo 278 che stabilisce un termine generale di decadenza che non comincia a decorrere se non dopo raggiunta dal figlio la età maggiore, termine che la Commissione parlamentare ha portato da uno a tre anni.

PRESIDENTE. I termini posti dall'articolo 278 sono in relazione alla vita del figlio, non a quella del padre. Si può peraltro integrare nel senso desiderato tale articolo aggiungendovi il seguente comma: « se il genitore contro il quale viene proposta l'azione è morto, il termine del primo comma è ridotto a un anno ».

Così rimane stabilito.

Art. 285.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 286.

PRESIDENTE. Al numero 3 richiama l'attenzione sul termine: « non equivoca ».

BARCELLONA. Osserva che l'articolo 193 del Codice vigente parla di dichiarazione « esplicita », termine che gli sembra più incisivo di « non equivoca ».

PRESIDENTE. Si potrebbe dire, per maggiore garanzia: « esplicita e non equivoca ».

Così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12.

Il Presidente
D'AMELIO.

L'estensore: COSENTINO.

Vº il Capo della Segreteria:

CERCIELLO.

VERBALE N. 39.

Seduta del 19 marzo 1937 — Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BARCELLONA, BERIO, COGLIOLO, DI MARZO, FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, MORESCO, PIOLA CASELLI, ROMANO SANTI, SCADUTO e TACCONI; deputati ALBERTINI, ANDRIANI, BACCI, CRISTINI, MACARINI CARMIGNANI, MARAVIGLIA, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, ROMANELLI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. — Ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatore Sarrocchi e deputato Putzolu hanno giustificato la loro assenza.

BACCI. Intende fare alcune considerazioni d'indole generale sull'ordine dei lavori.

Nel discorso pronunziato ieri alla Camera, in sede di esame del bilancio, l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ha confermato solennemente l'intenzione, già espressa in via privata, di costituire sotto la sua presidenza una Commissione di studio, composta di elementi insieme politici e tecnici. Tale Commissione, che avrà nel suo seno rappresentanze, oltrechè del Parlamento, della magistratura e delle Università, anche delle Confederazioni e del Partito, dovrebbe apportare — secondo l'autorevole convincimento del Ministro — un ulteriore apprezzabile contributo alla formazione del nuovo testo in modo da garantire la compilazione più opportuna del Codice civile e la sua rispondenza piena con le tendenze e con le esigenze del grande momento storico che stiamo attraversando.

Stando, pertanto, alle idee espresse dall'onorevole Ministro, la costituenda Commissione sarebbe chiamata a manifestare il suo avviso soprattutto sulle direttive politiche e sui principii fondamentali cui la riforma del Codice di diritto privato dovrebbe obbedire. Compito, quindi, prevalentemente, se non essenzialmente politico, che investirebbe l'esame dei singoli istituti.

Alla osservazione che a cotesta opera già attende la Commissione parlamentare, per la sua stessa formazione e origine, organo politico per eccellenza, l'onorevole Ministro ha risposto che il lavoro compiuto dalla nuova Commissione sarebbe stato poi sottoposto alla Commissione parlamentare, alla quale deve spettare l'ultima parola.

Pur prendendo atto con piacere di questa dichiarazione, non nasconde che essa ha ingenerato una evidente perplessità circa l'utilità pratica del lavoro cui la Com-

missione parlamentare assiduamente attende, dato che dovrà poi riesaminarlo secondo le direttive che saranno tracciate dalla annunciata Commissione. Tanto vale sospendere i lavori in attesa che sia comunicato il progetto definitivo da prendere in esame.

Prospetta pertanto al Presidente la opportunità di manifestare all'onorevole Ministro questi dubbi della Commissione perchè voglia consentire, per le ragioni anzidette, la sospensione dei lavori.

PRESIDENTE. Ricorda i dubbi già sollevati in seno alla Commissione per la continuazione dell'esame dell'istituto del patrimonio familiare, in attesa del relativo parere degli organi sindacali e corporativi, e come la Commissione avesse poi deliberato di proseguire nell'esame dell'istituto, pur riservandosi di presentare le sue conclusioni solo dopo avere avuto conoscenza del suddetto parere come di quelli degli stessi organi sugli altri singoli istituti per i quali apparissero necessari.

Egli non mancò di far presente il pensiero della Commissione all'onorevole Ministro, il quale assicurò che non avrebbe mancato di comunicarle i detti pareri in modo che essa potesse conoscerli prima di presentare le sue conclusioni.

Ora, di fronte alle dichiarazioni fatte ieri dal Ministro alla Camera dei deputati, si rende conto delle osservazioni dell'onorevole Bacci, le quali sembrano rispondere ad una stretta logica, e potrà prospettarle al Ministro stesso se la Commissione lo riterrà opportuno.

ROTIGLIANO. Crede di poter attestare che il Ministro, essendo sicuro di avere trasfuso nel progetto definitivo del Codice tutti i principi che possono desumersi dalla dottrina fascista, esclude che la nuova Commissione, di cui ha annunciata la nomina, possa avere qualcosa da aggiungere o da modificare ai concetti informatori della riforma. È questa la ragione per la quale il Ministro reputa inutile che la Commissione parlamentare sospenda i suoi lavori.

La convinzione del Ministro non è però condivisa da molti componenti della Commissione parlamentare, i quali credono che i concetti suddetti dovrebbero essere discussi e modificati in via preliminare per avvicinare il nuovo Codice ai postulati fondamentali della dottrina fascista. Il compito della nuova Commissione sarebbe quindi assai laborioso e complesso. Egli stesso che in altro momento, per deferenza alle premure rivolte dal Ministro, ebbe a proporre che la Commissione parlamentare si adunasse più frequentemente, deve ora riconoscere che si impone una sospensiva in attesa delle conclusioni della nuova Commissione.

Una interruzione nei lavori sarebbe anche più opportuna, se si ritenesse di dover premettere nel Codice una parte generale. Egli, che da principio si era dimostrato contrario alla proposta fatta in proposito dal senatore Santi Romano, si è dovuto persuadere, nel corso dei lavori, della necessità di questa parte generale, che non potrebbe esser compilata stralciando, a revisione compiuta, quei pochi articoli che contengono enunciazioni di carattere generale. La discussione, spesso caotica e disordinata, ha dimostrato che sarebbe stato necessario, prima di esaminare i singoli istituti, chiarire i principi a cui si sarebbe dovuto ispirare tutto il progetto. Se ne sarebbe avvantaggiato l'ordine logico e si sarebbe potuto procedere con maggiore celerità. Se si decidesse di sospendere le sedute, si potrebbe provvedere, durante l'interruzione, alla formazione di questa parte generale, con evidente beneficio dell'ulteriore esame di questa Commissione.

PRESIDENTE. Ritene che possano esservi dubbi sull'entità delle dichiarazioni del Ministro. Se fosse volontà di lui di sentire il parere di alcuni esperti su singoli istituti del Codice, crede che la Commissione potrebbe continuare utilmente i suoi lavori. Se la nuova Commissione dovesse invece esaminare il progetto articolo per articolo, non si tratterebbe allora di suggerimenti su pochi punti sui quali si potrebbe agevolmente ritornare, ma si correrebbe l'alea di dover interamente rifare il complesso e minuzioso lavoro al quale ora si attende. Riterrebbe necessario quindi

di chiedere al Ministro gli opportuni chiarimenti, di guisa che questi possano essere noti alla Commissione nella prima seduta dopo l'interruzione dei suoi lavori che nei giorni prossimi avrà luogo per le vacanze pasquali. E, sicuro che la parola del Ministro verrà a eliminare i dubbi affacciatisi, prospetta intanto l'opportunità di continuare l'esame del progetto nelle sedute di oggi e di domani.

BACCI. Pone in rilievo che se l'onorevole Ministro vorrà desistere dal suo proposito di nominare una nuova Commissione, i lavori della Commissione parlamentare potranno continuare; in caso contrario si riserva di proporre formalmente che si sospendano le sedute nell'attesa che la nuova Commissione esaurisca il suo mandato.

CRISTINI. Prende atto anch'egli di buon grado dell'assicurazione che l'onorevole Ministro, nel comunicare il suo intendimento di far luogo alla nomina di una nuova Commissione di studio del progetto, ha dato: che i risultati di tale studio cioè saranno sottoposti alla Commissione parlamentare, cui spetterà per ultima di dare il suo parere.

ANDRIANI. Manifesta lo stesso avviso del Presidente di tenere le sedute di oggi e di domani, rinviando ogni deliberazione finchè il Ministro non dia i necessari chiarimenti.

ALBERTINI. È d'avviso che si sospendano provvisoriamente i lavori, in attesa di tali chiarimenti, dopo di che si prenderà una decisione definitiva.

ROSSI. Si associa alla proposta dell'onorevole Bacci e tiene a dichiarare che la sospensione dei lavori non implica un dissenso fra la Commissione ed il Ministro, ma è dovuta al dubbio sorto in seno ad essa di dover ritornare ancora una volta su istituti già trattati, dopo che la nuova Commissione avrà dato il suo parere. Continuando i lavori in attesa di questo parere, si rischierebbe di fare ora un'opera inutile.

MORESCO. Osserva che la sospensione dei lavori non può avere il significato di sfiducia verso l'onorevole Ministro, ma sta soltanto a indicare che la Commissione parlamentare è in attesa del progetto definitivo per esaminarlo.

BERIO. Si associa.

PRESIDENTE. Comunicherà al Ministro che il discorso da lui pronunziato alla Camera ha ingenerato nella Commissione parlamentare il dubbio che egli non sia persuaso della bontà del progetto che si sta esaminando. In attesa di spiegazioni la Commissione ha creduto sospendere i suoi lavori.

Si riserva di comunicare i chiarimenti che il Ministro potrà dare.

Si approva all'unanimità la proposta di sospendere i lavori in attesa dei chiarimenti dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Convocherà la Commissione il giorno 9 aprile prossimo.

La seduta termina alle ore 10,35.

Il Presidente

D'AMELIO.

L'estensore: ROMANELLI.

V° Il Capo della Segreteria:

CERCIELLO.

VERBALE N. 40.

Seduta antimeridiana del 9 aprile 1937 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, BERIO, DI MARZO, FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, MAZZOCCOLO, MORESCO, NUCCI, PIOLA CASELLI, RAIMONDI, ROMANO MICHELE, SCADUTO e TACCONI; deputati ALBERTINI, ANDRIANI, ASQUINI, BACCI, COSTAMAGNA, CRISTINI, GENOVESI, MACARINI CARMIGNANI, MARAVIGLIA, PIERANTONI, PUTZOLU, REDENTI, ROSSI e ROTIGLIANO.

Interviene alla seduta il Ministro di grazia e giustizia SOLMI.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. - Ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Comunica che hanno giustificato l'assenza i Commissari senatori Anselmi, Cogliolo, Romano Santi e Sarrocchi. Il senatore Sarrocchi è ammalato. Formula i migliori auguri per la sua salute.

Annunzia che hanno rassegnato le dimissioni da componenti la Commissione gli onorevoli deputati Bruchi e Milani e in loro sostituzione sono stati nominati i deputati Asquini e Costamagna. Ad entrambi rivolge un cordiale saluto, sicuro della loro efficace collaborazione.

ASQUINI e COSTAMAGNA ringraziano.

PRESIDENTE. Ricorda che, per incarico della Commissione, ha riferito a S. E. il Ministro le preoccupazioni sorte durante l'ultima riunione. Il Guardasigilli ha desiderato di intervenire oggi alla seduta. Lo ringrazia e Gli dà la facoltà di parlare.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. L'illustre Presidente lo ha cortesemente informato di alcuni dubbi e preoccupazioni, che sarebbero sorti in seno alla Commissione, nella sua seduta del 19 marzo scorso, immediatamente dopo il discorso da lui pronunciato alla Camera, forse in base alle relazioni sommarie dei giornali, per riguardo ai lavori del nuovo Codice civile. Confida che la lettura del suo discorso nel testo integrale abbia potuto fugare quei dubbi e quelle preoccupazioni e chiarire il suo pensiero.

Comunque, desidera fare alla Commissione alcune dichiarazioni che, per amore di maggiore precisazione, ha messo in iscritto, soggiungendo subito che è ben lieto di tenersi in rapporto assiduo e diretto con la Commissione, che è per legge, come ha ricordato nel discorso, la principale collaboratrice del Governo in questo arduo lavoro.

Stima superfluo precisare ancora una volta che considera la procedura creata dalle leggi di delega come sommamente adatta ed opportuna all'elaborazione dei

testi codificati; e lo hanno già dimostrato il Codice penale e il Codice di procedura penale, in cui si sono potute attuare le più sane e innovatrici riforme in stretta e piena collaborazione fra il Governo e la Commissione parlamentare, che sono una immediata e viva emanazione delle due Camere fasciste. E lo dimostrerà, lo spera, il progetto del nuovo Codice di procedura civile, che egli sarà in grado fra breve di presentare alla Commissione parlamentare. Stima poi superfluo aggiungere qui il suo sentimento di gratitudine per l'opera della Commissione, che segue con la più scrupolosa attenzione, anche attraverso i resoconti dei verbali e di cui apprezza l'alto valore.

Ma, in questi ultimi mesi, riguardo a questa riforma, si è fatta una osservazione di carattere generale, di cui il Ministro Guardasigilli non poteva non tener conto; e cioè che, sui diversi progetti elaborati non avevano potuto esprimere il loro parere le Confederazioni e gli Enti corporativi, che hanno oggi una parte essenziale nella vita dello Stato. Veramente egli ha potuto constatare e rispondere che, in realtà, quei progetti erano stati mandati a questo fine al Ministero delle corporazioni, ma stava di fatto (è inutile ora indagare le ragioni) che questi pareri non erano stati espressi. Si aggiungeva inoltre (e qualche voce in questo senso si è levata anche in questa Commissione) che, nel profondo rivolgimento sociale e giuridico impresso dalla Rivoluzione fascista al nostro diritto, era opportuno tenere conto anche di alcune nuove tendenze e correnti di pensiero che si erano manifestate, e che non avevano potuto essere ascoltate dagli organi che avevano preparato i progetti.

Di fronte a tali accenni, presi gli ordini dal Capo del Governo, egli non ha esitato a manifestare il proposito di acquisire per la migliore elaborazione della riforma ogni ulteriore elemento che possa essere utile; e, precisamente per il raggiungimento di tale fine, ha espresso la riserva di procedere alle nuove consultazioni, di cui è cenno nel discorso pronunciato alla Camera. Esse, come è naturale, avranno per oggetto soltanto quelle parti della riforma che presumibilmente potranno essere influenzate dalle trasformazioni di ordine politico e sociale dalle quali muovono le suindicate correnti di pensiero.

Crede di poter escludere che in siffatta condizione si trovi il progetto, che egli considera definitivo, e che attualmente è sottoposto all'esame della Commissione parlamentare. Su di esso pertanto l'esame di questa può continuare con quella ammirevole diligenza di cui costantemente ha dato prova.

Le eventuali nuove consultazioni, adunque, non potranno avere per oggetto che i principi fondamentali delle materie regolate nei progetti dei libri che non sono stati ancora rimessi alla Commissione parlamentare.

Ma se per avventura, in occasione dei nuovi studi, venissero espressi voti, suggerimenti o proposte, che potessero avere interferenza con la materia già sottoposta all'esame della Commissione parlamentare, sarà sua premura di prospettarli alla Commissione medesima, affinché essa possa per ultima, secondo la legge di delega, discutere ed esprimere il parere sulla formulazione dei testi definitivi.

In questo modo, mentre il Governo, attraverso il nuovo eventuale apporto di studio, sarà in grado di perfezionare i testi legislativi, per renderli più adeguati alle esigenze del popolo italiano, la Commissione parlamentare sarà sempre messa in condizione di manifestare liberamente il suo parere e di fare tutte le più ampie e più vaste proposte che riterrà necessarie affinché i nuovi Codici siano degni dell'Italia fascista. Un'opera adunque di collaborazione di tutte le forze vive della Nazione in questa veramente difficile fatica di formazione dei nuovi Codici; ma collaborazione disciplinata, e soprattutto gerarchicamente ordinata, in cui la Commissione parlamentare mantiene inalterata quella posizione di preminenza, la quale, oltretutto dalla legge, le proviene dalla grande autorità dei suoi componenti.

È lieto di aver potuto dare queste assicurazioni alla Commissione, mentre rinnova il suo sentimento di gratitudine per il lavoro compiuto e per quello da compiere.

PRESIDENTE. Ringrazia il Ministro di queste dichiarazioni e soprattutto delle espressioni usate nei riguardi della Commissione, che certo gli è grata della deferenza dimostrata.

BACCI. Con tutto il rispetto verso l'onorevole Ministro, dichiara di non potersi dichiarare soddisfatto delle sue comunicazioni interpretative del discorso pronunciato alla Camera, nonostante le annunciate limitazioni dei compiti riservati alla Commissione speciale che l'onorevole Ministro si propone di costituire.

Lo studio di questa Commissione verterà infatti anche su materie attinenti ai principi fondamentali del Codice e quindi investirà implicitamente tutti gli istituti che sono connessi a tali principi. In pratica, pertanto, la nuova Commissione esaminerà tutto il progetto già sottoposto alla Commissione parlamentare, di guisa che questa, dovendo emettere per ultima il suo parere, dovrà tornare anche sul lavoro da essa stessa già compiuto. Tanto varrebbe, allora, sospendere i lavori ed attendere che la Commissione speciale sia costituita e inizi il suo studio. Quando, poi, almeno su alcuni punti, il Ministro avrà l'avviso di codesta Commissione, in base al quale redigerà il nuovo testo definitivo, allora sarà il caso che alla Commissione parlamentare sieno sottoposti i risultati della ulteriore elaborazione. Per queste ragioni d'ordine meramente pratico, insiste perchè sieno sospesi i lavori della Commissione.

CRISTINI. Si associa al camerata Bacci e confida che l'onorevole Ministro considererà la proposta come una forma di collaborazione, dovuta al desiderio di non fare lavoro inutile, dato che una nuova Commissione deve sottoporre a rielaborazione i punti fondamentali del progetto. Meglio è dunque che la Commissione parlamentare attenda l'esito di questa nuova fase di consultazione per emettere poi, da ultima, il suo giudizio.

MARAVIGLIA. Dopo le dichiarazioni del Ministro stima del tutto superato uno dei due aspetti della questione sollevata nell'ultima riunione, e cioè quella relativa al prestigio della Commissione. Resta il secondo aspetto, quello di carattere pratico; ma neanche sotto questo profilo crede il caso di insistere nei propositi manifestati nella seduta precedente, una volta che il Ministro ha confermato essere sua principale collaboratrice la Commissione parlamentare, cui spetta di interloquire per ultima. Del resto in pratica accadrà che, mentre la Commissione parlamentare procederà nell'esame del Libro primo, il Ministro consulterà gli altri Enti da lui accennati, e ne potrà subito comunicare il parere alla Commissione parlamentare. Crede quindi che si possa accogliere l'invito del Ministro di proseguire i lavori.

PIERANTONI. Si associa al camerata Maraviglia. La preoccupazione che la Commissione fosse esautorata è svanita di fronte alle dichiarazioni del Ministro. Quanto ai rilievi dei camerati Bacci e Cristini, essi incidono piuttosto sull'ordine dei lavori, e non sarà difficile al Presidente, a questo proposito, di ottenere il massimo coordinamento, in relazione anche agli ulteriori pareri che il Ministro sarà per richiedere.

PRESIDENTE. Secondo il pensiero del Ministro, il Libro I e il IV non saranno sottoposti a nuove consultazioni. Perciò unica preoccupazione potrà essere che, consultando il Ministro determinati enti su altre parti del Codice, queste consultazioni possano avere un riflesso sulle parti già esaminate; ma questo è un lavoro di coordinamento che si dovrà sempre fare e che non può impedire il corso dell'esame della Commissione.

Il Libro I, ora allo studio, resta dunque come progetto definitivo e quindi la Commissione può continuare il suo lavoro con quel senso di collaborazione che è proprio dello stile fascista, corporativo, della nostra vita politica.

BERIO. Nota che i chiarimenti del Ministro hanno attenuato le preoccupazioni affacciate, ma solo in parte, dato che le nuove consultazioni potranno riguardare principi fondamentali ed allora sarebbe spiacevole che la Commissione parlamentare dovesse tornare su criteri in merito ai quali ha già espresso il suo parere.

Piuttosto si potrebbe, in omaggio allo spirito di collaborazione giustamente invocato, fissare fin da ora quali sono gli istituti che per il loro contenuto essenzialmente tecnico giuridico non daranno luogo a nuove formulazioni; ed allora la Commissione parlamentare potrebbe per questa parte procedere nei suoi lavori riservando il suo ulteriore esame per quelle parti che saranno invece oggetto di nuove consultazioni da un punto di vista economico-politico-sociale.

PIOLA CASELLI. Desidera di fare un'osservazione tratta dall'andamento dei lavori della Commissione. Gli sembra che da essi risulti che per ciò che riguarda le materie del Libro I del Codice civile che furono esaminate, i punti di esplosione, per dir così, del nuovo diritto fascista furono relativamente pochi. In genere le riforme contenute nel progetto ministeriale e gli emendamenti adottati dalla Commissione sembrarono sufficienti, secondo la grande maggioranza dei membri presenti, per soddisfare i nuovi bisogni giuridici. Ricorda di avere inoltrato talune proposte più largamente innovative, che non furono accettate e ne menziona le principali.

Dall'insieme delle discussioni è, quindi, indotto a ritenere che non sono finora risultate, stando alle tendenze prevalenti in seno alla Commissione, delle ragioni che valgano a giustificare una sospensione dei suoi lavori per ciò che riflette questo primo Libro del Codice civile, in attesa delle consultazioni previste dal Guardasigilli.

BACCI. Ad eliminare ogni possibile equivoco tiene a dichiarare che lo spirito fascista di collaborazione, cui ha creduto di fare appello l'illustre Presidente della Commissione, è assolutamente fuori discussione, sia per quello che personalmente e direttamente lo riguarda, sia anche (e crede di poterlo affermare con sicurezza) per quello che riguarda tutti i componenti della Commissione. Vi è anzi una nobile gara fra i Commissari per dare la maggiore dimostrazione personale dello spirito squisitamente fascista che li anima.

Ciò premesso, vuole ancora aggiungere in merito alla sua proposta e in replica alle dichiarazioni dell'onorevole Ministro e alle osservazioni di qualche camerata che tanto poco il progetto sottoposto all'esame della Commissione è ritenuto dallo stesso Ministro definitivo da avvertire la necessità di sottoporlo all'esame e al parere di un Consesso tecnico-politico, il quale Consesso, sostanzialmente, si risolve in un *bis in idem* della Commissione parlamentare. È poi evidente che, quando si parla di principi fondamentali, è difficile stabilire *a priori* quali istituti potranno sottrarsi all'influenza di nuove direttive, tanto più che l'esame da parte della Commissione parlamentare non è solo di indole tecnico giuridica, ma anche politica. Da un punto di vista pratico è perciò inutile continuare i lavori fino a che la Commissione non avrà presenti le ulteriori proposte che il Ministro riceverà attraverso le nuove consultazioni.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ritene che le osservazioni dei camerati Maraviglia e Pierantoni, e, sostanzialmente, quelle dei senatori Berio e Piola Caselli abbiano esaurientemente chiarito la situazione. Nè hanno fondamento le preoccupazioni dei camerati Bacci e Cristini. Siamo di fronte a un arduo lavoro, vivamente atteso, cui dedichiamo tutte le nostre forze. Prega quindi la Commissione di continuare i suoi lavori nella ferma fiducia che tutta la materia che trovasi davanti ad essa ha carattere definitivo e dev'essere liberamente esaminata per la formulazione di quel parere che sarà di massima utilità nella redazione definitiva del Codice. Le nuove consultazioni, per cui il Governo si riserva la necessaria libertà in ordine alla forma di esse, riguardano parti del progetto che non sono ancora definitivamente elaborate, che non sono davanti alla Commissione parlamentare e per cui saranno interpellati enti che non lo sono stati finora; nè tali consultazioni potranno toccare, se non di riflesso, il diritto di famiglia già sottoposto in veste definitiva alla Commissione. La Commissione parlamentare può dunque essere sicura che il suo lavoro è e sarà fundamentalmente utile e decisivo per la formazione del nuovo Codice. Quanto alle obbligazioni, ricorda che anche il Libro IV si trova, come il primo, davanti alla

Commissione e che il Governo non ha proceduto a consultazioni di Corpi tecnici ritenendole superflue, data la profonda elaborazione della materia sottoposta del resto a un vincolo bilaterale non ancora sciolto. Ad ogni modo, quando la Commissione si accingerà all'esame del Libro IV, si riserva di fare, in seno ad essa, le dichiarazioni più opportune. Invita, concludendo, la Commissione a procedere nei suoi lavori quale organo essenziale e decisivo per la formulazione definitiva del Codice.

ROSSI. Pur rilevando che non può mancare qualche interferenza fra la nuova Commissione e la Commissione parlamentare, non crede tuttavia che si debba dare a ciò eccessiva importanza, tanto più che è compito di ogni Commissione di collaborare col Governo, il quale in definitiva terrà il conto che crederà dell'opera delle Commissioni stesse. Nè sembra il caso di fare questioni di sensibilità politica, poichè ogni affermazione in questo senso ferirebbe ingiustamente la strettissima aderenza di tutti i Commissari ai principi fascisti. Non ritiene quindi opportuno di irrigidirsi; crede anzi che convenga, anche per ragioni di praticità, continuare i lavori.

PRESIDENTE. Osserva che dalle nuove dichiarazioni del Ministro risulta chiaro che le ulteriori consultazioni, di cui ancora non è peraltro decisa la forma concreta, non concernono i Libri I e IV, salvo le eventuali interferenze. Non c'è quindi ragione di non continuare i lavori.

COSTAMAGNA. Ritiene anch'egli che la questione di prestigio della Commissione sia pienamente superata. Ha poi l'impressione che le idee manifestate dal Ministro siano suscettive di mettere la riforma sulla via della sua realizzazione. Si tratta di un'opera imponente che richiede un esame profondo delle condizioni morali, politiche, economiche, giuridiche e sociali del Paese. Ora il proposito del Ministro di integrare con nuove consultazioni l'opera della Commissione di redazione del progetto è veramente felice. E ciò tanto più che finora si è esaminata la parte analitica del progetto, mentre il necessario lavoro di carattere sistematico e di sintesi potrà essere utilmente fatto dopo esaurite le nuove consultazioni. Insiste poi perchè la nuova Commissione di studio sia convocata al più presto.

DI MARZO. Presenta il seguente ordine del giorno: « La Commissione, udita la dichiarazione dell'onorevole Ministro che il progetto del Libro I del Codice civile è da considerare come definitivo in quanto non potrà essere modificato dalle consultazioni che egli si propone di fare, delibera di continuare i suoi lavori ».

PRESIDENTE. Aggiungerebbe dopo le parole: « si propone di fare » le altre: « se non per ragione di coordinazione ».

PIERANTONI. Crede che basti prendere atto delle dichiarazioni del Ministro, senza votare uno speciale ordine del giorno.

BERIO. Propone l'ordine del giorno puro e semplice: « La Commissione, udite le dichiarazioni del Ministro, delibera di continuare i suoi lavori ».

ANDRIANI e REDENTI. Ritengono anch'essi che non occorra votare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dà atto che la Commissione, udite le dichiarazioni del Ministro, continua i suoi lavori.

L'onorevole Ministro si allontana.

ROTIGLIANO. Per mozione d'ordine, rileva che la Commissione è chiamata a dar parere sull'intero nuovo Codice di diritto privato che tutti i fascisti desiderano rechi l'impronta del Regime. Senonchè, mentre l'analisi articolo per articolo fatta finora del Libro I, ha rivelato non costituire il progetto quel Codice di diritto privato fascista che era lecito attendersi, è rimasta finora insoluta la questione che fin dalla prima seduta fu sollevata, relativa ad una parte generale destinata a contenere i principi fondamentali del Codice. In tale stato di cose, ritiene che la Commissione possa benissimo continuare i suoi lavori, ma che debba delegare ad una Sottocommissione l'esame di codesti principi cui il Codice nuovo deve ispirarsi. In proposito ricorda che l'articolo 7 delle disposizioni preliminari, vietando che il diritto possa essere esercitato in contrasto con lo scopo per cui viene riconosciuto, enuncia un principio cui si può riportare tutta la concezione fascista del diritto soggettivo; senonchè la disposizione fu dovuta accantonare, perchè restava isolata ed inerte, come una cellula nuova innestata in un organismo decrepito, mentre quel principio dovrebbe essere opportunamente integrato e richiamato nelle singole disposizioni, specie in materia di diritti reali.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Rotigliano ha ripetuto in sostanza il rilievo già mosso al progetto di non essere sufficientemente all'unisono con la moderna concezione fascista, deve ricordare che proprio quando sono state fatte in questa sede proposte nuove la Commissione, tranne in qualche caso, non le ha seguite. Ciò significa che, finora almeno, non ci si è imbattuti in errori o lacune del genere che è stato accennato. La Commissione Reale e quella di revisione hanno fatto del loro meglio per animare il progetto con le nuove ispirazioni; che se poi difetti o lacune, ripete, saranno trovati, sarà facile correggerli o colmarli nel corso dell'esame. Così del resto si è già fatto quando si è aggiunto che l'educazione dei figli deve esser data secondo i principi del Regime e quando si è introdotto nell'istituto della assenza la figura dell'assente volontario. Quanto alla parte generale di cui si è invocata la formazione, osserva che il senatore Santi Romano la propose dal punto di vista di criteri giuridici e non politici. Ora i principi giuridici è meglio fissarli nei singoli istituti: non si deve dimenticare che la decadenza del diritto germanico fu determinata proprio dall'esistenza nel Codice di una parte generale che fissava dogmi, la cui influenza ha irretito la vita dei singoli istituti. Ad ogni modo non è alieno dall'avviso d'incaricare una Sottocommissione di studiare se vi sono principi generali che sarebbe bene proporre al Codice, ma ciò non toglie che tutti i Commissari ogni volta che credano di riscontrare disposizioni non in armonia con lo spirito dei tempi, possano e debbano segnalarlo.

ROTIGLIANO. Riconosce che il progetto costituisce un notevole sforzo per migliorare il Codice vigente, ma riafferma che non può dirsi che esso rechi l'impronta innovatrice del Fascismo. Ecco perchè ritiene che una Sottocommissione possa e debba fissare i principi generali, i quali, anche se non dovessero far parte del Codice, dovrebbero tuttavia essere tenuti presenti per la sua redazione definitiva.

MACARINI CARMIGNANI. Osserva che le riforme del diritto privato devono seguire il movimento di trasformazione sociale: ora il Fascismo non ha ancora esaurito la sua Rivoluzione: perciò sarebbe stato opportuno attendere ancora, prima di redigere il nuovo Codice civile. Viceversa quello che è in ritardo è il nuovo Codice di procedura; ma poichè il Ministro ha detto che esso è ormai pronto, crede il caso di sospendere, dopo esaurito il Libro I, l'esame del Codice civile, per intraprendere quello del Codice di procedura che nel frattempo sarà stato presentato alla Commissione.

PUTZOLU. Ritiene che, invece di nominare una Sottocommissione, si potrebbe invitare il Presidente, che tanto profondamente conosce il progetto, di volere, per ogni istituto, esporre i principi informativi cui si sono ispirate e la Commissione Reale e quella di revisione.

CRISTINI. Crede che la discussione sui principi generali debba svolgersi in Commissione plenaria. Tale discussione è tanto più utile e necessaria in quanto si deve evitare che la nuova Commissione di studio possa trovare che la Commissione parlamentare è stata eccessivamente prudente non sollevando questioni che aveva tutto il diritto e il dovere di fare.

PRESIDENTE. All'onorevole Macarini Carmignani fa osservare che la redazione del progetto di procedura civile non è ancora ultimata e richiederà ancora qualche tempo.

REDENTI. Rileva che, senza nominare una Sottocommissione, i camerati che, come l'onorevole Rotigliano, hanno proposte da fare in merito alla opportunità che alle varie materie del Codice sia fatta precedere una parte regolante i principi generali, possano benissimo predisporre tale lavoro, e portarlo poi per esame e discussione alla Commissione plenaria.

ASQUINI. Non si spiega la portata pratica della proposta Rotigliano. Se oggi si dovesse iniziare la preparazione di un progetto, certo, fra i vari metodi da seguire vi potrebbe essere quello di fissare i principi per poi svilupparli nelle singole disposizioni; ma oggi la Commissione si trova di fronte a un progetto completo, che reca in sé stesso i suoi principi generali. Se vi sono principi che formano oggetto di divergenza, può farsene questione sulle singole disposizioni concrete, ma l'onere di indicare quali sono codesti principi spetta agli eventuali dissenzienti.

COSTAMAGNA. Osserva che normalmente ogni delega legislativa viene accordata in base a direttive registrate in uno schema, in relazioni e in discussioni parlamentari. Nel caso presente invece nessuna direttiva di carattere concettuale è stata data, nè dal Ministro proponente la delega, nè dal relatore, nè dagli oratori che interloquirono in Parlamento. Il progetto si formò così senza direttive provenienti da organismi politici. Ora, se di solito la Commissione Parlamentare deve accertare se i lavori delle Commissioni tecniche corrispondono alle direttive politiche della delega, qui manca questo termine di riferimento. Si pone quindi il quesito: come stabilire queste direttive politiche? Crede che l'organo competente sia unicamente la Commissione parlamentare, dato il suo carattere eminentemente politico. Accede pertanto alla proposta Rotigliano.

BERIO. Si associa all'onorevole Asquini. Anzitutto la Commissione ha già compiuto buona parte del suo lavoro, mentre dovrebbe, eventualmente, tornare da capo. In secondo luogo nulla vieta che, nell'esame dei singoli istituti, come del resto è stato già fatto, sieno sollevate e decise questioni di carattere generale.

CRISTINI. Ripete che ritiene necessario che la Commissione, la quale è essenzialmente politica, fissi i criteri fondamentali accennati dall'onorevole Rotigliano.

ANDRIANI. È contrario alla nomina di una Sottocommissione per lo studio generico di principi fondamentali. Studi, ricerche e critiche astratte son sempre vane. Inoltre la nomina di una Sottocommissione supporrebbe che i singoli Commissari non abbiano avuto sufficiente sensibilità per portare personalmente in seno alla Commissione questioni di principio che, del resto, sono state sollevate e risolte, come quando si è discusso l'istituto del patrimonio familiare e quello dell'assenza volontaria.

ASQUINI. Aggiunge che se si crede che la Commissione abbia costituzionalmente il potere di dare direttive al Ministro per le parti del progetto non ancora sottoposte, potrebbe essere utile farlo; ma di fronte al Libro I, per cui c'è già il testo definitivo, sarebbe contrario all'economia dei lavori discutere di principi generali non formulati quando la Commissione si trova di fronte ai principi già tradotti nei singoli istituti. Del resto si potranno sempre segnalare i principi ritenuti erronei ovvero la mancanza di altri che si credono necessari.

ROTIGLIANO. Non crede che i principi generali si debbano desumere dai singoli istituti. Per esempio, non è possibile non stabilire in via di principio che il

diritto soggettivo è riconosciuto al cittadino in quanto è esercitato per finalità di ordine nazionale. Nè è possibile non fissare i criteri generali in ordine all'interpretazione della legge o al concetto di ordine pubblico, di cui il Fascismo ha una concezione profondamente diversa da quella del Codice vigente, e da quella della Commissione Reale, che del resto compì il suo lavoro quando le nuove leggi fasciste non c'erano ancora.

PRESIDENTE. L'onorevole Rotigliano accenna evidentemente al principio dell'abuso del diritto. Ora il principio relativo all'abuso del diritto fu introdotto dalla Commissione Reale nel progetto del Codice (Libro IV).

ROTIGLIANO. Ma senza dire quale è lo scopo per cui il diritto è riconosciuto. Bisogna invece precisare che deve trattarsi di uno scopo in armonia con quelli dello Stato fascista.

PRESIDENTE. Se la disposizione reca che il titolare di un diritto perde tal diritto se non lo usi secondo lo scopo per cui la legge lo concede, non vi ha dubbio che cotesto scopo sia quello riconosciuto dalla legge del Regime: in ogni modo bastava completare la frase.

COSTAMAGNA. Osserva non esser dubbio che il progetto contenga, nei singoli istituti, principi generali. Ma sono essi conformi alla situazione politica creata dal Fascismo? Questo è il problema posto dall'onorevole Rotigliano, che bisogna decidere.

ROMANO MICHELE. Crede che dovrebbe essere la stessa Commissione plenaria a dedicare alcune sedute alla discussione dei principi generali.

PRESIDENTE. Ritiene preferibile la nomina di una Sottocommissione che lavori di pari passo con la Commissione plenaria, per accertare se vi sono proposizioni di carattere generale che possano servire come punto di riferimento per tutta l'attività critica della Commissione. La Commissione plenaria poi esaminerà i risultati dello studio della Sottocommissione. Indice la votazione sulla proposta di nominare una Sottocommissione.

Rispondono *sì* i Commissari: senatori D'Amelio, Di Marzo, Moresco e Romano Michele; deputati Costamagna, Macarini Carmignani, Maraviglia, Pierantoni e Rotigliano.

Rispondono *no* i Commissari: senatori Barcellona, Berio, Fabri, Facchinetti Pulazzini, Mazzoccolo, Nucci, Raimondi, Scaduto e Tacconi; deputati Albertini, Andriani, Asquini e Putzolu.

La Commissione non approva.

ASQUINI. Desidera sia dato atto che la Commissione ha in qualunque momento la potestà di tornare anche sulle materie già esaminate e però il voto testè emesso non preclude affatto la riapertura della discussione anche sui principi generali in ordine a materie già esaminate.

ANDRIANI. Si associa.

PRESIDENTE. Non ritiene che possa sorgere dubbio sulla esattezza di tale interpretazione.

La seduta termina alle ore 12,15.

Il Presidente
D'AMELIO.

L'estensore: COSENTINO.

V° Il Capo della Segreteria:
CERCIELLO.

VERBALE N. 41.

Seduta pomeridiana del 9 aprile 1937-XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, BERIO, DI MARZO, FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, MAZZOCOLO, MORESCO, RAIMONDI, ROMANO MICHELE, SCADUTO e TACCONI; deputati ANDRIANI, ASQUINI, COSTAMAGNA, MACARINI CARMIGNANI, MARAVIGLIA, PIERANTONI, PUTZOLU e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 16.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 287 a 297 del Titolo VII: « Della filiazione ». — Esame dell'articolo 15 dell'appendice II: « Disposizioni di carattere processuale ».

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Anselmi, Cogliolo, Piola Caselli, Romano Santi, Sarrocchi e deputati Bacci, Cristini e Rossi hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

Sezione II. — DELLA LEGITTIMAZIONE DEI FIGLI NATURALI.

Art. 287.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 288.

COSTAMAGNA. Domanda se sia ammissibile la legittimazione di un negro.

PRESIDENTE. Se è un bianco che domanda la legittimazione, il figliuolo non potrà essere un negro, ma un mulatto. Ora l'ipotesi della legittimazione di un figlio mulatto non si può escludere allo stato presente della legislazione, ed esempi se ne sono avuti specialmente nei tempi passati, quando nelle nostre colonie era ammesso il concubinato tra ufficiali italiani ed indigene. I figli nascenti da questi rapporti erano spesso riconosciuti, e se si voleva legittimarli si ricorreva alla forma del decreto reale, perchè quasi sempre era impossibile il matrimonio tra il padre bianco e la madre negra. Recentemente si è sancito il divieto del concubinato tra italiani e indigene; ma, pur essendo evidente il disfavore che si nutre nei riguardi dei matrimoni misti, questi non sono stati proibiti. Ora, se è consentito il riconoscimento dei mulatti,

se non è vietato il matrimonio dei loro genitori, una esclusione della legittimazione di un figlio mulatto riconosciuto non si giustificerebbe.

FABRI. Reputa che il problema tanto della legittimazione quanto del riconoscimento e del matrimonio dovrebbe essere risolto dai vari ordinamenti coloniali.

COSTAMAGNA. Non crede che nel Codice civile si possa prescindere dal regolare la materia, abbandonandola ai singoli ordinamenti giuridici delle diverse colonie. La famiglia deve essere costituita non tanto per l'interesse individuale, ma soprattutto come presidio dello Stato; perciò tutto quello che può nuocere alla integrità della famiglia deve essere disciplinato nel Codice civile che è la legge fondamentale che regola i rapporti di famiglia e di filiazione. Il problema del resto si potrebbe sempre presentare all'infuori di ogni regolamentazione relativa alle nostre colonie per il caso di un italiano che sposi una suddita di una colonia straniera. Vi dovrebbe essere una norma esplicita al riguardo che vietasse sia il matrimonio fra persone di differente colore che il riconoscimento e la legittimazione dei loro figli naturali.

ROTIGLIANO. Crede possano esservi delle ragioni di carattere politico che potrebbero consigliare a non essere così rigorosi nel vietare le nozze di italiani con donne di colore. In ogni modo non riterrebbe opportuno di disciplinare la materia nel Codice, ma la rimanderebbe a leggi speciali che vietassero sia il concubinato che il matrimonio con donne di colore e per conseguenza la legittimazione.

PRESIDENTE. Il divieto dovrebbe anche estendersi al riconoscimento. Non si può ammettere questo ed escludere gli altri istituti.

MARAVIGLIA. Fa presente che in materia di matrimonio è molto più il costume che la legge a regolare i rapporti sociali. D'altra parte bisognerebbe limitare il divieto a determinata gente di colore per non offendere la sensibilità di qualche Potenza straniera, come, per esempio, il Giappone.

SCADUTO. Rileva che la questione andrebbe osservata anche dal punto di vista del diritto canonico, il quale non considera come impedimento l'appartenenza ad altra razza, ma semplicemente lo stato di schiavo. Se si proibisce il matrimonio civile, gli interessati possono contrarre il matrimonio religioso, al quale non potranno essere negati gli effetti civili.

BARCELLONA. Date le difficoltà della disciplina della materia, sarebbe meglio lasciarla alle leggi speciali coloniali.

COSTAMAGNA. Come ha già accennato, le leggi coloniali italiane non possono aver valore per i sudditi coloniali di un'altra Nazione, in rapporto ai quali pure il problema può presentarsi.

ROTIGLIANO. Per quel che concerne il matrimonio sarebbe anche egli del parere dell'onorevole Maraviglia di lasciare al costume di regolare i rapporti fra persone di diverso colore, tanto più che non è a temere che dilaghi l'uso dei matrimoni misti, i quali, nonostante la mancanza del divieto, hanno sempre costituito casi sporadici. Il pericolo maggiore è dato piuttosto dal malcostume di mettere al mondo figliuoli con donne di colore, pericolo già sentito dal Governo Fascista ed a cui si è cercato di porre rimedio col vietare in modo assoluto il concubinato nelle nostre colonie. I figli che eventualmente nascessero da unioni miste possono essere ammessi alla legittimazione per susseguente matrimonio, ma non dovrebbero essere legittimabili per decreto Reale, perchè sarebbe indulgere verso chi ha già violato le norme che proibiscono il concubinato.

PRESIDENTE. Ripete che non si può escludere o limitare la legittimazione di figli provenienti da unioni miste ed ammetterne invece il riconoscimento. Una volta che si ammette che il figlio porti il nome del padre e viva e sia riconosciuto come figlio, non vi sarebbe ragione per escluderne la legittimazione. Se si vuole vietare nei casi in esame la legittimazione, bisogna cominciare col vietare il riconoscimento. Si dovrebbe allora, fra i casi nei quali è vietato il riconoscimento, introdurre quello di figlio nato da matrimonio misto.

COSTAMAGNA. Si potrebbe modificare in tal senso l'articolo 258 aggiungendovi che non possono essere riconosciuti i figli nati da matrimoni misti.

PUTZOLU. È del parere dell'onorevole Maraviglia che non sia politicamente opportuno di stabilire una siffatta norma in un Codice di diritto privato.

PRESIDENTE. Per evitare qualsiasi suscettibilità straniera, si dovrebbe dire in fine dell'articolo 258: «È vietato ugualmente il riconoscimento dei figli di cui uno dei genitori sia suddito coloniale».

ASQUINI. È del parere, già da altri espresso, che tale materia riguardi la legislazione coloniale. La recente legislazione in materia dimostra l'intendimento di adottare una misura preventiva contro l'uso di procreare figli con donne di colore e non una misura repressiva. Se ora si vuole disciplinare con ulteriori norme questo divieto, è naturale che la regolamentazione della materia debba essere lasciata alla legge coloniale; se invece si vuole introdurre il divieto nel Codice come misura repressiva, con effetti di diritto privato, bisogna che la norma sia generale e non particolare alle sole donne suddite coloniali.

SCADUTO. Gli sembra che vi sia una certa contraddizione nel fatto di ammettere da un lato la possibilità del matrimonio e poi vietare la legittimazione. D'altra parte vietare anche il matrimonio sarebbe mettersi contro le disposizioni del Concordato.

PRESIDENTE. Non ritiene che tale divieto contraddirebbe al Concordato, poichè si verrebbe a modificare una legge civile sul matrimonio civile senza alcun pregiudizio per il matrimonio religioso. Certo però si verrebbe a creare una maggiore divergenza tra il matrimonio civile e quello religioso.

Oltre a ciò, poi, occorre considerare che anche nelle nostre colonie, come hanno fatto altri Stati, pur con l'indicato divieto, vi sarebbero sempre delle eccezioni, nei casi in cui i sudditi coloniali abbiano conseguito l'assimilazione. Sarebbe forse più opportuno richiamare l'attenzione delle autorità coloniali su questa materia.

ROMANO MICHELE. Si associa alla proposta del Presidente, tanto più che un divieto nel senso considerato potrebbe politicamente avere seri riflessi nei confronti dei sudditi coloniali ed essere fomite di malumori verso il Paese che ha cercato in ogni modo di guadagnarsi le simpatie dei sudditi stessi. Ritiene che l'autorità coloniale di volta in volta, con opportuni divieti, possa ottenere risultati maggiori senza complicazioni di norme in una materia così delicata.

COSTAMAGNA. È di parere contrario. Anche i Romani, che sono stati i più grandi colonizzatori, riservavano lo *jus connubii* ai soli cittadini ed è solo all'inizio della decadenza dell'Impero che fu esteso lo *jus connubii* a tutti gli abitanti liberi dell'Impero. Desidererebbe che fosse quindi adottata l'aggiunta all'articolo 258 proposta dal Presidente, intendendo per sudditi coloniali non solo quelli delle nostre colonie, ma anche gli altri delle colonie di Paesi stranieri.

PRESIDENTE. Reputa che prima di adottare qualsiasi deliberazione, occorrerebbe conoscere il pensiero del Ministero delle Colonie sulla questione e sapere quale ripercussione potrebbe avere un divieto formulato in quel senso.

FACCHINETTI PULAZZINI. Bisognerebbe chiedere chiarimenti non solo per quanto attiene al riconoscimento e alla legittimazione, ma anche per il matrimonio.

PRESIDENTE. Certamente. Potrebbe l'onorevole Costamagna stesso redigere il testo della richiesta al Ministro.

COSTAMAGNA. Acconsente e si riserva di comunicarla nella prossima seduta.

Art. 289 e 290.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 291.

MAZZOCCOLO. Rileva che l'ipotesi prevista dal n. 2 è già contemplata nell'articolo 198 del Codice vigente e giustamente era stata tolta dalla Commissione Reale. Invece il progetto definitivo l'ha voluta ripristinare giustificandola « quale doverosa tutela dei figli legittimi i quali non devono essere messi in condizioni di vedere introdotto nella famiglia chi non solo è nato fuori del matrimonio, ma non ha neppure comuni entrambi i genitori ». Ora queste ragioni non gli sembrano sufficienti, perchè si deve cercare di eliminare il più che sia possibile gli ostacoli al compimento di un atto di giustizia ed anche di un debito di coscienza quale è quello che si deve avere verso i figli naturali sui quali non deve in definitiva ricadere la colpa del genitore.

L'avere ripristinato il detto n. 2 è cosa non solo poco umana, ma anche contraria alla comune tendenza giuridica italiana, sostenuta da giuristi eminenti (ricorda ad esempio Enrico Cimballi), di migliorare quanto possibile la condizione dei figli naturali. Ora se nel progetto si è ammessa la facoltà del figlio naturale di turbare la pace di una famiglia con una lite scandalosa e di entrare a forza nella medesima contro il consenso dei suoi membri, perchè ora si vuole impedire al genitore naturale di compiere un dovere morale e, col consenso del suo coniuge, introdurre il figlio naturale nella sua famiglia, ponendolo in condizioni di uguaglianza con gli altri suoi figli, legittimi o legittimati, anche quando questi non si oppongono? Propone perciò di ritornare alla dizione della Commissione Reale.

COSTAMAGNA. Non può concordare col senatore Mazzocco, poichè non deve essere data alla volontà del padre, anche col consenso dei figli, la possibilità di legittimare un altro figlio avuto da un'altra donna. Anche se è intervenuto il riconoscimento, questa circostanza non può essere bastevole perchè sono differenti gli effetti del riconoscimento da quelli della legittimazione. Inoltre, che non entrino nella famiglia legale elementi estranei è non solo un interesse individuale degli altri figli legittimi, ma anche un interesse pubblico per la difesa stessa della famiglia legalmente costituita.

PRESIDENTE. Riconosce giuste le osservazioni del senatore Mazzocco. Il n. 2 dell'articolo 291 deve essere considerato in relazione alla modificazione approvata dalla Commissione al capoverso dell'articolo 259 nel senso che, anche se vi siano figli legittimi o legittimati, il riconoscimento possa aver luogo se essi, avendo raggiunta la maggiore età, vi consentano. Per uniformità di deliberazioni, si dovrebbe adottare la stessa formula anche nei riguardi del n. 2 dell'articolo 291 ed aggiungere le parole: « o nel caso in cui esistano ed abbiano raggiunto la maggiore età, vi consentano e il consenso risulti da atto scritto in forma autentica ».

La proposta è approvata.

COSTAMAGNA. In ordine al n. 3, osserva che non gli sembra ammissibile la espressione « o almeno un gravissimo ostacolo », perchè troppo ampia nella sua dizione e tale da aprire l'adito a tutte le interpretazioni possibili, sia in senso lato che in senso restrittivo. È un pericolo tutt'altro che trascurabile che si viene a creare per la saldezza dell'istituto familiare, poichè attraverso quella espressione sarà possibile a tutti di legittimare i propri figli naturali senza dovere ricorrere al matrimonio.

PRESIDENTE. Fa rilevare che nell'espressione « o almeno un gravissimo ostacolo » può essere benissimo compreso il caso della madre indigena che ripugna di sposare, ovvero il caso del figlio avuto da una donna datasi in seguito o già dedita al malcostume. Ora i figli innocenti delle colpe dei genitori non potrebbero in tal caso essere mai legittimati, perchè non può pretendersi umanamente che il padre si pieghi a sposare una donna di quelle condizioni. D'altra parte, di fronte ad un ordi-

namento troppo rigoroso come l'attuale si è arrivati a strani espedienti, come quello di creare l'impossibilità di sposare la donna, madre dei figli naturali, facendola sposare per denaro ad un altro e riuscendo così ad avere la condizione per il decreto Reale di legittimazione. Ora la innovazione che si riconnette alla espressione «gravissimo ostacolo» tende precisamente, e giustamente, ad evitare casi simili.

COSTAMAGNA. Crede che non sia nemmeno umanitario scindere così le sorti del figlio da quelle della madre. Se il padre ha commesso un errore, è bene lo subisca in tutte le conseguenze e se non vuole sposare la donna, rinunci a legittimare il figlio. Disporre altrimenti sarebbe una spinta a far legittimare i soli figli trascurando le madri. Del resto anche il Codice vigente non ammette il caso del grave ostacolo diverso dall'impossibilità.

PRESIDENTE. Il caso del gravissimo ostacolo rientra per il Codice vigente in quello stesso dell'impossibilità del matrimonio intesa nel senso morale.

COSTAMAGNA. Sarebbe bene almeno precisare quali casi possono rientrare nell'ipotesi del gravissimo ostacolo.

PRESIDENTE. Non lo crede praticamente possibile. I casi possono essere infiniti: si può pensare ad una legittimazione per decreto Reale anche nel caso che la donna sia andata all'estero e di essa non si abbiano più sicure notizie. Ritiene pertanto che si possa approvare il testo ministeriale.

Così rimane stabilito.

PIERANTONI. Desidera fare qualche osservazione sul n. 4 che aggiunge alle condizioni per poter fare luogo alla legittimazione quella del consenso dell'altro coniuge nel caso in cui il richiedente sia unito in matrimonio. Rileva che la Commissione Reale prescindeva da tale condizione nell'ipotesi che l'altro coniuge fosse stato assente, incapace di dare il consenso o legalmente separato, pur prescrivendo però in questa ultima ipotesi che il coniuge stesso fosse sentito (n. 3 dell'articolo 321). Tale dizione gli sembra molto più opportuna e precisa ed egli perciò sarebbe del parere di tornare al testo della Commissione Reale.

PRESIDENTE. Bisogna tener presente che il coniuge può essere gravemente danneggiato da legittimazioni compiute a sua insaputa. Anche il coniuge separato legalmente (e lo può essere per colpa dell'altro coniuge) ha diritto di essere non solo sentito, ma di intervenire col suo consenso affinché non entri a far parte della sua famiglia una persona da lui non voluta.

ROTIGLIANO. Accede al pensiero espresso dal Presidente. Si consideri il caso del marito separato, i cui figli siano rimasti presso la moglie. Questo marito, anche se separato per sua colpa, ha però diritto a che non entrino a far parte della sua famiglia e a coabitare con i suoi figliuoli anche i figli naturali della moglie.

PIERANTONI. Non insiste nella sua proposta.

Art. 292.

ASQUINI. Poichè nell'articolo si richiede il concorso delle condizioni stabilite dai numeri 2 e 3 dell'articolo precedente, essendo stato modificato il n. 2 nel senso che la legittimazione possa essere accordata anche se vi siano discendenti purchè essi consentano, ritiene che questo consenso possa efficacemente spiegarsi anche dopo la morte del genitore.

Eliminerebbe poi il richiamo al n. 3 dell'articolo 291 relativo alla condizione della impossibilità o del gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio, considerando la morte come il gravissimo ostacolo che ha impedito la legittimazione. L'importante è che se vi siano figli legittimi o legittimati, questi siano consenzienti; altro non dovrebbe essere richiesto, il che faciliterebbe la legittimazione dei figli naturali.

PRESIDENTE. Per quanto concerne l'osservazione dell'onorevole Asquini in ordine al n. 2 dell'articolo 291, è ben chiaro che la modificazione introdotta in tale disposizione trova la sua applicazione anche nell'ipotesi dell'articolo 292. Non può invece condividere il pensiero espresso dallo stesso Collega in ordine alla soppressione del richiamo al n. 3 dell'articolo 291: l'ostacolo gravissimo doveva sussistere prima della morte. Eliminando il richiamo del n. 3 dell'articolo 291 avverrebbe invero che, dopo la morte di uno dei genitori, potrebbe domandarsi dai figli la legittimazione per decreto Reale anche nei casi in cui non sarebbe stato permesso se il genitore fosse vissuto. È perciò che dopo la morte del genitore non si può prescindere dal ricorso di quelle condizioni che erano richieste in vita di lui.

COSTAMAGNA. Rileva che essendosi modificato il n. 2 dell'articolo 291 nel senso di prescrivere il consenso dei figli, ove vi siano, sarebbe opportuno aggiungere una precisazione al capoverso dell'articolo in discussione specificando che la domanda, oltre ad essere comunicata a due fra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado, deve essere anche comunicata ai figli legittimi o legittimati agli effetti del consenso, perchè si potrebbe intendere che se il consenso i figli non l'hanno dato prima, non debba considerarsi verificata la condizione n. 2 dell'articolo 291.

PRESIDENTE. Già dal contesto dell'articolo risulta che per chiedere la legittimazione occorrono tutte le condizioni richieste.

COSTAMAGNA. Crede sarebbe meglio precisarlo.

SCADUTO. Non lo reputa necessario, essendo sottinteso nell'articolo in discussione. In ogni modo la giusta interpretazione risulterà dal verbale della seduta.

Art. 293.

ROTIGLIANO. Si dichiara recisamente contrario al principio contenuto nell'articolo, che costituisce una innovazione nei confronti del Codice vigente, perchè non gli sembra giusto che, in caso di morte del padre, altre persone possano sostituirsi a lui nella richiesta di legittimazione. Il genitore può avere avuto le sue buone ragioni per aver riconosciuto e non legittimato il figlio naturale. La domanda di legittimazione da parte degli ascendenti dovrebbe essere consentita soltanto nei casi in cui risulta chiaramente che il morto ebbe la volontà di legittimare il figliuolo.

MARAVIGLIA. Non è dello stesso avviso. Osserva in primo luogo come la facoltà di legittimare sia concessa solamente agli ascendenti e cioè ai nonni del legittimando. Aggiunge inoltre che il nonno si può ben sostituire al figlio quando è in gioco la continuità della famiglia e ricorda che anche il diritto romano si valeva di simili espedienti per salvaguardare tale continuità.

MACARINI CARMIGNANI. Se il figlio è riconosciuto, la continuità della famiglia è assicurata; si domanda anzi se non passino ai figli naturali riconosciuti anche i titoli nobiliari.

PRESIDENTE. Pur riconoscendo che ci sono delle vecchie patenti in cui si parla anche di figli naturali, ricorda che sia il precedente statuto nobiliare italiano che quello attualmente in vigore vietano in modo assoluto la successione dei titoli nobiliari ai figli naturali ed ai figli naturali legittimati per decreto Reale, mentre lo ammettono nei confronti dei figli naturali legittimati per susseguente matrimonio.

Circa la questione sollevata dall'onorevole Rotigliano, ribadisce il suo pensiero, già altre volte espresso, per cui, se mai, la severità sia da usare più rispetto al riconoscimento che non rispetto alla legittimazione; nel caso presente in cui il figliuolo è stato riconosciuto dal genitore si può ben ritenere che il *favor legitimatis* giustifichi sufficientemente il potere riconosciuto dall'articolo agli ascendenti.

ASQUINI. Ritene che ci sia una antinomia di spirito fra l'articolo in discussione e gli articoli precedenti, che gli sembrano più restrittivi.

PRESIDENTE. Osserva come la differenza fra gli articoli precedenti e l'articolo 293 stia principalmente nelle persone che sono ammesse a domandare la legittimazione: nei primi si prevede la domanda dei genitori e la dichiarazione espressa in un testamento o in un atto pubblico, nell'articolo 293 si consente la domanda anche da parte dei nonni; le altre condizioni sostanzialmente rimangono inalterate.

ROTIGLIANO. Ribadisce il suo pensiero e, rileva che le osservazioni fatte nei riguardi della continuità della famiglia hanno un valore molto relativo, perchè ci possono essere dei casi in cui il padre si è limitato solo a riconoscere il figlio naturale per lasciare i propri beni ai nepoti. Dando la facoltà di domandare la legittimazione al nonno, si correrebbe il rischio di falsare la volontà paterna.

COSTAMAGNA. Gli sembra che sarebbe bene coordinare in modo migliore questi articoli.

BERIO. Concorde con l'onorevole Costamagna. Sarebbe bene chiarire che la sostituzione della volontà del nonno a quella del padre, considerata nell'articolo in esame, è soggetta alla norma contenuta nel capoverso dell'articolo 292; altrimenti potrebbe sembrare che si usino minori cautele nell'ipotesi dell'articolo 293, dove manca la volontà del genitore, che non nel caso dell'articolo 292, dove quella in qualche modo trovasi espressa.

PRESIDENTE. È del parere di risolvere per prima la questione pregiudiziale sollevata dall'onorevole Rotigliano, il quale consente alla conservazione della norma purchè risulti chiaramente che il morto aveva manifestato la volontà di legittimare.

ROTIGLIANO. Se la sua proposta sarà approvata, sarà necessario armonizzarla con la disposizione dell'articolo precedente, poichè non ritiene giusto che mentre i figli sono ammessi a domandare la legittimazione solo quando la volontà di legittimare sia stata dal genitore espressa in un testamento o in un atto pubblico, per la richiesta del nonno possa poi bastare anche la volontà manifestata dal morto in una lettera confidenziale.

PRESIDENTE. Nota come l'osservazione dell'onorevole Rotigliano non sia convincente, inquantochè, nel primo caso, i figli sono gli interessati e quindi si deve avere piena certezza della volontà paterna, mentre, nel secondo caso, è un terzo non direttamente interessato che interpreta il pensiero del proprio figlio, comunque questi abbia manifestato la volontà di legittimare.

DI MARZO. Si potrebbe modificare solamente la seconda parte dell'articolo dicendo: «... se da parte del genitore sia stata comunque espressa la volontà di legittimare ».

ROTIGLIANO. È d'accordo.

SCADUTO. Crede che sia meglio lasciare l'articolo così com'è, perchè trova giusto che il padre possa rendersi interprete e continuatore della volontà del figlio.

Come hanno già sostenuto altri Colleghi, stima opportuno risulti dal verbale che, anche nel caso dell'articolo 293, devono concorrere le altre condizioni previste nel precedente articolo.

MARAVIGLIA. È favorevole al mantenimento dell'articolo, salvo a coordinarlo con i precedenti.

PRESIDENTE. Domanda se la Commissione creda opportuno mettere in votazione la proposta formulata dal senatore Di Marzo che modifica la seconda parte dell'articolo.

MARAVIGLIA. Crede sia preferibile mettere prima in votazione il mantenimento o meno dell'articolo, così come è formulato nel progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Si possono votare contemporaneamente le due proposte. Chi risponderà *sì* si intende che dia voto favorevole alla proposta del senatore Di Marzo e respinga la formulazione dell'articolo nel testo ministeriale; chi voterà *no* si intende che respinga la proposta Di Marzo ed aderisca alla formula del progetto ministeriale.

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Di Marzo, Fabri e Moresco; deputati Costamagna, Macarini Carmignani, Pierantoni e Rotigliano.

PRESIDENTE. Per quanto concerne l'osservazione dell'onorevole Asquini in ordine al n. 2 dell'articolo 291, è ben chiaro che la modificazione introdotta in tale disposizione trova la sua applicazione anche nell'ipotesi dell'articolo 292. Non può invece condividere il pensiero espresso dallo stesso Collega in ordine alla soppressione del richiamo al n. 3 dell'articolo 291: l'ostacolo gravissimo doveva sussistere prima della morte. Eliminando il richiamo del n. 3 dell'articolo 291 avverrebbe invero che, dopo la morte di uno dei genitori, potrebbe domandarsi dai figli la legittimazione per decreto Reale anche nei casi in cui non sarebbe stato permesso se il genitore fosse vissuto. È perciò che dopo la morte del genitore non si può prescindere dal ricorso di quelle condizioni che erano richieste in vita di lui.

COSTAMAGNA. Rileva che essendosi modificato il n. 2 dell'articolo 291 nel senso di prescrivere il consenso dei figli, ove vi siano, sarebbe opportuno aggiungere una precisazione al capoverso dell'articolo in discussione specificando che la domanda, oltre ad essere comunicata a due fra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado, deve essere anche comunicata ai figli legittimi o legittimati agli effetti del consenso, perchè si potrebbe intendere che se il consenso i figli non l'hanno dato prima, non debba considerarsi verificata la condizione n. 2 dell'articolo 291.

PRESIDENTE. Già dal contesto dell'articolo risulta che per chiedere la legittimazione occorrono tutte le condizioni richieste.

COSTAMAGNA. Crede sarebbe meglio precisarlo.

SCADUTO. Non lo reputa necessario, essendo sottinteso nell'articolo in discussione. In ogni modo la giusta interpretazione risulterà dal verbale della seduta.

Art. 293.

ROTIGLIANO. Si dichiara recisamente contrario al principio contenuto nell'articolo, che costituisce una innovazione nei confronti del Codice vigente, perchè non gli sembra giusto che, in caso di morte del padre, altre persone possano sostituirsi a lui nella richiesta di legittimazione. Il genitore può avere avuto le sue buone ragioni per aver riconosciuto e non legittimato il figlio naturale. La domanda di legittimazione da parte degli ascendenti dovrebbe essere consentita soltanto nei casi in cui risulta chiaramente che il morto ebbe la volontà di legittimare il figliuolo.

MARAVIGLIA. Non è dello stesso avviso. Osserva in primo luogo come la facoltà di legittimare sia concessa solamente agli ascendenti e cioè ai nonni del legittimando. Aggiunge inoltre che il nonno si può ben sostituire al figlio quando è in gioco la continuità della famiglia e ricorda che anche il diritto romano si valeva di simili espedienti per salvaguardare tale continuità.

MACARINI CARMIGNANI. Se il figlio è riconosciuto, la continuità della famiglia è assicurata; si domanda anzi se non passino ai figli naturali riconosciuti anche i titoli nobiliari.

PRESIDENTE. Pur riconoscendo che ci sono delle vecchie patenti in cui si parla anche di figli naturali, ricorda che sia il precedente statuto nobiliare italiano che quello attualmente in vigore vietano in modo assoluto la successione dei titoli nobiliari ai figli naturali ed ai figli naturali legittimati per decreto Reale, mentre lo ammettono nei confronti dei figli naturali legittimati per susseguente matrimonio.

Circa la questione sollevata dall'onorevole Rotigliano, ribadisce il suo pensiero, già altre volte espresso, per cui, se mai, la severità sia da usare più rispetto al riconoscimento che non rispetto alla legittimazione; nel caso presente in cui il figliuolo è stato riconosciuto dal genitore si può ben ritenere che il *favor legitimitatis* giustifichi sufficientemente il potere riconosciuto dall'articolo agli ascendenti.

ASQUINI. Ritene che ci sia una antinomia di spirito fra l'articolo in discussione e gli articoli precedenti, che gli sembrano più restrittivi.

PRESIDENTE. Osserva come la differenza fra gli articoli precedenti e l'articolo 293 stia principalmente nelle persone che sono ammesse a domandare la legittimazione: nei primi si prevede la domanda dei genitori e la dichiarazione espressa in un testamento o in un atto pubblico; nell'articolo 293 si consente la domanda anche da parte dei nonni; le altre condizioni sostanzialmente rimangono inalterate.

ROTIGLIANO. Ribadisce il suo pensiero e, rileva che le osservazioni fatte nei riguardi della continuità della famiglia hanno un valore molto relativo, perchè ci possono essere dei casi in cui il padre si è limitato solo a riconoscere il figlio naturale per lasciare i propri beni ai nepoti. Dando la facoltà di domandare la legittimazione al nonno, si correrebbe il rischio di falsare la volontà paterna.

COSTAMAGNA. Gli sembra che sarebbe bene coordinare in modo migliore questi articoli.

BERIO. Concorde con l'onorevole Costamagna. Sarebbe bene chiarire che la sostituzione della volontà del nonno a quella del padre, considerata nell'articolo in esame, è soggetta alla norma contenuta nel capoverso dell'articolo 292; altrimenti potrebbe sembrare che si usino minori cautele nell'ipotesi dell'articolo 293, dove manca la volontà del genitore, che non nel caso dell'articolo 292, dove quella in qualche modo trovasi espressa.

PRESIDENTE. È del parere di risolvere per prima la questione pregiudiziale sollevata dall'onorevole Rotigliano, il quale consente alla conservazione della norma purchè risulti chiaramente che il morto aveva manifestato la volontà di legittimare.

ROTIGLIANO. Se la sua proposta sarà approvata, sarà necessario armonizzarla con la disposizione dell'articolo precedente, poichè non ritiene giusto che mentre i figli sono ammessi a domandare la legittimazione solo quando la volontà di legittimare sia stata dal genitore espressa in un testamento o in un atto pubblico, per la richiesta del nonno possa poi bastare anche la volontà manifestata dal morto in una lettera confidenziale.

PRESIDENTE. Nota come l'osservazione dell'onorevole Rotigliano non sia convincente, inquantochè, nel primo caso, i figli sono gli interessati e quindi si deve avere piena certezza della volontà paterna, mentre, nel secondo caso, è un terzo non direttamente interessato che interpreta il pensiero del proprio figlio, comunque questi abbia manifestato la volontà di legittimare.

DI MARZO. Si potrebbe modificare solamente la seconda parte dell'articolo dicendo: «... se da parte del genitore sia stata comunque espressa la volontà di legittimare ».

ROTIGLIANO. È d'accordo.

SCADUTO. Crede che sia meglio lasciare l'articolo così com'è, perchè trova giusto che il padre possa rendersi interprete e continuatore della volontà del figlio.

Come hanno già sostenuto altri Colleghi, stima opportuno risulti dal verbale che, anche nel caso dell'articolo 293, devono concorrere le altre condizioni previste nel precedente articolo.

MARAVIGLIA. È favorevole al mantenimento dell'articolo, salvo a coordinarlo con i precedenti.

PRESIDENTE. Domanda se la Commissione creda opportuno mettere in votazione la proposta formulata dal senatore Di Marzo che modifica la seconda parte dell'articolo.

MARAVIGLIA. Crede sia preferibile mettere prima in votazione il mantenimento o meno dell'articolo, così come è formulato nel progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Si possono votare contemporaneamente le due proposte. Chi risponderà *sì* si intende che dia voto favorevole alla proposta del senatore Di Marzo e respinga la formulazione dell'articolo nel testo ministeriale; chi voterà *no* si intende che respinga la proposta Di Marzo ed aderisca alla formula del progetto ministeriale.

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Di Marzo, Fabri e Moresco; deputati Costamagna, Macarini Carmignani, Pierantoni e Rotigliano.

Rispondono *no* i Commissari: senatori Barcellona, Berio, D'Amelio, Facchinetti Pulazzini, Raimondi, Scaduto e Tacconi; deputati Asquini, Maraviglia e Putzolu.

La Commissione è del parere di conservare l'articolo nella formula del progetto ministeriale.

Art. 294.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 295.

PRESIDENTE. Ricorda come anche in questo articolo sia necessario sostituire la parola « residenza » all'altra « domicilio ».

Così rimane stabilito.

ROTIGLIANO. Nota come nel secondo comma non sia richiamato, insieme agli altri, l'articolo 288 che è quello fondamentale in materia di legittimazione.

PRESIDENTE. A suo avviso, tutti gli articoli precedenti dovrebbero essere richiamati nell'articolo 295. Propone quindi di sostituire alla espressione « 291, 292, 293 e 294 » la parola: « precedenti ».

La proposta è approvata.

PIERANTONI. Ritiene che sarebbe preferibile, nell'ultimo comma dell'articolo, stabilire che il decreto reale sia annotato in calce all'atto di nascita del figlio « d'ufficio » e non « per cura delle parti interessate », come prescrive il progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Si potrebbero sopprimere nell'ultimo capoverso le parole: « per cura delle parti interessate ».

La proposta è approvata.

ROTIGLIANO. Non gli sembra opportuno ammettere il reclamo alla Corte di cassazione previsto nel terzo comma.

BARCELLONA. Aggiunge che la disposizione è formulata in modo da far supporre che la Cassazione possa giudicare anche nel merito.

ASQUINI. Crede che tutto quanto concerne la reclamabilità contro la deliberazione della Corte di appello dovrebbe essere incluso nel Codice di procedura civile.

PUTZOLU. Concorde con l'onorevole Asquini.

PRESIDENTE. È d'accordo che convenga sopprimere l'intervento della Cassazione che non è chiamata a fare siffatte indagini. Così del resto è anche per il Codice vigente.

Si approva la proposta di soppressione del terzo comma.

COSTAMAGNA. Esprime la sua perplessità anche per quanto dispone il quarto comma che inserisce un procedimento amministrativo su un provvedimento giurisdizionale; per quanto tale sistema sia attualmente in vigore, non gli sembra che la disposizione sia molto chiara.

PRESIDENTE. Spiega come, accertatosi dall'autorità giudiziaria che ricorrono le condizioni di legge per potersi far luogo alla legittimazione, il Consiglio di Stato dovrebbe solo sincerarsi della regolarità formale dell'atto, effettuare, cioè, un riscontro dell'atto amministrativo che sbocca nel decreto Reale.

BERIO. Fa presente che l'articolo si ispira al sistema attuale per il quale, mentre tutti i decreti Reali sono soggetti ad un esame di legittimità da parte della Corte dei Conti in sede di registrazione, tutti gli atti di una certa importanza vengono sot-

toposti preventivamente anche ad un esame da parte del Consiglio di Stato, che ne considera la convenienza amministrativa.

Ora non gli sembra sia il caso di modificare l'articolo in esame, che a tale sistema si ispira.

ASQUINI. Preferirebbe un sistema più semplice. Poichè alla legittimazione si fa luogo con decreto Reale, si potrebbe prescindere dall'intervento dell'autorità giudiziaria e rimettere la questione direttamente al Consiglio di Stato, perchè dia un parere sulla base del quale verrà emesso il decreto Reale; in tal modo si eviterà la duplicazione dell'intervento dell'autorità giudiziaria e di quello dell'autorità amministrativa.

PUTZOLU. Ricorda come in materia di stato civile sia stata sempre l'autorità giudiziaria che ha interloquito; non vede la necessità perchè sulla questione debba intervenire anche il Consiglio di Stato.

PIERANTONI. Osserva che con la procedura tracciata nell'articolo in esame si hanno tre interferenze: la Corte di appello che giudica in merito, sentito il Pubblico Ministero, poi il Consiglio di Stato, infine il Tribunale, giacchè questa procedura non toglie la possibilità di contestare lo stato di figlio legittimo. Crede, quindi, indispensabile una semplificazione che, secondo lui, si potrebbe raggiungere demandando esclusivamente all'autorità giudiziaria di provvedere secondo la sua normale competenza nelle questioni di stato civile.

PRESIDENTE. Si potrebbe far voti per una semplificazione di procedura nella compilazione del nuovo Codice di procedura civile, cui sarebbe più opportuno, per ragioni di materia, che la questione fosse rinviata.

PIERANTONI. Gli sembra che le disposizioni in esame formino parte troppo integrante dell'istituto della legittimazione dei figli naturali perchè possano essere rinviate al Codice di procedura civile.

D'altra parte trova strano che il nuovo Codice di procedura consideri solo questo caso speciale.

PRESIDENTE. Assicura che non sarà questo il solo caso speciale contemplato nel nuovo Codice di procedura civile. Ad ogni modo non sarebbe d'avviso di modificare il quarto comma se non per precisare che il parere del Consiglio di Stato sia dato sulla legittimità e non sulla convenienza.

BERIO. Non è favorevole alla sostituzione della parola « convenienza » con la parola « legalità », perchè ritiene che tale modificazione possa cambiare l'essenza del provvedimento. Si tratta di un provvedimento di carattere politico ed il parere deve essere dato sulla convenienza; la procedura precedente è una procedura di constatazione di elementi obiettivi, mentre il Sovrano deciderà in un senso o nell'altro in base a ragioni politiche.

COSTAMAGNA. Rileva come il controllo del Consiglio di Stato finirebbe per essere un vero controllo sugli atti compiuti dall'autorità giudiziaria: tanto nel caso che giudichi sulla convenienza, quanto nel caso che dia il parere sulla legalità, si tratta sempre di atti giudiziari che il Consiglio di Stato prende in esame.

Domanda se non si possa prescindere dal parere del Consiglio di Stato, lasciando che la Corona provveda in base ad una proposta del Ministro della giustizia derivante direttamente dall'organo giudiziario.

BERIO. Conserverebbe il parere del Consiglio di Stato per euitmia di principi generali; esso potrà considerare da un punto di vista formale la procedura e valuterà le ragioni di convenienza.

BARCELLONA. Si associa al senatore Berio sulla opportunità che il parere del Consiglio di Stato sia dato sulla convenienza della legittimazione. Osserva che l'autorità giudiziaria non è chiamata a fare un esame di convenienza, ma soltanto a giudicare se ricorrano le condizioni di legge, ciò che non si deve confondere con la questione di convenienza.

PRESIDENTE. Acconsente. Propone allora che il quarto comma dell'articolo in esame sia lasciato nella formula del progetto ministeriale, salvo a sopprimere le parole: « o presso la Corte di cassazione », in conseguenza della soppressione del comma precedente.

Così rimane stabilito.

Art. 296.

PRESIDENTE. È d'avviso che non sia il caso di ammettere l'impugnativa del decreto Reale; è quindi per la soppressione dell'articolo.

ASQUINI. Crede che la ragione per la quale si è stabilito l'intervento della autorità giudiziaria nella legittimazione dei figli naturali sia proprio nell'aver voluto ammettere il diritto di opposizione; sopprimendo l'opposizione in sede contenziosa, l'intervento dell'autorità giudiziaria non avrebbe più scopo ed allora sarebbe sufficiente stabilire che la domanda si faccia direttamente al Ministro della giustizia in via amministrativa.

PRESIDENTE. L'intervento della Corte di appello costituisce una garanzia.

ASQUINI. Se la materia deve restare nella competenza dell'autorità giudiziaria, è del parere di conservare l'articolo, il quale dà agli interessati, quando concorrano le condizioni prescritte, un'azione a tutela delle proprie ragioni.

PUTZOLU. Nota come tutto quanto si considera nell'articolo in esame discenda logicamente dai principi generali e quindi ritiene superfluo ripeterlo espressamente.

BERIO. È favorevole alla soppressione dell'articolo.

BARCELLONA. Desidera che risulti dal verbale che l'articolo 296 è stato soppresso perchè inutile.

PUTZOLU. Chiede che risulti pure che è ammessa l'azione di contestazione dello stato di figlio legittimato, giacchè potrebbe dubitarsene di fronte alla soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Non può dubitarsene. L'azione è sempre ammessa.

Si approva la proposta di sopprimere l'articolo 296 nel senso proposto.

Art. 297.

ANDRIANI. Nel primo comma proporrebbe di semplificare la formula « dal giorno dell'ottenuto decreto » dicendo: « dalla data del decreto ».

La proposta è approvata.

PRESIDENTE. Non si rende conto della ragione che ha consigliato la formulazione dell'ultima parte dell'articolo: « quando sia richiesta entro un anno da tale data ». Perchè non dovrebbe avere valore una procura che è stata trovata dopo parecchio tempo? Propone di sopprimere le suddette ultime parole dell'articolo.

La proposta è approvata.

Appendice II. — DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCESSUALE.

Art. 15.

PRESIDENTE. Secondo il sistema seguito per il titolo dell'assenza prima di chiudere l'esame degli articoli relativi alla legittimazione dei figli naturali, bisognerebbe esaminare l'articolo 15 delle disposizioni processuali allegate al progetto del I Libro e relative alla suddetta materia.

L'articolo non dà luogo ad osservazioni.

La seduta termina alle ore 18,30.

Il Presidente
D'AMELIO.

Gli estensori: CARONI e ISGRÒ.

Vº il Capo della Segreteria:

CERCIELLO.

VERBALE N. 42.

Seduta del 10 aprile 1937 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BERIO, FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, MORESCO, PIOLA CASELLI, ROMANO MICHELE, ROMANO SANTI, SCADUTO E TACCONI; deputati ALBERTINI, ANDRIANI, ASQUINI, COSTAMAGNA, CRISTINI, GENOVESI, MACARINI CARMIGNANI, PIERANTONI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. - Dichiarazione di voto. - Richiesta di parere al Ministero delle Colonie in ordine alle unioni miste. - Discussione generale sul Titolo VIII: «Dell'adozione». - Esame dei relativi articoli 298 a 308.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Anselmi, Cogliolo, Raimondi, Sarrocchi e deputati Bacci, Maraviglia e Rossi hanno giustificato la loro assenza.

CRISTINI. Dichiaro che, se fosse stato presente all'ultima parte della seduta antimeridiana di ieri nella quale fu esaminata la proposta dell'onorevole Rotigliano per la nomina di una Sottocommissione incaricata della formulazione dei principi generali del nuovo Codice, avrebbe votato a favore della proposta stessa.

COSTAMAGNA. In esecuzione dell'incarico ricevuto nella seduta di ieri, ha formulato così il testo della lettera da mandare al Ministro delle colonie, per conoscere il suo avviso circa le limitazioni da stabilire nel Codice in ordine alle unioni miste e ai rapporti da esse derivanti.

« Nell'esaminare il progetto per il I Libro del Codice civile questa Commissione si è soffermata sul problema del matrimonio tra cittadini del Regno e genti di colore e su quello del riconoscimento, della legittimazione e della adozione di figli nati da rapporti tra cittadini del Regno e sudditi coloniali nostri o di altra Potenza.

« Attesa l'eccezionale importanza del problema rispetto allo statuto giuridico dei cittadini metropolitani, in vista della missione Imperiale dell'Italia Fascista e tenuto conto delle norme restrittive adottate da qualche altra Potenza coloniale, questa Commissione gradirebbe conoscere il pensiero di V. E. anche all'effetto di decidere sulla convenienza di risolvere il problema nella sede del nuovo Codice di diritto privato, anzichè demandarlo all'ordinamento giuridico dei singoli possedimenti coloniali ».

PRESIDENTE. Invece delle parole « genti di colore », specificherebbe meglio dicendo: « popolazioni di razza africana ».

Il testo della lettera è approvato con tale modificazione.

Si riprende l'esame del progetto.

TITOLO VIII. — Dell'adozione.

COSTAMAGNA. Vuole anzitutto fare alcune considerazioni di ordine generale sull'istituto della piccola adozione. Tenuto conto dell'interferenza che l'adozione può avere col problema dell'assistenza sociale, così vivo nel Regime fascista, sarebbe del parere di tornare a prendere in considerazione il cennato istituto già tenuto presente ed accolto dalla Commissione Reale. Non ritiene invero molto convincente il motivo addotto nella relazione ministeriale a giustificare l'esclusione della piccola adozione, che cioè essa sarebbe definita « con alquanto imprecisione ». Con la inclusione della piccola adozione nel nuovo Codice si risolverebbero parecchi problemi che interessano in modo speciale la vita agricola, poichè ci sono dei contadini che si astengono dal fare adozioni vere e proprie per i riflessi patrimoniali di queste a danno dei figli legittimi, mentre volentieri si varrebbero dell'istituto della piccola adozione per aggregarsi qualche elemento che sarebbe loro di aiuto nei lavori campestri. Da tale inclusione trarrebbe anche giovamento la categoria degli illegittimi che presentemente deve contare solo sugli Istituti di beneficenza.

Riferisce, infine, a conforto del proprio pensiero, un recente colloquio avuto col Presidente dell'Opera maternità e infanzia che gli ha fatto presente la necessità assoluta di un intervento legislativo in questo campo.

PIOLA CASELLI. È pienamente convinto della gravità della questione sollevata dall'onorevole Costamagna. Essa cade sopra una divergenza notevole fra il progetto preliminare preparato dalla Commissione Reale ed il progetto ministeriale. Il primo progetto aveva inteso, come si dice nella relazione alle pagine 175 e 176, di dare una parziale soddisfazione alla proposta di introdurre l'istituto della « piccola adozione » (pure osservando che la proposta era piuttosto vaga ed imprecisa) stabilendo all'articolo 330 che il giudice tutelare potesse autorizzare l'adozione anche quando l'adottante avesse figli legittimi se l'adottando era stato da non meno di dieci anni tenuto come figlio dell'adottante, ed anche quando questi non avesse raggiunto l'età prescritta e non sussistesse la prescritta differenza di età con l'adottando. La Commissione rilevava nel citato brano della relazione che l'adozione, così come è oggi regolata, lascia fuori dalla sua efficacia normativa rapporti che dovrebbero rientrare nello spirito di codesto istituto. A questo proposito è opportuno tener presente che dalle statistiche giudiziarie risulta che il numero delle adozioni annualmente omologate dalle Corti di appello va dalle 350 alle 400.

Dalle statistiche dell'Opera maternità e infanzia risulta, invece, che annualmente questa benemerita istituzione fascista colloca presso famiglie od istituti circa 50.000 fanciulli, inferiori agli anni 7, e circa 30.000 fanciulli di età superiore. Il numero di quelli fra costoro che, o perchè illegittimi o perchè abbandonati dai genitori, avrebbero bisogno di una forma di protezione etico-giuridica analoga a quella dell'adozione, deve, dunque, essere ingente. Queste cifre attestano quanto fosse nel vero il Pisannelli opponendosi all'introduzione del sistema francese dell'adozione nel Codice civile, qualificando l'adozione come istituzione aristocratica, non rispondente ai tempi; ed aggiungeva che era artificiosa e falsa, come purtroppo il magistrato deve spesso constatare, in quanto mira a realizzare fini diversi da quelli per i quali fu istituita. La Commissione ministeriale ha scartato la proposta della Commissione Reale con poche righe di motivazione (pag. 112 della relazione) che non sembrano convincenti, adducendo che l'istituto proposto della piccola adozione ha contorni incerti e che alla protezione dei fanciulli provvedono le opere assistenziali. Il collega Costamagna ha detto che il Presidente dell'Opera maternità e infanzia gli ha manifestato il bisogno di un intervento legislativo, ed egli nota che dal volume delle « Osservazioni e proposte » sul progetto della Commissione Reale, non risulta che l'Opera maternità e infanzia sia stata invitata a dare il suo parere sul problema.

Conclude dicendo che si tratta di un problema del quale, a suo parere, non si può disconoscere la importanza e l'urgenza. Rimane a stabilire il sistema come risolverlo, se debba essere trattato e risolto come incidente nell'istituto tradizionale della adozione, o come problema di per sè stante, se debba o no essere inquadrato nel Codice civile e come se ne debba apparecchiare lo studio.

COSTAMAGNA. A proposito della questione prospettata dal senatore Piola Caselli se, cioè, l'istituto della piccola adozione debba essere compreso nel nuovo Codice o riservato a leggi speciali, dichiara che se il nuovo Codice deve contenere tutti i principii fondamentali del nuovo ordine civile che il Fascismo ha annunziato, egli ritiene che l'istituto della piccola adozione ben trovi nel Codice il suo posto, siccome rispondente ad una viva e sentita esigenza dei tempi odierni.

PRESIDENTE. Ricorda come in seno alla Commissione Reale egli fu tra i sostenitori dell'istituto della piccola adozione. Che questo si presenti nel progetto della Commissione Reale « con alquanto imprecisione di contorni », si deve anche al fatto che l'argomento fu più particolarmente studiato in epoca posteriore. Ricorda il contributo dell'avvocato Schupfer, il quale, nella relazione del Collegio degli Avvocati e Procuratori di Roma e successivamente in uno speciale scritto, sostenne la opportunità dell'accoglimento dell'istituto nel nuovo Codice. Naturalmente tali studi successivi al progetto della Commissione Reale saranno di particolare aiuto alla Commissione nell'accingersi all'esame di questo istituto che, se non è ancora ben definito nei suoi lineamenti, ben però si appalesa in ogni modo meritevole di considerazione.

Nota come l'istituto della piccola adozione corrisponda in qualche modo a quello che una volta era il comparismo, un impegno morale cioè, che spinge una persona a diventare la protettrice di un'altra. Anche la Chiesa ammette questo legame spirituale per cui una persona savia ed autorevole, scelta in genere tra gli amici di famiglia, che fa da padrino nella celebrazione dei sacramenti del battesimo, della cresima o del matrimonio, ha l'obbligo morale di soccorrere e di guidare il protetto, che si suole chiamare figlioccio. Specialmente in alcune provincie d'Italia questi rapporti si sentono vivamente e spesso determinano anche rapporti successori. Questo istituto, che si è tramandato attraverso i tempi appunto perchè corrisponde ad esigenze sociali, verte in un campo puramente morale; le obbligazioni non sono determinate, nè facilmente determinabili, ma sono rimesse alla coscienza del protettore. Non sarebbe quindi male se si potesse ottenere una precisazione giuridica di un istituto analogo che presterebbe un contributo non trascurabile alla attuazione di una delle esigenze sociali oggi affermate dall'Opera Nazionale Maternità e Infanzia. Nota inoltre come l'istituto dell'adozione trovi notevoli ostacoli nelle rigorose condizioni cui esso è sottoposto ed il prescindere potrebbe valere a renderlo assai più diffuso.

Circa l'inclusione della disciplina della piccola adozione nel Codice civile non vede poi difficoltà e ricorda in proposito l'esempio del Codice tedesco. È vero che la Commissione è libera di decidere nel modo che crederà migliore, indipendentemente dagli esempi stranieri, ma egli per i motivi predetti non sarebbe alieno dallo studiare delle disposizioni circa la piccola adozione, ed includerle nel nuovo Codice.

Se la Commissione è in quest'ordine di idee, si potrebbe nominare una Sottocommissione, composta di due o tre membri, scelti fra i Commissari, la quale sarebbe incaricata della compilazione di queste norme da esaminarsi poi dalla Commissione.

BERIO. Osserva che se la Commissione deciderà nel senso di togliere alcuni degli ostacoli che oggi si pongono all'autorizzazione dell'adozione, ci si allontanerà dal concetto tradizionale che richiede tutte quelle determinate condizioni perchè una persona possa adottarne un'altra. D'altra parte, se si considera l'istituto della piccola adozione più che dal punto di vista giuridico, da un punto di vista etico-sociale, è da vedere se esso sarà idoneo a raggiungere le finalità che la Commissione si propone, tenuto anche conto che, in questi ultimi tempi, si sono creati degli istituti

« ad hoc », il principale dei quali è l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia. Egli quindi comprende benissimo le ragioni che hanno indotto il Ministro a non accogliere nel progetto definitivo le proposte fatte dalla Commissione Reale in ordine a questo istituto.

CRISTINI. È favorevole all'istituto della piccola adozione, ma non crede necessaria la nomina di una Sottocommissione per la compilazione delle relative norme.

COSTAMAGNA. Ritene che la nomina della Sottocommissione sia consigliabile specialmente sotto il rispetto tecnico della compilazione delle proposte norme.

ANDRIANI. È d'accordo sia per l'introduzione nel nuovo Codice della piccola adozione, sia per la nomina della predetta Sottocommissione.

MACARINI CARMIGNANI. Non è favorevole alla introduzione nel Codice dell'istituto della piccola adozione, al quale, ad ogni modo, preferirebbe fosse cambiato il nome in modo da farlo considerare un istituto *sui generis* completamente nuovo e quindi diverso dall'adozione intesa nel senso classico. Risalendo alle origini dell'istituto ricorda come, all'epoca di Roma, all'estinguersi di una famiglia corrispondesse anche l'estinguersi di una determinata religione, poichè, accanto al culto pubblico, c'era anche il culto familiare; quindi la necessità di perpetuare la religione familiare fu la causa determinante dell'adozione. Fa presente come in seguito il concetto si sia andato trasformando; all'idea della continuazione di un culto è subentrata quella della perpetuazione ideale di stirpe, rendendosi possibile la perpetuazione di un nome per mezzo della adozione. Ad ogni modo, sia in un senso che nell'altro, l'adozione ha sempre funzionato per assicurare la continuità della famiglia con la sostituzione di un elemento estraneo a quello che era l'elemento della filiazione legittima naturale.

Gli sembra invece che nella discussione odierna si vada cambiando completamente il concetto informatore dell'adozione in quanto la si vuole far servire a scopi puramente assistenziali. Egli è, naturalmente, favorevole a che si faccia della beneficenza, ma preferirebbe che questa possibilità fosse considerata nel Codice in un istituto separato dall'adozione, in modo da creare quella figura giuridica che il Presidente paragonava al comparaggio. Quanto all'adozione, essa dovrebbe essere conservata con tutte le garanzie e tutte le limitazioni che ha sempre avuto.

CRISTINI. Non ritiene che di piccola adozione si possa parlare soltanto sotto un profilo assistenziale, escludendo qualsiasi legame con il concetto tradizionale del diritto romano.

PRESIDENTE. Rileva come gli istituti che nel diritto romano hanno più affinità con quello che oggi si vuole creare siano quelli dei « clienti » e dei « liberti », nei quali sussisteva un rapporto di dipendenza e di tutela senza inclusione diretta nella famiglia.

PIOLA CASELLI. Osserva che indubbiamente il problema di dare una situazione giuridica familiare ai fanciulli abbandonati dai loro genitori, è problema di grande portata politica e sociale, che non può perciò rientrare sotto il ristretto concetto e la denominazione della « piccola adozione ». Dal punto di vista strettamente giuridico ritiene che esso esca dal quadro tradizionale dell'adozione sotto quattro aspetti diversi: 1° che non si richiederebbe che la famiglia di cui l'abbandonato verrebbe a far parte, fosse priva di figli legittimi; 2° che non si esigerebbero le condizioni di età e di differenza di età dell'adozione comune; 3° che sarebbe necessario che l'adozione potesse essere temporanea e cessare eventualmente con la maggiore età; 4° che dovendosi coordinare il nuovo istituto con l'ordinamento assistenziale e indirizzarlo a finalità che escono dalla sfera degli interessi privati, occorrerebbe un regolamento nuovo e diverso.

PRESIDENTE. Assicura che tali acute considerazioni saranno tenute presenti qualora si addivenga alla nomina della predetta Sottocommissione.

BERIO. Chiede se considerata l'importanza dell'argomento non si debba attendere, prima di deliberare, il parere della nuova Commissione annunciata dal Ministro.

PRESIDENTE. Ritiene che l'unico parere da tener presente su questa questione sia quello dell'Opera Maternità e Infanzia, che, sicuramente, fornirà alla Commissione tutte le notizie necessarie. La Sottocommissione, della quale egli ha proposto la nomina, potrebbe aggregarsi un rappresentante dell'Opera Maternità e Infanzia e domandare del resto schiarimenti a tutti gli Enti che crederà utile consultare, in guisa da essere, nel più breve tempo possibile, in grado di sottoporre all'esame della Commissione uno schema sulla piccola adozione.

La Commissione approva la nomina della proposta Sottocommissione.

PRESIDENTE. Chiede alla Commissione di voler designare i componenti la Sottocommissione.

La Commissione delega al Presidente tale scelta.

PRESIDENTE. Si riserva di comunicare in altra seduta la composizione della Sottocommissione. Intanto si può ora passare all'esame degli articoli.

CAPO I. — Dell'adozione e dei suoi effetti.

Art. 298.

COSTAMAGNA. Osserva anzitutto che il problema delle popolazioni di colore che egli ha sollevato a proposito della legittimazione dei figli naturali si presenta a più forte ragione nell'istituto dell'adozione, in quanto che, mentre alla base dell'istituto della legittimazione c'è la presunzione di un dovere che il legittimante compie nei confronti del legittimato, nell'istituto dell'adozione si prescinde completamente da questa presunzione. Si domanda pertanto se non sia il caso di escludere che l'adozione possa essere compiuta a favore sia di gente di colore che di stranieri. Se si ammette il carattere sociale dell'istituto, e invano lo si negherebbe, se si considera l'adozione come un istituto sussidiario di quella che è l'iniziativa ufficiale del Regime circa l'assistenza, è perfettamente giustificato giungere a quella esclusione. Non si devono invero depauperare le non cospicue risorse che l'Italia ha a favore di non italiani, mentre non si hanno, per ammettere l'adozione, le ragioni morali che si avevano per consentire la legittimazione di stranieri.

FACCHINETTI PULAZZINI. Osserva che l'esclusione proposta dall'onorevole Costamagna si potrebbe eludere facilmente facendo precedere l'adozione dall'acquisto della cittadinanza italiana.

MACARINI CARMIGNANI. Condivide il pensiero espresso dall'onorevole Costamagna, ma non crede sia il caso di includere il proposto divieto nel Codice, perchè la norma attiene al costume e, d'altra parte, egli è convinto che assai difficilmente un italiano si deciderà ad adottare uno straniero.

PRESIDENTE. Crede che tali casi si presentino più frequentemente di quanto l'onorevole Macarini Carmignani non immagini. Ad ogni modo, sarà sempre possibile all'adottando acquistare la cittadinanza italiana secondo le norme stabilite dalla legge sulla cittadinanza e poi essere adottato.

ROTIGLIANO. Si associa alle considerazioni del Presidente. Osserva che vi possono essere serie ragioni per cui si possa negare ad un cittadino italiano di adottare uno straniero, ma non si potrà impedire ad uno straniero, che ormai è divenuto cittadino italiano, di essere adottato da un italiano. Il divieto, essendo eludibile, non è decisivo.

PIOLA CASELLI. Ritene che ad ovviare alle difficoltà prospettate si potrebbe permettere in casi speciali l'adozione anche di cittadini stranieri, purchè vi sia l'autorizzazione dello Stato che potrebbe esplicarsi nella forma del decreto Reale.

ROTIGLIANO. Rileva che, come per il riconoscimento e la legittimazione, ci possono essere anche per l'adozione delle ragioni imperiose che spingano una persona

ad adottare uno straniero. Se ciò sarà vietato, l'interessato potrà sempre tenere presso di sé come un figlio la persona che voleva adottare e lasciarle tutte le sue sostanze. D'altra parte egli si rende conto delle ragioni esposte dall'onorevole Costamagna e non crede che sia il caso di lasciare piena libertà di adottare uno straniero.

CRISTINI. Escluderebbe tale facoltà in linea di massima, salvo caso eccezionali.

BERIO. Propone una soluzione intermedia: limitare cioè il divieto alla sola piccola adozione che ha un carattere assistenziale nazionale, lasciando l'istituto classico dell'adozione nelle sue linee tradizionali.

PIOLA CASELLI. Fa osservare che il concetto della assistenza non è estraneo all'istituto dell'adozione e, data la sua universalità, non sarebbe umano escluderlo solo perchè l'abbandonato è straniero.

PIERANTONI. Crede che la migliore soluzione sia quella suggerita dal senatore Piola Caselli, l'ammissione cioè della adozione degli stranieri subordinatamente ad una autorizzazione da concedersi con decreto Reale.

MACARINI CARMIGNANI. Se si vieta ad un cittadino italiano di adottare uno straniero, bisognerebbe ugualmente impedire che uno straniero possa adottare un cittadino italiano.

PRESIDENTE. Se si addiverrà a quel divieto, sarebbe naturale disporre pure che in Italia non sarà dato valore all'adozione che uno straniero abbia fatto di un italiano. Si dovrebbe allora stabilire che l'adozione è ammessa tra cittadini italiani e solo eccezionalmente per gli stranieri con l'assenso delle competenti autorità. Egli però non ama considerare l'umanità divisa in tanti compartimenti stagni quante sono le nazionalità.

MACARINI CARMIGNANI. Fa presente che se si considera il problema dal lato patrimoniale sono molto più numerosi gli stranieri che adottano cittadini italiani che non viceversa. E questo accade specialmente in quei luoghi che maggiormente sono frequentati dagli stranieri, come per esempio in Toscana.

FABRI. Per seguire la proposta del senatore Piola Caselli si potrebbe aggiungere all'articolo 298 un comma così redatto: « Per l'adozione dello straniero sarà necessario ottenere il decreto Reale ».

CRISTINI. Vorrebbe che esplicitamente si escludesse l'adozione degli stranieri, salvo ad aggiungere che in casi eccezionali può essere concessa con decreto Reale.

BERIO. Crede che anche con tale clausola non si raggiunga lo scopo di vietare l'adozione di stranieri: tutto al più si sarà introdotta una nuova formalità.

Ribadisce il pensiero, già espresso, che sarebbe meglio lasciare l'istituto dell'adozione nelle sue linee tradizionali, riservando tale limitazione all'istituto della piccola adozione.

PRESIDENTE. Non può accedere all'opinione espressa dal senatore Berio. In questo campo è sempre il cuore che parla ed il cuore, che si è intenerito per un bambino abbandonato e ramingo, non deve indagare, prima di compiere un atto di carità, la nazionalità della persona che desidera soccorrere. In ordine all'istituto classico dell'adozione si oppone che, dati i diritti successori riconosciuti all'adottato, l'ammettere gli stranieri ad essere adottati si risolve nel sottrarre quei diritti ad italiani, ma si è notato giustamente che con la opposta libertà di adozione di italiani da parte di stranieri resta aperta la possibilità di partecipazione di italiani ad eredità straniere e, data anzi la maggiore facilità che stranieri adottino italiani, ci potrebbe essere invece qualche vantaggio a permettere l'adozione di stranieri. Osserva, d'altra parte, che anche i cittadini stranieri adottati da italiani più tardi impareranno a conoscere ed apprezzare la nostra terra e diventeranno italiani, il che non può non essere considerato con simpatia.

Per queste ragioni non può dichiararsi convinto della necessità di includere il detto divieto nell'istituto dell'adozione.

ROMANO MICHELE. Esprime l'avviso di lasciare le norme dell'adozione nella loro integrità senza aggiungere alcuno speciale divieto per gli stranieri. Anche nel vecchio Codice si consentiva l'adozione di stranieri e non gli consta che si sia levata alcuna voce per lamentare qualche inconveniente.

CRISTINI. Insiste che si determini come norma generale che non è permessa l'adozione di stranieri. L'Italia non ha bisogno di espedienti per accrescere la sua popolazione. Solo in casi eccezionali egli ammetterebbe una deroga alla norma generale chiedendone la dispensa alle autorità competenti, che secondo i criteri politici ne valuteranno la convenienza di volta in volta.

ROTIGLIANO. È perplesso di fronte agli argomenti portati a favore dell'una e dell'altra tesi. Il facilitare l'adozione può rispondere a necessità di carattere demografico, come avviene in Francia, mentre d'altra parte per ragioni di carattere politico può essere più importante escludere infiltrazioni straniere.

PRESIDENTE. Nell'incertezza della migliore soluzione esprime l'avviso di lasciare inalterato il testo ministeriale. Dal verbale della seduta risulterà che vi è stato un certo dissenso per quanto concerne l'adozione degli stranieri. Il Ministro deciderà definitivamente con criteri politici.

Così rimane stabilito.

Rileva inoltre che la Commissione Reale aveva ridotto a 16 anni la differenza di età tra l'adottante e l'adottato, in conformità dell'età stabilita per contrarre matrimonio in seguito agli accordi Lateranensi. Il progetto ministeriale invece ha ristabilito il limite dei 18 anni, richiesto dal Codice vigente, come meglio rispondente a quel principio della *imitatio naturae* che costituisce il fondamento dell'adozione.

FACCHINETTI PULAZZINI. Lascerebbe il limite a 18 anni.

PRESIDENTE. Accetta.

CRISTINI. Propone di togliere per l'adottante il limite dei 50 anni e di formulare così l'articolo: « L'adozione è permessa alle persone che non abbiano discendenti legittimi o legittimati e che superino di almeno 18 anni l'età di coloro che intendono adottare », sopprimendo, s'intende, il capoverso.

PRESIDENTE. Il limite imposto di 50 anni risponde ad una norma tradizionale, perchè si presume che a 50 anni non si pensi più a crearsi una famiglia naturale. Togliere tale limite sarebbe antidemografico, poichè permetterebbe a delle persone giovanissime di adottare dei bambini spingendole a non procrearne altri.

MORESCO. Togliere quel limite e quindi permettere l'adozione anche in giovane età, molto spesso significa esporre i giovani ad atti inconsulti di cui dopo poco tempo essi si pentono, facendone ricadere la colpa sull'innocente adottato.

ROTIGLIANO. Sotto un altro riguardo, allora, bisognerebbe aumentare tale limite, per impedire che un uomo, nella pienezza delle sue forze, adotti una donna che avrebbe invece potuto sposare.

PRESIDENTE. Crede che nel suo complesso l'articolo possa essere approvato integralmente. Si potrebbe solo abbassare il limite di 18 anni a 16 anni per l'ipotesi prevista nel capoverso, aggiungendovi la seguente espressione: « e se la differenza di età fra l'adottante e l'adottato non superi i 16 anni ».

Così rimane stabilito.

Art. 299.

PRESIDENTE. In ordine a quest'articolo avverte che sono pervenute alla Commissione due proposte inviate da privati: la prima per ammettere l'adozione dei figli adulterini nati nel periodo della separazione legale, anche se vi siano figli legittimi; la seconda per consentire l'impugnazione (vietata nel capoverso) a favore degli altri figli naturali, al fine di mettere tutti essi in una condizione di parità.

Osserva che è proprio a causa dei figli adulterini che si sono avute le maggiori diffidenze verso l'istituto dell'adozione nella preoccupazione che esso potesse valere ad eludere praticamente il divieto del loro riconoscimento; ed il Pubblico Ministero fa sempre, infatti, una accurata indagine per conoscere la verità, negando inesorabilmente l'adozione se accerta la provenienza adulterina dell'adottando. Purtroppo questi casi accadono con frequenza e, introdotte nel progetto disposizioni più favorevoli ai figli adulterini per quanto attiene all'istituto del riconoscimento, ritiene che anche in questa sede si possa venire incontro ai molti voti che sono pervenuti.

ROTIGLIANO. Crede che sarebbe necessario mettere in armonia le disposizioni di quest'articolo, con le nuove regole introdotte in materia di riconoscimento e di legittimazione rese ancor più larghe con le proposte della Commissione; diversamente per l'adozione si avrebbe un rigore maggiore di quello introdotto per gli istituti attinenti alla filiazione naturale.

PRESIDENTE. Si potrebbe dal capoverso togliere la parola « naturale » e sopprimere la frase finale: « salvo il caso che si tratti di figlio naturale non riconoscibile ».

ROTIGLIANO. Domanda se, nella pratica, è possibile adottare una persona che risulti figlia di ignoti.

PRESIDENTE. Non vi è alcuna difficoltà, a meno che il Pubblico Ministero non accerti che la dichiarazione non risponda a verità. La tendenza attuale oggi è però di essere condiscendenti per ciò che concerne lo stato civile delle persone ed accade che vengano iscritti, come figli di persona libera, figli che notoriamente si sanno di persona coniugata. Questa larghezza di vedute risponde anche ad una esigenza sociale, perchè purtroppo, se si osservano le statistiche della delinquenza, si nota che circa il 70 per cento è composto di figli illegittimi non riconosciuti.

ROTIGLIANO. Ritiene che occorra considerare il problema anche sotto un altro aspetto: esaminare cioè quale influenza può avere nella famiglia regolare il concedere alla prole adulterina quelle facilitazioni e quei vantaggi di cui in passato godevano solo i figli legittimi. Una grande remora a mettere al mondo dei figli illegittimi può essere data dal fatto di sapere che essi non potranno mai essere riconosciuti.

PRESIDENTE. Non crede che dal favore maggiore o minore col quale vengono considerati i figli adulterini dipenda l'aumento o la diminuzione del loro numero. Come ha già detto in precedenza, nella vita reale il più delle volte quando un individuo è travolto da una passione, cede ad essa senza pensare a ciò che avverrà dei figli che potranno nascere. Al massimo si preoccuperà di non procrearne.

Propone in definitiva per il capoverso la seguente formula: « L'adozione tuttavia non può impugnarsi se al momento in cui ebbe luogo, la qualità di figlio dell'adottato non risultava da riconoscimento o da sentenza ».

La proposta del Presidente è approvata.

SCADUTO. Osserva che, dovendosi armonizzare l'articolo con le modificazioni apportate in materia di riconoscimento e legittimazione dei figli adulterini, è naturale che siano esclusi i figli incestuosi non compresi nel trattamento più favorevole introdotto a favore dei primi.

Art. 300 e 301

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 302

PRESIDENTE. Propone che alle parole: « di cui » si sostituiscano le altre « della quale ».

La proposta è approvata.

Art. 303.

MACARINI CARMIGNANI. Non crede che si possa ammettere che il consenso dell'adottando minorenne sia prestato dal suo legale rappresentante: nessuno dovrebbe sostituire il minore nel dare il suo consenso.

BERIO. Dato che con maggiore facilità vengono adottati dei minori, per facilitare le adozioni si è voluto allargare i limiti dell'istituto, prescrivendo però per il minore, data la sua incapacità, l'intervento del legale rappresentante.

PRESIDENTE. Riferendosi all'osservazione dell'onorevole Macarini Carmignani crederrebbe opportuno, quando si tratterà della revoca, di ripristinare la disposizione del primo comma dell'articolo 353 della Commissione Reale che era così formulato: « Colui che al tempo dell'adozione era minore può, entro l'anno dalla maggiore età, chiedere al giudice tutelare la revoca dell'adozione. L'istante sarà sentito personalmente dal giudice ». In tal modo si darebbe la possibilità al minore, una volta raggiunta la maggiore età, ove non gli sembri l'adozione a lui conveniente, di chiedere la revoca dell'adozione stessa.

FACCHINETTI PULAZZINI. Crede che il caso sia già previsto all'articolo 315.

PRESIDENTE. L'articolo 315 tratta del caso dell'indegnità dell'adottante. Questa invece è una ipotesi diversa: anche se l'adottante non è indegno, il tutore del minore può essersi ingannato sulle sue condizioni morali e materiali, per modo che il minore, raggiunti i ventuno anni, sarebbe padrone di chiedere la revoca della adozione se questa non gli sembrasse conveniente. Quando si discuteranno i casi di revoca dell'adozione, si vedrà se sia il caso di ripristinare quella disposizione.

Art. 304 e 305.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 306.

PRESIDENTE. Comunica che il senatore Supino nelle osservazioni inviate in principio dei lavori ha proposto che nel secondo comma alle parole « due coniugi » siano sostituite le altre: « entrambi i coniugi ».

La proposta è approvata.

Art. 307.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 308.

PRESIDENTE. Ricorda che in conformità a quanto si è proposto per l'articolo 153, alla parola « educare » bisognerà aggiungere la specificazione che l'educazione deve essere conforme ai principii della morale e del sentimento nazionale fascista.

ROTIGLIANO. Ricorda che nel Codice attuale la patria potestà spetta sempre al padre e non all'adottante. Spogliarne ora definitivamente il padre crede sia cosa grave e tale da lasciare perplessi.

ANDRIANI. Tanto più è seria la cosa, in quanto potrebbe verificarsi un conflitto tra il padre dell'adottato e l'adottante.

PIERANTONI. D'altra parte non può considerarsi l'evenienza che sussistano per una stessa persona due patrie potestà.

PRESIDENTE. Crede che tali dubbi non abbiano ragione di esistere. La patria potestà non si perde affatto dal padre naturale, ma l'esercizio è affidato all'adottante che, tenendo presso di sé l'adottato, la può più facilmente esercitare. Così, se l'adottante muore o diventa incapace, invece di nominare un tutore per l'adottato, automaticamente la patria potestà ritorna al padre naturale.

BERIO. Si associa alle spiegazioni date dal Presidente. Se si vuole facilitare l'istituto dell'adozione, bisogna pure che il padre, il quale del resto ha già dato il suo consenso, rinunci alla patria potestà a favore dell'adottante.

PRESIDENTE. Poichè la patria potestà non è un diritto a cui si possa rinunciare, per chiarire questo concetto, propone di sostituire alle parole: «la patria potestà» le parole: «L'esercizio della patria potestà». In tal modo risulterà che non si perde il diritto, ma che l'esercizio spetta all'adottante.

Così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12.

Il Presidente

D'AMELIO.

Gli estensori: CARONI e ISGRÒ.

Vº il Capo della Segreteria:

CERCIELLO.

VERBALE N. 43.

Seduta antimeridiana del 16 aprile 1937 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: Senatori BARCELLONA, DI MARZO, MAZZOCOCCO, MORESCO, NUCCI, SCADUTO e TACCONI; deputati ALBERTINI, BACCI, BIGGINI, COSTAMAGNA, MACARINI CARMIGNANI, MARAVIGLIA, PIERANTONI, PUTZOLU e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, ROMANELLI e CARONI.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 309 a 322 del Titolo VIII: « Dell'adozione » con l'aggiunta dell'articolo 316 *bis*. — Dichiarazione di voto sull'articolo 93 nell'esame dell'articolo 318.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Anselmi, Fabri, Facchinetti Pulazzini, Piola Caselli, Raimondi, Romano Michele, Sarrocchi e deputati Andriani, Asquini, Cristini, Genovesi, Redenti e Rossi hanno giustificato la loro assenza.

Comunica inoltre che il deputato Frignani ha rassegnato le dimissioni da componente la Commissione e S. E. il Presidente della Camera dei Deputati ha nominato, in sostituzione, il deputato Biggini, al quale porge il cordiale saluto della Commissione.

BIGGINI. Ringrazia sentitamente.

Si riprende l'esame del progetto.

Art. 309.

DI MARZO. Osserva che nel secondo comma la parola « infedele » nel senso di « non rispondente a verità » si può usare per una persona, non per una cosa.

COSTAMAGNA. Si potrebbe dire « insincero ».

BARCELLONA. La parola « infedele » presuppone una certa intenzionalità e in tal senso è usata nella legislazione italiana.

NUCCI. Si potrebbe mantenere, non potendo sorgere alcun dubbio sul suo significato.

Così rimane stabilito.

Art. 310.

PRESIDENTE. Il senatore Supino propone che invece di « due coniugi » si dica: « entrambi i coniugi ».

La Commissione approva.

TACCONI. Osserva che nel caso di cessazione della patria potestà dell'adottante è da considerare se non risorga quella del padre naturale, tanto più che all'articolo 308, nel testo modificato dalla Commissione parlamentare, si parla di esercizio della patria potestà.

ROTIGLIANO. È d'avviso che l'esercizio della patria potestà debba tornare al padre naturale.

PRESIDENTE. Potrebbe darsi che il padre naturale sia morto o indegno. È necessario allora che intervenga il giudice tutelare, come è stato disposto nell'articolo 310.

ROTIGLIANO. Prospetta l'ipotesi del padre interdetto il quale, con la sentenza che revoca l'interdizione, riacquista *ipso jure* la patria potestà. Lo stesso criterio dovrebbe seguirsi per l'adottato. Nel caso poi che il padre sia indegno, potrà essere privato della patria potestà.

PRESIDENTE. Non ritiene opportuno che il padre naturale indegno riprenda l'esercizio della patria potestà che gli sarà poi tolto mediante l'intervento del giudice.

NUCCI. Trova giusta l'osservazione del Presidente. Per quanto la Commissione parlamentare abbia affermato il principio che teoricamente la patria potestà del figlio adottato appartiene al genitore naturale ed è solo esercitata dall'adottante, bisogna considerare che l'adozione porta un distacco fra il genitore naturale e il figlio. Riconosce da un punto di vista teorico la giustezza delle osservazioni dell'onorevole Rotigliano, ma ricorda che è necessario considerare le contingenze pratiche della vita.

COSTAMAGNA. È d'avviso di non modificare l'art. 310.

PRESIDENTE. Propone che si dica: « Nel caso di cessazione dell'esercizio della patria potestà da parte dell'adottante, se per giusti motivi non convenga che l'esercizio stesso sia ripreso dai genitori dell'adottato, il giudice tutelare ecc. ».

La Commissione approva.

Art. 311.

PRESIDENTE. Osserva che il sistema del progetto ministeriale è che l'esercizio della patria potestà passi all'adottante. Non si comprende perchè, secondo l'articolo 311, al marito che adotti il figlio avuto dalla moglie in prime nozze non debba spettare quell'esercizio.

COSTAMAGNA. Vorrebbe sopprimere l'articolo.

MARAVIGLIA. È d'accordo con l'onorevole Costamagna.

PUTZOLU. È favorevole alla conservazione dell'articolo non solo per far coincidere il vincolo del sangue con l'esercizio della patria potestà, ma anche perchè se nascessero figli dalle nuove nozze contratte dalla vedova, potrebbe sorgere conflitto di interessi tra quei figli ed il figlio adottivo, i cui interessi potranno essere meglio tutelati dalla propria madre che non dal padre adottivo.

PRESIDENTE. Ricorda che la disposizione non esisteva nel progetto della Commissione Reale. Con essa si viene a rompere l'unità della famiglia, creando un rapporto artificioso tra il padre e il figlio adottivo, la cui patria potestà sarebbe esercitata dalla madre. È favorevole alla soppressione dell'articolo.

La proposta è approvata.

Art. 312.

PIERANTONI e COSTAMAGNA. Ritengono inutile il capoverso.

PRESIDENTE. Può mantenersi affinchè si sappia che i diritti dell'adottato sono regolati in altra parte del Codice.

PIERANTONI e COSTAMAGNA. Non insistono.

Art. 313.

NUCCI. Ritiene che l'articolo potrebbe essere soppresso risultando la disposizione implicitamente, ma chiaramente da quanto è stabilito negli articoli seguenti.

PRESIDENTE. Il progetto vuole affermare il principio generale della irrevocabilità dell'adozione e il carattere eccezionale degli articoli seguenti. Ritiene perciò che si possa conservare l'articolo, ma si potrebbe opportunamente riferire senz'altro le eccezioni agli articoli successivi ripristinando la formula dell'articolo 352 del progetto della Commissione Reale: « non può revocarsi se non nei casi preveduti negli articoli seguenti ».

Così rimane stabilito.

Art. 314.

COSTAMAGNA. Si potrebbe semplificare l'articolo stabilendo che la revoca dell'adozione può essere pronunciata per ogni delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni. È naturale che le ipotesi più gravi previste nell'articolo sono già incluse in questa formula generica.

ROTIGLIANO. Nota che nella prima parte dell'articolo si prevede obiettivamente l'attentato, indipendentemente dalla punibilità.

MACARINI CARMIGNANI. Desidererebbe che l'articolo fosse modificato. Ricorda che l'articolo 572 del Codice penale punisce i maltrattamenti in famiglia con la reclusione da uno a cinque anni; ora anche in questo caso dovrebbe essere ammessa la revoca dell'adozione.

ALBERTINI. Poichè la revoca dell'adozione, secondo l'articolo 314, « può essere pronunciata », ritiene opportuno che, oltre a contemplare il caso dell'attentato, non si fissi alcun minimo di punibilità per gli altri delitti, limitandosi a dire: « o abbia commesso un delitto contro l'adottante ». In caso di delitto grave, il tribunale revocherà l'adozione; ove il delitto non sia grave, respingerà l'istanza.

PRESIDENTE. Dando questa possibilità di chiedere la revoca per qualunque ipotesi delittuosa, si verrebbe ad aprire facilmente l'adito a turbamenti gravi nei rapporti tra adottante e adottato anche in casi non gravi nei quali il giudice non accorderà la giusta revoca. Ritiene però giusto estendere le ipotesi nelle quali è ammessa la revoca. Si potrebbe stabilire: « con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ad un anno ». Così rimarrebbe inclusa anche l'ipotesi prospettata dall'onorevole Macarini Carmignani.

NUCCI. Ritiene troppo rigoroso il minimo di un anno, data la severità delle pene stabilite dal nuovo Codice penale.

PUTZOLU. È di contrario parere e crede che basti citare, in proposito, l'articolo 531 del Codice penale, per il quale l'istigazione alla prostituzione e il favoreggiamento sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La Commissione approva la sostituzione delle parole: « un anno » alle altre: « tre anni ».

Art. 315.

PRESIDENTE. Osserva che questo articolo va coordinato con l'articolo 310, riportando nel primo le modificazioni suggerite in quest'ultimo.

Così rimane stabilito.

Art. 316.

ROTIGLIANO. Preferisce la dizione dell'articolo 359 della Commissione Reale, che contempla la revoca nel periodo della minore età dell'adottato, ed è contrario all'intervento del pubblico ministero, osservando che bisogna assimilare la posizione giuridica dell'adottante a quella del padre naturale. Ora un padre può anche diventare indegno, ma i rapporti naturali di famiglia non si sopprimono.

NUCCI. Rileva che il progetto ministeriale vuol riservare al pubblico ministero un'azione di pubblico interesse e di garanzia sociale che prescinde dalla volontà dell'adottante e dell'adottato.

PRESIDENTE. Osserva che quando l'adottato ha raggiunto la maggiore età, l'intervento del pubblico ministero non è necessario. È quindi favorevole all'articolo 359 della Commissione Reale, che vuol tutelare l'adottato durante la minore età.

La Commissione approva l'articolo 359 della Commissione Reale così formulato: « La revoca dell'adozione può essere chiesta in ogni caso dal giudice tutelare per ragioni attinenti al buon costume ed alla morale ».

Art. 316 bis.

PRESIDENTE. Ricorda che già nell'esame dell'articolo 303, avendo l'onorevole Macarini Carmignani espresso l'avviso che non fosse ammissibile una sostituzione della volontà del legale rappresentante a quella del minore nella prestazione del consenso alla adozione, egli manifestò l'opportunità di ripristinare la disposizione del primo comma dell'articolo 353 della Commissione Reale, che ammette colui che al tempo dell'adozione era minore a chiedere entro un anno dalla maggiore età al giudice tutelare la revoca dell'adozione. La questione, che trova in questa sede la sua trattazione, gli sembra meritevole di tutta l'attenzione della Commissione non sembrandogli che possa giustamente sopprimersi la predetta disposizione della Commissione Reale. Espone, a tal proposito, i motivi sentimentali, morali e anche politici, che possono indurre l'adottato, in piena coscienza, a rivendicare la sua personalità, senza essere costretto a vivere con persone che non stima. Ricorda che il Codice vigente vieta l'adozione di chi non abbia raggiunto gli anni diciotto, dando così al minore la possibilità di valutare la convenienza di essere adottato. Ora, se in base al progetto ministeriale si possono adottare anche bambini appena nati, non si comprende come si possa privare l'adottato della facoltà di chiedere la revoca dell'adozione quando esso sia divenuto capace e su quale fondamento verrebbe a mantenersi il vincolo. Ritiene solo opportuno limitare la facoltà di chiedere la revoca a coloro che al tempo dell'adozione non avevano raggiunto i diciotto anni, poichè gli altri, pur con l'assistenza prescritta, hanno però prestato personalmente il loro consenso all'adozione.

ROTIGLIANO. Non nasconde la sua perplessità di fronte alle ragioni addotte dal Presidente. L'adottato, che dopo essere stato allevato, istruito, educato, abbandona, appena raggiunta la maggiore età, il padre adottivo, compie un atto di ingratitudine. In ogni caso, se si riconosce che l'adottato, per considerazioni di ordine morale, sociale, politico, abbia la facoltà di uscire dalla famiglia adottiva, non si può lasciare arbitro della revoca il giudice tutelare, come fa il progetto della Commissione Reale, ma occorrerebbe attribuire la relativa competenza al tribunale.

MACARINI CARMIGNANI. Condivide le opportune osservazioni del Presidente circa la revoca dell'adozione, ma ritiene che la questione vada risolta nell'articolo 303, che tratta del consenso per l'adozione.

COSTAMAGNA. Si preoccupa che l'adozione possa divenire un contratto rescindibile anche unilateralmente.

MORESCO. È favorevole alla facoltà di revoca dell'adozione, perchè non si può costringere l'adottato, divenuto maggiorenne, a mantenere, contro la sua volontà, un rapporto familiare.

DI MARZO. Teme che, ammessa la facoltà di revoca, l'istituto dell'adozione perda le sue caratteristiche essenziali.

PIERANTONI. È favorevole alla revoca dell'adozione, ma ritiene che debba essere il tribunale e non il giudice tutelare a decidere in merito.

PUTZOLU. Non crede che debba esser lecito al figlio adottivo, divenuto maggiorenne, di ripudiare il padre che lo ha allevato, anche perchè egli può essere a ciò mosso da ragioni non commendevoli. È inoltre contrario alla facoltà di revoca per considerazioni d'ordine pubblico, essendo necessario assicurare la stabilità dei rapporti familiari.

COSTAMAGNA. Propone il rinvio della questione finchè il problema della piccola adozione, attualmente allo studio, non sia dalla Commissione risolto.

PRESIDENTE. L'istituto della piccola adozione sarà molto più autonomo e, in ogni caso, si potranno sempre coordinare le varie disposizioni.

ALBERTINI. Aderisce alle osservazioni fatte dal Presidente e dal senatore Moresco.

PRESIDENTE. In conformità a quanto ha sostenuto, proporrebbe la seguente formula: « Colui che al tempo della adozione non aveva raggiunto i diciotto anni, entro l'anno dalla maggiore età, può chiedere al tribunale la revoca dell'adozione ».

ROTIGLIANO. Nota che bisognerebbe stabilire se è in facoltà del tribunale di respingere la richiesta di revoca.

PRESIDENTE. Si potrebbe aggiungere: « Ove sussistano giusti motivi, l'autorità giudiziaria può accordarla, sentito personalmente il richiedente ».

NUCCI. Ritiene inefficace il termine di un anno dal raggiungimento della maggiore età. Se mai, la facoltà di revoca dovrebbe essere imprescrittibile. Dichiaro di essere contrario alla proposta.

PRESIDENTE. Non ritiene opportuna la soppressione del termine per chiedere la revoca. Mette ai voti la formula già proposta con l'intesa che costituisca l'articolo 316 bis.

Rispondono sì i Commissari: senatori Barcellona, D'Amelio, Mazzoccolo, Moresco, Scaduto e Tacconi; deputati Albertini, Macarini Carmignani e Pierantoni.

Rispondono no i Commissari: senatori Di Marzo e Nucci; deputati Maraviglia e Rotigliano.

Si astengono i Commissari: deputati Bacci, Biggini e Costamagna.

La proposta è approvata.

SCADUTO. Chiede se l'approvazione si intende estesa anche al secondo e al terzo comma dell'articolo 353 della Commissione Reale così formulati: « La revoca estende i suoi effetti a tutti i discendenti dell'adottato.

« Le stesse disposizioni si applicano alla adozione degli interdetti giudiziali o degli infermi di mente non ancora interdetti. La revoca può essere domandata entro un anno dal momento in cui, dopo la cessazione dell'interdizione o della infermità, essi abbiano avuto notizia dell'avvenuta adozione ».

PRESIDENTE. Il secondo comma appare inutile. Si può invece approvare l'ultimo comma riguardante l'interdetto giudiziale e l'infermo di mente non ancora interdetto, ai quali pure è giusto estendere la facoltà di revoca.

Così rimane stabilito.

Art. 317.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 318.

DI MARZO. Dichiaro che, se fosse stato presente nella seduta in cui fu esaminato l'articolo 93, avrebbe votato contro la facoltà di dispensa dal divieto di matrimonio fra persone legate da vincolo di adozione.

NUCCI, COSTAMAGNA E MARAVIGLIA. Si associano.

CAPO II. — Delle forme dell'adozione.

PRESIDENTE. Avverte che il senatore Piola Caselli, impossibilitato ad intervenire alla riunione, ha inviato una serie di osservazioni e proposte relative a questo Capo. Egli ricorda che i testi del Codice vigente (articoli 213, 215 e 216), ripetuti sostanzialmente dai testi del progetto ministeriale, sono, come è noto, tratti dal Codice napoleonico (articolo 353 e segg.) col peggioramento della esclusione del doppio grado di giudizio. La legge francese 19 giugno 1923 li ha riformati, stabilendo, fra l'altro, come altre leggi moderne, la necessità di accertare la giusta causa dell'adozione. Il senatore Piola Caselli propone quindi alcune modificazioni rispondenti ai seguenti motivi:

- 1° che convenga accentuare il carattere pubblicistico di questo istituto;
- 2° che di esso si fa abuso per scopi estranei ai suoi fini etico-familiari;
- 3° che non vi sia ostensibile ragione perchè il controllo dell'autorità giudiziaria si svolga senza le due garanzie giurisdizionali della motivazione della decisione e dei mezzi ordinari di impugnativa.

Il proponente osserva che il segreto di questa procedura fu ricercato per velate ragioni connesse col divieto della ricerca della paternità e del riconoscimento dei figli adulterini. Oggi sembra consigliabile una politica legislativa più aperta e sincera. Anche di recente uno scandaloso processo di circonvenzione relativo ad una procedura di adozione ha messo in rilievo i difetti di una simile procedura.

Le modificazioni proposte dal senatore Piola Caselli si potranno esaminare ai singoli articoli cui si riferiscono.

Art. 319.

PRESIDENTE. Il senatore Piola Caselli propone di sostituire nel primo comma alle parole « presidente della Corte di appello nel cui distretto » le parole « presidente del Tribunale nel cui circondario ». Pensa, in sostanza, il proponente che, trattandosi di volontaria giurisdizione, non occorra una procedura speciale.

NUCCI. Data l'importanza dell'atto cui si procede, crede sia preferibile mantenere il sistema del progetto ministeriale.

ROTIGLIANO. Si associa.

Così rimane stabilito.

PRESIDENTE. Ricorda che in seguito al ripristino del concetto di residenza, occorre sostituire nel comma stesso alle parole « il domicilio » le altre: « la residenza » e conviene pure alla parola « questo » sostituire l'altra: « costui ».

Così rimane stabilito.

ROTIGLIANO. Vorrebbe soppresso il secondo comma.

NUCCI. Si associa. In caso di impedimento, il Presidente della Corte di appello può delegare un magistrato della Corte.

SCADUTO. Osserva che lo scopo della disposizione è di permettere, nei casi di grave impedimento, all'adottante e all'adottato di manifestare il consenso al pretore vicinore. Crede che il comma debba essere mantenuto.

PRESIDENTE. È favorevole alla soppressione, poichè la facoltà di delega è nel sistema generale del diritto giudiziario.

La Commissione approva la proposta di soppressione del secondo comma.

Art. 320.

PRESIDENTE. Avverte che il senatore Piola Caselli propone che al n. 2 in luogo di « se colui che vuole adottare goda buona fama » si dica: « se l'adottante e l'adottando godono buona fama ».

SCADUTO. Pensa che la buona fama debba riflettere l'adottando, soprattutto se sia una donna.

PRESIDENTE. Non si può impedire che una ragazza, la quale goda sia pure non buona fama, entri in una famiglia rispettabile. Pensa anzi che l'istituto della adozione, poichè è posto nell'interesse dell'adottando, possa appalesarsi più utile proprio quando più l'adottando ne appaia bisognevole.

Aggiunge che al n. 3 il senatore Piola Caselli propone che si dica: « se vi sono giusti motivi dell'adozione ».

ROTIGLIANO. Non crede sia il caso di modificare formule tradizionali senza una speciale ragione.

PRESIDENTE. Il senatore Piola Caselli propone pure che si aggiunga un n. 4: « se l'adozione non è contraria alla morale e all'ordine pubblico ».

Osserva che l'aggiunta non appare necessaria, trattandosi dei principii fondamentali dell'adozione.

La Commissione esprime l'avviso che l'articolo 320 resti nel testo ministeriale.

Art. 321.

PRESIDENTE. Fa presente che il senatore Piola Caselli suggerisce il seguente nuovo testo: « Il Tribunale, sentito in Camera di Consiglio il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni, dichiara con decreto motivato di far luogo o di non far luogo alla adozione.

« L'adottante e l'adottando possono appellare contro il rifiuto della omologazione dell'atto di adozione.

« Il Pubblico Ministero può appellare se la omologazione fu concessa contro le sue conclusioni.

« La Corte di appello decide dopo di aver assunto, ove occorra, ulteriori informazioni.

« È ammesso il ricorso in Cassazione per vizi di forma ».

Non avrebbe nessuna difficoltà ad accogliere il nuovo testo.

NUCCI. Osserva che ragioni delicate e d'indole particolare intima sconsigliano di mettere in luce fatti e circostanze riguardanti l'adozione, soprattutto quando non si faccia luogo ad essa.

ROTIGLIANO. Nota che l'intervento dell'autorità giudiziaria deve essere diretto ad evitare scandali.

BARCELLONA. Rileva che il decreto motivato avrebbe scarsa autorità, poichè non potrebbe essere impugnato nel merito.

SCADUTO. Sarebbe favorevole alla motivazione nel provvedimento.

PIERANTONI e COSTAMAGNA. Dichiarano di essere contrari.

La Commissione non approva la proposta del senatore Piola Caselli per quanto attiene alla motivazione nel provvedimento.

PRESIDENTE. Ritiene che la proposta per ammettere il ricorso in Cassazione contro il provvedimento della Corte di appello possa essere approvata.

NUCCI. Propone che si dica: « È ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di legge » anzichè « per vizi di forma ».

Propone inoltre di aggiungere: « Il Pubblico Ministero può ricorrere nel caso che l'adozione sia consentita ».

ROTIGLIANO. Preferisce la formula: « È ammesso il ricorso in Cassazione ».

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: « È ammesso il ricorso in Cassazione anche da parte del Pubblico Ministero ». Tale disposizione costituirebbe un comma aggiuntivo all'articolo 321, che resterebbe approvato nel testo ministeriale.

Così rimane stabilito.

Art. 322.

ROTIGLIANO. Osserva che l'espressione « atto di adozione » può dar luogo a discussioni. Sarebbe meglio dire « sentenza ».

BIGINI. Nota che nell'articolo 305 si dice « decreto », riferendosi allo stesso istituto.

PRESIDENTE. Sarebbe preferibile la formula « sentenza che pronunzia la adozione », coordinandola con gli articoli precedenti.

BARCELLONA. Rileva che nel sistema del progetto ministeriale l'adozione è un atto consensuale.

PRESIDENTE. Si può accentuare il carattere pubblicistico dell'istituto.

PIERANTONI. Pensa che sia opportuno che all'atto di adozione si dia la forma solenne della sentenza.

SCADUTO. Se la decisione non è motivata, come si può chiamare sentenza?

PIERANTONI. Osserva che anche la sentenza dichiarativa di fallimento non è motivata.

PRESIDENTE. Si può accettare la dizione « sentenza che pronunzia l'adozione » e analogamente modificare i precedenti articoli 305 e 309, salvo poi a coordinare le formule procedurali col nuovo Codice di procedura civile quando sarà pubblicato.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 12,10.

Il Presidente

D'AMELIO.

L'estensore : ROMANELLI.

V° Il Capo della Segreteria :

CERCIELLO.

VERBALE N. 44.

Seduta pomeridiana del 16 aprile 1937. — Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BERIO, DI MARZO, MORESCO, PIOLA CASELLI, ROMANO SANTI e SCADUTO; deputati BACCI, BIGGINI, COSTAMAGNA, MACARINI CARMIGNANI, PIERANTONI, PUTZOLU e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 16.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. — Ripresa in esame dell'articolo 3 del Titolo I: « Delle persone fisiche ». — Esame degli articoli 323 a 341 del Titolo IX: « Della patria potestà ». — Proposta agli articoli 181 e 218 nell'esame dell'articolo 325 con l'aggiunta dell'articolo 338 bis.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Anselmi, Fabri, Facchinetti Pulazzini, Raimondi, Romano Michele, Sarrocchi, e deputati Andriani, Asquini, Cristini, Genovesi, Redenti e Rossi hanno giustificato la loro assenza.

Ha chiesto notizie sulla salute del senatore Sarrocchi, che è stato gravemente indisposto, ed è lieto di comunicare alla Commissione che l'insigne ed amato Collega è ora in convalescenza. Propone di inviargli un telegramma di saluto e di augurio.

La Commissione aderisce con la maggiore cordialità.

Si riprende l'esame del progetto.

Art. 3.

PRESIDENTE. Avverte che l'onorevole Costamagna ha chiesto di parlare sulla questione del limite della minore età in connessione con l'istituto della patria potestà che la Commissione si accinge ad esaminare.

COSTAMAGNA. Muovendo dalla considerazione che tutte le disposizioni che la Commissione deve ancora esaminare sono imperniate sui concetti della maggiore e della minore età, dichiara che le sue osservazioni sono dettate da due motivi, uno di carattere tecnico, l'altro di carattere politico.

Per quanto riguarda il primo, gli sembra che nella discussione dell'articolo 3 del progetto ministeriale non si siano tenute presenti le infinite graduazioni determinate, in fatto di età, da molte leggi riguardanti gli argomenti più diversi. Cita, ad esempio, le leggi riguardanti la materia del lavoro, che stabiliscono limiti di età diversi per i vari mestieri. Ricorda anche la legge processuale in materia di lavoro, la quale fissa la capacità processuale a quindici anni.

Passando alle osservazioni di carattere politico, premette che la legge sull'inquadramento sindacale, alla quale bisogna riconoscere il valore di una legge di carattere costituzionale, stabilisce che « possono appartenere alle associazioni sindacali i cittadini italiani di ambo i sessi, maggiori di anni diciotto ». Quindi tutti i cittadini che esercitano un'attività professionale, per il qual titolo sono inquadrati sindacalmente,

si devono considerare, a diciotto anni, compiuti nella loro personalità; è, insomma, loro riconosciuta una capacità politica.

Non gli sembra ora giusto che le considerazioni da lui esposte non trovino alcuna rispondenza nel progetto, dal momento che il Codice del diritto privato fascista deve rispecchiare quello che è lo spirito del Regime, il concetto che lo Stato abbraccia e comprende tutti i cittadini ed ha, cioè, un carattere totalitario. Teme anzi che si correrebbe il rischio di compilare un Codice che non servirebbe alla grande massa di coloro che esercitano una vera e propria attività professionale, ma solo a chi vive col godimento dei propri beni; si compilerebbe un Codice anacronistico, avente puro valore storico. Tanto per citare un esempio, si domanda perchè l'adozione, che è praticata da un esiguo numero di cittadini, debba trovar posto nel Codice, mentre ne dovrebbe rimanere escluso l'istituto della capacità professionale.

Sarebbe quindi del parere di riprendere in esame l'articolo 3 del progetto ministeriale, per poter tenere in considerazione le ragioni tecniche e politiche da lui enunciate sulla questione del limite della minore età.

SCADUTO. Gli sembra che il problema non abbia ragion d'essere, inquantochè nell'articolo 3 del progetto ministeriale il principio generale, contenuto nel primo comma, è temperato dal capoverso che dice: « Con la maggiore età, salvo le eccezioni stabilite dalla legge, si acquista la capacità di compiere tutti gli atti pei quali non sia determinata un'età diversa ».

PRESIDENTE. Non ha bisogno di chiarire che tutti i Commissari sono d'accordo con l'onorevole Costamagna nell'intendimento che il nuovo Codice rispecchi nella massima misura il senso politico ed il sentimento fascista. Ciò egli ha avuto già occasione di ripetere più volte. Nel progetto si è cercato in ogni modo di far penetrare tutto quanto era il nuovo spirito portato dal Fascismo e la Commissione per conto suo nulla ha trascurato e trascura per assicurarsi di tale rispondenza.

Ora, per quanto concerne la maggiore età, non crede si possa modificare l'articolo 3 del progetto ministeriale. Le leggi citate dall'onorevole Costamagna stabiliscono per diverse attività età diverse, giustificate da ragioni speciali o da antiche tradizioni e lo stesso Codice stabilisce, per certi istituti ed in alcuni casi particolari, età differenti da quella stabilita nell'articolo 3.

Per aderire alla proposta dell'onorevole Costamagna si dovrebbe aggiungere a tale articolo, che fissa il limite generale, un elenco delle età richieste per i vari istituti e per le varie attività, ma ciò sarebbe molto difficilmente attuabile in pratica e si rischierebbe sempre di fare cosa incompleta.

COSTAMAGNA. Riterrebbe utile aggiungere almeno nel Codice quale sia l'età richiesta per esercitare un'attività professionale.

PRESIDENTE. Se si abbandona il criterio di limitarsi nell'articolo 3 a fissare il concetto generale della maggiore età, non ci si può fermare poi a considerare uno solo dei casi speciali.

ROTIGLIANO. Non crede che i casi speciali citati dall'onorevole Costamagna intacchino il principio generale dell'articolo 3 e debba quindi il loro riferimento trovar posto in tale articolo. Il fatto che ci siano leggi speciali che fissano, a determinati fini, limiti di età diversi non vuol dire che in quei casi la maggiore età non debba rimanere fissa a ventun anni. Una persona può iscriversi ad un Sindacato a diciotto anni, pur rimanendo minorenni fino a ventun anni.

PRESIDENTE. Concorda con l'onorevole Rotigliano. La maggiore età è quella fissata dal Codice; le altre età sono determinate per alcune attività o dallo stesso Codice o da leggi speciali.

COSTAMAGNA. Egli si riprometteva di proporre la sostituzione nel detto articolo 3 del limite della minore età a ventun anni con quello a diciotto anni, in considerazione del criterio adottato per la capacità politica e professionale e della connessione evidente che esiste fra tale capacità e la capacità di diritto civile,

MACARINI CARMIGNANI. Secondo il suo modo di vedere, in questo campo la vera disformità è fra i criteri che sono posti nel Codice civile e quelli che si seguono nel Codice penale il quale dispone che a diciotto anni si abbia la piena capacità di intendere e di volere. Ora egli ritiene che, dal punto di vista del sistema e dell'unità di pensiero, il vecchio Codice potesse considerarsi superiore all'attuale, in quanto che esso prevedeva una situazione intermedia, di non piena capacità nel periodo fra i diciotto ed i ventun anni e giungeva quindi ad una conciliazione fra i criteri dei due Codici. Concludendo, egli non è affatto favorevole all'abbassamento del limite della minore età, ma anzi desidererebbe che fosse nuovamente introdotto nel Codice penale il periodo di non piena capacità fra i diciotto e i ventun anni.

PRESIDENTE. Ricorda come la questione dell'abbassamento del limite generale della maggiore età formò già oggetto di ampia discussione quando si esaminò l'articolo 3 e, in considerazione dei pareri dei fisiologi e dei biologi i quali concordemente ritengono ancor troppo basso il limite della minore età a ventun anni, la Commissione non ritenne di ridurre quel limite neppure di un anno, come proponeva qualche Commissario. In verità la tendenza dominante è per ora quella di elevare od almeno mantenere il limite oggi in vigore. Ricorda in proposito che, per quanto riguarda l'età matrimoniale, pur ammettendo la legge canonica il limite dei sedici anni ed essendo stato corrispondentemente ridotto dopo il Concordato il limite del Codice civile la Commissione, accogliendo i pareri medici che non sono favorevoli a matrimoni contratti fra persone troppo giovani, non esitò a chiedere che l'età matrimoniale sia di nuovo elevata a diciotto anni.

La Commissione esprime l'avviso che l'articolo 3 resti immutato.

TITOLO IX. — Della patria potestà.

Art. 323 e 324.

PUTZOLU. Sarebbe del parere di sopprimere l'inciso: « qualunque sia la sua età » nell'articolo 323.

PRESIDENTE. Crede sia meglio lasciare l'articolo così come è nel progetto, per affermare chiaramente il principio che tale rispetto deve sussistere anche quando il figlio non sia più soggetto alla patria potestà.

ROTIGLIANO. Dubita dell'opportunità di avere diviso in due articoli, 323 e 324, le varie disposizioni dell'articolo 220 del Codice vigente riservando un articolo per il solo principio etico della patria potestà. Gli sembra più opportuno riunire gli articoli 323 e 324, facendo però precedere la disposizione dell'articolo 323 da quella dell'articolo 324.

PRESIDENTE. Non si oppone alla fusione dei due articoli, ma preferisce mantenere le disposizioni nell'ordine attuale.

La proposta del Presidente è approvata.

Art. 325.

MORESCO. Ricorda come già altra volta egli abbia proposto di eliminare il particolare richiamo al caso della lontananza e di mantenere il solo riferimento generico al caso di impedimento, nel quale l'altro sarebbe compreso. Insiste ora in tale proposta, tanto più che la parola « lontananza » non ha un significato preciso.

PRESIDENTE. La questione fu esaminata agli articoli 181 e 218 ed egli stesso suggerì di semplificare la formula dell'analoga disposizione, ma si mantenne il testo

ministeriale ritenendosi che fosse meglio conservare la specificazione dell'impedimento dovuto alla lontananza di fronte agli altri impedimenti naturali. Ben volentieri quindi aderisce ora a tale proposta. Ad ogni modo il significato della parola « lontananza » non gli sembra ambiguo. Non si tratta di assenza in senso tecnico, ma di un impedimento di fatto.

PUTZOLU. Osserva che sarebbe bene chiarire che non si deve trattare di impedimento di breve durata, ma tale che turbi seriamente l'esercizio della patria potestà.

PRESIDENTE. Infatti il progetto dice che la lontananza o l'impedimento devono esser tali da render « impossibile » al padre l'esercizio della patria potestà.

SCADUTO. Come già in altre occasioni, richiama l'attenzione della Commissione sul caso frequente di emigrati in America, per i quali, protraendosi la loro assenza per anni, si rende impossibile, data anche la grande distanza che li separa dalla Patria, l'esercizio della patria potestà. L'ipotesi della lontananza, considerata nell'articolo, si riferisce precisamente a questi casi e perciò egli sarebbe favorevole al mantenimento della espressione usata nel progetto.

PIERANTONI. Ritiene che basti far risultare dal verbale che la Commissione considera la lontananza come uno dei casi di impedimento.

ROTIGLIANO. Osserva come nel Codice vigente il concetto di impedimento sia espresso in una forma migliore; infatti il secondo capoverso dell'articolo 220 dice: « Durante il matrimonio tale potestà è esercitata dal padre e, se egli non possa esercitarla, dalla madre ».

BERIO. Preferirebbe anch'egli la formula del Codice vigente.

PUTZOLU. Domanda se la giurisprudenza abbia interpretato l'inciso dell'articolo 220 del Codice vigente « se egli non possa esercitarla » nel senso che si debba trattare di una impossibilità giuridica (condanna all'ergastolo, ecc.) o anche di una semplice impossibilità di fatto.

PRESIDENTE. In tutti e due i sensi.

PUTZOLU. Si potrebbe allora mantenere la formula dell'articolo 220 del Codice vigente.

DI MARZO. Proporrebbe di dire: « Nel caso che sia temporaneamente impossibile al padre l'esercizio della patria potestà, questa è esercitata dalla madre ».

PRESIDENTE. Il concetto della temporaneità potrebbe essere aggiunto alla stessa formula ministeriale sopprimendosi il riferimento al caso specifico della lontananza. Si potrebbe così dire: « In caso di impedimento, anche temporaneo, che renda impossibile al padre l'esercizio della patria potestà, questa è esercitata dalla madre ».

MACARINI CARMIGNANI. Teme che dicendo « anche temporaneo » si possa intendere che l'impedimento può essere ridotto anche ad un periodo brevissimo.

PRESIDENTE. No; perchè l'impedimento renda impossibile l'esercizio, questo dovrebbe essere escluso per un periodo di tempo talmente lungo per cui possa derivarne pregiudizio agli interessi della famiglia.

La Commissione approva la formula proposta dal Presidente ed esprime l'avviso che per ragioni di coordinamento siano modificati nello stesso senso gli articoli 181 e 218.

Art. 326.

ROTIGLIANO. Osserva che la frase « senza permesso del medesimo » era giustificata nell'articolo 221 del Codice vigente dal fatto che era seguita dalle parole: « salvo per causa di volontario arruolamento nell'esercito nazionale »: è superflua, invece, nel progetto ministeriale che ha eliminato l'eccezione. Sarebbe quindi per la soppressione della frase.

PRESIDENTE. Sarebbe del parere di togliere la frase accennata dall'onorevole Rotigliano nella prima parte dell'articolo, ma di conservare la analoga espressione della seconda parte.

Questa proposta è approvata.

Art. 327.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 328.

BERIO. Nota che, per quanto la disposizione contenuta negli ultimi due capoversi dell'articolo sia formulata anche nell'articolo 224 del Codice vigente, non si può negare che con essa resti in certo qual modo svalutata la patria potestà.

ROMANO SANTI. Non gli sembra logico che il padre si dichiari incompetente a risolvere un conflitto tra i figli.

PRESIDENTE. La disposizione si giustifica nel senso che il padre, vedendo i figli in disaccordo, si può trovare imbarazzato sul modo di risolvere il conflitto, e preferisca mantenersi estraneo per non sembrare parziale verso uno di essi.

Art. 329.

PUTZOLU. Osserva che nell'articolo non si stabilisce, come nell'articolo 226 del Codice vigente, che l'eredità devoluta ai figli minori deve essere accettata col beneficio d'inventario. Preferirebbe invece che si menzionasse tale disposizione, per evitare che si possa credere possibile l'accettazione pura e semplice o che si possa supporre che sia stata abrogata la disposizione dell'articolo 226 del Codice vigente.

PRESIDENTE. Non ritiene che possa sorgere alcun dubbio, perchè il principio che il beneficio d'inventario deve accompagnare tutte le accettazioni di eredità quando è interessato un minore, trova la sua sede naturale nel Libro sulle successioni.

Art. 330.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 331.

SCADUTO. Poichè l'articolo 332 pone anch'esso delle eccezioni all'articolo 331, formulerebbe allora l'ultima parte di questo nel modo seguente: «salvo quanto è disposto negli articoli 332 e 336».

PRESIDENTE. L'articolo 332 non è citato nell'articolo 331, perchè l'ipotesi è di diversa specie. Nell'articolo 331 si fa riferimento a casi di cessazione dell'usufrutto, nel 332 si tratta di casi in cui l'usufrutto non può aver luogo.

Ad ogni modo, poichè si tratta sempre di limitazioni all'usufrutto sia nell'articolo 332 che nel 336, non è contrario alla proposta del senatore Scaduto di fare riferimento ad entrambi gli articoli.

La Commissione approva.

Art. 332.

MACARINI CARMIGNANI. Alle quattro ipotesi stabilite di beni non soggetti ad usufrutto legale ne aggiungerebbe una quinta, relativa ai beni che eventualmente pervenissero al figlio quale risarcimento del danno derivante da delitto o quasi delitto. Considera il caso di un investimento subito dal figlio che conseguentemente abbia avuto un congruo indennizzo. Non crede sia giusto che su questo indennizzo sia ammesso l'usufrutto legale del genitore e che quindi anche gli altri figli abbiano a trarre vantaggio dalla disgrazia del fratello.

PUTZOLU. Osserva che nel caso prospettato dal camerata Macarini Carmignani, il figlio infortunato si troverà nelle condizioni di avere bisogno di maggiori cure che non gli altri figli; quindi in definitiva fino alla maggiore età egli sarà sempre quello che beneficerà maggiormente della somma della quale il padre gode l'usufrutto. Reputa d'altra parte necessario intervenire il meno possibile nei rapporti interni della famiglia e specialmente in quelli tra padre e figlio, che è meglio siano affidati al costume ed al sentimento, fortunatamente ben saldi in Italia.

SCADUTO. Si associa alle osservazioni dell'onorevole Putzolu, tanto più che nel caso prospettato l'usufrutto che viene a percepire il padre è sempre di una entità minima, dato anche l'uso da parte delle Casse infortuni di pagare l'indennità assicurativa a rate annuali, dimodochè spesso l'infortunato esce dalla minore età prima che egli sia stato soddisfatto integralmente.

MACARINI CARMIGNANI. Prospetta anche il caso del ratto consensuale per cui fosse stata liquidata alla rapita una indennità di risarcimento e si domanda se pure in tale ipotesi possa essere giusto che il padre sia ammesso a godere dell'usufrutto.

PRESIDENTE. Non crede che si possa negare in tale caso l'usufrutto legale al genitore, tanto più perchè il ratto consensuale è reato che lede principalmente la patria potestà. Del pari, per il precedente caso considerato si associa alle osservazioni dell'onorevole Putzolu. Se il genitore non è affatto responsabile del danno accaduto, non v'è ragione di escluderlo dall'usufrutto. Ritene quindi che l'articolo possa essere approvato nella sua integrità.

DI MARZO. È del parere del Presidente: si consideri che anche per le donazioni pure e semplici il padre ha l'usufrutto legale.

Art. 333.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 334.

DI MARZO. Non gli sembra che formalmente sia esatta la dizione della prima parte. Infatti non si può parlare di cessione o di alienazione di un usufrutto legale, perchè non è l'usufrutto che si cede o vende, ma bensì l'esercizio di esso. Propone quindi di dire: « L'esercizio dell'usufrutto legale ecc. ».

SCADUTO. Rileva che anche nel progetto della Commissione Reale più propriamente si parlava di esercizio del diritto di usufrutto e non comprende le ragioni per cui sia stata abolita questa dizione.

PUTZOLU. Aggiunge che non è esatto dire: « non può essere ceduto, nè può formare oggetto di alienazione »: anche la cessione è in sostanza una forma di alienazione.

PRESIDENTE. Non può aderire all'avviso dell'onorevole Putzolu, perchè la cessione è un negozio che non si può accomunare alla alienazione. Si tratta di due istituti diversi con diversi caratteri. Basterebbe notare che la cessione può essere effettuata per un tempo determinato, mentrel'alienazione è definitiva, salvo casi speciali come, per esempio, se si tratti di vendita con patto di riscatto entro un certo termine.

Al senatore Di Marzo fa presente poi che il concetto fondamentale della disposizione è di vietare in ogni modo qualsiasi atto che possa pregiudicare l'usufrutto legale e di impedire al genitore di venderlo o cederlo. Riconosce però formalmente giuste le osservazioni del Collega, specie per la cessione.

DI MARZO. Proporrebbe di dire: « L'usufrutto legale non può formare oggetto di alienazione, di pegno, di ipoteca o di esecuzione da parte dei creditori, nè può esserne ceduto l'esercizio ». In tal modo crede che la formula sarebbe giuridicamente più esatta.

PRESIDENTE. Aderisce.

Così rimane stabilito.

Art. 335.

PRESIDENTE. Ritiene che si potrebbe eliminare la prima parte dell'articolo, perchè già sottintesa.

DI MARZO. Dato che nei precedenti articoli si è sempre parlato del « padre », non crede sia inutile specificare che le disposizioni precedenti sono applicabili anche alla madre che esercita la patria potestà.

PRESIDENTE. Non insiste.

Art. 336 e 337.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 338.

PRESIDENTE. Ricorda che la Commissione si è data premura nell'articolo 153 di precisare che l'obbligo dei genitori di educare i figli deve intendersi nel senso di una educazione conforme ai sentimenti nazionali. Se il padre non ottempera a questo dovere fondamentale, è giusto che decada dalla patria potestà, ma può tale ipotesi ritenersi inclusa nella formula dell'articolo che parla di grave pregiudizio del figlio?

Propone di chiarire la disposizione precisando: « con grave pregiudizio patrimoniale o morale del figlio ».

BERIO e BACCI. Si associano.

PUTZOLU. Crede superflua l'aggiunta proposta; poichè già precedentemente si è stabilito che l'educazione deve essere conforme ai fini nazionali, è naturale che una educazione contraria porti un grave pregiudizio al figlio.

PRESIDENTE. Lasciando così l'articolo, può sorgere il dubbio che si tratti solo di grave pregiudizio materiale del figlio. È quindi meglio precisare.

Così rimane stabilito.

Art. 338 bis.

PIOLA CASELLI. Osserva che la Commissione ministeriale ha creduto di sopprimere la misura della sospensione temporanea dall'esercizio della patria potestà, regolata dal progetto della Commissione Reale negli articoli 387 e 388. Questa soppressione non gli sembra giustificata, nè risponde al sistema generalmente adottato, essendo ovvio che si possono presentare dei casi nei quali, data la natura o la minore

gravità della violazione o della trascuranza dei doveri, la semplice sospensione temporanea dall'esercizio della patria potestà, con o senza perdita dell'usufrutto legale, può apparire come provvedimento più adeguato della decadenza assoluta e definitiva. Nella relazione del Ministro si dice (pag. 127) che fu soppresso l'istituto della sospensione perchè i casi ai quali esso si riferisce sono tutte ipotesi di impedimento che rendono impossibile l'esercizio della patria potestà e pertanto determinano, a norma dell'articolo 325, il passaggio di essa alla madre e, se questa non vi sia o sia essa stessa colpita, l'apertura della tutela a norma dell'articolo 351. Ma questo motivo non sembra esatto, nè conclusivo, perchè a prescindere dalla possibilità di prospettare anche altre ipotesi giustificanti la semplice sospensione, basta scorrere l'elenco dei casi preveduti dall'articolo 387 del progetto della Commissione Reale, per riconoscere che per lo meno in parecchi di essi (assenza presunta, vizio di mente che non abbia dato luogo all'interdizione, infermità abituale) non ricorre un impedimento di tal guisa materiale ed assoluto che permetta che *ipso jure et facto* sottentri la moglie nell'esercizio della patria potestà, senza bisogno che intervenga una decisione la quale accerti le ragioni di questo cambiamento nella rappresentanza e tutela del minore, e costituisca il necessario documento pubblico del cambiamento stesso nei rapporti coi terzi. Inoltre occorre sempre di stabilire giudiziariamente i precisi limiti di tempo della sospensione, la quale potrebbe eventualmente, per esempio in caso di condanna penale, essere protratta, specie per taluni reati anche al di là del giorno finale dell'espiazione della pena, fino a che sia accertato il sicuro ravvedimento. Si osserva, infine, che la necessità di una decisione formale di sospensione può essere anche giustificata per il valore morale che essa può rappresentare come misura disciplinare.

PRESIDENTE. Considera tutta l'importanza dei concetti esposti dal senatore Piola Caselli e aderisce alla sua proposta.

BERIO. Pensa che il progetto ministeriale abbia forse creduto di semplificare ritornando al sistema del Codice civile attuale che non prevede questo particolare istituto. D'altra parte, se lo si vuole ammettere, sarà anche necessario stabilire che intervenga un altro atto del Tribunale che dichiarare cessata la sospensione.

PRESIDENTE. Esaminando l'articolo 233 dell'attuale Codice, ritiene che si debba forse vedere in esso proprio un caso di sospensione della patria potestà, poichè questa non viene a mancare nel padre sotto taluni aspetti: per esempio, il padre non perde di diritto l'usufrutto.

Non crede d'altra parte che per la cessazione della sospensione sarebbe necessario un atto di reintegrazione. Nel caso di un traviamiento temporaneo, il genitore, superato il momento di crisi, riprende l'esercizio della patria potestà. La sospensione viene a cessare appena vengano meno le cause che l'hanno determinata.

PUTZOLU. Ricorda che nell'articolo 34 del Codice penale sono contemplate distintamente la decadenza e la sospensione della patria potestà. Sembra dunque necessario che anche nel nuovo Codice civile si faccia questa distinzione.

PIOLA CASELLI. Questo istituto sarebbe poi particolarmente adatto nei casi dubbi in cui non si possa essere ben sicuri che trovi applicazione l'articolo 325.

PUTZOLU. Concorda col senatore Piola Caselli. Così si fisserebbe il concetto che la decadenza è in rapporto ad una violazione tale dei doveri del genitore da rendere impossibile l'esercizio della patria potestà, mentre la sospensione come sanzione meno grave dovrebbe essere in rapporto ad una trascuratezza dei doveri non sistematica ma solo contingente, dovuta a particolari cause.

SCADUTO. Proporrebbe di fare un articolo separato pel caso della sospensione, essendo evidentemente diversi i motivi della decadenza da quelli della sospensione.

PRESIDENTE. È d'accordo. Si potrebbe così formulare l'articolo aggiuntivo 338 *bis*, in corrispondenza al testo dell'articolo 387 della Commissione Reale: « La sospensione dall'esercizio della patria potestà ha luogo di diritto quando il genitore

che la esercita sia interdetto o ne sia dichiarata l'assenza o sia condannato a pena restrittiva della libertà personale per la durata non inferiore ad un anno.

« Lo stesso provvedimento può adottarsi dal giudice tutelare nei casi di assenza presunta o vizio di mente, che non abbia dato luogo ad interdizione, e infermità abituale ».

Così rimane stabilito.

Art. 339.

PRESIDENTE. Rileva che l'articolo gli sembra di portata un po' eccezionale nelle sue ultime conseguenze e più grave del corrispondente articolo 233 del Codice civile.

PUTZOLU. Ritiene che si potrebbe sopprimere.

DI MARZO. Proporrebbe di sopprimere solo l'ultima parte: « e ordinare in particolare ecc. ».

MACARINI CARMIGNANI. Osserva che vi sono dei casi di eccezionale gravità per cui è necessaria l'applicazione del disposto dell'ultima parte dell'articolo. Così, per esempio, se un padre ha tentato di abusare della figlia, la madre può perdonargli e continuare a vivere con lui, ma sarebbe immorale che la figlia continuasse a vivere sotto il tetto paterno.

BERIO. È anch'egli del parere di mantenere l'articolo nella sua integrità. Del resto anche l'articolo 233 del Codice attuale, nel caso che il genitore avesse trascurato i suoi doveri, non prevedeva il passaggio della patria potestà alla madre, ma nominava un tutore alla persona del figlio o un curatore ai beni. Stabilendosi invece che la patria potestà passi alla madre se il padre ne decade, non è male che intervenga il tribunale per impartirle le disposizioni che crederà necessarie caso per caso.

PRESIDENTE. Reputa giuste le osservazioni del senatore Berio, ma fa le sue riserve per la norma dell'ultima parte. Se è necessario che il figlio venga allontanato dalla casa paterna, dovrebbe essere la madre stessa a provvedervi.

MACARINI CARMIGNANI. Insiste nelle sue affermazioni. Talvolta anche la madre per il suo affetto al marito può non vedere quale sia la giusta via. D'altra parte non è detto che il tribunale prenda sempre i previsti provvedimenti, ma solo in casi eccezionali.

PRESIDENTE. Si potrebbe allora modificare l'articolo aggiungendo che tali provvedimenti saranno presi solo nei casi eccezionalmente gravi.

Anche approvando la prima parte, che in fondo non è altro se non un suggerimento del tribunale alla madre, non gli sembra giusto autorizzare nella seconda parte il tribunale a separare il figlio dalla madre. Se si vuole, tuttavia, mantenere anche questa disposizione, si potrebbe sostituire alle parole « e ordinare in particolare » le altre « e ordinare in casi di eccezionale gravità »: così sarebbe limitata, almeno in parte, la portata della disposizione.

Così rimane stabilito.

DI MARZO. Invece di dire specificatamente « venga collocato presso una famiglia ecc. » direbbe « venga allontanato dalla casa paterna ». Disporrà poi il giudice come riterrà opportuno, secondo i casi.

PIERANTONI. Preferirebbe dire: « venga collocato fuori della casa paterna ».

Così rimane stabilito.

Art. 340

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 341.

MORESCO. Poichè si è introdotto l'istituto della sospensione, bisognerebbe specificare anche in questo articolo che la condotta del padre deve essere tale da non dar luogo nè alla decadenza, nè alla sospensione.

PIERANTONI. In conformità a quanto si è stabilito per l'articolo 339 propone di sostituire alle parole: « ove ne sia il caso, l'allontanamento dalla casa paterna » le altre: « in casi di eccezionale gravità, il collocamento fuori della casa paterna ».

PRESIDENTE. Ritiene anche opportuno che nell'ipotesi presente sia sostituita la competenza del giudice tutelare a quella del tribunale. Propone pertanto la seguente formula: « Qualora non ricorra alcuna causa di decadenza o di sospensione prevista negli articoli 338 e 338 *bis*, ma la condotta del genitore appaia comunque pregiudizievole al figlio, il giudice tutelare può, secondo le circostanze, adottare i provvedimenti che stimi convenienti nell'interesse del figlio ed in particolare disporne, nei casi di eccezionale gravità, il collocamento fuori della casa paterna ».

Così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 18,15.

Il Presidente
D'AMELIO.

Gli estensori: CARONI e ISGRÒ.

Vº Il Capo della Segreteria:
CERCIELLO.

VERBALE N. 45.

Seduta del 17 aprile 1937 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, MORESCO, NUCCI, PIOLA CASELLI, ROMANO SANTI e SCADUTO; deputati BACCI, MACARINI CARMIGNANI, PIERANTONI, PUTZOLU e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. — Costituzione della Sottocommissione della « piccola adozione ». — Esame dell'articolo 342 del Titolo IX: « Della patria potestà » e ordine dei lavori. — Esame dei successivi articoli 343 a 350 dello stesso Titolo. — Ripresa in esame degli articoli 271 e 280 del Titolo VII: « Della filiazione ».

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari: senatori Anselmi, Berio, Fabri, Facchinetti Pulazzini, Raimondi, Romano Michele, Sarrocchi e deputati Andriani, Asquini, Biggini, Costamagna, Cristini, Genovesi, Redenti e Rossi hanno giustificato la loro assenza.

Comunica che a far parte della Sottocommissione incaricata di studiare e redigere lo schema di proposte relative alla piccola adozione ha chiamato i Commissari: Piola Caselli, che la presiederà, Di Marzo e Costamagna.

PIOLA CASELLI. Accetta l'incarico della presidenza della Sottocommissione e ringrazia. Rileva che il compito della Sottocommissione è di notevole importanza e difficoltà. Fa affidamento sul valore degli altri Membri della Commissione e sulla collaborazione dell'avvocato Sileno Fabbri, presidente dell'Opera nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia, vero apostolo della missione che lo Stato fascista ha confidato a questa Opera Nazionale. Osserva che dai precedenti della questione della cosiddetta piccola adozione, e dalle discussioni in seno alla Commissione, risulta, a suo modo di vedere, che le proposte da esaminare escono dai limiti normali dell'istituto della adozione. Ritiene che appunto col dare a tali proposte il loro razionale svolgimento si può correggere quel difetto di imprecisione e di incertezza che fu, così dalla Commissione Reale come dalla Commissione ministeriale, attribuito ai progetti formulati sotto il titolo della « piccola adozione ». Il carattere preciso e concreto delle risoluzioni da adottare potrà risultare col riannodarle ai fini che esplica l'O. N. M. I., i quali comprendono la tutela di una triplice categoria di fanciulli, cioè gli illegittimi, gli abbandonati e i fanciulli fisicamente o moralmente anormali (articolo 4 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277). Non si tratta, quindi, soltanto di proteggere o di creare un sano focolare

domestico per coloro che per l'illegittimità della nascita sono sprovveduti dell'assistenza familiare, ma di sostituire anche un altro focolare a quello malsano che esista per legge, col dare al fanciullo abbandonato o deficiente quella protezione ed assistenza che la famiglia non vuole o non può fornire. La finalità dell'adozione s'intreccia, pertanto, con quella più generale e della tutela dei minorenni e del controllo dell'esercizio della patria potestà, sviluppando il compito dello Stato nella protezione dei minorenni sotto i riguardi delle forme giuridiche che può assumere l'attività dell'O. N. M. I. Ricorda che la Commissione Reale si era messa su questa via, come appare non solo dalle disposizioni proposte nel Titolo dell'adozione (articolo 330), ma da quelle altresì suggerite nei seguenti Titoli della patria potestà, della tutela e della interdizione, riconoscendo facoltà di provocare la tutela o di esercitarla a Comitati di protezione dei minori (articoli 385 e 419) e a un Comitato di patronato ch'essa formalmente istituiva e regolava (articoli 406, 415, 449, 450).

Si tratta, insomma, di un problema complesso che non può, a suo parere, venire risolto, se non esaminandolo in tutti i suoi vari elementi ed aspetti, sicchè egli prevede che la Sottocommissione potrebbe essere indotta a formulare suggerimenti che non soltanto tocchino il tema dell'adozione, ma riflettano disposizioni appartenenti a vari Titoli del Codice che interessino la protezione dei minori illegittimi, abbandonati od anormali.

Desidererebbe di conoscere se queste sue vedute generali corrispondano ai sentimenti della Commissione parlamentare.

PRESIDENTE. Trova giuste le osservazioni del senatore Piola Caselli. Tutte le parti del Codice sono legate tra loro, cosicchè non è possibile non tenere conto delle ripercussioni che le modificazioni a determinate norme hanno anche su altre disposizioni. Del resto la Sottocommissione ha mandato di fiducia: essa è incaricata di predisporre le norme della piccola adozione, ma se essa constaterà che vi sono altri istituti ai quali, per le stesse finalità, occorre portare modificazioni, compirà certo opera utile e necessaria segnalandoli alla Commissione.

Si riprende l'esame del progetto.

Art. 342.

PIOLA CASELLI. Osserva che il testo di questo articolo differisce notevolmente dal testo dell'articolo corrispondente (articolo 393) della Commissione Reale. Una differenza lo ha particolarmente colpito, perchè si ripete in molte altre disposizioni di questo Titolo e dei Titoli seguenti. Entrambi i progetti hanno soppresso gli istituti dei Consigli di famiglia e di tutela, ed hanno creato, per coprire queste soppressioni e dare migliore svolgimento alle funzioni tutelari, la nuova istituzione del giudice tutelare. Ma con due diverse finalità ed efficienze, perchè mentre il progetto della Commissione Reale ha fatto di questa nuova istituzione il fulcro dell'intervento giudiziario nella protezione dei minori di età e degli incapaci, il progetto ministeriale lo ha relegato in un piano affatto secondario, affidando al tribunale ordinario la maggior parte delle attribuzioni che il primo progetto conferiva al giudice tutelare. Di questo capitale cambiamento di sistema, non appare che nella relazione vengano date adeguate ragioni e domanda quale sia l'avviso della Commissione al riguardo, pur rilevando, tuttavia, che la questione può perdere in parte la sua importanza se sarà adottata la riforma preannunciata dal Guardasigilli della istituzione del giudice unico.

PRESIDENTE. Osserva che il giudice tutelare deve essere un giudice *ad hoc*, non distratto da altre cure, che deve adempiere la sua delicata funzione, anche in collaborazione con altre autorità, per vigilare sull'amministrazione dei beni ed in genere sulla vita morale del minore. La questione non è dunque di sapere se vi sarà il giudice unico o collegiale, ma piuttosto un giudice che non abbia altre incombenze.

NUCCI. Fa presente che secondo l'articolo 352 c'è il giudice tutelare presso ogni pretura: bisognerà chiarire se si tratta di un giudice che si reca presso le varie preture ovvero di un giudice addetto a ciascuna pretura.

ROTIGLIANO. Rileva che una volta istituito il giudice tutelare, non si comprende come gli si possa sottrarre la competenza nelle materie di cui all'articolo 342. Non è d'accordo, però, sulla elencazione dell'articolo 393 della Commissione Reale fa di coloro che possono eccitare la competenza del giudice tutelare. Se questi può provvedere d'ufficio, è naturale che lo farà su richiesta di qualunque persona porti a sua conoscenza uno stato di cose anormale.

MACARINI CARMIGNANI. È d'avviso che sia meglio lasciare immutato l'articolo 342 del progetto ministeriale, sia perchè così vi sarà la possibilità di un giudice tutelare che non faccia altro, sia perchè si tratta di provvedere su materie che eccedono l'amministrazione, come la privazione dell'usufrutto legale, ed allora è bene che giudichi il tribunale.

PRESIDENTE. Avverte che la Commissione Reale si preoccupò che fosse assicurato in pratica il funzionamento del giudice tutelare e si rivolse in proposito al Guardasigilli, il quale rispose che avrebbe fatto tutto il possibile per ottenere il numero di giudici necessario al fine di potere affidare a quello addetto alle tutele soltanto questa speciale funzione.

PUTZOLU. Ritene che non basti avere un giudice specializzato: occorre che esso funzioni come organo periferico a diretto contatto col popolo, in modo che possa rendersi conto di situazioni che non troverebbero altrimenti interpreti presso l'autorità giudiziaria e che possa prendere egli stesso l'iniziativa dei provvedimenti necessari.

BARCELLONA. Poichè l'articolo 342 prevede fra l'altro la privazione dell'usufrutto legale, ritiene che la competenza non possa essere che del tribunale. Ci vuole un giudizio regolare, con possibilità di impugnativa.

NUCCI. Si associa.

ORDINE DEI LAVORI.

BACCI. Osserva che la discussione sul giudice tutelare e le considerazioni fatte dal senatore Piola Caselli a proposito dei compiti affidati alla Sottocommissione per la piccola adozione dimostrano ancora una volta la necessità di sospendere l'esame del progetto in attesa di sapere quali in definitiva saranno le direttive e i principii fondamentali dei nuovi istituti.

Come può la Commissione assolvere il suo compito in ordine alle disposizioni che si vanno esaminando, se vi ha incertezza anche su quella che dovrà essere la funzione del giudice tutelare? Sarà il giudice tutelare un giudice *a latere* del pretore, o lo stesso pretore, o un giudice *ad hoc* presso il tribunale? Ovvero, come nel sistema austro-ungarico del giudice pupillare, un vero e proprio funzionario dell'Amministrazione comunale? Come si possono d'altra parte utilmente esaminare gli istituti della patria potestà, della tutela, dell'interdizione se è a prevedere che la Sottocommissione, che si è costituita, suggerirà modificazioni anche in ordine ad essi?

Fino a che, dunque, non saranno positivamente chiariti gli accennati dubbi sul giudice tutelare, o non si avranno quanto meno le proposte della Sottocommissione, meglio è sospendere i lavori e ciò a prescindere anche dal fatto che occorrerà pur sempre attendere la consultazione della nuova Commissione annunciata dal Ministro.

PRESIDENTE. Non ritiene che vi siano sufficienti ragioni per sospendere i lavori. Quanto al giudice tutelare, nota che è proprio la Commissione parlamentare che deve precisarne la figura e le funzioni.

In ordine ai lavori della Sottocommissione, poi, si vedrà a suo tempo se vi saranno disposizioni già esaminate che, per effetto delle nuove proposte, meritino un riesame:

ma ciò non importa che si debbano sospendere le sedute. Anche per quel che riguarda le nuove consultazioni del Ministro, esse non toccheranno, se non di riflesso, il Libro I. Perciò ritiene che si debba proseguire ed esaurire l'esame del Libro stesso.

Art. 342.

ROTIGLIANO. Tornando particolarmente all'articolo 342, ripete che non è possibile sottrarre al giudice tutelare — demandandola al tribunale — la più tipica delle sue facoltà, stabilire cioè le condizioni in cui deve svolgersi l'amministrazione.

PUTZOLU. Rileva che l'articolo 342 contempla due distinti provvedimenti: l'uno di minore entità diretto a stabilire le condizioni dell'amministrazione; l'altro più grave della rimozione dall'amministrazione e della privazione dell'usufrutto legale.

Ritiene che quanto al primo basti affidarlo al giudice tutelare, mentre per il secondo sembra più opportuno il giudizio del tribunale.

ROTIGLIANO. Se si ammette l'impugnativa, meglio è demandare la competenza su tutta la materia al giudice tutelare.

NUCCI. Vorrebbe che il Pubblico Ministero intervenisse sempre in tutti i provvedimenti del giudice tutelare.

PUTZOLU. Ripete quanto ha già precedentemente accennato: se il giudice tutelare deve intervenire di sua iniziativa nell'interesse del minore, esso dovrà essere necessariamente un organo amministrativo, dotato di poteri discrezionali. In tal caso, e limitatamente a quei provvedimenti che rientreranno nelle sue facoltà discrezionali, non si può parlare nè d'intervento del Pubblico Ministero, nè di impugnativa.

NUCCI. Un sistema simile sarebbe pericolosissimo. Per conto suo ritiene che in nessun caso si possa prescindere dalla garanzia del ricorso al collegio.

PRESIDENTE. Meglio è dunque stabilire sempre la competenza del giudice tutelare, salvo il gravame davanti al tribunale.

MACARINI CARMIGNANI. È contrario alla competenza del tribunale anche limitatamente alla prima parte dell'articolo 342 relativa alla fissazione delle modalità dell'amministrazione.

ROMANO SANTI. Vorrebbe riservare la questione fino a quando non si stabiliscano precise norme sul giudice tutelare.

PRESIDENTE. Si dovrà stabilirle subito, all'articolo 352.

PIOLA CASELLI. Osserva che a riassicurare circa il buon funzionamento dell'istituto del giudice tutelare e a garantire gli interessi, in genere, della giustizia tutelare occorrerebbe, a suo modo di vedere, di fissare la doppia garanzia, che il giudice debba sempre udire il parere del Pubblico Ministero e che i suoi provvedimenti e le sue decisioni siano di regola impugnabili davanti al tribunale, salvo a distinguere i casi in cui l'impugnativa può essere portata davanti al presidente, anzichè davanti al collegio del tribunale.

PRESIDENTE. Si potrebbe dunque approvare l'articolo 342 con la sostituzione del giudice tutelare al tribunale. L'obbligo di sentire sempre il Pubblico Ministero, e l'impugnativa potranno essere inclusi nell'articolo 344 che regola in generale il procedimento.

Così rimane stabilito.

Art. 343.

PUTZOLU. Osserva che non è contemplata alcuna norma a tutela dei terzi, i quali possono ignorare se il padre sia o meno investito della patria potestà e goda o meno dell'usufrutto legale. Occorrerebbe stabilire che questi provvedimenti debbano essere annotati sull'atto di nascita del figlio o su quello di matrimonio del padre.

PRESIDENTE. Si potrà stabilire che presso il giudice tutelare deve esistere uno speciale registro per annotarvi questi provvedimenti.

Osserva poi che anche in questo articolo si dovrà, come nel precedente, sostituire alla competenza del tribunale quella del giudice tutelare.

Così rimane stabilito.

Art. 344.

NUCCI. Ritiene opportuno che, prima di approvare questo articolo, si esaminino le disposizioni relative al giudice tutelare.

PRESIDENTE. Ripete che immediatamente dopo, all'articolo 352, si discuterà del giudice tutelare. Per ora basta coordinare l'articolo 344 con quanto già approvato relativamente alla competenza del giudice tutelare, all'impugnativa e all'obbligo di sentire il Pubblico ministero. In particolare bisognerà modificare l'articolo perchè possa riferirsi sia ai provvedimenti del tribunale che a quelli attribuiti al giudice tutelare.

MACARINI CARMIGNANI. Sul secondo comma osserva che il genitore deve essere sempre citato. Sopprimerebbe perciò le parole: « quando occorra ».

PRESIDENTE. Si dovrà dunque sopprimere nel primo comma le parole « in camera di consiglio » aggiungendo in fine: « Il tribunale provvede in camera di consiglio »; modificare la dizione del secondo comma nel modo seguente: « I provvedimenti sono adottati assunte le opportune informazioni, sentito il Pubblico Ministero e citato il genitore nei cui riguardi il provvedimento deve essere adottato »; aggiungere in fine del secondo comma la norma relativa all'impugnativa contro i provvedimenti del giudice tutelare; modificare il terzo comma così: « In caso di urgente necessità il giudice tutelare può anche di ufficio, sostituendosi al tribunale, adottare provvedimenti temporanei che sarebbero di competenza del tribunale stesso, nell'interesse del figlio, informandone il Pubblico Ministero ».

Così resta stabilito.

Art. 345.

NUCCI. Rileva che una volta modificato l'articolo 342, l'articolo 345 diviene inutile, perchè quanto vi è stabilito è insito nella funzione del giudice tutelare.

BARCELLONA. È per mantenere l'articolo, sopprimendo solo le parole « che il tribunale abbia ».

Così rimane stabilito.

Art. 346.

PIERANTONI. Non vede la necessità della forma solenne dell'atto pubblico da seguirsi dal padre che vuole stabilire condizioni alla madre superstite per l'educazione dei figli e l'amministrazione dei beni, tanto più che nello stesso articolo è detto che basta il testamento, il quale può essere olografo.

PRESIDENTE. La norma è nel Codice vigente. Solo la formula: « per atto pubblico o per scrittura privata autenticata » è stata sostituita nel progetto alla dizione: « atto autentico » del corrispondente articolo 235 del Codice vigente, preoccupandosi il Ministro che quest'ultima espressione potesse dar luogo a controversie, mentre la prima è tecnicamente più esatta. Quanto poi alla particolare considerazione del testamento, che anch'essa non manca nel Codice vigente, è facile ritrovare la giustificazione nella speciale natura e importanza di quel negozio giuridico.

PUTZOLU. Chiede che l'articolo 346 sia coordinato con l'articolo 325 non comprendendosi perchè il padre non possa prescrivere alla madre condizioni per l'educazione dei figli e per l'amministrazione dei beni, anche quando è lontano.

PRESIDENTE. Se il padre è vivo, pure essendo lontano, può sempre intervenire e vigilare.

Piuttosto bisogna anche qui sostituire alla competenza del tribunale quella del giudice tutelare; sopprimere la frase « in camera di consiglio » e dire che è consentito il gravame.

Così rimane stabilito.

Art. 347.

ROTIGLIANO. Pone in rilievo la differenza di dizione fra questo articolo e i corrispondenti articoli 236 del Codice vigente e 396 della Commissione Reale.

L'espressione « protezione del nascituro » gli sembra troppo generica. Preferirebbe quella della Commissione Reale: « la necessaria vigilanza personale della donna ».

Nel Codice vigente poi non si fa cenno dell'amministrazione dei beni e in verità non è concepibile che la madre possa amministrare dopo la nascita del figlio e non anche prima.

PIOLA CASELLI. Osserva che è erroneo di restringere la istituzione del curatore al ventre al semplice controllo della gestazione. Essa mira anche alla protezione degli interessi patrimoniali del nascituro che possono essere pregiudicati prima della nascita. Rammenta in proposito che il Codice vigente prevede appunto la nomina dell'amministratore in occasione della istituzione di erede a favore dei nascituri di persona vivente (articolo 860 Codice civile).

PRESIDENTE. Ritene che per la vigilanza sull'amministrazione basti richiamare le norme dell'articolo 342. Si potrebbe allora approvare l'articolo, sostituendosi, come nei precedenti, alla competenza del tribunale quella del giudice tutelare con la consueta facoltà d'impugnativa, sostituendosi inoltre alla frase: « protezione del nascituro » l'altra: « necessaria vigilanza personale della donna », sopprimendo le parole: « e l'amministrazione dei suoi beni » e aggiungendo invece: « Per l'amministrazione dei beni si applica l'articolo 342 ».

Così rimane stabilito.

NUCCI. Vorrebbe che, dopo le parole: « di persona interessata » si aggiungesse: « o del Pubblico Ministero ».

ROTIGLIANO. Osserva che essendovi il giudice tutelare, è superfluo l'intervento del Pubblico Ministero.

NUCCI. Il Pubblico Ministero deve sempre potere esercitare una funzione sociale che gli deriva dalla legge, qual'è quella della tutela degli incapaci.

PRESIDENTE. Effettivamente nulla di male vi è che anche il Pubblico Ministero collabori col giudice tutelare. Si potrebbe pertanto consentire la proposta aggiunta.

Così rimane stabilito.

Art. 348 e 349.

PRESIDENTE. Anche in questi due articoli si dovrà sostituire la competenza del giudice tutelare a quella del tribunale, ammettere l'impugnativa contro il provvedimento del giudice tutelare e stabilire l'intervento del Pubblico Ministero.

Così rimane stabilito.

Art. 350.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 271 e 280.

PRESIDENTE. Per ragioni di coordinamento anche nel primo di questi due articoli si dovrebbe stabilire la competenza del giudice tutelare e nel secondo aggiungere che deve essere sentito il Pubblico Ministero, come pure per entrambi ammettere l'impugnativa contro il provvedimento del giudice tutelare.

Così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12.

Il Presidente
D'AMELIO.

L'estensore : COSENTINO.

Vº Il Capo della Segreteria:
CERCIELLO.

VERBALE N. 46.

Seduta antimeridiana del 23 aprile 1937 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, COGLIOLO, DI MARZO, FABRI, NUCCI, PIOLA CASELLI e SCADUTO; deputati ALBERTINI, ANDRIANI, ASQUINI, BACCI, BIGGINI, COSTAMAGNA, MARAVIGLIA, PUTZOLU e ROSSI.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, COSENTINO e CARONI.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. — Osservazioni sulla Sezione: « Delle cause di nullità del matrimonio » e sull'articolo 3 del Titolo I: « Delle persone fisiche ». — Esame degli articoli 351 e 352 del Titolo X: « Della tutela e dell'emancipazione ».

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Anselmi, Facchinetti Pulazzini, Moresco, Raimondi, Sarrocchi e deputati Cristini, Genovesi, Macarini Carmignani, Pierantoni e Rotigliano hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

COGLIOLO. Desidera risulti dal verbale che, se fosse stato presente alla discussione, avrebbe proposto di allargare le cause di nullità del matrimonio. Non essendo, infatti, ammesso il divorzio e producendo la separazione personale gli effetti più disastrosi per la famiglia e per la prole, senza parlare dei pericoli derivanti dal numero sempre maggiore di figli illegittimi, vi dovrebbe almeno essere la possibilità di annullamento in quei casi in cui la vita matrimoniale è assolutamente inconcepibile. Avrebbe pertanto sostenuto che fosse considerato l'errore non solo sopra l'identità della persona, ma anche sopra le qualità della persona quando sono diverse da quelle previste e tali che se fossero state note il matrimonio non avrebbe avuto luogo; che fosse ammessa la nullità per la dimostrata assoluta impotenza a generare; che tutti i casi di annullamento considerati dal diritto canonico dovessero essere riconosciuti dal diritto civile non essendo ammissibile che vi sieno cause di nullità riconosciute dal diritto canonico — diventato diritto matrimoniale nostro per la legge del Concordato — che non sieno ammesse dal nostro diritto, specie quando si pensi che è ancora grande il numero di matrimoni preconcordatari che sono annullati dai tribunali ecclesiastici e non possono esserlo dalle nostre Corti.

PRESIDENTE. Dà atto al senatore Cogliolo di queste dichiarazioni. Del resto, esaurito l'esame del Libro I, si potrà tornare su qualche questione. Così, per esempio, per quanto riguarda la proposta che l'onorevole Costamagna gli ha fatto pervenire, e della quale parimenti gli dà atto, per modificare l'articolo 3 abbassando il limite della maggiore età, in relazione alle leggi speciali sul lavoro.

COSTAMAGNA. Non si è riferito solo al requisito della capacità per il lavoro, ma a tutto il sistema del diritto pubblico, quale risulta dall'articolo 18 del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1130, che stabilisce a diciotto anni l'età per partecipare ad una associazione sindacale. Del resto la Leva fascista, da cui scaturiscono conseguenze giuridiche come la capacità a essere designato a componente la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, stabilisce la maggiore età a diciotto anni. Bisogna dunque eliminare questa antinomia fra il diritto privato ed il diritto pubblico fascista. Certo il problema è delicato: ma si potrebbe adottare una formula per cui, pur fissando la maggiore età a ventun anni, l'acquisto della piena capacità per tutti gli atti che non abbiano carattere di liberalità fosse ammesso sempre che vi sia l'esercizio di una attività professionale considerata dal nostro ordinamento sindacale.

PRESIDENTE. Ripete che la questione sarà ripresa a suo tempo.

TITOLO X. — Della tutela e della emancipazione.

CAPO I. — Della tutela dei minori.

Art. 351.

PRESIDENTE. In conformità a quanto si è deliberato in precedenza bisogna sostituire alla parola: « domicilio » l'altra: « residenza ».

Così rimane stabilito.

Sezione I. — DEL GIUDICE TUTELARE.

Art. 352.

PRESIDENTE. Rileva che mentre nelle nuove province il giudice tutelare era un funzionario amministrativo, nella concezione del progetto esso dovrebbe essere un magistrato dell'ordine giudiziario. Certo la qualità di questo nuovo giudice influisce nella determinazione delle sue facoltà: se sarà un magistrato, si potrà su di esso fare affidamento in misura più larga, se un altro funzionario o un cittadino con funzioni onorarie, bisognerà circondarne l'attività di qualche maggiore garanzia.

Prega, poi, l'onorevole Bacci di voler riferire sul funzionamento dell'istituto nelle nuove province.

BACCI. Il molto cortese invito dell'onorevole Presidente lo pone nella necessità di fare una dichiarazione di carattere personale. Gli risulta che maliziose insinuazioni avrebbero attribuito all'atteggiamento da lui manifestato in seno alla Commissione, di aperto e non equivoco dissenso con l'opinione autorevole dell'onorevole Ministro della giustizia circa la procedura seguita per l'attuazione della riforma del Codice di diritto privato, non sa bene quali reconditi intendimenti di preconcetta opposizione. In proposito tiene a confermare una volta per sempre che il suo atteggiamento obbedisce esclusivamente ad un sentimento di fede fascista, che non può essere messo in dubbio da chiacchessia, e alla più profonda comprensione di quello spirito di collaborazione cui egli è solito ispirare la sua modesta opera.

La benchè minima ragione di carattere personale potrebbe comunque influire sulla sua coscienza.

Egli ha del resto già dichiarato al Ministro che se il manifestare lealmente un dissenso di principio non fosse a lui gradito, era pronto ad abbandonare la Commis-

sione, ma, fino a che vi resta, nvestito della fiducia di chi lo ha chiamato a farne parte, desidera esser libero di manifestare con tutta franchezza le sue idee.

PRESIDENTE. Dà atto all'onorevole Bacci di questa dichiarazione. È da escludere per altro che chicchessia abbia potuto attribuire al suo atteggiamento un significato diverso dal reale, e cioè una franca manifestazione della sua coscienza.

BACCI. In merito all'invito rivoltogli dal Presidente, comunica di avere predisposto la raccolta di un materiale di studio che, riallacciandosi alla patente di Francesco Giuseppe che per la prima volta istituì il giudice pupillare, potrà essere utilmente consultato dalla Commissione.

Ricorda ad ogni modo fin da ora che anche in Austria il giudice pupillare era un magistrato togato, in Ungheria invece era un funzionario amministrativo, la cui attività era soggetta al controllo dell'autorità giudiziaria solo per determinati atti, mentre gli altri provvedimenti erano soggetti ad impugnativa presso le superiori autorità amministrative.

PUTZOLU. È perplesso sul criterio accolto dal progetto di voler estraniare da ogni ingerenza nella tutela gli organi familiari, passando così da un eccesso all'altro. La migliore soluzione consisterebbe invece nella equa conciliazione delle due tendenze. Vero è che le cause del cattivo funzionamento dell'ordinamento attuale vanno ricercate, piuttosto che nella deficienza degli organi familiari, nella mancanza di stimoli veramente efficaci da parte degli organi statali che devono sorvegliarne l'attività. Tant'è che, quando questi organi non sono rimasti inerti, hanno ben funzionato. Ed allora si dovrebbe creare, sì, un organo statale che stando a contatto diretto e costante con i minori, vigili costantemente sul loro avvenire e prenda l'iniziativa dei provvedimenti a loro favore, ma nello stesso tempo dovrebbe ammettere la possibilità che i prossimi parenti sieno sentiti dall'organo stesso, quando occorra.

Quanto alla questione se il giudice tutelare debba essere un organo amministrativo o giudiziario, propenderebbe per la prima soluzione, dando al medesimo le necessarie facoltà discrezionali.

PRESIDENTE. In ordine ai Consigli di famiglia osserva che è stato sempre enormemente difficile sia costituirli che farli ben funzionare. Si è verificato in generale o un completo assenteismo o un eccessivo interessamento, materiato di aspri dissensi fra parenti, con le inevitabili ripercussioni sulla sorte dei minori e sulla attività del magistrato. Ad ogni modo si potrebbe, in qualche caso più importante, per esempio per l'avviamento professionale del minore, stabilire che il giudice tutelare deve sentire il parere dei parenti più prossimi.

NUCCI. Crede che la Commissione debba prima risolvere in pieno il problema della costituzione del giudice tutelare. Solo in seguito sarà possibile vedere se e in quali condizioni si possa tornare al Consiglio di famiglia con funzioni consultive e non deliberative. Sulla questione se il giudice tutelare debba essere o no un magistrato, osserva che, data la grande importanza delle funzioni affidategli, è da escludere che possa trattarsi di un funzionario amministrativo. Sono funzioni squisitamente giurisdizionali, che devono essere disimpegnate da un magistrato, il quale può benissimo, d'altronde, avere tutte le facoltà discrezionali che si affiderebbero ad un funzionario amministrativo.

Il progetto dice che vi deve essere un giudice tutelare presso ogni pretura; ma ciò non è possibile, dato il grandissimo numero di magistrati che occorrerebbero. Che se poi il giudice tutelare dovesse identificarsi col pretore, nella maggior parte dei casi il nuovo istituto non funzionerebbe, data la mole di attribuzioni dei pretori.

Perciò il giudice tutelare deve essere un giudice del Tribunale, con questo incarico esclusivo per tutto il circondario, e con facoltà di delegare, caso per caso, il pretore o altri suoi fiduciari. Soltanto così l'ufficio, bene organizzato, potrebbe seriamente rispondere alle sue importanti e complesse esigenze. Questo concetto bisogna che sia affermato nel Codice: i particolari saranno precisati dall'ordinamento giudiziario.

*COGLIOLO. Si associa al senatore Nucci. Quanti hanno esperienza della vita delle preture sanno che molte attribuzioni dei pretori finiscono con l'essere esercitate da cancellieri o da inesperti avvocati. Il giudice tutelare presso la pretura non avrebbe quindi tutta quella importanza che è necessaria per una funzione così delicata, mentre esso deve essere scelto fra i migliori giudici del tribunale, con facoltà di delegare, caso per caso, il pretore.

Quanto ai Consigli di famiglia, crede che il giudice tutelare utilmente possa raccogliere dai parenti elementi che altrimenti non avrebbe: è favorevole perciò a mantenere detti Consigli con una limitata funzione di consulenza. Nè crede ammissibile l'idea di affidare le funzioni del giudice tutelare a un funzionario amministrativo: nessuno infatti si sentirebbe tranquillo se tali funzioni non fossero date al magistrato.

ANDRIANI. Il criterio del progetto è ottimo, ma ritiene che sarà difficile poter avere a disposizione le diverse centinaia di magistrati occorrenti per realizzare il giudice tutelare in tutte le preture. E allora conviene accedere alla proposta del senatore Nucci, di stabilire che il giudice tutelare debba essere in ogni tribunale. Piuttosto si potrebbero opportunamente coordinare queste norme con quelle che regolano il funzionamento del tribunale dei minorenni e la sua giurisdizione territoriale, in guisa da determinare un concetto unitario nella tutela dei minori. Così il giudice tutelare avrebbe a sua disposizione quegli elementi onorari che oggi concorrono a formare il tribunale dei minorenni.

ALBERTINI. Non crede necessario che vi sia un giudice tutelare in ogni pretura. Nel Codice del resto basta affermare che il giudice tutelare deve essere un magistrato di pretura o di tribunale, salvo a precisare in disposizioni speciali l'estensione territoriale della sua giurisdizione. Può darsi, infatti, che in una grande pretura occorra un giudice *ad hoc* e che in un piccolo tribunale non ve ne sia bisogno.

Se la tutela finora non ha ben funzionato, ciò ritiene che non sia dipeso da mancanza di autorità del pretore, ma dalle formalità che sono state create intorno ai Consigli di famiglia.

Accede poi all'idea di mantenere in determinati casi i Consigli di famiglia come organi di consulenza e non di deliberazioni.

ASQUINI. Nota che il giudice tutelare, per l'elevatezza delle sue funzioni, deve essere organizzato con mezzi adeguati. Il Governo pertanto dovrà assumere la responsabilità dell'onere finanziario della riforma. Non basta quindi enunciare il principio, ma occorre precisare tutti i particolari del nuovo istituto.

PRESIDENTE. Il concetto del progetto è che in ogni pretura vi sia un giudice *ad hoc*. In proposito ripete che la Commissione Reale ebbe affidamento dal Guardasigilli che sarebbe stato provveduto ai mezzi finanziari necessari. Si vuole, in sostanza, che il giudice tutelare si dedichi soltanto alla sua alta e delicata missione di vigilare assiduamente non solo sul patrimonio, ma sull'intera vita materiale e morale del minore. Concepito così il giudice tutelare, è naturale che esso non possa sedere presso il tribunale, il più delle volte troppo lontano dal luogo ove vive il minore, ma debba sedere presso la pretura, in modo da poter seguire da vicino la vita degli orfani. Vero è che ci sono preture vicinissime fra loro, ma per queste si potrà procedere ad opportuni raggruppamenti.

Quanto al tribunale dei minorenni, osserva che la competenza civile ad esso data dall'articolo 32 della legge speciale ha dato luogo a non pochi inconvenienti. Bisogna dunque che il giudice tutelare stia sul posto se si vuole che egli possa personalmente sorvegliare l'educazione degli orfani cui tanto giustamente tiene il Regime; altrimenti si finirebbe con l'avere la tutela solo quando vi sia un patrimonio.

COSTAMAGNA. Crede che occorra chiarire nel progetto che il giudice deve anche aver cura personale del minore.

BACCI. Rileva le difficoltà d'ordine non solo finanziario, ma pratico connesse con la norma che stabilisce un giudice tutelare presso ogni pretura. Si potrebbe trovare

una soluzione intermedia stabilendo che l'organo di tutela risieda presso ogni tribunale, ma ammettendo che le funzioni di esecuzione possano essere affidate presso ogni pretura a magistrati onorari i quali risponderebbero, per effetto di questa delega, di fronte agli organi circondariali. Questo sistema, oltre a consentire un vantaggio economico, darebbe modo al giudice tutelare di scegliere a collaboratori persone che per età, esperienza, capacità e dirittura morale diano pieno affidamento.

ROSSI. Si associa all'onorevole Bacci. Il problema fondamentale è quello della collaborazione fra giudice e tutore; quanto ai parenti lo stesso progetto all'art. 356 stabilisce che fra essi va scelto preferibilmente il tutore. Del resto, utilmente il giudice tutelare potrebbe valersi della consulenza degli organi familiari per gli atti di maggiore importanza.

FABRI. Aderisce al concetto del giudice tutelare che sia il più vicino possibile al minore. Si tratta di un nuovo opportunissimo istituto che ricostituirebbe quasi la famiglia orbata dei genitori. I mezzi saranno trovati dal Governo; comunque non è la Commissione che deve preoccuparsi di ciò.

MARAVIGLIA. Nota che le tre proposte sorte durante la discussione, e cioè: giudice tutelare presso ogni pretura, o presso ogni tribunale, o presso il tribunale con delegati onorari nelle preture non costituiscono tre aspetti di uno stesso sistema, bensì tre sistemi diversi tra cui bisogna scegliere. La questione finanziaria deve preoccupare fino a un certo punto. Certo, se si crea un ufficio circondariale, esso rimarrà lontano dalla vita reale dei minori e perciò non conseguirà l'effetto desiderato. Il giudice presso la pretura aderisce meglio alla realtà, ma sarà quasi sempre estraneo all'ambiente. Meglio è dunque accedere alla proposta Bacci che assicura presso la sede circondariale un magistrato capace e scelto, ma dà la possibilità di avere sul luogo elementi degni e più adatti a rendersi conto dei singoli bisogni.

ANDRIANI. La soluzione preferibile, a suo avviso, sarebbe quella del giudice in ogni pretura, ma si andrebbe incontro a una spesa notevole, che non può non preoccupare. In subordinata conviene stabilire il giudice circondariale, in collegamento — e su questo insiste — col tribunale dei minorenni. Quanto alla proposta Bacci, si preoccupa che nei piccoli centri non sia possibile trovare delegati onorari che abbiano la necessaria autorità nei confronti dei tutori.

NUCCI Osserva che, date le modificazioni apportate agli articoli precedenti, per cui si è demandata al giudice tutelare la competenza ad adottare provvedimenti di particolare importanza come la privazione dell'usufrutto legale, non è concepibile che siffatti provvedimenti sieno affidati al pretore. È indispensabile che vi sia un giudice *ad hoc*, scelto fra i più degni per esperienza e capacità presso il tribunale.

A questo giudice bisogna dare tutti i poteri necessari perchè possa seguire giorno per giorno la vita dei minori. Così egli dovrà potersi valere di tutte le autorità amministrative ed enti di assistenza ed anche di privati filantropi.

DI MARZO. Propone che l'articolo 352 sia così modificato:

« Il giudice tutelare presso ogni pretura o presso un gruppo di preture soprain-tende alle tutele e alle curatele, anche per mezzo di suoi delegati locali, ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.

PRESIDENTE. Per eliminare le preoccupazioni del senatore Nucci si potrà aggiungere che le facoltà di cui agli articoli precedenti sono deferite unicamente al giudice tutelare presso la sede del tribunale.

Per il resto si può accettare la formula del senatore Di Marzo sostituendo a « delegati locali » l'espressione « delegati onorari » e stabilendo che il giudice tutelare può valersi delle autorità amministrative degli enti di assistenza.

ASQUINI. Dato che si vuole radicare la competenza presso la pretura, propone che nelle preture con popolazione inferiore a 10.000 abitanti il giudice tutelare possa essere scelto anche fra persone estranee all'ordine giudiziario.

BACCI. Dissente dalla proposta Di Marzo. L'organo tutelare deve risiedere presso il tribunale; per le preture vi saranno i delegati onorari, con veste di organi esecutivi, i quali risponderanno al giudice tutelare.

Propone pertanto la seguente dizione dell'articolo 352: « Presso ogni Tribunale è istituito un giudice tutelare che sovraintende permanentemente alle tutele e alle curatele ed esercita tutte le altre funzioni affidategli dalla legge.

« Egli potrà valersi dell'opera di delegati onorari presso ogni pretura, nonchè richiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti le cui finalità corrispondano alle sue funzioni ».

PRESIDENTE. Dissente dalla prima parte, ma non ha difficoltà ad accettare la seconda.

PUTZOLU. Dubita che si possano trovare presso ogni pretura delegati onorari che abbiano tutti i necessari requisiti. Molto spesso non si riesce oggi a trovare neppure le persone che possano assumere l'ufficio di vice pretore onorario.

Aderisce perciò alla proposta Di Marzo che consente maggiore elasticità nella scelta e nella nomina dei delegati.

PRESIDENTE. Vi sono dunque due proposte concrete, quella del senatore Di Marzo e quella dell'onorevole Bacci, oltre alla proposta dell'onorevole Asquini.

Mette ai voti la proposta Di Marzo, che per prima è stata presentata.

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Barcellona, D'Amelio, Di Marzo, Fabri, Piola Caselli e Scaduto; deputati Albertini, Andriani, Biggini e Putzolu.

Rispondono *no* i Commissari: senatore Nucci; deputati Bacci e Maraviglia.

Si astiene il Commissario deputato Asquini.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Ritiene che la seconda parte della proposta Bacci potrebbe essere accolta, formando un capoverso dell'articolo 352. Per coordinarla però con la disposizione già approvata si dovrebbe sopprimere in questa le parole « anche per mezzo di delegati locali » e modificare così il principio della seconda parte della proposta Bacci: « Il giudice tutelare cui è affidato un gruppo di preture può valersi dell'opera di delegati onorari presso le singole preture, nonchè ecc. ».

Così rimane stabilito.

Quanto alle giuste preoccupazioni del senatore Nucci circa la competenza del giudice tutelare crede che la soluzione migliore sia di tornare sugli articoli esaminati, restituendo al tribunale le facoltà più importanti che si era suggerito di affidare al giudice tutelare.

Egli si riserva di fare alla Commissione una proposta concreta in proposito nella prossima seduta.

Così resta stabilito.

La seduta termina alle 12.

Il Presidente
D'AMELIO.

L'estensore: COSENTINO.

Vº Il Capo della Segreteria:
CERCIELLO.

VERBALE N. 47.

Seduta pomeridiana del 23 aprile 1937 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, BERIO, COGLIOLO, DI MARZO, FABRI, MAZZOCCOLO, PIOLA CASELLI, ROMANO SANTI e SCADUTO; deputati BACCI, BIGGINI, COSTAMAGNA e ROSSI.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 16,15.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. — Ripresa in esame degli articoli 341, 342, 343 e 346 del Titolo IX: « Della patria potestà ». — Continuazione dell'esame dell'articolo 352 del Titolo X: « Della tutela e dell'emancipazione ». — Esame dei successivi articoli 353 a 386 dello stesso ultimo Titolo.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Anselmi, Facchinetti Pulazzini, Moresco, Raimondi, Sarrocchi e deputati Cristini, Genovesi, Macarini Carmignani, Maraviglia, Pierantoni, Putzolu e Rotigliano hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

Art. 341, 342, 343 e 346.

PRESIDENTE. Fa presente che in seguito all'incarico ricevuto nell'ultima seduta dopo il parere espresso dalla Commissione nei riguardi dell'istituto del giudice tutelare, ha esaminato quegli articoli, già presi in considerazione in passate adunanze, ai quali erano state apportate delle modifiche nel senso di affidare al giudice tutelare alcune attribuzioni deferite al tribunale. Sugerirebbe alla Commissione di ripristinare a dizione del progetto ministeriale negli articoli 341, 342, 343 e 346. Manterrebbe invece le proposte della Commissione per gli altri articoli, trattandosi di provvedimenti di minore importanza che possono opportunamente restare affidati al giudice tutelare.

PIOLA CASELLI. Pensa che, per quanto riguarda l'articolo 341, non sia opportuno ripristinare la formula del progetto ministeriale. Crede che il provvedimento dell'allontanamento del figlio dalla casa paterna, quando la condotta del genitore non sia tale da dar luogo alla pronunzia di decadenza dalla patria potestà, sia più opportunamente adottato dal giudice tutelare che dal tribunale, in quanto il primo può rendersi maggiormente conto della cattiva condotta del genitore che giustifica il provvedimento stesso, mentre il tribunale potrebbe non essere al corrente degli avvenimenti familiari. Inoltre vi sarà spesso ragione di urgenza a provvedere.

PRESIDENTE. Aderisce al concetto espresso dal senatore Piola Caselli. Si può ripristinare quindi la dizione del progetto ministeriale nei soli articoli 342, 343 e 346.

Così rimane stabilito.

Art. 352.

PRESIDENTE. Ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha espresso l'avviso che l'articolo sia così modificato: « Il giudice tutelare presso ogni pretura o presso un gruppo di preture soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge ».

« Il giudice tutelare cui è affidato un gruppo di preture può valersi dell'opera di delegati onorari presso le singole preture, nonchè richiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti le cui finalità corrispondano alle sue funzioni ».

SCADUTO. In aggiunta alle modificazioni già apportate, per armonizzare il testo dell'articolo con il suo titolo, proporrebbe di dire nel primo comma: « Il giudice tutelare presso ogni pretura o presso un gruppo di preture provvede alle tutele e alle curatele e soprintende alle altre funzioni affidategli dalla legge ».

PIOLA CASELLI. Si associa al senatore Scaduto nel rilevare la necessità della modificazione. Osserva infatti che non si fa riferimento nel comma al primo provvedimento demandato al giudice tutelare, quello cioè della scelta del tutore e tale provvedimento non può ritenersi incluso nelle parole « soprintende alle tutele ».

COGLIOLO. È d'accordo.

PRESIDENTE. Preferirebbe la formula: « ... provvede alle tutele e alle curatele ed esercita ecc. ... ».

BARCELLONA. Le parole « soprintende alle tutele » gli sembrano preferibili perchè esprimono un concetto più largo.

DI MARZO. Si associa.

ROMANO SANTI. Proporrebbe di dire: « provvede e soprintende ».

PIOLA CASELLI. Sarebbe allora del parere di separare la prima parte dell'articolo, fino cioè a « curatele », dalla seconda con un segno di interpunzione, e di aggiungere, dopo la parola « esercita », l'altra « inoltre ».

PRESIDENTE. Accetta gli emendamenti proposti. L'articolo allora resterebbe così ancora modificato nel primo comma: « Il giudice tutelare presso ogni pretura o presso un gruppo di preture provvede e soprintende alle tutele e alle curatele; esercita inoltre le altre funzioni affidategli dalla legge ».

Così rimane stabilito.

Sezione II. — DEL TUTORE E DEL PROTUTORE.

Art. 353.

BERIO. In ordine al primo comma, osserva che sarebbe bene spiegare che si tratta della morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore per i quali si renda necessaria la nomina di un tutore; altrimenti si potrebbe intendere che alla morte del padre l'ufficiale di stato civile deve fare la denuncia anche quando v'è l'altro coniuge cui passa la patria potestà.

PRESIDENTE. Ciò è sottinteso. Ad ogni modo, propone di aggiungere dopo le parole « ha lasciato figli in età minore » le altre: « per i quali si deve aprire la tutela ».

La Commissione approva.

PIOLA CASELLI. Dopo aver notato come nel testo della Commissione Reale (articolo 405) non esista una formula corrispondente alla prima parte dell'ultimo capoverso dell'articolo in esame, domanda quale sia la sanzione contro i parenti, i quali non denunzino al giudice tutelare il fatto che dà luogo all'apertura della tutela. Non gli sembra che una norma cui non corrisponda una sanzione possa configurarsi come una norma giuridica.

PRESIDENTE. Nel capoverso si pone più che altro un obbligo morale. Ad ogni modo, egli non sarebbe contrario alla soppressione del primo periodo dell'ultimo capoverso dell'articolo.

ROSSI. Crede che non ci sia nessun bisogno di sopprimere una disposizione che costituisce una garanzia morale in più.

MAZZOCCOLO. Stima opportuno l'obbligo della denuncia da parte dei parenti. Aggiungerebbe però anche una sanzione per i trasgressori, perchè la imposizione di un obbligo senza sanzione non dà alcuna garanzia che esso sia osservato. Una ammenda od una pena pecuniaria potrebbe essere sufficiente per assicurare il raggiungimento dello scopo propostosi dal legislatore.

PRESIDENTE. Il mantenimento della disposizione e, ancor più, l'aggiunta di una sanzione lo lasciano piuttosto perplesso. Egli sarebbe per la soppressione della prima parte dell'ultimo capoverso mantenendo la seconda parte.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

Art. 354 e 355.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 356.

MAZZOCCOLO. Osserva come nel corrispondente articolo 406 del progetto della Commissione Reale sia considerata anche l'ipotesi che il genitore abbia designato più persone e si dia quindi facoltà al giudice tutelare di nominare quella di esse che ritiene più idonea.

Non trova giusto che questa disposizione sia stata eliminata nel progetto ministeriale, non solo perchè la ritiene utile, ma anche perchè essa dava la possibilità al genitore, che conosceva bene le qualità dei suoi amici e dei suoi parenti e le tendenze dei suoi figli, di fare designazioni molto più appropriate di quello che non possa fare un estraneo, per quanto autorevole e capace.

Inoltre considera anche l'ipotesi che il genitore non abbia nominato alternativamente due persone, ma successivamente, prevedendo l'eventualità che una delle due non volesse o non potesse accettare.

Crede che si debba tener conto di tali ipotesi, che potrebbero trovar posto, senza inconvenienti, nel testo definitivo.

BERIO. Ritiene che l'importanza attribuita all'intervento del giudice tutelare giustifichi la formula adottata dal progetto ministeriale in quest'articolo.

MAZZOCCOLO. Osserva come la designazione di una sola persona esponga al pericolo che, al momento in cui si rende necessario il suo intervento, essa sia morta o non possa assumere la tutela. Ciò non accadrebbe ammettendo che il genitore possa designare più persone che possono successivamente essere scelte dal giudice tutelare.

COGLIOLO. Ritiene che i casi prospettati dal senatore Mazzoccolo possano considerarsi compresi nella formula ministeriale dal momento che per persona designata si intende quella che può assumere la tutela.

PRESIDENTE. Nel primo comma alle parole « deve nominare » sostituirebbe la parola « nomina », perchè se si vuole dare la responsabilità della scelta al magistrato è necessario che non si affermi il concetto di un obbligo.

Inoltre, nell'ultimo capoverso egli richiamerebbe quanto è stato stabilito nell'articolo 153 circa i doveri verso i figli, nel senso che se le persone designate dal genitore sono di sentimenti tutt'altro che conformi all'etica nazionale, possono essere escluse dalla tutela. Aggiungerebbe quindi alla fine dell'articolo le seguenti parole: « la quale affidi di potere educare ed istruire il minore secondo i principi indicati nell'articolo 153 ».

La Commissione approva gli emendamenti proposti dal Presidente.

Art. 357.

PRESIDENTE. Rileva l'importanza della innovazione introdotta in questo articolo nel dare espressione al carattere eminentemente pubblicistico dell'ufficio di tutore facendogli col giuramento assumere impegni e responsabilità di fronte alla pubblica amministrazione.

SCADUTO. Dato che in questo ed in altri articoli si presuppone che la persona nominata abbia l'obbligo di accettare, domanda se, in caso di rifiuto, esista una sanzione e quale sia.

PRESIDENTE. La prestazione del giuramento non modifica lo stato presente delle cose. Il rifiuto della prestazione importa decadenza dalla carica.

Art. 358.

PIOLA CASELLI. Nota che il progetto della Commissione Reale nei n. 1, 2 e 3 del corrispondente articolo 410, si teneva aderente alla vecchia tradizione specificando che erano esclusi dalla tutela coloro che avevano subito determinate condanne, mentre il progetto ministeriale ha soppresso il riferimento a tali ipotesi considerando sufficiente ai fini di tale esclusione la norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 356 la quale stabilisce che il giudice dovrà far cadere la sua scelta su persona di ineccepibile condotta. Gli sembra preferibile il sistema adottato dalla Commissione Reale e sarebbe d'avviso di ripristinarne la formula. Rileva, infine, come l'ultimo numero dell'articolo 410 della Commissione Reale, accolto nel progetto ministeriale, sia quello relativo al commerciante fallito che non sia stato riabilitato, il che fa pensare che la Commissione ministeriale abbia creduto che questa categoria di persone non possa rientrare in quanto è disposto nell'ultimo capoverso dell'articolo 356 del progetto ministeriale.

DI MARZO. Nota che in questo articolo si è considerata la incapacità di amministrare, non quanto concerne la moralità del tutore. Si potrebbero fondere insieme le disposizioni rispondenti a questi due concetti, spostando l'ultimo comma dell'articolo 356 al principio dell'articolo 358.

PIOLA CASELLI. Accetta la proposta del senatore Di Marzo.

PRESIDENTE. Il comma trasferito al principio dell'articolo 358 dovrebbe essere allora così formulato: « La scelta del tutore deve cadere su persona di ineccepibile condotta e particolarmente idonea all'ufficio, la quale affidi di poter educare e istruire il minore secondo i principi indicati nell'articolo 153 ».

Così rimane stabilito.

Propone al numero 4 di aggiungere dopo la parola « perdita » le altre: « o nella sospensione ».

Così rimane stabilito.

COSTAMAGNA. In ordine al numero 5 ritiene preferibile la formula del Codice vigente: « i falliti non riabilitati ». Non si rende, infatti, conto della specificazione introdotta nel progetto ministeriale: « il commerciante fallito che non sia stato riabilitato » e proporrebbe pertanto il ritorno alla dizione del Codice vigente affinché la disposizione possa applicarsi anche ai non commercianti nel caso che nella riforma dell'istituto fallimentare questo venga esteso anche ai non commercianti.

PRESIDENTE. Allora il n. 5 rimarrebbe così formulato: « il fallito che non sia stato riabilitato ».

La Commissione approva.

Art. 359 a 361.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 362.

PRESIDENTE. Avverte che anche in questo articolo alla parola « domicilio » è da sostituire l'altra « residenza ».

Inoltre nel secondo periodo del primo comma alle parole: « Gli organi preposti alla amministrazione » sostituirebbe le altre: « L'amministrazione ».

COSTAMAGNA. Non si spiega perchè si voglia limitare il deferimento della tutela ai soli enti di beneficenza del comune e non allargarla anche agli enti di importanza superiore a quella territoriale del comune.

PIOLA CASELLI. Concorde con l'onorevole Costamagna. Con la dizione del progetto ministeriale verrebbero esclusi dalla tutela anche quegli Istituti di carattere nazionale, come l'Opera Nazionale maternità e infanzia, che hanno nel Comune soltanto un organo di patronato.

ROMANO SANTI. Per includerli si potrebbe dire: « ... ente di beneficenza o assistenza che abbia organi o uffici idonei nel comune di residenza ».

PIOLA CASELLI. Nota come, una volta che si è scelto il mandamento come centro della tutela, sia molto più logico e naturale fare riferimento agli enti che hanno organi o uffici nel mandamento di residenza del minore.

BARCELLONA. Fa presente che essendoci dei comuni più vasti di un mandamento, come le città, si dovrebbe parlare di enti che hanno organi o uffici « nel mandamento o nel comune ».

PRESIDENTE. Riunendosi le varie proposte dei Commissari che hanno interloquito, il primo comma dell'articolo dovrebbe essere allora così formulato: « La tutela dei minori, che non hanno nel luogo della loro residenza parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere dal giudice tutelare deferita a un ente di beneficenza o assistenza che abbia organi o uffici idonei nel mandamento o nel comune di residenza del minore, o all'ospizio in cui questi sia ricoverato. L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delegherà uno dei propri membri a esercitare le funzioni inerenti alla tutela ».

La Commissione approva.

Art. 363.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 364.

COSTAMAGNA. Non ritiene che la disposizione sia del tutto giusta, sembrandogli che si facciano in essa valere delle preoccupazioni di carattere patrimoniale

come superiori a quei criteri di disciplina familiare che dovrebbero avere la prevalenza. Il donante o testatore che dà o lascia al minore una parte del suo patrimonio dovrebbe anche accettare le condizioni di vita del minore e rimettersi all'amministrazione del padre di costui.

PRESIDENTE. Se il donante nomina un curatore speciale, è chiaro che non ha eccessiva fiducia nella amministrazione del padre del minore. Se non gli si dà la facoltà di nominare il curatore speciale, potrà anche avvenire che egli sia indotto a non fare più quell'atto di liberalità. Ritiene pertanto che la disposizione dell'articolo possa essere mantenuta.

Così rimane stabilito.

Sezione III. — DELL'ESERCIZIO DELLA TUTELA.

Art. 365.

DI MARZO. Esprime qualche dubbio sul significato della parola « cura » come non comprensiva di tutti i doveri del tutore.

COSTAMAGNA. Si associa; nella parola « cura » non è bene espresso il concetto dell'educazione morale del minore.

PRESIDENTE. Crede inutile una maggiore precisazione; nella parola « cura » sono in genere compresi tutti i doveri inerenti alla patria potestà. D'altra parte anche nell'attuale Codice è usato lo stesso termine senza che mai abbia dato luogo a dubbie interpretazioni.

Art. 366 a 372.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 373.

COSTAMAGNA. Invece di « stabilimenti industriali o commerciali » proporrebbe di dire « aziende industriali o commerciali » come per quelle agrarie, osservando che il termine « aziende » è molto più consono alle esigenze odierne della vita pratica.

Sopprimerebbe anche la specificazione « importanti » premessa alle aziende agrarie, perchè nella parola « azienda » è già insito il concetto che debba trattarsi di entità di un certo rilievo. Direbbe perciò: « Se nel patrimonio del minore esistono aziende industriali, commerciali o agrarie, si procede ecc. ».

BIGGINI. Si associa.

Le proposte sono approvate.

Art. 374.

COSTAMAGNA. Nota che occorrerebbe qualche disposizione per assicurare la sincerità dell'inventario particolare che sia stato eventualmente formato dal curatore speciale. La mancanza di una norma in proposito può far sorgere il dubbio che il curatore speciale non sia tenuto a garantire la veridicità dell'inventario come il tutore e il protutore che ne danno sicurtà col giuramento.

PRESIDENTE. Non ritiene che vi possano essere dubbi. Se si accerterà la non sincerità dell'inventario formato dal curatore speciale, questi sarà sempre passibile di sanzioni penali essendosi reso colpevole di un delitto. D'altra parte il curatore speciale si trova in una condizione particolare essendo stato direttamente nominato

dal testatore o dal donante e non ha quindi una responsabilità di grado pari a quella del tutore che è nominato dal tribunale.

DI MARZO. Fa una osservazione formale: nella prima parte invece di « è stata » direbbe « sia stata ».

Così rimane stabilito.

Art. 375 a 378.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 379.

COGLIOLO. Domanda perchè l'articolo prescriva al giudice tutelare di sentire il minore che abbia compiuto gli anni dieci quando debba dare disposizioni per la di lui educazione, mentre nell'articolo 371, per la formazione dell'inventario, si richiede l'intervento del minore che abbia compiuto gli anni sedici.

PRESIDENTE. La differenza è insita nel carattere particolare dei provvedimenti da adottare. A dieci anni si presume che possa manifestarsi nel minore, in modo apprezzabile, la tendenza ad avviarsi ad una determinata professione o mestiere piuttosto che ad un altro.

PIOLA CASELLI. Confrontando questo articolo con il corrispondente articolo 436 della Commissione Reale, trova qualche divario sul concetto informativo delle funzioni del giudice tutelare. Infatti nel testo della Commissione Reale si ponevano come primi provvedimenti le deliberazioni riguardanti, non le spese e l'amministrazione, ma direttamente la persona del minore; nel progetto ministeriale invece, la persona del minore è considerata solo successivamente, come elemento di secondaria importanza di cui il giudice tutelare possa o meno interessarsi ove ne ravvisi la necessità.

ROSSI. Si potrebbe allora opportunamente sostituire questo articolo con l'articolo 436 della Commissione Reale.

PRESIDENTE. È d'accordo. Richiama d'altra parte l'attenzione della Commissione sulla importanza del principio stabilito nel n. 4 di tale articolo che, innovando all'articolo 382 del progetto ministeriale, sostituisce alla norma della liquidazione dell'azienda pervenuta al minore la facoltà del giudice tutelare di decidere anzitutto sulla continuazione dell'azienda stessa.

COSTAMAGNA. Ritene che la norma sia quanto mai opportuna. Nelle condizioni e nella speciale atmosfera in cui oggi si vive, per l'interesse stesso della Nazione, bisogna che sia affermato il principio della continuità dell'azienda, ad evitare, per quanto possibile, i danni derivanti dalla liquidazione.

COGLIOLO e ROSSI. Si associano.

BIGGINI. Osserva che anche in alcuni contratti collettivi di lavoro è prevista la norma che la morte del proprietario non invalida il contratto stesso, ma questo continua ad aver valore nei confronti dei successori: è, quindi, favorevole all'introduzione del concetto della continuità dell'azienda.

PRESIDENTE. In conformità a quanto si è deciso per l'articolo 373, nel n. 4 dell'articolo 436 della Commissione Reale alla parola « stabilimenti » si dovrebbe sostituire l'altra: « aziende » e alla parola « industriali » aggiungere le parole « o agrarie ». Come poi aveva già accennato nell'esame dell'articolo 352 in ordine alla opportunità di richiedere, se pur soppressi i Consigli di famiglia, l'avviso dei parenti più prossimi per l'avviamento professionale del minore, propone altresì che nel n. 1 dello stesso articolo 436 dopo le parole: « e richiesto ove sia d'uopo, l'avviso » si aggiungano le altre: « dei parenti più prossimi di lui e ».

La Commissione esprime l'avviso che all'articolo 379 del progetto ministeriale sia sostituito l'articolo 436 della Commissione Reale con le modificazioni proposte dal Presidente.

Art. 380.

DI MARZO. Non gli sembra che l'investimento di capitali di cui al n. 3 dell'articolo presenti la stessa sicurezza di impiego che si ha negli altri casi. Sarebbe quindi per la soppressione di quel numero come norma generale; se il giudice crederà invece conveniente l'investimento ivi previsto, potrà autorizzarlo ugualmente, secondo quanto è stabilito nell'ultimo capoverso.

BERIO. Non crede giustificati i dubbi del senatore Di Marzo. Nella legislazione vigente è comune il riferimento al mutuo garantito da ipoteca come impiego sicuro di capitale, e d'altra parte ci possono essere ragioni familiari che consiglino quel dato investimento per il maggiore interesse che produce.

DI MARZO. Ripete che questo eventuale investimento potrebbe essere sempre autorizzato dal giudice, ma egli non stabilirebbe in proposito una particolare norma.

COSTAMAGNA. Condivide l'opinione del senatore Berio per agevolare in tal modo l'esercizio del credito.

SCADUTO. Rileva come nell'ultimo capoverso si dica solo: « sentito il protutore » e non si nomini anche il tutore, supponendosi forse che, essendo il tutore che fa la proposta, sia necessario sentire solo il protutore. Ora ciò non risponde sempre alla realtà: quindi egli più opportunamente direbbe: « sentiti il tutore e il protutore ».

PRESIDENTE. È d'accordo col senatore Scaduto.

La proposta del senatore Scaduto è approvata.

Art. 381.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 382.

PIOLA CASELLI. Ricorda che il caso previsto da quest'articolo è già considerato nel n. 4 dell'articolo 436 della Commissione Reale che si è deliberato di sostituire all'articolo 379 del progetto ministeriale. L'articolo 382 dovrebbe essere pertanto soppresso.

Così rimane stabilito.

Art. 383 e 384.

PRESIDENTE. Per evidenti ragioni di connessione di materia, propone di abbinare l'esame di questi due articoli.

Al n. 2 dell'articolo 383, invece di dire « e per l'ordinaria ecc. » direbbe « o per l'ordinaria ecc. ».

La proposta è approvata.

PIOLA CASELLI. In ordine all'articolo 383 rileva che il corrispondente articolo 440 della Commissione Reale prevedeva al n. 1 alcune disposizioni concernenti in particolare la persona minore. Non comprende perchè queste disposizioni siano state soppresse, dando così maggiore risalto alle sole norme riguardanti l'amministrazione del patrimonio.

PRESIDENTE. Propone di ripristinare il n. 1 dell'articolo 440 della Commissione Reale come n. 1 dell'articolo 383, spostando di conseguenza gli altri numeri.

PIOLA CASELLI. Nei confronti dell'articolo 384 rileva che le ipotesi in esso previste erano state dalla Commissione Reale comprese nell'articolo 440 e sottoposte alla competenza del giudice tutelare. Invece la Commissione ministeriale ha creduto richiedere per esse l'autorizzazione del tribunale. Così si verifica questa evidente con-

tradizione che il tutore per acquistare beni anche rilevanti ha bisogno, a norma dell'articolo 383, della sola autorizzazione del giudice tutelare, mentre per vendere una piccola proprietà od anche semplicemente dei mobili di casa, a norma dell'articolo 384, deve ricorrere al tribunale. Bisognerebbe quindi: o ritornare alla dizione del progetto della Commissione Reale o almeno limitare ad un determinato valore la necessità dell'autorizzazione del tribunale per le alienazioni e gli altri atti previsti nell'articolo 384.

COGLIOLO. Non crede che sia agevole la fissazione del criterio del valore.

PRESIDENTE. Un primo temperamento potrebbe essere introdotto con lo specificare che l'autorizzazione del tribunale è richiesta quando si tratta di beni immobili.

BERIO. Bisognerebbe corrispondentemente modificare anche il n. 1 dell'articolo 383 sostituendo alle parole: « acquistare i beni » le altre: « alienare o acquistare beni mobili ecc. ». Ugualmente all'articolo 384 si potrebbe dire: « alienare o acquistare beni immobili quando il valore superi, ad esempio, la metà del patrimonio del minore ».

PIOLA CASELLI. Porrebbe un limite determinato, per esempio 20 mila lire.

PRESIDENTE. Poichè anche per l'ipotesi dell'ipoteca è opportuno stabilire il criterio del limite, proporrebbe di unificare i primi due numeri dell'articolo 384 nella seguente formula: « 1° alienare o acquistare beni immobili o sottoporli ad ipoteca quando il loro valore superi le lire 20 mila », spostando di conseguenza i successivi numeri.

Per ciò che concerne i beni mobili, si dirà al n. 1 dell'articolo 383, come ha proposto il senatore Berio: « alienare o acquistare beni mobili ».

BARCELLONA. In tal modo sarà permesso al tutore di alienare i titoli di credito senza l'autorizzazione del tribunale ?

PRESIDENTE. Certamente. Occorrerà solo l'autorizzazione del giudice tutelare.

PIOLA CASELLI. Ritiene che non sarebbe male limitare l'autorizzazione del tribunale in base al criterio del valore anche nel n. 3 dell'articolo 384 per il caso delle divisioni che non sono infrequenti.

COGLIOLO. È contrario all'estensione proposta, per evitare che si verifichi quanto succede per i piccoli fallimenti in cui si cerca di ridurre artificiosamente il valore dei debiti per godere dei vantaggi della speciale procedura e sfuggire al fallimento. Per la stessa ragione, anzi, sarebbe contrario al limite di valore anche per il precedente n. 1.

SCADUTO. Se si approva la formula proposta dal Presidente, desidererebbe che almeno fosse sempre richiesto il parere del giudice tutelare per le alienazioni di beni immobili di valore inferiore alle 20 mila lire.

PRESIDENTE. Naturalmente si dovrebbe aggiungere la disposizione nel n. 1 dell'articolo 383.

COGLIOLO. Al n. 1 dell'articolo 383, invece di dire « amministrazione », più precisamente direbbe « gestione », parola che meglio comprende tutti gli atti necessari per disciplinare la vita di una azienda, come rinnovo di macchinari, acquisto di materie prime, ecc., mentre il termine « amministrazione » è di significato assai più limitato.

PRESIDENTE. Accetta l'emendamento.

La Commissione in definitiva approva nell'articolo 383 le seguenti modificazioni: Inserire prima del n. 1 la disposizione del n. 1 dell'articolo 440 del progetto della Commissione Reale così formulato: « Prestare il consenso al matrimonio e alle relative convenzioni, all'adozione, all'emancipazione del minore, o esercitare azioni riguardanti lo stato di lui; in tali casi il giudice deve, se possibile, sentire i parenti ed affini del minore entro il terzo grado »; al n. 1, che diventa n. 2, invece di « acquistare beni » sostituire: « alienare o acquistare beni immobili o sottoporli ad ipoteca quando il loro valore non

superi le lire ventimila o alienare o acquistare beni mobili » e invece di « amministrazione » dire: « gestione »; — al n. 2, che diventa n. 3, invece di « e » dire: « o ». Corrispondentemente i successivi n. 3, 4 e 5 diventano n. 4, 5 e 6.

Parimenti approva nell'articolo 384 la fusione dei n. 1 e 2 nel seguente testo: « Alienare o acquistare beni immobili o sottoporli ad ipoteca quando il loro valore superi le lire ventimila ». Corrispondentemente i successivi n. 3 e 4 diventano 2 e 3.

Art. 385.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 386.

PRESIDENTE. Propone che invece di: « compiuti senza l'osservanza » si dica più esattamente: « Compiuti contro il divieto o l'osservanza ».

Così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 18,15.

Il Presidente
D'AMELIO.

Gli estensori: CARONI e ISGRÒ.

V° Il Capo della Segreteria:
CERCIELLO.

VERBALE N. 48.

Seduta del 24 aprile 1937 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, BERIO, FABRI, MAZZOCCOLO, PIOLA CASELLI, ROMANO SANTI e SCADUTO; deputati ANDRIANI, ASQUINI, BACCI, BIGGINI, COSTAMAGNA, PUTZOLU, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, ROMANELLI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10,15.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. — Osservazioni sugli articoli 356, 371, 374, 364, 379 del Titolo X: « Della tutela e dell'emancipazione », sull'articolo 442 del progetto della Commissione Reale e sul Capo: « Dell'emancipazione ». — Esame degli articoli 387 a 393 del predetto Titolo X con l'aggiunta degli articoli 385 *bis* e 392 *bis*.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Anselmi, Facchinetti Pulazzini, Moresco, Raimondi, Sarrocchi e deputati Cristini, Genovesi, Macarini Carmignani, Maraviglia, Pierantoni e Redenti hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

PUTZOLU. Dichiaro che, se fosse stato presente alla discussione dell'articolo 356, avrebbe sostenuto, rispetto al primo capoverso, che per la scelta del tutore gli ascendenti o gli altri prossimi parenti o affini del minore devono essere sentiti sempre e non soltanto « in quanto sia opportuno ». L'atto della scelta del tutore è talmente importante che non si può assolutamente prescindere dal sentire l'avviso dei parenti, a meno che non si voglia considerare di nessun valore la legittima presunzione che i parenti del minore siano, almeno nella maggior parte dei casi, solleciti del suo bene.

Per le stesse ragioni, relativamente all'articolo 371, ed alla formazione dell'inventario, avrebbe sostenuto che i due testimoni devono essere scelti fra i parenti e, soltanto in mancanza di questi, fra gli amici della famiglia.

PRESIDENTE. Dà atto all'onorevole Putzolu delle sue dichiarazioni.

MAZZOCCOLO. Desidera anch'egli fare un'osservazione sull'articolo 374 approvato nella seduta precedente. In tale articolo non si dice se il curatore speciale debba essere sottoposto all'obbligo di autorizzazione per gli affari che eccedono l'ordinaria amministrazione, nè a chi, in quale forma e entro quale termine, egli debba rendere i conti.

Rileva inoltre che il progetto ministeriale ha soppresso dal secondo comma la disposizione del progetto della Commissione Reale che poneva l'obbligo del curatore di dar pronta notizia al tutore degli atti da lui compiuti eccedenti l'ordinaria

amministrazione, osservandosi nella relazione che tali atti sono compresi nei conti periodici. Crede inadeguata tale giustificazione ed inopportuna la soppressione, perchè, dato l'uso di presentare i conti periodici ad ogni fine anno, sarebbe intempestiva la opera del tutore avvisato con così grande ritardo e si precluderebbe la possibilità di ovviare ad un atto inconsulto.

È d'avviso perciò che il curatore speciale debba essere sottoposto alle stesse norme stabilite per il tutore e che si debba ripristinare l'obbligo del curatore di dar pronta notizia degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, affinchè il tutore possa intervenire tempestivamente nel caso che tali atti non risultino regolari.

PRESIDENTE. Nota che se il curatore speciale deve essere considerato come un tutore o un protutore, hanno ragione di essere le osservazioni del collega Mazzocco. Però secondo il concetto tradizionale del Codice vigente, il curatore è un mandatario del donante, il quale può essere anche in vita: la sua azione pertanto si svolge fuori della tutela. Ora il progetto ministeriale ha voluto coordinare queste due distinte attività, stabilendo che il curatore debba comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua amministrazione. Se la Commissione, però, è di parere contrario, si potrebbe stabilire che anche il curatore speciale sia sottoposto alle norme comuni.

BERIO. È d'avviso che, finchè il donante è vivo, sia lasciato arbitro della situazione, ma quando questi sia morto, il curatore speciale debba essere soggetto alle norme che disciplinano la tutela, sempre però che si tratti di minore per cui si debba far luogo alla tutela e quindi non soggetto alla patria potestà.

MAZZOCCO. Si potrebbe stabilire che gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dal curatore devono essere autorizzati dal giudice tutelare.

PRESIDENTE. Una modificazione sarebbe più opportunamente introdotta nell'articolo 364, nel quale si prevede la nomina del curatore speciale. Si potrebbe perciò aggiungere a tale articolo un capoverso così formulato: « Si applicano a questo curatore le disposizioni degli articoli 383 al 391 ».

La Commissione approva.

COSTAMAGNA. Desidera anch'egli fare un'osservazione in ordine ad un articolo esaminato nella seduta precedente: il 379, nel quale si è proposto di trasfondere il testo dell'articolo 436 del progetto della Commissione Reale. Esprime l'avviso che si debba nel n. 4 del cennato articolo, dare maggior rilievo al concetto prevalente della continuazione dell'azienda. Propone a tal fine la formula: « sulla continuazione e, ove questa non sia possibile o conveniente, sulla cessazione e subordinatamente sulla liquidazione dell'azienda ecc. ». Vorrebbe anche aggiungere: « sentita, se del caso, la competente associazione sindacale ».

ROSSI. Nota che l'associazione sindacale potrebbe dare un indirizzo puramente concettuale, senza scendere all'esame della particolare azienda. Ciò potrebbe costituire un intralcio per le deliberazioni del giudice tutelare.

BIGGINI. Aggiunge che competente dovrebbe essere, in ogni caso, la Corporazione.

COSTAMAGNA. Non insiste sulla parte riguardante il parere dell'associazione sindacale.

BARCELLONA. Manterrebbe la dizione già adottata.

BERIO. Si associa.

ANDRIANI. Reputa più giusto che la regola sia la continuazione dell'azienda. Non soddisfa all'interesse di nessuno estinguere un organismo che si dimostra vitale.

ASQUINI. Osserva che con la modificazione ieri approvata si vengono a porre sullo stesso piano le aziende agrarie, commerciali e industriali, le quali hanno diverse esigenze. Nel concetto di azienda agraria può rientrare anche l'esercizio di un semplice podere.

PRESIDENTE. Nota che l'azienda presuppone sempre una certa organizzazione tecnica e materiale. Ad ogni modo la preoccupazione dell'onorevole Asquini non ha ragion d'essere, perchè si dice nella proposta dell'onorevole Costamagna: « Sulla continuazione e, ove questa non sia possibile o conveniente, sulla cessazione ecc. ».

Dichiara di essere favorevole a questa aggiunta eliminando però il riferimento particolare alla ipotesi della liquidazione dell'azienda. Il n. 4 dell'articolo 379 dovrebbe allora essere così formulato: « sulla continuazione e, ove questa non sia possibile o conveniente, sulla cessazione dell'esercizio delle aziende commerciali, industriali o agrarie che si trovino nel patrimonio del minore e sulle relative modalità e cautele ».

La Commissione approva.

PIOLA CASELLI. Rileva che il progetto ministeriale, seguendo la tendenza di non dare molta importanza alla tutela dell'attività personale del minore, ha soppresso l'articolo 442 del progetto della Commissione Reale riguardante la locazione di lavoro del minore che abbia compiuto gli anni sedici. Non ritiene che tale soppressione sia giustificata.

BERIO. L'osservazione del senatore Piola Caselli solleva una questione di carattere generale circa le facoltà che si possono consentire al minore quando abbia raggiunto una certa età. Si dichiara favorevole al principio stabilito nell'articolo 442 del progetto della Commissione Reale, che riconosce nel minore, anche al disotto dei diciotto anni di età, una relativa capacità per quanto riguarda il contratto di lavoro; ma pensa che la posizione del minore sotto tutela non debba considerarsi dissimile da quella del minore sotto la patria potestà. Non sono infatti diversi i poteri del padre da quelli del tutore e non sarebbe giusto che il minore sotto tutela avesse una somma di facoltà maggiore che non il minore sotto la patria potestà. Propone perciò di adottare una eguale norma per tutti i minori.

COSTAMAGNA. Riafferma la necessità di definire il concetto della capacità professionale dei minori sia sottoposti a tutela che alla patria potestà disciplinando la materia relativa all'emancipazione. Ricorda che l'istituto della emancipazione è stato finora concepito sotto un profilo scrupolosamente individualistico nell'interesse del minore e che dagli stessi commentatori del Codice Napoleone non è stato giudicato soddisfacente, sostenendosi che alla capacità piena si debba arrivare per gradi e che l'istituto della emancipazione, legato alla iniziativa del padre di famiglia, non soddisfa a questa esigenza.

Si richiama al principio dell'iniziativa privata sancito nella Carta del Lavoro al fine di agevolare in tutti i modi le manifestazioni della personalità nel processo generale della produzione. Pensa che i tempi siano ormai maturi per affermare il principio di una capacità professionale, la quale dovrebbe assorbire tanto la emancipazione civile che quella commerciale, stabilendosi che a diciotto anni, come è previsto dalle leggi sindacali, il minore possa darsi a una attività professionale e dandogli perciò tutte le facoltà occorrenti per il disimpegno degli atti relativi all'attività professionale che egli vuole esercitare. Per coordinare tali facoltà con la patria potestà si potrebbe stabilire come necessaria l'autorizzazione del genitore (autorizzazione che potrebbe essere anche tacita) e contro il rifiuto di essa dovrebbe essere ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Fa notare che si è già stabilito che alla fine dei lavori la Commissione esaminerà tutte le proposizioni di carattere generale ed in particolare se l'affermazione del principio della capacità professionale determinata dalle leggi sul lavoro debba trovare posto nell'articolo 3 del progetto, del quale esso costituirebbe una particolare eccezione. Osserva che esistono molte disposizioni speciali riguardanti la capacità giuridica del minore, per cui riesce alquanto difficile inquadrarle da un punto di vista sistematico. Ad ogni modo, quando si tratterà dell'emancipazione, si potrà

vedere se sia il caso di stabilire, anche in quella sede, una capacità professionale che comprenda tutte le speciali capacità stabilite dalle leggi nelle singole ipotesi.

PIOLA CASELLI. Distingue nell'articolo 442 della Commissione Reale la prima parte che riguarda la più o meno larga libertà da concedersi al maggiore degli anni 16 per l'esplicazione della sua attività personale e che potrebbe rientrare nel tema generale della emancipazione ed essere rimandata a quel Titolo. La seconda parte, invece, regola la vigilanza sul modo con cui il minore impiega i propri guadagni e, rientrando nel tema della tutela, dovrebbe essere qui ripristinata.

ASQUINI. Osserva che tale disposizione sarebbe superflua, perchè, quando il frutto del lavoro è diventato un capitale, il suo impiego è regolato dai principii generali contenuti nei precedenti articoli, senza che vi sia bisogno di una disposizione speciale.

PIOLA CASELLI. Anche ammesso che i piccoli guadagni di un ragazzo di 16 anni possano diventare un capitale, ciò che praticamente sembra difficile, sarebbe bene mantenere la vigilanza sul modo come esso viene impiegato, rinviando la questione della capacità professionale ai nuovi sviluppi dell'istituto dell'emancipazione.

BERIO. È del parere che, essendovi connessione fra le due questioni, si debbano rinviare entrambe all'istituto dell'emancipazione.

ANDRIANI. Afferma che la seconda parte dell'articolo 442 della Commissione Reale ha come presupposto necessario la prima parte e non avrebbe quindi senso se disgiunta da essa. D'altronde l'ingerenza del tutore sulla condotta del minore è già sufficientemente considerata nell'articolo 365, nel quale è stabilito che il tutore amministra i beni del minore quali che essi siano. È d'accordo pertanto col senatore Berio di rimandare ogni discussione in sede di emancipazione.

Così rimane stabilito.

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta precedente l'ultimo articolo esaminato fu il 386. Si deve ora passare all'articolo 387.

Art. 387.

PIOLA CASELLI. Vorrebbe ripristinare, dopo le parole: « può concedere al tutore », le altre: « ed eventualmente anche al protutore », che erano nel corrispondente articolo 445 del progetto della Commissione Reale.

PRESIDENTE. Ritene che la proposta del senatore Piola Caselli per estendere al protutore la eventuale concessione di una indennità sia ben opportuna, poichè vi sono amministrazioni che importano gravissime responsabilità.

COSTAMAGNA. Teme che la parola « indennità » possa solo giustificare rimborso delle spese.

PRESIDENTE. Non condivide il dubbio del collega Costamagna. La parola « indennità » è usata in senso lato per significare che il tutore e il protutore devono essere indenni sia dalle spese che possono incontrare, sia dalle perdite patrimoniali che possono loro derivare nel non poter attendere alle proprie normali occupazioni nel tempo che dedicano all'ufficio tutelare.

ASQUINI. Non ritiene che la parola « indennità » possa usarsi per significare compenso per l'opera prestata. Preferirebbe che si dicesse precisamente: « compensi ».

PRESIDENTE. Manterrebbe il termine « indennità » per fare meglio risaltare il carattere di compenso eccezionale riservato solo ai casi in cui al tutore ed eventualmente al protutore venga affidata un'amministrazione di particolare entità, evitando il dubbio che la tutela possa considerarsi un impiego retribuito.

Si approva la proposta di sostituire alle parole: « può concedere al tutore un'equa indennità » le parole: « può concedere al tutore ed eventualmente al protutore un'equa indennità ».

Art. 388.

ANDRIANI. Dubita dell'opportunità di dare al giudice la facoltà di sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e dei parenti del minore. L'esercizio di tale facoltà potrebbe essere considerato come umiliante dal tutore. Sarebbe forse più giusto stabilire l'obbligo di tale presentazione.

PRESIDENTE. Ritene che la disposizione del progetto ministeriale possa mantenersi. Non può infatti considerarsi offensivo l'esercizio di una facoltà che è particolarmente prevista dalla legge. Lo stabilire l'obbligatorietà dell'esame del conto da parte del protutore e dei parenti del minore renderebbe assai più lunga e complicata la procedura per tutte le tutele.

Art. 389.

ANDRIANI. Osserva che l'ufficio di tutore è sempre onorario e la persona incaricata, salvo gravi motivi che possono anche essere respinti dal giudice, deve accettare la nomina. Dato questo dovere del cittadino di accettare l'incarico, teme che la facoltà del giudice tutelare di imporre anche la prestazione di una cauzione costituisca un onere troppo grave per la persona su nominata. Stabilirebbe quindi l'obbligo di questa solo nel caso di un incarico retribuito.

PRESIDENTE. Nel caso che il tutore non sia in grado di prestare la cauzione, esporrà le sue ragioni al giudice tutelare che potrà dispensarlo, ma normalmente bisogna dare una garanzia al minore per la buona amministrazione del patrimonio.

Non crede d'altra parte di restringere l'obbligo della cauzione ai soli indennizzati, perchè altrimenti l'incarico della tutela potrebbe assumere l'aspetto di un affare per coloro che possono dare la cauzione.

BACCI. Si potrebbe affermare che per la imposizione della cauzione il giudice tutelare debba tener conto « della particolare natura ed entità del patrimonio ».

La Commissione approva.

ANDRIANI. Desidera che almeno sia messo in chiaro che le spese d'ogni genere che comunque, anche indirettamente, si riferiscono alla prestazione della cauzione siano a carico del patrimonio del minore.

PRESIDENTE. Naturalmente. Non sarebbe giusto che il tutore dovesse prestare una garanzia e pagare anche le spese notarili necessarie.

Non ritiene peraltro che si debba aggiungere una particolare disposizione in tal senso, perchè l'articolo demanda già al giudice tutelare di fissare le modalità della cauzione e fra le modalità regolerà anche la questione delle spese.

Art. 390.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 391 e 385 bis.

PIOLA CASELLI. Avverte che il progetto della Commissione Reale contemplava nell'articolo 448 l'ipotesi, che purtroppo si verifica di frequente, del tutore che impiega a proprio vantaggio i capitali del minore. Il progetto ministeriale l'ha soppressa, osservandosi nella relazione che sembra « superfluo prevedere una ipotesi che spesso dà luogo a responsabilità penale ». Questa, a suo avviso, non pare una ragione sufficiente per escludere la responsabilità civile.

ANDRIANI. Non modificherebbe l'articolo 391 del progetto ministeriale, che considera un atto di negligenza del tutore e che non si può parificare all'impiego a proprio vantaggio dei capitali del minore, che cade sotto le sanzioni del Codice penale.

PIOLA CASELLI. Dubita assai che il solo impiego del denaro del minore costituisca sempre reato.

ANDRIANI. Il tutore che, senza autorizzazione veruna, impiega a proprio vantaggio i capitali del minore compie un atto di appropriazione indebita.

PRESIDENTE. È del parere del collega Piola Caselli. Per aversi un reato occorre il dolo. Se il tutore corrispondesse per il capitale del minore un interesse superiore a quello che si potrebbe ottenere dalle banche, questo fatto potrà essere sindacato, ma non potrà costituire un reato. Se si vuole, d'altra parte, porre un divieto anche per tale particolare impiego, egli non ha nulla in contrario.

ASQUINI. Osserva che il progetto ministeriale non contempla i casi previsti dall'articolo 300 del Codice vigente e rispondenti al principio generale che il tutore non può compiere atti in cui egli sia controparte del minore e che, di conseguenza, essi sono nulli anche se compiuti a mezzo del protutore.

PRESIDENTE. Ritiene che la soppressione dell'articolo 300 sia avvenuta perchè, essendo connesso alla tutela il concetto di rappresentanza, è un principio generale che il rappresentante non può contemporaneamente manifestare due volontà, una per sé e una per il rappresentato.

Però non è contrario a riprodurre, sotto un'altra forma, le disposizioni dell'articolo 300, relativo al divieto al tutore e al protutore di comprare i beni del minore, di accettare la cessione di alcuna ragione o credito verso il medesimo o compiere operazioni nelle quali si riscontra opposizione di interesse. Tale divieto importerà non soltanto la responsabilità del tutore e del protutore per gli eventuali danni, ma la nullità dell'atto.

ROTIGLIANO. È dello stesso parere, ma ritiene inutile l'articolo 391 del progetto ministeriale.

PIOLA CASELLI. Sarà necessario anche coordinare l'articolo proposto con gli articoli 383 e seguenti.

PRESIDENTE. È d'accordo.

ANDRIANI. Ricorda che, in base all'articolo 300 del Codice vigente il tutore e il protutore possono prendere in affitto i beni del minore con l'autorizzazione del Consiglio di famiglia. Tale possibilità verrebbe tolta col progetto. Ora in alcuni piccoli centri è spesso il solo tutore la persona che può prendere in fitto i beni. Il vietarlo in modo assoluto potrebbe nuocere al minore.

PRESIDENTE. Si vuole evitare qualsiasi sospetto che possa nascere. Se non vi sarà alcun altro in grado di prendere in fitto i beni del minore, il tutore ne avviserà il giudice tutelare che potrà dispensarlo dall'ufficio di tutore dando l'incarico ad un altro.

PUTZOLU. Pensa che non sia opportuno, nell'interesse dello stesso minore, rendere più rigorosa la situazione creata dall'articolo 300 del Codice vigente, comminando la nullità per tutte le ipotesi di conflitto di interesse, ma convenga limitarla alle ipotesi dell'acquisto dei beni del minore e della cessione di ragione o credito verso il medesimo. Osserva che comunque, in tutti i casi in cui l'interesse del minore sia in opposizione con quello del tutore, deve intervenire a rappresentare il minore il protutore, a norma dell'articolo 368, ed in questo caso non si può assolutamente parlare di nullità.

ASQUINI. Si potrebbe ammettere non una nullità assoluta, ma solo relativa, salvo l'autorizzazione del giudice tutelare.

PRESIDENTE. Come norma generale è meglio stabilire che il tutore non debba prendere nessun interesse personale ai beni del minore, vietando così anche al giudice tutelare di poter dare l'autorizzazione.

BACCI. Osserva che la stessa cessione di credito al tutore può essere vantaggiosa per il minore. Può essere pericoloso stabilire divieti specifici, anche perchè il giudice tutelare, non previsto dal Codice vigente, esplica una funzione di rigoroso controllo e può valutare se una operazione sia o non vantaggiosa per il minore.

PRESIDENTE. Questa osservazione, come le altre, potrebbe avere valore per tutte le ipotesi configurate dall'articolo 300 del Codice vigente. Dubita che sia opportuno ammettere deroghe per la cessione. Ritieni che la Commissione possa approvare un articolo aggiuntivo così formulato: « Il tutore e il protutore non possono comprare i beni del minore, nè rendersi cessionari di alcuna ragione o credito verso il medesimo ».

« Non possono neppure prenderne in affitto i beni o compiere altri atti in cui il loro interesse sia in conflitto con quello del minore.

« Per gli atti, tuttavia, contemplati nel capoverso precedente, il giudice tutelare, ove sussistano evidenti ragioni di necessità o di utilità, può autorizzarne la conclusione fissando le opportune garanzie ».

Tale articolo andrebbe opportunamente collocato dopo l'articolo 385, quale articolo 385-bis, e si potrebbe sopprimere l'articolo 391.

Così rimane stabilito.

PIOLA CASELLI. Desidera sapere se la nullità degli atti è assoluta o relativa.

PRESIDENTE. Poichè tale articolo trova posto dopo il 385, sarà soggetto alle norme generali stabilite dall'articolo 386 che parla non di nullità assoluta, ma di annullabilità su istanza degli interessati.

Sezione IV. — DELLA CESSAZIONE DALL'UFFICIO DEL TUTORE.

Art. 392 e 392 bis.

PIOLA CASELLI. Vorrebbe ripristinare l'articolo 451 del progetto della Commissione Reale che impone al tutore, il quale chiede di essere esonerato, di continuare l'esercizio della tutela fino a che il nuovo tutore non abbia assunto le funzioni.

ROTIGLIANO. Non occorre una disposizione speciale, perchè è evidente che il tutore debba continuare l'esercizio della tutela fino a che non è esonerato.

PRESIDENTE. La disposizione è opportuna per evitare qualsiasi dubbio che possa portare ad una discontinuità nell'ufficio tutelare. Si può quindi ripristinare, come articolo 392 bis, l'articolo 451 della Commissione Reale, così formulato: « Il tutore che chiede di essere esonerato dall'ufficio deve continuare l'esercizio della tutela sino a che il nuovo tutore non abbia assunto le funzioni, salvo che il giudice tutelare non disponga che egli sia provvisoriamente sostituito dal protutore ».

La Commissione approva.

Art. 393.

ANDRIANI. Non crede completa la formula: « abbia commessa un'azione », perchè anche una omissione dei propri doveri può rendere il tutore indegno o immeritevole di fiducia. Propone perciò che al primo comma dell'articolo 393, invece delle parole: « la quale menomi la fiducia richiesta per l'ufficio » si dica meglio: « o che sia comunque divenuto immeritevole della fiducia richiesta ».

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: « o sia per atti, anche estranei alla tutela, divenuto immeritevole dell'ufficio ecc. ».

Così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12,30.

Il Presidente
D'AMELIO.

L'estensore: ROMANELLI.

Vº Il Capo della Segreteria:

CERCIELLO.

VERBALE N. 49.

Seduta antimeridiana del 30 aprile 1937 - Anno XV

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, FACCHINETTI PULAZZINI, MAZZOCCOLO, MORESCO, NUCCI, PIOLA CASELLI e SCADUTO; deputati ASQUINI, BACCI, BIGGINI, COSTAMAGNA, PIERANTONI, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10,15.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 394 a 398 del Titolo X: « Della tutela e dell'emancipazione » con l'aggiunta dell'articolo 395 *bis*. — Esame dell'articolo 14 dell'Appendice II: « Disposizioni di carattere processuale ».

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Anselmi, Cogliolo, Fabri, Raimondi, Romano Michele, Romano Santi, Sarrocchi e deputati Andriani, Cristini, Macarini Carmignani, Maraviglia e Putzolu hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

Sezione V. — DEL RENDIMENTO DEL CONTO FINALE.

Art. 394.

PIERANTONI. Desidererebbe che fosse stabilito in modo specifico il termine massimo che il giudice può accordare al tutore per il rendimento del conto.

PRESIDENTE. Ricorda che il progetto della Commissione Reale prescriveva un termine di due mesi per la presentazione del conto finale. Nel progetto ministeriale invece si è ritenuto di lasciare al giudice di stabilire la durata dell'eventuale termine.

PIOLA CASELLI. Rileva che nel progetto della Commissione Reale, fra gli obblighi del tutore alla fine della sua amministrazione, era in primo luogo stabilito quello di fare subito la consegna del patrimonio, poi l'altro di presentare il conto al giudice tutelare entro due mesi; si prevedeva, infine, una sanzione per la mancata presentazione del detto conto. Il progetto ministeriale non ha menzionato il primo dei due obblighi, ritenendolo, come afferma la relazione, un ovvio principio. A suo parere, invece, dovrebbe essere messo bene in evidenza che il tutore deve consegnare subito il patrimonio trattandosi di un dovere fondamentale, salvo a stabilire poi il termine per la resa dei conti.

Il progetto ministeriale ha tolto, inoltre, la sanzione prevista nel precedente progetto, considerandola come eccessiva. Anche questa ragione non gli sembra convincente: egli non vede perchè dovrebbe essere considerata eccessiva una multa per i casi di ritardo o di inadempienza per la resa dei conti.

MAZZOCCOLO. Rileva che nell'ordinamento positivo, dovunque sia posto l'obbligo di resa di un conto, viene aggiunto un termine e comminata una penalità per il caso in cui il termine scada senza che l'obbligo sia adempiuto. Così è, ad esempio, per i rendiconti dei comuni, delle provincie, delle opere pie, degli esattori delle imposte, ecc. Ora il non porre in questa materia un termine, con la relativa sanzione per la sua inosservanza, porterebbe alla conseguenza di grandi ritardi nella resa dei conti con notevole danno per il minore. Nel caso di mancata presentazione del conto sarebbe, infatti, necessaria una istanza al giudice tutelare per chiedere l'adempimento di quell'obbligo, provocare un decreto, notificarlo al tutore, ecc. cagionando così un inutile spreco di tempo e di denaro che sarebbe certamente evitato ponendo un termine fisso ed una penalità per inadempienza, salvo, si intende, ad ammettere la concessione di una proroga nei casi eccezionali.

PIERANTONI. Propone di modificare così il primo comma dell'articolo 394: « Il tutore, terminata la sua amministrazione, è tenuto alla restituzione dei beni e a presentare il conto al giudice tutelare entro il termine di due mesi ».

Dissentite invece dai senatori Piola Caselli e Mazzocco per ciò che concerne la comminatoria di una sanzione per la inosservanza della predetta norma. Se il tutore non renderà i conti entro il termine fissato, sarà passibile di un'azione per il risarcimento di danni, ma non è opportuno, a suo avviso, che si stabilisca anche una pena.

PIOLA CASELLI. Ritene che la comminatoria di una multa costituisca una efficace spinta a non ritardare l'adempimento dell'obbligo previsto. Si potrebbe ripristinare pertanto il testo dell'articolo 454 della Commissione Reale.

NUCCI. Non è contrario a tale sostituzione, però pensa che forse il progetto ministeriale, così come è formulato, già contenga implicitamente quanto si vuole assicurare. Poichè non pone termini, esso presuppone, infatti, che si debba subito fare la consegna dei beni e la resa dei conti. La facoltà di porre un termine è data invece al giudice quando lo reputi necessario. Se entro quel termine i conti non saranno stati resi, sarà in potere del giudice di stabilire una comminatoria.

PRESIDENTE. Ritene che sia meglio porre in tal senso una norma precisa che eviti dubbi e serva di monito per i ritardatari.

La Commissione approva la sostituzione dell'articolo 394 con il corrispondente articolo 454 della Commissione Reale, così formulato:

« Il tutore che cessa dalle funzioni o, in caso di morte, i suoi eredi devono subito fare la consegna del patrimonio, e nel termine di due mesi presentare al giudice tutelare il conto finale dell'amministrazione della tutela.

« Il giudice può concedere una proroga.

« Se il conto non sia stato presentato senza giustificato motivo, il giudice può infliggere una multa fino a lire duecento per ogni giorno di ritardo ».

Art. 395 e 395 bis.

PIOLA CASELLI. Fa rilevare che nell'articolo 455 del progetto della Commissione Reale era indicato il contenuto del rendiconto, mentre nel progetto ministeriale si è ritenuto superfluo il precisarlo. Trattandosi di un obbligo del tutore, considerato come investito di una funzione di pubblico interesse e potendo il tutore non essere esperto di contabilità amministrativa, ritiene che non sarebbe male lo specificare quali sono gli elementi principali del rendiconto per dare al tutore una guida

nel compilarlo ed al giudice un preciso criterio nell'esaminarlo. Sarebbe quindi di avviso di ripristinare il testo dell'articolo 455 della Commissione Reale.

PRESIDENTE. Ritiene anch'egli preferibile che vi sia una norma positiva per il modo nel quale deve essere formato il rendiconto finale. Il ripristinare in proposito l'articolo 455 del progetto della Commissione Reale potrebbe essere utile anche per quanto è detto nel secondo comma, che ammette vi possano essere delle spese rispetto alle quali il tutore sia sfornito dei documenti giustificativi: il che esime anche il giudice dall'insistere troppo su alcune partite del rendiconto.

ROTIGLIANO. Domanda se vi siano particolari ragioni per stabilire in materia di rendiconti del tutore norme speciali, invece di seguire le norme generali stabilite dal Codice di procedura civile in materia di rendiconti.

PRESIDENTE. Richiama il particolare carattere dei rapporti confidenziali esistenti fra il minore ed il tutore; dato tale carattere, molto spesso per il denaro che il tutore eroga giornalmente per i bisogni del minore non si fa luogo a ricevute, e quindi sarebbe meglio affermare particolarmente in questa sede la limitazione della responsabilità del tutore per tali spese.

NUCCI. Ritiene che possano bastare le disposizioni del codice di procedura civile, il quale negli articoli 319 a 324 stabilisce con esattezza le norme opportune per i rendiconti, compresa quella contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 455 della Commissione Reale.

ROTIGLIANO. Per la medesima ragione è anche egli di avviso che non sia necessario ripristinare l'articolo 455 del progetto della Commissione Reale.

PRESIDENTE. Non ritiene che si possa dire in via assoluta che il contenuto dell'articolo 455 del testo della Commissione Reale si trovi già del tutto compreso nelle citate disposizioni del codice di procedura civile. Fa rilevare che per l'articolo 324 del codice di procedura civile può essere richiesto a chi rende il conto di asseverare con giuramento la verità delle singole partite per cui non può dare ricevuta. Ora quest'obbligo non è contemplato nell'articolo 455 del progetto della Commissione Reale.

ROTIGLIANO. Ritiene che si tratti di una lieve differenza, anche perchè nell'articolo 324 del codice di procedura civile il giuramento non è sempre richiesto, ma solo se il giudice lo crede necessario e d'altra parte si tratta di una norma che si può opportunamente mantenere per il tutore perchè può valere a renderlo più cauto nel non accrescere quelle partite di cui non può dare ricevuta.

PIOLA CASELLI. Non insiste nella sua proposta.

BACCI. In ordine all'ultimo capoverso dell'articolo chiede se nell'espressione «interessati» possa essere compreso anche il tutore che impugna il decreto di non approvazione allorchè abbia fondati motivi per ritenere che il conto sia esatto.

PRESIDENTE. Il tutore, di fronte a un decreto di non approvazione del giudice tutelare, ha sempre diritto alla impugnativa. Benchè sia evidente, resterà precisato anche nel verbale che, tra gli interessati di cui all'ultimo capoverso dell'articolo, è compreso il tutore.

PIOLA CASELLI. Allo stesso capoverso, dato il carattere pubblicistico che si deve attribuire all'istituto, proporrebbe che si ammettesse anche l'azione da parte del pubblico ministero.

PRESIDENTE. È d'accordo in tale proposta.

NUCCI. È anch'egli favorevole, ma sarebbe di avviso, però, di limitare la facoltà di impugnativa del pubblico ministero al caso che il tutelato sia ancora incapace, perchè, se sia divenuto maggiorenne, questi potrà perfettamente tutelare da sé i suoi interessi senza bisogno dell'intervento del pubblico ministero.

PIOLA CASELLI. È contrario alla limitazione dell'impugnativa del pubblico ministero al caso che il tutelato sia ancora incapace. Il tutelato, anche quando è uscito dalla minore età, soprattutto nei primi anni, conserva spesso nei confronti del

tutore quei sentimenti di reverenza e di rispetto che gli toglierebbero il più delle volte la libertà di impugnare il rendiconto. Dato poi il carattere delle funzioni del tutore, bisogna tener presente che qui non è solo un interesse privato che deve essere tutelato, ma lo stesso interesse pubblico. Egli ritiene quindi necessario lasciare in questo campo al pubblico ministero la maggiore ingerenza che sia possibile.

ROTIGLIANO. Benchè non gli sembri necessario affiancare l'opera del giudice tutelare con quella del pubblico ministero, non sarebbe contrario a concedere anche a quest'ultimo la facoltà di impugnativa prevista nel secondo capoverso dell'articolo, ma la limiterebbe solo nel senso specificato dal senatore Nucci, perchè quando il tutelato ha raggiunto i ventun anni, come può disporre di tutto il suo patrimonio a favore del tutore, ugualmente può esonerarlo dal rendiconto finale. Se il pubblico ministero impugna il rendiconto e questo risulta non rispondente alla verità, il tutore sarà condannato al risarcimento dei danni; ma se il tutelato divenuto maggiorenne rinunci a questo risarcimento, a che cosa avrà giovato l'intervento del pubblico ministero?

SCADUTO. È, invece, contrario alla limitazione proposta dal senatore Nucci e concorda nelle osservazioni esposte dal senatore Piola Caselli. Per ciò che ha affermato l'onorevole Rotigliano, e cioè che il pupillo può assolvere il tutore da ogni responsabilità, osserva che altra cosa è l'accertamento della cattiva gestione del tutore, altro è l'assolvere il tutore dalle conseguenze di tale accertamento. Il pubblico ministero impugnerà il rendiconto del tutore e lo dichiarerà responsabile di cattiva amministrazione: sarà poi in facoltà del pupillo di farsi risarcire o no i danni.

PIOLA CASELLI. Nello stesso senso osserva che il tutelato potrà anche rinunciare all'indennizzo, ma la garanzia dell'istituto vuole che un magistrato possa sindacare l'opera del tutore ed all'uopo intervenire. Due infatti devono essere le finalità del pubblico ministero: ottenere che si presenti nel più breve termine il rendiconto del conto, e, una volta presentato, se lo reputa non regolare (respinto o approvato che sia dal giudice tutelare), obbligare il tutore a rendere di nuovo i conti davanti all'autorità competente.

NUCCI. Non vede l'utilità di concedere l'impugnativa al pubblico ministero anche nel caso che il tutelato sia divenuto capace. Una cattiva gestione della tutela può dipendere o da colpa o da dolo del tutore: ora nel primo caso, a sanare la detta gestione, basta la ratifica del tutelato divenuto maggiorenne, nel secondo caso vi sarà sempre a disposizione del pubblico ministero l'esercizio di una azione penale.

PIERANTONI. Si associa alle considerazioni del senatore Nucci ed aggiunge che non deve a suo parere essere considerato il « timore reverenziale » del minore verso il tutore come una causa che possa impedirgli di esercitare l'azione, poichè, questa, ai sensi dell'articolo 396, si prescrive nel termine di cinque anni, durante i quali il tutelato ha tutto il tempo necessario per verificare come è stata tenuta l'amministrazione dei beni, liberarsi del timore reverenziale e impugnare il rendiconto presentato dal tutore.

PIOLA CASELLI. Rileva che la sua proposta si avvalora per l'interesse pubblico che, come ha già detto, si connette in genere alle disposizioni sulla tutela. D'altra parte l'azione di cui si discute è concessa a tutti gli interessati e, tra questi, se la disposizione è di interesse pubblico, non può non essere compreso anche il pubblico ministero. La sua proposta, quindi, a rigor di logica potrebbe essere considerata già implicita nella dizione dell'articolo; ma, per evitare ogni dubbio, sarebbe meglio fare un preciso riferimento all'azione del pubblico ministero.

BARCELLONA. Ricorda che anche secondo il codice vigente (articolo 307) se la tutela cessa per la maggiore età del pupillo, il tutore non è liberato se l'amministrato non sia stato assistito nell'esame del conto dal protutore o, in mancanza, da altra persona designata dal pretore. In ordine dunque alla gestione della tutela non si ritiene capace il solo pupillo, anche quando abbia raggiunto la maggiore età, se non

è assistito dal protutore. Sarebbe quindi del parere di non approvare la limitazione suggerita dal senatore Nucci, all'emendamento proposto dal senatore Piola Caselli.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta del senatore Nucci.

Rispondono sì i Commissari: senatore Nucci e deputati Pierantoni e Rotigliano.

Rispondono no i Commissari: senatori Barcellona, D'Amelio, Facchinetti Pulazzini, Mazzoccolo, Moresco, Piola Caselli e Scaduto e deputati Bacci, Biggini, Costamagna e Rossi.

La Commissione non approva la proposta del senatore Nucci.

PRESIDENTE. Pone allora ai voti la proposta del senatore Piola Caselli.

Rispondono sì i Commissari: senatori Barcellona, D'Amelio, Facchinetti Pulazzini, Mazzoccolo, Moresco, Piola Caselli e Scaduto; deputato Costamagna.

Rispondono no i Commissari: senatore Nucci e deputati Bacci, Biggini, Pierantoni, Rossi e Rotigliano.

La Commissione approva la proposta del senatore Piola Caselli esprimendo l'avviso che sia da riconoscersi anche al pubblico ministero, senza limitazioni, la facoltà di promuovere l'azione prevista nell'ultimo comma.

PIOLA CASELLI. Nello stesso senso della proposta ora deliberata, nota che il codice attuale all'articolo 307 non ammette che prima della definitiva approvazione del rendiconto si facciano convenzioni tra il minore ed il tutore e questo è un ragionevole sistema di protezione del minore.

ROTIGLIANO. Concorde con il senatore Piola Caselli che una vera tutela dell'amministrato si ha nel detto capoverso dell'articolo 307 del codice vigente. Però in questo è ben chiaro il concetto che i conti si rendono al minore, sia pure con la presenza del protutore ed è sempre il minore il quale decide di promuovere o meno un'azione contro il tutore per i danni. Con le modificazioni apportate si è reso più complicato e confuso il sistema. Domanda se non sia il caso di ripristinare l'ultimo comma dell'articolo 307 del codice civile.

PRESIDENTE. È d'accordo. Se ne potrà fare un articolo aggiuntivo, da inserirsi dopo l'articolo 395.

Così rimane stabilito.

NUCCI. Rileva che, secondo la formula dello stesso ultimo comma dell'articolo 395, l'impugnativa è ammessa solo nel caso che il conto non sia stato mai presentato o non sia stato approvato, restando così esclusa l'ipotesi che vi sia stata l'approvazione. Ora, poichè l'esame dei suddetti conti spesso non può esser fatto se non in modo superficiale, egli non crede opportuno escludere l'impugnativa nel caso di approvazione, o stabilirebbe che il decreto del giudice tutelare debba essere sottoposto all'esame del tribunale, onde togliere alla approvazione del giudice tutelare quel carattere definitivo che preclude ogni successiva azione.

PIERANTONI. Ritene anch'egli opportuno di ammettere l'impugnativa del decreto di approvazione del rendiconto. Però non richiederebbe l'approvazione del conto da parte del tribunale, ma consentirebbe l'impugnativa in ogni caso, stabilendo un termine entro cui possa essere proposta.

PRESIDENTE. Ritene che la proposta del senatore Nucci per la ammissione dell'impugnativa del conto, anche se sia stato approvato dal giudice tutelare, vada accolta. Può infatti accadere che i conti sembrino esatti al giudice tutelare, perchè artificiosamente contraffatti e solo in un tempo posteriore nella amministrazione dei beni il tutelato si accorga che vi sono delle gravi inesattezze ed irregolarità non apparse dal conto. È giusto quindi ammettere che si possa impugnare anche il decreto di approvazione del conto.

PIOLA CASELLI. Rileva che nel sistema del progetto non è chiarita in modo soddisfacente la funzione del giudice tutelare. Il motivo principale per cui è stato isti-

tuito questo organo si ricollega alla soppressione dei Consigli di famiglia, ma quali sono le funzioni di tale magistrato? Evidentemente egli esercita principalmente funzioni di volontaria giurisdizione e perciò i suoi provvedimenti non dovrebbero avere valore di cosa giudicata. D'altra parte sembra si attribuiscono anche al giudice tutelare funzioni che sarebbe a pensare abbiano carattere contenzioso in quanto non si ammette l'impugnativa o la si esclude trascorsi i prescritti termini.

Bisognerebbe perciò chiarire quale è il carattere di tale impugnativa e stabilire il modo come questa procedura possa essere svolta.

NUCCI. Quando si parla di giurisdizione del giudice tutelare, gli sembra indubbio che, salvò qualche caso, in genere debba trattarsi di giurisdizione volontaria. Il progetto, infatti, dà ai provvedimenti del giudice tutelare il nome di decreto che corrisponde ai provvedimenti emessi dal magistrato nell'esercizio della giurisdizione volontaria, i quali come tali sono sempre impugnabili perchè non passano mai in giudicato.

Il dubbio può sorgere nei confronti dell'ultimo capoverso, nel quale è detto che il conto non presentato o non approvato può essere impugnato. Ma poichè nell'articolo seguente è stabilito un termine di cinque anni per l'impugnativa, anche quest'ultimo dubbio viene a cadere.

PRESIDENTE. Ritiene che si potrebbe opportunamente nel comma in esame parlare di azione per la presentazione e l'impugnazione del conto e precisare che l'azione sarà promossa davanti al tribunale. Le altre norme procedurali dovrebbero trovar posto nel codice di procedura.

PIERANTONI. È favorevole alla formula proposta dal Presidente, ma ritiene che nel caso che il conto non sia stato presentato sarebbe forse più opportuno, prima dell'esercizio dell'azione davanti al tribunale, ammettere il ricorso al giudice tutelare. Gli interessati o il pubblico ministero potrebbero fare un esposto al giudice tutelare affinchè obblighi il tutore a presentare il conto.

PRESIDENTE. Concorde con l'onorevole Pierantoni.

MAZZOCCOLO. Crede che l'aggiunta proposta dall'onorevole Pierantoni possa considerarsi compresa nella formula dell'articolo 454 della Commissione Reale che si è sostituita all'articolo 394 del progetto ministeriale. Scaduto il termine dei due mesi, il minore o chi per lui, ecciterà l'attività del giudice tutelare che, se non crede di accordare una proroga, emetterà decreto in cui ordina al tutore di presentare il conto comminando una penale per ogni giorno di ritardo.

PRESIDENTE. Ritiene che non sia inopportuno affermare in modo particolare che gli interessati e il pubblico ministero possono promuovere l'azione davanti al giudice tutelare per la presentazione del conto. Può benissimo darsi che il giudice tutelare non sappia che il minore è uscito di tutela, può il minore per riverenza verso il tutore non prendere alcuna iniziativa per eccitare l'attività del giudice tutelare affinchè ordini al tutore il rendimento dei conti. Quella disposizione chiarisce che possono intervenire gli altri interessati e il pubblico ministero.

BACCI. Non crede che la procedura venga semplificata con l'eccitare l'attività del giudice tutelare perchè ordini la presentazione del conto omesso, prima dell'esercizio dell'azione innanzi al tribunale. Se il tutore non ha presentato il conto di fronte all'obbligo impostogli dal codice e alla comminatoria della multa, è difficile che si lasci indurre dall'ordine del giudice tutelare e sarà ugualmente necessario l'intervento del tribunale. Tanto varrebbe lasciare che si ricorra a questo senza eccitare l'attività del giudice tutelare.

PRESIDENTE. Non ritiene che si possa escludere l'opportunità dell'azione davanti al giudice tutelare piuttosto che davanti al tribunale per la presentazione del conto, in quanto il tutore può essere stato impedito da gravi affari senza un deliberato proposito di sottrarsi ai suoi obblighi e l'opera del giudice tutelare essere quindi ben suscettibile di portare ad un proficuo risultato.

BARCELLONA. Osserva che nella richiesta dell'intervento del giudice tutelare per la presentazione del conto può ravvisarsi più una istanza che un'azione, perchè il giudice tutelare emette un decreto e non una sentenza.

PRESIDENTE. L'osservazione è giusta. Se ne terrà conto nel formulare la disposizione.

COSTAMAGNA. In ordine alle altre ipotesi considerate gli sembra che non sia il caso di parlare di azione di impugnativa, ma di azione di responsabilità. Egli è poi favorevole a che l'azione sia ammessa anche nel caso che il conto sia stato approvato.

PRESIDENTE. Ritiene che l'ipotesi dell'azione di responsabilità possa presentarsi in un momento successivo. Nel caso che si considera, l'azione si attiene al rendiconto.

PIOLA CASELLI. Rileva che il progetto della Commissione Reale molto più chiaramente si uniformava all'ordinamento vigente. Si aveva prima una procedura di volontaria giurisdizione, la quale si svolgeva davanti al giudice tutelare per la presentazione del conto ed era prevista la sanzione della multa per l'ingiustificato ritardo. In secondo luogo, se il conto non era stato presentato o non era stato approvato, veniva a cessare l'attività del giudice tutelare, e gli interessati potevano esercitare l'azione di rendiconto o di responsabilità nei confronti del tutore nella sede contenziosa. Nel progetto ministeriale invece svanisce questa chiara procedura, perchè si parla di azione davanti all'autorità giudiziaria e non si chiarisce che deve essere in sede contenziosa.

BARCELLONA. A suo avviso, il difetto dell'ultimo comma dell'articolo 395 del progetto ministeriale non è tanto nell'aver parlato di autorità giudiziaria quanto nel non aver definito la natura dell'azione, come faceva il progetto della Commissione Reale all'articolo 456 dove si parla esplicitamente di azione di rendiconto o di responsabilità. Esaurita la fase della volontaria giurisdizione, per l'azione di responsabilità o di rendiconto si deve adire l'autorità competente che, senza dubbio, deve essere il tribunale.

ASQUINI. Propone che in luogo dell'ultimo comma dell'articolo in esame, siano formulati due distinti capoversi, disciplinando nel primo l'azione di rendiconto davanti al giudice tutelare e nel secondo l'impugnativa del decreto del giudice tutelare davanti all'autorità competente in sede contenziosa.

ROTIGLIANO. In conformità a quanto ha prima sostenuto, osserva che se si addivene al concetto di fare particolare riferimento all'azione di rendiconto e all'azione di responsabilità, come nel progetto della Commissione Reale, l'azione del pubblico ministero dovrebbe essere diretta solamente ad ottenere il rendiconto. Sarebbe meglio ripristinare la formula del progetto della Commissione Reale ed ammettere il pubblico ministero ad esercitare solo l'azione di rendiconto.

PIOLA CASELLI. Anche nella sua primitiva proposta per ammettere l'impugnativa del pubblico ministero nei casi di non presentazione del conto o di non approvazione, egli ha inteso riferirsi ad un'azione di rendiconto. Allargandosi il concetto dell'impugnativa del decreto di approvazione all'azione di responsabilità, riconosce che può essere considerato per questa parte improprio l'intervento del pubblico ministero.

PRESIDENTE. Si potrebbe allora, riassumendo le varie proposte considerate, sostituire all'ultimo comma dell'articolo i seguenti:

« Gli interessati possono fare istanza al giudice tutelare per la presentazione del conto, impugnare innanzi al tribunale il decreto del giudice tutelare, promuovere azione per ottenere il rendiconto omesso, e eventualmente per impugnarlo e far dichiarare la responsabilità del tutore ».

« Le stesse facoltà spettano al pubblico ministero, salvo per quanto concerne l'azione di responsabilità ».

Così rimane stabilito.

Art. 396.

PIOLA CASELLI. Osserva che non si contempla il caso dell'azione contro il tutore che è stato sostituito da un altro. Per questo precedente tutore da quando decorre la prescrizione ?

PRESIDENTE. Poichè il conto viene sempre reso quando il tutelato esce dalla minore età, l'azione contro il precedente tutore si prescriverà ugualmente dopo cinque anni dalla maggiore età.

BARCELLONA. In conformità a quanto si è stabilito nell'articolo precedente, osserva che occorre aggiungere dopo le parole « le azioni del minore » le altre: « e del pubblico ministero ».

PRESIDENTE. È d'accordo.

Così rimane stabilito.

Art. 397.

PRESIDENTE. Propone di aggiungere dopo le parole « all'ufficiale dello stato civile » le altre: « e al pubblico ministero presso il tribunale ».

Così rimane stabilito.

Art. 398.

Non dà luogo ad osservazioni.

Appendice II. — DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCESSUALE.

Art. 14.

PRESIDENTE. Secondo il sistema seguito per le altre disposizioni di carattere processuale contenute nell'Appendice, bisognerebbe, prima di chiudere l'esame del Titolo della tutela, esaminare l'articolo 14 della detta Appendice, che si riferisce al giudice tutelare.

L'articolo non dà luogo ad osservazioni.

La seduta termina alle ore 12,20.

Il Presidente
D'AMELIO.

L'estensore : ISGRÒ.

Vº il Capo della Segreteria:

CERCIELLO.

VERBALE N. 50.

Seduta pomeridiana del 30 aprile 1937 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BARCELLONA, BERIO, DI MARZO, FACCHINETTI PULAZZINI, MORESCO, PIOLA CASELLI e SCADUTO; deputati ALBERTINI, ANDRIANI, BACCI, BIGGINI, COSTAMAGNA, CRISTINI, PIERANTONI, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, ROMANELLI e CARONI.

La seduta comincia alle ore 16.15.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. — Ripresa in esame dell'articolo 398 del Titolo X: «Della tutela e dell'emancipazione». — Discussione generale del Capo II: «Della emancipazione» del Titolo stesso. — Esame dei relativi articoli 399 e 400 con l'aggiunta degli articoli 399 *bis* e 399 *ter*.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Anselmi, Cogliolo, Fabri, Raimondi, Romano Michele, Romano Santi e Sarrocchi e deputati Macarini Carmignani, Maraviglia e Putzolu hanno giustificato la loro assenza.

Art. 398.

DI MARZO. Non ritiene opportuno consacrare nel Codice una disposizione come quella dell'articolo 398 che stabilisce l'esenzione da tasse di bollo e registro degli atti relativi alla tutela.

PRESIDENTE. Nota che se si vuole l'esenzione, è bene affermarla fin d'ora. Del resto si può dichiarare che troverà posto fra le norme di attuazione del codice.

Così rimane stabilito.

CAPO II. — Della emancipazione.

COSTAMAGNA. Afferma che l'istituto della emancipazione ha nel codice una configurazione particolarmente aristocratica, basata sulla benevolenza del genitore o del tutore e che occorre dare invece all'istituto un contenuto sociale, adeguandolo all'esercizio di una attività sociale. È quindi d'avviso che il concetto di emancipazione dia luogo a quello più attuale di capacità professionale e che vada disciplinato in connessione con la maggiore età.

SCADUTO. Non sembra che l'emancipazione si basi su un atto di benevolenza del genitore o del tutore, ma piuttosto su un apprezzamento circa la capacità del minore a compiere determinati atti.

PRESIDENTE. Osserva che, secondo l'articolo 400 del progetto ministeriale, l'emancipazione può essere dichiarata anche su istanza del minore.

PIOLA CASELLI. Rileva che molte disposizioni del codice civile e del codice di commercio o delle leggi speciali danno già luogo o ad una emancipazione di diritto, od al riconoscimento di una capacità meno piena del minore in casi oramai numerosi. A suo parere, sarebbe opportuno di compiere un passo ulteriore di carattere generale, riconoscendo che a partire dai diciotto anni il minore entra in una nuova fase di vita giuridica divenendo capace di compiere senza alcuna assistenza gli atti di ordinaria amministrazione, mantenendo la scadenza dei ventun anni o anche un limite maggiore, per il raggiungimento della piena capacità. Si ritornerebbe così al sistema del diritto romano in quanto riconosceva ai giovani dopo la pubertà una capacità meno piena, la quale dava luogo alla capacità piena col raggiungimento dei venticinque anni. Ricorda che l'indirizzo seguito dalle legislazioni più moderne è di ritornare a questo concetto dello sviluppo progressivo della capacità giuridica che risponde alla legge naturale dello sviluppo progressivo della capacità intellettuale e morale. Si eviterebbero gli inconvenienti dell'attuale artificioso sistema derivato dal diritto francese, pel quale si sanziona, allo scoccare del ventunesimo anno, un salto innaturale e pericoloso, dalla completa incapacità alla completa capacità giuridica.

COSTAMAGNA. Pur essendo in massima favorevole alla proposta del senatore Piola Caselli, osserva che la capacità del minore che ha compiuto i diciotto anni, messa in rapporto all'esercizio di una professione, non può limitarsi agli atti di ordinaria amministrazione, ma deve estendersi a tutti gli atti inerenti a tale professione. D'altra parte non può ammettere che a diciotto anni il minore, il quale non esercita una professione, sia capace di compiere atti che possono avere gravi conseguenze per il suo patrimonio.

SCADUTO. È d'avviso che sia da mantenere il sistema attuale del codice, cioè che il limite della minore età vada fino a ventun anni, salvo disposizioni speciali di legge, nelle quali può rientrare il concetto della capacità professionale. Inoltre il padre di famiglia o il tutore, secondo il loro apprezzamento, possono valutare caso per caso se il minore sia capace di compiere atti che non eccedano l'ordinaria amministrazione. Nota infine, relativamente alla proposta del senatore Piola Caselli, che secondo la legge concordataria il minore può contrarre matrimonio a sedici anni ed è quindi emancipato di diritto anche prima dei diciotto anni.

PRESIDENTE. Riconosce tutta l'importanza delle osservazioni fatte dai colleghi Piola Caselli e Costamagna e ricorda nello stesso senso che quando si discusse in seno alla Commissione Reale questa materia egli propose, d'accordo con altri Commissari, la seguente disposizione: « Coloro che per legge speciale sono riconosciuti capaci all'esercizio di determinato ufficio, professione, arte o a concludere contratti di lavoro sono considerati emancipati per tutti gli atti relativi all'attività che esercitano, salvo che la legge stessa conceda una maggiore capacità ». Non si ritenne peraltro allora di accogliere una tale proposizione, ma egli pensa che, sia pure con tutti i perfezionamenti possibili, essa potrebbe corrispondere ai concetti che sono stati dianzi sostenuti.

BACCI. In ordine alla proposta del Presidente richiama l'attenzione sulla formula usata nell'articolo 332 del progetto ministeriale, dove si stabilisce quali siano i beni non soggetti ad usufrutto legale, fra cui quelli « acquistati dal figlio in occasione o per esercizio di milizia, ufficio, impiego, professione o arte o in altro modo separatamente col proprio lavoro o con la propria industria ». Si potrebbe con questa disposizione coordinare la formula proposta dal Presidente.

BERIO. Distingue l'emancipazione conforme ai principi tradizionali del codice dalla capacità professionale, che risponde a uno stato di fatto esistente nella legislazione italiana, in quanto i minori a diciotto anni e, in certi casi, anche a sedici, pos-

sono obbligarsi relativamente alla attività lavorativa che esplicano. Data la complessità della materia, propone di affidare ad una Sottocommissione lo studio della capacità professionale, limitandosi per ora ad esaminare l'emancipazione in genere, a proposito della quale non condivide l'opinione espressa dal senatore Piola Caselli che convenga stabilire in via generale che i minori, raggiunti i diciotto anni, acquistino una capacità limitata, quella di compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

PIOLA CASELLI. Insiste nell'opinione precedentemente espressa. Invoca la odierna riconosciuta maturità del giovane di diciotto anni dal punto di vista della sua attività e responsabilità sociale, politica e morale, per cui si può ammettere che egli sia entrato in un periodo di semicapacità. Trova troppo ristretto il principio della sola capacità professionale. Ricorda anche che per le leggi vigenti l'attività assistenziale dello Stato a favore dei minori abbandonati si arresta ai diciotto anni, onde avviene che il minore già assistito si trovi a tale età indifeso contro i propri genitori, che, dopo averlo abbandonato, pretendono di riprenderlo sotto la loro potestà non appena egli comincia a lavorare e quindi a guadagnare.

CRISTINI. Ricorda che, discutendosi l'articolo 3 del progetto ministeriale, sostenne doversi abbassare per lo meno di un anno il limite della maggiore età. Ora, indipendentemente dalla proposta del senatore Piola Caselli, che risponde a uno stato di maturità dei giovani riconosciuto anche da leggi speciali, è indispensabile determinare la capacità professionale, che è già in atto, affidandone, se si ritenga opportuno lo studio, a una Sottocommissione.

BACCI. È contrario alla proposta del senatore Piola Caselli non per ragioni di ordine politico, sociale e morale, ma perchè vorrebbe che fosse mantenuto il carattere di differenziazione fra coloro che, pur avendo diciotto anni, non esplicano alcuna attività e devono rimanere sotto l'assidua vigilanza del genitore, e coloro che col lavoro hanno dimostrato di aver raggiunto quel grado di maturità che li rende meritevoli di un particolare riconoscimento della loro capacità. Basterebbe, a tal fine, aggiungere all'articolo 399 del progetto ministeriale un capoverso così formulato: « È inoltre emancipato di diritto il minore abilitato da speciali disposizioni all'esercizio della milizia, di un ufficio, di un impiego, di una professione o arte o di una propria azienda industriale, commerciale o agraria ».

COSTAMAGNA. Si associa al principio enunciato dall'onorevole Bacci, ma osserva che l'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono la semplice amministrazione, ciò che non è sufficiente per l'esercizio di una azienda, soprattutto se agraria. Riafferma quindi la necessità di disciplinare l'istituto della capacità professionale in forma autonoma e aderisce alla proposta del senatore Berio di demandarne ad una Sottocommissione lo studio.

BACCI. Non crede che sia necessario rinviare il problema ad una Sottocommissione.

CRISTINI. Vorrebbe tener distinta l'emancipazione dalla capacità professionale, la quale andrebbe disciplinata all'articolo 3. Nota che, secondo il progetto ministeriale, l'emancipazione presuppone l'esistenza del giudice tutelare. Ora si verrebbe a creare, accanto a tutti gli emancipati per capacità professionale, una serie numerosa di giudici tutelari i quali eserciterebbero un controllo forse più pericoloso, per lo meno più oneroso, di quello attuale.

ANDRIANI. Non ritiene opportuno stabilire una capacità di diritto al compimento di diciotto anni, come propone il senatore Piola Caselli. I giovani, per quanto fisicamente sviluppati con l'esercizio dello sport e della ginnastica, non si possono considerare a diciotto anni psichicamente maturi per una autonomia nel campo patrimoniale, sia pure limitata agli atti di ordinaria amministrazione.

Dichiara invece di essere favorevole al riconoscimento di una capacità inerente all'esplicazione di una attività professionale, secondo la formula proposta dal Presidente.

ROTIGLIANO. Osserva che le leggi speciali, le quali hanno abilitato i minori degli anni ventuno a compiere determinati atti inerenti all'esercizio di una professione o di un mestiere non sono partite dal presupposto che essi abbiano raggiunto una maturità psichica che li sottragga ai limiti della minore età, ma da ragioni d'ordine sociale, igienico e fisiologico. È dunque ben chiaro che la capacità del minore relativa agli atti del suo lavoro non intacca la norma vigente che egli è sottoposto alla patria potestà fino al raggiungimento della maggiore età, stabilita a ventun anno.

BERIO. Ribadisce il concetto che l'emancipazione, concepita nel sistema del codice vigente per i minori che non lavorano, debba esser tenuta distinta dalla capacità professionale, che va disciplinata come istituto avente una propria fisionomia.

COSTAMAGNA. Rileva la necessità di dare una sistemazione organica a tutta la legislazione frammentaria relativa alla capacità dei minori che esplicano una qualsiasi attività nel campo del lavoro; e ciò in connessione col paragrafo VII della Carta del Lavoro, che tende a favorire in tutti i modi chi dà un contributo utile nel processo produttivo del Paese.

Si associa alle considerazioni del senatore Berio e insiste sulla nomina di una Sottocommissione.

SCADUTO. Si associa alle idee esposte dall'onorevole Rotigliano, rilevando che le leggi speciali, come quella sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sul lavoro nelle solfatare, si sono proposte uno scopo negativo, cioè hanno stabilito il limite di età al di sotto del quale non si possono esercitare determinati mestieri, e hanno avuto riguardo soltanto alla capacità fisica degli individui. È quindi d'avviso di lasciare la maggiore età agli anni ventuno, come è stabilito all'articolo 3 del progetto, che d'altronde contempla anche le « eccezioni stabilite dalla legge »; subordinatamente adotterebbe la proposta del Presidente.

ROTIGLIANO. Ravvisa la necessità di regolare in modo organico nel codice la capacità attribuita ai minori dalle leggi speciali; ma occorre far salvo, in ogni caso, il principio della patria potestà, in base al quale il padre deve avere il controllo dei proventi del lavoro del figlio per il mantenimento della famiglia.

COSTAMAGNA. Nota che la capacità professionale, da determinarsi non soltanto per i lavoratori, ma anche e soprattutto per i datori di lavoro, può benissimo adeguarsi alle esigenze della patria potestà.

PRESIDENTE. Osserva all'onorevole Rotigliano che esistono leggi di polizia del lavoro le quali tutelano l'igiene del lavoro, ma esistono anche leggi che attribuiscono al minore una vera e propria capacità, sia pure alquanto indeterminata. Ricorda che eminenti personalità nel campo fisiologico e biologico sostengono che bisogna portare oltre gli anni ventuno il limite della minore età. Non riconoscendosi dunque l'opportunità di abbassare tale limite, le leggi speciali consentono, nei casi in cui il minore eserciti una professione o un mestiere, una capacità limitata a questa esplicazione della sua attività.

Rileva che la proposta del senatore Piola Caselli di attribuire al minore che abbia raggiunto gli anni diciotto, la capacità di diritto relativa agli atti di ordinaria amministrazione, ha una portata più vasta della sua proposta, ma agisce meno in profondità, poichè non considera i casi in cui le leggi conferiscono da una parte una capacità anche al minore che abbia sedici o quattordici anni e dall'altra una capacità anche più ampia di quella degli atti di amministrazione.

PIERANTONI. Poichè l'emancipazione e la capacità professionale si rivelano due istituti ben distinti, propone anche egli che si continui l'esame della emancipazione, salvo a disciplinare la capacità professionale quando si tornerà sull'articolo 3 del progetto ministeriale.

PIOLA CASELLI. Si associa alla proposta del Presidente in quanto la considera come un progresso nel senso di riconoscere una capacità civile semipiena a partire dai diciotto anni senza che occorra un atto di emancipazione.

DI MARZO. Dichiara di essere favorevole alla proposta del Presidente.

COSTAMAGNA. Pensa che non si possa trattare della emancipazione se prima non si è definita la capacità professionale.

BACCI. Manifesta l'opportunità che l'onorevole Costamagna sottoponga allo esame della Commissione una proposta concreta circa la capacità professionale.

BERIO. Non insiste sulla nomina di una Sottocommissione e aderisce alla proposta del Presidente. Osserva però che questa si riferisce ai minori che sono riconosciuti capaci da leggi speciali: per gli altri, in mancanza di una legge speciale, egli manterrebbe la disposizione dell'articolo 442 della Commissione Reale che consente al minore che abbia compiuto gli anni sedici « di locare il proprio lavoro, di stipulare i relativi contratti e di esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono ».

COSTAMAGNA. Rimane fuori la conduzione delle aziende agrarie.

BARCELLONA. Le aziende agrarie potranno essere considerate nell'articolo 406, che regola l'esercizio del commercio.

PRESIDENTE. Si potrebbe intanto approvare l'articolo 399.

Art. 399.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 399 bis e 399 ter.

PRESIDENTE. All'articolo 399 si potrebbe aggiungere la disposizione da lui proposta che formerebbe l'articolo 399 bis, così formulato: « Coloro che per legge speciale sono riconosciuti capaci all'esercizio di determinato ufficio, professione, arte o a concludere contratti di lavoro sono considerati emancipati per tutti gli atti relativi all'attività che esercitano, salvo che la legge stessa conceda una maggiore capacità ».

Per accogliere la proposta del senatore Berio si potrebbe poi far seguire un altro articolo, il 399 ter, così formulato:

« Qualora le leggi speciali non dispongano, il minore che abbia compiuto gli anni sedici può, con l'autorizzazione del genitore esercente la patria potestà, o in mancanza, del tutore, locare il proprio lavoro, stipulare i contratti relativi ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono.

« Contro il rifiuto del genitore o del tutore è ammesso il reclamo al giudice tutelare ».

Mette ai voti i due articoli 399 bis e 399 ter.

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Barcellona, Berio, D'Amelio, Di Marzo, Facchinetti Pulazzini, Piola Caselli e Scaduto; deputati Albertini, Andriani, Bacci e Pierantoni.

Rispondono *no* i Commissari: deputati Biggini, Costamagna, Cristini, Rossi e Rotigliano.

Le proposte sono approvate.

Art. 400.

PIOLA CASELLI. Vorrebbe sostituirlo con l'articolo 460 della Commissione Reale, in base al quale il giudice tutelare può accordare l'emancipazione anche senza il consenso dei genitori, se concorrono gravissime ragioni.

PRESIDENTE. Allora l'articolo dovrebbe essere così formulato:

« Al minore che abbia compiuto diciotto anni l'emancipazione può essere accordata dal giudice tutelare sull'istanza dei genitori, del tutore o dello stesso minore, sentiti in quest'ultimo caso i genitori od il tutore.

Il giudice tutelare non può accordare l'emancipazione senza il consenso dei genitori, se non concorrano gravissime ragioni».

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 18.15.

Il Presidente
D'AMELIO.

L'estensore: ROMANELLI.

V° il Capo della Segreteria:
CERCIELLO.

VERBALE N. 51.

Seduta del 1° maggio 1937 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori BERIO, DI MARZO, FACCHINETTI PULAZZINI, PIOLA CASELLI e SCADUTO; deputati ANDRIANI, ASQUINI, COSTAMAGNA, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, ROMANELLI e CARONI.

La seduta comincia alle ore 10.15.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. - Esame degli articoli 401 a 408 del Titolo X: « Della tutela e della emancipazione ». - Proposta relativa all'articolo 384 e ripresa in esame dell'articolo 442 del progetto della Commissione Reale in occasione dell'articolo 403. - Aggiunta dell'articolo 408 *bis*.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Anselmi, Cogliolo, Fabri, Raimondi, Romano Michele, Romano Santi, Sarrocchi e deputati Biggini, Cristini, Macarini Carmignani, Maraviglia, Pierantoni e Putzolu hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

Art. 401.

PIOLA CASELLI. Lamenta l'esclusione dal progetto ministeriale della norma contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo 315 del codice vigente e riprodotta nell'ultimo comma dell'articolo 462 del progetto della Commissione Reale, per cui alla donna minore vedova o separata legalmente dal marito è nominato curatore il padre o la madre.

Contrariamente a quanto è detto nella relazione ministeriale che crede superflua la norma, è del parere che questa disposizione tradizionale debba trovar posto nel nuovo codice, ad evitare ogni possibile dubbio e ad integrare la considerazione dei vari casi possibili.

PRESIDENTE. Trova opportuna l'osservazione del senatore Piola Caselli. Propone quindi di aggiungere alla fine dell'articolo 401 un comma corrispondente all'ultimo capoverso dell'articolo 315 del codice civile vigente, così modificato: « Quando sia vedova ovvero separata di corpo o di beni, avrà per curatore il padre o la madre e, in loro mancanza, le sarà nominato un curatore dal giudice tutelare ».

La Commissione approva.

Art. 402.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 403.

COSTAMAGNA. Crede necessario che nell'articolo si dica chiaramente che esso si riferisce soltanto alla emancipazione civile e non alla emancipazione professionale accolta nell'articolo 399 *bis* e nell'articolo 406.

PRESIDENTE. Di tale raccomandazione si potrebbe tener conto in sede di coordinamento. Ad ogni modo non è contrario a che si aggiunga alla fine del primo comma la frase: « Salvo quanto è disposto dall'articolo 399 *bis* e dall'articolo 406 ».

La Commissione approva.

Non gli sembra poi che vi sia concordanza tra il secondo comma dell'articolo, secondo il quale il minore emancipato può con l'assistenza del curatore stare in giudizio sia come attore sia come convenuto, ed il n. 3 dell'articolo 384, secondo il quale il tutore non può senza autorizzazione del tribunale promuovere i giudizi relativi a divisioni.

PIOLA CASELLI. Si associa all'osservazione del Presidente e aggiunge che non sarebbe contrario alla soppressione del n. 3 dell'articolo 384.

PRESIDENTE. È d'accordo.

La Commissione è d'accordo sulla soppressione del n. 3 dell'articolo 384.

ROTIGLIANO. In ordine allo stesso secondo comma dell'articolo 403 desidererebbe che risultasse ben chiara la necessità non solo della assistenza ma anche del consenso del curatore, dal momento che nella giurisprudenza c'è una corrente la quale non ritiene necessario questo consenso, riconoscendo al minore emancipato il diritto di stare in giudizio, anche se il curatore, debitamente citato, dichiara di dissentire da lui.

Domanda in qual modo si dovrà comportare il curatore se è in dissenso col minore emancipato.

PRESIDENTE. Si richiama alla analoga disposizione dell'articolo 318 del codice vigente e a quella del successivo articolo 320 dello stesso codice che per il caso in cui il curatore rifiuti di dare il suo consenso autorizza il minore a fare ricorso al Consiglio di famiglia. Con l'abolizione di tale Consiglio il progetto della Commissione Reale si allontanò dai principii della legge vigente consentendo al minore emancipato di stare in giudizio, come anche di compiere gli atti eccedenti la semplice amministrazione, senza l'assistenza del curatore, previa autorizzazione del giudice tutelare, al quale si faceva obbligo di sentire il curatore prima di concederla (articolo 463). La Commissione ministeriale, come spiega la relazione, ha invece osservato che la funzione caratteristica della curatela, integratrice della capacità di agire dell'emancipato, veniva in tal modo ristretta in limiti tanto angusti da far dubitare dell'opportunità di conservare un organo siffatto, onde fra l'altro ha ritenuto di ripristinare la norma del codice vigente, che richiede che il minore non possa stare in giudizio senza l'assistenza del curatore e, mantenuta l'abolizione dei Consigli di famiglia, nell'articolo 404 ha poi previsto il caso in cui il curatore rifiuti di dare il suo consenso autorizzando il minore a far richiamo al giudice tutelare.

PIOLA CASELLI. Proporrebbe comunque di chiarire il concetto dicendo: « il consenso e l'assistenza ».

ROTIGLIANO. È d'accordo.

DI MARZO. Teme che il richiedere il « consenso » oltre alla « assistenza » del curatore possa pregiudicare il concetto giuridico dell'assistenza, mentre poi i due termini nel progetto sono considerati equivalenti, come si rileva dal terzo comma che, riferendosi all'assistenza del curatore prevista nel comma precedente, usa il termine « consenso ». Sarebbe del parere di mantenere la dizione del progetto ministeriale.

Così rimane stabilito.

ROTIGLIANO. In ordine alla capacità degli emancipati, rileva come la formulazione dei due articoli aggiuntivi 399 *bis* e 399 *ter*, ieri approvati, chiarisca come l'emancipato per ragioni professionali è capace solo agli effetti del mestiere che esercita, ma rimane soggetto alla patria potestà. Crede quindi che non dovrebbe esservi alcun dubbio che il padre possa chiedere al figlio i proventi del suo lavoro; infatti il genitore potrà imporre la sua volontà giovandosi dei diritti a lui conferiti dall'istituto della patria potestà ed impedire così che un figlio capace di esercitare un mestiere, ma discolo, dissipi i suoi guadagni, invece di metterli a disposizione della famiglia.

BERIO. È di opinione contraria a quella dell'onorevole Rotigliano, giacchè ritiene che si debba considerare anche l'ipotesi opposta di genitori che sfruttano i figliuoli togliendo loro ogni utile ricavato dal lavoro. Una volta stabilito il principio che con la capacità professionale un individuo, sebbene minore, ha relativamente al suo lavoro una capacità piena, trova strano che al medesimo individuo si voglia impedire il godimento del guadagno ricavato dalla sua professione. Si intende, però, che se questo giovane vive in famiglia, il padre potrà sempre richiedergli quanto occorre per il suo mantenimento.

ROTIGLIANO. Con l'interpretazione data dal senatore Berio ritiene che si venga a sopprimere l'esercizio della patria potestà in una sfera che è essenziale per il buon andamento della famiglia. Domanda quale sia il parere della Commissione a questo proposito.

PRESIDENTE. Osserva come quanto ha esposto l'onorevole Rotigliano non dipenda dalla proposta ieri adottata dalla Commissione di aggiungere al progetto i due articoli 399 *bis* e 399 *ter*, ma derivi dallo stato attuale della legislazione, per cui i minori che esercitano un'attività professionale, in base a leggi speciali, hanno la capacità di obbligarsi. La Commissione non ha fatto alcuna innovazione; ha solamente incluso nel codice le norme già contenute nelle leggi speciali. Ora egli non ritiene che la realtà attuale possa essere modificata.

ANDRIANI. Osserva che se si introduce nel codice l'emancipazione di diritto per il solo fatto che il minore lavora, s' verrà ad escludere la patria potestà a diciotto anni per un grandissimo numero di individui, dato che essa, per l'articolo 324, vien meno, oltre che con la maggiore età, anche con l'emancipazione.

PRESIDENTE. Non crede che la patria potestà venga meno con l'acquisto della capacità professionale. Questa, a norma degli articoli 399 *bis* e 399 *ter*, potrà essere anche più estesa della normale capacità dell'emancipato, ma sarà sempre limitata solo a quanto attiene alla professione esercitata, mentre negli altri campi l'autorità paterna rimane integra. Egli pensa che con tale sistema adottato dalla Commissione si raggiunga un certo equilibrio che difende il minore lavoratore e nello stesso tempo non sconvolge l'unità familiare.

ANDRIANI. Allora l'emancipazione sottrae il minore alla patria potestà solo per quanto attiene all'attività lavorativa del minore stesso.

PRESIDENTE. Il padre per una parte esercita la patria potestà e per una parte è curatore del figliuolo emancipato per ragioni professionali.

ROSSI. Non è favorevole alla tesi che vorrebbe lasciare al minore emancipato per ragioni professionali la piena disponibilità del proprio salario, perchè se oggi si

provvede al salario tenendo conto della configurazione della famiglia e del numero dei componenti di essa, a maggior ragione si dovrebbe tener conto dell'aiuto che il salario del figlio minorenne potrebbe dare alla propria famiglia. Tale considerazione non avrebbe più ragion d'essere se il minore non avesse alcun dovere da soddisfare nei riguardi del genitore, in quanto avesse doveri familiari più diretti da assolvere.

PRESIDENTE. Osserva all'onorevole Rossi che il salario familiare riguarda il genitore e non il minore, il cui guadagno costituirà un elemento delle risorse familiari.

Ad ogni modo ha la profonda convinzione che, per ciò che riguarda i sentimenti e gli obblighi familiari, più che le disposizioni di legge abbiano valore fattori di indole morale e di temperamento.

ROSSI. Pensa che se ci si dovesse basare unicamente sui fattori morali e sul temperamento, si potrebbe ritenere non necessario legiferare in questo campo. Ad ogni modo, mentre teme che, con il riconoscimento della piena capacità di disporre dei propri guadagni, ci si possa avviare verso una specie di disintegrazione della famiglia, riconosce d'altra parte che quel provvedimento potrà avere una benevola influenza dal punto di vista demografico, perchè l'indipendenza finanziaria acquistata dai giovani potrà esser loro di incitamento a contrarre matrimonio.

PIOLA CASELLI. In ordine all'articolo 399 *ter*, nota che esso è stato tolto dalla prima parte dell'articolo 442 della Commissione Reale, riguardante l'autorizzazione al minore a locare il proprio lavoro. In ordine poi al capoverso dello stesso articolo 442 riguardante l'obbligo del tutore di vigilare sul modo con cui il minore impiega il proprio guadagno, come ha già proposto in precedente seduta, crede che sarebbe opportuno in sede di coordinamento inserire la disposizione nel Titolo della tutela. Si tratta invero di una disposizione che può riguardare tanto il minore sottoposto alla patria potestà quanto il minore sotto tutela, ma in ordine al primo condivide l'opinione del Presidente circa i mezzi morali ed indiretti di cui il padre si può valere perchè il figlio sia indotto ad apportare alla famiglia i propri guadagni. Quando il minore è sotto tutela, pensa invece che il diritto del tutore di vigilare sull'impiego del guadagno del minore debba essere mantenuto e la relativa disposizione dovrebbe perciò trovare posto nel Titolo della tutela.

BERIO. Riconosce giuste le osservazioni del senatore Piola Caselli. Accettando la opportunissima disposizione contenuta nel capoverso dell'articolo 442 della Commissione Reale, si potrebbe, a suo parere, raggiungere anche una equa soluzione per quanto riguarda il diritto del padre sui guadagni del figlio: il minore fa proprio il denaro guadagnato, ma con le determinate cautele e garanzie sancite nel citato capoverso.

DI MARZO. Ricorda come il principio sancito nell'articolo 442 della Commissione Reale corrisponda ad un principio tradizionale del diritto romano per il quale i beni acquistati dal figlio diventano di sua proprietà.

Fin dai tempi di Augusto ebbe origine tale libertà del figlio di disporre dei propri guadagni ritratti dall'esercizio della milizia, mentre una Costituzione di Costantino estese quella libertà ad ogni guadagno professionale. Questa tradizione latina è giustificata dalla necessità di dare una personalità al figlio che esercita una professione.

Sarebbe pertanto contrario all'introduzione nel codice del capoverso dell'articolo 442 della Commissione Reale, e per rispetto alle nostre tradizioni, e perchè pensa sia giusto dare una qualche soddisfazione al figlio che lavora affidandogli l'amministrazione dei beni che si è guadagnati e che talvolta può essere più capace del padre di vigilare. Naturalmente quando si tratterà di beni provenienti da altra fonte, allora il padre potrà esercitare la sua autorità.

PIOLA CASELLI. Nota come il concetto contenuto nell'articolo 399 *ter* non sia affatto contrario al principio secondo il quale i proventi appartengono al minore.

Quello che si domanda in materia di tutela è che il tutore abbia il dovere di vigilare sul modo in cui il minore impiega i guadagni che ritrae dal proprio lavoro.

PRESIDENTE. Ritiene che se si vuole introdurre nel Titolo della tutela la disposizione del capoverso dell'articolo 442 della Commissione Reale ammettendo cioè il tutore ad esercitare siffatta azione di vigilanza sul minore, quando questi è abilitato ad una attività professionale, sarebbe, a suo avviso, strano che non si riconoscesse un analogo diritto al padre quando diviene curatore del figlio. Riterrebbe quindi necessario, introducendo nel Titolo della tutela l'articolo 442 della Commissione Reale, di richiamare tale articolo in questa sede dell'emancipazione. Viceversa, se si vuole rispettare la personalità del minore abilitato, è necessario abbandonare la disposizione in tutti e due gli istituti.

Perchè si possa peraltro avere una uniformità di indirizzo, è del parere di rinviare ogni decisione in proposito al momento in cui si prenderà in esame lo schema di proposte relative alla pubblica assistenza dei minori, che la Sottocommissione all'uopo costituita sotto la Presidenza del senatore Piola Caselli sta ora alacramente predisponendo.

La Commissione concorda col Presidente.

Art. 404 e 405.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 406.

COSTAMAGNA. Si domanda se il minore emancipato di cui parla l'articolo in esame non sia completamente equiparato a un maggiorenne.

ANDRIANI. Il minore è sempre esposto alla revoca della emancipazione.

PRESIDENTE. Peraltro nel progetto il minore emancipato autorizzato all'esercizio del commercio è riconosciuto pienamente capace anche per gli atti di natura civile. La relazione ministeriale spiega che si è ritenuto illogico che quegli potesse compiere tutti gli atti inerenti al commercio anche se eccedano l'ordinaria amministrazione e invece in materia civile fosse capace solo degli atti di ordinaria amministrazione. Chi è pienamente capace, si è detto, di esercitare il commercio, che importa rischi gravissimi e richiede prudenza ed avvedutezza maggiore della comune, non può che essere considerato parimenti capace anche per gli atti di natura civile.

BERIO. Non si nasconde la gravità della disposizione. Gli sembra eccessivo aver voluto accordare piena capacità al minore emancipato, autorizzato all'esercizio del commercio.

PIOLA CASELLI. Ricorda che anche i progetti del codice di commercio elaborati dalla Commissione ministeriale presieduta dal prof. Vivante e dalla Commissione Reale proponevano la piena capacità civile del minore autorizzato all'esercizio del commercio con una disposizione così formulata: « Il minore commerciante ha piena capacità anche per gli atti estranei al commercio ».

Egli peraltro dubita se sia opportuno equiparare al maggiorenne il minore autorizzato all'esercizio del commercio, come pure se convenga includere nel codice civile una disposizione, come questa, particolare al commercio.

Conclude sostenendo che se si vuole mantenere in questo progetto la disposizione, crede sarebbe opportuno precisare che la capacità rimane sempre nella sfera patrimoniale e non in altri atti e che dopo la parola « atti » si aggiungano le parole « estranei al commercio ».

SCADUTO. Non vede quali possano essere questi altri atti non patrimoniali da escludere, ai quali allude il senatore Piola Caselli. Del resto trova logico che al minore emancipato e commerciante sia data la piena capacità di compiere qualsiasi atto.

DI MARZO. Pensa che la portata di questo articolo dipenda dalle parole « autorizzato all'esercizio del commercio secondo la legge commerciale ». Ora per avere tale autorizzazione, secondo la disposizione del codice di commercio attuale, è necessario un atto speciale del *pater familias*, il quale naturalmente è convinto della piena capacità del figlio ad amministrare il patrimonio. Questo esercizio commerciale non è quindi l'effetto della emancipazione, ma di una ulteriore autorizzazione del padre o del tutore. È pertanto di avviso che la disposizione del progetto ministeriale possa essere mantenuta nella sua ampiezza, anche perchè non vede come possano distinguersi per un commerciante quelli che sono atti inerenti al commercio rispetto ai suoi beni da quelli che non lo sono.

Riconosce certo il pericolo di sconcordanze che può derivare dal riferimento alla legge commerciale, nel caso che questa venga modificata, ma crede che il requisito dell'autorizzazione del padre o del tutore sarà sempre richiesto.

ASQUINI. Osserva che con la formula del progetto ministeriale rimane sempre la questione se, quando si autorizza un minore emancipato al commercio, secondo la legge commerciale, si debba intendere autorizzato illimitatamente ovvero solo per un determinato commercio, limitato nella specie o nel tempo o nello spazio. Una volta che nell'atto di autorizzazione si è posta una limitazione, sarà necessario interpretare tale documento per vedere quali atti questo minore emancipato è capace di compiere.

PRESIDENTE. Ritene opportuno che si deliberi anzitutto se si approva il concetto dell'articolo, quello cioè di dare al minore autorizzato al commercio piena capacità, come se fosse maggiorenne.

ASQUINI. A suo avviso, la capacità dovrebbe sempre essere limitata agli atti necessari per l'esercizio di quella determinata branca di commercio per cui è stato autorizzato il minore.

ANDRIANI. Teme che in tal modo non venga sufficientemente tutelata la sicurezza del terzo che compra dal minore dei beni facenti parte del suo patrimonio civile appagandosi della dichiarazione che le somme ricavate dalla vendita servono all'emancipato per l'esercizio del commercio, mentre invece sono da lui destinate ad altri scopi.

COSTAMAGNA. Osserva all'onorevole Andriani che la alienazione dei propri beni è ritenuto un mezzo irregolare di esercizio dell'attività commerciale, tanto che le alienazioni di immobili per fare fronte a spese per un'attività industriale sono considerate con diffidenza come indizio di cessazione di pagamenti. Quindi tale vendita è un atto che non può rientrare nell'attività normale del commerciante.

ANDRIANI. Non condivide l'opinione dell'onorevole Costamagna. L'articolo 11 del Codice di commercio prevede l'alienazione dei beni immobili da parte dei minori commercianti come un fatto assolutamente lecito e normale.

PRESIDENTE. Osserva che il Ministro nella relazione dichiara di seguire i voti formulati dalla dottrina nel senso che chi è capace di fare il commerciante può essere considerato capace anche per gli atti di natura civile. Invece la realtà è diversa, perchè un padre può ritenere capace il figlio di esercitare una data modesta attività commerciale, a cui è stato da tempo addestrato, e non di fare qualunque atto di natura civile.

ASQUINI. Proporrebbe di aggiungere alla fine dell'articolo la frase: « relativamente al commercio per cui è stato autorizzato ».

PRESIDENTE. Bisognerebbe distinguere: generalmente quando un minore è autorizzato al commercio ha capacità di fare atti inerenti al solo esercizio commerciale per il quale è stato autorizzato, ma può darsi il caso che il giovane abbia una capacità tale da indurre il genitore o il tutore a dargli facoltà di compiere atti di qualsiasi natura.

ASQUINI. Allora alla frase già proposta si potrebbe aggiungere la seguente: « salvo che dall'atto di autorizzazione risulti una capacità maggiore ».

PIOLA CASELLI. Richiamandosi alla citata disposizione dei progetti preliminari del codice di commercio, dal momento che la tendenza generale della dottrina è nel senso espresso in tali progetti, accede all'avviso che non sia opportuno pregiudicare con norme restrittive le conclusioni dei lavori preparatori della futura probabile riforma. Evidentemente la Commissione ministeriale ha accettato in pieno la tendenza sia di considerare l'autorizzazione come generica al commercio, sia di comprendere fra questi atti eccedenti l'ordinaria amministrazione anche gli atti estranei al commercio. Dubita se sia opportuno cambiare la formulazione dell'articolo, per non creare sin d'ora discordanze fra i due codici.

BERIO. È contrario al mantenimento dell'articolo così come è formulato nel progetto ministeriale, poichè egli trova illogico che, per il fatto di autorizzare una persona a fare il commerciante, si debba riconoscere ad essa la capacità di fare atti estranei al commercio.

Ad ogni modo, pure essendo favorevole alla limitazione della capacità, crede che, se si dovesse seguire la tesi prospettata dal progetto del codice di commercio, la sede più adatta per dichiarare che « il minore commerciante ha piena capacità anche per gli atti estranei al commercio » dovrebbe essere il codice civile.

DI MARZO. È favorevole alla proposta Asquini che, comunque decida il codice di commercio, limita l'autorizzazione nella misura che intende dare colui che la concede.

PRESIDENTE. È anch'egli favorevole alla proposta Asquini.

COSTAMAGNA. Concorde col Presidente. Domanda se sia possibile escludere dall'autorizzazione gli atti di liberalità.

PRESIDENTE. Gli atti di liberalità possono non essere estranei al commercio.

Propone quindi di aggiungere alla fine dell'articolo la frase: « relativamente al commercio per cui è stato autorizzato, salvo che dall'atto di autorizzazione risulti una capacità maggiore ».

La Commissione approva.

COSTAMAGNA. Dal momento che si è prevista la continuazione dell'esercizio dell'azienda agraria, insieme a quella industriale e commerciale, che venga a trovarsi nel patrimonio del minore (articolo 379), propone di aggiungere nell'articolo in esame che la stessa norma si applica al minore autorizzato ad esercitare un'azienda agraria.

PRESIDENTE. Si potrebbe aggiungere all'articolo un capoverso così formulato: « La stessa norma si applica al minore autorizzato ad esercitare una azienda agraria ».

ASQUINI. Osserva come non sia facile determinare il concetto di azienda agraria.

COSTAMAGNA. Non vede la necessità di affrontare ora il problema della definizione dell'azienda agraria. Se ne potrà riparlare quando la Commissione dovrà esaminare la parte patrimoniale del codice; in quella sede si vaglieranno tutti gli elementi necessari per illustrare questo concetto.

ASQUINI. Nota come l'azienda commerciale è un concetto solo qualitativo, mentre nel concetto di azienda agraria si tratterebbe di introdurre un elemento quantitativo.

ANDRIANI. Domanda se nel concetto di azienda agraria sia insito l'elemento commerciale.

PRESIDENTE. Come ha già avuto modo di accennare in occasione dell'esame dell'articolo 379, l'azienda presuppone sempre una certa organizzazione tecnica e materiale, altrimenti si avrà una semplice attività colonica, non un'azienda agraria. Ricorda come in seno alla Commissione Reale, dopo lunghe discussioni, si ritenne che le aziende agrarie fanno atti di commercio quando, fuori della loro sede, organizzano uno « spaccio » commerciale per vendere i prodotti del fondo,

Pensa in definitiva che l'aggiunta all'articolo del capoverso proposto dall'onorevole Costamagna possa giovare all'agricoltura e con tale fiducia lo sottopone al giudizio della Commissione.

La Commissione approva.

Art. 407.

ASQUINI. Non vede perchè sia limitata la revoca solo all'emancipazione concessa ai sensi dell'articolo 400 e non sia riferita anche a quella concessa in base all'articolo 406. Si potrebbe sostituire alle parole: « dell'articolo 400 » le altre: « degli articoli 400 e 406 ».

DI MARZO. Spiega come nell'articolo 406 non si tratti di emancipazione, ma di autorizzazione all'esercizio del commercio.

PRESIDENTE. L'emancipazione è una condizione essenziale per essere autorizzati al commercio; se essa viene meno, cade tutto.

ASQUINI. Se l'emancipazione non è tolta, può essere revocata la disposizione speciale autorizzante al commercio.

DI MARZO. Si è voluto lasciare al codice di commercio la revoca dell'autorizzazione. Manterrebbe perciò l'articolo nella formulazione del testo ministeriale.

PRESIDENTE. Concorde col senatore Di Marzo.

ANDRIANI. Domanda se a questa revoca dell'emancipazione sfuggono le emancipazioni di diritto, sia quella per aver contratto matrimonio, sia quella professionale.

PRESIDENTE. Crede che le emancipazioni di diritto non siano soggette alla revoca, salvo il principio di diritto naturale del ricorso al tribunale per promuovere l'interdizione.

ASQUINI. Propone che alla fine dell'articolo si aggiunga il seguente capoverso, tratto da progetto del codice di commercio elaborato dalla Commissione Reale: « La revoca non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, neppure per le operazioni in corso ».

PRESIDENTE. È favorevole alla proposta Asquini.

La Commissione approva.

Art. 408 e 408 bis.

PRESIDENTE. Fa presente che il senatore Piola Caselli ha rilevato la necessità di aggiungere a questo articolo una disposizione contenente il riferimento alle forme della concessione e della revoca della emancipazione. Ricorda come le forme per la concessione o la revoca dell'emancipazione in genere siano disciplinate dal codice di procedura civile, mentre quelle per la concessione o la revoca della autorizzazione al commercio siano disciplinate dal codice di commercio. Proporrebbe di far seguire all'articolo in esame l'articolo 408 bis così formulato: « Le forme di concessione o di revoca dell'emancipazione sono disciplinate dalle leggi di procedura ».

COSTAMAGNA. Domanda dove siano regolate le forme di concessione o di revoca concernenti le aziende agrarie.

PRESIDENTE. Nel codice di procedura civile.

La Commissione approva l'articolo 408 bis nella formulazione proposta dal Presidente.

PRESIDENTE. A conclusione dell'esame del Titolo relativo alla emancipazione esprime l'avviso che la Commissione debba considerarsi soddisfatta di avere introdotto

nel codice la conoscenza dei fenomeni riflettenti il lavoro, i quali, del resto, erano già regolati e disciplinati da leggi speciali. Crede che con il nuovo codice si darà la sensazione che i detti problemi non sono più ignorati, ma considerati nella loro grande importanza.

La seduta termina alle ore 12,30.

Il Presidente
D'AMELIO.

L'estensore : CARONI.

V° il Capo della Segreteria:

CERCIELLO.

VERBALE N. 52.

Seduta del 14 maggio 1937 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BARCELLONA, FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, MAZZOCCOLO, PIOLA CASELLI, RAIMONDI, ROMANO MICHELE, SCADUTO e TACCONI; deputati ALBERTINI, ANDRIANI, ASQUINI, BACCI, COSTAMAGNA, MACARINI CARMIGNANI, PIERANTONI, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, ROMANELLI, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. - Ripresa in esame dell'articolo 401 del Titolo X: « Della tutela e dell'emancipazione ». - Esame degli articoli 409 a 416 del Titolo XI: « Dell'interdizione e dell'inabilitazione ».

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatore Sarrocchi e deputati Biggini, Cristini, Maraviglia e Putzolu hanno giustificato la loro assenza.

Rivolge quindi un mesto e reverente pensiero alla memoria del senatore Supino, morto nell'intervallo delle sedute, e ricorda la preziosa e fervida opera da Lui data ai lavori della Commissione fino a quando le condizioni di salute lo costrinsero a dimettersi: ancora sono da esaminare alcune delle osservazioni sul progetto, da Lui inviate allorchè non poté più intervenire di persona alle sedute. Saranno a lungo ricordati la sua nobile figura di Maestro e il suo attaccamento al dovere.

Segni unanimi di assenso.

Si riprende l'esame del progetto.

Art. 401.

MAZZOCCOLO. Osserva che in base al secondo comma dell'articolo 401 del progetto ministeriale, già approvato dalla Commissione, nel caso di separazione tra coniugi, il padre è curatore dei figli emancipati, anche se costoro siano stati dal giudice affidati alla madre. Avrebbe preferito l'articolo 461 della Commissione Reale secondo il quale « nel caso in cui i genitori siano separati legalmente è nominato curatore il genitore cui il minore sia stato affidato ».

PRESIDENTE. Ritiene che il progetto ministeriale abbia inteso assicurare che curatore sia chi esercita la patria potestà.

FACCHINETTI PULAZZINI. Gli sembra che la preoccupazione del senatore Mazzocco possa superarsi, perchè il minore emancipato non ha bisogno delle cure materne.

MAZZOCCOLO. Vi possono essere casi in cui il minore emancipato sia affidato alla madre per sottrarlo ad ogni influenza paterna. Ma questi casi sono rari; e perciò non insiste.

TITOLO XI. — Dell'interdizione e dell'inabilitazione.

Art. 409.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 410.

PRESIDENTE. Rileva l'importanza dell'innovazione. Mentre nel Codice vigente si ammette l'inabilitazione solo per i casi di non grave infermità mentale e di prodigalità, nel progetto si è ritenuto di estendere l'inabilitazione anche a chi abusi abitualmente di bevande alcoliche o di stupefacenti.

Quanto ai sordomuti e ai ciechi dalla nascita che il Codice vigente considera inabilitati di diritto allorchè siano giunti alla maggiore età, salvo che il tribunale li dichiari capaci, nel progetto si è creduto di accogliere il loro desiderio, ripetutamente espresso, stabilendo come principio generale che non sono inabilitati, salvo quando risulti che sieno del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.

Comunica che il compianto senatore Súpino, fra le osservazioni inviate, aveva proposto di sostituire nel primo comma di questo articolo alle parole: « il cui stato » le altre: « lo stato del quale ». Ritiene che la proposta possa essere opportunamente approvata.

Così rimane stabilito.

ROTIGLIANO. In ordine al primo comma ricorda che la relazione al progetto ministeriale osserva opportunamente come fosse contraddittoria la formula usata nella prima parte dell'articolo 467 della Commissione Reale che, mentre presupponeva l'esistenza di una persona non incapace di provvedere ai propri interessi, richiedeva, poi, che la persona stessa avesse bisogno di assistenza per provvedervi convenientemente. La relazione aggiunge anche giustamente che non era necessario determinare positivamente il grado di infermità, perchè esso risulta dalle disposizioni che regolano la capacità dell'inabilitato. Queste disposizioni peraltro non sono nel progetto specificamente indicate come erano nel Codice vigente e si desumono soltanto dal richiamo contenuto nell'articolo 420 alle norme relative alla tutela dei minori e a quella degli emancipati. Ritiene pertanto opportuno di ripristinare l'elencazione nell'articolo 339 del Codice vigente.

PRESIDENTE. L'onorevole Rotigliano vorrebbe adunque mantenere il primo comma dell'articolo 410 nel testo ministeriale, specificando peraltro, come nell'articolo 339 del Codice vigente, gli atti dei quali l'inabilitato è incapace, magari in un articolo a parte.

La Commissione approva.

FACCHINETTI PULAZZINI. In ordine al secondo comma nota che la condizione prescritta di esporre « sè o la sua famiglia a grave pregiudizio economico » sembra che, a differenza di quanto dispone l'articolo 467 della Commissione Reale, non si debba riferire al prodigo, ma soltanto a chi abusa abitualmente di bevande alcoliche o di stupefacenti. Secondo il progetto ministeriale, quindi, basterebbe accertare il fatto della prodigalità per potersi far luogo alla inabilitazione.

PIERANTONI. È d'avviso che anche nel caso di abuso degli stupefacenti dovrebbe ammettersi l'inabilitazione prescindendo dalla condizione del pregiudizio,

e che sia più completa la dizione del secondo comma dell'articolo 467 della Commissione Reale, poichè si contempla anche il caso della « vita dissoluta ».

ROTIGLIANO. A suo parere sarebbe invece opportuno che la condizione del grave pregiudizio economico fosse estesa non solo al caso della prodigalità, ma anche a quello dell'infermità mentale.

MACARINI CARMIGNANI. Vorrebbe sopprimere nel comma la predetta condizione ritenendo che il concetto della pericolosità sia insito nei vari casi previsti dal comma.

PRESIDENTE. Osserva che si può essere prodighi senza essere pericolosi per la propria famiglia. D'altra parte chi si spoglia delle proprie sostanze per una finalità nobile non è un prodigo. Ritiene pertanto che sia necessario collegare il concetto di prodigalità a quello del danno.

Si potrebbe sostituire al testo ministeriale quello dell'articolo 467 della Commissione Reale eliminando le parole: « o per vita dissoluta ». Il secondo comma del presente articolo 410 sarebbe allora così formulato: « Possono anche essere inabilitati coloro che per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti espongono sè o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici ».

La Commissione approva.

PIERANTONI. Dubita della nuova disposizione posta nel terzo comma in ordine ai sordomuti e ciechi dalla nascita: il principio del Codice vigente costituiva per essi una migliore garanzia, dato che, pur avendo ricevuto un'educazione sufficiente, essi possono non essere in grado di provvedere ai propri interessi.

MACARINI CARMIGNANI. In ordine ai sordomuti vorrebbe che si precisassero le condizioni in cui essi debbano essere ritenuti pienamente capaci, soprattutto per evitare gravi inconvenienti che possono prodursi in materia penale. Cita l'ipotesi della sordomuta che può contrarre matrimonio, mentre è passibile di condanna per violenza presunta chi abbia con lei rapporti sessuali.

PRESIDENTE. Fa presente che l'innovazione del progetto ministeriale si ricollega ai notevoli progressi della tecnica che hanno messo sordomuti e ciechi in grado di comunicare col mondo esterno.

Osserva poi all'onorevole Macarini Carmignani che la maggiore tutela accordata dal Codice penale alla donna sordomuta nei rapporti sessuali dipende dalla sua speciale condizione in questo campo e quindi dalla sua relativa minore resistenza.

ANDRIANI. La questione accennata dall'onorevole Macarini Carmignani è di evidente gravità. In effetti il Codice penale, con la violenza presunta di cui all'articolo 519 finisce col confiscare i diritti sessuali alla donna che versi in condizioni di inferiorità fisica o psichica anche lievi, perchè, nonostante il suo consenso e il suo desiderio, l'uomo che con lei abbia rapporti sessuali è condannato alla reclusione da tre a dieci anni. È un assurdo, ma dubita che sia proficuo parlarne in questa sede, trattandosi di materia penale.

MACARINI CARMIGNANI. Non insiste.

ROSSI. Chiede come debba intendersi la espressione « cieco dalla nascita », avvertendo che la dottrina e la giurisprudenza sono per comprendervi anche chi è divenuto cieco nei primi anni della vita.

PRESIDENTE. Si dice nella relazione al progetto ministeriale che non fu adottata la formula: « cieco dall'infanzia » sia perchè il concetto di infanzia non è giuridicamente definito, sia perchè già di fronte al Codice vigente la espressione « nascita » è correttamente intesa come comprensiva dei primi anni della vita.

PIOLA CASELLI. Ritiene che se si vuole riferire il capoverso non solo al cieco dalla nascita ma anche a quello che sia divenuto cieco nei primi anni, sarebbe opportuno, per maggiore chiarezza, specificarlo. Si potrebbe dire: « cieco dalla nascita o dalla prima infanzia ».

La Commissione approva.

Art. 411.

ROTIGLIANO. Non trova giustificata l'aggiunta fatta al corrispondente articolo 325 del Codice vigente: « con effetto dal giorno del raggiungimento dell'età maggiore ». Prospetta l'ipotesi che il minore non emancipato sia interdetto: egli potrebbe con quella disposizione contrarre matrimonio durante il periodo della minore età.

SCADUTO. Rileva che si provvede alla interdizione o alla inabilitazione del minore prima del raggiungimento dell'età maggiore per impedire che egli comprometta con atti inconsulti il suo patrimonio.

ANDRIANI. Osserva all'onorevole Rotigliano che il matrimonio del minore non emancipato non può avvenire senza il consenso di chi esercita la patria potestà e il consenso non sarà dato nel caso ipotizzato.

PRESIDENTE. Ritiene che sarebbe opportuno tornare alla formula del Codice vigente, sopprimendo l'aggiunta: « con effetto dal giorno del raggiungimento dell'età maggiore ».

Così rimane stabilito.

Art. 412.

PRESIDENTE. Comunica che il senatore Supino, fra le altre osservazioni inviate, aveva proposto di sostituire sia nel primo che nel secondo comma alle parole: « può essere promossa » le altre: « possono essere promosse » e alle parole: « si trovi » le altre: « si trovino ».

Le proposte sono approvate.

ROSSI. Darebbe al giudice tutelare, invece che al Pubblico Ministero, la facoltà di promuovere l'interdizione o l'inabilitazione.

PIOLA CASELLI. Pensa che sia opportuno mantenere tale facoltà al Pubblico Ministero osservando che si sono limitati alquanto i poteri del giudice tutelare, specialmente per i provvedimenti di carattere definitivo.

ROTIGLIANO. Trova superflua la specificazione dei gradi di parentela di coloro cui è data la facoltà di promuovere il giudizio. Anche nel Codice vigente non esiste la specificazione.

PRESIDENTE. Non si è voluto consentire ai parenti lontani la facoltà di promuovere l'interdizione o l'inabilitazione per evitare inconvenienti che nella pratica si sono verificati. Si tratta di una limitazione che trova riscontro in molte legislazioni. In ogni caso può sempre eccitarsi da parte dei parenti più lontani l'azione del Pubblico Ministero. Ritiene pertanto che possa mantenersi il testo ministeriale.

Così rimane stabilito.

Art. 413.

ROTIGLIANO. Non ritiene necessaria, nel corso del giudizio di inabilitazione, l'istanza del Pubblico Ministero per la pronunzia della interdizione, potendo il tribunale dichiararla d'ufficio.

PRESIDENTE. Se presentata istanza di interdizione si può ammettere che sia dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione trattandosi di un provvedimento più limitato, non può viceversa ammettersi che l'istanza di inabilitazione dia luogo d'ufficio alla dichiarazione d'interdizione: il tribunale giudicherebbe *ultra petita*.

ANDRIANI. Ritiene superfluo il capoverso.

PRESIDENTE. Non lo crede. Senza di esso, a suo avviso, si dovrebbe, dopo pronunciata la sentenza di inabilitazione, promuovere il giudizio di interdizione. Conviene mantenere inalterato l'articolo.

BACCI. Fa un'osservazione di forma: invece che « promossa istanza di interdizione » direbbe: « promosso il giudizio di interdizione ».

La Commissione approva.

Art. 414 e 415.

PRESIDENTE. Rileva l'opportunità di esaminare congiuntamente i due articoli, data la loro connessione.

PIOLA CASELLI. A proposito dell'espressione « autorità giudiziaria » contenuta nell'articolo 414, fa presente che durante i lavori preparatori del progetto sono stati istituiti i tribunali dei minorenni, cui è stata trasferita in parte la competenza assegnata ai tribunali in materia di interdizione, inabilitazione, tutela e patria potestà (articolo 32 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835). Sarà quindi necessario, nel coordinamento delle varie disposizioni, considerare se sia opportuno mantenere tale competenza, dato che i tribunali dei minorenni hanno sede presso le Corti di appello o Sezioni di Corte di appello, lontane dai centri in cui le disposizioni hanno la loro attuazione.

PRESIDENTE. Si raccomanderà all'onorevole Ministro di grazia e giustizia l'esame della questione.

Rileva poi che l'istruttoria delle istanze di interdizione o di inabilitazione, a norma dell'articolo 415 del progetto ministeriale, si basa sostanzialmente sull'esame dell'interdicendo o inabilitando, poichè nell'articolo 414 si dà al tribunale solo una facoltà di ricorrere ai mezzi istruttori che ritenga utili ai fini del giudizio.

Data la gravità del provvedimento, sarebbe opportuno esigere la garanzia di una perizia, come è previsto nell'articolo 477 della Commissione Reale, estendendola, se mai, anche al caso della prodigalità.

ROTIGLIANO. Osserva che la questione sollevata dal senatore Piola Caselli circa il giudice competente in materia di interdizione e inabilitazione appare già risolta dal progetto ministeriale, che mentre nell'articolo 414 si riferisce genericamente alla « autorità giudiziaria », in altri articoli, per esempio nel 413 e 415, parla specificamente del « tribunale ». Quanto alla garanzia della perizia ritiene che non sia opportuno richiederla in ogni caso, ma solo quando sia necessaria o utile. Ora, in questi limiti, essa appare già considerata nella formula dell'articolo 414 tra i « mezzi istruttori » che il giudice può disporre quando « li ritenga utili ai fini del giudizio ».

PRESIDENTE. Si potrebbe opportunamente esprimere questo concetto dicendo nell'articolo 415: « Non si può far luogo all'interdizione o all'inabilitazione senza aver proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, al quale il giudice, ove lo creda necessario, potrà fare assistere uno o più medici, dei quali chiederà l'avviso ».

PIOLA CASELLI. Suggestisce di riunire nell'articolo 414 tutti gli elementi che costituiscono l'istruttoria.

SCADUTO. Prospetta l'ipotesi che l'interdicendo si assenti e si sottragga così alla possibilità di un esame.

PIOLA CASELLI. Si applicano in questo caso gli articoli 839 e 843 del Codice di procedura civile.

PRESIDENTE. Il senatore Piola Caselli propone adunque di formulare l'articolo 414 nel seguente modo: « Non si può far luogo all'interdizione o all'inabilitazione senza aver proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando. Al detto esame il magistrato può, ove lo ritenga necessario, farsi assistere da uno o più periti.

« Può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori che ritenga utili ai fini del giudizio, sentire i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le informazioni che ritenga opportune ».

ANSELMI. Direbbe: « un perito », per evitare i periti di parte.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. L'articolo 415 rimane allora così formulato: «Dopo l'esame il tribunale, quando ne ravvisi l'opportunità, può nominare un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando».

Così rimane stabilito.

Art. 416.

PIOLA CASELLI. Nota che occorre provvedere alla rappresentanza giuridica del ricoverato in manicomio. La legge sui manicomi, dell'11 febbraio 1904, tace al riguardo e si limita ad affidare all'autorità di pubblica sicurezza o al pretore la custodia provvisoria dei beni del ricoverato.

Chiede che dall'articolo 416 sia tolta l'espressione: «Quando ne ravvisi l'opportunità», che gli sembra superflua.

ROTIGLIANO. È d'avviso che tutta la materia riguardante la infermità mentale debba essere nettamente distinta dalla interdizione e dall'inabilitazione. Con l'articolo 420 del progetto ministeriale si disciplinano la tutela dell'interdetto e la curatela dell'inabilitato e si richiamano le disposizioni dell'articolo 362 per la tutela dei minori affidata a un ente di beneficenza o assistenza. Ritiene quindi inutile la disposizione contenuta nell'articolo 416.

BACCI. Osserva che il senatore Piola Caselli si preoccupa giustamente della condizione di quegli infermi di mente ricoverati nei luoghi di cura, per i quali è necessario provvedere non soltanto all'amministrazione dei loro beni, ma anche all'assistenza morale.

Sarebbe opportuno affidare queste funzioni al giudice tutelare, richiamandosi all'articolo 362, per cui la tutela dei minori può essere dal giudice tutelare affidata a un ente di beneficenza o assistenza.

ASQUINI. Non sembra opportuno aderire al concetto espresso dall'onorevole Bacci, poichè il caso dei minori che non hanno parenti e quello dei ricoverati in manicomio sono diversi.

PRESIDENTE. Osserva che mentre negli ospizi dove sono ricoverati i bambini è facile che fra gli amministratori vi siano persone idonee a esercitare la tutela, nei manicomi è assai più difficile.

ANSELMI. Fa presente che l'Amministrazione provinciale, avuta conoscenza che un infermo di mente dotato di patrimonio è stato ricoverato in manicomio, fa istanza al Pubblico Ministero perchè si nomini una persona che provveda all'amministrazione dei beni.

PRESIDENTE. Si potrebbe sopprimere l'espressione «quando ne ravvisi l'opportunità», come ha proposto il senatore Piola Caselli, e aggiungere il seguente capoverso: «La persona del tutore può essere scelta fra gli stessi dirigenti dell'istituto o della casa di cura».

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 12,15.

Il Presidente

D'AMELIO.

L'estensore: ROMANELLI.

Vº il Capo della Segreteria:

CERCIELLO.

VERBALE N. 53.

Seduta del 21 maggio 1937 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatore ANSELMI, BARCELLONA, DI MARZO, FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, MAZZOCOLO, NUCCI, PIOLA CASELLI, ROMANO MICHELE, SARROCCI, SCADUTO e TACCONI; deputati ALBERTINI, ANDRIANI, BACCI, BIGGINI, MARAVIGLIA, PIERANTONI e PUTZOLU.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, ROMANELLI, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 417 a 423 del Titolo XI: « Dell' interdizione e dell' inabilitazione » con l'aggiunta dell'articolo 420 *bis*.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatore Raimondi e deputati Asquini, Costamagna, Cristini, Genovesi, Rossi e Rotigliano hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

Art. 417.

PRESIDENTE. Ricorda che nell'articolo 411 la Commissione ha proposto di sopprimere le parole: « con effetto dal giorno del raggiungimento dell'età maggiore ». Con tale modificazione bisogna ora coordinare il presente articolo.

BACCI. Si potrebbero sopprimere le parole: « salvo il caso previsto dall'articolo 411 ».

DI MARZO. Teme che l'articolo 411 non abbia più significato con la soppressione delle parole: « con effetto dal raggiungimento dell'età maggiore ».

PRESIDENTE. Ritiene che, dovendosi mantenere la modificazione adottata per l'articolo 411, si debba ora procedere al coordinamento dell'articolo 417 sopprimendo nel modo suggerito le parole: « salvo il caso previsto dall'articolo 411 ».

Così rimane stabilito.

Art. 418.

PUTZOLU. Ritiene inutile il disporre espressamente che la sentenza non ha effetto se non passa in giudicato, perchè questo è l'effetto normale di tutte le sentenze.

PRESIDENTE. Osserva come la relazione ministeriale rilevi invece la opportunità di tale disposizione. Ed effettivamente non è da escludere che si possa sostenere

che una sentenza concernente lo stato di una persona possa essere immediatamente esecutiva. A suo avviso sarebbe meglio mantenere l'articolo, che vale ad eliminare ogni dubbio.

NUCCI. Gli sembra che proprio la dizione dell'articolo 418 ingeneri il dubbio che, se non lo creda necessario, la sentenza annulli anche la nomina del tutore o del curatore provvisorio.

Ritiene che, nonostante il rigetto della domanda, debba rimanere in vita la funzione del tutore o del curatore provvisorio finchè la sentenza non sia passata in giudicato. Sostituirebbe la parola « può » con l'altra: « deve ».

PRESIDENTE. Osserva che porre come norma generale quanto propone il senatore Nucci, sarebbe eccessivo, poichè talora la domanda è assolutamente infondata. Lascerebbe perciò, come è già nell'articolo, ogni decisione al potere discrezionale del giudice.

Così rimane stabilito.

Art. 419.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 420 e 420 bis.

PIOLA CASELLI. Osserva che nell'articolo 420 sono state incorporate, come è anche detto nella relazione ministeriale, le disposizioni contenute negli articoli 481 e 482 del progetto della Commissione Reale, con alcune modificazioni nella forma e nella sostanza.

Per quanto riguarda le prime, nota come si sia soppresso il primo comma dell'articolo 481 contenente la dichiarazione esplicita che con l'interdizione si apre lo stato di tutela e con l'inabilitazione quello di curatela e se ne è riassunto il concetto nel Titolo. Ora egli avrebbe preferito che la dichiarazione fosse mantenuta nel corpo dell'articolo.

Inoltre non ritiene opportuna la fusione dei due articoli 481 e 482 del progetto della Commissione Reale nell'articolo 420 del progetto ministeriale, poichè essi hanno contenuto alquanto diverso; mentre il primo riguarda la condizione giuridica dell'interdetto e dell'inabilitato, il secondo contiene le disposizioni concernenti la nomina del tutore e del curatore.

Più grave è la modificazione di sostanza apportata dal progetto ministeriale. Premesso che nel sistema attuale il Consiglio di famiglia che delibera sull'interdizione provvede anche alla nomina del tutore, nota come nel progetto della Commissione Reale tale nomina abbia luogo analogamente nella sentenza che pronuncia l'interdizione. Nel progetto ministeriale si apprende, invece, in modo indiretto nell'ultimo comma che la nomina del tutore e del curatore non è più fatta dal tribunale che pronuncia la sentenza d'interdizione o di inabilitazione, ma dal giudice tutelare; manca quindi la contemporaneità delle due deliberazioni e si crea un'altra procedura da farsi dinanzi al giudice tutelare per ottenere la nomina del tutore o del curatore.

Quantunque egli sia stato particolarmente favorevole alla maggiore ampiezza delle funzioni del giudice tutelare, dubita se non convenga mantenere il sistema più semplice della Commissione Reale e cioè che il tribunale, già investito della cognizione della causa di interdizione o di inabilitazione, proceda, come complemento della sentenza, alla nomina del tutore o del curatore.

Ad ogni modo, se si dovesse mantenere la disposizione del progetto ministeriale, proporrebbe di dire esplicitamente che la nomina del tutore e del curatore è fatta dal giudice tutelare.

Crede, infine, opportuno mantenere l'ultimo comma dell'articolo 482 della Commissione Reale: « Sino all'effettiva presa di possesso da parte del tutore o del curatore rimane in carica il tutore o curatore provvisorio, che sia stato eventualmente nominato ». Non condivide l'opinione espressa dalla relazione ministeriale che, cioè, la disposizione sia superflua. Premette che in materia di tutela si è mantenuta la disposizione riguardante l'obbligo per il tutore di rimanere in carica fino a che non sia stato sostituito. Nel caso in esame si tratta di un caso diverso, cioè della successione del curatore definitivo al curatore provvisorio; sarebbe prudente accennare che il curatore provvisorio non si deve ritenere libero da obblighi per il solo fatto che è stato nominato il curatore definitivo, ma deve rimanere in carica finchè l'altro non lo ha rilevato.

PRESIDENTE. Salvo per l'ultima proposta che effettivamente gli sembra non necessaria di fronte alla norma generale di applicazione in questa sede delle disposizioni relative alla tutela, egli si associa interamente alle osservazioni del senatore Piola Caselli che gli sembrano giustissime. In particolare, quanto all'organo che deve provvedere alla nomina del tutore o del curatore, ritiene che la disposizione del progetto ministeriale importi una perdita di tempo che non ha giustificazione: bisognerebbe chiedere prima al tribunale l'interdizione o l'inabilitazione e poi fare istanza al giudice tutelare per la nomina del tutore o del curatore con una duplicazione inutile di procedure e col pericolo che l'incapace resti del tempo senza la necessaria assistenza; mentre poi il tribunale è da presumere che abbia già gli elementi per potere provvedere opportunamente all'anzidetta nomina.

MARAVIGLIA. Manterrebbe l'articolo 420 del progetto ministeriale che offre il doppio vantaggio di conservare l'unità del sistema nella nomina del tutore e del curatore e di affidare tale nomina a un magistrato meglio adatto a fare un'indagine sulla persona da nominare.

ALBERTINI. Osserva che logicamente il tribunale che nomina il tutore o il curatore provvisorio dovrebbe essere investito della nomina anche di quello definitivo.

PRESIDENTE. Propone di approvare la proposta del senatore Piola Caselli nel senso che la nomina del tutore e del curatore sia affidata al tribunale che pronuncia la sentenza di interdizione o di inabilitazione. Si potrebbe all'uopo nell'ultimo comma sostituire alle parole: « il giudice tutelare » le altre: « il tribunale » e premettere al comma stesso la prima parte dell'articolo 482 del progetto della Commissione Reale: « Il tutore dell'interdetto e il curatore dell'inabilitato sono nominati nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione ». Conseguentemente bisognerebbe sopprimere nell'ultimo comma le parole: « del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato ».

La Commissione approva.

PUTZOLU. Vorrebbe sostituire all'ultimo comma dell'articolo 420 del progetto ministeriale l'articolo 330 del Codice vigente che stabilisce la tutela di diritto del coniuge maggiore di età e non separato legalmente.

PRESIDENTE. Osserva che, in sostanza, la disposizione del progetto non differisce molto da quella dell'articolo 330 del Codice vigente.

PUTZOLU. Tanto varrebbe dire che il coniuge è tutore di diritto.

PRESIDENTE. Potrebbe darsi il caso che la moglie, senza essere legalmente separata, sia una pessima amministratrice.

PIOLA CASELLI. Osserva come nell'articolo 482 del progetto della Commissione Reale si faceva seguire all'elenco delle persone su cui deve cadere la scelta della nomina la frase « sempre che non sia ritenuta più corrispondente all'interesse dell'interdetto o dell'inabilitato la nomina di un'altra persona », lasciandosi così maggiore libertà di scelta di quanto non risulti dall'articolo 420 del progetto ministeriale, nel quale tale frase è stata soppressa.

PRESIDENTE. Ritieni che in luogo della predetta frase contenuta nell'articolo 482 della Commissione Reale si potrebbe più semplicemente, nello stesso ultimo comma dell'articolo 420 del progetto ministeriale, aggiungere, dopo la parola « deve », le altre « di regola ».

Così rimane stabilito.

SARROCCHI. Propone che nell'ultimo comma si dica: « da uno dei genitori » e non: « dal genitore superstite ».

La Commissione approva.

BACCI. Propone che all'inizio dell'articolo si riporti, come ha osservato il senatore Piola Caselli, la premessa contenuta nell'articolo 481 della Commissione Reale: « L'interdetto è in istato di tutela; l'inabilitato in istato di curatela ».

La Commissione approva.

PIOLA CASELLI. Vorrebbe sdoppiare l'articolo 420 del progetto ministeriale formando dell'ultimo comma un separato articolo.

Così rimane stabilito.

Art. 421.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 422.

SCADUTO. Nell'ultimo comma, dopo le parole: « del tutore provvisorio » aggiungerebbe: « e per gli atti eccedenti la semplice amministrazione fatti dall'inabilitato senza l'osservanza delle prescritte formalità prima della nomina del curatore provvisorio si applicano ecc. ».

BACCI. Crede che l'aggiunta proposta dal senatore Scaduto non sia necessaria.

SCADUTO. Se non si vuole aggiungere il riferimento agli atti dell'inabilitato, bisognerebbe coerentemente sopprimere anche la disposizione per quanto attiene all'interdetto.

BACCI. È d'accordo col senatore Scaduto. Sopprimerebbe l'intero comma perchè assorbito dall'ipotesi dell'articolo 423 che prevede con la maggiore ampiezza tutti i casi di infermità di mente, anche transitoria.

PIOLA CASELLI. Ricorda come la disposizione dell'ultimo comma sia giustificata da una ragione storica, poichè l'ipotesi degli atti compiuti prima che sia pronunciata l'interdizione o la inabilitazione è stata tenuta sempre distinta dal caso degli atti compiuti da un non sano di mente indipendentemente dalla procedura di interdizione o di inabilitazione. Così il progetto ministeriale nell'articolo 423 ha regolato questa seconda ipotesi, nell'ultimo comma dell'articolo 422 ha regolato il primo caso, disponendo che ad esso si applica la stessa norma dell'articolo 423. Ora, conservando la disposizione, l'osservazione del senatore Scaduto è esatta, perchè una analoga situazione si presenta per l'inabilitato e il trascurarne il riferimento costituirebbe una lacuna che potrebbe dar luogo a dubbi.

PRESIDENTE. La questione sollevata dal senatore Scaduto ha ragion d'essere solo nell'ipotesi che nell'articolo 423, che si riferisce esclusivamente all'interdetto, si introduca un riferimento anche all'inabilitato. Crede comunque sia preferibile la proposta dell'onorevole Bacci di sopprimere l'ultimo capoverso dell'articolo 422. Non gli pare che con esso la chiarezza della disposizione tragga alcun vantaggio.

PIOLA CASELLI. Non si oppone, purchè si dia atto a verbale che la soppressione è fatta sembrando logicamente applicabile l'articolo 423 anche all'ipotesi di chi sia stato in seguito interdetto.

Così rimane stabilito.

Art. 423.

DI MARZO. Rilevata la formulazione poco chiara dell'articolo, esprime il parere che esso vada diviso in due distinte disposizioni: nel caso di atti compiuti da persona non sana di mente l'annullamento dovrebbe essere subordinato al pregiudizio derivato alla stessa persona; nel caso di contratti, alla mala fede di chi contrattò con la persona medesima.

ANDRIANI. Pensa che non sia questa dell'interdizione la sede più opportuna per la disposizione contenuta nell'articolo, dato che in essa si tratta della capacità dei soggetti in generale. In ogni modo, l'articolo dovrebbe riferirsi solo agli atti compiuti da persona non sana di mente, rinviandosi la questione della capacità, per ciò che concerne i contratti, alla materia delle obbligazioni e dei contratti.

PIERANTONI. Rileva che gli atti compiuti da un insano di mente non possono avere alcun valore, gli sia o no derivato pregiudizio, e risulti o no la mala fede. Proporrebbe quindi di sopprimere nel primo comma tutte le parole che seguono dopo le altre: « aventi causa ».

NUCCI. Osserva che il progetto ministeriale, ampliando la disposizione del Codice vigente e uniformandosi alla giurisprudenza, ha voluto disciplinare il caso dell'insania di mente in materia di atti e contratti. Ciò importa una innovazione, che dev'essere attentamente considerata. Rileva che l'insania di mente non implica un vizio del consenso, ma l'inesistenza di esso. Si deve quindi parlare di nullità degli atti e contratti, e anche se non risulti la mala fede di chi contrattò.

PRESIDENTE. Dopo avere rilevata la opportunità che la disciplina dell'incapacità naturale trovi la sua collocazione sotto il Titolo dell'interdizione e dell'inabilitazione, cui sostanzialmente si ricollega, segnala il pericolo di eliminare l'elemento della mala fede dalle condizioni dell'invalidità degli atti, poichè si esporrebbe ogni attività degli individui alla più grande incertezza. A salvaguardia appunto della buona fede dei terzi la Commissione Reale, con l'articolo 487 di cui non vi è più traccia nel presente progetto, aveva stabilito che, nei casi in cui pur essendo l'atto pregiudizievole all'interdetto o inabilitato, risulti provata la buona fede dell'altro contraente, l'autorità giudiziaria può non annullare l'atto, ma imporre al contraente un'equa indennità. Senza questa norma, a voler escludere l'elemento della mala fede, si potrebbe da un giorno all'altro far dichiarare nulli tutti i contratti di un uomo di affari di cui si possa provare la non sanità di mente, con grave pregiudizio dell'ordine sociale e di coloro che in buona fede avevano trattato con il presunto capace. Oltre a ciò, nell'articolo si accenna anche alla non sanità di mente per qualsiasi causa transitoria; per cui, escludendosi la prova della mala fede, si verrebbe ad accrescere anche maggiormente l'incertezza in tutti i contratti, ed il contraente per essere sicuro dovrebbe preoccuparsi non solo che l'altro non sia infermo di mente, ma anche che nel momento in cui contratta non sia in nessuna di quelle condizioni che gli tolgono la consapevolezza dei propri atti: ciò che è praticamente impossibile.

MARAVIGLIA. Pur riconoscendo che la non sanità di mente rende logicamente il contratto nullo, si preoccupa di conciliare le esigenze giuridiche con la realtà sociale, sopra tutto perchè la infermità di mente della persona con cui si contratta non è facile ad accertarsi *de visu*. Oltre a ciò, non si potrà mai stabilire il momento preciso in cui l'individuo passa dalla conoscenza all'inconscienza dei suoi atti, perchè la non sanità di mente non ha un processo statico ma un processo che si ripercuote a grado a grado nel tempo. Ora l'articolo in esame, nel suo complesso, presenta garanzie di equità sufficienti per i terzi, perchè richiede da una parte il pregiudizio e dall'altra la mala fede di chi contrattò con la persona medesima. Ritiene pertanto che si possa lasciare inalterato l'articolo.

NUCCI. Osserva all'onorevole Maraviglia che il pregiudizio e la mala fede sono considerati dal progetto quali due requisiti alternativi.

MARAVIGLIA. Nella vita pratica coincidono quasi sempre. È ben difficile, infatti, che vi sia un grave pregiudizio di un contraente senza la mala fede dell'altro.

SCADUTO. Si associa alle considerazioni esposte dall'onorevole Maraviglia. Osserva anch'egli che la norma del progetto ministeriale trova il suo fondamento nella realtà sociale che non si può disconoscere.

SARROCCI. Prospetta l'opportunità di distinguere fra atti a titolo gratuito e atti a titolo oneroso; i primi impugnabili indipendentemente da qualsiasi indagine e gli altri solo quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 423.

NUCCI. Si preoccupa che, fatta eccezione dei casi stabiliti dall'articolo 423, il pazzo sia considerato responsabile dei suoi atti. Inoltre sopprimerebbe o chiarirebbe l'ultimo capoverso, perchè non è detto che dopo cinque anni dall'atto il contraente non possa essere ancora pazzo. Ritornerebbe alla dizione del 2° comma dell'articolo 497 della Commissione Reale che poneva per l'impugnativa il limite dei cinque anni dalla « cessazione dello stato di incoscienza ».

PRESIDENTE. Se non vi sia alcun pregiudizio per l'autore, nè vi sia stata la mala fede dell'altro contraente, non vede quale inconveniente possa sorgere nell'ammettere la possibilità che l'atto sia valido. Pur apprezzando poi l'osservazione del senatore Nucci relativa all'ultimo capoverso, gli sembra che giustamente la relazione ministeriale faccia presente che non si è ritenuto conveniente far decorrere il termine della prescrizione dalla cessazione dello stato di non sanità, per la stessa sicurezza delle contrattazioni che richiede un termine preciso come quello in cui l'atto fu compiuto, mentre il termine stesso è tale da non pregiudicare la tutela dell'incapace, specie se si consideri che i casi più frequenti cui la disposizione ha riguardo sono quelli di incoscienza di breve durata.

PUTZOLU. Dichiaro di essere favorevole all'introduzione in pieno dell'istituto dell'incapacità naturale che nel Codice vigente è circoscritto ai casi previsti dagli articoli 763 n. 3 e 1052 con riferimento al testamento e alla donazione ed a quelli previsti dagli articoli 336 e 337 sia pure sotto il particolare aspetto di una estensione degli effetti della interdizione ad un tempo anteriore alla sua pronuncia. La giurisprudenza ha sinora risolto le controversie ricorrendo ai principii generali. Ma, per non cadere in eccessi opposti, ritiene che si debba circondare l'istituto delle maggiori garanzie e pur essendo di avviso che gli atti compiuti dal non sano di mente siano affetti da nullità assoluta, insanabile e imprescrittibile, in quanto il consenso per essi dato è apparente e non soltanto viziato, per ragioni d'ordine sociale egli crede non si possa fare a meno di temperare questo principio con la tutela della buona fede dei terzi, che appare quale una esigenza fondamentale della vita pratica e ciò sia per gli atti che per i contratti, secondo la giusta distinzione proposta dal senatore Di Marzo. La questione presenta non lievi difficoltà dovendosi conciliare fra loro due elementi che appaiono contrastanti e dovendosi altresì deliberare se debba la soluzione trovar posto in questo I Libro o in quello sulle obbligazioni. Tenuto conto della mancanza di una parte generale sul negozio giuridico, propende per l'inclusione nel I Libro. Egli pensa che potrebbe essere affidato a un piccolo Comitato di trovare la formula risolutiva.

ANDRIANI. Non crede che per l'annullamento del negozio posto in essere dallo insano di mente, debba richiedersi l'estremo della mala fede del contraente. Nel caso, raro ma non impossibile, che i contraenti siano ambedue insani di mente, non essendovi da parte di nessuno dei due la mala fede, si verrebbe all'assurdo che il contratto dovrebbe ritenersi valido. Secondo il suo parere, invece, l'elemento più importante da tenere presente è il pregiudizio che sia derivato o che possa derivare dall'atto al contraente non sano di mente, indipendentemente dalla mala fede. Propone pertanto di limitare agli atti il solo requisito del pregiudizio, riman-

dando ogni ulteriore discussione per i contratti alle disposizioni che regolano la materia contrattuale.

PRESIDENTE. Desidera precisare che nell'ipotesi dell'articolo 423 non si vuole comprendere il caso in cui il consenso sia inesistente, perchè in tale ipotesi, anche senza una determinata norma, il contratto, secondo i principi generali del diritto, è nullo in via assoluta. Invece l'articolo 423 riguarda il consenso dato da una persona che nel momento in cui l'ha prestato non era in condizioni tali da valutare la portata effettiva delle sue azioni.

Precisata così la questione, egli ritiene che non possa parlarsi che di annullabilità e non di inesistenza del negozio giuridico; ed è naturale quindi che l'annullamento sia subordinato al concorso di determinate circostanze che devono essere provate.

PIERANTONI. Chiede che intanto si proceda a dividere l'articolo 423 in due parti, secondo quanto aveva proposto il senatore Di Marzo.

SARROCCI. Desidera che sia posto come principio fondamentale che la causa non sia transitoria, ma tale da dare luogo all'interdizione, come era stabilito nell'articolo 336 del Codice civile.

PUTZOLU. Non concorda. Sempre quando la infermità sia tale da togliere la capacità di volere, l'incapacità deve essere dichiarata, con la conseguenziale nullità del negozio. E poco importa se trattasi di causa transitoria o permanente, purchè sia effettivamente tale da determinare la effettiva mancanza della volontà e quindi dell'atto stesso del volere.

PIOLA CASELLI. Osserva che la discussione avvenuta dimostra la gravità delle questioni che sono sollevate dalla disposizione dell'articolo 423. A suo parere è pregiudiziale il decidere se il regolamento della nullità dei negozi giuridici per vizio di mente, permanente o occasionale, debba trovar luogo nel Titolo della interdizione o debba essere rinviato alla teoria generale sulla capacità di stipulare e sui vizi del consenso, che appartiene al Libro IV del Codice civile. Il Codice vigente si limita a regolare la ipotesi speciale della nullità degli atti fatti dall'interdetto o dall'interdicendo e, come ha bene mostrato il camerata Putzolu, la soluzione dettata dal Codice (che si vuole più o meno ricopiare nell'articolo 423 del progetto) è legata a questa speciale ipotesi. A suo parere, il rinvio si impone, sia perchè non è corretto di risolvere una questione generale in occasione di una questione particolare, sia perchè, nella soluzione della questione generale di cui si tratta, potranno prevalere nuovi concetti pubblicistici che non possono farsi strada nel tema speciale della interdizione.

Basta ricordare in proposito la questione particolarmente grave indicata dal collega Putzolu se si possa sanzionare in via generale, ed in quali limiti, la teoria della nullità assoluta, insanabile ed imprescrittibile, senza urtare contro le esigenze dell'interesse pubblico. Egli preferirebbe di confermare puramente e semplicemente le disposizioni degli articoli 336 e 337 del Codice vigente.

DI MARZO. È d'avviso che, stando alla pura logica giuridica, nel caso dell'articolo 423 si debba parlare di nullità e non di annullabilità, poichè quando il consenso è solo apparente è come se non fosse dato. Osserva però che l'ordinamento giuridico non può non preoccuparsi sia degli interessi di chi non è sano di mente, sia di coloro che hanno rapporti con lui. È bene perciò che l'invalidità degli atti compiuti da persona non sana di mente, su istanza della persona medesima, dei suoi eredi o aventi causa, sia subordinata al pregiudizio derivato dagli atti stessi e, nel caso del contratto, risulti la mala fede di chi ebbe rapporti con la persona non sana di mente.

Propone quindi che dopo le parole « o aventi causa » si dica: « sempre che sia dimostrato il pregiudizio derivato al loro autore e, nel caso di rapporto contrattuale, la mala fede di chi contrattò con lui ».

BARCELLONA. Nota che l'articolo 336 del Codice vigente non riguarda, per una giurisprudenza ormai costante, l'incapacità naturale, ma l'incapacità legale,

per cui l'interdizione retroagisce quando è provato che la causa esisteva al tempo in cui gli atti furono compiuti.

L'incapacità naturale è attualmente regolata dai principii generali sul consenso e non si può in proposito considerare l'elemento della buona o mala fede, a meno che non si voglia riformare tutto il sistema delle obbligazioni.

BACCI. Ricorda che la questione della incapacità naturale sorse quando si discusse intorno al matrimonio. Si adottò allora una soluzione intermedia, lasciando impregiudicata la questione di carattere generale, che si riferisce a tutto il sistema delle obbligazioni. Similmente si potrebbe ora limitarsi a considerare la questione particolare al tema dell'interdizione stabilendo che l'annullamento può essere chiesto quando l'infermità di mente della persona che ha compiuto gli atti avrebbe potuto dar luogo alla interdizione.

PRESIDENTE. Non crede che sia il caso di rinviare la questione di carattere generale, mentre, sia in dottrina che in giurisprudenza, se ne attende un regolamento. Non appare, d'altra parte, opportuno rimandare alle obbligazioni la risoluzione di un problema che investe la capacità dell'individuo. Per conciliare possibilmente le varie opinioni si potrebbe adottare la seguente formula riassuntiva: « Gli atti compiuti da persona che, quantunque non interdetta, si provi essere stata non sana di mente per causa che avrebbe potuto dar luogo all'interdizione, al tempo in cui gli atti furono compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima, dei suoi eredi o aventi causa, sempre che risulti un grave pregiudizio all'autore e, se si tratta di contratto, sia dimostrata la mala fede di chi contrattò con la persona medesima ».

PUTZOLU. Gli sembra che la formula proposta non risolva completamente il problema della incapacità naturale e lasci sussistere le controversie che si agitano intorno a questo punto fondamentale.

PIOLA CASELLI. Propone di confermare puramente e semplicemente le disposizioni degli articoli 336 e 337 del Codice vigente.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta del senatore Piola Caselli.

Rispondono sì i Commissari: senatori Anselmi, Barcellona, Facchinetti Pulazzini, Mazzoccolo, Piola Caselli, Romano Michele, Sarrocchi e Tacconi; deputato Andriani.

Rispondono no i Commissari: senatori D'Amelio, Di Marzo e Scaduto; deputati Albertini, Bacci, Biggini e Maraviglia.

Si astiene il deputato Putzolu.

La proposta è approvata.

SARROCCHI. Dichiaro che, votando per il ripristino degli articoli 336 e 337 del Codice vigente, ha inteso di chiedere che sia ripristinata la condizione che si tratti di atti compiuti prima della interdizione, ma non di respingere la formula più esatta proposta dal Presidente.

ANDRIANI. Ha votato per la conservazione degli articoli 336 e 337 del Codice vigente, intendendo che la questione dei contratti sia risolta quando si esaminerà la materia delle obbligazioni e dei contratti.

SCADUTO. Esprime l'opportunità che la Commissione esamini se si possa considerare come non avvenuta la votazione, data l'incertezza sul suo significato.

PUTZOLU. Si associa all'osservazione del senatore Scaduto.

PRESIDENTE. La Commissione potrà esaminare la questione nella prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12,35.

Il Presidente.

D'AMELIO.

L'estensore: ROMANELLI.

Vº il Capo della Segreteria:

CERCIELLO.

VERBALE N. 54.

Seduta del 22 maggio 1937 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, DI MARZO, FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, RAIMONDI, ROMANO MICHELE, ROMANO SANTI, SCADUTO e TACCONI; deputati ANDRIANI, BACCI, BIGGINI, MARAVIGLIA, PIERANTONI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, ROMANELLI, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. — Ripresa in esame dell'articolo 423 del Titolo XI: « Dell' interdizione e dell' inabilitazione » e aggiunta dell'articolo 423 bis. — Esame dei successivi articoli 424 a 427 dello stesso Titolo. — Osservazioni generali sul Titolo XII: « Degli alimenti ». — Esame dei relativi articoli 428 a 435.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Piola Caselli e Sarrocchi e deputati Asquini, Costamagna, Cristini, Genovesi e Rossi hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

Art. 423 e 423 bis.

PRESIDENTE. Deve rilevare che è sorta qualche incertezza sul significato della votazione avvenuta nella seduta di ieri circa l'articolo 423. Da alcuni di quelli che sono stati favorevoli al ripristino degli articoli 336 e 337 del Codice vigente si è fatto presente che con tale ripristino non si intendeva di escludere la disposizione dell'articolo 423, ma di considerarla in altra sede. Lo stesso senatore Sarrocchi, essendo impossibilitato a venire, gli ha inviato la seguente dichiarazione:

« Per mantenere nel Titolo XI disposizioni che si riferiscano alla capacità o incapacità mentale indipendentemente da ogni procedimento d'interdizione o inabilitazione (promosso o esaurito) pare che sia necessario mutare l'intestazione del Titolo, ritornando, ad esempio, a quella del corrispondente Titolo del progetto della Commissione Reale, che oltre all'interdizione e all'inabilitazione si riferiva all'infermità di mente in generale.

« Se si vuole invece limitare la materia del Titolo alla interdizione e all'inabilitazione, pare si debba riservare ad un'altra sede la disposizione dell'articolo 423, che è stato molto opportunamente modificato da S. E. il Presidente con la distinzione fra atti e contratti.

« È prevedibile che in un altro Libro sia regolata la materia del negozio giuridico e dei requisiti di validità riflettenti la capacità naturale dei soggetti? In caso affer-

mativo, la sede potrebbe essere quella. In caso negativo, bisogna modificare nel modo suddetto l'intestazione del Titolo XI del Libro I, per potervi mantenere la suddetta disposizione dell'articolo 423 ».

Per quanto concerne i dubbi sulla collocazione della norma crede che si potrebbero facilmente superarli ripristinando, secondo la proposta Sarrocchi, la dizione del Titolo adottato dal progetto della Commissione Reale: « Dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'infermità di mente in generale ».

Quanto alla sostanza della disposizione, essendogli parso che incontrasse favore l'avviso di adottare due diversi criteri per gli atti e i contratti, egli ha considerato che i dubbi sorti sulla formula della disposizione e che avevano portato al ripristino degli articoli 336 e 337 del Codice vigente potessero essere superati col regolare separatamente i due casi: ha pertanto formulato due analoghe disposizioni che proporrebbe alla Commissione come due articoli distinti. L'articolo relativo agli atti della persona non sana, sarebbe così redatto,

« Gli atti compiuti da persona che, quantunque non interdetta, si provi essere stata non *sana* di mente per causa che avrebbe potuto dar luogo all'interdizione al tempo in cui gli atti furono compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se risulti un grave pregiudizio all'autore.

« L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto fu compiuto ».

Si manterrebbe così per gli atti la disposizione che la non sanità di mente al momento in cui si è compiuto l'atto deve essere tale da dare luogo all'interdizione, prescindendo dal requisito della mala fede come si richiede nell'articolo 423 del progetto. E tale articolo troverebbe la sua giusta sede nel presente Titolo, adottando per quest'ultimo la intestazione proposta dalla Commissione Reale.

Per i contratti, invece, egli crederebbe necessario ammettere l'ipotesi dell'infermità di mente anche transitoria, ma oltre al grave pregiudizio che possa derivare all'autore, conserverebbe anche il requisito della mala fede di chi contrattò con la persona medesima. Proporrebbe pertanto, per i contratti il seguente articolo: « I contratti conclusi da persona che, quantunque non interdetta, si trovava in tale stato di infermità, anche transitoria, che la rendeva incapace di consentire, possono essere annullati sull'istanza della persona medesima, dei suoi eredi o aventi causa, se per la qualità del contratto o per il grave pregiudizio che ne sia derivato o possa derivarne o altrimenti sia dimostrata la mala fede di chi contrattò con la persona medesima ».

Anche questo secondo articolo potrebbe trovare posto per ora in questo Titolo, facendo però espressa menzione nel verbale che nell'opera generale di coordinamento delle varie parti del Codice si potrebbe trovare per esso una sede più opportuna nel Libro delle obbligazioni e dei contratti.

SCADUTO. Aderisce pienamente alla proposta del Presidente, tanto più che in tal modo si viene ad escludere il ripristino, insieme all'articolo 336, dell'articolo 337 del Codice civile che limita l'impugnativa dopo la morte dell'autore solo ai due casi che la prova dell'infermità risulti dall'atto stesso che viene impugnato o che già sia stato promosso il giudizio per l'interdizione prima della morte. Molte volte, per ragioni umanitarie, i figli non promuovono il giudizio di interdizione, ma non per questo dopo la morte del genitore si deve escludere l'impugnativa di quegli atti che il genitore avesse fatti quando non era perfettamente « compos sui ».

BACCI. È anch'egli d'accordo in massima col Presidente sulla distinzione della disposizione in due articoli per gli atti ed i contratti e sulla necessità che quest'ultimo trovi una sede più opportuna nel Libro delle obbligazioni, quando sarà sottoposto all'esame della Commissione.

Per quanto concerne l'articolo relativo agli atti, lo ritiene perfettamente conforme al pensiero espresso nella seduta precedente dalla maggioranza della Commis-

sione ed è d'accordo nell'escludere anche la dimostrazione della mala fede che è un concetto che esula dalla presente ipotesi.

Proporrebbe per altro, nell'articolo stesso riguardante gli atti, di aggiungere dopo le parole « quantunque non interdetto » le altre « o inabilitato », perchè anche per l'inabilitato può presentarsi la stessa contingenza.

FACCHINETTI PULAZZINI. Si associa alla proposta del Presidente.

DI MARZO. È anch'egli dello stesso parere. Solo per limitare la portata del primo articolo proposto vorrebbe aggiungere al principio di esso le parole: « salvo ogni diversa disposizione ». Con questa espressione verrebbe così a richiamarsi opportunamente il concetto che dalla disposizione sono esclusi quegli atti che siano regolati diversamente come, per esempio, il matrimonio, che può essere contratto anche dall'inabilitato, i testamenti, le donazioni e gli stessi contratti.

PRESIDENTE. Accetta gli emendamenti proposti dal deputato Bacci e dal senatore Di Marzo.

La Commissione approva i due articoli proposti dal Presidente in luogo dell'articolo 423 del progetto ministeriale con le modificazioni suggerite al primo articolo dai Commissari Bacci e Di Marzo: esprime inoltre l'avviso che l'intestazione del Titolo sia così modificata: « Dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'infermità di mente in generale ».

Art. 424 e 425.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 426.

PIERANTONI. Gli sembra opportuno stabilire che la notifica delle sentenze sia fatta d'ufficio.

PRESIDENTE. Non lo crede necessario, perchè vi è l'interesse della parte a che la sentenza venga prontamente notificata.

Dubita invece dell'opportunità della disposizione del capoverso e preferirebbe quella del secondo comma dell'articolo 491 della Commissione Reale, che più esattamente fa retroagire gli effetti della sentenza al giorno della domanda di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

BACCI. Si associa alla proposta del Presidente.

La proposta stessa è approvata.

PRESIDENTE. Allora il secondo comma dell'articolo 426 dovrebbe essere così formulato: « Gli atti compiuti dopo la domanda di revoca dall'interdetto o inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, si considerano validi ».

Art. 427.

BACCI. Anche per l'ultimo comma di questo articolo è dell'opinione che venga tornare alla formula della corrispondente disposizione dell'articolo 492 della Commissione Reale.

PRESIDENTE. È d'accordo. L'ultimo comma dell'articolo dovrebbe essere allora così formulato: « Gli atti non eccedenti la semplice amministrazione compiuti dall'inabilitato dopo la domanda di revoca dell'interdizione si considerano validi ».

La proposta è approvata.

TITOLO XII. - Degli alimenti.

PRESIDENTE. Fa presente che in materia di alimenti sono giunte, da parte di privati, varie richieste dirette ad ottenere che le disposizioni del Codice siano ispirate a criteri di maggiore larghezza nella prestazione, una procedura più sollecita e soprattutto la possibilità di ottenere dal magistrato la concessione provvisoria degli alimenti fino dalla domanda, assunte le debite informazioni, e salvo poi il giudizio definitivo. Di queste proposte potrà tenersi conto nell'esame delle singole disposizioni del Titolo.

Art. 428.

DI MARZO. Sostituirebbe la parola «incombe» con altra più adatta.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: «All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti nell'ordine seguente: 1° il . . .» modificando analogamente il principio di ogni capoverso.

Così rimane stabilito.

Nel n. 1 poi ritiene che sia opportuno, per ragioni di coordinamento, far salve le particolari disposizioni suggerite dalla Commissione all'articolo 161 nei vari casi di separazione personale dei coniugi. Si potrebbero aggiungere al paragrafo le seguenti parole: «salvo quanto diversamente è disposto dall'art. 161».

Così rimane stabilito.

Non gli sembra giusto, inoltre, l'ordine stabilito nell'articolo tra i vari obbligati, per cui i fratelli e le sorelle sono tenuti a prestare per ultimi gli alimenti, e dopo gli affini.

BACCI. È anche egli dell'opinione espressa dal Presidente; dato il vincolo di sangue che lega i fratelli fra di loro, sarebbe meglio anteporli agli affini.

PRESIDENTE. Aggiunge che non appare una giustificazione neppure per la disposizione del successivo articolo 434, in cui si stabilisce che nei rapporti fra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario, mentre non viene fatta questa menzione per gli altri obbligati. A suo avviso, invece, nella vita pratica avviene ben diversamente che tra i fratelli corra un notevole senso di solidarietà come fra quelle persone che hanno avuto una lunga consuetudine di vita fin dai primi anni della propria esistenza ed in caso di bisogno sarà sempre ad un fratello o ad una sorella che si ricorrerà a preferenza di altri parenti. Domanda perciò alla Commissione se creda di proporre lo spostamento del numero 6 prima del n. 4, modificando corrispondentemente i successivi numeri.

ROTIGLIANO. È di parere contrario. Nella prestazione degli alimenti non bisogna solo considerare il vincolo del sangue, ma anche quello che dà origine alla famiglia, cioè il vincolo matrimoniale. A suo parere, l'obbligo verso il genero o la nuora e verso il suocero o la suocera è di rilievo maggiore dell'obbligo verso un fratello o una sorella.

ROMANO SANTI. Si associa alle considerazioni dell'onorevole Rotigliano che gli sembrano tanto più importanti quando i fratelli siansi costituita ognuno una propria famiglia.

PRESIDENTE. Non sempre accade questa evenienza; ma, come ha già detto, ciò non toglie che nella vita pratica gli alimenti raramente si domandino in via giudiziaria e si preferisca invece rivolgersi direttamente ad un fratello, che non alla nuora o alla suocera.

BACCI. Chiede che sia messo ai voti il proposto emendamento diretto a spostare il numero 6 prima del numero 4.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'emendamento stesso.

Rispondono sì i Commissari: senatori Anselmi, D'Amelio, Fabri, Facchinetti Pulazzini e Raimondi; deputati Bacci e Pierantoni.

Rispondono no i Commissari: senatori Di Marzo, Romano Michele, Romano Santi e Scaduto; deputati Biggini, Maraviglia e Rotigliano.

La proposta di emendamento, non avendo raggiunto la maggioranza dei voti, non è approvata.

PRESIDENTE. Come criterio equitativo ritiene che almeno sarebbe opportuno precisare, più efficacemente di quello che non faccia l'articolo 436, le condizioni del concorso di più obbligati in diverso grado nella prestazione degli alimenti, in modo che non solo quando l'onere sia ineseguibile, ma anche quando sia eccessivamente gravoso per uno degli ordini chiamati, rispetto ai successivi, il magistrato possa far concorrere l'ordine o gli ordini successivi.

ROTIGLIANO. Si associa alla proposta del Presidente.

BACCI. Si potrebbe stabilire una ripartizione in cui concorrano tutti gli ordini a seconda delle loro possibilità, o proporzionalmente.

PRESIDENTE. Sarebbe per mantenere l'ordine stabilito, ma vorrebbe aggiungere una disposizione precisa in cui si desse facoltà al giudice, ove ne ravvisi l'opportunità, di procedere in modo diverso, indicando più ordini a concorrere nella prestazione degli alimenti quando l'onere sia eccessivamente gravoso per uno degli ordini chiamati o vi sia una troppo stridente diversità di condizioni economiche tra l'ordine chiamato e i successivi.

PIERANTONI. Obbietta che quello degli ordini che è chiamato per primo a prestare gli alimenti, cercherà di dimostrare in ogni modo che l'onere è troppo gravoso.

PRESIDENTE. Egli ha voluto solo richiamare l'attenzione dei Colleghi sulla questione, dato il suo collegamento con l'articolo in esame, ma essa potrà essere opportunamente ripresa all'articolo 436 dove si regola il concorso degli obbligati.

Art. 429.

PRESIDENTE. Fa presente che nell'articolo 52 dell'attuale Codice civile e nel corrispondente articolo 83 del progetto ministeriale è stabilito che l'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge dal quale deriva, salvo che per alcuni effetti nei casi specialmente determinati. La disposizione dell'articolo 429 deve appunto considerarsi come uno di tali casi eccezionali. Anche non cessando la affinità, cioè, si ritiene opportuno di far cessare l'obbligo della prestazione, oltrechè nell'ipotesi del numero 1, anche in quella del numero 2 dell'articolo stesso.

BACCI. Considera il caso del marito legalmente separato. Egli è tenuto a corrispondere gli alimenti alla moglie anche se la separazione è stata pronunciata per colpa di lei; ma se anche il padre o la madre della moglie si trovano in condizioni di dover essere alimentati dal genero, dovrebbe stabilirsi, a suo avviso, il principio che la prestazione sia limitata allo stretto necessario.

PRESIDENTE. Ricorda che la Commissione ha già proposto all'articolo 161 che gli alimenti da prestare al coniuge che è in colpa nella separazione sono soltanto quelli strettamente necessari. Quanto agli alimenti dei quali ad un tempo abbiano bisogno anche il padre o la madre del suddetto coniuge, è giusto che colui che è tenuto a prestare gli alimenti e al coniuge e ai suoceri veda opportunamente alleviato il suo onere se esso riesce troppo gravoso. La questione potrà essere tenuta presente quando, esaminandosi l'articolo 436 regolante il concorso degli obbligati, si preciseranno meglio, come già si è accennato, le condizioni di tale concorso.

ROTIGLIANO. Considera il caso dell'alimentando che abbia delle persone da mantenere. A suo avviso, gli alimenti non dovranno essere dati nella misura neces-

saria per lui solo, ma in modo tale che egli possa non far mancare il necessario alle persone che sia tenuto a mantenere.

PRESIDENTE. Non crede che giuridicamente vi sia questo preciso criterio nei riguardi dell'alimentando a sua volta tenuto a prestare gli alimenti. È naturale però che gli alimenti devono essere assegnati nella misura corrispondente ai bisogni dell'alimentando, e se questi avrà dei figli o i genitori, o i suoceri da mantenere, sarà tenuto conto anche di essi nello stabilire la detta misura.

Art. 430.

BACCI. Non gli sembra che l'espressione « prende grado », più volte ripetuta nell'articolo, sia, dal punto di vista linguistico, molto appropriata.

PIERANTONI. La sostituirebbe con la parola « sorge ».

ROMANO SANTI. Direbbe: « si gradua ».

PRESIDENTE. Osserva come nel linguaggio giuridico la parola « grado » sia usata comunemente. È desiderabile perciò che sia conservata. Proporrebbe di sostituire soltanto la parola « prende » con l'altra « ha ».

La Commissione approva.

Art. 431.

PRESIDENTE. Alla fine del primo comma, propone di sostituire alla parola « questo » l'altra « lui ».

La Commissione approva.

Art. 432.

ROMANO MICHELE. Per quanto riguarda il capoverso dell'articolo, sarebbe del parere di stabilire un concorso tra i donatari indipendentemente dalla data delle donazioni.

BACCI. Ritene anch'egli giusto che i donatari concorrano tutti e proporzionalmente.

PRESIDENTE. In tal modo lo stesso titolo determinerà l'obbligo e la misura.

SCADUTO. Ritene opportuno precisare che i donatari cui si riferisce il capoverso sono soltanto quelli tenuti in base al primo comma.

PRESIDENTE. Per accogliere le varie proposte che sono state fatte si potrebbe così formulare il capoverso: « Fra più donatari, tenuti secondo quanto prescrive il primo comma, l'obbligo si divide in proporzione del valore della donazione ».

Così rimane stabilito.

Art. 433.

BACCI. Pensa che sia necessario aggiungere al primo capoverso, il quale prescrive che gli alimenti devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle sostanze di chi deve somministrarli, le parole: « salvo quanto è disposto nell'articolo precedente », dal momento che in esso si è stabilito che il concorso fra più donatari abbia luogo proporzionalmente al valore delle donazioni.

PRESIDENTE. Non ritiene necessaria l'aggiunta di fronte alla disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo, in cui è detto che « il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio ».

Comunica quindi che il compianto senatore Supino in ordine all'articolo in esame gli aveva fatto pervenire le seguenti considerazioni:

« È accaduto in pratica che una persona sulla quale gravava l'obbligo degli alimenti ha offerto di prestarli, procurando all'alimentando un impiego o un collocamento, e che questi lo abbia rifiutato, pretendendo una prestazione in danaro. Per provvedere a casi di questo genere riterrei opportuno aggiungere all'articolo 433, dopo il II paragrafo, un terzo paragrafo così concepito: " Se colui che è tenuto a prestare gli alimenti offra o procuri all'alimentando un collocamento od un impiego non incompatibile con la di lui condizione sociale, e che produca una somma corrispondente a quella per cui sussiste l'obbligo, questo si intende adempiuto ".

Crede che tale concetto sia conforme anche allo spirito del Regime, quale risulta concretato nella Carta del lavoro. Egli sarebbe pertanto favorevole al concetto ispiratore della proposta Supino, ma invece di formulare la norma in un capoverso, sarebbe del parere di aggiungere al primo comma una formula che comprendesse il suddetto caso.

ROTIGLIANO. Premette che in teoria si può essere d'accordo sulle norme contenute nell'articolo in esame; ma i dissensi sorgeranno inevitabilmente quando si dovranno applicare.

Crede che qualsiasi innovazione si faccia al regime giuridico attuale possa essere pericolosa.

È particolarmente contrario alla norma inclusa nel progetto della Commissione Reale e riprodotta in quello ministeriale, la quale, preoccupandosi che una persona possa vivere lussuosamente a spese di chi deve somministrare gli alimenti, introduce il concetto di una vita modesta in relazione alla posizione sociale dell'alimentando.

Con quale criterio potrà determinarsi, per esempio, la vita modesta della figlia o della moglie di un milionario?

Anche circa l'obbligo di prestare gli alimenti quando una persona non è in condizioni di procurarseli, non nasconde la sua perplessità, poichè se non è giusto che un padre, che vive del proprio lavoro, debba corrispondere gli alimenti ad un figlio scioperato che non vuole far nulla, è ugualmente ingiusto che un padre, ricco a milioni, possa rifiutare gli alimenti ad una figlia nubile, solo perchè essa ha rifiutato un impiego.

Data la difficoltà di mettere in atto questi principii, il partito migliore sarebbe, a suo avviso, quello di mantenere il sistema attuale (articolo 143 del Codice vigente) che proporziona gli alimenti al bisogno di chi li domanda e delle sostanze di chi deve somministrarli, facendo per il resto assegnamento sull'opera del magistrato che non ha mai permesso, malgrado l'assenza nel Codice delle norme contenute nei progetti e nella proposta Supino, il verificarsi degli inconvenienti temuti.

PIERANTONI. Dal momento che il magistrato, secondo le norme in vigore, non potrebbe obbligare l'alimentando ad accettare, in luogo degli alimenti, l'impiego offertogli conveniente alla sua condizione sociale, ritiene che occorra una esplicita disposizione di legge che autorizzi il giudice in proposito.

PRESIDENTE. È necessario dare al magistrato la possibilità di tener conto delle circostanze di fatto per decidere se c'è l'obbligo degli alimenti ed il limite degli alimenti stessi.

BACCI. Gli sembra che le preoccupazioni che hanno spinto il compianto senatore Supino a fare la sua proposta trovino una cautela nel primo comma dell'articolo in esame, dove è detto: « . . . e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento »; ei deve essere, cioè, l'impossibilità da parte dell'alimentando di procurarsi quanto necessario per vivere.

In ordine all'ipotesi prospettata dall'onorevole Rotigliano del padre ricco, il quale rifiuta gli alimenti al figlio che non ha voluto accettare un impiego conveniente alla sua condizione, si tratta di un caso particolare che porterebbe ad altre considerazioni; infatti egli crede che, pur avendo accettato l'impiego, il figlio potrà sempre domandare ed ottenere dal padre ricco la corresponsione degli alimenti che potranno

costituire un lecito accantonamento per quelli che possono essere i casi imprevisi della vita.

ROTIGLIANO. Osserva come l'ipotesi prospettata dall'onorevole Bacci sia esclusa anche dal Codice vigente, il quale all'articolo 143 stabilisce che « gli alimenti devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda »; quando una persona ha già uno stipendio, non ha più diritto agli alimenti.

La sua proposta è di conservare la disposizione del Codice vigente, che non ha mai dato luogo ad inconvenienti. Non è pertanto favorevole nè alla formula del primo comma dell'articolo ministeriale, nè a quella del secondo in quanto ammette il concetto di un tenore di vita modesto in relazione alla posizione sociale della famiglia.

ANDRIANI. Osserva che, per quanto riguarda gli alimenti, il figlio non ha nessun diritto sul patrimonio del padre ricco, per portare il suo livello di vita alla stessa altezza di quello paterno.

Pensa che nella prima parte dell'articolo del progetto, dove è detto « non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento », si faccia riferimento contemporaneamente ad una possibilità intrinseca, in quanto l'alimentando non sia capace per malattia od altro impedimento, ed estrinseca, in quanto non trovi occupazioni. Non è ammessa la possibilità di chiedere gli alimenti, quando si sia rifiutato un impiego.

In ordine alla frase « per vivere modestamente » contenuta nel primo capoverso, nota come essa non intenda limitare gli alimenti allo stretto necessario, ma a qualche cosa di più, dal momento che c'è il correttivo « avuto riguardo alla sua posizione sociale ».

La formula « nella misura dello stretto necessario », usata nel seguente articolo 434, sta a dimostrare che il legislatore intendeva adottare nell'articolo in esame un criterio meno restrittivo.

A suo parere, la formula espressa nel primo capoverso corrisponde al concetto del Codice vigente; anzi tale concetto è espresso in modo migliore nel progetto ministeriale, in quanto si richiede che i diritti dell'alimentando, pur tenendo conto della posizione sociale, non eccedano quella che è il ragionevole fabbisogno della sua vita.

Per quanto riguarda poi il secondo comma fa le sue riserve sulla espressione « posizione sociale », che, secondo il suo punto di vista, non dovrebbe trovar posto nel Codice civile. Egli non riconosce alcuna posizione sociale che non sia stata costituita col proprio lavoro.

BIGINI. Osserva come l'origine della discussione, per quanto riguarda il primo capoverso, si debba ricercare nella parola « modestamente ».

Sopprimendo la frase « modestamente, avuto riguardo » e sostituendola con la parola « conformemente », la disposizione si troverà in perfetta concordanza con quanto è detto nel primo comma.

PRESIDENTE. È d'accordo con l'onorevole Biggini sulla opportunità di sopprimere la parola « modestamente », mentre non condivide il parere dell'onorevole Rotigliano e crede che la norma proposta dal senatore Supino possa trovare sede più appropriata nell'articolo 438. In definitiva si potrebbe nell'articolo 433 lasciare immutato il primo comma e nel secondo sostituire alle parole « modestamente avuto riguardo » la parola « conformemente ».

Così rimane stabilito.

SCADUTO. In ordine all'ultimo capoverso, domanda spiegazioni sulla frase « tuttora esistente nel suo patrimonio ». Con essa si intende che l'obbligo alimentare sia limitato al solo caso che esista ancora l'oggetto donato, sì che in caso diverso il donatario che ha un patrimonio tale da permettergli di soccorrere il donante, possa esimersi dalla somministrazione degli alimenti? Oppure indipendentemente dall'esistenza dell'oggetto donato si tien conto del suo valore rimasto nel patrimonio del donante e a questo si proporziona l'obbligo alimentare? A suo avviso, la formula del capoverso dovrebbe portare alla prima interpretazione.

ROMANO MICHELE. È d'accordo col senatore Scaduto; di fronte alla dizione del capoverso un donatario potrebbe ben esimersi dal corrispondere gli alimenti tutte le volte che la cosa donata fosse stata venduta.

PRESIDENTE. Osserva come la Commissione Reale nell'articolo 504 del suo progetto avesse usato un'altra formula per fissare il principio che il donatario è tenuto solo nei limiti della utilità effettivamente conseguita per la donazione e tuttora esistente nel suo patrimonio.

ROMANO MICHELE. Crede che la soppressione dell'ultima parte del capoverso eliminerebbe ogni dubbio.

SCADUTO. Si associa al senatore Romano.

PRESIDENTE. Non vede perchè il donatario dovrebbe essere tenuto agli alimenti quando il dono consiste in cose che non danno nessuna utilità finanziaria, come, per esempio, una biblioteca, un castello, ecc.

Fa anche l'ipotesi del donatario che ha ricevuto delle azioni le quali, in seguito al fallimento della società emittente, non hanno alcun valore; perchè il donatario, che non ha nessuna colpa per quanto riguarda la perdita del dono, deve esser tenuto agli alimenti verso il donante?

BACCI. Pensa che il concetto di valore debba riferirsi al momento attuale.

PRESIDENTE. Per questo si è usata la formula « tuttora esistente nel suo patrimonio ».

BACCI. Il concetto dell'esistenza del patrimonio gli sembra pericoloso; preferirebbe quello del valore attuale.

ANDRIANI. Direbbe: « fino alla concorrenza del valore ».

DI MARZO. Userebbe la formula: « fino alla concorrenza del reddito attuale della donazione ».

FABRI. A suo avviso, la migliore soluzione è quella di ritornare alla dizione che il progetto della Commissione Reale usa nel primo comma dell'articolo 504.

SCADUTO. Si associa.

ANDRIANI. Osserva che, per non gravare il donatario di un obbligo sproporzionato alle sue sostanze, sarebbe bene tener conto anche della entità attuale di queste.

PRESIDENTE. L'osservazione dell'onorevole Andriani rientra nel principio generale che regola la concessione alimentare; se il donatario può sostenere la spesa, deve tenersi conto che una volta ha avuto questo beneficio.

Accetta la proposta del senatore Fabri di integrare l'ultimo capoverso dell'articolo in esame con la formula dell'articolo 504 del progetto della Commissione Reale. L'ultimo capoverso dell'articolo 433 dovrebbe essere allora così formulato: « Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione, avuto riguardo alla natura e alla entità della donazione, all'arricchimento del donatario e ad ogni altra circostanza ».

Così rimane stabilito.

Art. 434.

PRESIDENTE. Ricorda che la Commissione ha proposto di limitare agli alimenti strettamente necessari la prestazione che deve farsi al coniuge che è in colpa nella separazione legale. Nei riguardi invece dei fratelli, come ha già accennato, non si sa spiegare una analoga restrizione della misura degli alimenti.

Propone pertanto la soppressione dell'articolo.

La Commissione unanime è d'accordo col Presidente.

Art. 435.

BACCI. Sopprimerebbe la norma contenuta nell'ultimo periodo del primo comma: « Parimenti gli alimenti possono essere ridotti per la condotta disordinata o riprove-

vole dell'alimentato », perchè tale disposizione gli sembra insita nel concetto stesso della somministrazione degli alimenti. Chi fa una vita sregolata ha mezzi a sua disposizione e quindi non ha bisogno degli alimenti.

PRESIDENTE. Osserva che con la soppressione proposta dall'onorevole Bacci, il magistrato, se non si è verificato alcun mutamento nelle condizioni economiche, non avrà facoltà di modificare l'assegnazione fatta.

ROTIGLIANO. Trova pericolosa la disposizione, una volta ammesso che l'obbligo degli alimenti è un obbligo naturale.

PRESIDENTE. Si potrebbe, se mai, attenuare, non sopprimere la disposizione.

SCADUTO. Sopprimerebbe la parola « parimenti », di cui non si rende ragione.

ROTIGLIANO. Gli sembra che il giudicare se una persona tiene una condotta riprovevole implichi una valutazione di ordine morale, che in questa materia non è ammissibile. Sotto questo riguardo, è d'accordo con l'onorevole Bacci per la soppressione della disposizione.

ANDRIANI. Osserva come la legge, attraverso il Codice penale, stabilisca già delle sanzioni per una condotta riprovevole sotto il punto di vista penale. Pensa che lo stabilire anche una sanzione economica possa costituire per l'alimentato una spinta a compiere anche altri reati, sotto la pressione del bisogno.

PRESIDENTE. Pone ai voti la proposta dell'onorevole Bacci di sopprimere l'ultimo periodo del primo comma

Votano *sì* i Commissari: senatori Di Marzo e Romano Michele; deputati Andriani, Bacci, Biggini e Rotigliano.

Votano *no* i Commissari: senatori Anselmi, D'Amelio, Fabri, Facchinetti Pulazzini, Raimondi e Scaduto.

La proposta di soppressione, non avendo raccolto la maggioranza dei voti, non è approvata.

Si approvano invece la soppressione della parola « parimenti » e l'aggiunta della parola « altresì » dopo l'altra « ridotti ».

La seduta termina alle ore 12,15.

Il Presidente

D'AMELIO.

Gli estensori: CARONI e ISGRÒ.

V° il Capo della Segreteria:

CERCIELLO.

VERBALE N. 55

Seduta antimeridiana del 28 maggio 1937 — Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMi, BARCELLONA, BERIO, DI MARZO, FACCHINETTI PULAZZINI, NUCCI, PIOLA CASELLI e SCADUTO; deputati ALBERTINI, ANDRIANI, BACCI, BIGGINI, COSTAMAGNA, PUTZOLU e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, ROMANELLI, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. — Ripresa in esame dell'articolo 435 del Titolo XII: « Degli alimenti ». — Esame degli articoli 436 a 439 del Titolo stesso. — Ripresa in esame dell'articolo 433 in occasione dell'articolo 438.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Cogliolo, Fabri e Romano Michele e deputati Cristini, Pierantoni e Rossi hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

Art. 435.

PIOLA CASELLI. Desidera fare un'osservazione sull'ultima parte del primo comma dell'articolo 435, già esaminato nella precedente seduta, in cui si dispone che gli alimenti « possono essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato ». Il progetto della Commissione Reale nel corrispondente articolo 509 aggiungeva « nei limiti del necessario », mentre dalla relazione ministeriale risulta che nel progetto definitivo si è ritenuto più conveniente affidarsi « al prudente arbitrio del giudice, che di caso in caso valuterà se la condotta dell'alimentato giustifichi la restrizione allo stretto necessario o restrizioni minori ». Ora non gli sembra inopportuno precisare i limiti della restrizione ed egli pertanto sarebbe per riprodurre la formula della Commissione Reale: « nei limiti dello stretto necessario ».

ROTIGLIANO. Si associa alle osservazioni del senatore Piola Caselli.

NUCCI. A suo avviso e come del resto spiega la relazione ministeriale che parla di « restrizioni minori », cioè di restrizioni di minore entità, la larghezza che il progetto ministeriale attribuisce ai poteri del giudice tende a far sì che nel caso concreto la riduzione degli alimenti possa essere corrispondente alla gravità della condotta dell'alimentato, senza peraltro, si intende, che la misura degli alimenti in seguito alla riduzione possa essere portata al disotto dei limiti dello stretto necessario, secondo la funzione cui risponde il diritto alimentare. Con l'aggiunta « nei limiti dello stretto necessario » sembra invece che in ogni caso di condotta riprovevole gli alimenti dovrebbero essere ridotti in quella misura. Egli sarebbe piuttosto d'avviso di precisare il limite massimo della riduzione aggiungendo, dopo le parole « possono essere ridotti » le altre: « fino allo stretto necessario ».

Così rimane stabilito.

Art. 436.

PRESIDENTE. Ricorda che occorre risolvere due questioni già prospettate in occasione dell'esame degli articoli 428 e 429 e rinviare al presente articolo: la prima, da lui stesso proposta, se l'onere degli alimenti possa essere imposto alle persone chiamate in grado posteriore non solo quando l'obbligato non possa in tutto o in parte prestarli, ma anche quando l'obbligazione sia per esso estremamente gravosa; la seconda questione, se gli alimenti devono concernere solo la persona cui spettano oppure anche le persone a suo carico, secondo quanto ha sostenuto l'onorevole Rotigliano.

In ordine alla prima questione, richiamandosi a quanto ha già detto, ritiene che una soluzione negativa sarebbe iniqua. Se la persona obbligata a prestare gli alimenti si trova in condizioni economiche disagiate, mentre quelle chiamate in grado posteriore hanno larghe disponibilità, deve essere in facoltà della autorità giudiziaria di addossare l'obbligo ai successivi chiamati o, quanto meno, di imporre ad essi di concorrere. Prospetta l'ipotesi della moglie che, per sostenere il marito malato, si sottoponga a gravi sacrifici, mentre i fratelli del marito sono in condizione agiata e potrebbero dare agevolmente il loro aiuto.

PIOLA CASELLI. Nota che, secondo la relazione ministeriale si ritiene di aver risolta la questione con l'articolo 437, senza stabilire un criterio rigido, ma affidandosi alla prudente valutazione del giudice.

ROTIGLIANO. Si associa alle giuste considerazioni del Presidente.

BACCI. È dello stesso parere, ma osserva che sarebbe più logico stabilire prima in quale misura devono concorrere alla prestazione degli alimenti più persone obbligate dello stesso grado, poi fare l'ipotesi che esse non siano concordi sul modo di somministrare gli alimenti e infine stabilire l'obbligo delle persone chiamate in grado posteriore.

Propone quindi che il primo comma dell'articolo 436 diventi l'ultimo.

La Commissione approva le proposte del Presidente e del Commissario Bacci, dando al primo l'incarico di formulare il nuovo testo dell'articolo.

PRESIDENTE. Si riserva di redigere la nuova formula e di sottoporla alla Commissione nella prossima seduta.

In ordine poi al problema posto dall'onorevole Rotigliano se gli alimenti debbano essere corrisposti non solo in relazione al bisogno di chi li domanda, ma anche delle persone a suo carico, osserva che potrebbe trovare opportuna soluzione nell'articolo 433, aggiungendo nel secondo comma, dopo l'espressione: « del bisogno di chi li domanda » le parole: « tenuto conto del numero dei figli ».

DI MARZO. Ritiene pericolosa questa estensione del diritto agli alimenti, che è inerente alla persona e non alla famiglia.

ROTIGLIANO. Si rende conto dell'obiezione del senatore Di Marzo, ma osserva che nel sistema del Codice attuale, che per questa parte è invariato, gli alimenti devono essere commisurati alle necessità delle persone che ne hanno diritto. Ritiene che l'autorità giudiziaria, nell'assegnare gli alimenti, debba sempre tenere conto non solo delle necessità personali, ma anche di quelle familiari. S'intende però che questo concetto non deve essere applicato in modo da alterare la natura dell'obbligo alimentare.

PRESIDENTE. Bisogna soddisfare le esigenze di vita di un padre che ha a carico dei figli. Si potrebbe ovviare all'obiezione del senatore Di Marzo aggiungendo alla proposta precedentemente fatta le parole: « che sono a suo carico ».

DI MARZO. Possono esservi altri obbligati a corrispondere gli alimenti ai viventi a carico. E del resto comunque si formuli l'articolo, si verrà indirettamente

ad estendere l'obbligo degli alimenti a favore di persone, verso le quali non si è espressamente tenuti.

BACCI. Pensa che il concetto di condizione familiare sia implicito nella espressione « in stato di bisogno » contenuta nell'articolo 433. Andare oltre sarebbe pericoloso.

ROTIGLIANO. Nota che si potrebbero conciliare i due concetti dicendo nell'articolo 433 al secondo comma: « Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda, tenuto conto delle sue condizioni familiari e delle sostanze di chi deve somministrarli ».

PRESIDENTE. Più che delle condizioni familiari bisogna tener conto delle persone che vivono a carico, anche in omaggio alle direttive del Regime nei riguardi delle famiglie numerose.

ALBERTINI. Allora bisognerebbe sopprimere nel primo comma le parole: « al proprio mantenimento ».

ROTIGLIANO. Si potrebbe dire: « al proprio mantenimento e a quello delle persone che sono a suo carico ».

BERIO. Osserva che il Codice vigente non esclude questo concetto, ma, senza specificare, lascia al magistrato la valutazione del bisogno e della misura degli alimenti.

NUCCI. Rileva che la estensione del diritto alimentare nel senso proposto costituisce, a suo avviso, una profonda innovazione dell'istituto. Per conto suo si associa alle osservazioni del senatore Di Marzo.

ROTIGLIANO. È d'avviso che si tratti piuttosto di una interpretazione delle norme vigenti, nel senso che il tribunale non limita gli alimenti al mantenimento della persona che li chiede, ma lo estende a quello dei figli. Ad ogni modo, se si ritiene che l'aggiunta proposta non sia opportuna perchè troppo vincolativa per l'autorità giudiziaria, risulti ben chiaro che la Commissione è d'accordo nell'interpretazione che il magistrato debba tener conto anche dei figli che vivono a carico di chi chiede gli alimenti.

PRESIDENTE. Nota che una interpretazione in senso contrario potrebbe trovare appiglio nell'articolo 438 del progetto ministeriale, in cui si dice: « o col ricevere e mantenere nella propria casa colui che vi ha diritto »; il che potrebbe far credere che gli alimenti sieno dovuti al singolo e non al gruppo familiare.

BACCI. Vorrebbe che nel secondo comma dell'articolo 433, invece della espressione « e delle sostanze » si dicesse: « e delle condizioni economiche », che implicano un concetto completamente diverso da quello dell'entità patrimoniale di chi deve somministrare gli alimenti.

Si verrebbe così ad affermare il principio che si deve tener conto del bisogno, ossia delle condizioni familiari di chi domanda gli alimenti e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli, lasciando al giudice la facoltà di valutare caso per caso.

PRESIDENTE. Si potrebbe adottare per il primo comma dell'articolo 433 la seguente formula: « Gli alimenti possono essere richiesti solo da chi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento e a quello delle persone che sono a suo carico, salvo che per queste ultime debba provvedere altra delle persone indicate nell'articolo 428 ».

FACCHINETTI PULAZZINI. Direbbe: « che sono necessariamente a suo carico ».

PRESIDENTE. È d'accordo.

DI MARZO. Dichiaro di essere contrario alla formula proposta.

NUCCI e BERIO. Sono anche essi contrari.

La Commissione approva la formula proposta dal Presidente con l'aggiunta suggerita dal senatore Facchinetti Pulazzini.

PRESIDENTE. Nel secondo comma dell'articolo 433 il deputato Bacci propone che invece « delle sostanze » si dica più giustamente: « delle condizioni economiche ».

La Commissione approva.

Art. 437.

NUCCI. Ritiene che si potrebbe opportunamente riunire questo articolo al precedente.

PRESIDENTE. Teme che si avrebbe un articolo troppo lungo e complesso. Manterrebbe l'articolo come nel progetto ministeriale.

Così rimane stabilito.

Art. 438 e 433.

PRESIDENTE. Ricorda che esaminandosi all'articolo 433 la proposta del compianto senatore Supino, diretta a considerare adempiuto l'obbligo alimentare qualora l'obbligato offrisse in luogo del denaro un'occupazione remunerata all'alimentando e non incompatibile con la condizione sociale di lui, si è deliberato di rinviare la questione al presente articolo. Chiede ora se questo concetto moralizzatore sia condiviso dalla Commissione.

ROTIGLIANO. È contrario alla proposta, perchè essa porta con sè la decadenza dell'obbligo di prestare gli alimenti anche ai figli, appena questi possono lavorare. Non può ammettere che, ad esempio, un padre milionario neghi gli alimenti alla figlia o alla moglie adducendo la pretesa di aver loro trovato un impiego qualsiasi, anche non confacente alla loro dignità ed al loro grado sociale.

NUCCI. Osserva che il concetto cui si ispira la proposta del compianto senatore Supino è già in sostanza compreso nel primo comma dell'articolo 433 nella frase « non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento »; e converrebbe lasciare ogni apprezzamento al giudice, come nella disposizione del progetto ministeriale.

ROTIGLIANO. Trova esatta l'interpretazione che il senatore Nucci dà al primo comma dell'articolo 433. In base ad esso il giudice deve negare gli alimenti alla figlia del milionario che sia in grado di provvedere al proprio mantenimento facendo l'istitutrice o la dattilografa; e la sentenza che invece riconoscesse questo diritto alla figlia sarebbe annullabile in Cassazione, perchè contraria al disposto dell'articolo 433.

Ora eccessiva e immorale gli sembra la conseguenza cui porta la suddetta disposizione. Essa costituisce una profonda innovazione nei confronti dell'articolo 143 del vigente Codice, che si riferisce invece soltanto al bisogno di chi domanda gli alimenti e alle sostanze di chi deve somministrarli.

PRESIDENTE. Non si può per un caso particolare, che trova peraltro implicitamente la sua giusta considerazione, escludere una norma che soddisfa a tanti altri casi. Contrappone all'ipotesi prospettata dal deputato Rotigliano quella del genero che chieda gli alimenti e al quale il suocero dia il modo di provvedere al proprio mantenimento con il lavoro. Parimenti non si può ammettere che il padre sia tenuto a sacrificare la sua vecchiaia per nutrire il figlio fannullone. E così si possono citare altri casi che mostrano la necessità di una disposizione che imponga a chi sia in grado di lavorare l'obbligo di provvedere a sè stesso.

ROTIGLIANO. Siccome non sarebbe possibile introdurre nel progetto una minuziosa casistica per contemplare i vari casi prospettati, ritiene che sarebbe meglio tornare al concetto del vigente Codice.

BACCI. Rileva che il temperamento al concetto espresso nel primo comma dell'articolo 433 trova posto nel secondo comma, in cui si parla del bisogno di chi domanda gli alimenti e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. L'obbligo del lavoro deve quindi essere commisurato alla stregua di questo concetto.

ROTIGLIANO. Ripete che, secondo il sistema del Codice vigente, l'autorità giudiziaria decide caso per caso. Non ritiene giustificata l'innovazione che si vuole apportare.

PRESIDENTE. Osserva che il sistema alimentare legale oggi non è molto diffuso e che un gran numero di liti non ci sono perchè in genere soccorre il cuore dei parenti, oppure provvede l'assistenza pubblica. Col progetto in esame si vuole introdurre una solidarietà del gruppo famigliare meglio rispondente ai più moderni principi sociali e perciò l'innovazione è pienamente giustificata.

BERIO. Ritiene che sostanzialmente il progetto ministeriale peggiori in questo punto il Codice vigente che, nelle sue poche disposizioni in materia di alimenti, segna giuste direttive anche di etica familiare. Egli sopprimerebbe il primo comma dell'articolo 433 del progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Rileva che il Codice vigente nella parte relativa agli alimenti trae origine dal Codice Napoleonico ed è ormai sorpassato, poichè nella vita economica moderna bisogna anzitutto affermare il principio che l'individuo deve lavorare, e solo se non può provvedere a sè stesso, deve avere il soccorso dei parenti prossimi. Il concetto è socialmente più largo e più conforme ai principi etici che regolano la società.

Prende atto dell'osservazione del senatore Nucci che il concetto moralizzatore suggerito dal senatore Supino è implicito nel primo comma dell'articolo 433. Giustamente ha osservato il deputato Bacci che esso trova un temperamento nel secondo comma dello stesso articolo. Non è dunque il caso di insistervi oltre.

ROTIGLIANO. Ritiene che non sia giusto escludere dal diritto agli alimenti tutte le persone abili al lavoro, qualora chi è obbligato a prestarli abbia larghe possibilità. Una formula in questo senso potrebbe essere approvata; in caso contrario sarebbe preferibile sopprimere il primo comma dell'articolo 433.

D'altra parte l'osservazione del deputato Bacci non appare esauriente, poichè il magistrato che nega gli alimenti, essendo chi li chiede in grado di provvedere al proprio mantenimento, non ha possibilità di applicare il secondo comma dell'articolo 433.

COSTAMAGNA. Teme che, mantenendo l'articolo 433 del progetto ministeriale, nell'intento di allargare il concetto della solidarietà familiare, si finisca col restringerlo. Nel sistema del Codice vigente, la limitazione del diritto agli alimenti, subordinato alla circostanza che l'alimentando sia inabile a procacciarsi il lavoro, è stabilita solo (articolo 141) nei confronti dei fratelli e delle sorelle, quando, per un difetto di corpo o di mente o per qualsivoglia altra causa non imputabile a loro colpa, non se li possano procacciare. Questo concetto restrittivo viene generalizzato nell'articolo 433.

A un sistema imperniato su un concetto di solidarietà familiare si viene così a sostituire un sistema che afferma rigorosamente il dovere del lavoro. Sono due concezioni profondamente diverse che si prospettano alla Commissione.

PRESIDENTE. Si vuole affermare, in sostanza, che chi può provvedere a sè stesso non deve fare il fannullone.

PUTZOLU. Si associa al rilievo fatto che il concetto dell'obbligo di lavorare sia implicito nella espressione dell'articolo 433 « non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento », cioè di procacciarsi da vivere decorosamente secondo le proprie attitudini e la propria condizione sociale.

Si tratta di una specifica applicazione del principio fascista secondo il quale il diritto e il dovere del lavoro sono sacrosanti, per cui nessuno deve considerarsene esente, nemmeno i figli dei ricchi.

SCADUTO. Pensa che sia essenziale stabilire se la persona che chiede gli alimenti non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento puramente e semplicemente, oppure secondo la sua condizione sociale.

Ritiene giusto che l'obbligo di lavorare sia commisurato alla condizione sociale e che, ad esempio, la figlia di un milionario che lavori decorosamente abbia il diritto

di pretendere dal padre una integrazione del proprio guadagno, conformemente alla sua condizione sociale.

Aggiungerebbe alla fine del primo comma dell'articolo 433 le parole: « secondo la sua condizione sociale ».

BERIO. Pur riconoscendo che il lavoro è un dovere per tutti, lascerebbe al magistrato la facoltà di valutare caso per caso se chi chiede gli alimenti sia in grado di provvedere, e in quale misura, al proprio mantenimento, sopprimendo il primo comma dell'articolo 433.

BIGGINI. Il principio che tutti nella società fascista abbiano il dovere di lavorare è talmente legato al sistema del Codice che non c'è bisogno di affermarlo per quanto riguarda gli alimenti.

Ritiene che l'espressione « non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento » si riferisca alla incapacità fisica o intellettuale di lavorare.

COSTAMAGNA. Ripete come, con l'articolo 433, si venga a cambiare il sistema imperniato sul concetto della solidarietà familiare con quello basato sul principio del dovere del lavoro.

Non discute il nuovo concetto, ma fa notare l'importanza della decisione, data la diversità dei due principi.

PIOLA CASELLI. In ordine alla giusta osservazione fatta dal deputato Costamagna, ricorda che il progetto della Commissione Reale aveva conservato, in conformità del Codice vigente, la distinzione fra l'obbligo degli alimenti in generale e l'obbligo tra fratelli e sorelle, che ha luogo solo quando « la persona in bisogno non possa col suo lavoro provvedere al proprio sostentamento per ragioni di età o per difetto di corpo o di mente, o per altra causa che non sia imputabile a sua colpa ». Osserva, d'altra parte, che nei rapporti così fra ascendenti e discendenti minori come fra i coniugi, l'obbligo alimentare è sostituito dall'obbligo più largo del mantenimento sancito dagli articoli 132 e 138 del Codice vigente e dagli articoli 151 e 153 del progetto di riforma.

È favorevole, salvo il beneficio di questa osservazione, alla innovazione introdotta dal progetto ministeriale e aderisce alla proposta del senatore Scaduto di aggiungere al primo comma dell'articolo 433 le parole: « secondo la sua condizione sociale ». Questa stessa espressione si trova già, è vero, nel secondo comma; ma si riferisce alla misura degli alimenti da assegnare, mentre nel primo comma costituirebbe una moderazione ed una indicazione per il magistrato perchè applichi questo articolo con discrezione, avuto riguardo agli interessi di solidarietà familiare.

PUTZOLU. Teme che l'aggiunta delle parole: « secondo la sua condizione sociale » possa ingenerare confusione tra il primo e il secondo comma dell'articolo 433. Dato che il concetto da porre in rilievo è quello del dovere di un lavoro decoroso in rapporto alle possibilità fisiche, morali e sociali dell'alimentando, direbbe piuttosto: « non sia in grado di provvedere secondo le sue possibilità ».

Ad evitare poi che l'espressione: « non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento » vada intesa, come ha osservato il deputato Biggini, soltanto nel senso di incapacità fisica o intellettuale, aggiungerebbe: « per qualsiasi causa ».

Il primo comma dell'articolo 433 risulterebbe quindi così formulato: « Gli alimenti possono essere richiesti solo da chi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere, per qualsiasi causa e secondo le sue possibilità, al proprio mantenimento... ».

ANDRIANI. È contrario all'aggiunta: « secondo la sua condizione sociale ». Ricorda che si è in tema di alimenti, e che, in definitiva, la condizione sociale che viene in pratica considerazione è quella di colui da cui si pretendono gli alimenti, non di colui che li richiede: quest'ultimo non può vantare una condizione sociale superiore alla situazione in cui versa. Ripete che la condizione sociale non si eredita, ma si acquista col proprio lavoro e che pertanto il concetto e l'espressione dovrebbero essere banditi dal Codice.

ROTIGLIANO. Rileva che la condizione sociale va riferita non soltanto alla persona che deve somministrare gli alimenti, ma anche alla persona che li richiede.

È favorevole alla soppressione del primo comma dell'articolo 433 proposta dal senatore Berio, ma se la Commissione ritenga di mantenere l'innovazione del progetto ministeriale, aderisce alla proposta del senatore Scaduto di aggiungere le parole: « secondo la sua condizione sociale », associandosi alle considerazioni del senatore Piola Caselli.

PIOLA CASELLI. Non si nasconde che le parole: « condizione sociale » aggiunte al primo comma possono far pensare a situazioni aristocratiche che mal si addicono al Codice. Sarebbe più opportuno formulare un capoverso a parte: « Nel determinare se l'alimentando sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, il giudice terrà conto della sua condizione familiare e di ogni altra circostanza del caso ».

ANSELMI. Propone che si dica: « non sia in grado di provvedere convenientemente al proprio mantenimento », osservando che l'espressione tiene conto di tutte le condizioni soggettive e oggettive che si presentano all'esame del giudice.

PRESIDENTE. Vi sono adunque varie proposte di emendamento all'articolo 433, che egli porrà ai voti secondo il prescritto ordine di precedenza. Mette anzitutto ai voti la proposta del senatore Berio per la soppressione del primo comma dell'articolo 433.

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Barcellona e Berio; deputato Rotigliano.

Rispondono *no* i Commissari: senatori Anselmi, D'Amelio, Di Marzo, Facchinetti Pulazzini, Nucci, Piola Caselli e Scaduto; deputati Albertini, Andriani, Bacci, Biggini e Putzolu.

La proposta non è approvata.

PRESIDENTE. Segue la proposta del senatore Scaduto di aggiungere al primo comma dell'articolo 433 le parole: « secondo la sua condizione sociale ».

PIOLA CASELLI. Chiede se si intendano considerare anche i rapporti di parentela.

BACCI. Si potrebbe aggiungere: « avuto riguardo alla condizione sociale della famiglia e ai rapporti di parentela ».

PIOLA CASELLI. Preferisce una formula più ampia, in una disposizione separata dal primo comma: « Il giudice, nel determinare se l'alimentando sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, terrà conto della condizione della famiglia e del grado di parentela ».

FACCHINETTI PULAZZINI. Ritiene che il grado di parentela non abbia nulla a che vedere con la possibilità di provvedere al proprio mantenimento.

ROTIGLIANO. Si potrebbe votare la proposta per divisione, cominciando dalla prima parte fino alle parole: « condizione sociale della famiglia ».

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta di aggiungere al primo comma dell'articolo 433 la seguente formula: « il giudice, nel determinare se l'alimentando sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, terrà conto della condizione sociale della famiglia ».

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Barcellona, Berio, Facchinetti Pulazzini, Piola Caselli e Scaduto; deputati Bacci e Rotigliano.

Rispondono *no* i Commissari: senatori Anselmi, D'Amelio, Di Marzo e Nucci; deputati Albertini, Andriani, Biggini e Putzolu.

La proposta non è approvata.

PRESIDENTE. Allora cade anche la seconda parte della proposta: « e del grado di parentela ».

Mette ora ai voti la proposta del senatore Anselmi di aggiungere al primo comma dell'articolo 433, dopo le parole: « non sia in grado di provvedere » la parola « convenientemente ».

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Anselmi, Di Marzo, Facchinetti Pulazzini e Scaduto; deputato Rotigliano.

Risposndono *no* i Commissari: senatori Barcellona, Berio, D'Amelio e Nucci; deputati Albertini, Andriani e Putzolu.

Si astengono i Commissari: senatore Piola Caselli; deputati Bacci e Biggini.

La proposta non è approvata.

PRESIDENTE. Ultima proposta è quella del deputato Putzolu di sostituire al testo, già modificato, della prima parte del primo comma dell'articolo 433 il seguente: « Gli alimenti possono essere richiesti solo da chi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere, per qualsiasi causa e secondo le sue possibilità, al proprio mantenimento . . . ».

BARCELLONA. Toglierebbe le parole: « e secondo le sue possibilità », perchè il concetto è implicito nella formula.

PUTZOLU. Aderisce.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta così modificata.

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Barcellona, Berio, D'Amelio, Di Marzo, Facchinetti Pulazzini, Nucci, Piola Caselli e Scaduto; deputati: Albertini, Andriani, Biggini e Putzolu.

Rispondono *no* i Commissari: senatore Anselmi e deputato Rotigliano.

La proposta è approvata.

SCADUTO. Osserva che nel primo comma dell'articolo 433 si è stabilito che il diritto agli alimenti a favore di una persona compete in relazione all'impossibilità di provvedere al mantenimento non solo di essa, ma anche delle persone che sono necessariamente a suo carico. Nell'articolo 438 si parla invece di « mantenere nella propria casa colui che vi ha diritto ». Ritene che occorra un coordinamento fra le due disposizioni.

PRESIDENTE. Crede che la disposizione dell'articolo 438 possa essere mantenuta nel testo ministeriale. Sarà in facoltà del magistrato di determinare il modo di somministrare degli alimenti.

DI MARZO. Invece della parola « pensione » direbbe « assegno ».

Così rimane stabilito.

Art. 439.

PUTZOLU. È d'avviso che nel caso che l'assegno sia smarrito dall'alimentando o gli sia rubato, egli possa chiederlo nuovamente.

PRESIDENTE. Sopprimerebbe l'articolo, perchè potrebbe far supporre che in caso di fortuito smarrimento l'assegno possa essere di nuovo chiesto.

SCADUTO. Manterrebbe la disposizione per impedire che la persona che ha avuto l'assegno lo dissipi in pochi giorni e poi lo pretenda nuovamente.

PIOLA CASELLI. Ritene che l'assegno si dovrebbe di nuovo concedere in caso di forza maggiore, quando cioè la prestazione non conseguì il suo effetto per causa in cui non entri la colpa del creditore.

PRESIDENTE. Osserva che chi ha pagato un debito, secondo il sistema giuridico normale, non può essere tenuto a pagarlo di nuovo.

PUTZOLU. Rileva che l'obbligo alimentare riveste carattere di interesse pubblico e non può essere considerato alla stessa stregua di qualsiasi altra obbligazione.

Si associa alla proposta di sopprimere l'articolo, con la dichiarazione che il giudice, per ragioni di equità, possa intervenire per disporre che l'assegno alimentare sia rinnovato, in tutto o in parte, a seconda delle circostanze.

PRESIDENTE. Occorrerebbe una disposizione che autorizzasse in tal senso il giudice. Si dovrebbe dire: « L'assegno alimentare non può essere nuovamente richiesto,

salvo casi eccezionali in cui l'alimentando senza sua colpa, non abbia potuto trarne vantaggio.

BARCELLONA. La disposizione darebbe certamente luogo a speculazioni.

BERIO. Sopprimerebbe l'articolo con l'intesa di lasciare al giudice di esaminare i casi in cui per equità si debba concedere di nuovo l'assegno.

PIOLA CASELLI. Si associa, chiedendo che si dia atto a verbale del motivo della soppressione.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 12,20.

Il Presidente
D'AMELIO.

L'estensore : ROMANELLI.

Vº il Capo della Segreteria :

CERCIELLO.

VERBALE N. 56.

Seduta pomeridiana del 28 maggio 1937 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BARCELLONA, FACCHINETTI PULAZZINI, MAZZOCOLO, PIOLA CASELLI, SARROCCHI e SCADUTO; deputati ANDRIANI, ASQUINI, BACCI, COSTAMAGNA, MACARINI CARMIGNANI, PIERANTONI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10,5.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. - Ripresa in esame dell'articolo 436 del Titolo XII: « Degli alimenti ». - Esame degli articoli 440 a 443 del Titolo stesso e proposta all'articolo 438 nell'esame dell'articolo 441. - Discussione generale del Titolo XIII: « Degli atti dello stato civile ». - Esame dei relativi articoli 444 a 450. - Sull'ordine dei lavori. - Comunicazione della risposta del Ministro delle Colonie sul quesito relativo alle unioni miste e deliberazione della Commissione.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Cogliolo, Fabri e Romano Michele e deputati Albertini, Cristini, Putzolu e Rossi hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto.

Art. 436.

PRESIDENTE. Secondo quanto si era stabilito nella seduta precedente, ha predisposto la seguente nuova formula dell'articolo 436 corrispondente ai concetti prevalsi:

« Se gli obbligati nello stesso grado alla prestazione degli alimenti siano più, tutti devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuno in proporzione delle proprie sostanze.

« Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non siano in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte o l'obbligazione per tutti o per alcuni riesca estremamente gravosa, l'obbligazione stessa può essere posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.

« Qualora gli obbligati non siano concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, l'autorità giudiziaria provvede secondo le circostanze ».

PIOLA CASELLI. Desidererebbe che, invece delle parole: « proprie sostanze », si dicesse: « delle proprie condizioni economiche ». Il Codice vigente usa in questo

Titolo la parola « sostanza », perchè, al tempo in cui fu redatto, era dalla sostanza, cioè, dal patrimonio di un individuo che si potevano generalmente desumere le sue possibilità economiche. Attualmente invece, anche senza possedere una sostanza, si può avere molto spesso una attività professionale o industriale tale da consentire una vita agiata. Quindi l'espressione « delle proprie condizioni economiche » sarebbe più appropriata, perchè abbraccerebbe sia il concetto della sostanza, sia quello della attività professionale o industriale.

PRESIDENTE. Accetta l'emendamento.

La Commissione approva la redazione dell'articolo 436 proposta dal Presidente con l'emendamento suggerito dal senatore Piola Caselli.

Art. 440.

PIOLA CASELLI. Desidera fare un'osservazione di forma e diverse di sostanza. La disposizione di questo articolo risolve una vecchia questione che risale alla « glossa »: se, circa la decorrenza nella prestazione degli alimenti, si applicassero o no i principi generali in materia di obbligazioni, in base ai quali si poteva sostenere che l'obbligo cominciasse nel momento in cui si fossero realizzate le condizioni di bisogno che davano luogo a questo rapporto giuridico. Invece nella dottrina e nella giurisprudenza si è fatta strada l'idea diversa e contraria che gli arretrati delle pensioni alimentari non siano dovuti, idea espressa con la frase « in praeteritum non vivitur, nec alitur ». La disposizione adottata col presente progetto è in questo senso, ma gli sembra formulata con troppa severità e con una forma che crede non corrispondente alle intenzioni espresse nella relazione ministeriale (pag. 159, n. 421), nella quale si dichiara di accettare il concetto dell'articolo 513 della Commissione Reale, escludendosi però l'eccezione alla regola nel caso che l'alimentando avesse contratto debiti per il proprio sostentamento o avesse tardato a proporre la domanda per fatto dell'obligato.

Dal punto di vista formale rileva, dunque, in primo luogo che le parole « non possono essere assegnati » esprimono un imperativo che non trova giustificazione in ragioni di ordine pubblico. Ciò che si vuole stabilire, infatti, è soltanto che gli alimenti non sono dovuti prima che vengano domandati. Osserva, in secondo luogo, che se fra il concetto del reclamo degli alimenti e quello della domanda giudiziale teoricamente non esiste un divario, nella realtà pratica notevole è la differenza. La richiesta degli alimenti, invero, è fatta in pratica molto prima della domanda giudiziale, perchè al momento dell'evento doloroso che obbliga la vedova o la figlia o il suocero ecc. a chiedere un aiuto, l'interessato non penserà a ricorrere al tribunale, ma domanderà gli alimenti ai parenti obbligati, i quali il più delle volte, pur non contestando l'obbligo, cominciano a discutere della misura e del riparto. Poi, se non otterrà nulla, l'interessato si rivolgerà a un avvocato, il quale, a sua volta, cercherà di venire ad un compromesso e solo in ultimo provvederà ad ottenere il gratuito patrocinio e presenterà la domanda giudiziale. Pertanto, dal momento in cui si sono reclamati gli alimenti ai parenti al momento della domanda giudiziale potranno passare molti mesi in cui l'alimentando sarà vissuto nella più completa miseria. Questa dolorosa situazione dovrebbe essere presa in considerazione e si dovrebbe ad essa ovviare con qualche opportuno rimedio. Egli proporrebbe soprattutto che l'obbligo degli alimenti decorresse dalla semplice « messa in mora » dell'obligato, fatta dall'alimentando.

Merita poi di essere considerata l'altra questione dei debiti contratti dall'alimentando, vecchia questione che rimonta ad una opinione di Bartolo, lungamente discussa nella dottrina e nella giurisprudenza. L'alimentando che reclama dai parenti gli alimenti, mentre ne aspetta la deliberazione, come si fa tra la povera gente, comincerà

a chiedere il soccorso alle persone caritatevoli, venderà quegli oggetti personali e di casa che potrà, farà debiti con i fornitori, ecc., eserciterà insomma tutti gli espedienti possibili per sostentarsi. Sull'obbligo del rimborso di questi debiti contratti dall'alimentando per poter vivere si è formata nel tempo una corrente favorevole, appoggiata anche dalla dottrina francese. La Commissione Reale aveva accolto il principio di quest'obbligo nell'articolo 513, ma il progetto ministeriale non l'ha seguito osservando che il riconoscimento poteva costituire un incentivo a pericolosi sistemi diretti a sfruttare le capacità economiche degli obbligati agli alimenti. Questa ragione non crede l'oratore che persuada completamente. Inoltre attira l'attenzione della Commissione sul fatto che nella vita odierna si è maggiormente sviluppato il sentimento assistenziale e lo Stato stesso si è assunto l'obbligo assistenziale di tutti coloro che non sono in grado di provvedere al loro mantenimento; a migliaia si contano le persone ricoverate in Istituti, specie di età minorile. Ora i crediti alimentari di questi ricoverati sono indirettamente i crediti degli Istituti stessi e le leggi sulle opere assistenziali fanno appunto obbligo alle Direzioni dei predetti Istituti di cercare in tutti i modi di far valere i diritti alimentari che spettano ai ricoverati. Sembrerebbe giusto quindi che essi possano avere il rimborso delle spese sostenute pel ricoverato anche prima di presentare la domanda giudiziale degli alimenti. Si tratta di crediti che singolarmente presi sono di limitata entità, ma nel loro complesso possono costituire un peso estremamente gravoso per l'Istituto, che torna a pregiudizio degli altri poveri che si sarebbero potuti ricoverare se quelle somme fossero state regolarmente incassate.

In definitiva insiste anzitutto perchè, accanto alla data della domanda giudiziale, si consideri quella della « messa in mora » dell'obbligato per la decorrenza dell'obbligo alimentare.

Riguardo alla questione dei debiti, se non si vuole accettare il principio dell'articolo 513 della Commissione Reale, si cerchi, con qualche speciale modalità, di ammettere la facoltà del giudice di poter disporre, a seconda delle circostanze, anche per il pagamento dei debiti contratti anteriormente.

Proporrebbe di dire: « La prestazione alimentare decorre dal giorno della domanda giudiziale o dalla precedente messa in mora per iscritto. Il giudice può assegnare gli alimenti da un tempo anteriore non eccedente un anno se l'alimentando ha dovuto contrarre dei debiti per mantenersi o è stato ricoverato dall'assistenza pubblica; in tal caso l'assegno non potrà superare l'ammontare del debito contratto o della assistenza prestata ».

MAZZOCCOLO. Si associa alle acute e dotte osservazioni del senatore Piola Caselli. Nota che il problema ha una importanza notevole anche nel campo amministrativo, perchè vi sono una serie di assegni a carattere alimentare che sono di dominio amministrativo: per esempio gli assegni che si accordano alle famiglie dei richiamati alle armi, gli assegni per coloro che sono vittime di infortuni, gli assegni di disoccupazione, ecc. Si potrebbero citare anche gli assegni per pensioni, ma questi sono già regolati da leggi speciali che stabiliscono siano dati, di regola, non dal giorno della domanda giudiziale, ma dal giorno in cui è nato il diritto.

Si dovrebbe quindi innanzi tutto chiarire che il presente articolo non si riferisce a quelle categorie di assegni che sono regolati da leggi speciali e all'uopo si potrebbe dire all'inizio dell'articolo, come già si è fatto in altre ipotesi, « salvo i casi determinati da leggi speciali ».

Per gli assegni, invece, che sono regolati dal presente articolo, egli sarebbe di avviso di non stabilire la decorrenza, come fa il progetto, dal giorno della domanda giudiziale, ma dalla data di qualunque atto dimostrato e certo, da cui risulti la volontà di chiedere gli alimenti; per esempio, una raccomandata con ricevuta di ritorno.

È stato giustamente ricordato che in pratica non sarà indubbiamente dal giorno della domanda giudiziale che sarà sorto il bisogno degli alimenti, perchè prima si

cercherà di persuadere gli obbligati a prestarli volontariamente, poi si solleciterà l'opera dell'avvocato, che, a sua volta, prima di presentare la domanda giudiziale, cercherà di venire ad una transazione; infine, quando tutti gli espedienti saranno falliti, si presenterà la domanda giudiziale. Intanto per potersi sostentare si saranno fatti dei debiti, alienati oggetti familiari, ecc. È giusto perciò che la sentenza abbia effetto retroattivo, non dal giorno della domanda giudiziale, ma da quando effettivamente è sorto il bisogno. Aderisce quindi alle proposte del senatore Piola Caselli, ma vorrebbe modificato, o almeno chiarito, il criterio della « messa in mora », che, senza altri chiarimenti, ha sempre carattere giudiziale e di intimazione stesa su relativa carta bollata e con l'intervento di un pubblico ufficiale che la notifichi all'obbligato. Se la raccomandata si ritiene un mezzo che non dia la sicurezza assoluta, si potrebbe stabilire qualche altra forma di richiesta che sia documentata o dimostrabile con mezzi sicuri.

FACCHINETTI PULAZZINI. Si associa anche egli incondizionatamente alle osservazioni del senatore Piola Caselli che gli sembrano ispirate ad evidenti criteri di equità. Aggiunge che, sopprimendo il temperamento che era stato introdotto dalla Commissione Reale all'articolo 513, si viene a risolvere il problema sotto un punto di vista esclusivamente unilaterale, cioè solo rispetto agli interessi di chi è obbligato a prestare gli alimenti senza alcun riguardo agli interessi, che meritano uguale tutela, di coloro che hanno il diritto di essere alimentati.

Riconosce che gli argomenti portati dalla relazione ministeriale a giustificare la soppressione hanno un certo valore, ma non sono completamente sufficienti, a suo parere, ad autorizzare una completa mancanza di tutela per i bisogni dell'alimentando anteriori alla domanda giudiziale. Tanto più che dolosamente l'obbligato può con mille tergiversazioni ritardare per lungo tempo la presentazione della domanda per rinviare più che sia possibile la fissazione dell'obbligo della prestazione.

PIERANTONI. Crede che si potrebbe lasciare al potere discrezionale del giudice la fissazione del tempo da cui devono decorrere gli alimenti in base agli elementi che le parti potranno presentare.

SCADUTO. Fa rilevare che l'elemento più importante da tenere presente è il giorno in cui il bisogno è nato, indipendentemente dalla domanda giudiziale. Quindi, se, pure avendo qualche mezzo di sussistenza, l'alimentando ha presentato subito la domanda giudiziale, gli alimenti gli dovrebbero essere concessi non dalla data della domanda, ma dal giorno in cui realmente comincia a trovarsi in bisogno. Viceversa, se la domanda è stata fatta quando già il bisogno era sorto, allora l'assegnazione degli alimenti potrà anche essere anteriore alla domanda giudiziale. Il giorno effettivo da cui sia cominciato il bisogno potrà essere dimostrato con ogni mezzo di prova.

PRESIDENTE. Crede che il miglior principio da seguire sia quello della decorrenza dalla « messa in mora » di colui che è tenuto a corrispondere agli alimenti. In tal modo, pure avendo riguardo alla tutela dei diritti dell'alimentando, si evita all'obbligato la non lieta sorpresa di venire a sapere che l'alimentando si trovava in condizioni di avere bisogno degli alimenti già da lungo tempo e che è quindi condannato a pagare una somma rilevante per il passato, oltre all'assegno che deve corrispondere per il futuro.

BACCI. Aderisce anch'egli alla ammissibilità della decorrenza degli alimenti da un tempo anteriore alla domanda giudiziale, ma è del pari di avviso che l'inizio debba ricollegarsi alla « messa in mora », perchè è necessario che vi sia un atto certo ed inequivocabile di richiesta. Bisogna che la necessità dell'alimentando trovi la sua concreta espressione in una manifestazione apprezzabile che rappresenti un atto di messa in mora dell'obbligato, onde non andare incontro agli inconvenienti cui accennava il Presidente.

PRESIDENTE. Proporrebbe la seguente formula: « Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o da quando si è manifestato il bisogno, ma non prima di una messa in mora dell'obbligato ».

MAZZOCOLO. Invece di accennare alla messa in mora direbbe: « o da quando si è presentata una domanda di cui si possa dare la prova ».

MACARINI CARMIGNANI. Si dichiara contrario a porre un termine preciso. Attribuirebbe invece al magistrato la facoltà di decidere di volta in volta a seconda dei casi, stabilendo, come criterio limitativo, che debbano solo essere pagati quei debiti che l'alimentando abbia fatto per bisogni alimentari strettamente necessari all'esistenza.

PRESIDENTE. Non crede in pratica che possa attuarsi la proposta dell'onorevole Macarini Carmignani, perchè darebbe luogo a troppe incertezze per sapere se i generi alimentari presi a credito erano proprio strettamente necessari, se potevano essere presi di qualità più scadente, ecc. rendendo così necessaria una serie di minute indagini che non approderebbero mai ad un risultato apprezzabile.

SARROCCI. Fa rilevare che è necessario non contraddire al principio dell'articolo 438 che permette all'obbligato di corrispondere gli alimenti anche col ricevere e mantenere nella propria casa l'alimentando.

ANSELMI. Ritiene anch'egli che il concetto della messa in mora debba essere essenziale per costituire un eccitamento agli amministratori di enti di assistenza che ritardino a richiedere gli alimenti per quei ricoverati che ne hanno diritto.

PRESIDENTE. Propone in definitiva di dire: « gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o da quando ne è sorto il bisogno e in ogni caso per il tempo posteriore alla messa in mora dell'obbligato ».

SCADUTO. Aggiungerebbe: « qualunque sia la forma della messa in mora ».

PRESIDENTE. Non lo ritiene necessario. Anche la giurisprudenza è larghissima nell'ammettere per la messa in mora qualunque forma. La dizione proposta assorbirebbe anche la formulazione dell'articolo 513 della Commissione Reale, perchè una delle prime dimostrazioni del bisogno è proprio quella di contrarre debiti per poter vivere, e d'altro lato si adatterebbe in massima alle giuste osservazioni fatte dal senatore Piola Caselli, tranne che per ciò che concerne il termine di un anno.

PIOLA CASELLI. Dichiara di non insistere nel termine proposto, anche per le giuste osservazioni fatte dal senatore Anselmi.

La Commissione approva la formula dell'articolo 440 proposta dal Presidente.

Art. 441 e 438.

BACCI. Ritene che la formula dell'articolo non sia troppo felice.

PIERANTONI. Osserva che nell'ultima parte dell'articolo si stabilisce che nel caso di concorso di più obbligati l'assegno provvisorio può essere posto a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri. Questa forma di procedura non gli sembra sia giusta; dovrebbe essere il giudice a stabilire quanto gli altri obbligati sono tenuti a pagare a colui che si sottomette a prestare subito gli alimenti in via provvisoria.

PRESIDENTE. Riconosce la piena fondatezza delle osservazioni dell'onorevole Pierantoni. È infatti ingiusto che colui che per primo si addossa tutto l'onere della prestazione debba poi sperimentare un'azione contro il fratello o contro il suocero per essere rimborsato di quanto abbia per essi anticipato. Dovrebbe il giudice nella stessa sentenza definitiva, deliberando la misura degli alimenti e le quote dovute dai singoli obbligati, stabilire quanto ciascuno di essi deve all'obbligato che li ha anticipati, per modo che dallo stesso titolo risulti anche la condanna dei coobbligati.

BACCI. Fa osservare che se si ritiene giusto di proporre l'accennata modificazione in questo articolo, bisognerebbe allora corrispondentemente modificare anche l'analoga formula dell'ultimo capoverso dell'articolo 438.

PRESIDENTE. È giusto. Propone perciò di sopprimere le parole « salvo il regresso verso gli altri » dell'articolo 438 e aggiungere il seguente comma: « La sentenza definitiva deve disporre anche circa la ripartizione fra i vari obbligati dell'assegno corrisposto in via provvisoria in conformità del comma precedente ».

Per l'articolo 441 alle analoghe parole « salvo il regresso verso gli altri » si potrebbe sostituire il seguente capoverso: « In tal caso si applica l'ultimo capoverso dell'articolo 438 ». Nel primo comma, poi, sarebbe opportuno sostituire alle parole: « ordinare con decreto un assegno » le altre: « deliberare con decreto l'assegno ».

La Commissione approva le proposte modificazioni.

Ricorda in ordine a questo articolo le richieste, giunte da privati, di accelerare, per quanto è possibile, la procedura per ottenere gli alimenti e osserva che l'articolo è particolarmente diretto a questo scopo.

BACCI. Ritiene ad ogni modo che, trattandosi di norme procedurali, si potrà ripresentare la questione quando si discuterà il progetto del Codice di procedura civile.

La Commissione è d'accordo.

Art. 442.

PRESIDENTE. Rileva che il corrispondente articolo 517 della Commissione Reale dopo la parola « ceduto » aggiungeva le parole: « o pignorato ». L'accenno alla impignorabilità del credito familiare è stato soppresso dalla Commissione ministeriale, osservandosi che si tratta di materia che dovrà essere regolata dal Codice di procedura civile.

MACARINI CARMIGNANI. Ripristinerebbe le parole: « o pignorato ».

PIOLA CASELLI. Potrebbero sorgere dei dubbi nel caso si tratti di crediti alimentari pignorabili per causa di altri crediti alimentari, oppure quando si tratti di quella parte di alimenti che ecceda manifestamente lo stretto necessario. Non accetterebbe quindi di ripristinare l'accenno alla impignorabilità, perchè ne verrebbe una formula troppo assoluta ed in contrasto con quanto si è precedentemente stabilito per altri istituti.

PRESIDENTE. Allora nel capoverso, nei riguardi della compensazione, si dovrebbe aggiungere: « salvo per la parte eccedente i bisogni strettamente necessari ».

Personalmente è d'avviso di proteggere in tutti i casi l'assegno alimentare.

BARCELLONA. Ricorda che l'articolo 592 del Codice di procedura civile già stabilisce che non possono pignorarsi i crediti alimentari, eccettochè per credito alimentare.

PRESIDENTE. Senza alcun accenno però al limite dello stretto necessario.

BARCELLONA. Crede che sia meglio lasciare al Codice di procedura civile ogni disciplina in materia di pignoramento sia per questo che per ogni altro caso.

PRESIDENTE. È d'accordo. Fa presente inoltre che nel progetto ministeriale non è stato riprodotto l'articolo 516 della Commissione Reale riguardante la nullità della rinuncia preventiva agli alimenti. Crede che in proposito si possa accettare quanto dice la relazione ministeriale considerando che la nullità delle rinunzie preventive al diritto alimentare è conseguenza necessaria della natura di tale diritto e non ha bisogno di essere affermata.

Art. 443.

PIERANTONI. Gli sembra che dalla formulazione dell'articolo non risulti ben chiaramente il diritto dell'alimentando agli eventuali arretrati che gli fossero dovuti.

ANSELMI. Propone di dire: « cessa alla morte » invece di: « cessa con la morte ».

PRESIDENTE. Non crede necessaria tale modificazione, poichè è naturale che gli eredi siano debitori degli arretrati dovuti all'alimentando.

MAZZOCOLO. Direbbe: « cessa dalla morte », formula che gli sembra più chiara.

MACARINI CARMIGNANI. Crede che sia meglio mantenere la dizione del progetto, perchè è naturale, come ha detto il Presidente, che gli alimenti siano corrisposti interamente fino alla morte dell'obbligato.

Così rimane stabilito.

TITOLO XIII. - Degli atti dello stato civile.

SARROCCI. Dubita che la soppressione nel progetto ministeriale della maggior parte delle disposizioni sugli atti dello stato civile contenute nel Codice vigente e nel progetto della Commissione Reale sia stata opportuna. La relazione ministeriale spiega che si è voluto rinviare le norme stesse alla futura legge organica sull'ordinamento dello stato civile. Egli però non crede che il sistema attuale abbia dato luogo ad inconvenienti che rendessero necessaria l'innovazione.

PRESIDENTE. Ricorda come la Commissione Reale avesse minutamente esaminato la parte riguardante gli atti dello stato civile, sia studiando accuratamente le singole disposizioni, sia interpellando esperti della materia; da tali lavori ebbe origine il Titolo XIII del progetto della Commissione Reale, formato da un notevole numero di articoli.

In seno alla Commissione ministeriale, invece, si svilupparono due tendenze. Alcuni intendevano mantenere una regolamentazione più completa, giustificata dal fatto che si tratta di atti essenziali della vita civile, i quali è bene non siano affidati ad una legge speciale. Tale corrente desiderava il mantenimento nel nuovo Codice del nucleo delle norme indispensabili, ammettendo contemporaneamente lo stralcio dal progetto di quelle troppo particolari contenute nel Codice attuale e l'aggiunta di tutte quelle disposizioni che le necessità della vita moderna avessero reso necessarie.

Altri, invece, espressero l'avviso che le norme riguardanti gli atti dello stato civile costituissero materia regolamentare e quindi dovessero essere escluse dal progetto.

Fra questi due opposti pareri, si decise di conservare nel progetto solo alcuni articoli, relativi ai principi generali normativi, perchè non si potesse dire che il nuovo Codice aveva ignorato questa parte essenziale. Tali principi serviranno di guida alla futura legge organica sull'ordinamento dello stato civile.

BACCI. Pensa che la Commissione potrebbe opportunamente esprimere il voto che, pur riconoscendo che si tratta di materia prevalentemente regolamentare, facente parte finora del Codice civile, e pur considerando l'intendimento di volerla comprendere in un complesso di norme organiche riguardanti l'ordinamento dello stato civile, questa nuova legge, di cui si dà l'annuncio nella relazione ministeriale, debba essere promulgata contemporaneamente al nuovo Codice civile.

SCADUTO. Fa presente che l'articolo 11 delle disposizioni transitorie e di attuazione prescrive che fino alla emanazione della nuova legge organica sull'ordinamento

dello stato civile seguitino ad aver vigore le disposizioni del Titolo XII del Libro I del Codice preesistente e le altre in materia.

BACCI. L'osservazione è giusta, ma è bene raccomandare che la legge organica sia emanata contemporaneamente al Codice.

Così rimane stabilito.

Art. 444 e 445.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 446.

PIERANTONI. Domanda che cosa s'intenda per « indicazioni estranee all'atto ».

PRESIDENTE. Spiega che si tratta di tutte quelle notizie complementari, per le quali l'atto di stato civile non deve fare prova, come, per esempio, la dichiarazione che una persona è nata con l'assistenza di tal sanitario, o in una determinata casa di salute, ecc. Siffatti particolari, che potrebbero essere precostituiti per evitare una controversia per sostituzione di parto, o per altro scopo, si considerano come non apposti.

Art. 447.

SCADUTO. Gli sembra opportuno che la prima parte dell'articolo sia riferita non solo alla « prova della nascita o della morte », ma anche a quella del matrimonio.

MACARINI CARMIGNANI. Ricorda al senatore Scaduto come, nel Titolo riguardante il matrimonio, all'articolo 138, si faccia esplicitamente richiamo all'articolo in esame, per ciò che riguarda la distruzione o lo smarrimento dei registri dello stato civile.

SCADUTO. Osserva come nell'articolo 138 non sia contemplato il caso in cui la distruzione o lo smarrimento sia avvenuto per dolo di colui che richiede il certificato. Crede quindi che tale eventualità potrebbe essere presa in considerazione nell'articolo 447, introducendo nell'articolo in esame l'aggiunta da lui proposta.

BACCI. Nell'articolo 138 è richiamato l'articolo 447; quindi tale richiamo ha valore sia per la prima che per la seconda parte, la quale considera appunto la mancanza, la distruzione o lo smarrimento del registro dovuto a dolo del richiedente.

ANSELMI. Nota come, accettando la proposta del senatore Scaduto, sarebbe necessario enumerare nell'articolo anche gli altri atti di stato civile, come l'adozione, ecc., poichè questa disposizione è generale e non si riferisce soltanto agli atti di nascita e di morte.

PRESIDENTE. Proporrebbe di togliere le parole: « della nascita o della morte » e, invece di « ... se manchi in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la prova della nascita o della morte », dire più semplicemente: « se ... manchi in tutto o in parte la registrazione degli atti, la prova del loro contenuto ».

La Commissione approva.

BACCI. In ordine al capoverso dell'articolo, osserva che gli sembra sia difficile provare il dolo del richiedente per la mancanza, la distruzione o lo smarrimento del registro.

MACARINI CARMIGNANI. Trova strana la disposizione del capoverso. Se una persona ha distrutto un registro dello stato civile, è giusto che sia punita, ma non per questo non potrà più provare di essere nata in quel determinato giorno.

PIERANTONI. Aggiunge che se il padre ha distrutto l'atto di nascita dei figli, questi dovrebbero subire il danno di un reato non commesso da loro.

BACCI. Osserva che la parola « smarrimento » non è molto appropriata.

PRESIDENTE. Propone di sostituirla con la parola « occultamento ».

SCADUTO. Non gli sembra sufficiente la parola « occultamento », nella quale non crede possa rientrare il caso di una abrasione sul registro dello stato civile. Sarebbe del parere di aggiungere anche il termine « alterazione ».

PIOLA CASELLI. Proporrebbe di dire: « In caso di mancanza, distruzione, alterazione o occultamento accaduti per dolo del richiedente, . . . ».

SCADUTO. Aggiungerebbe alla parola « distruzione » le altre: « totale o parziale ».

PRESIDENTE. Il capoverso dell'articolo in esame dovrebbe essere allora così formulato: « In caso di mancanza, distruzione totale o parziale, alterazione o occultamento accaduti per dolo del richiedente, questi non è ammesso alla prova autorizzata dal presente articolo ».

Così rimane stabilito.

Art. 448 e 449.

MAZZOCOLO. Fa un'osservazione che si riferisce ad entrambi gli articoli. Egli crede che il contenuto dell'articolo 449 sia compreso nel precedente; infatti la rettificazione (articolo 449) è assorbita dalla modificazione (articolo 448).

Si spiega l'esistenza di due norme separate col risalire all'origine dei due articoli; infatti l'articolo 448 corrisponde all'articolo 359 del Codice civile vigente, mentre l'articolo 449 riproduce l'articolo 137 del decreto sull'ordinamento dello stato civile. Nel Codice viene espressa la formula generale e nel decreto vengono date le norme particolari per la esecuzione del caso più grave: quello della rettificazione.

Invece, ora, poste vicine nello stesso Codice, le due disposizioni non possono logicamente stare, perchè la rettificazione (articolo 449) è una forma delle modificazioni di cui parla in genere l'articolo 448, il quale perciò deve limitarsi alle sole annotazioni. Secondo lui, o si devono fondere le due norme in una sola, in cui al contenuto dell'articolo 448 si aggiunga tutto ciò che l'articolo 449 dispone a proposito della rettificazione, oppure si deve sopprimere uno dei due articoli.

BACCI. Per ordinare in modo logico la materia, farebbe precedere l'articolo 448 dall'articolo 449, in modo che, una volta detto negli articoli precedenti delle prove, si stabilisca in qual modo si fanno le rettificazioni degli atti ed infine si fissi il principio che nessuna modificazione o annotazione può essere fatta se non sia disposta per legge od ordinata dalla autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Osserva che nell'articolo 449 la parola, « rettificazione » è usata impropriamente, poichè non è rettificazione il ricevere un atto omesso o il rinnovare un atto smarrito o distrutto.

Riconosce l'opportunità di modificare i due articoli. Per quanto riguarda l'articolo 448, sarebbe del parere di sopprimere le parole « modificazione o »; nell'articolo 449 sostituirebbe la parola « rettificazione » con l'altra « modificazione ».

In tal modo l'ordine logico è rispettato, perchè prima si parla delle annotazioni e poi delle modificazioni dell'atto. Nell'articolo 448 si provvede, cioè, all'integrazione dell'atto, nell'articolo 449 alla modificazione.

ANDRIANI. Proporrebbe di usare, nell'articolo 449, tutte e due le espressioni, dicendo: « La modificazione o rettificazione . . . »

FACCHINETTI PULAZZINI. Crederebbe opportuno armonizzare l'articolo 447, in cui la parola « smarrimento » è stata sostituita dall'altra « occultamento », con l'articolo 449, in cui si parla di « atto smarrito ».

PRESIDENTE. Spiega come non ci sia identità tra le due formule. Nell'articolo 447 la Commissione ha adottato la parola « occultamento » in considerazione del dolo del richiedente; nell'articolo 449 si tratta di « atto smarrito o distrutto » per cause di forza maggiore, per terremoto, invasione nemica od altro, con esclusione di dolo.

Propone quindi di sopprimere all'articolo 448 le parole: « modificazione o »; e, accettando la proposta dell'onorevole Andriani, inizierebbe l'articolo 449 nel modo seguente: « La modificazione o rettificazione degli atti . . . ».

Analoghi cambiamenti propone siano fatti nei titoletti dei due articoli.

Così rimane stabilito.

Art. 450.

PRESIDENTE. Nota come la disposizione di questo articolo si ricolleggi ad un vecchio problema, se, cioè, la sentenza di rettificazione abbia valore *erga omnes* o solo limitatamente alle parti in giudizio. Ricorda come da alcuni si sia sostenuta l'impossibilità di avere contemporaneamente due personalità, essere cioè per alcuno o alcuni Tizio e per altri Caio; malgrado ciò l'opinione prevalsa anche in un recente clamoroso processo fu che la sentenza faccia stato limitatamente alle parti in giudizio.

ANDRIANI. Secondo il suo avviso, se per rettificazione s'intende la eliminazione di un errore, la sentenza dovrebbe aver valore *erga omnes*. Una persona può essere lesa da questa eliminazione di errore solo in quanto con la eliminazione di un errore se ne è creato un altro.

Ad ogni modo, trova ripugnante che un atto dello stato civile abbia efficacia solo *inter partes*.

PRESIDENTE. Ricorda come una volta la tendenza dominante attribuisse valore *erga omnes* a questi atti, appunto perchè ripugnava che un individuo dovesse avere due personalità; in seguito, penetrato il concetto della relatività, si è ritenuto che gli atti di stato civile non avessero un'efficacia generale.

ANDRIANI. Invece di giungere a ciò che per lui è un controsenso, di considerare, cioè, inesistente per il terzo una sentenza che è annotata sul registro di stato civile, credrebbe più opportuno stabilire che la sentenza esiste *erga omnes*, tanto più che se un terzo ne restasse leso, potrebbe sempre sperimentare il rimedio dell'opposizione di terzo. Cade pertanto la preoccupazione che terzi possano restar lesi, e quindi cade il motivo di contenere l'efficacia della sentenza *inter partes*. Di conseguenza, opina che la sentenza debba ritenersi esistente *erga omnes* e che, se del caso, si prevedano speciali impugnative.

BARCELLONA. Pensa che sia meglio lasciare immutata la disposizione.

PRESIDENTE. Concorda.

SULL'ORDINE DEI LAVORI.

PRESIDENTE. Rileva con soddisfazione che, attraverso l'opera assidua e fervida dei Commissari, pur assorbiti da tante altre occupazioni, l'esame degli articoli del progetto del primo Libro sia giunto al termine.

Per chiudere le sedute della Commissione in ordine al progetto stesso non restano da discutere che il progetto della Sottocommissione per la « piccola adozione », che sarà pronto per la prossima settimana, e i pareri delle Confederazioni sui limiti del patrimonio familiare, già in parte trasmessi. Appena possibile, sarà sua cura di far distribuire ai Commissari, sia il progetto che i pareri predetti, in guisa da potersene fare l'esame nelle sedute della prossima settimana.

Quanto all'esame delle disposizioni transitorie che seguono il progetto del primo Libro, ritiene che, mentre esso potrebbe anche considerarsi non strettamente necessario da parte della Commissione, possa comunque essere più opportunamente rinviato alla fine dei lavori del Codice, affinchè le varie disposizioni possano essere organicamente considerate in rapporto a quelle relative agli altri Libri. Per l'eventualità però che si proceda alla pubblicazione separata del Libro I o di qualche suo Titolo, nel qual

caso non si potrebbe fare a meno di aggiungervi le corrispondenti disposizioni transitorie, ritiene che fin d'ora si possa esprimere un avviso generico che la Commissione non ha da muovere osservazioni ad esse.

Nota inoltre che la proposta del compianto senatore Supino di aggiungere a dette disposizioni una che dichiara soppresso l'articolo 58 del Codice di commercio è ugualmente da accogliersi.

La Commissione approva.

Comunica altresì che il Ministro dell'Africa Italiana ha risposto alla lettera inviata dalla Commissione per conoscere quale indirizzo intendeva assumere nei riguardi delle unioni con gente di colore. Da lettura della risposta del Ministro, il quale ha scritto:

« Si ringrazia della cortese comunicazione di codesta onorevole Commissione relativa alla convenienza di risolvere, in sede di elaborazione del nuovo Codice di diritto privato, il problema dei rapporti coniugali fra cittadini metropolitani e sudditi delle Colonie e sullo stato dei figli nati da tali rapporti. Le direttive di massima al riguardo sono le seguenti:

« 1° il matrimonio non deve essere permesso;

« 2° il riconoscimento, la legittimazione e l'adozione dei figli nati dall'unione di cittadini con sudditi devono essere, del pari, vietati.

« Per quanto riguarda i rapporti extra matrimoniali fra cittadini e sudditi dell'Africa Orientale Italiana, con provvedimento legislativo in corso, vengono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

« Questi sono i principi informativi della disciplina dei rapporti fra nazionali ed indigeni ed in base ad essi codesta Commissione potrà svolgere i suoi lavori sulla materia.

« Tornerà gradito ricevere notizia dei risultati di tali studi al fine di poter manifestare il pensiero di questo Ministero nei riguardi delle soluzioni che verranno prospettate da codesta Commissione in merito ai problemi suddetti ».

Pensa che, a prescindere dal merito, non sia molto opportuno dal punto di vista politico sancire nel Codice il divieto sia di matrimonio che di riconoscimento, legittimazione e adozione di sudditi coloniali, anche per non dar pretesti al nazionalismo etiopico a false deduzioni sulla condizione giuridica e sociale creata dalla conquista.

Considera la delicatezza della questione dei meticci, figli di vecchi coloniali; essi si trovano nella condizione più disgraziata, perchè sono respinti, sia dalla società degli indigeni che da quella dei coloni. Ricorda come questi meticci abbiano presentato un memoriale, ricco di dati, di elementi statistici e di interessanti notizie riguardanti anche altri Paesi, nel quale si raccomandano perchè la loro situazione sia considerata con giustizia e risolta.

Conclude esprimendo il suo convincimento che si tratti di questioni le quali, più che con criteri giuridici, vanno risolte con criteri politici, che possono essere variati secondo le esigenze. Appunto per queste ragioni, pensa sia molto più opportuno regolare anche i rapporti con i sudditi coloniali con disposizioni speciali piuttosto che solennemente nel Codice civile. Il problema peraltro potrà essere ancora approfondito dal Governo, tenendo conto di elementi che mancano alla Commissione.

La Commissione aderisce a tali concetti.

La seduta termina alle 18,15.

Il Presidente
D'AMELIO.

Gli estensori: CARONI e ISGRÒ.

V° il Capo della Segreteria:

CERCIELLO.

VERBALE N. 57.

Seduta antimeridiana del 4 giugno 1937 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMI, BARCELLONA, DI MARZO, FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, NUCCI, PIOLA CASELLI, ROMANO SANTI, SARROCCHI e SCADUTO; deputati ALBERTINI, ANDRIANI, BACCI, BIGGINI, COSTAMAGNA, MARAVIGLIA, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, ROMANELLI, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. - Discussione generale del progetto del Titolo X *bis* proposto dalla Sottocommissione della «piccola adozione». - Esame dei relativi articoli 408 *a* a 408 *g*.
Allegati: Rapporto della detta Sottocommissione. - Annessi al rapporto. - Proposte della Sottocommissione.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Mazzoccolo, Moresco e Raimondi e deputato Cristini hanno giustificato la loro assenza.

TITOLO X *bis*. - Dei minori affidati alla pubblica assistenza.

Ricorda che, esauritosi nella seduta precedente l'esame del Titolo XIII relativo agli atti dello stato civile, restano alla Commissione da discutere il progetto predisposto dalla Sottocommissione della piccola adozione e i pareri delle Confederazioni fasciste sull'istituto del patrimonio familiare. Si può cominciare dall'esame del primo, per cui esprime la viva riconoscenza della Commissione al senatore Piola Caselli, presidente della Sottocommissione, e agli altri componenti di essa, senatore Di Marzo e deputato Costamagna, i quali in un periodo di tempo assai breve hanno fatto uno studio acuto e coscienzioso del problema, come documenta la esauriente relazione corredata da numerosi significativi dati statistici (1). La Sottocommissione ha proposto di aggiungere al I Libro un nuovo Titolo, da collocarsi dopo quello della tutela e diretto a disciplinare in modo organico la protezione dei minori affidati alla pubblica assistenza. Come spiega il senatore Piola Caselli nella sua relazione, si vuole che il senso di solidarietà verso i minorenni abbandonati non resti estraneo alla parte del Codice che disciplina la famiglia. Per conto suo, egli aderisce pienamente a questo ordine di idee e ritiene che il nuovo Titolo costituirà un pregio notevole del nuovo Codice.

ALBERTINI. Riferendosi all'intestazione del progetto osserva che nella espressione: «Disposizioni speciali sui minori affidati alla pubblica assistenza» non sono compresi i minori particolarmente indicati nelle categorie terza e quinta contenute nelle note del Presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, allegate alla relazione del senatore Piola Caselli, e cioè i fanciulli moral-

(1) La relazione e il progetto della Sottocommissione seguono in allegati al verbale.

mente abbandonati e i fanciulli in istato di abbandono materiale e morale in conseguenza di pubbliche calamità (terremoti, inondazioni, ecc.) o di guerra, che possono essere raccolti da privati, senza che intervenga la pubblica assistenza. Sarebbe preferibile il titolo più generico: « Disposizioni speciali su alcune categorie di minori ».

PIOLA CASELLI. Fa presente che la Sottocommissione si è soffermata anche sul titolo suggerito dal collega Albertini; ma ha ritenuto opportuno riallacciarsi al concetto di pubblica assistenza. In realtà gli Istituti della pubblica assistenza dovrebbero intervenire sempre a favore dei minori sforniti di adeguata assistenza familiare, salvo poi a collocarli presso i privati se sia possibile ed opportuno. La Sottocommissione, partendo da questo concetto, non ha creduto quindi di prendere in esame il caso di vincoli che si stabiliscano all'infuori dell'intervento della pubblica assistenza, considerando che in qualunque caso, almeno in teoria, è sempre la pubblica assistenza quella che interviene per prima. Si potrebbero però abbinare i due concetti usando la formula: « Disposizioni speciali su alcune categorie di minori affidati alla pubblica assistenza ».

ROTIGLIANO. Ritiene inutili le parole « disposizioni speciali », potendosi più semplicemente dire: « Dei minori affidati alla pubblica assistenza ». Ogni Titolo del Codice contiene disposizioni speciali alla materia in esso considerata.

COSTAMAGNA. Ricorda che il problema del titolo da darsi alle disposizioni progettate ha non poco affaticato la Sottocommissione. Personalmente avrebbe preferito un titolo che mettesse maggiormente in rilievo il concetto politico e sociale della assistenza a quei minori che siano privi di assistenza familiare. Avrebbe quindi voluto usare la formula: « Disposizioni sui minori privi di assistenza familiare ».

ALBERTINI. Osserva che anche la tutela si riferisce ai minori privi di assistenza familiare.

COSTAMAGNA. Riconosce giusta l'osservazione del deputato Albertini.

PRESIDENTE. Direbbe: « Dei minori affidati alla pubblica o privata assistenza », perchè il concetto principale è quello dell'« affidamento ».

BACCI. Gli sembra che la parte più importante del titolo sia il modo di estrinsecarsi dell'assistenza. Crede perciò più logico parlare di assistenza dei minori.

PIOLA CASELLI. Osserva che l'attività degli organi della pubblica assistenza ha, per una notevole parte, carattere amministrativo, il che giustificava, fino a un certo punto, l'osservazione della Commissione ministeriale che la materia dovesse rinviarsi alle leggi speciali.

La Sottocommissione ha inteso di regolare soltanto quella parte della funzione degli organi di assistenza che ha veramente un carattere giuridico tutelare. Ha creduto pertanto di riferirsi all'oggetto della assistenza, cioè ai minori anzichè all'assistenza. In sostanza ha voluto disciplinare lo stato giuridico dei minori abbandonati in relazione con la funzione della pubblica assistenza.

Esprime l'avviso che si debbano prima esaminare gli articoli del progetto per arrivare poi a una esatta formulazione del titolo.

Così rimane stabilito.

Art. 408 a.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 408 b.

BACCI. Toglierebbe la parola « di » al principio dei singoli capoversi.

Così rimane stabilito.

NUCCI. Ritene non esatta la distinzione fatta alla lettera a) tra figli di genitori ignoti e figli naturali non riconosciuti, rientrando quest'ultima categoria nella prima.

PIOLA CASELLI. Avverte che anche in seno alla Sottocommissione era sorto questo dubbio. Però si è pensato che, specialmente in caso di calamità, può darsi benissimo che figli legittimi oppure riconosciuti dai genitori siano trovati sulla pubblica strada e non sia possibile accertare il loro stato. In questo caso le parole: « figli di genitori ignoti » non hanno il significato che si attribuisce loro comunemente, ma quello di figli, di cui non è possibile accertare con esattezza lo stato civile. Del resto questa distinzione è usata in tutte le leggi assistenziali.

PRESIDENTE. Prospetta il caso che una persona, padre di uno o più figli, trovi un orfanello abbandonato e lo conduca a casa. Non essendo possibile l'adozione, perchè vi sono figli legittimi, si stabilisce un rapporto di minore importanza, ma ugualmente utile. Si vuole impedire ciò, se il fanciullo non si trovi in una delle condizioni elencate nell'articolo 408 *b*?

FACCHINETTI PULAZZINI. Si potrebbero aggiungere alle categorie comprese nell'articolo 408 *b* i fanciulli indicati nei numeri 3 e 5 dell'allegato 1° al rapporto, cioè i fanciulli moralmente abbandonati e quelli in istato di abbandono materiale e morale in conseguenza di pubbliche calamità o di guerra.

COSTAMAGNA. Per queste categorie provvede l'articolo 408 *d*, il quale stabilisce che l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia deve collocare i fanciulli in luogo sicuro.

PIOLA CASELLI. Nota che l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia sovrintende a tutte le Opere assistenziali e controlla le stesse Amministrazioni provinciali in questo campo. Essa deve sempre intervenire e perciò non si è considerata nel progetto l'attività privatistica.

FACCHINETTI PULAZZINI. In pratica non crede che intervenga sempre.

PRESIDENTE. Rileva che la funzione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è veramente benemerita e dà ottimi risultati al centro; ma alla periferia è meno efficace. Ora, quando la pubblica assistenza non sia intervenuta, non si deve impedire all'attività privata di stabilire rapporti di assistenza.

SCADUTO. Si associa alla proposta di considerare anche i fanciulli moralmente abbandonati e i fanciulli in istato di abbandono materiale e morale in conseguenza di pubbliche calamità o di guerra. Propone perciò di aggiungere i due suddetti casi all'articolo 408 *b*.

PIOLA CASELLI. È sembrato alla Sottocommissione, ripete, che questi casi già rientrassero nel concetto dell'affidamento.

Osserva che l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia sta lottando per estendere la sua funzione. In linea legale bisogna supporre che in ogni Comune del Regno esista un Patronato, come la legge dispone. Ad ogni modo, per il caso in cui ciò non corrisponda alla realtà, non sarebbe contrario alla considerazione dell'assistenza privata.

PRESIDENTE. Ritene che le due categorie di fanciulli che si è proposto di aggiungere nell'articolo 408 *b* possano essere fuse in un unico capoverso così formulato: « essere in istato di abbandono materiale o morale ». Questo diventerebbe la lettera *d*).

ROMANO SANTI. Ritene la formula troppo ampia, così come grave gli sembra la disposizione contenuta nell'articolo 408 *d*, in base alla quale una madre che allevi il figlio in locali insalubri, il che purtroppo avviene spesso, se lo vede portar via dal Comitato di patronato; e ciò potrebbe avvenire anche in altri casi che si prestano a valutazioni del tutto discrezionali, se non arbitrarie. Si conceda, per lo meno, la garanzia dell'intervento dell'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Si tratta di una speciale *potestas* diretta alla salvezza fisica e morale dei bambini: ad ogni modo la questione attinente all'articolo 408 *d* potrà essere considerata quando sarà esaminato quell'articolo.

MARAVIGLIA. Direbbe nel capoverso aggiuntivo dell'articolo 408-*b*: « abbandono materiale e morale ».

BACCI. È d'accordo che le due condizioni possano anche coesistere: si consideri il caso di una madre che assista con tutta la sua passione il figlio, ma che non sia in condizioni economiche di prodigargli le cure necessarie. Chi ne soffre è il bambino.

PRESIDENTE. Praticamente, quando c'è l'abbandono materiale, c'è anche quello morale.

ROSSI. È d'avviso che non si debba rendere più difficile l'automatismo della funzione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia nei riguardi dei minori.

ANSELMI. Si potrebbe dire: « stato di totale (o grave) abbandono materiale o morale ».

MARAVIGLIA. Osserva che due sono gli interessi da rispettare: quello della famiglia e quello della sanità della razza. La formula da adottare non può che essere approssimativa, lasciando a chi è incaricato di applicarla la facoltà di farne un uso discreto.

PRESIDENTE. Nota che il progetto tende a regolare un sentimento umano nobilissimo. È l'assistenza pubblica e privata che va incontro ai bambini abbandonati. Non vi è quindi motivo di preoccuparsi dell'ampiezza della formula: « abbandono morale o materiale ».

ROTIGLIANO. A suo avviso, anzi, la realtà della vita dimostra che occorrono molti sforzi per ricoverare un bambino in un Istituto.

PIOLA CASELLI. Ricorda che nella legislazione anteriore a quella attuale si parlava di fanciulli abbandonati o esposti all'abbandono. Con la legge sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia si è voluto evitare la parola « esposti » e si è detto: « in istato di abbandono materiale o morale ». Sarebbe pericoloso modificare ora una formula che esiste da dieci anni nella legge assistenziale, esigendo che l'abbandono sia sempre, oltrechè materiale, morale.

La Commissione approva la proposta del Presidente di aggiungere all'articolo 408 b: « essere in istato di abbandono materiale o morale ».

Art. 408 c.

ALBERTINI. Propone di aggiungere dopo le parole: « da cui è assistito » la espressione: « o la persona che lo ha raccolto ».

PIOLA CASELLI. La proposta potrà essere esaminata quando si discuterà dell'assistenza privata, che riveste una particolare importanza.

ALBERTINI. Non insiste.

Art. 408 d.

ROMANO SANTI. Propone la soppressione pura e semplice dell'articolo che, come ha già detto all'articolo 408 b, gli sembra consacrare un potere eccessivo.

ANSELMI. Si associa.

PIOLA CASELLI. Ricorda che la disposizione esiste nella legge del 10 dicembre 1925 ed è ripetuta nel Testo Unico del 1934 sulla O. N. M. I. Ha lo scopo preciso di raccogliere i fanciulli privi di adeguata assistenza, salvo, poi, in un secondo tempo a provvedere al modo come possano essere protetti in via permanente. Perciò si sono creati Centri di osservazione, composti di persone che danno piena garanzia, per sottrarre i fanciulli abbandonati all'impero del potere generico, arbitrario, e qualche volta pericoloso, della polizia. I fanciulli, segnalati dai Comitati di patronato, sono raccolti in questi Centri di osservazione, sottoposti a visita medica e poi restituiti ai genitori, oppure ricoverati in un Istituto o presso famiglie che ne fac-

ciano richiesta. Aggiunge che la legge sul tribunale dei minorenni ha fatto di questi organismi che esistono da oltre dieci anni un elemento essenziale per la tutela dei minorenni.

ROMANO SANTI. Contesta l'opportunità di inserire nel Codice questa disposizione. È d'avviso che debba essere lasciata alla legge speciale, mantenendole così il suo carattere puramente amministrativo, mentre nel Codice assumerebbe un ben diverso significato.

PIOLA CASELLI. Rileva ancora una volta che la Sottocommissione si è trovata di fronte a disposizioni di carattere giuridico contenute nelle leggi assistenziali che inferiscono nella disciplina dei rapporti di famiglia e ha creduto necessario riportarle nel progetto del nuovo Codice fascista; così per la disposizione dell'articolo 408 *d* per la quale non si può in nessun modo sostenere che si tratti di disposizione di semplice carattere amministrativo.

ANDRIANI. Si associa all'osservazione del senatore Santi Romano. Osserva che nell'articolo 408 *d* si stabilisce un obbligo a carico dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia. Non ritiene che in un Codice di diritto privato possa trovar sede un obbligo a carico di un ente pubblico. È preferibile lasciarlo alla legge speciale, che indubbiamente risponde a scopi di diritto pubblico. D'altra parte non conviene cristallizzare nel Codice civile istituti della Rivoluzione che hanno carattere pubblicistico e che sono in continuo perfezionamento.

BACCI. Non condivide le preoccupazioni espresse dal camerata Andriani; anzi è d'avviso che la disposizione dell'articolo 408 *d*, che ha una portata notevolissima ed è l'espressione del movimento rivoluzionario che si è determinato nel campo della assistenza, debba trovar sede nel Titolo in cui si parla dell'assistenza e della tutela dei minori, siano essi figli legittimi, o illegittimi. Si tratta di una disposizione di carattere generale che deve essere consacrata nel Codice che si sta riformando.

PIOLA CASELLI. Sia messo bene in chiaro che nel progetto si regola anche la protezione dei figli legittimi, quando si trovino in stato di abbandono.

ANDRIANI. Afferma che non intende in alcun modo restringere il principio dell'intervento dello Stato in materia di pubblica assistenza. Tutto il sistema assistenziale attuato dal Regime sta aumentando in superficie e in profondità. Ma non è il Codice di diritto privato che deve preoccuparsi dei doveri degli enti di pubblica assistenza. La verità è che qui, parlando di piccola adozione, si vuole regolare quel complesso di rapporti che intercorrono fra l'adottato, l'adottante e i terzi, nel quadro, ben s'intende, di quelle norme di diritto pubblico cui ogni espressione di diritto privato è subordinata. In questa sede conviene pertanto limitarsi a questa regolamentazione.

PRESIDENTE. Osserva che il Codice di diritto privato, nel senso storico della parola, si può dire che quasi non esista più. Il diritto pubblico invade ogni giorno più il diritto privato e ciò è considerato un progresso. Naturalmente anche nel concetto di adozione, tutela e curatela il diritto pubblico penetra sempre più. Ora il principio generale che lo Stato possa intervenire e prendere a suo carico i figli di genitori che siano incapaci, per ragioni materiali o morali, di provvedere alla loro educazione, è di così alto interesse sociale che deve essere consacrato nel Codice civile, dove i rapporti di famiglia sono disciplinati. Si tratta di una limitazione del diritto di famiglia, di una sostituzione dello Stato ai doveri che i genitori non possono o non sanno compiere. Purtroppo attualmente in molte famiglie è necessario questo intervento dello Stato.

Questo spiega perchè, in un Titolo speciale che si occupa dei minori abbandonati, è giusto che esista una disposizione che consacra una facoltà dello Stato limitatrice degli istituti precedentemente esaminati.

ALBERTINI. Se nella legge speciale esiste una norma identica, è inutile ripeterla nel Codice.

ROMANO SANTI. Osserva che la disposizione dell'articolo 408 *d* è sostanzialmente compresa nell'articolo 408 *c*.

PRESIDENTE. Non è esatto, perchè nell'articolo 408 *c* si considera l'affidamento che già ha avuto luogo.

Mette ai voti la proposta di inserire nel Codice civile il principio contenuto nell'articolo 408 *d* avvertendo che chi vota *sì* è favorevole al mantenimento dell'articolo, salvi gli emendamenti di forma; chi vota *no* intende rimettersi alla legge speciale.

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Barcellona, D'Amelio, Fabri, Facchinetti Pulazzini, Nucci, Piola Caselli, Sarrocchi e Scaduto; deputati Bacci, Costamagna e Maraviglia.

Rispondono *no* i Commissari: senatori Anselmi e Romano Santi; deputati Albertini, Andriani, Biggini, Rossi e Rotigliano.

Si astiene il Commissario senatore Di Marzo.

La Commissione approva il mantenimento dell'articolo 408 d con le modificazioni da concretare.

PRESIDENTE. Circa la formula dell'articolo propone che alla parola « moralmente » siano aggiunte le altre: « o materialmente ».

PIOLA CASELLI. La Sottocommissione non ha aggiunto l'espressione: « materialmente », perchè ha considerato che l'abbandono materiale risulti da tutto il resto dell'articolo.

PRESIDENTE. Crede sia meglio specificarlo.

La Commissione approva l'aggiunta delle parole « o materialmente » alla parola: « moralmente ».

ROTIGLIANO. Sopprimerebbe le parole: « ignoranza » e « istruzione ».

PRESIDENTE. Manterrebbe la parola « ignoranza » che ha il significato di superstizione. Propone di sopprimere le parole « o cattiva condotta », che sono una ripetizione di « immoralità », e le altre: « o istruzione ».

La Commissione approva.

ROTIGLIANO. Ritene che sarebbe opportuno far presente al Ministro la necessità di coordinare le leggi speciali col testo del Codice, in quanto il riprodurre norme dello stesso contenuto, ma con termini differenti, potrebbe portare a qualche equivoco.

BACCI. In ordine alla formula della seconda parte dell'articolo a cominciare dalle parole: « l'Opera nazionale », osserva che più opportunamente il progetto potrebbe limitarsi a stabilire genericamente l'intervento dello Stato facendo riferimento poi alle leggi speciali. Egli pertanto proporrebbe che si dicesse: « lo Stato interviene a norma delle leggi speciali che regolano l'assistenza e la protezione dell'infanzia ».

COSTAMAGNA. Si potrebbe dire: « la pubblica autorità ».

PIOLA CASELLI. Osserva che le leggi speciali già sono menzionate nell'articolo 408 *a*, onde l'articolo 408 *d*, così modificato, diventerebbe quasi inutile, perchè non si può dubitare che lo Stato debba intervenire. L'articolo si riferisce invece, come già disse, alla funzione particolare della raccolta dei fanciulli abbandonati, i quali sono collocati in luogo sicuro, per poi essere o riconsegnati ai genitori o sistemati in un Istituto o presso famiglie. E questo concetto è bene che resti.

È favorevole ad evitare il riferimento preciso all'O. N. M. I., giacchè si tratta di un Istituto che potrebbe anche cambiare nome; si potrebbe perciò citare genericamente un Istituto di assistenza. Se invece si vuole parlare della pubblica autorità in generale, desidera però che sia mantenuta l'ultima parte dell'articolo, che indica lo scopo preciso della disposizione.

SARROCCHI. Trattandosi di una disposizione che dà luogo ad una limitazione di diritto, è necessario precisare l'organo cui si concede questa facoltà.

BACCI. Nota che così si invade il campo delle leggi speciali, che disciplinano sia gli organi destinati alla funzione dell'assistenza e che possono anche cambiar nome, sia il modo con cui si esplica questa funzione. Nel Codice si deve invece fare solo una affermazione di principii generali.

PRESIDENTE. Propone la seguente formula: « La pubblica autorità a mezzo dei suoi organi destinati alla protezione della maternità e dell'infanzia deve collocarlo in luogo sicuro sino a che . . . ».

COSTAMAGNA. Invece di « deve collocarlo » propone che si dica « ha il potere di collocarlo », per affermare il principio che c'è una deroga al contenuto della patria potestà.

PIOLA CASELLI. L'espressione « ha il potere » ha un significato politico discutibile, essendo tale potere già implicito nella funzione attuale dello Stato.

ROMANO SANTI. Si potrebbe dire semplicemente: « lo collocherà ».

PRESIDENTE. Allora la formula emendata sarebbe così concepita: « La pubblica autorità, a mezzo dei suoi organi destinati alla protezione della maternità e dell'infanzia, lo collocherà in luogo sicuro . . . ».

La Commissione approva.

Art. 408 e.

Non dà luogo ad osservazioni.

Art. 408 f.

BACCI. Vorrebbe sostituire la parola « allevatore » con altra più acconcia.

PRESIDENTE. Riterrebbe più opportuno che l'articolo cominciasse con la seguente disposizione: « L'Istituto di pubblica assistenza può affidare a persona di fiducia il minore ricoverato ». Potrebbe poi seguire il primo comma così modificato: « Fra la detta persona e il minore può essere costituito un vincolo parentale in virtù di pubblica autorità ».

PIOLA CASELLI. Ripete che la Sottocommissione ha cercato di distinguere la funzione amministrativa da quella tutelare. La facoltà di provvedere all'affidamento ed il modo come deve essere effettuato l'affidamento sono regolati già da una serie di disposizioni speciali delle quali non conviene occuparsi.

Si potrebbe peraltro dire: « L'Istituto di pubblica assistenza può affidare, a norma delle disposizioni speciali, a persona di fiducia . . . ».

ROMANO SANTI. Vorrebbe evitare l'espressione: « vincolo parentale »; spiegandosi invece in che cosa consista, si potrebbe dire: « il minore può essere posto sotto la patria potestà della persona cui è affidato. Sono applicabili . . . », come si dice nell'articolo 408 h.

COSTAMAGNA. Il primo comma dell'articolo 408 f potrebbe essere seguito dall'articolo 408 h, portando la procedura all'articolo 408 g.

PIOLA CASELLI. Rileva che l'attribuzione della patria potestà è uno degli effetti del vincolo, non il vincolo stesso. Nell'articolo 408 f si definisce il vincolo nella sua natura concettuale, nell'articolo 408 h si disciplinano gli effetti. La Sottocommissione non ha creduto, d'altra parte, di fermarsi alla attribuzione dell'esercizio della patria potestà, ma ha ritenuto opportuno che si riconoscesse un vero e proprio legame parentale costituito in virtù di pubblica autorità, dal quale discende tutta una serie di rapporti personali.

Richiama poi l'attenzione della Commissione sulla circostanza che tale vincolo non è ammesso subito dopo l'affidamento. Esso può essere costituito solo dopo un certo tempo, che il secondo comma dell'articolo 408 f del progetto stabilisce in tre anni.

MARAVIGLIA. Crede necessaria l'espressione « vincolo parentale », perchè in tal modo si stabilisce che il ragazzo viene a far parte della famiglia cui è stato affidato.

COSTAMAGNA. Lascerebbe anch'egli la parola: « parentale ».

PRESIDENTE. È anch'egli dello stesso parere.

ROTIGLIANO. Ammettendo tale vincolo, crede che diminuisca ancora più la differenza tra questo istituto che si vuol creare e l'adozione.

COSTAMAGNA. Nota che l'adozione è vietata quando ci sono figli, mentre il vincolo del quale si discute si può costituire anche se esistono figli; così pure le conseguenze patrimoniali dei due istituti sono profondamente diverse, poichè mentre l'adozione conferisce all'adottato il diritto di successione sui beni dell'adottante e stabilisce altresì per l'uno e per l'altro un diritto alimentare oltre al mantenimento del minore adottato da parte dell'adottante, nel caso in esame non si verifica che solo quest'ultimo effetto.

PRESIDENTE. Aggiunge che con l'adozione si crea una vera famiglia, col vincolo, del quale si discute, si costituisce invece un rapporto che, pur essendo caratterizzato dall'intimità familiare, ha una speciale giustificazione assistenziale. Inoltre, mentre l'adozione è permanente, il presente vincolo parentale può essere revocato dal giudice tutelare quando riesca troppo gravoso alla persona cui il minore è stato affidato.

PIOLA CASELLI. Alla formula proposta dal Presidente, dopo le parole: « può affidare », aggiungerebbe le altre: « a norma delle disposizioni speciali ».

PRESIDENTE. Concorda.

ROTIGLIANO. Vorrebbe una distinzione più netta, lasciando il vincolo parentale fra l'adottante e l'adottato e limitando alla attribuzione della patria potestà il rapporto che si vuole regolare. Non ritiene opportuna la creazione di un vincolo parentale attraverso un provvedimento del giudice.

PRESIDENTE. Osserva che l'istituto che si vuol disciplinare è largamente diffuso, molto più dell'adozione. Praticamente si prendono in casa i bambini e si stringono saldi rapporti, che già esistono nella vita e che non si possono modificare.

Chiede se la Commissione intenda approvare l'espressione « vincolo parentale ».

SARROCCI. Desidererebbe che fossero soppresse le parole: « in virtù di pubblica autorità », poichè agli articoli 408 *g* e 408 *h* viene spiegato come il rapporto si costituisce.

PRESIDENTE. È una forma di qualificazione che si può mantenere: c'è la parentela civile, come c'è quella religiosa.

La Commissione esprime l'avviso che alla formula del primo comma dell'articolo si sostituisca la seguente: « L'Istituto di pubblica assistenza può affidare, a norma delle disposizioni speciali, a persona di fiducia il minore ricoverato. »

« Fra la detta persona e il minore può essere costituito un vincolo parentale in virtù di pubblica autorità ».

PRESIDENTE. Al penultimo e all'ultimo comma, per ragioni di coordinamento, si dovrebbe alle parole: « allevatore o capo di famiglia » sostituire le altre: « detta persona ».

Così rimane stabilito.

MARAVIGLIA. Propone di aggiungere il seguente comma:

« Lo stesso vincolo può essere costituito fra il minore e la persona che direttamente ha provveduto alla tutela e all'allevamento di lui ».

COSTAMAGNA. Concorda con l'onorevole Maraviglia, però direbbe più precisamente: « Lo stesso vincolo e con le stesse forme può essere costituito fra il minore e la persona che direttamente ha provveduto all'allevamento di lui ».

La Commissione approva.

Art. 408 g.

PRESIDENTE. Propone che nel primo comma le parole: « di cui al » siano sostituite con le altre: « indicato dal » e le parole: « a favore delle quali » con le altre: « con le quali ».

Così rimane stabilito.

Dubita poi dell'opportunità di affidare al tribunale dei minorenni l'omologazione del decreto che dichiara la costituzione del vincolo. Rileva in proposito che i tribunali dei minorenni, affidati a ottimi magistrati, hanno limitata dalla scarsità dei mezzi la loro azione. Inoltre essi sono istituiti soltanto presso le sedi di Corti di appello.

BACCI. Ricorda che, discutendosi della competenza del giudice tutelare, la Commissione ha espresso l'avviso che i provvedimenti più importanti siano demandati alla competenza del tribunale.

PRESIDENTE. Data l'entità del presente provvedimento, esprime l'avviso di lasciare la competenza di emanare il decreto al giudice tutelare, ma, secondo quanto ha detto prima, affiderebbe l'omologazione del provvedimento non al tribunale dei minorenni, ma al tribunale; e quindi nel terzo capoverso in luogo della formula: « sarà omologato dal Presidente del tribunale dei minorenni del circondario » proporrebbe si dicesse: « sarà omologato dal tribunale ».

La Commissione approva.

COSTAMAGNA. Sopprimerebbe nel primo comma l'espressione: « se abbia compiuto gli anni sedici », poichè il fanciullo, anche se di età minore, può essere interpellato.

MARAVIGLIA. Si associa.

PRESIDENTE. Togliendosi quella espressione, si potrebbe pensare che debba essere interpellato anche un bambino di pochi anni. Non è contrario a togliere l'inciso, però specificherebbe che debba essere interpellato il minore in grado di comprendere.

COSTAMAGNA. Si può dire: « anche il minore, se questi sia in condizione di esprimere utilmente il suo avviso ».

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Sopprimerebbe anche nel primo comma le parole: « se risultano esistenti », poichè aggiungono un chiarimento affatto superfluo.

La Commissione approva.

Avverte che sarà opportuno cambiare nelle varie parti dell'articolo il futuro dei verbi nell'indicativo presente.

Così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12,30.

Il Presidente
D'AMELIO.

L'estensore: ROMANELLI.

V. il Capo della Segreteria:
CERCIELLO.

ALLEGATI AL VERBALE N. 57

RAPPORTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE DELLA «PICCOLA ADOZIONE» (1)

composta dei Commissari senatore PIOLA CASELLI, presidente e relatore,

senatore DI MARZO e deputato COSTAMAGNA

sul progetto di un nuovo Titolo del Codice: *Disposizioni speciali sui minori affidati alla pubblica assistenza.*

Onorevoli Camerati,

Il nuovo Titolo che vi proponiamo di aggiungere nel Libro I del Codice civile dopo il Titolo della tutela, ha per scopo principale di formulare, in adempimento del mandato affidatoci, il regolamento giuridico di quell'istituto che fu propugnato sotto il nome di « Piccola Adozione ».

Tuttavia la rubrica del nuovo Titolo non si riferisce specificatamente a codesto tema, ma genericamente ai minori affidati alla pubblica assistenza. Noi vi proponiamo, infatti, di riannodare il nuovo istituto all'attività delle Opere assistenziali del Regime, inquadrando detta attività in quanto è attività *tutelare*, nel primo Libro del Codice civile. Perciò l'articolo 408 *a* comincia con l'enunciare il principio che la pubblica assistenza dei minori è regolata dalle disposizioni delle leggi speciali e da quelle del presente Titolo. I seguenti articoli 408 *b*, 408 *c*, 408 *d* e 408 *e* fissano i caposaldi di quei poteri tutelari delle Opere assistenziali, che sono oggi imperfettamente preveduti nel Codice civile vigente (articolo 262) e in talune disposizioni delle leggi speciali sopracennate. Seguono le disposizioni degli articoli 408 *f* a 408 *o* che in relazione con codesti poteri tutelari sanzionano e regolano il nuovo istituto sotto il controllo delle Opere Assistenziali.

L'inquadramento nel Codice civile di quella parte della funzione assistenziale che è propriamente « tutelare » risponde, a nostro parere, allo spirito del Regime, perchè il ricovero, l'allevamento, la protezione e la educazione della infanzia abbandonata, che la legge commette alle Opere assistenziali, non possono più venire oggi concepite come la espressione di una semplice funzione amministrativa di beneficenza, ma costituiscono forme normali di intervento dell'autorità statale nella disciplina della filiazione. Quindi gli uffici tutelari delle Opere assistenziali hanno oggi diritto di cittadinanza nel territorio del diritto civile fascista.

(1) La nomina della Sottocommissione fu deliberata dalla Commissione plenaria nella seduta del 10 aprile 1937-XV; delegata la designazione dei componenti al Presidente della Commissione, questi nella seduta del 17 dello stesso mese comunicò di averla costituita come nell'intestazione. La Sottocommissione, con l'intervento del Presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, avv. FABBRI, e del Capo della Segreteria della Commissione, prof. CERCIELLO, tenne otto sedute nei giorni 28 aprile e 3, 5, 7, 10, 13, 17 e 31 maggio 1937-XV.

La nuova istituzione riallacciata a questo nuovo inquadramento, mentre facilita, completa e rinforza quella forma di allevamento del fanciullo, curata dalle Opere assistenziali, che viene chiamata « allevamento esterno » e che è ritenuta, sotto i riguardi così igienici che morali e sociali, preferibile all'allevamento nell'interno degli Istituti di pubblica assistenza, armonizza, d'altro lato, tale forma assistenziale con la soddisfazione di un doppio bisogno giuridico individuale, il bisogno, anzi il diritto, degli illegittimi perchè lo Stato intervenga a cancellare la inferiorità familiare e sociale che loro infligge la colpa dei genitori, ed il bisogno spirituale, morale e talora economico, specie nel campo agricolo, delle famiglie sterili o fornite di poca prole, di avere il focolare allietato dal sorriso del fanciullo, e di reclutare nuove forze di aiuto e di completamento della comunità economica familiare. Noi possiamo, infine, ottenere, con questo sistema giuridico, che la nuova istituzione assuma caratteri precisi e determinati, possibilità di largo sviluppo, e garanzia di controllo, affinché non si verifichi quanto avviene nell'adozione regolata dal Codice, di essere spesso diretta alla soddisfazione di fini obliqui e contrari alla legge ed alla morale.

* * *

Noi abbiamo allegato a questo esposto un rapporto dell'avv. Sileno Fabbri, Presidente, da molti anni, dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, che ci fu largo dei consigli della sua consumata esperienza, nonché taluni dati statistici fornitici dall'ottimo servizio statistico del Ministero della giustizia. Più che ogni altra dimostrazione dottrinale questo rapporto e questi dati chiariscono l'importanza della questione da risolvere e giustificano le nostre proposte.

Da tali documenti risulta, infatti, che esiste una massa *costante* di fanciulli, abbandonati materialmente o moralmente dai loro genitori, non inferiore ai DUECENTO MILA. Questa massa ingente di fanciulli abbandonati se ha bisogno, anzitutto, di protezioni e di conforti materiali e morali, ha bisogno, altresì, di quella assistenza giuridica tutelare che non solo valga a facilitare coteste protezioni e conforti, ma possa assicurare così l'esercizio dei diritti dei minori verso i genitori, come la loro difesa contro gli abusi della patria potestà.

In questo campo di protezione giuridica, come agiscono le istituzioni ufficiali del Codice vigente ? La deficienza di codesta azione è impressionante. Invero di fronte alla cifra citata di non meno di 200 mila fanciulli abbandonati, noi abbiamo la misera cifra di meno di 3 mila tutele ufficialmente aperte per la protezione di questa moltitudine di infelici; e cifre ancora più misere noi abbiamo di adunanze di Consigli di famiglia o di tutela e di ordinanze di decadenza dalla patria potestà.

Il Codice civile, nella sua struttura attuale, resta, si può dire, quasi estraneo alla disciplina familiare delle masse popolari, ed occorre rimediare a questo grave difetto.

Del resto, nelle discussioni delle leggi assistenziali è stata già riconosciuta ripetutamente la necessità che le disposizioni del Codice in materia di tutela siano corrette e completate in correlazione con dette leggi e con il nuovo clima etico-politico del Fascismo (1).

* * *

Venendo ad illustrare rapidamente le singole disposizioni del progetto, salvo a completare questi chiarimenti, nella discussione del progetto stesso, osserviamo che l'articolo 408 *a* mira ad individuare le categorie dei minori alle quali il progetto si rife-

(1) Consulta specialmente la fondamentale relazione del Ministro Federzoni al Senato sulla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia (Senato, Leg. XXVII, stamp. n. 273).

risce, allo scopo di rendere sicura e precisa la portata delle singole disposizioni. Queste categorie corrispondono a quelle contemplate dalle principali leggi assistenziali, cioè la legge sulla protezione della maternità e dell'infanzia (Testo Unico approvato con Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, articolo 4), la legge sull'ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono (Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, articolo 4), la legge per la istituzione e il funzionamento del tribunale per i minorenni (Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 27 maggio 1935, n. 835, articoli 1, 8, 25, 26 e 32) (1).

L'articolo 408 *c* fissa il caposaldo dei poteri tutelari degli Istituti di pubblica assistenza.

Noi siamo partiti dal presupposto che non debba esservi fanciullo che non abbia chi lo assista, lo protegga, lo rappresenti in tutti gli atti della sua vita civile. L'antico concetto che la tutela sia giustificata solo quando esiste un patrimonio da amministrare, a parte la sua erroneità concettuale, essendo l'uomo sempre un soggetto di rapporti patrimoniali per lo meno virtuali, è incompatibile con i fini di interesse pubblico che giustificano l'assistenza e la protezione dei fanciulli abbandonati. Il ricovero e l'assistenza del minore nell'interno dell'Istituto di assistenza, come il suo collocamento esterno, devono essere considerati, perciò, come esercizio di un vero e proprio potere tutelare sulla persona del minore, che sussiste fino a che non sia stato provveduto, come dice l'articolo 408 *c*, alla nomina di altro tutore, da parte del Giudice tutelare. Questo potere tutelare è tanto più necessario in quanto, per il combinato disposto degli articoli 325 e 351, nel testo approvato dalla Commissione parlamentare, il semplice fatto dell'impedimento o della sospensione dell'esercizio della patria potestà da parte di entrambi i genitori dà luogo alla apertura della tutela, e basta, perciò, a costituire il titolo giuridico perchè possa intervenire automaticamente il potere tutelare dell'Opera assistenziale.

Per i fanciulli illegittimi, poi, specie se nati nelle sale, negli ospizi, reparti o asili di maternità, questo immediato esercizio del potere tutelare appare ancor più giustificato per legittimare l'attività dell'Opera assistenziale, prevista e regolata dalle leggi speciali, che è diretta ad ottenere che al fanciullo sia dato uno stato civile, cioè che i genitori, o per lo meno la madre, lo riconoscano, e che essi siano costretti, se lo possono, a provvedere al suo sostentamento (2). A questo riguardo noi stimiamo utile che venga chiarito, come esponiamo nella seconda parte di questo rapporto, che non solo in materia di azione di riconoscimento, ma in relazione alla impugnativa del riconoscimento, all'azione di legittimazione ed all'azione per alimenti a favore dei figli incestuosi e adulterini, il tutore e, quindi, anche l'Istituto di pubblica assistenza, possano agire nell'interesse del minore con l'autorizzazione del giudice tutelare.

Abbiamo ricordato che una forma embrionale ed imperfetta di questo concetto di una podestà tutelare di diritto dell'Opera assistenziale già si trova nell'articolo 262 del Codice civile in quanto dispone: « I fanciulli ammessi negli ospizi a qualunque titolo e sotto qualsivoglia denominazione, che non abbiano parenti conosciuti e capaci dell'ufficio di tutore, sono confidati all'Amministrazione dell'ospizio in cui si trovano, la quale forma per essi il Consiglio di tutela senza intervento di Pretore, e può, ove le circostanze lo esigano, eleggere uno degli amministratori per esercitare le funzioni di tutore ».

(1) Da tener presente anche la legge 18 luglio 1917, n. 1143, per la protezione degli orfani di guerra e il Regio decreto-legge 31 luglio 1919, n. 1357, sull'adozione degli orfani di guerra e dei nati fuori matrimonio nel periodo della guerra.

(2) Da consultare le disposizioni degli articoli 9 e seg. del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, sull'ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono.

Aboliti i Consigli di famiglia e di tutela, e trasferite le loro attribuzioni al giudice tutelare, si potrebbe teoricamente pensare a poteri esercitati direttamente dal giudice tutelare.

Ma bisognerebbe a questo scopo svolgere centinaia di migliaia di procedure e l'intervento del giudice arriverebbe quasi sempre tardivo. Occorre, ripetiamo, che l'ospizio abbia una potestà tutelare di diritto, salvo a ricorrere al giudice tutelare in tutti i casi in cui il Codice impone l'intervento di questo magistrato.

Nè si opponga che la direzione dell'Istituto non sia spesso attrezzata per esercitare la tutela. Trattandosi di fanciulli poveri, l'esercizio della tutela non esorbiterà di regola dalla ordinaria cura che l'Istituto deve avere della persona del minore, mentre il Consiglio di patronato dell'Istituto, di cui fanno parte, ordinariamente o di diritto, rappresentanti della magistratura o dell'amministrazione (1), potrà intervenire per consigliare o dirigere l'Istituto stesso nei casi di particolare difficoltà.

* * *

Di massima importanza è la regola contenuta nel capoverso di questo articolo 408 c e per la quale si dispone che in ogni caso in cui il genitore del minore abbandonato riprenda l'esercizio della patria potestà, l'Istituto di pubblica assistenza deve richiedere che il giudice tutelare intervenga. Purtroppo, infatti, spesso avviene che i genitori legittimi o naturali, dopo avere abbandonato l'infante od il fanciullo o avere provocato il suo internamento in un reclusorio, ricompariscano per pretendere di ritirarlo in famiglia quando è divenuto un giovinetto educato ed abile al lavoro, procedendo, ove necessario, ad atti di riconoscimento o di legittimazione.

Nello stato attuale della legislazione, l'Istituto non può opporsi alle loro richieste, anche se dubiti che il genitore reclami il figlio a solo scopo di sfruttamento e che si tratti di ambienti familiari di corruzione o di mala vita. La disposizione mira a proteggere il minore ed il pubblico interesse, stabilendo che la restituzione del minore non possa avvenire se non attraverso una procedura che si svolgerà davanti al giudice tutelare, il quale potrà fissare eventualmente dei limiti e delle condizioni atte a proteggere l'avvenire del minore.

La disposizione successiva dell'articolo 408 d corrisponde a quella contenuta nell'articolo 21 del Testo Unico delle leggi sulla protezione della maternità e dell'infanzia (Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316). La sua applicazione forma il caposaldo della istituzione dei cosiddetti « Centri di osservazione », i quali costituiscono a loro volta uno dei fulcri principali dell'attività dell'O. N. M. I., in quanto è diretta alla protezione dei fanciulli materialmente o moralmente abbandonati. Mediante l'azione concordata dei Comitati di patronato e della Polizia i fanciulli che si trovano allevati in locali insalubri e pericolosi o da persone, anche se siano i loro genitori, incapaci per negligenza od immoralità, ignoranza o cattiva condotta o per altri motivi, di provvedere alla loro educazione od istruzione, possono venire raccolti, in base alla disposizione dell'articolo 408 d, in codesti Centri di osservazione, e dopo un certo periodo di tempo, possono, a seconda dei casi, o essere restituiti ai loro genitori o al tutore, o essere collocati in idoneo Istituto o essere affidati ad un allevatore esterno o ad una famiglia, osservate le disposizioni delle leggi speciali in materia. La istituzione di questi Centri di osservazione risale alla prima legge sulla protezione della maternità e dell'infanzia 10 dicembre 1925, n. 2277, e sembra abbia dato buoni frutti, talché i Centri di osservazione sono stati confermati dalla legge sui tribunali dei

(1) Consultare in proposito particolarmente gli articoli 11 e seg. del Testo Unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (Regio decreto-legge 24 dicembre 1934, n. 2316).

minorenni. Questi Centri vengono considerati, infatti, come uno degli Istituti compresi nel « Centro di rieducazione dei minorenni » costituito presso ogni sede di Corte di appello o di Sezione di Corte di appello a termini dell'articolo 1° di detta legge.

Si tratta, perciò, di una disposizione che ha già fatto le sue prove e che deve necessariamente essere compresa nel Codice civile, in quanto costituisce una deroga alle norme comuni della patria potestà e della tutela.

Segue nell'articolo 408 *e* la norma di carattere generale, e che non ha bisogno di giustificazione, per la quale, indipendentemente dai poteri tutelari provvisoriamente esercitati di diritto dall'Istituto di pubblica assistenza a norma dell'articolo precedente, la tutela dei fanciulli ricoverati od assistiti può sempre essere deferita all'Istituto in modo permanente e formale, e quindi, anche all'infuori del caso particolare preveduto dall'articolo 362 del progetto del Codice.

* * *

L'articolo 408 *f* contempla il regolamento del nuovo Istituto. Esso dispone che tra l'allevatore esterno o il capo della famiglia, presso cui un minore sia stato collocato da un Istituto di pubblica assistenza, ed il minore medesimo, può essere costituito un vincolo parentale in virtù di pubblica autorità. La costituzione di tale vincolo è dichiarata con decreto del giudice tutelare del mandamento dove risiede l'allevatore o il capo della famiglia, su domanda di questo, decorsi non meno di tre anni dal collocamento.

Il vincolo può essere esteso al coniuge dell'allevatore o capo di famiglia sopra sua domanda.

Non crediamo che il testo abbia bisogno di speciali commenti. Ci limitiamo a rilevare che abbiamo evitato di dare un nome specifico al nuovo istituto per la difficoltà di trovare una denominazione adatta, che non richiamasse quella dell'adozione da cui questo istituto differisce, sia dal punto di vista concettuale che da quello del suo regolamento. Ci siamo limitati a parlare di « vincolo parentale costituito di pubblica autorità ». Notiamo che abbiamo ridotto a tre anni il periodo preventivo del collocamento, che era stato proposto nella durata di dieci anni nel progetto di Codice della Commissione Reale (articolo 330) e nella durata di cinque anni nella nota pubblicazione dell'avv. Carlo Schupfer, sembrandoci sufficiente il termine di tre anni per creare e consolidare quel rapporto di affetto e di disciplina domestica che dovrà diventare permanente e duraturo, e perchè esso non sia assunto se non dopo ponderata considerazione, mentre un periodo più lungo potrebbe notevolmente ridurre il beneficio di questa istituzione.

* * *

Il seguente articolo 408 *g* regola con particolare cura e cautela le forme di questo decreto di costituzione del vincolo parentale.

Il giudice tutelare, prima di emanare il decreto di cui al precedente articolo, dovrà raccogliere accurate informazioni sulle condizioni economiche, morali e familiari delle persone a favore delle quali viene costituito il vincolo parentale, sul trattamento da esse usato al minore, sulle condizioni fisiche, intellettuali e morali di questo, assumendo, ove occorra, testimonianze sotto vincolo di giuramento. Dovrà sentire l'Istituto presso cui il minore fu ricoverato o da cui fu assistito, i prossimi parenti del medesimo, se risultano esistenti, ed anche il minore se abbia compiuti gli anni sedici.

Dovrà constatare che la persona cui spetterà la patria potestà sul minore non si trova nelle condizioni di incapacità tutelare previste dall'articolo 358.

Il decreto potrà prescrivere norme per l'allevamento e l'educazione del minore. Esso non sarà esecutivo se non dopo che sarà stato omologato dal Presidente del tribunale dei minorenni del circondario, su richiesta conforme del Pubblico Ministero. Dovrà essere trascritto nei registri di stato civile del Comune di residenza del fanciullo ed annotato sui registri di stato civile del Comune di nascita in margine dell'atto di nascita.

* *

Ci era sembrato in un primo momento che, malgrado le profonde differenze concettuali e di regolamento, fosse possibile di dichiarare che questo vincolo parentale è assimilato nei suoi effetti al rapporto di adozione.

Ulteriori riflessioni ci hanno convinto che codeste differenze portano ad escludere tale assimilazione per ciò che concerne la persona del minore, mentre è, invece, possibile di applicare le disposizioni del Titolo dell'adozione per ciò che concerne i diritti patrimoniali del minore.

A differenza, invero, dell'adozione, che non sostituisce al vincolo naturale della filiazione un vincolo nuovo, ma crea un secondo vincolo accanto al primo (articolo 307 del progetto), il nuovo istituto, invece, mira a sostituire al vincolo naturale della filiazione, impedito o interrotto nei suoi naturali effetti a cagione del non riconoscimento o dell'abbandono dei genitori, un vincolo nuovo fondato sull'allevamento, sulla coabitazione, sull'affetto e sulla riconoscenza.

Per ciò che concerne la persona del minore occorre, quindi, che si costituiscano rapporti analoghi a quelli tra padre e figlio, così come sono configurati negli articoli 324 a 327 del Titolo della patria potestà.

Invece, per ciò che riguarda gli eventuali diritti patrimoniali del minore, noi possiamo riferirci al contenuto degli articoli 308 e 309 che regolano i diritti patrimoniali dell'adottato.

Pertanto l'articolo 408 *h* dispone che « il vincolo parentale pone il minore sotto la patria potestà dell'allevatore o del capo della famiglia presso cui è collocato ».

« Sono applicabili a detto vincolo le disposizioni degli articoli 323, 324, 325, 326 e 327 del Titolo IX e degli articoli 308 e 309 del Titolo VIII di questo Libro in quanto siano compatibili con la natura particolare del vincolo medesimo ».

* *

Massimo beneficio di questo vincolo parentale sarà di dare all'illegittimo un cognome che indichi l'appartenenza ad una famiglia. Quindi lo stesso articolo 408 *h* dispone che « se si tratta di figlio di genitori ignoti o di figlio naturale non riconosciuto, egli sarà designato ufficialmente come figlio delle persone con le quali viene ad essere congiunto dal vincolo parentale. Se si tratta di figlio legittimo riconosciuto, il cognome di quella fra le dette persone che esercita su di lui la patria potestà sarà congiunto al suo cognome familiare ».

* *

Gli articoli 408 *i*, 408 *l* e 408 *m* cercano di regolare il non facile tema della durata di questo vincolo parentale. Evidentemente esso può continuare per tutta la vita delle persone fra le quali è costituito, quando dia luogo fra di esse a sentimenti profondi e duraturi di affetto e di riconoscenza.

Ma non si può prescindere, anzitutto, dalla considerazione delle condizioni nelle quali questo vincolo è sorto. Non si può negare, cioè, al minore diventato maggiore, il diritto di ripudiare un rapporto alla cui costituzione la sua volontà è rimasta

estranea, allorchè egli abbia raggiunto il pieno possesso del conoscere e del volere. Nè si può nemmeno rifiutare, d'altra parte, in modo assoluto ai genitori civili la facoltà di sciogliersi in taluni casi particolarmente gravi da questo vincolo che essi hanno accettato, non per dovere di natura, ma per un atto di volontà formatosi in condizioni che lo giustificavano. Infine sembra opportuno e prudente che l'Istituto che ha ricoverato e assistito il minore e che ha assunto la responsabilità del suo collocamento esterno, possa chiedere al giudice la revoca del provvedimento quando gravi motivi lo inducono a ritenere che questo collocamento non risponde agli interessi del minore.

Perciò, l'articolo 408 *i* dispone che « il decreto che costituisce il vincolo parentale potrà essere revocato dal giudice tutelare:

a) su richiesta del minore diventato maggiore, presentata entro l'anno della maggiore età;

b) su richiesta delle persone con le quali è stato costituito il vincolo parentale, per traviamiento del minore o per sopravvenuta impossibilità di dette persone di continuare a provvedere all'allevamento;

c) per gravi motivi, su richiesta dell'Istituto di pubblica assistenza che ha ricoverato o assistito il minore ».

Più delicato ancora è il regolamento dei rapporti tra le due parentele, la naturale e la civile, in questo stesso tema. Se si tratta di figlio legittimo, e di patria potestà che fu tolta o sospesa per colpe che hanno potuto essere transitorie, o per impedimenti che hanno potuto essere temporanei, non si può negare che il nuovo vincolo debba rimanere estinto se il genitore è reintegrato dal magistrato nell'esercizio della potestà medesima. Lo stesso è a dirsi, in generale, se il genitore naturale ha riconosciuto o legittimato il figlio. Salvochè può occorrere che egli stesso consenta che il vincolo parentale perduri. Può occorrere, altresì, che il genitore sia indegno di assumere l'esercizio della patria potestà ed allora si deve attribuire al giudice tutelare la facoltà di vietare che il fanciullo cada nel suo potere.

Per ciò l'articolo 408 *l* dispone: « Il giudice tutelare dichiara estinto il vincolo parentale quando il genitore naturale, decaduto dalla patria potestà, o impedito di esercitarla, è reintegrato nell'esercizio della potestà medesima.

« Dichiara ugualmente estinto il vincolo nei casi di legittimazione o di riconoscimento, salvo che il genitore, che avrebbe diritto di esercitare la patria potestà in seguito alla legittimazione o al riconoscimento, consenta che il vincolo perduri, oppure che il giudice tutelare constati che detto genitore è indegno dell'esercizio della patria potestà.

« La estinzione sarà dichiarata con decreto, emesso sulla richiesta degli interessati o anche d'ufficio. Nel decreto il giudice tutelare può in ogni caso prescrivere regole o condizioni per la ulteriore educazione del minore ».

* * *

Il progetto, inoltre, ha creduto necessario di prevedere forme particolari affinché la revoca o la cessazione del vincolo avvenga sotto l'osservanza di prudenti cautele. Anzitutto ha prescritto nell'articolo 408 *m* che in tutti questi casi di revoca o di estinzione il giudice tutelare, prima di provvedere, senta il Pubblico Ministero, le persone fra cui fu costituito il vincolo, compreso quindi il minore, e l'Istituto che ha prestato ricovero o assistenza al minore.

Inoltre si richiede che tutti questi decreti, prima di diventare esecutivi, vengano in ogni caso, come i decreti che costituiscono il vincolo, omologati dal Presidente del Tribunale per i minorenni su richiesta conforme del Pubblico Ministero e annotati nei registri di stato civile in margine della trascrizione o a seguito dell'annotazione

del decreto di creazione del vincolo parentale (art. 408 n). Segue, mutuata dal Titolo dell'adozione, la disposizione dell'articolo 408 o, il quale dice che « il vincolo parentale cessa di pieno diritto se interviene matrimonio tra il minore e una delle persone congiunte con lui dal vincolo stesso ».

* * *

Queste in sommario le ragioni che giustificano le disposizioni del progetto. Si chiedono poi per l'esercizio di queste forme tutelari le medesime facilitazioni fiscali degli atti da compiersi a favore del minore che furono richieste per le tutele.

* * *

Il nostro compito sarebbe terminato col progetto del nuovo Titolo concernente i minori affidati alla pubblica assistenza. Senonchè ci è sembrato opportuno di aggiungere il suggerimento di alcuni ritocchi a taluni articoli dei Titoli della patria potestà e della tutela, di già approvati dalla Commissione, per meglio coordinare detta materia a quella del nuovo Titolo ed in generale anche con le disposizioni delle leggi assistenziali.

Gli emendamenti che vi proponiamo sarebbero i seguenti:

I. — Estendere ai casi di cui infra l'applicazione della disposizione dell'articolo 280 in materia di azione diretta alla dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità in quanto riconosce che durante la minore età l'azione stessa può essere promossa nell'interesse del minore anche dal tutore, sotto le condizioni che vi sia il consenso del maggiore degli anni sedici e intervenga l'autorizzazione del giudice tutelare, il quale può anche nominare, ove lo creda, un curatore speciale. Lo stesso articolo prevede, altresì, che per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice tutelare.

Casi di nuova applicazione:

- a) reclamo della legittimità (articolo 256);
- b) impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità o per violenza (articoli 270 e 272);
- c) diritto degli alimenti a favore del figlio incestuoso o adulterino (articolo 286);
- d) domanda di legittimazione dopo la morte del genitore (articolo 292).

II. — Esaminare l'opportunità di coordinare le disposizioni del progetto ministeriale con la legge sul tribunale dei minorenni demandando alla competenza di quest'ultimo i provvedimenti previsti negli articoli:

- 326 (richiamo del minore che ha abbandonato la casa paterna);
- 327 (internamento del figlio traviato);
- 338 (decadenza dalla patria potestà);
- 339 (disposizioni alla madre per l'esercizio della patria potestà);
- 340 (reintegrazione nella patria potestà);
- 342 (rimozione dall'amministrazione e privazione dell'usufrutto);
- 343 (riammissione successiva);
- 367 (internamento del pupillo traviato);

III. — Sostituire all'articolo 327 il seguente: « Il padre che non riesca a frenare i travimenti del figlio può riferire il fatto al tribunale dei minorenni perchè provveda al suo internamento in un riformatorio per corrigendi ».

IV. — Aggiungere in fine al primo comma dell'articolo 338 *bis* le seguenti parole: « o qualunque sia la durata della pena inflitta qualora si tratti di reati di cui agli articoli 388, comma 2°, 570, 571 e 572 del Codice penale.

« La sospensione ha termine con decreto del giudice tutelare che riconosce cessata la causa della sospensione ».

V. — Aggiungere nell'articolo 341 dopo le parole: « ma la condotta del genitore appaia comunque pregiudizievole al figlio » le altre: « come pure quando occorra provvedere a misure d'urgenza in pendenza del giudizio previsto nell'articolo 338 ».

VI. — Sostituire nel primo comma dell'articolo 353 alle parole: « figlio di genitori ignoti » le altre: « figlio di genitori ignoti o di cui uno sia ignoto ».

VII. — Sostituire all'articolo 367 il seguente: « Il tutore che non riesca a frenare i travimenti del minore, ne riferisce al tribunale (dei minorenni) perchè provveda al suo internamento in un riformatorio per corrigendi ».

Brevi parole ci sembrano sufficienti per giustificare gli emendamenti proposti.

Circa il primo emendamento osserviamo che non ci sembra da dubitare che per identità di ragioni la disposizione dell'articolo 280 che autorizza l'esercizio della azione di riconoscimento da parte del tutore debba estendersi alle altre azioni di stato che abbiamo elencate. Del resto, questo pare sia il significato della disposizione dell'articolo 440 del progetto della Commissione Reale, che la Commissione parlamentare ha adottato, a complemento dell'articolo 383, n. 1, del progetto della Commissione ministeriale. Di vero in detto articolo 440 si parla di esercizio da parte del tutore delle azioni in generale *riguardanti lo stato del minore*.

Senonchè parrebbe in tutti i casi opportuno di generalizzare a tutte le azioni di stato la procedura indicata all'articolo 280, che comprende anche la eventuale nomina di un curatore speciale.

Circa gli emendamenti nn. 2 e 3 pare evidente la necessità di riordinare la competenza attribuita genericamente al tribunale dagli articoli del progetto ivi ricordati, con la competenza specifica del tribunale dei minorenni.

Circa l'emendamento n. 4 osserviamo che l'articolo 34 del nuovo Codice penale, dopo aver dichiarato che la legge determina i casi nei quali la condanna importa la perdita della patria potestà e dell'autorità maritale (confrontare articoli 541, 562, 564, 569) aggiunge che le condanne per delitti commessi con abuso della patria potestà o dell'autorità maritale importano la sospensione dell'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.

Ma quali sono nel nuovo Codice i delitti commessi con abuso della patria potestà ?

Lo è certamente quello previsto dall'articolo 571 (abuso dei mezzi di correzione o di disciplina).

È dubbio che lo sia sempre quello contemplato dall'articolo 572 (maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli).

Non vi rientra apparentemente quello sulla violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all'articolo 570, che si riferisce ad una ipotesi della massima importanza sotto i riguardi dell'intervento delle Opere assistenziali.

Riteniamo che sarebbe opportuno stabilire, in correlazione con il nuovo articolo 338 bis, adottato dalla Commissione parlamentare, che la condanna per codesti reati determini di diritto la sospensione dell'esercizio della patria potestà, in cui il condannato non potrà essere reintegrato che con l'autorizzazione del giudice tutelare.

Si propone, inoltre, di aggiungere l'ipotesi della condanna per il reato di cui all'articolo 388, comma 2° Codice penale, che si riferisce a colui che elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, nell'ipotesi che tale reato sia commesso dal padre esercente la patria potestà.

L'emendamento dell'articolo 341 non è che un coordinamento con la regola generale dell'intervento del giudice tutelare nei casi di urgenza.

L'emendamento n. 6 è di pura redazione.

Roma, 2 giugno 1937-XV.

Il Presidente della Sottocommissione
Senatore PIOLA CASELLI.

ANNESSI AL RAPPORTO

I. — Brevi note del Presidente dell' Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

I fanciulli privi di assistenza familiare possono, agli effetti della tutela giuridica e morale, essere suddivisi in 5 categorie:

1. Figli di genitori ignoti o figli naturali non riconosciuti;
2. Figli naturali riconosciuti dalla sola madre, quando questa si trovi nella impossibilità di provvedere al loro allevamento;
3. Fanciulli moralmente abbandonati;
4. Fanciulli che, per volontà dei genitori o per disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o per decisione del magistrato sono ricoverati in un Istituto di assistenza od assistiti da questo ai fini del mantenimento, educazione e rieducazione.
5. Fanciulli in istato di abbandono materiale e morale in conseguenza di pubbliche calamità (terremoti, inondazioni ecc.) o di guerra.

* * *

Questi fanciulli, secondo le norme legislative vigenti, non hanno la gioia e il beneficio di crescere in seno alla famiglia naturale e la maggior parte di essi ha altresì l'onta di non portare il nome del padre.

La riforma del libro I del Codice civile, accogliendo l'azione di paternità, offrirà ad una determinata categoria di questi infelici la possibilità di conquistare il nome paterno.

Mercè l'istituto dell'adozione un altro gruppo certo esiguo (come è dimostrato dalle statistiche) potrà avere un padre e una famiglia di adozione.

Ciò nonostante, date le restrizioni imposte ai due istituti anzidetti, rimane esclusa dai benefici dell'assistenza morale e materiale della « famiglia » una categoria notevole di fanciulli che rimangono « reietti » e quindi sono destinati a formare la schiera degli antisociali, senza che vi sia alcuna seria giustificazione morale ed umana per infliggere loro una così dura condanna morale.

Dai seguenti dati ufficiali risulta che nascono in media in Italia circa 50.000 figli illegittimi ogni anno — che circa il 75 % è riconosciuto dalla sola madre e il 25 % è costituito dai figli di ignoti o comunque dai figli naturali non riconosciuti.

ILLEGITTIMI.

	Riconosciuti	Figli di ignoti o comunque non riconosciuti	TOTALE
1920	37.498	16.617	54.095
1921	39.473	14.457	53.930
1922	37.880	12.954	50.834
1923	37.304	11.968	49.272
1924	41.823	12.051	53.868
1925	42.146	12.199	54.345
1926	41.440	11.662	53.102
1927	40.906	11.256	52.162
1928	42.920	11.324	54.244
1929	42.984	11.353	54.337
1930	42.516	12.179	54.695
1931	40.298	12.006	52.304
1932	39.050	12.064	51.184

Le statistiche attestano altresì che sono ricoverati dal Ministero della Giustizia presso Riformatori giudiziari o di correzione, dall'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia presso Istituti di rieducazione o famiglie di allevatori parecchie migliaia di fanciulli moralmente abbandonati dai loro genitori.

Tali statistiche subiscono bensì le riduzioni dovute alla mortalità e i correttivi dovuti ai riconoscimenti o legittimazioni per susseguente matrimonio; ma in pari tempo va ricordato che una notevole percentuale degli illegittimi riconosciuti dalle loro madri all'atto della nascita, finisce per rimanere da queste abbandonata, dopo qualche anno — o perchè esse vanno a marito con altri che non sia il padre del loro bambino, o perchè non hanno la possibilità economica di allevarli, ecc.

Orbene non sembra esagerato considerare che esistono in Italia *parecchie centinaia* di migliaia di questi *paria* senza colpa, (non meno di 200.000) ai quali ogni anno con le nuove nascite se ne aggiungono parecchie migliaia quasi a integrare fatalmente questo triste retaggio della Società, oltre alle categorie degli abbandonati moralmente e materialmente.

È pertanto doveroso non solo non dimenticarli, ma anzi tenerli in considerazione allo scopo di offrire loro una famiglia che li allevi e alla quale siano legati da vincoli morali aventi il crisma della legge, nelle forme e nei modi esposti nel progetto di riforma elaborato dalla Sottocommissione sotto il *Titolo X bis* — Disposizioni relative ai fanciulli privi di assistenza familiare.

II. — Dati forniti dall'Ufficio di statistica del Ministero di Grazia e Giustizia.

TABELLA A.

Tutele di minorenni con Consigli di tutela.

Anni	APERTE NEL CORSO DI CIASCUN ANNO						Media quinquennale
	Per minorenni illegittimi riconosciuti (Art. 248 Cod. Civ.)	Per minorenni che lasciarono gli ospizi (Art. 6 Lett. C.D.E. Legge 18 luglio 1904, n. 390).	Per minorenni di genitori ignoti non ricoverati in ospizio	Per minorenni che lasciarono i riformatori	Per altri motivi	Totale	
1922	295	1113	1776	21	236	3441	4013
1923	310	956	1973	82	678	3999	
1924	406	1342	2013	100	856	4717	
1925	314	1493	2104	111	206	4828	
1926	263	1351	1924	84	58	3680	
1927	261	1188	2078	106	38	3671	3377
1928	299	967	1876	81	17	3240	
1929	528	1015	1839	169	23	3574	
1930	428	883	1975	119	14	3419	
1931	396	807	1684	71	23	2981	
1932	694	717	1611	45	22	3089	2867
1933	562	683	1511	73	20	2849	
1934	685	623	1735	60	29	3132	
1935	587	415	1535	27	38	2602	
1936 (1) . .	599	710	1256	61	39	2665	

(1) Dati provvisori.

TABELLA B.

Provvedimenti in materia di patria potestà.

A n n i	Consigli di famiglia in caso d'incapacità o di perdita della patria potestà		Ordinanze del Tribunale in caso d'abuso di patria potestà		
	Per incapacità ad esercitare la patria potestà	Per perdita della patria potestà	Per nomina di tutore di figli minorenni	Per nomina di curatore dei beni dei figli	Per altri provvedi- menti
1922	43	55	Non esiste rilevazione		
1923	49	45			
1924	84	46			
1925	65	85			
1926	92	72			
1927	63	67			
1928	91	74			
1929	238	14			
1930	220	71			
1931	168	79			
1932	149	85	9	4	7
1933	232	136	3	4	3
1934	361	125	14	4	5
1935	370	119	7	22	4
1936	306 (1)	127 (1)	—	—	—

(1) Dati provvisori

PROPOSTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE DELLA «PICCOLA ADOZIONE»

PROGETTO DEL TITOLO X *bis*

DISPOSIZIONI SPECIALI SUI MINORI AFFIDATI ALLA PUBBLICA ASSISTENZA

Art. 408 *a*.

La pubblica assistenza dei minori è regolata dalle disposizioni delle leggi speciali e da quelle del presente Titolo.

Art. 408 *b*.

Le disposizioni del presente Titolo sono applicabili ai minori degli anni 18 che si trovino in una delle condizioni seguenti:

- a*) di essere figli di genitori ignoti o figli naturali non riconosciuti;
- b*) di essere figli naturali riconosciuti dalla sola madre quando questa si trovi nell'impossibilità di provvedere al loro allevamento;
- c*) di trovarsi comunque ricoverati in un Istituto di pubblica assistenza od assistiti da questo ai fini del mantenimento, educazione o rieducazione.

Art. 408 *c*.

Sino a quando non sia stato provveduto dal giudice tutelare alla nomina di un tutore e in ogni caso in cui l'esercizio della patria potestà o della tutela sia impedito o sospeso, l'Istituto di pubblica assistenza presso cui il fanciullo è ricoverato o da cui è assistito, esercita rispetto ad esso i poteri tutelari secondo le norme del Titolo X, Capo I di questo Libro.

In ogni caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della patria potestà, l'Istituto deve richiedere che il giudice tutelare intervenga per fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.

Art. 408 *d*.

Quando il minore sia moralmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone che per negligenza, immoralità, ignoranza o cattiva condotta o per altri motivi siano incapaci di provvedere alla sua educazione o istruzione, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, deve, con l'assistenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza ed a mezzo dei suoi comitati di patronato, collocarlo in luogo sicuro, sino a che si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

Art. 408 *e*.

Indipendentemente dall'esercizio provvisorio dei poteri tutelari di cui all'articolo 3, la tutela dei minori ricoverati o assistiti da un Istituto di pubblica assistenza può sempre essere deferita dal giudice tutelare all'Istituto medesimo.

Art. 408 f.

Tra l'allevatore esterno o il capo della famiglia presso cui un minore sia stato collocato da un Istituto di pubblica assistenza e il minore può essere costituito un vincolo parentale in virtù di pubblica autorità.

La costituzione di tale vincolo è dichiarata con decreto del giudice tutelare del mandamento dove risiede il detto allevatore o capo di famiglia, su domanda di questi e decorsi non meno di tre anni dal collocamento.

Il vincolo può essere esteso sopra sua domanda al coniuge dell'allevatore o del capo di famiglia.

Art. 408 g.

Il giudice tutelare, prima di emanare il decreto di cui al precedente articolo, dovrà raccogliere accurate informazioni sulle condizioni economiche, morali e familiari delle persone a favore delle quali viene costituito il vincolo parentale, sul trattamento da esse usato al minore, sulle condizioni fisiche, intellettuali e morali di questo, assumendo, ove occorra, testimonianze sotto vincolo di giuramento. Dovrà sentire l'Istituto presso cui il minore fu ricoverato o da cui fu assistito, i prossimi parenti del medesimo, se risultano esistenti, e anche il minore, se abbia compiuto gli anni sedici.

Dovrà constatare che la persona cui spetterà la patria potestà sul minore non si trova nelle condizioni di incapacità tutelare previste dall'articolo 358.

Il decreto potrà prescrivere norme per l'allevamento e l'educazione del minore.

Esso non sarà esecutivo se non dopo che sarà stato omologato dal Presidente del tribunale dei minorenni del circondario, su richiesta conforme del Pubblico Ministero.

Dovrà essere trascritto nei registri di stato civile del Comune di residenza del fanciullo ed annotato sui registri di stato civile del Comune di nascita in margine dell'atto di nascita.

Art. 408 h.

Il vincolo parentale pone il minore sotto la patria potestà dell'allevatore o del capo della famiglia presso cui è collocato.

Sono applicabili a detto vincolo le disposizioni degli articoli 323, 324, 325, 326 e 327 del Titolo IX e degli articoli 308 e 309 del Titolo VIII di questo Libro, in quanto siano compatibili con la natura particolare del vincolo medesimo.

Se si tratta di figlio di genitori ignoti o di figlio naturale non riconosciuto, egli sarà designato ufficialmente come figlio delle persone con le quali viene ad essere congiunto dal vincolo parentale.

Se si tratta di figlio legittimo o riconosciuto, il cognome di quella fra dette persone che esercita su di lui la patria potestà, sarà aggiunto al suo cognome familiare.

Art. 408 i.

Il decreto che costituisce il vincolo parentale potrà essere revocato dal giudice tutelare:

a) su richiesta del minore diventato maggiore, presentata entro l'anno della maggiore età;

b) su richiesta delle persone con le quali è stato costituito il vincolo parentale e, per traviamiento del minore o per sopravvenuta impossibilità di dette persone di continuare a provvedere all'allevamento;

c) per gravi motivi, su richiesta dell'Istituto di pubblica assistenza che ha ricoverato o assistito il minore.

Art. 408 l.

Il giudice tutelare dichiara estinto il vincolo parentale quando il genitore naturale, decaduto dalla patria potestà, o impedito di esercitarla, è reintegrato nell'esercizio della potestà medesima.

Dichiara ugualmente estinto il vincolo nei casi di legittimazione o di riconoscimento, salvo che il genitore che avrebbe diritto di esercitare la patria potestà in seguito alla legittimazione o al riconoscimento, consenta che il vincolo perduri, oppure che il giudice tutelare constati che detto genitore è indegno dell'esercizio della patria potestà.

La estinzione sarà dichiarata con decreto, emesso sulla richiesta degli interessati o anche di ufficio. Nel decreto il giudice tutelare può in ogni caso prescrivere regole o condizioni per la ulteriore educazione del minore.

Art. 408 m.

Il giudice tutelare, prima di emettere i decreti di revoca o di estinzione del vincolo parentale, dovrà sentire il Pubblico Ministero, le persone fra cui il vincolo fu costituito, e il rappresentante dell'Istituto che ha prestato ricovero od assistenza al minore.

Art. 408 n.

I decreti di revoca e di estinzione di cui agli articoli 408 i e 408 l, resi esecutivi in seguito all'osservanza delle formalità indicate nel comma 4 dell'articolo 408 g, saranno annotati nei registri di stato civile in margine della trascrizione od a seguito delle annotazioni previste dall'ultimo comma dello stesso articolo.

Art. 408 o.

Il vincolo parentale cessa di pieno diritto se interviene matrimonio tra il minore e una delle persone congiunte con lui dal vincolo stesso.

ULTERIORE PROPOSTA

Stabilire nelle disposizioni di attuazione del Codice che tutti gli atti contemplati in questo Titolo sono esenti da tassa di bollo e registro.

PROPOSTE DI EMENDAMENTI A DISPOSIZIONI GIÀ APPROVATE
DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE

I. — Estendere ai casi di cui infra l'applicazione della disposizione dell'articolo 280 in materia di azione diretta alla dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità, in quanto riconosce che durante la minore età l'azione stessa può essere promossa nello interesse del minore anche dal tutore, sotto le condizioni che vi sia il consenso del maggiore degli anni sedici e intervenga l'autorizzazione del giudice tutelare, il quale può anche nominare, ove lo creda, un curatore speciale. Lo stesso articolo prevede, altresì, che per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice tutelare.

Casi di nuova applicazione:

- a) reclamo della legittimità (articolo 256);
- b) impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità o per violenza (articoli 270 e 272);
- c) diritto degli alimenti a favore del figlio incestuoso o adulterino (articolo 286);
- d) domanda di legittimazione dopo la morte del genitore (articolo 292).

II. — Esaminare l'opportunità di coordinare le disposizioni del progetto ministeriale con la legge sul tribunale dei minorenni, demandando alla competenza di quest'ultimo i provvedimenti previsti negli articoli:

- 326 (richiamo del minore che ha abbandonato la casa paterna);
- 327 (internamento del figlio traviato);
- 338 (decadenza dalla patria potestà);
- 339 (disposizioni alla madre per l'esercizio della patria potestà);
- 340 (reintegrazione nella patria potestà);
- 342 (rimozione dall'amministrazione e privazione dell'usufrutto);
- 343 (riammissione successiva);
- 367 (internamento del pupillo traviato).

III. — Sostituire all'articolo 327 il seguente: « Il padre che non riesca a frenare i travimenti del figlio può riferire il fatto al tribunale (dei minorenni) perchè provveda al suo internamento in un riformatorio per corrigendi ».

IV. — Aggiungere, in fine al primo comma dell'articolo 338-*bis*, le seguenti parole: « o qualunque sia la durata della pena inflitta qualora si tratti di reati di cui agli articoli 388 comma 2°, 570, 571, 572 del Codice penale.

« La sospensione ha termine con decreto del giudice tutelare che riconosce cessata la causa della sospensione ».

V. — Aggiungere nell'articolo 341 dopo le parole: « ma la condotta del genitore appaia comunque pregiudizievole al figlio » le altre: « come pure quando occorra provvedere a misure d'urgenza in pendenza del giudizio previsto nell'articolo 338 ».

VI. — Sostituire nel primo comma dell'articolo 353 alle parole: « figlio di genitori ignoti » le altre: « figlio di genitori ignoti o di cui uno sia ignoto ».

VII. — Sostituire all'articolo 367 il seguente: « Il tutore che non riesca a frenare i travimenti del minore, ne riferisce al tribunale (dei minorenni) perchè provveda al suo internamento in un riformatorio per corrigendi ».

VERBALE N. 58.

Seduta pomeridiana del 4 giugno 1937 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMi, BARCELLONA, BERIO, DI MARZO, FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, MAZZOCOLO, PIOLA CASELLI, ROMANO SANTI e SARROCCI; deputati ANDRIANI, ASQUINI, BACCI, BIGGINI, COSTAMAGNA, MACARINI CARMIGNANI, PIERANTONI, ROSSI e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 16.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. - Esame degli articoli 408 *h* a 408 *o* del progetto del Titolo X *bis* proposto dalla Sottocommissione della «piccola adozione». - Esame delle ulteriori proposte della Sottocommissione medesima. - Esame dell'articolo 399 *quater* del Titolo X: «Della tutela e dell'emancipazione».

PRESIDENTE. Comunica che i senatori Moresco, Raimondi e Scaduto e deputati Albertini e Cristini hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame del progetto della Sottocommissione.

Art. 408 *h*.

PRESIDENTE. Nel primo comma alle parole: «dell'allevatore o del capo della famiglia presso cui è collocato» sostituirebbe le altre: «del genitore fiduciario» per definire meglio questa figura della persona cui il minore è affidato e darle un nome più appropriato che non quello di «allevatore».

SARROCCI. Forse la parola «genitore» può essere inadatta per il suo significato strettamente fisiologico.

BACCI. Osserva che nel territorio di Fiume si usano le espressioni: «padre di anima» e «figli di anima».

PRESIDENTE. In altri luoghi questa espressione significa «figli di ignoti».

MACARINI CARMIGNANI. Osserva che se si è voluto creare con questo istituto un nuovo rapporto di parentela differente dall'adozione, e per eliminare dubbi si è evitato anche il titolo di «piccola adozione», sarebbe bene però trovare per questo nuovo rapporto anche una nuova specifica denominazione che designi opportunamente e il minore affidato e colui che lo alleva.

Ritiene che la qualifica di figlio, cui si riferisce il penultimo comma dell'articolo, sia in contrasto col disposto dell'articolo 13, per il quale il vincolo parentale cessa di pieno diritto se interviene matrimonio fra il minore e una delle persone congiunte con lui dal vincolo stesso, ciò che appare possibile senza neanche il bisogno della dispensa, come è prescritto per l'adozione. Pensa quindi che occorra dare all'allevatore e al minore dei nomi diversi da quelli di padre e figlio: si potrebbero, ad esempio, chiamare patrono o padrino e figlioccio.

BARCELLONA. Non crede necessarie particolari denominazioni delle persone tra cui si costituisce il vincolo: invece delle parole « dell'allevatore o del capo della famiglia presso cui è collocato » direbbe più semplicemente: « della persona a cui il minore è affidato ».

PRESIDENTE. È d'accordo. Sarà poi l'uso comune a trovare ben presto una giusta denominazione.

PIOLA CASELLI. Rileva che nella formulazione di questo articolo vi è forse una inesattezza di redazione. Il progetto ministeriale ha innovato sul Codice civile stabilendo nella prima parte dell'articolo 308 che la patria potestà sull'adottato spetta all'adottante che ha l'obbligo di mantenerlo. Ora, considerandosi il vincolo in esame alla stregua di quello tra padre e figlio anzichè di quello tra adottante e adottato per tutto quanto concerne la persona del minore, come attesta il richiamo degli articoli 324 a 327 del Titolo della patria potestà, sarebbe forse preferibile anche per ciò che concerne l'obbligo del mantenimento, educazione e istruzione fare riferimento all'articolo 153 attinente ai rapporti tra padre e figlio piuttosto che al suddetto articolo 308 che riguarda l'adozione. Il richiamo all'articolo 308 dovrebbe quindi meglio essere limitato alla seconda e alla terza parte relative agli eventuali diritti patrimoniali del minore, per i quali, come si spiega nella relazione, opportunamente si fa riferimento alle disposizioni relative all'adozione.

PRESIDENTE. È d'accordo per l'aggiunta del richiamo dell'articolo 153, ma ritiene che non sia necessario restringere quello alla seconda e terza parte dell'articolo 308, poichè nello stesso comma del presente articolo è bene specificato che le disposizioni richiamate sono applicabili: « in quanto siano compatibili con la natura particolare del vincolo medesimo ».

La Commissione approva la proposta di aggiungere nel secondo comma dopo la parola « disposizioni » le parole « degli articoli 153 del Titolo VI, ».

ROMANO SANTI. In ordine al terzo comma, nel quale si stabilisce che se si tratta di figlio di genitore ignoto o di figlio naturale non riconosciuto, questi sarà designato ufficialmente come figlio della persona che esercita su di lui la patria potestà, osserva che non si comprende il valore di questa designazione ufficiale.

PIOLA CASELLI. Come è detto nella relazione della Sottocommissione, il massimo beneficio del vincolo parentale ammesso sarà di dare all'illegittimo un cognome che indichi l'appartenenza ad una famiglia. L'illegittimo non avrà più un cognome immaginario, ma ne avrà uno vero e legittimo; perciò si è parlato di designazione ufficiale.

ROMANO SANTI. A suo avviso, perchè il minore abbia il cognome della persona cui è affidato, non vi è la necessità di una designazione ufficiale di figlio: con questa si svisa il contenuto dell'istituto. Nell'adozione l'adottato si chiama figlio adottivo; nel caso presente si avrebbe qualche cosa di più, perchè si designa il minore ufficialmente come figlio. Basterebbe dire invece nel comma: « ... egli assume il cognome della persona cui è affidato ».

ROSSI. Concorda con il senatore Santi Romano ed aggiunge che tale designazione ufficiale di figlio sarebbe in contrasto con le disposizioni seguenti che dispongono in modo relativamente facile la revocabilità di questo vincolo. Per modo che si avrebbe una designazione ufficiale con valore temporaneo.

PIOLA CASELLI. Non ha alcuna difficoltà ad accettare l'emendamento proposto dal senatore Santi Romano e dire: « assume il cognome » che risponde ugualmente al punto di vista della Sottocommissione.

PRESIDENTE. Si potrebbe modificare così il comma: « Se si tratta di figlio di genitori ignoti o di figlio naturale non riconosciuto, egli assume il cognome della persona che esercita su di lui la patria potestà ».

Così rimane stabilito.

PRESIDENTE. Analogamente converrebbe così modificare il quarto comma: « Se si tratta di figlio legittimo o riconosciuto, il cognome di detta persona sarà aggiunto al suo cognome familiare ».

La Commissione approva.

Art. 408 i.

PRESIDENTE. Non crede sia giusto stabilire che la domanda del minore per revocare il vincolo debba essere presentata entro un anno dalla maggiore età. La causa del dissenso può manifestarsi anche dopo; si potrebbe al più specificare che la richiesta è ammessa solo « per giusti motivi ».

BACCI. Ritiene che si tratti di un atto di libera volontà, che non ha di per sé stesso bisogno di giustificazioni. Perché obbligare il giovane a mantenere un vincolo basato sul sentimento se questo sentimento per una ragione qualsiasi è venuto meno ?

PRESIDENTE. Teme che evitando di precisare « per giusti motivi » si incoraggi l'ingratitude.

BACCI. In pratica gli effetti saranno sempre gli stessi, perchè la persona allevata, se vorrà rompere il vincolo, creerà un dissidio tale con l'allevatore da giustificare la domanda.

PRESIDENTE. Non insiste.

La Commissione approva la proposta di sopprimere alla lettera a) le parole « presentata entro l'anno dalla maggiore età ».

BERIO. Chiede se la persona allevata che non domandi, una volta divenuta maggiore, di revocare il vincolo parentale, abbia l'obbligo degli alimenti verso la persona che esercita su di lui la patria potestà.

PIOLA CASELLI. Per evitare ogni dubbio in proposito, desidera risulti dal verbale che la Sottocommissione, non richiamando la disposizione relativa agli alimenti ed ai rapporti successivi, ha inteso di escludere del tutto da questo vincolo parentale gli effetti derivanti dai suddetti istituti.

PRESIDENTE. Separerebbe le due ipotesi della lettera « b » dell'articolo, poichè concerne due casi che non hanno alcuna relazione tra loro, come il traviamiento del minore e l'impossibilità della persona che lo ha allevato a continuare a mantenerlo.

Si potrebbe dire:

« b) su richiesta delle persone con le quali è stato costituito il vincolo parentale, per traviamiento del minore;

« c) su richiesta delle stesse per sopravvenuta impossibilità di dette persone di continuare a provvedere all'allevamento ».

Corrispondentemente l'ultimo capoverso dovrebbe diventare lettera d).

BACCI. Per seguire una formulazione analoga alle lettere precedenti, invertirebbe anche l'ordine delle due parti della lettera d) spostando le parole: « per gravi motivi » alla fine del comma.

La Commissione approva le modificazioni proposte dal Presidente e dall'onorevole Bacci.

Art. 408 l a 408 n.

Non danno luogo ad osservazioni.

Art. 408 o.

MAZZOCCOLO. È contrario alla disposizione dell'articolo. Rileva che in sostanza si viene a creare un vincolo parentale che deve essere considerato nei suoi effetti quasi analogo a quello naturale. Specialmente nei Comuni rurali, dove è più invalso

l'uso di allevare bambini estranei alla famiglia, per necessità spesso di lavoro, accade quasi sempre che questi bambini sono allevati e crescono come veri e propri figli della persona a cui sono stati affidati, e se l'allevatore ha altri figli, l'allevato è considerato da questi ultimi come un fratello. In definitiva questo rapporto di parentela imita così bene il rapporto naturale di famiglia che sarebbe opportuno di stabilire il divieto assoluto di matrimonio tra i membri di questa famiglia per non dare l'impressione scandalosa di un matrimonio fra due persone che si considerano come fratello e sorella, o padre e figlia, o madre e figlio. Inoltre, stabilendosi tale divieto, si impedirà che tra i membri della famiglia si stabiliscano relazioni di eccessiva confidenza invece di quei rapporti puramente fraterni o filiali che dovrebbero regnare in una famiglia costituita, come ha già detto, così a somiglianza di quella naturale.

BACCI. Fa osservare che pur salvandosi in tal modo la forma, la sostanza invece rimane la stessa. Se vi è la preoccupazione che sia immorale questa unione tra coloro che hanno costituito questo vincolo di parentela che, come diceva il senatore Mazzocco, somiglia spiritualmente sotto molteplici aspetti alla parentela vera e propria, bisognerebbe porre un divieto assoluto, magari limitandolo al matrimonio fra coloro che hanno costituito il vincolo e l'allevato.

BERIO. Allora bisognerà stabilire in una norma apposita che la revoca non distrugge il vincolo parentale per ciò che concerne il matrimonio. Personalmente però lo permetterebbe quando il vincolo sia già stato revocato.

ROSSI. Per evitare l'impressione di un matrimonio fra membri della stessa famiglia si potrebbe stabilire che il matrimonio non possa aver luogo se non dopo un determinato tempo dalla revoca, per esempio, un anno.

MAZZOCOLO. Sarebbe di avviso di seguire per il matrimonio tra affidati e affidanti o i loro figli le stesse norme stabilite per l'adozione, un divieto cioè da cui si possa ottenere dispensa.

FACCHINETTI PULAZZINI. Rileva che bisogna tenere anche in debito conto la legislazione vigente in materia di matrimonio canonico. Qualunque divieto si ponga, questo in pratica non avrà effetto, essendovi la possibilità del matrimonio religioso, al quale non potrà essere negata la trascrizione.

PIOLA CASELLI. Per il matrimonio fra l'allevatore e l'allevato, sembrandogli cosa ripugnante al senso morale, non avrebbe difficoltà a stabilire un divieto corrispondente a quello sancito, dall'articolo 93, per il matrimonio fra l'adottato e l'adottante.

PRESIDENTE. Fa osservare che nella vita pratica le nozze fra allevatore e figlia allevata siano rarissime, data la differenza di età e di condizioni. Tra i figli dell'allevatore, invece, e l'allevato è più facile che possa presentarsi l'evenienza di un matrimonio e non vede quale scandalo possa da ciò aversi, dato che realmente nessun vincolo di sangue esiste tra queste persone, e dato che è permesso il matrimonio fra parenti come cugini, coi quali si hanno spesso rapporti di analoga entità.

SARROCCHI. È anch'egli favorevole ad ammettere le nozze tra l'affidato ed i figli dell'affidante, per le ragioni esposte dal Presidente.

PRESIDENTE. Proporrebbe all'articolo 408 o, un comma così formulato: « Per il matrimonio fra le persone tra le quali si è costituito il vincolo si applica l'articolo 93 ». A tale comma farebbe seguire come capoverso l'articolo 408 o, proposto dalla Sottocommissione, così modificato: « Il vincolo parentale cessa di pieno diritto se interviene il matrimonio ».

Pensa che sarebbe più opportuno collocare questo articolo dopo l'articolo 408 h, poichè, trattando esso di un effetto della costituzione del vincolo parentale e di una causa di cessazione *de jure*, è bene che sia collocato prima delle varie forme di revoca giudiziale.

La Commissione approva.

ROTIGLIANO. Chiede che gli sia consentito di ritornare sulla questione della natura del vincolo ammesso nel progetto. Egli non vede la necessità della costituzione di un vincolo parentale, poichè la patria potestà può sussistere anche senza di esso, che d'altronde non porta con sè alcun diritto particolare dell'allevato in materia di successione.

ASQUINI. È d'accordo con l'onorevole Rotigliano.

L'istituto, più che un vincolo familiare, pone in essere un vincolo di assistenza che a richiesta delle parti può facilmente essere revocato.

Osserva inoltre che nell'insieme si rende l'istituto più complicato di quello che è attualmente in pratica.

ROMANO SANTI. Riafferma anch'egli il suo avviso che convenga non parlare di vincolo parentale.

COSTAMAGNA. Proporrebbe: « vincolo assistenziale ».

DI MARZO. Preferirebbe l'espressione: « vincolo familiare ».

ROTIGLIANO. Osserva che il vincolo familiare può sorgere solo da parentela naturale o da matrimonio. L'espressione, peraltro, che in ogni caso escluderebbe è quella di « vincolo parentale ».

PIOLA CASELLI. Non si oppone a che invece di « vincolo parentale » si dica « vincolo familiare », espressione che ha per lui un significato ancora più intimo e profondo; ma sarebbe contrario alla introduzione del concetto di assistenza. All'assistenza dei minori già provvedono tanto meritatamente le opere assistenziali e di beneficenza del Regime e non vi sarebbe alcun bisogno di provvedere nel Codice, come già esplicitamente è detto nella relazione ministeriale.

È richiesto invece universalmente da tutti, ed in particolare dagli stessi Istituti di assistenza e da coloro che si prendono l'incarico di allevare questi minori, che sia vieppiù rafforzato il vincolo di affetto che nasce dall'allevamento per aiutare e completare l'opera degli Istituti assistenziali e per dare a coloro che hanno raccolto il fanciullo la necessaria sicurezza contro una tarda richiesta dei genitori, tendente il più delle volte a sfruttare il valore economico raggiunto dal minore come strumento di lavoro, od a ricattare i nuovi genitori in ragione diretta dell'affetto in essi sorto verso il bambino allevato. Bisogna tenere presente che in Italia si hanno non più di 400 adozioni all'anno, di 3.000 tutele e un numero infinitamente misero di ordinanze per decadenze dalla patria potestà e di Consigli di tutela, mentre ci troviamo di fronte ad una massa costante di ben 200.000 fanciulli abbandonati, per i quali è debito della civiltà fascista di organizzare quella tutela giuridica che loro non dà il Codice vigente. L'Opera di protezione della maternità e dell'infanzia svolge da ben dieci anni le sue attente cure a pro di questi miseri, ma ha bisogno di essere aiutata dal punto di vista giuridico. L'esiguità delle cifre ricordate, in relazione agli istituti del Codice attuale, dimostra ampiamente come in questa materia esso abbia sempre agito al di fuori delle masse popolari. Orbene è solo riconoscendo i diritti tutelari degli Istituti assistenziali e favorendo il sorgere del presente istituto che il Codice potrà con benefici effetti agire sopra questa maggioranza di popolo rimasta fino ad oggi estranea dai benefici di assistenza e di tutela che il Codice stesso prescrive.

PRESIDENTE. Non può far a meno di concordare con le giustissime osservazioni del senatore Piola Caselli, specialmente per ciò che concerne la sicurezza da dare a colui che alleva il minore, di non vederselo poi tolto da una tardiva richiesta dei genitori.

DI MARZO. Osserva che, trattandosi di dare un riconoscimento giuridico a vincoli già esistenti in pratica, la Sottocommissione, dopo matura riflessione sulla natura del vincolo, aveva scelto l'espressione « vincolo parentale » come la più appropriata. Anche egli, come il senatore Piola Caselli, non è affatto contrario a sostituire a quella espressione l'altra « vincolo familiare », e si oppone del pari ad introdurre il concetto di assistenza sia per le ragioni esposte dalla Sottocommissione, sia

perchè tale espressione non si concilierebbe con il diritto dell'allevato di portare il cognome di colui che ha costituito il vincolo.

ASQUINI. Rileva che, essendosi nel nuovo Codice allargati i limiti dell'istituto dell'adozione, molte delle osservazioni del senatore Piola Caselli vengono a diminuire del loro effettivo valore, dato che ad alcune delle esigenze fatte presenti provvede già quell'istituto.

COSTAMAGNA. Spiega che il presente istituto poggia su basi del tutto differenti di quelle dell'adozione.

MAZZOCCOLO. Dichiaro anch'egli di essere contrario all'espressione « vincolo assistenziale », che è di significato troppo ristretto e non confacente al presente istituto.

PRESIDENTE. Ritengo che sia opportuno a questo punto procedere ad una votazione per accertare il pensiero della Commissione.

Prima di scegliere un'altra formula, pone ai voti l'espressione « vincolo parentale » contenuta nel progetto della Sottocommissione.

Rispondono sì i Commissari: senatore Barcellona, Berio, D'Amelio, Di Marzo, Fabri, Facchinetti Pulazzini, Mazzocco, Piola Caselli e Sarrocchi; deputati Bacci e Costamagna.

Rispondono no i Commissari: senatori Anselmi e Romano Santi; deputati Asquini, Biggini, Macarini Carmignani, Pierantoni, Rossi e Rotigliano.

La Commissione approva l'espressione: « vincolo parentale ».

PRESIDENTE. Propone di approvare l'ulteriore voto fatto dalla Sottocommissione di stabilire nelle disposizioni di attuazione del Codice che tuttigli atti contemplati in questo Titolo siano esenti da tassa di bollo e di registro, così come è stabilito dal progetto per le tutele.

La Commissione è d'accordo.

Fa presente come ci sia ora da definire la questione del Titolo del progetto approvato, questione che era rimasta in sospeso nella passata seduta. Ricorda come l'ultima formula proposta, che aveva raccolto il consenso di parecchi Commissari, fosse la seguente « Dei minori affidati alla pubblica o privata assistenza ». Chiede se si vuole accogliere tale formula.

La Commissione approva.

ESAME DELLE ULTERIORI PROPOSTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE DELLA « PICCOLA ADOZIONE ».

PRESIDENTE. Restano ora da esaminare le proposte di emendamenti che la Sottocommissione suggerisce ad alcune disposizioni già approvate dalla Commissione.

PIOLA CASELLI. Pensa che, trattandosi in fondo di norme di coordinamento, la loro discussione può essere rinviata a quando tutte le altre disposizioni di coordinamento saranno esaminate.

Si limita a spiegare alcune norme più importanti. La prima concerne unicamente il regolamento della facoltà del tutore (e, quindi, dell'Istituto assistenziale) di far valere tutti i diritti che possono spettare al minore riguardo al suo stato; tale facoltà è stata già genericamente riconosciuta in una disposizione contenuta nel Titolo della tutela (articolo 383) e, con particolari modalità, nel Titolo relativo alla patria potestà con l'articolo 280 riguardante l'azione di riconoscimento. Come coordinamento pensa che si dovrebbe adottare una redazione uniforme, applicabile alle varie azioni di stato ed allo speciale diritto agli alimenti dei figli adulterini od incestuosi.

Una seconda disposizione principale riguarda il coordinamento del Codice con la legge sul tribunale dei minorenni; questa legge, per quel che riguarda le funzioni di carattere civile e di famiglia, non ha suscitato molti consensi e potrebbe essere suscettibile di modificazioni. Sarebbe quindi prudente rinviare anche questo coordinamento.

Un'altra proposta riguarda una lacuna che esiste nel Codice penale circa l'ipotesi di reato per negligenza nell'adempimento dei doveri familiari. Ricorda come nel Codice penale ci sia una disposizione generale (articolo 34) che infligge la sospensione della patria potestà nei reati di abuso della patria potestà stessa e disposizioni particolari che si riferiscono alla decadenza dalla patria potestà. Non si è considerato che il Codice ha introdotto, rispetto ai reati di famiglia, oltre alle ipotesi dell'abuso dei mezzi di correzione e dei maltrattamenti familiari (articoli 571 e 572), anche la nuova ipotesi della violazione degli obblighi di assistenza familiare (articolo 570). Ora pensa che, se l'abuso dei mezzi di correzione ed i maltrattamenti possono rientrare nel concetto dell'abuso della patria potestà, è assai dubbio che possa rientrarvi la violazione degli obblighi di assistenza. Ad ogni modo, dato che le disposizioni del Codice penale non rispondono alle disposizioni già approvate dalla Commissione, che stabiliscono una sanzione, dal punto di vista civile, più larga di quella prevista nel Codice penale: in materia di reati familiari, si tratterebbe di completare questa lacuna. In sede di coordinamento, pensa che si potrebbe comprendere fra i vari reati che importano la sospensione della patria potestà anche quello della violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Senza ricordare particolarmente ciascuna delle disposizioni, ripete come si tratti di norme da esaminare; a suo parere, durante il lavoro di coordinamento che dovrà farsi tra le diverse disposizioni del progetto e le norme contenute in altri Codici e leggi speciali.

PRESIDENTE. Osserva che, per quanto attiene alla questione di trasferire alla competenza del tribunale dei minorenni i provvedimenti demandati dal progetto ministeriale al tribunale, la Commissione, nel proporre che il decreto di costituzione del vincolo parentale previsto dall'articolo 408 *g* del progetto della Sottocommissione sia omologato dal tribunale anzichè dal tribunale dei minorenni, e in armonia del resto con i concetti sostenuti nell'esame del Titolo della tutela, ha già mostrato di essere contraria al predetto trasferimento di competenza.

Del pari, per quanto attiene alla proposta che la sospensione di diritto dell'esercizio della patria potestà non cessi se non con un decreto del giudice tutelare che riconosce cessata la causa della sospensione, la Commissione si è già pronunziata in senso contrario quando esaminò l'istituto della patria potestà e, date le ragioni che allora furono esposte, non ritiene che sia il caso di modificare l'avviso espresso. Non crede, d'altra parte, che sia necessaria l'aggiunta suggerita all'articolo 341 per contemplare l'intervento del giudice tutelare in caso di urgenza in pendenza del giudizio previsto nell'articolo 338, perchè tale intervento è già preveduto in via di massima nell'ultimo capoverso dell'articolo 344.

Quanto alle altre proposte della Sottocommissione, in seguito alle esaurienti dichiarazioni del senatore Piola Caselli, ritiene che le proposte stesse potrebbero essere inserite nel verbale per essere considerate come raccomandazioni da tenersi presenti nel coordinamento definitivo delle varie disposizioni del progetto.

La Commissione approva.

Art. 399 *quater*.

PRESIDENTE. Fa presente come, esaurito l'esame delle proposte della Sottocommissione, ci sia da risolvere una questione rimasta in sospenso, quella cioè di stabilire quale sia il diritto del padre sui proventi del lavoro del figlio minorenne emancipato per l'eser-

cizio di una attività professionale. Ricorda come la soluzione di tale problema, nei riguardi del quale i pareri dei Commissari non furono concordi, giacchè da alcuni si sostenne che il figlio è obbligato a consegnare in tutto o in parte il frutto del suo lavoro al padre, mentre altri ritennero che il figlio, emancipato per ragioni del suo lavoro, potesse liberamente disporre dei proventi della sua attività, fosse stato rinviato nella eventualità che la Sottocommissione della «piccola adozione» avesse dovuto considerare anche questa questione. Avendo invece la Sottocommissione orientato i suoi studi in altro senso, il problema aspetta ancora la soluzione, ed egli pensa che ora sia il momento di prenderlo nuovamente in esame e di risolverlo, tenendo anche presenti le discussioni già svoltesi su questo argomento in seno alla Commissione.

ROTIGLIANO. Ripete il suo concetto, espresso anche recentemente a proposito della introduzione nel progetto degli articoli 399 *bis* e 399 *ter* con i quali sono considerati emancipati, per tutti gli atti relativi alla attività che esercitano, i minori che per legge speciale sono riconosciuti capaci all'esercizio di una attività professionale. Egli crede che sarebbe bene stabilire con chiarezza che il minore, per quanto emancipato per ragioni professionali, è capace solo agli effetti del mestiere che esercita, ma rimane soggetto alla patria potestà; cosicchè il padre potrà esigere dal figlio la consegna dei proventi del suo lavoro, dei quali si servirà come contributo per il sostentamento della famiglia. È ripugnante considerare l'ipotesi di un figlio minore, il quale per il fatto di essere stata a lui riconosciuta la capacità professionale, si crede in diritto di negare al padre, che può trovarsi in cattive condizioni economiche, ciò che ha guadagnato col proprio lavoro. Egli è convinto che la capacità professionale riconosciuta al minore non impedisca al padre di giovare dei diritti a lui conferiti dall'istituto della patria potestà per ottenere l'esecuzione del suo volere da parte del figlio minore.

BERIO. Ricorda come ci sia la disposizione sancita nella prima parte del capoverso dell'articolo 442 del progetto della Commissione Reale che si avvicina molto alla norma che vorrebbe introdurre l'onorevole Rotigliano. Dubita però della opportunità di accogliere nel Codice una simile disposizione.

COSTAMAGNA. Osserva come dall'articolo 399 *ter* non risulti che il minore sia emancipato. La formulazione di quell'articolo non solo non implica affatto l'emancipazione, ma anzi nulla aggiunge a quella che è già stabilita dalle leggi in materia. Ricorda, infine, come la capacità sia stata riconosciuta ai minori lavoratori specialmente in considerazione del fatto che spesso essi esercitano la propria attività lontano dalla famiglia e quindi la necessità dell'autorizzazione paterna costituirebbe un ostacolo all'esercizio di tale attività.

PRESIDENTE. Ricorda all'onorevole Costamagna, come l'articolo 399 *ter* sia integrato dall'articolo 399 *bis*. Secondo le leggi oggi in vigore, il minore è capace a diciotto anni di stipulare i contratti di lavoro; per alcune altre attività poi la legge dispone età inferiori.

ROTIGLIANO. Posto il problema nel senso che sia da considerare se un minore, al quale si dà facoltà di stipulare contratti di lavoro, possa o no rifiutare al padre i proventi del suo lavoro, osserva che se ci è una disposizione che considera emancipato questo minore, costui potrà rifiutare il danaro al genitore; se invece non c'è, la questione è risolta in senso contrario, giacchè il padre, esercitando la patria potestà, avrà diritto di essere obbedito dal figlio.

BERIO. Come ha già avuto occasione di osservare altra volta, l'ipotesi prospettata dall'onorevole Rotigliano gli sembra eccessiva; ad ogni modo, se il padre è in bisogno, il figlio sarà sempre tenuto agli alimenti.

Osserva poi come nell'articolo 399 *ter* sia detto esplicitamente «con l'autorizzazione del genitore esercente la patria potestà»; tale dizione non dovrebbe lasciare perplessità. Ad ogni modo, ripete, si potrebbe aggiungere all'articolo la prima parte del capoverso dell'articolo 442 della Commissione Reale.

ROTIGLIANO. Sarebbe favorevole ad introdurre nel progetto tale disposizione.

ASQUINI. Osserva come con essa non si segua lo spirito della legislazione sociale moderna, rivolta ad impedire che il lavoro dei ragazzi sia sfruttato da genitori di scarsa coscienza.

ROTIGLIANO. La questione è di riconoscere a questo minore la capacità, senza che, per questo fatto, debba essere considerato emancipato.

MACARINI CARMIGNANI. Osserva come la questione sollevata dal camerata Rotigliano contenga una grande massima morale nel senso che il solo fatto di emancipare un ragazzo per ragioni di lavoro non deve sopprimere i vincoli di tutela e di patria potestà. Crede quindi sia opportuno sancire nel Codice questa norma, la quale però ha solo un effetto morale, perchè manca la sanzione per i trasgressori. Infatti, se il padre, per ottenere obbedienza dal figlio, ricorresse al mezzo estremo di mandarlo in una casa di correzione, non ritrarrebbe più da questo ragazzo nessun utile; quindi nella realtà della vita non c'è possibilità di sanzione. Quando un ragazzo è traviato, preferisce non lavorare piuttosto che vedersi tolto dal padre il frutto del suo lavoro.

Ad ogni modo egli è favorevole all'introduzione nel progetto di questo principio, perchè pensa sia sempre desiderabile che il legislatore sancisca le massime morali più importanti.

ROTIGLIANO. Non crede che la difficoltà di applicare una sanzione sia insuperabile. Di fronte alla minaccia di essere chiuso in una casa di correzione, il minore potrebbe anche rassegnarsi a lavorare e a dare al padre i proventi del lavoro.

Quanto poi all'osservazione dell'onorevole Asquini, nota come in nessuna disposizione di legge sia considerato sfruttamento il fatto del padre il quale fa proprio il frutto del lavoro del figlio.

ASQUINI. Osserva come la questione abbia due aspetti: da una parte c'è il pericolo dello sfruttamento, dall'altra c'è da considerare il vincolo familiare. Fra le due preoccupazioni è stata ritenuta prevalente la prima e la legislazione sociale si è orientata in tal senso.

PRESIDENTE. Riassume la discussione. L'onorevole Rotigliano desidera che anche sul minore emancipato per ragioni di lavoro il genitore possa vigilare sull'impiego che il figlio fa del proprio guadagno e in qualche modo correggere gli abusi che il minore faccia di quella libertà che gli deriva dalla predetta emancipazione.

Pone ai voti la seguente formulazione rispondente ai concetti cui l'onorevole Rotigliano ha aderito e tratta, come ha proposto il senatore Berio, dalla prima parte del capoverso dell'articolo 442 del progetto della Commissione Reale: « Il genitore deve vigilare sul modo con cui il minore impiega in tutto o in parte il guadagno che ritrae dal proprio lavoro o dall'esercizio della milizia, di un impiego, professione od arte ».

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Anselmi, Barcellona, Berio, Fabri, Facchinetti Pulazzini, Mazzoccolo, Piola Caselli e Sarrocchi; deputati: Bacci, Biggini, Macarini Carmignani, Pierantoni, Rossi e Rotigliano.

Rispondono *no* i Commissari: senatori D'Amelio e Di Marzo; deputato Asquini. Si astiene il deputato Costamagna.

La Commissione approva.

SARROCCHI. Propone di integrare la proposta che la Commissione ha ora approvato, con l'obbligo dell'assistenza familiare in caso di bisogno.

ROTIGLIANO e ROSSI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Tale concetto potrebbe essere così formulato: « In caso di necessità il giudice tutelare può disporre che una parte del salario sia destinata all'assistenza familiare ».

La Commissione approva questa integrazione alla formula votata.

PRESIDENTE. Propone che queste disposizioni testè approvate non siano aggregate all'articolo 399 *ter*, ma costituiscano un articolo a sè stante, l'articolo 399 *quater*.

Così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 18,20.

Il Presidente

D'AMELIO.

Gli estensori: CARONI e ISGRÒ.

Vº il Capo della Segreteria:

CERCIELLO.

VERBALE N. 59.

Seduta del 5 giugno 1937 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMi, BARCELLONA, BERIO, FABRI, FACCHINETTI PULAZZINI, ROMANO SANTI e SARROCCHI; deputati ASQUINI, BACCI, BIGGINI, COSTAMAGNA, MACARINI CARMIGNANI, MARAVIGLIA, PIERANTONI e ROTTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10,10.

S o m m a r i o .

Comunicazioni della Presidenza. - Ripresa in esame degli articoli 399 *bis*, 399 *ter* e 399 *quater* del Titolo X: « Della tutela e dell'emancipazione » e sostituzione dei primi due col 406 *bis* e del terzo col 406 *ter*. - Esame dei pareri delle Confederazioni sindacali fasciste sull'istituto del patrimonio familiare. - Ordine dei lavori e nomina della Sottocommissione per la redazione dello schema di relazione sui principii generali della codificazione. - *Allegati*: Testo dei predetti pareri delle Confederazioni sindacali fasciste.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Mazzoccolo, Moresco, Piola Caselli, Raimondi e Scaduto e deputati Cristini e Rossi hanno giustificato la loro assenza.

Art. 399 *bis*, 399 *ter* e 399 *quater*.

PRESIDENTE. Comunica che l'onorevole Costamagna ha studiato e proposto una nuova disposizione in ordine alla capacità del minore lavoratore per i contratti di lavoro.

Ricorda ai Colleghi come tale questione fu da ultimo esaminata e discussa in tema di emancipazione; il risultato della discussione fu l'introduzione nel progetto di due articoli aggiuntivi, il 339 *bis* e il 339 *ter*. Col primo si è inteso ricordare nel Codice l'emancipazione derivante dal contratto di lavoro; il secondo costituisce una integrazione del primo, giacchè, come acutamente osservò il senatore Berio, molte volte le leggi speciali non dispongono, mentre nel Codice è desiderabile porre una norma che si riferisca a tutti i minori lavoratori. Era parso allora che il problema fosse stato risolto, poichè con le due disposizioni introdotte nel progetto era concessa la emancipazione ai minori ai quali le leggi speciali riconoscevano la capacità di obbligarsi, e, nel caso che le leggi speciali non disponessero, era fissata a sedici anni l'età in cui il minore può, con l'autorizzazione del genitore o del tutore, locare il proprio lavoro. Ora l'onorevole Costamagna ritiene preferibile una norma unitaria, la quale superi quelle difficoltà che ancora potrebbero esistere in dottrina ed in giurisprudenza, poichè egli pensa che il minore, malgrado le disposizioni introdotte, possa a diciotto anni fare solo quegli atti che specificatamente le leggi indicano, e che, con l'aggiunta dell'articolo 399 *ter* non si sia raggiunto alcun risultato apprezzabile, giacchè è ovvio che con l'autorizzazione di cui parla detto articolo, i minori possano locare il proprio lavoro.

La proposta dell'onorevole Costamagna consiste dunque nella soppressione dei due articoli 399 *bis* e 399 *ter* e nell'aggiunta di un articolo 406 *bis* così formulato:

« Non occorre l'autorizzazione del genitore esercente la patria potestà o del tutore perchè il minore che abbia compiuto gli anni diciotto possa locare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti, così d'impiego comè di lavoro, ed esercitare i diritti e le obbligazioni che ne dipendono. Il genitore o il tutore tuttavia, ove concorrano gravi motivi, può opporsi alla scelta dell'occupazione effettuata dal minore chiedendo al giudice tutelare di prendere gli opportuni provvedimenti ».

Pone in discussione questa disposizione, alla quale non si può non riconoscere il pregio della concezione unitaria.

BERIO. Domanda come sarà regolata la condizione dei minori di età inferiore a diciotto anni.

COSTAMAGNA. Osserva come a quella età i minori operai siano generalmente assunti quali apprendisti: ora il contratto di apprendistato è regolato da particolari disposizioni e sottoposto a determinate condizioni, fra le quali è compresa quella dell'autorizzazione del padre. È dopo il compimento dei diciotto anni che il minore comincia a sentire il bisogno di una certa autonomia.

PRESIDENTE. Ricorda all'onorevole Costamagna come ci siano delle leggi speciali, le quali accordano la capacità al minore ad età inferiore a diciotto anni per l'esercizio di determinate professioni.

COSTAMAGNA. Si potrebbe aggiungere la disposizione: « qualora non sia diversamente disposto ».

BERIO. È favorevole alla proposta Costamagna, con la quale si viene a legalizzare uno stato di fatto, poichè grandissimo è il numero di ragazzi lavoratori, i quali stipulano contratti che, in base alle disposizioni di leggi vigenti, non hanno alcun valore, perchè mancanti dell'autorizzazione paterna.

COSTAMAGNA. Spiega come con la sua proposta sia salvaguardata l'autorità del padre.

Osserva inoltre che dal punto di vista sistematico sarebbe stato bene considerare questo problema a proposito della maggiore età, ma per ragioni di opportunità pensa che si possa mantenere sotto il Titolo dell'emancipazione, nel quale erano stati aggiunti, i due articoli 399 *bis* e 399 *ter*.

PRESIDENTE. Ritiene che per fare rientrare la disposizione nel Titolo della emancipazione sia opportuno aggiungere, in fine del primo periodo, che il minore si considera emancipato per quanto attiene all'attività lavorativa.

BACCI. Richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che l'articolo 3 del progetto ministeriale, già approvato, prevede nel capoverso le eccezioni stabilite da leggi speciali.

Crederebbe perciò opportuno introdurre l'articolo proposto, il quale prevede una delle dette eccezioni, non più nel Titolo dell'emancipazione, ma in quello riguardante le persone fisiche.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Bacci gli sembra eccessiva. Dato che la formula proposta dall'onorevole Costamagna costituisce una deroga alla patria potestà, la disposizione potrebbe trovar posto sotto questo Titolo; ma nulla vieta che l'articolo figuri nel Titolo dell'emancipazione, giacchè sostanzialmente esso consacra uno stato di fatto circa la capacità del minore, che corrisponde presso a poco a quella dell'emancipato.

COSTAMAGNA. È d'accordo.

PRESIDENTE. Si potrebbe formulare così l'articolo: « Il minore che abbia compiuto gli anni diciotto può locare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, senza l'autorizzazione di chi esercita la patria potestà o del tutore e salvo che leggi speciali gli riconoscano una maggiore capacità ».

« Tuttavia il genitore o il tutore, ove concorrano gravi motivi, può opporsi alla scelta dell'occupazione effettuata dal minore chiedendo al giudice tutelare gli opportuni provvedimenti ».

Propone che l'articolo così formulato, il quale dovrebbe sostituire gli articoli 399 *bis* e 399 *ter*, sia collocato dopo l'articolo 406 e quindi denominato articolo 406 *bis*, mentre l'articolo 399 *quater*, introdotto nel progetto nella passata seduta, dovrebbe trovar posto dopo l'articolo 406 *bis* e denominarsi 406 *ter*.

La Commissione approva.

In seguito a tale deliberazione, per ragioni di coordinamento, nell'articolo 402, invece di « salvo quanto è disposto dagli articoli 399 *bis* e 406 » dovrebbe dirsi: « salvo quanto è disposto dagli articoli 406 e 406 *bis* ».

Così rimane stabilito.

SUL PATRIMONIO FAMILIARE.

PRESIDENTE. Fa presente che resta ora da deliberare sull'istituto del patrimonio familiare.

Ricorda che la Commissione, nell'esame già fattone fra le altre disposizioni del Titolo del matrimonio, dopo avere riconosciuto la opportunità dell'istituto, sottopose ad ampia discussione la questione dei limiti di esso, se, cioè, convenisse renderne possibile la costituzione, oltretutto sui beni immobili e titoli di credito, anche sui beni mobili in genere, se dovesse essere ristretto ad una determinata misura di beni, se dovesse, infine, essere ammesso solo per determinate classi di persone. La Commissione, pur essendosi mostrata contraria a qualsiasi limitazione dell'istituto in conformità al sistema del progetto ministeriale, ritenne che, in una materia di così grande importanza per l'economia generale del Paese, non potesse formulare le sue conclusioni definitive senza conoscere prima l'avviso delle Confederazioni sindacali in merito alle varie questioni considerate. Essendo ora giunti i pareri di quasi tutte le Confederazioni (1), che ha avuto cura di far distribuire ai Commissari, riassumerà anzitutto le proposte fondamentali riguardanti i principali problemi rimasti in sospeso.

Per ciò che concerne la estensione dell'istituto ai beni mobili, i pareri non sono tutti uniformi. Sono infatti favorevoli la Confederazione dei lavoratori del commercio, quella dell'agricoltura e quella delle aziende di credito e di assicurazione. Si sono invece manifestate contrarie all'estensione le Confederazioni dei commercianti, degli agricoltori, dei professionisti ed artisti e degli industriali. Più particolarmente le Confederazioni dei lavoratori del commercio e dell'agricoltura consentirebbero la estensione solo a determinati beni mobili e quest'ultima anche per gli immobili ammetterebbe l'istituto con la stessa restrizione. D'altra parte la Confederazione dei professionisti e degli artisti escluderebbe l'istituto per i titoli di credito che non siano statali e la Confederazione degli agricoltori lo restringerebbe senz'altro ai soli beni immobili.

Circa la questione del limite di valore dei beni vincolati, la Confederazione dei lavoratori del commercio ammetterebbe che i beni mobili riguardanti l'arredamento della casa e gli attrezzi per lavorare potessero far parte del patrimonio familiare fino alla somma di lire 5.000. La Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura invece desidererebbe una limitazione fissa sia per gli immobili che per i mobili, tranne se costituiti da terzi. Sono favorevoli ad un limite proporzionale (da stabilirsi dal giudice o in altro modo) le Confederazioni degli agricoltori, dei professionisti e artisti e

(1) I pareri pervenuti seguono in allegato al verbale.

degli industriali. Sono invece contrarie a qualsiasi limitazione le Confederazioni dei commercianti e dei lavoratori delle aziende di credito.

Per la limitazione dell'istituto alle sole classi rurali sono contrarie tutte le Confederazioni, tranne quella degli industriali che l'ammetterebbe in via di esperimento.

Propone di esaminare particolarmente ognuna delle questioni accennate.

Prima di fermarsi su quella relativa ai beni mobili in genere, si può considerare la questione particolare ai titoli, per i quali la Confederazione dei professionisti e artisti propone che il patrimonio sia consentito solo per i titoli di Stato. Personalmente egli non vede la necessità di tale limitazione.

BERIO. Sarebbe invece in massima favorevole ad accettare la detta proposta, sia perchè costituirebbe già di per sè stessa una limitazione all'istituto, sia perchè i titoli di Stato sono soggetti ad oscillazioni di valore assai meno sensibili che non gli altri titoli in genere.

BACCI. Non crede giusto che si ponga un obbligo di scelta alla persona che deve costituire il patrimonio familiare; questo non è un istituto obbligatorio e perciò il costituente si renderà conto da solo della opportunità di scegliere i titoli che più gli sembrano confacenti.

PRESIDENTE. Concorda con l'onorevole Bacci e fa osservare al senatore Berio che vi sono alcuni titoli industriali, che per la loro assoluta garanzia sono indicatissimi a costituire il patrimonio, anzi nella vita pratica sono appunto chiamati « titoli di famiglia ».

ROTIGLIANO. È anch'egli contrario a limitare il patrimonio familiare ai soli titoli di Stato, anche perchè crede che, secondo le intenzioni del Ministro, questo istituto debba servire specialmente alla classe abbiente per dare una continuità economica alla famiglia.

PRESIDENTE. Crede che la maggioranza della Commissione sia per ammettere qualsiasi genere di titoli.

Così rimane stabilito.

Passando a considerare la questione dell'ammissione dell'istituto per i beni mobili in genere, ricorda che, nella discussione già svoltasi in seno alla Commissione parlamentare, era prevalso l'avviso di escludere tali beni, non potendosi avere un sicuro sistema di pubblicità che salvaguardasse la buona fede dei terzi.

Alcune Confederazioni, però, come ha già rilevato, hanno espresso l'avviso di estendere tale facoltà anche ai beni mobili e specialmente la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura per ciò che concerne i mobili dell'abitazione e tutto il capitale familiare della famiglia colonica.

ROTIGLIANO. È contrario all'estensione dell'istituto ai beni mobili per la stessa ragione richiamata dal Presidente. Specialmente i fornitori di generi alimentari, che sono soliti far credito basandosi sulla garanzia offerta loro dai mobili del cliente sarebbero costretti, prima di accordare il credito, ad assicurarsi che i mobili non siano costituiti in patrimonio familiare.

BACCI. È anch'egli contrario.

PRESIDENTE. Si potrebbero escludere i beni mobili, ma raccomandare al Ministro che nel Codice di procedura civile siano allargati i limiti dei beni mobili non soggetti al pignoramento.

Così rimane stabilito.

Sul problema della limitazione dell'istituto a determinati beni immobili non gli sembra accettabile la proposta della Confederazione degli agricoltori, la quale vorrebbe ammettere il patrimonio familiare solo per l'appartamento di abitazione. Si verrebbe a restringere in modo eccessivo la possibilità di applicazione dell'istituto, dato che

non tutti posseggono una casa propria e si può dire, anzi, che siano in maggioranza le persone che vivono in case di affitto.

La Commissione si dichiara contraria a limitare il patrimonio familiare, per gl'immobili, al solo appartamento di abitazione.

In ordine alla questione della limitazione del valore, ricorda in particolare che la Confederazione degli agricoltori, favorevole al limite, propone di affidarne la decisione al giudice tutelare, il quale, caso per caso, deciderà tenendo presenti gli scopi dell'istituto e le condizioni finanziarie della famiglia.

BERIO. Si dichiara contrario a questa autorizzazione del giudice tutelare, perchè gli sembra costituisca una menomazione della libertà del cittadino di disporre delle proprie sostanze nei limiti che egli crede più opportuni per gli scopi che si propone.

ROTIGLIANO. Concorda con il senatore Berio.

È favorevole a non porre alcun limite di valore. Osserva inoltre che alcune delle più solide posizioni dell'industria italiana sono state rese possibili perchè si è potuto mantenere accentrato in una sola famiglia tutto quel complesso di beni che costituiva una determinata industria.

COSTAMAGNA. È anch'egli del parere di non porre alcuna limitazione di valore, però crede che l'onorevole Rotigliano abbia dato un'interpretazione non conforme a quelle che devono essere le finalità dell'istituto. Il patrimonio familiare non è stato creato per servire alla continuità economica della famiglia, tanto è vero che, allo scioglimento del matrimonio, anche il patrimonio familiare viene ad essere libero da qualsiasi vincolo, quando non vi siano figli minori.

PRESIDENTE. Aggiunge che la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura vorrebbe illimitato il valore quando il patrimonio familiare venisse costituito da un terzo. Nel caso si volessero porre dei limiti di valore, questa proposta gli sembra ragionevole.

BERIO. È d'opinione che si debba mantenere integralmente l'istituto come è regolato nel progetto ministeriale, sia perchè già vi sono limitazioni nella natura dei beni, sia perchè anche una persona abbiente non costituirà mai tutti i suoi averi in patrimonio familiare.

PRESIDENTE. Crede d'interpretare il pensiero della Commissione proponendo che non si ponga alcun limite fisso al valore dei beni da costituire in patrimonio familiare.

La Commissione concorda col Presidente.

BIGGINI. Osserva che, essendosi precedentemente aggiunto all'articolo 228, un capoverso il quale dice: « I creditori possono valersi sui beni costituiti in patrimonio familiare se non esistono altri beni », si verrebbe con tale aggiunta ad annullare praticamente l'istituto del patrimonio familiare.

BARCELLONA. Ricorda che questo capoverso fu introdotto in relazione al terzo comma dell'articolo 228, così modificato: « La inalienabilità dei beni costituenti il patrimonio familiare non è opponibile ai creditori del coniuge che lo abbia costituito se tale diritto sia sorto anteriormente alla trascrizione dell'atto o alla costituzione del vincolo sui titoli di credito o se abbia origine da delitto o da quasi delitto ». Il dubbio quindi dipende dal fatto che la disposizione è posta come un comma aggiuntivo, mentre ogni incertezza si evita con la riunione dei due capoversi in un unico comma. Sarebbe peraltro di perfezionare la dizione dell'ultima parte.

PRESIDENTE. Riconosce giusta l'osservazione del senatore Barcellona; i due ultimi comma devono essere riuniti e nell'ultima disposizione opportunamente si può così modificare la formula: « I creditori possono far valere le loro ragioni sui beni costituiti in patrimonio familiare se non esistono altri beni ».

Così rimane stabilito.

PRESIDENTE. Resta ora da definire, delle questioni generali, quella della limitazione o meno dell'istituto alla sola classe rurale. Ha già detto che in generale le Confederazioni si sono manifestate contrarie a tale limitazione. Propone perciò anche in questo caso di mantenere il sistema del progetto ministeriale.

La Commissione approva.

Oltre alle questioni esaminate sono ora da considerare alcune proposte che le Confederazioni hanno aggiunto nei pareri inviati e che riguardano le modalità di attuazione dell'istituto.

Ricorderà le varie proposte facendo riferimento agli articoli del progetto.

La Confederazione dei lavoratori del commercio proporrebbe la possibilità di ipotecare o costituire garanzie sul fondo facente parte del patrimonio familiare rimandandone gli effetti allo scioglimento del vincolo.

La Confederazione degli agricoltori invece ammetterebbe la possibilità della ipoteca solo per miglioramenti fondiari sotto il controllo del giudice tutelare.

ROTIGLIANO. Crede che già nel presente progetto non sia esclusa la possibilità di una iscrizione ipotecaria sul fondo con effetto dal giorno in cui cessi di costituire patrimonio familiare.

Non dovrebbe essere difficile ottenere un credito da un privato o da un parente (gli istituti di credito fondiario hanno norme speciali) quando i figli sono per raggiungere la maggiore età. Infatti nell'articolo 226 si parla solo di alienazione, ma non di ipoteca.

PRESIDENTE. Tale possibilità gli sembra assai dubbia, perchè un bene, che è inalienabile, è anche non ipotecabile e l'ipoteca sarebbe nulla perchè iscritta anteriormente alla libera disponibilità dei beni, nè l'alienabilità « superveniens » convalida l'ipoteca fatta prima. Crede di interpretare il pensiero della Commissione escludendo la possibilità di costituire ipoteche prima che cessi il vincolo.

La Commissione approva.

La Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura ha proposto l'istituzione in ciascun comune di un registro o schedario anagrafico pubblico per la annotazione della costituzione del vincolo di inalienabilità con l'esatta descrizione dei beni vincolati. Se la Commissione crede, tale parere può essere accolto come raccomandazione da inserire tra le proposte all'articolo 228.

La Commissione approva.

La Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura ha inoltre proposto di stabilire l'inefficacia del vincolo rispetto ai crediti dei lavoratori agricoli dipendenti dal titolare del patrimonio.

SARROCCHI. È d'accordo sulla proposta (limitata, ben s'intende, ai soli frutti del fondo), ma la vorrebbe estesa alla protezione dei crediti dipendenti dal lavoro manuale prestato e dalla fornitura di sementi e di concimi, lasciando immutato il vincolo sull'immobile.

ROTIGLIANO. Si associa al senatore Sarrocchi: tutti i crediti concessi per la coltivazione del fondo devono essere privilegiati.

SARROCCHI. Propone la seguente formula: « I frutti dei beni rurali non sono sottratti alle azioni dei creditori che hanno anticipato le sementi e i concimi o che hanno prestato l'opera loro per la coltivazione (del fondo) in relazione ai frutti prodotti ».

Così si afferma il principio che chi ha contribuito a produrre una determinata ricchezza ha diritto a conseguire il pagamento del suo credito sulla ricchezza prodotta.

MACARINI CARMIGNANI. Aggiungerebbe anche « ... e che hanno contribuito al miglioramento del fondo ».

PRESIDENTE. Accoglie il concetto espresso dall'onorevole Sarrocchi, ma ritiene che per dare ad esso soddisfazione basti aggiungere, alla proposta già fatta dalla Commissione all'ultimo comma dell'articolo 229, dopo le parole: « contratti per i bisogni della famiglia » le parole: « o per la coltivazione del fondo ».

La Commissione approva.

BERIO. Ricorda che, discutendosi l'istituto del patrimonio familiare, aveva già proposto che non si eccedessero i limiti della disponibile; cioè all'atto della morte del costituente, se il patrimonio familiare eccede la disponibile, fosse ridotto fino a tale limite nell'interesse degli altri membri della famiglia, i quali hanno il diritto di avere la loro parte di legittima in piena proprietà.

PRESIDENTE. Alla proposta del senatore Berio si ricollega in qualche modo la considerazione che la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura fa in ordine all'articolo 235 osservando che non vede la ragione per la quale si stabilisce che il vincolo viene a cessare con la maggiore età dell'ultimo figlio, mentre se non vi sono figli il vincolo permane fino allo scioglimento del matrimonio, qualunque sia l'età raggiunta dai coniugi.

A suo avviso, e secondo il concetto allora prevalso in seno alla Commissione, gli sembra che sia meglio tutelare l'interesse dei minori e di ammettere l'intangibilità del patrimonio familiare anche se ecceda la disponibile.

BERIO. Crede che la sua proposta concili sufficientemente gli interessi dei minori con quello dei maggiori, in quanto il minore avrà la sua parte e tutta intiera la disponibile che rimane sottoposta al vincolo.

PRESIDENTE. Teme che in tal modo la parte restante possa non essere più sufficiente per i bisogni del minore.

COSTAMAGNA. È dell'opinione di rimandare la questione a quando si discuteranno le disposizioni relative alle successioni. Gli sembra che, finchè non si ha un'idea chiara di come saranno trattati i legittimari, non si possa stabilire con sicurezza un criterio preciso sulla questione.

PRESIDENTE. I limiti della legittima potranno essere modificati, ma l'istituto continuerà ad esistere; pensa quindi che si possa in questa sede decidere subito la questione.

Il problema attuale è di stabilire se si debba proteggere l'interesse del minore di fronte ai legittimari o avere riguardo all'interesse di questi ultimi.

BERIO. Fa la proposta concreta di sopprimere nell'articolo 232 l'inciso: « che non sia uno dei coniugi ».

BACCI. Concorda con il senatore Berio, tanto più che alle volte potrebbe essere nell'interesse stesso del minore di non conservare questo vincolo.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta del senatore Berio di sopprimere nell'articolo 232 l'inciso: « che non sia uno dei coniugi ».

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Anselmi, Barcellona, Berio, Fabri, Romano Santi e Sarrocchi; deputati Asquini, Bacci, Biggini, Costamagna, Macarini Carmignani, Maraviglia e Pierantoni.

Rispondono *no* i Commissari: senatori D'Amelio e Facchinetti Pulazzini; deputato Rotigliano.

La Commissione approva.

ORDINE DEI LAVORI.

PRESIDENTE. Chiede alla Commissione se ritiene che, esaurita la discussione sui limiti del patrimonio familiare, vi sieno altre questioni da esaminare prima di chiudere i lavori sul progetto del I Libro, del quale nelle sedute precedenti si completò la discussione dell'ultimo Titolo degli atti dello stato civile.

Ricorda poi come per i progetti precedentemente presentati alla Commissione, alla fine delle discussioni si sia provveduto, a cura della Presidenza, alla preparazione di una relazione riassuntiva dei lavori con la quale sono stati trasmessi ai Presidenti delle Camere, per l'ulteriore inoltro al Guardasigilli, i verbali delle sedute e le proposte della Commissione medesima. Chiede se la Commissione intenda ora seguire lo stesso sistema per la conclusione del suo lavoro.

BACCI. Ricorda che vi sono ancora alcune questioni rimaste in sospeso.

La prima, sollevata dal senatore Santi Romano a proposito delle disposizioni preliminari, sulla opportunità di una parte generale del Codice civile da comprendere in tali disposizioni o da elaborare come una parte a sè con l'enunciazione di principi generali attinenti non solo al Codice civile, ma anche alle altre parti del diritto.

La seconda, di minore portata, sollevata dal camerata Rotigliano, concernente l'esecuzione in Italia delle sentenze di annullamento di matrimonio pronunziate all'estero e deliberate in Italia in frode alle leggi italiane.

Crede, infine, che sia opportuno precisare i criteri da seguire per la relazione che la Commissione dovrà presentare per questo primo Libro. A suo avviso, tale relazione dovrà essere oggetto di discussione e dovrà rispecchiare l'opinione della Commissione sui diversi istituti, concorde o discorde che sia stata, in modo che nel rassegnare il lavoro con le relative proposte e modifiche al Ministro, questi abbia un quadro completo e preciso di quelle che sono le opinioni della Commissione parlamentare; non solo per quanto riguarda le opinioni prevalenti, ma anche per quelle espresse dalla minoranza.

PRESIDENTE. Ritiene che per quanto concerne le disposizioni di carattere generale sarebbe meglio che ogni deliberazione fosse riservata alla fine dell'esame di tutto il Codice civile, perchè esse non dovrebbero concernere solamente i Libri già sottoposti alla Commissione, ma anche quelli che sono tuttora in elaborazione. Quando si saranno esaminate tutte le parti del Codice, solo allora si potrà vedere se sia il caso di introdurre una parte generale.

Per quanto attiene alla questione dell'esecutorietà delle sentenze straniere in Italia, crede che la sede più adatta per disciplinarla sia il Codice di procedura civile nella parte concernente l'esecuzione delle sentenze pronunziate all'estero. Tale questione dovrà essere esaminata a fondo in quella sede.

Non crede, infine, sia necessario portare in discussione la relazione, che dovrà essere una esposizione obbiettiva delle ragioni, quali risultano dai verbali, a sostegno delle proposte della Commissione. Per quelle che sono le opinioni particolari o discordi dei Commissari, ne faranno invece testimonianza precisa i verbali delle sedute, i quali saranno presentati al Ministro insieme con la relazione.

ROTIGLIANO. In ordine alla questione delle sentenze di annullamento di matrimonio fra cittadini italiani pronunziate da tribunali stranieri e deliberate in Italia, ricorda gli inconvenienti gravissimi e le situazioni talvolta paradossali determinati da queste sentenze. Rileva che già in pratica, quando la sentenza è frutto palese del dolo o della frode con cui le parti sono riuscite a ottenerla, la Cassazione ha riconosciuto che l'esecutorietà può essere negata. Ma, purtroppo, non in tutte le sentenze è palese la frode o il dolo e l'autorità giudiziaria italiana non può in alcun modo intervenire, non potendo compiere un nuovo esame del merito.

Concorda col Presidente che tale materia potrà essere disciplinata nel Codice di procedura civile, ma desidererebbe che, anche nel Codice civile, si stabilisse il principio che le sentenze che annullano matrimoni di cittadini italiani, pronunziate all'estero, devono poter essere esaminate dall'autorità giudiziaria italiana anche nel merito tutte le volte che sia evidente che le parti sono ricorse al giudice straniero per eludere la legge, celando situazioni che non sarebbero sfuggite al magistrato italiano.

Per quanto attiene alla questione di una parte generale, ricorda come, per la legge di delega, il potere esecutivo abbia la facoltà di pubblicare il Codice civile a Libri sepa-

rati. Non conosce gli intendimenti dell'onorevole Ministro, ma pensa che se verrà subito pubblicato il primo Libro con le disposizioni preliminari, sarà pregiudicata definitivamente la questione della parte generale del Codice, perchè questa dovrebbe logicamente essere compresa nelle disposizioni preliminari stesse. Crede perciò che sia il caso di raccomandare vivamente al Ministro di non pubblicare il Codice civile a Libri separati, la qual cosa, oltre che per la parte generale, nuocerebbe alla organicità e al coordinamento di tutte le disposizioni.

Si permette poi di dissentire sulla opportunità che la relazione sia solo riassuntiva, perchè, a preferenza dei verbali, è la relazione che sarà maggiormente letta e studiata e quindi principalmente da essa dovranno risultare le questioni di carattere generale sulla opportunità di procedere ora alla riforma, o sui principi di carattere politico a cui deve essere ispirata.

BACCI. Concorde con l'onorevole Rotigliano nelle raccomandazioni di non pubblicare il Codice a Libri separati. In lui poi è sempre rimasto il dubbio se sarà possibile alla nuova Commissione, di cui ha fatto cenno più volte l'onorevole Ministro, di prendere in esame gli altri Libri del Codice senza toccare il primo Libro, che, secondo le dichiarazioni del Ministro, dovrebbe essere escluso da tale successivo esame.

Aggiunge a quanto prima ha affermato che sarebbe opportuno includere nella relazione anche l'enunciazione dei principi generali e fondamentali che hanno sempre ispirato la Commissione, in quanto potrebbero indurre il Ministro a mutare opinione su alcuni istituti dei rimanenti Libri del Codice di diritto privato.

COSTAMAGNA. Propone che la Commissione voglia fare al Ministro la seguente raccomandazione: « La Commissione parlamentare, giunta al termine dei suoi lavori, manifesta al Ministro il suo voto che non si addivenga ad una pubblicazione frammentaria ed isolata di alcune parti del Codice ». E chiede che la sua proposta sia messa ai voti.

È d'accordo con gli onorevoli Bacci e Rotigliano nell'avviso che la relazione non debba essere solo un rendiconto riassuntivo, ma debba far ben risaltare che la Commissione si è resa perfettamente conto dei nuovi principii instaurati dalla Rivoluzione fascista.

MARAVIGLIA. Si associa alla proposta di raccomandazione al Ministro perchè rinunci alla facoltà concessagli dalla legge di pubblicare il Codice civile a Libri separati.

Sulla questione della parte generale rimane il dubbio se sia il caso di formularla fin da adesso o di aspettare che la Commissione abbia esaurito tutti i Libri del Codice.

ROMANO SANTI. Esclude senz'altro la possibilità che la Commissione parlamentare possa formulare una parte generale.

ASQUINI. Si associa.

MARAVIGLIA. Se non è possibile formulare una parte generale, si potrebbe almeno redigere una relazione che non solo sia riassuntiva delle proposte fatte, ma contenga l'enunciazione di quei principi politici che la Commissione parlamentare desidera siano tenuti presenti nella redazione definitiva del Codice civile.

BERIO. Aderisce alla proposta di esprimere al Ministro la raccomandazione di non pubblicare il Codice a Libri separati. Se il Governo lo crederà necessario, potrà sempre stralciare qualche parte e pubblicarla con una legge speciale.

PRESIDENTE. Si dimostra assolutamente contrario ad esprimere questo voto. Da tutte le parti giungono reclami e sollecitazioni perchè sia pubblicato subito il primo Libro del Codice civile.

Sono in gran numero le famiglie che attendono la loro legittimazione. Appartengono ad ogni ordine sociale. È una angoscia collettiva di coscienze, che attendono la tranquillità dalla legge.

BACCI. Non crede che si debba dare molto peso alle sollecitazioni di quelle poche persone che volontariamente si sono messe fuori della legge e che attendono una sanatoria dal nuovo Codice.

PRESIDENTE. Fa rilevare all'onorevole Bacci che si contano a migliaia le persone che aspettano con impazienza da circa dieci anni la pubblicazione di questo Codice. Non si tratta delle persone che hanno peccato, ma dei figli innocenti.

ASQUINI. Dubita che sia tempestivo un voto come quello prospettato dall'onorevole Costamagna. Riconosce che l'avviso più opportuno sia quello di pubblicare il Codice tutto intiero.

Non crede però che la pubblicazione del primo Libro con le disposizioni preliminari possa essere di ostacolo alla formulazione di una parte generale, perchè le disposizioni preliminari non contengono principi di ordine politico e quindi non hanno nulla a che fare con le proposte di taluni Commissari. Ritiene anzi opportuno rilevare che da dette disposizioni la Commissione ha suggerito la soppressione dell'articolo 7, il quale era l'unico che contenesse un principio di carattere generale.

Accede all'opinione espressa che la relazione contenga i principi politici a cui la Commissione ha ispirato i suoi lavori.

PRESIDENTE. Osserva che altra cosa è la formulazione dei principi generali da inserire come disposizioni nel Codice, e ai quali ha fatto cenno il collega Santi Romano, altra è l'esposizione di principi politici generali, cui deve ispirarsi tutta la codificazione. A quest'ultima proposta è favorevole, ma nota che se la relazione deve contenere l'esposizione dei detti principi politici, si rende necessario la nomina di alcuni relatori in seno alla Commissione.

BIGINI. Si associa al parere che la relazione debba contenere anche quei principi generali di carattere politico che non hanno trovato posto nel primo Libro.

ROMANO SANTI. Crede anch'egli che sia necessario distinguere il concetto di premettere al Codice una parte generale nel senso tecnico della parola, dal concetto di formulare dei principi di carattere politico che debbano orientare tutti i lavori del Codice. Per formulare una parte generale nel senso tecnico occorrerebbe costituire una Commissione puramente tecnica che tenesse presente non solo il primo Libro, ma tutti e quattro i Libri del Codice. Per quel che riguarda l'affermazione di principi generali di ordine politico, che debbono orientare tutta la riforma del diritto privato, la loro formulazione potrebbe anche essere fatta da questa Commissione, ma richiederebbe che la Commissione stessa si accingesse ad un nuovo e lungo lavoro.

BIGINI. Ritiene che basterebbe nella relazione far cenno di tali principi e ciò renderebbe l'opera assai più semplice.

ROTIGLIANO. È d'accordo sulla impossibilità di formulare la parte generale del Codice in seno alla Commissione; si potrebbero però, come ha già detto, affermare alcuni principi politici nella relazione. È d'accordo che la formulazione di di tali principi dovrebbe, come ha autorevolmente suggerito il Presidente, essere affidato all'opera di alcuni relatori.

MARAVIGLIA. Afferma che, indipendentemente dalla opportunità o meno di premettere al Codice una parte generale, sarebbe necessario accennare nella relazione ai principi politici che dovrebbero ispirarla.

PRESIDENTE. Come già ha accennato, conviene sull'opportunità di affermare nella relazione l'enunciazione di quei principi politici a cui si deve ispirare tutta l'opera della legislazione. A tale relazione poi si potrebbe far seguire l'esposizione riassuntiva delle ragioni delle proposte deliberate dalla Commissione. A predisporre la relazione sui principi politici potrebbe provvedere una Sottocommissione da costituirsi in seno alla Commissione.

La Commissione approva la proposta, chiamando a far parte della Sottocommissione, quale presidente, l'onorevole Maraviglia, vicepresidente della Commissione, e quali Commissari il senatore Berio e i deputati Bacci e Rotigliano.

Si stabilisce altresì che appena la Sottocommissione avrà predisposto la sua relazione, la Commissione sarà convocata per discutere la relazione stessa.

PRESIDENTE. Resta ora da decidere se debba farsi o no al Ministro la raccomandazione di non pubblicare il Codice a Libri separati. Egli ripete di essere affatto contrario per le ragioni accennate.

COSTAMAGNA. È del parere che se la Commissione non crede di raccomandare al Ministro di non pubblicare il Codice a Libri separati, potrebbe almeno esprimere il desiderio che si proceda alla pubblicazione di quei soli istituti di particolare importanza sociale, come il matrimonio e la filiazione.

ROTIGLIANO. Desidera che in ogni modo si faccia al Ministro la suddetta raccomandazione, perchè non vede la improrogabile necessità di pubblicare il primo Libro per intero. Se il Governo crederà necessario provvedere per l'istituto della filiazione, potrà prendere l'iniziativa di una legge speciale.

PRESIDENTE. Limitata in tal modo la raccomandazione, gli inconvenienti da lui lamentati sono in gran parte eliminati. Egli preferisce tuttavia, che non si emetta un voto in tali sensi, ma spiega che il suo voto contrario alla proposta significa che se non si credesse addivenire alla pubblicazione integrale, si debba procedere almeno a quella dei Titoli concernenti il matrimonio, la filiazione, l'adozione e l'assistenza dei minori moralmente o materialmente abbandonati. Pone ai voti la raccomandazione dell'onorevole Costamagna nel senso di chiedere che non si addivenga alla pubblicazione separata di tutto il Libro primo, ma eventualmente dei soli istituti concernenti il matrimonio e la filiazione.

Rispondono *sì* i Commissari: senatori Anselmi, Barcellona, Berio, Facchinetti Pulazzini e Romano Santi; deputati Asquini, Bacci, Biggini, Costamagna, Macarini Carmignani, Maraviglia, Pierantoni e Rotigliano.

Rispondono *no* i Commissari: senatori D'Amelio e Fabri.

Si astiene il Commissario senatore Sarrocchi.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13.

Il Presidente

D'AMELIO.

Gli estensori: CARONI e ISGRÒ.

Vº. il Capo della Segreteria:

CERCIELLO.

**PARERI DELLE CONFEDERAZIONI SINDACALI FASCISTE
SULLE DISPOSIZIONI DEL PROGETTO DEL PRIMO LIBRO DEL CODICE CIVILE
RELATIVE ALL'ISTITUTO DEL PATRIMONIO FAMILIARE.**

I. - Parere della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio.

La Confederazione scrivente ha già da tempo preso in esame la parte del progetto del nuovo Codice civile dedicata all'istituto del patrimonio familiare.

Malgrado le critiche che da più parti sono state mosse contro il nuovo istituto, la scrivente ritiene che detto istituto meriti approvazione, se non altro in quanto offre un mezzo legale per assicurare quella parziale intangibilità del patrimonio che veniva nel passato attuata attraverso molteplici espedienti; mentre risponde all'indirizzo della politica del Regime intesa a tutelare l'istituto familiare anche se ciò importi, entro qualche limite, il sacrificio delle esigenze del credito.

Questa Confederazione, pur rendendosi conto delle ragioni che hanno indotto a circoscrivere l'istituto del patrimonio familiare ai beni immobili ed ai titoli di credito, per i quali soltanto è possibile una pubblicità che garantisca la buona fede dei terzi, pensa che l'istituto debba venire esteso, in modo da esercitare la sua benefica influenza, oltre che nel campo delle famiglie rurali o benestanti (detentrici di titoli di credito) anche quanto alle famiglie dei lavoratori, l'unico patrimonio delle quali è costituito dai mobili che arredano l'abitazione e dagli attrezzi che servono per l'esercizio della professione o dell'arte.

La destinazione dei predetti mobili già era stata tenuta presente dal Codice di Procedura civile che ne dispone agli articoli 585 e 588 la impignorabilità entro certi limiti, invero troppo ristretti, e sotto determinate condizioni di cui non si vede il motivo.

Tali limiti pare debbano venire ampliati, disponendosi in ogni caso la intangibilità da parte dei terzi dei predetti mobili ed attrezzi almeno sino a concorrenza di una somma non inferiore a lire 5.000. Evidentemente, in questo caso, non può parlarsi di inalienabilità da parte del proprietario, dato che i beni sono individuali solo per effetto della loro temporanea destinazione, e l'intangibilità non può quindi venire proclamata che nei confronti dei terzi.

In considerazione di questa particolarità, occorre vedere se l'istituto di cui sopra possa venire ricondotto entro l'ambito del patrimonio familiare, così come sembrerebbe opportuno per rendere più ampia la portata dello stesso, o se invece convenga rimandarne la disciplina al nuovo Codice di procedura civile.

Questa Confederazione propende per la prima soluzione, per ragioni essenzialmente di ordine politico, affinché non possa dubitarsi che il nuovo Codice civile, anche su questo punto, perpetui quel favoritismo per la classe rurale di cui si faceva colpa al vecchio Codice. Essa non si nasconde però le ragioni che possono indurre alla opposta soluzione.

Il limite del valore che nel caso dei beni mobili è consigliato dal fatto che per essi inevitabilmente continua ad esistere il diritto di alienabilità da parte del pro-

prietario, pare invece non abbia motivo di venire fissato in alcun modo per i beni immobili e per i titoli di credito per i quali tale alienabilità non esiste. Per sopperire alle esigenze del credito, nell'interesse della famiglia a favore della quale il nuovo istituto è stato creato, pare invece sarebbe opportuno studiare la possibilità di consentire la iscrizione di ipoteche e la costituzione di garanzie sugli immobili e sui titoli che fanno parte del patrimonio familiare; ipoteche e garanzie di cui gli effetti sono rimandati a dopo il momento in cui il vincolo del patrimonio familiare verrà a cessare.

In questo modo, mentre si verrebbe a tenere ferma la devoluzione dei frutti del patrimonio ai bisogni familiari, si renderebbe possibile alla famiglia, ove occorra, valersi, dei benefici del credito. Resta solo a vedere se la predetta facoltà debba venire riconosciuta incondizionatamente, oppure debba venire subordinata alla autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'articolo 229 del progetto.

II. — Parere della Confederazione fascista dei commercianti.

Questa Confederazione, che si onora di rappresentare una massa di aziende nella cui costituzione, nella grandissima maggioranza dei casi, il fattore lavoro è di gran lunga prevalente sul fattore capitale e che, almeno per la metà, sono una vera affermazione della famiglia non solo quale unità etica, ma quale unità economica, non può che plaudire alla istituzione del patrimonio familiare.

In questo istituto, squisitamente originale nella concezione e nella disciplina che ne dà il progetto del Codice civile, il quale contempera in modo di cui invero non si potrebbe immaginare altro migliore, le esigenze della costituzione di un presidio economico dell'istituto della famiglia con la opportunità di non sottrarre indefinitamente al beneficio degli scambi i beni che detto patrimonio vanno a costituire, appare invero quale una delle più grandiose realizzazioni in campo giuridico della politica demografica del Regime.

L'istituto del patrimonio familiare, dal quale la famiglia esce rafforzata quale entità demografica, economica e politica, risponde sì mirabilmente ad uno dei comandi più caratteristici dell'etica fascista ed è così ricco di contenuto ideale che non si può invero pensare che esso avrebbe potuto non trovar posto nel Codice civile dell'Era Fascista.

E pertanto, ripetiamo, l'istituto, come è disciplinato nel progetto, ci appare indiscutibile sia dal punto di vista delle due ragioni ideali che dal punto di vista della tecnica legislativa.

E con ciò diremo anche che, secondo il nostro modesto giudizio, l'istituto del patrimonio familiare dovrebbe passare nel Codice così come è stato formulato nel progetto, sotto le direttive illuminate del Duce e del Suo Ministro per la Giustizia e con la collaborazione di tanti egregi giuristi.

Il che dicendo rispondiamo anche alla prima questione posta nella lettera dell'onorevole Ministero delle Corporazioni circa la convenienza di rendere possibile la costituzione del patrimonio familiare, oltre che sui beni immobili e sui titoli di credito, anche sui beni mobili.

La questione non può essere risolta, a nostro avviso, che nel senso in cui l'ha risolta il progetto e cioè in senso negativo.

E ciò per molteplici ragioni di cui le principali sono due, una di ordine economico e l'altra di ordine giuridico, vale a dire:

1° Una ragione di ordine economico: la necessità di non intralciare in alcun modo le possibilità di rapida circolazione dei beni mobili sul cui valore in genere influisce in modo troppo sensibile la possibilità di scambio, perchè si possa prescindere.

già pubblicati e l'assenza di qualsiasi richiamo negli articoli in esame fa, senz'altro, cadere tale supposizione.

Occorre, quindi, esaminare con particolare cura l'aspetto del patrimonio costituito da fondi rustici. Su questi fondi sorgono aziende ben determinate per l'esercizio dell'agricoltura, all'attività delle quali concorre il lavoro come elemento essenziale ed imprescindibile. Il lavoro rispetto all'azienda non è terzo e i crediti che da esso derivano ai prestatori d'opera non possono essere messi sullo stesso piano dei crediti di terzi, se non altro perchè i terzi non avrebbero a disposizione attività del debitore sulle quali rivalersi se il lavoro non avesse prodotto i frutti. I crediti dei lavoratori costituiscono una parte del costo di produzione che l'azienda deve sostenere e la eventuale esecuzione forzata concessa per ottenerne il realizzo non andrebbe ad intaccare i frutti del patrimonio ma varrebbe soltanto a ricondurre entro i giusti limiti la rendita del capitale e il profitto dell'impresa indebitamente maggiorati dalla insolvenza del proprietario. D'altra parte il lavoro è intimamente connesso al rendimento del patrimonio agricolo, così che se il proprietario abbia convertito a suo profitto una parte dei frutti eccedente quella di cui poteva disporre, deve essere consentito ai prestatori d'opera di rivalersi anche sullo stesso capitale vincolato oltre che sui frutti dell'annata, quando questi non siano sufficienti.

Inutile, dire che, se queste garanzie non venissero concesse a tutte quelle categorie che con il loro lavoro potenziano ed incrementano il patrimonio agricolo della Nazione, si finirebbe per assistere ad una diserzione del lavoro dall'agricoltura e a un disgregamento delle famiglie rurali.

Concludendo, secondo la scrivente Confederazione, l'istituto del patrimonio familiare dovrebbe basarsi sulle seguenti condizioni:

1° L'istituto deve essere ammesso per tutte le classi ma limitato ai seguenti beni:

- a) appartamento di abitazione;
- b) mobili costituenti l'arredamento dell'abitazione;
- c) piccolo capitale stabilito in misura assoluta, indipendentemente dalla condizione di chi costituisce il patrimonio;
- d) tutto il capitale familiare delle famiglie, coloniche;

2° Facoltà del Tribunale di ordinare con suo criterio discrezionale, lo svincolo totale o parziale dei beni, su ricorso dei creditori e quando ricorrano gli estremi della insolvenza abituale contrastante con il tenore di vita di chi ha costituito il patrimonio familiare.

3° Istituzione in ciascun Comune di un registro o di uno schedario anagrafico facilmente consultabile per il pubblico, e nel quale debbono essere annotate le costituzioni del vincolo di inalienabilità con la esatta descrizione dei beni immobili e mobili che vi sono soggetti.

4° Inefficacia del vincolo rispetto ai crediti dei lavoratori agricoli (coloni, partecipanti, salariati, impiegati) dipendenti dal titolare del patrimonio.

5° Quando la costituzione del patrimonio familiare sia fatta da terzi, le limitazioni di cui al n. 1 non hanno motivo di essere, ma deve pur sempre essere consentita la esecuzione sui frutti, a criterio discrezionale del Magistrato, e debbono pure essere fatti salvi i diritti dei lavoratori agricoli.

Questo complesso di proposte tende in sostanza ad assicurare al nucleo familiare quel minimo di consistenza patrimoniale che dovrà rimanere inalterato qualunque siano le vicende economiche della famiglia e, particolarmente, la casa con il relativo arredamento, così che in caso di dissesto lo stesso nucleo familiare non sia costretto a disgregarsi e a disperdersi, ma possa, invece, conservare quella unità essenziale per affrontare con relativa serenità le nuove lotte che la vita impone. Nello stesso tempo si garantisce che la tranquillità data alla famiglia che ha costituito il patrimonio non vada a danno di terzi.

Il capitale delle famiglie coloniche, poi, merita una speciale considerazione, perchè esso equivale a quella forma di peculio che le famiglie che vivono nei centri urbani rinvestono nell'appartamento di abitazione e che, in agricoltura, costituisce un valido ausilio per le aziende.

La Confederazione scrivente, infine, non vede la ragione per la quale all'articolo 235 si stabilisce che il vincolo viene a cessare con la maggiore età dell'ultimo figlio, mentre se non vi sono figli il vincolo permane sino allo scioglimento del matrimonio, qualunque sia l'età raggiunta dai coniugi.

Queste in succinto sono le osservazioni che la Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura ritiene di dover fare, e per motivi generali, e per l'interesse specifico dei propri rappresentanti.

IV. — Parere della Confederazione fascista degli agricoltori.

Per quanto riguarda l'istituto del patrimonio familiare nei rapporti con l'agricoltura, l'esame va limitato alla sua opportunità e convenienza.

Che il fine perseguito dal progetto, quello cioè di costituire una base economica alla famiglia unitariamente considerata, si traduca altresì in un vantaggio economico e morale delle famiglie di piccoli proprietari di beni rustici, e quindi della piccola proprietà rurale, non è da porsi in dubbio. Ogni provvedimento legislativo, atto ad assicurare i mezzi di esercizio dell'attività produttiva del piccolo coltivatore agricolo, sarà tanto più proficuo in quanto sarà a lui assicurata altresì la proprietà del fondo su cui la sua attività dovrà esercitarsi. In questo senso può ben dirsi che le norme disposte dal progetto relativamente al patrimonio familiare, insieme con tutte quelle altre che saranno opportunamente dettate per la tutela dell'integrità della azienda agraria, per garantire i limiti della espropriabilità dei beni destinati all'esercizio dell'agricoltura, per una idonea e razionale disciplina dell'esecuzione delle aziende agricole, costituiranno un beneficio non trascurabile per l'agricoltura.

Nè può pensarsi che il progetto abbia inteso sottrarre i frutti dei beni cadenti nel patrimonio al privilegio e all'esecuzione da parte degli istituti di credito agrario e fondiario; il progetto, che ispirandosi allo scopo di agevolare il credito alla famiglia, ha consentito l'esecuzione sui frutti e sulla rendita del patrimonio familiare non può non avere inteso estendere l'esecuzione a favore anche degli istituti sovventori: il credito fatto al fondo è per ciò stesso credito fatto alla famiglia e deve avere quindi la stessa tutela.

Tuttavia è necessario denunziare qualcuno dei più diffusi difetti nella disciplina dell'istituto. Si è detto, e non senza ragione, che esso costituisca un eccessivo limite alla circolazione dei beni. Questo difetto potrebbe correggersi disponendo che non debba lasciarsi *ad libitum* del costituente l'entità dei beni costituenti il patrimonio, ma di attribuire al giudice tutelare (tenuto conto delle condizioni economiche delle famiglie, della natura dei beni, delle variazioni che si possono verificare nella compagine familiare a seguito del raggiungimento della maggiore età dei suoi membri, ecc.), la facoltà di limitarla o di ridurla entro determinati confini e con criterio rigorosamente restrittivo (esigenze della vita familiare).

Inoltre, in relazione al credito agrario, non dovrebbe senz'altro escludersi, come fa il progetto, la possibilità di costituzione di garanzie reali sui fondi che cadono nel patrimonio familiare: una volta che in caso di gravi necessità familiari se ne ammette l'alienazione, non è da ritenersi aberrante rispetto alle finalità dell'istituto l'ipotesi di costituzione, controllata da parte del giudice tutelare, di una ipoteca per miglioramenti fondiari con l'opportuna disposizione che, in sede di esecuzione, si faccia obbligo al creditore di escutere per ultimi i beni che facciano parte del patrimonio familiare.

È da introdursi egualmente una norma che consenta l'alienazione dei beni cadenti nel patrimonio familiare per reimpiego del prezzo in investimenti più proficui o produttivi in vista dei mutamenti delle condizioni economiche della famiglia, della produttività dei fondi, delle mutazioni di cultura ecc.

Opportuno, infine, si ritiene restringere la costituzione del patrimonio familiare ai soli immobili: per quanto riguarda le cose mobili, anzitutto queste nel campo del diritto agrario costituiscono il più delle volte immobili per destinazione, inoltre mal si concilia per esse il sistema della pubblicità disposto per il patrimonio familiare.

V. — Parere della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione.

Tralasciamo di portare il nostro esame generale sullo spirito del nuovo istituto e sulla sua funzione giuridica e sociale, poichè è noto che esso rappresenta uno dei mezzi posti in atto dal Regime per vieppiù rafforzare e tutelare, nel campo del diritto, l'unità e la compattezza della famiglia; ed è noto altresì che da tempo se ne auspicava l'introduzione nel sistema delle nostre leggi. Seguendo, invece, le indicazioni della richiesta dell'on. Ministero delle Corporazioni, ci soffermiamo particolarmente sugli eventuali limiti da assegnare all'istituto per ciò che riguarda la qualità e la quantità dei beni che potranno essere costituiti in patrimonio familiare e per ciò che riguarda le categorie di cittadini a cui vantaggio l'istituto stesso potrà andare.

Il progetto definitivo del primo Libro del Codice civile dice all'articolo 226: «Può essere costituito un patrimonio familiare, mediante l'imposizione del vincolo di inalienabilità su determinati beni immobili o titoli di credito, i cui frutti siano destinati a vantaggio della famiglia».

La costituzione del patrimonio familiare è prevista, pertanto, soltanto per i beni immobili e per i titoli di credito; e il Ministro Guardasigilli, nella relazione al progetto, spiega che ha ritenuto conveniente la esclusione dei beni mobili perchè per essi non sarebbe possibile organizzare il sistema di pubblicità che è necessario nell'interesse dei terzi.

A questo proposito riteniamo indispensabile fare presente che, ove la legge dovesse conservare la limitazione sopra indicata, la grande massa dei lavoratori verrebbe ad essere privata dell'istituto; in special modo lo sarebbero le famiglie operaie ed impiegatizie le quali, se talvolta posseggono un piccolo peculio in titoli di credito, assai raramente sono proprietarie di beni immobili.

D'altra parte, qualora si stabilisse che l'inalienabilità e la insequestrabilità del patrimonio familiare non è opponibile ai creditori il cui diritto abbia data certa anteriore a quella della trascrizione dell'atto di costituzione, se si tratti di beni soggetti a trascrizione o a quella dell'atto pubblico, se si tratta di altri beni, ci sembra che i terzi ne risulterebbero sufficientemente garantiti e si renderebbe l'istituto del patrimonio familiare facilmente accessibile alle masse lavoratrici, così come certamente vuole essere nell'intenzione dell'legislatore e nelle finalità del Regime.

Infatti, lo spirito dell'istituto non è tanto quello di fornire un presidio economico alle famiglie appartenenti alle categorie più abbienti, quanto, invece, quello di porre in essere un mezzo atto ad assicurare la continuità sufficientemente ordinata della vita alle famiglie dei prestatori d'opera in genere le quali sono più delle altre facilmente e frequentemente soggette a scosse nella loro consistenza economica a causa di disoccupazione, malattie, infortuni, ecc.

D'altra parte sono le famiglie dei prestatori d'opera quelle presso le quali l'istituto del patrimonio familiare farà sentire in misura più cospicua i suoi benefici effetti sotto forma di incremento demografico.

È per tali motivi che noi riteniamo opportuno che anche i beni mobili siano ammessi alla costituzione del patrimonio familiare, usandosi, in altri termini, per questo istituto lo stesso criterio che il legislatore ebbe ad usare a suo tempo per l'istituto della dote.

Per quanto riguarda il quesito se la costituzione debba essere ristretta ad una determinata misura di beni assoluta o proporzionata alla condizione di chi costituisce il patrimonio familiare o di colui a cui favore il patrimonio stesso viene costituito, premesso che il progetto consente larga libertà in materia, rileviamo che una eventuale limitazione potrebbe essere sollecitata soltanto dalla preoccupazione di non dare soverchio sviluppo, nella nostra legislazione, ad una forma di immobilizzazione dei beni che va contro la tendenza, sempre più accentuata nell'età moderna, di assicurare la libera disponibilità di essi; ma questa preoccupazione, come è anche rilevato nella relazione del Ministro Guardasigilli, è da considerarsi eccessiva in quanto che la costituzione del patrimonio familiare è volontaria e la immobilizzazione dei beni è soltanto temporanea poichè cessa col cessare dello scopo per cui fu instaurata.

Si ritiene, pertanto, inopportuna ogni e qualsiasi limitazione di valore nella costituzione del patrimonio familiare: esso, infatti, verrà ad assumere, di volta in volta, naturalmente ed automaticamente, sia prima del matrimonio sia in costanza di matrimonio, quella misura che sarà proporzionata alle condizioni sociali ed economiche di chi effettuerà la costituzione o di colui a cui favore la costituzione stessa verrà fatta.

Resta, infine, da esaminare l'opportunità che l'istituto venga riservato soltanto ad alcune categorie di cittadini e precisamente alle categorie agricole.

A tal proposito è necessario ricercare e sottolineare le differenze che intercorrono tra il nostro istituto e gli istituti similari delle altre legislazioni moderne.

La « Homestead » americana, introdotta nel Texas nell'anno 1839 ed estesa poi negli altri Stati dell'Unione, ebbe la precipua finalità di rafforzare l'attaccamento delle famiglie coloniche alla terra e di promuovere lo sviluppo dell'agricoltura in quelle sterminate regioni che avevano bisogno di decine di migliaia di dissodatori e di agricoltori. Secondo la « Homestead », infatti, sono resi inalienabili ed insequestrabili, oltre alla casa colonica, i mobili e gli utensili da cucina, cinquanta acri del terreno intorno, per valore non superiore a 500 dollari, tutti gli strumenti arativi, 5 vacche da latte, ecc.

L'istituto, trasportato in Europa e nelle Americhe meridionali, e penetrato nelle legislazioni dei vari paesi, ha conservato la stessa finalità e le stesse caratteristiche: così il « Bien de famille » in Francia, l'« Anerbenrecht » e la « Heimstatte » in Germania, la « Heimstatte » in Svizzera, il « Bien de familia » in Brasile, « l'Hogar » nel Venezuela, il « Casal de familia » in Portogallo e gli analoghi istituti dell'Egitto e della Jugoslavia, tutti sono ispirati alla formazione e alla conservazione della piccola proprietà e al miglioramento delle condizioni dell'agricoltura. Il vincolo è apposto ai beni più nell'interesse dell'agricoltura che in quello della famiglia: la finalità è soprattutto economica.

Il nostro istituto, invece, ha precipuamente finalità di ordine etico e sociale: esso ha di mira l'assistenza alla famiglia e non l'incremento di questo o di quel ramo dell'industria o dell'agricoltura.

Riteniamo, pertanto, necessario, che, anche in questa parte, la regolamentazione dell'istituto non sia sottoposta a restrizioni di sorta, ma estesa a tutte le classi lavoratrici in genere.

VI. — Parere della Confederazione fascista dei Professionisti ed Artisti.

Il progetto definitivo del primo Libro del Codice civile regola tale istituto al Titolo VI, Capo VI, Sezione V, articoli 226-236.

L'istituto in esame, già in attuazione nella vigente legislazione di alcuni Paesi europei, rappresenta nella riforma del nostro Codice civile una necessaria evoluzione degli istituti riguardanti i diritti di famiglia e viene, pertanto, a ricolmare una lacuna esistente nel vecchio Codice adeguando la disciplina normativa della costituzione familiare ai nuovi orientamenti insiti nell'etica della legislazione fascista, in tale materia.

L'innovazione, oltrechè assumere rilevante importanza nel campo politico e sociale, e ciò per ovvie ben conosciuti motivi che è superfluo elencare in questa sede, assume un interesse particolare e preminente nel campo giuridico e sostanziale.

La famiglia moderna, infatti, secondo la disciplina del Codice vigente, *non è organizzata patrimonialmente*: essa, infatti, non è nè una persona giuridica cui spetti un patrimonio proprio che non sia dei singoli ma dell'ente; nè, pur essendo uno stretto organismo sotto più aspetti unitario, *essa ha un patrimonio comune*, e, come tale, destinato ai fini superiori.

Nella costituzione di tale patrimonio che possa assicurare ai coniugi, ed in modo prevalente ai figli, un relativo benessere al fine di una sempre maggiore elevazione della famiglia, consiste l'innovazione sostanziale e giuridica della riforma, la quale conferisce vita legale all'istituto del « patrimonio familiare », istituto che ripete le proprie origini in finalità eminentemente sociali, in quanto viene creato, appunto, nell'attuale momento storico caratterizzato dalla cura incessante che il Regime svolge per il nucleo della famiglia, per garantire la prosperità economica dell'organismo familiare che costituisce una unità etica, se non giuridica, ben precisata.

In sintesi, dunque, il nuovo istituto, creato e regolato nel nuovo Codice civile, nel mentre tende a rispecchiare in norme di diritto il nuovo orientamento etico-sociale del Regime nei riguardi della famiglia, importa, nella disciplina sostanziale e giuridica dei diritti familiari, una innovazione profonda, in quanto viene conferito al patrimonio familiare rilevanza ed entità giuridica.

In linea preliminare, quindi, tale istituto non potrà non incontrare l'incondizionata adesione degli organi competenti.

In particolare, poi, e con speciale riferimento ai quesiti posti dall'onorevole Ministero delle Corporazioni, questa Confederazione ritiene necessario procedere ad una rapida esposizione della consistenza e finalità perseguite dall'istituto, per potere conseguenzialmente, ed implicitamente, pervenire alla soluzione dei quesiti stessi.

Detti quesiti si possono riassumere nei seguenti termini:

1° c'è o meno la convenienza di costituire il patrimonio familiare oltre che sui beni *immobili e sui titoli di credito*, anche sui beni mobili ?

2° la costituzione stessa dovrà essere ristretta ad una determinata misura di beni, assoluta o proporzionata alla condizione di chi costituisce il patrimonio familiare o di colui a cui favore il patrimonio stesso si costituisce ?

3° l'istituto dovrà essere attuato solo per determinate categorie di persone, le categorie rurali ?

L'istituto, così come è regolato dal progetto, prevede la costituzione del patrimonio familiare su determinati beni immobili o su titoli di credito, per devolvere i *frutti* dei beni o dei titoli a beneficio della famiglia, con l'imposizione del vincolo di *inalienabilità*.

La costituzione di tale vincolo, per valere *erga omnes*, è subordinato a determinate forme di pubblicità (trascrizione, se immobili: annotazione sui titoli, se titoli di credito) e ciò per garantire la buona fede dei terzi.

L'*inalienabilità*, dei beni costituenti il patrimonio familiare, quindi, è la caratteristica più saliente dell'istituto, ai fini giuridici ed economici, ed ha ripercussioni importantissime sui rapporti esterni che i coniugi potranno avere, extra l'ambito familiare, con i terzi.

Caratteristica questa, che trova il fondamento morale e giuridico nello spirito della stessa innovazione cui ha teso il legislatore, e cioè, di assicurare incondizionatamente quel *quid* di benessere, proiettato nel futuro, alla costituenda famiglia.

Inoltre, il legislatore ha previsto, nell'articolo 226, che la costituzione del detto patrimonio può cadere: 1° *su beni immobili*; 2° *su titoli di credito*.

In proposito, ritenuto per pacifico che, per ovvii motivi sia d'ordine contingente che di limitazioni temporali cui vanno soggetti i beni mobili in genere, il legislatore abbia inteso solo *eccezionalmente* includere i titoli di credito nel patrimonio familiare e che quindi l'elencazione di cui all'articolo 226 abbia assoluto carattere tassativo, sarebbe opportuno quanto necessario, a parere di questa Confederazione, che fosse modificata la dizione dell'articolo in oggetto. Dovrebbe, cioè, essere chiarito che la costituzione del patrimonio familiare, e la conseguente imposizione del vincolo di inalienabilità può cadere soltanto sui *beni immobili*. In via *eccezionale*, sui *titoli di credito*. Ciò, per evitare che, in avvenire, possano sorgere nell'interpretazione della lettera del citato articolo dubbi giustificati in quanto, essendo i titoli di credito per natura e per legge considerati beni mobili, si possa essere portati a credere che per analogia anche altri beni mobili possano rientrare nella costituzione del patrimonio stesso.

A parte la modifica prospettata, questa Confederazione, con particolare riferimento al primo quesito, non può che esprimere il proprio parere sfavorevole sulla eventualità che vengano inclusi nel costituendo patrimonio familiare i beni mobili e ciò, oltre che per gli evidenti motivi di cui già fatto cenno innanzi, motivi che si riferiscono principalmente al carattere di deteriorabilità insito nelle cose mobili, anche ed in maniera assoluta, per prevalenti ed importantissime ragioni d'indole economica, e cioè, per evitare che, in antitesi alle direttive perseguite dall'attuale ordinamento economico e corporativo statuale, vengano immobilizzate delle ricchezze, sia pure temporaneamente, dato il carattere temporaneo della costituzione del patrimonio familiare, ricchezze che per fini eminentemente economici e sociali devono essere esenti da vincoli per rispondere alle loro *naturali funzioni circolanti e quindi con piena autonomia e libera disponibilità*.

Dalle considerazioni in oggetto si evince che, come già innanzi esposto, solo *eccezionalmente* possa costituirsi il patrimonio su titoli di credito, eccezione giustificata dal fatto che in tal modo si darebbe agio, per il raggiungimento di quei fini superiori dell'incremento demografico perseguito dal Regime, a tutti indistintamente i cittadini, specie alle categorie più modeste, di poter provvedere alla costituzione di un piccolo gruzzolo familiare che assicuri, adeguatamente alle modeste risorse ed esigenze economiche della famiglia, un modesto benessere e serenità finanziaria.

A conferma, pertanto, della eccezionalità che giustifica l'estensione della costituzione del patrimonio familiare anche ai titoli di credito ed in aderenza alle considerazioni innanzi svolte, questa Confederazione sarebbe del parere che alla categoria *generica* dei titoli di credito fosse sostituita e quindi ristretta, per la costituzione del patrimonio in esame, quella dei *titoli di rendita statale*.

La limitazione proposta, e cioè la restrizione ai soli *titoli di rendita statale*, garantirebbe in tal modo l'economia statale, evitando un arresto della *naturale circolazione commerciale* dei titoli di credito in genere e nel contempo favorirebbe ugualmente l'incremento del patrimonio stesso da parte delle categorie meno abbienti.

Per lo stesso ordine di idee è conseguenziale un parere restrittivo in merito al secondo quesito e pertanto la costituzione del patrimonio dovrà essere necessariamente limitata ad una determinata misura di beni, proporzionata alla condizione

di chi costituisce il patrimonio familiare o di colui a cui favore il patrimonio stesso si costituisce.

È evidente, infatti, che gli inconvenienti gravissimi cui già si è accennato, verrebbero, per i motivi esposti, accentuati non soltanto nei riflessi eminentemente economici, per quanto riguarda la necessità della circolazione della ricchezza e quindi l'impossibilità di immobilizzarla con la costituzione patrimoniale in esame, ma ancora altre ragioni d'indole sociale e giuridica impongono di evitare, per la buona fede dei terzi (che per quanto garantita dalle forme di pubblicità richieste dagli atti costitutivi non può considerarsi scevra dai pericoli che la prassi, in analoghi casi, ha già posto in evidenza), che il commercio risenta dei colpi gravissimi a causa della difficoltà automatica da parte degli aventi diritto di accertare, caso per caso, nelle contrattazioni, l'entità solvibile economica del contraente *distinta dal patrimonio familiare*.

Indubbio sembra infine che la costituzione del patrimonio familiare debba essere ristretta ad una determinata misura dei beni di proprietà di coloro che lo costituiscono, dovendo esso — che pur contrasta con la tendenza sempre più accentuata nella età moderna di libera disponibilità e commerciabilità dei beni — rappresentare nulla di più che la sicurezza e la tranquillità economica della famiglia in ogni evenienza, evitando nel contempo l'immobilizzazione di patrimoni anche ingenti con quasi tutti gli inconvenienti di istituti ormai superati, come il fedecomesso.

Infine, il criterio della proporzionalità risponderebbe ad una equa distribuzione della consistenza patrimoniale della famiglia connessa ai doveri che ogni cittadino ha di contribuire al benessere collettivo ed alla elevazione familiare.

Mantenendo, quindi, l'istituto in esame aderente ai principii esposti e cioè che la consistenza del patrimonio debba essere proporzionale alla condizione economica del costituente e, in alcuni casi, del costituito, e che debba essere la costituzione stessa, con i vincoli sopra enunciati, limitata alla sola proprietà immobiliare ed ai titoli di credito (titoli di credito dello Stato) questa Confederazione per vari motivi e specie sociali, *non potrebbe aderire ad una limitazione di tale istituto a solo beneficio delle categorie rurali*, come dal 3° quesito proposto.

Ciò, in quanto, essendo per legge, e per essere più precisi, secondo il pensiero della Commissione Reale, la detta costituzione a carattere prevalentemente *volontario*, si evince che non si è inteso regolare tale materia a solo beneficio di una categoria ma bensì « ad libitum », nei limiti sopra esposti, *di tutti indistintamente i cittadini*.

A non dire che la limitazione alla sola categoria rurale porterebbe il grave pericolo di un ritorno a certe forme di costituzioni feudali lontane di gran lunga dagli orientamenti del legislatore fascista.

VII. — Parere della Confederazione fascista degli industriali.

L'istituto del patrimonio familiare, così com'è stato concretato nelle disposizioni del progetto del Libro I del Codice civile (articoli 226-236), non è stato concepito come una integrazione ed un perfezionamento degli istituti della dote e della comunione dei beni, secondo l'orientamento di precedenti proposte (vedi in tal senso il disegno di legge presentato al Senato da Vittorio Scialoja nel 1912), ma come un istituto a sè stante, con finalità analoghe a quelle perseguite da varie legislazioni straniere (Francia, Germania, Austria).

Non può negarsi che l'istituto sia ispirato a criteri encomiabili, così sotto l'aspetto etico, come nei riguardi della tutela economica della cerchia familiare, e che risponda ad una finalità primaria della politica del Fascismo: la valorizzazione ed il rafforzamento della famiglia in generale, delle famiglie numerose in particolare. E non può in verità dubitarsi che la costituzione di patrimoni familiari, di regola inalienabili, da parte dei coniugi o di terzi, possa contribuire a rafforzare la compagine familiare,

favorendo una più stretta e costante collaborazione delle attività e delle energie di lavoro dei vari componenti e dando anche impulso allo spirito di risparmio.

L'obiezione più grave che può muoversi, e che è stata mossa, all'istituto riguarda gli effetti di ordine economico-finanziario della costituzione di un patrimonio inalienabile, non soggetto ad esecuzione forzata e quindi praticamente sottratto alla garanzia dei creditori. L'obiezione tocca in modo particolare l'applicazione dell'istituto in seno alle famiglie dei commercianti e specialmente alle famiglie artigiane, e su di essa ha portato tutta la sua attenzione questa Confederazione.

Non v'è dubbio che le botteghe artigiane, le quali abbiano la necessità di ricorrere al credito, sia a breve termine in relazione all'ordinario ritmo degli affari, sia soprattutto a più lungo termine, in relazione ad esigenze di carattere straordinario ed a perfezionamenti od ampliamenti dell'azienda, vedrebbero menomate le loro possibilità di attingere al credito qualora una parte (e tanto più se una parte cospicua) del patrimonio del capo della famiglia artigiana fosse vincolato e reso inalienabile ad esclusivo vantaggio della famiglia, salvo speciali ed aleatori interventi della competente autorità giudiziaria. Sottrarre alla garanzia dei propri creditori una parte del patrimonio significa evidentemente limitare e menomare il credito dell'azienda.

Tale rilievo sarebbe di eccezionale gravità ed addirittura invincibile se l'istituto dovesse avere, anche soltanto in determinati casi, un'applicazione di carattere cogente. Ma questo assolutamente non è né nella tradizione dell'istituto, né nella disciplina del progetto in esame, e non è concepibile che lo sia. Onde è da presumere che, specialmente nell'ambito della famiglia artigiana, esso verrebbe applicato con sana oculatezza e con accorta moderazione nella misura del patrimonio da sottoporre a vincolo, evitando eccessivi immobilizzi e tenendo costantemente presenti le esigenze del credito delle singole aziende, e che nei casi in cui si fosse eventualmente ecceduto o sorgessero esigenze nuove soccorrerebbe l'opportuno intervento dell'autorità giudiziaria per la liberazione di tutto o di parte del patrimonio vincolato. Al raggiungimento di tale scopo molto potrebbe giovare, a nostro avviso, la determinazione di un limite legale, come sarà rilevato in seguito.

Occorrerebbe comunque che l'istituto fosse disciplinato in modo da consentire la costituzione del vincolo soltanto su beni nettamente individuati a mezzo di una adeguata pubblicità, allo scopo soprattutto di evitare difficoltà e perplessità nei terzi finanziatori e di non turbare in conseguenza l'esercizio del credito.

Dalle premesse considerazioni risulta già implicita la risposta ai tre quesiti sui quali l'onorevole Ministero delle Corporazioni richiama in modo particolare l'attenzione di questa Confederazione:

a) Per quanto concerne la proposta di estendere il vincolo, oltre che ai beni immobili ed ai titoli di credito, anche ai beni mobili in generale, ed in particolare alla attrezzatura mobiliare delle aziende, si esprime parere contrario a tale estensione, almeno fino a quando non potesse congegnarsi — disciplina di difficile attuazione — un adeguato sistema di pubblicità riguardo a tali beni. Si condividono al riguardo pienamente le osservazioni che si leggono in senso contrario alla suddetta estensione nella relazione ministeriale premessa al progetto.

b) Il secondo quesito proposto si presenta di fondamentale importanza ed ha per oggetto la determinazione o meno di un limite legale della entità o misura del patrimonio da sottoporsi a vincolo.

Questa Confederazione — richiamandosi alle considerazioni su esposte e preoccupata della necessità di non favorire immobilizzi ingiustificati, sproporzionati alle necessità della famiglia ed alle esigenze economico-finanziarie dell'azienda da essa esercitata, e quindi dannosi all'economia del Paese — propenderebbe per la determinazione di un limite legale. Ritiene peraltro che il limite non potrebbe razionalmente essere fissato in una entità pecuniaria da valere per tutti i casi, e non si dissimula d'altra parte le difficoltà che la soluzione del problema presenta, sia sotto l'aspetto

economico che sotto quello tecnico-giuridico. Invoca ad ogni modo un adeguato esame di tale delicato problema. Tale esame dovrebbe riguardare anzitutto la determinazione delle esigenze peculiari alle quali la costituzione del patrimonio vincolato e l'entità di esso dovrebbero rispondere, tenendo presente la situazione effettiva del gruppo familiare, sia per quanto attiene alla sua composizione, sia per quanto attiene alle sue condizioni economiche, e tenendo presente altresì in modo particolare l'attività aziendale del gruppo stesso. Dovrebbe riguardare in secondo luogo la determinazione degli organi chiamati a giudicare della congruità e della non eccessività della parte di patrimonio da vincolare ad esclusivo vantaggio della famiglia.

Poichè su questo punto non sono state sottoposte a questa Confederazione proposte concrete, essa deve limitarsi a segnalare la essenziale importanza del problema e ad indicare quelli che, a suo giudizio, sono i punti di vista e gli elementi che, per l'esauriente soluzione del problema stesso, dovrebbero formare oggetto di approfondite e ben maturate considerazioni.

c) Infine, nei riguardi del terzo quesito questa Confederazione si limita a richiamare l'attenzione degli organi di Governo sulla opportunità di sperimentare, quanto meno in primo tempo, il nuovo istituto nell'ambito di una cerchia limitata di gruppi familiari. Ad esempio, nell'ambito delle famiglie rurali, in quanto le preoccupazioni su accennate abbiano nei riguardi di esse una portata meno rilevante. Su questo problema, del resto, avranno espresso o saranno per esprimere il loro pensiero le Organizzazioni sindacali più direttamente interessate. La limitazione dell'esperimento può essere consigliata soprattutto allo scopo di evitare quella sfavorevole prova iniziale che ha screditato istituti analoghi in vari Paesi, e specialmente in Germania e in Austria.

VIII. — Parere della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.

Questa Confederazione ha sottoposto ad attento esame la parte del progetto definitivo del primo Libro del Codice civile, in cui è previsto e disciplinato l'istituto del patrimonio familiare.

Questa Confederazione ritiene che sia molto opportuna l'introduzione di questo istituto nel nuovo diritto civile. Osserva, però, che la impostazione data all'istituto stesso dal progetto definitivo sopra ricordato, non assicura il pieno raggiungimento delle finalità cui l'istituto è ispirato ed appare manchevole per altri riguardi.

Evidentemente l'istituto del patrimonio familiare risponde ad un'esigenza fondamentale dell'attuale momento storico e, come si osserva nella relazione del Guardasigilli, è caratterizzato dalla cura incessante che il Regime spiega al fine di una sempre maggiore elevazione della famiglia.

Le obiezioni di principio che sono state mosse contro l'introduzione dell'istituto di cui trattasi nella nostra legislazione, non sono convincenti:

a) si teme anzitutto l'immobilizzazione dei beni, la quale contrasterebbe la tendenza sempre più avvertita di assicurare la libera disponibilità degli stessi. Senonchè si tratta di una immobilizzazione limitata ad una cerchia molto ristretta di beni e comunque di carattere temporaneo;

b) si è obiettato inoltre che il nuovo istituto sottrae i beni alla garanzia dei creditori: noi pensiamo che nessun creditore debba confidare la garanzia del suo credito nella possibilità di spogliare la famiglia del suo debitore anche dei beni che sono strettamente necessari alle più elementari esigenze di vita; sicchè non deve considerarsi come un inconveniente, ma come una moralizzazione del credito l'esclusione dei beni anzidetti;

c) si è prospettato anche il pericolo di insidie contro la buona fede dei terzi: a questo temuto inconveniente può evitarsi compiutamente con un'accurata disciplina dell'istituto.

A parere di questa Confederazione il difetto fondamentale dell'istituto, così come è disciplinato nel progetto definitivo, consiste nel fatto che si è resa « volontaria » la costituzione del patrimonio familiare: il progetto infatti prevede che la costituzione sia facoltativa e che debba essere fatta per atto pubblico (se da un terzo, anche per testamento).

Pensiamo, invece, che il patrimonio familiare debba essere riconosciuto *de iure*. Il patrimonio familiare deve essere tutelato in ogni caso e la legge deve disciplinare l'istituto con norme di diritto cogente, anche per quanto attiene alla creazione del patrimonio familiare.

Lasciare alla facoltà dei privati la costituzione del patrimonio familiare, vuol dire confidare alla previdenza degli stessi il raggiungimento delle finalità dell'istituto, e ciò non appare in armonia col carattere necessario delle finalità stesse, quali sono dichiarate nella relazione del Guardasigilli, come sopra si è ricordato.

Evidentemente quando all'istituto si desse l'impostazione da noi prospettata, l'istituto stesso si risolverebbe, non più nella imposizione del vincolo di inalienabilità sui beni formanti oggetto del patrimonio familiare, bensì, almeno sostanzialmente, nel divieto di esecuzione sui beni stessi.

Questa soluzione eviterebbe l'arduo problema della pubblicità: problema che il progetto si sforza di risolvere senza però riuscirci. Invero per la tutela della buona fede e dei diritti dei terzi non è sufficiente attuare un sistema di pubblicità formale, quale è quello consistente nella solennità della forma dell'atto costitutivo e, per i beni immobili, nella trascrizione dello stesso.

Nella realtà pratica, invero, normalmente le persone che concedono crediti (fornitori, commercianti, prestatori d'opera, ecc.) non vanno a fare ricerche agli uffici ipotecari sulla situazione giuridica del patrimonio dei loro clienti. Le ricerche si fanno solo per atti particolarmente importanti (mutui, ecc.). In tutti gli altri casi la costituzione del patrimonio familiare e la pubblicità legale dello stesso si risolverebbero in un'insidia per i creditori.

Si potrebbe obiettare che, secondo la soluzione prospettata da questa Confederazione, le norme destinate a regolare l'istituto del patrimonio familiare potrebbero essere fuse in quella parte del Codice di procedura civile che regola la esecuzione forzata: riteniamo, però, che le finalità politico-sociali, cui le norme stesse sono ispirate, suggeriscano una distinta disciplina dell'Istituto, nel Codice civile, così come è prospettato nel progetto definitivo.

Ove si volesse disciplinare l'istituto così come è previsto nel suaccennato progetto, lo stesso si risolverebbe sostanzialmente in un doppione dell'istituto della dote. Infatti i due istituti avrebbero comuni lo scopo (la tutela dei beni economici destinati al sostentamento della famiglia) e gli attributi fondamentali (inalienabilità e divieto di esecuzione).

Si renderebbe pertanto opportuna la fusione dei due istituti. Ad esempio, si potrebbe applicare all'istituto della dote il principio predisposto per il patrimonio familiare, relativo al prolungamento del vincolo oltre il limite dello scioglimento del matrimonio, fino al raggiungimento dell'età maggiore dell'ultimo figlio.

Non sembra ora opportuno a questa Confederazione prospettare dettagliatamente quale dovrebbe essere, a suo avviso, la concreta disciplina dell'istituto, bastando ora ai fini di queste brevissime considerazioni un accenno alle linee generali del nuovo istituto.

Questa Confederazione ritiene che nessuna ragione giustificherebbe la limitazione del nuovo istituto alle classi rurali.

Date le finalità politico-sociali di esso, attinenti alla tutela e al rafforzamento del nucleo familiare, l'istituto dovrebbe essere esteso indistintamente a tutte le categorie dei cittadini.

Circa la determinazione dei beni, riteniamo che il patrimonio familiare dovrebbe comprendere:

- a) l'abitazione della famiglia;
- b) la parte dei mobili dell'abitazione, ritenuta necessaria alla vita familiare, da determinarsi dalla stessa legge;
- c) un modesto capitale, nella misura in cui la legge lo riterrà necessario alla vita della famiglia;
- d) gli arnesi del mestiere.

Beninteso la legge dovrebbe determinare più dettagliatamente questi beni, e ciò dovrebbe essere fatto, qualitativamente e quantitativamente, con criteri assoluti, indipendentemente dalla condizione economica delle famiglie.

Particolari norme dovrebbero poi tutelare i crediti dei prestatori d'opera.

N.B. — *L'ultimo parere è pervenuto dopo che già la Commissione aveva ripreso in esame l'istituto del patrimonio familiare e adottate le sue conclusioni: peraltro su gli aspetti considerati nel parere stesso la Commissione si era già, in sostanza, particolarmente soffermata nella sua discussione, esprimendo in definitiva il suo avviso.*

VERBALE N. 60.

Seduta antimeridiana del 26 giugno 1937 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMi, BARCELLONA, BERIO, COGLIOLO, MAZZOCCOLO, NUCCI, PIOLA CASELLI, ROMANO MICHELE, SARROCCI e SCADUTO; deputati ALBERTINI, ANDRIANI, ASQUINI, BACCI, BIGGINI, COSTAMAGNA, MARAVIGLIA, PIERANTONI, PUTZOLU e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 10.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. - Esame dei primi 23 capoversi dello schema di relazione della speciale Sottocommissione nominata per la enunciazione dei principi generali della codificazione.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Di Marzo, Fabri, Facchinetti Pulazzini, Moresco, Raimondi e deputati Cristini, Redenti e Rossi hanno giustificato la loro assenza.

Ricorda che la Commissione è stata convocata per esaminare lo schema di relazione che è stato predisposto dalla apposita Sottocommissione nominata nell'ultima seduta per la enunciazione dei principi politici cui dovrebbe ispirarsi l'opera della codificazione.

Ringrazia vivamente la Sottocommissione per l'opera svolta, nonché per la solerzia e la sollecitudine con le quali essa ha atteso all'incarico ricevuto.

Propone alla Commissione di passare senz'altro all'esame dei singoli capoversi dello schema di relazione, considerato che sull'opportunità in genere di questa la maggioranza della Commissione si è già pronunciata favorevolmente.

La proposta è approvata.

MARAVIGLIA. Quale Presidente della Sottocommissione, ringrazia per le cortesie espressioni a questa rivolte dal Presidente della Commissione.

Tiene a dichiarare che tutta la relazione presentata è stata frutto della comune collaborazione dei componenti piuttosto che dell'opera di un solo relatore.

Si inizia l'esame della relazione della Sottocommissione.

«La Commissione parlamentare investita dell'incarico di esprimere parere sul progetto definitivo del Codice civile sottoposto al suo esame dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, ritiene di far precedere la esposizione cronologica del lavoro compiuto e l'esame particolareggiato delle singole disposizioni e dei diversi emendamenti proposti al Libro I, da una breve illustrazione delle principali questioni che furono oggetto di ampio dibattito in seno alla Commissione medesima e che, riguardando tutta l'opera di codificazione, sembrano meritare per ciò stesso la più attenta considerazione del Governo.

«Intendimento concorde di tutta la Commissione è stato quello di volere improntato il nuovo Codice civile ai principii fondamentali e caratteristici dell'ordinamento giuridico fa-

scista, riconoscendosi unanimemente che le trasformazioni derivanti dalla dottrina politica e dall'etica del Fascismo anche nel campo del diritto privato sono così profonde e radicali ed organiche che male potrebbero ormai attuarsi ove si lasciasse invariata la struttura tecnica delle norme e degli istituti».

COSTAMAGNA. Domanda se la Commissione non creda opportuno, dopo le parole « dell'ordinamento giuridico fascista », aggiungere le altre: « e in particolare delle dichiarazioni contenute nella Carta del Lavoro ».

MARAVIGLIA. Non crede utile l'aggiunta proposta, in quanto già contenuta nelle parole: « principi fondamentali e caratteristici dell'ordinamento giuridico fascista ».

« In proposito è stato ricordato che la elaborazione del nuovo Codice, al momento della legge di delegazione che conferì al Governo i necessari poteri di emanarlo, fu concepita come opera di semplice revisione e di riforma prevalentemente tecnica del diritto vigente; quasi, cioè, come un aggiornamento dei diversi istituti in armonia con gli ultimi portati della dottrina e della giurisprudenza, le quali si erano evolute in un clima storico, politico e sociale diverso da quello creato dalla Rivoluzione fascista.

« Dopo dieci anni da quella delega, la riforma del nostro diritto privato non può più essere concepita alla medesima maniera, ma deve necessariamente tener conto del radicale mutamento operato dalla Rivoluzione, tuttora in atto, nell'ordine ideale e nell'assetto sociale e politico del popolo italiano.

« Vivo, pertanto, è stato il dibattito in seno alla Commissione sul modo e persino sul momento di attuare una tale trasfusione di principii, dubitandosi da taluno anche sulla opportunità di compiere oggi la riforma pel timore che la preparazione di essa avesse risentito troppo delle originarie limitazioni della legge di delegazione e ancor più per la preoccupazione che la riforma medesima potesse riuscire prematura rispetto agli ulteriori sviluppi della Rivoluzione fascista ».

PRESIDENTE. All'ultimo capoverso desidera far rilevare che, dicendosi « una tale trasfusione di principii », potrebbe sembrare che nulla o ben poco si fosse fatto fino al momento attuale nella redazione dei progetti. Invece di « tale trasfusione » direbbe: « integrale trasfusione ».

Così rimane stabilito.

« Pur riconoscendosi che l'essenza della dottrina fascista ha ormai trovato formulazioni positive, limpide e sicure, sembra possibile e probabile, a coloro che tali timori e tali preoccupazioni hanno espresso, che a ulteriori e maggiori precisazioni abbia a pervenirsi, per effetto specialmente dell'annunciata riforma costituzionale, le cui innovazioni potrebbero riflettersi — direttamente o indirettamente — su tutto il sistema giuridico fascista ».

ANDRIANI. L'espressione « ha ormai trovato » gli sembra possa dare la sensazione di una ricerca faticosa, di una meta raggiunta con sforzo.

PRESIDENTE. Propone di sostituire la parola « trovato » con l'altra « raggiunto ».

La proposta è approvata.

« Comunque è nettamente prevalso il concetto che sia da deprecarsi la pubblicazione separata dei vari Libri del Codice, ma che debba invece procedersi alla pubblicazione integrale di tutto il Codice, quando ne sarà ultimata l'elaborazione. E ciò per due ragioni fondamentali: la prima è che ogni istituto o gruppo di istituti si integrano e si interpretano vicendevolmente, sì che soltanto nella visione complessiva e organica del nuovo Codice potrà essere valutata l'importanza delle singole riforme e la loro armonica e coordinata composizione in un sistema unitario pienamente coerente; la seconda è una evidente esigenza del coordinamento, dacchè, per diligente e scrupoloso che sia l'esame di ogni norma, non è possibile escludere o evitare che essa possa trovarsi in contrasto, o almeno possa apparire stentatamente conciliabile con norme dello stesso Codice di cui in avvenire si manifesti la necessità e la opportunità ».

PRESIDENTE. Gli corre l'obbligo di comunicare che il senatore Raimondi gli ha scritto perchè sia preso nota a verbale del suo desiderio che si proceda sollecitamente alla pubblicazione del primo Libro del Codice civile come legge a sè, senza attendere che sia pronta la riforma degli altri Libri. La Commissione si è già espressa in senso diverso, come ne dà atto il surriferito capoverso della relazione, nel quale piuttosto, invece della parola « deprecarsi », che implica un concetto di biasimo, si potrebbe usare il termine « evitare ».

Così rimane stabilito.

SCADUTO. Alle parole « ogni istituto o gruppo di istituti » proporrebbe di sostituire le altre « i diversi istituti o gruppi di istituti ».

Così rimane stabilito.

« Che se si ritenesse ormai indifferibile una nuova disciplina della materia relativa alla filiazione, in considerazione soprattutto dell'aspettativa suscitata nelle persone interessate dall'annuncio della riforma, si potrebbero, ad avviso della Commissione, stralciare dal progetto le disposizioni contenute nel Titolo VII (le sole di tutto il Libro che possano, per la ragione suddetta, presentare da un punto di vista politico-sociale, carattere di urgenza) e farne oggetto di una legge speciale ».

PIOLA CASELLI. Chiede che gli si dia atto, che se avesse potuto prender parte alla seduta nella quale è stato dato parere favorevole allo stralcio dal progetto del solo Titolo VII, sarebbe stato contrario a tale decisione. Dubita, infatti, dell'opportunità di questa indicazione tassativa e ritiene che abbiano carattere politico-sociale di urgenza non le sole riforme contenute nel Titolo VII. Hanno uguale carattere specialmente quelle dei Titoli IX, X e X-bis che regolano la patria potestà e la tutela. In esse, infatti, si accentua la tendenza del diritto fascista di fare un Codice che giunga a soddisfare e a disciplinare i bisogni familiari delle classi popolari. Dubita che il tentativo di formulare i principi generali politico-giuridici, che devono regolare la legislazione fascista, sia vitale in questo momento e che trovi in questa relazione un documento adeguato. Nota ad ogni modo la omissione di ogni accenno a codesta tendenza che dovrebbe abbracciare anche la questione di una migliore redazione legislativa che il popolo comprenda.

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta cui fa riferimento il senatore Piola Caselli si considerò l'opportunità di pubblicare i Titoli del matrimonio e della filiazione.

Dato che la Commissione non è vincolata dalle precedenti decisioni, secondo il suo parere, aggiungerebbe al Titolo VII il Titolo VIII « Dell'adozione » e naturalmente anche il Titolo X-bis, relativo ai minori affidati alla pubblica e alla privata assistenza, dato il gran numero di interessati che reclamano la nuova disciplina di tali materie.

Non crede invece opportuno aggiungere il Titolo X, dove è considerata l'istituzione del giudice tutelare, che dovrà essere coordinata al nuovo ordinamento giudiziario; sarebbe perciò prematura tale pubblicazione.

ROTIGLIANO. Osserva al senatore Piola Caselli che l'ultimo concetto da lui esposto gli sembra già espresso nella relazione dove si dice: « Non bisogna, in proposito, dimenticare che il nuovo Codice non sarà un Codice originariamente concepito in pieno clima fascista, ma sarà una riforma del Codice vigente, sostanzialmente informato allo spirito individualistico dell'epoca in cui nacque. Occorre pertanto che lo spirito diverso cui si informano i singoli istituti e tutto il sistema del nuovo Codice risulti in maniera espressa e imperativa dalle stesse norme del Codice, sicchè l'interprete non sia mai tentato di indugiarsi in una tradizione sorpassata dalla nuova situazione storica ».

Non crede pertanto che sia il caso di aggiungere altre specificazioni oltre quelle già indicate.

Circa l'estensione poi della possibilità di stralcio ad altri Titoli, oltre quello della filiazione, osserva che se può consentire per l'istituto dell'adozione, è però contrario per gli altri Titoli, in quanto non vede le ragioni d'ordine politico o sociale che consigliano per essi una tale determinazione.

MARAVIGLIA. Alle considerazioni del camerata Rotigliano in ordine all'ultimo concetto accennato dal senatore Piola Caselli aggiunge che nella relazione è già fatto accenno alla diversa concezione dei rapporti fondamentali fra lo Stato e i singoli cittadini, con queste precise parole: « D'altra parte la Rivoluzione fascista ha operato non soltanto nel campo sociale e politico, determinando il sorgere di nuovi rapporti che hanno trovato la loro disciplina giuridica in appositi istituti di diritto positivo; ma ha operato altresì nel campo puramente giuridico e, vogliamo dire, sulla stessa coscienza giuridica del Paese, determinando in essa una diversa concezione in ordine ai fini dello Stato e dei rapporti fondamentali fra esso e i singoli e in ordine alla ripartizione delle sfere del diritto pubblico e del diritto privato, concezione ispirata alle esigenze di una più stretta e più viva solidarietà sociale e di una più organica vita nazionale ».

PIOLA CASELLI. Nota che le questioni sono due, cioè, anzitutto, se la tendenza di cui ha parlato abbia un'importanza fondamentale e in secondo luogo se la relazione ne abbia tenuto conto.

Sul primo punto non occorrerebbe ricordare che il Codice napoleonico, cui fu improntato il nostro Codice, fu un Codice di classe, unicamente inteso nella sua parte innovativa a soddisfare e regolare gli interessi della borghesia francese. Gli interessi delle masse popolari non trovano in esso alcuna particolare considerazione e difesa.

Dal regolamento dei rapporti familiari e specialmente nel tema della protezione dei minori la estraneità del Codice agli interessi del popolo è in particolar modo accentuata e di qui una delle principali giustificazioni delle riforme introdotte dalla Commissione nei Titoli VII, IX, e X e col Titolo X-bis. Non dubita che nelle riforme dei Codici uno degli scopi costituzionali debba essere di accostare il Codice alla coscienza popolare e di regolarne la vita; di « andare, cioè, verso il popolo », secondo la espressione del Duce, anche in questa parte dell'attività legislativa, concorrendo anche in in questo campo al nobile compito che il Fascismo sta attuando della elevazione materiale e morale delle classi sociali inferiori.

Nella sua lunghissima esperienza di magistrato la insufficienza organica dei Codici, così sostanziali che di rito, in quanto estranei alla vita del popolo, gli è sempre apparsa gravissima e tale perciò da dover formare uno degli obbiettivi principali della riforma.

Quanto al secondo punto in questione, se, cioè, questa tendenza sia stata affermata nella relazione, egli non ne riconosce la prova nei brani che sono stati citati e che riflettono la questione ben diversa della nuova definizione dei rapporti giuridici fra l'individuo in genere e lo Stato.

Rileva infine, riguardo al brano della relazione che ha dato origine al suo intervento, che vi è una manifesta contraddizione fra lo stralcio limitato che si propone e il riferimento che nell'ultima parte della relazione si fa delle principali innovazioni di carattere politico-sociale introdotte, la maggior parte delle quali non sono punto contenute nel Titolo, cui lo stralcio si vuole limitare.

ROTIGLIANO. La tendenza del Fascismo di « andare verso il popolo » deve, senza dubbio, esser tenuta presente anche nel lavoro di codificazione del diritto privato, ma questo non vuol dire che il Codice debba essere un Codice « popolare », parola questa di dubbia e non sempre limpida significazione. Nel campo del diritto privato, d'altronde, la massima parte degli istituti, come la proprietà, le obbligazioni, le successioni sono destinati a regolare rapporti che interessano prevalentemente, se non esclusivamente, le persone abbienti.

Non vede poi l'urgente necessità di pubblicare subito la nuova disciplina degli istituti cui accennava il senatore Piola Caselli; come ha già detto, il solo Titolo, a cui

si possa, secondo lui, riconoscere un certo carattere di urgenza è quello della filiazione, al quale si potrebbe eventualmente unire quello dell'adozione.

PIOLA CASELLI. Dichiaro che, dato l'esito della discussione sulle osservazioni da lui fatte, non intende fare alcuna proposizione, ma solo di dichiarare che, a suo parere, il difetto da lui rilevato nella relazione è di per sé un vizio che affetta il valore complessivo della relazione stessa.

BIGGINI. Si associa alle dichiarazioni degli onorevoli Maraviglia e Rotigliano, ritenendo già sufficientemente espresso nella relazione il concetto cui alludeva il senatore Piola Caselli: la relazione, che si sta discutendo, non è altro che un tentativo di formulare i principii politico-giuridici, cui si dovrebbe ispirare il nuovo Codice, ed a questo proposito richiama alcuni passi della relazione stessa.

COGLIOLO. Concorda con l'onorevole Biggini.

PRESIDENTE. Proporrebbe di aggiungere alle disposizioni da stralciare dal progetto anche quelle dei Titoli VIII e X-bis.

La proposta è approvata.

COGLIOLO. Per quanto concerne questi Titoli, vorrebbe che risaltasse chiaramente la volontà che la Commissione li ritiene indifferibili.

SCADUTO. Si associa.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire al principio del capoverso: «Tuttavia ritenendo ormai indifferibile...».

ROTIGLIANO. Si dichiara contrario a modificare la formula usata.

COGLIOLO. Non insiste, ma desidera che risulti dal verbale la sua proposta.

PRESIDENTE. In conformità all'aggiunta approvata, invece delle parole «della materia relativa alla filiazione» si dirà «delle materie relative alla filiazione e all'adozione».

Propone inoltre di sopprimere le ultime parole del capoverso «e farne oggetto di una legge speciale», perchè con la legge di delega il Governo ha già la facoltà di pubblicare il Codice a Libri e a Titoli separati. Tale concetto si potrebbe accennare invece aggiungendo alle parole «stralciare dal progetto» le altre «come ne dà facoltà la legge» e conseguentemente dovrebbe essere tolta la parentesi finale del capoverso.

Le proposte sono approvate.

ASQUINI. Desidera fare alcune osservazioni di carattere generale che non ha potuto svolgere all'inizio della discussione essendo momentaneamente assente.

A suo avviso, se la prima e l'ultima parte dello schema di relazione rispecchiano compiutamente il pensiero della Commissione, altrettanto non si può dire per la parte centrale, dove, tra l'altro, è dichiarato che la Commissione è stata unanime nel ritenere che ai diversi Libri del Codice debba essere preposta una parte generale. Osserva invece come vi era stata una prima proposta del senatore Santi Romano che aveva suggerito una parte generale di carattere tecnico; altri avevano proposto una parte generale di carattere politico; altri, infine, si erano manifestati contrari ad ambedue le proposte, ritenendo che i principii politici abbiano maggiore efficacia se applicati ai singoli istituti piuttosto che se semplicemente dichiarati in una enunciazione programmatica. E in questo ultimo senso si era determinata una corrente di maggioranza. Crede che tale concetto non risulti ben chiaro dalla relazione, dove sono prese in esame solamente le prime due tendenze.

Nel merito rileva come i componenti la Sottocommissione in materia di principii generali non ne abbiano indicati che tre soli: diritto di proprietà, diritto oggettivo, diritto soggettivo.

Ora sul diritto di proprietà, fa presente che una norma è certamente necessaria; essa però non può esser compresa nel Libro I, ma andrebbe posta nel Libro sui diritti reali.

Per quanto concerne, poi, le definizioni di diritto oggettivo e soggettivo non crede che tale materia possa formare oggetto di una legge. Nella relazione, in ordine alla nozione del diritto obbiettivo, si dice che non pare possa mantenersi un completo agnosticismo in ordine al problema delle fonti del diritto e che debbano invece chiaramente indicarsi, accanto alla legge formale, le norme elaborate dagli organi a cui lo Stato conferisce il potere di dettarle. Quanto dice la relazione gli sembra inutile, perchè il Codice quando parla di legge non intende solo la legge formale votata dal Parlamento, ma anche tutte le altre norme che abbiano carattere di diritto oggettivo ed attualmente, quindi, anche le norme corporative.

Inoltre nella relazione si dice che tutte le leggi dovrebbero essere considerate di ordine pubblico, il che praticamente vorrebbe dire che in nessuna materia potrebbe disporre la volontà delle parti. Ora, a suo avviso, la distinzione tra leggi di ordine pubblico e leggi dispositive non può esser cancellata. Accettando quanto dice la relazione, si verrebbe a imporre al legislatore di legiferare solo attraverso leggi di ordine pubblico, il che sarebbe contro la natura delle cose.

Sullo stesso problema dell'interpretazione delle leggi non risulta che sia detto nulla di nuovo: in materia di diritto oggettivo non gli sembra quindi che la relazione formuli proposte di apprezzabile contenuto.

Per il diritto soggettivo è d'accordo che esso è concesso ai singoli cittadini in funzione politica degli interessi nazionali e sociali, ma questo concetto è già contenuto nella Carta del Lavoro. L'unica proposta nuova sarebbe quella di allargare il concetto di abuso di diritto. Ora tale proposta gli sembra grave. Ricorda che una disposizione del genere è stata adottata in Germania in materia di diritto penale dando al giudice la facoltà di accertare il reato secondo le finalità politiche del momento. Ma fa presente che questa novità ha lasciato tutti molto perplessi, anche in Germania.

Rileva, infine, che non è storicamente esatto considerare il Codice napoleonico, cui si è ispirato il nostro Codice, come una creazione originale della Rivoluzione francese; perchè il Codice napoleonico è l'opera di giuristi che hanno soprattutto attinto al diritto dell'antica monarchia, cioè al diritto comune, che è in gran parte autentico diritto romano. Pertanto non dovremmo essere proprio noi a svalutare quel diritto, che è nostra gloria nazionale e la leva prima dell'espansione italiana nel mondo. A suo avviso, la riforma fascista del Codice civile deve bensì liberare il Codice da alcune sovrastrutture, frutto delle ideologie della rivoluzione francese e del secolo passato ormai per noi superate, ma deve lasciare intatta quella che è la tradizione gloriosa del diritto romano. Ora anche questa affermazione dovrebbe trovare il suo giusto posto nella relazione.

MARAVIGLIA. Osserva all'onorevole Asquini che la Sottocommissione è stata costituita con lo scopo preciso di enunciare nella relazione quelle esigenze di carattere politico-giuridico che devono ispirare tutta la formulazione del diritto. Tale relazione non deve quindi rispecchiare tutte le tendenze che sono affiorate durante la discussione, perchè esse risultano dai verbali e dalla seconda parte della relazione.

Quanto alle precisazioni fatte intorno al diritto di proprietà, al diritto oggettivo e soggettivo, esse hanno carattere solo esemplificativo, ma nella parte precedente la Sottocommissione ha segnalato in genere la necessità della formulazione dei nuovi principi di diritto.

Quanto poi ha detto l'onorevole Asquini del diritto romano è senza dubbio giusto: nel diritto italiano, come in tutti gli altri Paesi, c'è una parte immutabile, che risale al diritto romano, e c'è un'altra parte di più recente formazione, che rispecchia le nuove teorie portate dall'epoca moderna. Così quella parte del Codice civile, che investe la materia dell'efficacia delle fonti e dell'interpretazione delle leggi, deve essere riveduta in conformità di una nuova concezione più particolarmente fascista e; di fronte all'importanza assunta dalle norme corpora-

tive, è necessario che esse siano particolarmente affermate quali fonti di diritto a fianco alle leggi formali in un documento che consideri precisamente tutte le fonti giuridiche.

COSTAMAGNA. Circa il richiamo al diritto romano fatto dall'onorevole Asquini osserva che esso è stato utilizzato dal Codice napoleonico e poi dal vigente Codice per una concezione liberale. Ora invece dev'essere utilizzato per una concezione fascista. Certamente la tecnica del diritto romano è mirabile, ma quanto ai concetti politici di tale diritto, si domanda come possano con sicurezza essere individuati, dato che in realtà essi furono molteplici e mutevoli a seconda dei tempi.

Rileva poi anch'egli la necessità di una regolamentazione delle fonti del diritto, che non possono esser più le sole leggi formali, come era nel Codice del 1865. Si richiama all'istituto della revocazione sindacale, che non ha mai avuto applicazione e che si è voluto lasciare, malgrado dia luogo ad equivoci, perchè ancora non si è stabilito quale sia il valore del contratto collettivo.

BIGINI. Non è d'accordo con l'onorevole Asquini, specie per quanto riguarda il diritto soggettivo. Che esso sia concesso ai singoli cittadini in quanto non sia in contrasto con gli interessi nazionali e sociali, non è un concetto, come crede l'onorevole Asquini, che già è entrato nell'ordine comune del diritto. Non basta che tale concezione sia contenuta nella Carta del Lavoro, ma deve entrare nel Codice.

PRESIDENTE. Ritiene che sia opportuno considerare i concetti che sono stati sostenuti, ai singoli capoversi cui si riferiscono e in occasione dei quali si potranno più agevolmente fare proposte concrete di modificazione dello schema.

«Ma quali che siano i provvedimenti che si riterrà di prendere a questo proposito, la Commissione sente il dovere imprescindibile di esporre un suo convincimento, maturato nei lunghi e approfonditi dibattiti, ai quali ha dato fervore la comune passione politica: e cioè che la riforma del Codice civile non potrà attingere appieno i suoi fini di plasmare il diritto privato della civiltà fascista, se essa non sarà preceduta da una enunciazione chiara e decisa dei principi giuridici che lo caratterizzano e lo ispirano, e che, avendo un'efficacia universale, si riflettono su tutti i singoli istituti.

«La questione fu prospettata in seno alla Commissione da un autorevole ed eminente cultore delle discipline giuridiche, ma sotto il profilo puramente tecnico-giuridico; cioè come un'esigenza sistematica di tutta la costruzione legislativa del Codice. La necessità, però, di raccogliere alcuni principi generali, in quella forma e in quella parte del Codice che si riterranno meglio adatte, fu da molti altri avvisata anche come un'esigenza politica, in quanto l'impronta fascista del nuovo Codice deve risultare non soltanto dalla innovazione dei singoli istituti, la quale, dobbiamo riconoscerlo, non può avere, nei rapporti disciplinati dal Codice civile, quell'ampiezza che ha avuto e sta per avere in altre parti del diritto, ma anche e soprattutto dalla affermazione di taluni principi generali che giovano a chiarire lo spirito, la natura e i limiti di tutti gli istituti; ossia, in una parola, la sfera stessa del diritto privato».

PRESIDENTE. Invece di specificare «in quella forma ed in quella parte del Codice che si riterranno meglio adatte» direbbe più semplicemente «in quella forma che si riterrà meglio adatta».

La proposta è approvata.

«Quanto alla prima proposta, relativa ad una parte generale a fini puramente sistematici, la Commissione ha deciso di soprassedere e di riprenderla in esame quando avrà sotto gli occhi tutta la materia del Codice.

«Quanto invece alla seconda proposta, che solo formalmente è stata agganciata alla prima, è bene, prima di scendere ad una più dettagliata illustrazione, precisarne meglio il significato e la portata. È ovvio che quando si parla di norme o disposizioni generali, anche se ispirate a fini prevalentemente politici, non s'intende di riferirsi a mere dichiarazioni di principi o a direttive puramente filosofiche, le quali abbiano soltanto la veste di legge, sibbene a vere e proprie norme di diritto positivo, le quali sieno tali non soltanto formalmente, ma anche sostanzialmente.

« Tali norme potranno essere formulate espressamente, come precise regole di diritto, costruito secondo i metodi della buona tecnica legislativa e raccolte in un complesso di articoli raggruppati in una parte generale da premettersi al Codice; oppure potranno trovare concreta espressione altrimenti in un documento particolarmente solenne costituente parte integrante ed essenziale dei lavori preparatori e tale da assumere il carattere di somma dei criteri ispiratori della riforma. È questo certamente problema di grande importanza e la Commissione si rende conto delle difficoltà che presenta il tradurre in pratica un tale accostamento della politica al diritto, fino a farle coincidere in vere e proprie norme giuridiche, quando si tratti non già di disciplinare singoli istituti concreti, ma enunciare principi che debbono informare e condizionare tutto l'ordinamento giuridico e di stabilire precetti che debbono valere per l'interprete ».

PRESIDENTE. Alle parole « da premettersi al Codice; oppure potranno » sostituirebbe le altre: « da premettersi ai Codici o meglio potrebbero ». Invece delle parole « dei lavori preparatori » direbbe poi « della legislazione nazionale » e toglierebbe infine nell'ultimo comma le parole « e condizionare ».

Le proposte sono approvate.

ASQUINI. Rileva che è inutile parlare di « accostamento della politica al diritto », perchè sempre il diritto nella sua fase formativa è stato ispirato alla politica.

MARAVIGLIA. Spiega che s'intende alludere alla nuova politica fascista, non alla politica in senso storico-generale.

« Ma, quali che possano essere le difficoltà della loro formulazione tecnica, tale genere di norme si impone, tanto più in quanto, avendo escluso dal nostro sistema, per evidenti motivi non soltanto di natura strettamente giuridica, ma anche di carattere politico, il metodo dell'interpretazione storica, bisogna che l'interprete non abbia incertezze circa il valore sociale dei vari istituti ed il carattere degli interessi che s'intendono realmente tutelare nelle singole disposizioni di legge ».

ASQUINI. Non comprende perchè si dica che dal sistema attuale si è escluso il metodo dell'interpretazione storica. Occorrerebbe una più chiara spiegazione.

MARAVIGLIA. Si fa riferimento al metodo dell'interpretazione storico-evolutiva, che è noto a quali abusi abbia dato luogo. Ora, se si deve restare nei limiti dell'interpretazione della legge, quel metodo non può ammettersi ed è necessario che l'interprete non abbia incertezze circa il valore sociale dei vari istituti.

COSTAMAGNA. È del parere dell'onorevole Maraviglia che l'ordine instaurato dal Fascismo abbia bisogno di riposare sulla certezza del diritto. Quanto alle necessità cui andava incontro la tendenza storico-evolutiva, nel sistema attuale vi provvede il nuovo ordinamento fascista con la sua flessibilità e duttilità. Nel vecchio sistema era ben difficile modificare la legge, che si intendeva solo quella formale, e quindi sorgeva la necessità della detta interpretazione; invece oggi, con l'ordinamento corporativo e i contratti collettivi, si hanno delle nuove fonti che hanno la caratteristica di adattarsi di volta in volta alle esigenze del momento e che sono facilmente modificabili ed adattabili.

MARAVIGLIA. Nella redazione di questa parte della relazione, ricorda che si sono tenute presenti due esigenze: quella della certezza del diritto derivante dalla esistenza di norme precise e quella della considerazione dei fini sociali a cui la legge è stata ispirata. Per conciliare queste due esigenze si è consigliata l'enunciazione dei principi generali circa l'interpretazione della legge. Si è voluta restringere la facoltà di interpretazione dando delle precise direttive sul contenuto.

MAZZOCCOLO. Esprime l'avviso di togliere dalla relazione l'accento alla esclusione della interpretazione storica dal presente progetto di Codice. Infatti nell'articolo delle disposizioni preliminari, approvato dalla Commissione, sulla interpretazione della legge si è usata quasi l'identica formulazione del Codice vigente.

Ora, invece, quanto si dice nella relazione può far credere che nel Codice vigente fosse ammessa l'interpretazione storica e nel nuovo fosse stata esclusa.

In secondo luogo fa presente che l'interpretazione storica non è stata e non sarà mai abolita, perchè risponde a delle necessità imprescindibili. Se nel passato se ne è abusato in qualche caso, non è per questo da sopprimere come principio generale. Propone pertanto di togliere tutto l'inciso, dalle parole «avendo escluso» alle parole «interpretazione storica».

PRESIDENTE. È d'accordo.

Così rimane stabilito.

«Non bisogna, in proposito, dimenticare che il nuovo Codice non sarà un Codice originariamente concepito in pieno clima fascista, ma sarà una riforma del Codice vigente, sostanzialmente informato allo spirito individualistico dell'epoca in cui nacque. Occorre pertanto che lo spirito diverso cui si informano i singoli istituti e tutto il sistema del nuovo Codice risulti in maniera espressa e imperativa dalle stesse norme del Codice, sicchè l'interprete non sia mai tentato di indugiarsi in una tradizione sorpassata dalla nuova situazione storica».

ANDRIANI. Crede che, avendo soppresso nel precedente comma l'inciso relativo al concetto dell'interpretazione storico-evolutiva, venga a mancare la ragione d'essere del presente capoverso che, secondo lui, è stato compilato per spiegare i motivi della esclusione di quella interpretazione.

MAZZOCCOLO. Desidererebbe che, per lo meno, fosse soppresso l'accento allo «spirito individualistico» del vecchio Codice. Infatti, a suo parere, in moltissimi articoli di questo sono espressi concetti sociali, come, per esempio, il diritto di passaggio, la distanza tra le costruzioni, le limitazioni alla libertà contrattuale in materia di enfiteusi, il riscatto convenzionale, la durata delle locazioni, ecc.; senza parlare del divieto dei fedecommessi, delle garanzie alla formazione delle manimorte, ecc.

ASQUINI. Concorde col camerata Andriani sulla inutilità del capoverso, una volta soppresso l'inciso del comma precedente.

PRESIDENTE. Propone di sopprimere tutto il capoverso.

La proposta è approvata.

«D'altra parte la Rivoluzione fascista ha operato non soltanto nel campo sociale e politico, determinando il sorgere di nuovi rapporti che hanno trovato la loro disciplina giuridica in appositi istituti di diritto positivo; ma ha operato, altresì, nel campo puramente giuridico e, vogliamo dire, sulla stessa coscienza giuridica del Paese, determinando in essa una diversa concezione in ordine ai fini dello Stato e dei rapporti fondamentali fra esso e i singoli e in ordine alla ripartizione delle sfere del diritto pubblico e del diritto privato; concezione ispirata alle esigenze di una più stretta e più viva solidarietà sociale e di una più organica vita nazionale».

PRESIDENTE. Invece della parola «D'altra parte» direbbe «D'altronde».

ASQUINI. Sopprimerebbe le parole «nel campo puramente giuridico e, vogliamo dire,», in quanto le parole seguenti esprimono lo stesso concetto.

SCADUTO. Linguisticamente crede che sia preferibile dire «ai fini dello Stato ed ai rapporti» invece di «ai fini dello Stato e dei rapporti».

Si approvano le proposte modificazioni.

«Ora una tale mutata concezione di rapporti e di posizioni giuridiche fondamentali, già sufficientemente elaborata dalla dottrina e ormai largamente applicata in numerosi istituti nuovi, parrebbe alla Commissione che fosse tempo di tradurre, almeno nei suoi postulati essenziali, universalmente accettati dalla coscienza giuridica fascista, in vere e proprie norme di diritto positivo, le quali dovrebbero avere la loro sede appropriata nel Codice civile, in omaggio appunto alla tradizione che riserva a questo Codice di disciplinare la materia attinente alla efficacia generale delle leggi e ai metodi di interpretarle».

ASQUINI. È del parere di togliere l'ultima parte del capoverso, la quale non gli sembra in armonia con il punto di vista della Commissione.

PRESIDENTE. Propone, per uniformarsi al concetto espresso dall'onorevole Asquini, di sopprimere dalle parole «le quali» alla fine del capoverso.

La Commissione approva.

«Tale opera si manifesta indispensabile, perchè, se non v'è dissenso sui presupposti primi che si identificano nella dottrina del Fascismo, manca sovente una *communis opinio* intorno alle conseguenze più generali di quei presupposti nel campo del diritto.

«È da ritenere che nella definizione del diritto di proprietà, così come nella disciplina del suo esercizio; si manifesteranno in modo più sensibile e più appariscente le derivazioni dei nuovi principi; e che dagli orientamenti che saranno in quel campo tracciati dipenderà essenzialmente il regolamento legale della più gran parte degli altri istituti, da considerarsi modi e forme del potere di disposizione di cose e di diritti.

«Ma per limitarsi ai concetti generali, ispiratori di tutta la riforma, sembra alla Commissione che possano e debbano già indicarsi quelli riguardanti le nozioni basilari del diritto obbiettivo e del diritto subbiettivo.

«Quanto alla prima, non pare che possa il Codice civile mantenere un completo agnosticismo in ordine al problema delle fonti del diritto e che debbano invece chiaramente indicarsi, accanto alla legge formale, le norme elaborate dagli Organi cui lo Stato conferisce il potere di dettarle. Ciò specialmente quando la legislazione *lato sensu* corporativa tende a diffondersi in ogni ramo, se non forse a sostituire ogni altra fonte scritta di diritto, nei preannunziati sviluppi del sistema, sicchè le regole oggi dettate per la pubblicazione e applicazione esclusivamente di leggi formali appaiono già in gran parte anacronistiche, rischiano di trovare scarsa applicazione e lasciano invece senza precisa disciplina quelle norme da cui la vita sociale, politica ed economica degli individui e dei gruppi trae effettiva concreta disciplina.

«Ma tale chiarificazione ha importanza non soltanto tecnica, in quanto la interpretazione delle regole di diritto non può essere dissociata dal loro processo formativo; e già la prassi pone dinanzi a problemi di ermeneutica che trovano soluzioni incerte in base a criteri analogici di dubbia applicazione».

PRESIDENTE. Nel quarto comma toglierebbe l'accento al Codice civile dicendo: «non pare che possa mantenersi» ecc.

ASQUINI. Non crede esatto il termine «agnosticismo»; tutto al più si potrebbe parlare dell'opportunità di un migliore coordinamento fra le diverse fonti del diritto.

PRESIDENTE. Rileva che si può parlare di vero e proprio agnosticismo, perchè la concezione di molti istituti è ancora incerta e fluttuante, come avviene in ogni periodo storico di radicali evoluzioni. L'agnosticismo non è una censura; è una «constatazione», come suol dirsi, e non concerne tanto il diritto preesistente, quanto quello di nuova formazione.

ROTIGLIANO. Osserva che nelle disposizioni preliminari che precedono, nel progetto, il Codice, si ignorano completamente quelle che non sono le leggi formali. Per sostenere il contrario bisogna non tener conto delle differenze che passano tra le leggi formali e le altre norme cogenti. Non basta dire, come fa l'onorevole Asquini, che avendo i contratti collettivi forza di legge devono essere considerati come tutte le altre leggi, e che le disposizioni preliminari si applicano quindi anche ad essi. I contratti collettivi, come le norme corporative, differiscono profondamente dalle leggi formali, sia per l'inizio della obbligatorietà, sia per l'efficacia nel tempo, sia per l'applicazione e interpretazione. Infatti la legge diviene obbligatoria nel quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione e non ha effetto retroattivo, mentre le norme corporative entrano subito in vigore e hanno effetto, di regola, anche sui negozi giuridici già costituiti; e quanto alla applicazione, nei contratti collettivi non si potrà mai parlare di una applicazione analogica quale è invece consentita per le leggi formali.

Nel complesso, quindi, le norme corporative e i contratti e le sentenze collettive non possono essere considerate sotto lo stesso profilo delle leggi, e non si possono ad esse applicare disposizioni che sono manifestamente dettate soltanto per le leggi formali.

COSTAMAGNA. Nota che l'agnosticismo regna anche nel campo delle leggi formali. Infatti, dato che la legge posteriore può abrogare l'anteriore, per le leggi così dette costituzionali, per le quali occorre anche l'approvazione del Gran Consiglio, si domanda se sia possibile abrogarle con una legge posteriore, indipendentemente dall'approvazione del Gran Consiglio stesso.

ASQUINI. Ricorda che ogni difficoltà scomparirà, una volta regolato in sede costituzionale il problema del coordinamento delle fonti del diritto.

PUTZOLU. Fa rilevare che il problema delle fonti del diritto è di natura essenzialmente costituzionale ed esula pertanto dalla competenza della Commissione. Converrà comunque distinguere le fonti del diritto privato da quelle del diritto pubblico. Ritiene che mentre è in corso di elaborazione, a seguito della nota decisione del Gran Consiglio, la riforma costituzionale dello Stato fascista, l'affermazione che si legge nella relazione, secondo la quale si vorrebbe, in sede di riforma del diritto privato, affrontare il problema delle fonti del diritto, sia da considerarsi per lo meno inopportuna e comunque possa generare equivoci e incertezze. Altra cosa è esprimere la necessità che siano dettate norme esaurienti intorno alla pubblicazione, applicazione e interpretazione delle leggi, intendendo per tali, non solo quelle formali, ma qualunque norma, di carattere obbligatorio, stabilita da quelle Autorità dello Stato alle quali, secondo la Costituzione fondamentale, sia riconosciuto il potere di dettarle.

MARAVIGLIA. Crede eccessivi i timori dell'onorevole Putzolu, perchè la Commissione non ha fatto altro che rivolgere una raccomandazione a che siano coordinate e precisate le varie fonti del diritto.

COSTAMAGNA. Propone di togliere l'inciso « se non forse a sostituire ogni altra fonte scritta di diritto ».

ASQUINI. Si associa.

Così rimane stabilito.

PUTZOLU. Esprimendosi nella relazione il dubbio che le regole oggi formulate per l'applicazione e l'interpretazione delle leggi rischiano di trovare scarsa applicazione, gli sembra che si sia in contraddizione con quanto è stato già approvato in proposito dalla Commissione.

BACCI. Fa osservare al camerata Putzolu che lo stesso Ministro ha annunciato ai due rami del Parlamento di voler procedere alla nomina di una Commissione politico-tecnica per determinare i principi generali che devono ispirare tutta la riforma del Codice civile. È appunto in rapporto a tali dichiarazioni che la Commissione esprime al Ministro il desiderio che si venga finalmente alla formazione di questi principi generali che dovranno costituire tutte le direttive della riforma. Così quando quella Commissione tecnica inizierà i suoi lavori terrà conto anche delle considerazioni svolte nella presente relazione ed i suoi risultati saranno di nuovo sottoposti all'esame della Commissione parlamentare.

PRESIDENTE. Si potrebbe sostituire alla parola « anacronistiche » l'altra « insufficienti » e sopprimere le parole « rischiano di trovare scarsa applicazione » sostituendo, per coordinare meglio il periodo, alla parola « invece » l'altra « quindi ».

La Commissione approva.

« Nello stesso ordine di idee deve essere affermata, almeno come tendenza, l'attribuzione a tutte le leggi, in senso formale e in senso materiale, di quei caratteri che la dottrina ha definiti come peculiari di una categoria di leggi, di quelle, cioè, così dette di ordine pubblico: perchè il regolamento collettivo, legale e corporativo, non può non affermare la sua preva-

lenza sul binomio costituito dalla volontà e dall'interesse individuale. Molto utilmente si preciseranno, ad avviso della Commissione, le conseguenze dei principi sopra affermati, sia in riguardo all'efficacia della legge nel tempo, sia in riguardo all'azione del diritto obbiettivo nello svolgimento dei rapporti individuali, sia infine in riguardo ai metodi di accertamento della volontà della legge ».

ROTIGLIANO. Spiega che si è voluto in questo capoverso affermare un principio di carattere fascista. Nel Codice vigente e, in genere, in tutto il sistema legislativo vigente, la legge provvede in quanto non sia diversamente stabilito dalla volontà delle parti. Ora in regime fascista si deve affermare, per lo meno come tendenza, il principio contrario e cioè che tutte le disposizioni sono di carattere cogente e la volontà delle parti vi può derogare solo in quanto la legge lo permetta esplicitamente.

COSTAMAGNA. Si associa all'onorevole Rotigliano. Però non esprimerebbe questo concetto nella forma generica espressa dal capoverso, ma crede che tale concetto dovrebbe essere affermato in modo più concreto nell'esame delle singole norme.

PUTZOLU. Se con le espressioni delle quali si discute si vuole semplicemente constatare ed affermare il fatto storico innegabile della sempre maggiore estensione che il diritto pubblico va conquistando ai danni del diritto privato, non può non essere d'accordo colla relazione. Ma se con esse si è voluto affermare, come parrebbe, il principio che le norme di diritto privato debbano considerarsi di natura coattiva e pertanto di regola inderogabili per volontà del privato, e derogabili soltanto in via di eccezione e nei soli casi dalla legge espressamente consentiti, non potrebbe essere d'accordo, perchè con questo principio si verrebbe ad annullare praticamente il diritto privato: e questo, se pure fosse possibile, non risponderebbe neppure all'interesse dello Stato fascista. Gli sembra che per questa via si finirebbe con lo sboccare senza accorgersene nello statalismo, trascurando e violando nella maniera più palese la dichiarazione VII della Carta del Lavoro, la quale proclama che « lo Stato corporativo considera la iniziativa privata nel campo della produzione come lo strumento più efficace e più utile nell'interesse della Nazione ».

ASQUINI. Propone di sopprimere tutto il capoverso.

La proposta è approvata.

Il seguito della discussione è rinviato al pomeriggio.

La seduta termina alle ore 12,45.

Il Presidente
D'AMELIO.

Gli estensori: CARONI e ISGRÒ

Vº il Capo della Segreteria:

CERCIELLO.

VERBALE N. 61.

Seduta pomeridiana del 26 giugno 1937 - Anno XV.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE D'AMELIO

Sono presenti i Commissari: senatori ANSELMi, BARCELLONA, BERIO, COGLIOLO, ROMANO MICHELE, SARROCHI e SCADUTO; deputati ALBERTINI, ANDRIANI, ASQUINI, BIGGINI, COSTAMAGNA, MARAVIGLIA, PIERANTONI, PUTZOLU e ROTIGLIANO.

Assistono per la Segreteria: CERCIELLO, CARONI e ISGRÒ.

La seduta comincia alle ore 15.

Sommario.

Comunicazioni della Presidenza. - Seguito e fine dell'esame dello schema di relazione della speciale Sottocommissione nominata per la enunciazione dei principii generali della codificazione. - Chiusura dei lavori relativi al progetto del Libro primo del codice civile.

PRESIDENTE. Comunica che i Commissari senatori Di Marzo, Fabri, Facchinetti Pulazzini, Moresco, Piola Caselli, Raimondi e deputati Bacci, Cristini, Redenti e Rossi hanno giustificato la loro assenza.

Si riprende l'esame dello schema di relazione sui principii generali.

« Ma ancor più radicali innovazioni saranno da introdursi nel concetto di diritto soggettivo, sol che ci si voglia adeguare alla realtà giuridica costituitasi nel clima fascista.

« Già nel progetto definitivo aveva trovato affermazione l'idea centrale che il diritto soggettivo era legato allo scopo per il quale l'ordinamento giuridico lo riconosceva. Ciò dimostra come l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia volesse conformarsi alla suaccennata tendenza, superando tutte le obiezioni manifestate in senso contrario. Senonchè la Commissione non ha ritenuto opportuno conservare l'articolo 7 del progetto definitivo, in cui l'idea trovava concreta espressione, non perchè essa non convenisse nella sostanza della norma con la quale si rende omaggio alle finalità superiori che il diritto vuole conseguire, ma perchè le parve insufficiente la formula usata e per la preoccupazione che quella disposizione, così isolata ed indistinta, anzichè raffigurarsi come un caposaldo della riforma, potesse costituire un motivo di confusione.

« Quella norma, infatti, va integrata con altre le quali principalmente tendano:

« a) a determinare lo scopo per cui l'ordinamento giuridico fascista riconosce il diritto soggettivo; il quale scopo è senza dubbio l'interesse della Nazione che si realizza nello Stato fascista. E a nessuno sfugge come una tale proclamazione non sia di carattere meramente politico, in quanto già determina lo scopo del diritto soggettivo, in quanto ha trovato già applicazioni legislative di vasta importanza e in quanto, infine e soprattutto, costituisce il tratto caratteristico ed originale dell'ordinamento fascista;

« b) a determinare come la conformità allo scopo nazionale agisca sia nel momento del sorgere del diritto, sia nel suo esercizio, indicando le conseguenze dell'omesso esercizio, quelle dell'esercizio contrastante con lo scopo e precisando i relativi poteri del giudice, i quali debbono essere più opportunamente definiti e delimitati in leggi di diritto sostanziale, anzichè nelle regole strumentali del diritto processuale;

« c) a stabilire, infine, le condizioni e i modi della tutela apprestata dallo Stato al diritto subiettivo, in funzione della sua rispondenza al fine nazionale ».

SCADUTO. Ritiene che la formulazione della lettera a) implichi un concetto comunista, perchè sembrerebbe che lo Stato si assuma il diritto di proprietà per concederlo poi ai privati per fini di interesse nazionale. Quasi lo stesso concetto che esiste in materia di sottosuolo, il quale è dello Stato, che a sua volta può farne una concessione revocabile al privato cittadino. Questo non è stato certamente il pensiero della Commissione e quindi egli consiglierebbe di modificare la formula.

COSTAMAGNA. Desidera sia affermato il concetto che lo Stato non « riconosce », ma « attribuisce » il diritto soggettivo.

PRESIDENTE. Sulla proposta del senatore Scaduto che tende ad affermare che lo Stato non riconosce, nè attribuisce il diritto, ma solo lo limita nell'interesse nazionale, fa rilevare che forse non è questa la sede più opportuna per discutere la questione che abbraccia tutta la concezione dello Stato e del Regime fascista. In ogni modo lo Stato riconosce il diritto di proprietà del cittadino e gli concede la salvaguardia del suo diritto. Però, quando il cittadino ne abusa o non ne usa, lo Stato può intervenire e limitare tale diritto. Perciò si consiglia nella relazione di integrare l'articolo 7 in modo che, quando una persona abusa del diritto di proprietà in senso contrario all'interesse nazionale, lo Stato possa intervenire e spogliarlo del suo diritto.

ROTIGLIANO. Fa osservare che le seguenti lettere b) e c) sono in stretta connessione con la lettera a) e quindi propone di considerare unitamente i tre punti.

ASQUINI. Rileva l'equivocità del testo della relazione, in quanto non distingue sufficientemente il momento legislativo — riconoscimento del diritto soggettivo — dal momento giudiziario — tutela del diritto soggettivo riconosciuto dalla legge —. Non vorrebbe che si potesse arrivare a una norma concepita approssimativamente in questi termini: « Ogni cittadino ha quei diritti soggettivi che il giudice caso per caso crederà opportuno accordargli ». Ricorda quanto sia stato criticato l'eccesso di facoltà discrezionali concesse al giudice in Germania ed in Svizzera.

SARROCCI. Proporrrebbe di sostituire nella lettera a) alla espressione « il quale scopo è senza dubbio l'interesse della Nazione », l'altra: « il quale deve esplicarsi in armonia con l'interesse della Nazione ».

SCADUTO. Si associa.

BIGINI. Non approva la proposta Sarrocchi, poichè la relazione affermando che lo scopo del diritto soggettivo è « l'interesse della Nazione che si realizza nello Stato fascista », non ha fatto altro che richiamarsi alla dichiarazione I della Carta del Lavoro.

ROTIGLIANO. Il concetto che si è voluto affermare nello schema di relazione è proprio quello che il diritto soggettivo è riconosciuto se e in quanto coincide con l'interesse nazionale. Appena vi è una discordanza, deve predominare l'interesse dello Stato, il quale può anche togliere il diritto al cittadino. Questo è appunto il concetto destinato ad integrare l'articolo 7 che si è soppresso.

PRESIDENTE. Fa presente che la relazione non risolve il problema, ma lo prospetta e lo illustra. Il legislatore non deve concedere protezione a nessun diritto che non sia conforme all'interesse nazionale.

Quando il diritto è riconosciuto, il cittadino deve esercitarlo per il fine per cui gli è stato concesso ed è in potere del magistrato il giudicare in merito dell'uso fattone.

ASQUINI. Fa rilevare le difficoltà cui si andrebbe incontro con tale concetto nella ricerca da parte del magistrato dello scopo per cui è concesso il diritto.

ROTIGLIANO. Non crede giusta l'osservazione dell'onorevole Asquini, in quanto quasi sempre dalla stessa legge si rileva lo scopo per cui è concesso il diritto.

PRESIDENTE. Si associa all'onorevole Rotigliano. Cita l'esempio della patria potestà per cui è precisato senz'altro dal Codice lo scopo per cui è concessa: quello di allevare ed educare i figli. Se il padre fa un cattivo uso di questo suo diritto,

il magistrato lo può dichiarare decaduto per abuso di diritto. Quello che avviene nel campo del diritto della famiglia può benissimo estendersi agli altri campi.

ASQUINI. Teme che ciò possa dar luogo ad arbitrii. Il preteso abuso di diritto è quasi sempre l'uso di un non diritto. L'essenziale è che la legge sia precisa nella delimitazione dei diritti soggettivi e delle sanzioni rispettive, anche in relazione agli scopi nazionali, che la legge deve tutelare.

PUTZOLU. Ritiene che ogni difficoltà derivi dal fatto di aver richiamato i poteri del giudice come se egli fosse libero di giudicare a suo arbitrio. Il giudice, invece, nel giudicare se si è abusato di un determinato diritto, non ha, a suo avviso, poteri diversi da quelli che ha quando applica qualsiasi altra norma. Il giudice applica e non crea la legge anche in questo caso.

PRESIDENTE. Rileva che appunto questo è detto nella lettera *b*) della relazione, nella quale si chiede che siano opportunamente definiti e delimitati, in leggi di diritto sostanziale, i relativi poteri del giudice.

ROTIGLIANO. Domanda alla Commissione se è d'accordo sul principio espresso dalla lettera *a*) in cui si racchiude un postulato fondamentale della Rivoluzione fascista e che può esprimersi in questo concetto: «Lo Stato fascista riconosce il diritto soggettivo al cittadino solo nell'interesse della Nazione».

COSTAMAGNA. È d'accordo sul principio, ma ritiene necessario che vi siano norme definite e non l'arbitrio del giudice.

ASQUINI. Crede che le proposizioni delle lettere *a*) *b*) *c*) si potrebbero riassumere in questi concetti:

a) Il divieto dell'abuso del diritto non è lo strumento idoneo per assicurare la coincidenza dei diritti soggettivi dei singoli con l'interesse nazionale; in Regime fascista a ciò provvede già il sistema della legge, non riconoscendo diritti se non conformi all'interesse dello Stato.

b) La facoltà di accertare caso per caso l'abuso del diritto non può pertanto essere affidata al giudice se non in casi particolarissimi.

c) Questi casi devono essere tassativamente determinati.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta di emendamento dell'onorevole Asquini.

Risponde sì il Commissario deputato Asquini.

Rispondono no i Commissari: senatori Anselmi, Barcellona, Berio, Cogliolo, D'Amelio, Romano Michele, Sarrocchi e Scaduto; deputati Albertini, Biggini, Costamagna, Maraviglia, Pierantoni e Rotigliano.

Si astiene il Commissario Putzolu.

La Commissione non approva.

PUTZOLU. Non gli sembra appropriata l'espressione «sia nel momento del sorgere del diritto», perchè il giudice non deve intervenire nella valutazione di come il diritto è sorto, ma solo come viene esercitato.

PRESIDENTE. Allora invece delle parole «sia nel momento del sorgere del diritto, sia nel suo esercizio» si potrebbe dire: «nell'esercizio del diritto».

Alla lettera *c*) proporrebbe di aggiungere per maggior precisione, dopo la parola «infine», le altre «anche nei singoli istituti».

La Commissione approva.

Ricorda inoltre che alla lettera *a*) i Commissari Sarrocchi e Scaduto hanno proposto di sostituire alla frase «il quale scopo è senza dubbio l'interesse della Nazione» l'altra «il quale deve esplicarsi in armonia con l'interesse della Nazione».

Mette quindi ai voti la proposta.

Rispondono sì i Commissari: senatori Anselmi, Barcellona, Berio, Cogliolo, Romano Michele, Sarrocchi e Scaduto; deputato Asquini.

Rispondono *no* i Commissari: senatore D'Amelio; deputati Albertini, Biggini, Costamagna, Maraviglia, Pierantoni, Putzolu e Rotigliano.

La proposta, non avendo raccolto la maggioranza dei voti, non è approvata.

« Quanto precede sta a provare che l'esigenza cui si fa riferimento non può essere soddisfatta saltuariamente ed incidentalmente con qualche isolata disposizione, ma deve essere considerata nel suo complesso e rispecchiata in una serie di norme che si illuminino ed integrino scambievolmente. Ritiene insomma la Commissione che la consacrazione di tali principi fondamentali sia necessaria per imprimere alla riforma del diritto privato il carattere schiettamente fascista quando, e non solo in Italia, si attende il Regime alla prova solenne della codificazione del suo sistema politico e valga a riaffermare definitivamente il contenuto rivoluzionario del nostro movimento che, sostanzialmente, sarebbe sconosciuto quando si limitasse la revisione del documento forse più importante del diritto nazionale alla pura tecnica o a semplici ritocchi che lasciassero immutati i fondamentali e tradizionali principi degli istituti ».

ROMANO MICHELE. Crede che la seconda parte del capoverso potrebbe essere utilmente ridotta; sarebbe del parere di terminare il periodo alle parole « schiettamente fascista ».

PUTZOLU. Dopo le parole « integrino scambievolmente » proporrebbe di aggiungere le altre « e forniscano sicuri criteri obbiettivi al giudice ». E ciò per rendere sempre più evidente che il giudice deve, anche in questo caso, applicare la legge positiva.

La Commissione approva le due proposte.

« Obbedendo appunto a cotesti concetti la Commissione ha ritenuto apportare al testo del Libro I, sottoposto al suo esame, alcune modificazioni sostanziali e profondamente innovatrici che meglio e più intimamente sembrano adeguare i singoli istituti alla nuova concezione politica e sociale della civiltà fascista.

« Si accenna qui alle principali di esse, rinviando per ulteriori chiarimenti circa i dibattiti che le hanno precedute, alla esposizione analitica che seguirà.

« Disciplinato su nuove basi l'istituto dell'assenza e introdotta la dichiarazione di morte presunta, si è integrato l'articolo 68 con la disposizione che priva l'assente dei suoi diritti patrimoniali quando l'assenza sia stata non involontaria e non risulti in alcun modo giustificata. È questa una innovazione perfettamente intonata allo spirito nazionale e all'etica familiare e sociale del Regime ».

ROMANO MICHELE. Toglierebbe l'ultimo periodo, sembrandogli una inutile ostentazione di principi fascisti.

La proposta è approvata.

« All'articolo 153 del progetto si è voluto chiaramente precisare che l'obbligo dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione della prole deve essere assolto in perfetta consonanza con i principi della morale e del sentimento nazionale fascista, togliendo così al precetto quel carattere di agnosticismo liberale di cui risentiva la norma del Codice vigente. L'innovazione è notevolissima, non tanto perchè stabilisce una direttiva di massima che pone un limite alla sfera di azione finora riservata alla libera discrezionalità dei genitori, quanto e soprattutto perchè imprime al Codice quel carattere specifico della finalità etica e spirituale che deve essere alla base di ogni istituto fascista ».

ROMANO MICHELE. Relativamente a quanto ha proposto prima, per la stessa ragione toglierebbe le parole « che deve essere alla base di ogni istituto fascista ». In conseguenza direbbe « imprime al Codice il carattere » invece di « imprime al Codice quel carattere ».

Le proposte sono approvate.

« In conseguenza alla politica demografica del Regime e in omaggio ad alte finalità di giustizia, la Commissione ha pienamente secondato l'indirizzo del progetto di favorire il riconoscimento dei figli naturali e, in taluni casi, anche degli adulterini.

« Notevoli, poi, sono le riforme portate all'istituto della famiglia, onde porlo in armonia con le esigenze dell'attuale momento politico:

« a) se ne è rafforzata la consistenza patrimoniale, nell'interesse dei figli, con la creazione di un nuovo istituto: *il patrimonio familiare*;

« b) si è coordinato l'istituto della famiglia con il complesso delle provvidenze attuate dal Regime per l'assistenza all'infanzia, innestando nel sistema delle leggi speciali che disciplinano questa benefica attività, il nuovo istituto della *piccola adozione*;

« c) si è resa più immediata, più diretta e più efficiente l'ingerenza dello Stato nella famiglia, riformando radicalmente l'istituto della tutela e della curatela mediante la creazione del *Giudice tutelare*. In armonia, poi, con la nuova legislazione sul lavoro, si è riconosciuta la capacità del minore anche al di sotto degli anni 18, pur contenendone l'esercizio entro limiti ben circoscritti e coordinandola con le norme che regolano gli istituti della patria potestà e della tutela. Conseguentemente le provvidenze legislative per i minori assumono quella importanza e quel carattere che la Rivoluzione fascista ha impresso anche in questo campo; sicchè la tutela della legge si estenderà, per effetto delle riforme introdotte, dai limiti quasi esclusivamente patrimoniali, come finora avveniva col Codice vigente, ai più vasti compiti di natura etico-sociale, non preoccupandosi soltanto della conservazione e della buona amministrazione dei beni del minore che ne è provvisto, ma anche e più specialmente di quella doverosa e larga assistenza di cui maggiormente abbisognano coloro che di vigilanza, di cure e di beni sono sprovvisti ».

PRESIDENTE. Da quanto è detto sembrerebbe che ognuna delle riferite modificazioni sostanzialmente innovatrici del diritto sia stata apportata dalla Commissione, mentre ve ne erano già nel progetto ministeriale o in quello della Commissione Reale; così, ad esempio, quella del patrimonio familiare, ecc.

BERIO. Riconosce giusta l'osservazione del Presidente. Dove si dice: « Notevoli, poi, sono le riforme ecc. » formulerebbe il periodo nel modo seguente: « Notevoli, poi, sono le riforme portate all'istituto della famiglia dal progetto ministeriale e dagli emendamenti approvati dalla Commissione, per porlo in armonia ecc. ».

PRESIDENTE. Più semplicemente direbbe: « ...della famiglia dal progetto ministeriale e integrate dalla Commissione per porlo ecc. ». In conseguenza di tale mutamento, alla lettera a) invece di « se ne è rafforzata » direbbe « rafforzando »; alla lettera b) invece di « si è coordinato » direbbe « coordinando »; alla lettera c) « rendendo » invece di « si è reso » e nella stessa lettera alle parole « riformando radicalmente l'istituto » sostituirebbe le altre « con la riforma radicale dell'istituto ».

SARROCCI. Al principio del capoverso invece di « In conseguenza » direbbe: « In coerenza ».

La Commissione approva le varie proposte.

COSTAMAGNA. A proposito del patrimonio familiare, dopo aver sentito il parere di due illustri economisti, gli onorevoli Serpieri e Tassinari, è costretto a manifestare il suo aperto dissenso sull'istituto. Pensa che questo non sia adatto agli ordinamenti moderni e specialmente al sistema giuridico fascista; non intende che la Commissione ritorni sull'argomento, ma desidera che sia allegato al verbale della seduta il suo parere, che ha raccolto anche l'approvazione dei deputati Biggini e Putzolu e, in via di massima, anche dell'onorevole Andriani.

PRESIDENTE. Dà atto all'onorevole Costamagna del parere presentato e comunica che l'onorevole Andriani, che ha dovuto assentarsi, gli ha fatto tenere una analoga dichiarazione in proposito. Entrambe le comunicazioni saranno allegare in fine del verbale.

« Si accenna ancora che per l'istituto del matrimonio la Commissione ha voluto, con le modificazioni proposte, accentuare più utilmente lo accostamento fra le norme del Codice civile

e quelle che regolano il matrimonio religioso nell'intento di eliminare il più possibile cause di inopportuni contrasti, pur conservando gelosamente all'istituto del diritto civile quel carattere di assoluta autonomia ».

PUTZOLU. Non trova esatta l'osservazione contenuta nel capoverso. La Commissione ha piuttosto accentuato con le modificazioni suggerite il carattere di assoluta autonomia che ha il matrimonio civile rispetto al religioso. Propone perciò di modificare il capoverso.

PRESIDENTE. Concorde col deputato Putzolu. Si potrebbe formulare il capoverso nel modo seguente:

« Accenneremo ancora che per l'istituto del matrimonio la Commissione, pur consentendo nell'accostamento fra le norme del Codice civile e quelle che regolano il matrimonio religioso nell'intento di eliminare il più possibile le cause di inopportuni contrasti, ha voluto, con le modificazioni proposte, conservare gelosamente allo istituto del diritto civile quel carattere di assoluta autonomia ».

La Commissione approva.

PUTZOLU. Regolando la materia degli alimenti, si è affermato dalla Commissione l'obbligo del lavoro. Bisognerebbe che anche questo concetto fosse richiamato nella relazione per il suo contenuto schiettamente fascista.

PRESIDENTE. Si potrebbe aggiungere, dopo il cennato capoverso, il seguente periodo: « Inoltre la Commissione ha tenuto a innovare in tema di obbligo agli alimenti per rafforzare sempre di più i vincoli familiari e l'obbligo dell'assistenza ai congiunti, che ha trovato nel Codice penale una tutela di giusto rigore ».

La Commissione approva.

« Non si fa riferimento ad altre questioni che offrono argomento di appassionati ed ampi dibattiti in seno alla Commissione, perchè tali questioni torneranno ad interessare la particolare attenzione della Commissione medesima allorchè saranno presi in esame gli altri istituti del Codice cui più direttamente si riferiscono.

« D'altronde nella esposizione cronologica del lavoro compiuto, che segue, è data chiara e sufficiente ragione delle diverse proposte; sicchè la Commissione confida che l'onorevole Ministro vorrà accordare al lavoro da essa coscienziosamente compiuto quella considerazione che merita per il sentimento di fervida fede e di consapevole responsabilità, che ha costantemente tutti animato ».

PIERANTONI. Invece della parola « sufficiente » direbbe « precisa ».

La proposta è approvata.

La Commissione approva altresì nel complesso lo schema di relazione della Sottocommissione con le modificazioni deliberate ai singoli capoversi.

CHIUSURA DEI LAVORI.

PRESIDENTE. Ritene che, esaurito l'esame della relazione sui principî politici della riforma, i lavori della Commissione sul primo Libro del Codice civile possano essere chiusi. A cura della Presidenza si completerà in questi giorni, con la maggiore sollecitudine possibile, l'apprestamento della esposizione particolareggiata delle varie proposte della Commissione, in modo che egli possa presentare nel più breve termine possibile alle LL. EE. i Presidenti del Senato e della Camera il volume degli atti della Commissione contenenti verbali, relazioni e il prospetto degli emendamenti proposti al progetto.

La Commissione approva.

ROTIGLIANO. Ritiene di interpretare il pensiero unanime di tutti i Commissari ringraziando vivamente il Presidente per la saggezza, la cortesia ed il tatto con cui, nella sua grande autorità, ha diretto e portato a termine i complessi lavori della Commissione e formula i migliori auguri per le ferie estive.

BERIO. Si associa all'onorevole Rotigliano ed esprime anche egli il plauso al Presidente per l'alta competenza giuridica e per la serenità e obbiettività con cui ha diretto i lavori della Commissione ponendola in grado di superare non lievi difficoltà e di condurre rapidamente alla fine l'esame del Libro I.

La Commissione applaude vivamente.

PRESIDENTE. Esprime il suo animo grato ai Colleghi per le cortesi espressioni rivoltegli e per l'opera di assidua e fervida collaborazione da essi prestata. Le elevate e ampie discussioni svoltesi in seno alla Commissione stanno a dimostrare l'estremo interesse con il quale i Commissari hanno seguito e reso possibile portare a termine i lavori. Ringrazia anche il senatore Raimondi, che, non potendo intervenire, gli ha espresso per iscritto sentimenti analoghi a quelli ora manifestati.

Ritiene suo dovere rivolgere le più vive grazie ai valorosi componenti della Segreteria e al suo infaticabile e competentissimo capo, professore Cerciello, per l'opera piena di abnegazione e di intelligenza, che hanno prestato durante i lavori della Commissione e che dovranno ancora dare per la redazione degli ultimi verbali e della relazione tecnica. Già in altra occasione egli aveva ammirato l'opera di funzionari di tanto valore, ma questa volta essi hanno dato una prova eccezionale del loro valore intellettuale e dell'amore che han posto nell'adempimento del loro ufficio. Crede che la Commissione sia unanime nel segnalare tali benemerienze ai Capi delle Assemblée legislative.

La Commissione applaude vivamente.

La Commissione sarà convocata a domicilio per continuare la sua opera relativa alla codificazione.

Nel chiudere ora i lavori ritiene di interpretare il sentimento comune di tutti i Commissari rivolgendo il pensiero reverente alla Maestà del Re Imperatore e al Duce, fervido animatore di ogni opera di rinnovamento.

La Commissione applaude lungamente.

La seduta termina alle ore 16,45.

Il Presidente
D'AMELIO.

Gli estensori: CARONI e ISGRÒ.

Vº il Capo della Segreteria:

CERCIELLO.

ALLEGATI AL VERBALE N. 61

DICHIARAZIONI DI COMMISSARI SULL'ISTITUTO DEL PATRIMONIO FAMILIARE

I.

La relazione estesa dalla Commissione parlamentare per i Codici di diritto privato dà adesione all'istituto del patrimonio familiare per la prima volta introdotto dal progetto nel sistema di diritto italiano.

Su questo punto siamo costretti a manifestare il nostro aperto dissenso per le ragioni che seguono:

1° L'istituto del patrimonio familiare venne adottato, da qualche decennio, in alcune legislazioni particolari, anche in via di richiamo a istituti di un antico diritto nazionale consuetudinario. Scarsi però furono i risultati ottenuti nella pratica, anche in Paesi di colonizzazione recente. Esso è presentemente abbandonato dal nuovo diritto germanico che si ispira al ben diverso concetto dell'« Erhbof ».

2° I più autorevoli competenti italiani in materia di economia agraria hanno deprecato l'introduzione di un simile istituto, tenuto anche conto della densissima popolazione agricola e degli ostacoli che esso verrebbe a creare alla libertà dei fondi, nonchè al credito personale. Sull'argomento basta consultare Ghino Valenti, « Saggi di politica agraria ». Tra gli altri si pronunciò in modo esplicito contro l'istituto in parola il compianto senatore Scialoja, sin dal Congresso di Siena del 1892.

3° I rapporti delle diverse organizzazioni sindacali interpellate suonano quasi sempre nel senso che ciascuna di esse trova che l'istituto sarebbe benefico a condizione che venga applicato all'infuori delle proprie categorie. È evidente che le risposte sono dominate da uno spirito di deferenza e di condiscendenza.

4° L'istituto del patrimonio familiare non risponde ad alcun principio specifico della dottrina fascista del diritto privato. Questa infatti si richiama al motivo dell'attività, della iniziativa, della responsabilità, mentre il patrimonio familiare ha il risultato di una immobilizzazione che si vorrebbe giustificare con vaghe considerazioni di tutela della famiglia, senza tenere alcun conto che il problema da risolvere è soltanto quello di assicurare l'efficienza e la continuità dell'organizzazione produttiva, contro gli effetti della divisione in natura dell'eredità. E per contro occorre avvisare all'arrotondamento della proprietà agraria e alla ricostituzione delle unità poderali.

5° Così come è stato congegnato dal progetto, l'istituto avrebbe in sostanza carattere facoltativo. Può quindi certamente prevedersi la non applicazione di esso. Rimane peraltro offeso il criterio che in materia di organizzazione della produzione il diritto fascista deve assumere prevalentemente carattere e rigore imperativo, e non può rimettersi, pertanto, al beneplacito degli interessati.

6° Ci permettiamo, in conclusione, di raccomandare un attento riesame del problema, rispetto al quale, del resto, la relazione accompagnativa del progetto non ci sembra che abbia dato sufficienti giustificazioni.

COSTAMAGNA

BIGGINI

PUTZOLU (con riserva per il n. 5).

II.

Mi associo in via di massima alle osservazioni del camerata Costamagna, dichiarando che in ogni caso, dovendosi riguardare l'istituto nella sua precipua funzione di tutela dei nuclei familiari dei lavoratori, di previdenza in favore del popolo, di incoraggiamento alla formazione della piccola proprietà e non all'imboscamento dei grandi capitali, dovrebbe pur sempre imporsi al patrimonio familiare un limite, nei termini indicati al parere della Confederazione lavoratori dell'industria.

ANDRIANI.

PROPOSTE DELLA COMMISSIONE
COL RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEL PROGETTO

TESTO DEL PROGETTO MINISTERIALE

DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI IN GENERALE

Art. 1.

(Inizio della obbligatorietà della legge).

La legge diviene obbligatoria nel decimoquinto giorno dopo quello della sua pubblicazione, salvo che in essa sia altrimenti disposto.

Art. 2.

(Efficacia della legge nel tempo).

La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

Art. 3.

(Applicazione della legge).

Qualora una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di legge, si avrà riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; ove il caso rimanga tuttavia dubbio, si deciderà secondo i principi generali del diritto vigente.

Art. 4.

(Applicazione delle leggi penali e eccezionali).

Le leggi penali e quelle che restringono l'esercizio dei diritti o comunque formano eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

PROPOSTE DELLA COMMISSIONE

Riesaminare le disposizioni dei primi 5 articoli di questo Titolo perchè siano adeguate anche alle nuove fonti del diritto fascista e particolarmente il metodo dell'interpretazione allo spirito dei documenti fondamentali del Regime (Carta del Lavoro).

Sopprimere nell'intestazione del Titolo le parole: « pubblicazione e la ».

Sostituire alle parole: « obbligatoria nel » le altre: « obbligatoria nel Regno il » e sopprimere le parole: « in essa ». Chiarire quale norma sia da applicarsi per i possedimenti dell'Egeo.

Ripristinare il primo comma dell'articolo 3 del progetto della Commissione Reale così formulato: « Nell'applicare la legge non si può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore ».

Alle parole: « si avrà » e « si deciderà » sostituire: « si ha » e « si decide ».

Sostituire alla parola « l'esercizio » le altre « il libero esercizio »; sopprimere la parola « comunque »; sostituire alle parole: « a regole » le altre: « alle regole » e alla parola « considerati » l'altra: « espressi ».

Art. 5.

(Abrogazione delle leggi).

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità delle nuove disposizioni con le precedenti, o perchè la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

Art. 6.

(Efficacia della consuetudine).

La consuetudine non è fonte di diritto se non quando la legge espressamente la richiami.

Sopprimere l'articolo.

Art. 7.

(Abuso del diritto).

Nessuno può esercitare il proprio diritto in contrasto con lo scopo per cui il diritto medesimo gli è riconosciuto.

Sopprimere l'articolo come norma generale e riesaminarne la formulazione per i singoli istituti.

Art. 8.

(Capacità dello straniero).

Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino, salvo le disposizioni contenute in leggi speciali.

La norma non si applica per quei diritti al godimento dei quali lo Stato straniero non ammette il cittadino italiano.

Sostituire il seguente comma: « Tale norma non si applica se non a condizione di reciprocità ».

Art. 9.

(Capacità delle persone giuridiche straniere).

Le persone giuridiche straniere hanno la stessa capacità delle persone giuridiche nazionali, salvo le disposizioni contenute in leggi speciali.

Tuttavia non possono godere di quei diritti ai quali lo Stato straniero non ammette la persona giuridica nazionale.

Sopprimere l'articolo intendendosi che nella parola: « straniero » dell'articolo precedente si comprendano anche le persone giuridiche straniere.

Art. 10.

(Legge regolatrice dello stato e della capacità delle persone e dei rapporti di famiglia).

Lo stato e la capacità delle persone e i loro rapporti di famiglia sono rego-

Sopprimere la parola: « loro ».

lati dalla legge dello Stato al quale esse appartengono.

Se tuttavia uno straniero compie nel Regno un atto per il quale sia incapace secondo la sua legge nazionale, è considerato come capace se tale sia secondo la legge italiana, salvo che si tratti di rapporti di famiglia, di successione ereditaria, di donazioni, ovvero di atti di disposizione di immobili situati all'estero.

Sopprimere le parole: « di donazioni »; sostituire alle parole: « successione ereditaria » le altre: « successione legittima e testamentaria ».

Art. 11.

(Legge regolatrice dei rapporti personali fra coniugi).

I rapporti personali fra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio o, in mancanza, dalla legge nazionale del marito al momento della celebrazione del matrimonio.

Art. 12.

(Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali fra coniugi).

I rapporti patrimoniali fra coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito al momento della celebrazione del matrimonio.

Il cambiamento di cittadinanza dei coniugi non ha influenza sui rapporti patrimoniali, salvo gli effetti delle convenzioni che i coniugi possano fare in base alla nuova legge comune.

Art. 13.

(Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli).

I rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre, o da quella della madre se soltanto la maternità sia accertata o se soltanto la madre abbia legittimato il figlio.

I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale dell'adottante.

Art. 14.

(Legge regolatrice della tutela).

La tutela e gli altri istituti di protezione degli incapaci sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace.

Art. 15.

(Legge regolatrice del possesso, della proprietà e degli altri diritti sulle cose).

Il possesso, la proprietà e gli altri diritti sulle cose mobili e immobili sono regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano.

Aggiungere il capoverso dell'articolo 10 del progetto della Commissione Reale così formulato: « Il fatto che le cose mobili siano trasportate in altro luogo non infirma l'acquisto fattone, nè i diritti acquistati su di esse dai terzi, conformemente alla legge del luogo ove le cose si trovavano al momento dell'acquisto ».

Art. 16.

(Legge regolatrice della successione a causa di morte).

La successione legittima e testamentaria è regolata, ovunque siano situati i beni, dalla legge dello Stato al quale apparteneva la persona, della cui eredità si tratta, al tempo della morte.

Aggiungere il capoverso dell'articolo 11 del progetto della Commissione Reale così modificato: « Se per disposizione della legge del luogo ove sono situati i beni, non sia possibile, in tutto o in parte, l'applicazione della legge nazionale del defunto, il giudice regola la divisione in modo da attuare questa legge nei limiti consentiti dalle circostanze, anche mediante prelevamenti o attribuzioni ».

Art. 17.

(Legge regolatrice delle donazioni).

Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante.

Art. 18.

(Legge regolatrice delle obbligazioni).

Le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla legge nazionale

Aggiungere dopo le parole: « diversa volontà » le altre: « espressa o tacita ».

dei contraenti, se essi sono soggetti alla medesima legge; altrimenti da quella del luogo nel quale il contratto è stato conchiuso, salvo, in ogni caso, la diversa volontà delle parti.

Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo dove è stato compiuto l'atto dal quale esse derivano.

Art. 19.

(Legge regolatrice della forma degli atti).

La forma degli atti tra vivi e di ultima volontà è determinata o dalla legge del luogo nel quale l'atto è compiuto o da quella che regola la sostanza dell'atto, ovvero dalla legge nazionale del disponente o da quella dei contraenti, se è comune.

Tuttavia, in quanto gli atti di costituzione, di trasmissione e di estinzione dei diritti sulle cose siano soggetti a forme di pubblicità, queste sono regolate dalla legge del luogo in cui le cose stesse si trovano.

Art. 20.

(Legge regolatrice del processo; esecutorietà delle sentenze e degli atti stranieri).

La competenza e la forma del processo sono regolate dalla legge del luogo in cui il processo si svolge.

Le sentenze straniere e gli atti ricevuti in paese estero hanno esecuzione nel Regno quando siano dichiarati esecutivi secondo le norme stabilite dalla legge.

Art. 21.

(Efficacia delle leggi penali e di polizia).

Le leggi penali e di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio del Regno.

Art. 22.

(A polidi).

Se una persona non ha cittadinanza, si applica la legge del domicilio quando

Sostituire l'ultimo capoverso dell'articolo 13 del progetto della Commissione Reale così formulato: « Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo nel quale esse sono sorte ».

Intendere l'espressione « o da quella che regola la sostanza dell'atto » nel senso che con essa ci si voglia riferire a quegli atti rispetto ai quali la legge regolatrice è designata con riferimento alla loro sostanza, sembrando la norma dominata dal concetto della convenienza di far collimare, rispetto ad uno stesso atto, la legge che ne regola la sostanza con quella che ne regola la forma.

Sopprimere la parola: « tuttavia ».

Esaminare se non convenga aggiungere in questa sede il primo capoverso dell'articolo 10 delle attuali preleggi attinenti ai mezzi di prova, materia di diritto sostanziale e non rinviabile al Codice di procedura.

Esaminare se non convenga aggiungere anche un riferimento alle leggi fiscali.

Sostituire alle parole: « del domicilio » le altre: « della residenza ».

secondo le disposizioni che precedono dovrebbe applicarsi la legge nazionale.

Art. 23.

(Rinvio ad altra legge).

Quando, ai termini degli articoli precedenti, si debba applicare la legge straniera, si applicano le disposizioni della legge stessa senza tener conto del rinvio da essa fatto ad altra legge.

Aggiungere le parole: « salvo che questa sia la legge italiana ».

Art. 24.

(Limite derivante dall'ordine pubblico e dal buon costume).

Non ostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi, gli atti e le sentenze di un paese straniero, gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione o ente, o le private disposizioni e convenzioni possono avere effetto nel Regno, quando siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume.

CODICE CIVILE

LIBRO I. DELLE PERSONE

TITOLO I. Delle persone fisiche.

Art. 1. (Capacità giuridica).

L'uomo è soggetto di diritti dal momento della nascita, quando sia nato vivo e vitale. Si presume vitale chi sia nato vivo.

Mantenere la prima parte dell'articolo fino alla parola « nascita », e riesaminare i rimanenti requisiti in sede di successioni.

Art. 2. (Capacità del concepito).

Al concepito sono attribuiti i diritti subordinatamente all'evento della nascita.

Sostituire la formula: « Il concepito è soggetto di diritti subordinatamente all'evento della nascita », e formarne un capoverso da aggiungere all'articolo 1.

Art. 3. (Maggiore età - Capacità di agire).

La maggiore età è fissata agli anni ventuno compiuti.

Con la maggiore età, salvo le eccezioni stabilite dalla legge, si acquista la capacità di compiere tutti gli atti pei quali non sia determinata un'età diversa.

Art. 4. (Commerianza).

Quando non risulti quale fra più persone abbia cessato di vivere per prima, tutte si considerano morte nello stesso tempo.

Art. 5.

(Limiti del diritto di disporre del proprio corpo).

Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando producano una diminuzione permanente della integrità fisica, o siano contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

Art. 6.

(Diritto al nome).

Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.

Nell'espressione nome si comprendono così il nome come il cognome.

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.

Art. 7.

(Tutela del diritto al nome).

La persona, alla quale venga contestato il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dal fatto che altri l'abbia indebitamente assunto, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo l'azione per risarcimento di danni.

L'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.

Art. 8.

(Tutela del nome per ragioni familiari).

Nel caso dell'articolo precedente la azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o usurpato, dimostri un interesse alla tutela del nome, fondato su ragioni familiari che il giudice riconosca degne di protezione.

Art. 9.

(Tutela dello pseudonimo).

Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato per essa

Sopprimere le parole: « alla legge ».

Al 1° e al 2° comma sostituire l'articolo 7 del progetto della Commissione Reale così formulato: « A ciascuna persona spettano il nome e il cognome che le sono per legge attribuiti e che risultano dai registri dello stato civile ».

Sopprimere l'ultimo comma.

Sostituire la parola: « usato » all'altra: « assunto ».

Sopprimere le parole: « per essa ».

l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'art. 7.

Aggiungere il seguente articolo 9 bis corrispondente al 2° comma dell'articolo 11 del progetto della Commissione Reale così modificato: « Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli in età minore sia stata esposta o pubblicata con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salva sempre l'azione per il risarcimento dei danni », avvertendosi che con questa disposizione non s'intende toccare quanto è regolato dalla legge sui diritti di autore.

TITOLO II.

Delle persone giuridiche.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 10.

(Persone giuridiche pubbliche).

Lo Stato, le provincie e i comuni, nonchè gli istituti e gli enti pubblici legalmente riconosciuti sono persone giuridiche e godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

Art. 11.

(Persone giuridiche private. Loro riconoscimento).

Le associazioni e le fondazioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica col riconoscimento concesso mediante decreto reale.

Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con proprio decreto.

Il Governo può anche delegare ai prefetti in tutto o in parte l'esercizio delle facoltà attribuite in questo titolo all'autorità governativa.

Sostituire: (Persone giuridiche pubbliche e private).

Sostituire la seguente dizione: « Lo Stato, le provincie e i comuni, nonchè gli istituti e gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico ».

Vedasi anche le proposte agli articoli 11 e 15.

Aggiungere questo comma nell'articolo 10.

Sopprimere il comma.

Sopprimere il comma.

Art. 12.
(Enti commerciali).

Gli enti commerciali sono regolati dalle disposizioni della legge commerciale.

CAPO II.

DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI.

Art. 13.
(Atto costitutivo).

Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite per atto pubblico.

La fondazione può essere disposta anche per testamento.

Art. 14.
(Revoca e impugnativa dell'atto di fondazione)

L'atto della fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando sia intervenuto il riconoscimento oppure fino a quando il fondatore abbia fatto funzionare l'opera disposta.

La facoltà di revoca non passa agli eredi.

L'atto di fondazione può essere impugnato con l'azione di riduzione, nel caso di lesione di legittima, e con l'azione di revocazione, se fatto in frode delle ragioni dei creditori.

Art. 15.
(Norme per il riconoscimento).

La domanda per ottenere il riconoscimento deve essere accompagnata dalla copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto e da quegli altri documenti che possono occorrere per dimostrare lo scopo dell'ente e i mezzi patrimoniali per provvedervi.

Il riconoscimento delle fondazioni può essere disposto anche d'ufficio dall'autorità governativa.

Il notaio, che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la apertura o il deposito di testamenti con i quali si istituiscono fondazioni o si dispongono donazioni o lasciti in favore di enti da istituire, è obbligato a farne denuncia entro trenta giorni al prefetto.

Separare le norme riguardanti le associazioni da quelle riguardanti le fondazioni.

Sopprimere l'articolo.

Sopprimere il comma.

Aggiungere il comma in fine all'articolo 10.

Sopprimere il comma.

Art. 16.

(Contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e loro modificazioni).

L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, le norme concernenti l'ordinamento e l'amministrazione, la erogazione delle rendite, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione. Possono inoltre contenere le norme concernenti la trasformazione o la cessazione dell'ente e la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione.

Le modificazioni all'atto costitutivo e allo statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'art. 11.

Si richiama la proposta di discriminare i requisiti fondamentali delle associazioni da quelle delle fondazioni.

Art. 17.

(Acquisti di immobili e donazioni).

La persona giuridica non può acquistare beni immobili o accettare donazioni senza l'autorizzazione governativa.

In mancanza di autorizzazione l'acquisto e l'accettazione sono nulli.

Aggiungere alla parola: « donazioni » le altre: « o lasciti ».

Art. 18.

(Responsabilità per atti illeciti).

La persona giuridica è responsabile verso i terzi degli atti illeciti, che i suoi rappresentanti, amministratori e dipendenti compiono nell'esercizio delle funzioni loro affidate, senza pregiudizio della responsabilità personale del colpevole.

Sopprimere l'articolo nella disciplina delle persone giuridiche senza pregiudizio del merito.

Art. 19.

(Responsabilità degli amministratori).

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la persona giuridica, secondo le norme del mandato, dei danni ad essa arrecati per dolo o per colpa. È esente da responsabilità l'amministratore che non abbia partecipato all'atto produttivo del danno.

Sostituire l'articolo 19 del progetto della Commissione Reale così modificato: « Gli amministratori sono solidalmente responsabili, secondo le norme del mandato, verso l'ente dei danni derivanti da loro colpa; è però esente da responsabilità quello degli amministratori che non abbia partecipato all'atto produttivo del danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, non ha fatto constatare il proprio dissenso ».

Art. 20.

(Inopponibilità dei vizi della rappresentanza).

A chi contrae in buona fede con il rappresentante della persona giuridica non possono essere opposte le limitazioni stabilite alla rappresentanza che non risultino dal registro indicato nell'articolo 38, nè il difetto o le irregolarità della deliberazione del consiglio di amministrazione in base alla quale il rappresentante abbia dichiarato di contrarre.

Art. 21.

(Convocazione dell'assemblea nelle associazioni).

L'assemblea generale dei componenti delle associazioni deve essere convocata almeno una volta l'anno in seduta ordinaria, e, in seduta straordinaria, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità.

L'assemblea deve inoltre essere convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati; se chi ha l'obbligo di convocarla non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal procuratore del Re.

Art. 22.

(Deliberazioni dell'assemblea).

Le deliberazioni dell'assemblea generale sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 23.

(Deliberazioni contrarie alla legge, all'atto costitutivo e allo statuto).

Le deliberazioni dell'assemblea generale contrarie alla legge o all'atto costi-

Sopprimere le parole: « del consiglio di amministrazione ».

Rivedere l'articolo in sede di coordinamento. In ogni caso, unificare l'autorità che deve intervenire con quella prescritta da altri articoli.

Si delibera la riserva come per l'articolo precedente.

Salvo le integrazioni richieste dal coordinamento, sostituire l'articolo 23 del pro-

tutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza di qualunque associato.

L'esecuzione delle deliberazioni, la cui illegittimità sia manifesta, può essere sospesa dal presidente del tribunale su richiesta di qualunque associato.

L'annullamento degli atti compiuti in esecuzione di deliberazioni contrarie all'atto costitutivo o allo statuto non può pregiudicare i terzi che in buona fede hanno acquistato diritti in base ad essi.

getto della Commissione Reale così modificato: « Le deliberazioni dell'assemblea generale contrarie alla legge o all'atto costitutivo possono essere annullate dall'autorità giudiziaria entro un anno dalla loro data su istanza degli organi dell'ente o di qualunque associato, o per iniziativa dell'autorità governativa.

« L'annullamento degli atti compiuti in esecuzione di deliberazioni contrarie all'atto costitutivo o allo statuto non può pregiudicare i terzi che in buona fede hanno acquistato diritti in base ad essi.

« L'esecuzione delle deliberazioni la cui illegittimità sia manifesta può essere sospesa, su richiesta degli amministratori o di uno degli associati, dal presidente del Tribunale.

« L'esecuzione di quelle contrarie all'ordine pubblico od al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa ».

Esaminare in sede di coordinamento se non sia necessario precisare che in questo articolo si tratta di assemblee generali « delle associazioni ». La Commissione ritiene che sia il termine di cui al primo comma come la questione dei terzi di buona fede di cui al secondo comma, non si riferiscano alle deliberazioni affette da nullità assoluta.

Art. 24.

(Recesso ed esclusione degli associati).

La qualità di associato è personale e intrasmissibile sia per atto tra vivi, sia per successione a causa di morte.

L'associato può sempre recedere dall'associazione quando non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

Salvo diversa disposizione dello statuto, il recesso deve essere dichiarato con preavviso di tre mesi e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

L'esclusione non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere, entro sei mesi dalla notificazione della deliberazione,

Sostituire il 2° comma dell'articolo 25 del progetto della Commissione Reale così formulato: « La qualità di associato è personale e intrasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o sia conforme alla natura dell'associazione ».

Sopprimere il comma.

Sopprimere il comma.

Intendere il concetto di gravità riferito alla natura e agli scopi dell'associazione.

all'autorità giudiziaria, la quale, se l'esclusione è ingiusta, condanna l'associazione al risarcimento dei danni.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ente.

Art. 25.

(Diritti particolari degli associati).

I diritti particolari, di natura patrimoniale e non patrimoniale, che siano stabiliti nell'atto costitutivo o nello statuto a favore di singoli associati, distinti dai diritti che spettano a ciascun associato come tale, non possono essere soppressi o modificati nemmeno con deliberazione dell'assemblea.

Sopprimere l'articolo.

Art. 26.

(Amministrazione delle fondazioni).

Quando le disposizioni concernenti la nomina o la surrogazione degli amministratori o dei rappresentanti di una fondazione non possono attuarsi, provvede l'autorità governativa.

Quando gli amministratori non agiscono in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione, l'autorità governativa può sciogliere l'amministrazione, nominando un commissario straordinario.

*Sostituire la parola: « qualora » alla
altra: « quando ».*

*Sostituire la parola: « qualora » al-
l'altra « quando ». Aggiungere dopo la pa-
rola: « fondazione » le altre: « o della legge ».*

Art. 27.

(Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione).

L'autorità governativa può disporre sia il coordinamento dell'attività di più fondazioni sia l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.

Art. 28.

(Estinzione della persona giuridica).

Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo sia stato raggiunto o sia dive-

nuto impossibile. Trattandosi tuttavia di fondazioni, l'autorità governativa può disporne la trasformazione a norma dell'articolo seguente.

Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati siano venuti a mancare.

La estinzione è dichiarata dall'autorità governativa su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio.

Art. 29.

(Trasformazione delle fondazioni).

Quando lo scopo sia esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio siasi reso insufficiente, l'autorità governativa può provvedere alla trasformazione delle fondazioni, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.

La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione dell'ente e di devoluzione dei beni a terze persone.

La disposizione del primo comma di questo articolo e quella dell'art. 27 non si applicano alle fondazioni di famiglia.

Art. 30.

(Scioglimento delle associazioni per motivi d'ordine pubblico).

Ferme le disposizioni delle leggi speciali, il prefetto può sciogliere le associazioni quando la loro attività sia contraria all'ordine pubblico.

*Aggiungere alla parola: « insufficiente »
le altre: « o esuberante ».*

Sopprimere il comma.

Sostituire il seguente comma corrispondente all'articolo 28 del progetto della Commissione Reale: « Alle fondazioni destinate esclusivamente a vantaggio di una o più famiglie determinate non si applicano le disposizioni del primo comma di questo articolo e quella dell'articolo 27 ».

Sopprimere l'articolo.

Inserire, quale articolo 30 bis, l'articolo 31 del progetto della Commissione Reale così modificato: « Le associazioni divenute insolubili possono, su istanza di ogni interessato o per iniziativa dell'autorità governativa, essere sciolte dal tribunale, il quale dà anche le disposizioni necessarie per la liquidazione del patrimonio e per la devoluzione dei beni che possono residuare, quando non vi siano in proposito disposizioni nell'atto costitutivo.

Art. 38.

(Registrazione delle persone giuridiche).

Presso ogni prefettura del Regno è istituito il registro delle persone giuridiche.

Dal registro devono risultare la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la sede dell'ente e il nome degli amministratori con indicazione di coloro ai quali è attribuita la rappresentanza.

L'atto costitutivo e lo statuto sono conservati in fascicoli a parte.

La iscrizione della persona giuridica è fatta in base al decreto di riconoscimento.

Gli amministratori di una associazione o di una fondazione non registrata, benchè riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con l'ente, delle obbligazioni assunte.

Art. 39.

(Registrazione di altri atti).

Nel registro devono essere anche iscritti i successivi mutamenti dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che siano stati approvati dall'autorità governativa, la istituzione di nuove sedi, la sostituzione degli amministratori con indicazione di coloro ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano la estinzione, il nome dei liquidatori.

L'obbligo di fare eseguire tali iscrizioni incombe agli amministratori e ai liquidatori i quali devono richiederle nel termine di giorni quindici.

Mancando l'iscrizione, i fatti indicati nel primo comma non possono essere opposti ai terzi.

Art. 40.

(Disposizione penale).

Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni stabilite

Sostituire il seguente comma: « In ogni provincia del Regno è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche ».

Aggiungere dopo la parola: « costitutivo » le altre: « e quella del decreto di riconoscimento » e dopo la parola: « patrimonio » le altre: « la durata eventuale ».

Sostituire la seguente dizione: « L'atto costitutivo e lo statuto devono essere egualmente conservati ».

Sopprimere il comma.

Sopprimere le parole: « insieme con l'ente ».

Aggiungere il seguente articolo 38-bis: « Senza pregiudizio delle disposizioni precedenti, la registrazione può essere disposta anche d'ufficio ».

Sopprimere le parole: « dopo che siano stati approvati dall'autorità governativa, la istituzione di nuove sedi » e « con indicazione di coloro ai quali spetta la rappresentanza ».

Aggiungere le parole: « dalla data del provvedimento ».

Sostituire alle parole: « dall'articolo precedente » le altre: « dagli articoli 38 e 39 ».

dall'articolo precedente sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.

CAPO III.

DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E DEI COMITATI.

Art. 41.

(Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute).

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.

Le persone, alle quali secondo questi accordi è conferita la presidenza o la direzione dell'associazione, possono agire in giudizio sia come attori sia come convenuti nell'interesse di tutti gli associati senza bisogno di speciale mandato.

Art. 42.

(Fondo comune).

I contributi dei soci e i beni con essi acquistati costituiscono il fondo comune dell'associazione. I singoli associati, finchè dura l'associazione, non possono chiederne la divisione, nè pretenderne la quota in caso di recesso.

Art. 43.

(Obbligazioni).

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 44.

(Comitati).

I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere

Sostituire al comma l'articolo 42 del progetto della Commissione Reale così modificato: « Le associazioni non aventi personalità giuridica sono rette dagli accordi degli associati e dalle norme che valgono per l'organizzazione, l'amministrazione, lo scioglimento e la liquidazione delle associazioni registrate ».

Sostituire al comma il 1° comma dell'articolo 43 del progetto della Commissione Reale così formulato: « Le dette associazioni possono agire in giudizio ed essere convenute in persona del presidente o degli altri rappresentanti ».

Sostituire alla 2ª parte le seguenti parole: « I singoli associati rispondono secondo le norme del mandato. Delle obbligazioni stesse rispondono personalmente e solidalmente anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione ».

Sostituire a questo comma il 1° comma dell'articolo 44 del progetto della Com-

pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili, devono svolgere la loro attività osservando le disposizioni contenute nelle leggi speciali.

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

Art. 45.

(Responsabilità dei componenti — Rappresentanza in giudizio).

Quando il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte in nome di esso. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a versare le oblazioni promesse.

Il presidente o gli altri rappresentanti del comitato possono agire in giudizio sia come attori sia come convenuti.

Art. 46.

(Abusi nella erogazione dei fondi).

Qualora i fondi vengano erogati per scopi diversi da quello per cui furono raccolti, o comunque dal comitato se ne faccia abuso nella erogazione e l'autorità governativa non abbia preso provvedimenti a norma di leggi speciali, l'autorità giudiziaria può, sulla istanza di qualunque interessato, nominare un amministratore per l'attuazione dello scopo previsto.

Art. 47.

(Diversa destinazione dei fondi).

Qualora i fondi raccolti risultino insufficienti allo scopo, o questo sia divenuto irrealizzabile, o dopo il raggiungimento dello scopo rimanga un fondo residuo, il comitato dovrà rivolgersi all'autorità governativa perchè, sta-

missione Reale così modificato: « Ferme le disposizioni delle leggi speciali, i comitati promotori di opere di beneficenza, di opere pubbliche o di festeggiamenti, di spettacoli e simili, possono ottenere la personalità giuridica, limitatamente al tempo in cui devono operare, mediante decreto del prefetto.

Sostituire alla parola « quando » l'altra « qualora » e sopprimere le parole « in nome di esso ».

Sostituire alla parola « agire » l'altra « stare ».

Sostituire la seguente formula: « Qualora il Comitato eroghi i fondi per scopi diversi da quello per cui furono raccolti, o comunque ne abusi e l'autorità governativa non abbia provveduto a norma di leggi speciali, l'autorità giudiziaria può, sull'istanza di qualunque interessato, nominare un amministratore per l'attuazione dello scopo previsto.

Sostituire la seguente formula: « Qualora i fondi raccolti risultino insufficienti allo scopo, o questo sia divenuto non attuabile, o dopo il raggiungimento dello scopo rimanga un fondo, il comitato o l'amministratore previsto dall'articolo precedente

bilisca la destinazione dei fondi a uno scopo analogo a quello annunziato.

dovrà rivolgersi all'autorità governativa, che delibererà sulla devoluzione dei beni, se questa non sia stata disciplinata dall'atto costitutivo».

TITOLO III.

Del domicilio.

Art. 48.

(Domicilio).

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha la dimora abituale.

Sostituire la dizione dell'articolo 49 del progetto della Commissione Reale così modificato: « Il domicilio civile di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

« La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale ».

Aggiungere il seguente Art. 48 bis:

« Il trasferimento della residenza in un altro luogo con l'intenzione di fissarvi la sede principale produce cambiamento di domicilio.

« La prova di tale intenzione sarà disciplinata dalle norme di attuazione del Codice civile (oppure “ dalle norme che disciplinano gli atti di stato civile ”) ».

Art. 49.

(Domicilio della moglie, del minore e dell'interdetto).

La moglie che non sia legalmente separata ha il domicilio del marito. La disposizione non si applica quando il marito sia interdetto, o quando il marito abbia trasferito il suo domicilio all'estero e la moglie mantenga la sua dimora abituale nel Regno.

Sostituire al comma il seguente, corrispondente al primo comma dell'articolo 51 del progetto della Commissione Reale con la soppressione delle parole: « se diviene vedova o »: « La moglie che non sia legalmente separata ha il domicilio del marito. Essa lo conserva anche se il marito trasferisce il suo domicilio all'estero o viene interdetto, purchè in tali casi non acquisti un domicilio diverso, ai sensi dell'articolo 48 ».

Il minore non emancipato ha il domicilio della persona che esercita su di lui la patria potestà o la tutela.

L'interdetto ha il domicilio del tutore.

Art. 50.

(Domicilio delle persone giuridiche).

Le persone giuridiche hanno domicilio nel luogo dove è fissata la loro sede centrale.

Nel caso in cui la sede effettiva sia diversa da quella risultante dal registro delle persone giuridiche, i terzi possono considerare come domicilio anche quest'ultima.

Art. 51.

(Elezione di domicilio).

L'elezione di domicilio speciale per determinati atti o affari deve essere fatta espressamente e risultare da prova scritta.

Sostituire al comma l'articolo 52 del progetto della Commissione Reale così modificato: « Il domicilio della persona giuridica è nel luogo in cui è la sede principale della sua amministrazione ».

Sopprimere il comma.

Sostituire il 1° comma dell'articolo 53 del progetto della Commissione Reale così modificato: « Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti od affari. Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto » e rinviare al Codice di procedura il capoverso dello stesso articolo 53. « Essa vale anche agli effetti della notificazione degli atti relativi all'esecuzione forzata ».

TITOLO IV.

Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta.

CAPO I.

DELL'ASSENZA.

Art. 52.

(Curatore dello scomparso).

Quando una persona non sia più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio e non se ne abbiano notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio, sull'istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e dare gli altri provvedimenti che siano necessari alla conservazione del suo patrimonio.

Se vi è un legale rappresentante non si fa luogo alla nomina del curatore. Se

Sostituire all'articolo i due articoli 55 e 56 del progetto della Commissione Reale così modificati:

« Art. 52. — Si presume assente la persona che ha cessato di comparire nel luogo del suo ultimo domicilio o della sua ultima residenza, senza che se ne abbiano notizie ».

« Art. 52 bis. — In tale condizione di fatto il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dell'assente, può, sull'istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero, nominare un curatore che rappresenti l'assente in giudizio, ovvero nella forma-

vi è un procuratore il tribunale provvede soltanto per gli atti che dal medesimo non possono farsi.

zione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessato, e dare gli altri provvedimenti che siano necessari alla conservazione del suo patrimonio.

« Se vi sia un procuratore o un legittimo rappresentante dell'assente, il tribunale provvede soltanto per gli atti che non possano farsi dal procuratore o dal rappresentante in virtù del mandato o della legge ».

Art. 53.

(Dichiarazione di assenza).

Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza.

Il tribunale provvede con sentenza, osservate le norme stabilite nel codice di procedura civile.

Sostituire alla parola: « creda » le altre: « abbia ragionevole motivo di credere ».

Sopprimere il comma perchè superfluo di fronte alla disposizione successiva.

Art. 54.

(Immissione nel possesso temporaneo dei beni, esercizio temporaneo dei diritti e liberazione temporanea dalle obbligazioni).

Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, sull'istanza di chiunque abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se ve ne sono.

Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi, possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni.

I legatari, i donatari e tutti coloro ai quali spetterebbero sui beni dell'assente diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di quei diritti.

Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni possono domandare di essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse.

Precisare che l'istanza degli eredi testamentari deve essere fatta in contraddittorio degli eredi legittimi.

Sopprimere le parole: « domandare di » e aggiungere alla fine del comma le altre: « salvo che si tratti di obbligazioni alimentari ».

Per ottenere l'immissione nel possesso, l'esercizio temporaneo dei diritti e la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale; ma se taluno non sia in grado di dare cauzione, il tribunale può stabilire altre cautele nell'interesse dell'assente, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l'assente.

Art. 55.

(Pensione alimentare a favore del coniuge dell'assente).

Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta in forza delle convenzioni matrimoniali e per titolo di successione, può, in caso di bisogno, ottenere dal tribunale una pensione alimentare da determinarsi secondo la condizione della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente.

Art. 56.

(Inventario).

Coloro che hanno ottenuto il possesso temporaneo dei beni debbono procedere all'inventario dei beni mobili e alla descrizione degli immobili.

Sopprimere l'articolo per fonderlo col successivo.

Art. 57.

(Effetti della immissione nel possesso temporaneo).

L'immissione nel possesso temporaneo dei beni attribuisce a coloro che la ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di questo in giudizio e il godimento nelle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo seguente.

Aggiungere dopo le parole: « L'immissione nel possesso temporaneo dei beni » le parole: « deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario e dalla descrizione degli immobili.

« Essa ».

Art. 58.

(Godimento dei beni).

Gli ascendenti, i discendenti, e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri debbono riservare all'assente il terzo delle rendite.

Sostituire alle parole: « i discendenti » le altre: « i figli, gli altri discendenti ».

Art. 59.

(Limiti alla disponibilità dei beni).

Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per causa di necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale.

Il tribunale nell'autorizzare tali atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate.

Art. 60.

(Immissione di altri nel possesso temporaneo).

Se durante il possesso temporaneo taluno provi di aver avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.

Art. 61.

(Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza).

Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o ne sia provata la esistenza, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salvo, ove sia d'uopo, l'adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell'art. 52.

I possessori temporanei dei beni debbono farne restituzione; ma fino al giorno della loro costituzione in mora continuano a godere i vantaggi attribuiti dall'art. 57 e restano irrevocabili gli atti compiuti ai sensi dell'art. 59.

Sostituire alle parole « dall'art. 57 » le altre: « dagli art. 57 e 58 ».

Aggiungere il seguente comma: « Qualora l'assenza non sia stata involontaria o non risulti in altro modo giustificata, l'assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli ai sensi dell'art. 58 ».

Art. 62.

(Prova della morte dell'assente).

Qualora durante il possesso temporaneo venga a provarsi la morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al tempo della

morte erano suoi eredi legittimi o testamentari o dei loro successori.

Anche in questo caso si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

CAPO II.

DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA.

Art. 63.

(Dichiarazione di morte presunta dell'assente).

Quando siano trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il tribunale competente secondo l'art. 52, su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 54, può con sentenza dichiarare che si possono far valere, in conformità alle disposizioni degli articoli seguenti, tutti i diritti derivanti dalla morte dell'assente, come se questa fosse avvenuta nel giorno a cui risale l'ultima notizia.

In nessun caso la sentenza può essere pronunciata se non siano trascorsi trenta anni dalla nascita dell'assente.

Art. 64.

(Termine per la riproponibilità dell'istanza).

Se il tribunale, tenuto conto delle circostanze, non ritenga di accogliere l'istanza, questa non può essere ripresentata prima che siano decorsi almeno tre anni.

Art. 65.

(Effetti della dichiarazione).

Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'art. 63, coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loro eredi e successori possono procedere a divisioni definitive e disporre liberamente dei beni. Sono sciolte le cauzioni e cessano le altre cautele che fossero state imposte.

Aggiungere dopo la parola « dichiarare » le parole: « la presunzione di morte dell'assente e ».

Sostituire la seguente dizione corrispondente all'art. 74 del progetto della Commissione Reale così modificato: « Se il tribunale respinga l'istanza, questa non può essere ripresentata se non quando sopraggiungano nuovi elementi di fatto a corroborarla o siano decorsi almeno tre anni ».

Trasferire a questo punto l'art. 71.

Vedasi la proposta all'art. 11 dell'Appendice II: « Disposizioni di carattere processuale ».

Sono egualmente sciolte le cauzioni e cessano le cautele imposte a coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo di diritti o la liberazione temporanea da obbligazioni derivanti dalla morte dell'assente; essi conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni.

Art. 66.

(Dichiarazione non preceduta da immissione nel possesso).

Qualora non vi sia stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei capoversi dell'art. 54 o i loro eredi e successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando sia diventata eseguibile la sentenza menzionata nell'art. 63.

È tuttavia obbligo di coloro che prendono possesso dei beni dell'assente di far procedere all'inventario dei beni mobili e alla descrizione degli immobili.

Art. 67.

(Nuovo matrimonio del coniuge).

Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'articolo 63, il coniuge dell'assente può contrarre nuovo matrimonio.

Art. 68.

(Prova dell'esistenza dell'assente).

Se, dopo pronunciata la sentenza indicata nell'art. 63, l'assente ritorna o ne è provata la esistenza, egli recupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto a conseguire il prezzo di quelli alienati, quando sia tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato investito.

Se viene provata la data della morte dell'assente, lo stesso diritto compete a coloro che in quel tempo sarebbero stati suoi eredi o successori.

L'assente che ritorna o di cui è provata l'esistenza ha altresì diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi dell'art. 65 capoverso.

Sostituire alle parole: « derivanti dalla morte dell'assente » le altre: « di cui all'art. 54 ».

Sostituire la seguente dizione: « La presa di possesso dei beni dell'assente deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni mobili e dalla descrizione degli immobili ».

Lo stesso diritto compete agli eredi o successori dell'assente, quando venga provata la data della sua morte, pel tempo anteriore a questa data.

Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni compiute.

Aggiungere il seguente capoverso: « Qualora l'assenza non sia stata involontaria e non risulti in alcun modo giustificata, l'assente è escluso dai diritti a lui attribuiti in quest'articolo ».

Art. 69.

Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte dell'assente).

La dichiarazione di esistenza e l'accertamento della morte dell'assente possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, previa citazione di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu pronunciata la sentenza indicata nell'art. 63.

Sostituire alle parole: « previa citazione » le altre « in contraddittorio ».

Art. 70.

(Impugnabilità del nuovo matrimonio).

Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente, a norma dell'art. 67, qualora questi ritorni o ne sia accertata la esistenza, può essere impugnato ai sensi degli articoli 123 e 130.

Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo.

La nullità non può essere pronunciata nel caso in cui è accertata la morte dell'assente, anche se questa sia avvenuta a una data posteriore a quella del matrimonio.

Sostituire al comma il seguente: « Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente a norma dell'art. 67 è nullo qualora sia accertata giudizialmente la cessazione dell'assenza ».

Art. 71.

(Altri casi di morte presunta).

Oltre che nel caso indicato nell'articolo 63, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti:

1° quando alcuno sia scomparso in operazioni belliche alle quali abbia preso parte in qualsiasi qualità nei corpi armati o al seguito di essi, ovvero siasi comunque trovato presente, senza che

Collocare l'articolo dopo l'art. 64 e coordinarlo con le disposizioni sullo stato civile contenute nell'art. 391 del Codice vigente e nel Codice della marina mercantile.

se ne abbiano più notizie, e siano trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine di quello in cui cessarono le ostilità;

2° quando alcuno sia stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e siano trascorsi due anni dalla entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine di quello in cui cessarono le ostilità, senza che se ne siano avute notizie;

3° quando alcuno sia scomparso a seguito di un infortunio senza che se ne abbiano più notizie, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non sia conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese sia conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio avvenne.

Art. 72.

(Dichiarazione di morte presunta).

La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati nell'articolo precedente è pronunciata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o dei parenti o del coniuge o degli affini entro il secondo grado o di chiunque per effetto della morte acquisterebbe diritti o sarebbe liberato da obbligazioni.

La dichiarazione di morte presunta può essere domandata quando non sia stato possibile procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la formazione dell'atto di morte.

Sostituire all'articolo il seguente: « La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'art. 71 può essere domandata quando non sia stato possibile procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la formazione dell'atto di morte.

« Tale dichiarazione è pronunciata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 54.

Art. 73.

(Rigetto dell'istanza e dichiarazione d'assenza).

Nei casi indicati nell'art. 71 il tribunale, quando non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l'assenza dello scomparso, rendendosi in tal caso applicabili le disposizioni degli articoli 54 e seguenti.

Art. 74.

(Data della morte presunta).

Nei casi previsti nei numeri 1 e 3 dell'art. 71 la sentenza determinerà il giorno e possibilmente l'ora a cui risale la scomparsa nell'operazione bellica o nell'infortunio, e nel caso indicato nel n. 2 il giorno a cui risale l'ultima notizia.

Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si avrà per avvenuta alla fine del giorno indicato.

Art. 75.

(Effetti della dichiarazione di morte presunta).

La dichiarazione di morte presunta ha gli effetti giuridici della morte.

Gli eredi sono però obbligati a far procedere all'inventario dei beni e si applicano le disposizioni degli articoli 67, 68, 69 e 70.

Sopprimere il comma.

Sostituire la seguente dizione: « La presa di possesso dei beni da parte degli eredi nei casi indicati nell'art. 71 deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni mobili e dalla descrizione degli immobili ».

CAPO III.

DISPOSIZIONI COMUNI

AI CAPI PRECEDENTI.

Art. 76.

(Reclamo di diritti spettanti all'assente).

Niuno è ammesso a reclamare un diritto in nome di una persona della quale si ignori l'esistenza, se non provi che essa esisteva quando il diritto è nato.

Aprensosi una successione nella quale sia chiamata in tutto o in parte una persona di cui si ignori l'esistenza, la successione è devoluta a quelli a cui sarebbe spettata in sua mancanza, salvo il diritto di rappresentazione.

Coloro ai quali è devoluta la successione a norma del comma precedente devono far procedere all'inventario dei beni mobili e alla descrizione degli immobili e devono dare cauzione.

Sostituire alle parole: « di cui s'ignori l'esistenza » le altre: « che sia stata dichiarata assente o presunta morta ».

Apportare la stessa modificazione di cui al primo comma.

Sostituire la seguente dizione: « La presa di possesso dei beni da parte di coloro ai quali è devoluta la successione a norma del comma precedente, deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni mobili e dalla descrizione degli immobili. Essi devono altresì dare cauzione ».

Art. 77.

(Estinzione dei diritti spettanti all'assente).

Le disposizioni dell'articolo precedente non pregiudicano la petizione di eredità nè gli altri diritti spettanti all'assente o ai suoi rappresentanti o aventi causa; questi diritti non si estinguono se non dopo decorso il tempo stabilito per la prescrizione.

Art. 78.

(Restituzione dei frutti percepiti sui beni dell'assente).

Finchè l'assente non si presenta o le azioni a lui competenti non sono promosse in suo nome, quelli che hanno raccolta la successione non sono obbligati a restituire i frutti da essi percepiti in buona fede.

TITOLO V.

Della parentela e della affinità.

Art. 79.

(Parentela).

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

Art. 80.

(Linea della parentela).

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che hanno uno stipite comune senza discendere l'una dall'altra.

Art. 81.

(Computo dei gradi).

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, non compreso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, non compreso parimenti lo stipite.

Art. 82.
(Limite della parentela).

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Sostituire alle parole: « salvo che per alcuni effetti specialmente determinati » le altre: « salvo che per alcuni effetti non sia determinato un limite diverso ».

Art. 83.
(Affinità).

L'affinità è il vincolo fra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

Nella linea e nel grado in cui taluno è parente con un coniuge, è affine dell'altro coniuge.

L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa nel caso di annullamento del matrimonio, salvo la disposizione dell'art. 93, n. 4.

Sostituire alle parole: « salvo la disposizione dell'art. 93, n. 4 », le altre: « salvo gli effetti di cui all'art. 93, n. 4 ».

TITOLO VI Del matrimonio.

CAPO I.

DELLA PROMESSA DI MATRIMONIO.

Art. 84.
(Effetti).

La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo nè ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.

Art. 85.
(Restituzione dei doni).

Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non viene contratto.

La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui vi sia stato il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.

Aggiungere dopo la parola « fatti » le parole: « e delle lettere inviate », rimettendo al giudice l'apprezzamento dei doni che devono essere restituiti.

Art. 86.

(Risarcimento dei danni).

La promessa di matrimonio, fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da persona maggiore di età o dal minore, autorizzato dalla persona l'assenso della quale è necessario per la celebrazione del matrimonio, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che ricusi, senza giusto motivo, di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa del promesso matrimonio. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni risultino corrispondenti alla condizione delle parti.

Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa abbia dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.

La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui vi sia stato il rifiuto di celebrare il matrimonio.

Aggiungere dopo la parola « promessa » l'altra: « scambievolmente »; sopprimere la parola « vicendevolmente »; aggiungere dopo le parole « scrittura privata » le altre: « o in altra forma secondo gli usi locali » e dopo la parola « spese » l'altra « ragionevolmente »; sopprimere la seconda parte del comma.

CAPO II.

Trasferire questo Capo dopo il Capo III.

DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI
A MINISTRI DEL CULTO CATTOLICO E
DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI
A MINISTRI DEI CULTI AMMESSI NELLO
STATO.

Art. 87.

(Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico).

Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e della legge che vi ha dato esecuzione.

Aggiungere alla parola: « legge » le altre: « 27 maggio 1929, n. 847 ».

Art. 88.

(Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato).

Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del Capo seguente, salvo quanto è stabilito dalla legge 24 giugno 1929, n. 1159.

Modificare il riferimento al Capo seguente tenendo conto del diverso ordine proposto nelle materie e aggiungere il riferimento all'attuale Capo IV.

Art. 89.

(Trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile).

Per gli effetti civili, l'atto di matrimonio, nei casi indicati negli articoli precedenti, deve essere trascritto nei registri dello stato civile.

Sostituire la seguente disposizione:
« In caso di omessa trascrizione del matrimonio religioso si osservano le norme della legge speciale ».

CAPO III.

DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI
ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE.

SEZIONE I. — *Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio.*

Fare delle Sezioni di questo Capo tanti Capi separati; sopprimere quindi le parole « Capo III. Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile », e, in relazione alla proposta fatta al Capo precedente, sostituire alle parole « Sezione I » le altre « Capo II ».

Art. 90.

(Età).

Non possono contrarre matrimonio l'uomo prima che abbia compiuto gli anni sedici, la donna prima che abbia compiuto gli anni quattordici.

Il Re o le autorità a ciò delegate possono per gravi motivi accordare dispensa da questa disposizione e ammettere al matrimonio l'uomo che ha compiuto gli anni quattordici e la donna che ha compiuto gli anni dodici.

Sostituire alla parola: « sedici » l'altra: « diciotto » e alla parola: « quattordici » l'altra: « quindici ».

Art. 91.

(Interdizione per infermità di mente).

Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente.

Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, la celebrazione del matrimonio non può aver luogo finchè l'autorità giudiziaria non abbia definitivamente pronunciato.

Sostituire al comma il capoverso dell'art. 99 del progetto della Commissione Reale così formulato: « Se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finchè l'autorità giudiziaria non abbia definitivamente pronunciato ».

Art. 92.

(Libertà di stato).

Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente.

Art. 93.

(Parentela, affinità, adozione).

Non possono contrarre matrimonio fra di loro:

1° gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;

2° i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;

3° lo zio e la nipote, la zia e il nipote;

4° gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui sia stato annullato il matrimonio dal quale l'affinità derivava;

5° gli affini in linea collaterale in secondo grado;

6° l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;

7° i figli adottivi della stessa persona;

8° l'adottato e i figli dell'adottante;

9° l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

Agli effetti dei divieti posti nei numeri 2 e 3 si considera anche il rapporto dipendente da filiazione naturale.

Il Re o le autorità a ciò delegate possono accordare dispensa nei casi indicati ai numeri 3, 5, 6, 7, 8 e 9 e nel caso indicato nel n. 4, quando l'affinità derivi da matrimonio annullato.

Modificare le parole: « fra di loro » nelle altre: « fra loro ».

Art. 94.

(Delitto).

Non possono contrarre matrimonio fra di loro le persone delle quali l'una sia stata condannata quale autore o correo per omicidio tentato o consumato sul coniuge dell'altra.

Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende il matrimonio fino a che non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.

Modificare le parole: « fra di loro » nelle altre « fra loro »; le parole: « tentato o consumato » nelle altre: « consumato o tentato ».

Sostituire alle parole: « il matrimonio » le altre: « la celebrazione del matrimonio ».

Art. 95.

(Lutto vedovile).

Non può contrarre matrimonio la donna, se non decorsi trecento giorni

Sostituire alla parola: « trecento » l'altra: « trecentotre ».

dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, eccettuato il caso previsto nell'art. 129.

Il Re o le autorità a ciò delegate possono accordare dispensa da questa disposizione.

Il divieto cessa dal giorno in cui la donna abbia partorito.

Art. 96.

(Assenso per il minore).

Il minore non può contrarre matrimonio senza l'assenso della persona che esercita la patria potestà o la tutela.

Per il matrimonio del minore emancipato è necessario l'assenso del curatore, quando questi sia uno dei genitori.

L'assenso, qualora non sia dato personalmente davanti all'ufficiale dello stato civile al quale è richiesta la pubblicazione, deve constare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata che contenga la indicazione tanto dello sposo al quale si dà l'assenso, quanto dell'altro.

Art. 97.

(Rifiuto di assenso).

Qualora sia negato l'assenso, il matrimonio può essere autorizzato per gravi motivi dal procuratore generale presso la Corte d'appello.

Il procuratore generale può nominare un curatore che assista il minore nel contratto di matrimonio.

Art. 98.

(Matrimonio del Re e dei Principi Reali).

Le disposizioni degli articoli 90, 93, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 97, non sono applicabili al Re e alla Famiglia Reale.

Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali è richiesto l'assenso del Re.

SEZIONE II. — *Delle formalità preliminari del matrimonio.*

Art. 99.

(Pubblicazione).

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione da

*Sostituire alle parole: « Sezione II »
le altre: « Capo III ».*

farsi per cura dell'ufficiale dello stato civile.

La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto che deve indicare il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e il domicilio degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendono di celebrare il matrimonio. L'atto deve indicare altresì il nome del padre e della madre degli sposi, salvo i casi in cui la legge ne vieti la menzione.

Art. 100.

(Luogo della pubblicazione).

La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune ove uno degli sposi abbia il domicilio ed è fatta nel comune di domicilio di ciascuno degli sposi.

Se il domicilio attuale dura da meno di un anno, la pubblicazione deve anche farsi nel comune del precedente domicilio.

L'ufficiale dello stato civile, al quale è richiesta la pubblicazione, provvede a richiedere per la medesima gli ufficiali degli altri comuni in cui pure la pubblicazione deve farsi e questi devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente il certificato della eseguita pubblicazione.

Art. 101.

(Durata della pubblicazione).

L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive.

Art. 102.

(Richiesta della pubblicazione).

La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi personalmente o da persona che ne abbia da essi ricevuto speciale incarico.

Art. 103.

(Documenti necessari per la pubblicazione).

Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile

*Sostituire alle parole: « il domicilio »
le altre: « la residenza ».*

*Sostituire nelle varie parti dell'articolo le parole: « la residenza » alle altre:
« il domicilio ».*

*Sostituire alle parole: « persona che »
l'altra: « chi ».*

Sostituire alla parola: « richiede » l'altra: « chiede ».

l'atto di nascita di entrambi gli sposi e la prova dell'assenso al matrimonio, ove sia prescritto, nonchè ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi e la loro condizione di famiglia.

Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari, l'ufficiale di stato civile, a loro domanda, provvede a richiederli.

Art. 104.

(Rifiuto della pubblicazione).

Se l'ufficiale dello stato civile non crede di poter procedere alla pubblicazione, ne rilascia certificato esprimendo i motivi del rifiuto.

Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede, premesse le conclusioni scritte del pubblico ministero.

Art. 105.

(Termine per la celebrazione del matrimonio).

Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.

Se il matrimonio non sia celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

Art. 106.

(Riduzione del termine e dispensa dalla pubblicazione).

Il Re o le autorità a ciò delegate possono ridurre per gravi motivi il termine della pubblicazione. In questo caso si fa menzione nella pubblicazione della riduzione del termine.

Può anche essere concessa per cause gravissime la dispensa dalla pubblicazione, mediante la presentazione di un atto di notorietà con il quale quattro persone, ancorchè parenti degli sposi, dichiarino con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno di essi, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la professione e il domicilio dei medesimi e dei loro genitori, e di poter assicurare sulla loro coscienza che nessuno degli impedimenti

Sostituire alle parole: « il domicilio » le altre « la residenza » e alle parole: « 91, 92, 93, 94 e 95 » le altre: « da 91 a 95 ».

stabiliti dagli articoli 91, 92, 93, 94 e 95 si oppone al loro matrimonio.

Il pretore deve far precedere all'atto di notorietà la lettura dei detti articoli e una seria ammonizione ai dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle conseguenze che ne possono derivare.

Quando sia stata concessa la dispensa dalla pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di dispensa, gli atti previsti nell'art. 103.

Art. 107.

(Matrimonio in imminente pericolo di vita).

Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, se questi hanno prole naturale vivente che intendono di legittimare, l'ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l'assenso al matrimonio, ove questo sia richiesto, purchè vi preceda il giuramento degli sposi che dichiarino non esistere fra loro impedimenti non suscettibili di dispensa.

L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio come ha accertato l'imminente pericolo di vita.

Sopprimere l'inciso: « se questi hanno prole naturale vivente che intendono di legittimare ».

Sostituire la seguente dizione: « L'ufficiale dello stato civile farà risultare nell'atto di matrimonio l'accertamento dello stato d'imminente pericolo di vita ».

SEZIONE III. — *Delle opposizioni al matrimonio.*

Sostituire alle parole: « Sezione III » le altre: « Capo IV ».

Art. 108.

(Persone che possono fare opposizione).

I genitori e, in mancanza di questi, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per ogni causa che osti alla celebrazione del matrimonio.

Qualora uno degli sposi sia soggetto a tutela o a cura, il diritto di fare opposizione compete altresì al tutore o al curatore.

Il diritto di fare opposizione compete altresì al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.

Sostituire alla parola: « altresì » l'altra: « egualmente ».

Trattandosi di matrimonio in contravvenzione all'art. 95, il diritto di fare opposizione spetta inoltre, se il matrimonio anteriore fu sciolto, ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio anteriore fu annullato, a colui col quale il matrimonio aveva avuto luogo e ai suoi parenti.

Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se conosca ostarvi qualche impedimento o se gli consti dell'infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell'età, non possa essere promossa l'interdizione.

*Aggiungere in fine del comma le parole:
« o per l'infermità del quale intenda promuovere l'interdizione ».*

Art. 109.

(Atto di opposizione).

L'atto di opposizione deve esprimere la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune ove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.

L'atto deve essere notificato nella forma delle citazioni agli sposi e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato.

Art. 110.

(Effetti dell'opposizione).

L'opposizione fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a sentenza passata in giudicato, con la quale sia rimossa l'opposizione.

Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.

Art. 111.

(Matrimonio del Re e dei Principi Reali).

Le disposizioni di questa sezione e della precedente non si applicano al Re e alla Famiglia Reale.

SEZIONE IV. — *Della celebrazione del matrimonio.*

Sostituire alle parole: « Sezione IV » le altre: « Capo V ».

Art. 112.

(Luogo della celebrazione).

Il matrimonio deve essere celebrato nella casa comunale e pubblicamente innanzi all'ufficiale dello stato civile presso il quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.

Sostituire la dizione dell'art. 123 del progetto della Commissione Reale così formulato: « Il matrimonio deve essere celebrato nella casa comunale e pubblicamente innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune, ove uno degli sposi abbia il domicilio o la residenza ».

Art. 113.

(Forma della celebrazione).

Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, ancorchè parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 149, 150, 151 e 153, primo comma, di questo titolo; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono rispettivamente prendere in marito e moglie, e di seguito dichiara che sono unite in matrimonio.

Precisare nella relazione al Codice che il termine « dichiara » non ha valore costitutivo.

L'atto del matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.

Art. 114.

(Inapponibilità di termini e condizioni).

La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e moglie non può essere sottoposta nè a termine nè a condizione.

Se le parti aggiungano un termine o una condizione e l'ufficiale dello stato civile ciò nonostante proceda alla celebrazione del matrimonio, il termine e la condizione si hanno per non apposti.

Sostituire al comma il seguente: « Se le parti aggiungano un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione. Se ciò nonostante vi proceda, il termine e la condizione si hanno per non apposti ».

Art. 115.

(Celebrazione in un comune diverso).

Quando vi sia necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'art. 112, l'ufficiale dello stato civile, trascorso il

termine stabilito nel primo comma dell'art. 105, richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.

La richiesta è menzionata nell'atto di celebrazione ed in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale innanzi al quale fu celebrato invierà, per la trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui venne fatta la richiesta.

Sostituire alla parola: « invierà » l'altra: « invia ».

Art. 116.

(Celebrazione fuori della casa comunale).

Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio giusta la disposizione dell'art. 113.

Art. 117.

(Celebrazione per procura).

I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.

La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi quando uno degli sposi sia domiciliato fuori del Regno e concorrano gravi motivi, da valutarsi dal procuratore generale presso la corte di appello nella cui circoscrizione l'altro sposo ha il domicilio.

La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.

La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali che siano ad essi consentite.

Il matrimonio non può essere celebrato trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura fu rilasciata.

La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della

Aggiungere alla parola: « domiciliato » le parole: « o residente ».

procura che l'altro coniuge abbia ignorata al momento della celebrazione.

Art. 118.

(Rifiuto della celebrazione).

L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per causa ammessa dalla legge.

In caso di rifiuto ne rilascia certificato con indicazione dei motivi.

Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede, premesse le conclusioni scritte del pubblico ministero.

Art. 119.

(Matrimonio celebrato davanti a ufficiale dello stato civile apparente).

Si considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona che, senza avere la qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano conosciuto che la detta persona non aveva tale qualità.

Sopprimere l'ultima parte a cominciare dalle parole: « a meno che ».

Art. 120.

(Matrimonio del Re e dei Principi Reali).

Nei matrimoni del Re e della Famiglia Reale l'ufficiale dello stato civile è il Presidente del Senato.

Il Re determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell'art. 117.

SEZIONE V. — *Del matrimonio dei cittadini in paese estero e degli stranieri nel Regno.*

Sostituire alle parole: « Sezione V » le altre: « Capo VI ».

Art. 121.

(Matrimonio del cittadino all'estero).

Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contragga matrimonio in paese estero secondo le forme ivi stabilite.

La pubblicazione deve anche farsi nel Regno a norma degli articoli 99, 100 e 101. Se il cittadino non ha domicilio attuale nel Regno, la pubblicazione si farà nel comune dell'ultimo domicilio.

Art. 122.

(Matrimonio dello straniero in Italia).

Lo straniero che voglia contrarre matrimonio nel Regno deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del paese a cui appartiene, dalla quale consti che giusta le leggi da cui dipende nulla osta al matrimonio.

Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 91, 92, 93 numeri 1, 2 e 4, 94 e 95.

Lo straniero che abbia domicilio nel Regno deve, inoltre, far eseguire la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.

Sostituire alle parole: « non ha domicilio » le altre: « non ha residenza ».

Aggiungere dopo le parole: « appartiene » le parole: « e ove ciò non sia possibile un altro atto equipollente da cui » e sopprimere le parole: « dalla quale ».

Aggiungere dopo la parola « articoli » l'altra: « 90 ».

Aggiungere dopo la parola: « domicilio » l'altra: « o residenza ».

SEZIONE VI. — *Delle cause di nullità del matrimonio.*

Art. 123.

(Impugnazione del matrimonio in contravvenzione agli articoli 90, 92, 93 e 94).

Il matrimonio contratto in contravvenzione agli articoli 90, 92, 93 e 94 può essere impugnato dagli sposi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che vi abbiano un interesse legittimo e attuale.

Nei casi in cui avrebbe potuto essere accordata dispensa ai sensi dell'art. 93, ultimo comma, il matrimonio non può essere impugnato dopo sei mesi dalla celebrazione.

Art. 124.

(Impugnazione per difetto di età).

Il matrimonio contratto da persone delle quali anche una sola non fosse pervenuta all'età fissata nel primo comma dell'art. 90, non può essere impugnato quando sia trascorso un mese dal raggiungimento di tale età.

Sostituire alle parole: « Sezione VI. Delle cause di nullità » le altre: « Capo VII. Della nullità ».

Non può neppure essere impugnato per difetto di età della moglie, quando questa sia rimasta incinta.

Art. 125.

(Impugnazione per interdizione).

Il matrimonio di chi sia stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore o dal pubblico ministero, se, quando è seguito, vi fosse già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se l'interdizione sia stata pronunciata posteriormente e la infermità risulti esistente al tempo del matrimonio. Può essere impugnato anche dalla persona che era interdetta dopo revocata la interdizione.

L'azione non può essere proposta, se vi è stata coabitazione per un mese dopo revocata la interdizione.

Art. 126.

(Impugnazione per infermità di mente).

Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi che, quantunque non interdetto, si provi non essere stato sano di mente, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un mese dopo che lo sposo ha recuperato la pienezza delle sue facoltà mentali.

Sostituire al comma la seguente dizione: « Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi che si sia trovato in tale stato di infermità, anche transitoria, che abbia reso il contraente incapace di consentire ».

Sostituire alle parole: « lo sposo ha recuperato la pienezza delle sue facoltà mentali » le parole: « l'infermità sia cessata ».

Art. 127.

(Impugnazione per mancanza di assenso).

Il matrimonio contratto senza l'assenso prescritto nell'art. 96 può essere impugnato dalla persona della quale era richiesto l'assenso e da quello degli sposi per il quale l'assenso era necessario.

L'azione non può essere proposta quando il matrimonio sia stato espressamente o tacitamente approvato dalla persona della quale era richiesto l'assenso o quando siano trascorsi tre mesi dalla notizia del contratto matrimoniale.

Parimenti l'azione non può essere proposta quando sia trascorso un mese

Spostare le ultime parole del comma « da parte dello sposo a cui l'assenso era

dal raggiungimento della maggiore età da parte dello sposo a cui l'assenso era necessario.

Art. 128.

(Impugnazione per violenza ed errore).

Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi il cui consenso sia stato estorto con violenza o sia rimasto escluso per effetto di errore.

L'errore sulle qualità dell'altro coniuge non è causa di nullità del matrimonio se non quando si risolve in errore sulla identità della persona.

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un mese dopo che lo sposo ha riacquisito la sua piena libertà o conosciuto l'errore.

Art. 129.

(Impugnazione per impotenza).

L'impotenza perpetua, così assoluta come relativa, quando sia anteriore al matrimonio, può essere proposta come causa di nullità dall'uno e dall'altro coniuge.

L'impotenza di generare non può essere proposta come causa di nullità del matrimonio. Tuttavia, se uno dei coniugi manca di organi necessari per la generazione, il matrimonio può essere impugnato dall'altro coniuge, il quale non ne abbia avuto conoscenza prima del matrimonio. La domanda non può essere proposta trascorsi tre mesi da quando il coniuge abbia avuto conoscenza delle condizioni dell'altro.

Art. 130.

(Impugnazione per precedente matrimonio).

Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell'altro coniuge: se viene opposta la nullità del primo matrimonio, tale opposizione dovrà essere preventivamente giudicata.

Il matrimonio contratto dal coniuge di un assente non può essere impugnato finchè dura l'assenza.

necessario », collocandole nello stesso comma dopo la parola: « proposta ».

Sopprimere la parola: « rimasto ».

Sostituire alle parole: « si risolva in errore » la parola: « ridondi ».

Sopprimere la parola: « piena ».

Aggiungere al comma la seguente parte: « La domanda di nullità deve essere proposta nel termine di due anni ».

Sostituire alle parole: « Tuttavia, se uno dei coniugi manca di organi necessari per la generazione » le parole: « Se uno dei coniugi tuttavia abbia organi costituzionalmente incapaci alla generazione ».

Art. 131.

(Impugnazione del pubblico ministero).

L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.

Art. 132.

(Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio).

Quando sia proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, sulla istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi siano minori o interdetti.

Art. 133.

(Intrasmissibilità dell'azione).

L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi, salvo che il giudizio sia pendente alla morte dell'attore.

Art. 134.

(Matrimonio putativo).

Il matrimonio dichiarato nullo, qualora sia stato contratto in buona fede, produce rispetto ai coniugi, fino alla sentenza che pronuncia la nullità, gli effetti del matrimonio valido.

Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonchè rispetto ai figli nati prima del matrimonio che siano stati riconosciuti avanti l'annullamento.

Se uno solo dei coniugi sia stato in buona fede, gli effetti si producono solo in favore di lui e dei figli.

Se entrambi i genitori siano stati in mala fede, i figli nati o concepiti durante il matrimonio hanno lo stesso stato dei figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento non sarebbe vietato, salvo la possibilità di impugnativa a norma degli articoli 270 e seguenti.

Sostituire alle parole: « avanti l'annullamento » le altre: « avanti la sentenza di annullamento ».

Aggiungere il seguente articolo 134-bis.

« La moglie in buona fede può far annullare l'alienazione o l'obbligazione dei beni dotati a norma dell'art. 186. »

« Il coniuge di mala fede, oltre alle sanzioni stabilite dall'art. 145, è tenuto a favore dell'altro coniuge agli alimenti nella misura determinata dall'art. 433.

« La patria potestà spetta soltanto al genitore di buona fede. A quello di mala fede non spettano verso i figli che i diritti nascenti dal rapporto di filiazione naturale ».

Art. 135.

(Effetti del matrimonio contratto per violenza).

Gli effetti indicati nell'articolo precedente si producono anche nel caso in cui il consenso del coniuge sia stato estorto con violenza.

SEZIONE VII. — *Delle prove della celebrazione del matrimonio.*

Art. 136. .

(Atto di celebrazione del matrimonio).

Niuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile.

Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.

Art. 137.

(Possesso di stato).

Il possesso di stato, conforme all'atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di forma.

Art. 138.

(Mancanza dell'atto di celebrazione).

Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l'esistenza del matrimonio può essere provata a norma dell'art. 447.

Nel caso che l'atto di matrimonio non sia stato inserito nei registri e vi siano indizi che ciò sia avvenuto per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore, la prova della esistenza del matrimonio non è ammessa se non risulti in modo indubbio un conforme possesso di stato.

Sostituire alle parole « Sezione VII » le altre: « Capo VIII ».

Vedasi proposta contenuta nell'articolo 89.

Spostare le parole: « per un caso di forza maggiore », collocandole subito dopo la parola: « registri ».

Art. 139.

(Prova della celebrazione risultante da sentenza penale).

Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale, l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.

SEZIONE VIII. — *Disposizioni penali.*

*Sostituire alle parole: « Sezione VIII »
le altre: « Capo IX ».*

Art. 140.

(Omissione di pubblicazione).

Sono puniti con l'ammenda da lire quattrocento a lire duemila gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che abbiano celebrato matrimonio senza che sia stato preceduto dalla prescritta pubblicazione.

*Aggiungere, in fine dell'articolo, le
parole: « salvo che sia stata concessa
dispensa ai sensi dell'art. 106 ».*

Art. 141.

(Pubblicazione senza richiesta o senza documenti).

È punito con l'ammenda da lire duecento a lire mille l'ufficiale dello stato civile che abbia proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all'art. 102 o quando manchi alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell'art. 103.

Art. 142.

(Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile).

L'ufficiale dello stato civile che ammette a celebrare matrimonio persone, alle quali osti qualche impedimento o divieto di cui abbia notizia, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire tremila.

*Sostituire alla parola: « ammenda »,
l'altra: « multa ».*

Art. 143.

(Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile.
Mancanza dei testimoni).

È punito con l'ammenda da lire trecento a lire duemila l'ufficiale dello stato civile che abbia celebrato un matrimonio per cui non era competente.

La stessa pena si applica all'ufficiale dello stato civile che abbia proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.

Art. 144.
(Altre infrazioni).

È punito con l'ammenda stabilita nell'art. 141 l'ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravvenga alle disposizioni degli articoli 99, 101, 104, 105, 112, 113, 114, 115, 116 e 118 o commetta qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questa sezione.

Art. 145.
(Cause di nullità note a uno dei coniugi).

Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio, l'ha lasciata ignorare all'altro, è punito, se il matrimonio è annullato, con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila e l'altro coniuge ha diritto a una congrua indennità, ancorchè non dia la prova specifica del danno sofferto.

Coordinare l'articolo con l'art. 134-bis per quanto attiene al diritto agli alimenti ivi previsto.

Art. 146.
(Inosservanza del lutto vedovile).

La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'art. 95, l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire duemila.

Art. 147.
(Competenza).

I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.

Art. 148.
(Limiti d'applicazione delle precedenti disposizioni).

Le disposizioni della presente sezione si applicano qualora i fatti ivi preveduti non costituiscano reato più grave.

Trasferire qui il Capo II del progetto ministeriale, che diventa « Capo X ».

CAPO IV.

DEI DIRITTI E DEI DOVERI
CHE NASCONO DAL MATRIMONIO.

Art. 149.

(Doveri reciproci dei coniugi).

Il matrimonio impone ai coniugi l'obbligo reciproco della coabitazione, della fedeltà e dell'assistenza.

Art. 150.

(Potestà maritale).

Il marito è capo della famiglia: la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dove egli crede opportuno di fissare il suo domicilio.

Sostituire alle parole « Capo IV » le altre: « Capo XI ».

Sostituire alla parole: « dove » l'altra: « dovunque » e alle parole: « il suo domicilio » le altre: « la sua residenza ».

Art. 151.

(Doveri del marito).

Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sè e somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze.

La moglie deve contribuire al mantenimento del marito, se questi non ha mezzi sufficienti.

Sostituire alle parole: « mantenimento del » le altre: « buon andamento della famiglia e soccorrere il ».

Art. 152.

(Abbandono del domicilio coniugale).

L'obbligazione del marito di somministrare gli alimenti alla moglie è sospesa quando la moglie, allontanatasi senza giusta causa dal domicilio coniugale, ricusi di ritornarvi.

Può inoltre l'autorità giudiziaria, secondo le circostanze, ordinare a profitto del marito e della prole il sequestro temporaneo di parte delle rendite patrimoniali della moglie.

Art. 153.

(Doveri verso i figli).

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligazione di mantenere, educare e istruire la prole.

In apposita formula da aggiungere alla parola: « educare » specificare che l'educazione deve essere conforme ai principi della morale e del sentimento nazionale fascista.

Questa obbligazione spetta al padre e alla madre, in proporzione delle loro sostanze, computati nel contributo della madre i frutti della dote.

Quando essi non abbiano mezzi sufficienti, tale obbligazione spetterà agli altri ascendenti in ordine di prossimità.

Sostituire alla parola: « spetterà » l'altra: « spetta ».

CAPO V.

DELLO SCIoglimento DEL MATRIMONIO E DELLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI.

Sostituire alle parole: « Capo V » le altre: « Capo XII ».

Art. 154.

(Scioglimento del matrimonio).

Il matrimonio non si scioglie che con la morte di uno dei coniugi.

La moglie, durante lo stato vedovile, conserva il cognome del marito.

Art. 155.

(Separazione personale).

È ammessa la separazione personale dei coniugi. Il diritto di domandarla spetta ai coniugi nei soli casi determinati dalla legge.

Art. 156.

(Cause di separazione personale).

La separazione può essere domandata per causa di adulterio o di volontario abbandono, e per causa di eccessi, sevizie, minacce e ingiurie gravi.

Non è ammessa l'azione di separazione per adulterio del marito, se non quando concorrano circostanze tali che il fatto costituisca un'ingiuria grave alla moglie.

Sostituire la seguente dizione: « La separazione può essere domandata per causa di adulterio, volontario abbandono, eccessi, sevizie o ingiurie gravi ».

Art. 157.

(Separazione per condanna penale).

La separazione si può anche domandare contro il coniuge che sia stato condannato alla pena dell'ergastolo o della reclusione per un tempo superiore ai cinque anni, ovvero sia stato sottoposto alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, tranne il caso che la condanna

Sostituire alle parole: « si può anche domandare » le altre: « può essere anche domandata » e alle parole: « alla pena dell'ergastolo o della reclusione per un tempo superiore ai cinque anni » le altre: « ad una pena non inferiore ai cinque anni di reclusione ».

o la interdizione siano anteriori al matrimonio e l'altro coniuge ne fosse consapevole.

Art. 158.

(Separazione per mancata fissazione di sede familiare).

La moglie può chiedere la separazione quando il marito, senza alcun giusto motivo, non fissi una sede, o, avendone i mezzi, ricusi di fissarla in modo conveniente alla sua condizione.

Sostituire alla parola: « sede » l'altra: « residenza » e alla parola: « fissarla » le parole: « fissare una sede ».

Art. 159.

(Riconciliazione).

La riconciliazione estingue il diritto di chiedere la separazione; essa induce pure l'abbandono della domanda che sia stata proposta.

Art. 160.

(Provvedimenti riguardo ai figli).

Il tribunale che pronunzia la separazione dichiara quale dei coniugi debba tenere presso di sé i figli e provvedere al loro mantenimento, alla loro educazione o istruzione.

Il tribunale può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata in un istituto di educazione o presso una terza persona.

Qualunque sia la persona a cui i figli sono affidati, il padre e la madre conservano il diritto di vigilare la loro educazione.

Aggiungere alla parola: « persona » le altre: « o l'istituto ».

Art. 161.

(Effetti della separazione).

Il coniuge, per colpa del quale fu pronunziata la separazione, incorre nella perdita di tutti gli utili che l'altro coniuge gli avesse concesso col contratto di matrimonio, sebbene siano stati stipulati con reciprocità.

Il tribunale può altresì privarlo in tutto o in parte dell'usufrutto legale che ad esso spetti sui beni dei figli minori.

Se la sentenza di separazione è pronunziata per colpa di ambedue i coniugi, ciascuno di essi incorre nella perdita

Sostituire alla parola: « sebbene » le altre: « anche se » e aggiungere in fine del comma le parole: « e ha diritto agli alimenti strettamente necessari ».

indicata nel primo comma, e il tribunale, secondo le circostanze, dà le disposizioni opportune per l'usufrutto legale.

Il tribunale può anche stabilire, secondo le circostanze, la sospensione dell'uso del cognome del marito.

Sostituire la seguente dizione: « Il tribunale, secondo le circostanze, può anche vietare alla moglie l'uso del cognome del marito ».

Aggiungere il seguente capoverso: « Il coniuge che non ha colpa nella separazione personale conserva tutti i diritti riconosciutigli nel precedente Capo in quanto siano compatibili con lo stato di separazione ».

Art. 162.

(Cessazione degli effetti della separazione).

I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, o con una espressa dichiarazione o col fatto della coabitazione, senza che sia necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Art. 163.

(Separazione consensuale).

La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del tribunale.

CAPO VI.

Sostituire al n. « VI » il n. « XIII ».

DEI RAPPORTI PATRIMONIALI FRA CONIUGI.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 164.

(Regolamento dei rapporti patrimoniali fra coniugi).

I rapporti patrimoniali fra i coniugi sono regolati dalle convenzioni delle parti e dalla legge.

Rendere il titolo più sintetico, salvo che non si ritenga di sopprimere in via generale i titoli dei singoli articoli.

Sostituire alle parole: « dalle convenzioni delle parti e dalla legge » le altre: « dalla legge e dalle convenzioni delle parti ».

Art. 165.

(Diritti inderogabili).

Gli sposi non possono derogare nè ai diritti che appartengono al capo della famiglia, nè a quelli che vengono dalla legge attribuiti all'uno o all'altro coniuge.

Sostituire alle parole: « Gli sposi » le altre: « Le parti » e alle parole: « vengono dalla legge attribuiti » le altre: « la legge attribuisce ».

Art. 166.

(Riferimento generico a leggi o a consuetudini).

Gli sposi non possono stabilire genericamente che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non siano sottoposti o da consuetudini, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare i loro rapporti.

*Sostituire alla parola: « genericamente »
le parole: « in modo generico ».*

Art. 167.

(Forma delle convenzioni matrimoniali).

Le convenzioni matrimoniali devono essere stipulate per atto pubblico.

Portare qui l'art. 170.

Art. 168.

(Mutuazioni nelle convenzioni matrimoniali).

Le mutazioni nelle convenzioni matrimoniali debbono farsi egualmente per atto pubblico, alla presenza e col simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio.

Ogni mutazione rimane senza effetto rispetto ai terzi; se in margine o in calce dell'originale del contratto di matrimonio non fu fatta annotazione indicante l'atto che la contiene. Questa annotazione deve inoltre essere fatta sulla copia del contratto di matrimonio rimessa al pubblico archivio a cura del notaio che lo ha ricevuto e anche su quella presentata all'ufficio di trascrizione, se il contratto di matrimonio fu trascritto.

Art. 169.

(Controdichiarazioni).

Nessuna controdictichiarazione ha effetto quando sia fatta senza la presenza e il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio.

Sostituire il seguente articolo:

« Le controdictichiarazioni che non rechino mutamenti sostanziali alle convenzioni matrimoniali hanno effetto quando siano fatte alla presenza e col simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio. »

« Le dette controdictichiarazioni non fanno stato di fronte ai terzi se non siano annotate nelle forme stabilite nel capoverso dell'articolo precedente ».

Art. 170.

(Immutabilità delle convenzioni).

Le convenzioni matrimoniali di qualunque specie non possono cangiarsi in verun modo dopo la celebrazione del matrimonio.

Premettere quest'articolo all'art. 168, sopprimendo le parole: « di qualunque specie » e sostituendo alle parole: « non possono cangiarsi » le altre: « non possono essere mutate ».

Art. 171.

(Capacità del minore).

Il minore capace di contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le stipulazioni e le donazioni che possono farsi nel relativo contratto, le quali sono valide se egli è stato assistito dalle persone il cui assenso è necessario per la validità del matrimonio o dal curatore speciale che sia stato nominato a norma dell'art. 97.

La stessa disposizione si applica al minore emancipato anche nel caso che non occorra l'assenso del curatore per la validità del matrimonio.

Art. 172.

(Capacità dell'inabilitato).

Per la validità delle stipulazioni e donazioni fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato o da colui contro il quale sia stato promosso giudizio di inabilitazione è necessaria l'assistenza del curatore già nominato. Se questi non sia stato ancora nominato, si provvederà alla nomina di un curatore speciale.

SEZIONE II. — *Della dote.*

Art. 173.

(Definizione).

La dote consiste in quei beni che la moglie o altri per essa apporta espressamente a questo titolo al marito per sostenere i pesi del matrimonio.

§ 1. — *Della costituzione della dote.*

Art. 174.

(Costituzione durante il matrimonio).

La dote può essere costituita o aumentata anche durante il matrimonio sia dagli estranei sia dalla moglie, purchè in nessun caso siano alterate le convenzioni matrimoniali precedentemente stabilite.

Sostituire alle parole: « dagli estranei » le parole: « da altri ».

Art. 175.

(Beni futuri).

La costituzione di dote non può comprendere i beni futuri.

Sostituire il seguente comma: « La costituzione di dote può comprendere tanto i beni presenti quanto i beni futuri ».

La costituzione di dote espressa in termini generici comprende tutti i beni presenti della donna.

Aggiungere il seguente capoverso corrispondente all'ultimo comma dell'art. 190 del progetto della Commissione Reale: « In difetto di espressa dichiarazione, la costituzione di dote di beni futuri non comprende ciò che la donna acquisti come prodotto del suo lavoro personale ».

Art. 176.

(Garanzia della dote).

Coloro che costituiscono una dote sono tenuti a garantire i beni assegnati in dote.

Tale garanzia non comprende i vizi o difetti occulti della cosa, salvo che il costituente ve li abbia espressamente compresi o sia stato in dolo.

Art. 177.

(Interessi e frutti della dote).

Coloro che hanno costituita la dote devono, salvo stipulazione in contrario, corrispondere gli interessi, se si tratta di dote in danaro, o altrimenti render conto dei frutti prodotti, dal giorno del matrimonio, quantunque siasi pattuita una dilazione per il pagamento o per la consegna.

§ 2. — *Dei diritti del marito sulla dote e dell'alienazione dei beni dotali.*

Art. 178.

(Dote in danaro, in beni mobili o immobili stimati).

Se la dote o parte di essa consiste in una somma di denaro o in cose mobili stimate nell'atto di costituzione, il marito ne acquista la proprietà e diviene debitore della somma o del prezzo attribuito alle cose mobili, salvo che la stima di queste sia fatta con la dichiarazione che non produce trasferimento di proprietà.

Se la dote o parte di essa consiste in beni immobili, la stima non ne trasferisce la proprietà al marito senza una espressa dichiarazione.

Art. 179.

(Acquisto d'immobile con danaro dotale).

L'immobile acquistato col denaro dotale non diviene dotale, se non quando nell'atto di costituzione della dote sia stata stipulata la condizione dell'impiego.

Lo stesso ha luogo relativamente all'immobile dato per pagamento della dote costituita in danaro.

Art. 180.

(Amministrazione della dote).

Nei casi in cui la moglie conserva la proprietà dei beni dotali, il solo marito ne ha l'amministrazione durante il matrimonio e ha diritto di riscuoterne i frutti.

Ciò non ostante, può convenirsi nel contratto di matrimonio che la moglie riceva annualmente, sopra semplice sua quietanza, una parte delle rendite dotali per le sue minute spese e pei bisogni della sua persona.

Il solo marito ha facoltà di agire per far valere i diritti relativi ai beni dotali e di esigere la restituzione dei capitali.

Devono proporsi in contraddittorio del marito e della moglie le azioni che hanno per oggetto il diritto della moglie sui beni dotali.

*Aggiungere il seguente capoverso: « Sul-
l'immobile così acquistato grava l'ipoteca
legale di cui all'art. 1969 ».*

*Sostituire a questi due ultimi capoversi
la seguente disposizione: « In tutti i giudizi
in cui si tratta di far valere diritti relativi
ai beni dotali o di esigere la restituzione
dei capitali e negli atti di esecuzione sopra
i beni dotali stessi, è necessario l'intervento
tanto del marito quanto della moglie ».*

Art. 181.

(Amministrazione in caso di impedimento del marito).

In caso di lontananza o di altro impedimento del marito, la moglie può essere autorizzata dal tribunale ad assumere l'amministrazione dei beni dotali e ad esercitare i diritti spettanti al marito ai sensi dell'articolo precedente.

Sostituire, come negli articoli 218 e 325, alle parole: « In caso di lontananza o di altro impedimento » le altre: « In caso di impedimento, anche temporaneo ».

Art. 182.

(Cauzione).

Salvo quanto è disposto per l'ipoteca legale, il marito non è tenuto a dare cauzione per la dote che riceve, se non vi è stato obbligato nell'atto di costituzione dotale.

Tuttavia, se dopo il matrimonio sia sopraggiunta nel patrimonio del marito una trasformazione o una diminuzione per cui la dote venga ad essere in pericolo, il tribunale, sulla istanza della moglie o di colui che ha costituito la dote o ne è debitore, può ordinare le cautele opportune per la sicurezza della dote.

Sostituire al primo inciso il seguente: « Se tuttavia durante il matrimonio siano sopraggiunti nel patrimonio del marito un mutamento o una diminuzione per i quali la dote venga ad essere in pericolo ».

Art. 183.

(Alienazione della dote).

Salvo che nell'atto di costituzione della dote non sia stato espressamente consentito, non si possono durante il matrimonio alienare o obbligare i beni e le ragioni dotali, e non si possono neppure ridurre o restringere le ragioni medesime, se non col consenso del marito e della moglie e mediante decreto del tribunale, che può darne l'autorizzazione nei soli casi di necessità o utilità evidente.

Art. 184.

(Esecuzione sui frutti).

L'esecuzione sui frutti dei beni dotali da parte dei creditori del marito non può aver luogo per debiti che il creditore sapeva essere estranei ai bisogni della famiglia.

Sostituire la seguente disposizione: « Il creditore può agire sui frutti dei beni dotali soltanto per debiti del marito contratti per i bisogni della famiglia o nel caso che i redditi dotali eccedano manifestamente i bisogni della famiglia stessa. La moglie ha diritto di intervenire nel giudizio ».

Art. 185.

(Permuta e vendita: impiego del prezzo).

Qualora venga autorizzata la permuta dell'immobile dotale, quello ricevuto in permuta diviene dotale ed è dotale anche l'eventuale supplemento in denaro, che si deve come tale impiegare.

Si deve parimenti impiegare come dotale il prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile dotale, autorizzata per motivi di evidente utilità.

In ambedue i casi di tribunale provvede in guisa che non si ometta l'impiego del prezzo nel modo da esso stabilito.

Sostituire, in questo e nel comma successivo, alle parole: « dell'immobile dotale » le altre: « di beni dotali ».

Sostituire alle parole: « in guisa che non si ometta l'impiego del prezzo » le altre: « a che il prezzo sia impiegato ».

Art. 186.

(Annullamento dell'alienazione della dote).

Il marito può durante il matrimonio far annullare l'alienazione o l'obbligazione della dote che non sia stata permessa nell'atto di costituzione o autorizzata dal tribunale. Uguale diritto spetta alla moglie anche dopo sciolto il matrimonio.

L'altro contraente non può pretendere di essere rimborsato di ciò che ha pagato in forza del contratto annullato se non nei limiti in cui ciò che ha pagato si è risolto in vantaggio della moglie o della famiglia. Il marito, però, è tenuto per i danni verso colui col quale ha contrattato, se nel contratto non ha dichiarato che il bene era dotale.

L'annullamento dell'alienazione o dell'obbligazione non può essere promosso nell'interesse del terzo contraente.

Sostituire all'articolo il primo e il secondo comma dell'art. 1407 del Codice civile vigente.

Art. 187.

(Esecuzione sui beni dotali dopo lo scioglimento del matrimonio).

Sciolto il matrimonio, si può procedere sui beni che costituivano la dote anche per le obbligazioni contratte dalla moglie durante il matrimonio.

Art. 188.

(Obbligazioni del marito riguardo alla dote).

Il marito riguardo ai beni dotali è tenuto a tutte le obbligazioni che sono a carico dell'usufruttuario, ed è responsabile delle prescrizioni incorse e dei deterioramenti che non siano avvenuti senza sua colpa.

Sostituire alla seconda parte la seguente dizione: « ed è responsabile delle prescrizioni e dei deterioramenti, che siano avvenuti per sua colpa ».

§ 3. — *Della restituzione della dote.*

Art. 189.

(Beni di proprietà della moglie).

Se la dote consiste in beni di cui la moglie abbia conservato la proprietà, il marito o i suoi eredi possono essere costretti a restituirla senza dilazione, sciolto che sia il matrimonio.

Sostituire alle parole: « possono essere costretti » le altre: « sono tenuti ».

Art. 190.

(Beni di proprietà del marito).

Se la dote consiste in beni di cui il marito sia divenuto proprietario, la restituzione non può domandarsi che un anno dopo lo scioglimento del matrimonio.

Art. 191.

(Beni consumabili).

Se i mobili, la cui proprietà resta alla moglie, si sono consumati con l'uso e senza colpa del marito, egli non è tenuto a restituire che i rimanenti e nello stato in cui si trovano.

Art. 192.

(Mobili che la moglie può ritenere).

La moglie può, in qualunque caso, ritenere la biancheria e ciò che serve all'ordinario suo abbigliamento, detratto però il valore di tali oggetti quando sono stati originariamente dati con una stima.

Art. 193.

(Presunzione di pagamento della dote).

Se il matrimonio si scioglie dopo che siano decorsi dieci anni dalla scadenza dei termini stabiliti per il pagamento della dote e la moglie non ne era la debitrice, essa o i suoi eredi possono ripeterla dal marito o dagli eredi di lui a meno che si provi che la mancata esazione non è dipesa da colpa del marito.

Sostituire alle parole: « e la moglie non ne era la debitrice » le altre: « e la moglie o i suoi genitori non ne erano debitori ».

Art. 194.

(Frutti della dote. Alimenti alla vedova).

I frutti della dote decorrono di diritto dal giorno dello scioglimento del matrimonio a favore di coloro ai quali la dote deve essere restituita.

La moglie, tuttavia, per l'anno successivo allo scioglimento del matrimonio, può esigere dall'eredità del marito il mantenimento in congrua misura in luogo dei frutti della dote.

Se non vi è stata costituzione di dote, la moglie ha diritto alla somministrazione degli alimenti per l'anno successivo allo scioglimento del matrimonio.

In ogni caso l'eredità del marito deve fornire, durante un anno, l'abitazione alla moglie, purchè non separata per sua colpa.

Intendere l'espressione: «abitazione» nel senso che possa trattarsi anche di una abitazione diversa dalla casa maritale.

Art. 195.

(Divisione dei frutti).

Sciogliendosi il matrimonio, i frutti sia naturali che civili della dote si dividono fra il coniuge superstite e gli eredi dell'altro in proporzione della durata del matrimonio nell'ultimo anno o nell'ultimo periodo di maturazione o di scadenza se questo è superiore all'anno.

L'anno o il periodo si computa dal giorno corrispondente a quello del matrimonio.

Art. 196.

(Locazioni).

Se il bene dotale fu locato durante il matrimonio dal solo marito, si osserva quanto è stabilito per le locazioni fatte dall'usufruttuario.

Art. 197.

(Spese e miglioramenti).

Le norme dettate in materia di usufrutto sono applicabili per il rimborso delle spese e per i miglioramenti fatti dal marito sui beni dotali.

§ 4. — *Della separazione della dote dai beni del marito.*

Art. 198.

(Casi di separazione).

La separazione della dote non può domandarsi se non giudizialmente dalla moglie la quale sia in pericolo di perderla, ovvero quando il disordine degli affari del marito lasci temere che i beni di lui non siano sufficienti per soddisfare i diritti della moglie o che i frutti della dote vengano distratti dalla loro destinazione.

La separazione della dote può anche essere domandata dalla moglie in caso di separazione personale pronunciata per colpa del marito o di entrambi.

La separazione stragiudiziale è nulla.

Art. 199.

(Inefficacia della separazione).

La separazione della dote pronunciata dall'autorità giudiziaria rimane senza effetto, se la sentenza non sia notificata entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione e non sia eseguita, entro sessanta giorni dal suo passaggio in giudicato, mediante atto pubblico col reale soddisfacimento dei diritti spettanti alla moglie sino alla concorrenza dei beni del marito, o almeno nel detto termine la moglie non abbia proposto e proseguito le relative istanze.

Art. 200.

(Retroattività della sentenza di separazione. Spese del giudizio).

La sentenza che pronuncia la separazione è retroattiva sino al giorno della domanda.

Le spese del giudizio di separazione e quelle del pagamento sono a carico del marito.

Art. 201.

(Divieto ai creditori della moglie di chiedere la separazione).

I creditori particolari della moglie non possono senza il suo consenso domandare la separazione della dote.

Sopprimere le parole: « o di entrambi » e aggiungere la seguente disposizione: « Il tribunale può, secondo le circostanze e tenuto conto dell'interesse della famiglia, autorizzare la separazione della dote e dare le opportune disposizioni ».

Sostituire alle parole: « dal suo passaggio in giudicato » le altre: « da quello in cui essa è divenuta definitiva ».

Sostituire il seguente capoverso: « Le spese inerenti alla restituzione della dote sono a carico del marito ».

Art. 202.

(Impugnativa e opposizione da parte dei creditori del marito).

I creditori del marito possono impugnare la separazione della dote fatta in frode dei loro diritti; possono altresì intervenire in giudizio per opporsi alla domanda di separazione.

Art. 203.

(Obblighi della moglie).

La moglie che ha ottenuto la separazione della dote rimane soggetta agli obblighi stabiliti nel capoverso dell'articolo 151 e nell'art. 153.

Art. 204.

(Diritti della moglie).

La moglie che ha ottenuto la separazione della dote ne ha la libera amministrazione.

La dote rimane inalienabile, e le somme che la moglie riceve in soddisfazione di essa sono dotali e devono impiegarsi con l'autorizzazione giudiziale.

Nel caso in cui occorra provvedere a norma dell'art. 183, il tribunale può autorizzare l'alienazione anche se il marito non consenta.

Sostituire alla dizione: « devono impiegarsi » la seguente: « si devono impiegare ».

Art. 205.

(Cessazione degli effetti della separazione).

Per volontà di entrambi i coniugi e in seguito a decreto di autorizzazione del tribunale la dote può essere riconsegnata al marito. La riconsegna deve essere fatta per atto pubblico, e dalla data di questo cessano gli effetti della separazione della dote.

I creditori della moglie possono impugnare la riconsegna compiuta in frode dei loro diritti.

SEZIONE III. — *Dei beni parafernali.*

Art. 206.

(Definizione).

Si considerano parafernali i beni della moglie che non sono stati costituiti in dote o in comunione o in patrimonio familiare.

Art. 207.

(Contributo della moglie ai pesi del matrimonio).

La moglie che ha beni parafernali contribuisce ai pesi del matrimonio nella misura stabilita nelle convenzioni matrimoniali o, in mancanza, nella proporzione stabilita nell'art. 153.

Art. 208.

(Diritti della moglie sui beni parafernali).

La moglie ha il godimento e l'amministrazione dei beni parafernali.

Se il marito è costituito procuratore ad amministrarli, con l'obbligo di render conto dei frutti, è tenuto verso la moglie come qualunque altro procuratore.

Se il marito ha goduto i beni parafernali senza procura, ma senza che la moglie abbia fatto opposizione con atto scritto, ovvero li ha goduti con procura, ma senza l'obbligo di render conto dei frutti, egli e i suoi eredi, a richiesta della moglie o allo scioglimento del matrimonio, non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti, senza obbligo di rendere quelli già consumati.

Art. 209.

(Obbligazioni del marito).

Il marito che gode i beni parafernali è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario.

Art. 210.

(Obbligazioni della moglie per il godimento dei beni del marito).

Le disposizioni degli articoli 208 e 209 si applicano al caso in cui la moglie ha avuto l'amministrazione e il godimento dei beni del marito.

SEZIONE IV. — *Della comunione dei beni fra coniugi.*

Art. 211.

(Comunione degli utili e degli acquisti).

Non è permesso agli sposi di contrarre altra comunione universale di beni fuorchè quella degli utili e degli

Assicurare nelle disposizioni sulla trascrizione la pubblicità del contratto per la salvaguardia dei terzi.

acquisti. Tale comunione può essere pattuita quantunque vi sia costituzione dotale. La convenzione deve risultare da atto pubblico e può essere fatta prima o durante il matrimonio.

Art. 212.

(Regolamento della comunione).

Gli sposi possono stabilire patti speciali per siffatta comunione, alla quale, in mancanza, sono applicabili le disposizioni contenute nel titolo *Della società*.

In ogni caso si osservano le disposizioni seguenti.

Art. 213.

(Oggetto della comunione).

Formano oggetto della comunione il godimento dei beni mobili e immobili, presenti e futuri, dei coniugi e, inoltre, gli acquisti fatti durante la comunione dall'uno o dall'altro coniuge a qualunque titolo, tranne quelli derivanti da donazione o da successione, ovvero fatti col prezzo della alienazione della cosa già appartenente in proprio a uno dei coniugi, purchè in quest'ultimo caso ciò risulti espressamente dall'atto di acquisto.

Art. 214.

(Efficacia della comunione).

Anche quando nell'atto di acquisto non ne sia fatta menzione, la comunione si opera di diritto.

Trattandosi di immobili, ciascuno dei coniugi ha facoltà di fare eseguire la relativa annotazione nei registri ipotecari.

Sostituire il seguente articolo: «La comunione si opera di diritto anche se nell'atto di acquisto non ne sia fatta menzione.

«L'annotazione nei registri ipotecari va fatta in testa a ciascuno dei coniugi».

Art. 215.

(Partecipazione agli utili).

Il patto, col quale si stabilisce che i coniugi parteciperanno in parti disuguali agli utili ovvero che il superstite preleverà su di essi una porzione, non è riguardato come una liberalità soggetta alle regole delle donazioni nè per la sostanza nè per la forma.

Non può tuttavia stipularsi che uno dei coniugi debba contribuire nel passivo per una parte maggiore di quella che fosse per avere nell'attivo della comunione.

Art. 216.

(Amministrazione della comunione).

Il marito solo può amministrare i beni della comunione e stare in giudizio per le azioni riguardanti la medesima; ma non può, salvo che a titolo oneroso, alienare o ipotecare i beni la cui proprietà cade nella comunione.

Sostituire l'art. 241 del progetto della Commissione Reale così modificato: « Il marito amministra i beni della comunione e sta in giudizio per le azioni riguardanti la medesima, ma non può, senza il consenso della moglie, alienare o ipotecare detti beni.

« Contro il rifiuto della moglie di alienare o ipotecare i beni della comunione, è ammesso il ricorso al tribunale, il quale può autorizzarne l'alienazione o ipoteca, nei casi di necessità o utilità evidente.

« Lo stesso ricorso può essere presentato dalla moglie, se questa dimostra esservi interesse della famiglia al compimento di tali atti ».

Art. 217.

(Locazioni).

Alle locazioni fatte dal marito dei beni della moglie, il godimento dei quali cade nella comunione, sono applicabili le regole stabilite per le locazioni fatte dall'usufruttuario.

Sopprimere le parole: « il godimento dei quali cade nella comunione ».

Art. 218.

(Amministrazione della moglie).

In caso di lontananza o di altro impedimento del marito, la moglie può essere autorizzata dal tribunale, quando ciò sia necessario nell'interesse della comunione, ad assumerne temporaneamente l'amministrazione e, nei casi di necessità o utilità evidente, può anche essere autorizzata a compiere atti di alienazione, con quelle cautele che il tribunale, ove occorra, creda di stabilire.

Sostituire, come negli articoli 181 e 325, alle parole: « In caso di lontananza o di altro impedimento » le altre: « In caso di impedimento, anche temporaneo »; sostituire poi alla seconda parte, cominciando dalle parole: « e, nei casi di necessità » il seguente capoverso: « In caso di impedimento, anche temporaneo, di uno dei coniugi, l'altro coniuge può anche essere autorizzato a compiere atti di alienazione con quelle cautele che il tribunale crederà nel caso di stabilire ».

Art. 219.

(Obblighi gravanti sui beni della comunione).

I beni della comunione rispondono di tutti i pesi e oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto, di tutti i

Fondere l'articolo col successivo sostituendo al secondo comma di quest'ultimo il seguente: « I beni della comunione sono

carichi dell'amministrazione, anche rispetto ai beni il cui godimento cade in comunione, delle spese per il mantenimento della famiglia e degli obblighi di alimenti dovuti per legge dall'uno o dall'altro coniuge.

Art. 220.

(Obbligazioni contratte dal marito e dalla moglie).

I beni della comunione rispondono inoltre di tutte le obbligazioni contratte dal marito posteriormente alla costituzione della comunione, nonché di quelle inerenti alla comunione ai sensi dell'articolo precedente, contratte dalla moglie nello stesso periodo.

Non rispondono, invece, delle obbligazioni, sia del marito sia della moglie, anteriori alla costituzione della comunione, salvo ai creditori di agire sui beni del proprio debitore, quantunque il godimento di essi sia conferito nella comunione.

Art. 221.

(Scioglimento della comunione).

La comunione si scioglie per la morte o per la dichiarazione di assenza di uno dei coniugi, per la separazione personale e per la separazione giudiziale dei beni.

Art. 222.

(Separazione giudiziale dei beni).

La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata nel caso di inabilitazione del marito, nel caso di cattiva amministrazione della comunione o quando il disordine degli affari del marito metta in pericolo gli interessi della moglie, ovvero nel caso che il marito non provveda a un congruo mantenimento della famiglia.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 200 e 201.

La separazione stragiudiziale è nulla.

tenuti anche per le obbligazioni che sorgono da delitto o quasi delitto ».

Vedasi proposta all'articolo precedente.

Aggiungere dopo la parola: « inabilitazione » le altre: « o di interdizione ».

Sostituire il seguente comma: « La separazione stragiudiziale della comunione non è valida se non è omologata dal tribunale, il quale provvederà in camera di consiglio, sentite le parti ».

Art. 223.

(Divisione della comunione).

Avvenuto lo scioglimento della comunione, attivo e passivo si dividono fra i coniugi in parti eguali, salvo che sia stabilita una diversa proporzione nelle convenzioni matrimoniali.

Tuttavia, la moglie o i suoi eredi hanno sempre la facoltà di rinunciare alla comunione o di accettarla col beneficio dell'inventario, uniformandosi a quanto è stabilito nel titolo delle successioni per la rinuncia alle eredità o per l'accettazione delle medesime col beneficio dell'inventario e sotto le sanzioni ivi previste.

Art. 224.

(Prelevamento di cose mobili).

Nella divisione della comunione i coniugi o i loro eredi, anche in caso di rinuncia o accettazione col beneficio dell'inventario, hanno diritto di prelevare le cose mobili che possono provare, con tutti i mezzi autorizzati dalla legge, avere loro appartenuto prima della comunione o essere loro pervenute durante la medesima a titolo di successione o donazione.

Se queste cose mobili non si ritrovano, la moglie o i suoi eredi possono ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per notorietà, eccetto che la loro mancanza sia dovuta a perimento per caso fortuito o a consumazione per uso.

Art. 225.

(Divieto di prelevamento in danno di terzi).

Il prelevamento autorizzato dall'articolo precedente non può farsi, in mancanza di descrizione o di altro titolo di proprietà avente data certa, a pregiudizio dei terzi, salvo alla moglie o ai suoi eredi il regresso sulla porzione della comunione spettante al marito e anche sugli altri beni di lui.

Sostituire alla dizione: « attivo e passivo » l'altra: « l'attivo e il passivo ».

Spostare la parola: « tuttavia » dopo l'altra: « hanno »; sostituire alla dizione: « rinunciare alla comunione o di accettarla » l'altra: « rinunciare ai beni che costituivano la comunione o di accettarli ».

Aggiungere poi, in fine, le parole: « salvo quanto è disposto dall'art. 218 ».

Sostituire al comma i seguenti:

« I coniugi dovranno fare con la convenzione istitutiva della comunione una descrizione autentica dei loro beni mobili presenti ed eguale descrizione dovranno pure fare di quelli che venissero loro a devolversi durante la comunione a titolo di donazione o di successione.

« In mancanza di tali descrizioni o di altro titolo autentico, i beni mobili esistenti nella comunione al momento dello scioglimento si presumono di pertinenza della comunione medesima ».

Alle prime parole del comma sostituire le seguenti: « Se le cose mobili descritte come sopra non si ritrovano » ecc.

Coordinare l'articolo con le modificazioni proposte all'articolo precedente.

SEZIONE V. — *Del patrimonio familiare.*

Art. 226.

(Costituzione del patrimonio familiare).

Può essere costituito un patrimonio familiare, mediante l'imposizione del vincolo di inalienabilità su determinati beni immobili o titoli di credito, i cui frutti sianó destinati a vantaggio della famiglia.

La costituzione può essere fatta per atto pubblico da uno o da entrambi i coniugi, anche durante il matrimonio, ovvero da un terzo per atto pubblico o per testamento.

Allargare nel codice di procedura civile i limiti dei beni mobili non soggetti al pignoramento.

Aggiungere il seguente capoverso: «Dopo lo scioglimento del matrimonio la costituzione può essere anche fatta dal coniuge superstite o da un terzo se vi siano figli minorenni».

Aggiungere il seguente articolo 226-bis: «La moglie col consenso del marito e con l'autorizzazione del tribunale può costituire in patrimonio familiare beni costituenti la dote.

«Se la dote è costituita da un terzo, occorre anche il consenso del costituente».

Art. 227.

(Patrimonio familiare costituito da un terzo).

Se la costituzione è fatta da un terzo e non risulti a quale dei coniugi egli abbia attribuita la proprietà, questa spetta ad entrambi. Egli può, peraltro, riservarla a sè stesso.

Sostituire alla seconda parte dell'articolo la seguente: «Egli può anche riservarla a sè stesso costituendo come patrimonio familiare il semplice usufrutto».

Art. 228.

(Trascrizione. Annotazione del vincolo).

L'atto di costituzione del patrimonio familiare dev'essere trascritto se riguarda beni immobili.

I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

L'inalienabilità dei beni costituenti il patrimonio familiare non è opponibile ai creditori, il cui diritto sia sorto anteriormente alla trascrizione dell'atto o

Esaminare se si possa istituire in ciascun Comune un registro o schedario anagrafico pubblico per l'annotazione della costituzione del vincolo di inalienabilità con l'esatta descrizione dei beni vincolati.

Sostituire alle parole: «ai creditori, il cui diritto sia sorto» le altre: «ai creditori del coniuge che lo abbia costituito se tale diritto sia sorto». Aggiungere in fine: «o

alla costituzione del vincolo sui titoli di credito.

Art. 229.

(Alienazione dei beni e esecuzione sui frutti).

Il tribunale può autorizzare in caso di necessità l'alienazione dei beni costituenti il patrimonio familiare, la cui proprietà appartenga a uno dei coniugi o a entrambi. Può altresì autorizzare l'alienazione in caso di utilità evidente, determinando le modalità per il reimpiego del prezzo.

L'esecuzione sui frutti dei beni costituenti il patrimonio familiare non può aver luogo per debiti che il creditore sapeva essere estranei ai bisogni della famiglia.

Art. 230.

(Accettazione della costituzione fatta da un terzo).

La costituzione del patrimonio familiare, quando non sia fatta da uno dei coniugi, non obbliga il costituente e non produce effetti se non dal giorno in cui viene accettata dal coniuge o dai coniugi contemplati nell'atto costitutivo.

L'accettazione può essere fatta nello stesso atto di costituzione o con atto pubblico posteriore.

Art. 231.

(Revoca da parte del terzo).

La costituzione del patrimonio familiare, quando non sia fatta da uno dei coniugi, può essere revocata, dopo l'accettazione, soltanto per sopravvenienza di figli o per ingratitudine, a norma delle disposizioni in materia di donazione.

Art. 232.

(Riduzione).

La costituzione dei beni in patrimonio familiare va soggetta a riduzione

abbia origine da delitto o da quasi delitto». Aggiungere inoltre nello stesso comma le seguenti parole: « I creditori possono far valere le loro ragioni sui beni costituiti in patrimonio familiare, se non esistono altri beni ».

Sostituire il seguente comma: « Il creditore può agire sui frutti dei beni costituenti il patrimonio familiare soltanto per debiti contratti per i bisogni della famiglia o per la coltivazione del fondo o nel caso che i redditi del patrimonio stesso eccedano manifestamente i bisogni della famiglia ».

Sostituire alle parole: « dal coniuge o dai coniugi contemplati nell'atto costitutivo » le parole: « dalle persone a cui vantaggio è fatta ».

Sopprimere le parole: « che non sia uno dei coniugi ».

se al tempo della morte del costituente, che non sia uno dei coniugi, si riconosca eccedente la porzione dei beni di cui può disporre lo stesso costituente secondo le norme stabilite in materia di successioni e donazioni.

Art. 233.

(Amministrazione).

L'amministrazione dei beni che costituiscono il patrimonio familiare spetta al coniuge che ne ha la proprietà.

Se la proprietà appartiene a persona diversa dai coniugi, l'amministrazione spetta al coniuge designato dal costituente o, in mancanza di designazione, al marito.

Il coniuge, che amministra i beni di cui la proprietà spetta ad altri, è tenuto a tutte le obbligazioni che sono a carico dell'usufruttuario.

Art. 234.

(Sostituzione del coniuge amministratore).

Qualora il coniuge a cui spetta l'amministrazione non sia in grado di attendervi convenientemente ovvero trascuri di provvedere con i frutti dei beni all'interesse della famiglia, il tribunale può affidare l'amministrazione all'altro coniuge o anche ad altra persona idonea, scelta preferibilmente fra i prossimi parenti.

Art. 235.

(Cessazione del vincolo).

Il vincolo sui beni costituenti il patrimonio familiare cessa allo scioglimento del matrimonio se non vi siano figli o se questi abbiano tutti raggiunta la maggiore età.

In caso diverso, il vincolo dura sino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio.

Art. 236.

(Amministrazione dopo lo scioglimento del matrimonio).

Nel caso previsto dal capoverso dell'articolo precedente, qualora manchino disposizioni del costituente, l'amministrazione spetta al coniuge superstite.

Se manchino entrambi i genitori e non sia stata fatta alcuna designazione dal costituente o dal coniuge superstite, l'amministrazione spetta al maggiore dei figli.

Ove il figlio non abbia raggiunto la maggiore età o non sia emancipato, l'amministratore sarà nominato dall'autorità giudiziaria.

Stabilire, per il caso che il maggiore dei figli non sia idoneo, una disposizione analoga a quella prevista nell'art. 234.

Sostituire alle parole: « il figlio non » le altre: « nessuno dei figli ».

TITOLO VII.

Della filiazione.

CAPO I.

DELLA FILIAZIONE LEGITTIMA.

SEZIONE I. — *Dello stato di figlio legittimo.*

Art. 237.

(Paternità del marito).

Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio.

Art. 238.

(Presunzione di concepimento durante il matrimonio).

Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio o non siano ancora trascorsi trecento giorni dallo scioglimento o annullamento di esso.

Sostituire alla parola: « trecento » l'altra: « trecentotre ».

Art. 239.

(Nascita del figlio prima dei centottanta giorni)

Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dopo il matrimonio è reputato legittimo se il marito non ne disconosce la paternità.

Il disconoscimento non può aver luogo nei casi seguenti:

1° quando il marito sia stato consapevole della gravidanza prima del matrimonio;

2° quando consti dall'atto di nascita che la dichiarazione fu fatta dal marito o da un suo procuratore speciale.

Art. 240.

(Nascita del figlio dopo i trecento giorni).

Può sempre contestarsi la legittimità del figlio nato trecento giorni dopo lo scioglimento o l'annullamento del matrimonio.

Sopprimere l'articolo.

Art. 241.

(Disconoscimento di paternità).

Il marito può disconoscere il figlio concepito durante il matrimonio soltanto nei casi seguenti:

1° se nel tempo decorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita egli era nella fisica impossibilità di coabitare con la moglie per causa di allontanamento o per altro fatto;

2° se durante il tempo predetto egli era colpito da impotenza, anche se questa fosse soltanto impotenza di generare;

3° se durante lo stesso periodo egli viveva legalmente separato dalla moglie anche per effetto di provvedimento temporaneo del magistrato, salvo che siavi stata riunione anche soltanto temporanea tra i coniugi.

*Sostituire alla parola: « trecentesimo »
l'altra: « trecentotreesimo ».*

Art. 242.

(Disconoscimento di paternità per adulterio della moglie).

Il marito non può disconoscere il figlio per causa di adulterio della moglie.

Quando con l'adulterio concorra il celamento della nascita, il marito è ammesso a provare con qualsiasi mezzo di prova ogni altro fatto tendente a escludere la paternità.

La sola confessione della madre non basta a escludere la paternità.

In luogo di quest'articolo aggiungere al precedente la disposizione corrispondente al n. 4 e all'ultimo comma dell'art. 262 del progetto della Commissione Reale e così formulata: « 4° se la moglie abbia commesso adulterio nel periodo predetto ed abbia tenuta celata al marito la gravidanza e la nascita del figlio. In questo caso la sola dichiarazione della madre non basta ad escludere la paternità ».

Aggiungere inoltre allo stesso articolo 241 il seguente comma: « Il disconoscimento può essere fatto con qualsiasi mezzo di prova ».

SEZIONE II. — *Delle prove della filiazione legittima.*

Art. 243.

(Atto di nascita e possesso di stato).

La filiazione legittima si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.

In mancanza di questo titolo basta il possesso continuo dello stato di figlio legittimo.

Art. 244.

(Fatti costitutivi del possesso di stato).

Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgono a dimostrare le relazioni di filiazione o di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.

I principali fra questi fatti sono :

che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di avere ;

che il padre l'abbia trattata come suo figlio e abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, alla educazione e al collocamento di essa ;

che sia stata costantemente riconosciuta come tale nella società ;

che sia stata riconosciuta in tale qualità dalla famiglia.

Art. 245.

(Atto di nascita conforme al possesso di stato).

Nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso conforme al medesimo.

Parimenti non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso conforme all'atto della sua nascita.

Art. 246.

(Supposizione e sostituzione di parto).

Tuttavia quando si tratti di supposizione o di sostituzione di parto, ancorchè vi sia un atto di nascita conforme al possesso di stato, il figlio può reclamare uno stato diverso dando la prova della filiazione anche per mezzo di testimoni nei limiti e secondo le regole dell'art. 248.

Sostituire al termine: « o » l'altro: « e ».

Sostituire alle parole: « riconosciuta come tale nella società » le parole: « considerata come tale nei rapporti sociali ».

Premettere alla parola: « nessuno » le altre: « Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, ».

Sostituire alla prima parte la seguente: « Parimente nessuno può muovere contro-versia sopra lo stato legittimo di colui ».

Sostituire alle parole: « Tuttavia quando si tratti di supposizione o sostituzione di parto » le altre: « Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato », alle parole: « per mezzo » le altre: « a mezzo ».

Parimenti si può contestare la legittimità del figlio dando anche per mezzo di testimoni, nei limiti e secondo le regole sopra indicati, la prova della supposizione o della sostituzione di parto.

Art. 247.

(Mancanza dell'atto di matrimonio).

La legittimità del figlio di due persone, che abbiano pubblicamente vissuto come marito e moglie e siano morte ambedue, non può essere contestata per il solo motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio, qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato che non si trovi in opposizione con l'atto di nascita.

Art. 248.

(Prova con testimoni).

Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, o quando il figlio fu iscritto sotto falsi nomi o come nato da genitori ignoti, la prova della filiazione può darsi col mezzo di testimoni.

Questa prova non può essere ammessa che quando vi sia un principio di prova per iscritto, ovvero quando le presunzioni e gli indizi risultanti da fatti già certi siano abbastanza gravi per determinarne l'ammissione.

Art. 249.

(Principio di prova per iscritto).

Il principio di prova per iscritto risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici e privati provenienti da una delle parti impegnate nella controversia o che vi avrebbe interesse se fosse in vita.

Art. 250.

(Prova contraria).

La prova contraria può darsi con tutti i mezzi propri a dimostrare che il reclamante non sia figlio della donna che egli pretende di avere per madre, oppure che non sia figlio del marito della madre, quando fosse provata la maternità.

Sostituire alla parola: « parimenti » l'altra: « parimente », alle parole: « per mezzo » le altre: « a mezzo », alle parole: « di parto » l'altra: « predette ».

Sostituire alla parola: « ignoti » l'altra: « incerti ».

SEZIONE III. — *Delle azioni di disconoscimento, di contestazione e di reclamo di legittimità.*

Art. 251.

(Termine per l'azione di disconoscimento).

L'azione di disconoscimento tanto nel caso dell'art. 239 quanto nel caso degli articoli 241 e 242 deve essere proposta dal marito nel termine di tre mesi che decorrono :

dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio ;

dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è stabilito il domicilio coniugale, se egli era lontano.

Tanto nell'uno che nell'altro caso, se egli provi di non aver avuto notizia della nascita, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.

Sostituire alla parola: « notizia » l'altra: « conoscenza ».

Art. 252.

(Sospensione del termine).

Se il marito si trovi in istato di interdizione per infermità mentale, la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente è sospesa fino a che duri lo stato d'interdizione.

Art. 253.

(Trasmissibilità dell'azione).

Se il marito muore senza avere promosso l'azione ma prima che sia decorso il termine, i discendenti o gli altri parenti che siano chiamati all'eredità sono ammessi a esercitare l'azione ma debbono proporla entro tre mesi dalla morte del marito, o dalla nascita del figlio se si tratti di postumo.

Sostituire la seguente formula corrispondente all'art. 273 del progetto della Commissione Reale: « Se il marito muore senza avere promosso l'azione ma prima che sia decorso il termine utile, i discendenti o gli ascendenti di lui, cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale o morale, sono ammessi ad impugnare la legittimità del figlio, ma debbono proporre l'azione entro tre mesi dalla morte del marito, o dalla nascita del figlio se si tratti di postumo ».

Art. 254.

(Legittimazione passiva).

L'azione è proposta contro il figlio se è maggiore d'età e, se è minore o interdetto, in contraddittorio di un curatore

nominato dal tribunale davanti al quale il giudizio è promosso. Nel caso di minore emancipato o di maggiore inabilitato l'azione è proposta contro il figlio assistito da un curatore egualmente nominato dal tribunale.

Nel giudizio deve in tutti i casi essere chiamata la madre.

Art. 255.

(Legittimazione all'azione di contestazione della legittimità. Imprescrittibilità).

L'azione di contestazione della legittimità spetta a ciascuno di coloro che dall'atto di nascita del figlio risultano suoi genitori e a chiunque vi abbia interesse.

Tale azione è imprescrittibile.

Nel caso in cui l'azione sia proposta contro il figlio minore o altrimenti incapace si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

Nel giudizio devono essere chiamati in tutti i casi entrambi i genitori.

Art. 256.

(Reclamo della legittimità).

L'azione per reclamare lo stato legittimo spetta al figlio; ma, se egli non l'abbia promossa e sia morto in età minore o nei cinque anni dopo conseguita la maggiore età, può essere promossa dai discendenti di lui. Essa deve essere proposta contro entrambi i genitori, e, in loro mancanza, contro i loro eredi.

L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.

Aggiungere dopo la parola: « legittimità » le parole: « del figlio nato trecentotrenta giorni dopo lo scioglimento o l'annullamento del matrimonio ».

Modificare questo comma in relazione al concetto della prescrizione.

Esaminare, in sede di coordinamento, se convenga precisare in quest'articolo che l'azione può essere promossa dal tutore, come per l'art. 280.

Modificare questo comma in relazione al concetto della prescrizione.

CAPO II.

DELLA FILIAZIONE ILLEGITTIMA E DELLA LEGITTIMAZIONE.

SEZIONE I. — *Della filiazione illegittima.*

§ 1. — *Del riconoscimento dei figli naturali.*

Art. 257.

(Riconoscimento).

Il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre e dalla madre tanto congiuntamente quanto separatamente.

Il riconoscimento non può essere fatto dal padre che non abbia raggiunto i diciotto anni e dalla madre che non abbia raggiunto i quattordici anni, a meno che non abbia luogo in occasione del matrimonio dei genitori.

Art. 258.

(Riconoscimento di figli incestuosi).

I figli nati da persone, fra le quali sussista vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero vincolo di affinità in linea retta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente fra di loro. Quando uno solo dei genitori sia stato in buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui.

Art. 259.

(Riconoscimento di figli adulterini).

I figli nati da persone, di cui anche una soltanto fosse al tempo del concepimento legata in matrimonio con altra persona, possono essere riconosciuti dal genitore che non era unito in matrimonio.

Possono essere riconosciuti anche dal genitore che al tempo del concepimento era unito in matrimonio, qualora il detto matrimonio sia sciolto o annullato e non vi siano legittimi o legittimati per effetto del medesimo o loro discendenti legittimi.

Aggiungere il seguente comma:

« Qualora essi esistano ed abbiano raggiunto la maggiore età, il riconoscimento è possibile se concorra il loro consenso e questo risulti da atto scritto in forma autentica ».

Art. 260.

(Inammissibilità di riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo).

In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo in cui la persona si trovi.

Art. 261.

(Forma del riconoscimento).

Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto di nascita, oppure mediante apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, avanti a un ufficiale dello stato civile o avanti al giudice tutelare, o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque ne sia la forma.

La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata alla corte d'appello e la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento valgono riconoscimento, quand'anche per qualsiasi motivo la legittimazione non abbia luogo.

Art. 262.

(Riconoscimento di figlie premorte).

Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti.

Art. 263.

(Irrevocabilità del riconoscimento).

Il riconoscimento è irrevocabile. Se è contenuto in un testamento produce il suo effetto al tempo della morte del testatore, anche se il testamento sia stato revocato.

Art. 264.

(Clausole limitatrici).

È nulla qualunque clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento.

Art. 265.

(Effetti del riconoscimento).

Il riconoscimento non ha effetto che riguardo a quello dei genitori da cui fu fatto.

L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative alla persona dell'altro genitore. Tali indicazioni, ove siano apposte, sono prive di effetto.

Il pubblico ufficiale, che riceva tali indicazioni, e l'ufficiale di stato civile, che le riproduca sui registri dello stato civile, sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a duemila e le indicazioni devono essere cancellate.

Art. 266.

(Introduzione del figlio naturale nella casa coniugale).

Il figlio naturale di uno dei coniugi, riconosciuto durante il matrimonio, non può essere introdotto nella casa coniugale se non col consenso dell'altro coniuge, salvo che questi abbia già prestato il suo assenso al riconoscimento.

Art. 267.

(Poteri dei genitori).

Il genitore che ha riconosciuto il figlio naturale ha rispetto al medesimo i diritti derivanti dalla patria potestà, tranne l'usufrutto legale.

*Aggiungere dopo la parola: « diritti »
le parole: « e i doveri ».*

Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, congiuntamente o separatamente, la patria potestà è esercitata dal padre. Nei casi di morte, di assenza o di impedimento del padre, o se, secondo le norme del titolo IX di questo libro, egli sia decaduto dalla patria potestà, questa passa alla madre.

Se l'interesse del figlio lo esige, il tribunale può attribuire alla madre l'esercizio della patria potestà, che competerebbe al padre; può altresì limitare i poteri del genitore che esercita la patria potestà, ovvero escludere da questa, in casi gravi, entrambi i genitori.

Art. 268.

(Cognome del figlio).

Il figlio naturale assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, o quello del padre se è stato riconosciuto, congiuntamente o separatamente, da entrambi i genitori.

Art. 269.

(Obblighi dei genitori verso il figlio).

Il genitore naturale è tenuto a mantenere, educare e istruire il figlio riconosciuto. Se il riconoscimento è fatto da ambedue i genitori, entrambi debbono contribuire alle spese in proporzione delle rispettive sostanze.

Art. 270.

(Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità).

Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse. Tale difetto può essere dimostrato con ogni mezzo di prova.

L'impugnativa è ammessa anche dopo la legittimazione.

L'azione è imprescrittibile.

Art. 271.

(Impugnazione da parte del riconosciuto).

Colui che è stato riconosciuto non può, durante la minore età e lo stato di interdizione, impugnare il riconoscimento, salvo che l'impugnazione sia autorizzata dal tribunale con deliberazione in camera di consiglio su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero. In questo caso il tribunale nomina un curatore speciale.

Art. 272.

(Impugnazione per violenza).

Il riconoscimento può essere impugnato per violenza dall'autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza è cessata.

Se l'autore del riconoscimento sia minore, l'azione può essere promossa entro un anno dal conseguimento dell'età maggiore.

Integrare la parola: « educare » nello stesso senso di quella analoga dell'art. 153.

Aggiungere dopo le parole: « del riconoscimento » le altre: « se ha agito in buona fede » e sopprimere le parole: « Tale difetto può essere dimostrato con ogni mezzo di prova », parole che si ritengono superflue. Esaminare inoltre, in sede di coordinamento, se convenga precisare in quest'articolo che l'azione può essere promossa dal tutore, come per l'art. 280.

Modificare questo comma in relazione al concetto della prescrizione.

Sostituire per il primo periodo la seguente dizione: « Il minore o l'interdetto, durante la minore età o lo stato di interdizione, può impugnare il riconoscimento purchè sia autorizzato dal giudice tutelare, sentito il pubblico ministero », ammettere inoltre l'impugnativa contro il provvedimento del giudice tutelare.

Esaminare, in sede di coordinamento, se convenga precisare in quest'articolo che l'azione può essere promossa dal tutore, come per l'art. 280.

Art. 273.

(Nullità del riconoscimento per effetto d'interdizione giudiziale).

La nullità del riconoscimento derivante da incapacità per effetto di interdizione giudiziale può essere fatta valere dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca stessa.

Art. 274.

(Trasmissibilità dell'azione).

Nei casi indicati negli articoli 272 e 273, se l'autore del riconoscimento muore senza aver promosso l'azione ma prima che sia decorso il termine, l'azione può essere promossa dagli eredi.

Art. 275.

(Provvedimenti in pendenza del giudizio).

Quando il riconoscimento sia impugnato, il giudice, anche in pendenza del giudizio, può dare i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.

§ 2. — *Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale.*

Art. 276.

(Dichiarazione giudiziale di paternità).

L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità naturale non può essere proposta che nei casi seguenti :

1° quando la madre e il presunto padre abbiano notoriamente convissuto a modo di coniugi nel tempo a cui risale il concepimento ;

2° quando la paternità risulti indirettamente da sentenza civile o penale ovvero risulti da non equivoca dichiarazione per iscritto di colui al quale si attribuisce la paternità ;

3° quando vi sia stato ratto o violenza carnale e il tempo di essi corrisponda a quello del concepimento ;

Sopprimere le parole: « L'azione diretta ad ottenere » e sostituire alle parole: « essere proposta » le altre: « aver luogo ».

4° quando vi sia una serie di fatti che nel loro complesso costituiscano un grave indizio della relazione di filiazione tra una persona e colui al quale la paternità si attribuisce.

Art. 277.

(Indizi della filiazione naturale).

L'azione non può essere proposta nell'ipotesi del n. 4 dell'articolo precedente se non concorrano in ogni caso i seguenti fatti:

che la persona sia stata abitualmente chiamata col cognome di colui che essa pretende essere suo padre naturale;

che questi l'abbia trattata come suo figlio ed abbia provveduto in tale qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa;

che essa sia stata costantemente riconosciuta come tale nella società.

Art. 278.

(Legittimazione attiva e termine).

L'azione diretta alla dichiarazione giudiziale della paternità naturale può essere promossa dal figlio entro un anno

Sostituire la dizione: « quando vi sia possesso di stato di figlio naturale ».

Aggiungere, quale n. 5, il n. 7 dell'articolo 299 del progetto della Commissione Reale così formulato: « quando vi sia stata seduzione preceduta da promessa di matrimonio risultante da prova scritta, o compiuta con artifizi o raggiri idonei a trarre in inganno, o facilitata da abuso di autorità, di fiducia o di relazione domestica, quando il tempo del congiungimento corrisponda a quello del concepimento ».

Sostituire l'articolo 300 del progetto della Commissione Reale così modificato:

« Il possesso di stato di figlio naturale risulta da una serie di fatti, che nel loro complesso costituiscano un grave indizio della relazione di filiazione tra una persona e colui al quale la paternità si attribuisce.

« I principali tra questi fatti sono:

« che la persona sia stata abitualmente chiamata col cognome di colui che essa pretende essere suo padre naturale;

« che questi l'abbia trattata come suo figlio ed abbia provveduto in tale qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa;

« che essa sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;

« che essa sia stata riconosciuta come tale dalla famiglia ».

Aggiungere il seguente articolo 277-bis corrispondente al 301 del progetto della Commissione Reale così formulato: « Non si può far luogo alla dichiarazione di paternità se risulti che, al tempo del concepimento, la madre era notoriamente di cattivi costumi o ebbe rapporti sessuali con altri ».

Sostituire alle parole: « un anno » le altre: « tre anni » e aggiungere alla fine del comma le parole: « negli stessi termini ».

dal raggiungimento della maggiore età, e, se egli muoia prima di tale termine, può essere promossa dai suoi discendenti legittimi.

Nei casi preveduti nel n. 2 dell'articolo 276 l'azione può essere promossa anche dopo la scadenza del termine indicato nel comma precedente entro un anno dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza o sia scoperto il documento contenente la dichiarazione di paternità.

L'azione già promossa dal figlio, in caso di morte di lui, non può essere proseguita che dai suoi discendenti legittimi.

Aggiungere il seguente comma: « Se il genitore contro il quale viene proposta l'azione è morto, il termine previsto nel primo comma è ridotto ad un anno ».

Art. 279.

(Dichiarazione giudiziale di maternità).

La maternità può essere dichiarata giudizialmente anche fuori dei casi previsti dall'art. 276.

Essa è dimostrata mediante la prova dell'identità di colui che si pretende essere il figlio con quello che fu partorito dalla donna, che si assume esserne la madre.

Art. 280.

(Azione nell'interesse di minore o interdetto).

L'azione diretta alla dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità naturale può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la patria potestà o dal tutore. Questi però deve chiedere l'autorizzazione del giudice tutelare, che può anche nominare, ove lo creda, un curatore speciale.

Occorre il consenso del figlio per promuovere o proseguire l'azione se egli abbia raggiunto l'età di anni sedici.

Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa l'autorizzazione del giudice tutelare.

Stabilire che il giudice tutelare deve sentire il pubblico ministero, ammettere inoltre l'impugnativa contro il provvedimento del giudice tutelare.

Art. 281.

(Ammissibilità dell'azione).

L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale non è ammessa se non quando concorrono indizi tali da farla apparire giustificata.

Sostituire alle parole: « è ammessa se non quando concorrono indizi tali da farla apparire giustificata » le parole: « può essere proposta se non previa dichiarazione di ammissibilità da parte del tribunale qualora concorrano un principio di prova per iscritto ovvero indizi gravi, precisi e concordanti ».

Sull'ammissibilità decide con decreto il tribunale in camera di consiglio, dietro ricorso di chi intenda promuovere l'azione, citate le parti, sentiti il pubblico ministero e le parti stesse personalmente, ove compaiano, e assunte le informazioni del caso.

Premettere le parole: « il tribunale » all'altra: « decide ».

L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità, e deve essere mantenuta segreta.

Il tribunale, nell'ammettere l'azione e anche prima, può, se trattasi di minore o altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio.

Art. 282.

(Impugnativa del decreto).

Il decreto del tribunale che provvede sull'ammissibilità dell'azione è impugnabile, entro trenta giorni davanti la corte di appello, la quale provvede con la stessa procedura.

Sopprimere l'articolo.

Art. 283.

(Pena in caso d'inammissibilità).

Il tribunale, nel caso in cui dichiari inammissibile l'azione, può condannare l'istante al pagamento di una pena pecuniaria da lire trecento a lire cinquemila.

Art. 284.

(Legittimazione passiva).

La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto

genitore o, in mancanza di lui, nei confronti dei suoi eredi.

Alla domanda può inoltre contraddire chiunque vi abbia interesse.

Art. 285.

(Effetti della sentenza).

La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento.

Il giudice può anche dare i provvedimenti che ritenga utili per l'allevamento l'educazione e l'istruzione del figlio e per la tutela dei suoi interessi patrimoniali.

Art. 286.

(Alimenti).

Non sono ammesse le indagini sulla paternità e sulla maternità nei casi in cui il riconoscimento è vietato.

Le indagini sono escluse anche nel caso in cui, a norma dell'art. 258, è ammesso il riconoscimento.

Tuttavia, nei casi previsti nei due precedenti commi e in ogni altro caso in cui non possa più proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, il figlio naturale può agire per ottenere gli alimenti :

1° se la paternità o la maternità risulti indirettamente da sentenza civile o penale ;

2° se la paternità o maternità dipenda da un matrimonio dichiarato nullo ;

3° se la paternità o maternità risulti da una non equivoca dichiarazione per iscritto dei genitori.

Esaminare, in sede di coordinamento, se convenga precisare in quest'articolo che l'azione può essere promossa dal tutore, come per l'art. 280.

Aggiungere dopo la parola: « una » le parole: « esplicita e ».

SEZIONE II. — *Della legittimazione dei figli naturali.*

Art. 287.

(Legittimazione).

La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori di matrimonio la qualità di figlio legittimo.

Essa si opera per susseguente matrimonio contratto dai genitori del figlio naturale o per decreto reale.

Art. 288.

(Divieto della legittimazione).

Non possono essere legittimati per susseguente matrimonio nè per decreto reale i figli che non possono essere riconosciuti.

Art. 289.

(Legittimazione di figli premorti).

Può anche aver luogo la legittimazione dei figli premorti in favore dei loro discendenti legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti.

Art. 290.

(Legittimazione per susseguente matrimonio).

I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da ambedue i genitori nell'atto del matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo fu posteriore al matrimonio.

Art. 291.

(Legittimazione per decreto reale).

La legittimazione può essere accordata con decreto reale quando concorrano le seguenti condizioni :

1° che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore richiedente abbia raggiunto l'età indicata nel secondo comma dell'art. 257 ;

2° che il genitore il quale la domanda non abbia figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio nè discendenti da essi ;

Introdurre in fine al n. 2 una disposizione analoga a quella aggiunta all'articolo 259 per il riconoscimento dei figli adulterini aggiungendo le parole: « o, nel caso in cui esistano e abbiano raggiunta la maggiore età, vi consentano e il consenso risulti da atto scritto in forma autentica ».

3° che per il genitore vi sia l'impossibilità o almeno un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio ;

4° che, qualora il richiedente sia unito in matrimonio, consti del consenso dell'altro coniuge.

Art. 292.

(Legittimazione dopo la morte del genitore).

Qualora uno dei genitori abbia espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione, sempre che al tempo della morte concorressero le condizioni stabilite dai numeri 2 e 3 dell'articolo precedente.

In questo caso la domanda deve essere comunicata a due fra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado.

Esaminare, in sede di coordinamento, se convenga precisare in quest'articolo che l'azione può essere promossa dal tutore, come per l'art. 280.

Art. 293.

(Legittimazione domandata dall'ascendente).

La domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto, in caso di morte del genitore, può essere fatta da uno degli ascendenti legittimi di lui, se da parte del genitore non sia stata comunque espressa una volontà in contrasto con quella di legittimare.

Art. 294.

(Legittimazione in base alla procura per il matrimonio).

Nei casi in cui è ammessa la celebrazione del matrimonio per procura, qualora concorrano le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio, può essere chiesta la legittimazione dei figli naturali per decreto reale in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non poté aver luogo per la sopravvenuta morte del mandante.

Qualora i figli non siano stati riconosciuti, per domandare la legittimazione è necessario che dalla procura risulti la volontà di riconoscerli o la volontà di legittimarli.

Art. 295.
(Procedura).

La domanda di legittimazione, accompagnata dai documenti giustificativi, deve essere presentata alla Corte di appello nel cui distretto il richiedente ha il domicilio.

La Corte, sentito il pubblico ministero, dichiara in camera di consiglio se concorrono secondo i casi le condizioni stabilite dagli articoli 291, 292, 293 e 294, e conseguentemente *potersi o non potersi fare luogo alla domandata legittimazione.*

Contro la deliberazione della corte di appello che dichiara non potersi fare luogo alla legittimazione, il richiedente può proporre reclamo alla Corte di cassazione, la quale, richiamati gli atti dalla corte di appello, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e, qualora accolga il ricorso, *dichiara potersi fare luogo alla domandata legittimazione.*

Se la deliberazione è affermativa, il pubblico ministero presso la Corte di appello o presso la Corte di cassazione la trasmette, con i relativi documenti e con le informazioni assunte di ufficio, al ministro di grazia e giustizia, il quale, sentito il parere del consiglio di Stato sulla convenienza della legittimazione, ne fa relazione al Re.

Se il Re accorda la legittimazione, il decreto reale è trasmesso alla corte di appello e trascritto in apposito registro, ed è per cura delle parti interessate annotato in calce all'atto di nascita del figlio.

Art. 296.
(Impugnativa).

Contro il decreto reale che accorda la legittimazione è ammesso ricorso di legittimità al consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ma il giudizio di legittimità non può riguardare la sussistenza delle condizioni stabilite dagli articoli 291, 292, 293 e 294. La deliberazione della corte di appello o della corte di cassazione che abbia dichiarato la sussistenza di tali condizioni non impedisce tuttavia

Sostituire alle parole: « il domicilio » le altre: « la residenza ».

Sostituire alle parole: « 291, 292, 293 e 294 » la parola: « precedenti ».

Sopprimere il comma.

Sopprimere le parole: « o presso la Corte di cassazione ».

Sopprimere le parole: « per cura delle parti interessate ».

Sopprimere l'articolo perchè superfluo.

in giudizio ordinario davanti all'autorità giudiziaria la contestazione sullo stato di figlio legittimato per mancanza delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'art. 291 o di quelle particolari indicate negli articoli 292, 293 e 294, ferma restando inoltre la disposizione dell'art. 270.

Qualora manchi la condizione indicata nel n. 4 dell'art. 291, la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale era richiesto il consenso.

Art. 297.

(Effetti e decorrenza della legittimazione per decreto reale).

La legittimazione per decreto reale produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dal giorno dell'ottenuto decreto e riguardo al genitore che ha domandato la legittimazione o ha espresso la volontà di legittimare o nei riguardi del quale la legittimazione è stata richiesta a norma dell'art. 293.

Tuttavia nel caso previsto dall'articolo 294 la legittimazione produce tutti gli effetti dalla data della morte del mandante, quando sia richiesta entro un anno da tale data.

Sostituire alle parole: « dal giorno dell'ottenuto » le altre: « dalla data del ».

Sopprimere, in fine, le parole: « quando sia richiesta entro un anno da tale data ».

TITOLO VIII.

Dell'adozione.

CAPO I.

DELL'ADOZIONE E DEI SUOI EFFETTI.

Art. 298.

(Condizioni).

L'adozione è permessa alle persone che non abbiano discendenti legittimi o legittimati, abbiano compiuto i cinquanta anni e superino almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare.

Quando eccezionali circostanze lo consiglino, la corte di appello può autorizzare l'adozione se l'adottante abbia raggiunto almeno l'età di anni quaranta.

Aggiungere in fine le parole: « e se la differenza di età fra l'adottante e l'adottato non superi i sedici anni ».

Art. 299.

(Divieto di adozione).

I figli nati fuori di matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori.

Tuttavia l'adozione non può impugnarsi se, al momento in cui ebbe luogo, la qualità di figlio naturale dell'adottato non risultava da riconoscimento o da sentenza, salvo il caso che si tratti di figlio naturale non riconoscibile.

Spostare la parola: «tuttavia» dopo le parole: «l'adozione», sopprimere la parola: «naturale» e la frase finale: «salvo il caso che si tratti di figlio naturale non riconoscibile».

Art. 300.

(Pluralità di adottati).

Nessuno può avere più figli adottivi se non siano adottati col medesimo atto.

Art. 301.

(Pluralità di adottanti).

Nessuno può essere adottato da più persone se non da due coniugi.

Art. 302.

(Adozione da parte del tutore).

Il tutore non può adottare la persona di cui ebbe la tutela, se non dopo che abbia reso il conto della sua amministrazione, abbia fatto la consegna dei beni e estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o dato idonea garanzia per il loro adempimento.

Sostituire alle parole: «di cui» le altre: «della quale».

Art. 303.

(Consenso per l'adozione).

Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.

Se l'adottando non ha compiuto gli anni diciotto, il consenso è prestato dal suo legale rappresentante. Questi deve prestare il suo assenso quando l'adottando abbia compiuti gli anni diciotto, ma non ancora gli anni ventuno.

L'adottando che abbia compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito.

Art. 304.

(Assenso dei genitori e del coniuge).

Se l'adottando o l'adottante hanno padre, madre o coniuge viventi, è sempre necessario il loro assenso.

Art. 305.

(Effetti dell'adozione).

L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.

Finchè il decreto non sia emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell'emanazione del decreto, si può far luogo al compimento degli atti necessari per l'adozione.

Gli eredi dell'adottante possono presentare alla corte memorie e osservazioni per opporsi all'adozione.

Se l'adozione sia ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.

Sostituire, in questo comma e nei successivi, alle parole: « del decreto » le altre: « della sentenza », salvo a coordinare la formula col nuovo Codice di procedura civile.

Art. 306.

(Cognome dell'adottato).

L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo aggiunge al proprio.

Se l'adozione sia compiuta da due coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.

Se l'adozione sia compiuta da una donna maritata, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei.

Sostituire alle parole: « due coniugi » le altre: « entrambi i ».

Art. 307.

(Diritti e doveri dell'adottato).

L'adottato conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia di origine, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.

L'adozione non induce alcun rapporto civile fra l'adottante e la famiglia dell'adottato nè fra l'adottato e i parenti dell'adottante, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.

Art. 308.

(Patria potestà e amministrazione dei beni).

La patria potestà sull'adottato spetta all'adottante il quale ha l'obbligo di mantenerlo, educarlo e istruirlo.

Se l'adottato abbia beni propri, l'amministrazione di questi, durante la minore età, spetta all'adottante, il quale non ha su di essi l'usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, educazione e istruzione del minore, con obbligo di investire l'ecedenza in modo fruttifero.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 342, 390 e 391.

Sostituire alle parole: « La patria potestà » le altre: « L'esercizio della patria potestà » e precisare la parola: « educare » nello stesso senso dell'art. 153.

Art. 309.

(Inventario).

L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato minore e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di adozione. In proposito si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione terza del capo primo del titolo decimo.

L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni.

Sostituire alle parole: « del decreto di adozione » le altre: « della sentenza che pronunzia l'adozione », salvo a coordinare la formula col nuovo Codice di procedura civile.

Art. 310.

(Cessazione della patria potestà dell'adottante)

Nel caso di cessazione della patria potestà dell'adottante il giudice tutelare, su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche di ufficio, dà i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni.

Se l'adozione fu fatta da due coniugi, l'esercizio della patria potestà passa alla moglie in caso di cessazione della patria potestà del marito,

Sostituire alle parole: « Nel caso di cessazione della patria potestà dell'adottante » le altre: « Nel caso di cessazione dell'esercizio della patria potestà da parte dell'adottante, se per giusti motivi non convenga che l'esercizio stesso sia ripreso dai genitori dell'adottato ».

Sostituire alle parole: « due coniugi » le altre: « entrambi i coniugi ».

Art. 311.

(Adozione di figlio del proprio coniuge).

Se alcuno adotti il figlio del proprio coniuge, non acquista la patria potestà.

Sopprimere l'articolo.

Art. 312

(Diritti di successione).

L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione.

I diritti dell'adottato sull'eredità dell'adottante sono determinati nel titolo *Delle successioni*.

Art. 313.

(Revoca dell'adozione).

L'adozione non può revocarsi se non nei casi determinati dalla legge.

Sostituire la seguente dizione, corrispondente all'art. 352 del progetto della Commissione Reale: « L'adozione non può revocarsi se non nei casi preveduti negli articoli seguenti ».

Art. 314.

(Revoca per indegnità dell'adottato).

La revoca dell'adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell'adottante, ove l'adottato abbia attentato alla vita di lui, del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero siasi reso colpevole verso di essi di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.

Sostituire, in fine, alle parole: « tre anni » le altre: « un anno ».

Art. 315.

(Revoca per indegnità dell'adottante).

Nel caso che i fatti previsti nell'articolo precedente siano stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato. Se questi è minore, la revoca può essere pronunciata su istanza del pubblico ministero; in tal caso il tribunale, sentito il giudice tutelare, dà le opportune disposizioni circa la cura della persona del minore, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei beni.

Riportare nella seconda parte le modificazioni proposte all'art. 310.

Art. 316.

(Revoca promossa dal pubblico ministero).

La revoca dell'adozione può essere promossa dal pubblico ministero per ragioni attinenti al buon costume e alla morale.

Sostituire la dizione dell'art. 359 del progetto della Commissione Reale così formulato: « La revoca dell'adozione può essere chiesta in ogni caso dal giudice tutelare per ragioni attinenti al buon costume e alla morale ».

Aggiungere il seguente art. 316-bis corrispondente all'art. 353 del progetto della Commissione Reale così modificato: « Colui che al tempo dell'adozione non aveva raggiunto i diciotto anni, entro l'anno dalla maggiore età può chiedere al tribunale la revoca dell'adozione. Ove sussistano giusti motivi, il tribunale può accordarla, sentito personalmente il richiedente.

« Le stesse disposizioni si applicano alla adozione degli interdetti giudiziali o degli infermi di mente non ancora interdetti. La revoca può essere domandata entro un anno dal momento in cui, dopo la cessazione della interdizione o dell'infermità, essi abbiano avuto notizia dell'avvenuta adozione ».

Art. 317.

(Effetti della revoca).

Gli effetti dell'adozione cessano dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la revoca.

Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.

Art. 318.

(Cessazione degli effetti dell'adozione per matrimonio).

Il matrimonio fra persone legate da vincolo di adozione fa cessare gli effetti dell'adozione.

CAPO II.

DELLE FORME DELL'ADOZIONE.

Art. 319.

(Manifestazione del consenso).

Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente della Corte di appello nel cui distretto l'adottante ha il domicilio.

Quando ricorrano casi di grave impedimento, il presidente può delegare il pretore a ricevere il consenso delle persone indicate nel comma precedente o a sentire l'adottando nel caso previsto nell'ultimo comma dell'art. 303.

L'assenso delle persone indicate negli articoli 303 e 304 può essere dato mediante procuratore speciale.

Sostituire alla parola: « questo » l'altra: « costui » e alle parole: « il domicilio » le altre: « la residenza ».

Sopprimere il comma perchè superfluo.

Art. 320.

(Accertamenti della corte di appello).

La Corte, assunte le opportune informazioni, verifica:

1° se tutte le condizioni della legge siano state adempiute;

2° se colui che vuole adottare goda buona fama;

3° se l'adozione convenga all'adottato.

Art. 321.

(Provvedimento della corte di appello).

La Corte, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, senza esprimere i motivi, pronunzia in questi termini: *si fa luogo o non si fa luogo all'adozione.*

Aggiungere il seguente comma:

« È ammesso il ricorso in Cassazione anche da parte del Pubblico Ministero ».

Art. 322.

(Pubblicità).

L'atto di adozione deve essere iscritto in apposito registro, a cura del cancel-

Sostituire alle parole: « L'atto » le altre: « La sentenza che pronunzia la », salvo a

liere, il quale nei dieci giorni successivi deve comunicarne copia all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita dell'adottato e a quello dell'adottante.

Parimenti deve essere iscritta ed annotata la sentenza di revoca dell'adozione entro un mese dal giorno del suo passaggio in giudicato. A tale effetto la parte interessata deve presentare copia autentica della sentenza al cancelliere della Corte di appello che ha fatto luogo all'adozione e agli ufficiali dello stato civile competenti.

L'autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione dell'atto di adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritenga opportuni.

coordinare la formula col nuovo Codice di procedura civile.

Sostituire alle parole: « dell'atto di » le altre: « della sentenza che pronunzia la », salvo a coordinare la formula col nuovo Codice di procedura civile.

TITOLO IX.

Della patria potestà.

Art. 323.

(Doveri del figlio verso i genitori).

Il figlio, qualunque sia la sua età, deve onorare e rispettare i genitori.

Fondere quest'articolo col successivo.

Art. 324.

(Esercizio della patria potestà).

Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o all'emanipazione. Tale potestà è esercitata dal padre. Dopo la morte del padre e negli altri casi stabiliti dalla legge, essa è esercitata dalla madre.

Fondere quest'articolo col precedente.

Art. 325.

(Impedimento del padre).

Nel caso di lontananza o altro impedimento che renda impossibile al padre l'esercizio della patria potestà, questa è esercitata dalla madre.

Sostituire alle parole: « Nel caso di lontananza o altro impedimento » le altre: « In caso di impedimento, anche temporaneo », e analogamente modificare gli articoli 181 e 218.

Art. 326.

(Abbandono della casa paterna).

Il figlio non può abbandonare la casa paterna o quella che il padre gli abbia destinata, senza permesso del medesimo.

Sopprimere, nella prima parte, le parole: « senza permesso del medesimo ».

Qualora se ne allontanano senza permesso, il padre può richiamarlo, ricorrendo, ove sia d'uopo, al giudice tutelare.

Art. 327.

(Traviamenti del figlio).

Il padre che non riesca a frenare i traviamenti del figlio può, con l'autorizzazione del giudice tutelare, collocarlo in un istituto di correzione.

L'autorizzazione può essere chiesta anche verbalmente e il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, provvede con decreto senza formalità di atti e senza esprimere i motivi.

Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso il ricorso al presidente del tribunale, che provvede sentito il pubblico ministero.

Art. 328.

(Rappresentanza e amministrazione).

Il padre rappresenta i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

Egli tuttavia non può alienare, ipotecare, dare a pegno i beni del figlio, cedere capitali, rinunciare a eredità, accettare donazioni o legati soggetti a pesi e condizioni, chiedere divisioni, contrarre in nome di lui mutui, locazioni oltre il novennio o altre obbligazioni eccedenti i limiti dell'ordinaria amministrazione, nè transigere o promuovere giudizi relativamente a tali atti, se non per causa di necessità o di utilità evidente del figlio stesso e mediante autorizzazione del giudice tutelare, salvo quanto è disposto nel codice di commercio.

I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare che ne determina l'impiego.

Se nasce conflitto d'interesse tra i figli soggetti alla stessa patria potestà o tra essi e il padre, è nominato ai figli un curatore speciale.

La nomina del curatore è fatta dall'autorità giudiziaria ordinaria avanti alla quale sia vertente il giudizio e in ogni altro caso dal giudice tutelare.

Esaminare, in sede di coordinamento, se convenga sostituire all'articolo il seguente: « Il padre che non riesca a frenare i traviamenti del figlio può riferire il fatto al tribunale perchè provveda al suo internamento in un riformatorio per corrigendi ».

Art. 329.

(Accettazione di eredità e donazioni).

Qualora il padre non possa o non voglia accettare le eredità devolute ai figli nati o nascituri e le donazioni ad essi fatte, le eredità e le donazioni possono essere accettate, previa autorizzazione del giudice tutelare, dalla madre o da qualunque ascendente. Mancando l'accettazione da parte di costoro, il tribunale, su richiesta del figlio stesso o di alcuno dei parenti o anche sulla istanza fatta di ufficio dal pubblico ministero, può autorizzare l'accettazione, premessa la nomina di un curatore speciale e sentito il padre.

Art. 330.

(Inosservanza delle disposizioni precedenti).

Gli atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del padre o del figlio e dei suoi eredi o aventi causa.

Art. 331.

(Usufrutto legale).

Il padre ha l'usufrutto dei beni del figlio finchè esercita la patria potestà, salvo quanto è disposto nell'art. 336.

*Sostituire alle parole: « nell'art. 336 »
le altre: « negli articoli 332 e 336 ».*

Art. 332.

(Beni esclusi dall'usufrutto legale).

Non sono soggetti ad usufrutto legale:

1° i beni acquistati dal figlio in occasione o per esercizio di milizia, ufficio, impiego, professione o arte o in altro modo separatamente col proprio lavoro o con la propria industria;

2° i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;

3° i beni lasciati o donati con la condizione che il padre non ne abbia l'usufrutto: la condizione è però senza effetto riguardo ai beni spettanti al figlio a titolo di legittima;

4° i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro il consenso del padre.

Art. 333.

(Obblighi inerenti all'usufrutto legale).

Sono inerenti all'usufrutto legale, oltre gli obblighi propri dell'usufruttuario, le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del figlio.

Art. 334.

(Inalienabilità dell'usufrutto legale — Esecuzione sui frutti).

L'usufrutto legale non può essere ceduto, nè può formare oggetto di alienazione, di pegno, di ipoteca o di esecuzione da parte dei creditori.

L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori del padre non può aver luogo per debiti che il creditore sapeva essere estranei ai bisogni della famiglia.

Sopprimere le parole: « essere ceduto, nè può » e aggiungere in fine del comma le altre: « nè può esserne ceduto l'esercizio ».

Art. 335.

(Usufrutto legale della madre).

Le disposizioni dei precedenti articoli sono applicabili alla madre che esercita la patria potestà.

L'usufrutto legale passa alla madre anche quando la patria potestà è esercitata dal padre se questi ne sia escluso per cause a lui personali.

Art. 336.

(Nuove nozze).

L'usufrutto legale cessa col passaggio del genitore ad altre nozze.

Art. 337.

(Godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale).

Cessato l'usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con pro-

cura, ma senza obbligo di rendere conto dei frutti, egli e i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti sussistenti al tempo della domanda.

Art. 338.

(Decadenza dalla patria potestà).

Il tribunale può pronunciare la decadenza dalla patria potestà quando il genitore viola o trascura i doveri a essa inerenti con grave pregiudizio del figlio.

Aggiungere dopo la parola: « pregiudizio » le parole: « patrimoniale o morale ».

Aggiungere il seguente art. 338-bis corrispondente al 387 del progetto della Commissione Reale così modificato: « La sospensione dall'esercizio della patria potestà ha luogo di diritto quando il genitore che l'esercita sia interdetto o ne sia dichiarata l'assenza o sia condannato a pena restrittiva della libertà personale per la durata non inferiore ad un anno.

« Lo stesso provvedimento può adottarsi dal giudice tutelare, nei casi di assenza presunta o vizio di mente, che non abbia dato luogo a interdizione, e infermità abituale ».

Esaminare, inoltre, in sede di coordinamento se convenga, in fine al primo comma di questo art. 338-bis, aggiungere le seguenti parole: « o qualunque sia la durata della pena inflitta qualora si tratti di reati di cui agli art. 388, comma 2°, 570, 571, 572 del Codice penale. »

Art. 339.

(Passaggio della patria potestà alla madre).

Quando, pronunciata la decadenza, l'esercizio della patria potestà passa alla madre, il tribunale, qualora ricorrano speciali circostanze, può impartire disposizioni alle quali la madre deve attenersi nell'esercizio della patria potestà e ordinare, in particolare, che il figlio venga collocato presso una famiglia onorata o in un istituto di istruzione o di beneficenza.

Sostituire alle parole: « in particolare » e seguenti le altre: « in casi di eccezionale gravità, che il figlio venga collocato fuori della casa paterna ».

Art. 340.

(Reintegrazione nella patria potestà).

Il tribunale può reintegrare nella patria potestà il genitore decaduto quando, cessate le ragioni per le quali la deca-

denza fu pronunciata, sia escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

Art. 341.

(Condotta del genitore pregiudizievole al figlio).

Quando la condotta del genitore non sia tale da dar luogo alla pronunzia di decadenza prevista dall'art. 338, ma appaia comunque pregiudizievole al figlio, il tribunale può, secondo le circostanze, adottare i provvedimenti che stimi convenienti nell'interesse del figlio e in particolare disporne, ove sia il caso, l'allontanamento dalla casa paterna.

Sostituire la seguente dizione: «Quallora non ricorra alcuna causa di decadenza o di sospensione prevista negli articoli 338 e 338-bis, ma la condotta del genitore appaia comunque pregiudizievole al figlio, il giudice tutelare può, secondo le circostanze, adottare i provvedimenti che stimi convenienti nell'interesse del figlio e in particolare disporne, nei casi di eccezionale gravità, il collocamento fuori della casa paterna».

Art. 342.

(Rimozione dall'amministrazione).

Se il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui il genitore deve attenersi nell'amministrazione o rimuoverlo dall'amministrazione stessa e privarlo anche, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.

Quando sia disposta la rimozione, l'amministrazione è affidata all'altro genitore e, se questo manchi o non possa esercitarla, ad un curatore.

Art. 343.

(Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione).

Il genitore rimosso dall'amministrazione e eventualmente privato dell'usufrutto legale, può essere dal tribunale riammesso nell'esercizio dell'una e nel godimento dell'altro, quando siano cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento.

Stabilire che presso l'autorità giudiziaria vi sia uno speciale registro per annotare a tutela dei terzi i provvedimenti previsti in quest'articolo come pure nei precedenti.

Art. 344.

(Procedimento).

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono deliberati in camera

Sopprimere le parole: «in camera di consiglio» e aggiungere in fine del comma

di consiglio, su ricorso della madre o dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revoca di deliberazioni precedenti, anche del genitore interessato.

Il tribunale provvede assunte le opportune informazioni, sentito il pubblico ministero e, quando occorra, il genitore nei cui riguardi il provvedimento deve essere adottato.

In caso di urgente necessità il giudice tutelare può anche d'ufficio adottare provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio, riferendone al pubblico ministero.

Art. 345.

(Vigilanza del giudice tutelare).

Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilite per l'esercizio della patria potestà o per l'amministrazione dei beni.

Art. 346.

(Condizioni imposte alla madre superstite).

Il padre può per testamento o per atto pubblico o per scrittura privata autenticata stabilire condizioni alla madre superstite per l'educazione dei figli e per l'amministrazione dei beni.

La madre, che non voglia accettare le condizioni, può chiedere di esserne dispensata dal tribunale, il quale provvede in camera di consiglio assunte le debite informazioni e sentito il pubblico ministero e, ove sia possibile, i parenti sino al terzo grado.

Art. 347.

(Curatore del nascituro).

Se alla morte del marito la moglie si trova incinta, il tribunale, su istanza di persona interessata, può nominare un curatore per la protezione del nascituro e l'amministrazione dei suoi beni.

le parole: « Il tribunale provvede in camera di consiglio ».

Sostituire alle parole: « Il tribunale provvede » le altre: « I provvedimenti sono adottati » e alle parole: « quando occorra » la parola: « citato », ammettere inoltre l'impugnativa contro i provvedimenti del giudice tutelare.

Sostituire la seguente dizione: « In caso di urgente necessità il giudice tutelare può anche d'ufficio, sostituendosi al tribunale, adottare provvedimenti temporanei, che sarebbero di competenza del tribunale stesso, nell'interesse del figlio, informandone il pubblico ministero ».

Sopprimere le parole: « che il tribunale abbia ».

Sostituire alle parole: « il tribunale » le altre: « il giudice tutelare », aggiungere dopo la parola: « interessata » le altre: « o del pubblico ministero » e sostituire alle ultime: « per la protezione del nascituro e l'amministrazione dei suoi beni » le

parole: « per la necessaria vigilanza personale della donna ».

Aggiungere il seguente comma:

« Per l'amministrazione dei beni del nascituro si applica l'art. 342 », ammettere inoltre l'impugnativa contro il provvedimento del giudice tutelare.

Art. 348.

(Nuove nozze della madre).

La madre che voglia passare a nuove nozze deve, prima della celebrazione del matrimonio, darne notizia al tribunale, il quale, assunte le informazioni del caso, delibera se l'amministrazione dei beni debba esserle conservata, oppure stabilisce condizioni riguardo all'amministrazione stessa e alla educazione dei figli.

Art. 349.

(Perdita dell'amministrazione).

In caso di inosservanza della precedente disposizione, la madre perde di diritto l'amministrazione e il marito è responsabile in solido dell'amministrazione esercitata in passato e di quella in appresso indebitamente conservata.

Il tribunale, sull'istanza del pubblico ministero o dei parenti o anche d'ufficio, quando non creda di riammettere la madre nell'amministrazione dei beni, delibera sulle condizioni da stabilirsi per l'educazione dei figli e sulla nomina di un curatore ai loro beni.

L'ufficiale dello stato civile che celebra il matrimonio della vedova o trascrive quello celebrato davanti ad un ministro di culto, deve informarne il procuratore del Re entro dieci giorni dalla celebrazione o dalla trascrizione.

Art. 350.

(Responsabilità del nuovo marito).

Quando la madre è mantenuta nell'amministrazione dei beni o vi è riammessa, il marito s'intende sempre ad essa associato nell'amministrazione e ne diviene responsabile in solido.

Sostituire alle parole: « al tribunale » le altre: « il giudice tutelare », aggiungere dopo le parole: « del caso » le altre: « sentito il pubblico ministero » e ammettere l'impugnativa contro il provvedimento del giudice tutelare.

Sostituire alle parole: « Il tribunale » le altre: « Il giudice tutelare » e ammettere l'impugnativa contro il provvedimento del giudice tutelare.

TITOLO X.

Della tutela e della emancipazione.

CAPO I.

DELLA TUTELA DEI MINORI.

Art. 351.

(Apertura della tutela).

Se entrambi i genitori siano morti o per qualsiasi causa non possano esercitare la patria potestà, si apre la tutela presso la pretura del mandamento dove il minore ha domicilio.

Sostituire alla parola: « domicilio » l'altra: « residenza ».

SEZIONE I. — *Del giudice tutelare.*

Art. 352.

(Funzioni del giudice tutelare).

Il giudice tutelare presso ogni pretura soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.

Sostituire la seguente formula: « Il giudice tutelare presso ogni pretura o presso un gruppo di preture provvede e soprintende alle tutele e alle curatele; esercita inoltre le altre funzioni affidategli dalla legge.

« Il giudice tutelare cui è affidato un gruppo di preture può valersi dell'opera di delegati onorari presso le singole preture, nonchè richiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti le cui finalità corrispondano alle sue funzioni ».

SEZIONE II. — *Del tutore e del protutore.*

Art. 353.

(Denunzie al giudice tutelare).

L'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti e il notaio che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore, devono darne notizia al giudice tutelare nel termine di giorni dieci.

I cancellieri che procedono alla pubblicazione o al deposito nella cancelleria

Aggiungere dopo la parola: « minore » le parole: « per i quali si deve aprire la tutela ». Esaminare, in sede di coordinamento, se convenga sostituire alle parole: « figlio di genitori ignoti » le altre: « figlio di genitori ignoti o di cui uno sia ignoto ».

di decisioni dalle quali consegue l'apertura di una tutela, devono darne notizia al giudice tutelare nel termine di giorni quindici.

I parenti entro il terzo grado devono denunziare al giudice tutelare il fatto che dà luogo all'apertura della tutela entro dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia. La denunzia dev'essere fatta anche dalla persona designata quale tutore o protutore entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia della designazione.

Sopprimere la prima parte del comma.

Art. 354.

(Nomina del tutore e del protutore).

Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto che dà luogo all'apertura della tutela, deve con suo decreto procedere alla nomina del tutore e del protutore.

Art. 355.

(Tutela di più fratelli).

È nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di diversi tutori. Se nasce conflitto d'interessi fra minori soggetti alla stessa tutela, si provvede nel modo indicato nell'art. 328.

Art. 356.

(Scelta del tutore).

Il giudice tutelare deve nominare tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la patria potestà. La designazione può essere fatta per testamento o per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Se manca la designazione ovvero gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore ha luogo preferibilmente fra gli ascendenti o gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.

Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l'età di anni sedici.

Sostituire alle parole: « deve nominare » la parola: « nomina ».

In ogni caso la scelta deve cadere su persona di ineccepibile condotta e particolarmente idonea all'ufficio.

Sopprimere il comma per trasferirlo, modificato, al principio dell'art. 358.

Art. 357.

(Giuramento del tutore).

Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.

Art. 358.

(Incapacità all'ufficio tutelare).

Non possono essere nominati tutori e se sono stati nominati devono cessare dall'ufficio:

Premettere l'ultimo comma dell'articolo 356 così modificato: «La scelta del tutore deve cadere su persona di ineccepibile condotta e particolarmente idonea all'ufficio, la quale affidi di poter educare e istruire il minore secondo i principii indicati nell'art. 153».

1° coloro che non abbiano la libera amministrazione del proprio patrimonio;

2° coloro che siano stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta dal genitore che per ultimo ha esercitato la patria potestà;

3° coloro che abbiano o siano per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge abbiano o siano per avere col minore una lite, per effetto della quale possa essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del suo patrimonio;

4° coloro che siano incorsi nella perdita della patria potestà o siano stati rimossi da altra tutela;

5° il commerciante fallito che non sia stato riabilitato.

Aggiungere dopo la parola: «perdita» le parole: «o nella sospensione».

Sopprimere la parola: «commerciante».

Art. 359.

(Dispensa dall'ufficio tutelare).

Sono dispensati dall'ufficio di tutore:

1° I principi della Famiglia Reale, salvo le disposizioni che regolano la tutela dei principi della stessa Famiglia;

2° il Primo Ministro, Capo del Governo;

3° i membri del Sacro Collegio;

4° i Presidenti delle Camere legislative;

5° i Ministri Segretari di Stato.

Le persone indicate nei numeri 2, 3, 4 e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.

Art. 360.

(Dispensa su domanda).

Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:

1° i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;

2° gli arcivescovi, i vescovi e i ministri dei culti aventi cura d'anime;

3° le donne;

4° i militari in attività di servizio;

5° chi ha compiuto gli anni sessantacinque;

6° chi ha più di tre figli minori;

7° chi esercita altra tutela;

8° chi per la distanza del suo domicilio da quello del minore non può esercitare la tutela senza notevole pregiudizio dei propri interessi;

9° chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;

10° chi ha missione dal Governo fuori del Regno o per ragioni di pubblico servizio risiede fuori della circoscrizione del tribunale, ove è costituita la tutela.

Art. 361.

(Domanda).

La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sopravvenga posteriormente.

Contro il provvedimento del giudice tutelare che rigetta la domanda è ammesso reclamo al tribunale che provvede in camera di consiglio.

Il tutore è tenuto ad assumere e mantenere l'ufficio fino a quando, in seguito all'accoglimento del suo reclamo, la tutela non sia stata conferita ad altra persona.

Art. 362.

(Tutela affidata a enti di beneficenza).

La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere dal giudice tutelare deferita a un ente di beneficenza o assistenza del comune di domicilio del minore o all'ospizio in cui questi sia ricoverato. Gli organi preposti all'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delegheranno uno dei propri membri a esercitare le funzioni inerenti alla tutela.

È, tuttavia, in facoltà del giudice tutelare di nominare al minore un tutore quando la natura o l'entità dei beni o altre circostanze lo richiedano.

Sostituire alle parole: « del loro domicilio » le altre: « della loro residenza », alle parole: « assistenza del comune di domicilio » le altre: « assistenza che abbia organi o uffici idonei nel mandamento o nel comune di residenza », alle parole: « Gli organi preposti all'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delegheranno » le altre: « L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delegherà ».

Art. 363.

(Protutore).

Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.

Non si fa luogo alla nomina del protutore nei casi contemplati nel primo comma dell'art. 362.

Art. 364.

(Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore).

Chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore, anche se soggetto alla patria potestà, può nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati.

Aggiungere il seguente comma: « Si applicano a questo curatore le disposizioni degli art. 383 a 391 ».

SEZIONE III. — DELL'ESERCIZIO DELLA TUTELA.

Art. 365.

(Funzioni del tutore).

Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

Art. 366.

(Doveri del minore).

Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l'istituto che gli è stato destinato, senza permesso del tutore.

Qualora se ne allontani senza permesso il tutore ha diritto di richiamarlo, ricorrendo, ove sia d'uopo, al giudice tutelare.

Art. 367.

(Traviamenti del minore).

Il tutore che non riesca a frenare i traviamenti del minore, ne riferisce al giudice tutelare, il quale, sentito il minore, ove sia possibile, il protutore e qualche prossimo parente o affine e assunte le opportune informazioni, può ordinare il collocamento del minore in un istituto di correzione.

Nei casi che non ammettono dilazione il giudice dà senz'altro i provvedimenti necessari.

Esaminare, in sede di coordinamento, se convenga sostituire all'articolo il seguente: « Il tutore che non riesca a frenare i traviamenti del minore, ne riferisce al tribunale perchè provveda al suo internamento in un riformatorio per corrigendi ».

Art. 368.

(Funzioni del protutore).

Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo sia in opposizione con l'interesse del tutore.

Se anche il protutore si trovi in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.

Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso di tutela vacante o abbandonata; frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e anche gli atti urgenti di amministrazione.

Art. 369.

(Provvedimenti urgenti).

Prima della assunzione da parte del tutore o del protutore delle rispettive funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia di ufficio sia su richiesta del pubblico ministero o di un parente o affine del minore, i provvedimenti urgenti che

possono occorrere per la cura della persona del minore o per la conservazione e l'amministrazione del patrimonio. Il giudice può procedere, ove sia d'uopo, all'apposizione dei sigilli, nonostante qualsiasi dispensa.

Art. 370.
(Inventario).

Il tutore nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della nomina deve procedere alla formazione dell'inventario dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa.

L'inventario deve essere terminato nello spazio di un mese, salvo la facoltà del giudice tutelare di prorogare il termine se le circostanze lo esigano.

Art. 371.
(Formazione dell'inventario).

L'inventario si fa col ministero del cancelliere della pretura o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare, con l'intervento del protutore e, se sia possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l'assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia.

Il giudice può consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se presumibilmente il patrimonio non ecceda il valore di lire quindicimila.

L'inventario è depositato presso la pretura.

Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità.

Art. 372.
(Contenuto dell'inventario).

Nell'inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile.

Art. 373.

(Inventario di stabilimenti o aziende).

Se nel patrimonio del minore esistono stabilimenti industriali o commerciali o importanti aziende agricole, si procede con le forme usate in commercio o nella economia agraria alla formazione dell'inventario dello stabilimento o dell'azienda, con l'assistenza e l'intervento delle persone indicate nell'art. 371. Questi particolari inventari sono pure depositati presso la pretura e il loro riepilogo è riportato nell'inventario generale.

Sostituire alle parole: « stabilimenti industriali o commerciali o importanti aziende agricole » le altre: « aziende industriali, commerciali o agrarie ».

Art. 374.

(Beni amministrati da curatore speciale).

Il tutore deve comprendere nell'inventario generale del patrimonio del minore anche i beni, la cui amministrazione è stata deferita a un curatore speciale. Se questi abbia formato un inventario particolare di tali beni, deve rimetterne copia al tutore il quale lo unirà all'inventario generale.

Sostituire alle parole: « è stata » le altre: « sia stata ».

Il curatore deve pure comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua amministrazione, salvo che il disponente lo abbia esonerato.

Art. 375.

(Dichiarazione di debiti o crediti del tutore).

Il tutore, che abbia debito, credito o altre ragioni verso il minore, deve farne esatta dichiarazione prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o il notaio hanno obbligo di interpellarlo al riguardo.

Nel caso di inventario senza opera di cancelliere o di notaio, l'interpellazione è fatta dal giudice tutelare all'atto del deposito.

In ogni caso si fa menzione della interpellazione e della dichiarazione del tutore nell'inventario o nel verbale di deposito.

Art. 376.

(Omissione della dichiarazione).

Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpel-

lato non ne ha fatto dichiarazione, decade da ogni suo diritto.

Qualora, sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio debito, può essere rimosso dalla tutela.

Art. 377.

(Deposito di titoli e valori).

Il danaro, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore, ad eccezione delle somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e di amministrazione, devono essere dal tutore depositati presso un istituto di credito designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia.

Art. 378.

(Amministrazione prima dell'inventario).

Prima che sia compiuto l'inventario, l'amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione.

Art. 379.

(Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione).

Compiuto l'inventario il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, determina la spesa annua occorrente per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio e stabilisce le modalità di impiego delle eccedenze del reddito.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisi la necessità, sentiti il tutore, il protutore e il minore stesso che abbia compiuto gli anni dieci, nonchè i parenti prossimi, ove lo ritenga del caso, può dare disposizioni circa l'educazione del minore.

Sostituire la formula dell'art. 436 del progetto della Commissione Reale così modificato:

« Compiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera:

« 1° sul luogo dove il minore deve essere allevato e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, sentito lo stesso minore se abbia compiuto gli anni dieci, e richiesto, ove sia d'uopo, l'avviso dei parenti più prossimi di lui e del comitato di patronato dei minorenni;

« 2° sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando la somma oltre la quale comincia l'obbligo del tutore di impiegare gli avanzi del reddito, e il termine entro il quale deve essere fatto l'impiego;

« 3° sulla vendita dei beni mobili soggetti a facile deperimento e di quelli che non sia opportuno conservare;

« 4° sulla continuazione e, ove questa non sia possibile o conveniente, sulla cessazione dell'esercizio delle aziende commerciali, industriali o agrarie che si trovino nel patrimonio del minore e sulle relative modalità e cautele;

« 5° sul modo di soddisfare i debiti del minore di mano in mano che si rendano liquidi ed esigibili ».

Art. 380.

(Investimento di capitali).

I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore investiti:

1° in titoli di credito dello Stato o garantiti dallo Stato ;

2° nell'acquisto di beni immobili situati nel Regno ;

3° in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni situati nel Regno o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario ;

4° in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di pegni.

Il giudice, sentito il protutore, può per motivi particolari autorizzare un investimento diverso da quelli sopra indicati.

Sostituire alle parole: « sentito il protutore » le altre: « sentiti il tutore e il protutore ».

Art. 381.

(Titoli al portatore).

Qualora nel patrimonio del minore si trovino titoli al portatore, il tutore deve farli iscrivere al nome del minore, salvo che il giudice tutelare non ne disponga il deposito in cauta custodia.

Art. 382.

(Stabilimenti industriali e commerciali).

Gli stabilimenti di commercio o d'industria che si trovino nel patrimonio del minore sono alienati e liquidati dal tutore nei modi e con le cautele che determina il giudice tutelare.

Sopprimere l'articolo perchè assorbito dal n. 4 dell'art. 379 modificato.

Il tutore può tuttavia chiedere l'autorizzazione a continuarne l'esercizio, quando sia evidente l'utilità del minore. L'autorizzazione è data dal tribunale su parere del giudice tutelare.

Art. 383.

(Autorizzazioni del giudice tutelare).

Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:

1° acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica o per l'amministrazione del patrimonio;

2° riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del patrimonio ;

3° accettare eredità o rinunciare, accettare legati o donazioni soggetti a pesi o condizioni;

4° fare contratti di locazione di immobili eccedenti il novennio o che in ogni caso si prolunghino per oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età;

5° promuovere azioni giudiziarie, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

Premettere a questo numero il n. 1 dell'art. 440 del progetto della Commissione Reale così formulato: « Prestare il consenso al matrimonio e alle relative convenzioni, all'adozione, all'emancipazione del minore; o esercitare azioni riguardanti lo stato di lui; in tali casi il giudice deve, se possibile, sentire i parenti e affini del minore entro il terzo grado »; sostituire poi alle parole: « 1° acquistare beni » le altre: « 2° alienare o acquistare beni immobili o sottoporli ad ipoteca quando il loro valore non superi le lire ventimila, o alienare o acquistare beni mobili », e alla parola: « amministrazione » l'altra: « gestione ». Spostare corrispondentemente la numerazione dei successivi capoversi.

Sostituire alla parola: « e » l'altra: « o ».

Art. 384.

(Autorizzazioni del tribunale).

Il tutore non può senza autorizzazione del tribunale:

1° alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;

2° costituire pegni o ipoteche;

3° procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;

4° fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.

Art. 385.

(Vendita di beni).

Nell'autorizzare la vendita di beni, il tribunale determina se debba farsi ai pubblici incanti o per offerte private, fissando in ogni caso la somma al di sotto della quale la vendita non può aver luogo.

Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non abbia stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, provvede il giudice tutelare.

*Fondere i n. 1 e 2 nel seguente n. 1:
« alienare o acquistare beni immobili o sottoporli ad ipoteca quando il loro valore superi le lire ventimila », sopprimere il n. 3 e corrispondentemente modificare la numerazione del successivo capoverso.*

Aggiungere il seguente art. 385-bis:

« Il tutore e il protutore non possono comprare i beni del minore, nè rendersi cessionari di alcuna ragione o credito verso il medesimo.

« Non possono neppure prenderne in affitto i beni o compiere altri atti in cui il loro interesse sia in conflitto con quello del minore.

« Per gli atti, tuttavia, contemplati nel capoverso precedente il giudice tutelare, ove sussistano evidenti ragioni di necessità o di utilità, può autorizzarne la conclusione, fissando le opportune garanzie ».

Art. 386.

(Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli).

Gli atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli, possono essere annullati su istanza del tutore o del minore e dei suoi eredi o aventi causa.

Sostituire alle parole: « senza l'osservanza » le altre: « contro il divieto o l'osservanza » e analogamente modificare il titolo dell'articolo.

Art. 387.

(Gratuità della tutela).

L'ufficio tutelare è gratuito.

Il giudice tutelare tuttavia, avuto riguardo all'entità del patrimonio e alle difficoltà dell'amministrazione, può concedere al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedano, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.

*Aggiungere dopo le parole: « al tutore »
le altre: « ed eventualmente al protutore ».*

Art. 388.

(Contabilità dell'amministrazione).

Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e rendere conto ogni anno al giudice tutelare.

Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.

Art. 389.

(Prestazione di cauzione).

Il giudice tutelare, tenuto conto della natura e della entità del patrimonio, può imporre al tutore la prestazione di una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità.

Sostituire alle parole: « della natura e della entità » le altre: « della particolare natura ed entità ».

Egli può, anche nel corso della tutela, liberare il tutore in tutto o in parte della cauzione che avesse prestata.

Art. 390.

(Responsabilità del tutore e del protutore).

Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza di un buon padre di famiglia.

Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato dalla violazione dei propri doveri. Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.

Art. 391.

(Omesso impiego di capitali).

Il tutore che tiene infruttiferi i capitali del minore è tenuto verso il minore agli interessi civili, oltre agli eventuali danni.

Sopprimere l'articolo.

SEZIONE IV. — *Della cessazione dall'ufficio del tutore.*

Art. 392.

(Esonero dall'ufficio).

Il giudice tutelare può in ogni tempo concedere al tutore l'esonero dall'ufficio se l'esercizio di esso gli sia soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.

Aggiungere il seguente art. 392 bis, corrispondente all'art. 451 del progetto della Commissione Reale così formulato: « Il tutore che chiede di essere esonerato dall'ufficio deve continuare l'esercizio della tutela sino a che il nuovo tutore non abbia assunto le funzioni, salvo che il giudice tutelare non disponga che egli sia provvisoriamente sostituito dal protutore ».

Art. 393.

(Rimozione e sospensione del tutore).

Oltre i casi di cessazione dall'ufficio preveduti nell'articolo 358, il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o di abuso dei suoi poteri, si sia dimostrato inetto nell'adempimento dei suoi doveri, abbia commessa un'azione anche estranea alla tutela, la quale menomi la fiducia richiesta per l'ufficio, o sia divenuto insolvente.

Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione.

Sostituire alle parole: « abbia commesso un'azione anche estranea alla tutela, la quale menomi la fiducia richiesta per l'ufficio » le altre: « o sia per atti anche estranei alla tutela divenuto immeritevole dell'ufficio ».

SEZIONE V. — *Del rendimento del conto finale.*

Art. 394.
(Conto finale).

Il tutore, terminata la sua amministrazione, è tenuto a presentare il conto al giudice tutelare.

Ove le circostanze lo richiedano, il giudice tutelare può accordare un termine per il rendimento del conto e dare provvedimenti per la consegna dei beni.

Sostituire l'art. 454 del progetto della Commissione Reale così formulato: « Il tutore che cessa dalle funzioni o, in caso di morte, i suoi eredi devono subito fare la consegna del patrimonio e nel termine di due mesi presentare al giudice tutelare il conto finale dell'amministrazione della tutela.

« Il giudice può concedere una proroga.

« Se il conto non sia stato presentato senza giustificato motivo, il giudice può infliggere una multa fino a lire duecento per ogni giorno di ritardo ».

Art. 395.
(Approvazione del conto).

Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni.

Se non vi siano osservazioni, il giudice che non riscontri irregolarità o lacune dichiara con decreto approvato il conto. In caso contrario emette decreto di non approvazione.

Se il conto non sia stato presentato o non sia approvato, gli interessati possono promuovere azione innanzi l'autorità giudiziaria.

Sostituire al comma i seguenti: « Gli interessati possono fare istanza al giudice tutelare per la presentazione del conto, impugnare innanzi al tribunale il decreto del giudice tutelare, promuovere azione per ottenere il rendiconto omesso, e eventualmente per impugnarlo e far dichiarare la responsabilità del tutore.

« Le stesse facoltà spettano al Pubblico Ministero, salvo per quanto concerne l'azione di responsabilità ».

Aggiungere il seguente art. 395-bis corrispondente all'ultimo capoverso dell'articolo 307 del Codice civile vigente così formulato: « Nessuna convenzione fra il tutore e il minore fatto maggiore può aver luogo prima della definitiva approvazione del conto della tutela ».

Art. 396.

(Prescrizione delle azioni relative alla tutela).

Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore. Quando sia presentato il conto al giudice tutelare il termine decorre dalla data del decreto indicato nell'articolo precedente.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo risultante dal conto definitivo.

Aggiungere alle parole: « Le azioni del minore » le altre: « e quelle del Pubblico Ministero ».

Art. 397.

(Registro delle tutele).

Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l'apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l'esonero e la rimozione del tutore o del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portino modificazione nello stato personale o patrimoniale del minore.

Dell'apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita del minore.

Aggiungere dopo le parole: « all'ufficiale dello stato civile » le altre: « e al Pubblico Ministero presso il tribunale ».

Art. 398.

(Esenzione da tasse di bollo e registro).

Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l'inventario, i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e registro.

Trasferire l'articolo nelle disposizioni di attuazione del Codice.

CAPO II.

DELL'EMANCIPAZIONE.

Art. 399.

(Emancipazione di diritto).

Il minore è di diritto emancipato col matrimonio.

Art. 400.

(Emancipazione con provvedimento del giudice tutelare).

Il minore che abbia compiuto diciotto anni può essere emancipato dal giudice tutelare su istanza del genitore che esercita la patria potestà o del tutore.

Quando il minore sia soggetto a tutela, l'emancipazione può essere dichiarata anche su istanza del minore, sentiti il protutore e i parenti prossimi.

Sostituire a questo articolo il 460 del progetto della Commissione Reale, così formulato: « Al minore che abbia compiuto diciotto anni l'emancipazione può essere accordata dal giudice tutelare sull'istanza dei genitori, del tutore o dello stesso minore, sentiti in quest'ultimo caso i genitori od il tutore.

« Il giudice tutelare non può accordare l'emancipazione senza il consenso dei genitori, se non concorrano gravissime ragioni ».

Art. 401.

(Curatore dell'emancipato).

Il giudice tutelare nomina un curatore al minore emancipato.

Se il minore ha genitori, è curatore quello al quale spetterebbe l'esercizio della patria potestà se il minore non fosse emancipato.

La donna maritata che non sia legalmente separata dal marito ha per curatore il marito ovvero il curatore o il tutore del marito.

Aggiungere il seguente comma corrispondente all'ultimo capoverso dell'art. 315 del Codice civile vigente così modificato: « Qualora sia vedova, ovvero separata di corpo o di beni, avrà per curatore il padre o la madre e, in loro mancanza, le sarà nominato un curatore dal giudice tutelare ».

Art. 402.

(Incapacità e rimozione del curatore).

Sono applicabili al curatore le disposizioni degli articoli 358 e 393.

Art. 403.

(Capacità dell'emancipato).

L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono la semplice amministrazione.

Il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto condizione di idoneo impiego e stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.

Per gli altri atti eccedenti la semplice amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare; ma quando si tratti degli atti indicati nell'art. 384 l'autorizzazione dev'essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare.

Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale a norma dell'ultimo comma dell'articolo 328.

Art. 404.

(Rifuto del consenso del curatore).

Nel caso in cui il curatore rifiuti di dare il suo consenso, il minore può far richiamo al giudice tutelare, il quale, se ritenga ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale che assista il minore nel compimento dell'atto, salvo, ove occorra, l'autorizzazione del tribunale.

Art. 405.

(Inosservanza delle precedenti norme).

Gli atti compiuti senza l'osservanza delle norme stabilite nell'art. 403 possono essere annullati ad istanza del minore e dei suoi eredi o aventi causa.

Art. 406.

(Emancipato autorizzato al commercio).

Il minore emancipato, che sia autorizzato all'esercizio del commercio secondo la legge commerciale, ha piena capacità di compiere da solo anche gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione.

Aggiungere al comma le seguenti parole: « salvo quanto è disposto dagli articoli 406 e 406-bis ».

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: « relativamente al commercio per cui è stato autorizzato, salvo che dall'atto di autorizzazione risulti una capacità maggiore ».

Aggiungere inoltre il seguente comma: « La stessa norma si applica al minore autorizzato ad esercitare un'azienda agraria ».

Aggiungere i seguenti articoli:

« Art. 406-bis. Il minore che abbia compiuto gli anni diciotto può locare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, senza l'autorizzazione di chi esercita la patria potestà o del tutore e salvo che leggi speciali gli riconoscano una maggiore capacità.

« Tuttavia il genitore o il tutore, ove concorrano gravi motivi, può opporsi alla scelta dell'occupazione effettuata dal minore chiedendo al giudice tutelare gli opportuni provvedimenti ».

« Art. 406-ter. Il genitore deve vigilare sul modo con cui il minore impiega in tutto o in parte il guadagno che ritrae dal proprio lavoro o dall'esercizio della milizia, di un impiego, professione o arte.

« In caso di necessità il giudice tutelare può disporre che una parte del salario sia destinata alla assistenza familiare ».

Art. 407.

(Revoca dell'emancipazione).

Quando gli atti del minore ne dimostrino la incapacità ad amministrare, l'emancipazione concessa ai sensi dell'art. 400 può essere revocata dal giudice tutelare su istanza di chi richiese l'emancipazione o anche d'ufficio.

Dal giorno della revoca dell'emancipazione il minore rientra sotto la patria potestà o nello stato di tutela e vi rimane fino al compimento dell'età maggiore.

Art. 408.

(Pubblicità).

I provvedimenti con i quali è concessa o revocata l'emancipazione debbono, a cura del cancelliere, essere iscritti in apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita dell'emancipato.

Aggiungere il seguente comma: « La revoca non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, neppure per le operazioni in corso ».

Aggiungere il seguente articolo 408-bis: « Le forme di concessione o di revoca della emancipazione sono disciplinate dalle leggi di procedura ».

Aggiungere il seguente:

TITOLO X-bis.

**Dei minori affidati alla pubblica
o alla privata assistenza.**

Art. 408 a.

La pubblica assistenza dei minori è regolata dalle disposizioni delle leggi speciali e da quelle del presente Titolo.

Art. 408 b.

Le disposizioni del presente Titolo sono applicabili ai minori degli anni 18 che si trovino in una delle condizioni seguenti:

a) *essere figli di genitori ignoti o figli naturali non riconosciuti;*

b) *essere figli naturali riconosciuti dalla sola madre quando questa si trovi nell'impossibilità di provvedere al loro allevamento;*

c) *trovarsi comunque ricoverati in un Istituto di pubblica assistenza od assistiti da questo ai fini del mantenimento, educazione o rieducazione;*

d) *essere in istato di abbandono materiale o morale.*

Art. 408 c.

Sino a quando non sia stato provveduto dal giudice tutelare alla nomina di un tutore e in ogni caso in cui l'esercizio della patria potestà o della tutela sia impedito o sospeso, l'Istituto di pubblica assistenza presso cui il fanciullo è ricoverato o da cui è assistito, esercita rispetto ad esso i poteri tutelari secondo le norme del Titolo X, Capo I di questo Libro.

In ogni caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della patria potestà, l'Istituto deve richiedere che il giudice tutelare intervenga per fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.

Art. 408 d.

Quando il minore sia moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone che per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi siano incapaci di provvedere alla sua educazione, la pubblica autorità, a mezzo dei suoi organi destinati alla protezione della maternità e

dell'infanzia, lo collocherà in luogo sicuro, sino a che si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

Art. 408 e.

Indipendentemente dall'esercizio provvisorio dei poteri tutelari di cui all'articolo 3, la tutela dei minori ricoverati o assistiti da un Istituto di pubblica assistenza può sempre essere deferita dal giudice tutelare all'Istituto medesimo.

Art. 408 f.

L'Istituto di pubblica assistenza può affidare, a norma delle disposizioni speciali, a persona di fiducia il minore ricoverato.

Fra la detta persona e il minore può essere costituito un vincolo parentale in virtù di pubblica autorità.

La costituzione di tale vincolo è dichiarata con decreto del giudice tutelare del mandamento dove risiede la persona cui è affidato il minore, su domanda della stessa e decorsi non meno di tre anni dal collocamento.

Il vincolo può essere esteso sopra sua domanda al coniuge di detta persona.

Lo stesso vincolo e con le stesse forme può essere costituito fra il minore e la persona che direttamente ha provveduto all'allevamento di lui.

Art. 408 g.

Il giudice tutelare, prima di emanare il decreto indicato dal precedente articolo, deve raccogliere accurate informazioni sulle condizioni economiche, morali e familiari delle persone con le quali viene costituito il vincolo parentale, sul trattamento da esse usato al minore, sulle condizioni fisiche, intellettuali e morali di questo, assumendo, ove occorra, testimonianze sotto vincolo di giuramento. Deve sentire l'Istituto presso cui il minore fu ricoverato o da cui fu assistito, i prossimi parenti del medesimo e anche il minore, se sia in condizioni di esprimere utilmente il suo avviso.

Deve constatare che la persona cui spetterà la patria potestà sul minore non

si trova nelle condizioni di incapacità tutelare previste dall'articolo 358.

Il decreto può prescrivere norme per l'allevamento e l'educazione del minore.

Esso non è esecutivo se non dopo che è stato omologato dal tribunale, su richiesta conforme del Pubblico Ministero.

Deve essere trascritto nei registri di stato civile del Comune di residenza del fanciullo ed annotato sui registri di stato civile del Comune di nascita in margine dell'atto di nascita.

Art. 408 h.

Il vincolo parentale pone il minore sotto la patria potestà della persona cui è affidato.

Sono applicabili a detto vincolo le disposizioni degli articoli 153 del Titolo VI, 323, 324, 325, 326 e 327 del Titolo IX e degli articoli 308 e 309 del Titolo VIII di questo Libro, in quanto siano compatibili con la natura particolare del vincolo medesimo.

Se si tratta di figlio di genitori ignoti o di figlio naturale non riconosciuto, egli assume il cognome della persona che esercita su di lui la patria potestà.

Se si tratta di figlio legittimo o riconosciuto, il cognome di detta persona sarà aggiunto al suo cognome familiare.

Art. 408 i.

Per il matrimonio tra le persone tra le quali si è costituito il vincolo parentale si applica l'articolo 93.

Il vincolo parentale cessa di pieno diritto se interviene il matrimonio.

Art. 408 l.

Il decreto che costituisce il vincolo parentale potrà essere revocato dal giudice tutelare:

a) su richiesta del minore diventato maggiore;

b) su richiesta delle persone con la quali è stato costituito il vincolo parentale, per traviamiento del minore;

c) su richiesta delle stesse per sopravvenuta impossibilità di dette persone di continuare a provvedere all'allevamento;

d) su richiesta dell'Istituto di pubblica assistenza che ha ricoverato o assistito il minore, per gravi motivi.

Art. 408 m.

Il giudice tutelare dichiara estinto il vincolo parentale quando il genitore naturale, decaduto dalla patria potestà, o impedito di esercitarla, è reintegrato nell'esercizio della potestà medesima.

Dichiara ugualmente estinto il vincolo nei casi di legittimazione o di riconoscimento, salvo che il genitore che avrebbe diritto di esercitare la patria potestà in seguito alla legittimazione o al riconoscimento, consenta che il vincolo perduri, oppure che il giudice tutelare constati che detto genitore è indegno dell'esercizio della patria potestà.

La estinzione sarà dichiarata con decreto, emesso sulla richiesta degli interessati o anche di ufficio. Nel decreto il giudice tutelare può in ogni caso prescrivere regole o condizioni per la ulteriore educazione del minore.

Art. 408 n.

Il giudice tutelare, prima di emettere i decreti di revoca o di estinzione del vincolo parentale, dovrà sentire il Pubblico Ministero, le persone fra cui il vincolo fu costituito, e il rappresentante dell'Istituto che ha prestato ricovero od assistenza al minore.

Art. 408 o.

I decreti di revoca e di estinzione di cui agli articoli 408 l e 408 m, resi esecutivi in seguito all'osservanza delle formalità indicate nel comma 4 dell'articolo 408 g, saranno annotati nei registri di stato civile in margine della trascrizione od a seguito delle annotazioni previste dall'ultimo comma dello stesso articolo.

ULTERIORE PROPOSTA.

Stabilire nelle disposizioni di attuazione del Codice che tutti gli atti contemplati in questo Titolo sono esenti da tassa di bollo e registro.

TITOLO XI.

Dell'interdizione e dell'inabilitazione.

Art. 409.

(Persone che devono essere interdette).

Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti.

Art. 410.

(Persone che possono essere inabilite).

Il maggiore di età infermo di mente, il cui stato non sia talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato.

Possono anche essere inabilitati il prodigo e colui che per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti esponga sè o la sua famiglia a grave pregiudizio economico.

Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita che non abbiano ricevuto una educazione sufficiente, salvo la applicazione nei loro confronti dell'art. 409 quando risulti che sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.

Art. 411.

(Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore età).

Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore età con effetto dal giorno del raggiungimento dell'età maggiore.

Sostituire alle parole: « Dell'interdizione e dell'inabilitazione » le altre: « Dell'interdizione, dell'inabilitazione e della infermità di mente in generale ».

Sostituire alle parole: « il cui stato » le altre: « lo stato del quale ».

Sostituire al comma il seguente, corrispondente al 2° comma all'articolo 467 del progetto della Commissione Reale così modificato: « Possono anche essere inabilitati coloro che per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti espongono sè o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici ».

Aggiungere dopo le parole: « cieco dalla nascita » le altre: « o dalla prima infanzia ».

Aggiungere un comma o un articolo per precisare, come nell'art. 339 del Codice civile vigente, di quali atti sia incapace l'inabilitato.

Sopprimere in fine, le parole: « con effetto dal giorno del raggiungimento della età maggiore ».

Art. 412.

(Istanza d'interdizione o d'inabilitazione).

L'interdizione o l'inabilitazione può essere promossa dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.

Se l'interdicendo o l'inabilitando si trovi sotto la patria potestà o abbia per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.

Art. 413.

(Poteri dell'autorità giudiziaria).

Promossa istanza d'interdizione può essere dichiarata anche di ufficio la inabilitazione per infermità di mente.

Se nel corso del giudizio d'inabilitazione sorgono elementi che facciano ritenere la sussistenza delle condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale per la pronunzia dell'interdizione e il tribunale provvede al riguardo nello stesso giudizio, premessa l'ulteriore istruttoria che si renda necessaria.

Art. 414.

(Mezzi istruttori).

L'autorità giudiziaria può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori che ritenga utili ai fini del giudizio, sentire i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le informazioni che ritenga opportune.

Art. 415.

(Esame dell'interdicendo o inabilitando. Tutore o curatore provvisorio).

Non si può far luogo all'interdizione o all'inabilitazione senza aver proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando.

Dopo l'esame il tribunale, quando ne ravvisi l'opportunità, può nominare un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando.

Sostituire, in questo e nel comma successivo, alle parole: « può essere promossa » le altre: « possono essere promosse » e alle parole: « si trovi » le altre: « si trovino ».

Sostituire alle parole: « Promossa istanza » le altre: « Promosso il giudizio ».

Premettere il primo comma dell'articolo successivo aggiungendovi le parole: « Al detto esame il magistrato può, ove lo ritenga necessario, farsi assistere da un perito ». Sopprimere poi le parole: « L'autorità giudiziaria ».

Sopprimere il comma, trasferito nell'articolo precedente.

Art. 416.

(Internamento definitivo in manicomio).

La nomina del tutore provvisorio può essere altresì disposta dal tribunale, quando ne ravvisi la opportunità, con lo stesso provvedimento col quale autorizza in via definitiva la custodia di una persona inferma di mente in un manicomio o in altro istituto di cura o in una casa privata. In tal caso, ove l'istanza di interdizione non sia stata proposta dalle altre persone indicate nell'art. 412, il giudizio prosegue sull'istanza del pubblico ministero.

Sopprimere le parole: « quando ne ravvisi l'opportunità ».

Art. 417.

(Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione).

L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto nell'art. 411.

Sopprimere le parole: « salvo il caso previsto nell'art. 411 ».

Art. 418.

(Cessazione del tutore e del curatore provvisorio).

Nella sentenza che dichiara non farsi luogo all'interdizione o all'inabilitazione può disporsi che la nomina del tutore o del curatore provvisorio rimanga in vigore fino a che la sentenza non sia passata in giudicato.

Art. 419.

(Pubblicità).

Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza che pronunzia l'interdizione o l'inabilitazione devono a cura del cancelliere essere immediatamente annotati nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le relative annotazioni in margine all'atto di nascita.

Art. 420.

(Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato).

Le disposizioni relative alla tutela dei minori e quelle relative alla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati.

Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio dell'inabilitando a norma dell'articolo 415. Per l'interdicendo non si fa luogo a nomina di protutore provvisorio.

Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare deve preferire il coniuge maggiore di età che non sia separato legalmente, il padre, la madre, un figlio maggiore di età o la persona eventualmente designata dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Art. 421.

(Durata dell'ufficio).

Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni ad eccezione del coniuge, degli ascendenti o dei discendenti.

Art. 422.

(Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato)

Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati sull'istanza dell'interdetto, del tutore e degli eredi o aventi causa dell'interdetto. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora segua la sentenza di interdizione.

Possono essere annullati sull'istanza dell'inabilitato e dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti la semplice am-

Premettere il seguente comma corrispondente al 1° comma dell'art. 481 del progetto della Commissione Reale così formulato: « L'interdetto è in istato di tutela; l'inabilitato in istato di curatela ».

Formare di questo comma un articolo separato premettendovi le seguente frase corrispondente al principio dell'art. 482 del progetto della Commissione Reale: « Il tutore dell'interdetto e il curatore dell'inabilitato sono nominati nella sentenza che pronunzia l'interdizione o l'inabilitazione ». Sostituire poi alle parole: « del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare » le altre: « il tribunale », aggiungere dopo la parola: « deve » le parole: « di regola » e sostituire alle parole: « dal genitore superstite » le altre: « da uno dei genitori ».

ministrazione fatti dall'inabilitato senza l'osservanza delle prescritte formalità dopo la sentenza d'inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora sia poi seguita l'inabilitazione.

Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 423.

(Atti compiuti da persona non sana di mente).

Gli atti compiuti da persona che, quantunque non interdetta, si provi essere stata non sana di mente, per qualsiasi causa, anche transitoria, al momento in cui gli atti furono compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima e dei suoi eredi o aventi causa sempre che o per la qualità del contratto o per il pregiudizio che le sia derivato o possa derivarle o altrimenti risulti la mala fede di chi contrattò con la persona medesima.

L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto fu compiuto.

Sopprimere il comma perchè superfluo.

Sostituire al comma il seguente:

« Salvo ogni diversa disposizione, gli atti compiuti da persona che, quantunque non interdetta o inabilitata, si provi essere stata non sana di mente per causa che avrebbe potuto dar luogo all'interdizione o all'inabilitazione al tempo in cui gli atti furono compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se risulti un grave pregiudizio all'autore ».

Aggiungere il seguente art. 423-bis da trasferire poi nel Libro delle obbligazioni e dei contratti:

« I contratti conclusi da persona che, quantunque non interdetta, si trovava in tale stato di infermità, anche transitoria, che la rendeva incapace di consentire, possono essere annullati sull'istanza della persona medesima, dei suoi eredi o aventi causa, se per la qualità del contratto o per il grave pregiudizio che ne sia derivato o possa derivarne o altrimenti sia dimostrata la mala fede di chi contrattò con la persona medesima ».

Art. 424.

(Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione).

Quando venga a cessare la causa che ha dato luogo all'interdizione o all'inabilitazione, queste possono essere revocate sull'istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il

secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o sull'istanza del pubblico ministero.

Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione sia cessata e informarne il pubblico ministero.

Art. 425.
(Pubblicità).

Alla sentenza di revoca dell'interdizione o inabilitazione si applicano le disposizioni dell'articolo 419.

Art. 426.
(Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca).

La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti dal passaggio in cosa giudicata.

Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza che ha pronunciato la revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca sia esclusa con sentenza passata in giudicato.

Sostituire al comma il capoverso dell'art. 491 del progetto della Commissione Reale così formulato: « Gli atti compiuti dopo la domanda di revoca dall'interdetto od inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, si considerano validi ».

Art. 427.
(Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione).

L'autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata la istanza di revoca dell'interdizione, non creda che l'infermo abbia riacquisito la piena capacità, può revocare l'interdizione e dichiarare inabilitato l'infermo medesimo.

Si applica anche in questo caso la disposizione del primo comma dell'articolo precedente.

Gli atti non eccedenti la semplice amministrazione compiuti dall'inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l'interdizione non possono essere impugnati se non quando la revoca sia esclusa con sentenza passata in giudicato.

Sostituire al comma l'ultimo capoverso dell'art. 492 del progetto della Commissione Reale così formulato: « Gli atti non eccedenti la semplice amministrazione compiuti dall'inabilitato dopo la domanda di revoca dell'interdizione si considerano validi ».

TITOLO XII.

Degli alimenti.

Art. 428.

(Persone obbligate).

L'obbligo di prestare gli alimenti incombe nell'ordine seguente :

1° al coniuge, ancorchè legalmente separato ;

2° ai figli legittimi o legittimati e in loro mancanza ai discendenti prossimi ;

3° ai genitori e in loro mancanza agli ascendenti prossimi ;

4° ai generi e alle nuore ;

5° al suocero e alla suocera ;

6° ai fratelli e alle sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Art. 429.

(Cessazione dell'obbligo tra affini).

L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:

1° quando la persona avente diritto agli alimenti sia passata a nuove nozze;

2° quando il coniuge, da cui deriva l'affinità e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti siano morti.

Art. 430.

(Obbligo dei genitori e dei figli naturali).

Il figlio naturale deve gli alimenti al genitore. Il suo obbligo prende grado dopo quello dei genitori e degli ascendenti legittimi dell'alimentando.

Il genitore deve gli alimenti al figlio naturale e ai discendenti legittimi di questo. Il suo obbligo prende grado dopo quello dei figli naturali dell'alimentando.

Il genitore deve altresì gli alimenti strettamente necessari ai figli naturali del proprio figlio legittimo o naturale. Il suo obbligo prende grado dopo quello del suocero e della suocera dell'alimentando.

Sostituire la seguente dizione: « All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti nell'ordine seguente:

« 1° il coniuge, ancorchè legalmente separato, salvo quanto è disposto dall'articolo 161 » e modificare analogamente il principio di ogni numero.

Sostituire in questo comma e nei successivi alle parole: « prende grado » le altre: « ha grado ».

Art. 431.

(Obbligo fra adottante e adottato).

L'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di questo.

Il figlio adottivo deve gli alimenti all'adottante in concorso con i figli legittimi.

Art. 432.

(Obbligo del donatario).

Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in contemplazione di matrimonio o di donazione remuneratoria.

Fra più donatari l'anteriore è obbligato sempre che il posteriore non possa in tutto o in parte adempiere alla propria obbligazione.

Art. 433.

(Misura degli alimenti).

Gli alimenti possono essere richiesti solo da chi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Essi debbono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle sostanze di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia eccedere quanto occorre all'alimentando per vivere modestamente, avuto riguardo alla sua posizione sociale.

Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio.

Art. 434.

(Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle).

Nei rapporti tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario.

Possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione, se si tratti di persona minore dei diciotto anni.

Sostituire alle parole: « di questo » le altre: « di lui ».

Sostituire a' comma il seguente: « Fra più donatari tenuti secondo quanto prescrive il primo comma, l'obbligo si divide in proporzione del valore della donazione ».

Sostituire alle parole: « al proprio mantenimento » le altre: « per qualsiasi causa al proprio mantenimento e a quello delle persone che sono necessariamente a suo carico, salvo che per queste ultime debba provvedere altra delle persone indicate nell'art. 428 ».

Sostituire alla parola: « sostanza » le parole: « condizioni economiche » e alle parole: « modestamente, avuto riguardo » la parola: « conformemente ».

Sostituire al comma il seguente: « Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione, avuto riguardo alla natura e all'entità della donazione, all'arricchimento del donatario e ad ogni altra circostanza ».

Sopprimere l'articolo.

Art. 435.

(Cessazione, riduzione e aumento).

Se dopo l'assegnazione degli alimenti sopravviene un mutamento nelle condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, l'autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l'aumento secondo le circostanze. Parimenti gli alimenti possono essere ridotti per la condotta disordinata o riprovevole dell'alimentato.

Se dopo assegnati gli alimenti consti che uno degli obbligati di grado anteriore è in condizione di poterli somministrare, l'autorità giudiziaria non può pronunciare la liberazione dell'obbligato di grado posteriore se non contestualmente all'assegnazione degli alimenti a carico dell'obbligato di grado anteriore.

Art. 436.

(Concorso di obbligati).

Le persone chiamate in grado posteriore sono tenute a prestare gli alimenti solo quando l'obbligato di grado anteriore non possa in tutto o in parte prestarli.

Quando più siano gli obbligati dello stesso grado tutti devono concorrere alla prestazione degli alimenti, ciascuno in proporzione delle proprie sostanze.

Qualora gli obbligati non siano concordi sul modo di somministrare gli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria secondo le circostanze.

Sopprimere nella seconda parte del comma la parola: « parimenti » e aggiungere le parole: « altresì fino allo stretto necessario » dopo la parola: « ridotti ».

Sostituire il seguente articolo:

« Se gli obbligati nello stesso grado alla prestazione degli alimenti siano più, tutti devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuno in proporzione delle proprie condizioni economiche.

« Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non siano in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte o l'obbligazione per tutti o per alcuni riesca estremamente gravosa, l'obbligazione stessa può essere posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.

« Qualora gli obbligati non siano concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, l'autorità giudiziaria provvede secondo le circostanze ».

Art. 437.

(Concorso di aventi diritto).

Quando più siano le persone aventi diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato e questi non sia in grado di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l'autorità giudiziaria darà i prov-

vedimenti opportuni, tenuto conto della prossimità della parentela e dei rispettivi bisogni, nonchè della possibilità di alcuno degli aventi diritto di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore.

Art. 438.

(Modo di somministrazione degli alimenti).

Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di soddisfare a tale obbligazione o mediante una pensione alimentare da corrispondersi a periodi anticipati, o col ricevere e mantenere nella propria casa colui che vi ha diritto.

L'autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione.

In caso di urgente necessità l'autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo fra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri.

Art. 439.

(Adempimento della prestazione alimentare).

La pensione alimentare prestata secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesta, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.

Art. 440.

(Decorrenza degli alimenti).

Gli alimenti non possono essere assegnati se non con decorrenza dal giorno della domanda giudiziale.

Art. 441.

(Assegno provvisorio).

Finchè non siano determinati con sentenza definitiva il modo e la misura degli alimenti, il pretore o il presidente del tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare con decreto un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico anche

Sostituire alla parola « pensione » l'altra: « assegno ».

Sopprimere le parole: « salvo il regresso verso gli altri » e aggiungere il seguente capoverso: « La sentenza definitiva deve disporre anche circa la ripartizione fra i vari obbligati dell'assegno corrisposto in via provvisoria in conformità del comma precedente ».

Sopprimere l'articolo con l'intesa di lasciare al giudice di esaminare i casi in cui per ragioni equitative si debba concedere di nuovo l'assegno quando la prestazione non conseguì il suo effetto.

Sostituire la seguente dizione: « Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o da quando ne è sorto il bisogno e in ogni caso pel tempo posteriore alla messa in mora dell'obbligato ».

Sostituire alle parole: « ordinare con decreto un assegno », le altre: « deliberare con decreto l'assegno », sopprimere le parole: « salvo il regresso verso gli altri » e aggiungere il seguente capoverso: « In tal caso si applica l'ultimo capoverso dell'art. 438 ».

di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.

Art. 442.

(Non cedibilità e non compensabilità del credito alimentare).

Il credito alimentare non può essere ceduto.

L'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratti di prestazioni arretrate.

Art. 443.

(Cessazione per morte dell'obbligato).

L'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, quantunque il medesimo li somministrasse in esecuzione di sentenza.

TITOLO XIII.

Degli atti dello stato civile.

Art. 444.

(Registri dello stato civile).

I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute nella legge sull'ordinamento dello stato civile.

Art. 445.

(Pubblicità dei registri dello stato civile).

I registri dello stato civile sono pubblici.

Gli ufficiali dello stato civile debbono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro richiesti con le indicazioni dalla legge prescritte.

Essi debbono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini richieste dai privati.

Art. 446.

(Forza probatoria degli atti).

Gli atti dello stato civile fanno prova fino a querela di falso di ciò che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza.

Provvedere a che la nuova legge organica sull'ordinamento dello stato civile sia pubblicata contemporaneamente al nuovo codice civile.

Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria.

Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.

Art 447.

(Mancanza, distruzione o smarrimento di registri).

Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o, per qualunque altra causa, manchi in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la prova della nascita o della morte può essere data con ogni mezzo.

Se la mancanza, la distruzione o lo smarrimento sono accaduti per dolo del richiedente, egli non è ammesso alla prova autorizzata con questo articolo.

Art. 448.

(Modificazione o annotazione sugli atti).

Nessuna modificazione o annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non sia disposta per legge ovvero non sia ordinata dall'autorità giudiziaria.

Art. 449.

(Rettificazioni).

La rettificazione degli atti dello stato civile si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato, con la quale si ordina all'ufficiale dello stato civile di rettificare un atto esistente nei registri o di ricevere un atto omesso o di rinnovare un atto smarrito o distrutto.

Le sentenze devono essere trascritte nei registri.

Art. 450.

(Efficacia della sentenza di rettificazione).

La sentenza di rettificazione non può mai essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati.

Sostituire alle parole: « dell'atto, la prova della nascita o della morte » le altre: « degli atti, la prova del loro contenuto ».

Sostituire al comma il seguente: « In caso di mancanza, distruzione totale o parziale, alterazione o occultamento accaduti per dolo del richiedente, questi non è ammesso alla prova autorizzata dal presente articolo ».

Sopprimere nell'articolo e nel titolo, le parole: « modificazione o ».

Sostituire alle parole: « La rettificazione » le altre: « La modificazione o rettificazione » e analogamente modificare il titolo.

APPENDICE I.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Art. 1.

Tutte le associazioni e fondazioni già riconosciute alla data di entrata in vigore del presente codice devono provvedere alla registrazione dell'ente nel registro istituito dal codice medesimo presso le prefetture nel termine di un anno.

Decorso questo termine, gli amministratori incorrono nella responsabilità indicata nell'art. 38 ed è applicabile la pena stabilita nell'art. 40.

Art. 2.

Alla menzione del domicilio o della residenza fatta nelle leggi e nei regolamenti in vigore si intende sostituita la menzione del domicilio ai sensi del nuovo codice.

Art. 3.

La pronunzia di immissione nel possesso definitivo dei beni dell'assente, avvenuta a termini degli articoli 36 e 38 del codice anteriore, equivale alla pronunzia della sentenza indicata nell'art. 63 del nuovo codice.

Nei primi tre anni dall'entrata in vigore del nuovo codice non può essere pronunziata sentenza ai sensi dell'art. 63 del codice medesimo, se non quando ricorrono le condizioni richieste dagli articoli 36 e 38 del codice abrogato per la pronunzia di immissione definitiva nei beni dell'assente.

Art. 4.

Le disposizioni del codice civile abrogato richiamate nella legge 27 maggio 1929, n. 847, si intendono sostituite dalle corrispondenti disposizioni del nuovo codice.

Al termine di tre mesi indicato nel primo capoverso dell'articolo 14 della legge medesima è sostituito il termine di un mese. Si osserva tuttavia il maggior termine di tre mesi se questo abbia cominciato a decorrere prima dell'entrata in vigore del nuovo codice.

Il Capo primo della detta legge è abrogato.

Art. 5.

Per i matrimoni contratti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice la impugnazione nei casi indicati negli articoli 124, 125 capoverso e 127 può essere proposta nei maggiori termini indicati negli articoli 110, 112 e 109 del codice abrogato, se tali termini abbiano cominciato a decorrere prima dell'entrata in vigore del nuovo codice; nel caso preveduto nella prima parte dell'art. 129 l'impugnazione non può essere proposta da quello dei coniugi che abbia prima del matrimonio conosciuta la propria impotenza.

Art. 6.

I lucri sull'importare della dote in favore del coniuge sopravvivente, pattuiti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, conservano la loro efficacia.

Art. 7.

Le disposizioni di questo codice relative al riconoscimento dei figli naturali e alla dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale si applicano anche ai figli nati o concepiti prima dell'entrata in vigore del medesimo, rispetto ai quali tuttavia l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità non può essere proposta fuori dei casi preveduti nelle leggi preesistenti, salva ad essi l'azione per alimenti quando ricorrono le condizioni previste nei numeri 1, 2 e 3 del terzo comma dell'art. 286.

I giudizi relativi alla dichiarazione di paternità o di maternità naturale proposti prima dell'entrata in vigore del

presente codice non possono proseguire se non sia ottenuto il decreto contemplato nell'art. 281, salvo il caso che sia già intervenuta una sentenza di primo grado.

Il riconoscimento dei figli naturali che, concorrendo le condizioni indicate nel nuovo codice, sia stato fatto prima della sua entrata in vigore, non può più impugnarsi per difetto delle condizioni richieste dalle leggi anteriori.

Art. 8.

Le azioni per impugnazione di riconoscimenti avvenuti prima dell'entrata in vigore del nuovo codice sono soggette ai termini di decadenza stabiliti dalle nuove disposizioni, sempre che le azioni stesse non siano già estinte a norma delle leggi anteriori; ma nessuna decadenza potrà considerarsi verificata per effetto dei termini stabiliti nel nuovo codice prima che siano decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 9.

La disposizione dell'art. 293 è applicabile anche alla legittimazione dei figli naturali viventi al momento dell'entrata in vigore del presente codice.

Art. 10.

Le disposizioni del nuovo codice in materia di tutela si applicano anche alle tutele apertesì prima della entrata in vigore del codice stesso.

Tuttavia i tutori e protutori in carica al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice conservano l'ufficio.

Art. 11.

Finchè non sia emanata la nuova legge organica, sull'ordinamento dello stato civile seguitano ad aver vigore, in quanto non modificate dal nuovo codice, le disposizioni del titolo XII del libro 1° del codice preesistente e le altre in materia di stato civile.

*Aggiungere il seguente art. 11-bis:
« È abrogato l'art. 58 del Codice di commercio ».*

APPENDICE II.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCESSUALE (1)

Art. 1.

I provvedimenti indicati nell'art. 52 del codice civile sono deliberati dal tribunale in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Art. 2.

L'istanza per dichiarazione di assenza si propone con ricorso al tribunale.

Nel ricorso devono essere specificate le circostanze di fatto che giustificano la domanda e devono essere indicati il nome e cognome e il domicilio dei presunti successori legittimi dello scomparso e del suo procuratore o rappresentante legale, se esistano.

Art. 3.

Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione davanti a sè o davanti a un giudice delegato, del richiedente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma dell'articolo precedente.

Il decreto è notificato a cura del richiedente alle dette persone nella forma della citazione e la notificazione vale citazione a comparire.

Il presidente nella fissazione del giorno della comparizione e la parte nella notificazione devono tener conto dei termini indicati negli articoli 148 a 150 del codice di procedura civile, salva la facoltà di abbreviazione stabilita nell'articolo 154 dello stesso codice.

Il decreto è comunicato d'ufficio al pubblico ministero, il quale prende le sue conclusioni.

Le parti devono comparire personalmente.

(1) Norme provvisorie che dovranno poi essere sostituite da quelle del nuovo codice di procedura civile.

Art. 4.

All'udienza di comparizione il presidente o il giudice delegato interroga personalmente le persone comparse sulle circostanze che possono dar luce sulla richiesta dichiarazione.

Le risposte sono inserite nel processo verbale.

Il presidente o il giudice delegato riferisce al collegio in sede di volontaria giurisdizione e questo può anche, prima di emanare la sentenza, ordinare che vengano assunte informazioni nella forma e coi mezzi che ritenga più convenienti.

Art. 5.

Il tribunale provvede in camera di consiglio sulle domande per apertura di atti di ultima volontà, e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, quando siano proposte dagli eredi legittimi.

Se le domande siano proposte da altri interessati, si fa luogo a giudizio nelle forme ordinarie.

Con lo stesso provvedimento col quale ordina l'immissione nel possesso temporaneo, il tribunale determina la cauzione o le altre cautele previste nell'ultimo comma dell'art. 54 del codice civile e dà le disposizioni opportune per la conservazione delle rendite riservate all'assente a norma dell'art. 58 del codice civile.

Per la formazione dell'inventario si osservano le norme stabilite per l'eredità accettata con beneficio d'inventario.

Art. 6.

L'istanza per dichiarazione di morte presunta si propone con ricorso al tribunale dell'ultimo domicilio della persona scomparsa. Se questa non ebbe domicilio noto nel Regno, è competente il tribunale del domicilio dell'attore.

Il ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali si fonda l'istanza, l'indicazione del nome, cognome e domicilio dei presunti eredi legittimi, del procuratore, se esista, e di tutte le altre per-

sone che, a notizia del richiedente, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni per effetto della morte dello scomparso.

Art. 7.

Il presidente del tribunale ordina che l'istanza venga, entro il termine che egli fissa, inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e in due diffusi giornali, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al tribunale competente entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Se lo scomparso ebbe l'ultimo domicilio all'estero, la pubblicazione deve essere fatta anche in uno dei giornali del luogo di suo ultimo domicilio.

Se tutte le inserzioni non vengono fatte entro il termine stabilito l'istanza s'intende abbandonata.

Esaminare come si possano rendere più agevoli e meno costosi gli adempimenti prescritti nell'articolo.

Art. 8.

Trascorsi sei mesi dalla data dell'ultima pubblicazione, il presidente, sull'istanza del richiedente, fissa con decreto un giorno per la comparizione davanti a un giudice da lui delegato, del richiedente e di tutte le altre persone indicate nella domanda ai sensi dell'art. 6, osservati i termini degli articoli 148 e 150 del codice di procedura civile.

Il decreto è comunicato d'ufficio al pubblico ministero e deve essere a cura del richiedente notificato nella forma della citazione a tutti i chiamati a comparire.

Le parti possono comparire personalmente o a mezzo di procuratore legale, salvo che il presidente ordini, per tutte o per alcune di esse, che compariscano personalmente.

Il giudice delegato assume dalle persone comparse le informazioni del caso e le sente nelle loro osservazioni; può ordinare la citazione di altre persone interessate a norma dell'art. 6 e disporre nuovi mezzi istruttori da eseguirsi anche d'ufficio, fissando, se lo creda, un termine entro il quale devono essere esauriti.

Art. 9.

Compiuta l'istruttoria indicata nell'articolo precedente, il giudice delegato riferisce al collegio in sede di volontaria giurisdizione e il tribunale decide sulla istanza con sentenza.

Gli interessati che non siano stati chiamati a comparire nel giudizio possono fare in ogni tempo opposizione di terzo contro la sentenza.

Art. 10.

Nei giudizi relativi alla dichiarazione di assenza o di morte presunta deve sempre essere sentito il pubblico ministero.

Art. 11.

Le sentenze che dichiarano l'assenza o la morte presunta debbono essere inserite per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e in due giornali del Regno da indicarsi dalla sentenza. Se l'assente o scomparso ebbe il suo ultimo domicilio noto all'estero, l'inserzione deve essere fatta anche in un giornale del luogo dell'ultimo domicilio che la sentenza deve indicare.

L'inserzione ha luogo a cura dell'attore o di qualunque altro interessato. Essa tiene le veci di notificazione.

Le dette sentenze, ancorchè passate in giudicato, non sono eseguibili se non venga provato che tutte le inserzioni prescritte ebbero luogo. Tale prova si fa mediante esibizione della *Gazzetta Ufficiale* e dei giornali, che pubblicarono l'estratto della sentenza, al cancelliere dell'autorità giudiziaria che l'emise, il quale ne fa annotazione sull'originale.

Art. 12.

Il cancelliere del tribunale o della corte che ha emesso una delle sentenze indicate nell'articolo precedente ne trasmette un estratto all'ufficiale dello stato civile competente, il quale lo trascrive nei registri degli atti di morte e l'annota in margine all'atto di nascita e a quello di matrimonio.

Esaminare come si possano rendere più agevoli e meno costosi gli adempimenti prescritti nell'articolo.

Aggiungere dopo le parole: « ebbero luogo » le altre: « e non sia trascorso un anno dall'ultima pubblicazione ».

Art. 13.

È abrogato il titolo III del libro terzo del codice di procedura civile.

Art. 14.

Quando nelle materie di giurisdizione volontaria il tribunale debba provvedere sentito il parere del giudice tutelare, il parere deve essere presentato dal ricorrente insieme al ricorso. Qualora non sia presentato, il presidente provvede a richiederlo.

Art. 15.

Al procedimento in materia di legittimazione avanti la Corte di appello e la Corte di cassazione, si applicano le disposizioni degli articoli 779, 780, 781 del codice di procedura civile.

Il cancelliere della Corte di cassazione richiama d'ufficio gli atti dalla Corte di appello e li presenta, unitamente al reclamo, al presidente per i provvedimenti menzionati nel capoverso dell'art. 779 del codice di procedura civile.

Il pubblico ministero, di propria iniziativa o su richiesta della Corte, può assumere tutte le informazioni che siano reputate opportune.

RELAZIONE SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

RELAZIONE SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

INTRODUZIONE.

Al testo degli emendamenti proposti alle disposizioni del progetto si ritiene opportuno di far seguire una esposizione organica dei lavori della Commissione.

Sono noti i precedenti del progetto ad essa sottoposto. In seguito alla legge 30 dicembre 1923-II, n. 2814, integrata con la legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2260, che fra l'altro autorizza il Governo ad apportare le necessarie modificazioni al Codice civile, la Commissione Reale, all'uopo nominata con l'incarico di procedere allo studio della riforma dei Codici, presentò nel 1930-VIII al Ministro di Grazia e Giustizia, per quanto attiene al Codice civile, il progetto del Libro primo « Delle persone ». Inviato il progetto ai vari Enti per le loro osservazioni, queste furono esaminate da uno speciale Comitato di Giuristi presieduto dal Ministro e, in seguito a tale esame, si predisponne il testo del progetto definitivo che lo stesso Ministro aveva cura, nella estate scorsa, di trasmettere alla Commissione parlamentare chiamata a dare il proprio parere.

Questa fu convocata nel novembre scorso per iniziare il suo lavoro. Si accinse col maggiore impegno ad un minuzioso e attento esame, come l'importanza della materia richiedeva, e per assolvere il suo complesso e delicato compito teneva 61 sedute, concentrando il suo lavoro nel più breve periodo, talchè entro pochi mesi dall'inizio delle riunioni essa l'ha condotto a termine. Un tale sforzo non è stato possibile senza la maggiore abnegazione dei Commissari, i quali, pur con tutte le loro molteplici occupazioni, si sono sobbarcati all'ardua fatica, sorretti dalla loro fede fascista e dal fermo proposito di recare alla grande opera della codificazione un contributo degno dell'Istituto da essi rappresentato. I verbali delle sedute attestano, del resto, chiaramente l'interesse dai Commissari portato nelle elevate discussioni che si sono svolte sulle varie materie in generale e sulle singole disposizioni in particolare.

Le adunanze hanno raccolto largo numero di presenti e nel corso dei lavori vari mutamenti si verificavano nella costituzione della Commissione, che, mentre aveva il dolore di perdere componenti dei più insigni, come i senatori Perla, Mortara e Supino, che avevano dato già tanta e preziosa attività all'opera della codificazione, si accresceva, anche in seguito alle dimissioni rassegnate da alcuni Commissari, di nuove energie con la nomina dei senatori Anselmi, Barcellona, Di Marzo, Moresco, Michele Romano, Scaduto e Sarrocchi e dei deputati Asquini, Biggini e Costamagna.

La Commissione ha considerato tutta l'importanza del progetto ad essa sottoposto, che tocca materie fondamentali come quelle delle persone e della famiglia; ed ha apprezzato il nobile sforzo del Ministro per avviare alla fase risolutiva la riforma, sotto molti aspetti vivamente invocata come attinente a quegli istituti cui più il tempo ha impresso i segni della vecchiaia. È doveroso aggiungere che la Commissione, nel suo esame, non ha mancato di tener conto dei preziosi elementi contenuti nell'autorevole progetto della Commissione Reale, alla cui lunga elaborazione, come è noto, hanno partecipato Giuristi e Maestri dei più insigni, e sul quale è stato redatto quello ministeriale, nè ha trascurato altre fonti quando le ha ritenute meritevoli di

considerazione e, parimenti, non ha mancato di far capo direttamente a istituzioni fondamentali del Regime prima di formulare le sue deliberazioni su nuovi istituti di particolare delicatezza.

Bene si afferma nella relazione ministeriale la necessità di assicurare da una parte, secondo le sue austere tradizioni, la compagine della famiglia italiana e dall'altra di portare in ogni istituto che ad essa si riconnette il lievito delle nuove idee delle quali il Fascismo ha permeato tutta la vita della Nazione. Questo concetto direttivo la Commissione ha tenuto costantemente presente nel suo lavoro, e in questo assiduo e fervido sforzo di adeguare sempre meglio il progetto ai nuovi tempi e avvivarlo sempre più delle nuove idee e dello spirito fascista, nelle dense discussioni sui numerosi istituti del Libro I, a fianco ai particolari perfezionamenti delle singole disposizioni del progetto, sono via, via, affiorati concetti di carattere generale e superanti i confini della stessa riforma predisposta, concetti che alla fine dei lavori la Commissione ha ritenuto del più alto interesse affermare, quali principii giuridico-politici da tenersi, in concreto, presenti nell'opera generale di codificazione, affidandone ad una apposita Sottocommissione (1) la enunciazione. La Sottocommissione ha assolto il suo mandato predisponendo una apposita relazione, che è stata poi discussa e approvata dalla Commissione plenaria e che si fa seguire come prima parte della esposizione organica dei suoi lavori.

A questa enunciazione dei principii della codificazione si aggiunge, predisposta a cura della Presidenza della Commissione, la esposizione riassuntiva delle ragioni, quali risultano dai verbali, a sostegno delle proposte della Commissione alle singole materie o disposizioni del progetto.

Questa esposizione non ha carattere analitico: un tale resoconto già risulta dai premessi verbali delle numerose riunioni della Commissione, verbali che riferiscono ampiamente delle notevoli discussioni e delle opinioni dei singoli Commissari. Ma l'esame minuzioso fatto dalla Commissione in una materia così complessa, la frequente ripresa in considerazione di argomenti già studiati per approfondirne la valutazione e perfezionarne le conclusioni, l'ordine stesso dei lavori che non è stato sempre quello del progetto, rendono necessaria una esposizione organica di tutta l'attività della Commissione, una esposizione che provveda soprattutto al coordinamento del contenuto dei verbali.

Questa esposizione, pertanto, si limita a riassumere sotto ogni Titolo del progetto le ragioni fondamentali delle deliberazioni della Commissione, pur senza trascurare accenni alle opinioni particolari o ai dibattiti sulle questioni di maggiore rilievo; e neppure si menzionano quegli emendamenti di minore importanza o puramente di forma, che non hanno bisogno di alcuna illustrazione e sono quindi sufficientemente riferiti nel precedente prospetto di tutte le proposte della Commissione.

(1) La Sottocommissione è stata composta dell'onorevole MARAVIGLIA, presidente, e dei commissari onorevoli BACCI, BERIO e ROTIGLIANO.

PRINCIPII GENERALI DELLA CODIFICAZIONE

La Commissione parlamentare investita dell'incarico di esprimere parere sul progetto definitivo del Codice civile sottoposto al suo esame dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, ritiene di far precedere la esposizione cronologica del lavoro compiuto e l'esame particolareggiato delle singole disposizioni e dei diversi emendamenti proposti al Libro I, da una breve illustrazione delle principali questioni che furono oggetto di ampio dibattito in seno alla Commissione medesima e che, riguardando tutta l'opera di codificazione, sembrano meritare per ciò stesso la più attenta considerazione del Governo.

Intendimento concorde di tutta la Commissione è stato quello di volere improntato il nuovo Codice civile ai principii fondamentali e caratteristici dell'ordinamento giuridico fascista, riconoscendosi unanimemente che le trasformazioni derivanti dalla dottrina politica e dall'etica del Fascismo anche nel campo del diritto privato sono così profonde e radicali ed organiche che male potrebbero ormai attuarsi ove si lasciasse invariata la struttura tecnica delle norme e degli istituti.

In proposito è stato ricordato che la elaborazione del nuovo Codice, al momento della legge di delegazione che conferì al Governo i necessari poteri di emanarlo, fu concepita come opera di semplice revisione e di riforma prevalentemente tecnica del diritto vigente; quasi, cioè, come un aggiornamento dei diversi istituti in armonia con gli ultimi portati della dottrina e della giurisprudenza, le quali si erano evolute in un clima storico, politico e sociale diverso da quello creato dalla Rivoluzione fascista.

Dopo dieci anni da quella delega, la riforma del nostro diritto privato non può più essere concepita alla medesima maniera, ma deve necessariamente tener conto del radicale mutamento operato dalla Rivoluzione, tuttora in atto, nell'ordine ideale e nell'assetto sociale e politico del popolo italiano.

Vivo, pertanto, è stato il dibattito in seno alla Commissione sul modo e persino sul momento di attuare una integrale trasfusione di principii, dubitandosi da taluno anche sulla opportunità di compiere oggi la riforma pel timore che la preparazione di essa avesse risentito troppo delle originarie limitazioni della legge di delegazione e ancor più per la preoccupazione che la riforma medesima potesse riuscire prematura rispetto agli ulteriori sviluppi della Rivoluzione fascista.

Pur riconoscendosi che l'essenza della dottrina fascista ha ormai raggiunto formulazioni positive, limpide e sicure, sembra possibile e probabile, a coloro che tali timori e tali preoccupazioni hanno espresso, che a ulteriori e maggiori precisazioni abbia a pervenirsi, per effetto specialmente dell'annunciata riforma costituzionale, le cui innovazioni potrebbero riflettersi — direttamente o indirettamente — su tutto il sistema giuridico fascista.

Comunque è nettamente prevalso il concetto che sia da evitare la pubblicazione separata dei vari Libri del Codice, ma che debba invece procedersi alla pubblicazione integrale di tutto il Codice, quando ne sarà ultimata l'elaborazione. E ciò per due ragioni fondamentali: la prima è che i diversi istituti o gruppi di istituti si integrano e si interpretano vicendevolmente, sì che soltanto nella visione complessiva e organica del nuovo Codice potrà essere valutata l'importanza delle singole riforme e la loro armonica e coordinata composizione in un sistema unitario pienamente coerente; la seconda è una evidente esigenza del coordinamento, dacchè, per diligente e scrupoloso che sia l'esame di ogni norma, non è possibile escludere

o evitare che essa possa trovarsi in contrasto, o almeno possa apparire stentatamente conciliabile con norme dello stesso Codice di cui in avvenire si manifesti la necessità e l'opportunità.

Che se si ritenesse ormai indifferibile una nuova disciplina delle materie relative alla filiazione e alla adozione, in considerazione soprattutto dell'aspettativa suscitata nelle persone interessate dall'annuncio della riforma, si potrebbero, ad avviso della Commissione, stralciare dal progetto, come ne dà facoltà la legge, le disposizioni contenute nei Titoli VII, VIII e X *bis*, le sole di tutto il Libro che possano, per la ragione suddetta, presentare da un punto di vista politico-sociale, carattere di urgenza.

Ma quali che siano i provvedimenti che si riterrà di prendere a questo proposito, la Commissione sente il dovere imprescindibile di esporre un suo convincimento, maturato nei lunghi e approfonditi dibattiti, ai quali ha dato fervore la comune passione politica: e cioè che la riforma del Codice civile non potrà attingere appieno i suoi fini di plasmare il diritto privato della civiltà fascista, se essa non sarà preceduta da una enunciazione chiara e decisa dei principii giuridici che lo caratterizzano e lo ispirano, e che, avendo un'efficacia universale, si riflettono su tutti i singoli istituti.

La questione fu prospettata in seno alla Commissione da un autorevole ed eminente cultore delle discipline giuridiche, ma sotto il profilo puramente tecnico-giuridico; cioè come un'esigenza sistematica di tutta la costruzione legislativa del Codice. La necessità, però, di raccogliere alcuni principii generali, in quella forma che si riterrà meglio adattata, fu da molti altri avvisata anche come un'esigenza politica, in quanto l'impronta fascista del nuovo Codice deve risultare non soltanto dalla innovazione dei singoli istituti, la quale, dobbiamo riconoscerlo, non può avere, nei rapporti disciplinati dal Codice civile, quell'ampiezza che ha avuto e sta per avere in altre parti del diritto, ma anche e soprattutto dalla affermazione di taluni principii generali che giovano a chiarire lo spirito, la natura e i limiti di tutti gli istituti; ossia, in una parola, la sfera stessa del diritto privato.

Quanto alla prima proposta, relativa ad una parte generale a fini puramente sistematici, la Commissione ha deciso di soprassedere e di riprenderla in esame quando avrà sotto gli occhi tutta la materia del Codice.

Quanto invece alla seconda proposta, che solo formalmente è stata agganciata alla prima, è bene, prima di scendere ad una più dettagliata illustrazione, precisarne meglio il significato e la portata. È ovvio che quando si parla di norme o disposizioni generali, anche se ispirate a fini prevalentemente politici, non s'intende di riferirsi a mere dichiarazioni di principii o a direttive puramente filosofiche, le quali abbiano soltanto la veste di legge, sibbene a vere e proprie norme di diritto positivo, le quali sieno tali non soltanto formalmente, ma anche sostanzialmente.

Tali norme potranno essere formulate espressamente, come precise regole di diritto, costruito secondo i metodi della buona tecnica legislativa e raccolte in un complesso di articoli raggruppati in una parte generale da premettersi ai Codici o meglio potrebbero trovare concreta espressione altrimenti in un documento particolarmente solenne costituente parte integrante ed essenziale della legislazione nazionale e tale da assumere il carattere di somma dei criteri ispiratori della riforma. È questo certamente problema di grande importanza e la Commissione si rende conto delle difficoltà che presenta il tradurre in pratica un tale accostamento della politica al diritto, fino a farle coincidere in vere e proprie norme giuridiche, quando si tratti non già di disciplinare singoli istituti concreti, ma enunciare principii che debbono informare tutto l'ordinamento giuridico e di stabilire precetti che debbono valere per l'interprete.

Ma, quali che possano essere le difficoltà della loro formulazione tecnica, tale genere di norme si impone, tanto più in quanto bisogna che l'interprete non abbia incertezze circa il valore sociale dei vari istituti ed il carattere degli interessi che s'intendono realmente tutelare nelle singole disposizioni di legge.

D'altronde la Rivoluzione fascista ha operato non soltanto nel campo sociale e politico, determinando il sorgere di nuovi rapporti che hanno trovato la loro disciplina giuridica in appositi istituti di diritto positivo; ma ha operato, altresì, sulla stessa coscienza giuridica del Paese, determinando in essa una diversa concezione in ordine ai fini dello Stato ed ai rapporti fondamentali fra esso e i singoli e in ordine alla ripartizione delle sfere del diritto pubblico e del diritto privato; concezione ispirata alle esigenze di una più stretta e più viva solidarietà sociale e di una più organica vita nazionale.

Ora una tale mutata concezione di rapporti e di posizioni giuridiche fondamentali, già sufficientemente elaborata dalla dottrina e ormai largamente applicata in numerosi istituti nuovi, parrebbe alla Commissione che fosse tempo di tradurre, almeno nei suoi postulati essenziali, universalmente accettati dalla coscienza giuridica fascista, in vere e proprie norme di diritto positivo.

Tale opera si manifesta indispensabile, perchè, se non v'è dissenso sui presupposti primi che si identificano nella dottrina del Fascismo, manca sovente una *communis opinio* intorno alle conseguenze più generali di quei presupposti nel campo del diritto.

È da ritenere che nella definizione del diritto di proprietà, così come nella disciplina del suo esercizio, si manifesteranno in modo più sensibile e più appariscente le derivazioni dei nuovi principii; e che dagli orientamenti che saranno in quel campo tracciati dipenderà essenzialmente il regolamento legale della più gran parte degli altri istituti, da considerarsi modi e forme del potere di disposizione di cose e di diritti.

Ma per limitarsi ai concetti generali, ispiratori di tutta la riforma, sembra alla Commissione che possano e debbano già indicarsi quelli riguardanti le nozioni basilari del diritto oggettivo e del diritto soggettivo.

Quanto alla prima, non pare che possa mantenersi un completo agnosticismo in ordine al problema delle fonti del diritto e che debbano invece chiaramente indicarsi, accanto alla legge formale, le norme elaborate dagli Organi cui lo Stato conferisce il potere di dettarle. Ciò specialmente quando la legislazione *lato sensu* corporativa tende a diffondersi in ogni ramo nei preannunziati sviluppi del sistema, sicchè le regole oggi dettate per la pubblicazione e applicazione esclusivamente di leggi formali appaiono già in gran parte insufficienti e lasciano quindi senza precisa disciplina quelle norme da cui la vita sociale, politica ed economica degli individui e dei gruppi trae effettiva concreta disciplina.

Ma tale chiarificazione ha importanza non soltanto tecnica, in quanto la interpretazione delle regole di diritto non può essere dissociata dal loro processo formativo; e già la prassi pone dinanzi a problemi di ermeneutica che trovano soluzioni incerte in base a criteri analogici di dubbia applicazione.

Ma ancor più radicali innovazioni saranno da introdursi nel concetto di diritto soggettivo, sol che ci si voglia adeguare alla realtà giuridica costituitasi nel clima fascista.

Già nel progetto definitivo aveva trovato affermazione l'idea centrale che il diritto soggettivo era legato allo scopo per il quale l'ordinamento giuridico lo riconosceva. Ciò dimostra come l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia volesse conformarsi alla suaccennata tendenza, superando tutte le obiezioni manifestate in senso contrario. Senonchè la Commissione non ha ritenuto opportuno conservare l'articolo 7 del progetto definitivo, in cui l'idea trovava concreta espressione, non perchè essa non convenisse nella sostanza della norma con la quale si rende omaggio alle finalità superiori che il diritto vuole conseguire, ma perchè le parve insufficiente la formula usata e per la preoccupazione che quella disposizione, così isolata ed indistinta, anzichè raffigurarsi come un caposaldo della riforma, potesse costituire un motivo di confusione.

Quella norma, infatti, va integrata con altre le quali principalmente tendano:

a) a determinare lo scopo per cui l'ordinamento giuridico fascista riconosce il diritto soggettivo; il quale scopo è senza dubbio l'interesse della Nazione che si realizza nello Stato fascista. E a nessuno sfugge come una tale proclamazione non sia di carattere meramente politico, in quanto già determina lo scopo del diritto soggettivo, in quanto ha trovato già applicazioni legislative di vasta importanza e in quanto, infine e soprattutto, costituisce il tratto caratteristico ed originale dell'ordinamento fascista;

b) a determinare come la conformità allo scopo nazionale agisca nell'esercizio del diritto, indicando le conseguenze dell'omesso esercizio, quelle dell'esercizio contrastante con lo scopo e precisando i relativi poteri del giudice, i quali debbono essere più opportunamente definiti e delimitati in leggi di diritto sostanziale, anziché nelle regole strumentali del diritto processuale;

c) a stabilire, infine, anche nei singoli istituti, le condizioni e i modi della tutela apprestata dallo Stato al diritto subbiettivo, in funzione della sua rispondenza al fine nazionale.

Quanto precede sta a provare che l'esigenza cui si fa riferimento non può essere soddisfatta saltuariamente ed incidentalmente con qualche isolata disposizione, ma deve essere considerata nel suo complesso e rispecchiata in una serie di norme che si illuminino ed integrino scambievolmente e forniscano sicuri criteri obiettivi al giudice. Ritiene insomma la Commissione che la consacrazione di tali principi fondamentali sia necessaria per imprimere alla riforma del diritto privato il carattere schiettamente fascista.

Obbedendo appunto a cotesti concetti la Commissione ha ritenuto apportare al testo del Libro I, sottoposto al suo esame, alcune modificazioni sostanziali e profondamente innovatrici che meglio e più intimamente sembrano adeguare i singoli istituti alla nuova concezione politica e sociale della civiltà fascista.

Si accenna qui alle principali di esse, rinviando per ulteriori chiarimenti circa i dibattiti che le hanno precedute, alla esposizione analitica che seguirà.

Disciplinato su nuove basi l'istituto dell'assenza e introdotta la dichiarazione di morte presunta, si è integrato l'articolo 68 con la disposizione che priva l'assente dei suoi diritti patrimoniali quando l'assenza sia stata non involontaria e non risulti in alcun modo giustificata.

All'articolo 153 del progetto si è voluto chiaramente precisare che l'obbligo dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione della prole deve essere assolto in perfetta consonanza con i principi della morale e del sentimento nazionale fascista, togliendo così al precetto quel carattere di agnosticismo liberale di cui risentiva la norma del Codice vigente. L'innovazione è notevolissima, non tanto perchè stabilisce una direttiva di massima che pone un limite alla sfera di azione finora riservata alla libera discrezionalità dei genitori, quanto e soprattutto perchè imprime al Codice il carattere specifico della finalità etica e spirituale.

In coerenza alla politica demografica del Regime e in omaggio ad alte finalità di giustizia, la Commissione ha pienamente secondato l'indirizzo del progetto di favorire il riconoscimento dei figli naturali e, in taluni casi, anche degli adulterini.

Notevoli, poi, sono le riforme portate all'istituto della famiglia dal progetto ministeriale e integrate dalla Commissione, per porlo in armonia con le esigenze dell'attuale momento politico:

a) rafforzando la consistenza patrimoniale, nell'interesse dei figli, con la creazione di un nuovo istituto: *il patrimonio familiare*;

b) coordinando l'istituto della famiglia con il complesso delle provvidenze attuate dal Regime per l'assistenza all'infanzia, innestando nel sistema delle leggi speciali che disciplinano questa benefica attività, il nuovo istituto della *piccola adozione*;

c) rendendo più immediata, più diretta e più efficiente l'ingerenza dello Stato nella famiglia, con la riforma radicale dell'istituto della tutela e della curatela mediante la creazione del *Giudice tutelare*. In armonia, poi, con la nuova legislazione sul lavoro, si è riconosciuta la capacità del minore anche al di sotto degli anni 18, pur contenendone l'esercizio entro limiti ben circoscritti e coordinandola con le norme che regolano gli istituti della patria potestà e della tutela. Conseguentemente le provvidenze legislative per i minori assumono quella importanza e quel carattere che la Rivoluzione fascista ha impresso anche in questo campo; sicchè la tutela della legge si estenderà, per effetto delle riforme introdotte, dai limiti quasi esclusivamente patrimoniali, come finora avveniva col Codice vigente, ai più vasti compiti di natura etico-sociale, non preoccupandosi soltanto della conservazione e della buona amministrazione dei beni del minore che ne è provvisto, ma anche e più specialmente di quella doverosa e larga assistenza di cui maggiormente abbisognano coloro che di vigilanza, di cure e di beni sono sprovvisti.

Si accenna ancora che per l'istituto del matrimonio la Commissione, pur consentendo nell'accostamento fra le norme del Codice civile e quelle che regolano il matrimonio religioso nell'intento di eliminare il più possibile cause di inopportuni contrasti, ha voluto, con le modificazioni proposte, conservare gelosamente all'istituto del diritto civile quel carattere di assoluta autonomia.

Inoltre la Commissione ha tenuto a innovare in tema di obbligo agli alimenti per rafforzare sempre di più i vincoli familiari e l'obbligo dell'assistenza ai congiunti, che ha trovato nel Codice penale una tutela di giusto rigore.

Non si fa riferimento ad altre questioni che offrirono argomento di appassionati ed ampi dibattiti in seno alla Commissione perchè tali questioni torneranno ad interessare la particolare attenzione della Commissione medesima allorchè saranno presi in esame gli altri istituti del Codice cui più direttamente si riferiscono.

D'altronde nella esposizione cronologica del lavoro compiuto, che segue, è data chiara e precisa ragione delle diverse proposte; sicchè la Commissione confida che l'onorevole Ministro vorrà accordare al lavoro da essa coscienziosamente compiuto quella considerazione che merita per il sentimento di fervida fede e di consapevole responsabilità, che ha costantemente tutti animato.

SISTEMA DEL PROGETTO

Nel passare alla esposizione riassuntiva dei lavori della Commissione è opportuno anzitutto far presente che la Commissione, come si dirà particolarmente nei relativi Titoli, ha in sostanza aderito alla sistemazione delle varie materie proposte nel progetto del I Libro.

Nessun rilievo è stato mosso alla soppressione del Titolo XI del Codice civile sui registri delle tutele dei minori, degli interdetti e delle cure degli emancipati o inabilitati, le cui disposizioni essenziali trovansi opportunamente incluse fra quelle di ciascun istituto giuridico cui si riferiscono. Del pari non sono state sollevate obiezioni alla esclusione della disciplina della cittadinanza dal Codice, che dovrebbe restare affidata ad una legge speciale.

La Commissione ha, d'altra parte, aderito alla importante innovazione del progetto che, in relazione ai voti della dottrina e della giurisprudenza, ha aggiunto i tre nuovi Titoli « Delle persone fisiche », « Delle persone giuridiche » e « Dell'obbligo degli alimenti » ed ha incluso nel Titolo del matrimonio, in un Capo intestato « Del regime patrimoniale del matrimonio », le norme oggi contenute nel Libro III del Codice civile sotto il Titolo V « Del contratto di matrimonio ».

Opportuno, inoltre, è apparso il sistema del progetto ministeriale di ridurre, a differenza del testo della Commissione Reale, le disposizioni del Codice riguardanti gli atti dello stato civile solo a poche fondamentali norme, rinviando le altre alla nuova legge organica sull'ordinamento dello stato civile, che del resto la Commissione ha chiesto sia pubblicata contemporaneamente al Codice.

Una più importante innovazione ha piuttosto la Commissione proposto, come si vedrà, con l'aggiunta di un nuovo Titolo *X-bis*, relativo ai minori affidati alla pubblica o alla privata assistenza, nel quale in conformità allo spirito del Regime e alla sollecitudine da esso mostrata per venire incontro all'infanzia abbandonata, che nel Codice in vigore non trova alcuna tutela, si formula il regolamento giuridico di quell'istituto che fu propugnato sotto il nome di « piccola adozione » e lo si rianoda principalmente all'attività delle opere assistenziali del Regime, inquadrando nel Codice detta attività in quanto è attività tutelare.

La Commissione, oltre a proporre il rinvio alle disposizioni di attuazione del Codice per vari articoli di carattere piuttosto regolamentare, ha infine, ritenuto di fare un'osservazione di carattere generale in ordine ai titoli premessi ai singoli articoli. Poichè è stato rilevato che non sempre tali indicazioni sono bene aderenti al contenuto e d'altra parte non sempre può farsi una adeguata sintesi dell'articolo, (ad esempio articolo 164), la Commissione si è chiesto se sia necessario mantenere i cennati titoli, non ritenendo che si debba essere legati al sistema già seguito per altre leggi, come per il Codice penale, dove quelle indicazioni premesse ad ogni articolo hanno una finalità più precisa di quella che possono avere in questa sede. La Commissione ha peraltro espresso l'avviso che, ove detti titoli debbano essere mantenuti, sia opportuno provvedere ad una loro revisione, perchè siano resi più aderenti al contenuto degli articoli cui si riferiscono.

TITOLO PRELIMINARE. — Disposizioni sulla pubblicazione e l'applicazione delle leggi in generale.

1. Nel progetto del Titolo preliminare la Commissione ha anzitutto osservato che, essendo stata soppressa la disposizione delle attuali preleggi riprodotta anche nel progetto della Commissione Reale che spiegava in che cosa consistesse la pubblicazione delle leggi e non essendo il caso di ripristinarla, datò che a ciò provvede già una legge speciale, l'intestazione dovrebbe essere resa aderente al suo più limitato contenuto e cambiarsi quindi nella seguente: « Disposizioni sull'applicazione delle leggi in generale », sopprimendosi il riferimento alla « pubblicazione ». (Verb. 2, pagina 29).

2. In ordine alla prima parte del Titolo, contenente le norme più direttamente inerenti all'applicazione delle leggi in generale, che sostanzialmente non si diversificano da quelle delle attuali preleggi se non per l'aggiunta dei due articoli 6 e 7 relativi alla consuetudine e all'abuso del diritto, sui quali più avanti si riferirà, la Commissione non ha formulato precise proposte di emendamenti circa la estensione data dal progetto alla parola « legge », che viene usata sempre in senso sostanziale di norma giuridica e quindi riferibile a tutte le fonti di diritto diverse dalla legge formale. La Commissione aveva anzi in un primo tempo respinto la proposta, che era stata fatta da qualche Commissario, di ripristinare nell'articolo 1 il testo della Commissione Reale che fa riferimento anche ai decreti e regolamenti, ritenendo appunto che tali provvedimenti fossero senz'altro compresi nella parola « legge » e che la disposizione del progetto ministeriale si giustificasse anche perchè non è dato prevedere quale sarà la forma futura di emanazione delle norme giuridiche. (Verb. 2, pag. 28). Ma alla fine dei suoi lavori la Commissione, nel considerare da un punto di vista generale i principi della codificazione in ordine al problema delle fonti del diritto, si prospettava le difficoltà di riferimento delle disposizioni preliminari così formulate — sia per l'entrata in vigore che per l'interpretazione e l'abrogazione — alle norme *lato sensu* corporative, nonchè a categorie speciali di leggi come quelle costituzionali e, considerando specialmente la particolare tendenza delle norme corporative a diffondersi in ogni ramo nei preannunziati sviluppi del sistema, non esitava ad osservare da un punto di vista generale che le regole dettate per l'applicazione delle leggi appaiono in gran parte insufficienti, non potendo riferirsi a quelle norme da cui la vita sociale, politica ed economica degli individui e dei gruppi trae oggi effettiva concreta disciplina. (Verb. 60, pag. 554).

3. Passando ora alle particolari osservazioni sulle singole disposizioni della prima parte del Titolo preliminare, è anzitutto da ricordare che la Commissione, mentre non ha ritenuto di accogliere la proposta di qualche Commissario che avrebbe voluto sopprimere la *vacatio legis* di quindici giorni come norma, rilevando la necessità di dare ai cittadini la possibilità materiale di uniformarsi alla legge pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* che non viene recapitata subito in tutte le province, ha d'altra parte suggerito di aggiungere nell'articolo 1 alle parole: « La legge diviene obbligatoria » le altre: « nel Regno », che erano nel testo della Commissione Reale, per escludere l'applicazione della norma alle colonie, cui quel termine è inadeguato. La Commissione ha anche espresso l'avviso che sia da chiarire quale norma debba applicarsi per i possedimenti dell'Egeo e ha suggerito la soppressione delle parole « in essa »,

incluse nella eccezione alla regola della *vacatio legis* (salvo che in essa — la legge — sia altrimenti disposto), considerando che può darsi il caso di una legge la quale disponga l'entrata in vigore di un altro provvedimento, come avviene per la legge del bilancio. (Verb. 2, pag. 27, e 3, pag. 31).

4. Le disposizioni relative all'interpretazione delle leggi (articoli 3 e 4) hanno dato luogo a varie particolari osservazioni.

Per quanto attiene all'articolo 3 che pone la norma generale, la Commissione, mentre ha approvato la formula del progetto ministeriale che stabilisce per l'interpretazione analogica il richiamo ai « principi generali del diritto vigente » — espressione che evita le incertezze dell'altra « principi generali del diritto » —, non ha ritenuto giusta la soppressione che il progetto stesso ha fatto del primo comma del corrispondente articolo 3 delle attuali preleggi. Si è considerato che le due parti di questo articolo hanno due funzioni precise: la prima guida e frena l'interpretazione, stabilendo che deve farsi in base alla lettera della legge e all'intenzione del legislatore, l'altra dà invece una certa libertà all'interprete. Ora non si comprende perchè si debba mantenere la seconda parte e non la prima, che è norma nostra, italiana e mira a frenare le teorie aberranti cui potrebbe dar luogo la sua mancanza. La Commissione ha pertanto proposto di ripristinare il primo comma dell'articolo 3 delle attuali preleggi, ma non ha creduto, d'altra parte, che si potesse precisare, come qualche Commissario avrebbe voluto, che cosa debba prevalere nell'interpretazione di una norma nel caso di contrasto tra la lettera e lo spirito, ritenendo che la soluzione della questione debba essere lasciata alla dottrina, mentre indubbiamente se il magistrato riconosce che nella formulazione della legge vi è un errore, egli non può non dare prevalenza allo spirito della disposizione. (Verb. 2, pag. 29).

A più lungo dibattito ha dato luogo la speciale norma dell'articolo 4, per la quale « le leggi penali e quelle che restringono l'esercizio dei diritti o comunque formano eccezione a regole generali o ad altre leggi, non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati », norma che in sostanza corrisponde all'articolo 4 delle attuali preleggi. È sembrato ad alcuni Commissari che la disposizione avesse una scarsa utilità, soverchiata dalle questioni che fa sorgere, e non fosse quindi un'acconcia guida per l'applicazione della legge. È stato osservato che si può escludere l'applicazione analogica, senza bisogno di ricorrere all'articolo 4, sulla base dell'articolo 3, quando dal testo della legge e dai suoi motivi si può riconoscere che si tratta di una legge speciale che, secondo la volontà del legislatore, non può estendersi a regolare altri rapporti giuridici all'infuori di quelli espressi; che ad ogni modo non si può oggi parlare di leggi che restringono l'esercizio dei diritti, per il mutato concetto del diritto subiettivo, non potendosi oggi più ammettere diritti individuali che hanno per soggetto l'individuo indipendentemente dalla sua qualità di membro della consociazione statale e indipendentemente quindi dal riconoscimento di tali diritti da parte dello Stato. Non si può pertanto restringere un diritto che non esiste, si può solo determinare il contenuto obbligatorio della legge in guisa che l'applicazione non si estenda oltre il caso preveduto; ma il decidere se tale è il carattere della legge deve dipendere dalla interpretazione del testo e non già dal presupposto che la legge in questione restringa l'esercizio di un diritto non sanzionato da altre leggi. L'inciso relativo alle leggi che restringono tale esercizio esprime poi quasi un senso di diffidenza verso l'autorità dello Stato, mentre è superfluo in relazione ai poteri del magistrato. Quanto, infine, al riferimento dell'articolo in esame alle leggi penali, non si comprende perchè esse siano qui citate, quando per le medesime provvede il codice penale. In base a queste considerazioni si è chiesto da taluni di proporre la soppressione dell'articolo o quanto meno la eliminazione dell'inciso relativo alle leggi che restringono l'esercizio dei diritti, che potrebbe rientrare nella espressione generica delle leggi che fanno eccezione a regole generali.

Ma si è opposto da altri Commissari che la soppressione dell'articolo 4 potrebbe avere un significato che va al di là del pensiero dei proponenti, di fronte all'abbandono da parte di molti Stati, specie nordici, della teoria che le leggi penali non si possono applicare estensivamente. Si è osservato che l'articolo 1 del nostro codice penale, disponendo che nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, non è sufficiente salvaguardia, perchè una simile disposizione è contenuta anche nei codici di quei paesi; senonchè, di fronte ad un fatto analogo non previsto, la disposizione stessa non ha vigore e la legge penale si applica oltre i casi in essa previsti. Se dunque si sopprimesse l'articolo 4, ne potrebbero derivare penose conseguenze nei riguardi dei cittadini, in quanto anche le leggi penali sarebbero suscettive di interpretazione analogica.

Non opportuna poi appare — si è aggiunto — la soppressione dell'inciso relativo alle leggi che restringono l'esercizio dei diritti, essendovi casi frequenti di disposizioni che limitano l'esercizio di un diritto e che non possono essere applicate che restrittivamente. Si è osservato che i concetti espressi in ordine al diritto subbiettivo non corrispondono al nostro spirito latino, il quale fin dal diritto romano ha avuto una concezione diversa del diritto naturale e della costrizione della legge, concezione che va mantenuta di fronte al dilagare delle teorie straniere.

Si è in definitiva osservato che occorre salvaguardare il principio che la legge eccezionale deve avere applicazione eccezionale, vale a dire limitata sia nel tempo che in estensione, escluso ogni criterio di analogia. E la Commissione ha in tal senso a maggioranza opinato, non solo respingendo la soppressione della formula « e quelle che restringono l'esercizio dei diritti », ma proponendo l'aggiunta della parola « libero » prima di « esercizio », come nella disposizione dell'articolo 4 delle attuali preleggi. Ha del pari, nello stesso senso, proposto la soppressione della parola « comunque », la sostituzione delle parole « alle regole » alle altre « a regole » e della parola « espressi » all'altra « considerati ». (Verb. 3, pag. 33).

5. Gravi dubbi sono stati espressi sulla opportunità della disposizione dell'articolo 6, che dichiara non essere la consuetudine fonte di diritto se non quando la legge espressamente la richiami.

Si è osservato da qualche Commissario che il riferimento alla consuetudine quale fonte di diritto occorreva in un sistema di leggi formali per temperare l'eccessiva astrattezza delle leggi, ma costituiva una fonte pericolosa e imperfetta, abbandonata alla prova testimoniale e alla raccolta delle Camere di Commercio e oggi degli Uffici provinciali dell'economia corporativa, mentre allo scopo di adattare la legge alle esigenze locali ora provvedono precisamente i contratti collettivi e gli accordi economici.

Ma si è fatto anche presente da altri che l'articolo, così com'è formulato, considera specialmente le consuetudini che si formano nell'ambito dei privati, mentre le disposizioni preliminari si riferiscono invece a tutto l'ordinamento positivo e quindi anche alle consuetudini di diritto pubblico e molte di queste non solo riguardano il diritto dello Stato, ma si formano precisamente nell'ambito degli organi dello Stato, sono quindi di formazione statale. Ci sono interi istituti nel nostro diritto pubblico che hanno o hanno avuto la loro applicazione e che sono esclusivamente consuetudinari e non sono fondati su alcuna disposizione legislativa, come, ad esempio, la luogotenenza. La limitazione, pertanto, che il predetto articolo 6 pone, non è sostenibile per quanto riguarda le consuetudini di diritto pubblico. Si è d'altra parte aggiunto che, anche per il diritto privato, l'articolo non appare nè utile, nè esatto dal punto di vista tecnico, perchè se la legge richiama espressamente la consuetudine, è essa fonte di diritto.

Si è ricordato inoltre che anche la Commissione Reale non aveva ritenuto necessaria la disposizione, in quanto si riferiva ad un principio comunemente ammesso dalla

giurisprudenza. E la Commissione ha in definitiva deliberato di far voti che l'articolo sia soppresso. (Verb. 3, pag. 35).

6. Del pari, sulla opportunità della disposizione dell'articolo 7 relativa al divieto dell'abuso del diritto, considerato come esercizio del diritto « in contrasto con lo scopo per cui il diritto medesimo è riconosciuto », la Commissione non ha ritenuto di poter convenire. Non già perchè essa fosse contraria alla sostanza della norma, con la quale anzi — è stato osservato — si rende omaggio alle finalità superiori che il diritto vuole conseguire. E del resto il concetto che sta a base della norma e che la giurisprudenza ha provveduto a precisare, ha un'antichissima tradizione italiana e si trova già codificato in tema di patria potestà e tutela ed è stato applicato largamente in singoli istituti, per la repressione degli atti di emulazione ed anche in tema di obbligazioni per mitigare, ad esempio, il rigore della clausola risolutiva espressa quando l'inadempimento è incolpevole. Ma è parso che la formula usata dal progetto ministeriale fosse insufficiente e la disposizione, così isolata e indistinta, anzichè raffigurarsi come un caposaldo della riforma, potesse essere un motivo di confusione. La Commissione pertanto ha espresso l'avviso che non sia da adottarsi come norma generale, salvo ad esaminarne la formulazione nei singoli istituti. (Verb. 3, pag. 36).

7. Passando alle disposizioni concernenti il trattamento dello straniero, nelle quali pure, salvo alcuni particolari emendamenti e una integrazione di norme in base anche a vigenti convenzioni internazionali, sono stati riprodotti sostanzialmente gli apprezzati articoli delle attuali preleggi, la Commissione ha anzitutto aderito alla innovazione dell'articolo 8, il quale restringe la capacità dello straniero a quei diritti che sono riconosciuti dallo stesso Stato straniero ai cittadini italiani. Ha ritenuto però che si dovesse accentuare il concetto che i diritti sono riconosciuti anche nella stessa misura. E in questo senso ha proposto che al secondo comma così redatto: « La norma non si applica per quei diritti al godimento dei quali lo Stato straniero non ammette il cittadino italiano » sia sostituita la seguente formula: « Tale norma non si applica se non a condizione di reciprocità ». (Verb. 3, pag. 37).

Nello stesso articolo 8 ha poi ritenuto che fosse anche compresa sostanzialmente la norma dell'articolo 9 relativa alla capacità delle persone giuridiche straniere e, in tale avviso, ha pertanto proposto la soppressione di quest'ultimo articolo. (Verb. 3, pag. 38).

8. A nessuna obiezione sostanziale ha dato luogo il mantenimento nel progetto (art. 10) della norma dell'articolo 6 delle attuali disposizioni preliminari sulla legge regolatrice dello stato e della capacità delle persone e dei rapporti di famiglia. La Commissione ha anche approvato il capoverso aggiunto dal progetto ministeriale nello stesso articolo alla norma delle attuali preleggi per considerare capace lo straniero, anche se incapace secondo la sua legge nazionale, qualora compia un atto per cui sia capace secondo la legge italiana. Si è considerato che la norma tutela soprattutto il cittadino italiano che contratta con lo straniero, nel senso che il primo non sia costretto a indagare se l'altro sia capace secondo la sua legge nazionale, nella quale indagine potrebbe ingannarsi o essere ingannato, ma sia al sicuro quando lo straniero con cui tratta sia capace di contrattare secondo la legge italiana.

La Commissione non ha invece ritenuto di poter aderire pienamente a tutte le eccezioni che il capoverso stesso pone alla norma della capacità col riaffermare l'incapacità fissata dalla legge nazionale per i rapporti di famiglia, successione ereditaria, donazioni ovvero atti di disposizione di immobili situati all'estero. E a maggioranza ha proposto di sopprimere da questa enunciazione le « donazioni », considerando le conseguenze della loro revoca, specie se fatta a molta distanza di tempo e se colpisca chi sia in piena buona fede. Si pensi ad una donazione fatta ad un ospedale, ad una scuola.

La Commissione ha anche proposto di sostituire nel capoverso alle parole: « successione ereditaria » le altre: « successione legittima e testamentaria ». (Verb. 3, pag. 38).

9. Varie proposte sono state formulate in ordine alle disposizioni che stabiliscono la legge regolatrice dei singoli rapporti attinenti a stranieri nel Regno.

Per quanto si riferisce ai rapporti personali fra coniugi, che l'articolo 11, secondo la Convenzione dell'Aja, lascia regolare dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio o, in mancanza, dalla legge nazionale del marito al momento della celebrazione del matrimonio, erasi chiesto da alcuni Commissari che si stabilisse sempre la prevalenza della legge del marito, come nell'articolo 7 della Commissione Reale, in armonia al concetto fascista di rafforzare il nucleo familiare. Ma si è fatta presente da altri la necessità di evitare che una donna italiana veda mutata la legge regolatrice dei rapporti col marito, unicamente perchè a costui piace di assumere un'altra nazionalità, magari proprio a scopo di divorzio. E, per quanto qualche Commissario suggerisse di eliminare tale inconveniente con l'aggiunta delle parole « al momento della celebrazione del matrimonio » al testo preliminare, la Commissione ha deliberato a maggioranza di aderire alla disposizione del progetto ministeriale. (Verb. 4, pag. 41).

10. All'articolo 15, che stabilisce come legge regolatrice del possesso, della proprietà e degli altri diritti sulle cose tanto mobili che immobili quella del luogo nel quale le cose si trovano, la Commissione, per rendere più pratica la disposizione, ha proposto di aggiungere il capoverso dell'articolo 10 del progetto della Commissione Reale così formulato: « Il fatto che le cose mobili siano trasportate in altro luogo non infirma l'acquisto fattone, nè i diritti acquistati su di esse dai terzi, conformemente alla legge del luogo ove le cose si trovavano al momento dell'acquisto ». (Verb. 4, pag. 43).

11. Così pure all'articolo 16, che stabilisce come legge regolatrice della successione a causa di morte quella dello Stato cui apparteneva al tempo della morte la persona della cui eredità si tratta, ovunque siano situati i beni, si è considerata la opportunità di aggiungere il capoverso dell'articolo 11 del progetto della Commissione Reale, che in via equitativa dà facoltà al giudice di regolare la divisione in modo da attuare più che sia possibile la legge nazionale del defunto quando, per disposizione della legge del luogo, l'applicazione di quella non fosse consentita.

La Commissione non si è dissimulata che con tale disposizione si viene ad affidare al magistrato un ampio potere; ma, ritenendo che questo appaia giustificato dall'opportunità di temperare le situazioni di squilibrio che si creerebbero fra gli eredi, ha in definitiva proposto che sia ripristinato il detto capoverso, precisandone meglio la formula col sostituire all'inciso « più che sia possibile » l'altro « nei limiti consentiti dalle circostanze ». (Verb. 4, pag. 43).

12. In ordine alle obbligazioni nascenti da contratto, il progetto ministeriale si è allontanato dal sistema del progetto della Commissione Reale che accoglieva esclusivamente il principio dell'autonomia delle parti nella considerazione che in ogni caso fosse dato accertare la concreta volontà dei contraenti di riferirsi ad una determinata legislazione. Il progetto ministeriale, notando che per lo più le parti non si preoccupano invece di tale problema e una ricerca della loro volontà sarebbe allora artificiosa, ha ritenuto opportuno fissare anzitutto, come nell'articolo 9 delle attuali disposizioni preliminari, la legge da applicarsi quando non consti di una diversa volontà delle parti, indicando la legge nazionale dei contraenti e, in mancanza di una legge comune, quella del luogo ove il contratto è concluso e facendo, da ultimo, salva in ogni caso la diversa volontà dei contraenti (art. 18, primo comma). Inoltre,

mentre la formula vigente pone la norma per « la sostanza e gli effetti delle obbligazioni », il progetto ministeriale, come quello della Commissione Reale, parla delle « obbligazioni » in genere, nella quale formula cioè, oltre che gli effetti, è compreso anche tutto quanto si attiene alle condizioni di validità del contratto, tranne, s'intende, la capacità regolata dall'articolo 9 e la forma disciplinata dall'articolo 19.

La Commissione ha aderito alla disposizione del progetto ministeriale e alle ragioni che l'hanno ispirata, non ritenendo di accogliere la proposta di qualche Commissario che avrebbe voluto ripristinare la formula: « La sostanza e gli effetti delle obbligazioni » e indicare quale legge regolatrice in primo luogo quella dichiarata dalle parti. Ha creduto peraltro opportuno di proporre che nella frase finale del comma « salvo, in ogni caso, la diversa volontà delle parti » si aggiungano le parole « espressa o tacita » dopo l'altra « volontà ». (Verb. 4, pag. 44).

Una modificazione è stata altresì suggerita al secondo comma dello stesso articolo 18 che stabilisce come legge regolatrice delle obbligazioni non contrattuali quella « del luogo dove è stato compiuto l'atto dal quale esse derivano ». La Commissione ha cioè proposto di sostituire la dizione più ampia dell'ultimo capoverso dell'articolo 13 del progetto della Commissione Reale che parla della « legge del luogo nel quale esse (le obbligazioni) sono sorte », in modo da comprendere anche le obbligazioni che hanno origine da fatti più che da atti e le altre che derivano poi da disposizioni legislative, come le obbligazioni alimentari. (Verb. 4, pag. 45).

13. Nella disposizione del primo comma dell'articolo 19, relativa alla legge regolatrice della forma degli atti, sia tra vivi che di ultima volontà, forma che è determinata « o dalla legge del luogo nel quale l'atto è compiuto o da quella che regola la sostanza dell'atto, ovvero dalla legge nazionale del disponente o da quella dei contraenti, se è comune », la Commissione ha ritenuto che l'espressione « o da quella che regola la sostanza dell'atto » sia da intendere nel senso che con essa ci si voglia riferire a quegli atti rispetto ai quali la legge regolatrice è designata con riferimento alla loro sostanza. Così, ad esempio, per le donazioni, le quali, secondo l'articolo 17, sono regolate dalla legge nazionale del donante, si deve ritenere che la relativa forma, a termini dell'articolo 19, possa essere determinata, tra l'altro, dalla legge nazionale del donante, siccome appunto quella che regola la sostanza dell'atto. È sembrato che la norma sia dominata dal concetto della convenienza di far collimare, rispetto ad uno stesso atto, la legge che ne regola la sostanza con quella che ne regola la forma. (Verb. 4, pag. 45).

14. In ordine all'articolo 20, relativo alla legge regolatrice del processo, la Commissione ha dubitato della opportunità della soppressione del capoverso dell'articolo 10 delle attuali preleggi che riguarda i mezzi di prova delle obbligazioni, materia indubbiamente di diritto sostanziale e non rinviabile al Codice di procedura. La Commissione Reale, nell'addivenire a tale determinazione, aveva osservato che la disposizione, se s'intende che si riferisca allo svolgimento processuale della prova, è inesatta, giacchè la materia rientra nel regolamento generale dei giudizi e quindi altra legge è applicabile; se invece si intende che si riferisca alla ammissibilità della prova e alle altre regole che la riguardano sostanzialmente, è del pari inopportuna, perchè la legge regolatrice di un atto nella sua sostanza deve regolarne anche la prova. Ma la Commissione parlamentare non ha ritenuto esauriente tale giustificazione e ha espresso il parere di richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sulla questione. (Verb. 4, pag. 46).

15. L'articolo 21, il quale ripete la disposizione vigente (articolo 11) che le leggi penali e di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio del Regno, ha trovato anche esso il consenso della Commissione. Ma in occa-

sione di tale disposizione è stata fatta presente da qualche Commissario l'opportunità di aggiungere un capoverso, nel quale si dica che le leggi fiscali obbligano tutti coloro che sono nel territorio del Regno, salvo quando nelle leggi stesse sia diversamente stabilito. La disposizione dovrebbe tendere ad evitare i dubbi che possono sorgere quando nella legge regolatrice di una imposta personale nulla si dica circa la sua applicazione agli stranieri, come pure, data la più larga possibilità ammessa dal progetto di declinare l'applicazione della legge italiana nelle forme degli atti tra vivi e di ultima volontà posti in essere nel Regno, dovrebbe mirare a chiarire che tale possibilità di deroga si limita alla forma legale degli atti, non alla forma fiscale, cioè alla tassa di bollo. A tale proposta è stato però osservato da altri che una disposizione assoluta in quel senso sarebbe troppo grave, essendovi molte leggi fiscali che non vanno applicate agli stranieri, e che comunque dovrebbe essere attentamente esaminata dagli organi competenti, trattandosi di una questione particolarmente delicata e complessa. Qualche altro Commissario si è poi espresso in senso del tutto contrario ad una modificazione del sistema, lasciando alle singole leggi di imposta di regolare la questione. La Commissione ha, infine, espresso l'avviso di richiamare del pari l'attenzione dell'onorevole Ministro sulla questione medesima. (Verb. 4, pag. 47).

16. Nell'articolo 22, che stabilisce la legge da applicarsi agli apolidi, in conseguenza della proposta di ripristino del concetto di residenza (articolo 48), la Commissione ha suggerito di sostituire alle parole « si applica la legge del domicilio » (quando secondo le disposizioni che precedono dovrebbe applicarsi la legge nazionale) le parole « si applica la legge della residenza ». (Verb. 13, pag. 127).

17. Un emendamento è stato pure suggerito all'articolo 23 che risolve la cosiddetta questione del rinvio. Il progetto ministeriale, nell'accogliere in proposito la soluzione suggerita dalla Commissione Reale all'articolo 19, ha eliminato l'eccezione da essa contemplata per il caso che il rinvio fosse fatto a favore della legge italiana, ritenendosi che in sostanza l'eccezione contrasti con quelle norme le quali vogliono che per certi rapporti si applichi precisamente la legge straniera. Ma la Commissione ha creduto, in conformità ad un'autorevole dottrina, che fosse perfettamente giustificato che allo straniero domiciliato in Italia per determinati rapporti si applichi la legge italiana, se la legge straniera vi fa rinvio, e non ha esitato a suggerire il ripristino della frase finale dell'articolo 19 della Commissione Reale: « salvo che questa sia la legge italiana ». (Verb. 4, pag. 48).

CODICE CIVILE

LIBRO I. — DELLE PERSONE

TITOLO I. — Delle persone fisiche.

1. Nonostante l'avviso di alcuni Commissari, i quali hanno ritenuto che il regolamento della protezione dei diritti generali della persona appartenga al diritto pubblico, la Commissione ha pienamente consentito nel criterio di introdurre nel progetto, con il presente Titolo, la disciplina organica di una materia che nel Codice del 1865 non era se non incompletamente e frammentariamente regolata, e di adottare, altresì, norme che nel vigente Codice mancano addirittura. Così, ad esempio, quella concernente i limiti al diritto di disporre del proprio corpo, ispirata agli stessi principii che informano la disposizione dell'articolo 50 del Codice penale del 1930-VIII, la quale viene, anzi, ad essere integrata, nel senso che si stabilisce in quali casi è lecito disporre validamente del proprio corpo, e cioè quando gli atti di disposizione non producano una diminuzione permanente della integrità fisica o non siano contrari all'ordine pubblico e al buon costume.

La Commissione ha anzi, come più avanti si preciserà, suggerito di integrare ancora la disciplina del Titolo, aggiungendo qualche altra norma, come quella relativa alla protezione dell'immagine propria.

Oggetto di particolare esame è stato, poi, il problema del limite per la maggiore età, di cui qualcuno ha chiesto l'abbassamento; nonchè quello del prolungamento della minore età nel caso che il minore non possa, per inadeguato sviluppo, provvedere a sè e ai propri affari.

2. In merito alla capacità giuridica, mentre il progetto ministeriale ha creduto di ripristinare nell'articolo 1 il requisito della vitalità, che la Commissione Reale aveva, invece, soppresso, la Commissione parlamentare ha, per suo conto, ritenuto che in questa sede basti fissare la norma che « l'uomo è soggetto di diritti dal momento della nascita », riservando alla materia delle successioni la questione di decidere se debbano o meno richiedersi i requisiti di « vivo » e « vitale » già stabiliti nell'articolo 724 del Codice vigente.

La discussione in proposito ha diviso i Commissari in due correnti: l'una favorevole al mantenimento dei requisiti predetti, sostenendone l'indispensabilità affinchè il nato vivo possa divenire soggetto di diritti, e affermando che l'accertamento della vitalità può essere oggi pienamente affidato alla scienza medica che ha fatto, anche in questo campo, notevoli progressi; l'altra, invece, che, fermandosi soprattutto sul requisito della vitalità, ha sostenuto che è particolarmente disagiata il suo accertamento e che, anzi, il progresso tecnico della medicina rende ancor più difficile definirne il concetto, dato che le nuove risorse della scienza riescono a tenere in vita per qualche giorno individui forniti di una vitalità effimera, essendo essi nati con gravi difetti organici.

Ma siccome tutti i Commissari sono stati concordi nel rilevare che la questione presenta particolarissimo, se non esclusivo, interesse dal punto di vista delle successioni, la Commissione ha deciso, come si è detto, di tornare sull'argomento in sede di successioni. (Verb. 5, pag. 50).

3. La Commissione ha convenuto nel principio che al concepito sono riconosciuti veri diritti, salvo che la loro attribuzione è subordinata al verificarsi della nascita (articolo 2); tuttavia, per maggior chiarezza e semplicità, pur senza tornare, come era stato proposto, alla formula del progetto preliminare «riserve di diritti», ha proposto di usare la dizione: «il concepito è soggetto di diritti subordinatamente all'evento della nascita». Si evita così che l'espressione «i diritti» usata dal progetto ministeriale possa far credere che si intendà alludere a determinati diritti. Inoltre, anche per togliere all'articolo 1 il carattere didascalico che gli verrebbe dal fermarsi alla parola «nascita», la Commissione ha deciso di proporre che la disposizione dell'articolo 2, modificata nel modo predetto, formi un capoverso da aggiungere all'articolo 1. (Verb. 5, pag. 53).

4. Sulla maggiore età sono state sollevate due questioni.

La prima riguarda l'abbassamento del limite, che qualcuno ha proposto di fissare a venti anni, come adeguamento al ritmo della vita moderna, giustificato dalla maggiore maturità che i giovani acquistano nel clima di oggi, ed altri a diciotto anni, in base a due precisi ordini di considerazioni. Da un punto di vista tecnico, si è detto, il limite di età dovrebbe essere ridotto tenendo presenti le leggi in materia di lavoro e, in particolare, quella processuale che fissa la capacità processuale a quindici anni. Da un punto di vista politico, poi, non solo la leva fascista stabilisce la maggiore età a diciotto anni, ma tutti i cittadini che esercitano un'attività professionale possono appartenere alle associazioni sindacali a diciotto anni: sarebbe quindi opportuno considerare la connessione evidente che esiste tra la capacità politica e professionale e quella civile, senza di che si correrebbe il rischio di compilare un Codice che non servirebbe alla grande massa di coloro che esercitano una vera e propria attività professionale.

Senonchè, pur esprimendo formalmente in sede di emancipazione l'avviso che si debba affermare, in via generale, il principio della capacità del minore in ordine all'attività lavorativa, la maggioranza della Commissione ha dissentito dalle riferite proposte, rilevando, fra l'altro, che per l'ingresso nel Partito e per l'inizio del servizio militare sono richiesti ventuno anni, che alcune legislazioni fissano ancora più tardi il limite della maggiore età e che, in ogni modo, ai giovani precocemente idonei si può applicare l'emancipazione. Che se poi alcune leggi speciali fissano, a determinati fini, limiti di età più bassi per l'esercizio di singole attività, ciò non vuol dire che in quei casi la maggiore età non debba rimanere fissata a ventuno anni.

La seconda questione riguardava il prolungamento della minore età fino al venticinquesimo anno, che la Commissione Reale aveva proposto per il caso che fosse accertato, al compimento del ventunesimo anno, che il minore non potesse, per ritardato sviluppo, provvedere adeguatamente a sé ed ai propri affari. È stato ricordato, a sostegno di questa innovazione, che oggi i genitori provano una grande avversione a promuovere l'interdizione di un figlio che presenti un ritardo nel suo sviluppo intellettuale e sia ancora inidoneo alla vita sociale, mentre uguale ripugnanza non proverebbero nel chiedere il prolungamento della minore età. In contrario è stato, però, osservato che tali giovani verrebbero pur sempre classificati, col nuovo istituto, nella categoria dei deficienti e perciò neanche in questo caso i genitori sarebbero maggiormente disposti a ricorrervi; e che, oltre alla circostanza del maggiore danno che deriverebbe al giovane dalla dichiarazione di deficienza o tardività anzichè dalla inabilitazione, si lascerebbe in tal modo l'adito alla possibilità di trovare ragioni, magari non plausibili, per impedire al figlio, che abbia raggiunto i ventuno anni, di amministrare da sé il proprio patrimonio.

A conclusione del dibattito sull'articolo 3, la Commissione decise di rinviare la questione all'esame del Titolo della interdizione e della inabilitazione, pur prospettandosi la opportunità di considerare l'istituto del tutto distinto da questi

ultimi, e ciò per evitare che, ove le caratteristiche fossero uguali, gli interessati si astenessero dall'invocarne l'applicazione, per le stesse preoccupazioni che ispirano l'interdizione e l'inabilitazione; ma la questione non è stata poi ripresa. (Verb. 5, pag. 53; 44, pag. 377; 46, pag. 394; 50, pag. 427).

5. La Commissione si è compiaciuta della norma nuova dell'articolo 5 sui limiti del diritto di disporre del proprio corpo, la quale viene a risolvere importanti problemi agitati in questi ultimi tempi. L'articolo ha per altro dato luogo ad ampia discussione, specie in ordine al requisito della diminuzione permanente della integrità fisica. Un Commissario ha infatti proposto di sopprimere tale requisito in considerazione dei continui progressi della chirurgia che rendono possibili trapianti di organi con intenti altamente umanitari. Così, per esempio, non si dovrebbe vietare che un padre donasse uno dei suoi occhi per salvare da cecità il figlio. Un altro Commissario; per far salva l'ipotesi di un atto di generosità, avrebbe voluto soltanto si richiedesse che gli atti di disposizione vietati sono quelli compiuti a scopo di lucro. Taluno ha notato che l'articolo dovrebbe avere sede più propria tra le disposizioni relative alle cose che non si possono commerciare; altri lo avrebbe voluto collocare nel Libro IV sotto « causa nei contratti » o nelle preleggi accanto all'articolo 24 col quale si collega, una volta che contenuto della norma è la dichiarazione di illiceità dell'atto di disposizione del corpo, quando sia contrario all'ordine pubblico o al buon costume. Altri, infine, avrebbe voluto aggiungere a « diminuzione permanente dell'integrità fisica » le parole « di un senso o di un organo » e richiedere il requisito del contrasto con l'ordine pubblico e il buon costume congiuntamente e non soltanto alternativamente.

Ma contro la proposta di collocare questa norma accanto all'articolo 24 delle preleggi si è osservato che sarebbe allora sufficiente lo stesso articolo 24 e non occorrerebbe aggiungere altro, nè maggiore giustificazione poi avrebbe lo spostamento della norma alla sede delle obbligazioni o dei trasferimenti di beni quando si è creato un Titolo speciale per le persone fisiche, che è fra le innovazioni più concordemente lodate e dove la norma stessa trova la sua sede appropriata.

Contro l'aggiunta dell'inciso: « se compiuti a scopo di lucro » si è fatto presente che la relativa ipotesi è certo riprovevole, ma non è la sola, perchè anche la donazione di un organo, quando è fatta in condizioni tali da diminuire la personalità fisica, non deve essere consentita.

Alla proposta del cumulo dei due requisiti della diminuzione permanente dell'integrità fisica e del contrasto con l'ordine pubblico si è obiettato che con essa si escluderebbe dalla norma l'ipotesi della disposizione del cadavere, che del pari deve essere vietata.

Contro infine la soppressione del requisito della diminuzione permanente dell'integrità fisica si è osservato, fra l'altro, che esso è indispensabile appunto per evitare che sembri vietato l'atto di disposizione anche quando la diminuzione è transitoria, mentre poi la scienza, di fronte al continuo spostamento del concetto di diminuzione permanente in dipendenza dell'evoluzione della tecnica, può in ogni momento stabilire quando la diminuzione stessa si verifichi, ponendo così un limite indispensabile per infrenare i gravissimi abusi che sono stati in materia deplorati. E la Commissione ha deliberato, infine, di mantenere la disposizione del progetto, solo proponendo nell'inciso « siano contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume » la soppressione delle parole « alla legge », in quanto superflue. (Verb. 5; pag. 56).

6. In materia di diritto al nome si è deciso di proporre in luogo dell'articolo 6 il ripristino dell'articolo 7 del progetto preliminare, ritenendone più semplice e chiara la formulazione, e sopprimendo l'ultimo comma dell'articolo 6 medesimo, che esclude « cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome se non nei casi e con le formalità dalla

legge indicati », comma che appare superfluo in relazione alle disposizioni speciali in materia. (Verb. 5, pag. 58).

Un Commissario ha poi ritenuto inutile la disposizione dell'articolo 7, dato che essa in sostanza non fa che dettare norme sull'azione per la tutela del diritto al nome, ma la Commissione l'ha mantenuta, riconoscendo l'opportunità di sancire espressamente la tutela della proprietà patronimica di fronte ai continuati abusi che si deplorano in questo campo. Solo ha deciso, per scolpire maggiormente tale ipotesi, di sostituire alla parola « assunto » la parola « usato ». (Verb. 5, pag. 58).

7. Circa la tutela dello pseudonimo cui provvede l'articolo 9 disponendo che « lo pseudonimo usato da una persona in modo che abbia acquistato per essa l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'articolo 7 », la Commissione ha deciso di proporre la soppressione, nell'articolo stesso, delle parole « per essa », al fine di eliminare il dubbio che possa ritenersi derivino responsabilità a terzi semplicemente da una valutazione subiettiva circa l'importanza che lo pseudonimo abbia, o meno, acquistato. (Verb. 5, pag. 58).

8. Sulla opportunità invece della soppressione fatta dal progetto ministeriale del 2° comma dell'articolo 11 del progetto preliminare, relativo alla protezione della immagine, la Commissione non ha ritenuto di poter convenire.

Nella discussione della notevole questione si è in proposito osservato che se è concepibile, sotto l'impero del Codice vigente, che non contiene la protezione del diritto all'immagine, che tale protezione trovi posto in una legge speciale come quella sui diritti di autore (art. 11), non è ammissibile escludere la disposizione nel nuovo Codice civile, soprattutto se vi è un Titolo speciale per le persone fisiche. In contrario qualche Commissario ha richiamato il concetto che l'immagine non può essere considerata come un bene esteriore formante oggetto di un diritto subiettivo e che le esigenze della vita sociale moderna non consentono che il cittadino abbia il diritto assoluto di impedire che la sua immagine rimanga fissata da fotografia o ritratto: vi può solo essere un interesse giuridico proteggibile nei rapporti della esposizione pubblica, del commercio, o di qualunque altro uso della fotografia o ritratto, che leda l'onore o la reputazione; ma allora si entra nel campo generale della interdizione, per via civile o penale, degli atti che ledano l'onore o la reputazione. La nuova legge fascista del 1925-IV sui diritti di autore si è accostata a questi concetti, — si aggiungeva — in quanto all'articolo 11 si limita a vietare che il ritratto di una persona sia pubblicato o messo in commercio senza il consenso, espresso o tacito, del ritrattato, o, dopo la sua morte, dei suoi parenti più stretti ed ammettendo che è libera la pubblicazione del ritratto quando abbia scopi scientifici e in genere culturali, o si riferisca a fatti o avvenimenti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, proteggendo così, in questa ultima parte della disposizione, i diritti della società e gli interessi particolari della stampa periodica. Di fronte a questa disposizione della legge speciale si concludeva non comprendersi la giustificazione della nuova e diversa norma che si vorrebbe introdurre nel Codice civile. In via subordinata si chiedeva che questa protezione dell'immagine fosse ricondotta sotto le condizioni nelle quali si riconosce la protezione del nome, dallo stesso articolo 11 della Commissione Reale e dall'articolo 7 del progetto ministeriale, cioè quando ricorra un pregiudizio del decoro e della reputazione; e che fosse poi mantenuta la libertà della esposizione o pubblicazione nei casi contemplati nell'ultima parte dell'articolo 11 della legge sui diritti di autore.

Ma si è opposto che la disposizione del progetto della Commissione Reale non riconosce affatto un diritto assoluto all'immagine, bensì solo il diritto di vietare l'uso dell'immagine fatto con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona ritrattata. Ora nell'articolo della legge sui diritti di autore trova giusta sede la norma

...immagine, salvo il caso che la riproduzione sia fatta a scopi morali, sociali, patriottici ecc. (diritti del fotografo o del pittore sulla propria opera) limitatrice della riproduzione dell'immagine in questo Titolo del Codice, secondo già si è osservato.

La maggioranza dell'articolo 11 del progetto preliminare che, senza riconoscere un diritto di giudizio, riconduce la tutela di questa alla condizione che ricorra, in genere, quella più specifica del *pregiudizio al decoro o alla reputazione*, dichiarando poi espressamente che con la nuova disposizione non si intende alterare quanto è regolato dalla legge speciale, specie per quel che riguarda la protezione del diritto del fotografo o del pittore sulle proprie opere e la riproduzione di una immagine non propria a scopi morali, sociali, patriottici ecc. (Verb. 5, pag. 58; 6, pag. 60).

TITOLO II. — Delle persone giuridiche.

1. L'opportunità di inserire nel primo Libro del nuovo Codice civile un apposito Titolo dedicato alle persone giuridiche non ha trovato consenzienti tutti i Commissari. Qualcuno anzi ha proposto di stralciare il Titolo II dall'esame particolareggiato del progetto, con riserva di decidere in un secondo momento se mantenerlo nella redazione definitiva ovvero farne oggetto di una legge speciale. Altri avrebbe voluto che il contenuto del Titolo fosse limitato alle disposizioni che si riferiscono al riconoscimento, funzione e gestione della persona giuridica; altri ancora, pur consentendo nel criterio di codificare i principi fondamentali, ha chiesto che sia riservata alle leggi speciali la disciplina particolareggiata della materia.

Gli argomenti prospettati a sostegno di queste tesi, coincidenti nel volere escluso dal Codice un completo regolamento delle persone giuridiche, sono stati in sostanza due: uno di indole prevalentemente politica, l'altro di tecnica legislativa.

Dal punto di vista politico, si è dubitato dell'opportunità di inserire nel Codice le nuove disposizioni in un momento in cui la legislazione dello Stato fascista è in movimento per assoggettare sempre nuovi enti giuridici alla disciplina di diritto pubblico. Per uno Stato sociale o popolare come il Fascista, si è detto, il problema delle persone giuridiche è di immettere il popolo nello Stato: perciò l'inquadramento delle masse nella vita dello Stato assume un'importanza decisiva di cui il progetto non sembra tener conto. Nè, si è aggiunto, si comprende come sia possibile disciplinare, agli effetti del diritto privato, istituti e fenomeni quali associazioni, fondazioni e comitati che hanno carattere pubblicistico. In una parola, è sembrato agli esponenti di questa tendenza che non sia opportuno codificare questa materia, mentre sono in via di trasformazione fondamentale istituti interessanti il diritto privato e ciò con particolare riguardo alle società, che, nel quadro dell'economia corporativa, dovrebbero, in sede di diritto privato, essere disciplinate secondo il principio della subordinazione del diritto privato al diritto pubblico.

Tutt'al più, hanno concluso i sostenitori di questa corrente, ci si potrà fermare alle disposizioni essenziali, che si riferiscono al riconoscimento, funzione e gestione della persona giuridica, rinviando la rimanente disciplina in attesa che la legislazione fascista compia il suo ciclo.

Dal punto di vista giuridico si è fatto presente che oggi il campo di applicazione del diritto pubblico in materia di enti si estende al punto da mutare il concetto di persona di diritto pubblico e rende difficile lo stabilire quali sieno le persone di diritto privato.

Sulla questione di metodo, infine, è stato rilevato che il Codice civile è integrato da una vasta legislazione, che per la sua stessa ampiezza non può essere inclusa nel Codice.

In contrario altri Commissari hanno sostenuto la necessità di codificare la nuova e completa disciplina delle persone giuridiche, per le quali il Codice del 1865 conteneva solo qualche disposizione di carattere generalissimo, salvo ad eliminare quelle norme che abbiano carattere puramente regolamentare. Vi sono, indubbiamente, persone giuridiche private: la loro vita deve essere perciò compiutamente regolata nel Codice civile, come avviene per le persone fisiche. Del resto, essendo il Titolo II « Delle persone giuridiche » il naturale seguito del Titolo I « Delle persone fisiche », è necessario che almeno una parte generale delle persone giuridiche sia codificata. Nè il progetto vuole dare disciplina alle persone giuridiche pubbliche, bensì a quelle di diritto privato. Lo Stato non può disinteressarsi dell'importanza sociale da esse assunta: è

quindi giusto e necessario che esso intervenga per regolarne l'organizzazione e il funzionamento.

A conclusione del dibattito, la maggioranza della Commissione ha espresso il voto che nel Codice civile si pongano dei principii fondamentali per il regolamento delle persone giuridiche ed ha deliberato di passare all'esame degli articoli, riservandosi di proporre, caso per caso, quali disposizioni possano rimanere e quali debbano essere rimandate alle leggi speciali.

Durante l'esame degli articoli, la Commissione ha poi ravvisato l'opportunità di stralciare dal progetto talune disposizioni di natura meramente regolamentare, mentre per alcuni articoli ha preferito il ripristino delle corrispondenti norme del progetto preliminare, convenientemente modificate e integrate, come sarà dato indicare nel corso della presente esposizione. (Verb. 6, pag. 63, e 7, pag. 71).

CAPO I. — Disposizioni generali.

2. La Commissione ha rilevato che non tutti gli istituti e gli enti pubblici legalmente riconosciuti sono persone giuridiche, come dichiara l'articolo 10 nel progetto ministeriale, e che del resto lo scopo della norma non è già di determinare quali di questi enti o istituti abbiano personalità, sibbene di stabilire che essi, quando sono riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti riservati agli enti di diritto pubblico, cioè, secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico. In tal senso ha perciò proposto di modificare la dizione dell'articolo, sopprimendo altresì la parola « legalmente », perchè superflua.

Un Commissario ha poi obiettato come non si giustifichi il riferimento agli « usi osservati come diritto pubblico », sembrandogli strano che il godimento dei diritti di persone giuridiche, magari di grande importanza, debba far capo a degli usi che sostituiscono o integrano la legge, ma si è ricordato che spesso la pubblica amministrazione ha invocato gli usi di diritto pubblico e un tempo financo lo stato di assedio fu giustificato mediante gli usi di diritto pubblico. Per questi non valgono le considerazioni accennate per le consuetudini nel campo del diritto privato. La Commissione ha creduto perciò mantenere il riferimento, tanto più che esso ripete l'antica dizione del Codice del 1865.

Qualche altro Commissario aveva poi chiesto di precisare che le persone giuridiche godono dei diritti « civili », come del resto è nel Codice vigente, e ciò per chiarire che gli enti pubblici, oltre ad essere persone giuridiche pubbliche, hanno anche una personalità giuridica privata; senonchè fu obiettato che tale espressione andava bene nel Codice del 1865, ma non nel progetto, perchè, date le parole che seguono « secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico », potrebbe far pensare ad una limitazione dei diritti, il che non è nello spirito del Codice. (Verb. 6, pag. 67).

3. In ordine alle persone giuridiche private era stato proposto di demandare, nell'articolo 11, all'autorità giudiziaria il loro riconoscimento, ma la proposta è stata scartata, tenuto conto che intervengono in materia molti elementi politici di cui l'autorità giudiziaria non può essere sempre al corrente e che il riconoscimento per decreto Reale costituisce una più seria garanzia ed anche una lusinga per coloro che devolvono il loro patrimonio ad opere di beneficenza.

Quanto alla delega ai prefetti della facoltà di riconoscimento, che forma oggetto del secondo e terzo comma dell'articolo, la Commissione ha deciso di proporre che sia demandato alle norme di attuazione di chiarire che la facoltà stessa può anche essere delegata ai prefetti, sopprimendo pertanto i due comma in parola e formando della prima parte dell'articolo un capoverso del precedente articolo 10, cui la disposizione è strettamente legata. Conseguentemente nel titolo dell'articolo 10, invece

di « persone giuridiche pubbliche », si dovrà dire « persone giuridiche pubbliche e private ». (Verb. 6, pag. 69).

4. Un Commissario aveva sollevato il dubbio che le società civili che assumono la forma di società per azioni possano non ritenersi considerate dall'articolo 12, ma è stato chiarito che la espressione « enti commerciali » è così ampia da comprendere anche le società predette. (Verb. 6, pag. 69).

CAPO II. — Delle associazioni e delle fondazioni.

5. Per evitare la confusione che potrebbe essere determinata dalla fusione in un solo Capo delle disposizioni particolari sia alle associazioni che alle fondazioni, la Commissione ha proposto di separare, per maggior chiarezza, le norme riguardanti le associazioni da quelle riguardanti le fondazioni, tornando alla divisione adottata nel progetto della Commissione Reale. (Verb. 7, pag. 72).

6. Nessuna proposta di modificazioni la Commissione ha fatto all'articolo 13 circa l'atto costitutivo delle persone giuridiche. Solo qualche Commissario ha creduto di riscontrare una ingiustificata differenza di trattamento tra le società commerciali — cui non può esser negato il riconoscimento, dovendo il tribunale limitarsi a vedere se nel progetto di statuto sono state osservate tutte le norme di legge — e le società civili, il cui riconoscimento è sottoposto al controllo dell'autorità governativa. Senonchè altri hanno obiettato che spetterà al futuro Codice di commercio di regolare il trattamento delle società commerciali alla stregua dei principii fascisti, per cui non è lecito che sorgano, senza riconoscimento governativo, associazioni eventualmente contrastanti con i fini superiori dello Stato. La tendenza, del resto, già manifestatasi nella nuova legislazione commerciale, è quella di non permettere più alle società commerciali di costituirsi e vivere secondo la volontà dei soci, bensì di sottoporle ad un controllo governativo sempre più efficace. (Verb. 7, pag. 72).

7. La maggioranza della Commissione ha deciso di proporre la soppressione dell'articolo 14, contenente le norme sulla revoca e impugnativa dell'atto di fondazione, perchè superfluo, dato che si giunge alle stesse conclusioni in base ai principii generali, specie per quanto riguarda l'azione di riduzione in caso di legittima e quella di revocazione, se l'atto è in frode dei creditori.

Non sono mancate, per altro, voci in senso opposto, secondo cui, senza la disposizione del secondo comma, che vieta agli eredi di revocare l'atto di fondazione, costoro, non animati dagli stessi sentimenti umanitari del testatore, fino a che non intervenga il decreto di riconoscimento, sarebbero tentati di revocare l'atto di fondazione, pericolo questo che in pratica si è già presentato. Si era inoltre proposto di sopprimere l'articolo, mantenendo soltanto la disposizione che la facoltà di revoca non passa agli eredi e con l'aggiunta prevista dall'articolo 16 del progetto della Commissione Reale, che consente al testatore di lasciare liberi gli eredi di revocare l'atto di fondazione, ma la Commissione non ha creduto di accettare la proposta, ritenendo strano che il testatore disponesse in un modo, lasciando poi agli eredi la facoltà di disporre altrimenti, mentre se tale facoltà è data per tener conto di particolari evenienze obbiettive, come il venir meno dei fini per cui la fondazione è stata creata, vi sono già disposizioni che provvedono in proposito. (Verb. 7, pag. 73).

8. Si è ravvisata nelle disposizioni del primo e del terzo comma dell'articolo 15, che dettano norme per il riconoscimento delle associazioni e fondazioni, una portata meramente regolamentare, e si è per ciò proposta la soppressione dei due comma, rimandandone il contenuto alle norme di attuazione del Codice.

Quanto al secondo comma, per cui il riconoscimento delle fondazioni può essere disposto anche d'ufficio dall'autorità governativa, si è ravvisata l'opportunità di aggiungerlo in fine all'articolo 10. (Verb. 7, pag. 74).

9. Non accolta la proposta di soppressione dell'articolo 16, da qualcuno avanzata, ravvisando nelle disposizioni sul contenuto e sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto una ripetizione di quelle dell'articolo 38, e riconosciuta, invece, la necessità di mantenerlo, dovendo pur fissarsi chiaramente i requisiti essenziali dell'atto costitutivo e dello statuto, la Commissione ha richiamato la proposta già fatta al principio del Capo II per la discriminazione dei requisiti fondamentali delle associazioni da quelli delle fondazioni. Ma quanto poi al requisito del patrimonio; pur consentendo nella necessità di esso, la Commissione non ha creduto di aderire all'avviso di qualche Commissario che aveva proposto di fissarne il concetto, non ritenendone la sede adatta questa dove invece esso è presupposto. (Verb. 7, pag. 74).

10. Per comprendere tra i beni che la persona giuridica non può acquistare senza l'autorizzazione governativa anche quelli che provengono da disposizioni testamentarie, si è deciso di proporre l'aggiunta, nel primo comma dell'articolo 17, dopo la parola « donazioni », delle parole « o lasciati », come era detto nell'articolo 14 del progetto preliminare. (Verb. 7, pag. 76).

11. La Commissione ha proposto di eliminare dal Titolo « Delle persone giuridiche » l'articolo 18, che disciplina la responsabilità per atti illeciti dei dipendenti senza pregiudizio peraltro del merito della disposizione. Circa il contenuto di essa si sono, tuttavia, profilate due tendenze: l'una diretta a limitare la responsabilità per le persone giuridiche che si prefiggono fini altruistici, sembrando iniquo che esse siano obbligate per qualunque atto illecito dei loro dipendenti, tanto più quando la giurisprudenza ha fatto alle pubbliche Amministrazioni un trattamento favorevolissimo in materia di responsabilità; la seconda che ha ritenuto, invece, pericoloso creare per questi enti un diritto singolare in contrasto col sistema. (Verb. 7, pag. 76).

12. La Commissione ha consentito nel concetto della responsabilità solidale degli amministratori fissato dall'articolo 19. Non è mancato per altro qualche dissenso, fondato sul dubbio che la responsabilità solidale possa indurre chi sarebbe disposto a collaborare nell'amministrazione degli enti ad astenersene; ma la maggioranza ha ritenuto giusto che chi amministra un ente assuma una responsabilità effettiva per sé e per gli altri. Piuttosto si è preferito tornare alla dizione dell'articolo 19 del progetto preliminare perchè più chiara, sopprimendo il richiamo alle norme della *rappresentanza*, oltre che *del mandato*, nel quale quel concetto è già compreso. E si è inoltre chiesta l'eliminazione della responsabilità diretta verso i terzi, per quanto a questo proposito si sia manifestato qualche dissenso, non comprendendosi da taluno perchè il terzo debba agire contro l'ente, il quale a sua volta eserciterà l'azione di regresso, mentre sarebbe preferibile che il danneggiato agisse direttamente contro l'amministratore, il quale sarebbe così sottoposto ad una disciplina più precisa.

Infine la Commissione ha ritenuto di proporre un'aggiunta all'articolo 19 del progetto preliminare, come sopra modificato, nel senso che l'esenzione da responsabilità dell'amministratore che non abbia partecipato all'atto produttivo del danno, non si applica nel caso in cui egli, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, non abbia fatto constatare il proprio dissenso. (Verb. 7, pag. 77).

13. Nell'articolo 20, relativo alla non opponibilità dei vizi della rappresentanza, non si è ritenuto utile specificare che la deliberazione, i cui difetti e la cui irregolarità non si possono opporre ai terzi in buona fede, deve essere del Consiglio di amministrazione, e ciò dato che vi possono essere enti che non hanno un vero Consiglio di

amministrazione. Si è perciò proposta la soppressione delle parole: « del Consiglio di amministrazione ».

Si è poi riconosciuto che la deliberazione può anche essere verbale; solo occorre in questo caso che prima sia stato conferito l'incarico di contrattare. (Verb. 7, pag. 79).

14. Si è ravvisato nell'articolo 21 un contenuto di natura regolamentare e se ne è proposta la revisione in sede di coordinamento.

Fin da ora si è per altro segnalata la necessità di unificare l'autorità che deve intervenire per la convocazione dell'assemblea nelle associazioni con quella prescritta da altri articoli. Qualche Commissario ha proposto di demandare la facoltà di convocazione, anzichè al procuratore del Re, al presidente del tribunale presso cui, anzi, si è chiesto che sieno concentrate tutte le funzioni di vigilanza. (Verb. 8, pag. 80).

15. Anche nell'art. 22, relativo alle deliberazioni delle assemblee, si è ravvisato un contenuto di natura regolamentare e se ne è proposta la revisione in sede di coordinamento. (Verb. 8, pag. 81).

16. Nell'ampia discussione cui ha dato luogo l'articolo 23, relativo all'annullamento delle deliberazioni (delle assemblee generali delle associazioni) che siano contrarie alla legge o all'atto costitutivo o allo statuto, è emersa la preoccupazione che la norma del progetto ministeriale, riferibile nella sua formulazione, oltrechè alle deliberazioni la cui nullità può considerarsi sanabile, anche a quelle affette da nullità assoluta, determini la possibilità di sanatoria anche per queste ultime. Ciò che è sembrato inammissibile, tanto più nel caso dei terzi che hanno ignorato i vizi dell'atto, mentre la preoccupazione è aggravata dal fatto che il progetto ministeriale non consente l'azione di annullamento all'autorità governativa e agli organi della società, neanche in caso di liquidazione giudiziaria, quando, cioè, più spesso occorre di provocare l'annullamento di deliberazioni irregolari. Lo svolgimento della discussione ha per altro chiarito che la disposizione va riferita solo ai casi di annullabilità. E, poichè il corrispondente articolo 23 del progetto preliminare è parso ovviare agli inconvenienti prospettati, in quanto prefigge un termine entro il quale l'annullamento può essere chiesto, ciò che di per sè lascia comprendere subito che sono escluse le deliberazioni colpite da nullità assoluta (esclusione la quale ha effetto anche nei confronti dei terzi in buona fede) e ammette l'autorità governativa e gli organi dell'ente a chiedere l'annullamento, si è deciso di proporre il ripristino dello stesso articolo 23 della Commissione Reale, sia pure con alcune modificazioni. Dovrebbe, cioè, nel primo comma essere portato il termine per l'annullamento da sei mesi ad un anno e specificarsi, per evitare ogni dubbio, che il provvedimento è demandato all'autorità giudiziaria, e sostituirsi al secondo comma il terzo comma dell'articolo 23 del progetto ministeriale, il quale meglio scolpisce che sono *gli atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni*, e non già le *deliberazioni*, che il terzo può chiedere sieno annullati.

Il nuovo articolo 23 dovrebbe risultare allora così formulato:

« Le deliberazioni dell'assemblea generale contrarie alla legge o all'atto costitutivo possono essere annullate dall'autorità giudiziaria entro un anno dalla loro data su istanza degli organi dell'ente o di qualunque associato o per iniziativa della autorità governativa. »

« L'annullamento degli atti compiuti in esecuzione di deliberazioni contrarie all'atto costitutivo o allo statuto non può pregiudicare i terzi che in buona fede hanno acquistato diritti in base ad essi. »

« L'esecuzione delle deliberazioni la cui illegittimità sia manifesta può essere sospesa, su richiesta degli amministratori o di uno degli associati, dal presidente del Tribunale. »

« L'esecuzione di quelle contrarie all'ordine pubblico od al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa ».

La Commissione ha inoltre espressamente dichiarato di ritenere che il termine di un anno, di cui al primo comma dell'articolo, come la questione dei terzi in buona fede, di cui al secondo comma, non si riferiscono alle deliberazioni affette da nullità assoluta, e che in caso di deliberazione contraria all'atto costitutivo e allo statuto, di cui il terzo può prendere visione nel registro, la buona fede è esclusa. Ha poi segnalato la necessità di specificare in sede di coordinamento che qui si tratta delle assemblee generali *delle associazioni*. (Verb. 8, pag. 81).

17. La Commissione ha dissentito dal criterio assoluto della intrasmissibilità della qualità di associato, sancito dal primo comma dell'art. 24, ritenendolo contrario al principio tradizionale dell'articolo 32 del vigente Codice, e ha pertanto proposto di sostituire al primo comma in parola il secondo comma dell'articolo 25 della Commissione Reale, che fa salva la trasmissione consentita dall'atto costitutivo o conforme alla natura dell'associazione. La natura personale o reale e la trasmissibilità o meno del rapporto associativo sembrano, infatti, dover dipendere proprio dalla natura della associazione e dalle stipulazioni degli associati.

Quanto al secondo e al terzo comma dell'articolo 24 riguardanti il recesso degli associati, si è deciso di proporre la soppressione, dato il loro contenuto di natura meramente regolamentare. Circa il penultimo comma è parsa troppo vaga e generica la formula concernente i « gravi motivi » che devono concorrere perchè l'esclusione dei soci possa essere deliberata dall'assemblea. Senonchè, essendosi precisato durante la discussione che il magistrato deve prendere in considerazione fatti seri, che mettano in essere una colpa di entità apprezzabile, non si è proposta alcuna modificazione, sembrando sufficiente dichiarare che il concetto di gravità deve intendersi riferito alla natura e agli scopi delle singole società. (Verb. 8, pag. 85).

18. Nella disposizione dell'articolo 25 si è unanimemente ravvisato il pericolo che esso dia luogo a situazioni inammissibili, dato che si riconoscono i diritti particolari che siano stabiliti nell'atto costitutivo o nello statuto a favore dei singoli associati, i quali potrebbero perciò crearsi posizioni privilegiate, e si è pertanto proposta la soppressione dell'articolo. (Verb. 8, pag. 86).

19. Al secondo comma dell'articolo 26, che regola l'amministrazione delle fondazioni, si è proposto di stabilire che l'autorità governativa possa sciogliere l'amministrazione non solo « quando gli amministratori non agiscono in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione », ma anche quando non agiscono in conformità « della legge ». (Verb. 8, pag. 86).

20. A notevole dibattito ha dato luogo la trasformazione delle fondazioni. Anzitutto la Commissione ha deciso di proporre l'aggiunta, nel primo comma dell'articolo 29, dopo la parola « insufficiente » delle altre « o esuberante », ritenendosi che occorra contemplare tanto il caso di patrimonio insufficiente quanto quello di patrimonio eccedente il bisogno, caso che si presenta nell'ipotesi di enti ricchissimi che abbiano superato lo scopo primitivo.

Si è poi lungamente discusso circa il mantenimento o meno del secondo comma, che non ammette la trasformazione quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione dell'ente e di devoluzione dei beni a terze persone. Qualcuno ha sostenuto la necessità di mantenerlo, per eliminare le preoccupazioni circa il pericolo che si inaridiscano le fonti della beneficenza ingenerando dubbi sul rispetto della volontà del testatore; senonchè la grande maggioranza dei Commissari si è dichiarata favorevole alla soppressione, affermando la prevalenza del principio d'ordine pubblico per cui, se lo Stato trova che una determinata finalità pubblica non è più utile o socialmente apprezzabile, esso deve poter destinare il bene ad altra fondazione senza che il bene stesso possa essere

rivendicato dagli eredi; tanto più che lo Stato potrebbe sempre, con una legge speciale, disporre dei patrimoni malgrado le clausole di reversibilità. Si è aggiunto che spesso la trasformazione operata dallo Stato, anzichè contrastare con gli scopi del testatore, li interpreta e li realizza meglio in rapporto alla evoluzione della vita e dei concetti sociali; comunque, si deve escludere ogni forma di proiezione assoluta della volontà individuale nel futuro.

Un Commissario ha insistito perchè si affermi il principio che lo Stato deve agire, in questa materia, con speciale ponderazione e, richiamando l'articolo 27 che ammette il coordinamento di attività di più fondazioni e l'unificazione della loro amministrazione, ne ha proposta la soppressione, salvo aggiungere nell'articolo 29 il concetto di fusione, in modo che anche l'unificazione o il coordinamento avrebbero le stesse garanzie della trasformazione. La Commissione ha riconosciuto che, mentre l'articolo 29 incide sulla vita dell'ente, l'articolo 27 si occupa solo di renderne più agevole l'amministrazione e che si tratta, quindi, di due ipotesi diverse che debbono essere distintamente regolate.

Quanto al terzo comma che esclude dalla trasformazione, coordinamento di attività e unificazione le «fondazioni di famiglia», è parso più conveniente, per evitare dubbi di interpretazione, ripristinare, in sostituzione del comma, l'articolo 28 del progetto preliminare il quale parla di «fondazioni destinate esclusivamente a vantaggio di una o più famiglie determinate», locuzione che meglio precisa i caratteri degli enti di cui si tratta. Si è però fatto rilevare da qualche Commissario che non si comprende perchè il Codice civile che regola le fondazioni di carattere privato e quindi quelle appunto che non cadono nella categoria delle istituzioni di beneficenza pubblica, dichiari che non siano applicabili quelle disposizioni, specialmente per la norma del primo comma dell'articolo 29, perchè può ben verificarsi il caso che lo scopo della fondazione di famiglia sia divenuto impossibile e che perciò sia opportuno procedere alla trasformazione dell'ente. (Verb. 8, pag. 86 e 9, pag. 90).

21. La discussione sugli articoli 30 (scioglimento delle associazioni per motivi di ordine pubblico) e 31 (divieto di nuove operazioni), svoltasi contemporaneamente, data la loro connessione, è stata fra le più notevoli di questo Titolo. Ad essa ha dato inizio la proposta di soppressione dell'articolo 30 fatta da alcuni Commissari i quali hanno rilevato che il Codice civile si deve limitare a considerare gli effetti che derivano dallo scioglimento ordinato dal prefetto per attività contraria all'ordine pubblico, ma non deve occuparsi delle ragioni del provvedimento, la cui disciplina appartiene al diritto pubblico. Altri hanno notato che se l'articolo 30 del progetto ministeriale accenna solo alla facoltà del prefetto quando l'attività delle associazioni sia contraria all'ordine pubblico, ciò che è previsto dalla legge di pubblica sicurezza, l'articolo 30 del progetto preliminare contempla invece altri casi di sospensione o di scioglimento che è opportuno disciplinare in questa sede, dappoichè il sospendere o proibire definitivamente l'attività di una persona, anche se giuridica, è proprio materia di diritto civile. Nè sembra opportuno lasciare l'autorità governativa oscillante fra la mancanza di potestà e l'eccesso di autorità. D'altra parte occorre distinguere il concetto di attività contraria all'ordine pubblico da quello di attività compromettente l'ordine pubblico: per quest'ultima ipotesi occorre specificare qui le facoltà del prefetto o, se si vuole, del presidente del tribunale.

In contrario i sostenitori della soppressione hanno osservato essere eccessivo ingerirsi dei fini delle associazioni solo se diversi da quelli dell'atto costitutivo, come prevede l'articolo 30 della Commissione Reale. E, quanto alla distinzione fra attività contraria e attività compromettente l'ordine pubblico, si è rilevato che anche il compromettere l'ordine pubblico con manifestazioni sistematiche da parte di società che profittano del fatto di essere costituite in associazione, e quindi garantite dalla personalità dell'ente, è compiere azione contraria all'ordine pubblico.

Si è venuti così all'approvazione, a maggioranza, della proposta di soppressione dell'articolo 30.

Quanto al successivo articolo 31, che pone il divieto agli amministratori, dopo lo scioglimento o l'estinzione, di compiere nuove operazioni, in seguito alla soppressione dell'articolo 30, la Commissione ha proposto di modificare la dizione per collegarla alle disposizioni precedenti e facendo riferimento, oltre ai casi di scioglimento di autorità, anche a quelli di estinzione e di scioglimento per deliberazione dei soci. A questo proposito era stato affacciato il dubbio se non occorresse l'intervento di un decreto Reale per procedere allo scioglimento, ma fu chiarito che, essendo l'ente sorto per volontà dei soci, anche se per vivere giuridicamente ha bisogno del decreto Reale, alla stessa volontà che lo ha fatto nascere dev'essere concesso di poterlo estinguere; se poi fra i soci vi è dissenso, la minoranza può impugnare la deliberazione. L'articolo 31 dovrebbe quindi essere così formulato:

« Estinta l'associazione o sciolta per provvedimento dell'autorità o per deliberazione dei soci, gli amministratori, salvo quanto è disposto nell'articolo 32, non possono compiere nuove operazioni, appena che la deliberazione di scioglimento sia stata adottata o che abbiano avuto comunicazione del provvedimento che pronunzia lo scioglimento o dichiara l'estinzione. Trasgredendo a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale ».

La Commissione si è poi preoccupata della necessità di dettare disposizioni nei confronti delle associazioni divenute insolubili, contemplate dall'articolo 31 del progetto preliminare, di cui ha perciò proposto il ripristino, quale articolo 30-bis, con la sostituzione, per maggior proprietà, delle parole « liquidazione del patrimonio » alle parole « liquidazione dell'ente ».

La disposizione dovrebbe essere così formulata:

« Le associazioni divenute insolubili possono, su istanza di ogni interessato o per iniziativa dell'autorità governativa, essere sciolte dal tribunale, il quale dà anche le disposizioni necessarie per la liquidazione del patrimonio e per la devoluzione dei beni che possono residuare, quando non vi siano in proposito disposizioni nell'atto costitutivo.

« Nel caso in cui lo scioglimento non sia stato proposto dall'autorità governativa, questa deve essere chiamata in giudizio ».

Si è fatto rilevare in proposito da qualche Commissario che nel proposto articolo lo scioglimento è affidato al tribunale, diversamente da quanto si è stabilito in altri casi; ma si è obiettato che, riguardando il caso particolare i rapporti patrimoniali, è giusto che sia l'autorità giudiziaria ad intervenire, come avviene per le società commerciali. (Verb. 9, pag. 91).

22. In ordine agli articoli 33, 34 e 35, relativi ai poteri dei liquidatori, al piano di ripartizione e alla radiazione dell'ente dal registro, è stato concordemente riconosciuto che tali disposizioni, mentre non disciplinano compiutamente la liquidazione, hanno prevalentemente carattere regolamentare, epperò conviene eliminarle dal Codice. Quel che nel Codice deve essere affermato è se si debba in questo campo applicare la procedura concorsuale o seguire la norma comune del diritto civile, che, salvo le future riforme, non ammette quel sistema. E la Commissione, nonostante che qualche Commissario opinasse diversamente, ha ritenuto che, come la deroga alla norma comune già è stata proposta per il beneficio d'inventario, così anche in questo campo fosse giustificata dal principio morale che non si possa, in una liquidazione d'ufficio, preferire un creditore all'altro, come può fare il singolo individuo, e, insieme con la soppressione dei predetti articoli 33, 34 e 35, ha deliberato di proporre che si affermi quel principio aggiungendo il seguente comma alla fine dell'articolo 32: « La liquidazione sarà fatta con la procedura concorsuale e secondo le norme di attuazione del presente Codice ». (Verb. 9, pag. 97).

23. Alcune proposte riguardano gli articoli 36 e 37 relativi ai vari casi di devoluzione di beni delle persone giuridiche.

In ordine al primo, che disciplina la devoluzione dei beni che restano dopo esaurita la liquidazione, il progetto ministeriale dispone nel primo comma che i beni stessi siano devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto, mentre nel secondo comma stabilisce, per le fondazioni, che provvede l'autorità governativa attribuendo i beni ad altri enti con fini analoghi, che operino nella stessa circoscrizione territoriale, e, per le associazioni, nel terzo comma dispone che si osservano le deliberazioni dell'assemblea che stabilì lo scioglimento, e, quand'anche queste manchino, provvede l'autorità governativa. Ora, dopo aver segnalato l'opportunità di separare, in sede di coordinamento, nell'articolo 36, la parte relativa alle fondazioni da quella attinente alle associazioni, la Commissione ha rilevato, a proposito del secondo comma, che occorre prevedere il caso che nella stessa circoscrizione territoriale non esistano enti con fini analoghi cui attribuire i beni; e, pur nel dissenso di qualche Commissario che avrebbe preferito la formula del progetto ministeriale, la quale permette di risolvere meglio il problema della destinazione dei beni col criterio dell'analogia dei fini, ha proposto di eliminare le parole « che operino nella stessa circoscrizione territoriale », introducendo, invece, un richiamo ai criteri stabiliti nell'articolo 29, in guisa che l'attribuzione dei beni sia fatta *allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore*. Quanto poi al terzo comma, essendo stato osservato che il dire « provvede l'autorità governativa », nel caso che manchino le deliberazioni dell'assemblea dell'associazione che stabilì lo scioglimento, sarebbe eccessivo, perchè l'autorità governativa potrebbe anche incamerare i beni, si è proposto di sostituire all'espressione predetta l'altra: « si osservano le norme stabilite per le fondazioni ». (Verb. 10, pag. 99).

Passando all'articolo 37 che nel caso di donazione o lascito di beni con destinazione a scopo diverso da quello dell'ente trasformato o sciolto, stabilisce, senz'altro la devoluzione, con lo stesso onere, ad altri enti con fini analoghi, la Commissione ha preferito tornare alla formula del progetto preliminare, secondo cui è necessario per tale provvedimento che l'ente *non voglia o non possa, con le debite forme, imporsi il nuovo scopo*. Si è perciò proposto il ripristino dell'articolo 35 della Commissione Reale, sopprimendo, per altro, in analogia a quanto stabilito nell'articolo 36, l'inciso relativo alla devoluzione, in mancanza di altri enti con fini analoghi, « al comune, alla provincia o allo Stato secondo la natura dello scopo ». (Verb. 10, pag. 101).

24. Ad ampia discussione hanno dato luogo gli articoli 38, 39 e 40, relativi al registro delle persone giuridiche.

La Commissione ha riconosciuto tutta l'importanza del nuovo istituto, convinta che il sistema della pubblicità realizzi un grande progresso dell'ordinamento giuridico, essendo quello l'unico mezzo per tutelare la buona fede e ha approvato il sistema del progetto ministeriale, salvo alcuni emendamenti alle particolari disposizioni diretti a semplificarle e a rafforzare quella tutela.

Così, anzitutto, mentre l'articolo 38 nel suo primo comma prevede la istituzione del registro « presso ogni prefettura del Regno », la Commissione, per non pregiudicare la definitiva soluzione della questione di un unico registro per tutti i soggetti di una attività economica individuale o sociale, con o senza carattere di speculazione, ha proposto che si dica genericamente « in ogni provincia è istituito . . . » risolvendo così anche la questione della competenza territoriale del registro nel senso che l'ente deve essere iscritto nella provincia dove risiede. Nello stesso comma, poi, per meglio affermare che si tratta di registri di pubblica consultazione, si è suggerito di dire: « è istituito un pubblico registro . . . » anzichè « un registro ».

La indicazione, inoltre, che il secondo comma dell'articolo 38 fa degli elementi che devono risultare dal registro è apparsa incompleta, sembrando che non si possano

trascurare quelli della data del decreto di riconoscimento e della durata eventuale dell'ente. La Commissione ha proposto perciò di aggiungerli e conseguentemente di sopprimere, in quanto divenuto superfluo, il quarto comma: « L'iscrizione della persona giuridica è fatta in base al decreto di riconoscimento ».

Circa la responsabilità degli amministratori in caso di mancata registrazione, mentre è stato proposto di estendere ad essi con apposita modificazione all'articolo 40, la sanzione penale prevista da tale articolo per le infrazioni all'obbligo di registrare i mutamenti dell'atto costitutivo o dello statuto, le sostituzioni di amministratori, lo scioglimento, i nomi dei liquidatori, ecc., per evitare poi che gli amministratori citati in giudizio proponessero l'eccezione che doveva essere prima escusso l'ente, si è suggerito di sopprimere nel quinto comma dell'articolo 38 il concetto che rispondono « insieme con l'ente ».

In merito all'articolo 39 la Commissione ha pienamente approvato, a salvaguardia della buona fede, il principio che ai terzi non possono essere opposte le variazioni della vita dell'ente indicate nell'articolo, se non siano registrate. Solo, per semplificare la dizione, si è deciso di proporre la soppressione, fra le variazioni da registrare, di quelle relative all'istituzione di nuove sedi e alle persone cui spetta la rappresentanza.

Si è inoltre specificato che il termine di giorni 15, entro cui gli amministratori e i liquidatori devono richiedere le prescritte iscrizioni nel registro, decorre dalla data del provvedimento.

La Commissione non ha poi creduto di prendere in considerazione la proposta di stabilire il principio che la persona giuridica non è valida di fronte ai terzi se non dopo avvenuta l'iscrizione nel registro, dato che il decreto di riconoscimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e questa pubblicazione dovrebbe essere sufficiente per far presumere la conoscenza della persona giuridica da parte del pubblico.

Argomento di vivo dibattito è stata la proposta di ammettere la registrazione *di ufficio* nel caso che gli amministratori manchino o ritardino ad eseguirla. In proposito è stato da taluno osservato che essa è perfettamente conforme ai principi del nuovo diritto statutale e inoltre sarà una ragione di più che spingerà gli amministratori a richiedere l'iscrizione nel registro. Altri invece l'ha ritenuta eccessiva, di fronte alle garanzie della responsabilità solidale degli amministratori e della sanzione penale. Altri infine hanno fatto osservare che la registrazione d'ufficio non potrebbe funzionare che in rapporto al decreto Reale di riconoscimento e non fra le ipotesi previste dall'articolo 39. Non si raggiungerebbe perciò una completa tutela degli interessi dei terzi che possono essere più facilmente pregiudicati dalla mancata iscrizione delle variazioni che dalla mancata registrazione del decreto di riconoscimento.

La maggioranza della Commissione però, considerando che la registrazione d'ufficio accresce la tutela della buona fede dei terzi ed elimina l'inconveniente che possa trascorrere un tempo troppo lungo fra il decreto di riconoscimento e l'iscrizione, ha approvato l'aggiunta di un articolo 38 *bis* in tal senso, riservando alle norme sulla costituzione dell'ufficio del registro la questione di sapere da chi possa essere eccitata l'attività dell'autorità governativa. (Verb. 10, pag. 102).

CAPO III. — Delle associazioni non riconosciute e dei comitati.

25. Riconosciuta — nonostante i dubbi sollevati — la opportunità della disciplina di questi enti che costituiscono una realtà che non può essere ignorata, due questioni di carattere generale sono state agitate in seno alla Commissione a proposito degli articoli 41, 42 e 43: il trattamento delle associazioni non riconosciute in confronto a quello delle associazioni riconosciute e la responsabilità dei soci.

Sulla prima qualche Commissario ha avuto l'impressione che l'articolo 41, il quale regola l'ordinamento e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute,

pur essendo intenzione del legislatore di porre tali associazioni in condizione di inferiorità, accordi ad esse benefici maggiori che alle associazioni riconosciute, specie in ordine ai diritti dei terzi, che non sembrano tutelati, mentre, in pratica, queste associazioni danno luogo ad abusi appunto perchè non riconosciute: il terzo può infatti vedersi opposta addirittura l'inesistenza dell'associazione.

Sulla seconda questione si è osservato che occorre affermare nell'articolo 43, concernente le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, la responsabilità diretta e principale dei soci, non essendovi alcuna ragione perchè gli associati non rispondano secondo le norme ordinarie del mandato, se coloro che hanno trattato con terzi rappresentavano regolarmente gli associati stessi.

In contrario è stato posto in rilievo che non è esatto dire che alle associazioni non riconosciute si accordi un maggior favore: esse non hanno invece che una vita limitata, ma durante la quale possono contrarre una quantità di rapporti e di doveri, in confronto a cui si stabilisce che sono obbligate tutte e solidalmente le persone che compongono l'associazione di fatto. Questa sarà pertanto stimolata ad ottenere il riconoscimento giuridico.

La Commissione, dopo avere, in via di massima, segnalato la necessità di un maggior coordinamento di questa materia con le altre parti del Codice e dichiarato di carattere cogente le disposizioni sia degli articoli 41 e 43 che dell'articolo 42, concernente il fondo comune dell'associazione, è stata concorde nel voler sottoporre le associazioni non riconosciute allo stesso regime di quelle riconosciute, con in più la responsabilità di tutti gli associati.

A tal fine è stato deciso di proporre l'adozione, in luogo del primo comma dell'articolo 41, dell'articolo 42 della Commissione Reale modificato in modo da stabilire che le associazioni qui considerate sono rette, oltrechè dagli accordi degli associati, come dispone il progetto ministeriale, dalle norme che valgono per l'organizzazione, amministrazione, scioglimento e liquidazione delle associazioni registrate.

Quanto al secondo comma, è stato proposto di sostituirlo col primo comma dell'articolo 43 della Commissione Reale che meglio precisa doversi chiamare in giudizio il presidente o gli altri rappresentanti dell'associazione.

All'articolo 42 in particolare, relativo al fondo comune, era stata proposta da qualche Commissario una modificazione nel senso di consentire che il fondo comune dell'associazione di fatto potesse essere costituito anche con beni diversi dai contributi dei soci e dai beni con essi acquistati, ma la proposta non è stata accolta, appunto per riaffermare l'inferiorità delle associazioni non riconosciute in confronto delle associazioni riconosciute.

Sull'articolo 43 infine è stato — come si è già accennato — ribadito e precisato il criterio della responsabilità dei singoli associati. In proposito qualcuno ha chiesto di non prescindere dal concetto-limite del fondo comune; ma si è osservato in contrario che ciò non è possibile, data la variabilità del fondo stesso e quindi la difficoltà per gli stessi soci di conoscerne la consistenza.

D'altra parte, per ovviare al pericolo che i rappresentanti compiano atti che possano portare gravi oneri agli associati, si è deciso di fare espresso riferimento alle norme del mandato, aggiungendo, dopo la prima parte dell'articolo che stabilisce che per le obbligazioni assunte dalle persone rappresentanti l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune, la frase: « I singoli associati rispondono secondo le norme del mandato ». E, per fissare meglio il concetto di gerarchia nella responsabilità, si è proposto di far seguire a tale aggiunta la seconda parte del testo ministeriale che stabilisce che delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, spostando la parola « anche » dopo l'altra « solidalmente », in modo da render chiara la scala della responsabilità stessa: prima il fondo comune, poi i soci, infine le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. (Verb. 11, pag. 108).

26. Varie proposte la Commissione ha formulato in ordine ai comitati.

Mentre l'articolo 44 del progetto ministeriale si limita a disporre che i comitati devono svolgere « la loro attività osservando le disposizioni contenute nelle leggi speciali », la Commissione ha ritenuto opportuno, non senza qualche contrasto, di consentire che i comitati stessi possano ottenere la personalità giuridica, limitatamente al tempo in cui essi devono operare, riconoscendo la necessità di dare a questi enti una disciplina che è reclamata dalle esigenze della vita quotidiana. Si è perciò proposto di sostituire al primo comma dell'articolo il primo comma del corrispondente articolo 44 del progetto preliminare, che in tal modo dispone, ma modificandolo nel senso di attribuire al prefetto, anziché al pretore, la facoltà di emanare il decreto di riconoscimento e facendo salve le disposizioni di leggi speciali che potrebbero meglio disciplinare la materia e aggiornarla secondo le nuove esigenze sociali. (Verb. 12, pag. 117).

Per quanto si riferisce alla responsabilità dei componenti dei comitati, poichè il progetto preliminare nell'articolo 46 esonerava dalla responsabilità i membri onorari, mentre l'articolo 45 del progetto ministeriale tace in proposito, qualcuno ha chiesto il ripristino della formula della Commissione Reale; ma la Commissione parlamentare è stata concorde nel ritenere superflua tale specificazione, sembrando evidente l'esclusione della responsabilità in parola. Per evitare poi dubbiezze di interpretazione, si è proposto di sopprimere nel primo comma dell'articolo le parole « in nome di esso » dopo le altre: « delle obbligazioni assunte », di guisa che viene a stabilirsi che i componenti del comitato che non abbia ottenuto la personalità giuridica, rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni da essi assunte, e non delle obbligazioni assunte in nome del comitato. (Verb. 12, pag. 119).

Nell'articolo 46, che detta norme per reprimere gli abusi nella erogazione dei fondi, e stabilisce che qualunque interessato può in tal caso chiedere all'autorità giudiziaria la nomina di un amministratore, era stato proposto da qualche Commissario di sopprimere l'inciso: « e l'autorità governativa non abbia preso provvedimenti », specie per il dubbio che possano sorgere conflitti di competenza fra diverse autorità. Senonchè fu da molti obiettato che l'inciso serve a definire i limiti di competenza fra l'autorità amministrativa e quella giudiziaria, anche perchè l'autorità giudiziaria, a differenza dell'autorità amministrativa, ha sempre l'obbligo di rispondere ad una richiesta del cittadino; nè si deve temere il sorgere di conflitti, perchè l'autorità giudiziaria ha il dovere di agire sempre che l'autorità amministrativa non abbia preso provvedimenti, e ciò anche quando le leggi speciali autorizzerebbero l'intervento dell'autorità amministrativa e questa non creda o trascuri di intervenire. E poichè qualcuno ha espresso il suo dissenso da questa tesi, sostenendo che il non intervento può dipendere da ragione politica non controllabile dal giudice, e che non appartiene al magistrato accertare se gli scopi di interesse pubblico per cui si erogano i fondi corrispondano a quelli per cui furono raccolti, la maggioranza della Commissione ha dichiarato di avere voluto affermare il principio che se l'autorità amministrativa non ha creduto di provvedere per ragioni che non è lecito indagare, qualunque interessato ha sempre il diritto di rivolgersi all'autorità giudiziaria perchè nomini un amministratore, esista o no una legge speciale. Dopo questa chiarificazione, l'articolo è stato approvato con talune semplificazioni nella dizione. (Verb. 12, pagina 120).

Chiarito che l'articolo 47, relativo al caso in cui i fondi raccolti risultino insufficienti allo scopo o questo non sia più attuabile ovvero sia rimasto un fondo, non prevede, come il precedente articolo 46, l'intervento dell'autorità giudiziaria per la diversa destinazione dei fondi, ma solo quello dell'autorità governativa, in quanto qui si tratta di cambiare la destinazione del fondo ed è quindi naturale che la competenza dell'autorità governativa sia assoluta, l'articolo è stato approvato con la proposta di alcune modificazioni tendenti a precisarne la portata. Si è così, fra l'altro,

suggerito di aggiungere che dovrà rivolgersi all'autorità governativa, oltre al comitato, anche l'amministratore previsto dall'articolo 46 e, in coerenza a quanto si è precedentemente stabilito, poichè « lo scopo analogo » cui andrebbero destinati i fondi può anche non esservi, alla dizione « dovrà rivolgersi all'autorità governativa perchè stabilisca la destinazione dei fondi ad uno scopo analogo a quello annunziato » si è proposto di sostituire l'altra: « dovrà rivolgersi all'autorità governativa, che delibererà sulla devoluzione dei beni, se questa non sia stata disciplinata dall'atto costitutivo ». (Verb. 12, pag. 123).

TITOLO III. — Del domicilio.

1. Di viva discussione e di notevoli proposte di modificazioni è stata oggetto la materia del domicilio.

La Commissione non ha, infatti, approvato l'innovazione per cui la nozione del domicilio viene, nell'articolo 48 del progetto ministeriale, identificata con quella della residenza, ritenendo che i due concetti debbano rimanere distinti e separati, secondo la tradizione romanistica che ancora oggi mantiene intatta la sua base umana e sociale.

Il domicilio non può essere costituito dal mero fatto materiale e obbiettivo della dimora, sia pure abituale, ma deve — si è detto — risultare da un atto di volontà della persona, dall'*animus* di costituire o mantenere in un dato luogo il centro principale delle proprie relazioni sociali. D'altra parte anche la rapidità dei moderni mezzi di comunicazione contribuisce a diffondere sempre più l'uso di tenere al centro della città un domicilio legale e alla periferia l'abitazione.

Inoltre la Commissione non si è spiegata perchè sia stato nel progetto soppresso l'aggettivo « civile » accanto alla parola « domicilio », mentre è necessario differenziare il domicilio civile da quello politico, fiscale, commerciale, ecc. Ciò tanto più che la soppressione potrebbe indurre l'interprete nell'errore di ritenere che codeste altre forme di domicilio siano d'ora in poi soggette alle regole del Codice civile.

Taluno ha creduto di giustificare la fusione dei concetti di domicilio e di residenza con l'opportunità di evitare possibilità di contestazioni agli effetti delle notificazioni; ma la grande maggioranza dei Commissari, pure riconoscendo l'inconveniente delle incertezze relative alle notificazioni e facendo voti al Ministro perchè, nel predisporre il progetto di Codice di procedura, elimini le difficoltà cui la distinzione fra domicilio e residenza potrebbe a tale effetto dar luogo, è stata concorde nel ritenere che non debba venir cancellata la separazione fra i due concetti di domicilio e di residenza. In omaggio a tale criterio si è deliberato di proporre, in luogo dell'articolo 48 del progetto ministeriale sul domicilio, il ripristino dell'articolo 49 del progetto preliminare, che mantiene l'accennata distinzione, sostituendo per altro l'espressione « rapporti e interessi » con l'altra « affari e interessi », dato che la parola « affari » è ormai divenuta un termine tecnico preferibile alla parola « rapporti », anche se questa abbia un contenuto più completo.

In conseguenza la Commissione ha ravvisato la necessità di ristabilire, in un articolo 48 *bis*, la norma del primo comma dell'articolo 17 del vigente Codice, nel senso che per il trasferimento occorra, oltre il cambiamento della residenza, anche l'intenzione di creare un nuovo domicilio e, quanto alla prova di tale intenzione, ha convenuto di demandarne la disciplina alle norme di attuazione del Codice, oppure alle disposizioni sugli atti di stato civile.

In relazione al ripristino del concetto di « residenza » accanto a quello di « domicilio », si è poi provveduto, nell'esame dei singoli articoli, a proporre il ripristino del concetto stesso dove era stato soppresso dal progetto ministeriale (articolo 22 — apolidi; articolo 48 — definizione di domicilio e di residenza; articolo 99 — pubblicazione del matrimonio; articolo 100 — luogo della pubblicazione del matrimonio; articolo 106 — riduzione del termine e dispensa dalla pubblicazione; articolo 117 — celebrazione per procura; articolo 121 — matrimonio del cittadino all'estero; articolo 150 — potestà maritale; articolo 295 — procedura per la legittimazione dei figli

naturali; articolo 319 — manifestazione del consenso dell'adottante e dell'adottando; articolo 351 — apertura della tutela; articolo 362 — tutela affidata ad enti di beneficenza). (Verb. 13, pag. 127).

2. Anche per quanto riguarda il domicilio della moglie (articolo 49), è parso preferibile il ritorno al progetto della Commissione Reale, essendosi notato che il progetto ministeriale, permettendo alla donna il cui marito trasferisce il suo domicilio all'estero di conservare il domicilio in Italia, lede in sostanza il concetto della unità familiare. E per quanto sia stato da taluno fatto presente che scopo del progetto ministeriale è di proteggere la cittadina italiana, la Commissione ha proposto di ripristinare l'articolo 51 del progetto preliminare, per cui la moglie conserva il domicilio del marito anche se costui trasferisce il suo domicilio all'estero, salvo tuttavia il caso in cui la moglie diviene vedova, sembrando logico che la vedova, la quale non ha più il vincolo maritale, diventi autonoma. (Verb. 13, pag. 130).

3. Sul domicilio delle persone giuridiche la Commissione non ha ritenuto di poter aderire pienamente alle disposizioni dell'articolo 50 che nel primo comma fissa quel domicilio nel luogo dove la persona giuridica ha la sede centrale e nel secondo comma dà poi ai terzi la facoltà di considerare come domicilio anche la sede risultante dal registro, qualora la sede effettiva sia diversa.

Contro quest'ultima disposizione si è osservato che essa concede una facoltà pericolosa e attiene poi al campo procedurale. Contro il primo comma si è fatto presente che il concetto della sede centrale è assai poco chiaro, perchè il terzo può ignorare o essere in dubbio su quale sia la effettiva sede centrale. Ad un più preciso concetto corrisponde invece la formula del progetto preliminare che pone il domicilio della persona giuridica nel luogo in cui è la sede principale della sua amministrazione, la sede cioè dove è il cervello, la direzione e non dove si svolge l'attività.

In contrario qualche Commissario ha richiamato la legge sulle controversie individuali del lavoro, per cui la società può essere citata nel luogo ove svolge la sua attività effettiva ed ha sostenuto quindi la necessità di coordinare l'articolo 50 con la legge predetta; senonchè la maggioranza ha ritenuto che quello della legge sulle controversie del lavoro è un principio giustissimo, ma particolare a tale materia e, d'altra parte, dato che si è ristabilita la qualifica di domicilio *civile*, non è escluso che la legislazione del lavoro determini una nozione del domicilio a speciali effetti diversa da quella del Codice civile.

Si è pertanto deciso di proporre la sostituzione al primo comma dell'articolo 50, dell'articolo 52 del progetto preliminare, con la eliminazione delle parole: « o in mancanza la sede della sua legale rappresentanza », essendosi ritenuto impossibile che una persona giuridica non abbia una sede principale della sua amministrazione. Si è inoltre proposta la soppressione del secondo comma dello stesso articolo 50. (Verbale 13, pag. 132).

4. Anche per l'elezione di domicilio speciale per determinati atti o affari che l'articolo 51 dispone dover essere fatta espressamente e risultare da prova scritta, la Commissione ha preferito il ritorno alla formula del progetto preliminare, proponendo di sostituire il primo comma del relativo articolo 53 col seguente testo modificato: « Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari. Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto », attribuendo così allo scritto non già valore di semplice prova, ma addirittura di requisito essenziale.

Si è invece suggerito di rinviare al Codice di procedura civile il capoverso dello stesso articolo 53 del progetto preliminare per cui l'elezione di domicilio speciale vale anche agli effetti della notificazione degli atti relativi all'esecuzione forzata. (Verb. 13, pag. 135).

TITOLO IV. — Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta.

1. La Commissione ha preso anzitutto atto dell'importante innovazione accolta dal progetto con l'introduzione, quale istituto di generale applicazione, della dichiarazione di morte presunta accanto a quello dell'assenza, approvando il concetto che sia necessario evitare che i diritti soggettivi della persona scomparsa permanessero indefinitamente ed eliminare l'inconveniente dell'incertezza dei diritti riferentisi all'esistenza e alla fine dell'assente.

La Commissione ha anche aderito al sistema del progetto ministeriale di tener distinto il caso in cui la dichiarazione di morte presunta segue normalmente alla dichiarazione di assenza, da quelli indicati nell'articolo 71 (scomparsa in operazioni belliche o a seguito di un infortunio) nei quali, essendo di gran lunga maggiori le probabilità di morte e minore il termine che deve decorrere da uno degli eventi presi in considerazione, si può giungere alla dichiarazione di morte presunta senza far precedere quella di assenza. Tale distinzione, giustamente si è osservato, è necessaria, non potendosi non tener conto, nella disciplina della prima ipotesi, degli effetti già prodotti dalla dichiarazione di assenza.

2. Sull'istituto dell'assenza è stata poi sollevata una questione di carattere generale con la proposta di distinguere l'assenza volontaria da quella involontaria o tradizionale, e di dare all'una e all'altra differente disciplina. A chi, infatti, abbandona la famiglia non può, si è detto da qualche Commissario, farsi lo stesso trattamento di chi sia rimasto assente per motivi indipendenti dalla sua volontà, tanto più che chi abbandona la famiglia è colpito dalla legge penale. Costui dovrebbe, anzi, non solo perdere il patrimonio, ma anche la tutela, la patria potestà e la cittadinanza, dato che egli, allontanandosi dalla famiglia, manca ai suoi doveri verso di essa e col suo silenzio dimostra di voler troncare ogni rapporto con la medesima. Ciò tanto più che attraverso i nostri Consoli non è disagevole farsi vivo con i congiunti, nè, del resto, in Regime fascista è possibile ammettere che un cittadino si dimentichi totalmente della propria famiglia e della propria Patria.

In contrario è stato osservato che, fino a quando non si hanno notizie dell'assente, si ha sempre la presunzione che questo sia tale per cause indipendenti dalla sua volontà. Solo se si può dimostrare che l'assenza è volontaria, per sottrarsi ai doveri verso la famiglia, si potrebbe pensare ad una penalità patrimoniale. Altri si è opposto a una siffatta sanzione, che avrebbe carattere di confisca, tanto più che il Codice penale punisce già efficacemente colui che vien meno ai suoi doveri familiari. Del resto, si è soggiunto, come è possibile imporre a chi si assenta dalla Patria con regolare passaporto e senza contravvenire ad uno speciale obbligo di residenza, il dovere giuridico di dar notizie di sé? Basti pensare — in proposito — che per molteplici giuste ragioni può egli non avere interesse e dovere di dar contezza della sua esistenza. Che se poi si vuol punire l'abbandono doloso della famiglia con la privazione dei beni, non si deve dimenticare che questa specie di riparazione economica in favore dei familiari abbandonati non sempre avvantaggerebbe realmente costoro, potendo accadere che le persone cui i beni andrebbero devoluti non siano le stesse che avevano diritto all'assistenza; come nell'ipotesi del coniuge senza figli. A riparare, poi, il danno economico del familiare abbandonato, provvede l'articolo 570 del Codice penale: una volta accertati dal giudice penale l'abbandono e la sottrazione dolosa agli obblighi di assistenza, i familiari abbandonati

avranno diritto al risarcimento del danno che potranno realizzare sul patrimonio dell'assente espropriandolo a proprio vantaggio e giungendo così allo stesso risultato per le vie ordinarie.

Altri Commissari hanno però insistito per la sanzione a carico dell'assente volontario, estendendola, anzi, oltre al caso dell'abbandono della famiglia, a tutti i casi in cui possa ravvisarsi una qualsiasi forma di imboscamento nel campo della proprietà privata, incompatibile con il principio fascista per cui la proprietà da diritto individuale si è trasformata in una funzione sociale. Per altro i sostenitori di questa tesi avrebbero voluto limitare la sanzione in esame all'ipotesi di dichiarazione di morte presunta, ritenendo più grave la colpa di colui che si mette in condizione di essere dichiarato morto.

Un altro ordine di considerazioni ha poi indotto un Commissario a chiedere che gli effetti delle sanzioni contro l'assente siano vagliati non solo in confronto all'assente stesso, ma anche ai diritti costituiti a vantaggio di terzi durante la assenza, riconoscendosi l'intangibilità del diritto di chi, in conseguenza della presunzione di morte dell'assente, ha potuto costituire una nuova famiglia, di fronte a quello di colui che, per effetto dell'assenza, ha solo acquistato diritti patrimoniali. In ogni caso si dovrebbe richiedere la prova rigorosa della volontarietà dell'assenza e della violazione dei doveri familiari e sociali.

La Commissione, a conclusione dell'ampio dibattito, è venuta nella determinazione di accogliere sostanzialmente il principio di fare un trattamento diverso all'assente volontario, attraverso una sanzione di carattere patrimoniale, proponendo che, qualora l'assenza non sia stata involontaria e non risulti in alcun modo giustificata, e vi sia stata la dichiarazione di morte presunta, l'assente che ritorna sia escluso dai diritti attribuiti dall'articolo 68 e perda perciò i beni; e, nella fase precedente alla dichiarazione di morte (articolo 61), che l'assente perda il diritto di farsi restituire le rendite riservategli ai sensi dell'articolo 58. (Verb. 14, pag. 136 e 15, pag. 144).

CAPO I. — Dell'assenza.

3. Passando all'esame particolareggiato delle disposizioni del Titolo, la Commissione ha chiesto che all'articolo 52 del progetto ministeriale sugli effetti della scomparsa siano sostituiti i due articoli 55 e 56 del progetto preliminare (che diverrebbero articoli 52 e 52 *bis*), il primo dei quali definisce l'assenza presunta e il secondo ne stabilisce le conseguenze. Non si è creduto, infatti, di aderire al concetto che non sia necessario dare una definizione dell'assenza per il fatto che nel primo periodo essa non determina altre conseguenze all'infuori di un intervento cautelativo dell'autorità giudiziaria: è bene invece che sia fissato il concetto preciso dell'assenza medesima.

Quanto alla dizione del ripristinato articolo 55 della Commissione Reale, si è proposto, fra l'altro, di tornare alla formula del Codice vigente, sostituendo alla espressione « non sia più comparsa » l'altra: « ha cessato di comparire ».

In tal modo l'articolo 52 del progetto ministeriale dovrebbe essere così formulato: « Si presume assente la persona che ha cessato di comparire nel luogo del suo ultimo domicilio o della sua ultima residenza, senza che se ne abbiano notizie ».

All'articolo 56 della Commissione Reale, che seguirebbe quale articolo 52 *bis*, essendosi osservato che all'inizio dell'articolo si parla di presunzione di assenza, mentre il caso previsto non è di presunzione, ma piuttosto che si verifichino le condizioni di fatto previste dall'articolo precedente, si è proposto di sostituire all'espressione « Finchè l'assenza è soltanto presunta » l'altra: « In tali condizioni di fatto ». (Verbale 14, pag. 136).

4. In merito alla dichiarazione di assenza, la Commissione ha dubitato che al dizione dell'articolo 53 del progetto si presti a domande infondate consentendo la facoltà di domandare la dichiarazione stessa a chiunque semplicemente creda di avere diritti sui beni dello scomparso; ha perciò proposto di adottare in proposito qualche cautela, sostituendo all'espressione: « chiunque creda » l'altra: « chiunque abbia ragionevole motivo di credere », la quale implica la necessità di un minimo di dati di fatto o di elementi di prova. Del resto, si è ricordato, non basta l'opinione del richiedente per proporre una domanda, essendo necessario avervi interesse secondo quanto dispone l'articolo 36 del Codice di procedura civile.

Si è poi deciso di sopprimere il capoverso dell'articolo, il quale stabilisce che il tribunale provvede con sentenza, perchè la disposizione sembra superflua, in relazione al primo comma dell'articolo successivo che fa preciso riferimento alla « sentenza che dichiara l'assenza ». (Verb. 14, pag. 139).

5. Venendo all'immissione nel possesso temporaneo dei beni, la Commissione non ha approvato l'innovazione apportata al Codice vigente dal secondo comma dell'articolo 54 del progetto ministeriale con l'abolizione del contraddittorio degli eredi testamentari con gli eredi legittimi, del quale ha invece chiesto il ripristino, rilevando che l'erede legittimo, nonostante la pubblicità della dichiarazione di assenza, può ignorare l'esistenza del giudizio.

Al quarto comma dello stesso articolo 54, che ammette coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni a domandare di essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse, si è proposto di escludere da tale liberazione le obbligazioni di natura alimentare allo scopo di non determinare situazioni poco eque; e si è ancora suggerito di affermare più particolarmente che la concessione del temporaneo esonero dall'adempimento ha carattere facoltativo, chiedendosi che siano aggiunte alla fine del comma le parole: « salvo che si tratti di obbligazioni alimentari » e che siano soppresse le parole: « domandare di ». (Verb. 14, pag. 141).

La Commissione ha proposto, inoltre, la soppressione dell'articolo 56 (inventario) per fonderlo con l'articolo 57 (effetti della immissione nel possesso temporaneo dei beni), formulato in modo da restar ben chiaro che l'inventario dei beni mobili e la descrizione degli immobili devono essere fatti secondo le norme del Codice di procedura e devono precedere l'immissione in possesso. (Verb. 14, pag. 142).

Nell'articolo 58, poi, per evitare che possano ritenersi esclusi dal godimento dei beni i figli adottivi, si è proposto di aggiungere la parola « figli » tra le parole « gli ascendenti » e « i discendenti »; e, per maggiore chiarezza, si è suggerito di richiamare l'articolo stesso, oltre che il 57, nell'ultimo comma dell'articolo 61, essendo in entrambi considerati i vantaggi il cui godimento è lasciato ancora dall'articolo 61 ai possessori temporanei dei beni fino al giorno della loro costituzione in mora; quando l'assente ritorna o è provata la sua esistenza. (Verb. 14, pag. 142).

CAPO II. — Della dichiarazione di morte presunta.

6. Esaminando l'istituto della dichiarazione di morte presunta dell'assente, la Commissione ha respinto le proposte formulate da qualche Commissario sia nel senso di limitare che di ampliare il termine richiesto nell'articolo 63 per la dichiarazione di morte presunta, ma ha ritenuto che si debba precisare, come è detto nel titolo dell'articolo, che la sentenza deve dichiarare la presunzione di morte dello assente. (Verb. 16, pag. 153).

Sull'articolo 64 ha mantenuto il termine di tre anni per la riproponibilità della istanza, di cui qualche Commissario aveva proposto la soppressione, stabilendo,

per altro, che, se siano sopraggiunti nuovi elementi di fatto, l'istanza potrà essere riproposta anche prima. A questo scopo si è anzi suggerito di tornare all'articolo 74 della Commissione Reale con l'aggiunta di un inciso relativo al termine predetto, così formulato: « o siano decorsi almeno tre anni ».

Si è deciso altresì di inserire, per maggior coordinamento, l'articolo 71 (altri casi di morte presunta) subito dopo l'articolo 64, coordinandolo con le disposizioni sullo stato civile contenute nell'articolo 391 del Codice civile vigente e nel Codice della Marina mercantile. Si è chiarito, poi, a questo proposito, malgrado il contrario parere di qualche Commissario, che le disposizioni dell'articolo 71 non debbano considerarsi come tassative riguardo ai singoli casi, ma come esemplificative, in modo che il magistrato può applicare il criterio analogico nella interpretazione del detto articolo. (Verb. 16, pag. 154).

In merito agli effetti della dichiarazione di morte presunta (articolo 65), essendosi chieste spiegazioni sulla parola « eseguibile » (« divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'articolo 63 »), si è richiamata la norma dell'articolo 11 delle disposizioni processuali allegate, dove, nell'ultimo comma, si dice che la sentenza che dichiara la morte presunta o l'assenza, ancorchè passata in giudicato, non è eseguibile se non venga provato che ebbero luogo tutte le inserzioni prescritte. Ed è parso conveniente dare un termine perchè la notizia della sentenza si diffonda e perchè chiunque vi abbia interesse possa ricorrere, proponendosi, a tal fine, di aggiungere all'articolo 11 delle disposizioni di carattere processuale l'inciso « e sia trascorso un anno dall'ultima pubblicazione ».

Per coordinare poi la disposizione del secondo comma dell'articolo 65 con la modificazione recata all'articolo 54 in ordine all'esclusione degli alimenti dalle obbligazioni da cui si può essere temporaneamente liberati, si è proposto di sostituire alle parole « obbligazioni derivanti dalla morte dell'assente » le parole: « obbligazioni indicate all'articolo 54 ». (Verb. 16, pag. 154).

Così pure, in analogia a quanto stabilito negli articoli 56 e 57, si è modificato il capoverso dell'articolo 66, in modo che l'inventario debba precedere la presa di possesso dei beni. (Verb. 16, pag. 155).

Sull'articolo 68, relativo agli effetti della prova dell'esistenza dell'assente, oltre alla proposta già ricordata dell'esclusione dell'assente non involontario dai diritti nell'articolo stesso previsti, qualche Commissario ha dubitato che la disposizione che ammette il recupero da parte dell'assente dei beni nello stato in cui si trovano o del prezzo di quelli alienati ovvero dei beni in cui il prezzo sia stato investito, possa far sembrare che l'assente abbia un diritto reale. È stato peraltro chiarito che l'assente che ritorna dovrà ottenere sempre dal giudice il riconoscimento del suo diritto. Altri avrebbe voluto, in ordine al prezzo dei beni alienati, sopprimere l'inciso: « quando sia tuttora dovuto », senonchè è stato riconosciuto che quello riservato all'assente è un diritto di credito e che l'erede, giustamente immesso nel possesso dei beni, può venderli e spenderne il ricavato. (Verb. 16, pag. 155).

7. Di ampia discussione sono state oggetto le disposizioni concernenti il nuovo matrimonio del coniuge dell'assente e la sua impugnabilità (articoli 67 e 70).

Qualche Commissario avrebbe voluto trasferire la materia al Titolo del matrimonio, ma la proposta non ebbe seguito essendosi rilevato che tale stralcio lascerebbe una lacuna nell'istituto dell'assenza in ordine ad una questione di fondamentale importanza.

Nel merito è stato affermato il principio della indissolubilità del primo matrimonio, tuttavia non senza contrasti. Se, infatti, i sostenitori della nullità assoluta del secondo matrimonio hanno fatto appello alla coscienza religiosa, alla morale cattolica e alla giurisprudenza ecclesiastica, altri hanno invocato un principio di umanità che porterebbe a ritenere valido il secondo matrimonio, anche perchè, altri-

menti, esso sarebbe contratto sotto condizione risolutiva, ciò che ripugna all'istituto stesso del matrimonio; e, d'altra parte, hanno messo in dubbio che il *Codex juris canonici* provveda a dare la norma tassativa per l'annullamento del nuovo matrimonio, pur esistendo decisioni in tal senso di tribunali ecclesiastici e decretali di molti secoli addietro cui l'ordinamento canonico sembra non possa ritenersi legato. Inoltre, ammessa, per le rivendicazioni patrimoniali, la causa di indegnità costituita dal carattere doloso dell'assenza, altri hanno sostenuto che dovesse *a fortiori* ammettersi la stessa causa di indegnità per le rivendicazioni dei diritti coniugali.

La Commissione, tuttavia, si è riferita, nel ritenere l'indissolubilità del primo matrimonio, anche alle ragioni d'ordine nazionale che hanno ispirato la tradizione italiana in materia, rilevando poi, dal punto di vista strettamente giuridico, che dalla sentenza di dichiarazione di morte presunta deriva un presunto stato di vedovanza che rende lecito il secondo matrimonio: non vi è per ciò un annullamento del primo matrimonio in contrasto col vincolo della indissolubilità, bensì la constatazione della presunta estinzione naturale del matrimonio stesso.

A questo punto è sorta la questione sulle modalità dell'esercizio del diritto di azione per far constatare la nullità del secondo matrimonio. Il progetto ministeriale non stabilisce in proposito, all'articolo 70, una vera e propria nullità assoluta del secondo matrimonio, eccepibile da chiunque, ma soltanto sancisce la facoltà di impugnarlo da parte degli sposi, degli ascendenti prossimi, del Pubblico Ministero e di coloro che vi abbiano un interesse legittimo ed attuale. Molti Commissari, invece, hanno chiesto l'affermazione della nullità di diritto, principio che la maggioranza della Commissione ha accolto, ritenendo che il secondo matrimonio viene celebrato su un presupposto che cade col ritorno dell'assente: lo stato libero del coniuge. Considerandosi però la rigorosa procedura stabilita per far luogo alla dichiarazione di morte presunta, si è ugualmente proposto che la cessazione di tale stato venga accertata giudizialmente agli effetti anche dei terzi i quali devono sapere quale dei due matrimoni è in vita. La nullità del matrimonio sarà una conseguenza della dichiarazione di cessazione dell'assenza.

In relazione a ciò si è proposto di dichiarare senz'altro nell'articolo 70 la nullità del secondo matrimonio qualora sia accertata giudizialmente la cessazione della assenza, con la soppressione del richiamo agli articoli 123 e 130 (impugnazione del matrimonio), deliberando di riservare il sistema dell'impugnativa. (Verb. 16, pagina 155, e 17, pag. 162).

8. Dell'articolo 71 (casi di morte presunta diversi da quello dell'articolo 63) si è già ricordata la proposta di collocazione dopo l'articolo 64 e di coordinamento con le disposizioni sullo stato civile contenute nell'articolo 391 del Codice vigente e nel Codice della Marina mercantile. (Verb. 17, pag. 167).

Per coordinare poi la disposizione dell'articolo 72 circa le persone che hanno diritto di presentare istanza per la dichiarazione di morte presunta nell'ipotesi di cui all'articolo 71 con quella dell'articolo 63, la Commissione ha suggerito di richiamare, anche nell'articolo 72, le persone indicate nei capoversi dell'articolo 54, cui a sua volta si richiama l'articolo 63 (eredi testamentari e legittimi, legatari, donatari, coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni). E nello stesso articolo ha proposto l'inversione dei due comma, dato il carattere più generale del secondo, che considera quando possa essere chiesta la dichiarazione di morte presunta, mentre il primo comma concerne la successiva pronunzia del tribunale e le persone che possono chiederla. (Verb. 18, pag. 168).

Quanto agli effetti della dichiarazione di morte presunta, sempre nell'ipotesi di cui all'articolo 71, è stata rilevata l'inopportunità di stabilire, come fa l'articolo 75 del progetto ministeriale, una formula diversa da quella dell'articolo 63, e si è perciò proposta la soppressione del primo comma: «La dichiarazione di morte presunta

ha gli effetti giuridici della morte», ritenendolo superfluo, in quanto già compreso nella dizione dell'articolo 63.

Per coordinare, poi, la disposizione relativa all'inventario con quella approvata negli analoghi articoli precedenti, si è deciso di proporre anche per l'articolo 75 la precisazione che l'inventario deve precedere la presa di possesso dei beni da parte degli eredi. (Verb. 18, pag. 170).

CAPO III. - Disposizioni comuni ai Capi precedenti.

9. Al primo comma dell'articolo 76, il quale stabilisce che niuno è ammesso a reclamare un diritto in nome di « una persona della quale si ignora l'esistenza », malgrado che alcuni Commissari opinassero diversamente, la maggioranza della Commissione ha preferito sostituire a quest'ultima espressione l'altra: « una persona che sia stata dichiarata assente o presunta morta », la quale precisa il riferimento sia al caso dell'assenza, sia a quello della dichiarazione di morte presunta. E analoga modificazione si è proposta nel secondo comma riguardante il caso dell'apertura di una successione nella quale sia chiamata una persona « di cui si ignori l'esistenza ». Anche qui si è poi coordinata la norma relativa all'inventario con le precedenti, nel senso che l'inventario deve precedere la presa di possesso.

Delle disposizioni di carattere processuale relative all'assenza si riferisce separatamente, in fine, nell'apposito Titolo. (Verb. 18, pag. 172).

TITOLO V. — Della parentela e della affinità.

1. Qualche Commissario avrebbe voluto si affermasse che la parentela è ammessa fino al decimo grado, e che solo in determinati casi, per esempio in materia di successione, per ragioni fiscali, è limitata al sesto grado. Altri hanno però notato che, anche limitata al sesto grado, la cerchia della parentela è molto estesa e che perciò, nell'interesse stesso della famiglia, è meglio limitare il vincolo al sesto grado. Il concetto di parentela deve, infatti, essere circoscritto e ben definito; se si allarga troppo, diventa elastico e perde di intensità. Del resto il vincolo fino al decimo grado avrebbe ragion d'essere principalmente per ovviare alla difficoltà della costituzione del Consiglio di famiglia; ma questo, secondo il progetto, viene abolito. Inoltre si era avanzata da qualcuno la proposta di sostituire gli articoli 79 e 82 con l'articolo 48 del Codice vigente che riunisce in sé i concetti espressi nei due articoli. In conclusione, la Commissione ha deciso di approvare gli articoli 79 e 82 del progetto ministeriale, il primo che definisce il vincolo, il secondo che fissa il limite, proponendo, in quest'ultimo, per maggior chiarezza di sostituire alla formula: « salvo che per alcuni effetti determinati » la dizione « salvo che per alcuni effetti non sia determinato un limite diverso ». Si eviterà così il dubbio che la disposizione che restringe la parentela al sesto grado possa ritenersi caduta appena si stabiliscano « alcuni effetti specialmente determinati », come dice il testo ministeriale. (Verb. 19, pag. 175).

Sulla linea della parentela e il computo dei gradi (articoli 80 e 81) nessun emendamento la Commissione ha ritenuto di proporre. (Verb. 19, pag. 177).

2. Quanto all'affinità, chiarito che è implicito nel primo comma dell'articolo 83 il concetto che *ad finitas non parit ad finitatem*, quale era stato espressamente sancito nel terzo comma dell'articolo 92 del progetto preliminare, si è proposto nell'ultima parte dello stesso articolo 83, il quale stabilisce che l'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, di sostituire alla frase finale: « salvo la disposizione dell'articolo 93, n. 4 » l'altra: « salvo gli effetti di cui all'articolo 93, n. 4 ». Si è inteso con ciò affermare che la disposizione che vieta il matrimonio fra affini, anche nel caso che il primo matrimonio sia stato annullato, non è un'eccezione alla regola posta nell'articolo 83 sui limiti del vincolo di affinità, ma costituisce una disposizione autonoma che vuole evitare, per ragioni morali, il matrimonio fra due persone che sono state cognate. (Verb. 19, pag. 177).

TITOLO VI. — Del matrimonio.

1. Scartata la proposta di cominciare il Titolo con una definizione del matrimonio, per le difficoltà che questa susciterebbe, la Commissione ha sottoposto i diversi Capi a minuto esame, concordando, in massima, col sistema del progetto, inteso ad avvicinare sempre più le due legislazioni, civile ed ecclesiastica, ma non senza proporsi, come già si è accennato, di conservare gelosamente all'istituto del diritto civile il carattere di assoluta autonomia e all'uopo proponendo, in merito alle particolari materie, diverse e notevoli modificazioni di cui sarà reso conto particolareggiato nel corso della presente esposizione.

Può dirsi subito, per altro, che oggetto di ampia discussione e talora di notevoli proposte sono stati: l'età e le condizioni di salute necessarie per contrarre matrimonio; l'impugnazione per infermità di mente e quella per impotenza; l'obbligo degli alimenti a carico del coniuge di mala fede nel matrimonio putativo; la sospensione degli alimenti alla moglie che si allontana dal domicilio coniugale senza giusta causa; le cause di separazione personale, con particolare riguardo all'ipotesi di volontario abbandono e a quella di adulterio; il diritto del coniuge, per colpa del quale è pronunciata la separazione, ai soli alimenti strettamente necessari.

In ordine al matrimonio fra italiani e sudditi coloniali, nostri o di altra Potenza, essendosi chiesto l'avviso del Ministro dell'Africa Italiana, questi si è pronunziato per la statuizione di un divieto assoluto di tali matrimoni, come anche in materia di riconoscimento, legittimazione e adozione. La Commissione, a prescindere dal merito e ricordando la delicata questione dei meticci, ha espresso l'avviso che la inclusione del divieto nel Codice non sia opportuna dal punto di vista politico e sia meglio lasciare il regolamento di tali rapporti all'ordinamento giuridico coloniale.

Di grande importanza è la specificazione chiesta dalla Commissione a proposito dei doveri dei genitori verso i figli, nel senso che l'educazione deve essere conforme ai principii della morale e del sentimento nazionale fascista.

La Commissione ha anche riconosciuto la opportunità della rilevante innovazione che il progetto ha apportato al sistema del Codice vigente disciplinando in questo Titolo, anzichè nel Libro delle obbligazioni, la materia dei rapporti patrimoniali fra coniugi, i quali rapporti, oltre e più che dal contratto, derivano dalla legge e trovano pertanto nel diritto della famiglia la sede più adatta del loro regolamento, se in vista della famiglia essi vengono a formarsi.

Ha formato oggetto di particolareggiato esame l'istituto della dote, per cui la Commissione ha approvato l'innovazione introdotta dal progetto nel senso di ammettere che la dote sia costituita o aumentata anche dopo il matrimonio e ha fatto notevoli proposte in ordine ai beni futuri, all'esecuzione sui frutti, alla comunione dei beni e alla separazione.

Il più vivo interesse ha poi suscitato la Sezione concernente il patrimonio familiare. Qualche Commissario ha dubitato dell'efficienza dell'istituto, opinando che esso può produrre gli inconvenienti del fedecommesso, è di dubbio aiuto alla famiglia, ostacola la libertà delle contrattazioni e lo sviluppo del credito fondiario e agrario e, infine, non risponde ad alcun principio specifico della dottrina fascista del diritto privato. Senonchè la maggioranza della Commissione ha riconosciuto l'opportunità dell'istituto, anche dal punto di vista della concezione fascista della famiglia e dell'economia familiare, e si è soltanto preoccupata dei suoi limiti: se cioè convenisse renderne possibile la costituzione oltre che sui beni immobili e

titoli di credito anche sui beni mobili in genere, se dovesse essere ristretto a una determinata misura di beni, se dovesse essere ammesso solo per determinate classi di persone. In proposito la Commissione ha voluto sentire i pareri delle Confederazioni sindacali, quali organi essenziali della vita politico-sociale-economica del Regime direttamente interessati al nuovo istituto, pareri di cui sarà data più oltre notizia, e, risolte le questioni di carattere generale secondo il sistema stesso del progetto, ha proposto di introdurre nelle singole norme talune modificazioni atte, a suo avviso, a perfezionare il congegno del nuovo istituto.

CAPO I. — Della promessa di matrimonio.

2. La Commissione si è soffermata, a proposito dell'articolo 85, sulla restituzione, oltrechè dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, anche della corrispondenza. Qualche Commissario ha, infatti, messo in luce il particolare valore morale delle lettere, che spesso possono contenere confidenze o altre notizie che non devono essere divulgate, e ha proposto di sancire l'obbligo della restituzione stabilendo altresì il risarcimento del danno morale derivante dalla mancata restituzione. Altri, pure riconoscendo le ragioni morali della proposta, hanno prospettato le difficoltà di provare che la corrispondenza è in possesso di una determinata persona e l'impossibilità di parlare di danni morali, che il sistema del progetto esclude in questa materia e per i quali non vi sarebbe alcuna base sicura di valutazione. La maggioranza si è limitata ad affermare il principio che si ha diritto alla restituzione delle lettere, aggiungendo al primo comma dell'articolo 85 dopo la parola « fatti » le parole « e delle lettere inviate », salvo poi a stabilire quali possano essere i mezzi di pratica attuazione.

Poichè taluno avrebbe voluto fare in ordine ai doni qualche specificazione di valore ed altri stabilire che non esiste obbligo di restituzione per doni che si consumano con l'uso, la Commissione ha espresso l'avviso che sia rimesso al giudice l'apprezzamento circa i doni che devono essere restituiti.

3. In materia di risarcimento dei danni, quando ricorre il caso di rifiuto, senza giusto motivo, di eseguire la promessa di matrimonio, la Commissione ha aderito al sistema del progetto ministeriale che nell'articolo 86 limita il risarcimento alle spese fatte e alle obbligazioni contratte a causa del promesso matrimonio, sostanzialmente come nel Codice vigente (articolo 54). Alcuni Commissari hanno però ritenuto che non fosse giustificata la disposizione del progetto la quale, riproducendo del pari quella del Codice vigente, considera solo le promesse fatte per atto pubblico o per scrittura privata, e che neppure convenisse adottare la disposizione del progetto della Commissione Reale che all'articolo 96 aveva aggiunto anche la considerazione della promessa fatta in forma solenne, conforme agli usi. Anche nelle classi elevate, si è detto, è raro il caso di promesse fatte per atto pubblico o scrittura privata e si può inoltre prescindere per circostanze particolari da qualsiasi forma solenne. Ciò che importa non è la forma dell'atto, ma la sostanza di esso. La Commissione, ritenendo giuste queste considerazioni, ha proposto di aggiungere nel primo comma dell'articolo in esame dopo le parole « scrittura privata » le altre: « o in altra forma secondo gli usi locali », dizione che, mentre non importa l'esistenza di una forma solenne, dà garanzia della certezza e serietà dell'avvenimento.

Quanto ai limiti del risarcimento del danno, si è proposto di sopprimere la seconda parte del primo comma dello stesso articolo 86 che contiene il riferimento alla condizione delle parti, essendo sembrato naturale che una persona che spera di contrarre matrimonio con altra di condizione migliore faccia spese superiori alla

propria condizione, e si è chiesto di specificare, d'altra parte, che sono risarcibili solo le spese « ragionevolmente » fatte. In tal modo il danno sarà risarcibile nei limiti in cui le spese risultino giustificate dalle circostanze. (Verb. 19, pag. 178).

**CAPO II. — Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico
e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato.**

4. La Commissione ha ritenuto doversi dare alla materia l'ordine più ragionevole disposto dalla Commissione Reale, antepoendo al presente Capo II il Capo III (Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile) col titolo della Sezione I « Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio », Sezione che dovrebbe sopprimersi, come del resto tutte le altre dello stesso Capo III, per trasformarle in altrettanti Capi separati, dal II al IX. Il Capo II diventerebbe a sua volta Capo X, il Capo IV Capo XI, il Capo V Capo XII e il Capo VI Capo XIII. (Verb. 20, pag. 184).

5. Procedendo poi all'esame degli articoli nell'ordine del testo ministeriale, qualche Commissario ha sollevato il dubbio che la formula dell'articolo 87, il quale stabilisce che il « matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e della legge che vi ha dato esecuzione » possa essere ritenuta più restrittiva di quella dell'articolo 34 del Concordato, dato che per il diritto canonico vi sono casi in cui il matrimonio può essere valido anche senza la presenza del ministro del culto; come, ad esempio, per i matrimoni *in extremis*. È stato, per altro, rilevato che il dubbio non avrebbe ragion d'essere, poichè nella legge di esecuzione del Concordato, richiamata dall'articolo 87 in esame, vi è la frase « secondo le norme del diritto canonico », il che chiarisce la portata che ha l'elemento della presenza del ministro del culto. Piuttosto la Commissione ha ritenuto opportuno che siano precisati la data e il numero della citata legge del 1929-VII. (Verb. 20, pag. 184).

Circa il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi, ha poi segnalata l'opportunità di integrare l'articolo 88 con il riferimento alle disposizioni relative ai diritti e doveri che nascono dal matrimonio. (Verb. 20, pag. 186).

Dell'articolo 89, che contempla la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile, la Commissione ha proposto la soppressione perchè superfluo, in quanto la disposizione è contenuta nelle leggi speciali richiamate nei precedenti articoli, e la introduzione, invece, della seguente norma: « In caso di omessa trascrizione del matrimonio religioso, si osservano le norme della legge speciale ». Con ciò si è inteso escludere — ha dichiarato la Commissione esaminando, in materia di prove della celebrazione del matrimonio, l'articolo 138 (mancanza dell'atto di celebrazione) — che, in caso di omessa trascrizione, sia necessario dimostrare il possesso di stato, bastando invece la semplice presentazione del certificato parrocchiale. (Verb. 20, pag. 186, e 24, pag. 225).

CAPO III. — Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale di stato civile.

Sezione I. — DELLE CONDIZIONI NECESSARIE PER CONTRARRE MATRIMONIO.

6. In ordine a questa Sezione che, come già è stato accennato, si è proposto che diventi Capo II, due problemi hanno attirato particolarmente l'attenzione della Commissione: il limite di età e le condizioni di salute necessarie per contrarre matrimonio. Sul primo la grande maggioranza dei Commissari ha rilevato che il limite di sedici anni per l'uomo e quattordici per la donna, corrispondente nell'articolo 90

del progetto ministeriale al limite posto dalla legge del 1929-VII per uniformare la norma civile a quella canonica, è troppo basso e potrebbe essere pericoloso per il progresso della razza. Si è osservato ancora che, per quanto riguarda la celebrazione del matrimonio civile, il legislatore non è legato al limite del diritto canonico. D'altra parte lo stesso Codice canonico, la cui norma è da considerare che ha carattere universale ed è destinata ad essere adattata alle esigenze dei vari Paesi, pone l'obbligo ai vescovi ed ai parroci di fare opera di persuasione verso i giovani perchè si astengano dal contrarre un vincolo troppo precoce. A queste considerazioni si è obiettato da alcuni che l'elevazione del limite di età non raggiungerebbe l'effetto di evitare i pericoli lamentati, perchè facilmente i giovani possono sottrarsi alla norma più rigorosa del Codice civile celebrando il matrimonio religioso che sarà valido anche agli effetti civili, non rientrando il limite dell'età nelle cause che impediscono la trascrizione del matrimonio canonico. La Commissione, però, anche per il timore che l'abbassamento del limite di età non sia interpretato dal popolo nel senso che il legislatore desidera il matrimonio in giovane età, ha in definitiva proposto di riportare, nella prima parte dell'articolo 90, il limite di età a 18 anni per l'uomo e 15 per la donna, fermo restando il limite di 14 e 12 previsto dalla seconda parte nell'ipotesi di dispensa, dato che questa è concessa solo in casi gravissimi ed eccezionali, dei quali non è possibile non tener conto. (Verb. 20, pag. 187).

7. Sul secondo problema la Commissione ha anzitutto ampiamente discusso la questione generale delle condizioni di salute necessarie per contrarre matrimonio, rilevando che sia il progetto ministeriale che quello della Commissione Reale denotano una tendenza ad allargare l'applicazione di questo impedimento. Infatti la Commissione Reale, modificando il Codice vigente, aveva proposto, all'articolo 99 del progetto preliminare, di considerare come causa di impedimento al matrimonio l'infermità mentale anche se non constatata da una sentenza di interdizione, e il progetto ministeriale, mentre ha mantenuto nell'articolo 91 la norma del Codice che limita in via generale l'incapacità agli interdetti, ha però ritenuto, nell'ultimo capoverso dell'articolo 108 che l'infermità non constatata da una sentenza di interdizione possa giustificare una opposizione al matrimonio da parte del Pubblico Ministero nei casi di minore età.

Quanto alla sanità fisica in generale qualche Commissario ha sostenuto la necessità di accertare quali sono le malattie gravi che debbono impedire il matrimonio per salvaguardare la sanità della razza, osservando che le difficoltà del problema non hanno impedito a molte legislazioni di risolverlo affermativamente senza gravi inconvenienti, sicchè la soluzione potrebbe consistere nello stabilire come causa di impedimento al matrimonio alcune malattie facilmente accertabili, come la tubercolosi, la sifilide, la lebbra ecc. Altri Commissari hanno però posto in rilievo l'enorme difficoltà pratica di stabilire efficaci limitazioni: certo sarebbe desiderabile che il matrimonio venisse vietato a tutti coloro che non sono in condizioni perfette di salute, ma come accertarle? O si seguono criteri di larghezza, e in tal caso la norma sarebbe pressochè frustranea, o si seguono criteri di rigore e allora gran parte dei matrimoni sarebbero vietati, mentre si incoraggierebbero le unioni illegali. Altri ha ricordato che del grave problema ebbe già occasione di occuparsi la Camera dei Deputati: non si parlò allora del certificato prenuziale solo come documento per costituire un elemento di opposizione o di impedimento alle nozze, ma anche come documento idoneo a far conoscere alle parti lo stato di salute reciproco. In contrario è stato rilevato che un documento siffatto non potrebbe avere pratica efficacia, dato che l'ufficiale di stato civile non può procedere ad una valutazione delle affermazioni in esso contenute; ed è stato altresì ricordato che la Commissione Reale si occupò a lungo della grave questione, facendola esaminare anche da medici, senza arrivare per altro a proposte pratiche relative al matrimonio eugenico.

Di fronte alle difficoltà che la soluzione del problema presenta, la Commissione ha considerato opportuno restringere il suo esame all'infermità mentale come causa di impedimento al matrimonio (articolo 91 del progetto ministeriale). Qualcuno ha in proposito suggerito di ammettere l'opposizione del Pubblico Ministero per infermità di mente indipendentemente dalla procedura di interdizione, senza limitarla alla minore età, come si stabilisce nell'ultimo comma dell'articolo 108 del progetto ministeriale. Si è ricordato che malauguratamente si promuove l'interdizione solo quando vi sono interessi patrimoniali e che talune famiglie per assicurare la discendenza o per interessi ereditari conducono al matrimonio figli deficienti con le inevitabili conseguenze patologiche della procreazione: è perciò che la Commissione Reale aveva proposto in questi casi l'intervento del Pubblico Ministero per evitare il matrimonio. Tutti i Commissari sono stati quindi concordi nel principio generale che l'infermità mentale debba costituire impedimento al matrimonio soprattutto perchè incide sulla pienezza del consenso.

Per stabilire in quali casi l'infermità mentale renda necessario di impedire il matrimonio sono state poi prospettate diverse formule. Qualcuno avrebbe voluto riprodurre la prima parte dell'articolo 99 della Commissione Reale per cui non possono contrarre matrimonio gli interdetti per infermità di mente e coloro che, sebbene non interdetti, non sono sani di mente. Altri avrebbe voluto dire nell'articolo 91: « non possono contrarre matrimonio gli interdetti per infermità di mente e coloro che comunque sono affetti da abituale infermità di mente ».

A questo punto è stato però rilevato che l'articolo 99 della Commissione Reale si riferisce sempre a una non sanità di mente che possa giustificare l'interdizione e, siccome può darsi che questa non sia promossa e, d'altra parte, il Pubblico Ministero può sempre promuoverla d'ufficio, si potrebbe dare a quest'ultimo — si è detto — la facoltà di sospendere la celebrazione del matrimonio anche se non sia stata promossa l'interdizione. Si ricondurrebbe così la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 108 all'articolo 91, in cui si regolerebbero completamente le varie ipotesi dell'infermità mentale come causa di impedimento matrimoniale.

Altri ha osservato che non è possibile accettare la formula dell'abituale infermità di mente, perchè vi possono essere forme di infermità di mente che non risultano abituali e che pertanto si dovrebbe proibire il matrimonio solo all'interdetto, rinviando l'esame del problema generale in sede di opposizioni al matrimonio. Ma si è ancora espresso l'avviso che la questione non possa essere risolta nè in sede di impugnazione nè in sede di opposizione, perchè in ambo i casi l'azione dipenderebbe dalla volontà di soggetti privati, mentre la questione è di ordine pubblico; parrebbe insufficiente, a questo proposito, la iniziativa del Pubblico Ministero che, di regola, è eccitata da privati che vi abbiano interesse. Si è perciò riaffacciata, sotto questo profilo, la obbligatorietà del certificato medico da presentare all'ufficiale dello stato civile. Senonchè a tale proposta è stato obiettato che la diagnosi del medico sarà così tecnica da rendere impossibile ad un incompetente di rilevare l'effettivo stato mentale, e che inoltre si renderebbe l'ufficiale dello stato civile giudice effettivo della sanità di mente, mentre l'unica garanzia non può essere data che dalla sentenza di interdizione o dalla esistenza di un procedimento di interdizione. Anche la proposta di stabilire l'obbligo giuridico a carico delle persone, che sono in grado di conoscere lo stato di infermità, di denunciarlo al Pubblico Ministero è stata scartata.

In definitiva la Commissione ha deciso di chiedere che sia mantenuta la prima parte dell'articolo 91 del progetto ministeriale: « non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente » e sia sostituita la seconda parte con la seconda parte dell'articolo 99 del progetto preliminare così formulata: « Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il Pubblico Ministero può richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finchè l'autorità

giudiziaria non abbia definitivamente pronunciato ». Qualcuno aveva chiesto di aggiungere dopo: « l'istanza di interdizione è soltanto promossa », l'inciso: « e vi sono fondati motivi »; senonchè è stato fatto presente che, dato che il Pubblico Ministero può e non deve sospendere, è evidente che la sospensione sarà disposta solo quando ne sia il caso, quando cioè vi siano fondati motivi.

All'articolo 108 (persone che possono fare opposizione) si è poi deciso di proporre, in fine di esso, allo scopo di rendere possibile l'opposizione del Pubblico Ministero anche nel caso di infermità mentale per cui non sia stata ancora promossa l'interdizione, l'aggiunta delle parole « o per l'infermità del quale intenda promuovere l'interdizione ». (Verb. 20, pag. 189, e 21, pag. 195).

8. In ordine alla libertà di stato considerata dall'articolo 92 che dispone che non può contrarre matrimonio chi è « vincolato da un matrimonio precedente », era stato proposto da uno dei Commissari di coordinare l'articolo 92 con gli articoli 67 e 154. Infatti l'articolo 67, che ammette il coniuge dell'assente dichiarato morto a contrarre nuovo matrimonio, viene in sostanza ad essere un'eccezione all'articolo 92 nonchè all'articolo 154, che stabilisce che il matrimonio si scioglie solo con la morte di uno dei coniugi. Pur ritenendo che non vi sia alcun pericolo di contraddizioni, si è preso atto dell'osservazione perchè possa essere tenuta presente in sede di coordinamento. (Verb. 21, pag. 196).

Quanto ai divieti di matrimonio per parentela, affinità e adozione stabiliti dall'articolo 93, la Commissione si è limitata a rilevare come vi sia difformità fra diritto civile e diritto canonico; infatti quest'ultimo, previa dispensa, permette il matrimonio fra matrigna e figliastro e fra padrigno e figliastra, che invece non è ammesso dal diritto civile. Qualche Commissario ha poi dichiarato di dissentire pienamente dalla facoltà di dispensa prevista nell'ultimo comma del predetto articolo fra persone legate da vincolo di adozione. Alcuni perfezionamenti di dizione sono stati poi suggeriti dalla Commissione nell'ultimo comma dell'articolo stesso per sostituire alle parole « quando l'affinità derivi da matrimonio annullato » le altre « quando l'affinità derivi da matrimonio dichiarato nullo ».

Così pure nell'articolo 94, relativo all'impedimento derivante da delitto, alla formula « omicidio tentato o consumato » si è proposto di sostituire la formula del corrispondente articolo 102 della Commissione Reale « omicidio consumato o tentato », sembrando più logico fare riferimento in primo luogo all'ipotesi più grave. È sembrato inoltre giuridicamente più esatto dire al secondo comma: « si sospende la celebrazione del matrimonio » invece di: « si sospende il matrimonio ». (Verb. 21, pagina 196).

Circa il lutto vedovile si è proposto all'articolo 95 (in analogia con la modificazione portata, come si vedrà in seguito, al termine per la presunzione di concepimento durante il matrimonio previsto dall'articolo 238) di stabilire in trecentotré giorni, anzichè in trecento, il termine perchè la donna possa contrarre nuove nozze dopo lo scioglimento o annullamento del matrimonio precedente. (Verb. 33, pag. 301).

9. Per quanto riguarda l'assenso al matrimonio del minore, che per l'articolo 96 deve essere dato dalla persona che esercita la patria potestà o la tutela, qualche Commissario ha proposto il ritorno alla norma del Codice vigente per cui si richiede anche il consenso della madre, e ciò in omaggio non solo al rispetto verso la madre, ma anche alla particolare considerazione che di quest'ultima ha lo spirito latino e fascista. Senonchè la maggioranza della Commissione ha ritenuto che l'unità familiare sia meglio salvaguardata dalla nuova disposizione, ricordando che, secondo il Codice vigente, in caso di dissenso prevale il parere del padre, ciò che altro non fa se non porre in maggior rilievo l'inefficacia del parere della madre. (Verb. 21, pag. 197).

Sezione II. — DELLE FORMALITÀ PRELIMINARI DEL MATRIMONIO.

10. Si è già ricordato che, a parere della Commissione, questa Sezione dovrebbe divenire un Capo autonomo (III), e negli articoli 99 (pubblicazione), 100 (luogo della pubblicazione) e 106 (riduzione del termine e dispensa dalla pubblicazione) converrebbe sostituire alla parola « domicilio » l'altra « residenza », in relazione alla proposta di ripristino di quest'ultimo concetto. (Verb. 21, pag. 197).

11. In ordine alla richiesta di pubblicazione disciplinata nell'articolo 102, dopo avere espresso l'avviso che le parole « speciale incarico » si debbano intendere nel senso che sia necessaria una procura speciale per quel determinato atto, la Commissione non ha ritenuto di accogliere la proposta, che da qualche Commissario era stata fatta, di introdurre di nuovo la dizione dell'attuale Codice civile che parla di « mandato speciale ed autentico ». Si è considerato, invero, che la disposizione è stata introdotta specialmente per agevolare le persone non abbienti, mentre l'atto autentico è troppo oneroso. Basta perciò che vi sia un atto che dimostri che entrambi gli sposi hanno autorizzato una determinata persona a fare la richiesta. (Verb. 21, pag. 198).

In merito ai documenti necessari per le pubblicazioni, qualche Commissario ha proposto di modificare l'articolo 103 nel senso di richiedere, invece degli atti di nascita, solo gli estratti, e ciò specie nel caso di figli legittimati per susseguente matrimonio, al fine di evitare che sia resa nota la condizione irregolare in cui essi sono nati. Ma la Commissione ha mantenuto la formula del progetto ministeriale, ritenendo che chi sposa debba conoscere tutto quanto riguarda l'altra parte. (Verb. 21, pag. 198).

12. Quanto al matrimonio *in extremis*, la Commissione non ha approvato la condizione posta dall'articolo 107 del progetto ministeriale circa l'esistenza di prole naturale vivente che gli sposi intendono legittimare, e ciò non solo di fronte al matrimonio concordatario (in quanto il diritto canonico ammette il matrimonio *in extremis* anche *ad consulendum conscientiae*), per non creare disparità di trattamento con chi celebra il matrimonio civile; ma anche per non ostacolare in modo alcuno la possibilità di un'unione spirituale in imminente pericolo di vita. Ha poi proposto di precisare meglio, nel capoverso dello stesso articolo, che l'ufficiale di stato civile « farà risultare nell'atto di matrimonio l'accertamento dello stato di imminente pericolo di vita », ravvisando in tale disposizione una remora per l'ufficiale di stato civile contro la possibilità di abusi. (Verb. 21, pag. 199).

Sezione III. — DELLE OPPOSIZIONI AL MATRIMONIO.

13. Anche questa Sezione dovrebbe, ad avviso della Commissione, diventare un Capo a sè stante (IV). È da ricordare qui che all'articolo 108, oltre alla già cennata aggiunta relativa all'opposizione del Pubblico Ministero nel caso di infermità mentale per cui non sia stata ancora promossa l'interdizione (cfr. pag. 191), è stata posta in rilievo l'innovazione introdotta con il primo comma che dà ai collaterali il diritto di opposizione al matrimonio in concorso con gli ascendenti. (Verb. 21, pag. 200).

Sezione IV. — DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO.

14. Si ricorda anzitutto che anche questa Sezione dovrebbe, come le altre, diventare un Capo a sè stante (V) e, sempre in relazione alla ristabilita distinzione tra domicilio e residenza, si è proposto, all'articolo 112, di prescrivere che il matrimonio debba essere celebrato non già innanzi all'ufficiale dello stato civile presso il quale fu fatta la richiesta, cioè del luogo della residenza, bensì del Comune ove uno degli sposi abbia il domicilio o la residenza. Così pure all'articolo 117, relativo alla celebrazione per procura, si è proposto di aggiungere alla parola « domiciliato » le altre: « o residente ». (Verb. 21, pag. 201).

15. Un'interessante discussione si è poi svolta sull'articolo 113 in merito alla forma della celebrazione. Il progetto ministeriale ha in proposito sostituito alla dizione della Commissione Reale, per cui l'ufficiale di stato civile « dà atto » che le parti sono unite in matrimonio, la formula: « dichiara », avvertendo nella relazione che si intende con ciò ribadire il carattere costitutivo dell'intervento dell'ufficiale dello stato civile. La maggioranza della Commissione parlamentare, invece, ha seguito il criterio della Commissione Reale, che aveva accentuato il carattere consensuale del matrimonio, rilevando che contro la tesi del carattere costitutivo sta il fatto della possibile nullità del matrimonio, ipotesi in cui non è facile spiegare la posizione dello Stato che ha costituito il vincolo. Ad ogni modo si è espresso dalla Commissione l'avviso di lasciare immutata la dizione « dichiara », più rispondente della formula « dà atto » al carattere consensuale del matrimonio, purchè il Ministro aderisca al concetto della Commissione medesima, affermando nella relazione definitiva che il termine stesso non ha valore costitutivo. (Verb. 21, pag. 201).

16. In ordine all'articolo 114 che, pur vietando la apponibilità di termini e condizioni alle dichiarazioni degli sposi, stabilisce che se le parti facciano una tale aggiunta e l'ufficiale dello stato civile ciò nonostante proceda alla celebrazione del matrimonio, il termine e la condizione si hanno per non apposti, qualche Commissario non ha approvato l'ultima disposizione che non esiste nel Codice vigente e che verrebbe a consentire in sostanza all'ufficiale di stato civile di convalidare un matrimonio non valido nella sua essenza contrattuale.

La Commissione ha però aderito al progetto ministeriale, preferendo, da un punto di vista politico-sociale, per salvaguardare l'indissolubilità del matrimonio, la soluzione di considerare valido il matrimonio e di considerare il termine o la condizione come non apposti. Del resto, ha soggiunto taluno, anche dal punto di vista strettamente logico e giuridico del consenso, questo esiste sempre, perchè gli sposi sanno che la legge considera la condizione e il termine come non apposti.

Tuttavia si è proposto di esprimere il divieto di apporre termini e condizioni in forma meno indiretta, modificando la seconda parte dell'articolo in modo da stabilire che, se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale di stato civile non può procedere alla celebrazione; se ciò nonostante vi proceda, il termine e la condizione si hanno per non apposti. (Verb. 21, pag. 202).

17. In ordine al matrimonio celebrato avanti ad un ufficiale di stato civile apparente, si è proposto, per evitare possibili abusi, di sopprimere nell'articolo 119 l'ultima parte per cui il matrimonio non è valido se gli sposi al momento della celebrazione abbiano conosciuto che il celebrante non aveva la qualità di ufficiale dello stato civile. (Verb. 21, pag. 204).

Sezione V. — DEL MATRIMONIO DEI CITTADINI IN PAESE ESTERO
E DEGLI STRANIERI NEL REGNO.

18. Anche questa Sezione dovrebbe diventare un Capo autonomo, il VI di questo Titolo, e all'articolo 121, relativo al matrimonio del cittadino all'estero, alle parole « non ha domicilio » si dovrebbero sostituire le parole « non ha residenza », come pure all'articolo 122, relativo al matrimonio dello straniero in Italia, si dovrebbe aggiungere dopo la parola « domicilio » l'altra « residenza ». (Verb. 22, pag. 105).

In quest'ultimo articolo la Commissione ha ritenuto che sia giusto prevedere il caso, ben verificabile, che non sia possibile allo straniero che voglia contrarre matrimonio nel Regno presentare la prescritta dichiarazione dell'autorità competente del Paese cui appartiene, dalla quale consti che nulla si oppone al suo matrimonio secondo le leggi da cui dipende; e per tale eventualità ha proposto che lo straniero sia ammesso a presentare un altro atto equipollente (e ciò anche per eliminare le difficoltà derivanti dal fatto che vi sono Paesi in cui non è possibile ottenere la dichiarazione dell'autorità).

Qualche Commissario si è preoccupato della norma della seconda parte dello stesso articolo 122 per cui, non essendo richiamato fra le disposizioni del nostro Codice, cui lo straniero è soggetto, l'articolo 90 relativo al limite di età, si dà in sostanza facoltà allo straniero di far celebrare il suo matrimonio con una donna di età inferiore al minimo prescritto dalla legge italiana, invocando la sua legge nazionale. È stato in proposito rilevato che il rispetto, anche da parte dello straniero, del limite di età risponde ad un principio di ordine pubblico e di buon costume, specie nel caso di leggi, come quelle dei Paesi orientali, che consentono il matrimonio di donne impuberi.

In senso contrario hanno sostenuto altri Commissari, come anche si accenna nella relazione ministeriale, che non si può vulnerare troppo il principio delle preleggi per cui lo stato e la capacità delle persone ed i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge della Nazione cui esse appartengono e che non si può senz'altro ritenere contrario alla morale e al buon costume o all'ordine pubblico un matrimonio celebrato fra stranieri in un'età permessa dalle leggi del loro Paese, mentre, se si presentasse un caso immorale, non potrebbe esservi dubbio sull'applicazione dell'articolo 24 delle disposizioni preliminari. In definitiva la Commissione, considerando che se gli stranieri vogliono sposarsi in Italia non hanno bisogno di andare avanti all'ufficiale dello stato civile italiano, ma se a questo si rivolgono è giusto che si uniformino alla disciplina stabilita dalla nostra legge, ha proposto, a maggioranza, di aggiungere nell'articolo 122 il riferimento all'articolo 90, intendendo che la capacità dei due sposi stranieri che celebrano il matrimonio in Italia davanti all'ufficiale dello stato civile sia regolata secondo il Codice italiano per quanto concerne i limiti di età, mentre nei casi eccezionali provvederà anche per essi la dispensa per decreto Reale. (Verb. 22, pagina 205).

Sezione VI. — DELLE CAUSE DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO.

19. Secondo la deliberazione di massima già adottata, questa Sezione dovrebbe diventare il Capo VII. È stato anche proposto un titolo più sintetico e aderente al suo contenuto: « Della nullità del matrimonio ». (Verb. 22, pag. 207).

Da un Commissario è stata sollevata la questione generale se non sia conveniente di riconoscere tutti i casi di annullamento considerati dal diritto canonico,

specie quando si pensi al gran numero di matrimoni preconcordatari che sono annullati dai tribunali ecclesiastici e non possono esserlo dalle nostri Corti. (Verb. 46, pagina 394).

Da un altro Commissario, dopo essersi ricordati gli inconvenienti gravi determinati dalle sentenze di annullamento di matrimoni fra cittadini italiani pronunziate da tribunali stranieri e deliberate in Italia, si è chiesto che sia stabilito il principio che le dette sentenze devono poter essere esaminate dall'autorità giudiziaria italiana anche nel merito tutte le volte che sia evidente che le parti sono ricorse al giudice straniero per eludere la legge; ma la Commissione, pure rendendosi conto della importanza del problema, non ha ritenuto di formulare alcuna proposta concreta in sede di esame del Codice civile, opinando che la questione possa essere più opportunamente disciplinata nel Codice di procedura civile. (Verb. 59, pag. 526).

20. A proposito dell'articolo 123, che stabilisce da chi può essere impugnato il matrimonio celebrato in contravvenzione degli articoli 90, 92, 93 e 94, alcuni Commissari hanno proposto di stabilire l'obbligo e non la facoltà dell'impugnativa per il Pubblico Ministero, rilevando che nella maggior parte dei casi trattasi di reati d'ordine pubblico. Altri hanno obiettato che il Pubblico Ministero ha la sorveglianza sull'applicazione delle leggi, epperò la sua attività è discrezionale e non può mai essere vincolata. La Commissione, a grande maggioranza, ha quindi respinto la proposta, lasciando così immutato il testo ministeriale. (Verb. 22, pag. 108).

21. Sulla questione dell'infermità di mente, già considerata come impedimento al matrimonio, la Commissione è tornata a proposito della impugnazione prevista dall'articolo 126. Qualche Commissario ha creduto di riscontrare una sconcordanza tra la norma in esame e quella dell'articolo 91, osservando che, mentre ai fini dell'impedimento l'infermità deve essere tale da portare all'interdizione, qui invece anche una causa non rilevante potrebbe dar luogo all'azione di nullità. Si è chiesto pertanto di adottare una formula meno ampia e vaga, dalla quale risulti che deve trattarsi di una infermità anche transitoria, ma di tale intensità che, se fosse stata abituale, avrebbe potuto produrre l'interdizione.

Altri ha osservato che nell'articolo 126 il legislatore ha inteso considerare fondamentalmente il vizio del consenso e che, per salvaguardare il principio dell'indissolubilità, è necessario appunto tutelare con ogni cautela la libertà del consenso che il diritto canonico protegge rigorosamente: se non si allargherà, anzi, il sistema delle impugnative per vizio di consenso, si adotterà una indissolubilità troppo esteriore e formale, in contrasto col concetto cristiano e facile pretesto a ritorsioni divorzistiche.

Altri ancora ha chiesto il mantenimento del testo ministeriale, notando che l'apparente sconcordanza con l'articolo 91 dipende dal fatto che qui si tratta di impedimento dirimente di carattere relativo per vizio di consenso, da farsi valere solo dal coniuge interessato.

La maggioranza della Commissione ha seguito la tesi di coloro i quali hanno inteso precisare che l'infermità deve incidere sul vizio di consenso, approvando la sostituzione, al primo comma dell'articolo, di una formula per cui « il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi che si sia trovato in tale stato di infermità, anche transitoria, che abbia reso il contraente incapace di consentire ». A questa formula si era proposto di aggiungere le parole « e che se fosse stata abituale, avrebbe dato luogo all'interdizione » per precisare meglio la portata che deve avere l'infermità mentale, ma la proposta non è stata approvata.

Per ovviare poi alla preoccupazione che l'impugnazione per infermità di mente transitoria si presti ad abusi, un Commissario ha suggerito di stabilire che l'azione non può essere proposta se vi è stata una qualsiasi coabitazione; ma la Commissione,

constatando che il limite di durata della coabitazione è stato già ridotto nel progetto da tre mesi, come è stabilito nel Codice vigente, a un mese, ha mantenuto il testo ministeriale, solo proponendo di sostituire alle parole « lo sposo ha recuperato la pienezza dalle sue facoltà mentali » le altre « l'infermità sia cessata ». (Verb. 22, pag. 209).

22. Sull'articolo 127 (impugnazione per mancanza di assenso) è stato osservato che l'ultimo comma, il quale stabilisce che « l'azione non può essere proposta quando sia trascorso un mese dal raggiungimento della maggiore età da parte dello sposo a cui l'assenso era necessario » è formulato in modo che sembrerebbe riferirsi non solo all'azione dello sposo cui l'assenso era necessario, ma anche a quella della persona di cui è richiesto l'assenso. Per evitare ciò, si è proposto di spostare le ultime parole del comma collocandole dopo le parole « l'azione non può essere proposta ». (Verb. 23, pag. 214).

23. Circa l'impugnazione per violenza o errore si era chiesto anzitutto di introdurre nel primo comma dell'articolo 128 la formula classica del consenso « viziato » in luogo della dizione « consenso estorto con violenza » o « rimasto escluso per effetto di errore »; ma, essendo stata quella espressione ritenuta troppo contrattuale, si è lasciata la dizione del progetto ministeriale, eliminando il termine « rimasto ».

In materia di errore sull'identità della persona di cui al secondo comma dello stesso articolo 128, è stato posto da qualcuno il quesito se dovesse mantenersi il concetto dell'errore sull'identità fisica nei termini del progetto o se non fosse preferibile tornare al testo della Commissione Reale, il quale considera anche l'errore rispetto a qualità che si ritengono essenziali della persona. Altri, pure ricordando le critiche mosse al progetto preliminare, specie per la difficoltà di stabilire, senza una pericolosa discrezionalità di apprezzamento soggettivo, quali sono le qualità essenziali, ha rilevato che la giurisprudenza ha già operato su questo punto l'accostamento al diritto canonico (sentenza Corte di cassazione 14 luglio 1929 — Presidente Venzi, ricorrente Rizzi) fissando il principio che l'errore sulla persona, di cui all'articolo 105 Codice civile, non riguarda soltanto la sua identità fisica, ma si estende ai suoi attributi civili e sociali, purchè siano così strettamente inerenti alla persona da immedesimarsi in questa, in modo che la loro mancanza importi una difformità sostanziale tra la persona che si intendeva sposare e quella con cui il matrimonio fu contratto. Il progetto ministeriale, invece, sostituendo alla formula tradizionale « *si error qualitatis redundet in errorem personae* » la formula: « se l'errore sulle qualità si risolve in errore sull'identità della persona », lascia adito al dubbio che si tratti della sola identità fisica. Altri ancora ha opinato non essere il caso di allargare il concetto dell'errore di persona, preferendo approfondire la nozione dei vizi del consenso e includervi, con severe garanzie, anche quelli derivanti dalla condizione. Altri infine ha ritenuto pericoloso per l'istituto familiare qualsiasi mutamento al testo dell'articolo 128, data l'opportunità di mantenere intatto il più possibile il principio della indissolubilità, lasciando alla magistratura di applicarlo con criteri di larga equità.

La maggioranza in definitiva ha manifestato le sue preferenze per la formula del diritto canonico « *error redundans in personam* », anche per evitare disparità di trattamento fra il matrimonio religioso e il civile e soprattutto rispetto ai matrimoni preconcordatari annullati dalla Sacra Rota per motivi che non hanno riscontro nella legge italiana. L'adozione di un concetto più ampio circa l'errore sulla persona permetterà infatti di risolvere casi per cui la umanità, il buon senso e la morale reclamano una giusta considerazione. Si è pertanto proposto di sostituire, nel secondo comma dell'articolo in esame, alle parole « si risolva in errore sulla identità della persona » le parole: « ridondi sulla identità della persona ». Il termine « identità » è stato mantenuto, ritenendosi che serva a precisare che l'annullabilità può essere consentita per errore sulle qualità solo quando queste ultime sieno assunte, come dice la relazione ministeriale, quale mezzo di identificazione della persona.

Da ultimo, nel terzo comma dell'articolo in esame, che dichiara improponibile l'azione se vi è stata coabitazione per un mese dopo che lo sposo ha riacquisitato la sua piena libertà, si è proposta la soppressione della parola « piena », sembrando che essa esprima un'idea pleonastica, atta a costituire un pericoloso argomento di interpretazione. (Verb. 23, pag. 214).

24. In ordine all'impugnazione per impotenza è stata posta in rilievo la particolare importanza della innovazione introdotta dal progetto nell'articolo 129 con l'ammettere che l'azione di nullità del matrimonio per *impotentia coeundi* possa essere proposta anche dal coniuge impotente; solo si è chiesto, per evitare che una persona impotente possa contrarre e sciogliere successivamente parecchi matrimoni, di stabilire che la domanda di nullità deve essere proposta nel termine di due anni.

Quanto alla *impotentia generandi*, mentre la Commissione Reale aveva risolto la questione proponendo di ammettere l'azione di nullità per l'impotenza di generare di uno dei due coniugi quando l'altro non ne avesse avuto notizia prima del matrimonio, il progetto ministeriale ha ritenuto invece che ciò contrasterebbe con la nostra tradizione e con la più alta concezione della famiglia che riposa preminentemente su motivi di ordine spirituale, e perciò ha ammesso l'impugnazione per *impotentia generandi* solo quando l'impossibilità di generare dipenda da mancanza di organi necessari ai fini della procreazione, considerando che chi sposa una persona priva di tali organi erra, in sostanza, sull'individualità fisica della persona stessa.

La Commissione ha approvato, a maggioranza di voti, il principio di massima sancito dal progetto ministeriale nella prima parte del secondo comma dell'articolo 129, che cioè l'impotenza di generare non può essere proposta come causa generale di annullamento del matrimonio; ma, venendo alla seconda parte del comma stesso, per cui se uno dei coniugi manca di organi necessari per la generazione, il matrimonio può essere impugnato dall'altro coniuge che non ne abbia avuto conoscenza prima del matrimonio, ha rilevato che la formula « se uno dei coniugi manca di organi necessari per la generazione » merita di essere perfezionata, sembrando che essa possa riferirsi a persona sprovvista completamente di organi tanto da rendere impossibile il coito, mentre si deve intendere che manchi qualche organo, ma non a tal punto da essere impedito il coito stesso. Qualcuno poi non si è spiegato perchè la norma non consideri l'ipotesi assai comune, specie nella donna, della deformità degli organi necessari per la generazione e ha espresso, d'altra parte, il suo dissenso dalla concezione privatistica della relazione ministeriale che ammette il caso di impotenza per mancanza degli organi in base al concetto di errore sulla persona e non già in base alle alte ragioni di interesse pubblico le quali vogliono che i matrimoni siano fecondi. Altri ha obiettato che non si può equiparare il caso della deformità degli organi per la generazione a quello della loro mancanza, perchè la moderna tecnica chirurgica può spesso operare su organi difettosi in modo da renderli idonei alla procreazione.

Sono state quindi proposte diverse formule intese ad equiparare alla mancanza di organi la deformità costituzionale insanabile e, in proposito, la maggioranza della Commissione ha deliberato di suggerire la sostituzione, nella seconda parte del capoverso dell'articolo 129, al criterio della mancanza di organi necessari alla procreazione quello dell'esistenza di « organi costituzionalmente incapaci alla generazione ». Con ciò si è inteso anche risolvere la questione prospettata durante la discussione circa la necessità di evitare possibili frodi a causa dei sistemi di sterilizzazione ogni giorno più perfezionati, in quanto, col richiedere che l'incapacità sia di carattere costituzionale, viene ad escludersi l'eventualità di dolo. (Verb. 23, pag. 218).

Nell'ultima parte del secondo comma, che stabilisce un termine di tre mesi entro cui può essere proposta l'impugnazione, si era infine proposto da qualche Commissario di aggiungere dopo le parole « trascorsi tre mesi » le altre « quando la donna sia rimasta

incinta»; ma si è respinta tale proposta, essendosi rilevato che sarebbe stata necessaria un'altra aggiunta per accertare se lo stato di gravidanza proviene dall'altro coniuge.

25. In materia di impugnazione per precedente matrimonio di cui all'articolo 130, alcuni Commissari hanno sollevato il dubbio che il capoverso, per cui il matrimonio contratto dal coniuge di un assente non può essere impugnato finchè dura l'assenza, fosse da sopprimersi, anche perchè in contrasto con quanto dalla Commissione proposto all'articolo 70 per sancire la nullità di pieno diritto del primo matrimonio. Senonchè la maggioranza ha riconosciuto che la disposizione va mantenuta, perchè perfettamente logica e non contraddittoria con l'articolo 70: infatti il capoverso non si applica e il matrimonio può essere impugnato solo quando sia giudizialmente accertata la cessazione dell'assenza, mentre esso si applica e il matrimonio non può essere impugnato se l'assente continua a non dar notizie di sè. La norma, anzi, unitamente a quella del primo comma dell'articolo in esame, vale ad integrare la disposizione dell'articolo 70 come fu proposta dalla Commissione, in quanto viene a fissare i limiti dell'impugnativa che erano stati riservati nell'approvazione di quell'articolo. (Verb. 24, pag. 222).

26. Esaminando le norme sul matrimonio putativo, la Commissione, per maggiore chiarezza, nella seconda parte del primo capoverso dell'articolo 134, relativa agli effetti del matrimonio valido riguardo ai figli nati prima del matrimonio dichiarato nullo che siano stati riconosciuti avanti l'annullamento, ha proposto di dire: « riconosciuti avanti la sentenza di annullamento ». (Verb. 24, pag. 223).

È stato poi rilevato che gravi ragioni di indole etica consigliano provvedimenti a carico del coniuge di mala fede. Il progetto preliminare aveva stabilito in proposito che la moglie in buona fede può fare annullare l'alienazione o l'obbligazione dei beni dotali, che il coniuge di mala fede, oltre alle sanzioni stabilite dall'articolo 145, è tenuto a favore dell'altro coniuge agli alimenti e nella misura determinata dall'articolo 433, e che la patria potestà spetta solo al genitore di buona fede, mentre a quello di mala fede non spettano verso i figli che i diritti nascenti dal rapporto di filiazione naturale. In tal senso è stata formulata dalla Commissione una nuova disposizione che si è proposto di aggiungere come articolo 134-*bis*. Con tale aggiunta non si esclude, per altro, l'indennità che l'articolo 145 accorda al coniuge cui l'altro coniuge ha lasciato ignorare una causa di nullità da lui conosciuta prima della celebrazione.

Sezione VII. — DELLE PROVE DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO.

27. È anzitutto da ricordare che, in conformità a quanto già proposto, la Sezione VII dovrebbe diventare il Capo VIII.

Sulla mancanza dell'atto di celebrazione di cui all'articolo 138, si è già in parte riferito a proposito dell'articolo 89 del quale è stata proposta la soppressione e la sostituzione con un articolo aggiuntivo che rimanda alle norme delle leggi speciali nel caso di omessa trascrizione.

Nel secondo comma, poi, che prevede l'ipotesi che « l'atto di matrimonio non sia stato inserito nei registri e vi siano indizi che ciò sia avvenuto per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore » e non ammette per tale ipotesi la prova dell'esistenza del matrimonio « se non risulti in modo indubbio un conforme possesso di stato », si è proposto di spostare l'inciso « per un caso di forza maggiore » in modo da evitare il dubbio che la forza maggiore possa risultare da indizi, mentre essa deve risultare da fatti evidenti. (Verb. 24, pag. 225).

Sezione VIII. — DISPOSIZIONI PENALI.

28. Sempre in conformità a quanto in precedenza si è proposto, la Sezione VIII dovrebbe diventare il Capo IX.

In ordine alle sanzioni penali qualche Commissario avrebbe voluto, per rendere possibile l'appello, elevare il minimo della pena oltre le lire duemila. Altri ha proposto di aumentare solo il massimo per lasciare la facoltà di appello nei casi più gravi, rimettendo il minimo alla discrezionalità del giudice. Qualcuno ha osservato che il magistrato per evitare l'appello potrà essere indotto a limitare la condanna ad una somma inferiore alle duemila lire. Da ciò la necessità di una disposizione finale in cui si stabilisca che nelle materie in esame l'appello è sempre concesso sia all'imputato che al Pubblico Ministero in deroga all'articolo 513 del Codice di procedura penale. Senonchè la maggioranza della Commissione ha ritenuto di non consentire alcuna deroga al sistema di appellabilità delle sentenze, nè di proporre aumenti di pene, data l'entità delle sanzioni previste dal progetto. (Verb. 24, pag. 226).

29. Per maggior precisione si è proposto di richiamare nell'articolo 140, che punisce l'omissione di pubblicazione, il caso della dispensa concessa ai sensi dell'articolo 106.

D'altra parte, in ordine all'articolo 142, si è ritenuto che l'ipotesi dell'ufficiale dello stato civile che ammette a celebrare il matrimonio persone alle quali osti qualche impedimento o divieto di cui egli abbia notizia, sia di tale entità da poter essere considerata come delitto anzichè come contravvenzione, e si è perciò proposto di punirla con la multa anzichè con l'ammenda. (Verb. 24, pag. 226).

30. Ad una questione di carattere generale ha dato luogo l'articolo 144 che punisce con l'ammenda l'ufficiale di stato civile che contravvenga alle disposizioni di questo e dei Capi precedenti. Si è infatti sollevato da taluni Commissari il quesito se non convenga adottare sanzioni anche per il ministro del culto che ometta l'osservanza di tali norme o quanto meno soltanto per quel che riguarda l'obbligo della trascrizione, atto necessario per gli effetti civili. Ciò tanto più che la legge speciale stabilisce bensì determinati obblighi e formalità, ma non commina sanzioni. Altri ha sostenuto che se nell'omissione del ministro del culto vi sono gli elementi costitutivi di un altro reato, come falso o simulazione, è naturale che si possa procedere contro di lui; che se semplicemente il ministro del culto non si attiene a quelle formalità, potrà non riconoscersi al matrimonio effetto civile, ma la sanzione può essere comminata solo dalle competenti autorità ecclesiastiche, secondo un ordinamento giuridico a cui si è data ricezione nel nostro diritto. Altri, ancora, ha fatto presente che le norme in esame riguardano solo il matrimonio civile; quello canonico è regolato dalla legge speciale, la quale, se ha taciuto nei riguardi di eventuali sanzioni, lo ha fatto perchè vi erano ragioni tali che non ammettevano di fare altrimenti.

La Commissione, riconoscendo che si tratta di materia delicata, che è stata considerata di accordo fra la Santa Sede e l'Italia in occasione dei Patti Lateranensi e della legge speciale esecutiva, non ha ritenuto di prendere alcuna deliberazione concreta, limitandosi a constatare la differenza di trattamento esistente in materia di sanzioni fra l'ufficiale di stato civile e il ministro del culto davanti al quale si celebra il matrimonio canonico con effetti civili. (Verb. 24, pag. 227).

31. La Commissione ha, infine, ritenuto che l'articolo 145, che pone una sanzione penale per il coniuge che, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio, l'abbia lasciata ignorare all'altro, debba essere coordinato con l'ar-

ticolo aggiuntivo 134-*bis* proposto, che, in aggiunta alla accennata sanzione penale, impone al coniuge di mala fede l'obbligo di corresponsione degli alimenti all'altro coniuge. (Verb. 24, pag. 229).

CAPO IV. — Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio.

32. Essendosi proposto che dopo le disposizioni sul matrimonio celebrato davanti l'ufficiale dello stato civile debba trovar posto il Capo relativo ai matrimoni davanti ai ministri dei culti, che diventerebbe il Capo X, il presente Capo dovrebbe, a parere della Commissione, diventare il Capo XI. (Verb. 25, pag. 230).

33. Sull'articolo 150 un Commissario ha proposto di stabilire che la moglie conservi il cognome del marito, oltre che durante lo stato vedovile, anche per altre ipotesi di scioglimento del matrimonio, in base al concetto che la moglie, conosciuta dalla società sotto il nome del marito, debba conservarlo finchè non cambia il suo stato civile con un nuovo matrimonio. Senonchè la Commissione, ritenendo che la vedova continua a far parte della famiglia del marito, mentre negli altri casi di scioglimento del matrimonio la donna non può più essere considerata come facente parte della famiglia stessa, non ha approvato la proposta.

In relazione al ripristino del concetto di residenza si sono sostituite poi alle parole « il suo domicilio » le altre « la sua residenza ».

Si è infine osservato che nel progetto, in ordine all'obbligo della moglie di accompagnare il marito dove egli crede opportuno di fissare il suo domicilio, è stata sostituita la parola « dove » all'altra « dovunque » usata nel Codice vigente. Pur avendo le due espressioni lo stesso significato, per evitare che la modificazione della parola possa far pensare ad una modifica del concetto, si è chiesto che sia ripristinata la parola « dovunque », la quale, forse, sta anche meglio a rappresentare la libertà del marito nel fissare la residenza. (Verb. 25, pag. 231).

34. Allo scopo di esprimere con una formula più completa i reciproci doveri di assistenza che devono esistere fra i coniugi, si è proposto di modificare il capoverso dell'articolo 151, nel senso di sostituire al principio che la moglie deve contribuire « al mantenimento del marito » (concetto materialistico che non esprime l'etica del matrimonio) quello che la moglie deve contribuire « al buon andamento della famiglia e soccorrere il marito, se questi non ha mezzi sufficienti ». Non si comprenderebbe infatti perchè la moglie, se ricca, non debba contribuire agli oneri della famiglia. (Verbale 25, pag. 233).

35. A viva discussione ha dato luogo il primo comma dell'articolo 152 che concede al marito la facoltà di sospendere automaticamente gli alimenti alla moglie che si allontana dal domicilio coniugale « senza giusta causa ».

Alcuni Commissari hanno osservato che tale sospensione non ha alcuna giustificazione in quanto il diritto agli alimenti risponde a ragioni di umanità e di giustizia; altri hanno obiettato che la sospensione degli alimenti è l'unica misura che può adottare il marito per indurre la moglie, che per suo capriccio, senza motivi di una certa gravità lo abbia abbandonato, a tornare all'osservanza dei suoi doveri. Altri ancora ha proposto di sopprimere tutta la disposizione, perchè l'obbligo del marito di mantenere la moglie si espleta in natura nel domicilio coniugale. Di conseguenza, abbandonando la moglie il tetto coniugale, è naturale che perda gli alimenti, essendosi essa medesima posta nella condizione di non poterli ricevere. Se poi l'allontanamento ha una giusta causa, la moglie promuoverà un giudizio di separazione per

colpa del marito. Qualcuno ha suggerito, come soluzione intermedia, di invertire l'onere della prova relativa alla inesistenza di una giusta causa di allontanamento della moglie, addossandolo al marito; ma la maggioranza della Commissione ha deliberato di mantenere immutato il testo ministeriale, osservando che, se la donna abbandona il marito per un giusto motivo, potrà immediatamente adire l'autorità giudiziaria ed ottenere rapidamente un provvedimento in ordine agli alimenti, dimostrando di essersi allontanata per una giusta causa.

Quanto alla precisazione del concetto di « giusta causa » che da taluno era stata richiesta, nel senso di intenderla come quella che, se fatta valere, porterebbe ad una sentenza di separazione (prevista dagli articoli 156 a 158), la Commissione ha deciso di evitarla, lasciando al magistrato libertà di apprezzamento. Anzi, si è tenuto a precisare l'assoluta indipendenza dell'articolo 152 dalla materia riguardante la separazione, la quale non porta come conseguenza la sospensione dell'obbligo agli alimenti. Perciò il concetto di giusta causa, cui fa riferimento tale articolo, deve intendersi indipendente da quello dell'esistenza di un motivo di separazione legale. (Verbale 25, pag. 233, e 26, pag. 235).

36. Nella discussione svoltasi in ordine ai doveri verso i figli un'importante precisazione è stata proposta all'articolo 153. Il primo comma dell'articolo dichiara che il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligazione di mantenere, educare e istruire la prole. La Commissione ha ritenuto opportuno di affermare in questa sede, con una formula più precisa, un principio squisitamente aderente ai nuovi dettami della coscienza e delle esigenze sociali ed ha proposto, pertanto, di specificare che l'« educazione deve essere conforme ai principii della morale e del sentimento nazionale fascista », ritenendosi inammissibile una illimitata libertà di educazione che corrisponderebbe a un principio individualistico ormai sorpassato, mentre in Regime fascista i figli appartengono alla famiglia ed alla Patria. (Verb. 25, pag. 236).

CAPO V. — Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi.

37. Questo Capo dovrebbe diventare il Capo XII, in conformità a quanto in precedenza si è proposto.

In merito alle cause in base a cui può essere domandata la separazione personale, esclusa la opportunità rappresentata nella discussione di comprendervi la sopravvenuta malattia contagiosa e repugnante, per non attenuare i doveri dell'assistenza fra coniugi, la Commissione ha proposto anzitutto di semplificare la dizione del primo comma del relativo articolo 156 sostituendo la seguente: « La separazione può essere domandata per causa di adulterio, volontario abbandono, eccessi, sevizie o ingiurie gravi ».

Circa la nozione del volontario abbandono, qualche Commissario, preoccupato dell'eccessiva libertà discrezionale di apprezzamento lasciata dal progetto al magistrato, ha chiesto di specificare che si intende per volontario abbandono quello *spontaneo e capriccioso, non coatto e non giustificato dal contegno dell'altro coniuge*; altri ha proposto di dire *abbandono non determinato da giusta causa oppure ingiustificato abbandono*; ma è prevalso il parere di mantenere immutata la dizione ministeriale, rimettendosi per la sua interpretazione al criterio del giudice. Del resto, si è osservato, una definizione implicita dell'abbandono è già contenuta nell'articolo 152 ove si parla di « allontanamento senza giusta causa dal domicilio coniugale, con rifiuto a ritornarvi ».

Quanto al capoverso dell'articolo 156, che ammette l'azione di separazione per l'adulterio del marito solo quando concorrano circostanze tali che il fatto costi-

tuisca un'ingiuria grave alla moglie, dopo aver constatato che la disposizione costituisce un aggravamento delle norme vigenti, in quanto la moglie potrà chiedere la separazione anche senza la notorietà del concubinato, quando l'adulterio del marito sia commesso in circostanze particolarmente disgustose, alcuni Commissari hanno chiesto che si sopprima addirittura ogni distinzione fra adulterio della moglie e adulterio del marito perchè, di fronte alla santità del giuramento e al dovere di reciproca fedeltà, nessuna disparità è giustificata. Altri invece ha chiesto il ritorno alla norma del Codice vigente, avuto riguardo alle differenze di natura fisiologica e alla enorme diversità delle conseguenze dei due adulteri nei riguardi della compagine familiare. La Commissione però, a maggioranza, ha deciso di respingere la proposta di parificare l'adulterio della moglie a quello del marito mantenendo immutato il capoverso dell'articolo nel testo ministeriale che lascia al magistrato ampia libertà di valutare l'importanza dell'infrazione compiuta dal marito. (Verb. 26, pag. 240).

38. A proposito della separazione per condanna penale (articolo 157) è stato proposto di omettere di menzionare la pena dell'ergastolo e di dire, per maggiore proprietà ed in armonia col Codice penale: « pena non inferiore ai cinque anni ». Si è inoltre chiarito che si deve considerare giusto il rifiuto della moglie di raggiungere il marito se questi sia fuoriuscito, rientrando tale ipotesi in quella dell'abbandono volontario. (Verb. 26, pag. 244).

39. In merito ai provvedimenti riguardo ai figli (art. 160), per eliminare il dubbio che il padre o la madre non abbiano il diritto di vigilare l'educazione, quando i figli sono affidati a un Istituto, si è proposto di aggiungere nel terzo comma le parole « l'istituto » dopo la parola « persona ». (Verb. 27, pag. 247).

40. Una questione grave e delicata è stata prospettata in materia di effetti della separazione (art. 161), circa gli obblighi del mantenimento e degli alimenti. È stato infatti rilevato che, per il sistema del progetto, il coniuge non colpevole, che ha ottenuto la separazione, è posto nello stesso piano del coniuge colpevole contro cui la separazione è ottenuta, venendo a perdere, in confronto della situazione giuridica vigente, il maggior diritto del mantenimento sancito dal contratto di matrimonio, mentre il coniuge colpevole non avrà più diritto ai soli alimenti puramente necessari, ma potrà pretendere i mezzi per condurre una vita modesta (articolo 433 del progetto), cioè la stessa situazione economica del coniuge non colpevole. Alla proposta formulata da uno dei Commissari di richiamare nel presente articolo le disposizioni degli articoli 428 e 433 relative agli alimenti, si è obiettato che tale richiamo non è possibile, essendovi fra detti articoli e l'articolo 161 una differenza sostanziale, poichè nell'articolo 161 non si tratta solo di alimenti, ma anche del diritto al mantenimento. Si è quindi sostenuta la necessità di emendare il testo ministeriale al fine di mantenere la distinzione della situazione patrimoniale dei coniugi separati, in relazione alla colpa che ha determinato la separazione.

La Commissione è stata unanime nel riconoscere la fondatezza di tali osservazioni e ha proposto di stabilire nel primo comma dell'articolo che il coniuge colpevole ha diritto *agli alimenti strettamente necessari*, e di aggiungere all'ultimo comma un capoverso per cui il coniuge non colpevole conserva tutti i diritti riconosciutigli nel precedente Capo, in quanto siano compatibili con lo stato di separazione. (Verb. 27, pag. 248).

41. Circa la cessazione degli effetti della separazione (art. 162) qualcuno avrebbe voluto che essa risultasse sempre da una manifestazione espressa di volontà dei coniugi o, meglio ancora, da una loro dichiarazione davanti l'autorità e come la

separazione consensuale non ha effetto senza l'omologazione del tribunale, così anche la riconciliazione non dovrebbe avere effetto senza tale intervento.

Senonchè la Commissione, nell'intento di agevolare in ogni modo la riconciliazione, ha deciso di lasciare immutato il testo ministeriale. (Verb. 27, pag. 251).

CAPO VI. — Dei rapporti patrimoniali fra coniugi.

42. La Commissione, come già si è avuto occasione di accennare, ha riconosciuto tutta l'importanza della innovazione apportata dal progetto al sistema col disciplinare nell'istituto del matrimonio i rapporti patrimoniali fra coniugi che nel Codice vigente sono regolati nella parte relativa alle obbligazioni. E, sempre in conformità di quanto già proposto, ha suggerito che questo Capo diventi il XIII. (Verb. 27, pag. 252).

Sezione I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

43. Sull'articolo 164 si è raccomandato di rendere meno generico il titolo « Regolamento dei rapporti patrimoniali fra coniugi », salvo che non si ritenga di sopprimere in via generale i titoli dei singoli articoli.

Respinta la proposta di sopprimere l'articolo che, invece, serve di introduzione al Capo come affermazione di un principio generale, per non dare l'impressione che viene dato alle convenzioni delle parti un carattere di prevalenza sulle leggi, si è suggerito di sostituire più opportunamente alla formula: « I rapporti patrimoniali fra coniugi sono regolati dalle convenzioni delle parti e dalla legge » l'altra: « I rapporti . . . dalla legge e dalle convenzioni delle parti ». (Verb. 27, pag. 252).

44. Dell'articolo 166 (riferimento generico a leggi o a consuetudini) era stata chiesta la soppressione, ritenendosi che anche senza di esso gli sposi possano introdurre come clausole delle convenzioni matrimoniali le norme straniere.

Qualche Commissario ha dichiarato anzi pericolosa la disposizione in quanto ammette che gli sposi, entrambi di nazionalità italiana, possano regolare i loro rapporti secondo la legislazione straniera. Per eliminare tale dubbio taluno ha proposto di sopprimere l'espressione « genericamente », con il che si affermerebbe il principio che gli sposi non possono regolare i loro rapporti seguendo leggi straniere, ma possono farle diventare clausole delle convenzioni matrimoniali, in quanto non siano contrarie alle leggi italiane. Senonchè, essendosi da altri obiettato che la parola « genericamente » sta appunto ad indicare l'avversione che il legislatore ha per le leggi straniere e a impedirne il richiamo puro e semplice, la proposta non è stata accolta.

Ugualmente non si è creduto di accogliere la proposta di sopprimere l'articolo, sia per ragioni storiche, in quanto in alcune regioni d'Italia, per esempio, nelle Puglie, in taluni atti matrimoniali si faceva e si fa ancora riferimento alle consuetudini, sia perchè esso racchiude una restrizione alla libertà contrattuale delle parti. Si era anche proposto di ripristinare il testo dell'articolo 181 della Commissione Reale, ma è sembrato che la formula positiva da esso adottata rendesse superflua la disposizione, mentre la formula indiretta usata dal progetto ministeriale meglio risponde al concetto di restringere la libertà contrattuale delle parti. Si è così mantenuto inalterato l'articolo ripristinando solo, come nel Codice vigente, le parole « in modo generico » invece di « genericamente ». (Verb. 27, pag. 253).

45. Anche dell'articolo 169, relativo alle contro dichiarazioni, era stata chiesta la soppressione in quanto, ammesse e disciplinate nell'articolo 168 le mutazioni nelle convenzioni matrimoniali, è parso a taluno opportuno di togliere la possibilità

di fare controdiclarazioni. In contrario è stato però rilevato che la controdiclarazione è essenzialmente diversa dalla mutazione e che essa non modifica la sostanza dell'atto pubblico, bensì gli dà una interpretazione particolare.

Qualche Commissario, osservando che l'interesse da tutelare non è solo delle persone presenti alla convenzione, ma anche dei terzi e di coloro che sopravverranno dopo la costituzione della famiglia, ha chiesto che siano conservate le cautele degli articoli 1383 e 1384 del Codice vigente. In contrario si è obiettato che la controdiclarazione per sua natura non può essere fatta per atto pubblico dovendo rimanere segreta e che d'altronde non vi è alcuna possibilità che sorgano frodi dal momento che è necessario l'intervento di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio. Ad ogni modo, nell'intento di precisare che la controdiclarazione non può recare mutamenti sostanziali alla convenzione, si è adottata una formula sostitutiva dell'articolo 169, la quale, mentre precisa che hanno effetto le controdiclarazioni che non rechino mutamenti sostanziali alle convenzioni matrimoniali, stabilisce inoltre che le controdiclarazioni non fanno stato di fronte ai terzi se non siano annotate nelle forme stabilite nel capoverso dell'articolo 168. (Verb. 27, pag. 255).

46. Per seguire un ordine di materia più razionale, che del resto è già seguito dal Codice vigente, la Commissione ha creduto di premettere all'articolo 168 l'articolo 170 che afferma l'immutabilità delle convenzioni matrimoniali, togliendo al detto articolo l'inciso « di qualunque specie » per evitare il dubbio che siano comprese anche le controdiclarazioni. (Verb. 27, pag. 257).

Sezione II. — DELLA DOTE.

47. In ordine alla costituzione della dote, la Commissione ha preso atto della innovazione introdotta nell'articolo 174 nel senso di ammettere che la dote sia costituita o aumentata anche dopo il matrimonio. Non è sembrato, però, esatto chiamare « estranei » coloro che oltre la moglie volessero aumentare o costituire la dote. Si è pertanto proposto di tornare alla dizione « altri », come era detto nell'attuale Codice all'articolo 1388.

Quanto all'articolo 175, che esclude dalla costituzione di dote i beni futuri, la Commissione ha proposto, invece, di comprenderli, data l'opportunità di mantenere, nell'interesse della famiglia, la garanzia che anche essi non vengano sperperati, adottando tuttavia la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 190 della Commissione Reale, che, in mancanza di espressa dichiarazione, esclude dai beni futuri ciò che la donna acquista come prodotto del suo lavoro personale. E ciò in considerazione del valore acquistato, specie in questi ultimi tempi, dall'attività extradomestica della donna maritata.

La Commissione ha inoltre rilevato che il capoverso dell'articolo 176 (garanzia della dote) viene ad eliminare le questioni che sorgono per stabilire se il dotante, oltre alla proprietà della cosa, debba garantire anche l'assenza di vizi o difetti occulti, stabilendo tale garanzia limitatamente al caso che sia stata promessa o vi sia stato dolo da parte del costituente (Verb. 28, pag. 258).

48. Nel paragrafo dei diritti del marito sulla dote e dell'alienazione dei beni dotali, per ovviare anzitutto agli inconvenienti lamentati a proposito della disposizione relativa all'acquisto di immobili con denaro dotale (articolo 179 del progetto riproducente sostanzialmente l'articolo 1403 del Codice vigente), la Commissione ha proposto di aggiungere un capoverso in forza del quale sugli immobili acquistati con denaro dotale si accende ipoteca legale a favore della moglie.

Sull'articolo 180 (amministrazione della dote), la Commissione ha considerato l'innovazione dell'ultimo capoverso il quale, di fronte al principio generale che al marito spetta l'amministrazione dei beni dotali, stabilisce che le azioni relative ai diritti della moglie sui beni stessi siano proposte in contraddittorio di entrambi i coniugi. L'articolo 2079 del Codice civile vigente dispone in questo senso, ma solo per gli atti di esecuzione, mentre quel capoverso si riferisce anche al giudizio di cognizione. Qualche Commissario aveva proposto di sopprimere il detto ultimo capoverso dell'articolo 180 sostenendo che, siccome nel primo comma si precisa il riferimento della disposizione al caso in cui la moglie conserva la proprietà dei beni dotali, è naturale che chi propone l'azione debba citare la moglie che ne è la proprietaria e non il solo marito. Si è però fatto presente che, sopprimendo l'ultimo capoverso e lasciando il precedente, che dà al solo marito la facoltà di agire per far valere i diritti relativi ai beni dotali e di esigere la restituzione dei capitali, si potrebbe arguire che il marito è capace di stare in giudizio da solo sia come attore che come convenuto.

La Commissione, invece, ravvisando la necessità dell'intervento della moglie sia come attrice che come convenuta tanto nei giudizi in cui si tratta di far valere diritti relativi ai beni dotali o di esigere la restituzione dei capitali, quanto negli atti di esecuzione sopra i beni dotali stessi, ha proposto di stabilire una norma in tal senso, fondendo insieme i due ultimi capoversi (Verb. 28, pag. 260).

Nell'articolo 181 (amministrazione in caso di impedimento del marito) si è proposto di eliminare la parola « lontananza » che non ha giuridicamente un significato preciso, sostituendo ad essa il concetto di « impedimento anche temporaneo ». La stessa formula, come si dirà in seguito, è stata proposta anche in altri articoli (218 e 325). (Verb. 28, pag. 261).

Nell'articolo 182 (cauzione) si è proposto di adottare una nuova formula per il capoverso, intesa soprattutto a sostituire al termine « trasformazione » (relativamente al patrimonio del marito) quello più proprio di « mutamento » e all'espressione « dopo il matrimonio » l'altra più esatta « durante il matrimonio ». (Verb. 28, pag. 262).

All'articolo 183, che fissa il concetto della inalienabilità dei beni dotali, era stato anche proposto da qualche Commissario di precisare che i beni dotali rispondono delle obbligazioni da delitto o da quasi delitto (Verb. 28, pag. 262), ma la Commissione ha ritenuto che non fosse opportuno esprimere un voto in tale senso (Verb. 30, pag. 279), mentre diversamente ha opinato per i beni della comunione fra coniugi.

A interessante discussione ha dato luogo l'articolo 184 (esecuzione sui frutti). È stato anzitutto ricordato che la Commissione Reale aveva ammesso l'esecuzione sui frutti solo nei limiti stabiliti dall'autorità giudiziaria, avuto riguardo alla causa del credito ed ai bisogni della famiglia (articolo 205); senonchè il progetto ministeriale ha escluso tale concetto (per evitare che il creditore prima di procedere debba agire per far dichiarare quale parte dei beni sia sequestrabile), stabilendo che l'esecuzione non può aver luogo per debiti che il creditore sapeva essere estranei ai bisogni della famiglia. Qualche Commissario ha espresso l'avviso che i due concetti, del progetto preliminare e di quello ministeriale, possano contemperarsi nel senso di ammettere la pignorabilità dei frutti quando il debito è stato contratto per i bisogni della famiglia, e di restringerla, in caso diverso, alla parte che ecceda tali bisogni. Altri si è preoccupato che, secondo la dizione del progetto ministeriale, la validità del titolo venga rimessa ad una condizione di carattere essenzialmente soggettivo, la conoscenza, cioè, da parte del creditore, che i debiti cui si riferisce l'esecuzione fossero inerenti o estranei ai bisogni della famiglia, e ha proposto perciò di limitarsi ad enunciare il principio che non si possa agire sui frutti se non per debiti concernenti i bisogni della famiglia, ponendo a carico del creditore la prova di questa ultima circostanza. A ciò è stato, per altro, obiettato che sarebbe troppo onerosa la condizione del creditore, mentre il progetto ministeriale attribuisce al marito l'onere di

dimostrare che il debito non fu contratto nell'interesse della famiglia e che di ciò il creditore era consapevole.

Per conciliare i vari concetti prospettati è stata approvata una formula sostitutiva dell'intero articolo, secondo la quale il creditore può agire sui frutti solo per debiti del marito contratti per i bisogni della famiglia o nel caso che i redditi dotali eccedano manifestamente i bisogni della famiglia stessa e concedendo alla moglie il diritto di intervenire nel giudizio. (Verb. 28, pag. 262). S'intende che la prova è a carico del creditore.

Un'altra notevole modificazione è stata suggerita all'articolo 185 (permuta e vendita: impiego del prezzo) nel senso di comprendere nella disposizione anche i beni mobili, dato che la limitazione ai beni immobili (articolo 1406 del Codice vigente), se era giustificata quando si dava la massima importanza ad essi, non lo è più oggi, data l'importanza delle cose mobili, e tanto più che l'articolo 178 del progetto prevede la costituzione in dote di mobili. Così anche l'eventuale cambiamento della consistenza della dote da beni immobili in mobili non verrebbe a determinare una minore garanzia.

In tal senso alle parole « dell'immobile dotale » si è proposto di sostituire le altre « di beni dotali ». Si è poi formulato positivamente l'ultimo comma dell'articolo dicendo: ... il tribunale provvede a che il prezzo sia impiegato ... » (Verb. 28, pag. 264).

In tema di annullamento dell'alienazione della dote si è rilevato che l'articolo 186 del progetto riguarderebbe, com'è formulato, solo le alienazioni fatte dal marito, mentre l'articolo 1407 del Codice vigente riflette anche le alienazioni consentite da ambedue i coniugi; che il motivo dell'annullamento non va riferito agli effetti della trascrizione, ma al carattere inalienabile del bene dotale; e che la restrizione del recupero del prezzo a quanto fu rivolto a vantaggio della moglie e della famiglia è di dubbio fondamento, perchè l'articolo 1307 del Codice civile riguarda l'ipotesi ben diversa del pagamento fatto nelle mani della donna maritata, della cui regolarità chi paga deve dubitare, mentre il compratore dell'immobile può essere in buona fede e in ogni caso ha diritto di essere coperto dall'obbligo dell'evizione. Per ciò si è proposto di sostituire all'articolo 186 i primi due comma dell'articolo 1407 del Codice vigente. (Verb. 28, pag. 265).

Sull'articolo 187 (esecuzione sui beni dotali dopo lo scioglimento del matrimonio) qualche Commissario ha rilevato che sarebbe preferibile, nell'interesse dei figli, che lo scioglimento del matrimonio non producesse lo scioglimento del vincolo dotale; ma si è lasciata immutata la norma, avuto riguardo alla introduzione nel progetto dell'istituto del patrimonio familiare che dura fino a quando l'ultimo dei figli ha raggiunto la maggiore età. (Verb. 28, pag. 266).

Nell'articolo 188 (obbligazioni del marito riguardo alla dote) si è proposto di sostituire alla dizione negativa, per cui il marito è responsabile delle prescrizioni e deterioramenti che non siano avvenuti senza sua colpa, la dizione positiva « che siano avvenuti per sua colpa. » (Verb. 28, pag. 267).

49. Nel paragrafo relativo alla restituzione della dote si è anzitutto proposto all'articolo 189 (beni di proprietà della moglie) di sostituire alla disposizione per cui il marito o i suoi eredi « possono essere costretti » a restituire la dote senza dilazione, sciolto che sia il matrimonio, l'altra: « sono tenuti », non comprendendosi perchè si debba presumere la volontà di non eseguire l'obbligazione.

Un Commissario avrebbe poi voluto stabilire che la dote non deve essere restituita fino a che vi siano figli bisognevoli di assistenza; ma la Commissione ha anche qui rilevato che alla tutela dei figli il progetto provvede con l'istituto del patrimonio familiare. (Verb. 29, pag. 268).

Sull'articolo 193 (presunzione di pagamento della dote) la Commissione ha proposto di tornare al concetto dell'articolo 215 del progetto preliminare per aggiungere al caso che la moglie non era la debitrice della dote anche l'altro che non ne erano debitori i suoi genitori. E ciò soprattutto nell'ipotesi che i suoceri siano morti e la moglie reclami la restituzione della dote, mentre avrà concorso alla successione del debitore, ovvero nel caso che i suoceri siano vivi e la moglie sappia che riceverà più tardi a titolo successorio quella parte di patrimonio che avrebbe dovuto ricevere come dote. Si è proposto perciò, come nell'articolo 215 del progetto preliminare, di sostituire alle parole « e la moglie non ne era la debitrice » le altre « e la moglie o i suoi genitori non ne erano debitori ». (Verb. 29, pag. 269).

Quanto all'abitazione che l'eredità del marito deve fornire alla vedova durante un anno (articolo 194), la Commissione ha mantenuto la norma del progetto, dichiarando per altro di intenderla diversamente dalla relazione ministeriale, nel senso cioè che può trattarsi anche di un'abitazione diversa dalla casa maritale. (Verb. 29, pagina 269).

Sull'articolo 197, che dichiara applicabili per il rimborso delle spese e per i miglioramenti fatti dal marito sui beni dotali le norme dettate in materia di usufrutto, un Commissario ha notato che col sistema del progetto, se fra i diritti dell'usufruttuario non sarà compreso quello del rimborso dei miglioramenti, il marito sarà indotto a non procedere mai più a miglioramenti pure opportuni e necessari per l'incremento del patrimonio. A ciò si è risposto che il Libro II relativo ai diritti reali risolverà la questione nella disciplina dell'usufrutto. (Verb. 29, pag. 270).

50. Nel paragrafo 4, relativo alla separazione della dote dai beni del marito, era stato anzitutto sollevato il dubbio, a proposito dell'ultimo inciso della prima parte dell'articolo 198 (casi di separazione): « o che i frutti della dote vengano distratti dalla loro destinazione », che tale norma possa fomentare il dissolversi della pace familiare, autorizzando la moglie a dare la dimostrazione che il marito è un cattivo padre di famiglia, ma la maggioranza ha deciso di mantenerlo, specie per l'ipotesi che la famiglia viva con i soli frutti della dote e nella considerazione che la prova può essere data senza indagare sul contegno del marito, bastando dimostrare che i debiti contratti per il mantenimento della famiglia non sono pagati.

Si è invece approvata la soppressione nel secondo comma dell'ipotesi per cui la moglie può chiedere la separazione della dote se la separazione personale è pronunziata per colpa di entrambi i coniugi, non comprendendosi perchè, se la moglie è pure in colpa, debba amministrare essa i suoi beni. Si è aggiunta però al comma una disposizione per cui il tribunale, secondo le circostanze e tenuto conto dell'interesse della famiglia, può autorizzare la separazione e dare le opportune disposizioni. Ciò per fermare il concetto che il giudice deve innanzi tutto vagliare le circostanze della separazione e solo in un secondo momento passare a considerare l'interesse della famiglia e dare le opportune disposizioni in merito ai frutti. (Verb. 29, pag. 270).

Circa l'inefficacia della separazione in caso di mancata notifica della sentenza, è stato da taluno rilevato che l'articolo 199 innova sul Codice vigente che non dice doversi trattare di sentenza esecutiva. Con la nuova norma, che richiede per la decorrenza del termine il passaggio in giudicato, si andrebbe, è stato detto, all'eccesso opposto, in quanto tale passaggio spesso avviene in un tempo lunghissimo: e ciò soprattutto nell'interesse dei terzi. Altri invece ha approvato la norma in parola, notando l'opportunità che una decadenza di diritto non derivi da una sentenza provvisoriamente esecutiva. Del resto, si è aggiunto, l'interesse dei terzi non consiste nel vedere eseguita una sentenza suscettibile di riforma. Per altro, invece dell'espressione: « dal passaggio in giudicato » la Commissione ha proposto di usare l'altra ritenuta più propria: « da quello in cui essa è divenuta definitiva ». (Verb. 29, pagina 272).

Per evitare poi che gravino sul marito anche le spese eccessive eventualmente fatte dalla moglie per il giudizio, si è proposto di modificare il capoverso dell'articolo 200 nel senso che sono a carico del marito solo le spese inerenti alla restituzione della dote, sopprimendo cioè il riferimento alle spese del giudizio di separazione, per cui si applicheranno le norme comuni. (Verb. 29, pag. 272).

Sezione III. — DEI BENI PARAFORENALI.

Nessuna osservazione è stata fatta su questa Sezione.

Sezione IV. — DELLA COMUNIONE DEI BENI FRA I CONIUGI.

51. Un Commissario ha proposto di eliminare dal progetto questo istituto, in quanto è praticato solo in poche regioni, con risultati poco apprezzabili e anzi con una netta tendenza alla desuetudine; senonchè la Commissione, ritenendo che l'istituto risponda a un alto senso di equità, perchè assicura alla moglie che lavora i frutti della sua collaborazione nella società familiare, non ha ritenuto di poter accogliere la proposta. (Verb. 30, pag. 275).

52. Rimandata alla trascrizione una proposta tendente a stabilire, nell'articolo 211; che l'atto con cui si contrae la comunione degli utili e degli acquisti deve essere annotato in margine all'atto di matrimonio e trascritto, la Commissione ha suggerito di rendere obbligatoria l'annotazione della comunione nei registri ipotecari in testa a ciascuno dei coniugi, modificando all'uopo l'articolo 214. (Verb. 30, pag. 276).

53. Quanto all'amministrazione dei beni, la Commissione, ritenendo preferibile, per evitare abusi da parte del marito, richiedere il consenso della moglie per alienare o ipotecare e ammettere, in caso di dissenso, il ricorso al tribunale, ha deciso di proporre la sostituzione all'articolo 216 dell'articolo 241 del progetto preliminare così modificato: « Il marito amministra i beni della comunione e sta in giudizio per le azioni riguardanti la medesima, ma non può, senza il consenso della moglie, alienare o ipotecare detti beni.

« Contro il rifiuto della moglie di alienare o ipotecare i beni della comunione, è ammesso il ricorso al tribunale, il quale può autorizzarne l'alienazione o ipoteca, nei casi di necessità o utilità evidente.

« Lo stesso ricorso può essere presentato dalla moglie, se questa dimostra esservi interesse della famiglia al compimento di tali atti ».

In relazione a tale sostituzione nell'articolo 217, relativo alle locazioni fatte dal marito dei beni della moglie, cui si dichiarano applicabili le regole stabilite per le locazioni fatte dall'usufruttuario, si dovranno sopprimere le parole: « il godimento dei quali (beni) cade nella comunione ». (Verb. 30, pag. 277).

Nell'articolo 118 (amministrazione della moglie), in analogia alla modificazione apportata all'articolo 181, si è proposto di sostituire al concetto di lontananza del marito quello di impedimento anche temporaneo, e per evitare il dubbio che, se si allontana la moglie, il marito abbia piena libertà, si è proposto un nuovo capoverso per cui in caso di impedimento anche temporaneo di uno dei coniugi, l'altro può anche essere autorizzato a compiere atti di alienazione con quelle cautele che il tribunale crederà nel caso di stabilire. (Verb. 30, pag. 278).

54. Sugli articoli 219 e 220, regolanti la responsabilità per debiti del patrimonio comune, dopo avere rilevato che le disposizioni colmano una lacuna dell'attuale

ordinamento, la Commissione ha approvato il sistema del progetto, proponendo per altro di fondere i due articoli, che si integrano, e di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 220, in quanto contenente una disposizione implicita in quella del primo comma, sostituendovi una disposizione per cui i beni della comunione sono tenuti, a differenza dei beni dotali, anche per le obbligazioni che sorgono da delitto o quasi delitto, non ritenendosi giusto esonerare i beni della comunione dal rispondere in tale ipotesi. (Verb. 30, pag. 278).

55. In materia di separazione giudiziale dei beni, aggiunto nell'articolo 222 il caso di interdizione del marito a quello di inabilitazione, si sono profilate due tendenze relativamente alla nullità della separazione stragiudiziale: una per mantenerla, nell'interesse superiore della famiglia, dato anche che l'intervento del giudice può costituire una remora; l'altra, invece, per ammettere la libertà dei coniugi di far cessare di comune accordo la comunione che sorge dalla loro libera volontà, non sembrando l'intervento del giudice una tutela sufficiente dell'istituto, perchè sarà facile ai coniugi di mettersi d'accordo per provare l'esistenza di una delle ipotesi previste nel primo comma dell'articolo. In base a tali considerazioni è prevalsa una opinione media, nel senso di ammettere la separazione stragiudiziale, subordinamente però all'omologazione del tribunale, che dovrà provvedere sentite le parti, per rendersi conto della bontà delle ragioni che le hanno indotte a venire alla separazione. (Verb. 30, pag. 279).

56. Nell'articolo 223 (divisione della comunione), oltre alcune modificazioni di forma, per considerare anche l'ipotesi che la moglie abbia tenuto essa l'amministrazione, e l'abbia tenuta bene; si è proposto di far salvo quanto è disposto nell'articolo 218 (amministrazione della moglie). (Verb. 30, pag. 280).

All'articolo 224 (prelevamento di cose mobili), sembrando che il testo ministeriale possa dar luogo a liti lunghe e dispendiose, si è proposto di sostituire la prima parte con due comma riproducenti in sostanza la norma dell'articolo 1437 del Codice vigente. Con tale modificazione dovrà essere coordinato l'articolo 225 (divieto di prelevamento in danno di terzi). (Verb. 30, pag. 280).

Sezione V. — DEL PATRIMONIO FAMILIARE.

57. Ad ampia discussione ha dato luogo l'istituto del patrimonio familiare. La Commissione ha riconosciuto, nella sua maggioranza, l'opportunità di introdurlo nel Codice, constatando che esso costituisce una delle più lodevoli innovazioni apportate dal progetto, dati i cospicui vantaggi che permette di conseguire con l'assicurare il rafforzamento del vincolo familiare e il benessere della famiglia, ideali del Regime, e ciò a preferenza della dote, perchè, mentre questa viene meno con lo scioglimento del matrimonio, il patrimonio familiare dura finchè tutti i figli non sieno divenuti maggiorenni.

Qualcuno si è preoccupato, come si è detto in principio del Titolo, dell'inconveniente che potrebbe derivare da una immobilizzazione dei beni; ma la maggioranza ha osservato che tale preoccupazione è eccessiva, data la volontarietà della costituzione, nonchè la temporaneità della immobilizzazione stessa, per cui, cessato il vincolo, i beni tornano in circolazione. Del resto neanche tale immobilizzazione è assoluta, perchè il tribunale può autorizzare, in caso di necessità, l'alienazione dei beni.

Sull'importante argomento la Commissione ha voluto sentire, come pure si è già detto, il pensiero delle Confederazioni sindacali.

In merito al congegno dell'istituto, si sono profilate in seno alla Commissione diverse tendenze, soprattutto per quanto riguarda i limiti di esso, essendo state sol-

levate le questioni: se convenisse renderne possibile la costituzione, oltrechè sui beni immobili e sui titoli di credito, anche sui beni mobili in genere; se l'istituto dovesse essere ristretto ad una determinata misura di beni; se dovesse essere ammesso solo per determinate classi di persone.

Sulla prima questione si è affermato preliminarmente il principio che si debbano ammettere non già i soli titoli di Stato, come la Confederazione professionisti e artisti aveva suggerito, ma qualsiasi genere di titoli. Qualche Commissario sarebbe stato favorevole osservando che l'ammissione dei soli titoli di Stato costituirebbe già di per sé stessa una limitazione dell'istituto e che i titoli di Stato sono soggetti ad oscillazioni di valore assai meno sensibili che non gli altri titoli in genere; ma si è considerato che non è giusto si ponga un obbligo di scelta alla persona che deve costituire il patrimonio familiare che non è un istituto obbligatorio e perciò il costituente si renderà conto da solo della opportunità di scegliere i titoli che più gli sembrano confacenti, mentre poi vi sono alcuni titoli industriali che per la loro assoluta garanzia sono indicatissimi a costituire il patrimonio, anzi nella vita pratica sono appunto chiamati « titoli di famiglia ».

È inoltre prevalso l'avviso di escludere i beni mobili in genere, non potendosi avere un sicuro sistema di pubblicità a salvaguardia della buona fede dei terzi, pur raccomandandosi al Ministro che nel Codice di procedura civile siano allargati i limiti dei beni mobili non soggetti a pignoramento.

La Confederazione degli agricoltori ha proposto altresì di limitare l'istituto alla sola casa di abitazione; ma la Commissione, rilevando che non tutti posseggono una casa propria e che perciò si verrebbe a restringere in modo eccessivo la possibilità di applicazione dell'istituto, si è dichiarata contraria a tale limitazione.

Sulla limitazione del valore, mentre la stessa Confederazione degli agricoltori si è dichiarata favorevole al limite, proponendo di affidarne la decisione caso per caso al giudice tutelare, la maggioranza della Commissione (qualche Commissario avrebbe preferito ricondurre l'istituto entro i confini della istituzione dei beni di famiglia quale è stata adottata da altre legislazioni) si è invece pronunziata nel senso di mantenere l'istituto come è regolato nel progetto, senza porre alcun limite fisso al valore dei beni, sia perchè è dato prevedere che gli abbienti non costituiranno tutti i loro averi in patrimonio familiare, sia perchè una limitazione è già nella natura dei beni stessi. D'altra parte si è messo pure in rilievo che anche per la dote si verifica il vincolo della inalienabilità e nessuno ha mai preteso che essa possa essere limitata. Quanto poi ai creditori, l'articolo 228 assicura che non vi sarà lesione di interessi sorti prima della trascrizione dell'atto.

Sull'ultima questione di carattere generale, relativa alla limitazione dell'istituto alla sola classe rurale, la Commissione, concordando con i pareri espressi su questo argomento dalle Confederazioni, ha deliberato di mantenere, per evidenti ragioni di giustizia, dato che lo scopo del patrimonio familiare è quello del rafforzamento del vincolo familiare, il sistema del progetto, cioè senza alcuna limitazione di classi di persone. (Verb. 31, pag. 282; 32, pag. 291, e 59, pag. 521).

58. In merito alle disposizioni dei singoli articoli sono state fatte diverse proposte di modificazioni.

Così all'articolo 226, considerando che il patrimonio familiare assolve la sua funzione anche dopo lo scioglimento del matrimonio finchè vi sono figli minorenni, la Commissione ha suggerito di aggiungere una norma per cui, dopo lo scioglimento del matrimonio, la costituzione può essere anche fatta dal coniuge superstite o da un terzo se vi siano figli minorenni.

Qualche Commissario sarebbe stato favorevole ad ammettere l'istituto anche nei riguardi dei figli maggiori di età, ma la Commissione non ha ritenuto di accedere a tale ulteriore proposta.

Nello stesso articolo un Commissario ha proposto di ammettere la donna a conferire anche i beni dotali, per raggiungere lo scopo di mantenere il vincolo dotale anche al di là dello scioglimento del matrimonio, coordinando l'istituto della dote con quello del patrimonio familiare. Altri si è opposto, rilevando che si ammetterebbe una immobilizzazione completa del patrimonio immobiliare, inconciliabile col sistema del credito fondiario e agrario e con la spinta verso un'agricoltura intensiva. La maggioranza per altro ha deciso di proporre un nuovo articolo 226 *bis* per cui la moglie, col consenso del marito e con l'autorizzazione del tribunale, può costituire in patrimonio familiare beni costituenti la dote. (Verb. 31, pag. 285, e 32, pag. 191).

Sull'articolo 227, per cui, se la costituzione è fatta da un terzo e non risulti a quale dei coniugi egli abbia attribuita la proprietà, questa spetta ad entrambi, si è proposto di sostituire all'ultima parte: « Egli può, peraltro, riservarla a sè stesso », la seguente dizione più precisa: « Egli può anche riservarla a sè stesso costituendo come patrimonio familiare il semplice usufrutto ».

Sull'articolo 228, che stabilisce fra l'altro a quali creditori non è opponibile l'inalienabilità dei beni costituenti il patrimonio familiare, è sembrato ingiusto alla maggioranza della Commissione, come già per la comunione dei beni, esonerare il patrimonio familiare dal rispondere per le obbligazioni da delitto o quasi delitto del costituente, poichè l'interesse di una famiglia non deve soverchiare e risolversi a danno delle altre famiglie, epperò si è proposto che in tal caso i beni destinati al patrimonio familiare debbano rispondere, per altro in via sussidiaria, cioè se non esistono beni propri di colui che è stato dichiarato responsabile del danno da risarcire.

Inoltre, per evitare che i terzi si astengano dal costituire un patrimonio familiare nel timore che i beni vadano ai creditori, la Commissione, a maggioranza, ha proposto di limitare la norma per cui l'inalienabilità non è opponibile ai creditori del coniuge che abbia costituito il patrimonio familiare, escludendo il caso del terzo che abbia voluto fare un atto di liberalità.

Sullo stesso articolo si è ritenuta esclusa — contrariamente all'opinione espressa dalla Confederazione lavoratori del commercio — la possibilità di costituire ipoteche prima che cessi il vincolo, perchè un bene inalienabile è anche non ipotecabile, nè l'alienabilità *superviens* convaliderebbe l'ipoteca fatta prima. (Verb. 59, pag. 522).

Si è poi fatta raccomandazione di istituire in ciascun comune un registro o schedario anagrafico pubblico per l'annotazione della costituzione del vincolo di inalienabilità, con la esatta descrizione dei beni vincolati. (Verb. 59, pag. 524).

Sull'articolo 229 è stato proposto di adottare per l'esecuzione sui frutti dei beni costituiti in patrimonio familiare, la stessa formula suggerita all'articolo 184, nel senso che il creditore può agire soltanto per debiti contratti per i bisogni della famiglia ovvero se i redditi del patrimonio manifestamente eccedano tali bisogni. (Verb. 33, pag. 298).

Inoltre, ampliando la proposta della Confederazione lavoratori dell'agricoltura, che ha chiesto di stabilire l'inefficacia del vincolo rispetto ai crediti dei lavoratori agricoli dipendenti dal titolare del patrimonio, si è suggerito di estendere la predetta norma a tutti i debiti contratti per la coltivazione del fondo (anche, cioè, a quelli derivanti dalla fornitura di sementi e concimi), in modo da affermare il principio che chi ha contribuito a produrre ricchezza ha diritto a conseguire il pagamento del suo credito sulla ricchezza prodotta. (Verb. 59, pag. 524).

Sull'articolo 232 qualche Commissario ha affermato il concetto che il patrimonio debba poter essere costituito solo con la disponibile, dato il diritto dei figli ad aver libera la legittima al momento dell'apertura della successione. Altri ha obiettato che conviene sempre meglio tutelare l'interesse dei minori e ammettere l'intangibilità del patrimonio familiare anche se ecceda la disponibile. La Commissione, a maggioranza, ha però approvato la prima proposta, suggerendo, all'uopo, di sopprimere l'inciso « che non sia uno dei coniugi ». (Verb. 33, pag. 300, e 59, pag. 525).

Un'ulteriore modificazione è stata suggerita all'articolo 236, che dà norme sulla amministrazione del patrimonio familiare dopo lo scioglimento del matrimonio, nel caso che vi siano figli minorenni, stabilendo, fra l'altro, che, qualora manchino disposizioni del costituente, l'amministrazione spetta al coniuge superstite e, se manchino entrambi i genitori e non sia stata fatta alcuna designazione dal costituente o dal coniuge superstite, l'amministrazione spetta al maggiore dei figli. Per il caso che costui non sia idoneo ad assumere la detta amministrazione, la Commissione ha proposto che si stabilisca una disposizione analoga a quella prevista nell'articolo 234 che dà al tribunale la facoltà di affidare l'amministrazione ad altra persona idonea, scelta preferibilmente tra i prossimi parenti. (Verb. 33, pag. 301).

59. Esaurito l'esame dell'istituto, qualche Commissario ha tenuto a far constatare nei verbali il suo aperto dissenso, richiamandosi sia agli scarsi risultati ottenuti nei Paesi in cui l'istituto è stato adottato, sia agli ostacoli che esso verrebbe a creare alla libertà dei fondi, sia all'immobilizzazione, mentre il problema è di assicurare la continuità dell'organizzazione produttiva contro gli effetti della divisione in natura dell'eredità. La Commissione non ha creduto di riaprire la discussione, perchè la grande maggioranza aveva già risposto a tali obiezioni.

Un altro Commissario ha dichiarato che, in ogni caso, dovendosi riguardare l'istituto nella sua precipua funzione di tutela dei nuclei familiari dei lavoratori, di previdenza in favore del popolo, di incoraggiamento alla formazione della piccola proprietà e non all'imboscamento dei grandi capitali, dovrebbe pur sempre imporsi al patrimonio familiare un limite, nei termini indicati nel parere della Confederazione lavoratori dell'industria, pervenuto dopo che la Commissione aveva adottato le proprie conclusioni definitive. Ma anche questo punto aveva formato oggetto di largo esame da parte della Commissione.

TITOLO VII. — Della filiazione.

1. La Commissione ha rilevato con compiacimento le opportune innovazioni che il progetto ha introdotto in questo Titolo sull'importante e delicata materia della filiazione illegittima, nel senso di migliorare la situazione dei figli naturali sia attraverso il riconoscimento volontario, sia attraverso l'accertamento giudiziale, dando così ascolto a quel sentimento di umanità verso esseri incolpevoli che giustamente induce a mitigare il rigore dei principii cui si ispira il vigente Codice. In tal modo la riforma viene ad inserirsi nel quadro delle provvidenze del Regime per garantire all'infanzia ed alla giovinezza la maggiore assistenza e nella convinzione che l'acquisto di uno stato familiare può efficacemente contribuire all'elevazione morale degli individui, pur senza trascurare di salvaguardare pienamente la famiglia legittima, nucleo fondamentale della società italiana e fascista.

Nell'esaminare per altro le varie disposizioni, la Commissione ha ritenuto che si potesse ancora opportunamente mitigare in tale materia l'accennato rigore di principii del Codice vigente, non senza per altro suggerire una maggiore severità delle disposizioni del progetto là dove apparisse giusta. Modificazioni di particolare rilievo ha, poi, proposto nel Capo della filiazione legittima: prima fra tutte quella di specificare, a proposito degli obblighi dei genitori verso il figlio come nell'articolo 153, che l'educazione della prole deve essere conforme ai principii della morale e del sentimento nazionale fascista. Si accennano qui ancora, fra le singole proposte della Commissione di cui si parlerà nei paragrafi seguenti, l'ammissibilità del riconoscimento di figli adulterini, anche quando esistano figli legittimi, se concorra il consenso di questi ultimi; il ripristino della seduzione fra i casi in cui è consentita la ricerca della paternità; il divieto, invece, della ricerca se risulti che la madre era di cattivi costumi o ebbe rapporti sessuali con altri; la possibilità della legittimazione anche nel caso che esistano figli legittimi, purchè questi ultimi vi consentano.

La Commissione si è, infine, trovata di fronte al problema se disciplinare o meno nel progetto il riconoscimento e la legittimazione di figli nati da rapporti tra cittadini del Regno e sudditi coloniali nostri o di altra Potenza. Anche a questo proposito, come per il matrimonio e l'adozione, essa ha ritenuto opportuno di sentire il pensiero del Ministro dell'Africa italiana, e quest'ultimo ha comunicato le direttive di massima del Governo, informate al divieto del riconoscimento e della legittimazione. Quanto a introdurre nel Codice tali norme restrittive, la Commissione, convinta che si tratti di questioni le quali, più che con criteri giuridici, vanno risolte con criteri politici, ha manifestato l'avviso che i rapporti in parola debbano essere regolati, così come per quanto attiene al matrimonio e all'adozione, in sede d'ordinamento giuridico coloniale.

CAPO I. — Della filiazione legittima.

Sezione I. — DELLO STATO DI FIGLIO LEGITTIMO.

2. Tenuto conto che dalle statistiche risulta che in Italia ogni anno alcune migliaia di donne partoriscono oltre i trecento giorni dal concepimento e che la scienza ha accertato non potersi essere sicuri col termine di trecento, si è riconosciuta da tutti i Commissari la opportunità di aumentare il termine per la presunzione di concepimento durante il matrimonio e, fra le varie proposte di portare il termine a trecento-

cinque giorni, a dieci mesi o a un termine fisso medio di trecentotré giorni dallo scioglimento o annullamento di esso, si è scelto quest'ultimo, ritenendolo sufficiente (articoli 238 e 241). (Verb. 33, pag. 301).

3. Sull'articolo 240, il quale dichiara che può sempre contestarsi la legittimità del figlio nato trecento giorni dopo lo scioglimento o l'annullamento del matrimonio, qualche Commissario aveva suggerito di sostituire il testo del corrispondente articolo 260 della Commissione Reale, che, ove concorra il possesso di stato, stabilisce una presunzione di legittimità, salvo impugnazione; ma si è obbietato che la condizione del possesso di stato non è necessaria e che la disposizione del progetto ministeriale ha la sua giustificazione nel caso di una qualsiasi persona che abbia dichiarato una nascita allo stato civile per cui in seguito potrà verificarsi sempre la contestazione, indipendentemente dal possesso di stato. La Commissione, tuttavia, ha aderito in definitiva alla proposta di soppressione dell'articolo, che ha ritenuto non necessario, in quanto contiene una pura affermazione di principio, implicita nell'articolo 238. Ha proposto per altro che sia opportunamente integrato l'articolo 255 (legittimazione all'azione di contestazione della legittimità) nel senso di specificare trattarsi della legittimità del figlio nato trecentotré giorni dopo lo scioglimento o l'annullamento del matrimonio. (Verb. 33, pag. 302, e 35, pag. 310).

4. Quanto al disconoscimento di paternità per adulterio della moglie, che nel progetto forma oggetto di un articolo a sè, il 242, si è rilevato che questo, così formulato, appare quasi una disposizione di favore per la moglie e, dato il suo contenuto, si è ravvisata l'opportunità di fondere i due comma formandone un n. 4 dell'articolo 241, concernente il disconoscimento della paternità in genere, adottando per il primo comma la formula del corrispondente n. 4 dell'articolo 262 della Commissione Reale che richiede il celamento, oltrechè della nascita, anche della gravidanza. Nella parte rimasta inalterata si è sostituita alla parola « confessione » l'altra « dichiarazione », che è sembrata più propria. Il proposto n. 4 dovrebbe essere così formulato: « se la moglie abbia commesso adulterio nel periodo predetto e abbia tenuta celata al marito la gravidanza e la nascita del figlio. In questo caso la sola dichiarazione della madre non basta ad escludere la paternità ».

Si è aggiunta poi una disposizione per cui il disconoscimento può essere fatto con qualsiasi mezzo di prova. (Verb. 34, pag. 304).

Sezione II. — DELLE PROVE DELLA FILIAZIONE LEGITTIMA.

5. Oltre a talune modificazioni di forma, suggerite al fine di rendere più precisa la dizione di qualche articolo, sono da segnalare in questa Sezione le seguenti proposte: quella di sostituire, nell'articolo 244 (fatti costitutivi del possesso di stato), alle parole « riconosciuta come tale nella società » la espressione più propria « considerata come tale nei rapporti sociali »; la proposta di porre, in principio dell'articolo 245, che vieta la reclamabilità di uno stato contrario a quello attribuito dall'atto di nascita o dal possesso conforme al medesimo, la riserva: « salvo quanto è disposto nell'articolo seguente », e ciò per opportuno coordinamento, dato che nell'articolo 246 si prevedono casi in cui si può reclamare uno stato diverso; ed infine la proposta nell'articolo 246 di sostituire alla dizione « sostituzione di parto » l'altra più esatta di « sostituzione di neonato », secondo la terminologia usata nel Codice penale.

Sull'articolo 248 che, disciplinando i casi in cui la prova della filiazione legittima può farsi con testimoni, considera quello del figlio iscritto « come nato da geni-

tori ignoti », la Commissione ha proposto di sostituire, nel primo comma, alla espressione « genitori ignoti » l'altra « genitori incerti », perchè più chiaramente risulti che non si tratta di ricerca della paternità. (Verb. 34, pag. 305).

Sezione III. - DELLE AZIONI DI DISCONOSCIMENTO, DI CONTESTAZIONE
E DI RECLAMO DI LEGITTIMITÀ.

6. In ordine al termine per l'azione di disconoscimento la Commissione ha accolto il sistema del progetto che impone al marito l'obbligo della prova di non avere avuto notizia della nascita tanto se egli, al tempo di questa, si trovava nel luogo dove è nato il figlio, quanto se ne era lontano, respingendo la proposta di qualche Commissario che avrebbe voluto tornare alla formula dell'articolo 271 del progetto preliminare che nell'ultimo caso presumeva la ignoranza della nascita, salvo prova contraria. Si è ritenuto invero che, essendo il padre che provoca l'azione di disconoscimento, debba fornire lui la prova di non avere avuto notizia della nascita. Si è proposto, invece, di sostituire, nell'ultimo capoverso dell'articolo 251, alla parola « notizia » l'altra « conoscenza », che è parsa più precisa. (Verb. 34, pag. 307).

7. Anche l'articolo 253, relativo alla trasmissibilità dell'azione, ha dato luogo ad una proposta. La Commissione non ha ritenuto giusto di ammettere tutti i parenti, come fa il progetto, a promuovere il disconoscimento e ha proposto il ripristino del corrispondente articolo 273 della Commissione Reale che tale diritto concede ai discendenti o ascendenti del marito e quando possa loro derivare un pregiudizio patrimoniale e morale, osservando che, oltre la questione dei diritti ereditari, il disconoscimento può implicare diritti di primogenitura, per esempio l'uso di un titolo nobiliare, ecc. e che, trattandosi di un'azione personale del padre, è meglio che sia trasmessa solo ai parenti immediati. (Verb. 34, pag. 308).

8. All'articolo 255 (legittimazione all'azione di contestazione della legittimità), come già si è detto a proposito dell'articolo 240, si è suggerito di precisare che si tratta della legittimità del figlio nato trecentotré giorni dopo lo scioglimento o l'annullamento del matrimonio. Nello stesso articolo e in quello successivo, relativo al reclamo della legittimità, si è chiesto di modificare i commi relativi alla imprescrittibilità dell'azione in relazione al concetto della prescrizione.

Circa l'azione del figlio per reclamare lo stato legittimo (articolo 256), si è anche prospettata l'opportunità di esaminare se, oltre al generico riferimento contenuto nell'articolo 383 proposto nel Titolo relativo alla tutela, convenga precisare particolarmente in questa sede che l'azione può esser promossa anche dal tutore del minore, come si è fatto per l'articolo 280. (Verb. 35, pag. 310).

CAPO II. - Della filiazione illegittima e della legittimazione.

Sezione I. - DELLA FILIAZIONE ILLEGITTIMA.

9. Notevoli proposte e osservazioni sono state formulate dalla Commissione nel paragrafo primo relativo al riconoscimento dei figli naturali.

Mentre il progetto all'articolo 257 stabilisce che il riconoscimento non può essere fatto dal padre che non abbia raggiunto i diciotto anni e dalla madre che non abbia raggiunto i quattordici, a meno che non abbia luogo in occasione del matrimonio dei genitori, alcuni Commissari hanno proposto di non fissare limiti di età per la donna e di stabilire il limite per l'uomo a 21 anni, al fine di evitare il pericolo che si possa

abusare dell'inesperienza di un giovane. Ma la Commissione ha rilevato che la mancanza di un limite di età per la madre non può destare preoccupazione e, quanto al padre, ha constatato che il limite di diciotto anni fissato dal progetto corrisponde a quello richiesto per il matrimonio, il testamento, l'emancipazione, epperò esso ben può essere mantenuto per un altro atto importante e delicato quale il riconoscimento del proprio figlio. (Verb. 35, pag. 311).

10. Di fronte al divieto di riconoscimento di figli incestuosi, che l'articolo 258 pone, facendo eccezione soltanto per il caso che i genitori al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente fra di loro, molte istanze pervenute da privati avevano invocato la possibilità di riconoscere mediante autorizzazione sovrana i figli nati da affini in linea diretta, analogamente a quanto ammette il diritto canonico. La Commissione, rilevando che la legge di esecuzione del Concordato consente di far trascrivere il matrimonio religioso, che il diritto canonico ammette fra persone legate da affinità e non da parentela, ha ritenuto che ciò possa costituire sufficiente attenuazione del rigore della norma dell'articolo 258. (Verb. 35, pag. 312).

11. In ordine al riconoscimento dei figli adulterini (articolo 259), la Commissione, preso atto della importante innovazione contenuta nell'articolo, che ammette il riconoscimento da parte del genitore celibe, in ogni caso, e da parte del genitore coniugato qualora il matrimonio sia sciolto o annullato e non vi siano figli legittimi o legittimati per effetto del medesimo o loro discendenti legittimi, ha discusso, come si è già accennato, la proposta di estendere la disposizione anche al caso in cui vi siano figli legittimi, se costoro consentano al riconoscimento del fratello adulterino. Si sono in proposito profilate due correnti, oltre quella tendente a negare qualsiasi riconoscimento dei figli adulterini, ciò che solo può costituire — si è sostenuto — una remora alla loro procreazione: la prima, contraria alla predetta proposta, sostenendo che i figli legittimi sarebbero in tal guisa arbitri della condizione del fratello adulterino e giudici dell'operato del genitore (nè, d'altra parte, si potrebbe essere sicuri della libertà del loro consenso, dati i vincoli di reverenza verso il genitore stesso); l'altra favorevole, la quale ha rilevato che bisogna fare tutto il possibile perchè la famiglia si ricostituisca su basi legittime o abbia almeno una veste di legalità, e ciò tanto più che in pratica i genitori finirebbero col riconoscere individualmente i figli, dichiarandoli, a seconda dei casi, di padre o madre ignoti. La dichiarazione sarà non rispondente alla verità, ma l'ufficiale di stato civile non è autorizzato a sindacarla, a meno che non sia a conoscenza della realtà delle cose.

Nella prevalenza di questa seconda corrente si è però avvertita la necessità di circondare la norma più favorevole di particolari garanzie, come quella del consenso dei figli legittimi o legittimati che abbiano raggiunto la maggiore età e della forma scritta autentica per la manifestazione del consenso e in questi termini è stato redatto il comma aggiuntivo proposto dalla maggioranza della Commissione.

La Commissione ha quindi scartato l'idea, da taluno affacciata, di ripristinare l'ultimo capoverso dell'articolo 279 della Commissione Reale, che ammette il riconoscimento se avvenga il matrimonio tra i genitori del figlio adulterino, considerando che ciò sarebbe in contrasto con l'aggiunta deliberata all'articolo 259, per cui è necessario il consenso dei figli legittimi, dal quale, invece, l'articolo 279 della Commissione Reale prescinde.

In ordine poi alle istanze pervenute da svariate parti, con cui si invoca la possibilità del riconoscimento anche quando i coniugi siano separati legalmente, la Commissione unanimemente si è pronunciata in senso contrario, ritenendo inammissibile una richiesta che verrebbe ad equiparare la separazione al divorzio. (Verb. 35, pagina 312).

12. In ordine ai poteri dei genitori verso i figli naturali, all'articolo 267 si è proposto di aggiungere dopo la parola « diritti » (derivanti dalla patria potestà) le parole « e i doveri » per affermare congiuntamente il concetto dei doveri incombenti al genitore. E sull'articolo 269, che concerne particolarmente gli obblighi dei genitori verso il figlio, è stata richiamata, come si è detto in principio, la proposta fatta all'articolo 153 per integrare il concetto di educazione nel senso nazionale fascista, secondo, cioè, i principii del Regime. (Verb. 35, pag. 315).

13. A notevole dibattito ha dato luogo l'impugnazione del riconoscimento contemplata nell'articolo 270, in special modo nei riguardi dell'espressione « difetto di veridicità ». Il progetto ministeriale, a differenza del Codice vigente, ha dato la facoltà dell'impugnativa, oltrechè al figlio e al terzo interessato, anche all'autore del riconoscimento. Ora da alcuno si è sostenuto innanzi tutto che non possa parlarsi di difetto di veridicità nei riguardi dell'autore del riconoscimento, una volta che abbia espresso la volontà di riconoscere, e che inoltre tale disposizione è in contrasto con quella dell'articolo 263, che stabilisce l'irrevocabilità del riconoscimento, a meno di non volerla considerare come un'eccezione al disposto di tale articolo. Senonchè si è giustamente risposto che si potrebbe parlare tutt'al più di deroga al principio della irrevocabilità, qualora si ammettesse la possibilità di un mutamento nella volontà manifestata di riconoscere il figlio; ma nel caso in questione, invece, sia che l'autore del riconoscimento possa provare di essere caduto in errore al momento della dichiarazione, sia che scientemente abbia fatto una dichiarazione contraria alla verità, viene a mancare il presupposto di fatto della verità ed è ovvio che, nonostante l'irrevocabilità del riconoscimento, questo non possa restar fermo, perchè non si può ammettere che il favore verso l'istituto della famiglia prevalga sulla verità dei fatti. Quindi l'espressione « difetto di veridicità » deve essere intesa in senso obbiettivo. Egualmente, anche se il riconoscimento è dovuto ad errore o a dolo, ove sia rispondente a verità, non può essere impugnato.

La Commissione ha peraltro ritenuto che il diritto di impugnativa dell'autore del riconoscimento non potesse essere concesso nel caso che egli abbia agito in mala fede ed ha perciò particolarmente proposto di limitarlo all'ipotesi della buona fede.

Qualche Commissario, d'altra parte, avrebbe voluto che il diritto di impugnare il riconoscimento fosse negato al terzo, nella considerazione che questi è quasi sempre spinto ad agire da motivi patrimoniali. Senonchè, appunto perchè è necessario, nell'interesse pubblico, che in materia di filiazione i fatti corrispondano alla realtà delle cose, la Commissione ha trovato giusto che la facoltà di impugnazione sia lasciata a chiunque vi abbia interesse, come è già nell'articolo 188 del Codice vigente.

Si è piuttosto suggerito di sopprimere, solo in quanto ritenuto superfluo, l'inciso per cui il difetto di veridicità può essere dimostrato « con ogni mezzo di prova », poichè nel silenzio della legge s'intende ammesso ogni mezzo di prova.

Altri ha espresso l'avviso che non sia ammissibile l'impugnativa dopo la legittimazione, ma la Commissione ha rilevato che la legittimazione ha per presupposto il riconoscimento e, se si ammette che questo possa essere impugnato, logicamente lo si deve ammettere anche nel caso della legittimazione. D'altra parte si vuole evitare che la *mala fides superveniens* fra il riconoscimento e il momento della legittimazione possa paralizzare l'azione di disconoscimento.

In ordine al carattere imprescrittibile dell'azione, fissato dall'ultimo comma dell'articolo 270, contro il parere di coloro che approvavano la disposizione sembrando pericoloso porre un termine perchè nessuno può sapere come e quando potrà avere sicuri elementi di prova, altri hanno trovato grave che l'azione di « chiunque abbia interesse » possa considerarsi imprescrittibile, dato che l'incertezza dei rapporti patrimoniali potrebbe così prolungarsi per varie generazioni, e hanno chiesto

che si tornasse al disposto dell'articolo 297 della Commissione Reale che ammetteva la prescrizione dell'azione del terzo col decorso di cinque anni.

La Commissione, però, richiamandosi alla relazione ministeriale che giustifica la norma, data la natura dell'azione che tende a distruggere una falsa apparenza di stato e rilevando che non si può stabilire prescrizione contro una verità obiettiva, ha deliberato, a maggioranza, di mantenere il testo ministeriale. Solo ha fatto presente l'opportunità di modificare l'espressione « l'azione è imprescrittibile » anche nell'articolo 270 in relazione al concetto della prescrizione. Inoltre ha anche qui suggerito di esaminare in sede di coordinamento se convenga precisare che l'azione può essere promossa dal tutore, come per l'articolo 280. (Verb. 35, pag. 316, e 36, pag. 318).

14. In ordine alla disposizione dell'articolo 271, circa l'impugnazione del riconoscimento da parte del riconosciuto, si è notato nella discussione che un minore, pur volendolo, non può impugnare il suo riconoscimento, mentre un terzo o il Pubblico Ministero possono fare istanza al tribunale perchè autorizzi in camera di consiglio l'impugnazione. Ora se il minore può affidare ad un terzo il compito di presentare l'istanza, allora tanto varrebbe ammettere che la faccia egli stesso. La sua capacità dovrà essere integrata agli effetti del giudizio, ma non si crede giusto impedire che sia il minore stesso a presentare l'istanza. La Commissione, pertanto, ha proposto di modificare la disposizione stabilendo che sia dato al minore il diritto di impugnativa con l'autorizzazione del giudice tutelare, sentito il Pubblico Ministero, e con facoltà di impugnare il provvedimento del giudice stesso. (Verb. 36, pag. 320).

15. Oggetto di particolare discussione è stata la disposizione dell'articolo 272, che disciplina l'impugnativa del riconoscimento per violenza, ammettendo l'azione dell'autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza è cessata e, se l'autore del riconoscimento sia minore, entro un anno dal conseguimento della maggiore età. In merito a tale impugnativa taluno avrebbe voluto includere nell'articolo 272 anche i casi di impugnazione per dolo ed errore come nell'articolo 294 della Commissione Reale. Altri invece hanno ritenuto fossero il dolo e l'errore già compresi nell'articolo 270, nell'espressione « difetto di veridicità ». Senonchè si è fatto rilevare che, mentre l'articolo 294 del progetto preliminare considerava unitamente i tre vizi della volontà, nel progetto ministeriale, come del resto spiega la relazione, non si è voluto seguire lo stesso concetto, ma si è parlato all'articolo 270 di difetto di veridicità, che è un concetto ben più lato del dolo o dell'errore, intendendosi che anche se il riconoscimento fosse avvenuto per effetto di dolo o di errore, se era veridico, non poteva essere impugnato. Nell'articolo 272 si è voluto invece disciplinare il caso della violenza indipendentemente dal fatto che esista la veridicità dell'avvenuto riconoscimento. Così pure è apparsa giustificata la differenza di trattamento nei riguardi dell'estinzione della azione: invero, cessata la violenza, è naturale che vi sia una reazione immediata nell'autore del riconoscimento e non si ammetta più l'azione dopo un certo tempo; il difetto di veridicità può invece venire a conoscenza dello stesso anche dopo molto tempo. Del resto, se il presunto figlio non è veramente dell'autore del riconoscimento, questi avrà la possibilità di impugnativa sia per difetto di veridicità che per la violenza. All'obiezione, poi, che l'articolo 272 sia inutile perchè implica un reato di estorsione, perseguibile di ufficio e che renderebbe nullo il riconoscimento, si è giustamente risposto che non tutte le ipotesi di violenza cadono necessariamente sotto il Codice penale e che d'altra parte l'articolo 272 sta a limitare i termini in cui l'azione deve essere iniziata.

La Commissione ha in definitiva proposto di lasciare immutato l'articolo, prospettando tuttavia anche per esso la convenienza di precisare in sede di coordi-

namento, come nell'articolo 280, che l'azione, se l'autore del riconoscimento è minore, possa essere promossa dal tutore. (Verb. 36, pag. 321).

16. Ad ampio dibattito ha dato luogo il paragrafo relativo alla dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale.

Nell'articolo 276 che enuncia i casi in cui è ammessa la dichiarazione giudiziale della paternità, ben più numerosi di quelli del Codice vigente, si è affacciato anzitutto il dubbio che data la formula: « L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità naturale non può essere proposta che nei casi seguenti », il giudice possa ritenersi vincolato dalla enunciazione stessa nel senso che sia obbligato a far luogo alla dichiarazione di paternità nei casi stessi, anche se non sia convinto che esista veramente il rapporto di filiazione naturale. Per eliminare tale dubbio, considerando che la enunciazione è fatta solo perchè si abbia una certa garanzia di serietà, mentre il tribunale giudicherà liberamente se i fatti rientrano in quelli stabiliti e gli indizi siano tali da far presupporre la paternità, la Commissione ha proposto di sostituire la formula: « La dichiarazione giudiziale della paternità naturale non può aver luogo ». Ciò anche perchè la dizione del progetto ministeriale appare di carattere procedurale, mentre dell'azione si occupa poi l'articolo 281.

In ordine ai vari casi da qualche Commissario è stato proposto di restringere i limiti per la ricerca della paternità, sopprimendo l'ipotesi del n. 1 dell'articolo 276, relativa alla notoria convivenza a modo di coniugi della madre e del presunto padre nel tempo a cui risale il concepimento; ma la Commissione l'ha mantenuta, notando che proprio tale ipotesi costituisce il caso tipico in cui è giusto ammettere la dichiarazione giudiziale della paternità naturale. Qualcuno ha, anzi, proposto di sostituire alla dizione del progetto la parola « concubinato », senonchè alla Commissione è parso più appropriato il testo ministeriale da cui appare ugualmente chiaro che la convivenza deve avere avuto un certo carattere di continuità.

A proposito del caso del n. 3 si è chiarito che si debba trattare di una delle ipotesi di ratto vero e proprio, previste dagli articoli 522 a 524 del Codice penale, e non di ratto consensuale il quale non è un reato contro la persona che ha consentito, ma contro chi esercita la patria potestà.

Una questione più grave è stata sollevata da un altro Commissario relativamente al n. 4 che prevede l'ipotesi di una serie di fatti che costituiscano un grave indizio della relazione di filiazione. È stato ricordato che la Commissione Reale aveva in proposito richiesto il possesso di stato di figlio naturale, ipotesi che ha un preciso e limitato significato giuridico, senonchè nella relazione ministeriale si dice che si è voluto evitare l'espressione « possesso di stato », perchè concettualmente inesatta nella sua applicazione alla filiazione naturale. Nel sistema del diritto attuale, che afferma il principio del divieto della ricerca della paternità (articolo 189) e non riconosce quindi che vi sia uno stato di figlio naturale che possa di regola essere giudizialmente accertato nei rapporti del padre, si può dubitare che sia esatta la nozione di un possesso di stato di figlio naturale. Ma poichè il progetto introduce il principio opposto della ricerca della paternità e riconosce, agli effetti dell'accertamento della paternità, il valore di quelle condizioni che nell'articolo 172 del Codice civile costituiscono il possesso di stato di figlio legittimo, si ritiene che le condizioni medesime costituiscano nel sistema legislativo uno stato di filiazione naturale il cui possesso è suscettivo di effetti giuridici.

La maggioranza della Commissione, osservando che se lo stato di figlio naturale non esiste nella tradizione, tuttavia esso risponde ad una realtà di fatto, e pur fra le riserve di qualche Commissario, ha accolto la proposta di sostituire al n. 4 dell'articolo 276 la dizione: « quando vi sia possesso di stato di figlio naturale ».

Conseguentemente ha pure proposto di sostituire all'articolo 277, che enuncia i fatti in concorso dei quali si può proporre l'azione nell'ipotesi del n. 4, l'articolo 300

del progetto della Commissione Reale che nel primo comma precisa il concetto generale del possesso di stato (come nel n. 4 dell'articolo 276 del progetto ministeriale) e poi fa seguire la enunciazione degli stessi casi dell'articolo 277 ministeriale con carattere esemplificativo, premettendovi all'uopo la frase « I principali tra questi fatti sono ». Ciò del resto anche nel progetto ministeriale è stabilito all'articolo 244 per il possesso di stato di figlio legittimo. La Commissione ha soltanto, per la formulazione dei singoli casi, proposto di mantenere il testo ministeriale, sostituendo però alla dizione dell'ultima ipotesi « che essa sia stata costantemente riconosciuta come tale nella società » l'altra « che essa sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali » e aggiungendo l'ipotesi « che essa sia stata riconosciuta come tale dalla famiglia », prevista dal progetto per il possesso di stato di figlio legittimo (articolo 244).

Un'altra notevole modificazione è stata proposta in ordine all'ipotesi della seduzione. Qualcuno ha opinato che la si potesse far rientrare nel n. 4 dell'articolo 276, ma la maggioranza della Commissione ha voluto prevederla espressamente, aggiungendo a tale scopo, come n. 5 dell'articolo stesso, il n. 7 dell'articolo 299 della Commissione Reale.

Infine la Commissione ha deliberato di proporre, come articolo 277-*bis*, il ripristino dell'articolo 301 della Commissione Reale, relativo al divieto della dichiarazione di paternità se al tempo del concepimento la madre era notoriamente di cattivi costumi od ebbe rapporti sessuali con altri, ritenendosi insufficienti le ragioni addotte nella relazione ministeriale per la soppressione dello stesso articolo 301 del progetto preliminare. (Verb. 37, pag. 324, e 38, pag. 332).

17. In materia di termini per l'azione promossa dal figlio (articolo 278), qualche Commissario aveva proposto di sopprimere i termini stessi considerando che il figlio può venire a conoscenza dei fatti occorrenti per ottenere il riconoscimento anche molto tempo dopo il raggiungimento della maggiore età; altri aveva proposto che il termine decorresse dal giorno in cui il figlio ha avuto esatta conoscenza della situazione, ma la Commissione non ha ritenuto di accogliere queste proposte temendo di mettere con esse i genitori nella condizione di essere per tutta la vita esposti a delle azioni di dichiarazione di paternità. È parso piuttosto alla maggioranza della Commissione che sia troppo breve il termine di un anno fissato dal progetto ministeriale, che si è perciò proposto di elevare a tre anni, salvo l'ipotesi che il genitore sia morto, nel qual caso dovrebbe essere mantenuto il termine di un anno, al fine di porre una remora ad una azione che è troppo personale per consentirla senza giusti limiti in confronto degli eredi. Questa eccezione potrebbe trovar posto in un comma aggiuntivo all'articolo stesso. (Verb. 37, pag. 329).

Per ciò che concerne l'azione nell'interesse del minore, in conformità di quanto si è proposto in via generale nel Titolo della tutela, la Commissione ha suggerito di stabilire all'articolo 280 che il giudice tutelare provvede sentito il Pubblico Ministero e di ammettere l'impugnativa contro il provvedimento.

18. Sull'ammissibilità dell'azione che l'articolo 281 consente solo « quando concorrano indizi tali da farla apparire giustificata » richiedendo un apposito provvedimento deliberatorio del tribunale, si è fatto notare da qualche Commissario che la disposizione del progetto è troppo vaga e generica e si rimette troppo all'apprezzamento del giudice per quanto riguarda i predetti indizi che dovrebbero giustificare l'ammissibilità dell'azione. Gli indizi, si è detto, devono avere una base in fatti certi che di per sè costituiscano già apprezzabili elementi di prova. Diversamente si giungerebbe ad una inchiesta preliminare, di carattere segreto, che il magistrato dovrebbe fare attraverso l'autorità di pubblica sicurezza e i carabinieri, ciò che

non sembra opportuno in una materia così delicata, recando il pericolo di costituire una grave e pericolosa molestia alle persone ed alla tranquillità della famiglia. E conseguentemente si era proposto di ripristinare il concetto dell'articolo 190 del vigente Codice, il quale, a proposito di indagini sulla maternità, parla di un « principio di prova per iscritto » o di « presunzioni od indizi risultanti da fatti già certi ». In contrario si è fatto rilevare che il « fatto certo » non si ha che col giudicato e che quindi si debba solo parlare di « un principio di prova scritta » e di « indizi gravi, precisi e concordanti ». (Verb. 38, pag. 335).

Accogliendo questi criteri, la Commissione è stata concorde nel richiedere che la formula del progetto sia modificata nel senso che « l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale non può essere proposta se non previa dichiarazione di ammissibilità da parte del tribunale qualora concorrano un principio di prova per iscritto ovvero indizi gravi, precisi e concordanti ». Rimane così meglio scolpito il concetto che l'inchiesta non può essere autorizzata dal tribunale in base ad una semplice denuncia, ma che occorre che la parte ricorrente fornisca elementi indiziari tali da autorizzare il tribunale a compiere l'inchiesta sommaria. Questa poi avverrà « senza alcuna pubblicità » al solo fine di impedire lo scandalo e far sì che l'interessato, per timore di esso, non abbia a cedere senz'altro agli eventuali ricatti.

In relazione a questo stesso concetto, per evitare di mantenere in vita la possibilità del ricatto, si è proposto di sopprimere l'articolo 282 che concede l'impugnativa contro il decreto del tribunale sull'ammissibilità dell'azione, tanto più che l'interessato potrà sempre rinnovare la domanda e, se il tribunale concede l'autorizzazione, ciò vuol dire che vi sono fondati elementi in base ai quali è bene che segua il giudizio. (Verb. 38, pag. 336).

19. In ordine all'azione per gli alimenti consentita dall'articolo 286 nei casi in cui non sono ammesse indagini sulla paternità e sulla maternità, in conformità al concetto generale già accennato, la Commissione ha proposto di esaminare se convenga precisare, anche per tale azione, che essa può essere promossa dal tutore, come per l'articolo 280. Si è inoltre suggerito di premettere nel n. 3 (« se la paternità o maternità risulti da una non equivoca dichiarazione per iscritto dei genitori »), per maggiore garanzia, all'espressione « non equivoca » il termine « esplicita ». (Verb. 38, pag. 337).

Sezione II. — DELLA LEGITTIMAZIONE DEI FIGLI NATURALI.

20. Oltre alla questione della legittimazione dei figli mulatti di cui si è accennato in principio del Titolo, in questa Sezione, una prima proposta è stata formulata dalla Commissione in ordine al n. 2 dell'articolo 291 che considera fra le condizioni nel concorso delle quali può essere accordata la legittimazione per decreto Reale, quella « che il genitore il quale la domanda non abbia figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio nè discendenti da essi ».

Qualche Commissario ha notato che tale condizione, prevista anche nell'articolo 198 del Codice vigente, era stata eliminata dalla Commissione Reale perchè impedisce il compimento di un atto di giustizia e di un debito di coscienza quale è quello che si deve avere verso i figli naturali procreati, sui quali in definitiva non deve ricadere la colpa del genitore.

Tale norma è, poi, in contrasto alla tendenza che il progetto dimostra riguardo al riconoscimento dei figli naturali. Altri invece ha sostenuto costituire un interesse pubblico il divieto che elementi estranei entrino nella famiglia legalmente costituita. La Commissione, in armonia con la proposta fatta all'articolo 259, ha deciso di

stabilire anche qui che la legittimazione possa aver luogo anche se esistono figli legittimi o legittimati, purchè costoro, essendo maggiori di età, consentano con atto scritto in forma autentica.

Sul n. 3, che fissa la condizione che per il genitore vi sia l'impossibilità o almeno un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio, un Commissario avrebbe voluto eliminare l'espressione « un gravissimo ostacolo », trovandola troppo ampia e pericolosa per la saldezza dell'istituto familiare in quanto si renderebbe possibile legittimare i figli senza dover ricorrere al matrimonio. È stato in contrario osservato che non è possibile eliminare una previsione che può comprendere, per esempio, il caso della madre indigena che ripugna di sposare, o di una donna datasi in seguito o già dedita al mal costume, o anche di una donna di cui non si abbiano più notizie. D'altra parte si è fatto presente che, di fronte ad un ordinamento troppo rigoroso, come è l'attuale, si può essere tentati, il che del resto è già avvenuto in pratica, di creare materialmente l'impossibilità di sposare la donna, madre dei figli naturali, facendola sposare per danaro ad un altro, e riuscendo così ad avere la condizione per ottenere il decreto Reale di legittimazione. Si è deciso pertanto di lasciare immutato il testo ministeriale.

Sul n. 4 dello stesso articolo, che prevede la condizione del consenso del coniuge qualora il richiedente sia unito in matrimonio, un Commissario aveva proposto di tornare alla dizione del n. 3 dell'articolo 321 del progetto della Commissione Reale che prescindeva da tale condizione nell'ipotesi che l'altro coniuge fosse incapace, assente o legalmente separato, pur prescrivendo in quest'ultima ipotesi che il coniuge fosse sentito. La Commissione però non ha creduto di accettare tale proposta tenendo presente che il coniuge può essere gravemente danneggiato da legittimazioni compiute a sua insaputa. Anche il coniuge separato legalmente (e lo può essere per colpa dell'altro coniuge) ha diritto di essere non solo sentito, ma di intervenire col suo consenso perchè non entrino a far parte della sua famiglia persone non volute, per esempio, il figlio naturale della moglie. (Verb. 41, pag. 352).

21. In relazione alla modificazione proposta nel n. 2 dell'articolo 291, si è chiarito che essa trova la sua applicazione anche nell'ipotesi del successivo articolo 292, che disciplina la richiesta della legittimazione dopo la morte del genitore. Da un Commissario si sarebbe poi voluto eliminare in quest'articolo il richiamo al n. 3 dell'articolo 291, considerando la morte come il gravissimo ostacolo che ha impedito la legittimazione. Si è però precisato che l'ostacolo gravissimo doveva sussistere prima della morte. Eliminando il richiamo del n. 3 avverrebbe che dopo la morte di uno dei genitori potrebbe domandarsi dai figli la legittimazione per decreto Reale anche nei casi in cui non sarebbe stata permessa se il genitore fosse vissuto. La Commissione ha perciò espresso l'avviso di mantenere il testo ministeriale, salvo a chiedere che si esamini se anche in questo articolo convenga precisare che per i minori l'azione può essere promossa dal tutore, come per l'articolo 280. (Verb. 41, pag. 353).

In ordine alla legittimazione domandata dall'ascendente in caso di morte del genitore (articolo 293), qualcuno si è dichiarato contrario a questa innovazione del progetto, a meno che non risulti chiaramente che il defunto avesse espresso la volontà di legittimare e non già soltanto, come dice l'articolo, che egli non avesse espresso una volontà in contrasto con quella di legittimare. Altri poi, tenendo presente che si deve essere più severi rispetto al riconoscimento che non alla legittimazione, hanno ritenuto che il *favor legitimatis* giustifichi sufficientemente la facoltà riconosciuta dal progetto agli ascendenti, fondata del resto sulla convenienza di salvaguardare la continuità della famiglia, tanto più in quanto sembra giusto che il padre possa rendersi interprete e continuatore della volontà del figlio. La maggioranza della Commissione ha creduto attenersi a questa ultima tesi ed ha approvato

nella sua integrità l'articolo 293 nel testo ministeriale, intendendo però che anche per la richiesta dell'ascendente devono concorrere le altre condizioni previste nell'articolo 292. (Verb. 41, pag. 354).

22. Nell'articolo 295 la Commissione, oltre ad alcune modificazioni di forma e alla sostituzione delle parole « la residenza » all'altra « domicilio », ha proposto la soppressione dell'intervento della Cassazione contro la deliberazione della Corte di appello che dichiara non potersi far luogo alla legittimazione, non sembrandole che la Corte di cassazione possa essere chiamata a fare simili indagini.

Quanto all'intervento del Consiglio di Stato, chiamato a dar parere al Ministro sulla convenienza della legittimazione (4° comma), alcuni hanno dubitato che il Consiglio di Stato venga così ad esercitare un controllo sugli atti compiuti dalla autorità giudiziaria; altri invece hanno osservato che si potrebbe prescindere dall'intervento dell'autorità giudiziaria e rimettere direttamente al Consiglio di Stato la questione perchè dia un parere, sulla base del quale verrà emesso il decreto Reale. Altri, infine, avrebbero voluto rinviare la questione al Codice di procedura civile. La maggioranza della Commissione, osservando che, mentre l'autorità giudiziaria deve esaminare se ricorrono le condizioni di legge, il Consiglio di Stato valuta invece le ragioni di convenienza, ha deciso di lasciare immutato il comma in discussione, salvo a coordinarlo con la soppressione approvata del precedente comma, eliminando le parole « o presso la Corte di cassazione ».

Nell'ultimo comma dell'articolo stesso la Commissione ha ritenuto opportuno affermare il principio dell'annotazione « d'ufficio » del decreto Reale in calce all'atto di nascita del figlio, proponendo la soppressione della parole « per cura delle parti interessate ». (Verb. 41, pag. 356).

23. La Commissione ha anche proposto, malgrado il parere contrario di qualche Commissario, la soppressione dell'articolo 296 relativo alle impugnative contro il decreto Reale di legittimazione, in quanto si è ritenuto superfluo ripetere norme che discendono dai principi generali.

È stato infine deciso di modificare nell'ultimo comma dell'articolo 297 la disposizione per cui la legittimazione produce tutti gli effetti dalla data della morte del mandante solo se richiesta entro un anno da tale data, nel senso di eliminare questa ultima condizione, non essendosi la Commissione resa conto del perchè non dovrebbe aver valore una procura trovata dopo parecchio tempo. (Verb. 41, pag. 358).

TITOLO VIII. — Dell'adozione.

1. Nel Titolo relativo all'adozione la Commissione ha notato le non lievi differenze esistenti fra il progetto della Commissione Reale e quello ministeriale.

La Commissione Reale aveva conservato da una parte all'istituto dell'adozione le sue linee classiche, tradizionali, ad eccezione peraltro del limite minimo di età dell'adottando e preoccupandosi poi soprattutto di rendere più agevole l'applicazione pratica dell'istituto. Osservando però che l'adozione, così com'è oggi regolata, lascia fuori della sua efficacia normativa rapporti che dovrebbero rientrare nello spirito di essa, la Commissione Reale aveva anche creduto di dare una certa soddisfazione alla proposta di introdurre l'istituto della « piccola adozione » stabilendo all'articolo 330 che il giudice tutelare potesse autorizzare l'adozione anche quando l'adottante non avesse raggiunto l'età stabilita e non sussistesse la prescritta differenza di età con l'adottando.

Il progetto ministeriale, mentre non ha creduto di accogliere i voti formulati da varie parti per l'introduzione nel nuovo Codice della cosiddetta piccola adozione, non ha neanche ritenuto di mantenere la disposizione dell'articolo 330 della Commissione Reale, osservando nella relazione che l'istituto della piccola adozione si presenta ancora con contorni incerti, che è, di più, completamente estraneo alle nostre tradizioni giuridiche e che d'altra parte le finalità che esso si propone per la cura e l'assistenza dell'infanzia sono già nell'ordinamento giuridico italiano efficacemente e compiutamente tutelate dalle istituzioni che il Regime fascista ha create e potenziate per l'educazione fisica delle nuove generazioni e che trovano la più alta espressione nell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia. Il progetto ministeriale si è quindi limitato a conservare l'istituto classico dell'adozione, attenuando quella larghezza di norme che aveva ispirato la Commissione Reale, là dove a suo avviso restassero alterate le caratteristiche essenziali dell'istituto, mantenendo per altro la novità della soppressione di qualche rigoroso requisito come quello del limite minimo di età per l'adottando.

La Commissione parlamentare ha considerato le argomentazioni della relazione ministeriale con tutta l'attenzione che esse meritavano, ma non ha ritenuto di potervi aderire se non in parte. L'istituto classico dell'adozione è apparso rispondere ad una ben precisa e viva funzione quale quella di assicurare la perpetuazione ideale della stirpe, la continuità della famiglia con la sostituzione di un elemento estraneo a quello della filiazione legittima naturale e questo istituto la Commissione ha ritenuto che dovesse conservare le sue linee caratteristiche, accogliendosi la soppressione del limite di età minimo per l'adottando. Ma la Commissione non ha potuto non considerare tutta la gravità del problema di dare una situazione giuridica familiare ai fanciulli abbandonati dai loro genitori, problema che supera anche, per la sua grande portata politica e sociale, quello della « piccola adozione ».

Il fatto che il numero delle adozioni annualmente omologate dalle Corti di appello va dalle 350 alle 400, mentre l'Opera maternità e infanzia annualmente colloca presso famiglie o Istituti circa 50 mila fanciulli inferiori agli anni 7 e circa 30 mila fanciulli di età superiore, è apparso di estrema importanza, per mostrare il bisogno urgente di assicurare una piena protezione giuridica familiare a quanti dei predetti fanciulli ne sono privi per essere illegittimi o perchè abbandonati dai genitori. E ciò è cosa ben diversa da quella cura e da quell'assistenza cui provvedono le istituzioni del Regime. Il bisogno di un intervento legislativo in tal senso è affermato del resto da queste stesse istituzioni e la Commissione ha ritenuto che, pur

dovendo il problema considerarsi separatamente da quello della classica adozione per la sua speciale configurazione, esso non potesse non trovare la sua soluzione nel Codice se questo deve contenere tutti i principii fondamentali del nuovo ordine civile. La Commissione pertanto affidava ad una speciale Sottocommissione, costituita nel suo seno, l'incarico di formulare delle proposte che si concretavano in un apposito Titolo da aggiungersi nel progetto dopo quello della tutela e dell'emancipazione e sul quale si riferisce a parte.

Qui si aggiungono invece le proposte che la Commissione ha formulato per il tradizionale istituto dell'adozione. (Verb. 42, pag. 360).

2. In ordine alle condizioni prescritte per potersi far luogo all'adozione (articolo 298), la Commissione, nonostante qualche diversa proposta fatta in seno ad essa, ha espresso l'avviso di mantenere, secondo la norma tradizionale, il limite di età dei 50 anni per l'adottante, ritenendo che la soppressione del limite sarebbe antidemografica, perchè si risolverebbe nel consentire a persone giovanissime di adottare dei bambini spingendole a non procrearne altri. La Commissione ha solo avvisato la opportunità di suggerire che la differenza di età tra l'adottante e l'adottato sia ridotta da 18 anni a 16 anni per l'ipotesi prevista dal capoverso dell'articolo 298 in cui si autorizza l'adozione, per eccezionali circostanze, se l'adottante abbia raggiunto l'età di 40 anni. (Verb. 42, pag. 365).

La Commissione si è soffermata poi a lungo sulla questione della opportunità o meno di escludere che l'adozione possa essere compiuta a favore sia di gente di colore che di stranieri.

Sulla questione che, in ordine alla gente di colore, era stata sollevata anche per il matrimonio, il riconoscimento e la legittimazione, come già si è avuto occasione di ricordare per codesti altri istituti, fu chiesto anzitutto il parere del Ministro dell'Africa italiana che si è pronunziato per la statuizione di un divieto assoluto di ognuno degli indicati rapporti. La Commissione, a prescindere dal merito, ha espresso, come si è detto, l'avviso che il divieto non sia incluso nel Codice, sembrandole più opportuno dal punto di vista politico lasciare il regolamento di tali rapporti all'ordinamento giuridico coloniale. (Verb. 42, pag. 363, e 56, pag. 483).

In ordine poi alla questione attinente agli stranieri, diversi pareri sono stati espressi nella discussione. Alcuni Commissari, mettendo in luce che in materia di adozione non si presentano per un divieto quelle preoccupazioni che vi possono essere per la legittimazione, alla base della quale vi è la presunzione di un dovere che il legittimante compie nei riguardi del legittimato, hanno sostenuto la opportunità del divieto di fronte al carattere sociale dell'istituto dell'adozione e alla necessità di non depauperare le non cospicue risorse che l'Italia ha a favore di non italiani. Altri hanno invece fatto presente che, escludendo ogni limite e lasciando quindi la opposta libertà di adozione di italiani da parte di stranieri, resta aperta la possibilità di partecipazione di italiani ad eredità straniera e, data anzi la maggiore facilità che stranieri adottino italiani, l'ammettere l'adozione degli stranieri potrebbe essere vantaggioso.

Altri ancora hanno sostenuto che sia inutile porre un divieto che può essere facilmente eluso col far precedere l'adozione dall'acquisto della cittadinanza italiana e non si potrà, d'altra parte, mai vietare che l'interessato tenga presso di sé come un figlio lo straniero che voleva adottare, e lasciargli tutte le sue sostanze.

Alcuni hanno espresso l'inopportunità di includere il divieto nel Codice, trattandosi di norma che attiene piuttosto al costume; altri ancora hanno sostenuto che l'adozione degli stranieri dovrebbe essere ammessa solo in base ad una autorizzazione dello Stato da concedersi con decreto Reale.

Non è mancato inoltre chi ha proposto la soluzione intermedia di limitare il divieto alla sola piccola adozione, che ha un carattere assistenziale nazionale, mante-

nendo l'istituto classico dell'adozione nelle sue linee tradizionali, ma altri hanno opposto che il concetto dell'assistenza non è estraneo all'istituto dell'adozione e, data la sua universalità, non sarebbe umano escluderlo solo perchè l'abbandonato è straniero. Si è fatto presente che in questo campo è sempre il cuore che parla e il cuore che si è intenerito per un bambino abbandonato e ramingo, non deve indagare, prima di compiere un atto di carità, la nazionalità della persona che desidera soccorrere.

Nella incertezza della migliore soluzione, la Commissione ha espresso l'avviso di non suggerire alcuna modificazione al testo ministeriale che non pone limitazioni, rimettendosi al Governo per la deliberazione definitiva. (Verb. 42, pag. 364).

3. I criteri di maggiore larghezza seguiti dalla Commissione in materia di riconoscimento e di legittimazione dei figli naturali non hanno impedito alla Commissione di aderire al principio del primo comma dell'articolo 299 che, ripristinando la disposizione dell'articolo 205 del Codice vigente, soppressa dalla Commissione Reale, vieta l'adozione dei figli nati fuori di matrimonio da parte dei loro genitori. È sembrato giusto alla Commissione che non convenisse consentire una sovrapposizione di due rapporti incompatibili fra di loro per la loro diversa essenza ed efficacia. Opportuno peraltro si è ritenuto anche il temperamento del capoverso che consente di tener ferma l'adozione qualora il rapporto di filiazione naturale venga a risultare dopo la costituzione di quel vincolo. In tal caso, invero, il far cadere l'adozione in conseguenza dell'applicazione rigorosa del principio del primo comma, potrebbe arrecare al figlio un pregiudizio addirittura irreparabile se l'annullamento dell'adozione avvenisse dopo la morte dell'adottante. Ma la Commissione, non condividendo i timori di qualche Commissario circa le ripercussioni della modificazione in ordine alla famiglia legittima, ha ritenuto che si potesse estendere il temperamento del capoverso anche al figlio naturale non riconoscibile ed ha pertanto proposto che la disposizione sia così formulata: « L'adozione, tuttavia, non può impugnarsi se, al momento in cui ebbe luogo, la qualità di figlio dell'adottato non risultava da riconoscimento o da sentenza ». (Verb. 42, pag. 365).

4. In ordine ai poteri e agli obblighi dell'adottante verso l'adottato, la Commissione ha anzitutto richiamato nell'articolo 308, a proposito dell'obbligo che l'adottante ha di educare l'adottato, la proposta fatta all'articolo 153 perchè sia specificato anche in questa sede che l'educazione deve essere conforme ai principii della morale e del sentimento nazionale fascista.

La Commissione ha poi aderito all'affermazione del principio che la patria potestà sull'adottato spetti all'adottante (articolo 308), il quale, tenendo presso di sé l'adottato, più facilmente può esercitarla; ma, poichè la patria potestà non si perde affatto dal padre naturale e non si può ammettere che questi vi rinunci col consentire nell'adozione, dato che non si tratta di un diritto cui si può rinunciare, ha suggerito di sostituire alle parole: « La patria potestà sull'adottato spetta all'adottante » le altre: « L'esercizio della patria potestà etc. » e analogamente nell'articolo 310 alle parole « Nel caso di cessazione della patria potestà dell'adottante » le altre: « Nel caso di cessazione dell'esercizio della patria potestà da parte dell'adottante ». (Verb. 42, pag. 367, e 43, pag. 370).

Tale precisazione non è valsa però ad indurre la Commissione a proporre, come da qualche Commissario era stato suggerito, che nel caso di cessazione dell'esercizio della patria potestà da parte dell'adottante, l'esercizio stesso torni *de jure* al padre naturale. Si è considerato che non può trascurarsi il fatto che l'adozione porta un distacco fra il genitore naturale e il figlio e che vi possono essere dei giusti motivi (indegnità) i quali escludono la convenienza che l'esercizio sia ripreso dai genitori per essere loro poi ritolto con l'intervento del giudice; che quindi fosse opportuno

mantenere la formula dell'articolo 310 « il giudice tutelare... dà i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e la amministrazione dei suoi beni » aggiungendo per altro prima delle parole « il giudice tutelare » la seguente precisazione: « se per giusti motivi non convenga che l'esercizio stesso sia ripreso dai genitori dell'adottato ».

Analoga modificazione la Commissione ha suggerito nell'articolo 315 per il caso in cui cessi l'esercizio della patria potestà da parte dell'adottante per effetto della revoca stessa dell'adozione per indegnità del medesimo. (Verb. 43, pag. 370).

La Commissione non ha creduto, infine, di potere aderire alla deroga che l'articolo 311 pone, innovando sul progetto della Commissione Reale, alla norma dell'articolo 308 sull'esercizio della patria potestà da parte dell'adottante escludendolo nel caso di adozione del figlio del proprio coniuge. Si è ritenuto invero che con tale deroga si verrebbe a rompere l'unità della famiglia e, non condividendosi la preoccupazione di qualche Commissario circa gli effetti della soppressione nei riguardi dei rapporti tra il figlio adottivo e i figli che eventualmente nascessero dalle nuove nozze, si è proposta la soppressione dell'articolo 311. (Verb. 43, pag. 370).

5. Le disposizioni relative alla revoca dell'adozione hanno dato luogo a varie osservazioni da parte della Commissione.

Questa anzitutto ha aderito senz'altro all'affermazione del carattere eccezionale della revocabilità, che viene a derogare al principio della immutabilità dello stato delle persone, e tale carattere ha tenuto anzi ad accentuare proponendo di sostituire alla dizione dell'articolo 313: « L'adozione non può revocarsi se non nei casi determinati dalla legge » la formula più precisa corrispondente all'articolo 352 del progetto della Commissione Reale: « L'adozione non può revocarsi se non nei casi preveduti negli articoli seguenti ». (Verb. 43, pag. 371).

Ma, in ordine alla prima ipotesi considerata, di revoca per indegnità dell'adottato (articolo 314), circoscritta dal progetto al caso che l'adottato abbia attentato alla vita dell'adottante, del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero siasi reso colpevole verso di essi di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni, la Commissione ha ritenuto questo limite di punibilità troppo alto, tale, per esempio, da escludere la revoca nel caso del reato di maltrattamenti in famiglia punito col minimo di un anno di reclusione. E, senza giungere all'estremo avviso suggerito da qualche Commissario, di ammettere la revoca per qualunque ipotesi delittuosa, per non aprire facilmente l'adito a turbamenti notevoli nei rapporti fra adottante e adottato anche in casi non gravi nei quali il giudice non accorderebbe la revoca, ha proposto di portare quel limite ad un anno. (Verb. 43, pag. 371).

In ordine poi all'articolo 316, che dà facoltà al Pubblico Ministero di promuovere la revoca per ragioni attinenti al buon costume e alla morale, la Commissione ha considerato che quando l'adottato ha raggiunto la maggiore età, l'intervento del Pubblico Ministero non appare necessario, mentre nel periodo della minore età più opportunamente la protezione dell'adottato può essere riservata al giudice tutelare. La Commissione ha pertanto suggerito di sostituire al testo ministeriale l'articolo 359 del progetto della Commissione Reale così formulato: « La revoca dell'adozione può essere chiesta in ogni caso dal giudice tutelare per ragioni attinenti al buon costume e alla morale ».

Un'ultima proposta in tema di revoca dell'adozione concerne l'ammissione della revoca stessa su richiesta dell'adottato qualora al tempo della adozione egli fosse minorenne.

Il progetto ministeriale non ha creduto di poter accogliere la disposizione dell'articolo 353 del progetto della Commissione Reale che tale revoca consentiva senza limitazioni e anche quando il minore di età fosse stato adottato nel periodo tra i

diciotto e i ventun anni. Ha osservato la relazione dell'onorevole Ministro che la disposizione da una parte costituiva una troppo estesa deroga al principio dell'immutabilità dello stato delle persone, e dall'altra poco si giustificava sia nei riguardi del maggiore degli anni diciotto che aveva prestato personalmente il proprio consenso alla adozione, sia nei riguardi del minore di tale età, per il quale si era riconosciuta l'efficienza ai fini dell'adozione del consenso del legale rappresentante. Ma la Commissione non ha potuto aderire pienamente a tale ordine di considerazioni. Essa ha bensì avvisato l'opportunità che non sia da consentire la revoca su richiesta dell'adottato che, per avere compiuto diciotto anni al tempo dell'adozione, ha prestato personalmente il suo consenso alla adozione, ma non ha ritenuto che potessero giudicarsi sufficienti il principio della stabilità dei rapporti familiari e il consenso del legale rappresentante a vincolare l'adottato che al tempo della adozione non aveva raggiunto i diciotto anni.

La Commissione ha considerato i motivi sentimentali, morali e anche politici che possono indurre l'adottato, in piena coscienza, a rivendicare la sua personalità, senza essere costretto a vivere con persone che non stima. Se è possibile adottare, secondo il progetto, bambini appena nati, non appare che si possa privare l'adottato della facoltà di chiedere, quando esso sia divenuto capace, la revoca dell'adozione che non si sa su quale fondamento verrebbe a mantenersi. La Commissione ha peraltro considerato che la revoca non possa ammettersi se non per giusti motivi, al fine di evitare quegli atti di ingratitudine dei quali qualche Commissario ha avvertito il pericolo, ed ha altresì ritenuto, contro il parere di qualcuno, che fosse opportuno limitare la possibilità della richiesta di revoca all'anno del raggiungimento della maggiore età, come nel progetto della Commissione Reale.

La disposizione che a maggioranza la Commissione ha proposto di aggiungere come articolo 316-bis è stata pertanto così formulata:

« Colui che al tempo dell'adozione non aveva raggiunto i diciotto anni, entro l'anno dalla maggiore età può chiedere al tribunale la revoca della adozione. Ove sussistano giusti motivi, il tribunale può accordarla, sentito personalmente il richiedente ».

La Commissione ha inoltre suggerito di aggiungere a quest'articolo l'ultimo comma del corrispondente articolo 353 del progetto della Commissione Reale che estende la predetta disposizione agl'interdetti e agli infermi di mente non ancora interdetti. (Verb. 43, pag. 372).

6. Nella discussione del Capo relativo alle forme dell'adozione varie proposte di emendamenti furono suggerite da alcuni Commissari, ma di esse soltanto una parte la Commissione ha ritenuto di far sue.

Essa ha avvisato anzitutto la opportunità di mantenere, data l'importanza dell'atto, la competenza della Corte di appello, mentre qualche Commissario aveva suggerito di trasferirla al tribunale, ed ha anzi proposto di sopprimere, perchè superfluo, il secondo comma dell'articolo 319 che prevede la delegabilità del ricevimento del consenso da parte del presidente della Corte di appello al pretore, dato che la facoltà di delega è nel sistema generale del diritto giudiziario.

È stata altresì respinta la proposta di innovare al progetto col richiedere la motivazione del provvedimento di adozione, essendosi osservato che non appare superabile l'obiezione della inopportunità di mettere in luce, con la motivazione, circostanze e fatti delicati riguardanti l'adozione, soprattutto quando non si faccia luogo ad essa.

La Commissione ha ritenuto, però, che fosse giusto ammettere il ricorso in Cassazione contro il provvedimento della Corte di appello, proponendo di aggiungere all'articolo 321 il seguente comma: « È ammesso il ricorso in Cassazione anche da parte del Pubblico Ministero ». E si è espressa altresì favorevolmente alla proposta

di accentuare il carattere pubblicistico dell'istituto nonostante la natura di atto consensuale dell'adozione, prescrivendo che si dia ad esso la forma solenne della sentenza, al che non osta la non motivazione del provvedimento, come non si oppone, ad esempio, per la sentenza dichiarativa di fallimento. La Commissione ha pertanto suggerito di sostituire nell'articolo 322, sia al primo che all'ultimo comma, alle parole: «atto di adozione» le altre: «sentenza che pronunzia l'adozione» e analogamente di modificare i precedenti articoli 305 e 309, salvo a coordinare le formule procedurali col nuovo Codice di procedura civile quando sarà pubblicato.

Un ulteriore emendamento è stato, infine, suggerito nell'articolo 319 relativo alla manifestazione del consenso, per sostituire nel primo comma alle parole «il domicilio» le altre «la residenza», in conformità alla proposta di ripristino di questo concetto. (Verb. 43, pag. 374).

TITOLO IX. — Della patria potestà.

1. Il Titolo della patria potestà non contiene innovazioni radicali di fronte al Codice vigente.

Nel progetto della Commissione Reale si era provveduto a dare una rigorosa sistemazione scientifica della materia, a stabilire una precisa determinazione dei poteri del capo della famiglia, a rafforzare la vigilanza attribuita all'autorità giudiziaria onde assicurare il raggiungimento del fine essenziale della educazione della prole. Il progetto ministeriale non ha del pari alterato le linee dell'istituto quale era stato costruito dalla Commissione Reale, ma vi ha introdotto alcune modificazioni dirette a perfezionare e semplificare il testo delle singole disposizioni e ad eliminare qualche norma superflua.

A tali criteri la Commissione parlamentare non ha avuto da muovere alcuna osservazione di carattere generale, riconoscendo quindi in complesso la bontà del Titolo, ma nel minuzioso esame dell'istituto ha formulato varie particolari proposte non solo formali e di coordinamento, ma anche di ordine sostanziale dirette ad accentuare sempre più la vigilanza dello Stato sull'esercizio dei poteri familiari. Particolarmente significativa la precisazione della decadenza della patria potestà nel caso di pregiudizio morale del figlio per una educazione non conforme al sentimento nazionale; il ripristino della misura della sospensione dall'esercizio della patria potestà, l'aumento della competenza del giudice tutelare nell'adozione di provvedimenti inerenti ai poteri dei genitori. Si riferirà poi nel Titolo relativo alla tutela e alla emancipazione, dove la norma è stata introdotta, su quella significativa derogata alla patria potestà che la Commissione, avvertendo tutta l'alta importanza dei nuovi principi instaurati dalla Rivoluzione fascista, ha ritenuto si debba consacrare nel Codice in ordine alla attività lavorativa del minore.

2. Nell'articolo 323 che dichiara l'obbligo del figlio di onorare e rispettare i genitori, la Commissione ha tenuto a che sia conservato l'inciso « qualunque sia la sua età », per affermare chiaramente che quel rispetto deve sussistere anche quando il figlio non sia più soggetto alla patria potestà. Dubitando peraltro della opportunità di mantenere separata l'affermazione del principio etico della potestà contenuta nell'articolo 323 dal successivo articolo nel quale si stabilisce fino a quando il figlio è soggetto alla patria potestà e da chi essa è esercitata, la Commissione ha ritenuto di proporre che i due articoli siano fusi, come erano fuse le disposizioni nell'articolo 220 dell'attuale Codice. (Verb. 44, pag. 379).

3. Nella formula dell'articolo 325, che affida alla madre l'esercizio della patria potestà « nel caso di lontananza o altro impedimento » che lo renda impossibile al padre, si è ritenuto opportuno proporre da una parte la soppressione del riferimento al caso specifico della « lontananza », che è apparso non necessario essendo tale caso incluso senz'altro nell'espressione « impedimento », e dall'altra l'aggiunta delle parole « anche temporaneo » al termine « impedimento ». Concetto questo che, mentre risponde meglio alle esigenze della tutela dei figliuoli, non lascia temere che possa essere ammesso anche un impedimento brevissimo, perchè deve pur sempre trattarsi di un impedimento che renda impossibile l'esercizio della patria potestà. Deve quindi essere sempre escluso per un periodo di tempo tale per cui possa derivare pregiudizio agli interessi della famiglia. (Verb. 44, pag. 380).

4. Una lieve modificazione è stata proposta nel primo comma dell'articolo 326 che vieta al figliuolo di abbandonare la casa del padre « senza permesso del medesimo ». Si è considerato che quest'ultima frase era giustificata nell'articolo 221 del Codice vigente dal fatto che era seguita dalle parole « salvo per causa di volontario arruolamento nell'esercito nazionale », ma è superflua nella nuova formula della disposizione che ha eliminato l'eccezione. La Commissione pertanto ha suggerito la soppressione della frase predetta, pur ritenendo che la si debba conservare nel secondo comma, data la diversa formula. (Verb. 44, pag. 380).

5. Alcuni emendamenti sono stati suggeriti in ordine alle disposizioni relative all'usufrutto legale. Nell'articolo 334, riguardante la inalienabilità di tale usufrutto, non è sembrato alla Commissione che si giustificasse la modificazione apportata alla formula del corrispondente articolo 380 del progetto della Commissione Reale che escludeva l'alienazione e gli altri negozi per « l'esercizio del diritto di usufrutto ». La nuova dizione del progetto ministeriale « l'usufrutto non può essere ceduto, nè può formare oggetto di alienazione, di pegno, d'ipoteca o di esecuzione da parte dei creditori » non è apparsa formalmente esatta di fronte al carattere dell'istituto. E si è proposto un perfezionamento della disposizione sopprimendo in essa le parole « non può essere ceduto » e aggiungendo alla fine del comma le altre: « nè può esserne ceduto l'esercizio ». (Verb. 44, pag. 382).

Per un più completo coordinamento poi, nell'articolo 331 nel quale si stabilisce che « il padre ha l'usufrutto dei beni del figlio finchè esercita la patria potestà, salvo quanto è disposto nell'articolo 336 » (che prevede la cessazione dell'usufrutto col passaggio del genitore ad altre nozze), la Commissione ha suggerito di far salvo anche quanto è disposto nell'articolo 332 che stabilisce quali beni sono esclusi dall'usufrutto legale, anche in questo articolo trattandosi di limitazioni all'usufrutto se pure di diverso genere. (Verb. 44, pag. 381).

6. La Commissione ha dedicato particolare attenzione al tema della cessazione della patria potestà.

In ordine alla decadenza, ad evitare ogni dubbio che essa debba applicarsi al caso di violazione dell'obbligo dei genitori di educare i figli in modo conforme ai sentimenti nazionali secondo la precisazione proposta nel Titolo del matrimonio, la Commissione ha ritenuto di far voti che nell'articolo 338, dove si stabilisce che il tribunale può pronunciare la decadenza dalla patria potestà quando il genitore viola i doveri ad essa inerenti « con grave pregiudizio del figlio », si dica: « con grave pregiudizio materiale o morale del figlio ». (Verb. 44, pag. 383).

7. Di particolare importanza è poi la disposizione suggerita nell'articolo aggiuntivo 338 *bis*.

Alla Commissione non è parso giustificato che il progetto ministeriale abbia soppresso la misura della sospensione temporanea dall'esercizio della patria potestà, che il progetto della Commissione Reale aveva regolato negli articoli 387 e 388 eliminando i dubbi cui aveva dato luogo l'articolo 233 del Codice vigente. Si è considerato che si possono presentare dei casi nei quali, data la natura o la minore gravità della violazione o della trascuranza dei doveri, la semplice sospensione temporanea dall'esercizio della patria potestà può apparire come provvedimento più adeguato della decadenza assoluta e definitiva che è connessa invece ad una violazione tale dei doveri del genitore da rendere impossibile l'esercizio della patria potestà. Nella relazione del Ministro si dice (pag. 127) che fu soppresso l'istituto della sospensione perchè i casi cui esso si riferisce sono tutte ipotesi di impedimento che rendono impossibile l'esercizio della patria potestà e pertanto determinano, a norma dell'articolo 325, il passaggio di essa alla madre e, se questa non vi sia o sia essa stessa

colpita, l'apertura della tutela a norma dell'articolo 351. Ma questo motivo non è sembrato esatto, nè conclusivo, perchè a prescindere dalla possibilità di prospettare anche altre ipotesi giustificanti la semplice sospensione, basta scorrere l'elenco dei casi preveduti dall'articolo 387 del progetto della Commissione Reale per riconoscere che per lo meno in parecchi di essi (assenza presunta, vizio di mente che non abbia dato luogo all'interdizione, infermità abituale) non ricorre un impedimento di tal guisa materiale e assoluto da permettere che *ipso jure et facto* sottentri la moglie nell'esercizio della patria potestà, senza l'intervento di una decisione la quale accerti le ragioni di questo cambiamento nella rappresentanza e tutela del minore e costituisca il necessario documento pubblico del cambiamento stesso nei rapporti coi terzi. Non si può infine dimenticare che nell'articolo 34 del Codice penale sono contemplate sia la misura della decadenza che quella della sospensione della patria potestà e sarebbe strano che nel nuovo Codice civile si parlasse della prima e non della seconda. Ispirandosi a siffatte considerazioni, la Commissione ha proposto che, in aggiunta alla misura della decadenza, sia ripristinata quella della sospensione dall'esercizio della patria potestà, introducendo un articolo 338 *bis* corrispondente al 387 del progetto della Commissione Reale così formalmente modificato:

« La sospensione dall'esercizio della patria potestà ha luogo di diritto quando il genitore che l'esercita sia interdetto o ne sia dichiarata l'assenza o sia condannato a pena restrittiva della libertà personale per la durata non inferiore ad un anno.

« Lo stesso provvedimento può adottarsi dal giudice tutelare nei casi di assenza, presunta o vizio di mente, che non abbia dato luogo ad interdizione, e infermità abituale ».

Non ha creduto, invece, la Commissione, contrariamente a quanto era stato proposto nella discussione, di stabilire la necessità di un atto di reintegrazione per la cessazione dello stato di sospensione. Si è considerato che nel caso di un traviaamento temporaneo, il genitore, superato il momento di crisi, riprende l'esercizio della patria potestà; la sospensione viene a cessare appena vengano meno le cause che l'hanno determinata.

La Commissione, su proposta della Sottocommissione della piccola adozione, raccomanda invece al Guardasigilli di esaminare, in sede di coordinamento, se convenga stabilire la misura della sospensione dalla patria potestà in caso di condanna, prescindendo dal limite dell'anno, qualora si tratti di reati di cui agli articoli 388, comma 2°, 570, 571 e 572 del Codice penale, in considerazione della loro natura e a chiarimento delle ipotesi di sospensione genericamente previste nell'articolo 34 del Codice penale medesimo. (Verb. 44, pag. 383).

8. La Commissione si è inoltre preoccupata di assicurare la tutela dei terzi nei casi di provvedimenti di decadenza o sospensione dalla patria potestà, rimozione dall'amministrazione o privazione dell'usufrutto legale e, in occasione della discussione dell'articolo 343, ha proposto che presso l'autorità giudiziaria sia istituito uno speciale registro per annotarvi i detti provvedimenti, in modo che sia data ai terzi la possibilità di conoscerli. (Verb. 45, pag. 390).

9. Il regolamento del passaggio della patria potestà alla madre nel caso di decadenza del padre (art. 339) non ha dato luogo ad osservazioni per quanto concerne l'intervento del tribunale per impartire disposizioni alla madre. Ma in ordine all'intervento stesso per ordinare in particolare il collocamento del figlio presso una famiglia onorata o in un Istituto di istruzione o di beneficenza, la Commissione, rilevando la gravità della disposizione, pur senza giungere ad una proposta di modificazione per riservare alla madre una siffatta iniziativa, ha suggerito di accentuare l'eccezionalità dell'intervento del tribunale, sostituendo alle parole « ordinare in par-

ticolare » le altre: « ordinare in casi di eccezionale gravità ». Si è, poi, ad un tempo proposta una modificazione di forma dell'ultima parte, sostituendosi alle parole « venga collocato presso una famiglia onorata o in un Istituto di istruzione o di beneficenza » le altre: « venga collocato fuori della casa paterna ». (Verb. 44, pag. 385).

10. Analoghe modificazioni sono state suggerite nell'articolo 341, nel quale si disciplinano i provvedimenti del tribunale contro il genitore che tenga una condotta pregiudizievole al figlio pur senza esser tale da dar luogo alla pronunzia della decadenza; e la Commissione, avendo espresso l'avviso di ripristinare la misura della sospensione, ha inoltre proposto, per ragioni di coordinamento, che anche a questo istituto si faccia riferimento e si sostituisca poi alla competenza del tribunale quella del giudice tutelare, come si dirà anche nel paragrafo successivo. (Verb. 44, pag. 386).

11. Data la maggiore considerazione che, come si dirà nel Titolo della tutela, la Commissione si è mostrata propensa ad attribuire alla figura del giudice tutelare, dopo varie discussioni, si è proposto nel Titolo della patria potestà di estendere i poteri del giudice tutelare ad alcuni dei provvedimenti che il progetto ministeriale demanda al tribunale. Così, mentre al giudice tutelare si è proposto di attribuire il potere di deliberare sulla sospensione dall'esercizio della patria potestà, eguale competenza si è suggerito di sostituire per i provvedimenti da adottarsi nell'interesse del figlio quando la condotta del genitore sia pregiudizievole al figlio senza esser tale da dar luogo alla decadenza o alla sospensione (articolo 341). (Verb. 44, pag. 386). E così pure per la nomina del curatore del nascituro nel caso che la moglie si trovi incinta alla morte del marito (articolo 347) (Verb. 45, pag. 392), per la deliberazione sulla amministrazione dei beni nel caso che la madre voglia passare a nuove nozze (articolo 348), per la riammissione della madre nell'amministrazione dei beni o per ogni altra deliberazione opportuna nel caso che la madre che voglia passare a nuove nozze non ne dia notizia preventivamente al tribunale (art. 349) (Verb. 45, pag. 392), come anche nel Titolo della filiazione per l'autorizzazione alla impugnazione del riconoscimento da parte del riconosciuto incapace durante lo stato di incapacità (articolo 271). (Verb. 45, pag. 393).

Data la loro entità, non si è invece ritenuto che fosse il caso di sottrarre al tribunale i provvedimenti indicati negli articoli 342 (rinnovazione dell'amministrazione e privazione dell'usufrutto legale), 343 (riammissione successiva) e 346 (dispensa dalle condizioni imposte alla madre), come pure in un primo tempo la Commissione aveva proposto di suggerire. (Verb. 45, pag. 388, e 47, pagina 400).

D'altra parte, su proposta della Sottocommissione per la piccola adozione, la Commissione, data la delicatezza dell'ipotesi, raccomanda di esaminare, in sede di coordinamento, se convenga sostituire al sistema dell'autorizzazione del giudice tutelare quello del ricorso al tribunale da parte del padre che non riesca a frenare i travimenti del figlio perchè sia il tribunale a provvedere al suo internamento in un riformatorio per corrigendi (articolo 327). (Verb. 57, pag. 508).

12. Il predetto ampliamento di competenza del giudice tutelare non è stato dalla Commissione suggerito senza le opportune cautele. Così nell'articolo 344, che regola in genere la procedura relativa ai vari provvedimenti che si richiedono in tema di patria potestà, oltre alle necessarie modificazioni formali per adattare la disposizione anche ai casi in cui a provvedere è chiamato il giudice tutelare (e così pure nell'articolo 345), si è proposto di ammettere sempre l'impugnativa contro i provvedimenti del giudice tutelare ed eguale garanzia si è suggerita per i ricordati provvedimenti degli articoli 347, 348 e 349, ammettendosi inoltre, ciò che non era previsto, per il primo l'istanza anche del Pubblico Ministero e per il secondo l'obbligo di sentire il medesimo.

In base ai criteri accennati, nell'articolo 344 la Commissione ha anche precisamente proposto: al primo comma di sopprimere le parole « in camera di consiglio », e aggiungere in fine del comma le parole « Il tribunale provvede in camera di consiglio »; nel secondo comma alle parole « Il tribunale provvede » sostituire le altre « I provvedimenti sono adottati », e modificare il terzo comma così: « In caso di urgente necessità il giudice tutelare può anche d'ufficio, sostituendosi al tribunale, adottare provvedimenti temporanei che sarebbero di competenza del tribunale stesso, nell'interesse del figlio, informandone il Pubblico Ministero ». Corrispondentemente nell'articolo 345 dove è detto: « Il giudice tutelare deve vigilare sulla osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilite per l'esercizio della patria potestà o per l'amministrazione dei beni » si è suggerito di sopprimere le parole « che il tribunale abbia ».

La Commissione ha anche osservato all'articolo 344 che il genitore deve essere sempre citato e ne ha fatto analoga proposta con la soppressione delle parole: « Quando occorra » nello stesso secondo comma. (Verb. 45, pag. 390).

13. La formulazione della disposizione dell'articolo 347, relativa alla nomina del « curatore per la protezione del nascituro e l'amministrazione dei suoi beni », è sembrata alla Commissione meritevole di perfezionamento. Oltre alle considerazioni già ricordate sulla competenza del giudice tutelare e sull'istanza del Pubblico Ministero, si è osservato che l'espressione « protezione del nascituro » è troppo generica e si è preferito proporre la dizione della Commissione Reale « per la necessaria vigilanza personale della donna ».

Si è discusso poi se fosse opportuno conservare la frase « e l'amministrazione dei suoi beni », cui il Codice vigente non fa accenno; e da una parte si è sostenuto non essere concepibile che la madre possa amministrare dopo la nascita del figlio e non anche prima, da altri si è osservato che non si può restringere la istituzione del curatore al ventre al solo controllo della gestazione, mentre esso mira anche alla protezione degli interessi patrimoniali del nascituro che possono essere pregiudicati prima della nascita. In questo senso si è anche ricordato che il Codice vigente prevede la nomina dell'amministratore in occasione della istituzione di erede a favore dei nascituri di persona vivente (art. 860). La Commissione ha concluso in definitiva di proporre che per la sorveglianza sull'amministrazione dei beni bastasse richiamare le norme dell'articolo 342 sulle condizioni che possono essere stabilite nel caso che il patrimonio sia male amministrato. E ha suggerito pertanto di aggiungere il seguente capoverso: « Per l'amministrazione dei beni si applica l'articolo 342 » sopprimendo nel comma precedente le parole « e l'amministrazione dei suoi beni ». (Verb. 45, pag. 392).

TITOLO X. — Della tutela e dell'emancipazione.

CAPO I. — Della tutela dei minori.

1. Degni della maggiore considerazione sono apparsi alla Commissione i lineamenti che il progetto ha dato all'istituto della tutela per assicurare la massima efficacia del suo funzionamento ai fini di una valida protezione degli interessi morali e materiali degli incapaci. La Commissione ha pertanto aderito in via di massima alle molteplici innovazioni intese a dare all'istituto un regolamento a carattere pubblicistico in relazione alle sue finalità altamente sociali, innovazioni che si possono riassumere nell'abolizione dei Consigli di famiglia, che in pratica sono apparsi organi inadeguati; nella istituzione del giudice tutelare, nel quale vengono accentrati tutti i poteri di direzione e di vigilanza in ordine all'esercizio della tutela; nella devoluzione, infine, al giudice tutelare della nomina del tutore con la corrispondente abolizione della tutela testamentaria e legittima.

La Commissione ha anche particolarmente apprezzato la importanza data al carattere pubblicistico dell'ufficio del tutore e in specie la prescrizione del giuramento col quale il tutore assume maggiori impegni e responsabilità.

La Commissione peraltro ha ritenuto che si potesse ancora perfezionare la protezione dei vari interessi degli incapaci suggerendo particolari modificazioni e temperamenti diretti a dare una configurazione più adeguata all'istituto del giudice tutelare, ad assicurargli più opportunamente la cooperazione degli elementi familiari, a rendere più rigorosi i requisiti per la scelta del tutore e affermare più precisamente il senso della sua responsabilità e della cura che egli deve avere della persona del minore e particolarmente della di lui educazione conforme ai sentimenti nazionali, oltrechè del suo patrimonio.

2. Oggetto di ampia discussione è stato anzitutto il nuovo istituto del giudice tutelare.

La Commissione, nel riconoscere tutta l'importanza della riforma ai fini di una più valida protezione degli interessi morali e materiali degli incapaci, ha sottoposto a minuzioso esame la particolare configurazione dell'istituto, dalla quale dipende in sostanza il pratico raggiungimento degli scopi propostisi con la riforma.

Il progetto ministeriale, come del resto il progetto della Commissione Reale, prevede il giudice tutelare come un magistrato esistente presso ogni pretura e nel quale siano accentrati tutti i poteri di direzione e di vigilanza in ordine alla tutela, salvo che nel progetto ministeriale alcuni poteri fra i più gravi affidati al giudice tutelare dal progetto preliminare, come già si è detto nel Titolo precedente, sono trasferiti alla competenza del tribunale ordinario.

In ordine a questa particolare configurazione dell'istituto, varie correnti si sono manifestate in seno alla Commissione.

Non è mancato chi sarebbe stato propenso, sull'esempio di altre legislazioni, ad affidare i poteri del giudice tutelare ad un funzionario amministrativo con le necessarie facoltà discrezionali, ma si è in contrario osservato che non sarebbe ciò consigliabile, dato il carattere squisitamente giurisdizionale delle funzioni del giudice tutelare, cui d'altra parte bene possono affidarsi le facoltà discrezionali che si attribuirebbero ad un funzionario amministrativo.

Qualcuno avrebbe voluto che il progetto si limitasse a stabilire che il giudice tutelare deve essere un magistrato, salvo a precisare in disposizioni speciali l'esten-

sione territoriale della sua giurisdizione, ma si è fatta presente la decisa influenza che la qualità del nuovo giudice ha nella determinazione delle sue facoltà.

Contro il sistema del progetto si sono rappresentate da alcuni le estreme difficoltà di aggregare un giudice tutelare presso ogni pretura, dato il grandissimo numero di magistrati che occorrerebbero e la spesa notevolissima che non può non preoccupare, anche se sono stati dati affidamenti che si provvederebbe ai mezzi finanziari necessari per l'attuazione del sistema. Se poi la figura del giudice tutelare dovesse identificarsi col pretore, nella maggior parte dei casi l'istituto non funzionerebbe, data la mole di attribuzioni dei pretori, o andrebbe di fatto affidato ad altre persone che non sarebbero in grado di esercitare adeguatamente una funzione così delicata per la quale occorrono giudici *ad hoc*, scelti tra i più degni per esperienza e capacità.

In considerazione di queste difficoltà si è sostenuto da altri Commissari che il giudice tutelare dovrebbe risiedere presso i tribunali. Ma contro tale proposta, da più parti, richiamandosi lo spirito della riforma, si è osservato che condizione fondamentale perchè il nuovo istituto risponda alla sua finalità è che il giudice tutelare abbia la possibilità di vigilare assiduamente non solo sull'amministrazione dei beni, ma anche sulla vita morale del minore, che possa rendersi direttamente conto di situazioni che non troverebbero altrimenti interpreti presso l'autorità giudiziaria e che possa prendere egli stesso l'iniziativa dei provvedimenti necessari. Ora tale opera sarebbe impedita con l'aggregazione del giudice tutelare presso i tribunali ordinari che sono lontani dalla vita reale dei minori; e così pure avverrebbe se, nell'idea di avere un concetto unitario nella tutela, si stabilisse, come qualche Commissario proponeva, un collegamento tra i giudici tutelari e il tribunale dei minorenni.

Ad ovviare a queste obiezioni altri ha espresso la opportunità di una soluzione intermedia nel senso di stabilire che il giudice tutelare risieda presso ogni tribunale, ma ammettendo che le funzioni di esecuzione possano essere affidate presso ogni pretura a magistrati onorari, i quali risponderebbero, per effetto di questa delega, di fronte agli organi circondariali e aggiungendo che il giudice tutelare possa richiedere anche l'assistenza delle autorità amministrative e di tutti gli enti le cui finalità corrispondano alle sue funzioni. In favore di questa proposta si è sostenuto che essa, oltre a consentire un vantaggio economico, darebbe modo al giudice tutelare di scegliere a collaboratori persone che per età, esperienza, capacità e dirittura morale diano pieno affidamento: si avrebbe presso la sede circondariale un magistrato capace e scelto e la possibilità, d'altra parte, di avere sul luogo elementi degni e più adatti a rendersi conto dei singoli bisogni.

Alla Commissione non è parso tuttavia che questa soluzione intermedia potesse essere sufficiente ad assicurare che il giudice tutelare sia in grado di sorvegliare personalmente l'educazione degli orfani cui tanto giustamente tiene il Regime e non si sa d'altra parte se sia sempre possibile trovare nei piccoli centri delegati onorari che abbiano la necessaria autorità nei confronti dei tutori.

La maggioranza della Commissione ha pertanto espresso l'avviso che il giudice tutelare stia presso le singole preture, ammettendo soltanto che vi possa essere un giudice tutelare presso gruppi di preture, ove si tratti di uffici vicinissimi fra di loro e, per tale eventualità, utilizzando opportunamente la seconda parte della precedente proposta, che consente al giudice tutelare di valersi presso le singole preture raggruppate dell'opera di delegati onorari e di enti locali con finalità analoghe. Non ha ritenuto invece di seguire la proposta di qualche Commissario che, nelle preture con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, il giudice tutelare possa essere scelto anche tra persone estranee all'ordine giudiziario.

Nel proporre di modificare in base a questi concetti l'articolo 352 del progetto ministeriale, la Commissione ha anche suggerito di precisare che il giudice tutelare non solo soprintende alle tutele e alle curatele, ma vi provvede, considerato che in primo luogo è a lui demandata in ogni caso la nomina stessa dei tutori e dei curatori.

Il testo suggerito dell'articolo 352 sarebbe adunque così formulato:

« Il giudice tutelare presso ogni pretura o presso un gruppo di preture provvede e soprintende alle tutele e alle curatele; esercita inoltre le altre funzioni affidategli dalla legge.

« Il giudice tutelare cui è affidato un gruppo di preture può valersi dell'opera di delegati onorari presso le singole preture, nonchè richiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti le cui finalità corrispondano alle sue funzioni ». (Verb. 46, pag. 395, e 47, pag. 401).

Con questa particolare configurazione dell'istituto la Commissione, nel rilevare la più estesa competenza che il progetto della Commissione Reale attribuisce al giudice tutelare rispetto al progetto ministeriale, pur senza suggerire il ritorno in pieno al sistema della Commissione Reale, che del giudice tutelare faceva il fulcro dell'intervento giudiziario nella protezione dei minori di età e degli incapaci, non ha esitato a proporre, come si è già avuto occasione di accennare nel Titolo della patria potestà, una estensione dei poteri del giudice tutelare, che può rendersi maggiore conto della cattiva condotta del genitore e provvedere più sollecitamente del tribunale, come spesso occorrerà, non senza rilevare, tuttavia, che la questione può perdere in parte la sua importanza se sarà adottata la riforma preannunziata dal Guardasigilli della istituzione del giudice unico.

D'altronde la Commissione, a assicurare circa il buon funzionamento dell'istituto del giudice tutelare e a garantire gli interessi in genere della giustizia tutelare, come già si è accennato nello stesso Titolo della patria potestà, ha suggerito che nei provvedimenti del giudice tutelare ricorra sempre la doppia garanzia del parere del Pubblico Ministero e della impugnabilità dei provvedimenti stessi dinanzi al tribunale.

La Commissione però, su proposta della Sottocommissione per la piccola adozione e data la delicatezza dell'ipotesi, raccomanda di esaminare in sede di coordinamento se convenga sostituire al sistema dell'autorizzazione del giudice tutelare quello del ricorso al tribunale nel caso del tutore che non riesca a frenare i travamenti del minore, come per l'analoga ipotesi del padre rispetto al figliuolo, perchè sia il tribunale a provvedere al suo internamento in un riformatorio per corrigendi (articolo 367). (Verb. 57, pag. 508).

3. Nella discussione sull'istituto del giudice tutelare non sono mancate voci in favore del ripristino dei Consigli di famiglia e di tutela con funzioni consultive, ma la Commissione, nell'approvare il sistema del progetto e considerando d'altra parte che in seno alla famiglia si comincia anzitutto a scegliere lo stesso tutore, ha ritenuto soltanto di proporre che siano estesi i casi, già ammessi dal progetto (articoli 356, 367 e 379), in cui debba essere udito il parere dei parenti più prossimi, come per l'avviamento professionale del minore (articolo 379), per il matrimonio, l'adozione, l'emancipazione e l'esercizio delle azioni di stato (articolo 363). Un Commissario, poi, ha tenuto a far risultare dal verbale il suo avviso che nell'articolo 356 per un atto così importante come quello della scelta del tutore i parenti del minore dovrebbero essere sempre sentiti e non soltanto in quanto sia opportuno; e così pure all'articolo 371, relativo alla formazione dell'inventario, i due testimoni dovrebbero essere scelti tra i parenti e, solo in loro mancanza, fra gli amici della famiglia. (Verbale 48, pag. 410).

4. Anche in questo Titolo, per due articoli, il 351 circa l'apertura della tutela e il 362 circa la tutela affidata ad enti di beneficenza, in relazione al ripristino del concetto di residenza a fianco a quello di domicilio, si è suggerito di sostituire alla parola « domicilio » l'altra « residenza », come era nelle corrispondenti disposizioni del progetto della Commissione Reale. (Verb. 46, pag. 395, e 47, pag. 404).

5. Nell'articolo 353, che disciplina le denunce da farsi al giudice tutelare, la Commissione, in ordine alla denuncia dell'ufficiale di stato civile « che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore », ha suggerito di aggiungere le parole: « per i quali si deve aprire la tutela », per evitare il dubbio che alla morte del padre l'ufficiale dello stato civile debba fare la denuncia anche quando vi è l'altro coniuge cui passa la patria potestà.

Si è poi discusso se fosse opportuno mantenere nel progetto la prima parte del capoverso che, innovando sul testo della Commissione Reale, pone l'obbligo dei parenti entro il terzo grado di denunciare al giudice tutelare il fatto che dà luogo all'apertura della tutela entro dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia; ma, osservandosi soprattutto che una norma cui non corrisponda una sanzione si presenta di dubbia efficacia e manifestatasi perplessità per l'aggiunta della sanzione, la Commissione ha chiesto che la disposizione sia soppressa. (Verb. 47, pag. 401).

6. In ordine alle persone fra cui deve essere scelto il tutore, la Commissione ha anzitutto suggerito nel primo comma dell'articolo 356 di sostituire alle parole: « Il giudice tutelare deve nominare tutore » le altre: « Il giudice tutelare nomina tutore », ritenendo opportuno che non si affermi il concetto di un obbligo se si vuole dare la responsabilità della scelta al magistrato.

In armonia poi al principio affermato in ordine agli obblighi dei genitori di educare i figli in modo conforme ai sentimenti nazionali, la Commissione ha tenuto a suggerire che anche per la tutela le persone designate dal genitore possono essere escluse dalla nomina se sono di sentimenti tutt'altro che conformi all'etica nazionale. Si è proposto così di aggiungere alla disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo, che richiede che la scelta cada « su persona di ineccepibile condotta e particolarmente idonea all'ufficio », la seguente formula: « la quale affidi di potere educare e istruire il minore secondo i principii indicati nell'articolo 153 ». E si è suggerito poi di spostare tutto il comma al principio dell'articolo 358 in cui si sono stabilite le incapacità di amministrare, riunendosi quindi in un unico articolo quanto concerne sia la detta incapacità, sia la moralità del tutore.

In questo stesso articolo poi, in conseguenza della proposta di ammettere oltre alla decadenza della patria potestà anche la sospensione dall'esercizio di essa, si è suggerito al n. 4, che prevede l'incapacità all'ufficio tutelare di coloro che siano incorsi nella perdita della patria potestà, di aggiungere dopo le parole: « nella perdita » anche le altre: « o nella sospensione ». Nel n. 5, infine, che si riferisce all'incapacità del « commerciante fallito che non sia stato riabilitato », si è proposto di sopprimere la parola « commerciante », secondo la formula del Codice vigente, affinché la disposizione possa applicarsi anche ai non commercianti nel caso che nella riforma dell'istituto fallimentare questo venga esteso anche ad essi. (Verb. 47, pag. 402).

7. Varie modificazioni sono state suggerite nell'articolo 362 attinente alla tutela affidata ad enti di beneficenza.

Il progetto ministeriale consente che la tutela dei minori che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, sia deferita « a un ente di beneficenza o assistenza del Comune di domicilio del minore o all'ospizio in cui questi sia ricoverato ». Ora, oltre alla sostituzione già ricordata della parola « residenza » all'altra « domicilio », si è considerato che non si spiega perché si voglia limitare il deferimento della tutela ai soli enti di beneficenza del Comune e non allargarlo anche agli enti di importanza superiore, come la stessa Opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia, che con la dizione del progetto resterebbe esclusa, avendo nel Comune solo un organo di patronato. Per includere anche tali enti si è quindi proposto di sostituire alla espressione: « può essere dal giudice tutelare deferita ad un ente di beneficenza od assistenza del Comune di domicilio

del minore » l'altra: « può essere dal giudice tutelare deferita ad un ente di beneficenza od assistenza che abbia organi o uffici idonei nel mandamento o nel Comune di residenza », facendosi così riferimento al mandamento che il progetto ha scelto come centro della tutela, e al Comune per il caso dei Comuni più vasti dei mandamenti, come nelle città. Si è infine proposta una modificazione di forma per sostituire nell'ultima parte del primo comma alle parole: « Gli organi preposti alla amministrazione » le altre: « L'amministrazione ». (Verb. 47, pag. 404).

8. La Commissione ha riconosciuto l'opportunità della norma dell'articolo 364, che consente la nomina di un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati ad un minore anche se soggetto alla patria potestà; ma non ha ritenuto di aderire al concetto tradizionale che, considerando l'attività del curatore fuori della tutela, lo lascia libero dalle limitazioni che sono poste all'attività del tutore, sia pure col temperamento introdotto dal progetto ministeriale nell'articolo 374 che impone l'obbligo del curatore di comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua amministrazione, temperamento in ogni caso apparso inadeguato, tanto più che il curatore può esserne dispensato dal disponente.

La Commissione non ha neppure ritenuto sufficiente il ripristino della disposizione del progetto della Commissione Reale, soppressa nel progetto ministeriale, che poneva l'obbligo del curatore di dar pronta notizia al tutore degli atti da lui compiuti eccedenti l'ordinaria amministrazione, ma ha fatto senz'altro voti che il curatore speciale sia sottoposto alle norme comuni disciplinatrici della tutela e sia aggiunto all'articolo 364 il seguente comma: « Si applicano a questo curatore le disposizioni degli articoli 383 al 391 ». (Verb. 47, pag. 404, e 48, pag. 411).

9. Una modificazione è stata suggerita al progetto ministeriale nell'articolo 373, relativo all'inventario « degli stabilimenti industriali o commerciali o importanti aziende agrarie » che si trovino nel patrimonio del minore, per sostituire alla parola « stabilimenti » l'altra « aziende », molto più consona alle esigenze odierne della vita pratica, e per sopprimere l'aggettivo « importanti » premesso alle « aziende agrarie », dato che nel termine « azienda » è già insito il concetto che debba trattarsi di entità di un certo rilievo. (Verb. 47, pag. 405, e 51, pag. 437). Si dovrebbe cioè sostituire la formula: « aziende industriali, commerciali o agrarie ».

10. In ordine ai provvedimenti da adottarsi dal giudice tutelare circa l'educazione del minore e l'amministrazione del patrimonio appena compiuto l'inventario, la Commissione ha ritenuto anzitutto che nel relativo articolo 379, in armonia al concetto che la principale cura del giudice tutelare è quella della persona del minore, fosse opportuno invertire l'ordine della indicazione dei provvedimenti stessi, considerando in primo luogo quelli attinenti alla persona del minore e successivamente quelli riguardanti le spese e l'amministrazione del patrimonio. (Verb. 47, pag. 406).

In ordine poi alla sorte degli stabilimenti di commercio e industria che si trovino nel patrimonio del minore, la Commissione non ha ritenuto che fosse opportuno seguire il sistema del progetto ministeriale, che nell'articolo 382 pone come regola la liquidazione e come eccezione l'autorizzazione a continuare l'azienda, mentre, nelle condizioni odierne nella vita sociale, per l'interesse stesso della Nazione è bene che siano evitati, per quanto possibile, i danni derivanti dalla liquidazione. (Verb. 47, pag. 406).

La Commissione ha pertanto espresso l'avviso che in luogo dei predetti articoli 379 e 382 si inserisca il corrispondente articolo 436 del progetto della Commissione Reale, che si ispira ai concetti espressi, salvo ad aggiungere nel n. 1 di detto articolo, che devono essere sentiti, oltre al Comitato di patronato dei minorenni, anche i parenti più prossimi secondo una proposta già in precedenza formulata e salvo

ancora nel n. 4 a sostituire alla espressione: « stabilimenti commerciali o industriali » l'altra « aziende commerciali o industriali » con l'aggiunta di quelle « agrarie », come nell'articolo 373, e all'accentuazione del carattere subordinato del provvedimento di cessazione della azienda, premettendo a questa parola la frase « ove questa (la continuazione) non sia possibile o conveniente ». (Verb. 47, pag. 406).

11. L'articolo 380, dopo avere stabilito come debbano dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere investiti i capitali del minore, dispone che il giudice, sentito il protutore, può, per motivi particolari, autorizzare anche un diverso investimento. Non si dice adunque che deve essere sentito anche il tutore, in quanto si suppone, forse, che sia il tutore che faccia sempre la proposta. Ora, poichè ben si può verificare la diversa ipotesi, la Commissione ha ritenuto opportuno proporre che si stabilisca l'obbligo di sentire anche il tutore. (Verb. 47, pag. 407).

12. Oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione sono state le disposizioni degli articoli 383 e 384 relative alle autorizzazioni cui sono sottoposti gli atti più importanti che il tutore deve compiere nell'esercizio del suo ufficio.

La Commissione ha accolto il sistema del progetto ministeriale che per alcuni atti richiede l'autorizzazione del giudice tutelare (articolo 383) e per altri di maggiore rilievo demanda l'autorizzazione al tribunale (articolo 384), mentre il progetto della Commissione Reale riassumeva nel giudice tutelare ogni potere. Ha ritenuto peraltro che dovesse meglio essere graduata la competenza dei due organi giudiziari in relazione alla importanza degli atti. Il progetto ministeriale riserva fra l'altro alla autorizzazione del giudice tutelare gli atti di acquisto dei beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica o per l'amministrazione del patrimonio (articolo 383, n. 1), e all'autorizzazione del tribunale gli atti di alienazione dei beni stessi, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento (articolo 384, n. 1).

La Commissione, invece, ha proposto che per i beni mobili sia sempre competente a dare l'autorizzazione il giudice tutelare, sia che si tratti di alienazioni che di acquisti e qualunque sia il valore; per i beni immobili invece, tanto per le alienazioni che per gli acquisti o per le accensioni di ipoteca, sia competente il giudice tutelare fino al valore di lire ventimila e il tribunale nel caso che i beni abbiano valore superiore. (Verb. 47, pag. 408).

Alla Commissione è anche sembrato ingiustificato che nell'articolo 383 sia stato soppresso il n. 1 del corrispondente articolo 440 della Commissione Reale, in cui si prevedevano alcune disposizioni concernenti la persona del minore (prestazione di consenso al matrimonio, all'adozione ecc.) e ne ha proposto il ripristino in considerazione del risalto che appare opportuno dare a quanto attiene alla cura personale del minore. (Verb. 47, pag. 408).

Ulteriori lievi emendamenti sono stati suggeriti nell'articolo 383 al n. 1 per sostituire alla espressione « amministrazione del patrimonio » l'altra « gestione del patrimonio », che meglio comprende tutti gli atti necessari per disciplinare la vita di una azienda, e al n. 2 per dire « o per l'ordinaria amministrazione » invece di « e per l'ordinaria amministrazione ». (Verb. 47, pag. 408).

Nell'articolo 384, poi, in aggiunta alle predette modificazioni, considerandosi che nell'articolo 403 per il minore emancipato è stabilito che egli può con la assistenza del curatore stare sempre in giudizio sia come attore che come convenuto, si è proposta la soppressione del n. 3 che richiede l'autorizzazione del tribunale anche per « procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi ».

13. Una lieve modificazione di forma è stata suggerita all'articolo 386 relativo agli atti compiuti « senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli » propo-

nendosi di dire sia nell'articolo che nel suo titolo « atti compiuti contro il divieto o l'osservanza ». (Verb. 47, pag. 409).

14. Nell'aderire all'affermazione che l'ufficio tutelare debba essere gratuito (articolo 387) la Commissione ha anche tenuto ad esprimere l'avviso che per la concessione che il giudice tutelare può fare, avuto riguardo all'entità del patrimonio e alle difficoltà dell'amministrazione, invece di « compensi », come era stato suggerito da qualche Commissario, si conservi il termine del progetto « indennità », che mentre non significa solo rimborso di spese, ma include anche quello della rivalsa delle perdite patrimoniali derivabili dal non potere attendere alle normali occupazioni nel tempo dedicato all'ufficio tutelare, evita il dubbio dell'attribuzione alla tutela del carattere di un impiego retribuito.

La Commissione ha invece proposto una modificazione dell'articolo 387 nel senso che la concessione possa essere fatta anche al protutore, come era ammesso nel corrispondente articolo 445 del progetto della Commissione Reale, dato che ci sono amministrazioni che importano gravi responsabilità. (Verb. 48, pag. 413).

In relazione peraltro al carattere onorario dell'ufficio tutelare e all'obbligo dell'accettazione della nomina da parte della persona incaricata, che non può rifiutare l'ufficio, salvo per gravi motivi che possono anche essere respinti dal giudice, la Commissione, pur osservando che non si possa sempre escludere l'obbligo della prestazione di una cauzione da parte del tutore a garanzia della buona amministrazione del patrimonio del minore, ha però proposto, nell'articolo 388, di affermare che nella imposizione della cauzione il giudice tutelare debba anzichè « della natura e dell'entità del patrimonio », tener conto « della particolare natura ed entità del patrimonio ».

Essendosi poi chiesto da un Commissario di porre in chiaro che le spese relative alla prestazione della cauzione sono a carico del patrimonio del minore, la Commissione, pur aderendo al concetto, ha ritenuto che non sia da aggiungere una particolare disposizione in tal senso, perchè l'articolo 389 demanda già al giudice tutelare di fissare le modalità della cauzione e fra le modalità egli regolerà anche la questione delle spese. (Verb. 48, pag. 414).

15. Il progetto ministeriale, come del resto il progetto della Commissione Reale, non ha riprodotto le disposizioni dell'articolo 300 del Codice vigente rispondenti al principio generale che il tutore non può compiere atti in cui egli sia controparte del minore e che di conseguenza essi sono nulli anche se compiuti a mezzo del protutore.

Ora, per quanto tale soppressione sia stata forse suggerita dalla considerazione che, essendo connesso alla tutela il concetto di rappresentanza, è un principio generale che il rappresentante non può contemporaneamente manifestare due volontà, una per sè e una per il rappresentato, la Commissione è stata di avviso che non fosse inopportuno mantenere le disposizioni del detto articolo che fa divieto al tutore e al protutore di comprare i beni del minore, di accettare la cessione di alcuna ragione o credito verso il medesimo o compiere operazioni nelle quali si riscontra opposizione di interesse. È bene che si affermi particolarmente il divieto al tutore di prendere un interesse personale ai beni del minore e tale divieto importerà non soltanto la responsabilità del tutore e del protutore per gli eventuali danni, ma la nullità dell'atto.

La Commissione, non senza perplessità da parte di qualche Commissario, ha anche avvisato però l'opportunità di lasciare che con l'autorizzazione del giudice tutelare possano essere compiuti alcuni dei predetti atti nel caso in cui giovino al minore più che danneggiarlo, come ben può accadere, e sarebbe allora eccessivo vietarli, ricorrendo la garanzia dell'intervento del giudice. Tale autorizzazione si è proposta limitatamente alle ipotesi dell'affitto dei beni e degli altri atti in cui vi sia conflitto di interesse, escludendola invece per l'acquisto dei beni del minore e per le cessioni di ragioni o crediti verso lo stesso.

In attuazione dei concetti espressi, la Commissione ha suggerito di aggiungere dopo l'articolo 385, relativo alla vendita dei beni, il seguente articolo 385 *bis*:

« Il tutore e il protutore non possono comprare i beni del minore, né rendersi cessionari di alcuna ragione o credito verso il medesimo.

« Non possono neppure prenderne in affitto i beni o compiere altri atti in cui il loro interesse sia in conflitto con quello del minore.

« Per gli atti, tuttavia, contemplati nel capoverso precedente il giudice tutelare, ove sussistano evidenti ragioni di necessità o di utilità, può autorizzarne la conclusione, fissando le opportune garanzie ».

La collocazione proposta per l'articolo chiarisce che la invalidità degli atti cui esso si riferisce rientra nel concetto di annullabilità e non di nullità. Così dice infatti l'articolo successivo nel riferirsi agli atti compiuti contro il divieto o la osservanza delle norme dei precedenti articoli.

In relazione, infine, alla proposta di aggiungere nel progetto l'articolo 385-*bis*, la Commissione ha suggerito di sopprimere, in quanto sembra inutile, la disposizione dell'articolo 391 del progetto ministeriale che afferma la responsabilità del tutore per l'omesso impiego dei capitali del minore. (Verb. 48, pag. 414).

16. In ordine alla cessazione dall'ufficio tutelare la Commissione ha suggerito di ripristinare dopo l'articolo 392, quale articolo 392-*bis*, la disposizione dell'articolo 451 del progetto della Commissione Reale, che impone al tutore il quale chieda di essere esonerato di continuare l'esercizio della tutela fino a che il nuovo tutore non abbia assunto le funzioni. Per quanto qualche Commissario ritenesse la disposizione ovvia, è parso che fosse opportuno includerla per evitare qualsiasi dubbio che potesse portare ad una discontinuità nell'ufficio tutelare. (Verb. 48, pag. 416).

La Commissione ha anche suggerito di completare la formula del successivo articolo 393, relativo alla rimozione e alla sospensione del tutore, proponendo di sostituire alla indicazione del caso del tutore che « abbia commesso un'azione anche estranea alla tutela la quale menomi la fiducia richiesta per l'ufficio » l'altra del tutore che « sia per atti anche estranei alla tutela divenuto immeritevole dell'ufficio », in guisa da comprendere anche il caso di una omissione dei doveri del tutore che lo renda indegno dell'ufficio. (Verb. 48, pag. 416).

17. Varie proposte la Commissione ha ritenuto di fare in ordine alla materia del rendimento, del conto del tutore, della quale ha avvertito tutta la delicatezza, ciò che rende necessario garantire il più efficacemente possibile il minore.

Circa gli obblighi del tutore alla fine della sua amministrazione, il progetto ministeriale nell'articolo 394 si limita a stabilire un obbligo generico di presentazione del conto, ammettendo peraltro una proroga, mentre il progetto della Commissione Reale nel corrispondente articolo 454 stabiliva in primo luogo l'obbligo del tutore di fare subito la consegna del patrimonio, poneva poi un termine preciso di due mesi per la presentazione del conto, salvo la proroga che anch'esso ammetteva, e aggiungeva in fine una sanzione per i casi di ritardo o inadempienza. La relazione ministeriale ha osservato che non è apparso necessario menzionare l'obbligo della consegna del patrimonio, rispondente ad un ovvio principio, e si è considerata eccessiva una sanzione. Senonchè la Commissione ha ritenuto che non sia inopportuno affermare un obbligo che risponde ad un dovere fondamentale, mentre la comminatoria di una sanzione costituisce un'efficace spinta a non ritardare la presentazione del conto e un termine preciso per questa evita ogni dubbio, se pure la formula del progetto ministeriale debba intendersi nel senso che l'obbligo si deve eseguire subito.

La Commissione pertanto ha fatto voti (Verb. n. 49, pag. 417), che all'articolo 394 del progetto ministeriale sia sostituito il testo corrispondente della Commissione Reale.

18. A più lunga discussione ha dato luogo l'articolo 395, relativo all'approvazione del conto del tutore.

In proposito si è anzitutto osservato che l'ultimo capoverso ammette l'azione degli interessati avanti l'autorità giudiziaria solo nel caso che il conto non sia stato mai presentato o non sia stato approvato, escludendosi così l'impugnativa nel caso che il conto sia stato approvato dal giudice tutelare competente. Ora tale esclusione non appare opportuna, potendo ben accadere che i conti sembrino ad un primo esame esatti, perchè artificiosamente contraffatti, e solo in un tempo posteriore all'amministrazione dei beni il tutelato si accorga che vi sono delle gravi inesattezze e irregolarità non apparse dal conto.

Si è inoltre osservato che la formula del capoverso medesimo: « gli interessati possono promuovere azione innanzi l'autorità giudiziaria » non chiarisce nè il carattere della giurisdizione che si eccita, se volontaria o contenziosa, nè la natura della azione che il progetto della Commissione Reale opportunamente precisava nell'articolo 456 quale azione di rendiconto o di responsabilità, da sperimentarsi in sede contenziosa dopo esaurita la fase della volontaria giurisdizione dinanzi al giudice tutelare per la presentazione del conto. Tale precisazione la Commissione ha ritenuto di suggerire sia affermando che gli interessati possono promuovere azione avanti il tribunale per ottenere il rendiconto omesso ed eventualmente per impugnarlo e far dichiarare la responsabilità del tutore, sia premettendo a tale affermazione che gli interessati possono in primo luogo fare istanza al giudice tutelare per la presentazione del conto. Ciò che può giovare ad evitare l'azione innanzi al tribunale quando, come può accadere, il giudice tutelare non sappia che il minore è uscito di tutela e il tutore abbia omesso di presentare il conto perchè impedito e senza un deliberato proposito di sottrarsi ai suoi obblighi.

La Commissione si è anche particolarmente soffermata sul significato da attribuire alla parola « interessati » e ha tenuto a far risultare dal verbale che tra essi è da considerarsi compreso senz'altro il tutore.

Ha poi a lungo discusso se dovesse riconoscersi l'azione anche al Pubblico Ministero, per quanto fosse stato rilevato da qualche Commissario che anche il Pubblico Ministero possa ritenersi compreso nell'espressione « interessati », dato l'interesse pubblico della disposizione.

Opinavano alcuni Commissari che l'azione dovesse ammettersi solo nel caso che il tutelato fosse ancora incapace sostenendo che, divenuto maggiorenne, egli potrà perfettamente tutelare da sè i suoi interessi e che d'altra parte, quando il tutelato è divenuto maggiorenne, come può disporre di tutto il suo patrimonio a favore del tutore, così può egualmente esonerarlo dal rendiconto finale. Si richiamavano invece altri al carattere delle funzioni del tutore e all'interesse pubblico in giuoco nella tutela, per sostenere la opportunità di lasciare in questo campo al Pubblico Ministero la maggiore ingerenza possibile, e si ricordava altresì il sistema del Codice vigente per il quale, se la tutela cessa per la maggiore età del pupillo, il tutore non è liberato se l'amministrato non sia stato assistito nell'esame del conto dal protutore o, in mancanza, da altra persona designata dal protutore, e inoltre non si ammette che prima della definitiva approvazione del rendiconto si facciano convenzioni tra il minore e il tutore (articolo 307). Procedutosi a votazione, la proposta di limitare l'azione del Pubblico Ministero al caso che il tutelato sia ancora incapace è risultata non approvata, mentre la Commissione si pronunciava favorevolmente all'ammissione in ogni caso della predetta azione e, proposto di fare particolare riferimento all'azione di rendiconto e all'azione di responsabilità, suggeriva poi di ammettere il Pubblico Ministero ad esercitare solo l'azione di rendiconto, riconoscendosi che potesse per l'azione di responsabilità apparire improprio l'intervento del medesimo.

I concetti esposti suggerivano altresì alla Commissione, per un ragionevole sistema di protezione del minore, di proporre il ripristino dell'ultimo capoverso del ricordato

articolo 307 del Codice vigente relativo al divieto di convenzioni tra minore e tutore prima dell'approvazione del conto.

In definitiva la Commissione proponeva di sostituire all'ultimo comma dell'articolo 395 le seguenti disposizioni:

« Gli interessati possono fare istanza al giudice tutelare per la presentazione del conto, impugnare avanti il tribunale il decreto del giudice tutelare, promuovere azione per ottenere il rendiconto omissso, e eventualmente per impugnarlo e far dichiarare la responsabilità del tutore.

« Le stesse facoltà spettano al pubblico ministero, salvo per quanto concerne l'azione di responsabilità ».

E proponeva di aggiungere il seguente articolo 395 *bis*:

« Nessuna convenzione tra il tutore e il minore fatto maggiore può aver luogo prima della definitiva approvazione del conto della tutela ». (Verb. 49, pag. 418).

In relazione alle precedenti proposte, infine, la Commissione, nell'articolo 396 sulla prescrizione delle azioni relative alla tutela, ha suggerito di aggiungere alle parole « Le azioni del minore » le altre « e quelle del Pubblico Ministero » e nell'articolo 397, relativo ai registri delle tutele, all'ultimo comma, nel quale si dispone che dell'apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita del minore, ha chiesto che dopo le parole: « all'ufficiale dello stato civile » siano aggiunte le altre: « e al Pubblico Ministero presso il tribunale ». (Verb. 49, pag. 424).

19. La Commissione ha aderito al concetto della disposizione dell'articolo 398 che stabilisce la esenzione di tutti gli atti relativi alla tutela dalle tasse di bollo e di registro, ma ha proposto che la disposizione trovi più opportunamente posto nelle norme di attuazione del Codice. (Verb. 49, pag. 424, e 50, pag. 425).

CAPO II. — Dell'emancipazione.

20. Il tema dell'acquisto di una capacità, sia pure limitata, del minore prima del compimento dei ventun anni, è stato a lungo e più volte discusso in seno alla Commissione. (Verb. 44, pag. 377; 46, pag. 394; 48, pag. 412; 50, pag. 425; 51, pag. 433; 58, pag. 515, e 59, pag. 519).

Esclusosi fin dal principio dei lavori, nell'esame dell'articolo 3 del progetto, che fosse il caso di abbassare il limite della maggiore età ed anzi propostosi in qualche istituto, come quello del matrimonio, un elevamento dell'età minima per esservi ammesso, la Commissione però non ha ritenuto che il Titolo dell'emancipazione potesse limitarsi alle norme tradizionali dell'istituto, sia pure con l'ammissione della emancipazione su istanza del minore e la inclusione della norma relativa al minore autorizzato al commercio con una capacità maggiore di quella che non sia riconosciuta dall'attuale Codice di commercio.

Il progetto ministeriale, seguendo la tendenza di non dare molta importanza alla tutela dell'attività personale del minore, ha anche soppresso nel Titolo della tutela l'articolo 442 del progetto della Commissione Reale che dava al tutore, con la autorizzazione del giudice tutelare, la facoltà di consentire al minore che abbia compiuto gli anni sedici di locare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti e esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono. Ma nella società civile fascista in cui le leggi sul lavoro hanno assunto una importanza fondamentale, il Codice civile, perchè risponda ai tempi, non può — si è rilevato — tacere su un principio come quello della capacità professionale del minore cui le leggi speciali continuamente fanno riferimento, per età anche inferiori ai diciotto anni.

Ben vero in seno alla Commissione una voce si era levata per giungere ad una norma generale che riconoscesse a tutti i soggetti l'acquisto a diciotto anni della capacità riconosciuta agli emancipati, come sistema che meglio risponderebbe alla legge naturale dello sviluppo progressivo della capacità intellettuale e morale delle persone, evitando quel salto pericoloso dalla completa incapacità alla completa capacità. Ma, oltre al fatto che una norma generale darebbe *de jure* una capacità anche a quelli che non hanno la maturità necessaria, — e si ritiene che siano i più, — mentre è preferibile lasciare che il padre di famiglia o il tutore secondo il loro apprezzamento valutino caso per caso se il minore sia capace di compiere atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione, si è considerato che il riconoscimento *de jure* della capacità dell'emancipato al minore che abbia compiuto i diciotto anni non risolverebbe il problema della capacità professionale. Il minore potrebbe, infatti, per tale riconoscimento, compiere solo gli atti non eccedenti la semplice amministrazione e non tutti gli altri, pur necessari, inerenti alla sua professione, mentre si eguaglierebbe la condizione del minore che esplica un'attività e di colui che non esercita alcuna professione ed è, invece, di grande importanza nella legge fascista mantenere una netta differenziazione fra coloro che, pur avendo diciotto anni, non esplicano alcuna attività e devono rimanere sotto l'assidua vigilanza del genitore e coloro che col lavoro hanno dimostrato di avere raggiunto quel grado di maturità che li rende meritevoli di un particolare riconoscimento della loro capacità. Da ciò la necessità di disciplinare la capacità professionale come un istituto avente una propria fisionomia.

La Commissione, pertanto, avvertendo tutta la opportunità di dare la sensazione che i fenomeni riflettenti il lavoro sono considerati dal nuovo Codice nella loro grande importanza e tenendo d'altra parte il debito conto delle esigenze degli istituti della patria potestà e della tutela, addiveniva alla conclusione di proporre che, di fronte alla frammentaria legislazione relativa alla capacità dei minori che esplicano una qualsiasi attività nel campo del lavoro, si includesse nel Codice una disposizione generale su tale capacità professionale, disposizione che dopo ampia discussione così formulava:

« Art. 406-bis. Il minore che abbia compiuto gli anni diciotto può locare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, senza l'autorizzazione di chi esercita la patria potestà o del tutore e salvo che leggi speciali gli riconoscano una maggiore capacità ».

« Tuttavia il genitore o il tutore, ove concorrano gravi motivi, può opporsi alla scelta della occupazione effettuata dal minore, chiedendo al giudice tutelare gli opportuni provvedimenti ».

Tale disposizione, che contiene una limitazione degli istituti sia della patria potestà che della tutela in ordine all'attività professionale dei minori, pur non costituendo una forma di emancipazione nel senso tradizionale (la Commissione anzi ha escluso tale riferimento che invece aveva proposta in una formula primitiva) dovrebbe — si è ritenuto — trovar posto non all'articolo 3 nel Titolo delle persone fisiche, come qualche Commissario avrebbe voluto, ma nel presente Titolo, giacchè sostanzialmente consacra uno stato di fatto circa la capacità del minore che corrisponde press'a poco a quello dell'emancipato, così come del resto nel Capo della emancipazione il progetto ha dato sede alla disposizione dell'articolo 406 relativa al minore autorizzato ad esercitare il commercio. La Commissione ha anzi proposto che la disposizione approvata segua quella di tale articolo, come articolo 406-bis.

21. Il principio ben rilevato che la capacità professionale non fa venir meno la patria potestà, nè la tutela, ma produce effetti limitatamente a quanto attiene all'attività lavorativa del minore, lasciando negli altri campi integra l'autorità del padre o del tutore, ha richiamato l'attenzione della Commissione sul problema della

destinazione dei proventi del minore nell'esplicazione della sua attività professionale. (Verb. 50, pag. 429; 51, pag. 433; 58, pag. 515, e 59, pag. 519).

Da alcuni Commissari si è sostenuto che in base a quel principio non dovrebbe esservi alcun dubbio che il padre possa chiedere al figlio i proventi del suo lavoro per valersene come contributo per il sostentamento della famiglia, mentre il riconoscimento della piena capacità del minore di disporre dei propri guadagni farebbe temere che ci si possa avviare verso una specie di disintegrazione della famiglia. Ma si è obbietato da altri che, una volta stabilito il principio della capacità professionale del minore, sarebbe strano che al medesimo individuo si impedisse il godimento del guadagno ricavato dalla sua professione, mentre s'intende bene che in caso di bisogno il figliuolo sarà tenuto a mantenere il padre e gli altri familiari considerati dalla legge. Si è richiamata in proposito la tradizione romanistica per la quale fin dai tempi di Augusto il figlio ebbe piena libertà di disporre dei propri guadagni ritratti dall'esercizio della milizia, mentre una costituzione di Costantino estese tale libertà ad ogni guadagno professionale e si è ricordato come questa tradizione fosse giustificata dalla necessità di dare una personalità al figlio che esercita una professione.

Una giusta conciliazione delle opposte tendenze è stata infine trovata dalla Commissione nel proporre, a maggioranza, di aggiungere all'articolo 406 *bis* un articolo 406 *ter* riproducente il primo capoverso dell'articolo 442 del progetto della Commissione Reale che, senza attribuire i guadagni professionali del minore al genitore, dà a quest'ultimo il potere di vigilare sul modo con cui il minore impiega i guadagni stessi, aggiungendo all'articolo un comma per dare al giudice tutelare la facoltà, in caso di necessità, di disporre che una parte del salario sia destinata all'assistenza familiare.

22. Modificazioni particolari sono state, poi, dalla Commissione proposte ad alcuni articoli del Capo.

All'articolo 400, che concerne l'emancipazione con provvedimento del giudice tutelare, la Commissione ha suggerito di sostituire il testo del corrispondente articolo 460 del progetto della Commissione Reale, diverso nel primo comma solo per la redazione, ma contenente anche un capoverso nel quale si ammette il giudice tutelare ad accordare l'emancipazione anche senza il consenso dei genitori se concorrono gravissime ragioni. (Verb. 50, pag. 429).

23. In ordine al curatore dell'emancipato si è osservato anzitutto che nell'articolo 401 non è stata inclusa la norma contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo 315 del Codice vigente e riprodotta nell'ultimo comma dell'articolo 462 del progetto della Commissione Reale, per cui alla donna minore vedova o separata legalmente dal marito è nominato curatore il padre o la madre. La relazione ministeriale dice che la norma è apparsa superflua, ma la Commissione parlamentare ha espresso l'avviso che essa debba trovar posto nel nuovo Codice ad evitare ogni possibile dubbio e ad integrare la considerazione dei vari casi possibili. Ha proposto quindi di aggiungere alla fine dell'articolo 401 un analogo comma. (Verb. 51, pag. 431, e 52, pag. 440).

24. Nell'articolo 403, relativo alla capacità dell'emancipato, la Commissione ha ritenuto opportuno, per maggiore chiarezza, di far salvi i casi in cui la capacità è diversa da quella relativa agli atti non eccedenti la semplice amministrazione, come per il minore autorizzato all'esercizio del commercio e per il minore in relazione alla attività professionale. Ha pertanto suggerito che alla fine del primo comma siano aggiunte le seguenti parole: « salvo quanto è disposto dagli articoli 406 e 406 *bis* ».

Non ha creduto peraltro che fosse il caso di sostituire nel secondo comma alla formula « può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali ecc. » la dizione: « può col consenso e l'assistenza del curatore ecc. », come qualche Commissario proponeva, temendo che ciò potesse pregiudicare il concetto giuridico dell'assistenza, mentre poi i due termini nel progetto sono indubbiamente considerati equivalenti, come si rileva dal terzo comma, che, riferendosi all'assistenza del curatore prevista nel comma precedente, usa il termine « consenso ». (Verb. 51, pag. 432).

25. In ordine alla capacità del minore emancipato autorizzato all'esercizio del commercio, la Commissione, mentre è stata favorevole alla inclusione della relativa norma dell'articolo 406 nel Codice civile anzichè nel Codice di commercio dove tuttora trovasi, non ha ritenuto di potere aderire al sistema innovatore del progetto ministeriale che accorda a quel minore piena capacità di compiere da solo anche gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, equiparandolo in sostanza ad un maggiorenni, salvo unicamente la possibilità della revoca dell'emancipazione (verbale 51, pag. 435). In favore della innovazione si è ricordato che l'articolo 406 si ispira ai voti formulati dalla dottrina e dai precedenti progetti di Codice. Si è riferito inoltre quanto spiega la relazione ministeriale nell'osservare che è illogico che il minore autorizzato al commercio possa compiere tutti gli atti inerenti al commercio medesimo, anche se eccedano l'ordinaria amministrazione, e invece in materia civile sia capace solo degli atti di ordinaria amministrazione. E si è espresso poi il timore che con una limitazione in tale campo non venga sufficientemente tutelata la sicurezza del terzo che compra dal minore beni facenti parte del suo patrimonio civile appagandosi della dichiarazione che le somme ricavate dalla vendita servono all'emancipato per l'esercizio del commercio, quando invece sono da lui destinate ad altri scopi. Ma si è osservato, in senso opposto, da altri, che sembra eccessiva la concessione della piena capacità, e contrastante con la realtà, perchè può un padre ritenere capace il figlio di esercitare una data modesta attività commerciale, a cui è stato da tempo addestrato, e non di fare qualunque atto di natura civile. Si è ancora osservato che con la formula del progetto ministeriale rimane sempre la questione se quando si autorizza un minore emancipato al commercio secondo la legge commerciale, lo si debba ritenere autorizzato illimitatamente ovvero solo per un determinato commercio, limitato nella specie o nel tempo o nello spazio e, una volta che nell'atto di autorizzazione si è posta una limitazione, sarà necessario interpretare tale documento per vedere quali atti questo minore emancipato è capace di compiere. La Commissione ha acconsentito, in definitiva, all'avviso che si affermi la capacità in relazione al commercio per cui il minore è stato autorizzato e che una capacità più estesa sia ammessa solo quando risulti dall'atto di autorizzazione.

Ha pertanto proposto di aggiungere in fine dell'articolo la seguente frase: « relativamente al commercio per cui è stato autorizzato, salvo che dall'atto di autorizzazione risulti una capacità maggiore ».

Inoltre la Commissione, dal momento che si è prevista la continuazione dell'esercizio della azienda agraria insieme a quella industriale e commerciale che venga a trovarsi nel patrimonio del minore (articolo 379), ha proposto di aggiungere nell'articolo in esame che « la stessa norma si applica al minore autorizzato ad esercitare una azienda agraria ». (Verb. 51, pag. 437).

26. Chiarito nella discussione (verb. 51, pag. 438), che alla revoca dell'emancipazione di cui all'articolo 407 sfuggono le emancipazioni di diritto, salvo il principio di diritto naturale del ricorso al tribunale per promuovere l'interdizione, la Commissione ha proposto di aggiungere all'articolo il seguente comma, tratto dal progetto del Codice di commercio elaborato dalla Commissione Reale: « La revoca non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, neppure per le operazioni in corso ».

27. Un articolo, 408-*bis*, la Commissione ha, infine, suggerito, per chiudere il Capo della emancipazione con una disposizione contenente il riferimento alle forme della concessione e della revoca dell'emancipazione, al che per l'emancipazione in genere e per quanto attiene all'esercizio delle aziende agrarie provvede il Codice di procedura civile e per l'autorizzazione al commercio il Codice di commercio. (Verbale 51, pag. 438).

TITOLO X *bis*. — Dei minori affidati alla pubblica o alla privata assistenza.

1. Il nuovo Titolo X *bis*, che la Commissione propone di aggiungere nel Libro I del Codice civile dopo il Titolo della tutela e dell'emancipazione e che è stato predisposto, come già si è detto, da una apposita Sottocommissione, ha per scopo principale di formulare il regolamento giuridico di quell'istituto che fu propugnato sotto il nome di « piccola adozione », ma non a questo si limita, in quanto riannoda principalmente il nuovo istituto all'attività delle Opere assistenziali del Regime, inquadrando nel Codice detta attività in quanto è attività *tutelare*.

Tale inquadramento, come bene si dice nella relazione della Sottocommissione, risponde allo spirito del Regime, perchè il ricovero, l'allevamento, la protezione e la educazione della infanzia abbandonata, che la legge affida alle Opere assistenziali, non possono più venire oggi concepite come la espressione di una semplice funzione amministrativa di beneficenza, ma costituiscono forme normali di intervento dell'autorità statale nella disciplina della filiazione. Quindi gli uffici tutelari delle Opere assistenziali hanno oggi giusto diritto di cittadinanza nel diritto civile fascista.

La nuova istituzione riallacciata a questo nuovo inquadramento — continua opportunamente la relazione della Sottocommissione — mentre facilita, completa e rafforza quella forma di allevamento del fanciullo, curata dalle Opere assistenziali, che viene chiamata « allevamento esterno » e che è ritenuta, sotto i riguardi così igienici che morali e sociali, preferibile all'allevamento nell'interno degli Istituti di pubblica assistenza, armonizza, d'altro lato, tale forma assistenziale con la soddisfazione di un doppio bisogno giuridico individuale, il bisogno, anzi il diritto, degli illegittimi perchè lo Stato intervenga a cancellare la inferiorità familiare e sociale che loro infligge la colpa dei genitori, ed il bisogno spirituale, morale e talora economico, specie nel campo agricolo, delle famiglie sterili o fornite di poca prole, di avere il focolare allietato dal sorriso del fanciullo o di reclutare nuove forze di aiuto e di completamento della comunità economica familiare. Si può, infine, ottenere con questo sistema giuridico, che la nuova istituzione assuma caratteri precisi e determinati, possibilità di largo sviluppo, e garanzia di controllo, affinchè non si verifichi quanto avviene nell'adozione regolata dal Codice, di essere spesso diretta alla soddisfazione di fini obliqui e contrari alla legge ed alla morale.

Il rapporto del Presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, che è stato apprezzato collaboratore della Sottocommissione, e i dati statistici forniti dal servizio statistico del Ministero della giustizia che sono stati allegati alla relazione della Sottocommissione, chiariscono del resto più di ogni altra dimostrazione l'importanza della questione e giustificano le proposte della Commissione.

Da tali documenti, come bene osserva la relazione della Sottocommissione, risulta che esiste una massa *costante* di fanciulli, abbandonati materialmente o moralmente dai loro genitori, non inferiore ai *duecento mila*. Essa ha bisogno di protezioni e di conforti materiali e morali, ma ha bisogno, altresì, di quella assistenza giuridica tutelare che non solo valga a facilitare coteste protezioni e conforti, ma possa assicurare così l'esercizio dei diritti dei minori verso i genitori, come la loro difesa contro gli abusi della patria potestà.

Ora, in questo campo di protezione giuridica, la deficienza di azione delle istituzioni ufficiali del Codice vigente è impressionante. Invero di fronte ai predetti duecentomila fanciulli abbandonati, vi sono meno di tremila tutele ufficialmente aperte per la protezione di questa massa di infelici; e cifre ancora più misere si hanno

di adunanze di Consigli di famiglia o di tutela, e di ordinanze di decadenza dalla patria potestà. La Commissione è stata pertanto d'accordo nel riconoscere che il Codice civile, nella sua struttura attuale, resta, si può dire, quasi estraneo alla disciplina familiare delle masse popolari e il rimediare a questo grave difetto si presenta quale problema assolutamente necessario e di particolare urgenza. La gravità di esso ha altresì persuaso la Commissione che in ogni modo si debba incoraggiare la protezione dell'infanzia abbandonata. Il progetto del nuovo Titolo pertanto non esclude che intervenga anche la diretta attività assistenziale privatistica. Mentre la Sottocommissione si era riferita solo alla pubblica assistenza dei minori partendo dal concetto che gli appositi Istituti dovrebbero intervenire sempre a favore dei minori sforniti di adeguata assistenza familiare, salvo poi a collocarli presso i privati, se possibile e opportuno, la Commissione, considerando che ciò non sempre accade in pratica, ha ritenuto che il Titolo dovesse riferirsi e giovare quindi anche ai minori affidati direttamente alla privata assistenza.

In base ai concetti esposti, il nuovo Titolo che la Commissione ha proposto è stato composto di tredici articoli: il primo, 408 *a*, che enuncia il principio che la pubblica assistenza dei minori è regolata dalle leggi speciali e da quelle del presente Titolo; gli articoli 408 *b*, 408 *c*, 408 *d*, 408 *e*, che fissano i caposaldi di quei poteri tutelari delle Opere assistenziali oggi imperfettamente preveduti nel Codice civile vigente (articolo 262) e in talune disposizioni speciali e gli articoli 408 *f* a 408 *o*, che in relazione con i detti poteri tutelari sanzionano e regolano il nuovo istituto sotto il controllo delle Opere assistenziali.

Al nuovo Titolo è stata data la denominazione « Dei minori affidati alla pubblica o alla privata assistenza ». La Sottocommissione aveva proposto la formula « Disposizioni speciali sui minori affidati alla pubblica assistenza », ma la Commissione, come si è accennato, ha preferito il riferimento anche ai vincoli che in concreto si stabiliscono all'infuori dell'intervento della pubblica assistenza e ha soppresso poi le parole « Disposizioni speciali » che ha ritenuto non necessarie. Nè ha creduto di accogliere l'altro titolo suggerito nella discussione « Della assistenza dei minori » considerando che, regolatasi nel progetto soltanto quella parte della funzione degli organi di assistenza che ha veramente un carattere giuridico tutelare, era più opportuno riferirsi all'oggetto dell'assistenza, cioè ai minori, anzichè all'assistenza. (Verbale 57, pag. 484, e 58, pag. 509).

2. Passando a considerare più particolarmente le singole disposizioni del progetto, gli articoli 408 *a* e 408 *b*, tendono ad individuare le categorie di minori cui il nuovo Titolo si riferisce, allo scopo di rendere sicura e precisa la portata delle singole disposizioni. Queste categorie, osserva la relazione della Sottocommissione, corrispondono a quelle contemplate dalle principali leggi assistenziali, cioè la legge sulla protezione della maternità e dell'infanzia (Testo Unico approvato con Regio decreto 24 dicembre 1934—XIII, n. 2316, articolo 4), la legge sull'ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono (Regio decreto-legge 8 maggio 1927—V, n. 798, articolo 4), la legge per la istituzione e il funzionamento del tribunale per i minorenni (Regio decreto-legge 20 luglio 1934—XII, n. 1404, convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935—XIII, n. 835, articoli 1, 8, 25, 26 e 32).

La Sottocommissione aveva proposto nell'articolo 408 *b* la indicazione delle seguenti categorie di minori degli anni 18:

- a*) figli di genitori ignoti o figli naturali non riconosciuti;
- b*) figli naturali riconosciuti dalla sola madre quando questa si trovi nell'impossibilità di provvedere al loro allevamento;
- c*) ricoverati comunque in un Istituto di pubblica assistenza od assistiti da questo ai fini del mantenimento, educazione o rieducazione.

Ma nella discussione dell'articolo in seno alla Commissione, in armonia ai concetti già accennati circa la considerazione nel Titolo dei minori affidati non solo alla pubblica ma anche alla privata assistenza, si è aggiunto il riferimento anche ai fanciulli in stato di abbandono materiale o morale, secondo la formula della legge assistenziale. Non si è invece consentito nella proposta di qualche Commissario che avrebbe voluto sopprimere nella lettera *a*) la categoria dei « figli naturali non riconosciuti » come rientrante in quella di « figli di genitori ignoti », sia perchè quest'ultima espressione vuole esattamente riferirsi ai figli anche legittimi dei quali non è possibile accertare con esattezza lo stato civile, come in caso di calamità, sia perchè la distinzione è usata in tutte le leggi assistenziali. (Verb. 57, pag. 485).

3. L'articolo 408 *c* fissa il principio fondamentale del potere tutelare degli Istituti di pubblica assistenza. È un potere di diritto che viene ad essi riconosciuto sui fanciulli ricoverati o assistiti dai medesimi, fino a che non sia stato provveduto dal giudice tutelare alla nomina di un tutore e in ogni caso in cui l'esercizio della patria potestà o della tutela sia impedito o sospeso. La Commissione è partita dal presupposto che non debba esservi fanciullo che non abbia chi lo assista, lo protegga, lo rappresenti in tutti gli atti della sua vita civile.

Una forma embrionale ed imperfetta del concetto di una potestà tutelare di diritto dell'Opera assistenziale si è accennato già trovarsi nell'articolo 262 del Codice civile in quanto dispone: « I fanciulli ammessi negli ospizi a qualunque titolo e sotto qualsivoglia denominazione, che non abbiano parenti conosciuti e capaci dell'ufficio di tutore, sono affidati all'amministrazione dell'ospizio in cui si trovano, la quale forma per essi il Consiglio di tutela senza intervento di pretore, e può, ove le circostanze lo esigano, eleggere uno degli amministratori per esercitare le funzioni di tutore »; ma aboliti i Consigli di famiglia e di tutela, e trasferite le loro attribuzioni al giudice tutelare, giustamente ha osservato la Sottocommissione nella sua relazione che non si potrebbe pensare a poteri esercitati direttamente dal giudice tutelare, perchè bisognerebbe a questo scopo svolgere centinaia di migliaia di procedure e l'intervento del giudice arriverebbe quasi sempre tardivo. Occorre, invece, che l'ospizio abbia una potestà tutelare di diritto, salvo a ricorrere al giudice tutelare in tutti i casi in cui il Codice impone l'intervento di questo magistrato.

Di massima importanza è la regola contenuta nel capoverso di questo articolo 408 *c* e per la quale si dispone che in ogni caso in cui il genitore del minore abbandonato riprenda l'esercizio della patria potestà, l'Istituto di pubblica assistenza deve richiedere che il giudice tutelare intervenga. Si è considerato infatti che purtroppo avviene spesso che i genitori legittimi o naturali, dopo avere abbandonato l'infante o il fanciullo o avere provocato il suo internamento in un riformatorio, ricompariscano per pretendere di ritirarlo in famiglia quando è divenuto un giovinetto educato ed abile al lavoro, procedendo, ove necessario, ad atti di riconoscimento o di legittimazione. Nello stato attuale della legislazione, l'Istituto non può opporsi alle loro richieste, anche se dubiti che il genitore reclaims il figlio a solo scopo di sfruttamento e che si tratti di ambienti familiari di corruzione o di mala vita. La disposizione proposta mira invece a proteggere il minore ed il pubblico interesse, stabilendo che la restituzione del minore non possa avvenire se non attraverso una procedura che si svolgerà davanti al giudice tutelare, il quale potrà fissare eventualmente dei limiti e delle condizioni atte a proteggere l'avvenire del minore. (Verb. 57, pag. 487).

4. La disposizione successiva dell'articolo 408 *d* corrisponde a quella contenuta nell'articolo 21 del Testo Unico delle leggi sulla protezione della maternità e dell'infanzia (Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316). Ha lo scopo preciso di stabilire la raccolta dei fanciulli privi di adeguata assistenza, salvo poi, in un secondo tempo, a provvedere al modo come essi possano essere protetti in via permanente. La sua

applicazione forma il caposaldo della istituzione dei cosiddetti « Centri di osservazione », i quali costituiscono a loro volta uno dei fulcri principali dell'attività dell'O. N. M. I., in quanto è diretta alla protezione dei fanciulli materialmente o moralmente abbandonati.

Nella discussione in seno alla Commissione si sono sollevati dubbi sulla opportunità di inserire nel Codice questa disposizione che fissa i doveri degli enti di pubblica assistenza e nella primitiva formulazione si riferiva particolarmente all'O. N. M. I. Si è sostenuto in proposito che questa determinazione debba essere lasciata alla legge speciale, anche per non cristallizzare nel Codice civile istituti della Rivoluzione che sono in continuo perfezionamento, ma si è opposto che la disposizione si giustifica nel Codice in quanto costituisce una deroga alle norme comuni della patria potestà e della tutela ed ha una portata notevolissima essendo l'espressione del movimento rivoluzionario che si è determinato nel campo della assistenza; nè d'altra parte è da sorprendere che nel Codice di diritto privato penetri sempre più il diritto pubblico, soprattutto in questo campo. Il principio generale, infatti, che lo Stato possa intervenire e prendere a suo carico i figli di genitori incapaci, per ragioni materiali o morali, di provvedere alla loro educazione — nel progetto si regola anche la protezione dei figli legittimi quando si trovino in istato di abbandono — è di così alto interesse sociale che deve essere consacrato nel codice civile dove sono disciplinati i rapporti di famiglia. Si tratta di una limitazione del diritto di famiglia, di una sostituzione dello Stato ai doveri che i genitori non possono o non sanno compiere. E la maggioranza della Commissione ha aderito a questi concetti addivenendo però nella formula definitiva ad alcune modificazioni del testo originario.

Si è considerata, infatti, la opportunità di riservare al codice l'affermazione di un principio generale senza un riferimento preciso all'intervento dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, Istituto che potrebbe anche cambiare di nome, e si è pertanto proposto di sostituire una formula che si riferisca genericamente ad un intervento della « pubblica autorità a mezzo dei suoi organi destinati alla protezione della maternità e dell'infanzia ». Nel testo definitivo si è anche ritenuto opportuno aggiungere la parola « materialmente » all'altra « moralmente » e sopprimere, perchè superflue, le parole « o cattiva condotta » dopo l'altra « ignoranza » e le parole « o istruzione » dopo l'altra « educazione ».

Il testo dell'articolo approvato dalla Commissione è risultato adunque così formulato:

« Quando il minore sia moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone che per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi siano incapaci di provvedere alla sua educazione, la pubblica autorità, a mezzo dei suoi organi destinati alla protezione della maternità e dell'infanzia, lo collocherà in luogo sicuro, sino a che si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione ». (Verb. 57, pag. 487).

5. Segue nell'articolo 408 *e* la norma di carattere generale, per la quale, indipendentemente dai poteri tutelari provvisoriamente esercitati di diritto dall'Istituto di pubblica assistenza a norma dell'articolo precedente, la tutela dei fanciulli ricoverati od assistiti può sempre essere deferita all'Istituto in modo permanente e formale, e quindi, anche all'infuori del caso particolare preveduto dall'articolo 362 del progetto del codice.

6. L'articolo 408 *f* contiene il regolamento del nuovo istituto. Nella formula proposta dalla Sottocommissione l'articolo cominciava col disporre che tra l'allevatore esterno o il capo della famiglia presso cui un minore sia stato collocato da un Istituto di pubblica assistenza e il minore medesimo può essere costituito un vincolo parentale in virtù di pubblica autorità. La costituzione di tale vincolo, si aggiungeva,

è dichiarata con decreto del giudice tutelare del mandamento dove risiede l'allevatore o il capo della famiglia, su domanda di questo, decorsi non meno di tre anni dal collocamento e il vincolo può essere esteso al coniuge dell'allevatore o capo di famiglia sopra sua domanda. La Commissione ha ritenuto anzitutto di premettere all'articolo un comma di collegamento con le precedenti disposizioni così formulato: « L'Istituto di pubblica assistenza può affidare, a norma delle disposizioni speciali, a persona di fiducia il minore ricoverato » e di semplificare la dizione del comma successivi dove si parla dell'« allevatore esterno o capo della famiglia presso cui il minore sia stato collocato ». Ha ritenuto opportuno il termine di tre anni posto al periodo preventivo del collocamento, in luogo di quello decennale proposto dalla Commissione Reale, concordando nell'avviso della Sottocommissione che esso sia sufficiente per creare e consolidare quel rapporto di affetto e disciplina domestica che dovrà diventare permanente e duraturo e perchè esso non sia assunto se non dopo ponderata considerazione, mentre un periodo più lungo potrebbe notevolmente ridurre il beneficio di questa istituzione.

La Commissione ha anche aggiunto, in conformità ai concetti già accennati, un ultimo comma per precisare che lo stesso vincolo, con le stesse forme, può essere costituito tra il minore e la persona che direttamente ha provveduto all'allevamento di lui.

Ma dove la Commissione più a lungo si è soffermata è sulla disposizione relativa alla costituzione del vincolo parentale tra il minore e la persona cui esso è affidato. La Sottocommissione ha precisato nella sua relazione che ha evitato di dare un nome specifico al nuovo istituto per la difficoltà di trovare una denominazione adatta che non richiama quella dell'adozione da cui quest'istituto differisce sia dal punto di vista concettuale che da quello del suo regolamento. Ma nella discussione si sono anzitutto sollevati dubbi sulla stessa opportunità di ammettere la costituzione di un vincolo parentale, osservandosi da alcuni Commissari essere sufficiente affermare che il minore può essere posto sotto la patria potestà della persona cui è affidato, tanto più che si tratta di un vincolo che si può facilmente revocare, mentre l'ammissione di uno speciale vincolo attenua ancor più la differenza tra il nuovo istituto e l'adozione.

Senonchè si è chiarito che vi sono notevoli differenze tra l'adozione e il nuovo vincolo, che con la prima si crea un rapporto di parentela civile, e col nuovo istituto un rapporto che imita la famiglia naturale e ha una speciale giustificazione assistenziale, senza essere un mero vincolo assistenziale. L'adozione non sostituisce al vincolo naturale della filiazione un vincolo nuovo, ma ne crea un secondo accanto al primo (articolo 307 del progetto); il nuovo istituto invece mira a sostituire al vincolo naturale della filiazione, impedito o interrotto nei suoi naturali effetti a cagione del non riconoscimento o dell'abbandono dei genitori, un vincolo nuovo, fondato sull'allevamento, sulla coabitazione, sull'affetto e sulla riconoscenza. Diverse sono poi le condizioni e gli effetti dei due istituti. L'adozione è vietata quando ci sono figli, mentre il vincolo del quale si discute si può costituire anche se esistono figli. Diverse del pari, e profondamente, sono le conseguenze patrimoniali dei due istituti, perchè mentre l'adozione conferisce all'adottato un diritto di successione sui beni dell'adottante e stabilisce altresì per l'uno e per l'altro un diritto alimentare oltre al mantenimento del minore adottato da parte dell'adottante, nel caso in esame non si verifica che solo quest'ultimo effetto. Poi, mentre l'adozione ha un carattere più duraturo, il presente vincolo può essere revocato dal giudice tutelare quando riesca troppo gravoso alla persona cui il minore è stato affidato. Si è inoltre ricordato che l'ammissione di questo rapporto è universalmente sostenuta per rafforzare vieppiù quel vincolo di affetto che nasce dall'allevamento, per aiutare e completare l'opera degli Istituti assistenziali e per dare a coloro che hanno raccolto il fanciullo la necessaria sicurezza contro una tarda richiesta dei genitori tendente il più delle volte a sfruttare il valore economico

raggiunto dal minore come strumento di lavoro o a ricattare i nuovi genitori in ragione diretta dell'affetto in essi sorto verso il bambino allevato. È solo favorendo il sorgere di questo più forte vincolo che il Codice potrà, con benefici effetti, agire sopra la già ricordata moltitudine di fanciulli rimasti fino ad oggi estranei ai benefici di assistenza e di tutela che il Codice stesso prescrive.

In definitiva la maggioranza della Commissione si è espressa favorevolmente alla conservazione della formula « vincolo parentale », escludendo così anche le altre denominazioni, che erano state suggerite, di « vincolo assistenziale » e di « vincolo familiare ». (Verb. 57, pag. 490, e 58, pag. 513).

7. Nell'articolo 408 *g* si sono regolate con particolare cura e cautela le forme del decreto di costituzione del vincolo parentale. Si è stabilito che il giudice tutelare, prima di emanare il cennato decreto, deve raccogliere accurate informazioni sulle condizioni economiche, morali e familiari delle persone con le quali viene costituito il vincolo parentale, sul trattamento da esse usato al minore, sulle condizioni fisiche, intellettuali e morali di questo, assumendo, ove occorra, testimonianze sotto vincolo di giuramento. Deve sentire l'Istituto presso cui il minore fu ricoverato o da cui fu assistito, i prossimi parenti del medesimo ed anche il minore se sia in condizioni di esprimere utilmente il suo avviso. Deve constatare inoltre che la persona cui spetterà la patria potestà sul minore non si trova nelle condizioni di incapacità tutelare previste dall'articolo 358. Il decreto può prescrivere norme per l'allevamento e l'educazione del minore. Esso non è esecutivo se non dopo che è stato omologato dal tribunale su richiesta conforme del Pubblico Ministero. Deve essere trascritto nei registri di stato civile del Comune di residenza del fanciullo ed annotato sui registri di stato civile del Comune di origine in margine dell'atto di nascita.

In ordine a questo articolo merita di essere ricordato che la Sottocommissione aveva proposto che il decreto fosse omologato dal tribunale dei minorenni, ma si è osservato dalla Commissione che, pur essendo opportuno che il decreto del giudice tutelare, nonostante l'aumento di competenza proposto per questo magistrato, fosse, in considerazione dell'entità del provvedimento, sottoposto ad una omologazione, era preferibile demandare tale omologazione al tribunale ordinario, dato che i tribunali dei minorenni, pure affidati ad ottimi magistrati, hanno limitata dalla scarsità dei mezzi la loro azione e sono inoltre istituiti soltanto presso le sedi di Corti di appello. (Verb. 57, pag. 492).

8. Nell'articolo 408 *h* sono stati disciplinati gli effetti della costituzione del vincolo parentale. Per quanto riguarda gli eventuali diritti patrimoniali del minore si è ritenuto opportuno applicare le disposizioni del Titolo dell'adozione facendo riferimento al contenuto degli articoli 308 e 309, e intendendo naturalmente escludere le disposizioni non richiamate relative agli alimenti e ai rapporti successori; ma per ciò che concerne la persona del minore non è apparso che tale assimilazione fosse conciliabile con la differenza fondamentale che, come si è detto, corre tra il vincolo dell'adozione e il nuovo istituto. Si è quindi in proposito suggerito che si costituissero rapporti analoghi a quelli tra padre e figlio, dichiarandosi che il vincolo parentale pone il minore sotto la patria potestà della persona cui è affidato e sono applicabili le disposizioni degli articoli 153 del Titolo VI e 323 a 327 del Titolo IX.

Segue quindi, quale massimo beneficio di questo vincolo parentale, la concessione all'illegittimo di un cognome che indichi l'appartenenza ad una famiglia. Se si tratta di figlio di genitori ignoti o di figlio naturale non riconosciuto, egli assume il cognome della persona che esercita su di lui la patria potestà; se si tratta di figlio legittimo o riconosciuto, il cognome di detta persona sarà aggiunto al suo cognome familiare. Nella formulazione originaria dell'articolo si era detto per il primo caso che il minore veniva designato ufficialmente come figlio delle persone con le quali viene ad essere

congiunto dal vincolo parentale, ma nella discussione si è osservato che per l'attribuzione al minore del cognome della persona cui è affidato non era necessaria quella designazione ufficiale, non conciliabile col contenuto dell'istituto che verrebbe ad assumere una portata più notevole dell'altro relativo all'adozione, mentre appare più facilmente revocabile. Il testo approvato dalla Commissione si limita pertanto alla dichiarazione relativa all'assunzione del cognome, rimettendo all'uso la scelta di una particolare denominazione delle persone fra cui si costituisce il vincolo. (Verbale 58, pag. 509).

9. Dalla stessa predetta natura del vincolo che si costituisce col presente istituto deriva la disposizione che ha trovato posto nell'articolo 408 *i*. La Sottocommissione, prendendo la norma dal Titolo dell'adozione, si era limitata a suggerire che fosse stabilito che il vincolo parentale cessa di pieno diritto se interviene matrimonio tra il minore e una delle persone congiunte con lui dal vincolo stesso. Ma nella discussione si è fatta presente l'inopportunità di lasciare una piena libertà di sposarsi tra persone legate da un vincolo parentale che deve essere considerato nei suoi effetti quasi analogo a quello naturale. Qualche Commissario sarebbe stato propenso a porre un divieto assoluto di matrimonio anche dopo la revoca del vincolo parentale, limitatamente magari a coloro fra cui direttamente si è costituito il vincolo. Da altri Commissari si è chiesto di ammettere il matrimonio dopo la revoca del vincolo, subito, o solo quando fosse trascorso un certo tempo per evitare l'impressione di un matrimonio tra membri della stessa famiglia.

La Commissione si è, infine, espressa favorevolmente ad una soluzione intermedia, ammettendo per il matrimonio tra allevatore e allevato un divieto corrispondente a quello sancito dall'articolo 93 per il matrimonio tra l'adottante e l'adottato, un divieto cioè da cui si può ottenere dispensa e mantenendo naturalmente la disposizione proposta dalla Sottocommissione che in caso di matrimonio il vincolo parentale cessa di pieno diritto. Lascerebbe invece la Commissione piena libertà per le nozze fra figli dell'allevatore e l'allevato, tra i quali, per quanto cresciuti insieme, non c'è alcun rapporto di parentela. (Verb. 58, pag. 511).

10. Gli articoli 408 *l*, 408 *m* e 408 *n* regolano la durata del vincolo parentale.

Come bene osserva la relazione della Sottocommissione, evidentemente esso può continuare per tutta la vita delle persone fra le quali è costituito, quando dia luogo fra di esse a sentimenti profondi e duraturi di affetto e di riconoscenza. Ma non si può prescindere, anzitutto, dalla considerazione delle condizioni nelle quali questo vincolo è sorto. Non si può negare, cioè, al minore diventato maggiore, il diritto di ripudiare un rapporto alla cui costituzione la sua volontà è rimasta estranea, allorché egli abbia raggiunto il pieno possesso del conoscere e del volere. Né si può nemmeno rifiutare, d'altra parte, in modo assoluto ai genitori civili la facoltà di sciogliersi, in taluni casi particolarmente gravi, da questo vincolo che essi hanno accettato, non per dovere di natura, ma per un atto di volontà formatosi in condizioni che lo giustificavano. Infine sembra opportuno e prudente che l'Istituto che ha ricoverato e assistito il minore e che ha assunto la responsabilità del suo collocamento esterno possa richiedere al giudice la revoca del provvedimento quando gravi motivi lo inducano a ritenere che questo collocamento non risponde agli interessi del minore.

In base a questi concetti l'articolo 408 *l* dispone che « il decreto che costituisce il vincolo parentale potrà essere revocato dal giudice tutelare:

- a) su richiesta del minore diventato maggiore;
- b) su richiesta delle persone con le quali è stato costituito il vincolo parentale, per traviamiento del minore;
- c) su richiesta delle stesse per sopravvenuta impossibilità di dette persone di continuare a provvedere all'allevamento;

d) su richiesta dell'Istituto di pubblica assistenza che ha ricoverato o assistito il minore, per gravi motivi ».

Nel testo originario, fra l'altro, per il primo caso era stato prescritto che la richiesta fosse presentata entro l'anno dalla maggiore età, ma si è ritenuto opportuno poi di togliere questo limite, essendo stato osservato nella discussione che la causa del dissenso può ben manifestarsi anche dopo.

L'articolo 408 *m* regola i rapporti tra la parentela naturale e quella costituita col presente istituto. In proposito si è considerato che se si tratta di figlio legittimo e di patria potestà che fu tolta o sospesa per colpe che hanno potuto essere non gravi, o per impedimenti che hanno potuto essere temporanei, non si può negare che il nuovo vincolo debba rimanere estinto se il genitore è reintegrato dal magistrato nell'esercizio della potestà medesima. Lo stesso nel caso che il genitore naturale abbia riconosciuto o legittimato il figlio, tranne che egli medesimo consenta che il vincolo parentale perduri, o che il genitore sia indegno di assumere l'esercizio della patria potestà, nella quale ipotesi si deve attribuire al giudice tutelare la facoltà di vietare che il fanciullo cada nel suo potere.

In base a questi concetti l'articolo 408 *m* dispone: « Il giudice tutelare dichiara estinto il vincolo parentale quando il genitore naturale, decaduto dalla patria potestà o impedito di esercitarla, è reintegrato nell'esercizio della potestà medesima.

« Dichiarà ugualmente estinto il vincolo nei casi di legittimazione o di riconoscimento, salvo che il genitore, che avrebbe diritto di esercitare la patria potestà in seguito alla legittimazione o al riconoscimento, consenta che il vincolo perduri, oppure che il giudice tutelare constati che detto genitore è indegno dell'esercizio della patria potestà.

« La estinzione sarà dichiarata con decreto, emesso sulla richiesta degli interessati o anche d'ufficio. Nel decreto il giudice tutelare può, in ogni caso, prescrivere regole o condizioni per la ulteriore educazione del minore ».

Forme particolari si è poi ritenuto di prevedere negli articoli 408 *n* e 408 *o* affinché la revoca o la cessazione del vincolo avvenga sotto l'osservanza di prudenti cautele. Così nell'articolo 408 *n* si è prescritto che in tutti i casi di revoca o di estinzione, il giudice tutelare, prima di provvedere, senta il Pubblico Ministero, le persone fra cui fu costituito il vincolo, compreso quindi il minore, e l'Istituto che ha prestato ricovero o assistenza al minore.

Inoltre si è richiesto nell'articolo 408 *o* che tutti questi decreti, prima di diventare esecutivi, vengano in ogni caso, come i decreti che costituiscono il vincolo, omologati dal tribunale su richiesta conforme del Pubblico Ministero e annotati nei registri di stato civile in margine della trascrizione o a seguito dell'annotazione del decreto di creazione del vincolo parentale. (Verb. 58, pag. 511).

11. Un'ultima proposta la Commissione ha fatto seguire al nuovo Titolo e cioè che nelle disposizioni di attuazione del Codice, in conformità a quanto si è suggerito all'articolo 398 per la tutela, tutti gli atti contemplati nel Titolo stesso siano esenti da tassa di bollo e di registro. (Verb. 58, pag. 514).

TITOLO XI. — Dell'interdizione e dell'inabilitazione.

1. La Commissione ha riconosciuto l'importanza delle innovazioni che il progetto ministeriale ha apportato in questo Titolo alle attuali insufficienti disposizioni del Codice, al fine di predisporre una disciplina più unitaria della materia e nel tempo stesso meglio adatta ad assicurare una più intensa protezione non solo delle persone contro cui l'interdizione e l'inabilitazione siano state promosse, ma anche dei terzi che entrino in rapporto con loro. Il sistema pertanto del progetto ministeriale di trattare insieme i due istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione ha trovato il consenso della Commissione come quello che vale ad eliminare le attuali questioni circa i limiti di applicabilità delle disposizioni riguardanti il primo istituto al secondo. La Commissione ha anche ritenuto opportuna la determinazione del progetto ministeriale di eliminare dal Titolo dell'interdizione alcune norme pertinenti ad altre leggi che la Commissione Reale aveva creduto di riservare a questa sede. La Commissione Reale aveva infatti diviso questo Titolo in due Capi, uno per la disciplina degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, l'altro contenente un gruppo di disposizioni sull'infermità di mente in genere, riproducendo in questo alcune norme attualmente comprese nella legge sui manicomi e sugli alienati e in quelle varie norme di diritto processuale. Alla Commissione ministeriale è sembrato invece che tale riproduzione non rispondesse ad alcuna esigenza di utilità pratica e mentre fu del parere che norme puramente processuali in materia di interdizione e inabilitazione non dovessero essere avulse dalla loro sede naturale, d'altra parte ritenne che nel Codice civile la posizione dell'infermo di mente dovesse essere presa in considerazione soltanto allo scopo di determinare la sua capacità giuridica lasciando alla legge speciale la cura dei fini di assistenza e di sicurezza pubblica che si connettono allo stato di infermità mentale.

La Commissione parlamentare ha quindi riconosciuto che veniva meno l'opportunità di raccogliere in una Sezione speciale le norme sulla capacità dell'infermo di mente, dato il loro stretto collegamento con quelle che regolano la capacità dello interdetto e dell'inabilitato, ma non ha ritenuto che potessero restare comprese nel Titolo se non sostituendo alla intestazione data dal progetto ministeriale « Della interdizione e dell'inabilitazione » altra che facesse anche a quella infermità riferimento, come la seguente: « Della interdizione, dell'inabilitazione e dell'infermità di mente in generale ». Particolari modificazioni poi alle singole disposizioni del Titolo la Commissione parlamentare ha suggerito, delle quali qui appresso si dà conto.

2. Circa le persone che possono essere inabilite la Commissione si è mostrata concorde nell'innovazione apportata al Codice vigente con l'ammettere l'inabilitazione non solo nei casi di meno grave infermità mentale e di prodigalità, ma anche per chi abusi abitualmente di bevande alcoliche o di stupefacenti. Solo si è dubitato della opportunità che la condizione prescritta nell'articolo 410 di esporre « sè o la sua famiglia a grave pregiudizio economico » non si debba riferire al prodigo, ma limitarsi soltanto a chi abusa abitualmente di bevande alcoliche o di stupefacenti. E, mentre qualche Commissario avrebbe voluto sopprimere in tutti i casi il riferimento al concetto del pregiudizio, ritenendolo insito nelle varie ipotesi previste dal comma, la Commissione ha proposto che esso sia invece esteso anche all'ipotesi della prodigalità, considerando che si può essere prodighi senza essere pericolosi per la propria famiglia e d'altra parte che chi si spoglia delle proprie sostanze per un fine nobile non può essere sottoposto a minorazione di capacità. Ha suggerito per-

tanto di ripristinare al secondo comma dell'articolo 410 la dizione del corrispondente capoverso dell'articolo 467 della Commissione Reale, che allo stesso sistema si ispira, eliminando però le parole « o per vita dissoluta », il cui concetto, secondo quanto giustamente osserva la relazione ministeriale, può già considerarsi compreso nell'ipotesi della prodigalità o dell'abuso di alcool o stupefacenti. Il nuovo comma dovrebbe essere così formulato:

« Possono anche essere inabilitati coloro che per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti espongono sè o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici ».

Quanto ai sordomuti ed ai ciechi dalla nascita, che il Codice vigente considera inabilitati di diritto allorchè siano giunti alla maggiore età, salvo che il tribunale li dichiarì capaci, nel progetto ministeriale si è creduto di accogliere il loro desiderio, ripetutamente espresso, stabilendo, come principio generale, che non sono inabilitati, salvo quando risulti che sieno del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi. Malgrado la contraria opinione di qualche Commissario, la Commissione si è mostrata favorevole all'innovazione apportata che si ricollega ai notevoli progressi della tecnica che hanno messo sordomuti e ciechi in grado di comunicare col mondo esterno. Nella relazione al progetto ministeriale si dice che non fu adottata nel terzo comma del detto articolo la formula « cieco dall'infanzia » sia perchè il concetto di infanzia non è giuridicamente definito, sia perchè già di fronte al Codice vigente la espressione « nascita » è correttamente intesa come comprensiva dei primi anni della vita. Per maggiore chiarezza però la Commissione ha creduto che non sarebbe inopportuno fare una specificazione, aggiungendo alle parole « cieco dalla nascita » le altre « o dalla prima infanzia ». (Verb. 52, pag. 441).

3. In merito agli atti dei quali l'inabilitato è incapace è stato osservato che il progetto non contiene la specifica indicazione prevista nell'articolo 339 del Codice vigente e si è fatta presente l'opportunità di ripristinarla aggiungendo un apposito comma o articolo. (Verb. 51, pag. 441).

4. La disposizione sulla speciale decorrenza degli effetti della interdizione ed inabilitazione nell'ultimo anno della minore età, decorrenza fissata dalla data del raggiungimento della maggiore età anzichè da quella della pubblicazione della sentenza (art. 411), non ha trovato consenziente la Commissione. Essa ha considerato i pericoli derivanti dal permettere che il minore, nell'intervallo di tempo tra la pubblicazione della sentenza e la maggiore età, abbia libertà di compiere quegli atti dei quali egli è già capace, come, ad esempio, il matrimonio. Si è pertanto proposto di tornare alla formula dell'articolo 325 del Codice vigente sopprimendo nell'articolo 411 l'aggiunta che era stata introdotta: « con effetto dal raggiungimento dell'età maggiore » e conseguentemente, per ragioni di coordinamento, sopprimendo nell'articolo 417, che regola in generale la decorrenza degli effetti, l'espressione « salvo il caso previsto dall'articolo 411 ». (Verb. 52, pag. 443, e 53, pag. 446).

5. In ordine alla procedura dell'interdizione e dell'inabilitazione un perfezionamento formale è stato anzitutto suggerito dalla Commissione nell'articolo 413 che regola i poteri del tribunale nei giudizi di interdizione e inabilitazione chiedendosi che alle parole « Promossa istanza » siano sostituite le altre « Promosso il giudizio ».

La Commissione ha poi ritenuto di proporre il raggruppamento in un unico articolo delle disposizioni relative ai vari elementi dell'istruttoria chiedendo che nell'articolo 414, relativo agli atti che l'autorità può disporre, sia incluso in principio il primo comma dell'articolo 415 che si riferisce all'esame dell'interdicendo e dell'inabilitando su cui si fonda sostanzialmente l'istruttoria. Si era anche suggerito da

qualche Commissario che, data la gravità del provvedimento, fosse sempre richiesta, oltre all'esame dell'incapace, la garanzia di una perizia, ma si è fatto presente da altri che non sempre questa può ritenersi necessaria o utile e la Commissione ha solo deliberato di proporre che si faccia particolare menzione della perizia tra i mezzi istruttori che già il tribunale ha facoltà di disporre. Ha pertanto suggerito che si aggiunga al nuovo primo comma dell'articolo 414 la seguente frase: « Al detto esame (dell'interdicendo o inabilitando) il magistrato può, ove lo ritenga necessario, farsi assistere da un perito » e che, per ragione di coordinamento, nel capoverso seguente dello stesso articolo 414, si sopprimano le parole « l'autorità giudiziaria », che diventerebbero superflue. (Verb. 52, pag. 443).

6. Nell'articolo 416, nel quale si dà al tribunale la facoltà di nominare il tutore provvisorio con lo stesso provvedimento col quale si autorizza l'internamento definitivo di una persona non sana di mente in un manicomio o altro Istituto di cura, la Commissione, mentre ha proposto che siano soppresse, in quanto superflue, le parole « quando ne ravvisi l'opportunità », ha riaffermato tutta la importanza di provvedere non solo all'amministrazione degli eventuali beni dei ricoverati, ma anche alla loro assistenza morale. E per agevolare tale provvedimento, in coerenza a quanto è stabilito nell'articolo 362 per cui la tutela dei minori può essere affidata ad un ente di beneficenza o assistenza, la Commissione ha creduto utile suggerire l'aggiunta, in fine dell'articolo, del seguente comma: « La persona del tutore può essere scelta fra gli stessi dirigenti dell'Istituto o della Casa di cura ». (Verb. 52, pagina 445).

7. Varie proposte la Commissione ha formulato in ordine all'articolo 420, relativo alla tutela dell'interdetto e alla curatela dell'inabilitato, nel quale sono state incorporate le disposizioni contenute negli articoli 481 e 482 del progetto della Commissione Reale con alcune modificazioni nella forma e nella sostanza. Alla Commissione parlamentare non è sembrata anzitutto opportuna la soppressione fatta dal progetto ministeriale del primo comma dell'articolo 481, contenente la dichiarazione esplicita che con l'interdizione si apre lo stato di tutela e con l'inabilitazione quello di curatela; e ne ha proposto il ripristino.

La Commissione, inoltre, non ha ritenuto di poter aderire al sistema del progetto ministeriale che, a differenza della Commissione Reale che nell'articolo 482 stabilisce la competenza del tribunale, demanda al giudice tutelare la nomina del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato, come indirettamente fa sapere nell'ultimo comma dell'articolo in esame quando stabilisce quali persone deve il *giudice tutelare* preferire nella scelta del tutore e del curatore.

Nonostante che si sia da qualche Commissario osservato che l'articolo 420 del progetto ministeriale conserva l'unità del sistema nella detta nomina e l'affida ad un magistrato meglio adatto a fare un'indagine sulla persona da nominare, la Commissione ha considerato che, non essendo fatta la nomina dal tribunale nel pronunciare l'interdizione, viene a mancare la contemporaneità delle deliberazioni e si crea un'altra procedura da farsi dinanzi al giudice tutelare per ottenere la nomina del tutore o del curatore, il che crea il pericolo che l'incapace resti qualche tempo senza la necessaria assistenza e importa anche una perdita di tempo che non ha giustificazione, essendo da presumere che il tribunale abbia già gli elementi per poter provvedere all'anzidetta nomina. Si è proposto, pertanto, di mantenere il sistema più semplice della Commissione Reale e cioè che il tribunale, già investito della cognizione della causa di interdizione o di inabilitazione, proceda, come complemento della sentenza, alla nomina del tutore o del curatore: occorre premettere quindi all'ultimo comma dell'articolo 420 la prima parte dell'articolo 482 del progetto della Commissione Reale: « Il tutore dell'interdetto e il curatore dell'inabilitato, sono nominati

nella sentenza che pronunzia l'interdizione o l'inabilitazione » e apportare le conseguenti modificazioni nel predetto ultimo comma.

La Commissione ha anche considerato la opportunità di lasciare al tribunale, nella nomina del tutore e del curatore, una libertà di scelta maggiore di quella che ammette il progetto ministeriale, il quale stabilisce nel medesimo ultimo comma dell'articolo 420 che il magistrato « deve preferire il coniuge maggiore di età che non sia separato legalmente, il padre, la madre, un figlio maggiore di età o la persona eventualmente designata dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata ». Tale libertà di scelta nel progetto della Commissione Reale era espressa con la frase « sempre che non sia ritenuta più corrispondente all'interesse dell'interdetto o dell'inabilitato la nomina di altra persona »: la Commissione parlamentare ha invece proposto di far seguire nell'ultimo comma dell'articolo 420, alla parola « deve » le altre « di regola ». Ha anche suggerito di sostituire alle parole « dal genitore superstite » le altre « da uno dei genitori ».

La Commissione ha inoltre ravvisato l'opportunità di sdoppiare l'articolo 420, come nel progetto della Commissione Reale, formando un articolo delle disposizioni attinenti alla condizione giuridica dell'interdetto e dell'inabilitato e un altro delle disposizioni relative alla nomina del tutore e del curatore ed in tal senso ha fatto particolare proposta. (Verb. 53, pag. 447).

8. Superflua è apparsa la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 422, nella quale si stabilisce che per gli atti compiuti dall'interdetto prima che sia pronunziata l'interdizione si applicano le disposizioni dell'articolo 423. È sembrato infatti ovvio che la predetta ipotesi fosse assorbita da quella dell'articolo successivo, che prevede con maggiore ampiezza tutti i casi di infermità di mente anche transitoria; e la Commissione ha proposto, pertanto, la soppressione del detto ultimo comma. (Verb. 53, pag. 449).

9. Ad ampio dibattito ha dato luogo la disposizione dell'articolo 423 che, ampliando i casi previsti dai tormentati articoli 336 e 337 dell'attuale Codice vigente, stabilisce l'annullabilità degli atti compiuti da persona che quantunque non interdetta si provi essere stata non sana di mente, per qualsiasi causa anche transitoria, al momento in cui gli atti furono compiuti, sempre che o per la qualità del contratto o per il pregiudizio che le sia derivato o possa derivarle o, altrimenti, risulti la mala fede di chi contrattò con la persona medesima.

A prescindere dal merito, si era anzitutto suggerito da alcuni Commissari di fermarsi a considerare in questa sede solo le ipotesi degli articoli 336 e 337 del Codice vigente rinviando il regolamento della invalidità dei negozi giuridici per vizio di mente alla teoria generale sulla capacità di stipulare e sui vizi del consenso nel IV Libro relativo alle obbligazioni; ed anzi la Commissione in un primo tempo si era in questo senso pronunziata per il ripristino dei predetti articoli 336 e 337. Ma si è fatta presente da altri la opportunità di non rinviare la questione di carattere generale, mentre sia in dottrina che in giurisprudenza se ne attende il regolamento e, d'altra parte, se per quanto si riferisce ai contratti il rinvio della norma al Libro relativo alle obbligazioni può considerarsi giusto, non egualmente può ritenersi per quanto si riferisce agli atti in genere, ad un problema cioè che investe la capacità dell'individuo, mentre ogni difficoltà per la soluzione di esso in questa sede scompare con la modificazione già ricordata dell'intestazione del Titolo.

Nel merito, inoltre, della disposizione dell'articolo 423, si è anzitutto osservata da taluni la formulazione poco chiara dell'articolo che, riferendosi unitamente agli atti e ai contratti, unitamente fissa le condizioni della loro invalidità nel pregiudizio derivato all'insano di mente e nella mala fede di chi contrattò col predetto, mentre questa seconda condizione non può essere che particolare all'ipotesi dei contratti.

Si sono sollevate inoltre da alcuni Commissari obiezioni sulla specie di invalidità prevista e sulle accennate condizioni di essa. Hanno osservato alcuni che gli atti compiuti da un insano di mente non dovrebbero avere alcun valore, indipendentemente dal fatto che sia o meno derivato un pregiudizio o che ricorra la buona fede o la mala fede dell'altro contraente, perchè l'insania di mente non implica un vizio del consenso, ma l'inesistenza di esso che è solo apparente: mancando, pertanto, un requisito essenziale del negozio giuridico, questo è affetto da nullità assoluta e insanabile e non da annullabilità. Ma si è richiamato da altri, in proposito, il pericolo di eliminare l'elemento della mala fede dalle condizioni di invalidità dei contratti in quanto si esporrebbe ogni attività degli individui alla più grande incertezza. Si è fatto presente che, se pure gli atti compiuti dall'insano di mente sono affetti da nullità assoluta, per ragioni di ordine sociale non si può fare a meno di temperare tale principio con quello della tutela della buona fede dei terzi, la quale appare come una esigenza fondamentale della vita pratica, mentre se non vi è alcun pregiudizio per l'insano di mente, nè vi sia stata la mala fede dell'altro contraente, non si vede quale inconveniente possa sorgere dall'ammettere la possibilità che l'atto sia valido.

Si è prospettato, d'altra parte, anche il concetto che l'ipotesi considerata nell'articolo 423 non dovrebbe riferirsi al caso in cui il consenso sia inesistente, perchè in tale ipotesi, anche senza una determinata norma, deriva dai principii generali del diritto che l'atto sia nullo in via assoluta. L'articolo in questione riguarderebbe invece il consenso dato da una persona che nel momento in cui l'ha prestato non era in condizioni tali da valutare la portata effettiva delle sue azioni; così appare tanto più naturale che non possa parlarsi che di annullabilità e non di inesistenza del negozio giuridico e che l'annullamento sia subordinato al concorso di determinate circostanze che devono essere provate.

Ad accrescere le garanzie si è chiesto da altri che nella soluzione della questione generale la invalidità dell'atto sia limitata alle cause non transitorie di infermità mentale, ma tali da dar luogo all'interdizione, considerando la causa transitoria solo in via particolare per i contratti e per gli altri istituti speciali in cui già si è ammessa, come per il matrimonio, il testamento e la donazione.

Si è fatta ancora da altri presente l'opportunità di considerare non solo le cause che possono portare all'interdizione, ma anche quelle relative all'inabilitazione, potendo anche per l'inabilitato presentarsi la stessa contingenza. In definitiva la Commissione ha ritenuto che le obiezioni suscitate dall'articolo 423 del progetto potessero essere superate col proporre due disposizioni distinte: l'una per gli atti, da collocare nel presente Titolo con la ricordata modificazione della relativa intestazione e che considera la non sanità tale da dar luogo all'interdizione o all'inabilitazione prescindendo dal requisito della mala fede per limitarsi solo a quello del grave pregiudizio all'infermo; la seconda disposizione, per i contratti, da rinviare nella sua sede propria del Libro « delle obbligazioni », e che ammette l'ipotesi dell'infermità di mente anche transitoria con la formula già approvata nell'articolo 126 relativo al matrimonio, e considerando il requisito della mala fede di chi contrattò con l'infermo. (Verb. 53, pag. 450, e 54, pag. 454).

10. In ordine alla decorrenza degli effetti della sentenza con la quale si revoca l'interdizione o l'inabilitazione, la Commissione, mentre ha aderito al primo comma dell'articolo 426 che stabilisce la decorrenza stessa dal passaggio della sentenza in cosa giudicata, ha dubitato della opportunità della disposizione del capoverso, che non ammette l'impugnazione degli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza stessa se non quando la revoca sia esclusa con sentenza passata in cosa giudicata. E ha proposto che sia sostituita dalla disposizione del secondo comma dell'articolo 491 del progetto della Commissione Reale che più esattamente fa retroagire gli effetti della sentenza al giorno della domanda di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Il capoverso dovrebbe essere così formulato: « Gli atti compiuti dopo la domanda di revoca dell'interdetto o inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, si considerano validi ».

Analoga modificazione è stata poi suggerita al capoverso dell'articolo 427, che ammette la pronunzia dell'inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione, con la sostituzione del seguente ultimo comma dell'articolo 492 del progetto della Commissione Reale così formulato: « Gli atti non eccedenti la semplice amministrazione compiuti dall'inabilitato dopo la domanda di revoca dell'interdizione si considerano validi ». (Verb. 54, pag. 456).

TITOLO XII. — Degli alimenti.

1. A nessuna obiezione di carattere sistematico ha dato luogo il Titolo XII Degli alimenti. La Commissione ha in sostanza riconosciuto la opportunità della raccolta in questo nuovo Titolo delle varie disposizioni relative agli obblighi alimentari legali che nel Codice attuale sono sparse in luoghi diversi (articoli 132 e 133, 138 a 147, 186 e 187, 211, 846 e 1081) e alcune volte mescolate con disposizioni riguardanti altri doveri familiari ben differenti da quello di soccorrere i congiunti bisognosi, gli obblighi cioè che hanno il marito e i genitori di mantenere rispettivamente la moglie o i figli. Ha solo ritenuto nell'articolo 428, per ragioni di coordinamento, di richiamare per il coniuge la disposizione dell'articolo 161 sugli effetti della separazione personale.

La Commissione ha in genere approvato i principii direttivi cui questo nuovo Titolo è stato ispirato: l'affermazione fra l'altro di una maggiore solidarietà familiare con l'ammissione dei fratelli al diritto alimentare anche quando lo stato di bisogno non dipenda da un difetto di corpo o di mente o da altra causa non imputabile a loro colpa; la subordinazione del diritto nei riguardi dell'alimentando non solo al suo stato di bisogno, ma anche alla condizione di non essere in grado di provvedere al suo mantenimento; una più equa ripartizione dell'onere con la disciplina del concorso tra più obbligati e fra più titolari; il rafforzamento della tutela dell'alimentando in relazione alla natura del suo diritto con una più sollecita procedura per la realizzazione di questo e con la subordinazione della liberazione di un obbligato all'assegnazione contestuale dell'obbligo a carico di un altro; la definizione inoltre di vari punti controversi.

La Commissione ha per altro ritenuto che si potessero fare ancora dei passi avanti per adeguare il nuovo Titolo alle esigenze dei tempi odierni e ha suggerito alcune modificazioni alle varie disposizioni, delle quali qui appresso si dà conto. Esse sono dirette fra l'altro ad accentuare il principio della solidarietà familiare sia col migliorare ancora la condizione dei fratelli, sia col far rientrare nella determinazione dello stato di bisogno dell'alimentando i suoi oneri familiari; a dare anche in questa sede maggiore rilievo al dovere del lavoro col precisare il concetto della subordinazione del diritto alimentare alla impossibilità dell'alimentando di trovare un'occupazione; a rendere ancora più eque le disposizioni sul concorso di più obbligati di grado diverso; a dare un giusto rilievo alla natura del diritto alimentare sia in ordine al caso che la prestazione non conseguì il suo effetto, sia per quanto attiene alla decorrenza degli alimenti.

2. A particolare discussione ha dato anzitutto luogo l'ordine delle persone obbligate agli alimenti, per quanto attiene alle ultime categorie considerate dall'articolo 428, degli affini (n. 4 e 5) e dei fratelli (n. 6). È sembrato in proposito a taluni Commissari non giusto che l'obbligo dei fratelli con i quali si è legati da un vincolo di sangue fosse posto dopo quello degli affini. Ma si è osservato in contrario che nella prestazione degli alimenti non bisogna solo considerare il vincolo di sangue, bensì anche quello che dà origine alla famiglia, cioè il vincolo matrimoniale; e l'obbligo verso gli affini in linea retta può essere di maggiore rilievo di quello verso un fratello o una sorella, tanto più quando i fratelli siansi costituita ognuno una propria famiglia. E l'analoga proposta formulata di portare nell'articolo 428 il n. 6 al 4° posto non ha raccolto la maggioranza dei voti della Commissione, confermandosi quindi l'ordine stabilito dal progetto ministeriale. (Verb. 54, pag. 457).

3. La Commissione ha aderito pienamente al sistema del progetto che ha disciplinato in questo Titolo l'obbligazione alimentare del donatario, oggetto di vive controversie di fronte al Codice vigente; ma per quanto attiene alla disciplina del concorso fra più donatari, mentre il progetto tiene conto della data delle donazioni per la determinazione dell'obbligo, la Commissione si è mostrata propensa a stabilire un concorso tra i vari donatari indipendentemente dal criterio della data della donazione e ha proposto di modificare il secondo comma dell'articolo 432 nel modo seguente: « Fra più donatari tenuti secondo quanto prescrive il primo comma, l'obbligo si divide in proporzione del valore della donazione » (Verb. 54, pag. 459).

Al terzo comma poi dell'articolo 433, dove si dice che il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio, si è osservato che la dizione proposta dal progetto ministeriale potrebbe essere interpretata nel senso che, se la cosa donata è stata venduta, il donatario è esente dall'obbligo alimentare. D'altra parte si è fatto anche presente che il donatario non dovrebbe essere tenuto agli alimenti quando il dono consiste in cose che non hanno alcuna utilità economica, anche se tuttora esistenti nel patrimonio. La Commissione ha creduto perciò di dovere integrare la predetta disposizione con il concetto del primo comma dell'articolo 504 della Commissione Reale, ristabilendo il principio che si debba avere riguardo alla natura e all'entità della donazione, all'arricchimento del donatario e ad ogni altra circostanza. (Verb. 54, pag. 461).

4. Oggetto di minuzioso esame da parte della Commissione sono stati sia il principio che il diritto agli alimenti presuppone lo stato di bisogno e l'impossibilità dell'alimentando di provvedere al proprio mantenimento, sia il principio che gli alimenti debbano essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle sostanze di chi deve somministrarli, ma non eccedere quanto occorre all'alimentando per vivere modestamente avuto riguardo alla sua posizione sociale (primo e secondo comma articolo 433).

In via preliminare si è esaminata una proposta diretta a considerare adempiuto l'obbligo alimentare qualora l'obbligato offrisse in luogo del denaro una occupazione remunerata all'alimentando e non incompatibile con la di lui condizione sociale. Tale concetto è sembrato conforme anche allo spirito del Regime quale risulta concretato nella Carta del Lavoro, ma si è poi considerato che esso è già compreso nel primo comma dell'articolo 433 dove si dice: « non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento ». Infatti, se l'obbligato pone l'alimentando nella condizione di poter provvedere al proprio mantenimento, è naturale che debba considerarsi liberato da ogni ulteriore obbligo.

Da altri si era in proposito chiesto di sopprimere il primo comma dell'articolo 433 o di ripristinare l'articolo 143 del Codice vigente, che si limita a proporzionare gli alimenti al bisogno di chi li domanda ed alle sostanze di chi deve somministrarli, facendo per il resto assegnamento sull'opera del magistrato. Si è osservato, a conforto di tale proposta, che in base al Codice vigente il giudice ha potuto evitare il verificarsi di inconvenienti e non concederà quindi gli alimenti se la persona che li chiede può avere un impiego, mentre, in base alla rigida disposizione del primo comma, un genitore anche milionario potrebbe negare il mantenimento alla figlia solo perchè è in grado di lavorare. Ma la maggioranza della Commissione si è dichiarata del pari contraria alla proposta, essendosi giustamente considerato che essa contrasterebbe al principio che il diritto e il dovere del lavoro sono sacrosanti e che nessuno deve considerarsene esente e che d'altra parte la norma del primo comma dell'articolo 433 trova un equo temperamento nel concetto espresso nel secondo comma in cui si proporzionano gli alimenti al bisogno di chi li domanda e alla condizione economica di chi deve somministrarli: l'obbligo del lavoro deve quindi essere valutato alla stregua di questo concetto.

Nello stesso senso si è altresì dichiarata la maggioranza della Commissione in ordine ad un'altra proposta tendente a stabilire non solo l'impossibilità fisica o morale di trovare una occupazione, ma anche l'impossibilità di trovarla secondo le condizioni sociali proprie o familiari, considerandosi che la condizione sociale, in Regime fascista, non si eredita, ma si deve acquistare col proprio lavoro.

La Commissione, invece, ha ritenuto anzitutto che nella frase dell'articolo 433 « non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento » si intenda fare riferimento contemporaneamente ad una impossibilità intrinseca, in quanto l'alimentando non sia capace per malattia o altro impedimento, ed estrinseca in quanto non trovi un'occupazione. Ha stimato perciò sia utile precisare maggiormente tale concetto proponendo di aggiungere le parole « per qualsiasi causa » dopo le parole « in grado di provvedere ».

In relazione poi alla considerazione che la persona la quale versa in istato di bisogno può avere, a sua volta, delle persone a suo carico, si è proposto il quesito se gli alimenti debbano essere corrisposti, tenendo presenti non solo le necessità personali dell'alimentando, ma anche quelle dei familiari, a meno che per questi altra persona non sia tenuta a provvedervi. Sembrerebbe naturale che il giudice nell'assegnare gli alimenti tenesse anche conto delle persone che sono a carico dell'alimentando, ma si è fatto notare che una interpretazione in senso contrario potrebbe trovare appiglio nell'articolo 438 del progetto ministeriale in cui si dice « o col ricevere e mantenere nella propria casa colui che vi ha diritto », il che potrebbe far credere che gli alimenti siano dovuti al singolo e non al gruppo familiare. Anche in omaggio alle direttive del Regime nei riguardi delle famiglie numerose, la maggioranza della Commissione ha proposto di adottare per il primo comma dell'articolo 433 la seguente formula: « Gli alimenti possono essere richiesti solo da chi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere per qualsiasi causa al proprio mantenimento ed a quello delle persone che sono necessariamente a suo carico, salvo che per queste ultime debba provvedere altra delle persone indicate nell'articolo 428 ». (Verb. 54, pag. 459, e 55, pag. 466).

Passando al secondo comma dell'articolo 433 la Commissione ha poi creduto giusto sostituire anzitutto alla parola « sostanze » le parole « condizioni economiche », che implicano un concetto completamente diverso da quello dell'entità patrimoniale di chi deve somministrare gli alimenti. Anche il Codice vigente usa in questo Titolo la parola « sostanza », perchè al tempo in cui fu redatto era dalla sostanza, cioè dal patrimonio di un individuo, che si potevano generalmente desumere le sue possibilità economiche. Attualmente invece, anche senza possedere una sostanza, si può avere un'attività professionale o industriale tale da consentire una vita agiata. Quindi l'espressione « delle proprie condizioni economiche » appare più appropriata, perchè abbraccia sia il concetto della sostanza, sia quello dell'attività professionale o industriale.

Inoltre la Commissione ha proposto di sostituire alla frase « non devono eccedere quanto occorre all'alimentando per vivere *modestamente* avuto riguardo alla sua posizione sociale » la formula « non devono eccedere quanto occorre all'alimentando per vivere *conformemente* alla sua posizione sociale ». Si è in sostanza proposto di sopprimere la parola « modestamente », che poteva far dubitare portasse alla massima limitazione degli alimenti, cioè allo stretto necessario, mentre più largo è il concetto della disposizione sia di fronte al correttivo della frase che segue « avuto riguardo alla sua posizione sociale » e sia perchè la formula « nella misura dello stretto necessario » è invece usata nel seguente articolo 434. (Verb. 54, pag. 459).

La Commissione non ha peraltro ritenuto di poter aderire alla limitazione della misura degli alimenti allo stretto necessario neppure nei rapporti tra fratelli e sorelle (art. 434), limitazione che non viene posta per gli altri aventi diritto. La restrizione che è stata suggerita nei riguardi del coniuge in colpa nella separazione legale,

non trova una analoga giustificazione nei confronti dei rapporti tra fratelli tra i quali deve ricorrere un maggior senso di solidarietà come tra persone che hanno avuto una lunga consuetudine di vita fino dai primi anni della propria esistenza. La Commissione pertanto, mentre, come già si è accennato, ha approvato la innovazione del progetto ministeriale che non subordina più il diritto alimentare dei fratelli alle condizioni dell'articolo 141 del Codice vigente, ha proposto la soppressione dell'articolo 434 circa la più ristretta misura degli alimenti loro spettanti. (Verb. 54, pag. 462).

5. In ordine alla riduzione degli alimenti assegnati, da un Commissario si era avanzata la proposta di sopprimere l'ultima parte del primo comma dell'articolo 435 in cui si dispone che gli alimenti « possono essere ridotti per la condotta disordinata e riprovevole dell'alimentato », sembrandò tale disposizione insita nel concetto stesso della somministrazione degli alimenti: chi fa una vita sregolata, si è detto, ha mezzi a sua disposizione e quindi non ha bisogno degli alimenti. Si era inoltre fatto rilevare che tale disposizione implicò una valutazione d'ordine morale, che non si può facilmente compiere in tutti i casi. Tale proposta, peraltro, non ha raccolto la maggioranza dei voti della Commissione, essendosi considerato che senza quella disposizione il magistrato, se non si verificasse alcun mutamento nelle condizioni economiche, non avrebbe facoltà di modificare l'assegnazione fatta.

Per precisare i limiti di tale restrizione la Commissione ha invece proposto di aggiungere, dopo la parola « ridotti » le altre « fino allo stretto necessario », che mentre lascia libero il giudice di far corrispondere nel caso concreto la riduzione alla gravità della condotta dell'alimentato, chiarisce che la misura degli alimenti non può essere portata al di sotto dei limiti dello stretto necessario, secondo la funzione cui risponde il diritto alimentare.

La Commissione ha anche proposto nella frase medesima la soppressione della parola « parimenti » che non ha ragione di essere, data la differente ipotesi formulata nella prima parte, sostituendola con la parola « altresì », da aggiungere alla parola « ridotti ». (Verb. 54, pag. 462, e 55, pag. 464).

6. In materia di concorso di obbligati si è ritenuto opportuno di precisare, con più efficacia di quello che non faccia l'articolo 436, le condizioni del concorso di più obbligati di diverso grado nella prestazione degli alimenti, in modo che non solo quando l'onere sia ineseguibile in tutto o in parte, ma anche quando sia eccessivamente gravoso per uno degli ordini chiamati rispetto ai successivi, il magistrato possa far concorrere uno o più ordini successivi.

La Commissione ha considerato che se la persona obbligata a prestare gli alimenti si trovi in condizioni economiche disagiate, mentre quelle chiamate in grado posteriore hanno larga possibilità, è giusto che l'autorità giudiziaria abbia la facoltà di addossare l'obbligo ai successivi chiamati o, quanto meno, di imporre ad essi di concorrere all'onere. In base a tali concetti la Commissione ha così proposto di modificare l'articolo 436:

« Se gli obbligati nello stesso grado alla prestazione degli alimenti siano più, tutti devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuno in proporzione delle proprie condizioni economiche.

« Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non siano in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte o l'obbligazione per tutti o per alcuni riesca estremamente gravosa, la obbligazione stessa può essere posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.

« Qualora gli obbligati non siano concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, l'autorità giudiziaria provvede secondo le circostanze ». (Verb. 55, pag. 465, e 56, pag. 473).

7. La procedura per cui nel caso di concorso di più obbligati l'assegno può essere posto a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri, non è apparsa giusta alla Commissione. È infatti ingiusto — si è detto — che colui cui si addossa tutto l'onere della prestazione debba poi sperimentare un'azione contro il fratello o contro il suocero per essere rimborsato di quanto abbia per essi anticipato. Dovrebbe, invece, il giudice nella stessa sentenza definitiva, deliberando la misura degli alimenti e le quote dovute dai singoli obbligati, stabilire quanto ciascuno di essi deve all'obbligato che li ha anticipati, per modo che dallo stesso titolo risulti anche la condanna dei coobbligati. In base a questo criterio si è proposta la soppressione, nel terzo comma dell'articolo 438, delle parole « salvo il regresso verso gli altri » e l'aggiunta del seguente capoverso: « La sentenza definitiva deve disporre anche circa la ripartizione fra i vari obbligati dell'assegno corrisposto in via provvisoria in conformità del comma precedente ».

Parimenti nell'articolo 441 relativo alla concessione di assegni provvisori si sono sopprese le parole « salvo il regresso verso gli altri » aggiungendo il seguente comma: « In tal caso si applica l'ultimo capoverso dell'articolo 438 ». (Verb. 56, pag. 477).

8. In materia di adempimento della prestazione alimentare (articolo 439), la Commissione, rilevando che l'obbligo alimentare riveste carattere di interesse pubblico e non può essere considerato alla stregua di qualsiasi altra obbligazione, ha ritenuto che l'assegno potrebbe essere di nuovo concesso in casi di forza maggiore, quando la prestazione non conseguì cioè il suo effetto per cause in cui non entri la colpa del debitore. Ha proposto, pertanto, di sopprimere l'articolo 439, che vieta in ogni caso la rinnovazione della concessione, con l'intesa di lasciare al giudice di esaminare le ipotesi in cui per ragioni equitative si debba concedere di nuovo l'assegno, quando la prestazione non conseguì il suo effetto. (Verb. 55, pag. 471).

9. A notevole discussione ha dato luogo la disposizione dell'articolo 440 che, risolvendo una vecchia questione che risale alla glossa, stabilisce la decorrenza della concessione degli alimenti dal giorno della domanda giudiziale, senza peraltro riprodurre l'eccezione posta dall'articolo 513 del progetto della Commissione Reale per il caso che l'alimentando avesse contratto debiti per il proprio sostentamento e avesse tardato a proporre la domanda per fatto dell'obbligato. La relazione ministeriale spiega tale modificazione al progetto preliminare in quanto l'eccezione potrebbe costituire un incentivo allo sviluppo di perniciosi sistemi creditizi diretti a sfruttare, attraverso il bisogno dell'alimentando, le capacità economiche degli obbligati agli alimenti. Non è sembrato peraltro alla Commissione che si potessero lasciare senza tutela i bisogni dell'alimentando anteriori alla domanda giudiziale.

Si è osservato anzitutto da taluni Commissari che, se teoricamente tra il concetto del reclamo degli alimenti e quello della domanda giudiziale non esiste divario, nella realtà della vita, notevole è la differenza. Nella pratica, infatti, non sarà dal giorno della domanda giudiziale che sarà sorto il bisogno degli alimenti, perchè prima si cercherà di persuadere gli obbligati a prestarli volontariamente, poi si solleciterà l'opera dell'avvocato, che a sua volta cercherà in via preliminare di venire ad una transazione: infine, quando tutti gli espedienti saranno falliti, si presenterà la domanda giudiziale. Non sembra pertanto giusto escludere che la sentenza che concede gli alimenti stabilisca una decorrenza anteriore alla domanda giudiziale, tanto più che l'obbligato può anche dolosamente, con mille tergiversazioni, ritardare per lungo tempo la presentazione della domanda proprio per rinviare, più che sia possibile, la fissazione dell'obbligo della prestazione.

In ordine alla particolare questione del rimborso dei debiti contratti dall'alimentando si è fatto poi anche riferimento nella discussione alla speciale situazione

in cui si trovano a questo riguardo gli Istituti di assistenza. Essendosi nella vita odierna maggiormente sviluppato il sentimento assistenziale e essendosi lo Stato stesso assunto l'obbligo assistenziale di tutti coloro che non sono in grado di provvedere al loro mantenimento, i crediti alimentari dei numerosi ricoverati nei vari Istituti sono indirettamente i crediti degli Istituti stessi, e le leggi sulle opere assistenziali fanno appunto obbligo alle Direzioni dei predetti enti di cercare in tutti i modi di far valere i diritti alimentari che spettano ai ricoverati. Ora sembra giusto che questi enti possano avere il rimborso delle spese sostenute per il ricovero anche prima di presentare la domanda giudiziale degli alimenti, e tanto più che si tratta di crediti che singolarmente presi sono di limitata entità, ma nel loro complesso possono costituire un peso estremamente gravoso per l'Istituto, che torna a pregiudizio degli altri poveri che si sarebbero potuti ricoverare se quelle somme fossero state regolarmente incassate.

La Commissione è stata in sostanza concorde nel riconoscere che fosse giusto ammettere che la sentenza di concessione degli alimenti può avere effetto retroattivo, ma varie proposte sono state poi formulate nella discussione in ordine alla precisa decorrenza. Alcuni Commissari hanno chiesto di stabilirla dal momento in cui effettivamente è sorto il bisogno; altri dalla « messa in mora » dell'obbligato; altri ancora, preoccupandosi della possibilità che con la formula « messa in mora » si potesse considerare efficace solo una intimazione giudiziaria, ha proposto qualsiasi forma di richiesta che sia documentata o dimostrabile con mezzi sicuri; altri, infine, ha chiesto che la determinazione della decorrenza sia lasciata al criterio discrezionale del giudice.

La Commissione non ha ritenuto che si potesse accogliere il criterio di rimettere al magistrato la facoltà di decidere sulla decorrenza nei vari casi, perchè ciò darebbe luogo a troppe incertezze. Nè ha ritenuto che si potesse considerare il momento in cui è sorto il bisogno indipendentemente dall'averne dato notizia all'obbligato, perchè, pur avendo riguardo alla tutela dei diritti dell'alimentando, occorre anche non aggravare la condizione dell'obbligato ed evitargli la sorpresa di venire a sapere che l'alimentando si trovava in condizioni di bisogno già da lungo tempo e che è quindi condannato a pagare una somma rilevante per il passato oltre all'assegno per il futuro. Occorre cioè che la necessità dell'alimentando trovi la sua concreta espressione in una manifestazione apprezzabile, che rappresenti un atto di messa in mora dell'obbligato.

La Commissione ha in definitiva accolto questo concetto e, quanto alla sua formulazione, non ha avuto la preoccupazione che l'espressione « messa in mora » potesse intendersi riferita solo alla intimazione giudiziaria, non ritenendo neppure necessaria l'aggiunta proposta da qualche Commissario « qualunque sia la forma ». Ha pertanto proposto di sostituire al testo ministeriale dell'articolo 440 il seguente: « Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o da quando ne è sorto il bisogno e in ogni caso per il tempo posteriore alla messa in mora dell'obbligato ». Tale dizione assorbirebbe anche la formulazione dell'articolo 513 della Commissione Reale, perchè una delle prime dimostrazioni del bisogno è proprio quella di contrarre debiti per vivere. (Verb. n. 56, pag. 474).

10. In ordine all'articolo 442, che fra l'altro vieta la cessione del credito alimentare, si era fatta in seno alla Commissione la proposta di ripristinare il concetto della impignorabilità, come era nell'articolo 517 della Commissione Reale. Si è osservato però in contrario che potrebbero sorgere dubbi nel caso si tratti di crediti alimentari pignorabili per causa di altri crediti alimentari, oppure quando si tratti di quella parte di alimenti che ecceda manifestamente lo stretto necessario.

Il ripristinare l'accenno alla impignorabilità darebbe luogo ad una formula troppo assoluta ed in contrasto con quanto si è precedentemente stabilito. La Commissione pertanto si è uniformata al concetto della disposizione ministeriale, espri-

mendo l'avviso di lasciare al Codice di procedura civile ogni disciplina in materia di pignoramento sia per questo che per ogni altro caso.

La Commissione ha poi dichiarato di accettare le ragioni per cui nel progetto ministeriale non è stato riprodotto l'articolo 516 della Commissione Reale, riguardante la nullità della rinuncia preventiva degli alimenti, considerando, come dice la relazione ministeriale, che la nullità delle rinunzie preventive al diritto alimentare è conseguenza necessaria della natura di tale diritto e non ha bisogno di essere affermata. (Verb. 56, pag. 478).

TITOLO XIII. — Degli atti dello stato civile.

1. In ordine a questo Titolo, nonostante i dubbi di qualche Commissario, la Commissione ha aderito al sistema del progetto che, innovando su quello del Codice vigente e tanto più su quello della Commissione Reale che aveva apprestato una disciplina minuziosa della materia, si è invece, fra gli opposti pareri, limitato a includere solo pochi articoli relativi ai principii generali normativi (valore probatorio degli atti, casi in cui sono ammesse le prove suppletive e ipotesi in cui si può far luogo a rettifiche e annotazioni), perchè non si potesse dire che il nuovo Codice aveva ignorato questa parte essenziale. È parso invero giusto alla Commissione parlamentare che tutte le altre disposizioni riguardanti la tenuta dei registri, la formazione degli atti e altre materie di natura prevalentemente regolamentare, finora facenti parte del Codice civile, fossero riservate alla nuova legge organica sull'ordinamento dello stato civile, che la relazione ministeriale annunzia di prossima emanazione. Ma la Commissione ha ritenuto opportuno formulare ad un tempo il voto che questa legge organica sia emanata contemporaneamente al nuovo Codice. (Verb. 56, pag. 479).

2. Anche in questo Titolo la Commissione ha suggerito alcune modificazioni.

Nell'articolo 447, che prevede il caso della mancanza, distruzione o smarrimento dei registri di stato civile, si è osservato che l'ammissione di ogni mezzo di prova appare limitata solo alla « nascita » o alla « morte », mentre vi sono altri atti, come quello relativo all'adozione, che dovrebbero essere menzionati. Si è pertanto proposto nel primo comma di sostituire alla dizione: « Se... manchi in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la prova della nascita o della morte può essere data con ogni mezzo » una formulazione generale come la seguente: « Se... manchi in tutto o in parte la registrazione degli atti, la prova del loro contenuto può ecc. ». Per quanto poi qualche Commissario avesse sollevato dei dubbi sulla opportunità del capoverso, la Commissione ha ritenuto che sia il caso di mantenerlo, suggerendone però una formula più appropriata, come la seguente: « In caso di mancanza, distruzione totale o parziale, alterazione o occultamento accaduti per dolo del richiedente, questi non è ammesso alla prova autorizzata da quest'articolo ». (Verb. 56, pag. 480).

3. Un'ultima proposta concerne gli articoli 448, relativo alle « modificazioni e annotazioni », e 449, riguardante le « rettificazioni ». Essendo stato osservato che il contenuto del secondo articolo è compreso nel precedente, essendo la « rettificazione » una forma di « modificazione », la Commissione ha proposto che nell'articolo 448 si sopprima il riferimento alla modificazione, aggiungendolo a quello della rettificazione nell'articolo 449.

Analogamente dovrebbero essere modificati i titoli degli articoli. (Verb. 56, pag. 481).

APPENDICI AL PROGETTO DEL I LIBRO

I. — Disposizioni transitorie e di attuazione.

La Commissione si è soffermata anche sulle disposizioni allegate in appendice al progetto del I Libro.

Non particolarmente sull'Appendice I, relativa alle disposizioni transitorie e di attuazione, perchè ha ritenuto che l'esame di esse, anche a prescindere dalla considerazione della sua necessità, possa comunque essere più opportunamente rinviato alla fine dei lavori del Codice, affinchè le varie disposizioni possano essere organicamente considerate in rapporto a quelle relative agli altri Libri. Per l'eventualità, peraltro, che si proceda alla pubblicazione separata del Libro I o di qualche suo Titolo, nel qual caso non si potrebbe fare a meno di aggiungere le corrispondenti disposizioni transitorie, la Commissione non ha esitato a dichiarare fin d'ora genericamente che non ha da muovere osservazioni ad esse, salvo la proposta di un articolo aggiuntivo, l'11 *bis*, così formulato: « È abrogato l'articolo 58 del Codice di commercio ». È noto a quali questioni abbia dato luogo tale norma. L'articolo 10 delle proposte disposizioni preliminari sostituisce l'articolo stesso, che è stato radiato dal progetto del Codice di commercio, ma la Commissione ha ritenuto opportuno suggerire una esplicita disposizione sulla detta soppressione, ad evitare qualsiasi dubbio in proposito per il caso di pubblicazione del nuovo Codice civile prima del nuovo Codice di commercio. (Verb. 3, pag. 39).

II. — Disposizioni di carattere processuale.

Più particolarmente la Commissione si è soffermata sull'Appendice II, concernente le disposizioni di carattere processuale, esaminando peraltro soltanto quegli articoli che non si riferiscono alla forma del giudizio, in quanto delle altre norme ha ravvisato inopportuno per il momento di occuparsi di fronte all'annunziata riforma del Codice di procedura civile sulla base del giudice unico che renderà necessario modificarle.

E mentre ha riconosciuto l'opportunità della pubblicazione dei provvedimenti del tribunale relativi alla dichiarazione di morte presunta, ha fatto voti che si esaminino come si possano rendere più agevoli e meno costosi i vari adempimenti prescritti (art. 7 e 11). Particolarmente poi all'articolo 11 nel terzo comma, che stabilisce la eseguibilità delle sentenze che dichiarano l'assenza o la morte presunta solo quando si provi che tutte le inserzioni prescritte ebbero luogo, la Commissione ha

suggerito di aggiungere dopo le parole « ebbero luogo » le altre « e sia trascorso un anno dall'ultima pubblicazione », in modo che vi sia un congruo termine per la diffusione della notizia della sentenza e per gli eventuali ricorsi degli interessati prima che quella diventi esecutiva. (Verb. 16, pag. 154).

* * *

Queste sono state le osservazioni che l'esame del progetto ha suggerito e che si raccomandano alla considerazione del Governo. Con esse la Commissione crede di avere assolto il compito altamente onorifico affidatole dal Parlamento e per il quale rende le più vive grazie.

Nel chiudere questa esposizione sento ancora il dovere di esprimere la più sincera riconoscenza della Commissione e mia personale al Prof. Cerciello, Capo della Segreteria, e ai suoi Collaboratori per l'opera indefessa e illuminata data alla Commissione e particolarmente per la redazione della presente relazione.

Roma, 15 luglio 1937-XV.

Il Presidente

D'AMELIO.

INDICE DEI TITOLI E DEGLI ARTICOLI DEL PROGETTO

CHE HANNO DATO LUOGO AD OSSERVAZIONI

COL RIFERIMENTO AI VERBALI

CHAPMAN, J. W. (1901). The life of J. W. Chapman.
New York: The American Book Company.
1901. 128 pp. \$1.00.

**INDICE DEI TITOLI E DEGLI ARTICOLI DEL PROGETTO
CHE HANNO DATO LUOGO AD OSSERVAZIONI
COL RIFERIMENTO AI VERBALI (1)**

Disposizioni sulla pubblicazione e l'applicazione delle leggi in generale. — Verb. n. 3, pag. 31; Verb. n. 59, pag. 525; Verb. n. 60, pag. 549.

- Art. 1. — Inizio della obbligatorietà della legge. — *Verb. n. 2, pag. 27; Verb. n. 3, pag. 31; Verb. n. 60, pag. 554.*
- Art. 2. — Efficacia della legge nel tempo. — *Verb. n. 2, pag. 29; Verb. n. 60, pag. 549 e 554.*
- Art. 3. — Applicazione della legge. — *Verb. n. 2, pag. 29; Verb. n. 60, pag. 549 e 554.*
- Art. 4. — Applicazione delle leggi penali e eccezionali. — *Verb. n. 3, pag. 33.*
- Art. 5. — Abrogazione delle leggi. — *Verb. n. 60, pag. 549 e 554.*
- Art. 6. — Efficacia della consuetudine. — *Verb. n. 3, pag. 35.*
- Art. 7. — Abuso del diritto. — *Verb. n. 3, pag. 36; Verb. n. 61, pag. 557.*
- Art. 8. — Capacità dello straniero. — *Verb. n. 3, pag. 37 e 38.*
- Art. 9. — Capacità delle persone giuridiche straniere. — *Verb. n. 3, pag. 38.*
- Art. 10. — Legge regolatrice dello stato e della capacità delle persone e dei rapporti di famiglia. — *Verb. n. 3, pag. 38.*
- Art. 11. — Legge regolatrice dei rapporti personali fra coniugi. — *Verb. n. 4, pag. 41.*
- Art. 12. — Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali fra coniugi. — *Verb. n. 4, pag. 41.*
- Art. 13. — Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli. — *Verb. n. 4, pag. 42.*
- Art. 14. — Legge regolatrice della tutela. — *Verb. n. 4, pag. 42.*
- Art. 15. — Legge regolatrice del possesso, della proprietà e degli altri diritti sulle cose. — *Verb. n. 4, pag. 43.*
- Art. 16. — Legge regolatrice della successione a causa di morte. — *Verb. n. 4, pag. 43.*
- Art. 17. — Legge regolatrice delle donazioni. — *Verb. n. 3, pag. 40.*
- Art. 18. — Legge regolatrice delle obbligazioni. — *Verb. n. 4, pag. 44.*
- Art. 19. — Legge regolatrice della forma degli atti. — *Verb. n. 4, pag. 44 e 45.*
- Art. 20. — Legge regolatrice del processo; esecutorietà delle sentenze e degli atti stranieri. — *Verb. n. 4, pag. 46.*
- Art. 21. — Efficacia delle leggi penali e di polizia. — *Verb. n. 4, pag. 47.*
- Art. 22. — Apolidi. — *Verb. n. 13, pag. 127.*
- Art. 23. — Rinvio ad altra legge. — *Verb. n. 4, pag. 48.*
- Art. 24. — Limite derivante dall'ordine pubblico e dal buon costume. — *Verb. n. 4, pag. 48; Verb. n. 5, pag. 56 e 57; Verb. n. 22, pag. 207.*

(1) Sul progetto in generale e sull'ordine dei lavori, cfr. *Verb. n. 1, pag. 18; Verb. n. 2, pag. 24; Verb. n. 23, pag. 216; Verb. n. 32, pag. 292; Verb. n. 39, pag. 338; Verb. n. 40, pag. 341; Verb. n. 42, pag. 359; Verb. n. 45, pag. 389; Verb. n. 56, pag. 482; Verb. n. 59, pag. 525; Verb. n. 60, pag. 545; Verb. n. 61, pag. 557.*

CODICE CIVILE

LIBRO PRIMO. — DELLE PERSONE

TITOLO I. — *Delle persone fisiche.* — Verb. n. 6, pag. 60.

- Art. 1. — Capacità giuridica. — Verb. n. 5, pag. 50 e 53.
Art. 2. — Capacità del concepito. — Verb. n. 5, pag. 53.
Art. 3. — Maggiore età — Capacità di agire. — Verb. n. 5, pag. 53; Verb. n. 44, pag. 377; Verb. n. 46, pag. 394; Verb. n. 50, pag. 427.
Art. 4. — Commorienza. — Verb. n. 5, pag. 55.
Art. 5. — Limiti del diritto di disporre del proprio corpo. — Verb. n. 5, pag. 56.
Art. 6. — Diritto al nome. — Verb. n. 5, pag. 58.
Art. 7. — Tutela del diritto al nome. — Verb. n. 5, pag. 58; Verb. n. 6, pag. 61.
Art. 8. — Tutela del nome per ragioni familiari. — Verb. n. 5, pag. 58.
Art. 9. — Tutela dello pseudonimo. — Verb. n. 5, pag. 58.
Art. 9 bis. — Abuso dell'immagine altrui. — Verb. n. 5, pag. 58; Verb. n. 6, pag. 60.

TITOLO II. — *Delle persone giuridiche.* — Verb. n. 6, pag. 63; Verb. n. 7, pag. 71.

- Art. 10. — Persone giuridiche pubbliche. — Verb. n. 6, pag. 67 e 69; Verb. n. 7, pag. 74.
Art. 11. — Persone giuridiche private. Loro riconoscimento. — Verb. n. 6, pag. 69.
Art. 12. — Enti commerciali. — Verb. n. 6, pag. 69.
Art. 13. — Atto costitutivo. — Verb. n. 7, pag. 72.
Art. 14. — Revoca e impugnativa dell'atto di fondazione. — Verb. n. 7, pag. 73.
Art. 15. — Norme per il riconoscimento. — Verb. n. 7, pag. 74.
Art. 16. — Contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e loro modificazioni. — Verb. n. 7, pag. 74.
Art. 17. — Acquisti di immobili e donazioni. — Verb. n. 7, pag. 76.
Art. 18. — Responsabilità per atti illeciti. — Verb. n. 7, pag. 76.
Art. 19. — Responsabilità degli amministratori. — Verb. n. 7, pag. 77.
Art. 20. — Inopponibilità dei vizi della rappresentanza. — Verb. n. 7, pag. 79.
Art. 21. — Convocazione dell'assemblea nelle associazioni. — Verb. n. 8, pag. 80.
Art. 22. — Deliberazioni dell'assemblea. — Verb. n. 8, pag. 81; Verb. n. 9, pag. 93.
Art. 23. — Deliberazioni contrarie alla legge, all'atto costitutivo e allo statuto. — Verb. n. 8, pag. 80 e 81; Verb. n. 9, pag. 93.
Art. 24. — Recesso ed esclusione degli associati. — Verb. n. 8, pag. 85.
Art. 25. — Diritti particolari degli associati. — Verb. n. 8, pag. 86.
Art. 26. — Amministrazione delle fondazioni. — Verb. n. 8, pag. 86; Verb. n. 9, pag. 90.
Art. 27. — Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione. — Verb. n. 8, pag. 86, e 87; Verb. n. 9, pag. 90.
Art. 28. — Estinzione della persona giuridica. — Verb. n. 7, pag. 75; Verb. n. 8, pag. 86; Verb. n. 9 pag. 96.
Art. 29. — Trasformazione delle fondazioni. — Verb. n. 8, pag. 86; Verb. n. 9, pag. 90; Verb. n. 10, pag. 99 e 100.
Art. 30. — Scioglimento delle associazioni per motivi d'ordine pubblico. — Verb. n. 9, pag. 91.
Art. 30 bis. — Scioglimento delle associazioni per insolvibilità. — Verb. n. 9, pag. 96.
Art. 31. — Divieto di nuove operazioni. — Verb. n. 9, pag. 91.

- Art. 32. — Liquidatori. — *Verb. n. 8*, pag. 82; *Verb. n. 9*, pag. 96 e 98.
Art. 33. — Poteri dei liquidatori. — *Verb. n. 9*, pag. 97.
Art. 34. — Piano di ripartizione. — *Verb. n. 9*, pag. 97.
Art. 35. — Radiazione dell'ente dal registro. — *Verb. n. 9*, pag. 97; *Verb. n. 10*, pag. 101 e 102.
Art. 36. — Devoluzione dei beni. — *Verb. n. 10*, pag. 99.
Art. 37. — Devoluzione dei beni con destinazione particolare. — *Verb. n. 10*, pag. 101.
Art. 38. — Registrazione delle persone giuridiche. — *Verb. n. 7*, pag. 75 e 79; *Verb. n. 8*, pag. 81; *Verb. n. 10*, pag. 102.
Art. 38 bis. — Registrazione d'ufficio. — *Verb. n. 10*, pag. 104.
Art. 39. — Registrazioni di altri atti. — *Verb. n. 7*, pag. 79; *Verb. n. 10*, pag. 102.
Art. 40. — Disposizione penale. — *Verb. n. 10*, pag. 102.
Art. 41. — Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute. — *Verb. n. 11*, pag. 108.
Art. 42. — Fondo comune. — *Verb. n. 11*, pag. 108.
Art. 43. — Obbligazioni. — *Verb. n. 11*, pag. 108.
Art. 44. — Comitati. — *Verb. n. 12*, pag. 117.
Art. 45. — Responsabilità dei componenti — Rappresentanza in giudizio. — *Verb. n. 11*, pag. 114; *Verb. n. 12*, pag. 119.
Art. 46. — Abusi nella erogazione dei fondi. — *Verb. n. 12*, pag. 120.
Art. 47. — Diversa destinazione dei fondi. — *Verb. n. 12*, pag. 123.
Art. 48. — Domicilio. — *Verb. n. 13*, pag. 127.
Art. 48 bis. — Cambiamento di domicilio. — *Verb. n. 13*, pag. 129.
Art. 49. — Domicilio della moglie, del minore e dell'interdetto. — *Verb. n. 13*, pag. 130.
Art. 50. — Domicilio delle persone giuridiche. — *Verb. n. 13*, pag. 132.
Art. 51. — Elezione di domicilio. — *Verb. n. 13*, pag. 135.

TITOLO IV. — *Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta.* — *Verb. n. 12*, pag. 124; *Verb. n. 14*, pag. 136.

- Art. 52. — Presunzione di assenza. — *Verb. n. 14*, pag. 136 e 139.
Art. 52 bis. — Curatore dello scomparso. — *Verb. n. 14*, pag. 136 e 138.
Art. 53. — Dichiarazione di assenza. — *Verb. n. 14*, pag. 139.
Art. 54. — Immissione nel possesso temporaneo dei beni, esercizio temporaneo dei diritti e liberazione temporanea dalle obbligazioni. — *Verb. n. 14*, pag. 141; *Verb. n. 16*, pag. 155; *Verb. n. 18*, pag. 168 e 169.
Art. 55. — Pensione alimentare a favore del coniuge dell'assente. — *Verb. n. 14*, pag. 141 e 142.
Art. 56. — Inventario. — *Verb. n. 14*, pag. 142; *Verb. n. 16*, pag. 155.
Art. 57. — Effetti della immissione nel possesso temporaneo. — *Verb. n. 14*, pag. 142; *Verb. n. 16*, pag. 155.
Art. 58. — Godimento dei beni. — *Verb. n. 14*, pag. 143; *Verb. n. 15*, pag. 147, 149 e 150.
Art. 61. — Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza. — *Verb. n. 14*, pag. 143; *Verb. n. 15*, pag. 144; *Verb. n. 16*, pag. 155.

CAPO II. — *Della dichiarazione di morte presunta.* — *Verb. n. 15*, pag. 150.

- Art. 63. — Dichiarazione di morte presunta dell'assente. — *Verb. n. 16*, pag. 153; *Verb. n. 18*, pag. 168, 170 e 171.
Art. 64. — Termine per la riproponibilità dell'istanza. — *Verb. n. 16*, pag. 154; *Verb. n. 18*, pag. 170.

- Art. 65. — Effetti della dichiarazione. — *Verb. n. 16*, pag. 154 e 156; *Verb. n. 18*, pag. 174.
- Art. 66. — Dichiarazione non preceduta da immissione nel possesso. — *Verb. n. 16*, pag. 155.
- Art. 67. — Nuovo matrimonio del coniuge. — *Verb. n. 15*, pag. 150, 151 e 152; *Verb. n. 16*, pag. 154, 155 e 157; *Verb. n. 18*, pag. 170; *Verb. n. 21*, pag. 196.
- Art. 68. — Prova dell'esistenza dell'assente. — *Verb. n. 16*, pag. 155; *Verb. n. 18*, pag. 170.
- Art. 69. — Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte dell'assente. — *Verb. n. 16*, pag. 156; *Verb. n. 17*, pag. 166; *Verb. n. 18*, pag. 170.
- Art. 70. — Impugnabilità del nuovo matrimonio. — *Verb. n. 16*, pag. 157; *Verb. n. 17*, pag. 162; *Verb. n. 18*, pag. 170; *Verb. n. 24*, pag. 222 e 223.
- Art. 71. — Altri casi di morte presunta. — *Verb. n. 17*, pag. 167; *Verb. n. 18*, pag. 168, 170 e 171.
- Art. 72. — Dichiarazione di morte presunta. — *Verb. n. 18*, pag. 168.
- Art. 73. — Rigetto dell'istanza e dichiarazione d'assenza. — *Verb. n. 18*, pag. 169.
- Art. 75. — Effetti della dichiarazione di morte presunta. — *Verb. n. 18*, pag. 170.
- Art. 76. — Reclamo di diritti spettanti all'assente. — *Verb. n. 18*, pag. 172.
- Art. 77. — Estensione dei diritti spettanti all'assente. — *Verb. n. 15*, pag. 149.
- Art. 78. — Restituzione dei frutti percepiti sui beni dell'assente. — *Verb. n. 15*, pag. 149.
- Art. 79. — Parentela. — *Verb. n. 19*, pag. 175.
- Art. 80. — Linea della parentela. — *Verb. n. 19*, pag. 177.
- Art. 81. — Computo dei gradi. — *Verb. n. 19*, pag. 177.
- Art. 82. — Limite della parentela. — *Verb. n. 18*, pag. 169; *Verb. n. 19*, pag. 175.
- Art. 83. — Affinità. — *Verb. n. 19*, pag. 177; *Verb. n. 54*, pag. 458.

TITOLO VI. — *Del matrimonio.* — *Verb. n. 41*, pag. 349; *Verb. n. 42*, pag. 359; *Verb. n. 56*, pag. 483.

- Art. 84. — Effetti. — *Verb. n. 19*, pag. 178 e 179.
- Art. 85. — Restituzione dei doni. — *Verb. n. 19*, pag. 178.
- Art. 86. — Risarcimento di danni. — *Verb. n. 19*, pag. 179 e 181.

CAPO II. — *Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato.* — *Verb. n. 20*, pag. 184.

- Art. 87. — Matrimonio celebrato davanti a ministro del culto cattolico. — *Verb. n. 20*, pag. 184; *Verb. n. 21*, pag. 198.
- Art. 88. — Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato. — *Verb. n. 20*, pag. 186.
- Art. 89. — Trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile. — *Verb. numero 20*, pag. 186; *Verb. n. 24*, pag. 225.
- Art. 90. — Età. — *Verb. n. 20*, pag. 187; *Verb. n. 22*, pag. 206 e 207.
- Art. 91. — Interdizione per infermità di mente. — *Verb. n. 20*, pag. 189; *Verb. n. 21*, pag. 195.
- Art. 92. — Libertà di stato. — *Verb. n. 21*, pag. 196; *Verb. n. 22*, pag. 208.
- Art. 93. — Parentela, affinità, adozione. — *Verb. n. 21*, pag. 196; *Verb. n. 22*, pagina 208; *Verb. n. 43*, pag. 373.
- Art. 94. — Delitto. — *Verb. n. 21*, pag. 196; *Verb. n. 22*, pag. 208.
- Art. 95. — Lutto vedovile. — *Verb. n. 33*, pag. 302.
- Art. 96. — Assenso per il minore. — *Verb. n. 21*, pag. 196.

- Art. 99. — Pubblicazione. — *Verb. n. 21*, pag. 197.
Art. 100. — Luogo della pubblicazione. — *Verb. n. 21*, pag. 197.
Art. 102. — Richiesta della pubblicazione. — *Verb. n. 21*, pag. 198.
Art. 103. — Documenti necessari per la pubblicazione. — *Verb. n. 21*, pag. 198.
Art. 106. — Riduzione del termine e dispensa dalla pubblicazione. — *Verb. n. 21*, pag. 199; *Verb. n. 24*, pag. 226.
Art. 107. — Matrimonio in imminente pericolo di vita. — *Verb. n. 21*, pag. 199.
Art. 108. — Persone che possono fare opposizione. — *Verb. n. 20*, pag. 189, 191, 192 e 193; *Verb. n. 21*, pag. 200.
Art. 112. — Luogo della celebrazione. — *Verb. n. 21*, pag. 201.
Art. 113. — Forma della celebrazione. — *Verb. n. 21*, pag. 201.
Art. 114. — Inapponibilità di termini e condizioni. — *Verb. n. 21*, pag. 202.
Art. 115. — Celebrazione in un comune diverso. — *Verb. n. 21*, pag. 203.
Art. 117. — Celebrazione per procura. — *Verb. n. 21*, pag. 203 e 204.
Art. 119. — Matrimonio celebrato davanti a ufficiale dello stato civile apparente. — *Verb. n. 21*, pag. 204.
Art. 120. — Matrimonio del Re e dei Principi Reali. — *Verb. n. 21*, pag. 204.
Art. 121. — Matrimonio del cittadino all'estero. — *Verb. n. 22*, pag. 205.
Art. 122. — Matrimonio dello straniero in Italia. — *Verb. n. 22*, pag. 205.

CAPO III. — *Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile.* — Sezione VI.
— *Delle cause di nullità del matrimonio.* — *Verb. n. 22*, pag. 207; *Verb. n. 46*, pag. 394; *Verb. n. 59*, pag. 526.

- Art. 123. — Impugnazione del matrimonio in contravvenzione agli articoli 90, 92, 93 e 94. — *Verb. n. 17*, pag. 163 e 164; *Verb. n. 22*, pag. 208 e 212.
Art. 124. — Impugnazione per difetto di età. — *Verb. n. 22*, pag. 209.
Art. 126. — Impugnazione per infermità di mente. — *Verb. n. 20*, pag. 191; *Verb. n. 22*, pag. 209.
Art. 127. — Impugnazione per mancanza di assenso. — *Verb. n. 23*, pag. 214.
Art. 128. — Impugnazione per violenza ed errore. — *Verb. n. 17*, pag. 166; *Verb. n. 23*, pag. 214.
Art. 129. — Impugnazione per impotenza. — *Verb. n. 23*, pag. 218.
Art. 130. — Impugnazione per precedente matrimonio. — *Verb. n. 17*, pag. 162, 163 e 166; *Verb. n. 24*, pag. 222.
Art. 132. — Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio. — *Verb. n. 24*, pag. 223.
Art. 133. — Intramissibilità dell'azione. — *Verb. n. 24*, pag. 223.
Art. 134. — Matrimonio putativo. — *Verb. n. 24*, pag. 223 e 224.
Art. 134 *bis*. — Effetti particolari del matrimonio putativo. — *Verb. n. 24*, pag. 224.
Art. 135. — Effetti del matrimonio contratto per violenza. — *Verb. n. 24*, pag. 224.

Sezione VII. — *Delle prove della celebrazione del matrimonio.* — *Verb. n. 24*, pag. 225.

- Art. 138. — Mancanza dell'atto di celebrazione. — *Verb. n. 24*, pag. 225; *Verb. n. 56*, pag. 480.

Sezione VIII. — *Disposizioni penali.* — *Verb. n. 24*, pag. 226; *Verb. n. 25*, pag. 230.

- Art. 140. — Omissione di pubblicazione. — *Verb. n. 24*, pag. 226.
Art. 142. — Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile. — *Verb. n. 24*, pag. 227; *Verb. n. 25*, pag. 231.
Art. 144. — Altre infrazioni. — *Verb. n. 24*, pag. 227.
Art. 145. — Cause di nullità note a uno dei coniugi. — *Verb. n. 24*, pag. 224 e 229; *Verb. n. 25*, pag. 230.
Art. 147. — Competenza. — *Verb. n. 25*, pag. 230.

CAPO IV. — *Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio.* — *Verb. n. 20*, pag. 186;
Verb. n. 25, pag. 231.

Art. 149. — Doveri reciproci dei coniugi. — *Verb. n. 26*, pag. 242 e 243.

Art. 150. — Potestà maritale. — *Verb. n. 13*, pag. 131; *Verb. n. 25*, pag. 231.

Art. 151. — Doveri del marito. — *Verb. 25*, pag. 233; *Verb. 27*, pag. 249 e 250.

Art. 152. — Abbandono del domicilio coniugale. — *Verb. n. 25*, pag. 233, 234 e 235;
Verb. n. 26, pag. 240 e 245.

Art. 153. — Doveri verso i figli. — *Verb. n. 25*, pag. 233 e 236; *Verb. n. 26*, pag. 238;
Verb. n. 27, pag. 249; *Verb. n. 35*, pag. 316; *Verb. n. 44*, pag. 383;
Verb. n. 47, pag. 403.

Art. 154. — Scioglimento del matrimonio. — *Verb. n. 21*, pag. 196; *Verb. n. 25*, pag. 232;
Verb. n. 26, pag. 239.

Art. 156. — Cause di separazione personale. — *Verb. n. 25*, pag. 234; *Verb. 26*, pagine 240 e 245.

Art. 157. — Separazione per condanna penale. — *Verb. n. 26*, pag. 244 e 245.

Art. 158. — Separazione per mancata fissazione di sede familiare. — *Verb. n. 26*, pag. 245.

Art. 160. — Provvedimenti riguardo ai figli. — *Verb. n. 27*, pag. 247 e 250.

Art. 161. — Effetti della separazione. — *Verb. n. 27*, pag. 248; *Verb. n. 54*, pag. 458.

Art. 162. — Cessazione degli effetti della separazione. — *Verb. n. 27*, pag. 251.

Art. 163. — Separazione consensuale. — *Verb. n. 27*, pag. 251.

CAPO VI. — *Dei rapporti patrimoniali fra coniugi.* — *Verb. n. 27*, pag. 252.

Art. 164. — Regolamento dei rapporti patrimoniali fra coniugi. — *Verb. n. 27*, pagina 252.

Art. 165. — Diritti inderogabili. — *Verb. n. 27*, pag. 252 e 253.

Art. 166. — Riferimento generico a leggi o a consuetudini. — *Verb. n. 27*, pag. 253.

Art. 168. — Mutazioni nelle convenzioni matrimoniali. — *Verb. n. 27*, pag. 254.

Art. 169. — Controdi dichiarazioni. — *Verb. n. 27*, pag. 254 e 255.

Art. 170. — Immutabilità delle convenzioni. — *Verb. n. 27*, pag. 254 e 257.

Art. 173. — Definizione. — *Verb. n. 29*, pag. 273.

Art. 174. — Costituzione durante il matrimonio. — *Verb. n. 28*, pag. 258.

Art. 175. — Beni futuri. — *Verb. n. 28*, pag. 259.

Art. 176. — Garanzia della dote. — *Verb. n. 28*, pag. 259.

Art. 178. — Dote in denaro, in beni mobili o immobili stimati. — *Verb. n. 28*, pag. 264.

Art. 179. — Acquisto d'immobile con denaro dotale. — *Verb. n. 28*, pag. 260 e 264.

Art. 180. — Amministrazione della dote. — *Verb. n. 28*, pag. 260.

Art. 181. — Amministrazione in caso di impedimento del marito. — *Verb. n. 28*, pag. 261; *Verb. 30*, pag. 278; *Verb. n. 44*, pag. 379 e 380.

Art. 182. — Cauzione. — *Verb. n. 28*, pag. 260 e 262.

Art. 183. — Alienazione della dote. — *Verb. n. 28*, pag. 262; *Verb. 31*, pag. 289;
Verb. n. 33, pag. 298.

Art. 184. — Esecuzione sui frutti. — *Verb. n. 28*, pag. 262 e 265; *Verb. 33*, pag. 298 e 300.

Art. 185. — Permuta e vendita: impiego del prezzo. — *Verb. n. 28*, pag. 264.

Art. 186. — Annullamento dell'alienazione della dote. — *Verb. n. 24*, pag. 224;
Verb. n. 28, pag. 265.

Art. 187. — Esecuzione sui beni dotali dopo lo scioglimento del matrimonio. —
Verb. n. 28, pag. 266.

Art. 188. — Obbligazioni del marito riguardo alla dote. — *Verb. n. 28*, pag. 267;
Verb. n. 29, pag. 270.

Art. 189. — Beni di proprietà della moglie. — *Verb. n. 27*, pag. 255; *Verb. n. 29*, pag. 268.

Art. 192. — Mobili che la moglie può ritenere. — *Verb. n. 29*, pag. 269.

Art. 193. — Presunzione di pagamento della dote. — *Verb. n. 29*, pag. 269.

Art. 194. — Frutti della dote. Alimenti alla vedova. — *Verb. n. 29*, pag. 269.

Art. 195. — Divisione dei frutti. — *Verb. n. 29*, pag. 270.

Art. 197. — Spese e miglioramenti. — *Verb. n. 29*, pag. 270.

Art. 198. — Casi di separazione. — *Verb. n. 29*, pag. 270.

Art. 199. — Inefficacia della separazione. — *Verb. n. 29*, pag. 272.

Art. 200. — Retroattività della sentenza di separazione. Spese del giudizio. — *Verb. n. 29*, pag. 272.

Art. 201. — Divieto ai creditori della moglie di chiedere la separazione. — *Verb. n. 29*, pag. 273.

Art. 202. — Impugnativa e opposizione da parte dei creditori del marito. — *Verb. n. 29*, pag. 273.

Art. 204. — Diritti della moglie. — *Verb. n. 29*, pag. 273.

Sezione IV. — *Della comunione dei beni fra coniugi.* — *Verb. n. 30*, pag. 275.

Art. 211. — Comunione degli utili e degli acquisti. — *Verb. n. 30*, pag. 276.

Art. 214. — Efficacia della comunione. — *Verb. n. 30*, pag. 276.

Art. 216. — Amministrazione della comunione. — *Verb. n. 30*, pag. 277 e 278.

Art. 217. — Locazioni. — *Verb. n. 30*, pag. 277.

Art. 218. — Amministrazione della moglie. — *Verb. n. 30*, pag. 278; *Verb. n. 44*, pag. 379 e 380.

Art. 219. — Obblighi gravanti sui beni della comunione. — *Verb. n. 30*, pag. 278; *Verb. n. 32*, pag. 295.

Art. 220. — Obbligazioni contratte dal marito e dalla moglie. — *Verb. n. 28*, pagina 262; *Verb. n. 30*, pag. 278; *Verb. n. 31*, pag. 289.

Art. 222. — Separazione giudiziale dei beni. — *Verb. n. 30*, pag. 279.

Art. 223. — Divisione della comunione. — *Verb. n. 30*, pag. 280.

Art. 224. — Prelevamento di cose mobili. — *Verb. n. 30*, pag. 280 e 281.

Art. 225. — Divieto di prelevamento in danno di terzi. — *Verb. n. 30*, pag. 281.

Sezione V. — *Del patrimonio familiare.* — *Verb. n. 31*, pag. 282; *Verb. n. 32*, pag. 292; *Verb. n. 59*, pag. 521; *Verb. n. 61*, pag. 561.

Art. 226. — Costituzione del patrimonio familiare. — *Verb. n. 8*, pag. 85; *Verb. n. 31*, pag. 284, 285 e 288; *Verb. n. 32*, pag. 291 e 294; *Verb. n. 33*, pag. 299; *Verb. n. 59*, pag. 521; *Verb. n. 61*, pag. 561 e 564.

Art. 226 bis. — Costituzione dei beni dotali in patrimonio familiare. — *Verb. n. 32*, pag. 291.

Art. 227. — Patrimonio familiare costituito da un terzo. — *Verb. n. 31*, pag. 289.

Art. 228. — Trascrizione. Annotazione del vincolo. — *Verb. n. 28*, pag. 262; *Verb. n. 31*, pag. 287 e 289; *Verb. n. 32*, pag. 295; *Verb. n. 59*, pag. 523.

Art. 229. — Alienazione dei beni e esecuzione sui frutti. — *Verb. n. 31*, pag. 284; *Verb. n. 32*, pag. 296; *Verb. n. 33*, pag. 298; *Verb. n. 59*, pag. 524.

Art. 230. — Accettazione della costituzione fatta da un terzo. — *Verb. n. 33*, pagina 300.

Art. 232. — Riduzione. — *Verb. n. 31*, pag. 283 e 287; *Verb. n. 33*, pag. 299 e 300; *Verb. n. 59*, pag. 525.

Art. 233. — Amministrazione. — *Verb. n. 31*, pag. 289; *Verb. n. 33*, pag. 301.

Art. 234. — Sostituzione del coniuge amministratore. — *Verb. n. 33*, pag. 301.

- Art. 235. — Cessazione del vincolo. — *Verb. n. 31*, pag. 288; *Verb. n. 33*, pag. 299 e 300; *Verb. n. 59*, pag. 525.
- Art. 236. — Amministrazione dopo lo scioglimento del matrimonio. — *Verb. n. 33*, pag. 299 e 301.

TITOLO VII. — *Della filiazione.* — *Verb. n. 41*, pag. 349; *Verb. n. 42*, pag. 359; *Verb. n. 56*, pag. 483.

- Art. 237. — Paternità del marito. — *Verb. n. 33*, pag. 301 e 302.
- Art. 238. — Presunzione di concepimento durante il matrimonio. — *Verb. n. 33*, pag. 301; *Verb. n. 34*, pag. 304; *Verb. n. 35*, pag. 311.
- Art. 239. — Nascita del figlio prima dei centottanta giorni. — *Verb. n. 33*, pag. 302.
- Art. 240. — Nascita del figlio dopo i trecento giorni. — *Verb. n. 33*, pag. 302; *Verb. n. 35*, pag. 310.
- Art. 241. — Disconoscimento di paternità. — *Verb. n. 34*, pag. 304 e 305.
- Art. 242. — Disconoscimento di paternità per adulterio della moglie. — *Verb. n. 34*, pag. 304.
- Art. 243. — Atto di nascita e possesso di stato. — *Verb. n. 38*, pag. 333.
- Art. 244. — Fatti costitutivi del possesso di stato. — *Verb. n. 34*, pag. 305; *Verb. n. 37*, pag. 327 e 329.
- Art. 245. — Atto di nascita conforme al possesso di stato. — *Verb. n. 34*, pag. 305.
- Art. 246. — Supposizione e sostituzione di parto. — *Verb. n. 34*, pag. 306.
- Art. 247. — Mancanza dell'atto di matrimonio. — *Verb. n. 34*, pag. 306.
- Art. 248. — Prova con testimoni. — *Verb. n. 34*, pag. 306.
- Art. 251. — Termine per l'azione di disconoscimento. — *Verb. n. 34*, pag. 307.
- Art. 252. — Sospensione del termine. — *Verb. n. 34*, pag. 308.
- Art. 253. — Trasmissibilità dell'azione. — *Verb. n. 34*, pag. 308.
- Art. 255. — Legittimazione all'azione di contestazione della legittimità. Imprescrittibilità. — *Verb. n. 33*, pag. 302 e 303; *Verb. n. 34*, pag. 309; *Verb. n. 35*, pag. 310; *Verb. n. 38*, pag. 332.
- Art. 256. — Reclamo della legittimità. — *Verb. n. 34*, pag. 309; *Verb. n. 38*, pagina 332; *Verb. n. 57*, pag. 500 e 514.

CAPO II. — *Della filiazione illegittima e della legittimazione: § 1. Del riconoscimento dei figli naturali.* — *Verb. n. 35*, pag. 311.

- Art. 257. — Riconoscimento. — *Verb. n. 35*, pag. 311.
- Art. 258. — Riconoscimento di figli incestuosi. — *Verb. n. 35*, pag. 312.
- Art. 259. — Riconoscimento di figli adulterini. — *Verb. n. 35*, pag. 312; *Verb. n. 41*, pag. 351.
- Art. 260. — Inammissibilità di riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo. — *Verb. n. 35*, pag. 315.
- Art. 261. — Forma del riconoscimento. — *Verb. n. 35*, pag. 315.
- Art. 263. — Irrevocabilità del riconoscimento. — *Verb. n. 35*, pag. 315 e 316.
- Art. 267. — Poteri dei genitori. — *Verb. n. 35*, pag. 315.
- Art. 269. — Obblighi dei genitori verso il figlio. — *Verb. n. 35*, pag. 315 e 316.
- Art. 270. — Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità. — *Verb. n. 35*, pag. 316; *Verb. n. 36*, pag. 318 e 322; *Verb. n. 38*, pag. 332; *Verb. n. 57*, p. 500 e 514.
- Art. 271. — Impugnazione da parte del riconosciuto. — *Verb. n. 36*, pag. 320; *Verb. n. 38*, pag. 335; *Verb. n. 45*, pag. 393.

- Art. 272. - Impugnazione per violenza. — *Verb. n. 36*, pag. 321; *Verb. n. 57*, pagina 500 e 514.
- Art. 276. - Dichiarazione giudiziale di paternità. — *Verb. n. 37*, pag. 324 e 330; *Verb. n. 38*, pag. 332 e 335.
- Art. 277. - Indizi della filiazione naturale. — *Verb. n. 37*, pag. 324; *Verb. n. 38*, pag. 332 e 335.
- Art. 277 bis. - Limite alla dichiarazione di paternità. — *Verb. n. 38*, pag. 334.
- Art. 278. - Legittimazione attiva e termine. — *Verb. n. 37*, pag. 329; *Verb. n. 38*, pag. 337.
- Art. 280. - Azione nell'interesse di minore o interdetto. — *Verb. n. 38*, pag. 335; *Verb. n. 45*, pag. 393.
- Art. 281. - Ammissibilità dell'azione. — *Verb. n. 37*, pag. 324; *Verb. n. 38*, pag. 335.
- Art. 282. - Impugnativa del decreto. — *Verb. n. 38*, pag. 336.
- Art. 283. - Pena in caso d'inammissibilità. — *Verb. n. 38*, pag. 337.
- Art. 284. - Legittimazione passiva. — *Verb. n. 38*, pag. 337.
- Art. 286. - Alimenti. — *Verb. n. 38*, pag. 337; *Verb. n. 57*, pag. 500 e 514.
- Art. 288. - Divieto della legittimazione. — *Verb. n. 41*, pag. 349; *Verb. n. 42*, pag. 359.
- Art. 291. - Legittimazione per decreto reale. — *Verb. n. 41*, pag. 352.
- Art. 292. - Legittimazione dopo la morte del genitore. — *Verb. n. 41*, pag. 353. — *Verb. n. 57*, pag. 500 e 514.
- Art. 293. - Legittimazione domandata dall'ascendente. — *Verb. n. 41*, pag. 354.
- Art. 295. - Procedura. — *Verb. n. 41*, pag. 356.
- Art. 296. - Impugnativa. — *Verb. n. 41*, pag. 358.
- Art. 297. - Effetti e decorrenza della legittimazione per decreto Reale. — *Verb. n. 41*, pag. 358.

TITOLO VIII. - *Dell'adozione.* — *Verb. n. 41*, pag. 349; *Verb. n. 42*, pag. 359 e 360; *Verb. n. 56*, pag. 483.

- Art. 298. - Condizioni. — *Verb. n. 42*, pag. 363.
- Art. 299. - Divieto di adozione. — *Verb. n. 42*, pag. 365.
- Art. 302. - Adozione da parte del tutore. — *Verb. n. 42*, pag. 366.
- Art. 303. - Consenso per l'adozione. — *Verb. n. 42*, pag. 367; *Verb. n. 43*, pag. 372.
- Art. 305. - Effetti dell'adozione. — *Verb. n. 43*, pag. 376.
- Art. 306. - Cognome dell'adottato. — *Verb. n. 42*, pag. 367.
- Art. 308. - Patria potestà e amministrazione dei beni. — *Verb. n. 42*, pag. 367.
- Art. 309. - Inventario. — *Verb. n. 43*, pag. 369 e 376.
- Art. 310. - Cessazione della patria potestà dell'adottante. — *Verb. n. 43*, pag. 369 e 371.
- Art. 311. - Adozione di figlio del proprio coniuge. — *Verb. n. 43*, pag. 370.
- Art. 312. - Diritti di successione. — *Verb. 43*, pag. 370.
- Art. 313. - Revoca dell'adozione. — *Verb. n. 43*, pag. 371.
- Art. 314. - Revoca per indegnità dell'adottato. — *Verb. n. 43*, pag. 371.
- Art. 315. - Revoca per indegnità dell'adottante. — *Verb. n. 42*, pag. 367; *Verb. n. 43*, pag. 371.
- Art. 316. - Revoca promossa dal Pubblico Ministero. — *Verb. n. 43*, pag. 372.
- Art. 316 bis. - Casi eccezionali di revoca a richiesta dell'adottato. — *Verb. n. 43*, pag. 372.
- Art. 318. - Cessazione degli effetti dell'adozione per matrimonio. — *Verb. n. 43*, pag. 373.

CAPO II. — *Delle forme dell'adozione.* — Verb. n. 43, pag. 374.

Art. 319. — Manifestazione del consenso. — Verb. n. 43, pag. 374.

Art. 320. — Accertamenti della Corte di appello. — Verb. n. 43, pag. 375.

Art. 321. — Provvedimento della Corte di appello. — Verb. n. 43, pag. 375.

Art. 322. — Pubblicità. — Verb. n. 43, pag. 376.

Art. 323. — Doveri del figlio verso i genitori. — Verb. n. 44, pag. 379.

Art. 324. — Esercizio della patria potestà. — Verb. n. 44, pag. 379; Verb. n. 51, pag. 433.

Art. 325. — Impedimento del padre. — Verb. n. 44, pag. 379 e 384; Verb. n. 45, pag. 391.

Art. 326. — Abbandono della casa paterna. — Verb. n. 44, pag. 380; Verb. n. 57, pag. 500 e 514.

Art. 327. — Travimenti del figlio. — Verb. n. 57, pag. 500 e 514.

Art. 328. — Rappresentanza e amministrazione. — Verb. n. 44, pag. 381.

Art. 329. — Accettazione di eredità e donazioni. — Verb. n. 44, pag. 381.

Art. 331. — Usufrutto legale. — Verb. n. 44, pag. 381.

Art. 332. — Beni esclusi dall'usufrutto legale. — Verb. n. 44, pag. 381 e 382; Verb. n. 50, pag. 426.

Art. 334. — Inalienabilità dell'usufrutto legale — Esecuzione sui frutti. — Verb. n. 44, pag. 382.

Art. 335. — Usufrutto legale della madre. — Verb. n. 44, pag. 383.

Art. 336. — Nuove nozze. — Verb. n. 44, pag. 381.

Art. 338. — Decadenza della patria potestà. — Verb. n. 44, pag. 383; Verb. n. 57, pag. 500 e 514.

Art. 338 bis. Sospensione dall'esercizio della patria potestà. — Verb. n. 44, pag. 383; Verb. n. 57, pag. 500 e 514.

Art. 339. — Passaggio della patria potestà alla madre. — Verb. n. 44, pag. 385 e 386; Verb. n. 57, pag. 500 e 514.

Art. 340. — Reintegrazione nella patria potestà. — Verb. n. 57, pag. 500 e 514.

Art. 341. — Condotta del genitore pregiudizievole al figlio. — Verb. n. 44, pag. 386; Verb. n. 47, pag. 400; Verb. n. 57, pag. 500 e 514.

Art. 342. — Rimozione dall'amministrazione. — Verb. n. 45, pag. 388, 391 e 392; Verb. n. 47, pag. 400; Verb. n. 57, pag. 500 e 514.

Art. 343. — Riammissione nell'esercizio dell'amministrazione. — Verb. n. 45, pag. 390; Verb. n. 47, pag. 400; Verb. n. 57, pag. 500 e 514.

Art. 344. — Procedimento. — Verb. n. 45, pag. 391.

Art. 345. — Vigilanza del giudice tutelare. — Verb. n. 45, pag. 391.

Art. 346. — Condizioni imposte alla madre superstite. — Verb. n. 45, pag. 391; Verb. n. 47, pag. 400.

Art. 347. — Curatore del nascituro. — Verb. n. 45, pag. 392.

Art. 348. — Nuove nozze della madre. — Verb. n. 45, pag. 392.

Art. 349. — Perdita dell'amministrazione. — Verb. n. 45, pag. 392.

TITOLO X. — *Della tutela e della emancipazione.* — Verb. n. 45, pag. 388; Verb. n. 46, pag. 395.

Art. 351. — Apertura della tutela. — Verb. n. 44, pag. 384; Verb. n. 46, pag. 395.

Art. 352. — Funzioni del giudice tutelare. — Verb. n. 45, pag. 390 e 391; Verb. n. 46, pag. 395; Verb. n. 47, pag. 401.

Art. 353. — Denunce al giudice tutelare. — Verb. n. 47, pag. 401; Verb. n. 57, pag. 500 e 514.

- Art. 356. — Scelta del tutore. — *Verb. n. 47*, pag. 402 e 403; *Verb. n. 48*, pag. 410.
- Art. 357. — Giuramento del tutore. — *Verb. n. 47*, pag. 403.
- Art. 358. — Incapacità all'ufficio tutelare. — *Verb. n. 26*, pag. 239; *Verb. n. 47*, pag. 403.
- Art. 362. — Tutela affidata a Enti di beneficenza. — *Verb. n. 47*, pag. 404; *Verb. n. 52*, pag. 445.
- Art. 364. — Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore. — *Verb. n. 47*, pag. 404; *Verb. n. 48*, pag. 411.
- Art. 365. — Funzioni del tutore. — *Verb. n. 47*, pag. 405.
- Art. 367. — Traviamenti del minore. — *Verb. n. 57*, pag. 500 e 514.
- Art. 371. — Formazione dell'inventario. — *Verb. n. 47*, pag. 406; *Verb. n. 48*, pag. 410.
- Art. 373. — Inventario di stabilimenti o aziende. — *Verb. n. 47*, pag. 405 e 406.
- Art. 374. — Beni amministrati da curatore speciale. — *Verb. n. 47*, pag. 405; *Verb. n. 48*, pag. 410.
- Art. 379. — Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione. — *Verb. n. 47*, pag. 406 e 407; *Verb. n. 48*, pag. 411; *Verb. n. 51*, pag. 437.
- Art. 380. — Investimento dei capitali. — *Verb. n. 47*, pag. 407.
- Art. 382. — Stabilimenti industriali e commerciali. — *Verb. n. 47*, pag. 407.
- Art. 383. — Autorizzazioni del giudice tutelare. — *Verb. n. 47*, pag. 407.
- Art. 384. — Autorizzazioni del tribunale. — *Verb. n. 47*, pag. 407; *Verb. n. 51*, pag. 432.
- Art. 385. — Vendita di beni. — *Verb. n. 48*, pag. 416.
- Art. 385 bis. — Limitazioni di convenzioni fra tutore e minore. — *Verb. n. 48*, pag. 414.
- Art. 386. — Atti compiuti senza l'osservazione delle norme dei precedenti articoli. — *Verb. n. 47*, pag. 409.
- Art. 387. — Gratuità della tutela. — *Verb. n. 48*, pag. 413.
- Art. 388. — Contabilità dell'amministrazione. — *Verb. n. 48*, pag. 414.
- Art. 391. — Omesso impiego di capitali. — *Verb. n. 48*, pag. 414.
- Art. 392. — Esonero dall'ufficio. — *Verb. n. 48*, pag. 416.
- Art. 392 bis. — Doveri del tutore esonerato. — *Verb. n. 48*, pag. 416.
- Art. 393. — Rimozione e sospensione del tutore. — *Verb. n. 48*, pag. 416.
- Art. 394. — Conto finale. — *Verb. n. 49*, pag. 417.
- Art. 395. — Approvazione del conto. — *Verb. n. 49*, pag. 418.
- Art. 395 bis. — Convenzioni fra tutore e minore. — *Verb. n. 49*, pag. 418.
- Art. 396. — Prescrizione delle azioni relative alla tutela. — *Verb. n. 49*, pag. 424.
- Art. 397. — Registro delle tutele. — *Verb. n. 49*, pag. 424.
- Art. 398. — Esenzione da tasse di bollo e di registro. — *Verb. n. 50*, pag. 425.
- CAPO II. — *Dell'emancipazione*. — *Verb. n. 48*, pag. 412; *Verb. n. 50*, pag. 425.

- Art. 399. — Emancipazione di diritto. — *Verb. n. 50*, pag. 429.
- Art. 399 bis e 399 ter. — Capacità professionale del minore. — *Verb. n. 44*, pag. 377; *Verb. n. 46*, pag. 394; *Verb. n. 50*, pag. 429; *Verb. n. 51*, pag. 433; *Verb. n. 58*, pag. 516; *Verb. n. 59*, pag. 519.
- Art. 399 quater. — Vigilanza sui guadagni del minore. — *Verb. n. 48*, pag. 412; *Verb. n. 50*, pag. 425; *Verb. n. 51*, pag. 433; *Verb. n. 58*, pag. 515; *Verb. n. 59*, pag. 519.
- Art. 400. — Emancipazione con provvedimento del giudice tutelare. — *Verb. n. 50*, pag. 429; *Verb. n. 51*, pag. 438.

- Art. 401. — Curatore dell'emancipato. — *Verb. n. 51*, pag. 431; *Verb. n. 52*, pag. 440.
Art. 403. — Capacità dell'emancipato. — *Verb. n. 51*, pag. 432.
Art. 406. — Emancipato autorizzato al commercio. — *Verb. n. 51*, pag. 432; *Verb. n. 51*, pag. 435 e 438.
Art. 406 bis. — Vedi art. 399 bis e 399 ter.
Art. 406 ter. — Vedi art. 399 quater.
Art. 407. — Revoca dell'emancipazione. — *Verb. n. 51*, pag. 438.
Art. 408. — Pubblicità. — *Verb. n. 51*, pag. 438.
Art. 408 bis. — Forme di concessione e di revoca. — *Verb. n. 51*, pag. 438.

TITOLO X bis. — *Dei minori affidati alla pubblica o alla privata assistenza.* — *Verb. n. 42*, pag. 360; *Verb. n. 45*, pag. 387; *Verb. n. 57*, pag. 484; *Verb. n. 58*, pag. 514.

- Art. 408 b. — Limiti di applicazione. — *Verb. n. 57*, pag. 485.
Art. 408 c. — Poteri tutelari degli istituti di pubblica assistenza. — *Verb. n. 57*, pag. 487.
Art. 408 d. — Collocamento provvisorio del minore. — *Verb. n. 57*, pag. 487.
Art. 408 f. — Vincolo parentale. — *Verb. n. 57*, pag. 490.
Art. 408 g. — Decreto di costituzione del vincolo. — *Verb. n. 57*, pag. 492.
Art. 408 h. — Effetti del vincolo. — *Verb. n. 58*, pag. 509.
Art. 408 i. — Revoca del vincolo. — *Verb. n. 58*, pag. 511.
Art. 408 o. — Impedimento matrimoniale. — *Verb. n. 58*, pag. 511.
Art. 409. — Persone che devono essere interdette. — *Verb. n. 22*, pag. 209.
Art. 410. — Persone che possono essere inabilite. — *Verb. n. 52*, pag. 441.
Art. 411. — Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore età. — *Verb. n. 52*, pag. 443; *Verb. n. 53*, pag. 446.
Art. 412. — Istanza d'interdizione o d'inabilitazione. — *Verb. n. 52*, pag. 443.
Art. 413. — Poteri dell'autorità giudiziaria. — *Verb. n. 52*, pag. 443.
Art. 414. — Mezzi istruttori. — *Verb. n. 52*, pag. 444.
Art. 415. — Esame dell'interdicendo o inabilitando. Tutore o curatore provvisorio. — *Verb. n. 52*, pag. 444.
Art. 416. — Internamento definitivo in manicomio. — *Verb. n. 52*, pag. 445.
Art. 417. — Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione. — *Verb. n. 53*, pag. 446.
Art. 418. — Cessazione del tutore e del curatore provvisorio. — *Verb. n. 53*, pag. 446.
Art. 420. — Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato. — *Verb. n. 53*, pag. 447.
Art. 420 bis. — Nomina del tutore e del curatore. — *Verb. n. 53*, pag. 447.
Art. 422. — Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato. — *Verb. n. 53*, pag. 449.
Art. 423. — Atti compiuti da persona non sana di mente. — *Verb. n. 53*, pag. 449, e 450; *Verb. n. 54*, pag. 454.
Art. 423 bis. — Contratti compiuti da persona non sana di mente. — *Verb. n. 54*, pag. 454.
Art. 426. — Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca. — *Verb. n. 54*, pag. 456.
Art. 427. — Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione. — *Verb. n. 54*, pag. 456.

TITOLO XII. — *Degli alimenti.* — *Verb. n. 54*, pag. 457.

- Art. 428. — Persone obbligate. — *Verb. n. 27*, pag. 249; *Verb. n. 54*, pag. 457; *Verb. n. 55*, pag. 465.
Art. 429. — Cessazione dell'obbligo tra affini. — *Verb. n. 54*, pag. 458; *Verb. n. 55*, pag. 465.

- Art. 430. — Obbligo dei genitori e dei figli naturali. — *Verb. n. 54*, pag. 459.
Art. 431. — Obbligo fra adottante e adottato. — *Verb. n. 54*, pag. 459.
Art. 432. — Obbligo del donatario. — *Verb. n. 54*, pag. 459.
Art. 433. — Misura degli alimenti. — *Verb. n. 24*, pag. 224; *Verb. n. 27*, pag. 249 e 250; *Verb. n. 54*, pag. 459; *Verb. n. 55*, pag. 465, 466 e 467.
Art. 434. — Misura degli alimenti tra fratelli e sorelle. — *Verb. n. 27*, pag. 249 e 250; *Verb. n. 54*, pag. 457; 461 e 462.
Art. 435. — Cessazione, riduzione e aumenti. — *Verb. n. 54*, pag. 462; *Verb. n. 55*, pag. 464.
Art. 436. — Concorso di obbligati. — *Verb. n. 54*, pag. 458; *Verb. n. 55*, pag. 465; *Verb. n. 56*, pag. 473.
Art. 437. — Concorso di aventi diritto. — *Verb. n. 55*, pag. 465 e 467.
Art. 438. — Modo di somministrazione degli alimenti. — *Verb. n. 25*, pag. 235; *Verb. n. 54*, pag. 461; *Verb. n. 55*, pag. 467; *Verb. n. 56*, pag. 477.
Art. 439. — Adempimento della prestazione alimentare. — *Verb. n. 55*, pag. 471.
Art. 440. — Decorrenza degli alimenti. — *Verb. n. 56*, pag. 474.
Art. 441. — Assegno provvisorio. — *Verb. n. 56*, pag. 477.
Art. 442. — Non cedibilità e non compensabilità del credito alimentare. — *Verb. n. 56*, pag. 478.
Art. 443. — Cessazione per morte dell'obbligato. — *Verb. n. 56*, pag. 479.

TITOLO XIII. — *Degli atti dello stato civile.* — *Verb. n. 56*, pag. 479.

- Art. 444. — Registri dello stato civile. — *Verb. n. 56*, pag. 480.
Art. 445. — Pubblicità dei registri dello stato civile. — *Verb. n. 56*, pag. 480.
Art. 446. — Forza probatoria degli atti. — *Verb. n. 56*, pag. 480.
Art. 447. — Mancanza, distruzione o smarrimento di registri. — *Verb. n. 56*, pag. 480 e 481.
Art. 448. — Modificazione o annotazione sugli atti. — *Verb. n. 56*, pag. 481.
Art. 449. — Rettificazioni. — *Verb. n. 56*, pag. 481.
Art. 450. — Efficacia della sentenza di rettificazione. — *Verb. n. 56*, pag. 482.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE. — *Verb. n. 56*, pag. 482.

- Art. 11. — *Verb. n. 56*, pag. 479.
Art. 11 bis. — *Verb. n. 3*, pag. 39; *Verb. n. 56*, pag. 483.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCESSUALE. — *Verb. n. 18*, pag. 173.

- Art. 5. — *Verb. n. 14*, pag. 141.
Art. 6. — *Verb. n. 18*, pag. 173.
Art. 11. — *Verb. n. 16*, pag. 155; *Verb. 18*, pag. 174.

INDICE SOMMARIO

INDICE SOMMARIO

Lettera con la quale S. E. il Presidente della Commissione parlamentare, chiamata a dare il proprio parere sul progetto del Libro primo del Codice civile, rassegna gli atti della Commissione alle LL. EE. i Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati	Pag. 5
Lettera con la quale S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia trasmette a S. E. il Presidente del Senato il suddetto progetto per l'invio alla Commissione parlamentare	Pag. 7
Costituzione della Commissione parlamentare	9
Avvertenze	13

VERBALI DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Verbale n. 1. - 16 novembre 1936 - Anno XV.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. - Completamento della costituzione della Presidenza della Commissione. - Ordine dei lavori. - Discussione generale sul progetto	Pag. 17
---	---------

Verbale n. 2. - 17 novembre 1936 - Anno XV.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. - Seguito e fine della discussione generale sul progetto. - Esame degli articoli 1 a 3 delle Disposizioni sulla pubblicazione e l'applicazione delle leggi in generale	Pag. 24
--	---------

Verbale n. 3. - 20 novembre 1936 - Anno XV.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. - Ripresa in esame dell'articolo 1 delle Disposizioni sulla pubblicazione e l'applicazione delle leggi in generale e considerazioni generali sulle disposizioni medesime. - Esame dei successivi articoli 4 a 10	Pag. 31
--	---------

Verbale n. 4. - 21 novembre 1936 - Anno XV.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. - Esame degli articoli 11 a 24, ultimo, delle Disposizioni sulla pubblicazione e l'applicazione delle leggi in generale	Pag. 41
---	---------

Verbale n. 5. - 30 novembre 1936 - Anno XV.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. - Esame del Libro I: « Delle persone », Titolo I: « Delle persone fisiche » (articoli 1 a 9) e aggiunta dell'articolo 9 bis.	Pag. 50
--	---------

Verbale n. 6. — 1° dicembre 1936 — Anno XV.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Ripresa in esame del Titolo I: « Delle persone fisiche » in generale e dell'articolo 9 *bis* in particolare. — Discussione generale sul Titolo II: « Delle persone giuridiche ». — Esame dei relativi articoli 10 a 12 Pag. 60

Verbale n. 7. — 4 dicembre 1936 — Anno XV.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Ripresa della discussione generale sul Titolo II: « Delle persone giuridiche ». — Esame dei relativi articoli 13 a 20 Pag. 71

Verbale n. 8. — 5 dicembre 1936 — Anno XV.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 21 e 29 del Titolo II: « Delle persone giuridiche ». Pag. 80

Verbale n. 9. — 11 dicembre 1936 — Anno XV.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 29 a 35 del Titolo II: « Delle persone giuridiche » e aggiunta dell'articolo 30 *bis* Pag. 89

Verbale n. 10. — 12 dicembre 1936 — Anno XV.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 36 a 40 del Titolo II: « Delle persone giuridiche » e aggiunta dell'articolo 38 *bis* Pag. 99

Verbale n. 11. — 18 dicembre 1936 — Anno XV.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 41 a 43 del Titolo II: « Delle persone giuridiche ». Pag. 108

Verbale n. 12. — 19 dicembre 1936 — Anno XV.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 44 a 47 del Titolo II: « Delle persone giuridiche ». — Discussione generale sul Titolo IV: « Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta » Pag. 117

Verbale n. 13. — 8 gennaio 1937 — Anno XV.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Esame del Titolo III: « Del domicilio » (articoli 48 a 51) e aggiunta dell'articolo 48 *bis* Pag. 126

Verbale n. 14. — 9 gennaio 1937 — Anno XV.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Completamento della costituzione della Presidenza della Commissione. — Esame degli articoli 52 a 62 del Titolo IV: « Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta » e aggiunta dell'articolo 52 *bis* Pag. 136

Verbale n. 15. — 15 gennaio 1937 — Anno XV.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Ripresa in esame dell'articolo 61 del Titolo IV: « Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta ». — Discussione generale del Titolo stesso, Capo II: « Della dichiarazione di morte presunta » Pag. 144

Verbale n. 16. — 16 gennaio 1937 — Anno XV.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 63 a 70 del Titolo IV: « Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta ». Pag. 153

Verbale n. 17. — 22 gennaio 1937 — Anno XV — (I).

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Continuazione dell'esame dello art. 70 del Titolo IV: « Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta ». — Esame dell'articolo 71 del Titolo medesimo *Pag.* 162

Verbale n. 18. — 22 gennaio 1937 — Anno XV — (II).

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 72 a 78 del Titolo IV: « Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta ». — Esame degli articoli 1 a 13 dell'Appendice II al progetto: « Disposizioni di carattere processuale ». *Pag.* 168

Verbale n. 19. — 23 gennaio 1937 — Anno XV.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Esame del Titolo V: « Della parentela e dell'affinità » (art. 79 a 83). — Esame degli articoli 84 a 86 del Titolo VI: « Del matrimonio » *Pag.* 175

Verbale n. 20. — 29 gennaio 1937 — Anno XV — (I).

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Osservazioni generali sul Capo II: « Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato » del Titolo VI: « Del matrimonio ». — Esame degli articoli 87 a 91 del Titolo medesimo *Pag.* 184

Verbale n. 21. — 29 gennaio 1937 — Anno XV — (II).

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Ripresa in esame dell'articolo 91 del Titolo VI: « Del matrimonio ». — Esame degli articoli 92 a 120 del Titolo medesimo *Pag.* 195

Verbale n. 22. — 30 gennaio 1937 — Anno XV.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 121 e 122 del Titolo VI: « Del matrimonio ». Osservazioni generali sulla Sezione VI: « Delle cause di nullità del matrimonio » del Titolo medesimo, Capo III: « Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale di stato civile ». — Esame dei relativi articoli 123 a 126 *Pag.* 205

Verbale n. 23. — 5 febbraio 1937 — Anno XV — (I).

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 127 a 129 del Titolo VI: « Del matrimonio ». — Osservazioni sull'ordine dei lavori durante l'esame dell'articolo 128. *Pag.* 214

Verbale n. 24. — 5 febbraio 1937 — Anno XV — (II).

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 130 a 139 del Titolo VI: « Del matrimonio » e aggiunta dell'articolo 134 *bis*. — Discussione generale sulla Sezione VIII: « Disposizioni penali » del Titolo medesimo, Capo III: « Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile ». — Esame dei relativi articoli 140 a 148 *Pag.* 222

Verbale n. 25. — 12 febbraio 1937 — Anno XV.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Ripresa della discussione generale sulla Sezione VIII: « Disposizioni penali » del Titolo VI: « Del matrimonio », Capo III: « Del matrimonio celebrato dinanzi all'ufficiale dello stato civile ». — Esame degli articoli 149 a 153 del Titolo medesimo. *Pag.* 230

Verbale n. 26. - 13 febbraio 1937 - Anno XV.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. - Continuazione dell'esame dell'articolo 153 del Titolo VI: « Del matrimonio ». - Esame degli articoli 154 a 158 del predetto Titolo. - Ripresa dell'esame dell'articolo 152 del Titolo medesimo Pag. 238

Verbale n. 27. - 19 febbraio 1937 - Anno XV - (I).

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. - Esame degli articoli 159 a 172 del Titolo VI: « Del matrimonio » Pag. 247

Verbale n. 28. - 19 febbraio 1937 - Anno XV - (II).

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. - Esame degli articoli 173 a 188 del Titolo VI: « Del matrimonio » Pag. 258

Verbale n. 29. - 20 febbraio 1937 - Anno XV.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. - Esame degli articoli 189 a 210 del Titolo VI: « Del matrimonio » Pag. 268

Verbale n. 30. - 26 febbraio 1937 - Anno XV - (I).

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. - Discussione generale sulla Sezione IV: « Della comunione dei beni fra coniugi » del Titolo VI: « Del matrimonio », Capo VI: « Dei rapporti patrimoniali fra coniugi ». - Esame dei relativi articoli 211 a 225. Pag. 275

Verbale n. 31. - 26 febbraio 1937 - Anno XV - (II).

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. - Discussione generale sulla Sezione V: « Del patrimonio familiare » del Titolo VI: « Del matrimonio », Capo VI: « Dei rapporti patrimoniali fra coniugi ». - Esame dei relativi articoli 226 a 228 Pag. 282

Verbale n. 32. - 27 febbraio 1937 - Anno XV.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. - Ripresa in esame dell'articolo 226, aggiunta dell'articolo 226 bis nel Titolo VI: « Del matrimonio » e ordine dei lavori. - Continuazione dell'esame dell'articolo 228 del Titolo stesso. Pag. 291

Verbale n. 33. - 5 marzo 1937 - Anno XV.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. - Esame degli articoli 229 a 236 del Titolo VI: « Del matrimonio ». - Esame degli articoli 237 a 240 del Titolo VII: « Della filiazione ». - Proposta sull'articolo 95 in occasione dell'esame dell'articolo 238. Pag. 298

Verbale n. 34. - 5 marzo 1937 - Anno XV.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. - Esame degli articoli 241 a 256 del Titolo VII: « Della filiazione » Pag. 304

Verbale n. 35. - 6 marzo 1937 - Anno XV.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. - Ripresa in esame degli articoli 240 e 255 del Titolo VII: « Della filiazione ». - Discussione generale del § 1: « Del riconoscimento dei figli naturali » del Titolo medesimo, Capo II: « Della filiazione illegittima e della legittimazione », Sezione I: « Della filiazione illegittima ». - Esame dei relativi articoli 257 a 270. Pag. 310

Verbale n. 36. — 12 marzo 1937 — Anno XV — (I).

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Continuazione dell'esame dell'articolo 270 del Titolo VII: « Della filiazione ». — Esame degli articoli 271 a 275 del Titolo stesso Pag. 318

Verbale n. 37. — 12 marzo 1937 — Anno XV — (II).

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 276 a 278 del Titolo VII: « Della filiazione » Pag. 324

Verbale n. 38. — 13 marzo 1937 — Anno XV.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Ripresa in esame degli articoli 255, 256, 270, 276 e 277 del Titolo VII: « Della filiazione » con l'aggiunta dell'articolo 277 bis. — Esame degli articoli 279 a 286 del Titolo stesso . Pag. 332

Verbale n. 39. — 19 marzo 1937 — Anno XV.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Ordine dei lavori. Pag. 338

Verbale n. 40. — 9 aprile 1937 — Anno XV — (I).

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Ordine dei lavori. Pag. 341

Verbale n. 41. — 9 aprile 1937 — Anno XV — (II).

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 287 a 297 del Titolo VII: « Della filiazione ». — Esame dell'articolo 15 dell'appendice II al progetto: « Disposizioni di carattere processuale » Pag. 349

Verbale n. 42. — 10 aprile 1937 — Anno XV.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Dichiarazione di voto. — Richiesta di parere al Ministero delle Colonie in ordine alle unioni miste. — Discussione generale sul Titolo VIII: « Dell'adozione ». — Esame dei relativi articoli 298 a 308. Pag. 359

Verbale n. 43. — 16 aprile 1937 — Anno XV — (I).

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 309 a 322 del Titolo VIII: « Dell'adozione » con l'aggiunta dell'articolo 316 bis. — Dichiarazione di voto sull'articolo 93 nell'esame dell'articolo 318 Pag. 369

Verbale n. 44. — 16 aprile 1937 — Anno XV — (II).

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Ripresa in esame dell'articolo 3 del Titolo I: « Delle persone fisiche ». — Esame degli articoli 323 a 341 del Titolo IX: « Della patria potestà ». — Proposta agli articoli 181 e 218 nell'esame dell'articolo 325 con l'aggiunta dell'articolo 338 bis Pag. 377

Verbale n. 45. — 17 aprile 1937 — Anno XV.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Costituzione della Sottocommissione della « piccola adozione ». — Esame dell'articolo 342 del Titolo IX: « Della patria potestà » e ordine dei lavori. — Esame dei successivi articoli 343 a 350 dello stesso Titolo. — Ripresa in esame degli articoli 271 e 280 del Titolo VII: « Della filiazione » Pag. 387

Verbale n. 46. — 23 aprile 1937 — Anno XV — (I).

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Osservazioni sulla Sezione: « Delle cause di nullità del matrimonio » e sull'articolo 3 del Titolo I: « Delle persone fisiche ». — Esame degli articoli 351 e 352 del Titolo X: « Della tutela e dell'emancipazione ». Pag. 394

Verbale n. 47. — 23 aprile 1937 — Anno XV — (II).

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Ripresa in esame degli articoli 341, 342, 343 e 346 del Titolo IX: « Della patria potestà ». — Continuazione dell'esame dell'articolo 352 del Titolo X: « Della tutela e dell'emancipazione ». — Esame dei successivi articoli 353 a 386 dello stesso ultimo Titolo. *Pag.* 400

Verbale n. 48. — 24 aprile 1937 — Anno XV.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Osservazioni sugli articoli 356, 371, 374, 364, 379 del Titolo X: « Della tutela e dell'emancipazione », sull'articolo 442 del progetto della Commissione Reale e sul Capo: « Dell'emancipazione ». — Esame degli articoli 387 a 393 del predetto Titolo X, con l'aggiunta degli articoli 385 *bis* e 392 *bis* *Pag.* 410

Verbale n. 49. — 30 aprile 1937 — Anno XV — (I).

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 394 a 398 del Titolo X: « Della tutela e dell'emancipazione » con l'aggiunta dell'articolo 395 *bis*. — Esame dell'articolo 14 dell'Appendice II al progetto: « Disposizioni di carattere processuale ». *Pag.* 417

Verbale n. 50. — 30 aprile 1937 — Anno XV — (II).

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Ripresa in esame dell'articolo 398 del Titolo X: « Della tutela e dell'emancipazione ». — Discussione generale del Capo II: « Della emancipazione » del Titolo stesso. — Esame dei relativi articoli 399 e 400 con l'aggiunta degli articoli 399 *bis* e 399 *ter* . *Pag.* 425

Verbale n. 51. — 1° maggio 1937 — Anno XV.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 401 a 408 del Titolo X: « Della tutela e della emancipazione ». — Proposta relativa all'articolo 384 e ripresa in esame dell'articolo 442 del progetto della Commissione Reale in occasione dell'articolo 403. — Aggiunta dell'articolo 408 *bis* *Pag.* 431

Verbale n. 52. — 14 maggio 1937 — Anno XV.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Ripresa in esame dell'articolo 401 del Titolo X: « Della tutela e dell'emancipazione ». — Esame degli articoli 409 a 416 del Titolo XI: « Dell'interdizione e dell'inabilitazione ». *Pag.* 440

Verbale n. 53. — 21 maggio 1937 — Anno XV.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 417 a 423 del Titolo XI: « Dell'interdizione e dell'inabilitazione » con l'aggiunta dell'articolo 420 *bis* **Pag.* 446

Verbale n. 54. — 22 maggio 1937 — Anno XV.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Ripresa in esame dell'articolo 423 del Titolo XI: « Dell'interdizione e dell'inabilitazione » e aggiunta dell'articolo 423 *bis*. — Esame dei successivi articoli 424 a 427 dello stesso Titolo. Osservazioni generali sul Titolo XII: « Degli alimenti ». — Esame dei relativi articoli 428 a 435. *Pag.* 454

Verbale n. 55. — 28 maggio 1937 — Anno XV — (I).

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Ripresa in esame dell'articolo 435 del Titolo XII: « Degli alimenti ». — Esame degli articoli 436 a 439 del Titolo stesso. — Ripresa in esame dell'articolo 433 in occasione dell'articolo 438. *Pag.* 464

Verbale n. 56. — 28 maggio 1937 — Anno XV — (II).

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Ripresa in esame dell'articolo 436 del Titolo XII: « Degli alimenti ». — Esame degli articoli 440 a 443 del Titolo stesso e proposta all'articolo 438 nell'esame dell'articolo 441. — Discussione generale del Titolo XIII: « Degli atti dello stato civile ». — Esame dei relativi articoli 444 a 450. — Sull'ordine dei lavori e parere sull'Appendice I al progetto: « Disposizioni transitorie e di attuazione ». — Comunicazione della risposta del Ministro delle Colonie sul quesito relativo alle unioni miste e deliberazione della Commissione Pag. 473

Verbale n. 57. — 4 giugno 1937 — Anno XV — (I).

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Discussione generale del progetto del Titolo X *bis* proposto dalla Sottocommissione della « piccola adozione ». — Esame dei relativi articoli 408 *a* a 408 *g*. — *Allegati*: Rapporto della detta Sottocommissione. — Annessi al rapporto. — Proposte della Sottocommissione Pag. 484

Verbale n. 58. — 4 giugno 1937 — Anno XV — (II).

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Esame degli articoli 408 *h* a 408 *o* del progetto del Titolo X *bis* proposto dalla Sottocommissione della « piccola adozione ». — Esame delle ulteriori proposte della Sottocommissione medesima. — Esame dell'articolo 399 *quater* del Titolo X: « Della tutela e dell'emancipazione ». Pag. 509

Verbale n. 59. — 5 giugno 1937 — Anno XV.

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Ripresa in esame degli articoli 399 *bis*, 399 *ter* e 399 *quater* del Titolo X: « Della tutela e dell'emancipazione » e sostituzione dei primi due con l'art. 406 *bis* e del terzo col 406 *ter*. — Esame dei pareri delle Confederazioni sindacali fasciste sull'istituto del patrimonio familiare. — Ordine dei lavori e nomina della Sottocommissione per la redazione dello schema di relazione sui principii generali della codificazione. — *Allegati*: Testo dei predetti pareri delle Confederazioni sindacali fasciste Pag. 519

Verbale n. 60. — 26 giugno 1937 — Anno XV — (I).

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Esame dei primi 23 capoversi dello schema di relazione della speciale Sottocommissione nominata per la enunciazione dei principii generali della codificazione Pag. 545

Verbale n. 61. — 26 giugno 1937 — Anno XV — (II).

SOMMARIO: Comunicazioni della Presidenza. — Seguito e fine dell'esame dello schema di relazione della speciale Sottocommissione nominata per la enunciazione dei principii generali della codificazione. — Chiusura dei lavori relativi al progetto del Libro primo del Codice civile. — *Allegati*: Dichiarazioni di Commissari sull'istituto del patrimonio familiare. Pag. 557

Proposte della Commissione col riferimento agli articoli del progetto Pag. 567

Relazione sui lavori della Commissione Pag. 717

Indice degli articoli del progetto che hanno dato luogo ad osservazioni, col riferimento ai verbali Pag. 849

Indice sommario Pag. 865

